ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XLV**
N. **2**

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, PREDISPOSTA DALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

(Anno 1999)

(Articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287)

Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

Trasmessa alla Presidenza il 15 febbraio 2001

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

—

PARTE I

LA POLITICA DELLA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA ITALIANA: PROFILI GENERALI E LINEE DI INTERVENTO

1 – Evoluzione del contesto economico e ruolo della concorrenza .. *Pag.* 7

2 – I servizi di pubblica utilità tra monopolio e liberalizzazione .... » 10

3 – Concorrenza e regolazione nei servizi privati ..... » 16

4 – La tutela della concorrenza negli altri settori ..... » 22

5 – La tutela dalla pubblicità ingannevole ..... » 31

6 – L'Autorità fra diritto nazionale e diritto comunitario ..... » 33

PARTE II

ATTIVITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90

1 – Evoluzione della concorrenza nell'economia nazionale e interventi dell'Autorità ..... » 41

L'attività svolta ai sensi della legge n. 287/90: dati di sintesi ..... » 41

Agricoltura e attività manifatturiere ..... » 47

Prodotti agricoli e alimentari ..... » 47

Prodotti petroliferi ..... » 72

Prodotti farmaceutici ..... » 80

Prodotti da costruzione, cemento e calcestruzzo ..... » 90

Altre attività manifatturiere ..... » 93

Energia elettrica ..... » 97

Gas naturale ..... » 104

Distribuzione commerciale ..... » 110

Trasporti ..... » 119

Trasporti marittimi e servizi portuali ..... » 119

Trasporti aerei e servizi aeroportuali ..... » 120

Trasporti ferroviari ..... » 124

Attività ausiliarie del trasporto ..... » 127

Telecomunicazioni ..... » 129

Servizi postali ..... *Pag.* 152
Intermediazione monetaria e finanziaria ..... » 161
Servizi assicurativi e fondi pensione ..... » 161
Servizi finanziari ..... » 166
Servizi professionali e imprenditoriali ..... » 184
Attività ricreative, culturali e sportive ..... » 203
Radiodiffusione ..... » 203
Diritti sportivi ..... » 208
Cinema ..... » 213
Servizi sanitari ..... » 219
Appalti ..... » 221
Altri settori di intervento ..... » 228
Servizi pubblici locali ..... » 228

2 – I processi di concentrazione tra imprese ..... » 233
Fusioni e acquisizioni negli anni Novanta ..... » 233
Caratteristiche delle concentrazioni esaminate dall'Autorità nel 1999 ..... » 242

3 – Sviluppi giurisprudenziali ..... » 247
Principali sviluppi giurisprudenziali in materia di concorrenza ... » 247

4 – Rapporti internazionali ..... » 255
Commissione europea ..... » 255
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ..... » 284
Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC) ..... » 289
Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) ..... » 294

PARTE III
ATTIVITÀ AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 74/92

1 – Interventi dell'Autorità in materia di pubblicità ingannevole ..... » 299
Dati di sintesi e sviluppi normativi ..... » 299
Principali settori di intervento ..... » 310
Principi interpretativi ..... » 324
Inquinamento acustico ..... » 342

APPENDICE
L'Assetto organizzativo ..... » 349

ALLEGATO
Indice delle decisioni dell'Autorità sino al 31 marzo 2000 (in volume separato) ..... » 359

Parte Prima

LA POLITICA DELLA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA ITALIANA: PROFILI GENERALI E LINEE DI INTERVENTO

1. EVOLUZIONE DEL CONTESTO ECONOMICO E RUOLO DELLA CONCORRENZA

L'intera economia dei paesi industrializzati sta attraversando una fase di profonda trasformazione, in larga parte determinata dalla drastica riduzione, indotta dall'innovazione tecnologica, del costo di trasferimento dell'informazione, una delle risorse essenziali per il funzionamento delle relazioni economiche e sociali. Si tratta di un mutamento di grande rilievo, con ripercussioni significative anche sugli stili di vita e sui bisogni dei consumatori, che comporta la necessità di un graduale superamento del modello di sviluppo centrato sulle tradizionali produzioni manifatturiere, modello che pure ha consentito all'economia italiana di raggiungere un livello di prosperità allineato a quello dei paesi più industrializzati del mondo.

Il miglioramento dei sistemi di comunicazione rende più semplice e meno costosa la loro utilizzazione, determinando un ampliamento delle opportunità di scambio e per questa via un allargamento geografico dei mercati. Ciò crea le condizioni per un ulteriore approfondimento della divisione sociale del lavoro, che avrà l'effetto di incrementare in misura assai rilevante le potenzialità di crescita del reddito, dell'occupazione e del benessere complessivo.

Affinché i sistemi economici possano cogliere appieno le opportunità offerte dai cambiamenti in corso occorre che essi siano in grado di rispondere con la necessaria elasticità all'evoluzione delle condizioni di produzione e di domanda. La flessibilità dei sistemi consente infatti che i nuovi stimoli e incentivi, provenienti ai soggetti economici dal mutato contesto di mercato, si traducano effettivamente in un trasferimento di risorse nei settori a più alta potenzialità di espansione, premiando maggiormente coloro che prima e meglio sono in grado di adeguare il proprio apparato produttivo alla diversa realtà di mercato, per realizzare così una nuova e più efficiente allocazione delle risorse.

Spetta in questo quadro all'assetto istituzionale creare le condizioni che garantiscano il maggior grado di flessibilità possibile, determinando concretamente l'allargamento e l'integrazione dei mercati in virtù del progresso tecnologico. Occorre innescare un meccanismo virtuoso di adattamento ai processi evolutivi prevalenti. Ciò richiede che i mercati funzionino con la massima efficienza competitiva e senza ostacoli artificiali.

Rinunciare a fronteggiare la sfida della concorrenza tramite l'adozione di misure regolamentari di ingiustificata protezione non è

una soluzione vantaggiosa. Non solo i consumatori sono danneggiati, ma le stesse imprese, relegate a operare in un mercato geografico ristretto, vedono inevitabilmente compromesse le possibilità di sviluppo di più lungo periodo. Invero, favorire tramite regolamentazioni flessibili i processi di adeguamento dell'apparato produttivo ai nuovi contesti di mercato consente di ridurre, non di aumentare, i costi sociali dell'aggiustamento. Infatti il processo di trasformazione di un sistema produttivo è graduale ed eventuali difficoltà originate dall'aumento del tasso di disoccupazione o dalla riduzione generale del livello di attività in alcuni ambiti geografici non hanno un impatto dirompente, ma si presentano progressivamente, consentendo così agli strumenti tradizionali della politica economica e sociale di affrontarle adeguatamente, soprattutto in considerazione degli effetti positivi sulla crescita originati dall'accresciuta flessibilità.

Certo, è pur vero che l'allargamento dei mercati può porre problemi di equità sociale, giacché, in generale, il costo della flessibilità ricade in modo non uniforme su alcuni soggetti piuttosto che su altri. Tuttavia, il presupposto per la realizzazione di una maggiore equità è proprio il conseguimento di una maggiore ricchezza, condizione che può realizzarsi solo attraverso l'adeguamento del sistema produttivo alle nuove realtà tecnologiche e di mercato. Risulta pertanto di importanza primaria che al costo sociale dell'adeguamento si faccia fronte, ove possibile, con appropriate politiche economiche redistributive, rifuggendo dalla tentazione di giustificare l'adozione di politiche di tipo conservativo con la presunta necessità di soddisfare la domanda di equità sociale.

Per difendere assetti regolamentari e politiche di tipo protezionistico si adduce il timore che l'apertura dei mercati potrebbe creare difficoltà alle imprese abituate a operare in contesti più ristretti, sì che la globalizzazione condurrebbe a rafforzare il potere delle imprese di maggiori dimensioni. A tale riguardo, è importante sottolineare che la rivoluzione informatica, abbassando i costi di accesso ai mercati mondiali, riduce i vantaggi informativi una volta strettamente legati alla dimensione. Le nuove tecnologie tendono a ridurre, non ad accrescere, i vantaggi relativi delle grandi imprese. Questa risultanza è estremamente positiva per l'assetto industriale dell'Italia, tradizionalmente specializzata in settori ove prevalgono le imprese di piccole dimensioni. E' innegabile, peraltro, che le imprese italiane hanno sempre tratto grande beneficio dall'allargamento dei mercati, riuscendo a espandersi progressivamente nei paesi che via via si aprivano al commercio con l'estero, adattando le proprie tecnologie di produzione al progresso tecnico prevalente e differenziando i propri prodotti al mutare della domanda. Se questi risultati sono stati ottenuti nel settore manifatturiero tradizionale,

in cui pure erano importanti i vantaggi conseguibili dallo sfruttamento delle economie di scala, a maggior ragione essi possono essere conseguiti nei mercati attualmente in fase di crescita, ove il progresso tecnologico comporta benefici da cui le imprese di piccola dimensione possono trarre vantaggi relativi superiori, accedendo ad attività e a mercati precedentemente loro preclusi.

In definitiva, è indispensabile per la competitività del nostro paese riuscire a coniugare i vantaggi derivanti dai mutamenti tecnologici in atto con la struttura produttiva esistente, senza timori o resistenze. E ciò a maggior ragione in una fase in cui, nonostante l'ingresso nell'Unione monetaria, l'economia italiana continua a operare ben al di sotto del suo potenziale. La disoccupazione rimane elevata così come la quota di giovani alla ricerca di prima occupazione. Inoltre la partecipazione della popolazione alla forza lavoro continua a essere tra le più modeste d'Europa. Generazioni intere rimangono escluse dal mercato del lavoro e, con il passare del tempo, diventa sempre più difficile il loro inserimento. Solo una crescita economica sostenuta e duratura può consentire il generale assorbimento dei disoccupati e il miglioramento generale del benessere della popolazione, dando così effettività ai principi della Costituzione Repubblicana.

In tale contesto, diventa necessario che l'assetto istituzionale garantisca l'efficace svolgimento di due funzioni: 1) l'appropriata regolazione dei mercati che, per le particolari condizioni di tecnologia e di domanda, presentano rischi di cattivo funzionamento; 2) il controllo e l'inibizione dei comportamenti anticoncorrenziali da parte dei soggetti operanti sui diversi mercati.

La riforma della regolazione alla quale da anni il Parlamento e il Governo si sono dedicati non è ancora completata. Molti mercati continuano a essere caratterizzati da regolamentazioni ingiustificatamente restrittive che ne frenano le possibilità di sviluppo, ingessandoli in equilibri non più rispondenti alle esigenze dei consumatori. Solo le regolamentazioni che perseguono l'interesse generale devono essere mantenute; le altre vanno eliminate. In ogni caso, l'obiettivo da perseguire, in ossequio ai principi del Trattato CE, è il mantenimento dell'insieme minimo di vincoli regolamentari, lasciando il più ampio spazio al libero gioco della concorrenza.

Far rispettare le disposizioni sostanziali della normativa posta a tutela della concorrenza è il compito assegnato dal legislatore, in applicazione dell'articolo 41 della Costituzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. L'azione dell'Autorità è volta a impedire che l'esercizio abusivo del potere di mercato, i comportamenti concertati dei soggetti economici e la realizzazione di concen-

trazioni tali da costituire o rafforzare una posizione dominante restringano in misura significativa la capacità degli operatori di competere effettivamente sui mercati, ostacolando l'adeguamento della struttura produttiva alle trasformazioni tecnologiche e all'evoluzione della domanda: ciò che comporterebbe, in ultima analisi, il rallentamento dello sviluppo economico dell'Italia.

Il rispetto della normativa antitrust costituisce condizione indispensabile per uno sviluppo economico ordinato e duraturo. Peraltro, assicurare agli operatori economici pari opportunità, impedendo le collusioni e l'esercizio abusivo del potere di mercato, conduce alla realizzazione di un ambiente di mercato senza barriere all'ingresso e operante in regime concorrenziale tale da soddisfare anche le esigenze dei consumatori: le imprese, in presenza di pressioni concorrenziali, offrono infatti una più ampia gamma di beni e servizi, di migliore qualità e a prezzi più contenuti.

2. I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ TRA MONOPOLIO E LIBERALIZZAZIONE

La funzione dell'Autorità è stata in ampia misura, fin dai primi anni di attività, volta ad assecondare l'intenso processo di liberalizzazione dei servizi di pubblica utilità che ha caratterizzato anche l'economia italiana. Nei numerosi procedimenti che hanno riconosciuto l'esistenza di una violazione delle norme antitrust si sono sanzionati i comportamenti restrittivi della concorrenza degli ex monopolisti ed è stato facilitato, a vantaggio dei consumatori, l'ingresso di nuovi operatori nei mercati. Ancora oggi un numero cospicuo di interventi dell'Autorità riguarda, da un lato, indicazioni e suggerimenti, relativi ai processi di privatizzazione e di liberalizzazione in corso, inviati alle competenti autorità sotto forma di segnalazioni e pareri; dall'altro, procedimenti con cui si è inteso favorire l'apertura concorrenziale dei mercati, evitando che le imprese già operanti ne ostacolino l'accesso ovvero reintroducano restrizioni e vincoli comportamentali che la riforma regolamentare ha inteso eliminare.

Regolazione e concorrenza nei servizi di pubblica utilità

Le telecomunicazioni, l'energia elettrica, il gas, le poste, il settore televisivo rappresentano solo alcuni esempi di mercati in rapida evoluzione, dalle grandi opportunità di crescita, ma ancora frenati

da regolamentazioni basate su riferimenti tecnologici e di consumo ormai superati. Le riflessioni e gli interventi che, a livello nazionale, sono stati orientati a favorire l'espansione della produzione e dei consumi si rivelano spesso non del tutto adeguati all'introduzione di un contesto effettivamente concorrenziale: conclusione, questa, che vale anche per le regolamentazioni adottate per adeguarsi ai processi comunitari di liberalizzazione che effettivamente modificano in maniera profonda il sistema competitivo di riferimento, ma non sempre conseguono l'obiettivo in modo del tutto appagante.

Le direttive comunitarie, infatti, si limitano a definire i principi generali che devono informare le diverse normative nazionali, lasciando agli Stati membri la scelta delle concrete e specifiche modalità di attuazione a tali principi. In Italia, come peraltro in Francia, le direttive comunitarie sono state spesso interpretate come se imponessero un livello massimo di liberalizzazione, là dove invece il loro fine è di garantire un livello minimo di apertura alla concorrenza. Nel settore postale, ad esempio, la direttiva comunitaria 97/67/CE è stata recepita in Italia introducendo il livello minimo di liberalizzazione in essa previsto e l'area della riserva non è stata ridimensionata ma ampliata. Questa decisione di adeguamento agli ambiti massimi di riserva, peraltro, non si è fondata su un'attenta analisi delle condizioni economiche caratterizzanti le diverse fasi del servizio postale, ma sull'applicazione meccanica dei parametri previsti nella direttiva, nell'errata convinzione che il benessere sociale fosse associato al minor livello di concorrenza possibile e che pertanto non fosse auspicabile l'estensione degli ambiti di liberalizzazione. Più in generale, il recepimento di una direttiva comunitaria dovrebbe costituire l'occasione per liberalizzare ancor di più, consentendo così ulteriori e maggiori opportunità di crescita alle proprie imprese. La scelta minimale, invece, esplica un effetto frenante dell'allargamento dei mercati perché giustifica la persistenza di mercati oligopolistici segmentati, spesso sulla base dei vecchi confini nazionali, così riducendo complessivamente la competitività del sistema.

Analoghe considerazioni valgono in relazione alle politiche di privatizzazione che hanno affiancato i processi di apertura alla concorrenza dei servizi di pubblica utilità. Là dove la liberalizzazione ha inciso su mercati precedentemente monopolizzati da imprese verticalmente integrate, la scelta si è generalmente orientata a privatizzare senza effettuare una preventiva ristrutturazione societaria volta a favorire il più rapido conseguimento di un contesto concorrenziale. Le privatizzazioni dei monopoli pubblici di per sé non conducono necessariamente alla concorrenza, anche se associate a estese liberalizzazioni, ma possono invece favorire la creazione di monopoli privati, solo eventualmente più efficienti. Come già rilevato da questa

Autorità, sarebbe opportuno che l'avvio dei processi di privatizzazione sia preceduto dall'individuazione di una struttura societaria idonea a garantire il raggiungimento di un grado sufficiente di concorrenza.

La necessità di una ristrutturazione societaria da effettuarsi preventivamente rispetto alla privatizzazione si giustifica non solo perché le imprese erogatrici di servizi di pubblica utilità il più delle volte operano nei mercati a monte o a valle degli ambiti di monopolio naturale, ma dalla ricorrente loro tendenza a ostacolare l'ingresso in tali mercati di eventuali concorrenti. Per fronteggiare questi problemi, s'impone un regime di regolazione dei prezzi nei mercati caratterizzati da situazioni di monopolio naturale, associato a una verifica dei comportamenti delle imprese che vi operano al fine di accertarne l'eventuale carattere restrittivo della concorrenza. La regolamentazione dei prezzi è affidata alle autorità di settore, la repressione dei comportamenti restrittivi della concorrenza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

I controlli dei prezzi e dei comportamenti d'impresa non sono sempre efficaci per la realizzazione degli obiettivi di efficienza e di equità perseguiti. In primo luogo, l'impresa detiene, rispetto alle autorità di controllo, rilevanti vantaggi informativi che le consentono di manipolare strategicamente le condizioni di accesso alle attività in monopolio, ostacolando i concorrenti nelle loro decisioni d'ingresso su mercati concorrenziali e verticalmente collegati. Inoltre, anche là dove queste asimmetrie informative venissero superate, è molto complesso rimuovere le restrizioni della concorrenza originate da comportamenti di cui è difficile dimostrare oggettivamente il carattere abusivo, quali per esempio il mancato ampliamento di capacità, le interruzioni di servizio, le differenziazioni strategiche della qualità e altri fattori restrittivi.

Proprio per queste ragioni la separazione strutturale, intesa come effettiva separazione proprietaria, tra le attività svolte in regime di monopolio e quelle verticalmente collegate e aperte alla concorrenza, presenta il vantaggio di eliminare gli incentivi dell'impresa in posizione dominante a estendere abusivamente tale posizione in altri mercati potenzialmente concorrenziali. Inoltre, la separazione proprietaria favorisce e semplifica l'attività di regolamentazione, rendendo meno rilevanti eventuali asimmetrie informative tra il regolamentatore e l'impresa regolamentata.

Certamente, in alcuni casi specifici, la separazione proprietaria di un'impresa verticalmente integrata può condurre a importanti svantaggi per i consumatori. E' infatti incontestabile che dall'integrazione proprietaria delle attività potrebbero derivare benefici dovuti,

ad esempio, allo sfruttamento di investimenti dell'impresa in una pluralità di mercati, a migliori flussi informativi, a maggiori incentivi a compiere investimenti specifici. Di conseguenza l'opzione della separazione verticale deve essere attentamente valutata caso per caso in relazione alle specificità economiche dei mercati di riferimento.

L'importanza della separazione proprietaria è stata ribadita nel contesto della recente riforma del sistema elettrico nazionale. Il decreto 16 marzo 1999, n. 79, stabilendo l'indipendenza della gestione della rete di trasmissione e affidandola a un operatore indipendente responsabile di tutte le scelte strategiche dell'impresa, ha affrontato il problema delle discriminazioni collegate a una gestione integrata di tutte le fasi della produzione e distribuzione di energia elettrica, risolvendola, sia pure in maniera meno radicale di quanto sarebbe stato possibile tramite una separazione proprietaria. Per Snam, poi, la scelta è stata ancor meno coraggiosa, atteso che è stata proposta una ristrutturazione solo societaria, permanendo cioè l'integrazione proprietaria anche nella gestione della rete. Telecom Italia è stata privatizzata senza neanche una preventiva valutazione dell'opportunità di una separazione verticale. Le Ferrovie e le Poste continuano a essere verticalmente integrate. E' opportuno invece ricordare che l'esperienza di numerosi paesi dimostra che i casi in cui è preferibile la separazione sono assai più numerosi di quelli in cui risulta più vantaggioso il mantenimento dell'integrazione verticale.

Il processo decisionale dovrebbe adeguarsi a questo cambiamento di prospettiva, riconoscendo che la scelta di mantenere l'impresa verticalmente integrata ovvero di procedere a uno smembramento societario e proprietario deve essere basata su argomentazioni di natura tecnica volte a verificare, nel caso concreto, l'effettivo rilievo dei benefici dell'integrazione. Nella valutazione dell'opportunità di interventi specifici di separazione verticale l'Autorità deve poter intervenire, suggerendo le modalità e l'estensione degli interventi di ristrutturazione societaria più opportuni. La scelta degli assetti strutturali del mercato dovrebbe infatti dipendere da considerazioni di efficienza, evitando ogni riferimento a motivazioni di politica industriale volte a creare o a rafforzare eventuali "campioni nazionali".

Comportamenti restrittivi della concorrenza nei settori liberalizzati

Come già accennato, l'Autorità, nella fase che accompagna i processi di privatizzazione e di liberalizzazione, è particolarmente attenta a impedire comportamenti d'impresa, in particolare degli ex monopolisti, che pregiudichino l'apertura alla concorrenza ovvero tentino di reintrodurre restrizioni artificiali. Testimonianza elo-

quente è data da un breve *excursus* dell'attività svolta dall'Autorità nel periodo preso in considerazione ai fini della relazione annuale (1° aprile 1999-31 marzo 2000).

Per quanto riguarda il mercato elettrico, ad esempio, l'Autorità ha constatato l'esistenza di comportamenti abusivi da parte di Enel che, tramite contratti pluriennali per la fornitura di energia, tentava di ostacolare l'ingresso di nuovi concorrenti sui mercati liberalizzati[1]. In particolare l'Autorità, in considerazione della lunga durata prevista per questi contratti, ha ritenuto abusiva l'attribuzione a Enel di un diritto di prelazione nel caso in cui il proprio cliente avesse ricevuto offerte più vantaggiose da parte dei concorrenti (la cosiddetta "clausola inglese"). Rendere più difficile l'accettazione di un'offerta di fornitura di energia elettrica da parte di produttori alternativi a Enel avrebbe infatti significativamente ostacolato l'evoluzione concorrenziale dei mercati, riducendo lo stesso incentivo all'ingresso di nuovi operatori e impedendo così il raggiungimento degli obiettivi di liberalizzazione previsti dalle direttive comunitarie.

L'Autorità ha altresì avuto modo di constatare che taluni comportamenti realizzati da Ferrovie dello Stato hanno pregiudicato lo sviluppo del mercato del trasporto intermodale, basato su combinazioni varie di trasporti marittimi, ferroviari e stradali. Da un'istruttoria che si è conclusa nel febbraio 2000[2], è infatti emerso che la società Ferrovie dello Stato, nel mettere a disposizione i propri servizi di trasporto ferroviario, ha abusivamente favorito, a scapito dei concorrenti, le società da essa controllate, indirizzando verso di esse una parte cospicua e crescente della domanda di trasporto intermodale. La gravità dei comportamenti accertati e la circostanza che essi sono stati intrapresi successivamente alla diffida rivolta a Ferrovie dello Stato al termine di un precedente procedimento del 1993 (FREMURA-FS[3]), ha condotto l'Autorità a comminare alla società una sanzione di 6,3 miliardi pari al 3,5 per cento del fatturato sui mercati interessati dai comportamenti abusivi.

Nel corso degli anni, inoltre, numerosi procedimenti hanno interessato il gestore nazionale del servizio di telecomunicazioni, con riferimento ai mercati che via via venivano aperti alla concorrenza: l'operatore in posizione dominante, tramite comportamenti abusivi, ostacolava l'ingresso dei concorrenti, cercando di fatto di vanificare le stesse politiche di liberalizzazione. Ancora recentemente, nel febbraio 2000, l'Autorità ha accertato che Telecom Italia aveva cercato di conquistare una posizione dominante nel mercato dei servizi di collegamento a Internet, imponendo ai suoi concorrenti in questo mercato condizioni contrattuali per l'accesso alla rete telefonica

particolarmente gravose e di ammontare persino superiore ai prezzi praticati dalla stessa Telecom Italia alla clientela finale. Per effetto di tali comportamenti sarebbe risultato impossibile, per i nuovi operatori, rimanere nel mercato senza subire perdite considerevoli[4].

Gli interventi dell'Autorità nei confronti delle imprese fornitrici di servizi pubblici non hanno soltanto riguardato la repressione dei comportamenti abusivi. Infatti l'evoluzione della concorrenza ha, in alcuni casi, condotto all'erosione della posizione di mercato dell'ex monopolista legale e alla realizzazione di una struttura di mercato più pluralistica. Nel settore del radiomobile sono evidenti i benefici che la maggiore concorrenza ha portato agli utenti in termini di riduzione di prezzi, di differenziazione del prodotto e di miglioramenti qualitativi dell'offerta. Tuttavia i vantaggi che indubbiamente l'apertura alla concorrenza ha determinato sono stati inferiori a quelli possibili, per l'influenza negativa esplicata dagli accordi collusivi posti in essere da Tim e Omnitel, fino a pochi mesi fa le due sole imprese autorizzate a operare. Con un procedimento istruttorio concluso nel settembre 1999[5], l'Autorità ha infatti accertato che i due operatori si erano accordati per fissare congiuntamente i prezzi al pubblico delle comunicazioni fisso-mobile e i prezzi di interconnessione alle rispettive reti mobili, riducendo significativamente, a svantaggio degli utenti, il grado di concorrenza nel mercato. L'Autorità ha constatato che il parallelismo dei comportamenti osservati traeva origine da una diffusa prassi di consultazione tra le due imprese e da frequenti scambi d'informazione sulle condizioni contrattuali. E' risultato inoltre che Tim e Omnitel avevano innalzato artificialmente il costo d'interconnessione reciproco e quello relativo ai collegamenti con gli altri operatori telefonici di telefonia mobile e fissa, nell'intento di ostacolare l'ingresso nel mercato di nuovi operatori. La gravità dell'intesa, che impediva che gli utenti si avvantaggiassero di tutti i benefici derivanti dalla liberalizzazione, ha indotto l'Autorità a infliggere alle due imprese una sanzione globale di quasi 150 miliardi di lire, la maggiore in termini assoluti mai comminata dall'Autorità.

1. Decisione *Unapace-Enel*, Bollettino n. 13-14/1999.
2. Decisione *Cesare Fremura-Assologistica-Ferrovie dello Stato*, Bollettino n. 8/2000.
3. Decisione *Fremura-Ferrovie dello Stato*, Bollettino n. 18-19/1993.
4. Decisione *Associazione Italiana Internet Providers-Telecom Italia*, Bollettino n. 4/2000.
5. Decisione *Tim-Omnitel-Tariffe fisso mobile*, Bollettino n. 39/1999.

3. CONCORRENZA E REGOLAZIONE NEI SERVIZI PRIVATI

La riforma della regolazione dovrebbe estendersi anche ai servizi diversi da quelli di pubblica utilità. Gli assetti regolamentari non dovrebbero, in particolare, imporre vincoli ingiustificati alle dimensioni o alle localizzazioni aziendali, come attualmente avviene, in molti di tali servizi. I servizi professionali, i servizi di distribuzione commerciale al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, quelli finanziari e assicurativi, sono solo alcuni esempi di attività che esigono interventi idonei a realizzare un contesto maggiormente concorrenziale. Si tratta, invero, di settori di attività che sono già, in larga parte, oggetto di processi di riforma, rispetto ai quali occorre tuttavia constatare che non si è ancora creato un ambiente pienamente concorrenziale. L'esigenza di valutare con attenzione questi settori si giustifica con la considerazione che globalmente a questi servizi fa capo una quota considerevole del prodotto interno lordo del Paese, sicché, ove fossero più ampiamente liberalizzati, il loro ruolo potrebbe considerevolmente aumentare, contribuendo in modo significativo, in questa fase dell'evoluzione tecnologica, all'espansione del reddito e dell'occupazione nell'economia nazionale.

Le difficoltà connesse alla liberalizzazione dei servizi sono molteplici e maggiori rispetto a quelle che hanno caratterizzato il processo di apertura alla concorrenza del settore manifatturiero. Il mondo è diverso da quello di cinquant'anni fa. Allora una grossa spinta alla liberalizzazione fu l'eliminazione delle barriere tariffarie che ostacolavano gli scambi intracomunitari. Un intervento di portata simile potrebbe e dovrebbe interessare oggi, agli inizi del Duemila, tutto il comparto dei servizi privati, la cui regolamentazione ha origine interna ed è il risultato di una serie di stratificazioni, accumulatesi nel tempo, che hanno reso sempre più pervasivo l'intervento pubblico e frenato ingiustificatamente l'operare della concorrenza. Ciò non significa, per una parte cospicua di servizi, l'eliminazione completa della regolamentazione economica. L'intervento pubblico in taluni settori è infatti spesso giustificato dal perseguimento di importanti interessi di carattere generale, come: la qualità dei servizi professionali; l'ordinato sviluppo urbanistico, per quanto riguarda la distribuzione commerciale e quella dei carburanti; la garanzia di un livello minimo di servizio per alcune zone o periodi dell'anno per servizi essenziali come la distribuzione di prodotti farmaceutici; la stabilità dei mercati finanziari e assicurativi. Tali obiettivi, tuttavia,

non debbono essere perseguiti ostacolando l'ingresso nei mercati, attraverso l'individuazione di limiti quantitativi, ricorrendo a onerosi procedimenti amministrativi o fissando prezzi minimi per i servizi offerti, bensì mediante opportuni interventi di riforma volti a stabilire regole, che consentano il perseguimento degli interessi di carattere generale nel massimo rispetto possibile dei principi della concorrenza.

L'eliminazione dei vincoli regolamentari relativi alle varie tipologie di servizi produrrebbe effetti benefici sull'evoluzione concorrenziale dei mercati, anche perché sono imprevedibili le interazioni tra le diverse attività; né si può escludere che la concorrenza agli operatori di un settore derivi da nuovi ingressi provenienti da un settore contiguo, ma diversamente regolato. L'ormai decennale esperienza dell'Autorità in materia di sviluppo della concorrenza mostra chiaramente che, nei settori tradizionalmente caratterizzati da un numero di operatori stabile nel tempo o da forme organizzative relativamente omogenee, la rottura degli equilibri viene generalmente ottenuta tramite i nuovi ingressi. Sono infatti i nuovi operatori che, al fine di conseguire quote di mercato, innovano, differenziano il prodotto, abbassano i prezzi. Non sempre queste nuove imprese provengono dal settore specifico, ma frequentemente sono i nuovi entranti in altre attività che, al fine di crescere, decidono di ampliare la gamma dei beni e servizi forniti, allargando l'ambito della concorrenza ad altri mercati.

Anche rimanendo nell'ottica settoriale, occorre peraltro considerare che la concorrenza è operativa in un contesto multidimensionale. In altre parole, le imprese non competono solo sul prezzo del prodotto, ma anche sulla qualità, cercando di differenziare il prodotto rispetto a quello dei concorrenti. Ne consegue che i meccanismi concorrenziali generano risultati positivi se essi sono tali da influenzare l'attività d'impresa in relazione a tutte le caratteristiche delle possibili strategie commerciali. Una liberalizzazione parziale conduce generalmente a risultanze deteriori, e in alcuni casi può produrre effetti contrari agli interessi dei consumatori, rispetto a quanto si sarebbe conseguito tramite una più ampia apertura della concorrenza.

Un esempio per tutti è fornito dal processo di riforma della regolamentazione in materia di distribuzione dei carburanti. In tale settore la liberalizzazione, avviata fin dal 1991, ha infatti riguardato, fino a epoca recentissima, solo i prezzi; ciò non ha consentito una reale apertura di quel mercato, tant'è vero che non vi è stato, a tutt'oggi, alcun nuovo entrante. Le scelte del modello di liberalizza-

zione sono state probabilmente influenzate dall'esigenza di favorire un passaggio graduale verso un mercato meno regolamentato, che tuttavia ha contribuito a mantenere nel tempo assetti assai poco concorrenziali e tali da favorire comportamenti collusivi, come ipotizzato dall'Autorità in un'istruttoria in corso nei confronti delle principali compagnie petrolifere italiane.

Più in generale, va sottolineato che la liberalizzazione dei servizi deve essere attuata in modo tale da favorire un ambiente il più concorrenziale possibile, che dunque non riguardi solo il prezzo, bensì tutte le componenti di un determinato servizio. Ciò non elimina, va da sé, rischi di comportamenti collusivi, rispetto ai quali è compito di questa Autorità vigilare attentamente e intervenire con gli strumenti di cui dispone. Non è certo un caso che in questo momento, oltre alla già citata istruttoria sui carburanti, l'Autorità stia portando a termine anche un procedimento istruttorio sulle assicurazioni, queste ultime oggetto anche di una indagine conoscitiva. E tuttavia il ritorno a regimi di prezzi più o meno amministrati non costituisce, di certo, strumento efficace ai fini di una maggiore competitività del nostro Paese. A tal fine è invece necessaria, da un lato, una più ampia liberalizzazione; dall'altro, il rigoroso rispetto della normativa a tutela della concorrenza.

Oltre ai procedimenti in corso appena richiamati, e indipendentemente dal loro esito, occorre sottolineare che numerose violazioni della concorrenza sono state riscontrate in settori precedentemente caratterizzati da una diffusa regolamentazione. Anche in questi ambiti è infatti emersa la tendenza a mantenere e a estendere, tramite i comportamenti delle imprese coinvolte, le restrizioni concorrenziali che la riforma della regolamentazione tende a superare. Nel corso del 1999 e dei primi tre mesi del 2000 è stato rilevato che, sia pure in situazioni che potrebbero essere considerate marginali ma che invece sono sintomatiche di fenomeni probabilmente ben più ampi e diffusi, le imprese si sono accordate per fissare i prezzi di vendita e ridurre così il gioco della concorrenza, che l'eliminazione dei prezzi amministrati aveva invece inteso promuovere.

Nel settore farmaceutico, ad esempio, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio relativo a pratiche restrittive della concorrenza volte a coordinare i prezzi di vendita dei farmaci. Alla base del parallelismo di prezzo riscontrato dall'Autorità vi era un fitto scambio di informazioni tra le diverse società, tra loro indipendenti, che commercializzavano lo stesso principio attivo con marchi differenti. L'Autorità ha inflitto sanzioni alle differenti imprese coinvolte per complessivi 3 miliardi di lire, pari al 4,5 per cento del fat-

turato rilevante[6]. Del pari, nel novembre 1999 l'Autorità ha concluso una istruttoria volta ad accertare l'esistenza di un intenso coordinamento tra alcune imprese di panificazione operanti a livello locale in relazione alle politiche di prezzo da adottare, a dimostrazione che per i comportamenti più gravi di violazione della normativa antitrust non è possibile alcuna eccezione, neanche per le imprese più piccole[7].

Nello stesso periodo di riferimento l'Autorità ha inoltre accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza nel settore della revisione contabile, che ha coinvolto le sei principali imprese operanti nel settore della revisione dei bilanci, tutte note società multinazionali, e a cui ha contribuito significativamente l'associazione di categoria, Assirevi. In particolare, è stato accertato un significativo coordinamento delle politiche commerciali delle imprese, realizzato tramite la predisposizione di un tariffario relativo ai compensi per le singole prestazioni, la messa in atto di una politica volta a ridurre le possibilità di sottrazione reciproca dei clienti e infine la decisione comune di non partecipare a gare di appalto per l'aggiudicazione del servizio di revisione quando il criterio di aggiudicazione fosse quello del massimo ribasso. Tali comportamenti sono stati giustificati dalle imprese come volti a garantire la qualità della prestazione e non a favorire il mantenimento di equilibri collusivi. In particolare, le imprese hanno fatto valere che accettare la concorrenza di prezzo avrebbe fortemente ridotto i loro ricavi, creato un forte incentivo alla riduzione dei costi e, come conseguenza, determinato un significativo deterioramento della qualità dei servizi forniti. L'Autorità, riprendendo tesi già ampiamente sviluppate nei procedimenti conclusi negli anni passati in relazione ai servizi professionali, ha invece stabilito che la qualità viene già garantita dall'esistenza dell'albo dei revisori e dal rischio di esclusione che la fornitura di un servizio insufficiente comporta. La fissazione congiunta dei prezzi non garantisce affatto la qualità della prestazione fornita. Nel corso del procedimento le sei imprese hanno fattivamente cooperato al fine di individuare le tipologie di comportamenti restrittivi della concorrenza, inducendo l'Autorità a comminare una sanzione nei loro confronti, pari a complessivi 4,5 miliardi (dall'1,1 al 1,4 per cento del fatturato)[8].

6. Decisione *Servier Italia-Istituto Farmaco Biologico Stroder*, Bollettino n. 26/1999.
7. Decisione *Prezzo del pane a Trento*, Bollettino n. 47/1999.
8. Decisione *Assirevi-Società di revisione*, Bollettino n. 4/2000.

Nel febbraio 2000, infine, l'Autorità ha sanzionato una intesa restrittiva della concorrenza posta in essere da un'altra associazione professionale. Si trattava di un boicottaggio collettivo realizzato dall'Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro in seguito alla decisione dell'impresa Inaz Paghe, uno dei principali produttori di software applicativo per l'amministrazione e gestione del personale in Italia, di attivarsi anche nel mercato a valle dell'offerta di servizi informatici per la elaborazione delle buste paga. Il boicottaggio, iniziato nell'ottobre 1997 e durato fino alla decisione dell'Autorità, era volto a proteggere l'attività dei consulenti del lavoro dall'ingresso di Inaz Paghe in un ambito di attività ritenuto riservato. Il boicottaggio tuttavia riguardava attività che Inaz Paghe svolgeva del tutto legittimamente. Infatti l'Associazione ha sollecitato i propri iscritti a interrompere (o a non intraprendere) rapporti di fornitura di software con Inaz, ad agevolare il passaggio di clientela da Inaz ad altre società di software concorrenti, a stipulare convenzioni con queste e, infine, a esortare i Consigli Provinciali dell'Ordine dei consulenti del lavoro e le Unioni Provinciali dell'Associazione a non avvalersi di Inaz come sponsor delle proprie iniziative. Tenuto conto della gravità e della durata dell'accertata violazione, l'Autorità ha comminato all'Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro una sanzione pari al 4 per cento delle entrate percepite nell'ultimo esercizio[9].

I casi appena ricordati pongono in chiara evidenza che nei mercati soggetti a una regolamentazione diffusa la severa applicazione della normativa antitrust è essenziale per evitare che le imprese restringano la concorrenza ben al di là di quanto già previsto dalla regolamentazione vigente ovvero reintroducano, tramite comportamenti privati, le restrizioni concorrenziali che la riforma della regolamentazione aveva inteso eliminare. Al riguardo, l'introduzione di tetti antitrust, ossia l'individuazione di quote di mercato soglia che inderogabilmente non devono essere superate è una scorciatoia inadeguata, che ormai in molti settori dell'economia, dal cinema al calcio e, recentemente, al gas viene proposta con buone intenzioni, senza però che vengano considerate le innumerevoli controindicazioni. Innanzitutto, l'individuazione di una quota di mercato è una misura troppo meccanica per la definizione di una posizione dominante e tale da influenzare negativamente la stessa applicazione della normativa antitrust: viene infatti implicitamente assegnata una patente di liceità a tutti i comportamenti posti in essere dall'impresa posizionata al di sotto della quota di mercato soglia, con effetti negativi sull'evoluzione del processo concorrenziale. Inoltre, se i tetti antitrust non

sono temporanei e si impedisce durevolmente all'impresa dominante di operare al di sopra della quota di mercato a essa assegnata, si realizza una segmentazione artificiale dei mercati, con una significativa riduzione del grado di concorrenza.

Resta da aggiungere che la spinta alla liberalizzazione non dovrebbe riguardare soltanto gli ambiti nazionali, ma estendersi anche, è fin troppo evidente, alle regolamentazioni gestite a livello locale. Da questo punto di vista, il riparto delle competenze tende a essere realizzato attraverso un ampio decentramento ricorrendo, tra l'altro, al principio della sussidiarietà, secondo il quale l'intervento pubblico viene deciso dal livello di governo più vicino agli interessi coinvolti, sempre che esso sia in grado di raggiungere efficacemente gli obiettivi perseguiti. L'esempio da seguire è quello dei rapporti tra Commissione europea e Stati membri. Entrambi sono vincolati al rispetto dei principi del Trattato, tra cui anche il mantenimento di un regime di concorrenza non falsata. Dal punto di vista dell'efficace applicazione del principio della sussidiarietà, in relazione alla liberalizzazione, sarebbe necessario definire con maggiore precisione l'ambito d'esercizio dei poteri locali di regolazione rispetto a quelli dello Stato.

Può addursi, in proposito, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sulla liberalizzazione della distribuzione commerciale che ha assegnato alle Regioni ampi poteri d'intervento in applicazione della normativa nazionale. Quest'ultima ha cercato di indirizzare gli interventi regionali in modo da limitare al perseguimento di specifici obiettivi di interesse generale le ipotesi di non accoglimento di una domanda di autorizzazione nel settore commerciale. Tuttavia, i vincoli imposti alle Regioni sono risultati assai meno stringenti di quanto ritenuto inizialmente e la pianificazione strutturale del mercato, che la legge nazionale intendeva superare, è stata riproposta negli interventi normativi di un gran numero di Regioni italiane. La regolamentazione della distribuzione commerciale in Italia, pur certamente in maniera meno penetrante di quanto avveniva in precedenza, continua a rimanere invadente, fossilizzando le strutture di mercato. Gli assetti regolamentari prevalenti indeboliscono le possibili reazioni concorrenziali e frenano l'imprenditorialità e l'innovazione. Nel lungo periodo, l'irrigidimento dei mercati determinerà danni ben maggiori di quelli prodotti da un'accresciuta e immediata flessibilità.

---

9. Decisione *Inaz Paghe-Associazione Nazionale Consulenti del lavoro*, Bollettino n. 5/2000.

4. LA TUTELA DELLA CONCORRENZA NEGLI ALTRI SETTORI

Tutte le attività economiche sono soggette alla normativa antitrust e, con il consolidarsi nel tempo delle istituzioni preposte alla tutela della concorrenza e del mercato, sempre più numerosi sono risultati i casi che hanno riguardato settori non caratterizzati dalla presenza, oggi o nel passato, di diritti speciali ed esclusivi. Il più accentuato rilievo assegnato dall'Autorità alle patologie dell'economia di mercato, ossia a quelle situazioni in cui imprese non beneficiarie di privilegi particolari restringono artificialmente il gioco della concorrenza, deriva anche da una maggiore consapevolezza del contenuto delle previsioni sostanziali della legge n. 287/90 da parte degli operatori economici, dei consumatori e delle associazioni che li rappresentano. La qualità delle denunce all'Autorità è sensibilmente migliorata nel corso del tempo e, a differenza di quanto avveniva in passato, i comportamenti che vengono sottoposti alla sua attenzione rientrano molto più frequentemente nell'ambito di applicazione della normativa antitrust.

Il ruolo delle associazioni di categoria

Fin dalla sua costituzione l'Autorità ha riscontrato l'esistenza di numerose intese restrittive della concorrenza consolidatesi nell'ambito dell'associazione di categoria, con effetti vincolanti per le associate. In alcuni casi l'associazione è solo la sede presso cui le imprese si riuniscono; in altri casi l'Autorità ha individuato espressamente l'associazione di categoria come responsabile del coordinamento collusivo. Ciò non deve condurre a formulare un giudizio complessivamente negativo sul mondo associativo. Esso svolge un ruolo fondamentale nel ridurre i costi informativi delle imprese in materia di normative e di regolamentazioni specifiche, nel rappresentare all'esterno gli interessi della categoria e nel favorire la crescita anche qualitativa delle imprese. Sennonché la consuetudine degli incontri tra associati e la scarsa consapevolezza dell'importanza anche sociale della normativa antitrust determinano frequentemente un clima favorevole all'adozione di comportamenti collusivi, alla creazione di veri e propri cartelli, cioè a gravi violazioni della disciplina a tutela della concorrenza.

Già in passato l'Autorità era reiteratamente intervenuta nei confronti delle associazioni di categoria operanti nei settori più

diversi, tra cui quello del vetro, dell'esercizio di cinematografi e della produzione di dischi. Nell'anno appena trascorso le intese che hanno coinvolto associazioni rappresentative delle imprese hanno riguardato, oltre ai già ricordati casi della revisione contabile e della consulenza del lavoro, i settori farmaceutico, della produzione di caldaie a gas e della vendita dei diritti televisivi sportivi. Anche l'indagine conoscitiva sul settore bieticolo-saccarifero, conclusa nel luglio 1999, ha messo in luce l'azione penetrante delle associazioni volta a favorire il mantenimento nel mercato di un clima scarsamente concorrenziale, anche se non sono state individuate specifiche violazioni della normativa posta a tutela della concorrenza [10].

A conclusione di una istruttoria avviata nei confronti di Farmindustria, l'associazione di categoria delle imprese farmaceutiche, l'Autorità ha accertato che l'associazione aveva realizzato un'intesa ad ampio spettro, volta a ridurre la concorrenza tra le imprese associate in occasione della partecipazione a gare di appalti da parte degli ospedali, nonché a ostacolare lo sviluppo del mercato dei farmaci generici che consentirebbe forti riduzioni di prezzo dei farmaci la cui protezione brevettuale sia scaduta [11]. L'Autorità ritiene particolarmente importante la crescita del mercato dei farmaci generici perché contribuirebbe significativamente alla realizzazione di un contesto maggiormente concorrenziale, eliminando celermente le rendite originate dalla protezione brevettuale una volta scaduta. Le pratiche individuate da Farmindustria per ostacolare le imprese a produrre farmaci generici erano particolarmente efficaci: le imprese titolari di brevetti si impegnavano a concedere licenze per il loro sfruttamento pochi anni prima della scadenza del termine del brevetto, facendo partecipare le imprese licenziatarie ai vantaggi originati dall'esclusiva e rendendo così meno conveniente per loro l'adozione di strategie competitive particolarmente aggressive.

Nel settore delle caldaie a gas l'iniziativa dell'associazione di categoria, trasformatasi nel 1995 in un consorzio, è risultata decisiva per l'adozione e la realizzazione di pratiche di esclusione dei manutentori indipendenti dal mercato della manutenzione delle caldaie, con l'obiettivo di riservarlo alle società produttrici. Peraltro, tramite il rigido controllo del mercato della manutenzione e della sostituzione delle parti di ricambio, le imprese consorziate hanno significativamente ridotto la concorrenza nel mercato primario della

10. *Indagine conoscitiva nel settore bieticolo-saccarifero*, Supplemento n. 1 al Bollettino n. 29/1999.

11. Decisione *Farmindustria-Codice di autoregolamentazione*, Bollettino n. 49/1999.

vendita delle caldaie, favorendo l'adozione di un sistema di fedeltà alla marca ogni volta che fosse necessaria la sostituzione di una caldaia già installata. La gravità della lesione alla concorrenza individuata ha portato l'Autorità a infliggere alle principali imprese coinvolte sanzioni per oltre 13 miliardi di lire, in misura pari al 2,5 per cento del loro fatturato[12].

Se nei casi finora citati il ruolo collusivo delle associazioni di categoria traeva origine da un'indebita esorbitanza dei compiti a esse affidati, per la vendita dei diritti sportivi la principale ragione dell'intervento associativo - nel caso specifico si trattava della Lega nazionale calcio - risiedeva nella natura complementare dei servizi offerti dalle singole società sportive e negli elevati costi di transazione associati alla vendita di diritti sportivi da parte delle singole squadre. A conclusione di una istruttoria volta a verificare la validità delle giustificazioni alle restrizioni concorrenziali osservate, l'Autorità è pervenuta alla conclusione che non sempre può essere giustificata la vendita in blocco dei diritti sportivi da parte della Lega calcio. In particolare, per la vendita dei diritti di trasmissione delle *highlights*, cioè le principali azioni che hanno caratterizzato la giornata sportiva, il ricorso alla contrattazione centralizzata, tramite la Lega, ha la fondamentale funzione di consentire la stessa esistenza del prodotto che, in assenza della vendita centralizzata, non sarebbe possibile garantire. L'attività della Lega in quest'ambito è stata pertanto ritenuta non restrittiva della concorrenza. Diversa valutazione si impone per la vendita dei diritti relativi alle partite del campionato di calcio da trasmettere in forma criptata e alle partite della Coppa Italia da trasmettere in chiaro. In questi casi, non è stato rinvenuto alcun ostacolo alla vendita individuale dei diritti da parte delle singole squadre: pertanto l'attività della Lega, consistente nella vendita in blocco è stata considerata un'infrazione all'articolo 2 della legge n. 287/90. Tuttavia per la fase a eliminatoria diretta delle partite della Coppa Italia, l'Autorità ha ritenuto che la vendita centralizzata dei diritti sportivi realizzasse significativi benefici per i consumatori, autorizzandola, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90, per un periodo di tre anni[13].

Altre intese restrittive della concorrenza

Un altro importante strumento che favorisce la realizzazione degli accordi orizzontali tra imprese volti alla fissazione dei prezzi e alla ripartizione dei mercati è costituito dai cosiddetti consorzi di qualità. Anche essi, come del resto le associazioni di categoria, svolgono un ruolo importante per la valorizzazione delle produzioni

nazionali. Tuttavia, come numerose volte l'Autorità ha già affermato, tutelare la qualità non deve condurre a restringere la concorrenza sul mercato e a rafforzare tramite pratiche collusive, piuttosto che la qualità, il potere di mercato delle imprese coinvolte. In numerosi settori, dall'agricoltura ai servizi professionali, è emersa la diffusa tendenza a utilizzare il condivisibile obiettivo del miglioramento qualitativo delle produzioni per introdurre vincoli ai comportamenti d'impresa non giustificati e diretti non a tutelare la qualità a vantaggio dei consumatori, ma a fissare prezzi e tetti produttivi. L'Autorità è attenta a ostacolare la diffusione di questi comportamenti devianti. I suoi interventi non devono assolutamente essere interpretati come una censura in relazione alla stessa esistenza di associazioni d'impresa volte a garantire la qualità dei beni e dei servizi offerti. Semmai sono volti a evitare che, nella consuetudine degli incontri e delle riunioni, gli obiettivi perseguiti subiscano deviazioni, sì da celare, dietro la sigla della tutela della qualità, la costituzione di veri e propri cartelli.

Alla fine del 1998 l'Autorità aveva avviato una istruttoria per accertare la natura anticoncorrenziale dell'attività del Consorzio Qualità Veneta Asfalti, al quale aderiscono numerosi produttori di conglomerato bituminoso operanti in diverse province del Veneto. L'istruttoria, conclusa nella metà del 1999[14], ha messo in luce un articolato e cogente meccanismo di ripartizione del mercato, nonché di fissazione di prezzi minimi. E' risultato che le imprese hanno sostanzialmente rispettato le indicazioni di quantità e di prezzo del consorzio. Per la particolare gravità della lesione alla concorrenza, l'Autorità ha inflitto una sanzione complessiva di oltre 4 miliardi.

A differenza di quanto avviene nei mercati delle materie prime caratterizzati da produzioni sufficientemente omogenee, nel settore dei beni di consumo, dove le imprese cercano spazi di mercato tramite la differenziazione del prodotto, gli accordi collusivi non riguardano tutte le caratteristiche rispetto alle quali le imprese si fanno concorrenza: ciò equivarrebbe a irrigidire il mercato, ostacolando l'innovazione e riducendo i profitti complessivi. Pertanto, in questi settori le imprese trovano terreno fertile per collusioni nell'individuazione di ambiti e mercati in cui la restrizione della concorrenza è profittevole per tutti. L'Autorità ritiene che queste tipologie di accordi debbano essere valutate con la medesima severità dei cartelli orizzontali perché, come questi, consentono alle imprese di fissare prezzi ben più elevati di quelli concorrenziali, con svantaggi significativi per i consumatori. Nel marzo

12. Decisione *Fornitura pezzi di ricambio caldaie a gas*, Bollettino n. 16/1999.
13. Decisione *Vendita diritti televisivi*, Bollettino n. 26/1999.
14. Decisione *Consorzio Qualità Veneta Asfalti*, Bollettino n. 26/1999.

2000 l'Autorità ha concluso un procedimento nei confronti dei principali produttori di latte artificiale, riscontrando che essi si erano accordati per coordinare, in violazione della legge n. 287/90, le rispettive politiche commerciali e distributive. In particolare le imprese si erano reciprocamente impegnate a utilizzare esclusivamente le farmacie come canale distributivo per il latte artificiale. L'intesa, precludendo agli operatori della grande distribuzione la possibilità di accedere al mercato della commercializzazione del latte di partenza e dei latti speciali, ha arrecato grave pregiudizio alle possibilità di scelta dei consumatori costretti ad acquistare il prodotto a prezzi sensibilmente maggiorati. In considerazione della gravità e della durata dell'intesa l'Autorità ha inflitto alle imprese responsabili una sanzione di quasi 6 miliardi di lire, pari al 3 per cento dei fatturati rilevanti[15].

Gli altri casi di abuso di posizione dominante

L'articolo 3 della legge n. 287/90, così come l'articolo 82 del Trattato, vieta l'abuso di posizione dominante. Al riguardo l'articolo 3, riprendendo le analoghe previsioni dell'articolo 82, elenca a titolo esemplificativo una serie di comportamenti potenzialmente abusivi e che possono essere ricondotti alle due ipotesi dello sfruttamento e dell'impedimento. Mentre l'abuso da sfruttamento si esplica nell'esercizio di un eccessivo potere di mercato, tale da condurre l'impresa in posizione dominante a praticare condizioni di vendita particolarmente gravose, l'abuso che si concreta nell'impedimento si esplica con strategie di impresa volte a ostacolare l'ingresso o la permanenza sul mercato di altri operatori. La prima ipotesi di abuso produce i suoi effetti negativi direttamente sui clienti dell'impresa in posizione dominante, l'impedimento è rivolto in primo luogo ai suoi concorrenti. In ogni caso le previsioni in materia di abuso sono caratterizzate dalla peculiarità che la norma sanziona comportamenti che sono vietati soltanto qualora siano posti in essere da un'impresa in posizione dominante, mentre sono leciti nell'ambito di un mercato concorrenziale. Ciò ha condotto la Corte di Giustizia delle Comunità europee a concludere che sull'impresa in posizione dominante grava una speciale responsabilità, a differenza delle altre imprese; posizione che le impone obblighi e vincoli dai quali sono esenti le altre imprese. Tuttavia, la difficoltà principale sta nel riuscire a distinguere i comportamenti effettivamente consentiti a un'impresa in posizione dominante da quelli a essa preclusi. Avvertendo la complessità della problematica, l'Autorità è sempre stata molto attenta a reprimere gli abusi delle imprese dominanti soltanto allorché si sono accertati comportamenti effettivamente anticoncorrenziali.

Nel corso degli anni l'Autorità ha ripetutamente affrontato casi di abuso di posizione dominante, censurando soprattutto i comportamenti delle imprese volti a ostacolare l'ingresso di nuovi concorrenti sui mercati. I casi conclusi non hanno riguardato soltanto i comportamenti abusivi delle imprese che risultavano dominanti in ragione della titolarità di diritti speciali ed esclusivi. Già nel caso Tekal del 1995 l'Autorità aveva considerato abusivi i comportamenti di Italcementi volti a ostacolare in Sardegna l'ingresso di cemento importato più a buon mercato[16]. L'anno successivo l'Autorità ha accertato come abusive le pratiche di Alitalia che imponevano ai nuovi entranti sulle tratte aeree nazionali continui oneri di aggiustamento, a nuovi orari di volo, costringendoli in alcuni casi a uscire dal mercato[17]. Più recentemente l'Autorità ha stabilito che Coca Cola e due dei suoi imbottigliatori, le società Socib e Sosib, hanno abusato della loro posizione dominante fidelizzando i grossisti di bevande, tramite clausole contrattuali di sconto particolarmente favorevoli, nel tentativo di espellere dal mercato il principale concorrente, Pepsi Cola. E' stato infatti accertato che gli sconti non erano giustificati da condizioni obiettive, bensì erano mirati ad attrarre la sola clientela di Pepsi Cola, integrando pertanto il profilo abusivo di sconti selettivi. Un ulteriore profilo abusivo è rappresentato dai contratti stipulati con la grande distribuzione organizzata allorché Coca Cola ha imposto, in virtù della sua forza di mercato, l'occupazione di spazi all'interno dei punti vendita allo scopo di ostacolare la presenza dei concorrenti. Per tutti questi comportamenti abusivi, considerati particolarmente gravi dall'Autorità, in quanto volti a ridurre sensibilmente la gamma dei prodotti offerti al consumatore finale, a Coca Cola e alle due imprese di imbottigliamento è stata inflitta una sanzione complessiva di 31,4 miliardi di lire, pari al 3 per cento del fatturato di Coca Cola e all'1 per cento di quello degli imbottigliatori[18].

Le operazioni di concentrazione

Il controllo preventivo delle operazioni di concentrazione è volto a impedire la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da restringere la concorrenza in modo sostanziale e durevole. La legge n. 287/90 impone alle imprese che si concentrano

15. Decisione *Latte artificiale per neonati*, Bollettino n. 9/2000.
16. Decisione *Tekal-Italcementi*, Bollettino n. 6/1995.
17. Decisione *Associazione Consumatori Utenti-Alitalia*, Bollettino n. 45/1996.
18. Decisione *PepsiCo Foods and Beverages/IBG Sud-Coca Cola Italia*, Bollettino n. 49/1999.

un obbligo di notifica preventiva dell'operazione al raggiungimento di una predefinita soglia di fatturato. L'Autorità, pertanto, è chiamata a valutare tutte le operazioni notificate, la maggior parte delle quali tuttavia non dà origine ad alcun problema concorrenziale. Essendo le imprese obbligate alla notifica, ne consegue che solo raramente vengono presentate alla valutazione dell'Autorità operazioni chiaramente da vietare. Per queste ragioni in Italia, così come in tutti i paesi che hanno adottato un sistema di controllo preventivo delle operazioni di concentrazione, il numero di procedimenti istruttori aperti per verificare se l'operazione conduce alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante è strutturalmente modesto. Ciò non significa affatto che il controllo preventivo sia inutile: in sua assenza, infatti, è da presumere che le imprese realizzerebbero un numero ben più elevato di operazioni da vietare. Una volta che l'operazione fosse realizzata, traducendosi la concentrazione in una modifica della stessa struttura delle aziende interessate, sarebbe praticamente impossibile imporre la ricostituzione della situazione concorrenziale preesistente all'operazione stessa.

Il legislatore ha introdotto il divieto di realizzare operazioni di concentrazione che costituiscono o rafforzano una posizione dominante al fine di ostacolare la creazione in capo a una o più imprese di un potere di mercato durevole e significativo. L'obiettivo del legislatore non è quello di ostacolare la semplice crescita delle dimensioni aziendali o la realizzazione di un eccessivo potere economico e finanziario, bensì quello di impedire che, nei mercati in cui l'impresa dominante opera, si creino condizioni strutturali dannose per l'evoluzione concorrenziale e, in ultima analisi, negative per lo sviluppo economico del Paese. Ciò implica che qualsiasi operazione di concentrazione notificata, indipendentemente dalla sua dimensione, può condurre alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante. Per questo motivo ogni operazione viene valutata in relazione all'impatto da essa esercitato sul mercato rilevante. Naturalmente più ampio è il mercato, maggiori saranno le dimensioni aziendali necessarie affinché l'operazione desti preoccupazione ai fini della tutela della concorrenza. La divisione del lavoro esistente a livello europeo, peraltro, assegna alla Commissione europea il compito di valutare le operazioni di concentrazione che producono i loro effetti su una pluralità di mercati nazionali e che sono realizzate da imprese con un fatturato superiore a una soglia prefissata.

Nel periodo compreso tra il 1° aprile 1999 e il 31 marzo 2000, l'Autorità ha esaminato più di 300 operazioni di concentrazione, ma ha avviato procedimenti istruttori solamente in merito a cinque operazioni, un numero peraltro più elevato rispetto alla maggior parte degli anni precedenti.

In un procedimento concluso nell'aprile 1999, l'Autorità aveva esaminato le ripercussioni sui mercati italiani di un'operazione di concentrazione tra Coca Cola e Cadbury Schweppes. L'istruttoria aveva consentito di accertare che il già notevole potere di mercato dell'acquirente si sarebbe ulteriormente rafforzato con l'aggiunta dei marchi della Schweppes, particolarmente importanti per il canale del consumo fuori casa. Successivamente ai rilievi mossi dall'Autorità, la notificazione dell'operazione è stata ritirata[19].

Nel luglio 1999, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio relativo all'acquisizione da parte di Parmalat della società Eurolat, alla quale erano state conferite tutte le attività della società Cirio relative al settore del latte[20]. Questa operazione si inscrive in un processo di progressivo consolidamento del settore del latte che, con la fine dei controlli amministrativi prima e con il ridimensionamento del ruolo delle società municipalizzate poi, è ormai guidato da logiche di mercato. Nel dispiegarsi di questo processo, l'Autorità è intervenuta in più occasioni per evitare che si creassero o rafforzassero posizioni dominanti. Il caso esaminato nel corso del 1999 è sicuramente il più importante perché ha visto coinvolti due dei tre principali operatori del settore. Venendo incontro ai rilievi dell'Autorità, Parmalat si è impegnata a dismettere sei marchi di latte e quattro stabilimenti produttivi e a ritirare temporaneamente il proprio marchio dal mercato del latte fresco del Lazio, area nella quale l'impatto della concentrazione sarebbe stato di particolare rilievo.

Il settore finanziario-assicurativo è stato interessato da rilevanti processi concentrativi che, per le specifiche problematiche concorrenziali, hanno visto l'intervento di più organismi di controllo. L'acquisizione dell'INA da parte delle Generali rientrava nell'ambito di applicazione del regolamento comunitario n. 4064/89 ed è passata, quindi, al vaglio della Commissione europea che l'ha autorizzata subordinatamente all'introduzione di alcune misure correttive. La concentrazione tra Banca Intesa e Banca Commerciale Italiana è stata valutata da Banca d'Italia per quanto attiene ai tipici mercati bancari della raccolta e dell'impiego dei fondi e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per quanto riguarda il *factoring* e i mercati finanziari del risparmio gestito. I due procedimenti sono stati portati avanti in uno spirito di profonda collaborazione istituzionale, come peraltro previsto dalla legge n. 287/90. Nel merito, la concentrazione bancaria, come inizialmente prospettata, determinava una rilevante compressione della concorrenza nei servizi sia ban-

19. Decisione *The Coca Cola-Cadbury Schweppes*, Bollettino n. 13-14/1999.

20. Decisione *Parmalat-Eurolat*, Bollettino n. 29-30/1999.

cari sia finanziari in alcune aree geografiche del paese. La proposta di alienare 45 sportelli bancari, avanzata dalle parti in seguito ai rilievi emersi nel corso delle due istruttorie, ha fatto venire meno tali preoccupazioni e le due istruttorie si sono quindi concluse con il via libera all'operazione[21].

Nel gennaio 2000 si è concluso un procedimento istruttorio volto ad accertare la compatibilità con la normativa posta a tutela della concorrenza dell'acquisizione della società Agra da parte di Novartis. L'attenzione dell'Autorità si è rivolta al mercato delle sementi di barbabietola, nel quale entrambe le società sono operatori di rilievo. L'istruttoria è giunta alla conclusione che l'operazione avrebbe determinato la costituzione di una posizione dominante sia per la quota congiunta di mercato delle due società interessate, sia per il legame partecipativo di minoranza che avrebbe legato la società acquisita ad Eridania, che produce oltre la metà dello zucchero da barbabietola commercializzato in Italia. L'operazione è stata poi approvata in seguito all'impegno assunto da Novartis di dismettere la società Aurora, cui fa capo una non trascurabile quota del mercato delle sementi, e all'impegno di Eridania di alienare la partecipazione di minoranza in Agra[22].

Con un procedimento istruttorio conclusosi nel febbraio 2000[23], l'Autorità ha stabilito che l'acquisizione del controllo della società Autostrade da parte delle Edizioni Holding, nelle modalità originariamente prospettate, avrebbe comportato un rafforzamento della posizione dominante che Autogrill, società del gruppo Edizioni Holding, già detiene sul mercato della ristorazione autostradale grazie a una quota di mercato di circa l'80 per cento. A seguito della concentrazione, Edizioni Holding avrebbe infatti potuto aumentare agevolmente la presenza sulla ristorazione autostradale semplicemente non rinnovando le concessioni in scadenza dei punti di ristoro o, diversamente, traendo vantaggio da una indubbia posizione di privilegio qualora tali concessioni fossero state riattribuite ricorrendo a procedure di gara. L'operazione è stata infine autorizzata assoggettandola ad alcune condizioni. In particolare, la società Autostrade non dovrà assumere direttamente la fornitura del servizio di ristoro e dovrà, in ogni caso, attribuire le concessioni, che via via si renderanno disponibili, tramite meccanismi di asta gestiti da soggetti terzi indipendenti. Infine, Autogrill non potrà in alcun caso incrementare la quota di punti di ristoro autostradale da essa attualmente gestiti e pari al 72 per cento del totale.

5. LA TUTELA DALLA PUBBLICITÁ INGANNEVOLE

La repressione della pubblicità ingannevole realizza una forma di tutela diretta dei consumatori da quei messaggi pubblicitari che inducano o possano indurre in errore i destinatari e che, a causa del loro carattere decettivo, possano pregiudicarne il comportamento economico ovvero che, per questo motivo, ledano o possano ledere un concorrente. Lo scopo direttamente perseguito dalle norme (decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74) è la protezione del consumatore, in quanto acquirente dei beni e servizi presenti sul mercato, considerato la parte più debole a fronte del dispiegamento, a opera delle imprese, di mezzi e risorse molto consistenti nel settore pubblicitario al punto da forzare la formazione dei convincimenti dei singoli. Si tratta di una protezione più solida rispetto a quella che può trarsi dalle norme del codice civile in materia di concorrenza sleale (articolo 2598 c.c.), atteso che l'attivazione delle sanzioni ivi previste è essenzialmente subordinata all'iniziativa delle imprese concorrenti.

Di recente il legislatore ha attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'ulteriore competenza a giudicare anche sulle controversie in materia di pubblicità comparativa (decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di recepimento nel nostro ordinamento della direttiva comunitaria 97/55/CE, che costituisce un aggiornamento della precedente direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole). Vengono precisate le condizioni cui è subordinata la liceità della comparazione per la promozione di prodotti o servizi, avendo riguardo sia agli interessi dei consumatori che a quelli degli imprenditori concorrenti coinvolti dal confronto.

Da un lato, infatti, la comparazione pubblicitaria offre alle imprese uno strumento per differenziare i propri prodotti e specificare le loro caratteristiche distintive in modo da attirare più efficacemente l'interesse dei consumatori; dall'altro, essa realizza l'interesse dei consumatori a essere informati oggettivamente sulle caratteristiche dei beni e servizi presenti sul mercato. Si tratta di un'evoluzione molto importante per un ordinamento che, tendenzialmente, appariva, fino al recente passato, orientato a reprimere la pubblicità comparativa quale atto di concorrenza sleale e solo su iniziativa del concorrente.

21. Decisione *Banca Intesa-Banca Commerciale Italiana*, Bollettino n. 48/1999.
22. Decisione *Novartis Seeds-Agra Società del Seme*, Bollettino n. 3/2000.
23. Decisione *Edizioni Holding-Autostrade/Concessione e costruzioni autostrade*, Bollettino n. 9/2000.

Nell'espletamento dell'attività di controllo e repressione della pubblicità ingannevole nel corso del 1999 è stata accertata l'ingannevolezza di 275 messaggi pubblicitari. E' possibile individuare alcune tematiche rilevanti, collegate a settori e ad ambiti particolarmente interessati da fenomeni diffusi di pubblicità ingannevole: le telecomunicazioni, il credito al consumo, i cosmetici, l'attività di formazione. Si tratta di attività caratterizzate dalla massiccia incidenza della pubblicità al fine di indirizzare le scelte dei consumatori, influenzandone le determinazioni, con comunicazioni sostanzialmente ingannevoli. Come peraltro nell'attività di tutela della concorrenza, le decisioni dell'Autorità hanno una portata che trascende la soluzione del singolo caso analizzato, per fungere da guida e indirizzo dei comportamenti pubblicitari di tutte le imprese.

Nelle telecomunicazioni si è rafforzata la tendenza, già registrata lo scorso anno, a un susseguirsi di nuove proposte commerciali che si sono tradotte in numerose campagne pubblicitarie. In più occasioni le richieste di intervento indirizzate all'Autorità hanno avuto a oggetto le modalità di prospettazione del prezzo dei servizi di telefonia. A tale riguardo l'Autorità ha auspicato che nella presentazione di un elemento così cruciale nella scelta di acquisto dei consumatori, qual è il prezzo, tutte le informazioni rilevanti fossero di immediata percezione. Tale auspicio è scaturito dalla considerazione che l'indicazione del costo al minuto delle chiamate effettuate avvalendosi dei servizi pubblicizzati non risultava perfettamente trasparente, né la macchinosità del calcolo necessario per stimare l'effettivo ammontare del costo della telefonata poteva essere imputata in via esclusiva alla complessità della tariffazione, atteso che determinate modalità di prospettazione del costo rispondevano soltanto a una strategia di marketing delle imprese.

Nella scomposizione merceologica dei procedimenti istruiti dall'Autorità si rileva una posizione di assoluta preminenza dei casi relativi ai messaggi sul credito al consumo. In tale ambito, l'Autorità ha ritenuto che affermazioni quali "tasso zero", "zero interessi" e "zero spese apertura pratica", "zero assoluto" ed espressioni similari siano ingannevoli non solo quando esse non siano veritiere in assoluto, ma anche in assenza di ulteriori, pur succinte, indicazioni riguardanti le effettive caratteristiche e le specifiche condizioni dei prospettati finanziamenti. Tali omissioni si concretizzano talvolta nella mancata indicazione che l'offerta "a tasso zero" è applicabile limitatamente a specifici beni o servizi, ovvero nell'accollo dei costi amministrativi al cliente e discrezionalmente determinati dalla società interessata: trattasi di profili che rivestono un notevole rilievo per i consumatori interessati all'iniziativa commerciale pubblicizzata, considerato che, nella decisione di ricorrere a tali forme di finanziamento, i costi per interessi e amministrativi incidono con portata determinante.

Nel settore dei cosmetici il forte ricorso alla leva pubblicitaria riflette la notevole rilevanza dei valori d'immagine dei prodotti e dei trattamenti cosmetici (anticellulite, anticalvizie, antirughe, dentifrici sbiancanti) sulle scelte dei potenziali acquirenti. Le decisioni dell'Autorità sono state prevalentemente ispirate al rigoroso controllo delle modalità di prospettazione dei risultati ottenibili mediante l'utilizzo di tali prodotti, che frequentemente si sono rivelate suscettibili di ingenerare nei destinatari aspettative eccessive. In altri casi è stato acclarato che l'operatore pubblicitario non disponeva di risultanze sperimentali idonee a comprovare le vantate caratteristiche e l'efficacia del prodotto pubblicizzato.

Gli integratori rappresentano un prodotto relativamente innovativo, che si caratterizza per il riferimento a un pubblico di profilo medio-alto. Il settore ha dimostrato nel 1999 una straordinaria vitalità, con un incremento di circa un terzo delle spese pubblicitarie. In relazione agli integratori-anticellulite, l'Autorità ha ritenuto ingannevoli numerosi messaggi che attribuivano al prodotto un'efficacia dimagrante indipendentemente dalla necessità di seguire regimi dietetici particolari o di praticare esercizio fisico.

Infine, un ulteriore ambito in cui l'Autorità è intervenuta con frequenza è quello relativo ai servizi di formazione scolastica, universitaria e professionale. Le pronunce dell'Autorità, per lo più relative a pubblicità di istituti di scuola secondaria, di corsi di preparazione universitaria e di corsi di lingue, hanno valutato la corrispondenza tra quanto prospettato e i risultati effettivamente conseguibili, nonché le qualifiche e i riconoscimenti ottenuti dall'operatore pubblicitario.

La stringente necessità di tutela in questo settore deriva dalla considerazione che il pregiudizio sopportato dal consumatore ingannato non è soltanto di natura patrimoniale, ma si concreta in una perdita di tempo e di opportunità alternative di formazione.

6. L'AUTORITÀ FRA DIRITTO NAZIONALE E DIRITTO COMUNITARIO

I casi e i settori fin qui richiamati sono soltanto esemplificativi degli interventi svolti dall'Autorità nell'obiettivo di favorire l'evoluzione concorrenziale dell'economia italiana, sia nei mercati precedentemente caratterizzati dalla diffusa presenza di diritti speciali ed

esclusivi che in quelli già da tempo liberalizzati. La capacità di azione dell'Autorità si è avvalsa di una normativa nazionale che, ispirata alle previsioni comunitarie, si è rivelata generalmente efficace. Il legislatore ha inoltre fornito un fondamentale parametro di riferimento all'azione dell'Autorità, disponendo all'articolo 1, comma 4, della legge n. 287/90, che l'interpretazione delle disposizioni sostanziali sia effettuata "in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza".

Il fondamento comunitario nell'interpretazione e nell'applicazione della legge, garantendo che le sue decisioni siano basate su un substrato normativo e giurisprudenziale consolidato in oltre trent'anni di esperienza comunitaria e pur in assenza di una tradizione antitrust nell'ordinamento italiano, ha rafforzato la qualificata indipendenza strutturale e funzionale dell'Autorità. Tale indipendenza rappresenta la maggiore garanzia per un'applicazione efficace del diritto antitrust, accanto alla democrazia procedurale. Non soltanto le parti dei procedimenti vengono preventivamente informate con la più completa e trasparente motivazione delle risultanze istruttorie relative ai procedimenti che le riguardano, garantendo peraltro nella fase decisionale ampio spazio al contraddittorio, ma anche il mondo delle imprese e, in generale, il grande pubblico possono seguire l'evoluzione giurisprudenziale tramite la pubblicazione e la diffusione elettronica delle decisioni. Infatti l'Autorità, fin dalla sua costituzione, ha sempre assicurato la massima trasparenza al processo decisionale, sia tramite la pubblicazione tempestiva dei provvedimenti, come peraltro disposto dalla legge n. 287/90, che attraverso lo sviluppo di un sito Internet, che solo nel primo trimestre 2000 ha avuto più di 2 milioni di visite e che contiene tutti gli interventi dell'Autorità.

L'attività di tutela della concorrenza, pur incidendo su casi concreti e situazioni specifiche, dovrebbe costituire una guida per tutte le imprese che adottano comportamenti simili o che potrebbero farlo in futuro, contribuendo, più in generale, all'affermazione di una cultura della concorrenza. Naturalmente, al fine di costituire un utile strumento di indirizzo dei comportamenti delle imprese, i provvedimenti dell'Autorità vanno considerati insieme alle decisioni dei competenti organi giurisdizionali, il Tribunale Amministrativo del Lazio e il Consiglio di Stato: decisioni che forniscono criteri generali di interpretazione delle norme a tutela della concorrenza, suggerendo talvolta all'Autorità rimedi agli eventuali vizi procedimentali individuati e, comunque, utili indicazioni.

L'Autorità ha, in più occasioni, sottolineato che un pieno controllo giurisdizionale sull'attività da essa svolta costituisce una

garanzia non solo per i terzi, ma per la stessa Autorità e per la sua indipendenza. Nelle competenti sedi parlamentari, l'Autorità si è espressa criticamente nei confronti di proposte dirette a introdurre per legge nel nostro sistema limitazioni al sindacato del giudice.

In una prospettiva diversa si pone la giurisprudenza del giudice amministrativo, così come quella più consolidata del giudice comunitario, che, nel valutare la legittimità degli atti dell'autorità antitrust (e non solo), limita le proprie censure alla palese illogicità o irragionevolezza delle valutazioni tecniche compiute dall'Autorità, senza dunque sostituirsi a essa nel merito di tali valutazioni. Tale prospettiva, pienamente condivisibile, conferma che l'ambito del controllo del giudice non va né rimesso a una novella legislativa, né va da essa ridimensionato. Spetta piuttosto all'Autorità, attraverso la piena correttezza delle valutazioni e dei procedimenti, far sì che il controllo del giudice resti effettivamente confinato ai vizi di legittimità degli atti da essa adottati.

Il ruolo di indirizzo e di guida che l'Autorità svolge sotto l'attento controllo degli organi giurisdizionali deve essere inserito nel più ampio contesto comunitario dove la Commissione europea e la Corte di Giustizia stabiliscono i principi di riferimento vincolanti anche per l'Autorità. Il sistema comunitario di tutela della concorrenza, pur se in evoluzione verso un modello a rete in cui Commissione europea, autorità e giudici nazionali si ripartiscono le competenze al fine di garantire il mantenimento di una concorrenza effettiva nell'Unione, continua a essere fondato sul primato del diritto comunitario e sul ruolo guida esercitato dalla Commissione. Tuttavia, l'adeguamento degli assetti istituzionali della maggior parte degli Stati membri al modello comunitario di tutela della concorrenza ha sostanzialmente modificato il contesto di riferimento, rendendo inadeguate regole e procedure stabilite quasi quarant'anni fa quando effettivamente esistevano contrasti profondi tra gli obiettivi di apertura dei mercati nazionali perseguiti della Commissione e le misure concrete, spesso a valenza protezionistica, adottate dagli Stati membri.

Il progetto di modernizzazione dell'antitrust europeo, recentemente promosso dalla Commissione, è volto alla realizzazione di un sistema meno accentrato in cui le autorità e i giudici nazionali abbiano, nell'applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato, le medesime possibilità di intervento della Commissione, eliminando competenze esclusive che finora hanno ostacolato il processo di decentramento. Inoltre, non sarà più consentito il ricorso alle autorità antitrust da parte delle imprese al fine di conseguire un certificato di liceità sugli accordi che esse intendono realizzare. Questa attività di certificazione, che in passato è stata molto importante per aiutare gli operatori

a individuare forme e regole di comportamento coerenti con le disposizioni antitrust comunitarie, oggi non è più necessaria, essendo ormai diffusa la conoscenza dei comportamenti d'impresa effettivamente consentiti. La Commissione intende al riguardo trasformare il sistema attualmente in vigore, facendolo evolvere verso un modello in cui gli interventi antitrust riguardino soprattutto le pratiche effettivamente restrittive della concorrenza e non quelle, come gli accordi notificati, in cui gli aspetti di restrizione sono inesistenti o del tutto marginali.

Tuttavia non basta dedicare più risorse all'identificazione dei comportamenti d'impresa più gravi dal punto di vista della tutela della concorrenza per conseguire effettivamente risultati positivi. L'esperienza anche internazionale nella repressione dei comportamenti restrittivi della concorrenza dimostra che l'informazione iniziale che rende nota l'esistenza di pratiche eventualmente anticoncorrenziali e che conduce poi all'avvio di un procedimento deriva in larga parte da denunce di clienti o concorrenti. Con riferimento alle pratiche abusive, è relativamente agevole per chi lo subisce riconoscere come abusivo uno specifico comportamento posto in essere da un'impresa in posizione dominante. Pertanto gli operatori economici eventualmente soggetti agli abusi di un'impresa in posizione dominante sono posti nella piena condizione di richiedere l'intervento repressivo dell'Autorità. Difatti la maggior parte delle denunce pervenute all'Autorità in questi anni ha riguardato comportamenti unilaterali delle imprese e potenzialmente abusivi. Viceversa è molto più difficile individuare l'esistenza di cartelli orizzontali spesso segreti e volti a fissare i prezzi di vendita a livelli ben superiori di quelli che si formerebbero autonomamente se il mercato fosse lasciato libero di operare. Questi accordi, che spesso sono realizzati a livello internazionale, sono molto più diffusi di quanto normalmente si creda, ma ne è assai ardua l'individuazione.

Negli ultimi anni in tutto il mondo è cresciuta l'attenzione nei confronti dei cartelli. L'Autorità negli ultimi anni ha identificato numerosi cartelli orizzontali tra imprese, tuttavia per nessuno di questi i relativi procedimenti sono iniziati in virtù della cooperazione delle imprese partecipanti. In larga parte gli interventi dell'Autorità, così come quelli della Commissione europea, sono stati sollecitati da denunce di clienti e di consumatori; gli elementi di prova sono stati acquisiti tramite ispezioni presso le sedi delle imprese partecipanti e volte alla ricerca di documenti comprovanti l'esistenza della pratica restrittiva denunciata. Si tratta di un compito la cui complessità è accentuata dalla diffusione degli archivi elettronici, e per questo non sempre efficace, poiché la documentazione che

le imprese mantengono è comunque assai vasta e i documenti più delicati possono non essere conservati su supporto cartaceo, ma rimanere confinati all'interno di dischetti o *files* difficilmente identificabili. La repressione dei cartelli deve essere resa più incisiva nell'Unione europea e, a questo fine, sono necessari nuovi e diversi strumenti, come i programmi di clemenza, volti a favorire l'autodenuncia alle autorità antitrust delle pratiche collusive. Solo così la modernizzazione delle procedure di controllo dei comportamenti d'impresa promossa a livello comunitario, i cui obiettivi l'Autorità pienamente condivide, potrà dare i risultati sperati, ossia una maggiore attenzione in Europa alle pratiche, come i cartelli orizzontali, che producono i più gravi effetti sulla concorrenza.

Oltre che da un'accresciuta possibilità da parte delle autorità di concorrenza di essere informate sull'esistenza di accordi collusivi tra imprese, il progetto di modernizzazione dell'antitrust comunitario trarrebbe sicuro giovamento da un maggiore grado di cooperazione tra le diverse autorità antitrust nazionali. Finora infatti l'applicazione del diritto comunitario è stata in gran parte confinata presso la Commissione europea e, proprio per questo, nel corso degli anni sono stati soprattutto sviluppati i rapporti di collaborazione cosiddetti verticali tra Commissione e autorità nazionali. Viceversa le norme sulla confidenzialità delle informazioni in possesso delle autorità nazionali hanno ostacolato lo sviluppo di una cooperazione tra le stesse autorità nazionali. Mentre nell'applicazione del diritto comunitario da parte della Commissione europea gli Stati membri hanno il diritto di essere informati, anche nel corso della procedura, di tutti gli elementi in possesso della Commissione, qualora una fattispecie venga trattata da un'autorità nazionale, le normative in vigore introducono numerosi vincoli alle possibilità di cooperazione.

Il progetto di modernizzazione e l'associato decentramento alle autorità nazionali dell'applicazione del diritto comunitario richiedono un cambiamento di questa impostazione. La rete delle autorità di concorrenza dell'Unione europea può infatti guadagnare significativamente di efficienza solo se vengono sollecitate le sinergie e incentivate le forme di cooperazione anche di natura orizzontale. Permettere lo scambio di informazioni tra autorità nazionali di concorrenza sarebbe pertanto funzionale alla realizzazione di un'Europa meglio organizzata per la repressione delle pratiche restrittive della concorrenza e per ciò stesso più omogenea e più unita. Per questo è essenziale che il progetto di modernizzazione sia associato a cambiamenti istituzionali che ne favoriscano il successo e che, consentendo una stretta cooperazione tra autorità nazionali, rendano l'attività di tutela della concorrenza sempre più efficace.

Tale efficacia, più in generale, si ripercuote positivamente, rafforzandola, sulla tutela del consumatore, che, invero, costituisce da sempre un punto di riferimento ineludibile nell'attività istituzionale svolta dalle autorità di concorrenza sul piano comunitario e nazionale. La tutela del consumatore, per quel che attiene al nostro ordinamento, è assicurata non soltanto nell'attuazione delle norme in materia di pubblicità ingannevole, più tipicamente formulate per la protezione del consumatore medesimo, ma anche nell'applicazione delle regole di concorrenza. In particolare, l'obiettivo di assicurare le condizioni generali per la libertà di impresa in modo da consentire agli operatori economici di poter accedere al mercato e di poter competere con pari opportunità produce effetti benefici per i consumatori: il corretto funzionamento del processo concorrenziale garantisce una maggiore soddisfazione delle loro esigenze, in quanto le imprese, esposte a pressioni concorrenziali, sono stimolate a offrire una più ampia gamma di beni e servizi, di migliore qualità e a prezzi più convenienti.

E' vero che la tutela del consumatore viene esplicitamente richiamata nelle sole norme sull'abuso di posizione dominante e sull'autorizzazione in deroga delle intese restrittive (articoli 3 e 4 della legge n. 287/90). Ma la protezione dei consumatori e degli utenti riveste particolare importanza anche, al di là di tale ambito, nella *ratio decidendi* dei provvedimenti dell'Autorità relativi ai comportamenti restrittivi posti in essere dalle imprese, che, di fatto, producono un pregiudizio immediato per i consumatori in termini di limitazione delle possibilità di scelta nei vari mercati e di significativi aumenti di prezzo. In tale prospettiva possono essere ricordati, ad esempio, i recenti casi concernenti le intese restrittive della concorrenza nel settore del latte artificiale per neonati e nel settore farmaceutico.

Tutto ciò pone in chiara evidenza che la garanzia della concorrenza e la tutela del consumatore si atteggiano come valori uniti da un vincolo di mutua complementarietà. Tale relazione è rafforzata dall'attribuzione in capo alla medesima Autorità delle competenze in materia di concorrenza e di pubblicità, ingannevole e comparativa, in un contesto di progressiva definizione delle regole di un mercato aperto e concorrenziale.

Parte Seconda

ATTIVITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90

1 EVOLUZIONE DELLA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA NAZIONALE E INTERVENTI DELL'AUTORITÀ

L'ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90: DATI DI SINTESI

Nel corso del 1999, in applicazione della normativa a tutela della concorrenza sono stati valutati 423 operazioni di concentrazione, 30 intese e 15 possibili abusi di posizione dominante.

Attività svolta dall'Autorità

	1998	1999	gennaio-marzo 2000
Intese	54	30	13
Abuso	21	15	6
Concentrazioni tra imprese indipendenti	344	423	113
Indagini conoscitive	-	1	-
Inottemperanza alla diffida	1	-	2
Pareri alla Banca d'Italia(*)	46	43	13
Diritti calcistici (legge n. 78/99)	-	1	-

(*) Il dato si riferisce ai pareri pubblicati sul Bollettino entro il periodo di riferimento.

Distribuzione dei procedimenti conclusi nel 1999 per tipologia ed esito

	Non violazione di legge	Violazione di legge, autorizzazione condizionata o non violazione per modifica degli accordi	Non competenza o non applicabilità della legge	Totale
Intese	17	12	1	30
Abuso di posizione dominante	12	3	-	15
Concentrazioni tra imprese indipendenti	393	2	28	423

Le intese esaminate

In relazione alle intese tra imprese, nel 1999 sono stati portati a termine 12 procedimenti istruttori[1]. Tutti i procedimenti si sono conclusi con l'accertamento della violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza di cui all'articolo 2 della legge n. 287/90. In due casi le intese vietate sono state ritenute meritevoli di un'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 4 (VENDITA DIRITTI TELEVISIVI; ALITALIA-MINERVA AIRLINES).

In considerazione della gravità delle infrazioni commesse, in sette casi sono state comminate alle imprese sanzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, per un ammontare complessivo di 168,4 miliardi di lire[2].

In sette casi l'avvio delle istruttorie relative a intese è avvenuto d'ufficio; in particolare, in tre casi sulla base di un'indagine conoscitiva condotta dall'Autorità nel settore farmaceutico; tre sono stati i casi di istruttoria avviata sulla base di comunicazione volontaria delle parti partecipanti all'accordo e due quelli di avvio a seguito di denunce da parte di clienti.

Le intese dichiarate lesive della concorrenza nel corso dell'anno hanno tutte natura orizzontale e riguardano la definizione congiunta, da parte delle imprese interessate, delle politiche di prezzo, la ripartizione dei mercati, la determinazione delle quantità prodotte, il coordinamento delle politiche commerciali e/o la creazione di ostacoli all'accesso al mercato. Il settore prevalentemente interessato è stato quello delle attività manifatturiere.

Intese esaminate nel 1999 per settori di attività economica (numero delle istruttorie concluse)

Settore prevalentemente interessato	
Attività manifatturiere	
Prodotti agro-alimentari	2
Prodotti farmaceutici	4
Altre attività manifatturiere	2
Trasporti	2
Comunicazioni	2
TOTALE	12

Durante i primi tre mesi del 2000, l'Autorità ha concluso quattro ulteriori procedimenti istruttori in materia di intese. In tre casi, rispettivamente relativi al settore dei servizi professionali (ASSIREVI-SOCIETÀ DI REVISIONE), al settore informatico (INAZ

PAGHE-ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO) e al settore dei prodotti alimentari (LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI) sono state riscontrate violazioni del divieto di cui all'articolo 2 della legge n. 287/90 e sono state irrogate sanzioni pecuniarie alle imprese, per un ammontare complessivo di 10,4 miliardi di lire. In un caso le parti hanno, invece, provveduto di propria iniziativa a modificare i termini degli accordi intercorsi, in modo da eliminare le possibili restrizioni della concorrenza (AGIPPETROLI-ANONIMA PETROLI ITALIANA-ESSO ITALIANA/PETROVEN).

Al 31 marzo 2000 risultano in corso nove istruttorie in materia di intese[3], di cui due relative alla presunta violazione dell'articolo 81 del Trattato CE (STREAM-TELEPIÙ; CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI).

Gli abusi di posizione dominante

Per quanto concerne gli abusi di posizione dominante, nella maggior parte dei casi esaminati per accertare presunte violazioni della legge è stato possibile escludere l'esistenza di comportamenti abusivi senza avviare un procedimento istruttorio. Le istruttorie concluse nel 1999 sono state quattro. In due procedimenti istruttori (SNAM-TARIFFE DI VETTORIAMENTO[4]; PEPSICO FOODS AND BEVERAGES INTERNATIONAL-IBG SUD/COCA COLA ITALIA) è stata accertata la violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90 e in entrambi i casi è stata anche irrogata una sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 15, comma 1, per un ammontare complessivo di 31,4 miliardi di lire. In un caso (FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS), in cui l'istruttoria era stata avviata in rela-

1. ALITALIA-MERIDIANA, ALITALIA-MINERVA AIRLINES; BYK GULDEN ITALIA-ISTITUTO GENTILI; ISTITUTO GENTILI-MERCK-SHARP & DOHME-NEOPHARMED-SIGMA TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE-MEDIOLANUM FARMACEUTICI; CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA; FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS; PREZZO DEL PANE A TRENTO; FARMINDUSTRIA-CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE; VENDITA DIRITTI TELEVISIVI; CONSORZIO QUALITÀ VENETA ASFALTI; TIM-OMNITEL TARIFFE FISSO MOBILE; SERVIER ITALIA-ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO STRODER. I seguenti casi, le cui istruttorie si sono chiuse nel primo trimestre 1999, sono stati già descritti nella Relazione annuale dello scorso anno: ALITALIA-MERIDIANA, ALITALIA-MINERVA AIRLINES; BYK GULDEN ITALIA-ISTITUTO GENTILI; ISTITUTO GENTILI-MERCK-SHARP & DOHME-NEOPHARMED-SIGMA TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE-MEDIOLANUM FARMACEUTICI; CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA.

2. BYK GULDEN ITALIA-ISTITUTO GENTILI; ISTITUTO GENTILI-MERCK-SHARP & DOHME-NEOPHARMED-SIGMA TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE-MEDIOLANUM FARMACEUTICI; FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS; PREZZO DEL PANE A TRENTO; CONSORZIO QUALITÀ VENETA ASFALTI; TIM-OMNITEL TARIFFE FISSO MOBILE; SERVIER ITALIA-ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO STRODER.

3. ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI; ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI; BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING; ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA; RC AUTO; SVILUPPO DISCOUNT-GESTIONE DISCOUNT; OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER; STREAM-TELEPIÙ; CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI.

4. Il caso SNAM-TARIFFE DI VETTORIAMENTO, la cui istruttoria si è conclusa nel primo trimestre 1999, è stato già descritto nella Relazione annuale dello scorso anno.

zione alla presunta violazione tanto dell'articolo 2 quanto dell'articolo 3 della legge, l'Autorità ha escluso la configurazione di un abuso di posizione dominante, pur vietando l'intesa in quanto restrittiva della concorrenza. In un altro caso (UNAPACE-ENEL), infine, il comportamento delle parti è stato ritenuto in violazione del divieto di abuso di posizione dominante previsto dall'articolo 82 del Trattato CE. In un caso il procedimento è stato avviato d'ufficio (SNAM-TARIFFE DI VETTORIAMENTO); in due casi a seguito della denuncia di clienti (FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS; UNAPACE-ENEL); in un caso, infine, a seguito della denuncia di concorrenti (PEPSICO FOODS AND BEVERAGES INTERNATIONAL-IBG SUD/COCA COLA ITALIA).

Abusi esaminati nel 1999 per settori di attività economica (numero delle istruttorie concluse)

Settore interessato	
Attività manifatturiere	
Prodotti agro-alimentari	1
Altre attività manifatturiere	1
Energia elettrica	1
Gas metano	1
TOTALE	4

Nei primi tre mesi del 2000 sono state riscontrate due ulteriori violazioni del divieto di abuso di posizione dominante, con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, per un ammontare di 7,5 miliardi di lire, nei settori delle telecomunicazioni e dei trasporti ferroviari (ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS-TELECOM; CESARE FREMURA-ASSOLOGISTICA/FERROVIE DELLO STATO). Al 31 marzo 2000 sono in corso tre procedimenti istruttori relativi alla presunta violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90 (OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER; TISCALI-ALBACOM/TELECOM ITALIA; INFOSTRADA/TELECOM ITALIA-TECNOLOGIA ADSL) e tre procedimenti relativi alla presunta violazione dell'articolo 82 del Trattato CE (CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI; AEROPORTI DI ROMA-TARIFFE DEL GROUND-HANDLING; STREAM-TELEPIÙ).

Le operazioni di concentrazione esaminate

E' continuata, in sintonia con gli andamenti internazionali, la crescita delle operazioni di concentrazione sottoposte al vaglio dell'Autorità. Nel corso del 1999 sono state esaminate 423 operazioni di concentrazione. In 395 casi è stata adottata una decisione formale ai sensi dell'articolo 6 della legge, mentre 28 casi si sono conclusi con un non luogo a provvedere.

In sei casi l'Autorità ha condotto un'istruttoria ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90. Tra questi, l'Autorità ha ritenuto che in 2 casi (COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI-OTIS/VARIE SOCIETÀ; COMPAGNIA ITALIANA ALLUMINIO-COMITAL/COFRESCO ITALIA[5]) le operazioni comunicate non determinassero la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; in due circostanze, inoltre, l'Autorità ha deliberato il non luogo a provvedere a seguito della rinuncia, da parte delle imprese, successivamente all'avvio dell'istruttoria, al progetto di concentrazione notificato (THE COCA COLA-CADBURY SCHWEPPES; PARMALAT-CIRIO). In due casi, infine, l'Autorità ha deliberato di autorizzare l'operazione di concentrazione a seguito degli impegni assunti dalle parti (BANCA INTESA-BANCA COMMERCIALE ITALIANA; PARMALAT-EUROLAT).

L'Autorità ha, inoltre, condotto sei procedure istruttorie relative alla mancata ottemperanza dell'obbligo di comunicazione preventiva di operazioni di concentrazione[6]. In 5 casi è stata irrogata alle parti una sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 19, comma 2, per un ammontare complessivo di 587,9 milioni di lire[7].

Nel primo trimestre del 2000 sono state esaminate 113 ulteriori operazioni di concentrazione. In due casi l'Autorità ha deliberato di autorizzare l'operazione di concentrazione a seguito dell'adozione da parte delle imprese di alcune misure correttive (NOVARTIS SEEDS-AGRA SOCIETÀ DEL SEME; EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRADE-CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE). Sono state, inoltre, concluse due procedure istruttorie relative alla mancata ottemperanza dell'obbligo di comunicazione preventiva di operazioni di concentrazione (MEDUSA FILM-SALE CINEMATOGRAFICHE; GRUPPO CECCHI GORI-CINEMA MARCONI), al termine delle quali sono state irrogate alle parti sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 19, comma 2, per un ammontare complessivo di 70,2 milioni di lire. Al 31 marzo 2000 è in corso un ulteriore procedimento per inottemperanza all'obbligo

5. Il procedimento ALLUMINIO-COMITAL/ COFRESCO ITALIA è stato già descritto nella Relazione annuale dello scorso anno.

6. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI-OTIS-VARIE SOCIETÀ; RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA-VARI IMPIANTI RADIOFONICI; ALCON LABORATORIES-INNOVATION TECHNOLOGIES; INFOSTRADA-ITALIA ON LINE; GRUPPO CECCHI GORI-CINEMA DI FIRENZE; NUTRICIA. BELGIE-MILUPA. Il procedimento COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI-OTIS-VARIE SOCIETÀ è stato già descritto nella Relazione annuale dello scorso anno.

7. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI-OTIS-VARIE SOCIETÀ; RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA-VARI IMPIANTI RADIOFONICI; INFOSTRADA-ITALIA ON LINE; GRUPPO CECCHI GORI-CINEMA DI FIRENZE; NUTRICIA BELGIE-MILUPA.

di notifica preventiva delle concentrazioni (LIQUIGAS-CPL CONCORDIA/FONTENERGIA).

Indagini conoscitive, pareri alla Banca d'Italia, inottemperanze

Nel corso dell'anno è stata portata a termine un'indagine conoscitiva di natura generale, ai sensi dell'articolo 12 della legge, sulle condizioni di concorrenza nel settore bieticolo-saccarifero.

Nel periodo in esame sono stati resi, ai sensi dell'articolo 20 della legge, 56 pareri alla Banca d'Italia, di cui tre in materia di intese e 53 in materia di concentrazioni. In sette circostanze, nel parere espresso alla Banca l'Autorità ha rilevato possibili violazioni della normativa a tutela della concorrenza[8].

In due circostanze l'Autorità ha condotto procedimenti istruttori per verificare l'ottemperanza da parte delle imprese a una precedente decisione (CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA; PARMALAT-EUROLAT).

L'attività di segnalazione e consultiva

Le segnalazioni effettuate dall'Autorità ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90, circa restrizioni della concorrenza derivanti dalla normativa esistente o da progetti normativi, sono state 36 di cui 29 nel 1999 e sette nel primo trimestre del 2000[9]. Come negli anni precedenti, esse hanno riguardato un ampio numero di settori economici.

Attività di segnalazione e consultiva
(numero degli interventi: gennaio 1999 - marzo 2000)

Settore	1999	gennaio-marzo 2000
Alimentari e tabacchi	1	-
Elettricità, acqua e gas	1	1
Commercio	3	1
Trasporti	1	1
Telecomunicazioni	6	1
Intermediazione monetaria e finanziaria	2	-
Assicurazioni e fondi pensione	2	-
Attività professionali e imprenditoriali	1	1
Sanità e altri servizi sociali	2	-
Smaltimento rifiuti	3	-
Spettacolo	-	1
Servizi vari	4	-
Altri settori	3	1
Totale	**29**	**7**

Legge n. 78/99

Nel corso dell'anno è stata data applicazione per la prima volta alla legge 29 marzo 1999, n. 78. In particolare, l'Autorità ha rigettato una richiesta di autorizzazione in deroga relativa al superamento della soglia del 60% prevista da tale legge per l'acquisizione dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata degli eventi sportivi relativi al campionato di calcio di serie A (TELEPIÙ).

Nel seguito del capitolo vengono illustrati gli interventi in applicazione della normativa a tutela della concorrenza effettuati dall'Autorità dal 1° aprile 1999 al 31 marzo 2000, con riferimento ai settori economici interessati[10]. Sono inoltre descritte le principali linee di evoluzione della concorrenza e della normativa nei singoli settori.

AGRICOLTURA E ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

L'evoluzione concorrenziale e normativa

Il settore agroalimentare italiano continua a essere caratterizzato da una grande frammentazione produttiva, particolarmente evidente in alcuni comparti quali l'ortofrutta in cui, peraltro, il nostro paese gode di significativi vantaggi comparati. Tale frammentazione è avvertita sempre più come un punto di debolezza rispetto agli altri paesi, e sono in corso numerose iniziative volte all'aggregazione dell'offerta e a un migliore coordinamento verticale tra i soggetti della filiera produttiva. In tale contesto, le associazioni dei produttori, percepite non più solo come un mezzo per ricevere aiuti finanziari, possono svolgere un importante ruolo di promozione della competitività delle imprese. Lo stesso successo dei marchi collettivi agroalimentari appare una manifestazione dello sforzo dei produttori agricoli teso a guadagnare visibilità e maggiore forza concorrenziale.

8. FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE; A.B.I. COMMISSIONI SU OPERAZIONI DI CAMBIO; GRUPPO DEGLI AMICI DELLA BANCA; MONTE DEI PASCHI DI SIENA-CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO; UNICREDITO ITALIANO-CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE; UNICREDITO ITALIANO- CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO; BANCA INTESA-BANCA COMMERCIALE ITALIANA.

9. Sette di queste sono state già descritte nella Relazione annuale dello scorso anno (ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI; CONSORZIO NAZIONALE OBBLIGATORIO TRA I CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI; DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PULIZIA, DI DISINFEZIONE, DI DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE E DI SANIFICAZIONE; MISURE REGIONALI ATTUATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 114/98 IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE; MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE EDILIZIE AI FINI DELLA DETRAZIONE IRPEF; RIORDINO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI; SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DELLA PROVINCIA DI FERRARA).

10. Gli interventi di segnalazione ai sensi degli articoli 21 e 22 di cui si dà conto sono quelli che sono stati pubblicati entro il 31 marzo 2000. I dati relativi ai ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità sono riportati nell'Allegato della Relazione contenente l'Indice delle decisioni.

Nell'industria alimentare continua il processo di consolidamento, che nel 1999 ha visto una notevole dinamicità da parte delle imprese italiane come soggetti acquirenti. Di particolare rilievo il processo di concentrazione in atto nel settore del latte, dove Parmalat ha acquistato la divisione latte di Cirio; a seguito di tale operazione è aumentata la polarizzazione del settore tra due operatori nazionali (Parmalat e Granarolo), peraltro di dimensioni assai diverse, e un gran numero di operatori locali.

Lo sviluppo della distribuzione moderna sta avendo un grosso impatto sulle dinamiche del settore. Le produzioni a marchio del distributore rappresentano un importante canale di sbocco per le imprese produttrici di beni alimentari più moderne e in grado di garantire un livello di qualità stabile. Inoltre, la crescente importanza dell'offerta di prodotti freschi presso i punti vendita della distribuzione moderna (attraverso i quali passa ormai il 30% dei consumi di ortofrutta fresca e più del 40% di quelli di carne) costituisce per i produttori un potente incentivo all'aggregazione, al fine di ridurre la variabilità della qualità della produzione, avere la scala necessaria per accedere alle più moderne tecnologie di confezionamento dei prodotti e contrattare con la grande distribuzione.

Lo sviluppo dell'agricoltura e del settore agroalimentare in Europa e in Italia nei prossimi anni sarà segnato da due importanti avvenimenti del 1999: la definizione a livello comunitario della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) e l'affermazione del tema della salubrità dei cibi e, in generale dei prodotti agricoli, come una delle principali preoccupazioni dei consumatori europei e una delle priorità politiche dell'Unione europea. Entrambi tali avvenimenti hanno dato impulso alle discussioni sulla tutela della qualità dei prodotti, anche in rapporto alla normativa antitrust.

Nella riunione del Consiglio europeo tenutasi il 24-25 marzo 1999 a Berlino è stato raggiunto un accordo sulla proposta di riforma della Politica Agricola Comune (PAC) presentata nel luglio del 1997 dalla Commissione europea come parte di "Agenda 2000", il documento preparato dalla Commissione europea sulle prospettive dell'Unione europea per l'inizio del ventunesimo secolo in vista dell'allargamento ai paesi dell'Europa centrale e orientale.

Le proposte della Commissione erano basate sullo stesso approccio che aveva portato alla riforma della PAC del 1992, cioè la sostituzione progressiva delle misure di sostegno dei prezzi con aiuti diretti agli agricoltori slegati dalla quantità prodotta (cosiddetto "disaccoppiamento"), al fine di rendere più competitivi i prodotti europei sui mercati mondiali e sullo stesso mercato interno rendendo meno necessarie misure di protezione del mercato comunitario, in modo da: i) evi-

tare l'accumulo di eccedenze di difficile smaltimento; ii) ridurre l'impegno di spesa per la PAC; e iii) venire incontro alle richieste di liberalizzazione degli scambi in sede di Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC). In questa logica la Commissione aveva proposto tagli ai prezzi di intervento per diversi prodotti agricoli.

La grande novità delle proposte di Agenda 2000 era il tentativo di legare l'accrescimento della competitività dell'agricoltura europea a misure strutturali volte allo sviluppo delle aree rurali. Si riconoscevano, in particolare, il ruolo dell'agricoltura nel preservare e migliorare il patrimonio naturale europeo e l'importanza di mantenere e sviluppare il tessuto economico-sociale delle aree rurali attraverso la valorizzazione delle produzioni tipiche e del patrimonio forestale e il sostegno a metodi di produzione eco-compatibili.

Il compromesso raggiunto a Berlino, pur accogliendo l'impianto della riforma proposta dalla Commissione, non ne ha recepito gli aspetti più innovativi. Riguardo agli interventi di mercato, la riforma approvata è più conservativa delle proposte originarie della Commissione e ha portato a un contenuto sfondamento dei tetti di spesa fissati per il settore agricolo. Pur includendo numerosi passi avanti nella direzione di un minore sostegno dei prezzi e di un maggior legame tra dinamiche di mercato e decisioni dei produttori agricoli, la riforma mantiene un gran numero di pagamenti ancora parzialmente accoppiati alla produzione. Inoltre, il mantenimento nel tempo degli interventi sui prezzi rende problematica la convergenza tra prezzi interni e prezzi internazionali, con possibili conseguenze sull'osservanza degli impegni assunti in sede di Uruguay Round.

Il compromesso raggiunto mostra l'esistenza di numerosi ostacoli da parte dei singoli paesi alla rimozione delle distorsioni create dalla PAC nel funzionamento dei mercati agricoli europei e a una maggiore apertura verso l'esterno, nonché una difficoltà complessiva a modificare la politica agricola in senso più strutturale. Gli interventi di mercato assorbiranno il 90% dei fondi destinati alla politica agricola nei prossimi anni, contro il 10% dei fondi strutturali.

Sul piano dello sviluppo rurale sono stati raggiunti significativi risultati riguardo alla semplificazione delle procedure e al riordino degli interventi di sostegno. Appare tuttavia esservi ancora molto spazio per un riequilibrio degli interventi a favore di politiche volte a sostenere lo sviluppo rurale. Infatti, queste ultime, come correttamente individuato in Agenda 2000, migliorando la capacità competitiva delle imprese agricole e valorizzando le produzioni tipiche e il tessuto socio-economico a esse connesso, eliminano la stessa necessità del sostegno ai prezzi agricoli

come forma di protezione del reddito dei produttori agricoli e le conseguenti distorsioni del mercato.

In generale, presupposto per un corretto funzionamento del mercato è un consumatore adeguatamente informato; appare dunque auspicabile un rafforzamento della normativa sulle etichette che imponga di dichiarare gli ingredienti utilizzati e le loro caratteristiche (presenza di "Organismi geneticamente modificati", ormone della crescita somministrato ai bovini, succedanei, ecc.). A livello internazionale esiste una netta contrapposizione tra coloro (in primo luogo l'Unione europea) che vorrebbero bloccare il commercio di alcuni prodotti e sostanze finché non ne sia provata l'innocuità per la salute e coloro (innanzitutto gli Stati Uniti) per i quali il commercio di tali prodotti e sostanze dovrebbe essere libero finché non ne sia provata la pericolosità per la salute umana. Il compromesso raggiunto il 29 gennaio 2000 a Montreal, secondo cui gli esportatori dovranno indicare con etichette l'eventualità che i prodotti trasportati contengano OGM, rappresenta certamente un passo nella direzione dell'informazione corretta agli utilizzatori e in definitiva dei consumatori, nello spirito di analoghe norme contenute negli accordi OMC.

In presenza di succedanei tra gli ingredienti, un tema in discussione è se sia possibile mantenere la denominazione originaria del prodotto oppure sia necessario aggiungere specificazioni (ad esempio, denominando cioccolato o miele "di alta qualità" il prodotto ottenuto con ingredienti tradizionali) o addirittura imporre un nome diverso. Ogni soluzione legislativa generale di questo problema rischia da un lato di creare una differenziazione spuria di prodotto, rendendo diversi prodotti che non lo sono al fine di tutelare interessi settoriali, dall'altro di forzare una finta omogeneità tra prodotti che non sono tali, in entrambi i casi falsando la concorrenza. La soluzione preferibile sembra sia da cercare caso per caso, a seconda che l'uso di succedanei corrisponda a un effettivo impoverimento delle caratteristiche del prodotto oppure no.

Come è noto, le caratteristiche del territorio influenzano la produzione agricola e quindi l'indicazione del luogo d'origine di un prodotto agricolo può costituire un'informazione di particolare valore per il consumatore. Le norme per la determinazione del luogo d'origine di un prodotto influenzano perciò la concorrenza tra prodotti, regolandone l'omogeneità/diversità su aspetti di rilievo agli occhi del consumatore. Mentre per i prodotti Denominazione di origine protetta (DOP) e Indicazione geografica protetta (IGP) l'intero processo di produzione deve avvenire in una certa area, per i prodotti agricoli "comuni" vige un regime diverso, che è stato

messo in discussione nel caso dell'olio di oliva in un contenzioso che vede l'Italia opposta alla Commissione europea di fronte alla Corte di Giustizia. Secondo la legge italiana 3 agosto 1998, n. 313, infatti, le diciture "prodotto in Italia" e simili avrebbero potuto essere applicate solo se l'intero processo di produzione dell'olio fosse avvenuto in Italia, seguendo un ragionamento simile a quello che si effettua per i prodotti DOP. Questa linea argomentativa non è stata accettata dalla Commissione europea, che ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per violazione dei regolamenti relativi all'emanazione di norme tecniche e ipotizzato anche che una tale norma potesse impedire la libera circolazione delle merci, attribuendo un valore qualitativo superiore all'olio lavorato in Italia a partire da olive italiane rispetto a quello ottenuto da olive importate; in seguito la Commissione ha adottato il Regolamento CE n. 2815/98[11], in cui si afferma che il luogo d'origine dell'olio è determinato dal luogo di prima spremitura delle olive; l'Italia ha presentato ricorso alla Corte contro tale disposizione.

Questa vicenda mette in luce chiaramente come le norme sull'etichettatura possono modificare la concorrenza tra imprese, rendendo i prodotti omogenei o creando vantaggi competitivi a favore di alcuni a seconda del valore attribuito dai consumatori al marchio. Peraltro il problema è più generale, riguardando l'associazione tra luogo d'origine e livello qualitativo di un certo prodotto. Nella misura in cui le caratteristiche di un certo prodotto sono largamente riproducibili e indipendenti da un certo luogo d'origine, tale associazione può creare una ingiustificata discriminazione nei confronti di alcuni produttori. Ciò non toglie che sapere se un dato prodotto è ottenuto da ingredienti provenienti da un certo paese oppure da più paesi è comunque un'informazione rilevante per il consumatore, a prescindere da quali siano le regole scelte per l'indicazione del luogo d'origine dei prodotti agricoli "comuni".

Distorsioni alla concorrenza potrebbero infine essere create dall'applicazione delle norme *Hazard Analysis and Control of Critical Points* (HACCP) previste dalla direttiva CE 93/43[12], il cui scopo dichiarato è la tutela della salute dei consumatori. Un'attuazione eccessivamente rigida, che non riconosca le specificità produttive che caratterizzano necessariamente molti prodotti tipici tradizionali (si pensi ai formaggi ottenuti con latte crudo), ridurrebbe la concorrenza e la varietà di prodotti disponibili per i consuma-

11. Regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva in GUCE L 349/56 del 24 dicembre 1998.

12. Direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari, in GUCE L 175/1 del 19 luglio 1993.

tori, aumentando i costi di produzione e creando ingiustificate barriere all'accesso ai mercati per numerose piccole imprese e per numerosi prodotti tradizionali, tra l'altro in stridente contraddizione con l'importanza attribuita allo sviluppo rurale e al preservamento del tessuto economico sociale rurale.

Per quanto riguarda l'Italia, la ricerca di una maggiore qualità dei prodotti come mezzo per una maggiore competitività internazionale e per aumentare il reddito degli agricoltori è stata nel corso dell'anno al centro della politica agricola nazionale. L'esigenza di una maggiore qualità dell'offerta agricola è stata anche all'origine di molti accordi verticali sia tra produttori agricoli e industria di trasformazione, come nel caso del grano duro, che tra produttori e distributori, come nel caso dei numerosi accordi conclusi tra associazioni di produttori ortofrutticoli e grande distribuzione.

Mentre manca ancora una normativa organica che recepisca i regolamenti comunitari sui prodotti a denominazione d'origine, la legge comunitaria 1999 (legge 21 dicembre 1999, n. 526) ha portato un chiarimento sul ruolo e i poteri dei Consorzi, raccogliendo anche alcuni rilievi mossi dall'Autorità. Il punto maggiormente problematico della legge resta la possibilità di ricorrere all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per stipulare accordi che prevedano la limitazione della produzione. L'Autorità ha segnalato, nel luglio 1999, che tale norma, riguardando accordi stipulati tra imprenditori agricoli oppure tra imprenditori agricoli e imprese, non era applicabile ai Consorzi, in quanto essi rappresentano in misura prevalente gli interessi delle imprese di trasformazione; l'Autorità ha fatto inoltre notare che tale inapplicabilità non può essere modificata attraverso la presenza di categorie di imprenditori agricoli all'interno degli organi sociali dei Consorzi.

Il contenzioso con i Consorzi di tutela del prosciutto, che ha avuto l'ultimo atto con l'apertura di una istruttoria per inottemperanza a causa dell'attuazione dei piani produttivi per il 1999, non può essere interpretato come una insensibilità da parte dell'Autorità per le questioni relative alla qualità dei prodotti. Le quote di produzione individuali e i tetti globali di produzione, quando non giustificati da vincoli esterni di disponibilità della materia prima quali le quote latte, non sono accettabili e non sono neppure il miglior modo per difendere la qualità dei prodotti agricoli, in quanto da un lato penalizzano quelle imprese che potrebbero aumentare la produzione grazie proprio al riconoscimento della qualità dei propri prodotti da parte dei consumatori, dall'altro non risolvono i problemi di remunerazione della qualità derivanti dalla lunghezza del ciclo produttivo e dalle fluttuazioni della domanda.

Gli interventi dell'Autorità

Nel corso dell'anno l'Autorità ha riscontrato un abuso di posizione dominante da parte di Coca Cola e alcuni suoi imbottigliatori (PEPSICO FOODS AND BEVERAGES INTERNATIONAL/IBG SUD-COCA COLA ITALIA) e due intese restrittive della concorrenza, rispettivamente fra imprese produttrici di pane operanti nella provincia di Trento (PREZZO DEL PANE A TRENTO) e tra produttori di latte artificiale per neonati (LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI). E' stato inoltre concluso un procedimento istruttorio per inottemperanza in relazione ai piani di produzione dei Consorzi dei prosciutti a denominazione di origine protetta (CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA). Due concentrazioni, rispettivamente nel settore del latte e delle sementi di barbabietola, sono state autorizzate condizionatamente all'adozione di alcune misure correttive (PARMALAT-EUROLAT; NOVARTIS SEEDS-AGRA SOCIETÀ DEL SEME), mentre per un'acquisizione nel settore delle bevande analcoliche gassate, in seguito all'avvio dell'istruttoria, le parti hanno ritirato il progetto originariamente notificato (THE COCA COLA-CADBURY SCHWEPPES). E' stata anche irrogata una sanzione per omessa comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione nel settore dell'alimentazione per l'infanzia (NUTRICIA BELGIE-MILUPA).

Nel 1999, l'Autorità ha altresì effettuato un intervento di segnalazione su alcuni disegni di legge in materia di denominazioni di origine protetta (NORME SULLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE). Infine, è stata portata a termine l'indagine conoscitiva di carattere generale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 287/90, riguardo al settore bieticolo-saccarifero (INDAGINE CONOSCITIVA NEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO).

Pepsico Foods and Beverages International-IBG Sud/Coca Cola Italia

Nel dicembre 1999 l'Autorità ha concluso un'istruttoria avviata nei confronti di alcune società facenti parte del sistema di produzione, imbottigliamento e distribuzione di prodotti Coca Cola in Italia, per presunti abusi di posizione dominante volti a ostacolare l'accesso di altri produttori di bevande analcoliche ai canali della distribuzione all'ingrosso e della distribuzione moderna al dettaglio, nonché al canale *horeca* (hotel, bar, ristoranti). Tale sistema è composto da due insiemi di società. Il primo insieme è formato dalle società controllate da The Coca Cola Company operanti in Italia: Coca Cola Italia Srl, la quale svolge un ruolo di supporto, indirizzo e servizio nei confronti di tutti gli imbottigliatori di prodotti Coca Cola operanti in Italia, e Coca Cola Bevande Italia Spa che è l'imbottigliatore operante nell'Italia centro settentrionale. Il secondo gruppo è formato da società controllate da imprenditori locali che operano nel Mezzogiorno e nelle isole nella veste di imbottigliatori

autorizzati, in virtù di convenzioni di imbottigliamento stipulate con The Coca Cola Company[13]. L'istruttoria era stata avviata a seguito di una denuncia da parte della filiale italiana di PepsiCo Foods and Beverages International Ltd e di IBG Sud Spa, società che si occupa dell'imbottigliamento e della commercializzazione dei prodotti PepsiCo per l'Italia meridionale, cui era seguita una denuncia da parte di Esselunga, società attiva nel settore della distribuzione moderna al dettaglio di prodotti di largo e generale consumo.

Nel corso dell'istruttoria sono emersi numerosi elementi indicanti l'esistenza, nell'ambito del settore delle bevande analcoliche gassate, di un mercato rilevante distinto per le cole. Su tale mercato, gli imbottigliatori di prodotti Coca Cola detenevano, nei rispettivi territori di operatività, quote di mercato pari all'80% circa in volume. In particolare, la società Coca Cola Bevande Italia deteneva una quota superiore al 90% nel canale bar, ritenuto rappresentativo del canale *horeca*, e superiore all'80% nel canale delle vendite dirette al consumo domestico (canale *home*), mentre gli altri imbottigliatori autorizzati detenevano in media quote di poco inferiori al 90% per il canale bar e intorno al 68% nel canale *home*. Le quote di mercato detenute dagli imbottigliatori di prodotti Coca Cola risultavano consistenti anche con riferimento al più ampio comparto delle bevande analcoliche gassate, con valori quattro volte superiori alla quota del loro primo concorrente.

Oltre alla considerazione delle quote di mercato, nell'ambito dell'istruttoria sono state approfondite le condizioni di concorrenza con riferimento all'accesso ai canali distributivi. Dai dati raccolti è emersa una forte disparità nella copertura dei canali distributivi tra i prodotti Coca Cola e quelli del loro principale concorrente nel mercato delle cole. Al riguardo, è risultato particolarmente significativo il fatto che Coca Cola venisse considerata dai grossisti un prodotto irrinunciabile nel loro assortimento, nonostante il margine di guadagno fosse inferiore rispetto alle altre bevande analcoliche gassate. L'attività presso i punti di vendita, realizzata per lo più attraverso politiche di *merchandising* svolte da personale addetto e dirette a garantire ai prodotti Coca Cola spazi espositivi e promozionali che ne incentivassero il consumo di impulso, ha contribuito a conferire agli imbottigliatori di prodotti Coca Cola forza nei confronti dei grossisti. Da ciò è derivata una situazione di netto vantaggio dei prodotti Coca Cola nell'accesso ai segmenti *horeca* e dettaglio tradizionale, dove essi sono risultati presenti nel 97% degli esercizi commerciali, contro il 28% dei prodotti Pepsi.

Anche rispetto alla grande distribuzione organizzata, i comportamenti di Coca Cola sono apparsi caratterizzati da una sostan-

ziale indipendenza, essendo in grado di sfruttare l'immagine e la notorietà dei prodotti, proponendo Coca Cola e, in misura minore, le altre bevande come bibita irrinunciabile per i distributori. Sulla base di queste osservazioni, l'Autorità ha ritenuto che Coca Cola detenesse, nelle aree di riferimento, una posizione dominante sul mercato delle cole, nonché sul comparto più ampio delle bevande analcoliche gassate.

Le fattispecie di abuso contestate, oggetto dell'indagine istruttoria, riguardavano l'adozione da parte delle società controllate da Coca Cola di comportamenti nei confronti dei grossisti, della grande distribuzione e nel canale *horeca*, suscettibili di porsi in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza. Con riferimento al canale grossisti, dalla documentazione acquisita è emersa l'intenzione da parte di Coca Cola Bevande Italia di escludere PepsiCo Foods and Beverages da alcune aree geografiche attraverso l'offerta di sconti strategicamente elevati e altri benefici in favore dei grossisti, l'assegnazione a questi ultimi di obiettivi individuali di vendita e la previsione di clausole di esclusiva. In particolare, è emersa la creazione da parte di Coca Cola di un sistema di sconti basato sulla classificazione dei grossisti in tre gruppi, cui corrispondevano altrettante modalità di applicazione della scontistica. L'attribuzione dei grossisti alle diverse categorie dipendeva solo parzialmente da condizioni oggettive e trasparenti, quali il fatturato realizzato o la dimensione complessiva, mentre aveva un ruolo centrale la disponibilità del grossista a fidelizzarsi al marchio Coca Cola riducendo i volumi di prodotti Pepsi trattati. Inoltre, in alcune occasioni, la concessione degli sconti è stata verbalmente vincolata a una clausola di esclusiva.

L'intento di eliminare Pepsi dal mercato è stato ulteriormente perseguito attraverso la strategia di sostituzione degli impianti alla spina del concorrente Pepsi. Le risultanze istruttorie hanno mostrato come già tra il 1997 e il 1998 le società controllate da Coca Cola avessero messo a punto e realizzato piani volti alla sostituzione degli impianti Pepsi e alla sostituzione dei prodotti Pepsi con prodotti Coca Cola negli impianti di proprietà dei grossisti. L'effetto complessivo dell'applicazione di sconti strategici e della politica di sostituzione degli impianti alla spina eroganti prodotti Pepsi è stata una riduzione degli acquisti di prodotti Pepsi da parte di numerosi gros-

13. Nel dettaglio, le società oggetto di istruttoria erano: Coca-Cola Italia, Coca-Cola Bevande Italia, Socib (Società Calabrese Imbottigliamento Bevande), Sobib (Società Barese Imbottigliamento Bevande), Sosib Industriale e Commerciale (Società Sarda Imbottigliamento Bevande gassate), Sibeg (Società Imbottigliamento Bevande Gassate) e Snibeg (Società Napoletana Imbottigliamento Bevande Gassate).

sisti operanti nell'Italia centrale e settentrionale e la conseguente perdita di quote di mercato, di copertura del canale distributivo e di punti vendita da parte di PepsiCo Foods and Beverages.

Per quanto concerne i comportamenti tenuti nei confronti della grande distribuzione e della distribuzione organizzata, l'istruttoria ha riscontrato alcuni elementi chiave della strategia di marketing adottata da Coca Cola Bevande, Coca Cola Italia e dagli imbottigliatori autorizzati, quali la concessione di sconti in cambio della riserva di aree espositive a scaffale o extra-scaffale, suscettibili di restringere la concorrenza attraverso la compressione degli spazi a disposizione dei concorrenti. In merito ai comportamenti tenuti specificamente dagli imbottigliatori autorizzati, l'Autorità ha inoltre osservato come questi abbiano posto in essere un sistema caratterizzato dall'applicazione di sconti *target* e, in alcuni casi, di clausole di esclusiva. L'applicazione di clausole di esclusiva, contenute nei contratti stipulati dalle società Sosib e Socib, è apparsa suscettibile di impedire l'accesso al mercato a operatori concorrenti e di limitare le possibilità di scelta da parte degli acquirenti.

L'Autorità ha ritenuto le fattispecie descritte abusi di posizione dominante in violazione del disposto dell'articolo 3 della legge n. 287/90. Con riferimento all'applicazione di sconti fidelizzanti e alla strategia adottata nel mercato delle spine, l'Autorità, in considerazione della gravità di tali comportamenti, ha deliberato l'irrogazione a Coca Cola Bevande Italia di sanzioni pecuniarie amministrative nella misura del 3% del fatturato dell'anno 1998 relativo ai prodotti oggetto di abuso, per un ammontare pari a 30,6 miliardi di lire. Per quanto concerne l'applicazione di clausole di esclusiva da parte delle società Socib e Sosib, in ragione della circostanza che le suddette società hanno posto termine all'infrazione nel corso del procedimento, l'ammontare della sanzione è stato stabilito nella misura dell'1% del fatturato dell'anno 1998 derivante dalle vendite dei prodotti Coca Cola al gusto cola, pari rispettivamente a 410,99 e 398,35 milioni di lire.

Prezzo del pane a Trento

Nel novembre 1999 l'Autorità ha concluso un'istruttoria avviata nei confronti di sette imprese produttrici di pane operanti nella provincia di Trento, volta a verificare eventuali violazioni del divieto di intese restrittive della concorrenza. L'istruttoria era stata avviata a seguito di una segnalazione da parte della sezione provinciale e regionale dell'Unione Italiana Lavoratori (UIL) nella quale si denunciava il considerevole incremento del prezzo del pane verificatosi nella provincia di Trento successivamente alla liberalizzazione dello stesso, avvenuta con la delibera del Comitato Interministeriale

per la Programmazione Economica del 3 agosto 1993. In particolare, la denuncia riguardava la vendita al consumo della "spaccatina", la tipologia di pane maggiormente diffusa nella città di Trento.

Dagli accertamenti effettuati in sede istruttoria è emerso che quattro delle imprese parti del procedimento, le ditte Panificio El Forner di Purin Pierluigi & C. Snc, Panificio F.lli Dalprà Snc, Panificio Ianes Snc e Giuliano Sosi Srl, hanno attuato incrementi contestuali dei prezzi applicando prezzi finali di vendita identici tra loro. In particolare, è stato accertato che tali imprese all'inizio del mese di febbraio 1998 hanno posto in essere un aumento del prezzo della tipologia di pane "spaccatina", portandolo da 3.800 a 4.100 lire. Altre due delle imprese nei confronti delle quali era stato avviato il procedimento avevano effettuato il medesimo aumento, ma solo a partire dal mese di marzo 1998, mentre una terza aveva modificato il prezzo al consumo della spaccatina nel mese di agosto 1998 e in misura differente rispetto alle altre.

L'Autorità ha osservato come il comportamento delle quattro imprese citate, consistente nella fissazione contestuale del medesimo prezzo al consumo della spaccatina, risultasse essere il frutto di un'azione concertata tra le imprese stesse, realizzata attraverso scambi di informazioni e contatti tra le medesime, e volta a eliminare la concorrenza su una delle variabili concorrenziali più rilevanti, il prezzo di vendita al consumo del prodotto. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto che tale comportamento integrasse gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90. Per quanto concerne le restanti tre imprese, l'Autorità ha ritenuto di non disporre di elementi tali da evidenziare una violazione della normativa a tutela della concorrenza.

Con riferimento agli effetti dell'intesa, l'Autorità ha osservato che, pur avendo l'intesa interessato esclusivamente il prezzo della "spaccatina", l'aumento del prezzo di tale prodotto si è configurato sul mercato come segnale per un aumento generalizzato dei prezzi del pane. La contestualità degli aumenti ha pertanto interessato tutte le tipologie di pane vendute al pubblico, producendo effetti su una porzione di mercato pari alla quota complessivamente detenuta dalle quattro imprese interessate nella vendita al consumo di pane nel Comune di Trento, e cioè al 29,5% in quantità e al 31,6% in valore. L'Autorità ha ritenuto opportuno comminare alle società Panificio El Forner di Purin Pierluigi & C. Snc, Panificio F.lli Dalprà Snc, Panificio Ianes Snc e Giuliano Sosi Srl sanzioni amministrative pecuniarie nella misura dell'1% del fatturato ricavato dalle vendite della spaccatina nell'anno 1998, pari a un ammontare complessivo di oltre 9 milioni di lire.

Latte artificiale per neonati

Nell'aprile 1999 l'Autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti dei maggiori operatori del settore del latte artificiale per neonati (Nestlé Italiana Spa, Heinz Italia Spa, Milupa Spa, Star Stabilimento Alimentare Spa, Abbott Spa, Nutricia Spa, Humana Italia Spa) per presunta violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

L'istruttoria traeva origine da una denuncia inoltrata dall'Associazione italiana difesa consumatori e ambiente (Adiconsum), la quale segnalava l'esistenza di una presunta intesa tra alcuni produttori di latte artificiale per neonati volta a impedire l'accesso al mercato da parte di società concorrenti, a limitare l'utilizzo di canali distributivi diversi da quello farmaceutico, nonché a mantenere un alto livello dei prezzi sul mercato nazionale.

Dalle indagini condotte in sede preistruttoria, l'Autorità ha rilevato l'esistenza di una pronunciata vischiosità dei prezzi di vendita del latte artificiale nel canale farmaceutico, indotta dalla prassi delle farmacie di applicare sistematicamente i prezzi suggeriti dai produttori, nonché l'esistenza di un sistema di suddivisione di turni relativi alle forniture gratuite di latte artificiale a favore delle strutture ospedaliere. Al contempo l'Autorità ha rilevato che, fino all'autunno del 1997, nessun latte artificiale prodotto dalle suddette imprese veniva commercializzato al di fuori del canale delle farmacie. L'insieme di questi elementi ha indotto l'Autorità ad accertare la compatibilità delle pratiche osservate con le norme a tutela della concorrenza.

L'indagine dell'Autorità ha riguardato, in particolare, due profili ipoteticamente restrittivi della concorrenza: l'esistenza di una presunta intesa tra le maggiori imprese presenti in Italia avente per oggetto il coordinamento delle rispettive politiche commerciali e distributive; l'esistenza di una presunta intesa tra le suddette imprese nell'ambito della fornitura gratuita di latte artificiale ai reparti maternità degli ospedali, volta a ripartire i turni di fornitura al fine di "catturare" le scelte dei consumatori, legando la madre che sta per uscire dal reparto maternità a un prodotto ben definito, suddividendo così il mercato sulla base delle quote storiche detenute da ciascuna impresa.

A conclusione dell'istruttoria, l'Autorità ha contestato alle imprese Nestlé, Heinz, Milupa, Nutricia, Humana e Abbott di aver posto in essere un'intesa consistente nella scelta esclusiva delle farmacie quale unico canale distributivo per il latte artificiale. Sulla base della documentazione raccolta, l'Autorità ha accertato che sui mercati del latte di partenza e dei latti speciali, l'intesa ha avuto inizio dall'aprile 1997 e risultava essere in corso. L'accordo è stato rag-

giunto all'interno dell'Associazione di categoria alla quale appartengono tutte le imprese coinvolte nel procedimento.

Contestualmente, l'Autorità ha ritenuto che la pratica di ripartizione dei turni presso le strutture ospedaliere, operata dalle medesime imprese, non costituisse invece uno specifico addebito, sebbene essa rappresentasse la naturale cornice entro la quale l'accordo ha potuto realizzarsi e consolidarsi, ostacolando l'ingresso di nuovi operatori in grado di commercializzare i propri prodotti a prezzi vantaggiosi rispetto alle imprese già presenti sul mercato.

Per quanto riguarda gli effetti derivanti dall'intesa relativa alla scelta del canale distributivo, l'Autorità ha rilevato che questa, precludendo agli operatori della grande distribuzione la possibilità di accedere al mercato della commercializzazione del latte di partenza e dei latti speciali, ha arrecato un grave pregiudizio ai consumatori, costretti ad acquistare il prodotto a un livello di prezzi maggiore.

In considerazione della gravità e della durata dell'intesa posta in essere da Nestlé, Heinz, Milupa, Abbott, Humana e Nutricia, l'Autorità ha ritenuto congruo comminare una sanzione nella misura del 3% dei fatturati realizzati sul mercato dei latti di partenza e sul mercato dei latti speciali, per un ammontare complessivo di quasi 6.000 milioni di lire.

Consorzio del prosciutto San Daniele-Consorzio del prosciutto di Parma

Con un provvedimento del giugno 1996 l'Autorità aveva accertato che i piani di programmazione delle produzioni tutelate adottati dai Consorzi del prosciutto di Parma e del prosciutto di San Daniele costituivano violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90, in quanto intese volte alla fissazione delle soglie di produzione dei prosciutti a denominazione di origine tutelata. Nella stessa occasione, l'Autorità aveva tuttavia deliberato di concedere un'autorizzazione in deroga per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1998, in considerazione del fatto che i piani consortili che limitavano le produzioni di prosciutto di Parma e San Daniele apparivano come l'unico strumento in grado di sopperire temporaneamente alle carenze dei sistemi di controllo della qualità previsti dalla normativa nazionale e non ancora messi a punto.

Nel settembre 1998 i Consorzi del prosciutto di Parma e del prosciutto di San Daniele presentavano una richiesta di prosecuzione di efficacia dell'autorizzazione in deroga, per la durata di un ulteriore triennio. L'Autorità, con provvedimento del 21 gennaio 1999, negava la prosecuzione di efficacia dell'autorizzazione precedentemente concessa, in ragione dell'avvenuto perfezionamento

della nuova disciplina in materia di controllo della qualità dei prodotti che rendeva superflua ogni altra misura all'uopo prevista. Nel medesimo provvedimento, l'Autorità richiedeva ai Consorzi del prosciutto di Parma e di San Daniele di presentare una relazione in merito alle misure necessarie a eliminare in maniera completa e definitiva le intese restrittive rappresentate dai piani di programmazione, nonché ogni altro eventuale comportamento finalizzato alla restrizione quantitativa della produzione, invitando i Consorzi a fornire informazioni anche in merito all'eventuale adozione di piani di produzione per il 1999.

In tali relazioni, i Consorzi, pur ribadendo l'intenzione di adeguare i rispettivi comportamenti a quanto statuito dall'Autorità, hanno sostenuto che la formulazione del dispositivo del provvedimento del 21 gennaio 1999 li aveva indotti a ritenere legittima l'adozione di un nuovo piano di produzione per il 1999, avente una specifica funzione di passaggio tra il previgente sistema e la completa liberalizzazione del mercato. Peraltro, con decreti ministeriali del 19 febbraio e 8 marzo 1999, il Ministero dell'Industria approvava i piani di programmazione della produzione tutelata per l'anno 1999 presentati dai Consorzi del Prosciutto di Parma e del Prosciutto di San Daniele.

L'Autorità ha ritenuto pertanto che sussistessero i presupposti per l'apertura di un procedimento nei confronti dei Consorzi per inottemperanza al provvedimento che negava la prosecuzione di efficacia dell'autorizzazione in deroga precedentemente concessa. Nel corso dell'istruttoria è emerso che, nonostante le contrarie indicazioni dell'Autorità, i piani di programmazione della produzione per l'anno 1999 sono stati in concreto attuati dai Consorzi. Tuttavia, alla luce delle circostanze del tutto peculiari del caso di specie, l'Autorità ha ritenuto che nei Consorzi in questione si fosse ingenerato il convincimento della liceità della propria condotta. Pertanto, non essendo emerso con sufficiente evidenza l'elemento soggettivo prescritto dall'articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'applicabilità della sanzione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 287/90, l'Autorità ha disposto l'archiviazione del caso in esame.

Parmalat-Eurolat

Nel luglio 1999 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio in relazione all'acquisizione da parte della società Parmalat Spa di Eurolat Spa, società nella quale l'impresa Cirio Spa ha conferito la propria divisione latte. Sia l'impresa acquirente che l'impresa acquisita sono attive nella lavorazione e commercializzazione

di latte alimentare, derivati del latte e prodotti alimentari in genere. In passato, Parmalat aveva già comunicato all'Autorità l'intenzione di acquisire il controllo della divisione latte della Cirio. Tuttavia, essa aveva successivamente provveduto a ritirare tale comunicazione, anche in considerazione dei rilievi formulati nel corso dell'istruttoria. L'operazione in esame riguarda una successiva comunicazione all'Autorità da parte di Parmalat dell'intenzione di procedere all'esecuzione di un progetto modificato dell'operazione in precedenza comunicata.

La concentrazione oggetto del procedimento era articolata in due fasi. La prima fase prevedeva l'acquisizione, da parte di Parmalat o di una sua controllata, dell'intero pacchetto azionario di Eurolat, inclusi i pacchetti di controllo delle società Calabrialatte Spa e Centrale del Latte di Roma Spa. La seconda fase prevedeva l'attuazione di una serie di impegni assunti da Parmalat nei confronti dell'Autorità, da realizzarsi successivamente al perfezionamento dell'acquisizione di Eurolat.

Il contratto di acquisto sottoscritto dalle parti stabiliva che il perfezionamento dell'operazione era subordinato al subentro da parte di Parmalat negli impegni assunti da Cirio nei confronti dell'Autorità nel quadro dell'acquisizione della Centrale del Latte di Roma, impegni al cui rispetto era condizionata l'autorizzazione a effettuare quell'operazione.

Ai fini del procedimento, l'operazione produceva i suoi effetti principali sui mercati nazionali del latte UHT, della panna fresca, della panna UHT, dello yogurt, del burro e della besciamella e sui mercati locali del latte fresco, approssimativamente delimitati dai confini regionali.

L'operazione di concentrazione, così come notificata, avrebbe determinato la costituzione, nel settore del latte fresco, di un operatore effettivamente in grado di servire l'intero territorio nazionale, con una quota all'incirca doppia rispetto a quella del secondo gruppo attualmente attivo a livello nazionale e in posizione dominante su alcuni mercati locali. In proposito, l'Autorità ha osservato che il settore del latte fresco risente ancora, sia pure in misura via via decrescente, del regime regolamentare cui è stato sottoposto per molti anni. In particolare, i marchi delle ex-centrali municipalizzate, in molti casi già acquistati da uno dei gruppi nazionali, godono ancora di una grande notorietà e di una immagine di qualità, mentre il prezzo al consumo, quanto meno nella parte di prodotto venduta presso il dettaglio tradizionale, risulta ancora sostanzialmente allineato per le diverse marche a quello del leader del mercato, in parte anche nel timore che un prezzo inferiore possa essere interpretato come un

segno di una qualità meno pregiata. Ciò determina, tra l'altro, un disincentivo a effettuare una forte differenziazione del prezzo praticato al dettagliante, posto che un prezzo molto basso si tradurrebbe principalmente in un ampliamento del margine per l'esercente.

Nel contesto delineato, la presenza di una pluralità di operatori a livello locale associata all'esistenza di operatori nazionali nel settore del latte fresco potrebbe rapidamente modificare le tradizionali dinamiche competitive basate su equilibri sostanzialmente consolidati a livello locale. Una volta raggiunta una sufficiente copertura del territorio nazionale, infatti, i grandi gruppi possono articolare le strategie concorrenziali su più mercati e impostare campagne pubblicitarie, politiche commerciali, rapporti con la grande distribuzione e strategie di approvvigionamento a livello nazionale.

Tenuto conto dei rilievi dell'Autorità in relazione al settore del latte fresco, Parmalat si è impegnata a vendere sei marchi di latte e quattro stabilimenti produttivi e a ritirare dalla regione Lazio il proprio marchio relativamente al latte fresco e a non utilizzarlo per un periodo di tre anni. La dismissione delle suddette attività potrà avvenire attraverso la cessione a uno o più soggetti terzi, ovvero attraverso il trasferimento a un soggetto societario delle attività oggetto della dismissione e la sua quotazione su un mercato finanziario regolamentato. In ogni caso, l'identità dell'acquirente dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità. Gli impegni prevedono inoltre la possibilità che, nel caso in cui la capacità produttiva degli stabilimenti ceduti non risulti adeguata alla valenza dei marchi oggetto di dismissione, Parmalat produca latte per conto dell'acquirente per un periodo sufficiente a consentire a quest'ultimo di adeguare la propria capacità produttiva. E' peraltro anche contemplata la possibilità che le aziende oggetto di dismissione svolgano, a condizioni di mercato, attività produttive a beneficio di Parmalat per un dato periodo dall'intervenuto trasferimento della proprietà. Infine, gli impegni prevedono che qualora Parmalat intenda continuare a utilizzare per prodotti diversi dal latte uno o più marchi oggetto di cessione di cui risulti impossibile dividere la proprietà per classi di prodotto, sia tenuta a concedere all'acquirente una licenza perpetua a titolo gratuito a utilizzare tali marchi per il latte fresco e per il latte UHT, vincolandosi a non interferire in alcun modo nella gestione delle attività relative ai marchi licenziati.

Quanto agli altri mercati rilevanti, l'Autorità ha valutato che l'operazione di concentrazione avrebbe comportato un rafforzamento della leadership di Parmalat nei mercati nazionali del latte UHT, della panna e della besciamella, ma che in questi è presente una significativa pressione competitiva sia da parte degli attuali con-

correnti, sia da parte dei concorrenti che entrerebbero o si rafforzerebbero sul mercato in seguito al perfezionamento delle dismissioni prospettate negli impegni.

Pertanto, ritenuto che le misure correttive sopra descritte fossero idonee a garantire che l'operazione in esame non determinasse effetti restrittivi sostanziali e durevoli sulla concorrenza nel mercato del latte fresco, l'Autorità ha deliberato di autorizzare l'operazione di concentrazione comunicata, condizionatamente al pieno rispetto degli impegni assunti dall'impresa acquirente nei confronti dell'Autorità.

Successivamente, l'Autorità è venuta a conoscenza del fatto che Parmalat aveva ceduto, nell'ottobre 1999, la propria quota di partecipazione nel capitale di Calabrialatte Spa ad Agroalimentare ASSO.LA.C., senza averne preventivamente informato l'Autorità e, dunque, non rispettando gli impegni assunti. L'Autorità ha pertanto avviato, nel dicembre 1999, un procedimento per inottemperanza da parte di Parmalat alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione dell'acquisizione di Eurolat.

Nel corso dell'istruttoria, Parmalat ha affermato che antecedentemente al perfezionamento dell'operazione Parmalat-Eurolat, Cirio, a insaputa della stessa Parmalat, aveva proposto ad ASSO.LA.C. di acquistare la partecipazione detenuta da Eurolat in Calabrialatte. Tale proposta, accettata da ASSO.LA.C. nel luglio 1999, avrebbe costituito un vero e proprio accordo contrattuale con Cirio determinante un obbligo giuridico, in capo a Eurolat, a cedere la propria partecipazione in Calabrialatte, obbligo a cui Parmalat sarebbe subentrata in seguito al perfezionamento dell'acquisizione della stessa Eurolat. Ciò premesso, l'Autorità ha ritenuto condivisibile la tesi di Parmalat, secondo la quale essa sarebbe meramente subentrata a un obbligo giuridico determinato, in capo a Eurolat, dagli accordi intercorsi tra Cirio e ASSO.LA.C.. Pertanto, l'Autorità ha considerato che il comportamento di Parmalat non costituisse una inottemperanza agli impegni assunti e ha disposto l'archiviazione del caso.

Novartis Seeds-Agra società del seme

Nel gennaio 2000 l'Autorità ha deliberato la chiusura di un'istruttoria avviata in relazione a un'operazione di concentrazione avente a oggetto l'acquisizione da parte del gruppo Novartis dell'80% del capitale sociale di Agra, società prima interamente controllata da Eridania Spa. La concentrazione in esame faceva parte di una serie di operazioni nell'ambito di diversi paesi europei, attraverso le quali il gruppo Novartis intendeva acquisire dal gruppo

Eridania Beghin-Say (EBS) il controllo delle società e dei rami d'azienda a esso appartenenti attivi in Europa nel settore delle sementi agrarie. Secondo il progetto originario comunicato dalle parti, Eridania, principale zuccherificio italiano, avrebbe mantenuto la partecipazione di minoranza nel capitale di Agra.

Entrambe le società parti del procedimento svolgono in Italia attività di ricerca, sviluppo, produzione e vendita di sementi di barbabietola da zucchero, nonché attività di sviluppo, produzione e vendita di sementi di soia, mais e girasole. Nella valutazione della concentrazione sono stati individuati mercati rilevanti distinti per ciascuna tipologia di seme e per ciascuna fase produttiva. Sulla base di tale classificazione, i mercati nei quali l'operazione avrebbe determinato i principali effetti erano quelli dei semi di barbabietola e di girasole, relativi alla fornitura di materiale genetico, allo sviluppo e produzione del seme e alla sua commercializzazione. La dimensione geografica dei mercati dello sviluppo e della produzione delle sementi risultava essere nazionale, mentre quella relativa alla fornitura di materiale genetico era più ampia, comprendente quantomeno l'intero territorio europeo.

Alla luce delle risultanze istruttorie, l'Autorità ha osservato come il perfezionamento dell'operazione comunicata avrebbe dato luogo a un notevole rafforzamento del gruppo Novartis. Con riferimento ai mercati relativi alle sementi di barbabietola, Novartis sarebbe diventato il gruppo leader sia nella commercializzazione, con una quota pari al 40,7%, sia nella produzione con una quota pari al 44,7%. In entrambi gli ambiti la quota raggiunta sarebbe stata più che doppia rispetto a quella detenuta dal principale concorrente. Inoltre, alla luce della riscontrata debolezza delle dinamiche concorrenziali che caratterizzano il settore delle sementi di barbabietole[14], il potere di mercato di Novartis a seguito dell'operazione sarebbe aumentato anche in relazione alla circostanza che Eridania, che detiene una quota del mercato dello zucchero pari al 50%, avrebbe continuato a essere il socio di minoranza del nuovo operatore. Al riguardo, rilevava anche il fatto che le due società sono tra le poche verticalmente integrate su tutti i mercati che compongono la filiera.

Nel corso del procedimento Novartis ed Eridania hanno modificato l'operazione di concentrazione originariamente comunicata, impegnandosi alla dismissione della partecipazione minoritaria di Eridania in Agra e della partecipazione di Agra in Aurora, società attiva in Italia nella produzione e commercializzazione di sementi di barbabietola. L'Autorità ha ritenuto tali impegni sufficienti a garantire che l'operazione non determinasse una restrizione sostanziale e

durevole della concorrenza sui mercati interessati. Infatti, la dismissione della partecipazione azionaria di Agra in Aurora avrebbe ridotto notevolmente la quota di mercato raggiunta da Novartis, la quale diverrebbe pari al 31,7% nel mercato della commercializzazione e al 35,7% nel mercato della produzione di sementi di barbabietola, riducendo tra l'altro significativamente la distanza tra l'impresa e i principali concorrenti. Inoltre, l'uscita di Eridania dal capitale sociale di Agra avrebbe rimosso uno dei maggiori ostacoli all'espansione di concorrenti privi di legami con gli acquirenti di sementi. Pertanto, l'Autorità ha autorizzato l'operazione di concentrazione, condizionatamente al pieno rispetto degli impegni assunti.

The Coca Cola-Cadbury Schweppes

Nell'aprile 1999 l'Autorità ha concluso, con un non luogo a provvedere, un'istruttoria avviata nei confronti della società The Coca Cola Company in relazione all'acquisizione da parte di quest'ultima dei marchi Schweppes e Canada Dry di proprietà di Cadbury Schweppes Plc. L'operazione, in quanto comportava l'acquisizione del controllo di parti di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 287/90 ed era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, poiché il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate era superiore alle soglie fissate dalla legge.

L'operazione comunicata si inseriva nell'ambito di un'operazione di dimensione mondiale volta all'acquisizione da parte di Coca Cola della quasi totalità dei marchi di bevande di cui Cadbury Schweppes era titolare al di fuori degli Stati Uniti, della Francia e del Sudafrica e dei relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché degli stabilimenti di produzione di concentrati situati al di fuori di tali paesi. Parte integrante dell'accordo era un patto di non concorrenza in forza del quale Cadbury Schweppes si impegnava ad astenersi, per un periodo di quattro anni, dall'attività di produzione, distribuzione e vendita in Italia di concentrati, essenze, basi di bevande e sciroppi per la produzione di bibite analcoliche gassate, nonché da quella di acqua minerale, acqua imbottigliata e simili prodotti a base di acqua.

L'Autorità aveva avviato l'istruttoria in merito alla concentrazione rilevando che in Italia, per effetto dell'operazione comunicata, Coca Cola, già leader nel settore delle bibite analcoliche gassate, si sarebbe

---

14. Si veda nel prosieguo la sintesi dell'indagine conoscitiva nel settore bieticolo-saccarifero.

trovata a detenere un portafoglio di prodotti comprendente i principali marchi di tutti i segmenti più importanti di bevande analcoliche gassate e in tutti i canali distributivi (distribuzione moderna, distribuzione al dettaglio e canale *horeca*). Di particolare rilievo apparivano gli effetti dell'operazione con riferimento al canale *horeca*. Quest'ultimo, infatti, pur veicolando meno della metà dei consumi di bevande analcoliche gassate, rappresenta un ambito decisivo del confronto competitivo tra i produttori, poiché è qui che si acquisiscono le abitudini di consumo e che gli investimenti pubblicitari esplicano i maggiori effetti in termini di notorietà del marchio. Stante la tendenza dei punti vendita *horeca* a offrire un assortimento di bibite ampio ma poco profondo, che conduce spesso gli esercenti a tenere soltanto i marchi leader dei vari gusti, l'inclusione di Schweppes nel portafoglio Coca Cola avrebbe potuto disincentivare il ricorso da parte dei clienti ad altri produttori, riducendo in prospettiva la presenza di questi ultimi sul mercato.

Nel corso dell'istruttoria le parti hanno ritirato la comunicazione dell'operazione di concentrazione, avendo le medesime escluso dal contratto originariamente stipulato l'acquisizione dei marchi e delle attività di produzione dei concentrati nel territorio italiano. L'Autorità pertanto, ritenuto che l'operazione di concentrazione in esame fosse stata modificata in modo da non produrre effetti sul territorio nazionale, ha deliberato che non vi era luogo a provvedere.

Nutricia Belgie-Milupa

Nel novembre 1999 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Nutricia Belgie per inottemperanza all'obbligo di notificazione preventiva delle operazioni di concentrazione. Oggetto del procedimento era l'acquisizione, avvenuta nel settembre 1995, da parte di Nutricia Belgie Nv, appartenente al gruppo facente capo alla Royal Numico Nv, del controllo esclusivo della società Milupa Spa. Entrambe le imprese operano nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti per l'infanzia.

L'Autorità, considerata anche la circostanza che la società Nutricia Belgie Nv non ha provveduto nemmeno tardivamente a notificare l'operazione di concentrazione, ha irrogato a quest'ultima una sanzione amministrativa per la violazione accertata nella misura di 103 milioni di lire, pari allo 0,07% del fatturato realizzato in Italia dal gruppo Royal Numico nel 1998.

Segnalazione relativa alle norme sulle denominazioni di origine protette

Nel luglio 1999 l'Autorità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della legge n. 287/90, ha inviato al Parlamento e al

Governo una segnalazione relativa a talune norme contenute nei disegni di legge recanti "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999" (A.S. 4057/XIII legislatura) e "Norme sulle denominazioni di origine protette e sulle attestazioni di specificità" (A.S. 3529/XIII legislatura) che sollevavano alcune questioni di compatibilità con la normativa comunitaria di settore e con la disciplina a tutela della concorrenza.

L'articolo 12, comma 16, lettera *d)* del primo disegno di legge prevedeva che fossero i consorzi a effettuare l'apposizione di marchi registrati o di contrassegni costitutivi della Denominazione di Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP) o Attestazione di Specificità (AS) sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dall'organismo di controllo. Al riguardo, l'Autorità ha rilevato come, ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92[15], l'apposizione dei marchi o dei contrassegni costituisca la fase conclusiva del processo di controllo della rispondenza del prodotto ai requisiti indicati nel disciplinare. Pertanto, la norma verrebbe ad attribuire una fase del controllo a soggetti che non sono in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 10 del Regolamento comunitario citato. Tale scelta, oltre ad apparire in contrasto con la disciplina comunitaria, appare suscettibile di introdurre vincoli ingiustificati alla libertà imprenditoriale delle singole imprese, tali da determinare restrizioni dell'accesso al mercato.

Inoltre, l'Autorità ha sottolineato come le disposizioni contenute in entrambi i testi legislativi consentissero ai consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle AS di stipulare accordi e di adottare delibere che prevedono una limitazione della produzione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonostante quest'ultimo abbia a oggetto gli accordi fra imprenditori agricoli e fra imprenditori agricoli e imprese, una categoria questa alla quale, sulla base della disciplina comunitaria in materia di organizzazioni e associazioni di imprenditori agricoli, i consorzi di tutela non possono ritenere di appartenere, in quanto la maggior parte di essi rappresenta in modo esclusivo o prevalente gli interessi delle imprese di trasformazione. Le norme in esame sarebbero così venute ad attribuire ai consorzi poteri che risultavano loro preclusi sulla base dei principi e delle regole stabiliti in ambito comunitario e della preesistente disciplina nazionale e che sarebbe-

15. Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in GUCE L 208/1 del 24 luglio 1992.

ro stati volti a consentire agli stessi di esercitare compiti devoluti a organismi diversi. Pertanto, l'Autorità ha auspicato un riesame di entrambi i testi legislativi volto a eliminare le difformità con i principi generali di settore stabiliti a livello comunitario e con la normativa a tutela della concorrenza.

Nella legge n. 526/99, recante "Legge comunitaria per il 1999", i suggerimenti dell'Autorità in relazione all'apposizione di marchi e contrassegni sono stati parzialmente seguiti, mentre gli auspici di una modifica delle disposizioni relative ai soggetti che possono adottare delibere ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 173/98, non sono stati accolti. Al 31 marzo 2000 non è stata ancora adottata una normativa organica sulle denominazioni di origine protetta e sulle attestazioni di specificità dei prodotti.

Indagine conoscitiva nel settore bieticolo-saccarifero

Nel luglio 1999 l'Autorità ha concluso un'indagine conoscitiva di natura generale, avviata ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 287/90, diretta ad analizzare le principali caratteristiche del settore bieticolo-saccarifero dal punto di vista concorrenziale. Questo settore presenta numerose specificità di tipo strutturale, funzionale e normativo che lo differenziano notevolmente da tutte le altre filiere agro-industriali, rendendo particolarmente complessa sia la ricostruzione dei legami giuridici e operativi tra i diversi soggetti attivi nel settore, sia la valutazione delle dinamiche competitive in esso esistenti. Oggetto dell'indagine sono stati, in particolare, il mercato della produzione agricola della barbabietola, quello dello zucchero, principale prodotto ricavato dalla trasformazione industriale della barbabietola stessa, e quello della produzione e commercializzazione del seme di barbabietola, fattore produttivo di notevole importanza ai fini sia della resa agricola che di quella industriale.

Nel settore bieticolo-saccarifero si è riscontrato un esteso intervento pubblico, giustificato più da motivazioni di ordine storico e politico che da valutazioni di mercato. L'Unione europea, che rappresenta il primo esportatore mondiale di zucchero, produce infatti esclusivamente zucchero da barbabietola, nonostante la trasformazione della canna da zucchero rappresenti un processo di gran lunga più economico. Ciò appare confermato anche dalle restrizioni produttive che sono state imposte ai più stretti sostituti dello zucchero, e in particolare all'isoglucosio, prodotto ricavato dai cereali mediante un processo di trasformazione industriale dell'amido. Per assicurare la continuità e redditività della produzione dello zucchero, nel 1968 alle politiche nazionali relative al settore è stata sostituita un'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) la quale, coerente-

mente con l'impostazione della Politica Agricola Comune, garantisce ai produttori agricoli prezzi remunerativi e sbocchi certi. Alla fissazione di un prezzo di sostegno garantito, le OCM dei prodotti agricoli, ivi compresa quella dello zucchero, accompagnano un sistema di tariffe e premi, rispettivamente all'importazione e all'esportazione, che sostanzialmente permettono di isolare il mercato comunitario dalla concorrenza internazionale. Nel settore bieticolo-saccarifero è però previsto un limite quantitativo al sistema di garanzia, realizzato mediante la fissazione di un tetto produttivo ripartito proquota tra gli Stati membri. Le quote sono allocate a due livelli: a ogni Stato membro è attribuita una quota massima di produzione di zucchero, suddivisa in quota base e quota di specializzazione, sulla quale grava una tassa di corresponsabilità più elevata; ogni Stato ripartisce la propria quota alle società saccarifere operanti sul territorio nazionale. Quindi le società saccarifere ripartiscono le quote produttive tra i coltivatori, mediante la stipula dei cosiddetti contratti di coltivazione.

I contratti di coltivazione rappresentano il principale strumento di integrazione verticale tra agricoltura e industria, attraverso il quale quest'ultima si assicura l'approvvigionamento della materia prima e un utilizzo ottimale degli impianti attraverso la programmazione dei tempi di lavorazione, mentre la parte agricola si garantisce la preventiva certezza circa la collocazione delle bietole e il relativo prezzo. Inoltre, nella maggior parte dei paesi europei, tra cui l'Italia, è diffusa la prassi di effettuare, in un dato periodo dell'anno che dovrebbe normalmente precedere la stipula dei contratti di coltivazione, una negoziazione collettiva tra tutti gli zuccherifici e tutte le associazioni agricole che sfocia nella conclusione del cosiddetto accordo interprofessionale. Quest'ultimo disciplina di fatto tutte le operazioni necessarie al funzionamento della filiera bieticolo-saccarifera. Esso contiene, tra l'altro, disposizioni sulle modalità di sottoscrizione degli impegni di coltivazione, sul periodo e lo scaglionamento delle consegne di barbabietole agli zuccherifici, sui criteri di definizione del prezzo in funzione della qualità della barbabietola, sulla modalità di accertamento del valore della materia prima, sulla ripartizione degli aiuti, sull'eventuale restituzione delle polpe e sulle modalità di approvvigionamento del seme. Infine, l'accordo istituisce, definendone composizione e funzioni, alcuni organismi interprofessionali di supporto all'organizzazione del settore bieticolo-saccarifero, costituiti in forma paritetica da associazioni bieticole e zuccherifici. Tra di essi, assumono particolare rilievo la Commissione Tecnica Nazionale, preposta a definire le proprietà e l'adattabilità al terreno delle diverse varietà commerciali di seme di barbabietola, e il Centro di Interesse Economico Bieticolo

Saccarifero (CIEBS), il quale stabilisce, sulla base della lista fornita dalla Commissione Tecnica, la composizione di varietà e quantità di seme più indicata per ciascun comprensorio di produzione, il numero e la localizzazione dei punti di distribuzione del seme, il prezzo di vendita al quale il seme deve essere venduto dal distributore al coltivatore.

In virtù di tale regolamentazione estremamente pervasiva, i meccanismi concorrenziali nel settore bieticolo-saccarifero appaiono caratterizzati da ridottissimi margini di autonomia imprenditoriale e scarsi incentivi all'efficienza. L'esistenza stessa di una filiera bieticolo-saccarifera nell'Unione europea e il modo in cui le risorse sono allocate, sia tra gli Stati membri che all'interno di essi, sono il risultato di precise scelte politiche e regolamentari, piuttosto che derivare da una normale dinamica di mercato. In tale contesto, l'ambito di applicazione della normativa a tutela della concorrenza risulta piuttosto limitato e comunque non sufficiente a garantire il ripristino di un significativo grado di concorrenzialità all'interno dei mercati interessati. Tuttavia, ciò che appare del tutto anomalo è che un regime normativo fondamentalmente concepito per sostenere il comparto agricolo produca invece i suoi effetti più rilevanti nel settore industriale a esso collegato, distorcendone le dinamiche competitive e creando forti inefficienze allocative.

Dall'indagine effettuata sono emersi specifiche caratteristiche organizzative del settore e alcuni comportamenti degli operatori non espressamente previsti dalla regolamentazione che potrebbero essere modificati al fine di attenuare le inefficienze e le rigidità contenute nel sistema. Sotto il profilo delle modalità con cui disciplinare le relazioni verticali tra gli operatori, il modello prevalente in Italia prevede l'utilizzo di alcune sedi stabili di contrattazione e di coordinamento tra l'insieme delle imprese saccarifere presenti nel settore e, data la frammentazione della struttura del sistema bieticolo, l'insieme delle organizzazioni rappresentative dei bieticoltori. Ciò ha determinato tre effetti prevalenti sulle dinamiche competitive nei mercati interessati: in primo luogo, un'uniformazione completa delle condizioni di acquisto per le imprese saccarifere e, quindi, l'eliminazione di un'ulteriore variabile attraverso la quale può manifestarsi il gioco della concorrenza; in secondo luogo, la necessità di creare e mantenere un apparato di rappresentanza degli agricoltori permanente e articolato sul territorio, che ha sviluppato nel tempo interessi e obiettivi propri e ulteriori rispetto a quelli statutari; infine, una certa commistione di interessi tra le organizzazioni bieticole, che consentono agli zuccherifici di gestire meglio la conflittualità con gli agricoltori, e le industrie saccarifere, che fungono da esattori

della quota associativa delle organizzazioni. Un modello di relazione verticale alternativo a quello attuale e ugualmente compatibile con la regolamentazione comunitaria di settore potrebbe basarsi sulla stipulazione di accordi interprofessionali singoli, cioè siglati da ciascuno zuccherificio con i propri fornitori, o con le organizzazioni rappresentative degli stessi. Tale ipotesi ridurrebbe le occasioni di coordinamento tra le società saccarifere e innescherebbe probabilmente un incentivo a una qualche forma di concorrenza fra le stesse. Contestualmente, gli agricoltori sarebbero costretti a esprimere una propria rappresentanza a livello locale, maggiormente legata alle realtà produttive territoriali, rendendo più immediato il collegamento tra l'attività svolta dall'apparato di rappresentanza e gli interessi degli agricoltori rappresentati.

Dall'indagine conoscitiva è emerso inoltre come l'istituzione, attuata mediante l'accordo interprofessionale, di una rigida regolamentazione del mercato del seme non possa essere ricondotta alle previsioni normative comunitarie e nazionali, come peraltro dimostrato anche dalla circostanza che in molti altri paesi europei gli accordi interprofessionali non contengono disposizioni in merito alle modalità di fornitura del seme. Sul mercato della distribuzione delle sementi, secondo quanto stabilito dalle associazioni bieticole e dalle imprese saccarifere in sede di accordo interprofessionale, possono operare soltanto distributori autorizzati dalle associazioni e/o dagli zuccherifici, applicando prezzi e condizioni di cessione uniformi e concordati in sede interprofessionale. Gli zuccherifici e le associazioni sono inoltre gli unici soggetti autorizzati ad acquistare il seme direttamente dalle imprese sementiere, per poi rivenderlo, anche in questo caso a condizioni prestabilite, ai distributori autorizzati. Gli effetti distorsivi della concorrenza di tale meccanismo si producono sia sul mercato della produzione del seme, sia sul mercato della distribuzione del seme. Sul primo mercato, zuccherifici e associazioni si presentano come unici acquirenti, determinando un indebolimento del potere contrattuale delle imprese sementiere e una situazione di vantaggio concorrenziale per le imprese sementiere collegate agli acquirenti stessi; sul secondo mercato, sono sempre gli zuccherifici e le associazioni gli unici operatori presenti, sia pure attraverso i propri distributori autorizzati. Tali operatori, concordando in sede interprofessionale i prezzi e le condizioni di cessione al coltivatore, si comportano di fatto come se fossero un'unica entità economica.

L'accentramento degli acquisti di sementi in capo ad associazioni e zuccherifici comporta, in primo luogo, una riduzione della libertà imprenditoriale degli agricoltori, costretti a demandare all'e-

sterno il compito di scegliere e di acquistare il proprio principale fattore di produzione; in secondo luogo, una scarsa trasparenza dei meccanismi di formazione del prezzo; infine, una notevole difficoltà di penetrazione sul mercato da parte delle ditte sementiere indipendenti. Tale meccanismo non appare giustificato dall'esigenza di salvaguardare la qualità del prodotto finale, evitando che vengano utilizzate partite di seme non controllate e non provviste dei requisiti qualitativi minimi necessari alla produzione. Per garantire un adeguato livello qualitativo delle sementi utilizzate basterebbe implementare un efficace sistema di certificazione dell'origine e delle varietà di seme venduto da parte dei distributori.

PRODOTTI PETROLIFERI

Evoluzione della normativa nel settore della distribuzione dei carburanti per autotrazione e attività di segnalazione dell'Autorità

Il settore della distribuzione di carburanti per autotrazione si caratterizza per essere un oligopolio fortemente concentrato, in cui le prime due imprese detengono oltre il 60% delle vendite di carburanti, e in cui le quote di mercato si contraddistinguono per una elevata stabilità nel tempo.

Sono trascorsi ormai due anni dall'adozione del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32[16], che ha introdotto importanti modifiche nella disciplina del settore. La finalità del decreto era di pervenire a una razionalizzazione della rete distributiva, caratterizzata da un numero elevato di impianti inefficienti (in termini di erogato medio) rispetto ai principali paesi europei, e di creare le condizioni, anche sulla spinta di numerosi interventi dell'Autorità in tal senso[17], per cui le imprese potessero trasferire sui prezzi finali gli eventuali guadagni di efficienza ottenuti sulle proprie reti distributive.

Rispetto alle finalità, il decreto legislativo n. 32/98 non ha sortito gli effetti desiderati. La rete di distribuzione, sebbene si sia ridotta a circa 25.000 punti vendita da 28.000, presenta ancora livelli di erogato ben al di sotto della media europea; permangono inoltre una scarsa presenza di impianti *self service* a pagamento posticipato (*post pay*) e una bassa diffusione dell'attività "*non oil*" presso i punti di vendita. Con riferimento alla concorrenza di prezzo tra le imprese petrolifere presenti nella distribuzione in rete, ancorché a partire dal 1997 si siano osservate alcune campagne promozionali sui prezzi, sia pure di durata limitata, si rileva a tutt'oggi una pressoché totale uguaglianza nei livelli e nella tempistica delle variazioni dei prezzi consigliati delle società ai propri gestori, come se tutti i partecipanti al mercato reagissero agli stimoli esterni esogeni, in particolare alle variazioni nel prezzo delle materie prime e del cambio euro dollaro,

senza differenziarsi in relazione agli specifici livelli di efficienza delle proprie reti.

La principale modifica normativa apportata dal decreto legislativo n. 32/98 riguarda il fatto che l'attività di installazione ed esercizio di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, in precedenza subordinata al rilascio di una concessione amministrativa, è stata dichiarata libera. Il decreto, tuttavia, fissava al 31 dicembre 1999 la data a partire dalla quale sarebbe entrato pienamente in vigore un regime autorizzatorio senza limiti sostanziali all'apertura dei nuovi impianti. Sino a quella data, infatti, l'autorizzazione per l'installazione di un nuovo impianto o il trasferimento di un impianto in esercizio sarebbe stata subordinata alla chiusura di almeno tre impianti preesistenti (o di due impianti nel caso di erogato non inferiore a 1.800 kilolitri). La *ratio* di questa norma era di garantire che durante la fase transitoria le società procedessero alla chiusura di almeno settemila impianti (articolo 7 del decreto legislativo n. 32/98), installandone di nuovi sulla base di criteri, requisiti e caratteristiche delle aree da utilizzare individuati dai Comuni interessati.

Nei fatti, il fallimento del processo di ristrutturazione delineato dal decreto è anche addebitabile alle inadempienze e le lentezze dei Comuni a individuare le aree e gli strumenti urbanistici necessari all'installazione dei nuovi impianti. Per porre rimedio a ciò si è reso necessario un nuovo intervento normativo, nella forma del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346[18]. Tale normativa, se da un lato ha semplificato le procedure di autorizzazione all'apertura di nuovi impianti di distribuzione tramite un meccanismo di "silenzio assenso" degli enti locali preposti[19], dall'altro, ha prorogato ulteriormente dal 31 dicembre 1999 al 30 giugno 2001 la fase tran-

16. Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59".

17. Cfr. gli interventi di segnalazione: DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE, del 7 luglio 1993, Bollettino n. 14/1993; PREZZI DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE, del 20 maggio 1994, Bollettino n. 19/1994 e del 17 marzo 1997, Bollettino n. 11/1997; RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI, del 22 dicembre 1997, Bollettino n. 51/1997 e l'indagine conoscitiva sui PREZZI DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE del novembre 1996.

18. Decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

19. In dettaglio, il decreto legislativo n. 346/99 concede agli enti locali interessati centoventi giorni per effettuare i loro adempimenti amministrativi. Trascorso inutilmente questo termine è stabilito che "provvedono in via sostitutiva le Regioni entro il termine di centoventi giorni" (articolo 1, comma 2). In mancanza di un intervento di ultima istanza delle Regioni, "ferma restando l'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti, già tacitamente assentita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, si considera contestualmente rilasciata anche la relativa concessione edilizia" (articolo 1, comma 2-*bis*).

sitoria prima della definitiva entrata in vigore del regime autorizzatorio per l'installazione degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.

Nell'ottobre 1999, l'Autorità, in un intervento di segnalazione ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90 inviato al Governo e al Parlamento, ha valutato positivamente l'introduzione del meccanismo di silenzio assenso nelle procedure di rilascio dell'autorizzazione. Tuttavia, in merito all'ulteriore rinvio al 30 giugno 2001 della piena liberalizzazione dell'accesso al mercato della distribuzione di carburanti, è stato osservato come tale nuova proroga, senza essere giustificata da alcuna esigenza legata al rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 346/99 o da obiettivi d'interesse generale, avrebbe ulteriormente impedito lo sviluppo della concorrenza nel mercato della distribuzione di carburanti per autotrazione. Tale disposizione, infatti, avrebbe avuto l'effetto di precludere ai nuovi competitori, fino al termine del nuovo periodo transitorio, l'ingresso in un mercato dove le imprese presenti hanno acquisito, dal luglio 1991, la piena libertà di fissare il livello dei prezzi finali.

L'Autorità ha inoltre rilevato che l'obbligo in capo alle imprese di indicare ai gestori degli impianti di distribuzione i "prezzi consigliati" per la vendita al pubblico dei carburanti, introdotto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 7 maggio 1994 di attuazione della deliberazione del CIPE concernente "Determinazioni in ordine ai prezzi dei prodotti petroliferi", riduce il già scarso grado di incertezza delle imprese sulle rispettive politiche commerciali, facilitando l'adozione di convergenti strategie di prezzo. Pertanto, l'Autorità ha auspicato che fossero tempestivamente rimosse le distorsioni della concorrenza provocate da tali norme.

La successiva legge 29 dicembre 1999, n. 496, di conversione del decreto legge 29 ottobre 1999, n. 383[20], ha accolto la richiesta avanzata dall'Autorità riguardo alla durata del periodo transitorio, anticipando dal 30 giugno 2001 al 30 giugno 2000 il termine a partire dal quale sarà possibile ottenere liberamente una autorizzazione all'apertura di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione. Dal giugno 2000, pertanto, non sarà più necessario chiudere tre impianti preesistenti per ottenere una nuova autorizzazione all'installazione.

La legge n. 496/99 prevede, inoltre, lo sganciamento dalla norma transitoria degli impianti dotati di servizi pagamento *self service* posticipato (cosiddetto *post pay*). Gli impianti *post pay* possono dunque essere aperti da subito senza obblighi di chiusura collegati, fatta salva unicamente la verifica delle conformità tecniche, nel caso

in cui siano dotati di: *i)* servizi autonomi all'automobile e all'automobilista (cambio olio, autolavaggio); *ii)* autonome attività commerciali integrative (attività "*non oil*") su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo n. 114/98[21], ossia aventi superfici di vendita non superiori a 150 metri quadri nei Comuni con meno di 10.000 abitanti e non superiori a 250 metri quadri nei Comuni con più di 10.000 abitanti.

Viene inoltre prescritto che, in caso di affidamento gratuito, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 32/98, degli impianti da parte della società petrolifera titolare dell'autorizzazione a un gestore (per un periodo di sei anni rinnovabile), le parti sono obbligate a stipulare un contratto di fornitura di carburante. In altri termini, la legge preclude la possibilità che tra società petrolifere e gestori possano perfezionarsi forme contrattuali diverse, quali ad esempio i rapporti di commissione, di associazione in partecipazione e di agenzia.

La legge n. 496/99, infine, estende la gamma merceologica dei prodotti commerciabili presso gli impianti di distribuzione di carburante. In concreto, attraverso una modifica al testo dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 114/98 in materia di liberalizzazione del commercio, viene consentito ai gestori di porre in vendita tutti i prodotti, sia di tipo alimentare che non alimentare, contenuti nelle tabelle merceologiche di cui al decreto ministeriale n. 561/98. Unico limite a tale facoltà del gestore è, in analogia con i criteri fissati dalla legge n. 496/99 per l'apertura degli impianti *self post pay*, che le superfici degli esercizi di vendita non superino i 150 metri quadri nei comuni con meno di 10.000 abitanti e i 250 metri quadri nei comuni con più di 10.000 abitanti.

Rispetto ai precedenti decreti legislativi n. 32/98 e n. 346/99, la legge n. 496/99 contiene innegabili passi in avanti verso una completa rimozione dei residui ostacoli di tipo normativo alla possibilità che sul mercato della distribuzione di carburanti per autotrazione si creino le condizioni per una corretta concorrenza tra le imprese, oltre che per una consistente riduzione dei livelli dei prezzi finali. L'anticipo della fine della fase transitoria al giugno 2000, l'apertura alle attività *non oil* e la velocizzazione del processo di installazione di nuovi impianti efficienti di "tipo europeo", consentita dal meccanismo di silenzio assenso degli enti locali alle nuove autorizzazioni,

20. Legge 29 dicembre 1999, n. 496, recante "Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore".

21. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

sono tutti elementi che vanno in questa direzione. Cionondimeno, la rigida limitazione delle superfici degli esercizi commerciali da annettere ai nuovi punti vendita contenuta nella norma impedisce, di fatto, l'ingresso indipendente nel settore degli operatori della grande distribuzione commerciale, così come invece è avvenuto in quei paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito) in cui la grande distribuzione commerciale ha giocato un ruolo decisivo nella definizione di assetti altamente concorrenziali dei mercati della distribuzione di carburanti. Inoltre, la fissazione per legge di una unica forma contrattuale regolante lo scambio di prodotto tra società petrolifera titolare dell'autorizzazione e gestore affidatario degli impianti è sicuramente un irrigidimento della libertà contrattuale rispetto a una situazione in cui definire soluzioni diverse a seconda delle condizioni.

Altri interventi dell'Autorità

Nel corso dell'anno è stata esaminata la compatibilità con la legge n. 287/90 della costituzione da parte di Agip, Api ed Esso di un'impresa comune per la movimentazione e lo stoccaggio dei prodotti petroliferi nel Triveneto (AGIPPETROLI-ANONIMA PETROLI ITALIANA-ESSO ITALIANA/PETROVEN). Inoltre, è stata avviata un'istruttoria, attualmente in corso, in relazione a presunte intese restrittive della concorrenza riguardanti il prezzo di vendita dei carburanti (ACCORDI PER LA FORNITURA DEI CARBURANTI). E' altresì in corso un'istruttoria per omessa comunicazione di una concentrazione (LIQUIGAS-CPL CONCORDIA/FONTENERGIA). Infine, l'Autorità ha effettuato una segnalazione in relazione ad alcune norme in materia di distribuzione di carburanti (DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI).

Agip Petroli-Anonima Petroli Italiana-Esso Italiana/Petroven

Nel giugno 1999 l'Autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti delle società Agip Petroli Spa, Esso Italiana Spa e Anonima Petroli Italiana Spa volta ad accertare gli eventuali effetti restrittivi della concorrenza generati, nel settore petrolifero, dall'intesa relativa alla costituzione di una impresa comune denominata Petroven, comunicata in data 3 marzo 1999 ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90.

Petroven fornisce alle imprese madri e, in misura non inferiore al 10%, a imprese terze che ne facciano richiesta, servizi di movimentazione e stoccaggio di prodotti petroliferi finiti destinati ai mercati rete, extra-rete e *bunker* nell'area delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. In particolare, l'operazione era volta a razionalizzare le attività di stoccaggio delle parti, riducendo parte della sovracapacità che caratterizza l'area di Porto Marghera, mediante la dismissione del deposito di API e l'utilizzo congiunto dei depositi di Agip Petroli ed Esso da parte dei tre soci.

La costituzione di Petroven si inseriva in un progetto, sollecitato dalle competenti autorità territoriali, volto alla delocalizzazione e alla razionalizzazione delle strutture chimiche e petrolifere a Porto Marghera, in attuazione di piani ambientali tesi al progressivo allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna di Venezia.

I sistemi logistici oggetto dell'intesa rappresentano oltre il 60% della capacità totale disponibile a Porto Marghera e forniscono una quota compresa tra il 55% e il 65% dei carburanti distribuiti in rete nelle province del Triveneto, tra il 40% e il 60% dei prodotti petroliferi destinati alla distribuzione extra-rete nelle stesse province e oltre l'80% dei prodotti destinati al bunkeraggio nel porto di Venezia.

Inoltre Agip Petroli, Esso e Api sono società petrolifere verticalmente integrate, le quali operano anche nella fase della raffinazione e in quella della distribuzione finale di prodotti petroliferi. I due principali soci dell'impresa comune, Agip Petroli ed Esso, rappresentano in Italia i principali operatori nel comparto logistico e, congiuntamente, controllano i due terzi del mercato della distribuzione in rete di benzina.

Nel provvedimento di avvio di istruttoria, l'Autorità ha osservato che l'intesa comunicata avrebbe potuto determinare rilevanti effetti anticoncorrenziali, in ragione del possibile coordinamento tra le imprese madri, limitando la concorrenza reciproca e restringendo la possibilità di accesso di imprese terze che non dispongano di adeguate capacità di stoccaggio alternative per rifornire i mercati a valle.

Successivamente all'avvio dell'istruttoria, le parti hanno proposto alcune modifiche agli accordi comunicati. In aggiunta al minimo garantito del 10%, le parti si sono impegnate a mettere a disposizione dei terzi ogni ulteriore quota di capacità non utilizzata rinunciando a ogni diritto di prelazione dei soci rispetto ai terzi. La capacità disponibile sarà offerta da Petroven sul mercato per un periodo di 30 giorni.

Onde assicurare che la capacità di movimentazione resa disponibile ai terzi sia nota agli operatori del settore, Petroven si è impegnata a pubblicare tempestivamente su un periodico di settore a diffusione nazionale i dati relativi alla capacità di movimentazione ancora disponibile per l'anno successivo. Le parti hanno anche escluso di ricorrere a rifornimenti congiunti del deposito, se non per far fronte a momentanee ed eccezionali indisponibilità del prodotto. Tali assicurazioni riducono il rischio che tra le imprese fondatrici, le quali per effetto dell'intesa già sostengono analoghi costi unitari di logistica, si realizzi un ulteriore coordinamento derivante dalla maggiore omogeneità e trasparenza dei costi di approvvigionamento.

Infine, per limitare i rischi di coordinamento tra le imprese fondatrici, le parti si sono impegnate a dotarsi di un Codice per le Politiche e le Procedure Aziendali, ai sensi del quale ogni dipendente sarà informato sui principi fondamentali di riservatezza nella gestione dei dati e sul fatto che, per eventuali violazioni, si applicheranno sanzioni disciplinari.

Le modifiche agli accordi comunicati e gli ulteriori impegni assunti dalle parti hanno indotto l'Autorità a ritenere che l'oggetto dell'intesa non fosse in grado di restringere in maniera consistente il gioco della concorrenza nei mercati interessati, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

Accordi per la fornitura di carburanti

A seguito di alcune segnalazioni relative a presunti comportamenti anticoncorrenziali posti in essere nel mercato della distribuzione dei carburanti per autotrazione l'Autorità, nell'ottobre 1999, ha avviato un'istruttoria nei confronti delle società Agip Petroli Spa, Anonima Petroli Italiana Spa, Erg Petroli Spa, Esso Italiana Spa, Fina Italiana Spa, Kuwait Petroleum Italia Spa, Shell Italia Spa, Tamoil Petroli Spa, nonché dell'Unione petrolifera, associazione che raggruppa le principali aziende petrolifere operanti in Italia, e delle principali associazioni di categoria dei grossisti e dei gestori di carburanti.

Oggetto di accertamento sono, in particolare, presunte restrizioni della concorrenza riferibili a intese tra l'associazione delle società petrolifere e le associazioni di categoria dei grossisti e dei gestori degli impianti di distribuzione finalizzate alla fissazione del prezzo di vendita finale dei carburanti, nonché a intese tra imprese petrolifere concorrenti aventi lo scopo di eliminare l'incertezza sul rispetto dei livelli di "prezzo consigliato" ai gestori.

I meccanismi contrattuali previsti dagli accordi sembrerebbero strutturati in modo tale che il "prezzo consigliato" da ciascuna società petrolifera equivalga, di fatto, a un prezzo imposto. Essi configurerebbero, pertanto, restrizioni della concorrenza di prezzo all'interno di ogni singola rete distributiva, in violazione delle regole della concorrenza sotto il profilo verticale nei rapporti fra la singola società petrolifera e i gestori degli impianti della rete distributiva che reca il suo marchio. Inoltre, i meccanismi contrattuali utilizzati da ciascuna società petrolifera nei rapporti con i propri gestori non sembrerebbero essere il frutto di autonome scelte imprenditoriali, bensì il risultato di intese orizzontali realizzate a livello associativo allo scopo di eliminare l'incertezza sulle politiche di prezzo. L'istruttoria concerne, inoltre, intese tra le società petrolifere volte al coordina-

mento delle rispettive politiche di prezzo. Al 31 marzo l'istruttoria, volta a verificare se vi siano state violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90, è in corso.

Liquigas-CPL Concordia/Fontenergia

Nel gennaio 2000 l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio nei confronti delle società Liquigas Spa e CPL Concordia Scrl per l'eventuale erogazione della sanzione pecuniaria prevista per i casi di inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in relazione alla costituzione di un'impresa comune Fontenergia Spa operante nella realizzazione e gestione, in regime concessorio, di reti di distribuzione di gas alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL). L'operazione, perfezionata il 22 maggio 1999 e non soggetta a clausole sospensive di alcun genere, è stata tardivamente notificata dalle parti. Al 31 marzo 2000 l'istruttoria è in corso.

Distribuzione carburanti

Nell'ottobre 1999 l'Autorità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 287/90, ha inviato al Parlamento e al Governo una segnalazione relativa a talune disposizioni distorsive della concorrenza contenute nel decreto ministeriale del 7 maggio 1994 di attuazione della deliberazione del CIPE concernente "Determinazioni in ordine ai prezzi dei prodotti petroliferi" e nel decreto legislativo n. 346/99 recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti". In particolare, oggetto della segnalazione è l'articolo 2 del decreto legislativo, che ha differito al 30 giugno 2001 il termine per la definitiva entrata in vigore del regime autorizzatorio per l'installazione degli impianti di distribuzione di carburanti, e l'articolo 1 del decreto ministeriale, che ha imposto l'obbligo per tutte le imprese petrolifere di indicare ai gestori degli impianti di distribuzione i "prezzi consigliati" dei carburanti per la vendita ai consumatori.

L'Autorità ha osservato come la nuova proroga disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 346/99, in assenza di motivazioni di carattere generale, impedisca lo sviluppo della concorrenza nel mercato della distribuzione di carburanti per autotrazione. Essa infatti ha l'effetto di precludere ai nuovi competitori, fino al termine del nuovo periodo transitorio, l'ingresso in un mercato dove le imprese presenti hanno invece acquisito, di fatto dal luglio 1991, la

piena libertà di fissare il livello dei prezzi finali. L'Autorità ha inoltre rilevato che l'obbligo in capo alle imprese di indicare ai gestori degli impianti di distribuzione i "prezzi consigliati" per la vendita al pubblico dei carburanti, introdotto dall'articolo 1 del decreto ministeriale del 7 maggio 1994, riduce il già scarso grado di incertezza delle imprese sulle rispettive politiche commerciali, facilitando l'adozione di convergenti strategie di prezzo. Pertanto, l'Autorità ha auspicato che siano tempestivamente rimosse le distorsioni della concorrenza provocate dalle suddette norme.

PRODOTTI FARMACEUTICI

Caratteristiche del settore

L'attività svolta dall'Autorità nel corso dell'anno, in attuazione dei suoi compiti istituzionali, ha portato a soffermarsi su alcuni aspetti problematici che caratterizzano il settore farmaceutico in Italia.

Fra questi va evidenziata la diffusione dei rapporti di co-marketing, in base ai quali imprese farmaceutiche concorrenti distribuiscono specialità farmaceutiche a base del medesimo principio attivo. Di solito il rapporto prevede che l'impresa titolare del brevetto su un principio attivo fornisca a un'altra impresa il principio attivo o il farmaco preconfezionato e le conceda una licenza per la distribuzione di farmaci a base dello stesso principio attivo con un marchio diverso. La diffusione di tale pratica può avere effetti positivi in termini di promozione del principio attivo sul mercato; mediante l'utilizzo di mezzi e risorse informative di più aziende, ciascuna con una propria rete di vendita, si realizza un'efficace penetrazione presso la classe medica, senza che l'impresa titolare del brevetto sul principio attivo sia costretta a effettuare gli ingenti investimenti per la costituzione di una rete di dimensione adeguata.

Se tale è lo scopo del co-marketing, esso si rivela particolarmente efficace in sede di lancio di un nuovo prodotto sul mercato, in modo che esso sia conosciuto il più rapidamente possibile. Dall'altro lato, la necessità per le imprese legate da un rapporto di co-marketing di promuovere il proprio prodotto differenziandolo in termini commerciali anche da quello/i contenenti la stessa molecola, induce le imprese stesse a porre una grande enfasi sulla promozione come variabile concorrenziale. Ciò tuttavia risulta avvenire a discapito, in alcuni casi, della concorrenza di prezzo. Per i farmaci in fascia C, che sono a totale carico del paziente e con regime di determinazione del prezzo libero, nel 1999 come nell'anno precedente, l'Autorità ha verificato l'esistenza, in connessione con rapporti di co-marketing, di intese restrittive che avevano determinato significativi aumenti di

prezzo a danno dei consumatori (SERVIER ITALIA-ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO STRODER; BYK GULDEN ITALIA-ISTITUTO GENTILI; ISTITUTO GENTILI-MERCK SHARP & DOHME-NEOPHARMED-SIGMA TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE-MEDIOLANUM FARMACEUTICI).

Il mercato farmaceutico italiano si distingue dagli altri mercati europei e dei paesi Ocse anche per la scarsa diffusione di farmaci generici. Nel 1996-97 le vendite in valore di farmaci generici in Italia sono state pari al 3% delle vendite di tutti i farmaci di prescrizione, a fronte di un'analoga incidenza dell'11% a livello dell'Ocse nel suo complesso, e del 15% a livello Ue[22].

Lo sviluppo di tali farmaci appare estremamente importante per due aspetti: in primo luogo, essi costituiscono un importante fattore di competizione fra imprese farmaceutiche e, secondariamente, essi permettono consistenti riduzioni della spesa pubblica. Infatti, il farmaco generico si caratterizza per essere composto di un principio attivo sul quale è scaduta la tutela brevettuale, e per tale ragione, il suo prezzo non dovrebbe includere quel profitto di monopolio che viene invece assicurato nel corso del periodo di tutela brevettuale proprio al fine di remunerare i costi di ricerca, sviluppo e promozione del nuovo principio attivo sostenuti dall'impresa innovatrice. Il suo ingresso sul mercato determina pertanto una forte concorrenza con la specialità originaria soprattutto in termini di prezzo a sicuro beneficio dei consumatori e, in caso di farmaci rimborsati dal S.S.N., con riduzione di esborsi a carico del settore pubblico.

In Italia non sono state ancora create le condizioni per un effettivo sviluppo di un mercato dei farmaci generici. L'Autorità è già intervenuta con una segnalazione nel 1995 e nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul settore farmaceutico nel 1997, rilevando la necessità che venissero adottate le necessarie misure normative e regolamentari volte a incentivare lo sviluppo dei farmaci generici. Tra i più importanti fattori che hanno impedito lo sviluppo dei generici, deve ricordarsi come, per molti farmaci, sia stato assicurato un elevato prolungamento del periodo di tutela brevettuale, attraverso la concessione di Certificati di Protezione Complementare con durata massima di 18 anni, che non ha confronti con quello riconosciuto negli altri paesi europei. Questo aspetto, peraltro, sembra penalizzare non solo lo sviluppo del mercato dei farmaci generici, ma altresì l'industria chimica farmaceutica, nella quale le imprese italiane risultano leader a livello mondiale. Infatti, proprio in base a tale disciplina le imprese nazionali

22. Fonte: National Economic Research Associates, "Policy relating to generic medicines in the OECD", rapporto preparato per la Commissione europea e presentato in data 20 dicembre 1998.

non possono produrre i composti di base contenenti principi attivi ancora coperti da tutela brevettuale, risultando svantaggiate rispetto alle imprese che operano in paesi ove tale protezione è già scaduta. Al riguardo, dall'attività istruttoria svolta dall'Autorità è emerso che l'industria farmaceutica nazionale, attraverso l'associazione di categoria, ha operato affinché tale segmento di mercato non si sviluppasse adeguatamente, invitando le imprese farmaceutiche ad assumere una posizione contraria all'introduzione in Italia dei farmaci generici (FARMINDUSTRIA-CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE).

Distorsioni nelle dinamiche concorrenziali risultano infine nell'ambito delle forniture ospedaliere. Al riguardo va, in primo luogo, segnalato come non vi sia ancora un ricorso omogeneo e diffuso da parte delle amministrazioni sanitarie pubbliche allo strumento della gara per l'acquisto di farmaci. Inoltre un grande numero di gare risulta strutturato in modo tale da impedire lo sviluppo di un'effettiva concorrenza fra imprese farmaceutiche. Tale effetto deriva in particolare dall'indicazione nei lotti di gara di uno specifico principio attivo, anche in quegli ambiti in cui più principi attivi possono essere ritenuti sostituibili e quindi essere messi in competizione.

A fronte di tali condotte degli enti aggiudicatori, si segnalano altresì le misure adottate in sede associativa per limitare la concorrenza, sia attraverso norme deontologiche che indicavano lo sconto massimo che le imprese associate dovevano applicare nelle gare per le forniture ospedaliere, sia attraverso la promozione di forme di partecipazione congiunta alle gare, quali il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (FARMINDUSTRIA-CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE).

Gli interventi dell'Autorità

Nel corso dell'anno l'Autorità ha riscontrato un'intesa restrittiva della concorrenza nella commercializzazione di alcuni farmaci collocati nella classe C (SERVIER ITALIA-ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO STRODER) e vari comportamenti posti in essere dall'associazione di categoria Farmindustria (FARMINDUSTRIA-CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE). Un'istruttoria per presunta inottemperanza all'obbligo di comunicazione di un'operazione di concentrazione si è chiusa senza l'irrogazione di una sanzione (ALCON LABORATOIRES-INNOVATION TECHNOLOGIES). Al 31 marzo 2000 è in corso un procedimento volto a verificare l'esistenza di una presunta intesa restrittiva relativa alla fornitura di mezzi di contrasto a uso radiologico (BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING).

Servier Italia-Istituto Farmaco Biologico Stroder

Nel luglio 1999 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio avviato nei confronti delle società Servier Italia Spa e Istituto

Farmaco Biologico Stroder Srl per accertare eventuali violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90 in relazione agli andamenti paralleli dei prezzi di alcuni farmaci, collocati nella classe C, distribuiti dalle suddette società. Tali farmaci sono a totale carico del paziente e in regime di libera determinazione del prezzo da parte delle imprese. In particolare, oggetto del procedimento istruttorio sono state specialità medicinali indicate per la cura dell'obesità e dell'insufficienza venosa, basate sui principi attivi denominati fenfluramina, dexfenfluramina e diosmina, prodotte da società facenti capo all'impresa francese Les Laboratoires Servier.

Le specialità medicinali oggetto di istruttoria sono distribuite in Italia con denominazioni commerciali/marchi differenti da Servier Italia, controllata indirettamente da Les Laboratoires Servier, e da Stroder, società indipendente da quest'ultima. I rapporti tra le società del gruppo Servier e Stroder sono regolati da un contratto di franchising fra la Stroder stessa e Servier International Bv, società di diritto olandese facente parte del gruppo Servier. Successivamente ai comportamenti oggetto di istruttoria, il gruppo Servier ha acquisito il controllo di Stroder. In virtù dei rapporti intercorrenti tra le varie imprese, il procedimento è stato esteso sotto il profilo soggettivo alle società Les Laboratoires Servier e Servier International e dal punto di vista oggettivo al rapporto di franchising fra Servier International e Stroder da un lato e al rapporto di collaborazione commerciale tra Les Laboratoires Servier, Servier International, Servier Italia e Stroder dall'altro.

La pratica della commercializzazione da parte di imprese diverse di specialità medicinali merceologicamente identiche con nomi commerciali differenti, denominata co-marketing, risulta assai diffusa nell'industria farmaceutica italiana. In sintesi, tale pratica consente di utilizzare le forze di vendita di due o più imprese per la commercializzazione, con marchi distinti, di un medesimo prodotto. Per il licenziante e produttore del principio attivo l'obiettivo è quello di raggiungere la massima espansione delle vendite; questo obiettivo viene perseguito mediante la differenziazione dei nomi commerciali, la quale incentiva i licenziatari a impegnarsi nella promozione del prodotto presso i medici. Ne deriva che le imprese collegate da un rapporto di co-marketing in linea di principio dovrebbero essere concorrenti tra loro, nonostante l'identità merceologica dei rispettivi prodotti, in relazione sia alle strategie di prezzo che a quelle relative all'attività promozionale.

Nel corso del procedimento istruttorio è emerso tuttavia che Servier Italia e Stroder si erano coordinate in merito alle modalità di promozione e distribuzione dei rispettivi prodotti, al fine di evi-

tare che i rispettivi sforzi promozionali fossero tali da mettere in diretto confronto concorrenziale i prodotti in co-marketing presso i medici prescrittori. Il procedimento ha evidenziato come tale coordinamento delle politiche commerciali tra Servier Italia e Stroder non fosse giustificato alla luce degli elementi essenziali del rapporto di co-marketing stesso. Tuttavia, l'intesa relativa al coordinamento delle attività promozionali non è apparsa valutabile come infrazione grave, tenuto conto della novità della fattispecie, non ancora oggetto di interventi da parte dell'Autorità, realizzata nell'applicazione di un contratto in sé lecito e diffuso nell'industria farmaceutica.

Dall'istruttoria è anche emerso che, accanto al coordinamento sopra descritto delle politiche commerciali, Servier Italia, Servier International e Stroder avevano posto in essere intese aventi a oggetto i prezzi di vendita dei prodotti e gare per la fornitura agli ospedali e alle strutture sanitarie ospedaliere. In particolare, è risultato che Servier Italia e Stroder avevano proceduto a coordinare i prezzi di vendita ai grossisti e avevano concertato prezzi di offerta uguali per le gare ospedaliere.

Per quanto concerne l'accordo sulla determinazione dei prezzi, le evidenze documentali raccolte hanno dimostrato che i contatti avvenuti tra Stroder e Servier Italia avevano lo scopo dichiarato di procedere ad aumenti di prezzo contestuali e di identica entità e in tal modo realizzare una collusione di prezzo a vantaggio di entrambi i distributori. In considerazione della gravità di tale comportamento restrittivo, l'Autorità ha deliberato di applicare sanzioni amministrative pecuniarie a Servier Italia e Istituto Farmaco Biologico Stroder nella misura del 4,5% del fatturato realizzato per i prodotti oggetto di intesa, pari rispettivamente a 1.816 milioni di lire e a 1.185 milioni di lire.

Farmindustria-Codice di autoregolamentazione

Nel dicembre 1999 l'Autorità ha concluso un'istruttoria avviata nei confronti di Farmindustria, associazione di categoria aderente a Confindustria della quale fanno parte numerose aziende farmaceutiche attive nella produzione e commercializzazione di varie specialità etiche destinate alla cura di diverse patologie. L'istruttoria era volta ad accertare la compatibilità con la normativa a tutela della concorrenza di un codice di autoregolamentazione riguardante i farmaci etici in classe C, nonché di numerose attività associative volte al coordinamento del comportamento delle imprese aderenti in ambiti che la regolamentazione del settore farmaceutico demanda all'autonomia commerciale delle singole imprese.

Dall'esame dei documenti istruttori sono emersi quattro distinti ambiti di interesse per l'Autorità in relazione all'attività associativa svolta da Farmindustria. In primo luogo, è risultato che alcune attività associative erano dirette al controllo dei prezzi dei farmaci etici collocati in fascia C, per i quali, come è noto, vi è libertà di fissazione dei prezzi e dei margini per l'attività distributiva. In secondo luogo, Farmindustria ha svolto un'intensa attività di controllo dell'attività informativa-promozionale nei confronti dei medici in relazione a tutte le specialità medicinali collocate nelle classi A, B e C e, dunque, all'intero settore farmaceutico. Inoltre, l'attività potenzialmente restrittiva della concorrenza svolta da Farmindustria ha interessato sia le forniture agli ospedali e alle altre strutture sanitarie che l'innalzamento di ostacoli allo sviluppo del mercato dei farmaci generici in Italia.

Con riferimento alla fissazione dei prezzi e delle altre condizioni commerciali per la vendita dei farmaci collocati in fascia C, l'istruttoria ha messo in luce una pluralità di interventi di controllo e regolazione posti in essere da Farmindustria a partire dal 20 novembre 1995, data in cui tali farmaci sono stati sottratti a un regime di controllo pubblico. Tali interventi sono culminati nella predisposizione e adozione di un codice di autoregolamentazione volto a fissare gli aumenti massimi di prezzo di vendita dei farmaci classificati in fascia C, attraverso un meccanismo basato su parametri di facile conoscibilità per le imprese. Il codice consentiva a ciascuna di esse di prevedere con estrema facilità la condotta dei concorrenti in termini di politiche di prezzo. L'Autorità ha rilevato come l'alterazione del meccanismo di formazione dei prezzi realizzata attraverso il codice e accentuata dalla prevista attività di controllo da parte di Farmindustria, in relazione sia al monitoraggio degli aumenti applicati dalle singole imprese, sia ai meccanismi di cogenza che la stessa aveva espressamente previsto e deliberato, non trovasse giustificazione nel contesto normativo delineato dall'articolo 36, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che riconosce un potere di intervento in capo al Ministro della Sanità nel caso di ingiustificati aumenti di prezzo.

In relazione alla riduzione della concorrenza nell'attività promozionale, dai documenti acquisiti in sede istruttoria è emerso che Farmindustria è intervenuta a regolamentare con norme, in gran parte cogenti, l'attività delle imprese associate in particolare per quanto concerne la distribuzione dei campioni ai medici e le modalità di organizzazione, sponsorizzazione e finanziamento di convegni e congressi. Tale attività ha trovato origine in una norma statutaria e si è manifestata nel codice deontologico, parte integrante dello Statuto, e in una pluralità di altre delibere associative che hanno ridotto in modo sensibile la concorrenza fra le imprese farmaceuti-

che. Le disposizioni del codice deontologico specificavano in modo dettagliato i comportamenti che le imprese avrebbero potuto tenere nell'ambito di tutta l'attività informativa-promozionale, superando di gran lunga quanto previsto dalla normativa nazionale in relazione alla correttezza dell'informazione medico-scientifica. Il codice risultava inoltre rafforzato da particolari meccanismi di cogenza che prevedevano, tra l'altro, un articolato sistema istruttorio e sanzionatorio volto ad assicurare il suo rispetto da parte delle imprese. Tale attività di controllo è stata svolta da appositi organi associativi, mentre alla Giunta di Farmindustria veniva attribuita la funzione decisionale in merito all'applicazione di sanzioni disciplinari e/o pecuniarie. Di tutta l'attività di controllo veniva data pubblicità alle altre imprese associate, sia con comunicazioni dirette che attraverso un apposito bollettino. L'Autorità ha osservato come tali interventi da parte di Farmindustria abbiano comportato una limitazione della libertà di azione di ciascuna impresa, che si è riflessa sul grado di concorrenza nel mercato, dal momento che hanno interessato le più importanti iniziative informativo-promozionali sulle quali si confrontano le imprese farmaceutiche. In particolare, nel 1994 e nel 1998, con riferimento a periodi di durata rispettivamente di nove e quattro mesi, alcune delibere hanno stabilito in modo preciso la riduzione e l'eliminazione di alcune attività informative-promozionali, quali la distribuzione di campioni, la pubblicità su riviste specializzate e i corsi di aggiornamento, mentre le norme del codice deontologico relative alle manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e alle riunioni scientifiche locali hanno limitato fortemente lo svolgimento di tale attività.

Significativa inoltre è risultata l'attività di Farmindustria volta a ridurre la concorrenza nell'ambito delle forniture ospedaliere, attraverso l'adozione di una norma deontologica volta a individuare il prezzo di fornitura dei farmaci alle strutture ospedaliere e di atti volti a promuovere l'utilizzo del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (Rti) come modalità di partecipazione alle gare. Sotto questo profilo, le imprese produttrici di farmaci sono tenute, in base a una precisa disposizione di legge, a concedere agli enti ospedalieri e agli istituti pubblici di ricovero e cura uno sconto non inferiore al 50% del prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali. In questo contesto, Farmindustria ha approvato una specifica norma deontologica, con la quale ha stabilito una presunzione di carattere generale, ovvero che le offerte a un prezzo inferiore al minimo sconto stabilito dalla legge fossero da ritenersi vendite sottocosto (inferiori al costo medio variabile) e in tal senso atti di concorrenza sleale, salva la prova contraria. Tale norma, inserita nel codice deontologico nel dicembre 1995, è stata poi eliminata dal codice deontologico

trasmesso alle imprese nel marzo 1998 in sostituzione di quello del 1995. L'Autorità ha giudicato particolarmente restrittiva tale norma deontologica sotto almeno tre profili. Il primo è che l'area delle forniture ospedaliere rappresenta l'unico ambito in cui le imprese farmaceutiche possono confrontarsi sul prezzo di offerta per le specialità il cui prezzo al pubblico è sottoposto a regolamentazione. Il secondo profilo è che, essendo stata inserita nel codice deontologico, tale disposizione era assistita dai meccanismi di controllo e sanzionatorio sopradescritti che la rendevano cogente. Il terzo profilo è che tale alterazione del processo concorrenziale si è manifestata nell'ambito di gare pubbliche, ovvero proprio nei confronti di quei particolari meccanismi di selezione previsti dalla legge da parte di acquirenti di natura pubblica, i quali si aspettano legittimamente la presentazione di offerte competitive. Al riguardo, l'Autorità ha inoltre sottolineato come non vi sia alcun legame fra uno sconto superiore al 50% e l'esistenza di una vendita sottocosto, la quale va individuata caso per caso sulla base di precisi criteri economici. Sempre nell'ambito delle forniture ospedaliere significativa appare anche l'attività svolta da Farmindustria per promuovere l'utilizzo del Rti al fine di ridurre la concorrenza fra le imprese farmaceutiche, individuando come limite derivante dall'applicazione delle regole di concorrenza il non superamento di una specifica quota aggregata di mercato, determinata nel 40%. A fianco dell'attività relativa alle forniture ospedaliere hanno assunto altresì rilevanza le ulteriori attività associative volte a definire le condizioni commerciali che le imprese associate dovevano applicare alle strutture pubbliche di solo ricovero o cura e alle strutture private di ricovero e cura. Dai documenti istruttori è risultato che Farmindustria ha definito le condizioni da applicare per le forniture ospedaliere alle strutture cui non si applica testualmente la norma sullo sconto ospedaliero, stabilendo un livello di sconto pari a quello che viene effettuato al canale distributivo (33%), i termini di pagamento e la possibilità o meno di effettuare forniture dirette.

Infine, l'ultima violazione messa in luce dalle risultanze istruttorie ha riguardato l'attività associativa volta a impedire o limitare lo sviluppo del mercato dei farmaci generici in Italia. Tale attività si è tradotta in particolare nella comunicazione, da parte del Presidente dell'associazione di categoria a tutte le imprese aderenti, della posizione ufficiale assunta da Farmindustria di netta contrarietà allo sviluppo di tale segmento di mercato, accompagnata dalla precisa richiesta alle imprese associate di assumere e sostenere una posizione coerente a quella associativa in tutte le sedi rilevanti. L'Autorità ha ritenuto che tale condotta realizzasse un illegittimo coordinamento delle imprese associate su un aspetto inerente alla loro autonomia commerciale e imprenditoriale, in quanto relativa a

una tematica direttamente attinente alle strategie e alle prospettive economiche e commerciali delle imprese associate. Inoltre, è emersa l'esistenza di un accordo fra multinazionali e piccole e medie imprese italiane, raggiunto all'interno di Farmindustria, per la cessione di licenze relative a prodotti di minore valore di mercato. Tale accordo riguardava attività commerciali di immediato rilievo commerciale, che non sarebbero state realizzate dalle imprese sulla base di autonome scelte imprenditoriali e che hanno trovato, quale principale motivazione economica, quella volta alla protezione delle specialità rispetto all'ingresso dei farmaci generici. In particolare, è emerso che attraverso tale accordo programmatico, si venivano a creare vincoli fra multinazionali e piccole imprese che, se da un lato erano volti a soddisfare l'esigenza di queste ultime di disporre di farmaci in licenza, dall'altro perseguivano l'obiettivo di ridurre i loro incentivi a entrare nel mercato dei farmaci generici.

L'Autorità ha ritenuto che tutti i comportamenti sopradescritti integrassero gli estremi di intese lesive della concorrenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90, deliberando che Farmindustria cessasse dall'attuazione e continuazione delle infrazioni accertate e si astenesse da ogni altro accordo che avesse oggetto o effetto analogo a quello accertato.

Alcon Laboratories-Innovation Technologies

Nell'aprile 1999 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Alcon Laboratories Inc. per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per i casi di inottemperanza all'obbligo di notificazione preventiva delle operazioni di concentrazione. Oggetto del procedimento era l'acquisizione da parte di Alcon Laboratories Inc. della società Innovation Technologies Inc., avvenuta nel luglio 1998.

La società Alcon Laboratories è di nazionalità statunitense e appartiene al gruppo controllato dalla società Nestlé Sa, attivo a livello mondiale in diversi settori, tra cui la produzione e commercializzazione di prodotti oftalmici, in cui opera anche il gruppo Innovation Technologies. L'operazione di concentrazione in esame aveva per oggetto l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Innovation da parte di Alcon. Al momento dell'operazione di concentrazione, il gruppo Innovation operava quasi esclusivamente negli Stati Uniti e realizzava le proprie vendite in Italia solo attraverso un distributore indipendente che importava i prodotti da Infinitech Inc., società controllata da Innovation.

Le società Alcon e Nestlé, con le memorie fatte pervenire all'Autorità, pur non contestando l'esistenza di un'inottemperanza

all'obbligo di comunicazione preventiva ai fini della eventuale irrogazione di una sanzione pecuniaria, hanno addotto a giustificazione del proprio ritardo il fatto che non era loro noto, prima dell'acquisizione, che una parte del fatturato di Innovation fosse realizzato in Italia. In particolare, le parti hanno rilevato la mancata coscienza e volontarietà del loro comportamento omissivo, sottolineando che è stato di fatto impossibile accertare l'esistenza dell'obbligo di comunicazione, considerato che l'operazione è intervenuta negli Stati Uniti tra soggetti non italiani, che il gruppo Innovation svolgeva la sua attività quasi esclusivamente negli Stati Uniti, realizzando solo l'1,1% del proprio fatturato in Europa, e che non aveva alcuna struttura commerciale in Italia, dove ha venduto solo a un importatore indipendente beni per un quantitativo esiguo rispetto al fatturato del settore. Le parti hanno inoltre sottolineato la ridottissima rilevanza economica dell'operazione, sia in termini assoluti, per quanto riguarda le vendite effettuate dal gruppo Innovation in Italia, sia in termini dell'incremento della quota di mercato del gruppo Nestlé derivante dall'operazione.

L'Autorità ha ritenuto che gli elementi raccolti fossero tali da poter escludere l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90. In particolare, la circostanza che Innovation avesse realizzato il proprio fatturato in Italia solo ed esclusivamente attraverso un distributore indipendente per quantitativi del tutto marginali rispetto al complessivo volume di affari, ha reso plausibile che la società acquirente abbia potuto verificare l'esistenza dei presupposti per la notifica all'Autorità italiana solo nel momento in cui è subentrata nella gestione effettiva dell'impresa acquisita.

Bracco-Byk Gulden Italia-Farmades-Nycomed Amersham Sorin-Schering

Nel gennaio 2000 l'Autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti delle società Bracco Spa, Byk Gulden Italia Spa, Farmades Spa, Nycomed Amersham Sorin Srl e Schering Spa a seguito di una segnalazione presentata da un'Azienda sanitaria locale toscana, l'Asl 12 Versilia. Nella segnalazione, l'Azienda sanitaria lamentava che, nell'ambito di una gara per la fornitura di mezzi di contrasto non ionici a uso radiologico, svoltasi nel 1997, le suddette imprese farmaceutiche avevano presentato offerte di importo identico e che analoga condotta si era già riscontrata nei quattro anni precedenti.

Dalle informazioni raccolte dall'Autorità è emerso che la pratica segnalata dalla Asl 12 Versilia trova analoghi riscontri anche presso altre Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere della

regione Toscana. L'istruttoria avviata è volta a verificare se il parallelismo osservato delle offerte di prezzo formulate in occasione di alcune gare e trattative private per le forniture di mezzi di contrasto non ionici ad Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere sia il risultato di una intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dalle sopraindicate imprese farmaceutiche.

Inoltre, il procedimento mira a verificare se il parallelismo dei prezzi di offerta osservato costituisca manifestazione di una più ampia intesa tra le imprese interessate volta a coordinare la loro condotta commerciale nelle forniture dei mezzi di contrasto sull'intero territorio nazionale. Al 31 marzo l'istruttoria è in corso.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE, CEMENTO E CALCESTRUZZO

Gli interventi dell'Autorità

Nel corso dell'anno, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio per violazione del divieto di intesa restrittiva della concorrenza nei confronti di imprese produttrici di conglomerato bituminoso (CONSORZIO QUALITÀ VENETA ASFALTI). Inoltre, l'Autorità ha effettuato un intervento di segnalazione in merito alle norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi utilizzati nelle opere di ingegneria (SEGNALAZIONE IN MERITO ALLE NORME PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI CONFORMITÀ PER I CEMENTI DESTINATI ALLE OPERE DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA).

Consorzio Qualità Veneta Asfalti

Nel luglio 1999 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio avviato nei confronti delle società Asfalti Piovese Srl, Calcestruzzi & Conglomerati Bituminosi Padova Srl, Carta Isnardo Spa, F.lli Girardini Spa, Ghiaia Brenta Srl, Italasfalti Spa, Italghiaia Spa, Superbeton Spa, Ruzza Srl, Salima Srl, Sig Spa, Tecnoasfalti Srl e Vaccari Antonio Giulio Spa e nei confronti del Consorzio Qualità Veneta Asfalti, cui partecipano in qualità di consorziate le suddette società, per accertare presunte violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90 in relazione ad alcuni comportamenti posti in essere nell'ambito del Consorzio. Successivamente l'istruttoria è stata estesa sotto il profilo soggettivo alle società Biasuzzi Spa, Romea Asfalti Snc e Ma.stra. Srl che, pur non essendo mai divenute consorziate *de jure*, nel corso del procedimento hanno presentato richiesta di partecipazione al Consorzio, accettandone le disposizioni contenute nell'atto costitutivo, nello statuto e nel regolamento.

Il Consorzio Qualità Veneta Asfalti è un consorzio di diritto privato, senza finalità di lucro, cui possono partecipare tutte le imprese

produttrici di conglomerato bituminoso che hanno sede e operano nel Veneto. L'atto costitutivo, lo statuto e il regolamento interno del Consorzio contenevano disposizioni volte alla ripartizione della produzione sulla base delle quote storiche, alla fissazione di particolari condizioni e modalità di approvvigionamento del conglomerato bituminoso da parte delle imprese consortili nel caso di superamento delle quote assegnate, alla determinazione di prezzi minimi di vendita, al divieto esplicito delle vendite sottocosto da parte dei consorziati, allo scambio di informazioni su base stabile di dati sui costi medi unitari di produzione e commercializzazione del conglomerato bituminoso. Erano inoltre previsti meccanismi di controllo del comportamento dei consorziati e di sanzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni consortili.

Dalla documentazione raccolta nel corso del procedimento istruttorio è emerso che tutte le disposizioni anticoncorrenziali contenute nell'atto costitutivo, nello statuto e nel regolamento consortile e individuate nel provvedimento di avvio come potenzialmente lesive della concorrenza hanno trovato effettiva applicazione e prodotto effetti consistenti, sia nel mercato geografico rilevante sostanzialmente coincidente con le province di Vicenza, Padova e Rovigo, per il triennio che va dal 1996 al 1998, sia nel mercato geografico rilevante delle province di Treviso e Venezia, a partire dal luglio 1998. Il rispetto delle disposizioni consortili da parte delle imprese che hanno preso parte all'intesa è stato assicurato dalle caratteristiche stesse del cartello, le quali, unitamente alle peculiarità del mercato del conglomerato bituminoso, tra cui in particolare l'elevata incidenza dei costi variabili rispetto ai costi fissi che riduce i vantaggi associati a comportamenti opportunistici, ne hanno consentito la stabilità nel tempo e l'estensione a un mercato geografico distinto rispetto a quello originariamente interessato.

I riscontri fattuali hanno mostrato che il meccanismo di ripartizione della produzione è stato attuato sia mediante interventi preventivi con i quali si procedeva alla riequilibratura delle quote assegnate ripartendo le forniture tra le imprese consorziate, sia con interventi correttivi successivi quando, alla fine di ogni trimestre, si procedeva al conteggio della somma dovuta da ciascuna impresa al fondo consortile per il mancato rispetto delle quote e, a fine anno, le imprese in sovrapproduzione versavano i contributi di mutuo soccorso alle imprese in sottoproduzione. La ripartizione della produzione è stata raggiunta anche mediante una evidente ripartizione dei clienti più importanti. A tal fine, le imprese hanno sottoscritto la quota di produzione assegnata dal Consorzio, adempiuto all'obbligo di comunicare i dati di produzione, di consegnare la lista dei clienti e di segnalare preventivamente i lavori ottenuti e proceduto a effettuare i conguagli in denaro. Le poche inadempienze a tali obblighi sono state puntualmente sanzionate. Il meccanismo di ripartizione della produ-

zione ha coinvolto anche le società Biasuzzi Spa, Romea Asfalti Snc e Ma.stra. Srl che hanno sottoscritto la quota di produzione a esse assegnata dal Consorzio, proceduto allo scambio di informazioni sui dati di produzione e segnalato i lavori ottenuti. Tali società non hanno, invece, versato contribuzioni in denaro a compensazione delle posizioni di sovrapproduzione o di sottoproduzione riscontrate nei prospetti elaborati dal Consorzio per i mesi di luglio, agosto e novembre 1998.

Dai documenti esaminati è anche risultato che in ambito consortile venivano fissati i prezzi minimi di vendita del conglomerato bituminoso e che il cartello di prezzo così costituito, rafforzato dalla previsione di un massimale di sconti da applicarsi unitariamente ai clienti, veniva costantemente aggiornato, sulla base delle esigenze manifestate nelle assemblee consortili dalle imprese aderenti all'intesa ed è stato rispettato dalle imprese, che ne hanno sostanzialmente riprodotto il contenuto nei listini da esse applicati ai clienti. In proposito, occorre rilevare come il sistema di fissazione dei prezzi fosse d'altra parte del tutto coerente con il meccanismo delle quote di produzione, in quanto entrambi producono la soppressione della concorrenza di prezzo tra le imprese. Infatti, in mercati come quello in esame, dove la domanda appare sostanzialmente inelastica al prezzo, variazioni in diminuzione del prezzo di una singola impresa non determinano un aumento della domanda complessiva, ma soltanto una diversa ripartizione della stessa fra le imprese, ripartizione che, in cartelli di questo tipo, viene impedita dalla fissazione di quote di produzione.

L'Autorità ha ritenuto che, in ragione della quota di mercato detenuta dall'insieme delle imprese sui mercati della produzione e vendita di conglomerato bituminoso nelle province di Vicenza, Padova e Rovigo e nelle province di Treviso e Venezia, pari rispettivamente al 98% e all'87%, l'intesa in esame fosse idonea a produrre una notevole alterazione del libero dispiegarsi del gioco della concorrenza in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90. E' stato quindi deliberato che, in ragione della gravità e durata delle infrazioni realizzate, venissero comminate alle imprese nei confronti delle quali era stata aperta l'istruttoria sanzioni amministrative pecuniarie dall'1 al 5% del loro fatturato, per una ammontare complessivo di oltre 4.000 milioni di lire.

Segnalazione in merito alle norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica

Nel marzo 2000 l'Autorità ha inviato al Presidente del Consiglio e ai Ministri dell'Interno, dei Lavori Pubblici e dell'Industria una segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, in rela-

zione al decreto ministeriale 12 luglio 1999, n. 314, recante norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica. Il decreto prevede che, dalla sua entrata in vigore (12 marzo 2000), i produttori di cemento dovranno ottenere il rilascio di un attestato di conformità a determinati standard qualitativi per la commercializzazione del prodotto nel territorio nazionale. L'attestato di conformità sarà rilasciato dall'Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia (I.C.I.T.E.) del C.N.R., nonché da altri organismi appositamente abilitati in base a procedure stabilite in un decreto ministeriale in corso di approvazione.

L'Autorità ha rilevato l'impossibilità per gli operatori di ottenere il rilascio dell'attestato di conformità, in base alle procedure previste dal decreto ministeriale n. 314/99, prima dell'entrata in vigore dello stesso. Nel corso delle indagini è anche emerso che non è stata finora espressa da parte del Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alcuna valutazione di equivalenza delle procedure adottate da organismi di certificazione di altri paesi dell'Unione europea e dell'EFTA, come invece veniva richiesto dal decreto. Tale situazione appare suscettibile di comportare una chiusura del mercato nazionale alle importazioni dall'estero, che potrà essere risolta solo una volta che l'I.C.I.T.E. e altri organismi abilitati rilasceranno gli attestati di conformità.

L'Autorità ha segnalato, pertanto, l'opportunità di posticipare il momento di entrata in vigore del decreto n. 314/99 e, in particolare, di prorogare l'operatività dell'attuale sistema di certificazione, sino a quando le imprese operanti nel settore avranno completato le procedure per l'ottenimento dell'attestato di conformità, organismi diversi dall'I.C.I.T.E. avranno ottenuto l'abilitazione al rilascio degli attestati, e, infine, saranno state effettuate le valutazioni di equivalenza delle procedure adottate da organismi di altri Paesi comunitari o EFTA.

ALTRE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Gli interventi dell'Autorità

Nel corso dell'anno, l'Autorità ha riscontrato un'intesa restrittiva della concorrenza tra produttori di caldaie a gas (FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS). E' tuttora in corso l'istruttoria avviata nel novembre 1998, volta ad accertare presunte intese restrittive della concorrenza e possibili comportamenti abusivi nella produzione e distri-

buzione di fiammiferi, in violazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI). E' inoltre in corso un'istruttoria relativa a possibili violazioni degli articoli 2 e 3 della legge n. 287/90 nel settore ascensoristico (OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER).

Fornitura pezzi di ricambio caldaie a gas

Nell'aprile 1999, a seguito di una serie di denunce da parte di consumatori e imprese artigiane attive nella manutenzione e riparazione di impianti termici, l'Autorità ha concluso un'istruttoria avviata nei confronti di quattro produttori di caldaie murali: Saunier Duval Spa, Iaber Spa, Robert Bosch Industriale e Commerciale Spa e Vaillant Spa. L'istruttoria era volta ad accertare la compatibilità con la normativa a tutela della concorrenza dei comportamenti posti in essere da queste società, con particolare riferimento all'organizzazione delle reti di assistenza con l'ausilio di distributori esclusivisti territoriali, al rifiuto di concedere ai manutentori indipendenti pezzi di ricambio originali e all'applicazione di condizioni differenti, per l'acquisto di ricambi, a manutentori indipendenti e reti di assistenza.

Nel corso dell'istruttoria è emerso che i comportamenti riscontrati potevano essere il frutto di intese concordate tra le imprese in ambito associativo. Sotto quest'ultimo profilo, è stato rilevato che i maggiori produttori di caldaie in Italia, sin dal 1991 si sono dotati di una struttura associativa, trasformata nel 1995 in un consorzio denominato Pool Aziende Servizio Sicurezza Gas (di seguito Pass Gas); nel 1996 il consorzio riuniva 26 imprese. Al fine di verificare l'eventuale intesa orizzontale restrittiva della concorrenza tra le imprese associate a Pass Gas, l'istruttoria è stata estesa dal punto di vista soggettivo nei confronti del consorzio stesso, nonché di tutte le società consorziate nel periodo 1996-1997 che non risultavano già parti del procedimento.

Dall'esame delle risultanze istruttorie è emerso che il consorzio Pass Gas ha svolto altre funzioni oltre a quelle statutarie. In particolare, al fine di controllare il processo di sostituzione delle caldaie installate e, al contempo, di ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nell'attività di manutenzione e installazione degli impianti, le imprese consorziate hanno concordato le misure da intraprendere per fronteggiare la nuova situazione creatasi sul mercato dell'assistenza a seguito dell'introduzione dell'obbligo di manutenzione periodica delle caldaie. In particolare, le imprese aderenti a Pass Gas, coordinando l'organizzazione e il ruolo da assegnare ai rispettivi Centri di Assistenza Tecnica (CAT), la cui esistenza è prevista dallo statuto quale prerequisito per la partecipazione al consorzio stesso, hanno

discusso e affrontato congiuntamente tematiche inerenti al rafforzamento delle rispettive reti di assistenza tecnica nei confronti degli operatori indipendenti sul mercato dell'assistenza. L'intesa prevedeva l'esclusiva territoriale dei CAT per la manutenzione delle caldaie, l'obbligo in capo ai CAT di acquistare pezzi di ricambio originali esclusivamente dalla società produttrice e il divieto ai CAT di operare sul mercato del bene primario delle caldaie.

Un coordinamento delle politiche commerciali fra le imprese partecipanti al Comitato Esecutivo di Pass Gas è anche individuabile nella vicenda relativa alla società Si Servizi Spa (SIS), il principale operatore nazionale nell'attività di assistenza sugli impianti termici. Tale società nel 1995 si era rivolta al consorzio Pass Gas per ricercare un accordo finalizzato, in primo luogo, all'ottenimento di pezzi di ricambio originali alle stesse condizioni riconosciute dai produttori ai propri CAT. L'accordo in questione non è mai stato perfezionato per l'impossibilità di avere assicurazioni circa l'effettivo rispetto da parte di SIS della condizione relativa alla sostituzione "marca su marca" delle caldaie. Dalle risultanze istruttorie è emerso un ulteriore riscontro fattuale dell'esistenza di un complesso ambito di coordinamento fra le imprese concorrenti nei mercati della produzione e vendita di caldaie a gas e dell'assistenza e manutenzione di tali impianti. Le imprese, infatti, si sono coordinate, all'interno dell'organo consortile, per rispondere in modo congiunto e uniforme alla richiesta di pezzi di ricambio dei loro prodotti da parte di SIS. In secondo luogo, esse hanno subordinato il raggiungimento dell'accordo al rispetto della condizione di sostituzione delle caldaie "marca su marca". In terzo luogo, in mancanza di sicurezza circa il mantenimento di tale impegno, esse hanno collettivamente deciso di non stipulare un accordo-quadro per fornire pezzi di ricambio a condizioni economiche analoghe a quelle dei CAT.

Accanto al coordinamento sopra descritto, gli elementi acquisiti nel corso dell'attività istruttoria hanno dimostrato che tutte le imprese produttrici partecipanti al Comitato Esecutivo di Pass Gas hanno adottato politiche commerciali volte alla restrizione dell'offerta di pezzi di ricambio originali ai manutentori indipendenti. In particolare, si sono osservati episodi sia di esplicito rifiuto di fornire pezzi di ricambio originali a terzi, sia di fornitura a prezzi sostanzialmente maggiori rispetto a quelli praticati dalle imprese ai propri CAT. La natura escludente dei comportamenti posti in essere dai produttori di caldaie a danno degli operatori indipendenti di assistenza è stata testimoniata da numerosi riscontri fattuali.

L'Autorità ha ritenuto che l'intesa sopradescritta, oltre ad avere un oggetto restrittivo della concorrenza nei mercati della produzione e assistenza delle caldaie a gas, abbia determinato una duplice serie di effetti restrittivi, sia nei confronti dei manutentori indipendenti, sia nei rapporti di concorrenza fra le imprese produttrici, che detengono complessivamente una quota superiore al 50% del totale del mercato italiano delle caldaie murali. Sotto il primo profilo, gli effetti del coordinamento tra le imprese produttrici aderenti al Comitato Esecutivo di Pass Gas, sia nelle trattative con SIS che, più in generale, nell'attività di fornitura di pezzi di ricambio, hanno sicuramente ostacolato l'attività degli operatori indipendenti nel settore dell'assistenza. Al riguardo, non sono state ritenute giustificazioni idonee a consentire una limitazione dell'attività dei manutentori indipendenti quelle connesse a presunte esigenze di sicurezza, in quanto a tale fine le condizioni per l'esercizio dell'attività di assistenza sono comunque fissate dalla legge n. 46/90[23]. Quanto ai rapporti tra imprese produttrici, le evidenze raccolte hanno dimostrato che le strategie adottate dalle imprese hanno avuto come effetto quello di restringere la concorrenza fra gli operatori al fine di preservare la propria quota di mercato.

Pertanto, l'Autorità, ha ritenuto che le società Ocean Idroclima Spa, Vaillant Spa, Iaber Spa, Ferroli Spa, Robert Bosch Industriale e Commerciale Spa, Riello Bruciatori Legnago Spa e Saunier Duval Italia Spa, tutte partecipanti alle riunioni del Comitato Esecutivo di Pass Gas nel periodo rilevante ai fini dell'intesa, avessero posto in essere una pratica concordata tra imprese produttrici di caldaie murali in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90. In considerazione della gravità di tali comportamenti restrittivi, l'Autorità ha comminato sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle suddette società nella misura del 2,5% del fatturato, pari complessivamente a oltre 13 miliardi di lire.

Otis-Kone Italia-Schindler

Nel febbraio 1999 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle imprese ascensoristiche Otis Spa, Kone Italia Spa e Schindler Spa volto ad accertare possibili violazioni degli articoli 2 e 3 della legge n. 287/90 in relazione al rifiuto di fornitura di pezzi di ricambio per i propri ascensori e a presunti accordi o pratiche concordate intercorrenti tra le stesse in ordine al coordinamento delle proprie strategie commerciali. L'istruttoria ha preso avvio da segnalazioni pervenute da diverse piccole imprese attive nel settore, le quali lamentavano difficoltà a operare sia nei mercati delle installazioni, sia nei mercati della manutenzione degli

ascensori a causa dei comportamenti tenuti da Otis, Kone Italia e Schindler. In particolare, secondo quanto segnalato, al momento dell'installazione degli ascensori le tre imprese vincolerebbero i propri clienti con contratti di manutenzione pluriennali, contenenti clausole di tacito rinnovo e forti penali in caso di risoluzione anticipata del contratto. Inoltre, le imprese rifiuterebbero di fornire ai clienti i manuali d'uso e di manutenzione e ai manutentori indipendenti i pezzi di ricambio necessari per l'attività di manutenzione. L'istruttoria dovrà accertare se le imprese Otis, Kone Italia e Schindler detengano una posizione dominante in relazione alla vendita dei pezzi di ricambio dei propri ascensori e se, in tale eventualità, esse abbiano abusato di tale posizione tenendo comportamenti atti a pregiudicare la concorrenza. Infine, l'istruttoria è volta a verificare se tali comportamenti siano il frutto di un coordinamento tra le tre imprese in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

Sulla base di documenti acquisiti nel corso del procedimento, nell'ottobre e nel novembre 1999 l'Autorità ha deliberato di estendere l'istruttoria in merito alla presunta violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90 all'Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale Mobili (Assoascensori) e alle imprese a essa aderenti. Al 31 marzo 2000 l'istruttoria è in corso.

ENERGIA ELETTRICA

Evoluzione del settore

L'effettiva liberalizzazione del settore elettrico è subordinata al completamento della fase di attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 79 emanato dal Governo il 16 marzo 1999, in recepimento della direttiva 96/92/CE[24]. Dal 1° aprile 1999 l'Enel ha cessato di svolgere in regime di riserva legale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica sul territorio nazionale. Attualmente, le uniche attività riservate allo Stato riguardano la trasmissione e il dispacciamento di energia elettrica. L'attività di distribuzione è svolta in regime di concessione, rilasciata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Benché nel corso del 1999 siano intervenute numerose iniziative da parte dei

23. Legge 5 marzo 1990, n. 46, recante "Norme per la sicurezza degli impianti".

24. Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, in GUCE L 27/20 del 30 gennaio 1997.

principali attori coinvolti nel processo di liberalizzazione, occorre rilevare che per alcune questioni fondamentali per dare concreta esecuzione alle disposizioni e, quindi, alla promozione di un'effettiva concorrenza nel mercato elettrico, i tempi decisionali sono stati piuttosto lunghi. Tra gli aspetti più critici si possono evidenziare: la scelta della modalità di cessione delle centrali elettriche di Enel per un totale di 15.000 MW di potenza; l'individuazione degli oneri generali di sistema tra cui gli *stranded costs* da riconoscere all'ex monopolista; l'assegnazione della titolarità e delle funzioni al gestore della rete di trasmissione nazionale; la razionalizzazione delle reti locali di distribuzione nei casi di presenza di due concessionari.

A un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, il mix di regole e incentivi ivi definiti non sembra aver prodotto appieno gli effetti desiderati. Enel mantiene ancora una posizione dominante nella fasi di generazione e di vendita di energia elettrica al mercato libero[25]. I generatori nazionali diversi da Enel producono, infatti, solo energia elettrica destinata all'autoconsumo ed energia elettrica da fonti alternative e rinnovabili rivenduta, sulla base di convenzioni di lungo periodo[26], a prezzi incentivati al gestore della rete di trasmissione nazionale. Sebbene il gestore della rete di trasmissione nazionale abbia piena titolarità e funzioni dal 1° aprile 2000, l'assunzione dei diritti e degli obblighi relativi all'acquisto di energia elettrica da terzi produttori indipendenti presuppone l'emanazione di un apposito decreto ministeriale[27]. Fino ad allora, quindi, tale funzione rimarrà in capo a Enel. Allo stato dei fatti, quindi, l'unica forma di concorrenza sul mercato elettrico libero sarà, per l'anno 2000, quella determinata dall'energia importata dall'estero, che rappresenta una quota assai limitata (di poco superiore al 15%) dell'intera domanda destinata ai clienti idonei.

Il riassetto di Enel

Il decreto legislativo n. 79/99 oltre alla liberalizzazione delle attività di produzione, importazione ed esportazione e vendita ai clienti finali, ha sancito anche la separazione societaria di Enel. Quest'ultima si è, quindi, dotata di un nuovo assetto organizzativo con la costituzione di una holding e di cinque società operative cui ha conferito, in data 27 settembre 1999, i beni e le spettanze necessarie per lo svolgimento delle attività loro attribuite. Le nuove società operano nella generazione di energia elettrica da fonte termo-idroelettrica (Enel Produzione Spa) e da fonti rinnovabili (Erga Spa), nella trasmissione di energia elettrica (Enel Terna Spa), nella distribuzione e vendita ai clienti vincolati (Enel Distribuzione Spa) e nella vendita ai clienti idonei (Enel Trade Spa). La nuova struttura organizzativa continua a essere caratterizzata da un assetto di proprietà unico e, quindi, dalla presenza di Enel in tutte le diverse fasi produttive.

L'attività di generazione

Con riferimento alla possibilità di creare un mercato concorrenziale della generazione di energia elettrica, la dismissione dei 15.000 MW di capacità produttiva da parte di Enel[28] riveste un'importanza cruciale per garantire ai clienti idonei forniture alternative a quelle offerte da Enel stessa. Un'accelerazione della promozione della concorrenza nel mercato elettrico potrebbe, infatti, provenire dalla possibilità di ingresso di nuovi produttori indipendenti dotati di una adeguata capacità di generazione.

Con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 25 gennaio 2000, sono state delineate le modalità di vendita delle centrali elettriche Enel. In conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999[29] e dal Piano per la cessione degli impianti predisposto da Enel sono state costituite tre società per azioni, denominate Eurogen Spa, Elettrogen Spa e Interpower Spa, a cui Enel ha conferito le centrali da dismettere[30]. La vendita delle centrali di Enel sarà effettuata tramite il ricorso alla procedura di cessione con trattativa diretta piuttosto che tramite gara. In ogni caso, ciascun potenziale acquirente potrà concorrere al controllo di una sola delle tre società oggetto di dismissione. La cessione delle tre società di generazione dovrà essere completata entro il 1° gennaio 2003.

Gli oneri generali del sistema elettrico

Sul sistema elettrico nazionale pesano gli oneri generali relativi ai costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica durante il regime di monopolio legale di Enel e non più recuperabili in conseguenza dell'apertura alla concorrenza dei mercati (cosiddetti *stranded costs*). Il recente decreto ministeriale sulle modalità di

---

25. Il mercato libero è costituito dai clienti idonei così come definiti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99.

26. Si tratta del vecchio regime di cessione di energia prodotta da fonti rinnovabili e/o alternative dai generatori privati introdotto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (articoli 20 e 22) e regolato dal provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6. Il decreto legislativo n. 79/99, all'articolo 3, comma 12, ha determinato che l'energia elettrica di cui sopra dovrà essere ceduta al gestore della rete elettrica nazionale.

27. L'emanazione del relativo decreto ministeriale spetta al Ministero dell'Industria, a norma dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99.

28. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 79/99.

29. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 agosto 1999, recante "Approvazione del piano per le cessioni degli impianti di Enel Spa, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e delle relative modalità di alienazione".

30. I criteri impiegati per l'individuazione delle centrali da dismettere sono fondati su: un equilibrato mix di impianti di base e di punta; un mix diversificato di fonti di energia primaria; un'adeguata articolazione geografica.

trattamento e di quantificazione di detti oneri ha fissato, a partire dal 1° gennaio 2000, i tempi di rimborso degli *stranded costs* direttamente collegati all'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, prevedendo un periodo di sette anni per gli obblighi contrattuali e investimenti relativi a impianti e un periodo di dieci anni per i costi derivanti dalla rilocalizzazione delle attività di gas naturale liquefatto importato da Enel dalla Nigeria. Quanto all'esatta identificazione degli ammontari eventualmente da rimborsare, essa è rinviata a successivi decreti e delibere. Il decreto interministeriale e le successive delibere dovranno, comunque, essere notificati ufficialmente alla Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea che valuterà la loro ammissibilità.

Il Gestore della rete di trasmissione nazionale

Il decreto legislativo n. 79/99 prevedeva la figura del gestore della rete di trasmissione nazionale per l'esercizio delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. Veniva attribuito al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il compito di assegnare la titolarità a un'apposita società costituita da Enel e di disciplinare le funzioni pubblicistiche e gli indirizzi strategici del gestore della rete.

In data 27 aprile 1999, Enel ha costituito la società "Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa", cui ha successivamente conferito tutti i beni, eccettuata la proprietà della rete, inerenti alle attività assegnate dal decreto di liberalizzazione al gestore della rete di trasmissione nazionale. A seguito dell'emanazione del decreto 21 gennaio 2000 del Ministero dell'Industria, la società "Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa" ha assunto, dal 1° aprile 2000, titolarità e funzioni del gestore della rete. Contestualmente le azioni della società sono state assegnate a titolo gratuito al Ministero del Tesoro.

Nella fase iniziale di liberalizzazione del settore elettrico, fino al 1° aprile 2000, la società Enel ha, quindi, operato a tutti gli effetti in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, svolgendo in esclusiva le attività inerenti la gestione della rete di trasmissione nazionale, l'interconnessione con l'estero e la predisposizione dei provvedimenti in materia di vettoriamento di energia elettrica e di importazione.

Al fine di assicurare un accesso non discriminatorio alla rete di trasmissione nazionale, che si configura come un monopolio naturale, il gestore ha l'obbligo di connettere alla rete tutti i soggetti che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecni-

che ed economiche stabilite per il servizio di vettoriamento[31] dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas. Tra le disposizioni contenute nella direttiva del Ministero dell'Industria del 21 gennaio 2000, è previsto che il gestore debba adottare un codice di trasmissione e dispacciamento che disciplini le relative attività e i rapporti tra il gestore stesso, gli utenti e i proprietari delle reti di trasmissione. Inoltre, nelle more della costituzione dell'Acquirente Unico, il gestore della rete di trasmissione nazionale svolgerà le funzioni di garante della fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati, cedendo ai distributori l'energia elettrica da fonti rinnovabili acquistata dai generatori alle condizioni pattuite nelle convenzioni di lungo periodo con Enel.

Il dispacciamento dell'energia elettrica avverrà, fino al 1° gennaio 2001, secondo la modalità cosiddetta "passante"; dopo tale data il gestore della rete organizzerà un mercato all'ingrosso dell'energia, funzionante secondo la modalità del merito economico.

L'attività di importazione

Cessato il monopolio legale di Enel, attualmente le modalità e le condizioni per le importazioni di energia elettrica in Italia sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 79/99, anche da una serie di delibere adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas nel corso del 1999[32]. In ottemperanza al decreto legislativo n. 79/99, Enel, in veste di gestore della rete, ha individuato nell'ottobre 1999 la massima capacità di interconnessione con l'estero disponibile per nuovi impegni contrattuali in materia di importazione di energia elettrica, determinata con riferimento alla capacità complessiva di trasporto delle linee di interconnessione con l'estero, alla ripartizione della capacità di trasporto tra le reti estere dei paesi confinanti e in applicazione dei criteri di sicurezza definiti da Enel in qualità di gestore della rete. Al netto dei contratti di importazione pluriennali e annuali sottoscritti da Enel, la capacità disponibile per le importazioni dell'anno 2000 ammonta nei periodi estivi (da aprile a luglio e da settembre a ottobre) a 5000 MW, in agosto a 2200 MW e nei periodi invernali (da novembre a marzo) a 5400 MW. Per l'anno 2000, il 48% della capacità di importazione disponibile è stata destinata al mercato libero, mentre il restante 52% è riservato al mercato vincolato.

31. Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 18 febbraio 1999, n. 13.

32. Trattasi delle seguenti delibere: n. 13 del 18 febbraio 1999; n. 162 del 28 ottobre 1999, così come modificata dalla delibera n. 172 dell'11 novembre 1999, recante "Disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 79/99"; n. 180 del 3 dicembre 1999, che disciplina le modalità e le condizioni delle importazioni in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti.

A causa dell'insufficienza di capacità di trasporto disponibile, per l'anno 2000 le richieste di vettoriamento di energia elettrica importata sono state allocate tendo conto di un tetto massimo per soggetto richiedente, pari al 20% della massima capacità disponibile, e di un limite alla quota importabile per paese non superiore al 15% della capacità massima di trasporto disponibile da ciascun paese confinante con l'Italia. L'individuazione di limiti alla capacità di importazione, per singolo operatore e per paese, risponde all'esigenza di consentire opportunità di accesso all'interconnessione con l'estero al maggior numero di importatori.

L'attività di distribuzione di energia elettrica

Infine, con riferimento all'attività di distribuzione di energia elettrica, che presenta condizioni di monopolio naturale locale, il decreto legislativo n. 79/99 ha previsto che, entro il 31 marzo 2001, operi in ogni territorio comunale un unico concessionario. In Italia, i Comuni in cui sono presenti più distributori sono 296; di questi, in 192 Comuni distributori diversi da Enel servono più del 20% della popolazione. La razionalizzazione della distribuzione può avvenire adottando iniziative di aggregazione tra i concessionari presenti nello stesso comune, da comunicare al Ministero dell'Industria entro il 31 marzo 2000. Nell'ambito degli specifici compiti di tutela del mercato attribuiti all'Autorità garante della concorrenza, particolare attenzione rivestiranno le intese che coinvolgano Enel Distribuzione in termini di effetti sugli assetti di mercato futuri.

Alle società di distribuzione partecipate dagli enti locali che servono almeno il 20% delle utenze, il decreto legislativo n. 79/99 concede la possibilità, in caso di mancato accordo per l'aggregazione, di richiedere a Enel la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione. Tale opportunità è concessa ai 192 Comuni di cui sopra; tra questi 18 erogano energia elettrica a oltre 200.000 utenti. L'eventuale cessione dei rami d'azienda dovrà realizzarsi entro il 31 marzo 2001. Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo sul valore dei rami d'azienda ceduti, la norma prevede il ricorso a una procedura arbitrale.

Gli interventi dell'Autorità

Unapace-Enel

Nell'aprile 1999 l'Autorità ha concluso un'istruttoria nei confronti della società Enel Spa, avviata a seguito di una segnalazione dell'Unione Nazionale Aziende Produttrici e Consumatrici di Energia Elettrica (di seguito Unapace). Il procedimento ha riguardato presunti comportamenti anticoncorrenziali posti in essere da Enel Spa mediante la stipulazione di contratti pluriennali per la fornitura

di energia elettrica con clienti caratterizzati da elevati consumi annui. In particolare, i contratti presi in esame dal procedimento contenevano due clausole idonee a restringere la concorrenza. La prima concerneva l'estensione da uno a tre anni della durata della fornitura in esclusiva di energia elettrica; la seconda attribuiva a Enel un diritto di prelazione nel caso in cui il proprio cliente ricevesse offerte più vantaggiose dai concorrenti (cosiddetta "clausola inglese"). Gli accordi in esame erano stati stipulati nel corso dei mesi precedenti l'avvio dell'istruttoria e recavano scadenze che superavano il limite temporale imposto per l'attuazione della direttiva 96/92/CE negli ordinamenti degli Stati membri (19 febbraio 1999), essendo tutte comprese tra l'agosto 2000 e il giugno 2001.

L'estensione temporale della durata del rapporto di fornitura in esclusiva a un minimo di tre anni avrebbe consentito a Enel di vincolare con contratti di maggiore durata i clienti cosiddetti idonei, che sono in grado, per effetto della direttiva 96/92/CE, di contrarre liberamente le proprie forniture con produttori diversi da Enel. Questa restrizione assumeva particolare rilievo se collegata alle conseguenze derivanti dalla clausola di prelazione a favore di Enel. Infatti, il diritto di prelazione a parità di offerte di cui godeva Enel, disincentivando la formulazione di offerte più vantaggiose, risultava suscettibile di ostacolare e limitare l'ingresso di nuovi concorrenti sul mercato nazionale della fornitura di energia elettrica.

L'effetto combinato delle due clausole (durata e prelazione) è stato ritenuto particolarmente indesiderabile, sotto il profilo della promozione della concorrenza sul mercato elettrico italiano, considerando, oltre alla posizione dominante di Enel, la coincidenza temporale degli accordi con la fase di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica avvenuta con il recepimento della direttiva 96/92/CE nell'ordinamento nazionale.

Nel corso del procedimento Enel ha modificato le condizioni alle quali ciascun cliente può recedere dal contratto di fornitura. Infatti, dopo aver integrato la clausola di durata con la disposizione, contenuta nella delibera n. 120/98 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che prevede per il cliente un diritto di recesso unilaterale per la durata di un anno a decorrere dalla data di acquisizione della qualifica di cliente idoneo, Enel ha soppresso la clausola di prelazione, contenuta nei contratti stipulati nel corso del 1998. Inoltre, Enel ha fornito un'interpretazione vincolante della clausola di durata secondo la quale, nel periodo successivo a quello stabilito dalla disposizione precedente (un anno dopo l'acquisizione dell'idoneità), ciascun cliente idoneo può chiedere di rinegoziare il contratto in caso di variazioni tariffarie e/o legislative, intendendosi ricom-

prese in tale ipotesi anche le nuove opportunità contrattuali emerse in seguito alla liberalizzazione del mercato.

Le modifiche apportate da Enel alle condizioni contrattuali per la fornitura di energia elettrica sono state ritenute sufficienti a eliminare le distorsioni concorrenziali derivanti dalla loro precedente formulazione. Pertanto, l'Autorità, pur considerando che le preesistenti clausole di prelazione e durata configurassero una violazione del divieto di abuso di posizione dominante, di cui all'articolo 82 del Trattato CE, in quanto idonee a limitare la produzione e gli sbocchi al mercato, ha ritenuto che la società Enel avesse provveduto a rimuovere le condizioni contrattuali che le avrebbero permesso di esercitare in modo abusivo la propria posizione dominante. L'impegno assunto nell'interpretazione autentica della clausola di durata contenuta negli accordi stipulati successivamente al 1° ottobre 1998 è stato ritenuto atto a garantire ai clienti idonei, attuali e futuri, che intendano stipulare contratti per la fornitura di energia elettrica con Enel, una sufficiente libertà di potersi svincolare dal rapporto contrattuale e di beneficiare degli effetti di liberalizzazione del mercato elettrico.

GAS NATURALE

Assetto di mercato, evoluzione normativa e interventi dell'Autorità

Al centro del dibattito relativo al settore del gas naturale nel corso dell'anno è stata la questione di come dare recepimento alla direttiva 98/30/CE, approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 22 giugno 1998 allo scopo di creare un mercato interno concorrenziale del gas naturale ed entrata in vigore il 10 agosto 1998. La direttiva ha stabilito norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio del gas naturale e gli eventuali obblighi di servizio pubblico, disciplinando le modalità di accesso ai mercati e il funzionamento delle reti di distribuzione e precisando i criteri e le procedure applicabili per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio dell'attività di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio del gas naturale[33]. Le disposizioni della direttiva impongono agli Stati membri requisiti minimi di apertura dei mercati, lasciando a ciascuno Stato la facoltà di intraprendere interventi più estesi di liberalizzazione e di dare applicazione ai principi generali sanciti dalla direttiva. L'adozione delle misure legislative regolamentari e amministrative necessarie a recepire la direttiva deve avvenire entro il 10 agosto 2000.

Il contesto italiano presenta peculiarità che lo differenziano non poco da quello dei maggiori Paesi membri, essendo caratterizzato da un quasi-monopolio di fatto in capo alla società Snam Spa

(controllata da Eni Spa) in ciascuna fase della filiera produttiva (approvvigionamento estero del gas, acquisto in esclusiva della produzione nazionale di Eni, trasporto e stoccaggio) e dalla posizione dominante di Snam nella distribuzione primaria ai clienti industriali e termoelettrici. Il gruppo Eni, direttamente tramite Italgas Spa e indirettamente mediante le vendite alle imprese locali, è anche il principale fornitore delle imprese di distribuzione secondaria del gas alle famiglie e ai consumi assimilabili.

Nel 1998, il consumo di gas naturale in Italia ha raggiunto i 62 miliardi di metri cubi, destinati per il 40% ai consumi delle famiglie, per il 35% agli usi industriali e per la restante parte ai produttori di energia elettrica. Il consumo di gas naturale è costantemente cresciuto nel corso degli ultimi anni, fino a costituire più del 55% del consumo di energia delle famiglie, circa il 42% del consumo energetico industriale e circa il 25% del consumo energetico dei produttori di energia elettrica. Alcune stime recenti prevedono un'ulteriore crescita del consumo di gas naturale, pari a circa 25 miliardi di tonnellate entro i prossimi cinque anni. Poiché la produzione nazionale (per il 91% imputabile al gruppo Eni tramite Agip) soddisfa a oggi solo il 30% circa del fabbisogno nazionale, l'Italia si trova in una situazione di mercato dipendente dalle importazioni. Nel 1998, il 91% circa delle importazioni di gas naturale in Italia sono state effettuate da Snam. Di queste, circa il 10% è stato importato per conto terzi, principalmente Enel e, in misura minore, altri piccoli operatori (ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 9/91). I quantitativi importati da Snam provengono dall'Algeria (54%), dalla Russia (39%), dai Paesi Bassi (7%) attraverso tre gasdotti, controllati da Snam spesso congiuntamente con le compagnie estere che gestiscono l'estrazione e la trasmissione del gas nei diversi paesi d'origine. Per l'importazione di gas naturale da questi paesi (cui recentemente si sono aggiunti la Libia e la Norvegia) Snam ha sottoscritto contratti la cui durata è approssimativamente di 20-25 anni. Molti di questi contratti, circa il 60%, contengono clausole cosiddette "*take-or-pay*", che garantiscono ai produttori livelli minimi di introiti, indipendentemente dai volumi effettivamente consegnati. Spesso queste clausole sono compensate attraverso forme di flessibilità che consentono agli acquirenti di effettuare variazioni nei livelli annuali di ritiro concordati, anticipando o posticipando le quantità ritirate in un determinato arco temporale.

---

33. Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a "Norme comuni per il mercato interno del gas naturale", in GUCE L 204/1 del 21 luglio 1998.

A Edison, il principale concorrente di Snam, fa capo circa lo 0,5% del totale del gas importato in Italia e circa l'11,1% della produzione totale nazionale. La evidente asimmetria esistente tra Snam e il principale concorrente Edison nella fase di approvvigionamento del gas si riflette anche nelle fasi della trasmissione e stoccaggio e della distribuzione primaria e secondaria. Con riferimento all'attività di trasmissione e stoccaggio del gas, Snam risulta proprietaria della quasi totalità della rete nazionale di trasmissione (il 97% contro il 3% di Edison) e della quasi totalità degli impianti di stoccaggio, che possono contenere fino a 28 miliardi di metri cubi. La distribuzione primaria, che rappresenta i consumi di industrie, produttori di elettricità e aziende di distribuzione, assorbe circa il 60% del gas naturale; a parte rare eccezioni nelle regioni in cui opera Edison, la quasi totalità dei consumatori primari è servita da Snam. Con riferimento alla distribuzione secondaria, si rileva che l'attività di distribuzione e rivendita a valle è oggi realizzata da un numero elevato di imprese locali, molte delle quali municipalizzate. Direttamente, tramite Italgas, e indirettamente, attraverso l'intermediazione delle imprese di distribuzione locale, Snam rappresenta anche il principale fornitore nella fase della distribuzione secondaria. Complessivamente, Snam soddisfa circa il 91% della domanda totale di gas naturale in Italia.

La posizione di assoluto rilievo di Snam nelle diverse fasi in cui si articola il settore del gas comporta che il processo di trasposizione dei principi quadro contenuti nella direttiva comunitaria venga realizzato ponendo particolare attenzione alle peculiarità che caratterizzano la situazione italiana. Nel novembre 1999, l'Autorità ha reso un parere al Governo e al Parlamento esprimendo le proprie osservazioni in merito ai contenuti dell'articolo 41 della legge delega 17 maggio 1999, n. 144, relativi alle misure da adottare per il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva comunitaria.

Segnalazione sulla liberalizzazione del mercato interno del gas naturale

L'Autorità ha osservato che il modello di apertura dei mercati del gas naturale previsto dalla direttiva si basa sulla definizione di una domanda libera di contrattare le forniture di gas (i cosiddetti "clienti idonei") e sulla disponibilità di capacità di trasporto di gas naturale a favore di nuovi entranti. Secondo l'articolo 18 della direttiva, i clienti idonei sono individuati sulla base di misure adottate dagli Stati membri che assicurino che almeno gli impianti a gas per la produzione di energia elettrica e tutti gli altri clienti finali con consumi annui superiori a 25 milioni di metri cubi per sito di prelievo rientrino nella categoria. L'Autorità ha anzitutto auspicato che la

trasposizione della direttiva nell'ordinamento italiano non comporti alcun peggioramento delle attuali opportunità di acquisto del gas naturale per gli utilizzatori che non sono sottoposti a regime tariffario, anche qualora essi non raggiungano i livelli minimi di consumo previsti dalla direttiva per la qualifica di "clienti idonei"[34]. L'Autorità ha al riguardo osservato che l'applicazione automatica dei criteri minimi previsti dalla direttiva al contesto italiano non soltanto potrebbe rivelarsi insufficiente a conseguire gli obiettivi di apertura dei mercati nazionali del gas naturale e della creazione di mercati concorrenziali nelle fasi della trasmissione, distribuzione, vendita e stoccaggio, ma potrebbe consolidare la posizione di Snam, restringendo la dimensione del mercato a cui possono accedere i concorrenti.

Con riferimento ai dati del 1998, l'individuazione dei clienti idonei in Italia sulla base dei criteri minimi previsti dalla direttiva, comporterebbe che i produttori nazionali di elettricità rappresenterebbero più dei due terzi dei consumi di gas dei futuri clienti idonei. Come è noto, infatti, oltre il 70% dei consumi di gas naturale dell'industria italiana proviene da imprese industriali di piccole e medie dimensioni con consumi individuali che non raggiungono la soglia dei 5 milioni di metri cubi per anno. L'Autorità ha posto in evidenza che, affinché il recepimento della direttiva non comporti una restrizione della facoltà di negoziare oggi garantita agli utilizzatori di gas, la qualifica di "clienti idonei" dovrebbe essere attribuita a tutti i consumatori che attualmente negoziano, collettivamente o individualmente, le proprie forniture con Snam. La conseguente maggiore apertura del mercato interno rispetto al livello minimo previsto dalla direttiva (60% in luogo del 30% dei consumi del 1998) consentirebbe, infatti, di tenere adeguatamente conto della specifica situazione nazionale. Inoltre, l'iniziale identificazione dei consumatori attualmente sottoposti a regime tariffario come "clienti vincolati" dovrebbe essere limitata a un prestabilito arco temporale, al termine del quale anche a questa categoria di consumatori dovrebbe essere riconosciuto il diritto di "libertà di fornitura".

In considerazione del fatto che gli attuali livelli della produzione nazionale rendono necessario un sempre crescente ricorso alle importazioni per soddisfare la domanda interna, l'Autorità ha poi auspicato

34. La normativa vigente prevede che siano sottoposti a regime tariffario tutti i consumi di gas naturale per cottura dei cibi, acqua calda e riscaldamento individuale e centralizzato, i consumi ospedalieri non superiori a 300 mila metri cubi annui e i consumi per usi artigianali, commerciali e industriali non superiori a 200 mila metri cubi annui. Al di sopra di tale soglia di consumo tutti i rapporti hanno natura negoziale collettiva o individuale.

che venga agevolata la concorrenza tra le imprese a partire dalla fase dell'approvvigionamento di gas naturale. A tal fine, appare opportuna, in primo luogo, una costante attività di controllo da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Perché tale controllo sia efficace occorre che l'Autorità di regolazione sia informata preventivamente circa l'eventuale intenzione del proprietario della rete di negarne l'accesso e sia messa in condizione di risolvere le eventuali controversie, disponendo di tutte le informazioni necessarie sugli impegni *take-or-pay* previsti dai contratti d'importazione di cui all'articolo 25, paragrafo 3 della direttiva. In secondo luogo, è stata sottolineata l'esigenza, ai fini di introdurre una maggiore concorrenza dal lato dell'offerta, di richiedere a Eni di cedere a terzi, concorrenti di Snam, una quota dei propri approvvigionamenti di gas naturale. Un primo passo in questa direzione può essere la cessione sul mercato interno di una quota del gas naturale estratto da Eni nei giacimenti italiani, attualmente acquistato in esclusiva da Snam. Una seconda possibilità attiene invece agli approvvigionamenti esteri. L'Autorità ha espresso l'avviso che il rispetto degli impegni *take-or-pay* stabiliti dai contratti d'importazione stipulati prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE lasci margini di flessibilità sufficienti per sollecitare il confronto concorrenziale fin dalla prima fase della filiera del gas naturale. Secondo stime recenti, nell'insieme dei contratti di importazione di gas naturale il rispetto delle clausole *take-or-pay* consentirebbe infatti crescenti disponibilità residue di gas, cui corrisponderebbero forniture che potrebbero essere acquistate da imprese concorrenti di Snam. Nella fase di avvio, la stessa Snam potrebbe cedere alle proprie concorrenti parte dei propri approvvigionamenti esteri, alle stesse condizioni contrattuali convenute con il fornitore.

Inoltre, data la particolare situazione di partenza che caratterizza il mercato italiano del gas naturale - l'assenza di monopoli legali di cui debba essere liberalizzata l'attività - il recepimento della direttiva dovrebbe porsi, a giudizio dell'Autorità, l'obiettivo di regolamentare le attività d'impresa caratterizzate da monopoli naturali, ossia il trasporto e la distribuzione di gas naturale e l'utilizzo degli stoccaggi, senza introdurre segmentazioni della domanda e limitazioni al confronto competitivo nelle altre fasi della filiera. A tal fine, l'Autorità ha auspicato che siano previste società separate relativamente alle attività, oggi integrate verticalmente in Snam, di trasporto, stoccaggio, approvvigionamento e vendita di gas e sia fissato un termine entro il quale realizzare la separazione proprietaria delle società impegnate nelle stesse attività, come misura indispensabile per raggiungere definitivamente un assetto concorrenziale del mercato italiano del gas naturale. La separazione proprietaria delle attività di trasporto e stoccaggio dovrebbe prevedere che l'attuale con-

trollo sulla rete e sugli stoccaggi sia trasferito in capo a diverse imprese, costituite a questo scopo e sottoposte alla regolamentazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Fra le componenti rilevanti del sistema nazionale del gas che dovranno essere ridefinite per dare attuazione alla direttiva, la legge delega richiama quelle relative al servizio di pubblica utilità e affida al Governo l'obiettivo di assicurare, nel rispetto dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la direttiva europea ammette, all'articolo 3, paragrafo 2, che gli Stati membri, nell'interesse generale, possano imporre alle imprese di gas naturale obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, compresa la sicurezza di approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente. Tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili. Al riguardo, l'Autorità ha rilevato come, quantunque il mercato italiano sia particolarmente dipendente dalle forniture estere, non sia attualmente previsto alcun obbligo di mantenere riserve strategiche di gas a carico dell'impresa attualmente monopolista. Allo scopo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, potrebbe essere opportuno imporre un simile obbligo a ogni impresa di gas naturale, con la conseguenza di assicurare, anche in condizioni critiche, la continuità delle forniture. L'Autorità ha auspicato non solo che venga favorita la massima diversificazione geografica negli approvvigionamenti esteri, ma anche che sia consentito l'utilizzo degli stoccaggi esistenti da parte di ciascuna impresa di gas naturale operante nel mercato nazionale, superando la situazione attuale di disponibilità in condizioni di esclusiva di fatto in capo a Snam, e assoggettando il prezzo per l'utilizzo degli stoccaggi alla regolamentazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tal fine, dovrebbero essere modificate le norme che non consentono di separare nettamente la concessione per il solo stoccaggio dalla concessione per la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi.

Infine, l'Autorità ha osservato come l'articolo 19 della direttiva 98/30/CE[35] rappresenti uno strumento appropriato e sufficiente

35. In particolare, l'articolo 19 della direttiva è volto ad assicurare condizioni di reciprocità nelle situazioni di disparità tra i singoli Stati membri nella composizione dei consumi di gas per settori di utilizzo, prevedendo: in primo luogo, che "*i contratti di fornitura di gas* [...] *conclusi con un cliente idoneo di un altro Stato membro non possono essere vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati*" (paragrafo 1, lettera *a*); in secondo luogo, che se "*il cliente è considerato idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta la fornitura di gas richiesta a effettuarla su richiesta dello Stato membro in cui si trova il cliente idoneo*" (paragrafo 1, lettera *b*).

per assicurare alle imprese italiane idonee condizioni di concorrenza sul mercato europeo, in presenza di disparità tra i singoli Stati membri nella composizione dei consumi di gas per settori di utilizzo. A giudizio dell'Autorità, l'adozione di eventuali ulteriori misure fondate su restrizioni della categoria dei clienti idonei sarebbe pertanto superflua e tale da non garantire lo scopo. Al contrario, solo la massima apertura alla concorrenza del mercato interno assicurerebbe alle imprese italiane il riconoscimento delle più ampie opportunità competitive sugli altri mercati nazionali degli Stati membri dell'Unione europea.

DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

Evoluzione del settore e sviluppi normativi

Il processo di concentrazione in atto nella moderna distribuzione commerciale al dettaglio (che rappresenta poco più del 50% delle vendite al dettaglio di beni di largo e generale consumo) è continuato durante il 1999, soprattutto tra le imprese di media dimensione, che si sono ingrandite e rafforzate acquisendo punti vendita e piccole catene locali. Le posizioni relative dei maggiori operatori del settore sono invece rimaste sostanzialmente invariate rispetto all'anno precedente; la fusione tra Carrefour e Promodès porterà tuttavia a un rafforzamento di Promodès/Gruppo GS in Italia nel segmento degli ipermercati, dove GS diverrà il primo operatore nazionale. Non vi sono state entrate di rilievo nel settore, in particolare di imprese estere. Il livello di concentrazione nella distribuzione moderna rimane ridotto (le prime cinque imprese hanno una quota di mercato del 40% circa) e decisamente più basso che nella maggioranza degli altri paesi europei.

Di particolare rilievo appare l'evoluzione del segmento dei discount, che ha registrato una sostanziale stabilizzazione. Contestualmente, è iniziato un processo di selezione e concentrazione degli operatori che ha portato all'uscita degli operatori più deboli, alla riduzione delle insegne, all'abbandono del segmento da parte di importanti imprese come Esselunga, che hanno preferito concentrare la loro attività nelle formule distributive nelle quali possono vantare competenze distintive. All'interno di questo processo di concentrazione va apparentemente inserita anche la creazione, da parte di alcune imprese consorziate alla Coop Italia e di alcune imprese consorziate al Conad, dell'impresa comune Sviluppo Discount Spa, cui sono stati conferiti tutti i punti vendita delle imprese aderenti. Alla luce delle caratteristiche dell'assortimento di prodotti offerto da tali punti vendita, simile in diversi casi a quello di superettes e super-

mercati, e del fatto che Coop Italia fungerà da centrale d'acquisto per Sviluppo Discount, l'Autorità ha aperto un'istruttoria per appurare se la costituzione di Sviluppo Discount costituisca un'intesa volta al coordinamento delle politiche commerciali delle imprese partecipanti nel mercato delle superettes e dei supermercati.

Dal punto di vista della tipologia e delle dimensioni dei punti vendita la distribuzione moderna al dettaglio in Italia presenta una struttura peculiare rispetto agli altri maggiori paesi europei, caratterizzata dalla netta prevalenza dei punti vendita di superficie media o piccola. Tale situazione non è stata modificata, ma anzi è stata rafforzata dalla prima fase di attuazione della riforma avviata con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ha favorito le superfici minori grazie al meccanismo dell'accorpamento delle licenze. I ritardi nell'approvazione da parte delle Regioni dei piani e dei criteri sulla base dei quali verranno concesse o negate le autorizzazioni per le strutture di maggiori dimensioni e il tentativo delle Regioni di contenere comunque lo sviluppo delle grandi superfici di vendita entro stretti limiti fanno prevedere che questa particolare struttura della distribuzione moderna prevarrà ancora in futuro.

A tale struttura sembra corrispondere anche un diverso posizionamento dei principali operatori nei diversi segmenti: mentre gli operatori esteri sono presenti in particolare nel segmento degli ipermercati (con una quota del 45% sul fatturato del segmento contro una quota del 16% nel caso dei supermercati), quelli italiani sono presenti soprattutto nei supermercati.

Per quanto riguarda le centrali d'acquisto, il 1999 è stato un anno di assestamento dopo le vicende del 1997-98. Successivamente allo scioglimento di Supercentrale, GS ha formato una centrale d'acquisto con Finiper, mentre Il Gigante ha aderito alla centrale Mecades Fin-Unvo e Vegé, che avevano formato Euromadis, dopo lo scioglimento della centrale, hanno aderito rispettivamente alla centrale Sirio (con Sigma e Crai) e Interdis (con alcuni soci uscenti di Crai). E' stata tuttavia annunciata la costituzione di una supercentrale di acquisto tra Coop Italia e il consorzio Conad, cioè il primo e il terzo operatore della distribuzione moderna, che potrebbe avere conseguenze di rilievo sia sull'evoluzione strutturale del settore che sulle relazioni a monte con i fornitori. Le implicazioni di una tale intesa per la concorrenza dovranno essere valutate attentamente, dovendosi considerare sia la misura in cui i vantaggi di costo derivanti dall'accresciuto potere di acquisto saranno trasferiti ai consumatori, sia le conseguenze a valle, soprattutto nelle aree in cui le imprese aderenti a Coop Italia e al consorzio Conad detengono consistenti quote di mercato.

Sul piano dei rapporti tra produttori e distributori, si registra un aumento del potere contrattuale dei distributori, derivante da un lato dalla sempre maggiore quota di acquisti effettuata presso la distribuzione moderna, sia di prodotti confezionati (dove la quota della distribuzione moderna è superiore al 70%) che di prodotti freschi, e dall'altro dalla crescente sofisticazione dei distributori stessi.

I prodotti a marchio del distributore rappresentano circa il 10% delle vendite presso la distribuzione moderna italiana, un valore molto più basso che in paesi come la Francia e la Germania, dove essi rappresentano circa un quarto delle vendite, e del Regno Unito, nel quale si raggiunge quasi il 50%. La situazione però è differenziata sia in termini di distributori che di prodotti: mentre le imprese aderenti a Coop Italia realizzano circa il 14% del fatturato con prodotti a marchio, vi sono importanti catene nelle quali i prodotti a marchio del distributore hanno un peso marginale o addirittura nullo; a livello di grandi gruppi di prodotti, le marche commerciali coprono il 14% circa delle vendite del comparto dei prodotti per la cura della casa, ma solo il 5% circa nelle bevande e ancor meno nei prodotti per la cura della persona; il peso della marca commerciale nelle diverse categorie di prodotti varia inoltre da distributore a distributore. In generale, quanto più i produttori di marca detengono un *know-how* tecnologico e hanno una forte immagine, tanto più difficile appare lo sviluppo delle marche commerciali. I prodotti a marchio appaiono dunque in grado di rafforzare il potere contrattuale dei distributori in misura diversa a seconda del distributore e della tipologia di prodotto, e comunque in una misura decisamente inferiore ad altri paesi.

In prospettiva, le relazioni tra industria e distribuzione verranno influenzate dall'adozione dell'euro sotto due profili: la più facile comparabilità dei prezzi di fornitori provenienti da diversi paesi e la maggiore attrattività ed efficacia delle centrali d'acquisto internazionali. Entrambi gli sviluppi accresceranno la competizione tra i fornitori e diminuiranno i prezzi pagati dai distributori; la conservazione di un adeguato livello di competizione a valle appare la migliore garanzia affinché i guadagni di costo siano trasferiti ai consumatori. Da questo punto di vista, un attento scrutinio degli accordi tra distributori e delle intese che portano alla creazione di centrali d'acquisto appare necessario e auspicabile, in Italia ma soprattutto a livello europeo.

La distribuzione non alimentare appare dominata ancora dal dettaglio tradizionale specializzato. Le grandi superfici specializzate stanno acquistando tuttavia un peso sensibile in categorie come i giocattoli o l'elettronica e gli elettrodomestici.

Anche la distribuzione all'ingrosso sta conoscendo una fase di concentrazione, che emerge in modo particolarmente evidente nella distribuzione di bevande, dove le imprese produttrici di birra controllano o detengono partecipazioni in molti tra i grossisti più importanti, con quote di mercato elevate in alcuni mercati locali. Nella fornitura di prodotti alimentari agli esercizi impegnati nella ristorazione commerciale stanno emergendo imprese di rilievo nazionale, come la Marr di Rimini, con quote di mercato piccole, ma significative rispetto alla frammentarietà che ancora caratterizza il settore. La concorrenza nel settore della distribuzione all'ingrosso, in particolare per quanto riguarda il segmento delle forniture alla ristorazione commerciale, appare comunque piuttosto elevata, anche grazie alla riconversione verso tale attività dell'offerta dei *cash&carry*.

Per quanto riguarda l'applicazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 114/98, al 31 marzo 2000, e dunque a distanza di quasi un anno dalla data in cui le Regioni avrebbero dovuto definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, nonché i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale necessari all'adozione degli strumenti urbanistici a livello comunale, la situazione relativa allo stato di avanzamento dei provvedimenti regionali di attuazione del decreto legislativo n. 114/98 appare estremamente eterogenea. Dal quadro complessivo emerge, tuttavia, che le Regioni generalmente non hanno colto le opportunità di promozione del mercato che potevano discendere dal ruolo di protagoniste del processo di riforma del settore della distribuzione commerciale loro assegnato. In particolare, alcune Regioni non hanno ancora provveduto ad adottare le misure previste dal decreto legislativo n. 114/98; altre Regioni si sono limitate ad approvare leggi che rimandano a successivi atti di natura amministrativa la definizione delle materie loro delegate; altre Regioni ancora hanno adottato i provvedimenti di loro competenza, fornendo tuttavia, seppur in misura differente, una lettura restrittiva delle disposizioni della normativa nazionale che lasciavano spazi di discrezionalità interpretativa.

Con riferimento alle Regioni inadempienti, la mancata adozione dei provvedimenti di loro competenza da un lato non ha reso possibile l'avvio del nuovo sistema autorizzatorio in relazione all'apertura di esercizi della media e grande distribuzione, dall'altro ha precluso l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, creando una notevole incertezza anche per quanto concerne gli esercizi commerciali di piccole dimensioni, la cui apertura nel nuovo regime avrebbe dovuto essere subordinata unicamente a un obbligo di comunicazione al sindaco del Comune territorialmente competente. Peraltro, proprio al fine di evitare il verificarsi di questa situazione,

il decreto legislativo n. 114/98 aveva previsto l'intervento sostitutivo del Governo in caso di inerzia delle Regioni nell'espletamento delle funzioni loro affidate, che tuttavia, almeno a tutt'oggi, non è stato ancora attivato.

Inoltre, dalle informazioni disponibili circa le iniziative sinora assunte a livello regionale in attuazione del decreto legislativo, risulta che in molte Regioni sono state reintrodotte limitazioni all'accesso e all'esercizio dell'attività di operatore commerciale che la normativa nazionale aveva inteso superare. Tra queste si menzionano: l'introduzione nelle indicazioni di pianificazione regionale di parametri quantitativi per lo sviluppo delle grandi e medie superfici di vendita; la previsione di ulteriori periodi di sospensione per la presentazione delle domande di apertura degli esercizi della media e della grande distribuzione; la fissazione di limiti di superficie per le diverse strutture di vendita inferiori a quelli previsti dalla normativa nazionale; la reintroduzione delle tabelle merceologiche; la mancata previsione dell'intervento sostitutivo regionale in caso di inadempimenti a livello comunale.

Nel complesso, dunque, i ritardi nell'adozione dei provvedimenti di competenza delle Regioni, nonché il contenuto di tali provvedimenti, ove adottati, non hanno sinora consentito di dare attuazione al disegno di riforma del settore che era stato prefigurato dalla normativa nazionale.

Gli interventi dell'Autorità

Nel corso dell'anno è stata avviata un'istruttoria, attualmente in corso, per possibili violazioni del divieto di intese restrittive della concorrenza in relazione alla costituzione di un'impresa comune cooperativa che gestirà i punti di vendita *discount* di alcuni consorziati a Coop Italia e Conad (SVILUPPO DISCOUNT-GESTIONE DISCOUNT). Inoltre, l'Autorità ha effettuato due interventi di segnalazione riguardanti, rispettivamente, le misure regionali di attuazione del decreto legislativo n. 114/98 di riforma della distribuzione commerciale e la disciplina degli orari di vendita delle farmacie (MISURE REGIONALI ATTUATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 114/98 IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE; SEGNALAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI E TURNI DELLE FARMACIE).

Sviluppo Discount-Gestione Discount

Nel novembre 1999 l'Autorità ha avviato un'istruttoria per presunte violazioni del divieto di intese restrittive della concorrenza in relazione all'acquisizione del controllo congiunto, da parte di Centro-nord Discount e delle sette cooperative aderenti a Coopitalia che costituiscono il Polo delle Cooperative, dell'impresa comune Sviluppo Discount Spa. Sviluppo Discount Spa gestisce tutti i punti

vendita della distribuzione al dettaglio della tipologia *discount* precedentemente gestiti da Gestione Discount Spa (aderente al Consorzio Nazionale Coopitalia) e da Top Dì, società controllata da Conad del Tirreno. Detta operazione, perfezionata in seguito alla stipula di un contratto di compravendita sottoscritto dalle parti nel mese di giugno 1999, è stata ritenuta di natura cooperativa. Infatti, benché Sviluppo Discount appaia in grado di svolgere in pressoché totale autonomia funzionale e gestionale la maggior parte delle funzioni imprenditoriali necessarie alla gestione dei *discount*, affidando a Coopitalia soltanto la funzione di centrale d'acquisto, essa opererà nei mercati della distribuzione moderna nei quali sono presenti anche i soggetti controllanti. Pertanto, l'acquisizione del controllo congiunto della società Sviluppo Discount integra gli estremi di un'intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.

L'Autorità intende approfondire nell'ambito dell'istruttoria, al 31 marzo 2000 ancora in corso, quale sia l'impatto concorrenziale dell'operazione, con riferimento all'attività svolta dalle imprese partecipanti nei segmenti dei *soft discount*, delle *superette* e dei supermercati.

Parere sulle misure regionali attuative del decreto legislativo n. 114/98 in materia di distribuzione commerciale

Nell'aprile 1999 l'Autorità ha espresso un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, circa gli indirizzi e i criteri di carattere generale che le Regioni dovrebbero seguire nell'esercizio dei propri poteri in attuazione del decreto legislativo n. 114/98, contenente la riforma della distribuzione commerciale. In particolare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 114/98, le Regioni avrebbero dovuto definire, entro il 24 aprile 1999, gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale. Già nel febbraio 1998, in un parere espresso su una versione preliminare del decreto legislativo n. 114/98, l'Autorità aveva auspicato che le disposizioni contenute nella normativa nazionale, nella misura in cui lasciavano margini di discrezionalità interpretativa, fossero applicate dalle Regioni in maniera coerente con gli obiettivi di liberalizzazione, di semplificazione amministrativa e di apertura alla concorrenza perseguiti dalla riforma. Nel parere dell'aprile 1999 l'Autorità ha inteso nuovamente richiamare l'attenzione delle amministrazioni regionali sulla necessità di evitare l'introduzione, nei provvedimenti di propria competenza, di restrizioni della concorrenza non strettamente giustificate da esigenze di interesse generale.

Con riferimento al potere assegnato alle Regioni di definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, l'Autorità ha sottolineato che la portata innovatrice del decreto legislativo n. 114/98, rispetto alla precedente normativa nazionale fondata sulla legge n. 426/71, risiede proprio nella circostanza che esso cessa di avere quale obiettivo centrale la pianificazione quantitativa dell'offerta, per adottare una prospettiva di tutela di interessi generali, principalmente di tipo urbanistico (tutela dell'assetto urbano, dell'ambiente, dei beni artistici e culturali) o connessi all'esigenza di promuovere un adeguato livello di servizi per i consumatori nei diversi contesti geografici (disponibilità di servizi commerciali nei Comuni minori, disponibilità di parcheggi e così via). In tale contesto, sarebbe contrastante con lo spirito della riforma del settore della distribuzione commerciale, nonché contrario ai principi di concorrenza, un utilizzo dei poteri delle Regioni, in attuazione del decreto n. 114/98, che si traducesse in una riproposizione di forme di pianificazione dell'offerta consistenti nel predeterminare rigidamente limiti quantitativi alle possibilità di entrata.

In tale prospettiva l'obiettivo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 114/98, di "assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, il rispetto della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive" dovrebbe essere perseguito non attraverso la previsione di vincoli quantitativi all'entrata nei mercati, bensì impedendo che vengano frapposti ostacoli allo sviluppo della distribuzione commerciale non giustificati dalle esigenze di tutela degli assetti urbanistici e degli interessi dei consumatori. A tale fine, in particolare, andrebbe evitato il riferimento a unità territoriali predefinite come contesto rispetto al quale determinare, in modo sostanzialmente meccanico, criteri quantitativi per la valutazione delle singole domande di autorizzazione. Eventuali obiettivi quantitativi di crescita individuati dalle Regioni dovrebbero avere valore di mero orientamento riguardo allo sviluppo minimo auspicato nel settore. L'"equilibrio" nello sviluppo nel settore della distribuzione commerciale dovrebbe, per contro, essere perseguito utilizzando gli interventi, previsti dallo stesso decreto, volti a riconoscere e valorizzare il ruolo delle piccole e medie imprese (misure volte a elevare il livello professionale e riqualificare, attraverso opportuni corsi di formazione e aggiornamento, gli operatori in attività, a favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti, a predisporre programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori, ad agevolare le forme di aggregazione tra piccoli e medi esercizi e infine a

promuovere i centri di assistenza tecnica). Si tratta, invece che di bloccare l'evoluzione del mercato, di fornire alle piccole e medie imprese un contesto favorevole per adattarsi all'evoluzione della domanda, trovando adeguati spazi di competitività.

L'Autorità ha dunque sottolineato che, per essere conformi ai principi della concorrenza, gli indirizzi regionali per l'insediamento delle attività commerciali dovrebbero delineare un sistema tale da limitare le ipotesi di non accoglimento di una domanda di autorizzazione nel settore commerciale soltanto ai casi in cui l'accoglimento della stessa pregiudicherebbe il conseguimento di specifici obiettivi di interesse generale, evitando un'impostazione di semplice protezione degli interessi delle imprese già operanti. Ogni decisione di non accoglimento della domanda di autorizzazione dovrebbe contenere una puntuale e argomentata motivazione, con esplicito riferimento agli obiettivi di interesse generale perseguiti.

Inoltre, è necessario evitare la reintroduzione a livello regionale delle tabelle merceologiche, la cui eliminazione, disposta dal decreto legislativo n. 114/98, ha costituito uno degli aspetti qualificanti della riforma del settore. La reintroduzione di tale strumento, attraverso disposizioni che comportino una connessione dell'autorizzazione alla operatività dell'esercizio in un determinato settore merceologico, si tradurrebbe infatti in una limitazione della possibilità di adeguare flessibilmente, nel corso del tempo, la gamma di prodotti venduti, in palese contrasto con gli obiettivi della riforma.

L'Autorità ha inoltre auspicato che il ricorso alla possibilità, da parte dei Comuni in base a criteri adottati dalle Regioni, di bloccare per due anni l'entrata degli esercizi di vicinato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo, sia rigorosamente circoscritta ai casi in cui tale limitazione sia strettamente necessaria al perseguimento di obiettivi di interesse generale di tipo urbanistico o volti alla protezione degli interessi dei consumatori, quali possono essere, ad esempio, i programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori, che vengono esplicitamente menzionati nel decreto legislativo.

Infine, in merito ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, l'Autorità ha sottolineato che la programmazione urbanistica dovrebbe essere strettamente indirizzata alla tutela dell'assetto territoriale e non essere utilizzata anche per perseguire direttamente obiettivi di programmazione commerciale, quali la realizzazione di un corretto equilibrio tra le diverse forme distributive (per i quali il decreto legislativo n. 114/98 prevede appositi strumenti). In questa prospettiva, dovrebbe essere evitata

la possibilità, per le amministrazioni comunali, di introdurre limitazioni delle aree destinabili all'apertura di esercizi commerciali unicamente al fine di limitare l'apertura di un eccessivo numero di punti vendita. Anche una rigida individuazione, negli strumenti urbanistici, delle destinazioni d'uso con riferimento alle tipologie di esercizi commerciali come definite all'articolo 4 del decreto legislativo (esercizi di vicinato, medie e grandi superfici di vendita), appare eliminare elementi di flessibilità al sistema senza essere strettamente giustificata, in termini così generalizzati, da esigenze di tipo urbanistico.

Segnalazione sulla regolamentazione degli orari e turni delle farmacie

Nel febbraio 2000, l'Autorità ha inviato una segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, ai presidenti delle Giunte regionali, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativa alle distorsioni del funzionamento del mercato conseguenti alle vigenti normative regionali concernenti le modalità di svolgimento dell'attività delle farmacie, con particolare riferimento al regime degli orari e dei turni delle stesse.

L'Autorità, che aveva già affrontato tale tematica in diverse precedenti occasioni[36], ha osservato che alcune disposizioni contenute nelle normative regionali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relative agli orari di apertura, ai turni di servizio, alla chiusura per riposo, per festività o per ferie delle farmacie, sono suscettibili di determinare significative restrizioni della concorrenza. Nell'analisi dell'Autorità, tali restrizioni non solo non appaiono funzionali alla tutela di interessi pubblici ma, al contrario, sembrano anche passibili di compromettere l'efficiente soddisfacimento delle esigenze dei consumatori.

L'Autorità ha, in particolare, osservato che pur essendo certamente necessario, al fine di assicurare agli utenti un servizio continuativo, regolare e capillare, il mantenimento degli obblighi di apertura minima attualmente esistenti (orari e turni minimi), non appaiono invece giustificabili le disposizioni che impongono un orario di apertura massimo quotidiano o settimanale di ogni esercizio, un limite minimo di giorni di chiusura per ferie annuali, nonché la chiusura per festività. Il carattere restrittivo di tali previsioni è poi accentuato dalle disposizioni, anche regolamentari, volte a rendere uniformi gli orari di apertura.

Infatti, l'obiettivo di interesse generale di garantire un servizio farmaceutico continuo e capillare sul territorio nazionale potrebbe essere assicurato dall'imposizione agli operatori del settore del

rispetto degli orari e turni minimi di vendita anche nei giorni festivi e nella fascia notturna, mentre ogni altra disposizione volta a impedire l'erogazione di servizi oltre tali orari e turni appare del tutto superflua, oltre che restrittiva della concorrenza. In particolare, secondo l'Autorità, al fine di incrementare il confronto concorrenziale tra gli operatori e il conseguente benessere dei consumatori, occorrerebbe rimuovere: *i)* il limite di ore massime all'orario in cui le farmacie hanno facoltà di apertura giornaliera o settimanale, estendendo la facoltà di apertura degli esercizi al di là degli orari minimi previsti dalla normativa; *ii)* i giorni di chiusura obbligatoria domenicale o per festività; *iii)* il limite minimo di ferie annuali; *iv)* l'imposizione a livello regionale o comunale di obblighi di uniformità negli orari di apertura.

La presenza di tali vincoli, infatti, lungi dal rappresentare una norma a tutela del consumatore, appare volta a stabilizzare il reddito degli operatori del settore, in quanto minimizza la possibilità che la clientela di ciascuno venga sottratta dagli altri, riducendo drasticamente gli incentivi per gli operatori a migliorare le condizioni qualitative dei servizi offerti ai consumatori. La possibilità di prestare il servizio al di là degli orari e turni minimi prefissati potrebbe viceversa consentire alle farmacie, secondo l'analisi dell'Autorità, non soltanto di incrementare il livello di offerta a vantaggio del consumatore, ma anche di differenziarsi dai concorrenti, adattandosi alle diverse caratteristiche della domanda. In questa prospettiva, l'Autorità ha auspicato una revisione delle normative regionali volta a eliminare i limiti e le distorsioni della concorrenza che non risultano giustificati da esigenze di interesse generale.

TRASPORTI

TRASPORTI MARITTIMI E SERVIZI PORTUALI

Nel settore del trasporto marittimo, le prospettive di liberalizzazione sembrano ancora lontane, nonostante il Regolamento del Consiglio n. 3577/92[37] abbia previsto, da un lato, che per i servizi

36. Si rinvia, in particolare, a REGOLAMENTAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI, Bollettino n. 23/1998.

37. Regolamento (CE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi marittimi fra Stati membri, in GUCE L 364/7 del 7 dicembre 1992.

marittimi di linea il cabotaggio con le isole sia liberalizzato nell'Unione europea a partire dal 1° gennaio 1999, dall'altro, che l'eventuale conclusione di contratti di servizio pubblico o l'imposizione di obblighi di servizio pubblico agli armatori che svolgono servizi regolari con le isole avvenga su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari, rendendo altresì disponibile a tutti l'eventuale compenso per gli obblighi di servizio pubblico.

In Italia, vista soprattutto la scadenza del termine della convenzione stipulata dallo Stato con il gruppo Finmare, fissata nel 2008, il periodo di transizione verso l'effettiva liberalizzazione appare ingiustificatamente lungo. In tale contesto, il volume e le modalità di calcolo dei sussidi, oltre che alcuni privilegi regolamentari concessi alla flotta pubblica, come ad esempio la priorità negli approdi, anche quando quest'ultima è in concorrenza con altri operatori nello svolgimento di parti del servizio pubblico, costituiscono ostacoli significativi all'entrata di nuovi operatori. Di fatto, gli ingressi di nuovi operatori nel settore del trasporto marittimo finiscono per essere scoraggiati e comunque rari. Soprattutto appaiono ancora più rari i casi di sovrapposizione di più soggetti nell'ambito della medesima rotta, anche quando le condizioni della domanda sembrerebbero consentirlo.

Al riguardo occorre sottolineare l'esigenza, da subito, di una separazione netta tra servizi sociali meritevoli di sussidio (vale a dire quelli svolti per garantire la continuità territoriale, assicurando un collegamento in periodi e/o in orari in cui l'offerta sarebbe altrimenti insufficiente) e servizi da svolgere in concorrenza (relativi ai periodi e agli orari in cui il flusso di utenti consentirebbe che l'attività sia svolta in concorrenza tra più operatori) e della conseguente riforma del sistema di sovvenzioni.

Una più rapida attuazione del processo di liberalizzazione dei servizi di cabotaggio e la previsione di procedure concorrenziali per l'attribuzione dei sussidi necessari per lo svolgimento del servizio pubblico possono favorire lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nel settore del trasporto marittimo e contribuire da un lato al miglioramento della quantità e della qualità dell'offerta, dall'altro alla riduzione degli oneri a carico dello Stato, senza per questo rinunciare al soddisfacimento delle esigenze sociali degne di tutela.

TRASPORTI AEREI E SERVIZI AEROPORTUALI

Negli ultimi due decenni, l'industria del trasporto aereo è stata oggetto di una vasta liberalizzazione sia a livello internazionale che nei singoli paesi. All'interno dell'Unione europea, a partire dall'a-

prile 1997, i vettori nazionali possono offrire i loro servizi in ciascuno Stato membro. In ambito comunitario, con l'eccezione del Regno Unito, la privatizzazione dei vettori nazionali appare tuttora limitata; essa ha invece interessato le maggiori compagnie in Asia, Sud America e Australia.

I principali effetti della liberalizzazione emersi a livello internazionale sono stati una accresciuta concorrenza, l'ingresso, soprattutto negli Stati Uniti, di nuovi operatori, tariffe più basse e un forte aumento del traffico aereo. Ciononostante, la contendibilità del mercato è stata minore del previsto. Numerosi sono i fattori che hanno contribuito a rendere difficile l'ingresso di nuovi operatori nel settore: la necessità di disporre di *slot*; l'esistenza di sistemi di fidelizzazione dei viaggiatori, quali i punti miglia o i programmi *frequent flyer*; gli effetti rete (i vettori competono non tanto sulla singola rotta, ma su un fascio di rotte tra loro connesse) e le alleanze strategiche volte al loro sfruttamento; la necessità di disporre di sistemi computerizzati per le prenotazioni e il controllo della biglietteria. Tali fattori costituiscono ostacoli all'ingresso soprattutto per gli operatori di minori dimensioni, restringendo l'ambito concorrenziale ai vettori più importanti.

Nel settore del trasporto aereo esistono attualmente forti incentivi alla concentrazione, che stanno portando a notevoli mutamenti negli assetti concorrenziali sia a livello internazionale che all'interno dei singoli paesi. Analogamente, sono frequenti le alleanze strategiche tra compagnie aeree; molto spesso si tratta di accordi di *code sharing*, vale a dire di condivisione dei codici delle compagnie sulla stessa tratta. La valutazione concorrenziale di tali intese va effettuata considerando numerosi aspetti. Infatti, in molti casi, gli accordi di *code sharing* presentano aspetti proconcorrenziali, laddove comportano la creazione di nuovi servizi e l'abbassamento dei costi, soprattutto sulle rotte dove la domanda è limitata. D'altra parte gli accordi di *code sharing* possono comportare anche rischi per la concorrenza soprattutto quando vengono conclusi su mercati dove sono presenti pochi operatori con numerose rotte in comune.

La concorrenza nei mercati del trasporto aereo dipende in larga misura anche dall'assetto degli aeroporti. Nel settore dei servizi aeroportuali, tuttavia, i comportamenti dei gestori degli aeroporti rischiano di vanificare gli effetti della liberalizzazione prevista dalla direttiva 96/67/CE[38]. Peraltro, la configurazione del mercato

38. Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dell'assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, in GUCE L 272/36 del 25 ottobre 1996.

dei servizi di *handling* non si riflette solamente sulle condizioni di concorrenza nel trasporto aereo, ma va valutata anche nella prospettiva del crescente interesse che gli operatori privati mostrano per la gestione dei principali scali aeroportuali nazionali.

Gli interventi dell'Autorità

Al 31 marzo 2000 l'Autorità sta conducendo un'istruttoria su possibili abusi di posizione dominante nell'aeroporto di Roma-Fiumicino (AEROPORTI DI ROMA-TARIFFE DEL GROUND-HANDLING). Nel corso dell'anno è stato inoltre reso un parere, ai sensi dell'articolo 22, sulla regolamentazione dei servizi aerei di linea con gli Stati non appartenenti all'Unione europea e sulla revisione della Convenzione tra Stato e Alitalia (REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI AEREI DI LINEA CON GLI STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA).

Aeroporti di Roma-Tariffe del Ground-Handling

Nel novembre 1999, a seguito di alcune segnalazioni provenienti da società e associazioni operanti nel settore dei servizi aeroportuali, l'Autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti di Aeroporti di Roma Spa, per abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di assistenza a terra (*ground handling*) dell'aeroporto di Roma-Fiumicino e in quello della gestione delle infrastrutture dello stesso aeroporto. I presunti comportamenti abusivi consisterebbero in particolare in: *i)* una rimodulazione del sistema tariffario dei servizi di assistenza a terra offerti, la quale, contemplando un sistema di sconti fedeltà abbinati a sconti quantitativi, sarebbe suscettibile di creare barriere all'ingresso di nuovi operatori su tale mercato e di determinare condizioni dissimili per prestazioni equivalenti fornite ai vettori aerei; *ii)* ostacoli posti all'autoproduzione di servizi di assistenza a terra da parte di un vettore e all'attività di altri operatori nello stesso mercato, nonché nell'imposizione di condizioni di transazione ingiustificatamente gravose e/o discriminatorie nella sub-concessione ai concorrenti dei locali necessari per svolgere la loro attività.

L'istruttoria, che al 31 marzo 2000 è ancora in corso, è stata avviata ai sensi dell'articolo 82 del Trattato CE in quanto i comportamenti oggetto di indagine, riducendo sostanzialmente le possibilità per le imprese stabilite in altri Stati membri di offrire i loro servizi in un mercato nazionale, potrebbero pregiudicare in maniera sensibile il commercio intracomunitario.

Regolamentazione dei servizi aerei di linea con gli Stati non appartenenti all'Unione europea

Nel luglio 1999 l'Autorità ha inviato al Ministro dei Trasporti e della Navigazione un parere in merito all'atto aggiuntivo di revisio-

ne della Convenzione del 15 aprile 1992, n. 4372 tra Stato e Alitalia, adottato il 31 marzo 1999, e alla regolamentazione dei servizi aerei di linea con gli Stati non appartenenti all'Unione europea.

A differenza dei voli di linea all'interno dell'Unione europea, i servizi di linea di trasporto aereo per destinazioni al di fuori dell'area comunitaria avvengono in regime regolamentare che limita la quantità offerta e il numero di soggetti ammessi a operare. Al riguardo, l'Autorità ha sollecitato il Governo ad adoperarsi per giungere alla designazione di una pluralità di vettori italiani nell'ambito della revisione degli accordi bilaterali con gli Stati non aderenti all'Unione europea e per favorire l'entrata in vigore degli accordi di *open sky* che sanciscono la completa libertà di traffico per tutte le compagnie aeree dei Paesi contraenti sulle rotte che li collegano.

Con specifico riferimento alla revisione della Convenzione con Alitalia, l'Autorità ha rilevato come la possibilità di esercitare le rotte in concessione attraverso punti intermedi in Italia consente ad Alitalia di operare su due destinazioni nazionali utilizzando un solo aeromobile, reintroducendo di fatto privilegi già presenti nella precedente Convenzione. Tale previsione garantisce, infatti, ad Alitalia l'esclusiva su rotte non servite direttamente, a prescindere dalla sua capacità di operarle senza scali intermedi, precludendo così l'ingresso di altri vettori su una rotta tra l'Italia e un paese non aderente all'Unione europea, anche qualora Alitalia non disponesse della capacità di trasporto sufficiente per servirla regolarmente.

Analogamente, la previsione contenuta nell'atto aggiuntivo di revisione della Convenzione che consente ad Alitalia di operare le rotte in concessione anche tramite accordi di *code sharing* e *code sharing/block space* con altri vettori è apparsa idonea a determinare una restrizione della concorrenza. Al riguardo, è stato osservato che la presenza di un numero limitato di vettori sulle rotte extracomunitarie e la protezione regolamentare nei confronti degli ingressi di nuovi concorrenti possono far sì che gli accordi di *code sharing* tra Alitalia e il vettore estero designato dall'altro Paese conducano di fatto da un duopolio a un monopolio, con una possibile riduzione della capacità offerta e un aumento dei prezzi. In tal senso opererebbe anche la norma che prevede che Alitalia possa ottenere la concessione per un collegamento, anche servendolo con uno scalo intermedio in un altro Paese e operando la seconda metà della tratta con un accordo in *code sharing* con un vettore estero, laddove un vettore nazionale concorrente verrebbe ammesso a operare sullo stesso collegamento solo

effettuando un volo diretto punto-punto, con oneri evidentemente maggiori in termini di impegno sia di capacità di trasporto che di equipaggi.

L'Autorità ha auspicato che l'atto aggiuntivo della Convenzione con Alitalia fosse quindi oggetto di opportune modifiche allo scopo di eliminare le previsioni che possono risultare pregiudizievoli per gli utenti del servizio aereo.

TRASPORTI FERROVIARI

Nel settore del trasporto ferroviario, l'attuazione delle direttive comunitarie n. 91/440/CEE[39], 95/18/CE[40] e 95/19/CE[41] al fine di conseguire la separazione della gestione dell'infrastruttura dall'erogazione di servizi di trasporto continua a incontrare resistenze nella maggior parte dei paesi europei. In Italia, anche se si è ormai prossimi alla ristrutturazione organizzativa delle Ferrovie dello Stato volta alla creazione di aree funzionali (divisionalizzazione) e alla separazione contabile tra l'attività di gestione dell'infrastruttura e quella dei servizi di trasporto, si è ancora lontani dalla separazione effettiva tra le due attività. In relazione all'accesso al trasporto ferroviario, in base all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, potranno ottenere l'autorizzazione all'accesso alla rete anche le imprese, private o straniere, che propongano la vendita di servizi merci o passeggeri sul territorio nazionale.

Come l'Autorità ha già avuto modo di rilevare in una segnalazione del giugno 1998 riguardante lo schema di regolamento di attuazione della direttiva 91/440/CEE[42], la separazione contabile e societaria non risulta idonea, di per sé, a garantire che l'attività di trasporto avvenga nel rispetto dei principi della concorrenza. Il requisito obbligatorio della separazione contabile e societaria dovrebbe piuttosto rappresentare solo un passaggio intermedio verso una separazione sostanziale tra le due attività. Un obiettivo questo che appare particolarmente desiderabile, oltre che più agevolmente raggiungibile, nel trasporto merci. A conferma di ciò, la recente decisione con la quale l'Autorità ha dovuto ribadire l'esistenza di comportamenti discriminatori posti abusivamente in essere dalle Ferrovie dello Stato a favore di imprese partecipate o controllate operanti nei mercati del trasporto combinato, sebbene tali imprese fossero separate dalle Ferrovie non solo da un punto di vista contabile, ma anche sotto il profilo societario (CESARE FREMURA/ASSOLOGISTICA-FERROVIE DELLO STATO).

Cesare Fremura/Assologistica-Ferrovie dello Stato

Gli interventi dell'Autorità

Nel febbraio 2000, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio avviato nei confronti di Ferrovie dello Stato Spa (FS) per presunte violazioni dell'articolo 3 della legge n. 287/90. L'istruttoria ha consentito di accertare che FS ha abusato della posizione dominante detenuta, grazie a una riserva di legge, nel mercato della trazione ferroviaria, ponendo in essere comportamenti discriminatori idonei a favorire Italcontainer, società controllata da FS operante nel mercato del trasporto intermodale di container, e Cemat, società partecipata da FS operante nel trasporto bimodale di casse mobili, rispetto agli operatori concorrenti.

Il trasporto intermodale di container e quello bimodale di casse mobili rappresentano due particolari tipologie del servizio di trasporto merci che, per le loro caratteristiche peculiari, si differenziano dalle altre forme di organizzazione del trasporto tradizionale di merci, in quanto si fondano sull'ottimizzazione dell'impiego di più modalità di trasporto e sulla capacità di organizzare nel modo più efficiente possibile la combinazione di diverse tratte, minimizzando i tempi di trasbordo. Il trasporto di container ha come origine o destinazione un terminal portuale e, pertanto, riguarda il trasporto di merci da punto a punto con modalità marittima, stradale e ferroviaria (trasporto combinato strada/rotaia/mare). Il trasporto di casse mobili, invece, riguarda il trasporto di merci da punto interno a punto interno del territorio e avviene con l'utilizzo delle sole modalità stradale e ferroviaria (trasporto combinato strada/rotaia). La diversa tipologia dei contenitori, container o casse mobili, risponde proprio alle diverse caratteristiche di robustezza necessarie per l'effettuazione di tratte marittime.

Per entrambe le modalità di trasporto, la trazione ferroviaria risulta indispensabile, in quanto il trasporto simultaneo di grandi quantità di merci su distanze medio-lunghe (collegamenti porti/terminali interni o terminali/terminali) non potrebbe essere effettuato con economicità comparabile per mezzo del trasporto stradale. L'organizzazione del servizio di trasporto ferroviario di container e casse mobili può avvenire secondo due modalità distinte denominate "traffico a treno completo" e "traffico diffuso". La prima si caratte-

39. Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in GUCE L 237/25 del 24 agosto 1991.
40. Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, in GUCE L 143/70 del 27 giugno 1995.
41. Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, in GUCE L 143/75 del 27 giugno 1995.
42. Bollettino n. 21/1998.

rizza per l'impiego, da parte degli operatori, di treni completi di varie dimensioni, la cui offerta viene programmata da FS in base alle esigenze dell'operatore tenendo conto delle compatibilità generali. Il traffico diffuso riguarda invece l'impiego di singoli carri o gruppi di carri su treni viaggianti secondo orari e percorsi definiti da FS.

I comportamenti di FS, oggetto dell'istruttoria, hanno riguardato, in primo luogo, la definizione del sistema tariffario (prezzi, sconti, penali) per la vendita dei servizi di trazione agli operatori attivi nei due mercati del trasporto combinato. In particolare, è stato accertato che le significative modifiche apportate alla struttura tariffaria dopo il 1995, che hanno interessato prevalentemente il traffico a treno completo con riferimento al trasporto di container e il traffico diffuso per il trasporto di casse mobili, non hanno avuto alla base alcun criterio di efficienza o economicità. La documentazione acquisita presso la sede di FS ha permesso di evidenziare, al contrario, come l'impresa abbia applicato una politica tariffaria spesso non in grado di coprire neanche i costi variabili. Ciò, in particolare, per il servizio a treno completo, dove le perdite di FS sono risultate tanto più elevate quanto maggiori sono stati i volumi di traffico movimentati sulla singola tratta.

Le modalità di applicazione del sistema tariffario sono inoltre risultate esplicitamente volte a favorire Italcontainer e Cemat nei rispettivi mercati. Tra i privilegi concessi da FS a tali società sono stati rilevati: *i)* termini di dilazione più ampi per il pagamento delle somme dovute; *ii)* la liquidazione anticipata dei ristorni (particolari forme di sconto) su base trimestrale; *iii)* una diversa incidenza delle penali.

Con specifico riguardo al mercato dei container è stato evidenziato, inoltre, come i legami strutturali tra questa società e FS (compresa la coincidenza tra i vertici di Italcontainer e quelli della Divisione di FS che si occupa del trasporto combinato, Asa Logistica Integrata) abbiano permesso a Italcontainer lo sfruttamento di vantaggi informativi sulla programmazione e i costi dei propri concorrenti.

Nel trasporto di casse mobili è stato rilevato che la posizione di privilegio attribuita a Cemat è stata ulteriormente accentuata attraverso l'affidamento a quest'ultima della gestione dei principali terminali intermodali di proprietà di FS, che ha conferito a Cemat un rilevante vantaggio competitivo nell'organizzazione dei servizi di terminalizzazione.

L'istruttoria ha consentito di accertare che i comportamenti di FS nel mercato del trasporto intermodale di container hanno pro-

dotto, nel corso del periodo considerato, discriminazioni tali da consentire a Italcontainer, la cui quota di treni movimentati è passata dal 25% a oltre il 44%, di beneficiare per intero della crescita del mercato del trasporto di container a scapito degli altri concorrenti, la cui posizione è rimasta invece pressoché stabile in termini di numero di treni movimentati e si è significativamente ridotta in termini di quota. Alcuni dei concorrenti, inoltre, per poter beneficiare almeno in parte dei privilegi concessi a Italcontainer, sono stati costretti a trasformarsi in clienti di tale società. Nel mercato del trasporto di casse mobili, i comportamenti abusivi posti in essere da FS hanno impedito lo svolgimento di qualunque forma di concorrenza potenziale ed effettiva, contribuendo a mantenere una configurazione sostanzialmente monopolistica del mercato.

Deve pertanto evidenziarsi che la separazione societaria tra Italcontainer e Cemat, da un lato, e FS dall'altro, non ha impedito l'adozione da parte di quest'ultima di comportamenti di abuso di posizione dominante distorsivi della concorrenza nei mercati del trasporto combinato. Le restrizioni poste in essere da FS sono state ritenute dall'Autorità particolarmente gravi, in quanto volte a utilizzare il potere di mercato derivante da un regime di monopolio legale per limitare la concorrenza in mercati non riservati. A ciò si aggiunga che le violazioni accertate sono risultate in larga misura analoghe, e per molti versi più gravi, di quelle in relazione alle quali l'Autorità aveva già diffidato la società in un altro procedimento in materia di abuso di posizione dominante concluso nel 1993 (FREMURA-FS[43]). Tenuto conto di tali elementi, l'Autorità ha comminato a FS una sanzione pari al 3,5% del fatturato realizzato dalla vendita dei servizi di trazione ferroviaria agli operatori attivi nei mercati del trasporto combinato, per un ammontare di 6.288 milioni di lire.

ATTIVITÀ AUSILIARIE DEL TRASPORTO

Edizione Holding/Autostrade-Concessioni e costruzioni autostrade

Nel gennaio 2000 l'Autorità ha avviato un'istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90 in merito all'acquisizione da parte di Edizione Holding Spa, attiva in numerosi mercati,

43. Bollettino n. 18-19/1993.

tra i quali quello della ristorazione autostradale attraverso la società controllata Autogrill Spa, del controllo di Autostrade Spa.

Le attività interessate dall'operazione sono state individuate: *i)* nella gestione della rete autostradale; *ii)* nell'affidamento in subconcessione dei servizi prestati nelle aree di sosta della rete autostradale; *iii)* nei servizi di ristorazione resi agli automobilisti nelle aree di sosta della rete autostradale. Autostrade è presente nei primi due mercati, essendo concessionaria, anche attraverso società controllate, di varie tratte della rete autostradale nazionale a pagamento (circa il 56% in termini di chilometri) ed essendo titolare dell'affidamento in subconcessione dei servizi offerti nelle aree di sosta ubicate sulle tratte autostradali di sua pertinenza. Sul mercato della ristorazione autostradale, invece, è presente Autogrill, controllata da Edizione Holding, che opera attraverso subconcessioni ottenute prevalentemente dal gruppo Autostrade. In particolare, Autogrill è presente su 180 dei 249 punti di ristoro ubicati sulla rete gestita dal gruppo Autostrade, realizzando oltre l'80% del fatturato complessivo derivante dall'attività di ristorazione su tale rete. Su larghi tratti della rete autostradale, peraltro, Autogrill è l'unico operatore.

L'Autorità ha ritenuto che l'operazione di concentrazione, così come era stata notificata, sarebbe stata idonea a rafforzare la posizione dominante di Autogrill. Innanzitutto, Autostrade e le società dalla stessa controllate, facendo seguito a direttive di Edizione Holding, avrebbero potuto assumere direttamente, alla scadenza delle subconcessioni, la fornitura del servizio di ristoro autostradale, se non in tutte le aree di sosta almeno in quelle strategicamente più rilevanti. Ciò avrebbe consentito a Edizione Holding di sottrarre al meccanismo di assegnazione mediante gara alcune aree di sosta, con l'effetto di mantenere all'interno del gruppo quelle in cui è già presente Autogrill e di acquisire agevolmente quelle dove attualmente operano altre imprese.

Inoltre, è stato ritenuto che anche nel caso di affidamento dei servizi di ristorazione con procedure a evidenza pubblica, la concentrazione avrebbe determinato comunque un rafforzamento della posizione dominante di Autogrill in ragione, tra l'altro, dei privilegi informativi che inevitabilmente vengono in essere tra società facenti capo a un medesimo centro di controllo.

Infine, a seguito della concentrazione, Autogrill avrebbe potuto beneficiare dei vantaggi derivanti dall'appartenenza allo stesso gruppo di Autostrade, quali ad esempio la possibilità di influenzare il processo di trasformazione delle aree di servizio, in modo da renderlo più rispondente alle esigenze della medesima Autogrill, oppure la possibilità di beneficiare di parte delle *royalties* realizzate da

Autostrade dall'affidamento in subconcessione del servizio di ristorazione autostradale (nella misura della propria partecipazione, ovvero del 18%). Tale vantaggio, del quale avrebbe beneficiato unicamente Autogrill rispetto ai concorrenti, si sarebbe tradotto in un indubbio incentivo a porre in essere comportamenti strategici di gruppo, quali ad esempio la presentazione di offerte per l'affidamento delle subconcessioni sistematicamente più elevate di quelle degli altri partecipanti alla gara.

Nel marzo 2000 l'Autorità ha concluso il procedimento, autorizzando l'operazione a condizione che vengano rispettati i seguenti impegni:

i) che Autostrade Spa e le altre società concessionarie del servizio autostradale da essa controllate non assumano direttamente la fornitura del servizio di ristoro e affidino sempre a terzi la fornitura di tale servizio attraverso procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, adeguatamente pubblicizzate;

ii) che Autostrade Spa e le società da essa controllate affidino a uno o più soggetti terzi, indipendenti e qualificati, la gestione delle suddette procedure competitive, inclusa la definizione dei requisiti di partecipazione e dei parametri di aggiudicazione, nonché l'adeguata pubblicizzazione di tutte le informazioni rilevanti;

iii) che non sia incrementata la quota, attualmente pari al 72%, relativa ai punti di ristoro affidati direttamente o indirettamente a Autogrill rispetto al numero totale dei punti di ristoro presenti sulle tratte autostradali gestite dal gruppo Autostrade.

L'Autorità ha infatti ritenuto che il rispetto delle suddette condizioni possa assicurare che la concentrazione non determini l'eliminazione o una riduzione significativa della concorrenza nel mercato della ristorazione autostradale.

TELECOMUNICAZIONI

Lo sviluppo della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni

Il 1999 ha visto l'avvio dell'offerta commerciale di servizi di telefonia da parte degli operatori di rete fissa che avevano ottenuto una licenza nell'ambito del nuovo quadro regolamentare entrato in vigore il 1° gennaio 1998. Inizialmente, i servizi offerti dai nuovi operatori di rete fissa riguardavano esclusivamente le chiamate

interdistrettuali con selezione dell'operatore. A partire dall'inizio del 2000 è stata resa operativa la selezione di operatori diversi da Telecom Italia anche per le chiamate locali"[44].

Il moltiplicarsi delle offerte di servizi di telefonia, oltre a favorire un allargamento delle possibilità di scelta per i consumatori, ha indotto una sostanziale riduzione dei prezzi della telefonia, in particolare per quanto concerne le chiamate internazionali, interurbane e verso i numeri dei cellulari. I benefici di queste nuove offerte si sono estesi sia alle imprese, che avevano già potuto godere dei vantaggi della liberalizzazione dei servizi di trasmissione dati e di telefonia per gruppi chiusi di utenti, sia alle famiglie, che hanno per la prima volta avuto modo di scegliere tra diversi operatori di telefonia fissa.

Il 1999 è stato inoltre caratterizzato dall'amplissima diffusione dei servizi di accesso alla rete Internet, determinata principalmente dall'interesse emerso da parte degli operatori di telecomunicazioni a fornire direttamente sul mercato anche servizi di accesso a Internet, in concorrenza con gli altri fornitori del servizio Internet presenti sul territorio. In proposito, si è estesa la tendenza a offrire ai propri clienti l'accesso a Internet a fronte del pagamento della sola tariffa telefonica locale, senza la necessità di corrispondere alcun canone di abbonamento annuale. Questa possibilità, offerta dapprima dagli operatori Tiscali e Infostrada e immediatamente dopo da Telecom Italia, nasce grazie all'opportunità data dagli accordi di interconnessione stipulati da ciascun nuovo operatore telefonico con Telecom per ottenere dalla stessa Telecom una corresponsione per il traffico terminato su archi di numerazione assegnati a tale operatore. In sostanza, i nuovi operatori telefonici e la stessa Telecom sono in grado di utilizzare i proventi da traffico telefonico conseguiti attraverso la diffusione di Internet per finanziare l'accesso alla rete da parte degli utenti.

Più in particolare, i nuovi operatori di rete fissa, che offrono servizi di accesso a Internet senza canone di abbonamento, sono in grado di finanziare l'offerta tramite un meccanismo attraverso il quale questi operatori usufruiscono della retrocessione da parte di Telecom di una quota dei ricavi da traffico telefonico generati dall'accesso a Internet. Ciò implica che ogni qualvolta un abbonato al servizio di accesso gratuito si collega alla rete, si generano per il nuovo operatore di rete fissa ricavi da traffico telefonico, con i quali esso copre i costi della fornitura del servizio di accesso a Internet. La contrapposizione di interessi, in ordine alla ripartizione dei ricavi telefonici, tra il gestore della rete pubblica commutata, da cui hanno origine le chiamate per l'accesso a Internet, e i fornitori di servizi di accesso aveva condotto all'emergere di contrasti sia tra i fornitori del servizio Internet e Telecom Italia (che sono stati oggetto del pro-

cedimento istruttorio ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS-TELECOM), sia tra la stessa Telecom e i nuovi operatori di rete fissa che avevano sottoscritto un contratto di interconnessione reciproca (TISCALI/ALBACOM-TELECOM ITALIA).

Per quanto concerne il lato dell'offerta, l'ingresso dei nuovi operatori di rete fissa, accanto ai numerosi fornitori del servizio Internet, di dimensione nazionale o locale, nonché alla stessa Telecom Italia nell'attività di fornitura dei servizi di accesso a Internet, ha comportato un forte mutamento delle condizioni competitive in questo mercato, la cui dinamica risulterà fortemente condizionata dalle scelte di sviluppo infrastrutturale e commerciale dei nuovi operatori di rete fissa. Dal lato della domanda, appare evidente che l'introduzione dei servizi di accesso a Internet senza canone di abbonamento ha favorito nel corso del 1999 una massiccia utilizzazione della rete soprattutto da parte dell'utenza residenziale, contribuendo in tal modo a una più ampia diffusione dei servizi telematici in Italia.

La crescita dei mercati relativi alla rete Internet e l'aumento del numero degli operatori non ha, tuttavia, ridotto la necessità di interventi di carattere regolatorio e/o di tutela della concorrenza, a causa della presenza ancora nettamente dominante dell'operatore storico sia in termini di dotazione di infrastrutture che a livello di integrazione dei servizi offerti. In particolare, l'Autorità è intervenuta in merito all'offerta da parte di Telecom Italia di servizi Internet tramite modalità ADSL (*Asymmetric Digital Subsciber Line*), una nuova modalità volta ad accelerare sensibilmente la velocità di collegamento, ritenendo abusiva l'esclusione degli altri operatori di telecomunicazioni dalla possibilità di effettuare la medesima offerta (INFOSTRADA/TELECOM ITALIA-TECNOLOGIA ADSL).

Per quanto riguarda i servizi radiomobili, è stata assegnata nella primavera del 1999 la quarta licenza per la realizzazione e la gestione di una rete nazionale con tecnologia GSM; il servizio commerciale dovrebbe essere reso disponibile entro la prima metà del 2000. Inoltre, sono state avviate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le procedure per l'assegnazione delle licenze per il servizio mobile di terza generazione UMTS (*Universal Mobile Telecommunications Service)*, il cui avvio è previsto entro il 2002.

I rapporti tra gli operatori sono stati influenzati soprattutto da alcuni interventi a livello regolamentare finalizzati all'introduzione

44. Cfr. deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 3/CIR/99 del 7 dicembre 1999.

di specifici obblighi da parte dei soggetti identificati come dotati di notevole forza di mercato nei rispettivi ambiti di attività. In particolare, con la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 197 del 7 settembre 1999 sono stati notificati alla Commissione europea l'operatore di rete fissa Telecom Italia, come avente notevole forza nel mercato delle reti e dei servizi di telefonia pubblica fissa, nel mercato dei sistemi di linee affittate e nei servizi d'interconnessione, nonché gli operatori di rete mobile Telecom Italia Mobile e Omnitel Pronto Italia, come aventi notevole forza nel mercato dei sistemi di comunicazioni mobili a uso pubblico e nei servizi d'interconnessione. Con riguardo alla notifica dell'operatore mobile Omnitel nel mercato nazionale dell'interconnessione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso un proprio parere sulla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel quale si sottolinea l'importanza fondamentale dell'interconnessione con le reti mobili per lo sviluppo dell'intero sistema delle telecomunicazioni (PARERE IN MERITO AI RISULTATI DELL'ISTRUTTORIA RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE DI ORGANISMI AVENTI NOTEVOLE FORZA DI MERCATO NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI).

Anche per quanto concerne i rapporti economici tra operatori nel caso di chiamate da reti fisse verso reti mobili, vi sono stati rilevanti mutamenti del regime regolamentare che hanno condotto a una sostanziale modificazione della struttura e a una riduzione dei costi per questo tipo di comunicazioni. A seguito del passaggio della titolarità del prezzo delle comunicazioni uscenti dalla rete fissa e destinate verso numeri delle reti mobili in capo all'operatore fisso (passaggio disposto con la delibera n. 85/99 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), sono stati infatti definiti dalla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni gli obblighi, gravanti sugli operatori identificati come aventi notevole forza di mercato nell'ambito dei servizi di interconnessione, nella fissazione della quota spettante all'operatore fisso e del prezzo di terminazione spettante all'operatore mobile (delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999). Tali obblighi comportano l'orientamento dei prezzi fissati da ciascun operatore ai costi di fornitura dei relativi servizi: pertanto, sulla base dell'istruttoria condotta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quota spettante a Telecom Italia è stata determinata come non superiore al valore medio di 110 lire/minuto, mentre per entrambi gli operatori Telecom Italia e Omnitel Pronto Italia, il prezzo massimo di terminazione è stato ridotto a 360 lire/minuto, inteso come valore medio al minuto articolabile in picco e fuori picco. A questo proposito, nel parere espresso in merito alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva ritenuto, compatibilmente con lo sviluppo di con-

dizioni concorrenziali sui mercati, suscettibili di ulteriori riduzioni tanto il valore medio di quota spettante all'operatore fisso quanto quello di terminazione dei due operatori mobili. La delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha inoltre disposto, sotto il profilo della struttura tariffaria, che i prezzi delle comunicazioni fisso-mobile siano indipendenti dal profilo di abbonamento dell'utente mobile chiamato, eliminando così la precedente distinzione in utenza di affari e residenziale di tali prezzi. A seguito di queste modificazioni nella struttura dei prezzi di interconnessione tra la rete pubblica commutata e le principali reti mobili sono cambiate anche le tariffe praticate da Telecom Italia agli abbonati: la nuova articolazione tariffaria, introdotta il 16 febbraio 2000, è stata orientata soprattutto al restringimento della sperequazione esistente tra le tariffe piena e ridotta, e ha comportato un abbassamento delle prime e un rialzo delle seconde, con una contestuale riduzione delle diverse fasce orarie.

Sotto il profilo regolamentare, occorre, infine, soffermarsi brevemente sulla già citata introduzione all'inizio del 2000, nonché sull'operatività a livello nazionale entro il luglio 2000, della modalità di pre-selezione dell'operatore nel caso dei servizi su rete fissa. Attraverso tale funzione gli abbonati del gestore della rete pubblica commutata avranno la possibilità di usufruire su base permanente dei servizi di un altro operatore di rete fissa per tutte le tipologie di chiamata, senza bisogno di comporre il relativo codice di selezione[45]. Contestualmente è stata disposta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche l'introduzione della portabilità del numero relativamente al fornitore del servizio, che consente all'utente di mantenere il proprio numero (geografico o non geografico) quando decide di cambiare operatore titolare, a parità di tipologia di servizio e di ubicazione nell'ambito della stessa area locale[46]. In entrambi i casi si tratta di innovazioni regolamentari che, una volta operative, tenderanno a facilitare l'ampliamento della base di clienti per gli operatori nuovi entranti.

Gli interventi dell'Autorità in materia di intese, abusi di posizione dominante e concentrazioni

Nel corso dell'anno, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha riscontrato un'intesa restrittiva della concorrenza nel mercato dei servizi di comunicazione radiomobile (TIM-OMNITEL TARIFFE FISSO MOBILE) e un abuso di posizione dominante da parte di Telecom in relazione all'offerta dei servizi di accesso a Internet (ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS-TELECOM). E' stata

45. Cfr. delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 3/CIR/99 del 7 dicembre 1999.

46. Cfr. delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999.

inoltre comminata una sanzione per omessa comunicazione di un'operazione di concentrazione (INFOSTRADA-ITALIA ON LINE). Al 31 marzo 2000 sono in corso due istruttorie riguardanti presunti abusi di posizione dominante di Telecom Italia nei mercati dei servizi di telecomunicazione (TISCALI/ALBACOM-TELECOM ITALIA; INFOSTRADA-TELECOM ITALIA TECNOLOGIA ADSL).

Tim-Omnitel tariffe fisso mobile

Nel settembre 1999 l'Autorità ha concluso un'istruttoria volta ad accertare eventuali violazioni del divieto di intese restrittive della concorrenza da parte delle due società che nel periodo oggetto di istruttoria costituivano gli unici operatori attivi nel mercato dei servizi di comunicazione radiomobile: Telecom Italia Mobile Spa (Tim) e Omnitel Pronto Italia Spa (Opi).

Tim, controllata da Telecom Italia, risulta concessionaria unica del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione fornito in tecnica analogica TACS ed è titolare di una concessione non esclusiva per la fornitura del servizio radiomobile su tecnologia digitale GSM. Opi, costituita nel 1994, è un'impresa comune controllata dalla società Omnitel Sistemi Radiocellulari con il 70% del capitale sociale e da Pronto Italia con il rimanente 30%. La società è a sua volta titolare di una concessione non esclusiva per la fornitura del servizio di comunicazione mobile su tecnologia digitale GSM e per l'installazione e la gestione della relativa rete e la partecipazione dei connessi servizi.

Il servizio di comunicazione mobile cellulare richiede l'interconnessione di ciascuna rete radiomobile con la rete pubblica commutata e con le altre reti radiomobili. Ai fini della valutazione dei comportamenti oggetto del provvedimento, è stato osservato che in Italia, a differenza della maggior parte dei paesi europei dove la regolamentazione in materia attribuisce la titolarità delle comunicazioni fisso-mobile al gestore della rete fissa, il quadro regolamentare ha per lungo tempo qualificato il servizio fisso-mobile come componente del servizio di telefonia reso dal gestore di rete mobile. Pertanto, fino all'entrata in vigore della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 22 dicembre 1998, la titolarità delle condizioni economiche di offerta per le comunicazioni fisso-mobile su sistema GSM è stata in capo ai gestori mobili Tim e Opi, i quali possedevano piena libertà di definizione di tali condizioni, insistendo su di essi solo un obbligo informativo nei confronti del soggetto concedente.

Dai fatti accertati nel corso del procedimento istruttorio risulta che i comportamenti posti in essere dalle società Tim e Opi, tanto

nella fissazione dei prezzi al pubblico delle comunicazioni fisso-mobile quanto nella definizione dei prezzi di interconnessione alle rispettive reti mobili, hanno costituito intese lesive della concorrenza ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90. In relazione ai comportamenti di prezzo adottati nell'offerta al pubblico dei servizi di comunicazione mobile, le risultanze istruttorie hanno posto anzitutto in evidenza come vi siano state ripetute occasioni di incontri e scambi di informazione tra le parti, aventi ad oggetto tanto le condizioni di offerta del TACS quanto le modalità di definizione delle condizioni di offerta al pubblico del nuovo servizio GSM, offerto dalle due imprese. Contestualmente, è stata evidenziata l'esistenza di comportamenti paralleli di prezzo che hanno determinato un'assoluta identità fra i due gestori delle condizioni economiche di offerta al pubblico della componente di servizio fisso-mobile. Tali condizioni economiche, peculiari nella loro struttura, articolata in due prezzi per gli indicativi di tipo residenziale e in quattro prezzi per gli indicativi di tipo affari, erano inoltre, come ha posto in luce l'indagine conoscitiva avviata in materia dalla Commissione europea nel gennaio 1998, estremamente onerose rispetto alla media europea con riferimento agli indicativi residenziali in orario di punta. Esse sono state applicate e mantenute invariate dalle due società nella struttura e nel livello, in un contesto di dichiarata libertà di determinazione dei prezzi, per un periodo di tempo particolarmente prolungato che si estende dal 1996 al 1998. In particolare, è stato rilevato che nel corso del 1998, a fronte dell'ingresso sul mercato di nuovi operatori di rete fissa titolari delle condizioni economiche per il servizio fisso-mobile relativo alla propria utenza, nonché dell'imminente processo regolamentare di assegnazione di tale titolarità anche al gestore di rete fissa Telecom Italia, entrambe le imprese hanno avuto una serie di contatti inerenti specificamente alla materia delle comunicazioni fisso-mobile, miranti, tra l'altro, a definire strategie comuni di difesa dei ricavi da queste derivanti, ricavi che i sopradescritti eventi avrebbero minacciato. Inoltre, l'obiettivo di mantenere elevati i ricavi derivanti dalle comunicazioni fisso-mobile è stato ulteriormente perseguito dalle due imprese attraverso comuni tentativi di eliminazione degli arbitraggi sul traffico fisso-mobile, realizzati con il meccanismo delle triangolazioni internazionali, conseguenti all'elevato valore dei prezzi fisso-mobile in orario di punta praticati al pubblico. Infine, l'analisi istruttoria ha mostrato come alla fine del 1998, anche a fronte dei risultati dell'indagine della Commissione europea relativa alle condizioni economiche per i servizi mobili, le imprese per la prima volta abbiano ritenuto di dover procedere a una modifica delle condizioni economiche per il traffico fisso-mobile applicate fino ad allora, procedendo, di conseguenza,

alla conclusione di un accordo che definiva una proposta comune di nuovi livelli e articolazione dei prezzi, costruita in modo da mantenere sostanzialmente inalterati, tenuto conto dell'effetto di elasticità della domanda alle variazioni dei prezzi, i propri rispettivi ricavi per la componente del traffico proveniente da rete fissa. In effetti, dai documenti istruttori è risultato che attraverso la suddetta manovra, entrata in vigore il 6 gennaio 1999, le imprese intendevano perseguire l'obiettivo di cristallizzare il precedente equilibrio di mercato, opponendosi all'esplicarsi degli effetti positivi, in termini di determinazione di un equilibrio più efficiente nell'offerta di servizi fisso-mobile, derivanti dall'operare di nuovi concorrenti.

Con riferimento ai comportamenti assunti dalle due imprese nel mercato dei servizi di interconnessione, è emerso come, dopo un periodo di tre anni in cui le imprese avevano costantemente applicato un costo di interconnessione reciproca inizialmente fissato nel 1995, Tim e Opi si siano accordate per innalzare il costo di interconnessione tra le rispettive reti dal valore precedentemente vigente al costo più elevato tra quelli che i due gestori mobili avevano separatamente dichiarato presso il Ministero delle Comunicazioni come condizioni praticabili al vincitore della gara per la terza licenza radiomobile in tecnica DCS 1800. Considerato che il valore di interconnessione fissato tra Tim e Opi non sembra avere per tali imprese rilevanza economica in virtù del sostanziale bilanciamento nei rapporti di traffico reciproci, la ridefinizione verso l'alto di tale costo, nella fase di ingresso del nuovo concorrente Wind e in via preliminare all'attuazione di trattative per l'interconnessione con i nuovi operatori di rete fissa, è apparso volto a innalzare barriere all'accesso sul mercato attraverso l'induzione di maggiori costi per i nuovi entranti. La seconda evidenza fornita dall'indagine istruttoria è che, pur a fronte di modalità di trattativa complessivamente differenziate, le imprese hanno applicato condizioni economiche di interconnessione analoghe, sia nella struttura che nel livello, verso gli operatori terzi di rete fissa. In particolare, entrambi i gestori hanno individuato, nei contratti di interconnessione diretta, condizioni economiche per la terminazione sulle proprie reti del traffico originato da reti fisse di altri operatori che equivalgono sostanzialmente ai prezzi da loro applicati nei confronti dell'utenza Telecom Italia, al netto del compenso corrisposto a tale gestore.

Ai fini della valutazione della restrittività delle intese in esame, è stato osservato come tanto la pratica concordata relativa al 1998, quanto l'accordo del 6 gennaio 1999, nonché l'intesa sulla definizione dei prezzi di interconnessione alle rispettive reti mobili per gli altri operatori di telecomunicazioni abbiano avuto per ogget-

to ed effetto una consistente restrizione della concorrenza sul mercato dei servizi di comunicazione mobile personale. Quanto alle prime due intese, la fissazione di condizioni economiche uniformi per i servizi di comunicazione fisso-mobile è stata posta in essere dagli unici due soggetti operanti sul mercato e ha avuto luogo in relazione alla totalità dei servizi di comunicazione mobile personale. Inoltre, le condizioni economiche considerate erano relative a una componente estremamente rilevante del traffico di pertinenza dei due gestori e, quindi, del complesso dei diversi servizi da essi offerti in regime concorrenziale nel mercato delle comunicazioni mobili. Quanto alla definizione dei prezzi di interconnessione per i terzi operatori, l'accordo fra le parti è stato ritenuto lesivo in quanto si è concretizzato nella fissazione di prezzi di servizi intermedi necessari ai terzi operatori per operare in concorrenza con i gestori mobili nella fornitura del servizio di comunicazione mobile all'utenza finale. Tenuto conto della gravità di tali elementi, l'Autorità ha deciso, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 287/90, di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie alle due società nella misura dell'1,8% del fatturato per le intese relative alla fissazione dei prezzi dei servizi di comunicazione fisso-mobile, dell'1,1% del fatturato per l'accordo del 6 gennaio 1999 e dell'1% del fatturato per l'intesa relativa alla fissazione dei prezzi dei servizi di interconnessione. Complessivamente, le sanzioni applicate sono state di 100 miliardi e 432 milioni per Tim e di 46 miliardi e 868 milioni per Opi.

Associazione Italiana Internet Providers-Telecom

Nel gennaio 2000 l'Autorità ha concluso un'istruttoria condotta nei confronti di Telecom Italia per abuso di posizione dominante nei mercati della fornitura dei servizi di accesso a Internet, dell'offerta di connettività ai fornitori del servizio Internet e della fornitura di collegamenti all'utente finale attraverso la rete telefonica pubblica commutata (PSTN) e la rete digitale di servizi integrati (ISDN). L'istruttoria era stata avviata a seguito di una denuncia da parte dell'Associazione Italiana Internet Providers nella quale si segnalavano alcuni presunti comportamenti abusivi tenuti da Telecom Italia, fra i quali in particolare: *i)* la vendita sottocosto dei servizi Tin e Interbusiness; *ii)* il finanziamento delle perdite causate dalla fornitura dell'accesso a Internet all'utenza residenziale e affari con i proventi derivanti dall'utilizzo della reti PSTN e ISDN da parte degli utenti che accedono con modalità commutata al fornitore del servizio Internet, nonché con i proventi derivanti dall'affitto di circuiti diretti; *iii)* alcune pratiche discriminatorie nell'ambito dell'offerta dei servizi Interbusiness. Nel corso dell'istruttoria è emerso un ulteriore possibile profilo di abusività, consistente nell'offerta agli

abbonati del proprio servizio Tin di modalità di accesso a Internet a tariffa telefonica urbana, indipendentemente dall'origine geografica della chiamata, rimanendo a carico di Tin il costo relativo all'eventuale tratta interurbana della chiamata.

Telecom Italia, con l'offerta dei servizi Tin e Interbusiness, deteneva una posizione di assoluto rilievo nella fornitura dei servizi di accesso a Internet all'utenza residenziale e affari. In quanto fornitore ex monopolista di servizi di telecomunicazione, Telecom Italia gestiva inoltre tutti i collegamenti telefonici, commutati e dedicati, di accesso a Internet per l'utenza nazionale ed era il principale fornitore di infrastrutture di rete per i fornitori del servizio Internet suoi concorrenti. Le risultanze istruttorie hanno consentito di accertare che Telecom Italia, in virtù della posizione dominante detenuta nei mercati considerati, ha posto in essere una serie di pratiche che configurano abusi di posizione dominante ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287/90. In particolare, l'abusività delle condotte di Telecom Italia è apparsa riconducibile ai comportamenti commerciali tenuti nell'offerta di servizi Interbusiness e nell'offerta di servizi di accesso a Internet per l'utenza residenziale.

Per quanto concerne l'offerta di servizi Internet all'utenza affari, dalle risultanze istruttorie è emersa l'applicazione da parte di Telecom Italia di condizioni economiche discriminatorie nei confronti degli altri fornitori del servizio Internet, accompagnata da pratiche di fidelizzazione della clientela affari attraverso l'applicazione di una scontistica particolare per i contratti di lunga durata e di sconti strategici a fronte di offerte della concorrenza. Tale comportamento, determinando l'applicazione alla propria clientela affari di prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati dalla stessa Telecom ai fornitori del servizio Internet per i servizi intermedi utilizzati per la fornitura in concorrenza dei servizi finali, ha ostacolato l'ingresso nel mercato dei servizi di accesso a Internet.

Relativamente all'offerta di servizi di accesso a Internet per l'utenza residenziale, la politica commerciale attuata da Telecom era caratterizzata da prezzi per gli abbonamenti inferiori al livello medio della concorrenza e dall'applicazione di offerte promozionali per determinate categorie di utenza, nonché di scontistica per utenze particolari. Dall'istruttoria è emerso che la società ha utilizzato in maniera impropria, allo scopo di espandersi sul mercato, la propria natura integrata d'impresa, utilizzando le prerogative di Rete Intelligente, in particolare i servizi di addebito ripartito con cui un abbonato Tin può ottenere l'accesso al servizio a tariffa telefonica urbana collegandosi al punto di presenza (POP) più vicino attraverso l'utilizzo di un unico numero nazionale. Tali condotte hanno com-

portato un effettivo ostacolo al permanere dei fornitori del servizio Internet concorrenti sul mercato e all'ingresso di eventuali nuovi operatori. In particolare, la pratica del numero unico nazionale ha comportato una variabilizzazione dei costi fissi di rete, che ha avuto l'effetto diretto di eliminare i fornitori locali del servizio Internet che operavano sfruttando l'esistenza di diversificazione tariffaria nelle varie aree locali attraverso la presenza di loro POP fisici.

L'evidenza istruttoria ha mostrato che la generale situazione di perdita economica di Telecom derivante dai comportamenti assunti nel mercato dei servizi di accesso a Internet è stata resa possibile dall'entità dei ricavi che tale società ha percepito sui mercati a quest'ultimo collegati. In particolare, la prolungata e crescente perdita economica di Tin sul mercato dei servizi di accesso a Internet che risultava pari a 94 miliardi di lire nell'esercizio 1998 e in base alla quale Telecom ha raggiunto, in meno di tre anni, un posizionamento sul segmento residenziale del mercato dei servizi di accesso a Internet superiore al 50%, è stata realizzata attraverso una pratica di sussidi incrociati tra attività in concorrenza e attività riservate, possibile solo a Telecom in virtù della sua posizione di dominanza nel mercato dei collegamenti commutati per l'utenza finale.

Nel corso dell'istruttoria Telecom Italia ha assunto una serie di impegni nell'ambito di un accordo con l'Associazione Italiana Internet Providers che hanno indotto quest'ultima a ritirare la denuncia inizialmente presentata. L'Autorità ha ritenuto tali impegni idonei a incidere positivamente sulla capacità concorrenziale dei fornitori del servizio Internet rispetto a quella esercitata da Telecom, con particolare riguardo alle possibili modalità di finanziamento dell'offerta di servizi di accesso a Internet all'utenza finale, derivanti da mercati collegati. In tal senso, l'impegno di corrispondere a tutti i fornitori del servizio Internet che ne facessero richiesta una parte dei ricavi da traffico telefonico per i collegamenti commutati sviluppato nei dodici mesi del 1998, calcolato rivalutando il traffico medio del giugno 1999, ovvero, alternativamente, l'offerta di una compensazione corrispondente, sono apparse misure suscettibili di eliminare gli effetti dello sfruttamento anticoncorrenziale dei vantaggi competitivi derivanti a Telecom dalla propria natura di impresa integrata e monopolista sui mercati collegati dell'offerta di circuiti diretti numerici e di collegamenti commutati.

L'Autorità ha pertanto ritenuto che gli effetti anticoncorrenziali derivanti dai profili di abusività riscontrati in relazione alla commercializzazione di servizi di accesso a Internet fossero compensati per gli aspetti economici dagli impegni assunti da Telecom nell'ambito dell'accordo sottoscritto con l'Associazione Italiana

Internet Providers, al rispetto dei quali la società si era impegnata anche verso l'Autorità. Per quanto riguarda i comportamenti di Telecom Italia in relazione alla fornitura dei servizi Interbusiness, l'Autorità ha deliberato di comminare alla società una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a 1.248 milioni di lire.

Infostrada-Italia On Line

Nel giugno 1999 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio condotto nei confronti delle società Infostrada Spa e Italia On Line per mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione. L'operazione, comunicata tardivamente all'Autorità, riguardava l'acquisizione da parte di Infostrada, società soggetta al controllo congiunto di Olivetti Spa e Mannesmann AG, del controllo della società Italia On Line Spa, il cui capitale era prima detenuto esclusivamente da Olivetti Telemedia Spa.

L'operazione in esame, comportando il passaggio dal controllo esclusivo della società Italia On Line da parte di Olivetti al controllo in forma congiunta insieme a Mannesmann, risultava soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, poiché il fatturato totale realizzato nel 1997 a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate era stato superiore a 689 miliardi di lire. L'Autorità ha irrogato, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge, una sanzione amministrativa a carico della società acquirente Infostrada, nella misura di 12 milioni di lire.

Tiscali/Albacom-Telecom Italia

Nel settembre 1999 l'Autorità ha avviato, a seguito di denunce provenienti dalle società Tiscali Spa e Albacom Spa, un procedimento istruttorio nei confronti di Telecom Italia Spa per presunto abuso di posizione dominante nei mercati della fornitura dei servizi di telecomunicazioni.

Nelle denunce presentate si segnalavano alcuni comportamenti che Telecom avrebbe posto in essere nell'ambito della negoziazione del contratto che disciplina la terminazione delle chiamate originate dai numeri della rete di Telecom e destinate ai numeri delle reti degli operatori segnalanti (cosiddetta interconnessione inversa). Nel provvedimento di avvio di istruttoria, l'Autorità ha rilevato che la condotta adottata da Telecom in occasione della negoziazione dei contratti di interconnessione inversa con i concorrenti Albacom e Tiscali, in considerazione della posizione dominante detenuta dalla stessa Telecom in tutti i mercati dei servizi finali di telecomunicazioni, ivi

compresi i servizi di accesso a Internet, potrebbe configurare una violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90, in quanto essa non appare basata sulle effettive condizioni economiche di impiego della rete pubblica commutata e sembra piuttosto volta a limitare l'offerta e lo sviluppo di servizi innovativi da parte dei concorrenti, a danno dei consumatori. La fissazione di una tariffa non corrispondente all'effettivo uso della rete pubblica commutata nei casi di terminazione delle chiamate sulle reti degli operatori nuovi entranti avrebbe, infatti, l'effetto di ridurre la remunerazione che questi ultimi ricevono per il servizio di terminazione delle chiamate sui propri numeri, determinando, pertanto, per tali operatori una posizione di svantaggio nei mercati dei servizi di telecomunicazioni finali su cui essi sono in concorrenza con la stessa Telecom Italia. Al 31 marzo l'istruttoria è in corso.

Infostrada-Telecom Italia tecnologia ADSL

Nel novembre 1999 l'Autorità ha deliberato l'avvio, a seguito di una denuncia di Infostrada Spa, di un procedimento istruttorio nei confronti della società Telecom Italia Spa per presunto abuso di posizione dominante. Oggetto della segnalazione di Infostrada sono, in particolare, le attività di commercializzazione dei servizi Interbusiness svolte da Telecom Italia attraverso l'offerta all'utenza di accesso alla rete per trasmissione dati sulla base della tecnologia ASDL.

Telecom Italia detiene una posizione dominante nel mercato dei servizi di accesso dell'utenza finale alle principali infrastrutture di telecomunicazione, in quanto il venire meno della riserva legale nella fornitura delle linee affittate avvenuto a seguito della liberalizzazione delle infrastrutture alternative disposta dalla direttiva 96/19/CE[47], recepita nell'ordinamento italiano con il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, non ha modificato la posizione di tale società, la quale conserva una posizione di monopolio di fatto su tale mercato, in particolare in ambito locale laddove l'installazione di infrastrutture alternative appare particolarmente onerosa in virtù della capillarità di rete necessaria e degli adempimenti burocratici richiesti. Inoltre, Telecom Italia detiene una posizione dominante anche nell'offerta di servizi alternativi di accesso, in particolare quelli offerti mediante l'utilizzo della parte distributiva della rete telefonica pubblica commutata di cui è gestore.

47. Direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni, in GUCE L 74/13 del 22 marzo 1996.

In assenza di un quadro completo di definizione di vincoli regolamentari in materia di accesso a livello disaggregato alla rete dell'operatore dominante che consenta lo sviluppo contestuale di analoghe offerte da parte della concorrenza, la commercializzazione esclusiva di servizi di telecomunicazione congiuntamente ad accessi di tipo ADSL da parte di Telecom Italia, laddove accertata, potrebbe integrare un abuso di posizione dominante, in violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90. Infatti, Telecom Italia utilizzerebbe in tal modo per la propria clientela aziendale una tipologia di connessione caratterizzata da condizioni di costo molto più vantaggiose rispetto a quelle delle tipologie di accesso, quali i circuiti diretti, che essa rende disponibili agli operatori di telecomunicazione suoi concorrenti. La politica attuata da Telecom Italia potrebbe quindi avere l'effetto di ridurre la capacità competitiva degli altri operatori, determinando una forte alterazione della concorrenza nei mercati dei servizi di trasmissione dati e di accesso a Internet.

Inoltre, considerate le possibilità di fruizione di servizi innovativi per l'utenza offerte dalla tecnologia di accesso in oggetto, i comportamenti commerciali di Telecom Italia, strumentali al rafforzamento della posizione dominante detenuta sul mercato dell'accesso, potrebbero integrare ulteriori profili di abusività, in quanto suscettibili di frenare in maniera significativa l'evoluzione dei mercati dei servizi di comunicazione, che potranno essere disponibili in futuro grazie alla possibilità per l'utenza di fruire di servizi finali sulla base di offerte concorrenziali di accessi a larga banda, quale quello con tecnologia ASDL. Al 31 marzo l'istruttoria è in corso.

Attività consultiva e di segnalazione

Nell'esercizio dei suoi poteri consultivi, l'Autorità ha espresso cinque pareri alle amministrazioni competenti in relazione al settore delle telecomunicazioni (PARERE SULLE MISURE ATTE A GARANTIRE CONDIZIONI DI EFFETTIVA CONCORRENZA NEL MERCATO DELLE COMUNICAZIONI MOBILI E PERSONALI; PARERE IN MERITO AI RISULTATI DELL'ISTRUTTORIA RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE DI ORGANISMI AVENTI NOTEVOLE FORZA DI MERCATO NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI; PARERE IN MATERIA DI PREZZI DELLE COMUNICAZIONI FISSO-MOBILE; PARERE IN MERITO ALLA MODIFICA DELL'OFFERTA DI INTERCONNESSIONE DI RIFERIMENTO TELECOM ITALIA; PARERE SULLA CONTRIBUZIONE AL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO UNIVERSALE DI TELEFONIA)".

Parere sulle misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali

Nel giugno 1999, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha reso un parere in merito alle disposizioni contenute nella delibe-

razione del 9 giugno 1999, recante "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e ai criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze"[49].

L'Autorità, nel condividere la scelta operata dal Governo in ordine all'avvio di una gara per l'assegnazione di una ulteriore licenza radiomobile a seguito della disponibilità di frequenze addizionali nella banda a 1800 Mhz, ha espresso le proprie considerazioni in merito alla situazione di sostanziale svantaggio competitivo in cui il nuovo soggetto si sarebbe trovato inizialmente a operare, soprattutto per motivi di natura strutturale. Infatti, almeno inizialmente esso si troverà nell'impossibilità di realizzare una rete nazionale impiegando in modo combinato le frequenze sia sulla banda a 1800 Mhz sia sulla banda a 900 Mhz. Ciò porrà tale soggetto in una posizione di asimmetria rispetto ai propri concorrenti e comporterà conseguentemente un incremento dei costi di realizzazione della rete. Al riguardo, l'Autorità ha ribadito la necessità di procedere a una rapida riallocazione delle frequenze a 900 Mhz che privilegi i servizi che utilizzano le più avanzate tecnologie digitali. Inoltre, il nuovo soggetto incontrerà presumibilmente maggiori difficoltà rispetto ai suoi concorrenti nella reperibilità dei siti idonei, a causa del ritardo temporale con cui si troverà a operare, nonché delle nuove disposizioni relative ai tetti di radiofrequenza compatibili con la salute.

L'Autorità ha auspicato che i suddetti svantaggi vengano compensati attraverso l'introduzione di opportune misure asimmetriche. In tal senso, con particolare riferimento alla durata del diritto di *roaming* nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)* della deliberazione in esame, il nuovo gestore dovrebbe poter godere della funzione di *roaming* sulle reti dei gestori concessionari (Tim e Omnitel), a condizioni orientate ai costi, per un periodo di almeno trentasei mesi dall'avvio commerciale del proprio servizio. Allo stesso tempo, dovrebbe essere esteso di almeno sei mesi oltre il termine previsto nel piano di copertura il diritto del nuovo entrante di godere della funzione di *roaming* a condizioni orientate ai costi (articolo 4, comma 1, lettera *b*), al fine di accrescere la flessibilità delle condizioni di avvio di cui godrà il nuovo gestore. Diversa appare invece

48. Per il parere su uno schema di bando di gara per la prestazione del servizio di fonia fissa e mobile per l'Amministrazione dello Stato, si rinvia al capitolo sugli appalti.

49. Deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 9 giugno 1999, Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1999, n. 139. Per i precedenti pareri espressi sulla materia, cfr. la Relazione annuale dello scorso anno, pag. 122.

la posizione del nuovo entrante nei confronti del terzo gestore (Wind), il quale non ha ancora completato la realizzazione della propria rete radiomobile. Con quest'ultimo operatore, il nuovo gestore potrà in ogni caso negoziare accordi commerciali di *roaming*, al fine di ottimizzare l'impiego delle frequenze disponibili.

Sempre al fine di facilitare le condizioni di ingresso del nuovo operatore, l'Autorità ha sottolineato la necessità di garantire l'effettivo rispetto dei tempi e dei termini delle negoziazioni per la condivisione dei siti, anche attraverso la previsione di un tempestivo intervento dell'Autorità di regolamentazione, nonché la necessità di far rispettare il termine del 1° luglio per l'attivazione della portabilità del numero sulle reti mobili.

Infine, per quanto concerne l'assegnazione a tutti gli operatori esistenti delle frequenze che si renderanno disponibili in futuro, l'Autorità ha ribadito la necessità di introdurre un meccanismo di mercato nel caso di allocazione di risorse scarse, quale ad esempio l'assegnazione all'operatore che presenta la migliore offerta secondo un sistema di asta. Su un piano equivalente si pone la necessità di introdurre un meccanismo di mercato per l'assegnazione delle licenze del nuovo servizio mobile con tecnologia UMTS.

Parere in merito ai risultati dell'istruttoria relativa all'identificazione di organismi aventi notevole forza di mercato nel settore delle telecomunicazioni

La determinazione e notificazione alla Commissione europea degli operatori con notevole forza di mercato sono compiti previsti dalle direttive comunitarie n. 92/44/CE[50], 97/33/CE[51] e 98/10/CE[52] spettanti, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale decreto definisce la notevole forza di mercato come la posizione di un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove è autorizzato a operare. Esso stabilisce altresì che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può derogare a tale previsione qualora le condizioni del mercato rendano necessaria l'individuazione di soglie o criteri diversi. Sulla base del quadro normativo delineato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha richiesto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere in merito ai risultati dell'istruttoria relativa all'identificazione degli operatori aventi notevole forza di mercato nel settore delle telecomunicazioni.

Nell'istruttoria condotta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base dell'analisi delle quote di mercato, si giungeva all'identificazione, quali organismi aventi notevole forza di mercato, dei seguenti operatori: *i)* Telecom Italia, per quanto riguarda il mercato dei servizi/reti di telefonia fissa, il mercato dei sistemi di linee affittate e il mercato nazionale dell'interconnessione; *ii)* Telecom Italia Mobile, per quanto riguarda il mercato dei sistemi di comunicazione mobile e il mercato nazionale dell'interconnessione; *iii)* Omnitel Pronto Italia, per quanto riguarda il mercato dei sistemi di comunicazione mobile. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni richiedeva, inoltre, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere in merito agli ulteriori criteri, oltre alla quota di mercato, da adottare al fine di valutare l'effettiva posizione di mercato degli organismi presenti nei mercati rilevanti, nonché all'opportunità di individuare la società Omnitel Pronto Italia quale organismo con notevole forza di mercato con riferimento all'offerta di servizi di interconnessione.

Nel parere reso nell'agosto 1999 a seguito di tale richiesta, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha anzitutto dichiarato di condividere le scelte effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine all'individuazione di un mercato rilevante di dimensione nazionale, alla metodologia adottata con riferimento all'offerta di servizi di interconnessione, nonché alla scelta dei ricavi provenienti dai servizi resi dagli operatori quale parametro per il calcolo della dimensione dei mercati rilevanti e delle quote di mercato. Essa ha inoltre sottolineato la necessità di ricorrere a una pluralità di criteri per l'identificazione degli operatori aventi notevole forza di mercato, oltre a quello del superamento di una predeterminata quota di mercato.

Alla luce di queste considerazioni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto opportuna l'individuazione di Telecom Italia quale operatore avente notevole forza di mercato nei settori considerati, in quanto tale impresa, oltre a detenere quote di mercato molto significative, mantiene ancora una notevole capacità

50. Direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (*Open Network Provision*) alle linee affittate, in GUCE L 165/27 del 19 giugno 1992.

51. Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), in GUCE L 199/32 del 26 luglio 1997.

52. Direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni, in GUCE L 101/22 del 1° aprile 1998.

di determinare le condizioni del mercato, soprattutto in ragione della sua precedente posizione di operatore monopolista nelle telecomunicazioni, nonché del suo attuale ruolo di fornitore unico del servizio universale a livello nazionale. Anche nel caso di Telecom Italia Mobile, non appare esservi alcun dubbio circa la posizione di prevalenza che tale organismo detiene nella fornitura di servizi mobili basati sulle tecnologie attualmente disponibili in Italia. I dati forniti dagli stessi operatori dimostrano che entrambe le società detengono, al di là della specifica quota di mercato, una posizione di assoluto rilievo con riferimento ai servizi di interconnessione.

Per quanto concerne la società Omnitel Pronto Italia, in passato non ritenuta operatore con notevole forza di mercato nell'offerta dei sistemi di comunicazione mobili, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha condiviso l'opinione dell'Autorità di regolamentazione secondo la quale sussistono attualmente le condizioni richieste per la notifica, in quanto Omnitel ha conseguito un sostanziale rafforzamento della propria posizione di mercato, sia a seguito della crescita degli abbonati, sia in relazione all'incremento della redditività delle attività svolte. Con riferimento ai servizi di interconnessione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sostenuto che Omnitel ha ormai acquisito una significativa capacità di influenzare le condizioni di offerta dei servizi di interconnessione, pur avendo iniziato le proprie attività commerciali successivamente a Telecom Italia Mobile. Al riguardo, il potere in capo a ciascun operatore radiomobile di imporre determinate condizioni economiche per la terminazione delle comunicazioni sui propri numeri è apparso più rilevante di quanto indicato dalle sole quote di mercato, in ragione della crescente diffusione dell'uso di tecnologie mobili tra la clientela e della crescita del peso di tali servizi nell'ambito del settore delle telecomunicazioni, nonché dell'impossibilità di sostituire la terminazione sul numero mobile qualora si voglia comunicare con l'abbonato corrispondente. Inoltre, è stato osservato che Omnitel dispone ormai di una rete nazionale con copertura completa, di un significativo numero di frequenze e ha raggiunto una dimensione di fatturato, nonché una condizione di equilibrio economico e finanziario, tali da rendere la società uno dei principali operatori nei mercati italiani e europei delle telecomunicazioni. Infine, in relazione ai mezzi di accesso agli utenti finali, Omnitel è riuscita ad assicurarsi una crescente base di abbonati, anche attraverso la continua estensione della propria rete di distribuzione e la proposta di nuove iniziative commerciali.

Pertanto, stante la circostanza che l'evoluzione del settore delle telecomunicazioni appare caratterizzata dalla necessità di limitare il numero di ingressi sulla base delle frequenze disponibili, l'Autorità, al fine di favorire il corretto funzionamento del mec-

canismo concorrenziale, ha auspicato che entrambi i maggiori operatori radiomobili fossero notificati come soggetti con notevole forza di mercato nell'offerta di servizi di interconnessione.

Infine, con riferimento alle caratteristiche strutturali del mercato delle comunicazioni mobili, l'Autorità ha sottolineato l'opportunità che, a seguito della notifica di Tim e Omnitel come organismi aventi notevole forza di mercato nell'offerta di servizi di interconnessione, venga previsto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il termine entro il quale a tali soggetti è fatto obbligo di garantire l'applicazione, nella rete di accesso, di funzioni quali la selezione dell'operatore ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 25 novembre 1997 sulle licenze individuali, per quanto compatibile con la fattibilità tecnica. Tale obbligo permetterebbe, infatti, di introdurre un maggior grado di concorrenza nello sfruttamento delle due grandi reti radiomobili già disponibili in Italia e aumenterebbe, inoltre, le possibilità di scelta della clientela in materia di chiamate a lunga distanza e internazionali, nonché nell'ambito dei servizi a valore aggiunto.

Parere in materia di prezzi delle comunicazioni fisso-mobile

Nel dicembre 1999, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso un parere in merito allo schema di provvedimento riguardante l'interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e i prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia.

Nel parere, l'Autorità ha in linea generale espresso il proprio apprezzamento per il percorso regolamentare delineato dallo schema di provvedimento, il quale, attraverso una nuova struttura delle condizioni economiche per le comunicazioni fisso-mobile, eliminava una serie di gravi distorsioni della concorrenza che in passato avevano caratterizzato la fornitura di tale servizio. In tal senso, sono apparse di particolare rilevanza le misure adottate sia per l'eliminazione della difformità fra le fasce orarie per le chiamate fisso-mobile e le altre comunicazioni da rete fissa, che quelle per l'eliminazione della distinzione del prezzo delle chiamate fisso-mobile in funzione del profilo tariffario scelto dall'utente mobile chiamato (affari o residenziale). Inoltre, in considerazione dei comportamenti collusivi da parte degli operatori mobili emersi nel procedimento TIM-OMNITEL, è apparso di particolare rilievo sotto il profilo della concorrenza un ulteriore aspetto, consistente nella prevista variazione del prezzo praticato al pubblico in funzione del costo di terminazione sottostante. L'Autorità ha auspicato l'adozione di tutte le misure necessarie per assicurare l'efficacia del meccanismo delineato, in particolare fornendo al consumatore una completa informazione relativa alla composizione del prezzo pagato, tale da mettere in luce i diversi prezzi di terminazione praticati dai vari operatori mobili. A tal fine, l'Autorità ha suggerito l'ado-

zione di misure che obblighino l'operatore Telecom Italia, in quanto responsabile della definizione del prezzo, a individuare chiaramente nella fatturazione all'utenza le diverse componenti di quest'ultimo.

In relazione alla definizione delle condizioni economiche per le comunicazioni originate da rete fissa di Telecom Italia e terminate sulle reti mobili dei due gestori Tim e Omnitel, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha condiviso l'approccio seguito dall'Autorità di regolamentazione, consistente nell'individuazione e trattazione distinta della componente di quota spettante all'operatore fisso e di quella di terminazione dell'operatore mobile, nonché la valutazione circa la scarsa concorrenzialità del servizio offerto che giustifica la necessità di un iniziale intervento regolamentare diretto. Sotto il primo profilo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sottolineato la necessità che il valore della quota spettante a Telecom Italia, compatibile con gli obiettivi regolamentari di tutela del consumatore e con quelli di uno sviluppo efficiente, si collochi a un livello che non implichi un divario eccessivamente ampio rispetto al costo complessivo del servizio, desumibile sulla base dei costi di utilizzo della rete e dei costi commerciali, incrementato di un normale margine di profitto. Pertanto, il livello di quota spettante all'operatore fisso indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pari a 110 lire/minuto come media dei valori di picco e fuori picco, livello inferiore a quello praticato da Telecom Italia, è apparso suscettibile di ulteriore riduzione. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inoltre auspicato che, operata una prima definizione in via regolamentare del livello massimo di quota spettante all'operatore fisso, per il futuro tale componente del prezzo del servizio di telecomunicazione fisso-mobile offerto da Telecom Italia sia considerata assoggettabile a una regolamentazione di tipo *price-cap*, che consenta il trasferimento all'utente finale dei guadagni di efficienza dell'impresa.

In merito alla determinazione del prezzo massimo di terminazione dei gestori mobili Tim e Omnitel, individuato dall'Autorità di regolamentazione in 360 lire/minuto, come livello medio fra valori di picco e fuori picco, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel constatare l'eccessiva elevatezza di tale componente del prezzo rispetto ai valori europei, ha suggerito l'adozione, quale valore di riferimento per la definizione di un prezzo di terminazione orientato al costo, dei prezzi di terminazione praticati dagli altri gestori mobili europei nel corso del 1999, valore che risulta collocarsi al di sotto delle 300 lire/minuto.

Parere in merito alla modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento Telecom Italia

Nel febbraio 2000, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha reso un parere in relazione allo schema di provvedimento riguardante

la valutazione e la richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso apprezzamento per le disposizioni del provvedimento dirette all'introduzione di nuovi servizi, quali ad esempio l'accesso ai servizi di emergenza e di pubblica utilità a livello di Stadio di Gruppo Urbano (SGU), nonché all'esplicitazione di maggiori informazioni in merito alla fornitura di alcuni servizi previsti nell'Offerta, come nel caso del servizio di installazione di apparecchiature presso le centrali di Telecom Italia e dei servizi Numero Unico e Numero Personale. Analoga soddisfazione ha espresso l'Autorità in ordine alle disposizioni volte a modificare le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di alcuni servizi, che erano già state in precedenza individuate come ostative allo sviluppo della concorrenza, nell'ambito dei precedenti pareri resi in materia di Offerta di interconnessione[53]. Tra queste, particolare rilievo assume la disposizione secondo la quale le condizioni economiche previste da Telecom Italia per il traffico internazionale uscente devono essere applicate in maniera uniforme a tutti gli operatori in relazione ai costi sostenuti dalla stessa Telecom Italia, in conformità al principio in base al quale l'impresa notificata come avente notevole forza di mercato non può applicare condizioni economiche di interconnessione differenziate in relazione ai volumi di traffico.

Nella segnalazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno sottolineare, tuttavia, che alcuni specifici aspetti dello schema di provvedimento potrebbero non essere idonei a favorire un corretto funzionamento del mercato. Innanzitutto, l'Autorità ha ribadito la necessità di procedere simultaneamente, entro il 31 maggio 2000, sia alla definizione dei criteri per la realizzazione di una nuova struttura di interconnessione indipendente dall'architettura di rete di Telecom Italia, che all'individuazione di un criterio di determinazione di prezzi di interconnessione basato effettivamente sulla distanza chilometrica, in quanto solo quest'ultimo criterio appare suscettibile di garantire un maggior orientamento al costo delle tariffe di interconnessione e un più razionale impiego dell'infrastruttura di Telecom Italia da parte degli operatori interconnessi.

L'Autorità ha inoltre osservato che il criterio in base al quale i prezzi dei servizi d'interconnessione proposti da Telecom Italia devono essere allineati con i valori definiti dalla "migliore prassi corrente", previsto in attesa della verifica del sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile adottato da Telecom Italia, per quanto coerente

53. PARERE SULL'OFFERTA DI INTERCONNESSIONE DI RIFERIMENTO DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA, Bollettino n. 5/1998; PARERE IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERCONNESSIONE, Bollettino n. 21/1998; PARERE SULLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE E LA RICHIESTA DI MODIFICA DELL'OFFERTA DI INTERCONNESSIONE DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA, Bollettino n. 46/1998.

con quanto indicato nell'ambito della Raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE[54], costituisce una metodologia di carattere transitorio e, pertanto, non appare nel lungo periodo un sistema idoneo a garantire una effettiva corrispondenza tra i prezzi e i costi dell'operatore notificato.

Al riguardo, l'Autorità ritiene necessario che si pervenga a una verifica della contabilità dei costi di Telecom Italia entro un termine stringente, al fine di permettere alla stessa Telecom Italia di predisporre l'Offerta per l'anno 2000 ricorrendo a una metodologia basata sui costi effettivamente sostenuti.

In tale senso, con riferimento alla disposizione con la quale si è disposta l'emanazione entro il 31 maggio 2000 di un provvedimento che fissi i criteri per la definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti, l'Autorità ha ritenuto opportuno che, ove possibile, tale sistema rappresenti la base per la predisposizione dell'Offerta di Telecom Italia valida per l'anno 2000.

Parere sulla contribuzione al fondo per il finanziamento del servizio universale di telefonia

Nel giugno 1999 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, facendo seguito alla richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha predisposto un parere riguardante il meccanismo di contribuzione al fondo per il finanziamento del costo degli obblighi del servizio universale di telefonia.

L'Autorità ha, in primo luogo, ribadito le posizioni in materia di finanziamento del costo del servizio universale già espresse in precedenti segnalazioni[55], riaffermando in particolare la necessità di evitare l'imposizione di misure regolamentari tali da incrementare il già forte divario fra la posizione di mercato dell'ex monopolista e quella dei nuovi operatori. Inoltre, in relazione al finanziamento del costo netto del servizio universale, l'Autorità ha osservato che in una fase iniziale di apertura del mercato della telefonia nazionale, l'impresa ex monopolista ben può continuare a sussidiare le prestazioni relative alle aree o ai clienti non remunerativi tramite i proventi derivanti dalle attività redditizie. Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità non ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'applicabilità di un meccanismo di contribuzione al fondo per il servizio universale per l'anno 1998.

Peraltro, l'Autorità ha manifestato alcune perplessità sulla stessa esistenza di un costo netto del servizio universale, osservando come la regolamentazione introdotta in altri paesi comunitari escluda, in via definitiva, una contribuzione al servizio universale. Ciò in quanto i benefici indiretti derivanti alle imprese dall'essere incaricate della fornitura del servizio universale sembrerebbero compensare i costi da questa generati. In ogni caso, posto che in Italia la disciplina vigente[56] prevede la possibi-

lità per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di introdurre di anno in anno un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per le nuove imprese operanti nel settore, è stato auspicato che il meccanismo si basi sull'individuazione di una quota minima di operatività di ciascun soggetto nuovo entrante nel mercato, al di sotto della quale questo dovrebbe essere esentato dalla contribuzione a un eventuale costo netto del servizio universale. Un simile sistema reca, infatti, il vantaggio di una relativa semplicità di applicazione e garantisce un trattamento uniforme per tutti gli operatori. La soglia di esenzione dalla contribuzione dovrebbe rappresentare la quota minima sulla base della quale sia ipotizzabile una qualche incidenza della pressione concorrenziale realizzata dai nuovi operatori nei confronti del fornitore del servizio universale. A tale riguardo, l'Autorità ha reputato che, nel contesto italiano, tale quota non dovrebbe assumere un valore inferiore a quello del 4% individuato nel caso tedesco. Secondo l'Autorità, la definizione di una soglia di esenzione a favore dei nuovi operatori dovrebbe, tuttavia, essere accompagnata dalla previsione di una partecipazione alla fornitura del servizio universale nelle aree o ai clienti che il fornitore incaricato si dichiari indisponibile a continuare a servire.

Per quanto concerne l'identificazione dei soggetti deputati alla fornitura del servizio universale, l'applicazione di un meccanismo di selezione dei soggetti interessati che si fondi su criteri competitivi appare, come già dimostrato in altri Paesi, il più adatto a garantire la massimizzazione dell'efficienza, sotto il profilo dei costi e della qualità dei servizi offerti.

Infine, con particolare riferimento alla contribuzione da parte degli operatori radiomobili, contemplata esplicitamente dalla regolamentazione vigente, l'Autorità ha ribadito che l'obbligo di partecipare agli eventuali costi netti del servizio universale appare determinato, in ultima analisi, dal grado di utilizzo della rete pubblica commutata per la fornitura di servizi in concorrenza con il servizio di telefonia fissa. Ne consegue, secondo l'Autorità, la necessità, in via preliminare rispetto all'introduzione di un obbligo di contribuzione a carico dei gestori radiomobili, di una verifica dell'effettivo rapporto di concorrenza esistente fra servizi di telefonia fissa e mobile, nonché del completamento del processo di convergenza fra servizi fissi e mobili.

54. Raccomandazione 98/195/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1998, sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato, in GUCE L 73/42 del 12 marzo 1998.

55. Cfr. CONCORRENZA NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI, Bollettino n. 48/1995; RIFORMA DEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI, Bollettino n. 34-35/1996; RECEPIMENTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI, Bollettino n. 16/1997; DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI LICENZE INDIVIDUALI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI, Bollettino n. 48/1997; SCHEMA DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO UNIVERSALE, Bollettino n. 20/1998.

56. Decreto ministeriale 10 marzo 1998.

SERVIZI POSTALI

Evoluzione della normativa

La disciplina normativa relativa ai servizi postali è stata significativamente innovata di recente con l'emanazione del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali e per il miglioramento della qualità del servizio". Il decreto disciplina i temi di maggior rilievo sotto il profilo della liberalizzazione delle attività nel settore postale, definendo l'ambito del servizio universale, l'estensione della riserva, le modalità di svolgimento dei servizi da parte degli operatori postali privati, l'obbligo della separazione contabile tra servizi riservati e non riservati per il fornitore del servizio universale.

L'ambito del servizio universale comprende le prestazioni di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali fino a 2 chilogrammi, dei pacchi postali fino a 20 chilogrammi e i servizi relativi agli invii raccomandati e assicurati[57]. Tali prestazioni, di qualità determinata, devono essere fornite permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

Sulla base della disposizione transitoria di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto, la fornitura del servizio universale è affidata alla società Poste Italiane per un periodo, comunque non superiore a quindici anni, da determinarsi a opera del Ministero delle Comunicazioni nella sua qualità di autorità di regolamentazione del settore postale. Solo al termine del regime transitorio stabilito dalla citata normativa, il Ministero delle Comunicazioni procederà alla scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto.

Il decreto opera una significativa ristrutturazione dell'ambito della riserva dei servizi postali, modificando i criteri di identificazione dei servizi riservati e ampliandone la categoria. In particolare, l'estensione della riserva, finalizzata ad assicurare il finanziamento del servizio universale (articolo 4, comma 1), viene individuata sulla base di criteri legati al prezzo della prestazione e al peso dell'oggetto e non invece, come nel regime precedente, al contenuto degli invii. Infatti, il citato articolo prevede che "al fornitore del servizio universale ... possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di *invii di corrispondenza* interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo della tariffa pubblica applicata a un invio di cor-

rispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata più rapida, a condizione che il peso degli oggetti sia inferiore a 350 grammi"[58].

Nella definizione degli invii di corrispondenza rientra ogni "comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura ... con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari"[59].

In sostanza, rispetto al regime precedentemente in vigore, il decreto opera un sostanziale ampliamento dei servizi che possono essere soggetti a riserva di attività, ricomprendendo *tout court* il recapito degli invii di corrispondenza generati telematicamente (la cosiddetta posta elettronica ibrida) e la posta transfrontaliera sia in entrata che in uscita, nonché tutta la corrispondenza non epistolare che rientri nei limiti di peso e prezzo.

I servizi postali ricompresi nell'esclusiva, in virtù della disposizione recante norme transitorie (articolo 23 del decreto) sono temporaneamente riservati al fornitore del servizio universale, vale a dire Poste Italiane Spa, fino al 31 dicembre 2000; con decorrenza dal 1° gennaio 2001 l'autorità di regolamentazione (il Ministero delle Comunicazioni) determinerà l'ambito della riserva in funzione delle esigenze di mantenimento del servizio universale.

L'articolo 13 dispone che le tariffe dei servizi riservati sono fissate dall'autorità di regolamentazione nella misura massima, così come i prezzi dei servizi non riservati compresi nel servizio universale.

Il citato decreto prevede, inoltre, un'articolata disciplina transitoria a norma della quale "[...] gli invii postali non facenti parte dell'esclusività postale secondo la disciplina vigente prima dell'en-

---

57. Vale rammentare come nella preesistente regolamentazione nazionale la disciplina del servizio universale fosse inserita solo nell'ambito del Contratto di Programma stipulato, sulla base dell'articolo 8 della legge 29 gennaio 1994, n. 71, il 17 gennaio 1995 tra EPI e il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e destinato a individuare le attività e i servizi che l'Ente Poste deve obbligatoriamente svolgere e a prevedere gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e di contenimento dei costi. In particolare, alcuni servizi considerati universali rientravano nel regime di riserva, mentre altri esulavano dall'ambito dell'esclusiva. Tra i servizi universali e riservati erano incluse: "tutte le corrispondenze ordinarie, assicurate, raccomandate o comunque autenticate e certificate in qualsiasi forma, i telegrammi, i telex e i servizi di telematica pubblica svolti attraverso gli uffici postali, nonché i relativi servizi di certificazione, autenticazione e protezione" (articolo 1).

58. In Italia, tale limite corrisponde a 6.000 lire ed è calcolato con riferimento alla tariffa dell'invio tramite corriere prioritario, pari a 1.200 lire.

59. Inoltre rientra nella riserva, fermi restando i limiti di prezzo e di peso, "la fase di recapito degli invii di corrispondenza generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche", come la posta elettronica ibrida (articolo 4, comma 4). Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, rientrano nella riserva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (riguardanti l'attività della pubblica amministrazione e le gare di evidenza pubblica).

trata in vigore del presente decreto sono esclusi dall'area di riserva di cui all'articolo 4 fino alla individuazione, da parte dell'Autorità di regolamentazione, degli invii la cui inclusione nella riserva si rende necessaria sulla base della verifica degli oneri di servizio universale gravanti sul fornitore secondo i criteri di separazione contabile di cui all'articolo 7, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [6 febbraio 2000] [...]"[60]. L'Autorità di regolamentazione dovrà pronunciarsi al riguardo "entro il 31 dicembre 1999 ovvero entro quattro mesi dalla data di presentazione da parte della società Poste Italiane dei dati necessari a effettuare la verifica degli oneri del servizio universale" (articolo 23, comma 7, del decreto).

Il Ministero delle Comunicazioni, nella delibera 2 febbraio 2000 recante la disciplina dell'"Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale"[61], ha stabilito che l'area riservata ai fini del mantenimento del servizio universale comprende la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, compresi quelli generati mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche, il cui prezzo sia inferiore a lire 6.000 e il cui peso sia inferiore a 350 grammi. A seguito dell'entrata in vigore della richiamata delibera, pertanto, gli invii postali non facenti parte del regime di esclusiva secondo la disciplina prima vigente sono assoggettati a riserva se rientrano nei limiti di peso e prezzo definiti.

Con riguardo alla disciplina normativa previgente, vale sottolineare come, sulla base del Codice Postale[62] (articolo 1), l'ambito dei servizi postali soggetti a monopolio, individuato in base al contenuto dell'oggetto inviato, comprendesse solo la raccolta, il trasporto e la distribuzione della "corrispondenza epistolare", ovvero qualsiasi invio chiuso, a eccezione dei pacchi, e qualsiasi invio aperto contenente comunicazioni di carattere attuale e personale[63]. Era pertanto svolto in regime di libera concorrenza il servizio di raccolta, trasporto e recapito di "corrispondenza non epistolare", comprendente tutti gli invii "aperti" non contenenti comunicazioni di carattere attuale e personale, quali ad esempio, le fatture commerciali e le stampe periodiche e non periodiche. I servizi di trasporto di pacchi e colli fini a un peso di 20 chilogrammi, originariamente assoggettati a monopolio, erano già stati liberalizzati a seguito dell'approvazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", collegata alla legge finanziaria per il 1997[64].

L'offerta al pubblico dei servizi postali non riservati, vale a dire tutte le attività postali (la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distri-

buzione) relative agli invii di corrispondenza interna e transfrontaliera di peso e prezzo rispettivamente uguale o superiore a 350 grammi e 6000 lire, è soggetta al rilascio di una licenza individuale o autorizzazione generale, a seconda che i servizi rientrino o meno nel campo di applicazione del servizio universale. Il decreto prevede l'adozione, da parte del Ministero delle Comunicazioni, di regolamenti recanti la disciplina e le procedure connesse al rilascio di licenze individuali e autorizzazioni. Tali regolamenti sono stati emanati entrambi in data 4 febbraio 2000[65]. Il rilascio di una licenza individuale è previsto nel caso di offerta al pubblico di servizi non riservati, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale, come definito nel decreto legislativo di attuazione della direttiva. Si tratta, in particolare, della raccolta, del trasporto, dello smistamento e della distribuzione di invii postali di peso compreso tra 350 grammi e 2 chilogrammi o di prezzo superiore a 6.000 lire, di pacchi postali fino a 20 chilogrammi, nonché di invii raccomandati e/o assicurati rientranti negli stessi limiti di peso e prezzo e che non siano attinenti a procedure amministrative e giudiziarie. Nel caso di offerta al pubblico di servizi postali non rientranti nel campo di applicazione del servizio postale universale, è previsto il conseguimento di un'autorizzazione, anch'essa rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, in qualità di autorità di regolamentazione per il settore postale.

Gli articoli 4 e 29 del Codice Postale prevedevano la facoltà di rilasciare concessioni ai privati per lo svolgimento di determinati servizi postali, quali ad esempio l'accettazione e il recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro il comune di provenien-

---

60. Fanno tuttavia eccezione alla disciplina transitoria gli invii di posta generati telematicamente, in ordine alla fase di recapito, e la posta trasfrontaliera, per i quali è immediatamente applicabile il regime di esclusiva di cui all'articolo 4 del decreto.

61. Tale deliberazione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2000 ed entrata in vigore, in assenza di specifiche disposizioni, trascorsi quindici giorni (20 febbraio 2000).

62. Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

63. Così il disposto dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, recante "Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni".

64. In base all'articolo 2, comma 19, di tale legge, "E' soppressa l'esclusività postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dall'articolo 1 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156". Con riferimento al regime di offerta dei servizi postali, la medesima disposizione prevede che "i servizi postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. In relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste italiane nonché ogni forma di agevolazione tariffaria relativa a utenti che si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti ....".

65. Si tratta del decreto del Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, concernente il "Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale" e del decreto del Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, concernente il "Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni nel settore postale".

za, nonché il recapito con mezzi propri (autoprestazione) da parte di banche, ditte, enti e istituti delle proprie corrispondenze epistolari entro il comune di residenza. Inoltre, erano previste alcune specifiche eccezioni all'esclusività postale, indicate all'articolo 41 del Codice Postale e all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655/82[66], come la possibilità di effettuare la raccolta, il trasporto e la consegna della corrispondenza epistolare da parte di privati a fronte del pagamento di diritti postali all'amministrazione, con affrancatrice o francobolli annullati (cosiddetto "corso particolare").

In merito alle concessioni esistenti, l'articolo 23 del decreto legislativo n. 261/99 prevede che le concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 29, numero 1, del Codice Postale, per l'accettazione e il recapito di corrispondenze epistolari (per espresso) entro il comune di provenienza, siano valide fino al 31 dicembre 2000 e siano estese all'ambito della riserva definita nel decreto stesso. Le concessioni rilasciate, invece, a norma dell'articolo 29, numero 2, del Codice Postale, a soggetti che operano in regime di autoprestazione, sono state considerate valide per sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, ovvero fino al 6 febbraio 2000. A seguito pertanto dell'entrata in vigore del decreto, l'offerta di servizi riservati sarà realizzata esclusivamente dal fornitore del servizio universale, vale a dire Poste Italiane, salvo la proroga temporanea, fino al 31 dicembre 2000, della validità delle concessioni rilasciate a privati, ai sensi della normativa contenuta nel Codice Postale, per le attività di accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro il comune di provenienza.

Il decreto ha previsto che il fornitore del servizio universale debba, entro il 10 febbraio 2000, istituire un sistema di separazione contabile tra servizi riservati e non riservati. Inoltre, la contabilità per i servizi non riservati deve essere ulteriormente distinta tra quelli che rientrano nel servizio universale e quelli che non ne fanno parte. Nelle intenzioni del legislatore, la separazione contabile dovrebbe rispondere a diverse finalità: evitare sussidi incrociati tra servizi riservati e non; verificare l'orientamento ai costi delle tariffe e dei prezzi applicati; accertare la necessità o meno del fondo di compensazione degli oneri del servizio universale di cui all'articolo 10 del decreto[67].

Con riguardo al principio della separazione contabile, già oggetto di uno specifico obbligo assunto da Epi nel Contratto di Programma (articolo 11), si ricorda come anche la legge n. 662/96 (articolo 2, comma 19) disponesse un obbligo per Poste Italiane a partire dal 1997 di "tenere registrazioni contabili separate, isolan-

do in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera concorrenza". In proposito, il decreto legislativo, in presenza di una norma che già disciplinava la materia, ha introdotto come termine per l'adempimento dell'obbligo di separazione contabile il 10 febbraio 2000, sulla base della circostanza che le disposizioni in esame prevedono una modifica dell'area di riserva.

Parere sul servizio di posta elettronica ibrida epistolare

Gli interventi dell'Autorità

L'Autorità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della legge n. 287/90, ha espresso il proprio parere in relazione allo schema di regolamento del Ministero delle Comunicazioni inerente alla disciplina del "servizio di posta elettronica ibrida"[68].

L'attività di posta elettronica ibrida si articola in quattro fasi: accettazione in forma elettronica, smistamento telematico, stampa e imbustamento e, infine, recapito in forma cartacea del messaggio. L'Autorità ha argomentato che tale servizio costituisce un mercato specifico e innovativo, che si differenzia oggettivamente dal servizio postale di base. In particolare, l'operatore di posta elettronica ibrida svolge per ciascuna fase del processo prestazioni addizionali che conferiscono, rispetto al servizio di base, uno specifico valore aggiunto (ad esempio la priorità di consegna, il controllo dell'*iter* della comunicazione, la rilevazione statistica degli invii, il riscontro dei pagamenti delle fatture commerciali, la modifica della destinazione e del destinatario, nonché la memorizzazione degli inoltri recapitati). Inoltre, anche nel caso di affidamento a terzi di alcune fasi del processo produttivo, l'operatore mantiene la responsabilità centralizzata della fornitura del servizio e, grazie alla gestione unitaria dello stesso, è in grado di offrire i summenzionati servizi aggiuntivi alla clientela.

---

66. Al riguardo si fa riferimento, tra l'altro, al trasporto di lettere effettuato occasionalmente da privati senza fine di lucro, al trasporto di valori fatti eseguire dalle banche tramite propri agenti e al trasporto di corrispondenze epistolari nell'ambito di comuni ove non esistono uffici postali.

67. Infatti, l'accertamento in ordine alla necessità e alla misura della contribuzione verrà effettuato dall'autorità di regolamentazione sulla base dei costi di gestione del servizio universale risultanti dalla separazione contabile, nonché "con riferimento anche ai costi dei corrispondenti servizi di altri Stati membri dell'Unione europea ..." (articolo 10, comma 3). L'eventuale versamento dovrà essere effettuato "entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati contabili" (articolo 10, comma 4).

68. Il provvedimento non ha avuto seguito. Successivamente, tuttavia, il Ministro delle Comunicazioni ha emanato il decreto 18 febbraio 1999, che consente l'esercizio transitorio del servizio di recapito degli invii di posta elettronica ibrida.

In conformità a un consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria, l'Autorità ha quindi precisato che l'interesse pubblico può giustificare l'esistenza dell'esclusiva limitatamente al servizio postale di base, come previsto dall'articolo 1 del Codice postale (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), ed esclusivamente per i servizi tradizionali di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare. Ne consegue che il servizio di posta elettronica ibrida dovrebbe ritenersi liberalizzato, anche alla luce del fatto che nessuna fonte normativa nazionale vigente dispone che il servizio in questione sia assoggettato a monopolio legale.

Sulla base di queste considerazioni, l'Autorità ha in primo luogo ritenuto non giustificata la disposizione dello schema di regolamento che stabiliva che il recapito della posta elettronica ibrida di carattere epistolare potesse essere svolto esclusivamente dalla società Poste Italiane. Inoltre, alla luce delle caratteristiche che qualificano l'attività di posta elettronica ibrida come servizio specifico che soddisfa esigenze particolari dell'utenza, scindibili dal servizio postale tradizionale, l'Autorità ha considerato non giustificata la disposizione che conferisce all'operatore di posta elettronica ibrida epistolare la qualifica di fornitore di un servizio universale. Infatti, secondo l'Autorità, il servizio di posta elettronica ibrida non deve essere ricompreso nell'ambito del servizio universale, in quanto esso non soddisfa un bisogno generalizzato della collettività, ma risponde alla domanda particolare di una specifica categoria di clienti, quale l'utenza affari, e pertanto non risulta sottoposto ai vincoli che caratterizzano il servizio postale tradizionale.

In relazione allo schema di regolamento, l'Autorità ha altresì sottolineato l'incertezza in merito alla delimitazione delle aree territoriali e alla determinazione delle tariffe, nonché l'effetto discriminatorio derivante dalla disposizione in base alla quale le Poste Italiana Spa curano il ritiro della posta elettronica ibrida degli operatori privati solo se sono superati determinati volumi minimi di invii.

Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria sui servizi postali

Con un parere reso al Parlamento e al Governo, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, nel maggio 1999, l'Autorità ha espresso il proprio orientamento in merito alle disposizioni contenute in uno schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 97/67/CE concernente i servizi postali[69]. Tali disposizioni prevedevano in particolare che l'ambito della riserva in Italia fosse il più ampio possibile tra quelli consentiti dalla direttiva.

Nel parere, l'Autorità ha osservato come questo approccio nello specifico contesto italiano si risolvesse in un allargamento dell'ambito della riserva ad alcuni servizi postali precedentemente offerti in concorrenza, quali, in particolare, la distribuzione delle fatture commerciali, della pubblicità diretta e della corrispondenza non epistolare in genere. Tali servizi sono quelli principalmente richiesti dalle imprese e le cui condizioni di qualità ed efficienza incidono in modo diretto e significativo sul funzionamento del sistema produttivo italiano. L'Autorità ha espresso preoccupazione nei confronti dell'allargamento di tale riserva, sottolineando che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 97/67/CE non consente di estendere l'area della riserva del settore postale dei singoli Stati membri, salvo che vi sia una fondata giustificazione relativa alla necessità di assicurare l'equilibrio finanziario del soggetto incaricato della fornitura del servizio universale.

Con riferimento alle disposizioni normative contenute nello schema di decreto, l'Autorità ha formulato alcuni ulteriori rilievi. L'articolo 3 dello schema di decreto in esame, nello specificare i contenuti del servizio universale, stabilisce che esso comprende, tra l'altro, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 chilogrammi. La scelta di tale limite quantitativo, pari a quello massimo previsto dalla direttiva, comporta un onere addizionale per il fornitore del servizio universale, che inevitabilmente si riflette sulla sua efficienza e sul suo conto economico, oltre a ricadere sugli operatori concorrenti attraverso il previsto meccanismo di compensazione finanziaria. Inoltre, la disposizione di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto stabilisce che il controllo della qualità del servizio universale sia svolto dall'autorità di regolamentazione, ma non contiene alcuna previsione in merito all'obbligo di informativa agli utenti da parte del fornitore del servizio universale sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità, come è invece previsto dall'articolo 6 della direttiva. Infine, nel testo in esame, a differenza di quanto previsto dagli articoli 16 e 17 della direttiva, non vi è alcun riferimento all'obbligo dell'autorità di regolamentazione di garantire almeno una volta l'anno la pubblicizzazione dei risultati, nonché di adottare le eventuali misure correttive. Al riguardo, l'Autorità ha sottolineato che tradizional-

---

69. Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, in GUCE L 15/14 del 21 gennaio 1998.

mente i livelli qualitativi del servizio postale universale risultano in Italia ben inferiori ai valori medi raggiunti nei principali Stati europei e che, pertanto, attraverso il recepimento della direttiva avrebbe dovuto essere colta l'occasione per dare un impulso positivo al raggiungimento di obiettivi di qualità.

L'articolo 4 dello schema di decreto stabilisce che rientra nella riserva la fase di recapito degli invii di corrispondenza generati mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche, come la posta elettronica ibrida, entro i previsti limiti di prezzo. Al riguardo, nella segnalazione inviata in data 27 novembre 1998 al Ministro delle Comunicazioni, l'Autorità aveva già avuto modo di osservare che l'attività di posta elettronica ibrida, costituendo un servizio unitario a valore aggiunto che non può considerarsi una mera evoluzione del servizio tradizionale in ragione della prevalenza delle prestazioni addizionali fruibili nell'ambito di ciascuna fase, non presenta le caratteristiche atte a giustificare un regime di monopolio legale.

Infine, con riferimento all'articolo 10 dello schema di decreto che istituisce il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale al quale sono tenuti a contribuire, entro la misura massima del 10% degli introiti lordi derivanti dall'attività autorizzata, sia i titolari di licenza individuale che i titolari di autorizzazione generale, l'Autorità ha osservato che la determinazione del contributo non è correlata ai dati risultanti da una contabilità separata, la cui predisposizione, da parte del fornitore del servizio universale, è prevista dallo schema di decreto entro il 10 febbraio 2000. Pertanto, l'Autorità ha auspicato che in presenza di un rinvio degli obblighi di separazione contabile non si proceda all'immediata costituzione del fondo di compensazione. L'Autorità ha inoltre osservato come la previsione di un obbligo di contribuzione anche per i soggetti titolari di autorizzazione generale non trovi giustificazione nelle ragioni sottostanti la costituzione del fondo di compensazione e neppure nella normativa comunitaria. L'articolo 9 della direttiva prevede infatti un obbligo di contribuire al fondo solo per i soggetti titolari di licenza individuale per la fornitura di servizi non riservati rientranti nell'ambito del servizio universale, che sono tenuti alla salvaguardia del servizio universale. Diversamente, i titolari di autorizzazioni generali per la prestazione di attività non riservate e non rientranti nell'ambito del servizio universale non sono tenuti al finanziamento dello stesso. Infine, per quanto concerne l'onere di contribuzione al fondo di compensazione, l'Autorità ha rilevato che la misura massima di contribuzione, pari al 10% degli introiti lordi derivanti dall'attività autorizzata, appare fortemente penalizzante per gli operatori nuovi entranti, i quali in altri ordinamenti sono stati esentati dall'onere

di contribuzione almeno fino al raggiungimento di una determinata quota di mercato. Nella sua versione definitiva, il decreto legislativo n. 261/99[70] non recepisce i suggerimenti formulati dall'Autorità.

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA

SERVIZI ASSICURATIVI E FONDI PENSIONE

L'evoluzione del settore

Nell'ambito dei servizi assicurativi, l'assicurazione per la responsabilità civile è quella sulla quale si è maggiormente concentrata, nel corso dell'anno, l'attività dell'Autorità. Tale settore, come è stato ribadito dal Presidente dell'Autorità nel corso di due audizioni tenute presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati e presso la Commissione Industria del Senato, assume infatti una particolare rilevanza economica e sociale. La caratteristica preminente del settore assicurativo per la responsabilità civile è da rinvenirsi nella circostanza che l'evoluzione del settore successiva alla liberalizzazione tariffaria ha mostrato il perdurare di elementi che sembrano ostacolare un effettivo affermarsi dei meccanismi concorrenziali sul mercato.

La terza direttiva danni 92/49/CEE[71], in vigore dal 1° luglio 1994, ha stabilito la liberalizzazione delle tariffe, anche per i contratti assicurativi RC auto. In precedenza, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza erano assoggettate ad approvazione preventiva da parte del Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP), su proposta del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Il passaggio a una logica di mercato, realizzato attraverso la liberalizzazione delle tariffe, non sembra aver generato i benefici effetti attesi in termini di diversificazione dell'offerta, di miglioramento del servizio e di riduzione delle tariffe praticate. Dal 1° luglio 1994 si è assistito, infatti, a un continuo aumento dei premi al quale non sono corrisposte peraltro maggiori garanzie per gli utenti.

70. Decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali e per il miglioramento della qualità del servizio".

71. Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE, in GUCE L 228/1 dell'11 agosto 1992.

Parallelamente all'aumento delle tariffe si è registrato un sensibile incremento delle riserve tecniche, e in particolar modo delle riserve sinistri, le quali sono notevolmente cresciute, non solo in termini assoluti, ma anche in rapporto alla raccolta premi. Il crescente e costante aumento delle riserve sinistri può destare perplessità in considerazione della forte incidenza di tale componente nella determinazione delle tariffe. Anche nel caso in cui le riserve sinistri siano effettivamente appropriate, la crescita registrata segnala comunque la difficoltà delle imprese a tenere sotto controllo l'evoluzione dei costi dei sinistri. Altro elemento che caratterizza l'evoluzione del mercato successiva alla liberalizzazione riguarda la scarsa rilevanza, rispetto a paesi quali Francia e Gran Bretagna, che da più lungo tempo hanno sperimentato forme di liberalizzazione dei mercati assicurativi, della personalizzazione delle polizze come elemento idoneo a sviluppare il confronto concorrenziale tra le imprese assicurative.

Infine, uno dei maggiori ostacoli per il dispiegarsi di un corretto contesto concorrenziale consiste nel sistema di esclusiva distributiva che caratterizza in generale l'intero settore assicurativo, ma è particolarmente pregnante per l'assicurazione auto. Nel settore auto, infatti, la distribuzione dei prodotti assicurativi è quasi totalmente realizzata da dipendenti o da agenti, i quali operano prevalentemente in regime di monomandato. Anche la vendita di polizze attraverso canale bancario, operatori telefonici o rete *web*, per quanto ancora marginale, è comunque realizzata in esclusiva. La figura del *broker*, principale canale che permette un confronto tra offerte differenti a vantaggio degli utenti, è invece nel settore auto assolutamente marginale.

In considerazione del limitato ricorso a forme pubblicitarie da parte delle imprese e dell'assenza di agenzie di *rating* o comunque di iniziative volte a informare il consumatore sulle caratteristiche del servizio offerto dalle diverse imprese, l'unica possibilità per il consumatore di confrontare offerte differenti è recarsi direttamente presso i punti vendita e acquisire informazioni sui singoli prodotti offerti. In siffatta situazione, è evidente che una riduzione del grado di esclusiva nella distribuzione di prodotti assicurativi auto avrebbe indubbi effetti benefici sulla concorrenza nel settore, e ciò potrebbe costituire un ulteriore presupposto per una riduzione dei premi.

Il risultato immediato e più evidente della liberalizzazione tariffaria appare dunque riconducibile a una crescita sensibile dei premi di polizza, solo in alcuni casi mitigata dalla maggiore personalizzazione dei contratti, a cui si è aggiunta una riduzione delle garanzie offerte. L'auspicata introduzione di un grado più elevato di concorrenza nel settore avrebbe invece dovuto generare, una volta superati eventuali squilibri di bilancio prodotti dal regime di prezzi amministrati, un contenimento dei premi, nonché una migliore qualità del servizio assicurativo offerto. Il fatto che i prezzi siano sensibilmente aumentati e che la qualità del servizio appaia insufficiente a molti consumatori costituiscono segnali importanti

della necessità di intraprendere azioni più incisive per consentire un effettivo aumento del grado di concorrenzialità del settore.

In tale ambito assume una particolare rilevanza la recentissima decisione adottata dalla Commissione europea nel caso Generali-Ina[72], in ordine alla quale l'Autorità ha espresso una propria valutazione alla Commissione. In essa viene ribadita l'importanza di un corretto contesto concorrenziale nel settore assicurativo italiano e viene sottolineata la natura anticoncorrenziale delle partecipazioni incrociate tra imprese assicurative e della presenza nel consiglio di amministrazione di una impresa di soggetti presenti negli organi deliberanti di imprese concorrenti.

Gli interventi dell'Autorità

Nell'autunno 1999 è stata avviata un'istruttoria, attualmente in corso, per accertare l'esistenza di possibili intese restrittive della concorrenza nel settore dell'assicurazione autoveicoli (RC AUTO). Nel corso dell'anno è stata effettuata anche una segnalazione riguardo alla regolamentazione dell'assicurazione contro le calamità naturali (SEGNALAZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE E DI INTERVENTO STATALE PER LE CALAMITÀ NATURALI).

RC auto

Nel settembre 1999 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio per accertare l'esistenza di eventuali intese restrittive della concorrenza poste in essere da imprese attive nel settore dell'assicurazione autoveicoli, prendendo spunto dalla constatazione della tendenza a fornire la copertura per il furto e l'incendio unicamente in congiunzione con la copertura per la Responsabilità Civile (RC) obbligatoria. Nel novembre 1999 e successivamente nel febbraio 2000 l'Autorità ha deliberato l'ampliamento dell'oggetto del procedimento istruttorio con riferimento a un presunto scambio di informazioni, realizzato attraverso il ricorso a una società di consulenza esterna, denominata R.C. Log Srl. L'istruttoria riguarda quaranta compagnie di assicurazione[73].

72. Decisione della Commissione, del 12 gennaio 2000, in GUCE C 58/6 del 1° marzo 2000.

73. Allianz Subalpina Spa, Allstate Diretto Assicurazioni Danni Spa, Assicurazioni Generali Spa, Assimoco Spa, Assitalia-Le Assicurazioni d'Italia Spa, Augusta Assicurazioni Spa, Axa Assicurazioni Spa, Azuritalia Assicurazioni Spa, Bayerische Assicurazioni Spa, BNC Assicurazioni Spa, Commercial Union Insurance Spa, FATA Fondo Assicurativo tra Agricoltori Spa, Gan Italia Spa, Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni, Il Duomo Spa, Italiana Assicurazioni Spa, Itas Assicurazioni Spa, La Fondiaria Assicurazioni Spa, La Nationale Assicurazioni Spa, La Piemontese Assicurazioni Spa, Levante Norditalia Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, Lloyd Adriatico Spa, Lloyd Italico Assicurazioni Spa, Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, Mediolanum Assicurazioni Spa, Meie Assicurazioni Spa, Milano Assicurazioni Spa, Norwich Union Assicurazioni Spa, Nuova MAA Assicurazioni Spa, Nuova Tirrena Spa, RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà Spa, Royal Insurance, Royal & Sunalliance Assicurazioni, Sai-Società Assicuratrice Industriale Spa, Sara Assicurazioni Spa, Società Reale Mutua di Assicurazioni, Toro Assicurazioni Spa, Compagnia Assicuratrice Unipol Spa, Vittoria Assicurazioni Spa, Winterthur Assicurazioni Spa e Zurigo Compagnia di Assicurazioni Sa.

L'intervento dell'Autorità parte dalla constatazione dell'assenza di ragioni tecniche o economiche atte a giustificare la vendita congiunta della copertura per la Responsabilità Civile obbligatoria e della copertura per il furto e l'incendio.

Tale comportamento, in quanto determina di fatto un effetto di trascinamento della clientela dalla RC al ramo incendio e furto auto, potrebbe rappresentare lo strumento indiretto per conseguire e conservare una ripartizione del mercato, mantenendo in tal modo elevati i prezzi delle polizze incendio e furto auto. Anche la pratica dello scambio di informazioni, avente a oggetto, tra l'altro, i premi commerciali e le condizioni contrattuali effettivamente praticate nel settore auto, potrebbe configurarsi come intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90. Al 31 marzo l'istruttoria è in corso.

Segnalazione in materia di assicurazione e di intervento statale per le calamità naturali

Nell'aprile 1999 l'Autorità, nell'esercizio dei poteri consultivi di cui all'articolo 22 della legge n. 287/90, ha trasmesso al Parlamento, al Governo e all'Isvap le proprie osservazioni in merito alle disposizioni relative all'introduzione dell'obbligo di assicurazione contro i rischi da calamità naturale contenute in un disegno di legge recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina che disciplina l'Inail e l'Enpals" all'epoca all'esame della Camera[74].

In particolare, oggetto della segnalazione era l'articolo 38 del disegno di legge che prevedeva una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la materia dell'intervento dello Stato per la ricostruzione e il recupero di beni immobili privati distrutti o danneggiati a seguito di calamità naturali, compresa l'assicurazione per la copertura del rischio di incendio di beni immobili di proprietà dei soggetti privati attraverso l'estensione dell'obbligo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali. Tale norma prevedeva, tra l'altro, la determinazione di criteri di calcolo dei premi e di una soglia massima per la tariffa relativa alla copertura assicurativa delle calamità naturali, nonché la possibilità del ricorso da parte delle imprese di assicurazione a consorzi di co-riassicurazione per la copertura dei rischi assunti.

L'Autorità ha evidenziato alcuni problemi, sotto il profilo della concorrenza, che deriverebbero dal coinvolgimento delle imprese assicurative private nella copertura dei rischi contro le calamità

naturali. In primo luogo, una serie di circostanze inducono a ritenere che, almeno in una fase iniziale, la copertura di rischi di siffatta natura renderà necessario un elevato coordinamento tra le imprese, con un'inevitabile riduzione della concorrenza reciproca. La nuova assicurazione contro le calamità naturali, infatti, non potrà svolgersi senza la costituzione di un consorzio, o altre forme di collaborazione tra le imprese di assicurazione, stante la circostanza che l'operatività delle singole sarà condizionata dalla necessità di creare una banca dati adeguata al fine di disporre di informazioni statistiche sufficienti per il calcolo dei premi puri e di maturare conoscenze specifiche per la gestione di tali rischi. Inoltre, il ricorso alla riassicurazione internazionale, necessario in questo caso data l'elevata esposizione che tali rischi comportano, può implicare il raggiungimento di determinate masse critiche che solo collettivamente le imprese potranno conseguire. Invero, anche l'obiettivo di mutualità implicito nell'imposizione di un limite massimo per il premio assicurativo impone una stretta collaborazione tra le imprese. La copertura assicurativa degli abitanti di aree particolarmente esposte a rischio implica che gli abitanti di aree meno rischiose corrispondano premi superiori a quelli che si determinerebbero in un libero mercato. Il funzionamento di un siffatto meccanismo presuppone che i premi confluiscano a una medesima impresa, la quale sarà in tal modo in grado di percepire nel complesso risorse idonee a garantire il servizio. Al riguardo è stato osservato, che di regola, i sistemi ispirati a elevata solidarietà vengono gestiti da imprese in monopolio o attraverso la costituzione di appositi fondi, che possono permettere l'operatività dei necessari meccanismi di sussidio incrociato. In assenza di tali soluzioni, comunque limitative della concorrenza, le imprese tenderebbero a selezionare il rischio e a competere unicamente per la copertura assicurativa dei soggetti a rischio ridotto, lasciando privi di copertura i cittadini che la normativa vuole tutelare.

In secondo luogo, l'Autorità ha sottolineato che la scelta contenuta nel disegno di legge di estendere la polizza incendio con la copertura obbligatoria contro le calamità naturali produrrebbe effetti restrittivi non strettamente necessari sul mercato dell'assicurazione incendio. Infatti, tale misura determinerebbe un abbinamento tra due prodotti che, pur avendo entrambi riferimento all'abitazione, non presentano alcuna relazione tecnica, nel senso che il verificarsi di un evento non implica di regola il verificarsi dell'altro. Ne deriverebbe il rischio che le restrizioni della concorrenza, neces-

74. Cfr. atto Camera n. 5809/XIII legislatura.

sarie per consentire l'operatività dell'assicurazione contro le calamità naturali, coinvolgano indebitamente il mercato dell'assicurazione incendio, a oggi non regolamentato. Sotto un diverso profilo, la scelta di introdurre un obbligo di assicurazione sotto forma di garanzia accessoria a una polizza facoltativa, quale la polizza incendio, potrebbe vanificare l'obiettivo della riforma, poiché i destinatari dell'obbligo assicurativo verrebbero selezionati sulla base di un criterio del tutto estraneo alla effettiva esposizione al rischio: solo i soggetti che volontariamente hanno stipulato una polizza incendio sarebbero infatti tenuti ad acquistare anche la copertura assicurativa contro le calamità naturali.

L'Autorità ha pertanto argomentato che il sistema semiobbligatorio delineato dall'articolo 38 del disegno di legge non appariva idoneo a garantire che i soggetti più esposti a rischio sottoscrivessero una polizza di assicurazione: per molti di questi soggetti l'intervento dello Stato avrebbe continuato ad avere natura esclusiva. E' stato quindi auspicato che, nel perseguire l'obiettivo di riforma dell'intervento pubblico contro le calamità naturali, la speciale regolamentazione dell'assicurazione contro le calamità naturali venga limitata ai soli aspetti strettamente necessari e, in particolare, sia evitato di estendere indebitamente tale regolamentazione a un mercato diverso quale quello dell'assicurazione incendio.

SERVIZI FINANZIARI

Gli interventi in materia di intese

Nel 1999 vi è stata una intensa attività di tutela della concorrenza volta a inibire intese anticoncorrenziali nel settore finanziario a livello sia comunitario che nazionale. Per quanto riguarda i soli casi che hanno coinvolto anche istituti di credito italiani, la Commissione ha condotto un'indagine, tuttora in corso, per verificare la presenza di un'intesa in relazione alle commissioni di cambio per le valute aderenti all'Unione Monetaria fissate da alcune banche europee. In relazione alle sole banche italiane, tale comportamento è stato anche oggetto di un approfondimento istruttorio condotto sulla base della normativa nazionale.

In relazione all'attività svolta dall'Autorità si segnalano i pareri espressi alla Banca d'Italia, conformemente a quanto previsto dall'articolo 20, commi 2 e 3, della legge n. 287/90, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad applicare le norme a tutela della concorrenza nel settore bancario, relativamente alle tre istruttorie per intesa condotte dall'Istituto di vigilanza nel 1999 (FEDERAZIONE

DELLE COOPERATIVE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE; A.B.I. COMMISSIONI SU OPERAZIONI DI CAMBIO; GRUPPO DEGLI AMICI DELLA BANCA). I tre casi si sono conclusi, conformemente al parere espresso dall'Autorità, con l'accertamento di una violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90 che vieta le intese restrittive della concorrenza. Il primo di essi si riferisce alla fattispecie già citata relativa alle commissioni di cambio, mentre il secondo ha riguardato un'intesa fra le banche cooperative dell'Alto Adige volta a ripartire il mercato fra le stesse attraverso l'introduzione di limitazioni all'apertura di sportelli al di fuori delle aree di insediamento originarie di ciascuna banca. Il caso GRUPPO DEGLI AMICI DELLA BANCA[75], che conformemente all'indicazione contenuta nel parere dell'Autorità alla Banca d'Italia ha condotto all'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista nel caso di infrazioni gravi e durature dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, ha riguardato la prassi consolidata delle principali banche nazionali di riunirsi al fine di realizzare un dettagliato scambio di informazioni sensibili e di concordare l'assunzione di comportamenti comuni anche in tema di tassi di interesse e di commissioni sui principali servizi bancari.

Federazione delle Cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige

Nel luglio 1998 la Banca d'Italia disponeva l'avvio di un'istruttoria, ai sensi degli articoli 2 e 14 della legge n. 287/90, nei confronti della Federazione cooperative Raiffeisen - Ripartizione Casse Rurali (Rundschreiben RVS - Hauptabt. Raiffeisenkassen) in relazione alla circolare del 1996 con cui la Federazione aveva invitato le casse aderenti a sottoscrivere un codice di comportamento finalizzato a coordinarne l'espansione territoriale. In particolare, detto codice di comportamento limitava la possibilità della singola cassa Raiffeisen di aprire nuovi sportelli, salvo assenso della cassa confinante interessata, nei comuni limitrofi a quelli già dotati di proprie dipendenze e in cui fossero già insediati sportelli di altre casse Raiffeisen. In caso di disaccordo le casse dovevano attenersi al parere espresso dal Comitato Raiffeisen della Federazione. La circolare invitava inoltre le singole associate a recepire con apposita delibera la raccomandazione ivi contenuta, trasmettendo copia del verbale alla Federazione.

In seguito all'apertura del procedimento istruttorio, la Federazione ha invitato, tramite una propria lettera, le casse coope-

75. Sia il parere dell'Autorità che il provvedimento della Banca d'Italia sono stati adottati nel gennaio del 2000.

rative associate a revocare le eventuali deliberazioni assunte a seguito della circolare in esame, in quanto in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza.

Nel parere reso alla Banca d'Italia, l'Autorità ha osservato che l'intesa in esame, limitando la libertà d'insediamento territoriale delle imprese, poteva ricadere nella previsione dell'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 287/90 che vieta gli accordi volti a ripartire i mercati. L'Autorità invitava dunque la Banca d'Italia, sulla base degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria e in particolare della circostanza che la Federazione ha invitato le casse a revocare le eventuali deliberazioni assunte a seguito della circolare in esame, a valutare l'effettiva capacità e volontà delle imprese coinvolte di coordinare il proprio comportamento, tramite l'intesa in esame, a scapito del corretto assetto concorrenziale dei mercati interessati.

Nel provvedimento di chiusura dell'istruttoria del marzo 1999[76], la Banca d'Italia ha ritenuto che la circolare del 1996 della Federazione costituisse un'intesa vietata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 287/90, relativamente alla previsione che limitava la possibilità della singola cassa Raiffeisen di aprire nuovi sportelli, salvo assenso della consorella confinante interessata, nei comuni limitrofi a quelli già dotati di proprie dipendenze e in cui fossero già insediati sportelli di altre casse Raiffeisen. La Banca d'Italia ha, tuttavia, ritenuto che, in ragione della non gravità e della durata limitata dell'infrazione, non doveva essere applicata alla Federazione delle Cooperative Raiffeisen la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90.

ABI-Commissioni su operazioni di cambio

In data 26 gennaio 1999 la Banca d'Italia disponeva l'avvio di un'istruttoria, ai sensi degli articoli 2 e 14 della legge n. 287/90, nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI). L'istruttoria traeva origine dall'invio da parte dell'ABI di una comunicazione alle proprie associate, nella quale si raccomandava alle stesse l'adozione di due commissioni, una fissa e l'altra variabile, per le operazioni di cambio di banconote tra le valute dei paesi appartenenti all'area dell'Euro (di seguito valute "in"), indicandone l'importo massimo praticabile. In particolare, l'ABI, in vista dell'imminente passaggio alla terza fase dell'Unione Monetaria europea, invitava le associate ad adottare, nelle operazioni di cambio di banconote delle valute "in", uno schema di tariffazione trasparente consistente nell'applicare alla clientela una commissione costituita da una parte fissa, di ammontare massimo pari a lire 5.000 e una

parte variabile, di importo non superiore al 3% del valore della transazione. Inoltre, le banche associate erano sollecitate a comunicare tempestivamente all'ABI le modalità adottate per applicare lo schema di tariffazione suggerito.

In data 20 gennaio 1999, peraltro l'ABI ha comunicato contestualmente alla Banca d'Italia e alle proprie associate la decisione, assunta dal Comitato esecutivo, "di non ritenere più utili le indicazioni fornite" in merito alle commissioni da applicare per la conversione di banconote di valute "in", contenute nella descritta raccomandazione.

L'esercizio professionale dell'attività di intermediazione in cambi nei confronti del pubblico è consentito alle banche e agli intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro, che si avvale dell'Ufficio Italiano Cambi, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario). Un'ulteriore categoria di operatori attivi su tale mercato è quella dei cambiavalute, abilitati dalla Banca d'Italia in base all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Questi ultimi devono comunque servirsi delle banche, dietro pagamento di un corrispettivo, per la conversione della valuta acquisita e, pertanto, la loro effettiva concorrenza alle banche è molto limitata.

Nel parere reso dall'Autorità alla Banca d'Italia è stato rilevato che l'indicazione da parte dell'ABI di una struttura delle commissioni da applicare per i cambi e dei relativi tetti poteva facilitare il coordinamento delle politiche commerciali delle imprese aderenti all'associazione, in quanto tutte si attendevano con ragionevole certezza che anche le proprie concorrenti avrebbero adottato uno schema simile. Inoltre, le indagini condotte dalla Banca d'Italia dimostravano che l'intesa aveva prodotto effetti notevoli, consistenti nell'aumento e nell'allineamento delle condizioni di cambio per le valute "in".

Infine, come riscontrato dalla Banca d'Italia, a seguito dell'introduzione dell'Euro risultava scomparsa ogni differenziazione tra commissioni per l'acquisto e per la vendita della valuta dei paesi dell'area Euro. Tali differenziazioni riflettevano i diversi costi di approvvigionamento e di rimpatrio della valuta, che non sono totalmente venuti meno con l'avvento dell'Euro. La circostanza che, nella propria raccomandazione, l'ABI non abbia distinto tra acquisto e vendita di valuta appariva, pertanto, contribuire all'omogeneizzazione rilevata nelle relative commissioni.

Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ha ritenuto che il contenuto della predetta raccomandazione dell'ABI poteva rientrare tra le fattispecie di intesa vietate ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90, in quanto intesa orizzontale avente a oggetto ed effetto la determinazione in comune dei prezzi. Tale restrizione della concorrenza risultava, peraltro, di entità consistente, in considerazione del fatto che all'ABI aderisce la quasi totalità delle banche italiane.

Considerato poi che la successiva circolare dell'ABI emanata il 20 gennaio 1999, se può aver agito sull'oggetto futuro dell'intesa, non ha rimosso gli effetti della stessa, come evidenziato dagli accertamenti condotti dalla Banca d'Italia, la valutazione della fattispecie in esame non ne risultava sostanzialmente modificata. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto sussistere nel caso di specie i presupposti per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90.

Nel provvedimento di chiusura dell'istruttoria del novembre 1999[77], la Banca d'Italia ha ritenuto che l'Associazione Bancaria Italiana avesse violato le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 287/90, adottando e diffondendo la descritta circolare. In particolare, la deliberazione dell'Associazione Bancaria Italiana costituiva, secondo la Banca d'Italia, un'intesa avente a oggetto ed effetto la determinazione in comune dei prezzi dei servizi di cambio di banconote dei paesi appartenenti all'area dell'Euro. Tuttavia, in ragione della natura e della durata limitata di detta infrazione, la Banca d'Italia ha ritenuto di non comminare all'ABI la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90.

Gruppo degli amici della banca

La Banca d'Italia ha disposto in data 19 aprile 1999 l'avvio di un'istruttoria, ai sensi degli articoli 2 e 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle seguenti tredici banche: Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Banco Ambrosiano Veneto, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Banca Commerciale Italiana, Banca di Roma, Banco di Sicilia, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Novara, Credito Italiano (ora UniCredito Italiano), Deutsche Bank, Istituto Bancario San Paolo di Torino - Istituto Mobiliare Italiano. L'istruttoria traeva origine dalla documentazione acquisita nel corso di accertamenti ispettivi presso un intermediario creditizio (la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde) relativa a incontri che si sarebbero svolti tra rappresentanti delle predette banche, definite in tale documentazione "Gruppo degli Amici della Banca". Gli incontri sarebbero avvenuti con

cadenza quasi mensile e avrebbero avuto a oggetto la discussione di aspetti strategici e commerciali inerenti all'attività operativa di ciascun partecipante e lo scambio di informazioni sui volumi e sui prezzi di vari servizi bancari, con l'effetto di agevolare il coordinamento delle politiche commerciali delle parti.

Tali incontri risultavano essere proseguiti quanto meno dall'inizio del 1988 al marzo del 1999. Inoltre, è emerso che le tredici banche coinvolte nel procedimento hanno aderito al Gruppo in momenti diversi.

Lo scambio di informazioni su volumi e condizioni di offerta di tutti i principali servizi bancari avveniva con riferimento a dati sia attuali sia prospettici, ossia relativi alle future strategie commerciali delle banche. Esso si svolgeva in modo istituzionalizzato attraverso la predisposizione da parte di ciascun partecipante di apposite tabelle contenenti i propri dati commerciali all'interno delle quali residuavano spazi vuoti che venivano poi riempiti, nel corso delle riunioni del Gruppo, con i dati prodotti da ciascuno dei concorrenti.

Nell'ambito delle riunioni del Gruppo, oltre a verificarsi il sopra citato scambio di informazioni e a essere discussi temi di interesse comuni, veniva anche concordata l'assunzione di comportamenti comuni alle tredici banche. I verbali riportano, infatti, anche traccia della discussione in merito ad aspetti strategici e commerciali inerenti all'attività operativa di ciascun partecipante, al fine di rendere omogenei i comportamenti concorrenziali.

La gamma dei servizi finanziari interessati dall'intesa comprendeva, tra l'altro, i servizi di:

- raccolta bancaria diretta in lire e in divisa (suddivisa fra conti correnti, depositi a risparmio, certificati di deposito e obbligazioni bancarie);
- raccolta indiretta (suddivisa tra titoli a reddito fisso, depositi di terzi e pronti contro termine);
- risparmio gestito (suddiviso in fondi comuni d'investimento, gestioni di patrimoni mobiliari, gestioni patrimoniali in fondi);
- impieghi (suddivisi in lire, divisa e mutui) realizzati sotto varie forme, fra le quali l'anticipo salvo buon fine;
- Pagobancomat;
- bonifici transfrontalieri in valute appartenenti agli Stati dell'Unione europea partecipanti all'Euro (cosiddette valute *in*).

La fattispecie interessava, accanto a servizi tipicamente bancari, quali raccolta e impieghi, anche servizi finanziari quali la gestione del risparmio. Tuttavia, constatata l'assoluta prevalenza degli aspetti strettamente bancari, nel caso in esame l'Autorità ha considerato di non avviare un proprio autonomo procedimento sui mercati finanziari coinvolti.

Nel parere reso alla Banca d'Italia, l'Autorità ha osservato che la valutazione concorrenziale di uno scambio sistematico di informazioni deve avere riguardo, fra l'altro, ai seguenti elementi:

i) il tipo di informazioni scambiate (sono considerate informazioni "sensibili" quelle relative a variabili quali prezzi, costi, clienti, ecc.);

ii) il periodo di riferimento delle informazioni (in genere, tanto più le informazioni scambiate sono attuali, tanto più sono marcati gli effetti anticoncorrenziali derivanti dallo scambio di informazioni);

iii) la prassi di accompagnare lo scambio di informazioni con commenti, analisi e raccomandazioni (che amplificano gli effetti anticoncorrenziali derivanti dallo scambio di informazioni);

iv) la connessione con intese più ampie (lo scambio di informazioni assume maggior rilievo se inserito all'interno di un cartello).

Orbene, dalla documentazione trasmessa dalla Banca d'Italia, emergeva con chiarezza che, tenuto conto della particolare sensibilità delle informazioni scambiate, dell'attualità del periodo di riferimento delle stesse e della prassi di accompagnare lo scambio di informazioni con analisi e raccomandazioni, la fattispecie messa in atto dalle banche poteva presentare le caratteristiche di massima restrittività della concorrenza. Anche con riferimento al punto *iv)*, il comportamento delle tredici banche poteva rientrare fra quelli maggiormente lesivi della concorrenza, in quanto lo scambio di informazioni è stato finalizzato all'assunzione di comportamenti commerciali comuni.

Pertanto, lo scambio di informazioni attuato dalle parti appariva costituire, da un lato, un'intesa in grado di integrare autonomamente una fattispecie vietata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, dall'altro, un elemento che rafforzava la rilevanza dell'intesa consistente nella prassi seguita dalle parti di concordare, nel corso delle periodiche riunioni del Gruppo, l'assunzione di comportamenti commerciali comuni riguardo, tra l'altro, alla fissazione di commissioni e tassi d'interesse su una molteplicità di servizi bancari e finanziari, quali la raccolta bancaria, il risparmio gestito, il servizio Pagobancomat, i bonifici transfrontalieri e altri.

Infine, è stato osservato che le restrizioni della concorrenza evidenziate risultavano di entità assolutamente consistente, in consi-

derazione del fatto che esse sono state poste in essere dai primi dieci gruppi bancari italiani, che rappresentano circa il 55% del totale dei depositi e quasi il 60% degli impieghi a livello nazionale. In base a queste considerazioni e alla luce della particolare durata e della gravità dell'intesa in esame, l'Autorità ha ritenuto sussistere i presupposti per l'irrogazione della sanzione amministrativa, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, relativamente ai servizi oggetto dell'intesa.

La Banca d'Italia, nel provvedimento di chiusura dell'istruttoria adottato nel gennaio 2000[78], ha ritenuto che le società interessate, partecipando a un accordo e, in ogni caso, a una pratica concordata avente per oggetto di falsare in maniera consistente la concorrenza sul mercato bancario nazionale, mediante la definizione di politiche commerciali uniformi, avessero violato l'articolo 2 della legge n. 287/90. La Banca d'Italia ha, pertanto, imposto alle stesse di porre fine all'infrazione accertata, astenendosi da ogni accordo e pratica concordata che possa avere oggetto o effetto analogo a quello accertato e, in particolare, dall'effettuare riunioni al di fuori di quanto richiesto da finalità associative legittime. Vista la gravità dell'infrazione, la Banca d'Italia ha condannato le banche coinvolte al pagamento di una sanzione pecuniaria nella misura del 3% dei proventi realizzati, pari a un ammontare complessivo di oltre 33 miliardi di lire.

Le concentrazioni nel settore finanziario

Nel 1999 sono stati esaminati ai sensi della legge n. 287/90, senza contare le concentrazioni avvenute esclusivamente tra imprese assicurative, quarantotto casi di concentrazione nel settore finanziario[79]. Dal punto di vista numerico si conferma così, con una leggera crescita, l'intenso processo di acquisizioni nel settore, già evidenziato negli anni scorsi.

Tra queste concentrazioni, trentaquattro sono avvenute tra banche, mentre le altre hanno riguardato l'acquisizione, da parte di banche o di altri operatori finanziari, di società attive nei settori del leasing finanziario o del factoring (tre casi), nel settore assicurativo (due casi), nel settore della formazione del personale (un caso) e nella fornitura di altri prodotti o servizi finanziari (due casi) ovvero l'acquisizione di operatori finanziari o bancari da parte di imprese assicurative (tre casi) o la concentrazione, in circostanze consentite dalle vigenti regolamentazioni, fra operatori industriali e finanziari (tre casi).

---

78. Bollettino n. 1-2/2000.

79. Una di queste è stata valutata nel 1999 dall'Autorità, per gli aspetti di sua competenza, mentre nel 1998 è stato espresso il relativo parere alla Banca d'Italia ed è stato adottato il provvedimento della Banca d'Italia. Per un'altra, l'Autorità ha reso il proprio parere e il proprio provvedimento nel 1998, mentre la Banca d'Italia ha emesso il proprio provvedimento nel 1999.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20, commi 2 e 3, della legge n. 287/90, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad applicare le norme a tutela della concorrenza nel settore bancario, l'Autorità ha espresso quarantuno[80] pareri all'Istituto di vigilanza, con riferimento agli effetti delle operazioni di concentrazione sulle condizioni di concorrenza nei mercati della raccolta e degli impieghi bancari. In ventuno casi l'Autorità ha adottato un provvedimento per valutare l'impatto dell'operazione sui mercati di propria competenza[81]. Nel complesso, crescono pertanto le concentrazioni che hanno riguardato anche i mercati finanziari non bancari, relativamente alle quali i provvedimenti dell'Autorità sono stati cinque più dello scorso anno.

La maggior parte delle operazioni di concentrazione tra banche, o tra queste e altri operatori finanziari, esaminate nel corso dell'anno ha interessato prevalentemente ambiti geografici di tipo locale. Soltanto in un caso la concentrazione ha riguardato operatori in posizione di rilievo in ambito nazionale (BANCA INTESA-BANCA COMMERCIALE ITALIANA).

Nel 1999 i processi di concentrazione condotti da banche hanno riguardato prevalentemente i gruppi creditizi di medie dimensioni (sono esclusi dalla categoria i primi sei gruppi bancari nazionali per mezzi amministrati - Banca Intesa, SanPaolo-Imi, Unicredito Italiano, Banca di Roma, Banca Nazionale del Lavoro, Monte dei Paschi di Siena e la Deutsche Bank). In ben ventidue casi l'operazione di concentrazione ha riguardato l'acquisizione da parte di una banca di medie dimensioni di un istituto bancario o finanziario medio o piccolo. Il consolidamento della struttura dell'offerta bancaria realizzata dagli istituti di medie dimensioni ha riguardato per lo più le aree del Centro e del Nord d'Italia, mentre nel 1999 il Meridione sembra essere rimasto temporaneamente al margine dei processi di concentrazione, per quanto interessato, come altre zone d'Italia, dalla concentrazione tra Banca Intesa e Banca Commerciale Italiana[82].

Le operazioni di concentrazione condotte dai gruppi maggiori sono state, invece, dodici e hanno riguardato maggiormente imprese bancarie di piccole e medie dimensioni caratterizzate da un elevato grado di radicamento locale. Fa eccezione a questo modello l'operazione che ha condotto all'aggregazione della prima banca italiana (Banca Intesa) con la quarta banca (Banca Commerciale Italiana) per mezzi amministrati nel 1998; l'operazione ha dato luogo alla più importante concentrazione bancaria realizzata in Italia fino a oggi.

Un'importante evoluzione registrata nel corso dell'anno consiste nella crescente diffusione della prestazione di servizi finanziari

per via telefonica o telematica. Si tratta di sviluppi importanti che in prospettiva sono destinati a incidere profondamente sulle caratteristiche dell'interazione concorrenziale nel settore. Allo stato attuale, comunque, la gamma dei servizi interessati e il grado di diffusione delle nuove modalità di offerta presso la clientela non sono tali da portare a escludere un rilievo della prossimità dello sportello bancario per gli utenti. Pertanto, nell'analisi concorrenziale delle concentrazioni, assumono ancora rilievo mercati geografici che, per alcuni servizi, hanno dimensioni locali (provinciali o regionali).

Un numero piuttosto limitato delle concentrazioni realizzate dai maggiori gruppi, aventi principalmente effetto in ambito locale ma in un caso anche a livello nazionale, ha condotto a una sensibile sovrapposizione delle imprese coinvolte nei mercati geografici rilevanti. Si tratta delle operazioni che hanno portato all'apertura di un procedimento istruttorio da parte della Banca d'Italia (quattro casi[83]) e, in un caso, anche da parte dell'Autorità per i mercati di propria competenza (un caso[84]). Tutte le citate istruttorie - relative all'acquisizione di operatori locali da parte di Unicredito Italiano (due casi) e del Monte dei Paschi di Siena (un caso) e alla citata concentrazione fra Banca Intesa e Banca Commerciale Italiana - si sono concluse con un'autorizzazione condizionata al rispetto di impegni assunti dalle parti.

Come anticipato, una delle concentrazioni tra banche avvenute nel 1999, quella fra Banca Intesa e Banca Commerciale Italiana, ha coinvolto due istituti di credito che hanno un ruolo di particolare rilievo in ambito nazionale. Per quanto concerne gli effetti di tali opera-

80. Quarantadue se si considera che in relazione al caso BANCA INTESA-BANCA COMMERCIALE ITALIANA, l'Autorità ha espresso due pareri: uno prima dell'avvio dell'istruttoria da parte della Banca d'Italia, l'altro prima della sua conclusione.

81. In quattordici di questi casi l'Autorità aveva espresso anche un parere alla Banca d'Italia in relazione agli effetti dell'operazione sui mercati della raccolta e degli impieghi bancari (CREDITO AGRARIO BRESCIANO-BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA; BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-BANCA AGRICOLA MANTOVANA; BANCA INTESA-BANCA COMMERCIALE ITALIANA; BANCA LOMBARDA-CBI FACTOR; BANCA POPOLARE DI BRESCIA-SERENA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI; BANCA POPOLARE DI LODI-ICCRI; DEUTSCHE BANK-FRAER LEASING/ADRIA LEASING; DEXIA PROJECT & PUBLIC FINANCE INTERNATIONAL BANK-CREDIOP; FINANZIARIA BANSEL-C.B.A. VITA; LOCAFIT-FEDERCONSORZI LEASING; MONTE DEI PASCHI DI SIENA-CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO; SAN PAOLO IMI-SAN PAOLO IMI PRIVATE EQUITY; SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGS- UND RENTENANSTALT-BANCA DEL GOTTARDO; SOCIÉTÉ GÉNÉRALE-PARIBAS).

82. Le operazioni con le quali la Banca di Roma ha acquisito il controllo del Mediocredito Centrale, a sua volta controllante il Banco di Sicilia, e il Monte dei Paschi di Siena ha acquisito il controllo della Banca del Salento non sono state oggetto di esame nel periodo considerato da questa Relazione.

83. MONTE DEI PASCHI DI SIENA-CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO; UNICREDITO ITALIANO-CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE-BANCA; UNICREDITO ITALIANO-CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO; BANCA INTESA-BANCA COMMERCIALE ITALIANA.

84. BANCA INTESA-BANCA COMMERCIALE ITALIANA.

zioni sui mercati della raccolta e degli impieghi bancari, aspetti problematici dal punto di vista della concorrenza sono emersi in relazione alla posizione delle parti in un certo numero di province italiane. La concentrazione ha richiesto anche un'attenta analisi degli effetti concorrenziali sui mercati relativi ad altri servizi finanziari. In particolare, l'Autorità ha ritenuto necessario svolgere un approfondimento istruttorio in relazione agli effetti della concentrazione in alcuni mercati del risparmio gestito (gestione dei fondi comuni d'investimento e gestione individuale di patrimoni mobiliari) e del factoring, sia con riguardo agli aspetti produttivi di tali servizi che a quelli distributivi. Anche per tali mercati è risultato che la concentrazione era in grado di produrre effetti di particolare rilievo, in relazione alle fasi distributive dei servizi di gestione del risparmio, in un certo numero di province italiane nelle quali vi sarebbe stato un significativo rafforzamento della già cospicua capacità distributiva delle parti. In seguito ai rilievi mossi dalle autorità di concorrenza, le parti hanno assunto impegni strutturali, consistenti nella dismissione di un certo numero di sportelli bancari, atti ad annullare o ridimensionare significativamente gli effetti della concentrazione dove questi erano suscettibili di alterare il corretto gioco concorrenziale. Ciò ha consentito di ritenere la concentrazione compatibile con l'articolo 6 della legge n. 287/90.

Nei primi tre mesi del 2000, l'Autorità ha espresso 12 pareri alla Banca d'Italia in materia di operazioni di concentrazione in relazione agli effetti sulle condizioni di concorrenza nei mercati della raccolta e degli impieghi bancari, ed ha emanato 7 provvedimenti per valutare l'impatto delle concentrazioni sui mercati di propria competenza[85].

Monte dei Paschi di Siena-Cassa di Risparmio di San Miniato

La Banca d'Italia ha disposto nel febbraio 1999 l'avvio di un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti del Monte dei Paschi di Siena Spa e della Cassa di Risparmio di San Miniato Spa in relazione all'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione del controllo congiunto della prima sulla seconda.

Nel parere reso alla Banca d'Italia, l'Autorità ha osservato che la concentrazione realizzava i principali effetti sui mercati dei depositi bancari di alcune province della regione Toscana e solo marginalmente sul mercato degli impieghi bancari dell'intera regione. In particolare, nel territorio della provincia di Pisa, dove pure la posizione del Monte dei Paschi di Siena è sensibilmente meno rilevante che a Prato e Siena, l'operazione dava luogo a un'importante sovrapposizione delle quote di mercato e conduceva a una modifica

dell'assetto concorrenziale dell'offerta di una certa consistenza. Infatti, il primo operatore della provincia avrebbe acquisito il controllo congiunto del terzo operatore, creando un'entità che sarebbe venuta a detenere una quota di mercato doppia rispetto a quella del concorrente più prossimo. Occorreva, inoltre, considerare che la posizione raggiunta dalle parti nella provincia di Pisa, pur di per sé non estremamente elevata, si accompagnava a quelle di pari o maggiore forza detenute dal gruppo in altre province, talvolta limitrofe, della regione Toscana.

Inoltre, dal punto di vista comportamentale, risultava che il Monte dei Paschi di Siena negli anni tra il 1996 e il 1998 aveva praticato alla propria clientela della provincia di Pisa un tasso di interesse sui depositi mediamente inferiore a quello corrisposto nel medesimo mercato dagli operatori concorrenti sfruttando, in tal modo, la propria posizione di forza nella provincia a danno della clientela depositante.

In conclusione, l'Autorità ha ritenuto che la necessità di preservare un sufficiente livello di concorrenza richiedesse che il compimento dell'operazione venisse subordinato all'adozione di efficaci misure correttive volte a impedire che la struttura dell'offerta assumesse un carattere di eccessiva concentrazione nel bacino di utenza considerato.

L'Autorità ha, dunque, suggerito alla Banca d'Italia di disporre precise misure strutturali atte ad assicurare il ripristino delle condizioni di concorrenza quantomeno nel bacino di utenza più direttamente interessato dalla concentrazione, individuando gli sportelli oggetto delle eventuali misure di dismissione nell'area geografica interessata, che coinvolgeva in parte la provincia di Pisa e in parte le province di Firenze, Prato e Siena.

La Banca d'Italia, con il provvedimento del maggio 1999[86], ha autorizzato l'operazione di concentrazione tra il Gruppo Monte dei Paschi di Siena e la Cassa di Risparmio di San Miniato, a condizione che:

i) le parti si astengano dall'aumentare il numero complessivo dei propri insediamenti nella provincia di Pisa per un periodo di cinque anni;

ii) le parti comunichino tempestivamente alla Banca d'Italia ogni evoluzione dei rapporti partecipativi e di collaborazione,

---

85. In uno di questi casi, BANCA CARIGE-CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA-CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA, l'Autorità aveva espresso anche un parere alla Banca d'Italia in relazione agli effetti dell'operazione sui mercati della raccolta e degli impieghi bancari.

86. Bollettino n. 22/1999.

comprese le eventuali modifiche che dovessero essere apportate ai patti parasociali sottoscritti;
iii) **le parti comunichino alla Banca d'Italia ogni variazione dei prezzi e delle altre condizioni economiche praticati alla clientela nella provincia di Pisa.**

Unicredito Italiano-Cassa di Risparmio di Trieste-Banca

Nel maggio 1999 la Banca d'Italia disponeva l'avvio di un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90 in merito all'operazione di concentrazione relativa all'acquisizione del controllo della Cassa di Risparmio di Trieste-Banca Spa da parte di UniCredito Italiano Spa.

Nel parere espresso all'Istituto di vigilanza, l'Autorità ha rilevato che, nella provincia di Verona, Unicredito deteneva una posizione dominante nel mercato dei depositi, già accertata dalla Banca d'Italia a seguito dell'istruttoria condotta in merito alla concentrazione realizzata tra Credito Italiano Spa e Unicredito Spa[87]. Nell'autorizzare tale concentrazione, la Banca d'Italia aveva richiesto misure correttive, tra cui il divieto per Unicredito di aumentare il numero dei propri insediamenti in provincia di Verona nei tre anni successivi alla notifica del provvedimento. Pertanto, l'acquisizione da parte di UniCredito dello sportello detenuto da CR Trieste in provincia di Verona mediante l'operazione in esame, sarebbe risultato in contrasto con le misure compensative previste nel citato provvedimento della Banca d'Italia, determinando, al contrario, un rafforzamento, per quanto marginale, della posizione dominante detenuta da UniCredito nel mercato dei depositi della provincia di Verona. A tale proposito, i rappresentanti delle parti, hanno dichiarato di avere previsto la cessione dello sportello detenuto da CR Trieste in provincia di Verona, al fine di assicurare il rispetto delle condizioni indicate dalla Banca d'Italia nel provvedimento relativo alla concentrazione Credito/Unicredito.

Inoltre, l'Autorità ha osservato che nella provincia di Trieste l'acquisizione del controllo della Cassa di Risparmio di Trieste, che deteneva una posizione di assoluto rilievo nel mercato della raccolta, da parte di un gruppo bancario di importanza nazionale appariva idonea alla creazione di un'entità economica potenzialmente in grado di ostacolare il mantenimento di adeguate condizioni di concorrenza nel mercato dei depositi bancari. Conseguentemente, l'Autorità ha **suggerito alla Banca d'Italia di subordinare il compimento dell'operazione all'adozione di efficaci misure correttive volte a impedire un aumento del già elevato grado di concentrazione dell'offerta che caratterizza il mercato dei depositi della provincia di Trieste.**

Nell'agosto 1999[88], la Banca d'Italia ha autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, l'operazione di concentrazione fra UniCredito e Cassa di Risparmio di Trieste, a condizione che UniCredito:

i) ceda, entro un anno, lo sportello detenuto da Cassa di Risparmio di Trieste nella provincia di Verona;
ii) chiuda, entro un anno, tre sportelli ubicati nella provincia di Trieste (almeno due dei quali di pertinenza di Cassa di risparmio di Trieste);
iii) mantenga invariato, per un periodo di tre anni, il numero complessivo dei propri insediamenti nella provincia di Trieste.

Unicredito Italiano-Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

Nell'agosto 1999 la Banca d'Italia ha disposto l'avvio di un'istruttoria in merito all'operazione di concentrazione relativa all'acquisizione del controllo della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto da parte di UniCredito Italiano Spa.

Nel parere reso alla Banca d'Italia, l'Autorità ha osservato che nella provincia di Verona, Unicredito deteneva una posizione dominante nel mercato dei depositi, accertata dalla Banca d'Italia a seguito dell'istruttoria condotta in merito alla già menzionata concentrazione realizzata tra Credito Italiano Spa e Unicredito Spa. In merito a tale concentrazione, la Banca d'Italia aveva richiesto misure compensative, tra cui rientrava il divieto per Unicredito di aumentare il numero dei propri insediamenti anche in provincia di Verona nei tre anni successivi alla notifica del provvedimento.

Pertanto, l'Autorità ha suggerito alla Banca d'Italia di subordinare il compimento dell'operazione all'adozione di efficaci misure correttive volte a impedire un ulteriore aumento del già elevato grado di concentrazione dell'offerta che caratterizza il mercato dei depositi della provincia di Verona.

Nel novembre 1999[89], la Banca d'Italia ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, l'operazione di concentrazione tra UniCredito e Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto a condizione che UniCredito:

i) chiuda o ceda, entro un anno, gli sportelli detenuti dalla Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto nel mercato provin-

87. Bollettino n. 1/1999.
88. Bollettino n. 33-34/1999.
89. Bollettino n. 50/1999.

ciale di Verona;

ii) mantenga invariato, per un periodo di tre anni, il numero complessivo dei propri insediamenti nella provincia di Verona.

Banca Intesa-Banca Commerciale italiana

Nell'ottobre 1999 la Banca d'Italia ha disposto l'avvio di un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90 in merito all'operazione di concentrazione relativa all'acquisizione del controllo della Banca Commerciale Italiana (Comit) da parte di Banca Intesa. Secondo la previsione di legge, l'Autorità ha dunque reso un parere alla Banca d'Italia circa gli effetti prodotti dalla predetta concentrazione nei mercati dei depositi e degli impieghi bancari.

In seguito alla concentrazione, i gruppi Intesa e Comit avrebbero rafforzato la propria posizione e raggiunto una quota di mercato complessiva compresa fra il 32% e il 57% in dodici mercati provinciali dei depositi, mentre il gruppo Intesa avrebbe rafforzato la propria posizione di *leadership* arrivando a detenere quote di mercato di circa tre volte superiori a quelle in possesso del concorrente principale nei mercati degli impieghi di Lombardia e Calabria.

A tale riguardo, le parti, dichiarandosi consapevoli dei problemi competitivi legati all'operazione, hanno proposto l'assunzione di misure compensative per i suddetti mercati provinciali dei depositi al fine di ridurre il peso della sovrapposizione territoriale conseguente all'operazione. Dette misure consistevano nella dismissione di un numero complessivo di quarantacinque sportelli bancari entro un anno dalla chiusura dell'istruttoria e nell'impegno a non aprire nuove dipendenze in tutte le aree interessate per un periodo di due anni. Per quanto riguarda le dismissioni, non meno di quindici sportelli avrebbero dovuto essere ceduti a concorrenti in grado di esplicare un'efficace azione concorrenziale nelle aree dove la quota di mercato della nuova entità risultava più elevata.

Nelle province di Cosenza, Vibo Valentia, Rieti, Piacenza e Biella l'impegno delle parti sarebbe consistito nella dismissione di un numero di sportelli equivalente a quello degli sportelli acquisiti per effetto dell'operazione. Nelle province di Catanzaro, Reggio Calabria, Parma e Pavia le dismissioni proposte avrebbero dovuto, invece, incidere in misura significativa sul numero di sportelli acquisiti per effetto dell'operazione, riducendo in misura oscillante fra il 67% e l'83% l'aumento del numero complessivo di sportelli della nuova entità. Per le province di Pordenone e Imperia, l'impegno consisteva nel dismettere rispettivamente una quota del 50% e del 33% dei nuovi sportelli, in considerazione del minore impatto che

l'operazione era destinata a produrre in tali aree geografiche a causa della modesta entità dell'accrescimento della quota derivante dall'operazione nella provincia di Pordenone e del livello assoluto della quota di mercato conseguita a Imperia. Infine, relativamente alla provincia di Milano, le parti hanno proposto la dismissione di otto sportelli, pari al 5% circa dei nuovi sportelli acquisiti dal gruppo Intesa.

Nel parere espresso alla Banca d'Italia, l'Autorità ha ritenuto che gli impegni di cessione degli sportelli formulati dalle parti, destinati per lo più a incidere sulla struttura dell'offerta nelle province della Calabria e della Lombardia, fossero sufficienti a eliminare i possibili effetti anticoncorrenziali dell'operazione sia nei mercati provinciali dei depositi che nei mercati regionali degli impieghi. In merito all'impegno delle parti a non aprire nuove dipendenze nelle aree interessate per un periodo di due anni, l'Autorità ha ritenuto di ribadire le osservazioni già formulate in ordine alla preoccupazione che siffatte misure, aventi natura comportamentale, pur contenendo l'espansione dell'impresa *leader* del mercato, potessero creare i presupposti per comportamenti tendenzialmente collusivi nelle aree interessate.

Considerato che l'operazione di concentrazione tra Banca Intesa e Comit era suscettibile di avere un importante impatto, oltre che nei mercati dei depositi e degli impieghi bancari, anche in altri mercati dei servizi finanziari, l'Autorità aveva deliberato in data 13 ottobre 1999 l'avvio di un procedimento istruttorio nei confronti di Intesa e Comit, in relazione agli ambiti di propria competenza. In particolare, l'Autorità ha indicato quali rilevanti per l'operazione i mercati: *i)* della gestione e distribuzione dei fondi comuni d'investimento; *ii)* della distribuzione dei servizi di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; nonché *iii)* della produzione e distribuzione dei servizi di *factoring* dei crediti commerciali.

I tre mercati del prodotto individuati sono caratterizzati da una fase produttiva centralizzata a livello nazionale. Anche le condizioni di offerta, per quanto riguarda le caratteristiche dei servizi, risultano, per prodotti analoghi, omogenee sull'intero territorio nazionale, a eccezione dei casi in cui la variabile geografica risulti rilevante al fine di determinare alcune caratteristiche del servizio prestato. Inoltre, per tutti e tre i servizi in questione si distingue una fase distributiva che si realizza anche attraverso canali diversi da quelli gestiti direttamente dall'impresa produttrice, i quali hanno una remunerazione propria che incide sul costo finale del servizio e normative di riferimento specifiche. Tale fase distributiva appare avere una dimensione geografica correlata all'effettiva presenza e dislocazione sul territorio dei canali di collocamento di tali servizi.

In particolare, in esito agli accertamenti istruttori condotti è emerso che l'operazione avrebbe prodotto rilevanti conseguenze nei mercati della gestione dei fondi comuni d'investimento e della GMP, nonché nelle relative fasi distributive in quanto, sia a livello nazionale che in alcune aree locali di maggiore presenza delle due banche, il gruppo risultante dall'aggregazione avrebbe rafforzato la propria posizione di *leadership*.

A seguito dei rilievi mossi dall'Autorità, le parti hanno ritenuto di dover proporre delle misure correttive al fine di superare gli aspetti problematici emersi relativamente ai mercati della gestione dei fondi comuni d'investimento e della GMP. La proposta presentata consisteva nell'impegno a dismettere quarantacinque sportelli bancari, sottoposta anche alla Banca d'Italia in relazione agli effetti dell'operazione sui mercati dei depositi e degli impieghi.

In tale contesto, per quanto riguarda la fase produttiva dei mercati della gestione dei fondi comuni e della GMP, l'Autorità ha ritenuto che l'aggregazione dei due gruppi a livello nazionale avrebbe costituito un rafforzamento della posizione di Intesa, già *leader* del mercato, senza tuttavia indurre modifiche strutturali tali da determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. Ciò anche in considerazione del permanere di una rilevante concorrenza effettiva da parte di altri qualificati operatori di grandi dimensioni in possesso di apprezzabili quote di mercato. Con riferimento al versante distributivo, l'Autorità ha osservato che le misure strutturali di riduzione della rete di sportelli proposte dalle parti apparivano in grado di limitare significativamente gli effetti dell'aggregazione nelle aree del territorio nazionale maggiormente interessate. In conseguenza, non é apparso necessario procedere a ulteriori valutazioni in ordine agli ambiti geografici entro i quali si svolgerà la competizione tra operatori a seguito della concentrazione. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha autorizzato l'operazione di concentrazione, così come modificata dagli impegni assunti dalle parti, richiedendo alle stesse di comunicare la concreta esecuzione degli impegni assunti entro un anno dalla data di notifica del provvedimento.

L'attività consultiva e l'evoluzione della normativa

Nel settore finanziario l'Autorità ha svolto anche attività consultiva. Al riguardo, è stata effettuata una segnalazione al Parlamento e al Governo sulla normativa di riforma delle fondazioni bancarie (SEGNALAZIONE IN MATERIA DI RIFORMA DELLE FONDAZIONI BANCARIE); inoltre, il Presidente dell'Autorità ha tenuto due audizioni, rispettivamente presso le Commissioni Riunite VI (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica e VI (Finanze) della Camera dei Deputati e presso la Commissione VI (Finanze) della Camera dei

Deputati sui temi della ristrutturazione del sistema bancario e degli incrementi dei tassi di interesse sui mutui fondiari.

In tali interventi l'Autorità ha posto l'accento, fra l'altro, sulla necessità che non siano posti ostacoli alla contendibilità del controllo delle imprese bancarie, al fine di migliorare le dinamiche competitive del sistema bancario e accrescerne l'efficienza, e che il settore sia tenuto sotto attenta osservazione al fine di impedire politiche collusive atte ad alterare le corrette dinamiche competitive che, come emerge anche dai provvedimenti citati, non sono estranee a tale settore.

Segnalazione in materia di riforma delle fondazioni bancarie

Nell'aprile 1999 l'Autorità, nell'esercizio dei poteri consultivi di cui all'articolo 22 della legge n. 287/90, ha trasmesso al Parlamento e al Governo le proprie osservazioni in merito alle distorsioni del funzionamento del mercato che sarebbero potute derivare da alcuni elementi contenuti nel progetto di decreto legislativo di attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461, in materia di fondazioni bancarie[90], in ordine alle questioni relative alla disciplina degli scopi delle fondazioni, nonché alla nozione di controllo rilevante ai fini della dismissione delle partecipazioni in imprese non operanti nei settori di utilità sociale imposta alle fondazioni dalla legge.

In merito alla disciplina degli scopi delle fondazioni, l'Autorità ha osservato che la formulazione dell'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo appariva idonea a escludere che le fondazioni svolgessero attività di impresa in settori estranei alle finalità tipicamente riconducibili alle organizzazioni *non profit*, evitando quindi che le stesse potessero operare in concorrenza con soggetti la cui natura commerciale imponga vincoli diversi. Tuttavia, tale obiettivo fondamentale della riforma, tendente all'effettiva ridefinizione degli ambiti di attività delle fondazioni, rischiava di essere vanificato dall'accezione di controllo prevista dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, così ristretta da consentire in concreto una significativa permanenza delle fondazioni, talvolta nella forma di un mero controllo di fatto, in imprese operanti nei settori più diversi. In particolare, la formulazione della norma non sembrava cogliere a sufficienza la varietà di forme con cui il controllo può essere esercitato, che è invece

90. Progetto di decreto legislativo recante la "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria". L'Autorità aveva già effettuato una segnalazione, nel dicembre 1998, su una versione preliminare della legge delega (Bollettino n. 48/1998).

ricompresa nella più ampia nozione di controllo contenuta nel Testo unico bancario.

Al riguardo, l'Autorità ha sottolineato che la questione assume particolare importanza in considerazione del rilevante processo di ristrutturazione in corso nel sistema creditizio, realizzato spesso attraverso la concentrazione di banche partecipate da diverse fondazioni, determinando di frequente situazioni di controllo tipicamente riconducibili proprio a quelle fattispecie disciplinate dall'articolo 23 del Testo unico bancario e non espressamente coperte dall'accezione di controllo contenuta nel progetto di decreto legislativo. In tali casi, la norma dell'articolo 6 del decreto legislativo potrebbe permettere alle fondazioni di mantenere il controllo proprio in quelle forme di influenza dominante più frequentemente riscontrabili, comportando il perpetuarsi della presenza nel sistema economico italiano, al fianco dei normali operatori di mercato, di soggetti caratterizzati da rilevanti peculiarità nel trattamento fiscale e nel grado di responsabilità nei confronti della gestione delle imprese partecipate.

In tali circostanze, ritenuto che siffatte peculiarità potessero nuocere all'efficienza dell'intero sistema e alle capacità competitive di altri operatori, l'Autorità ha auspicato che la nozione di controllo utilizzata nella definitiva approvazione del decreto legislativo ricomprendesse pienamente le situazioni previste dal Testo unico bancario, consentendo di ottenere l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo finale della riforma delle fondazioni in termini di definitivo riorientamento degli ambiti della loro attività esclusivamente verso i settori di utilità sociale che sono quelli propri degli enti *non profit*.

Il testo definitivo dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è rimasto invariato rispetto al progetto; i suggerimenti dell'Autorità relativi a una ridefinizione della nozione di controllo nella disciplina delle fondazioni bancarie non sono stati pertanto recepiti.

SERVIZI PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI

Evoluzione del progetto di riforma della disciplina delle professioni

Nel corso del 1999 il settore dei servizi professionali è stato caratterizzato da importanti novità legislative e giurisprudenziali sia in ambito comunitario che nazionale, nonché da un acceso dibattito sulle prospettive di riforma dello stesso.

In ambito nazionale, l'articolo 19 della legge comunitaria 1999[91] ha delegato il Governo a emanare uno o più decreti legislativi

di attuazione della direttiva 98/5/CE[92], volta a garantire la libera circolazione dei professionisti nella Comunità europea. Tali decreti legislativi dovranno, tra l'altro, riconoscere all'avvocato comunitario il diritto di esercitare stabilmente in Italia la propria attività con il titolo professionale conseguito nel paese d'origine e regolare le forme e le modalità di esercizio in comune della professione forense, prevedendo anche la possibilità di costituire società professionali tra avvocati. Va ricordato che lo scopo delle disposizioni comunitarie rilevanti consiste nel facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato, come libero professionista o come lavoratore subordinato, in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale. In particolare, la direttiva 98/5/CE si propone di dare agli avvocati identiche possibilità di esercitare in tutti gli Stati membri l'attività forense, evitando disparità di trattamento e distorsioni alla concorrenza fra professionisti.

Nella legge comunitaria, inoltre, sono state inserite disposizioni (articolo 15) volte a modificare le norme interne che, in tema di esercizio delle attività professionali, subordinano al requisito della cittadinanza italiana l'iscrizione all'albo, determinando così una discriminazione nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri. Tali norme, infatti, oltre ad apparire non in linea con gli articoli 17 e seguenti (*ex* articoli 8 e seguenti) del Trattato CE, riguardanti la cittadinanza dell'Unione europea, si pongono in evidente contrasto con i principi della libera prestazione dei servizi e del diritto di stabilimento.

Nel settore dei servizi professionali la Corte di Giustizia è attualmente impegnata nella valutazione sulla legittimità di diverse disposizioni nazionali rispetto alle norme comunitarie in materia di libera prestazione di servizi, diritto di stabilimento e libertà di concorrenza. Per quanto riguarda la libera prestazione di servizi legali, infatti, la Commissione ha promosso nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione relativa ai requisiti particolarmente rigidi imposti agli avvocati degli altri Stati membri per esercitare l'attività professionale in Italia (causa C-145/99). Soggetti a scrutinio sono il divieto posto dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31 agli avvocati comunitari di aprire uno studio sul territorio italiano, nonché l'*iter* lungo e complesso imposto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 al professionista migrante che intenda iscriversi all'albo forense.

---

91. Legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee".

92. Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, in GUCE L 77/36 del 14 marzo 1998.

La Corte è stata altresì chiamata dalla Commissione a valutare il profilo della legittimità della normativa italiana sull'attività di dentista rispetto alle disposizioni comunitarie in materia di libertà di stabilimento (causa C-162/99). A opinione della Commissione, la normativa italiana, richiedendo il requisito della residenza per l'iscrizione all'Albo di dentista e prevedendo la cancellazione dall'Albo in caso di trasferimento della residenza all'estero, costituisce un ostacolo al principio della libera circolazione dei professionisti comunitari in Italia.

La Commissione ha infine promosso una procedura d'infrazione contro l'Italia (causa C-298/99), criticando l'incompleto, oltre che tardivo, recepimento della direttiva 85/384/CEE[93] concernente la professione di architetto. La legge interna di recepimento[94] prevede, infatti, il divieto per l'architetto di un altro Stato membro di stabilire una base permanente in Italia per l'esercizio della propria attività, fissando altresì procedure lente e onerose per l'ottenimento dell'autorizzazione richiesta per esercitare tale attività nel territorio italiano.

Per quanto concerne l'applicazione delle norme comunitarie della concorrenza, con ordinanza di rimessione del 13 gennaio 1999, il Pretore di Pinerolo ha sollevato dinanzi alla Corte di Giustizia il problema della compatibilità delle tariffe forensi inderogabili con l'articolo 81 del Trattato CE. Più precisamente, il Pretore ha chiesto alla Corte se le tariffe forensi, in considerazione della relativa procedura di approvazione, possano costituire una decisione di associazione di imprese tale da impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza e se la particolare natura dell'attività forense possa comunque giustificare le tariffe inderogabili alla luce di quanto disposto dall'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE.

Il problema delle tariffe professionali è stato peraltro sollevato anche dal Giudice di Pace di Genova, il quale ha sottoposto all'esame della Corte di Giustizia, ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE, la questione dei compensi degli architetti (causa C-221/99). Posto preliminarmente il problema della riconducibilità della nozione comunitaria di "impresa" e di "associazione di imprese" in capo agli architetti e agli Ordini professionali cui gli stessi aderiscono, è stato chiesto alla Corte di esprimersi sulla legittimità del meccanismo di formazione e sul carattere inderogabile delle tariffe professionali in relazione agli articoli 10 e 81 del Trattato CE.

Va, inoltre, ricordata la decisione del 7 aprile 1999 con la quale la Commissione è intervenuta per la prima volta nei confronti delle restrizioni riguardanti la pubblicità dei servizi professionali[95], condannando, ritenendole in contrasto con l'articolo 81 del Trattato CE, alcune disposizioni del codice di condotta adottato dal Consiglio

dell'Istituto dei mandatari presso l'Ufficio europeo dei brevetti che impongono il divieto di effettuare pubblicità comparativa e di attivare condotte di sottrazione dei clienti. Tali disposizioni, infatti, limitano la possibilità dei mandatari più validi di sviluppare i loro servizi e contribuiscono a cristallizzare la clientela di ogni mandatario abilitato all'interno di ciascun mercato nazionale. Al riguardo, la medesima decisione specifica che il codice deontologico dei mandatari avrebbe in tal modo adottato un approccio meno flessibile di quello che caratterizza la direttiva 84/450/CEE[96]; quest'ultima, infatti, prevede che solo gli Stati membri, e non le organizzazioni professionali, possano conservare o introdurre divieti sull'uso della pubblicità comparativa per servizi offerti dalle libere professioni.

Infine, i principi consolidati della giurisprudenza comunitaria hanno trovato riscontro in due importanti sentenze nazionali, rilevanti per aver qualificato le attività professionali come attività d'impresa ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza.

Muovendo da tale qualificazione la Corte d'Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi su presunti comportamenti anticompetitivi assunti dal Consiglio e dall'Associazione Nazionale dei Consulenti del lavoro nei confronti di Inaz Paghe Srl, con ordinanza del 29 settembre 1999, n. 1778, ha precisato che "tengono un comportamento teso a restringere la libertà di concorrenza, e quindi vietato dalla legislazione antitrust, i Consigli degli Ordini e le libere associazioni professionali che incitino i propri iscritti a non intraprendere rapporti economici con un'impresa e a cessare quelli esistenti". Significativamente, è stato affermato che lo svolgimento di funzioni pubblicistiche non vale a sottrarre i comportamenti dei suddetti Consigli dal rispetto delle regole della concorrenza. Sulla base delle precedenti considerazioni, il giudice milanese ha inibito all'Associazione nazionale dei consulenti del lavoro la prosecuzione dell'illecita attività di boicottaggio nei confronti di Inaz Paghe Srl.

Nel gennaio 2000, inoltre, il Tar del Lazio si è pronunciato sui ricorsi presentati dai Consigli nazionali dei Ragionieri, dei Periti

---

93. Direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, in GUCE L 223/15 del 21 agosto 1985.

94. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129.

95. Decisione della Commissione del 7 aprile 1999, in GUCE L 106/14 del 23 aprile 1999. Cfr. anche il capitolo della Relazione annuale sui Rapporti internazionali.

96. Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dei singoli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole, in GUCE L 250/17 del 19 settembre 1984.

Commerciali e dei Dottori Commercialisti avverso la deliberazione dell'Autorità concernente comportamenti distorsivi della concorrenza relativi alle tariffe[97]. Il Tar del Lazio ha confermato la riconducibilità dell'attività dei liberi professionisti, consistente nell'offerta sul mercato di prestazioni suscettibili di valutazione economica, alla nozione di impresa ai fini specifici della tutela della concorrenza. Ciò posto, il giudice amministrativo ha ribadito la legittimità dell'intervento dell'Autorità nei confronti dei Consigli nazionali, risultando la natura pubblicistica delle funzioni loro affidate dalla legge inidonea a escludere la competenza dell'Autorità a valutarne i comportamenti lesivi della libera concorrenza.

L'avvertita necessità di procedere alla modernizzazione delle regole che nel nostro Paese disciplinano il settore delle professioni intellettuali ha spinto recentemente diversi Ordini professionali ad apportare modifiche ai propri codici deontologici, segnatamente in tema di pubblicità. In tale direzione, infatti, i Consigli degli Ordini dei Commercialisti, dei Ragionieri, degli Architetti e degli Avvocati hanno modificato alcuni articoli dei propri codici deontologici con l'obiettivo di consentire la pubblicità cosiddetta informativa. Di conseguenza, i suddetti professionisti potranno pubblicizzare la propria attività nella misura in cui ciò permetta al pubblico di acquisire maggiori informazioni riguardo al tipo di servizio offerto, ai rami di attività, alle specializzazioni, e così via. Tuttavia, nei codici deontologici viene ribadito il divieto di pubblicità a carattere commerciale (come la pubblicità comparativa), oltre alla necessità che l'informazione al pubblico sia veritiera e conforme ai principi di deontologia professionale. Anche la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici (FNOM) si è recentemente espressa in favore del superamento dei rigidi limiti pubblicitari finora vigenti, i quali consentivano solo la reclamizzazione sulla stampa specialistica e sugli elenchi telefonici.

E' continuato, infine, in ambito nazionale, l'ampio dibattito relativo alla riforma delle professioni intellettuali. Da più parti, infatti, sono intervenute proposte che, sulla scia del disegno di legge n. 5092[98] (sul quale l'Autorità ha effettuato una segnalazione nel febbraio 1999[99]), mirano a modificare l'attuale normativa sulle libere professioni. Alcune di esse hanno natura generale e sono dirette a un profondo riassetto dell'intero settore professionale; altre proposte hanno una portata più specifica, riguardando soltanto limitati aspetti della vigente disciplina.

Ipotesi di riforma sono state presentate dal Colap (Coordinamento delle associazioni non riconosciute), dal Cup (Comitato unitario degli Ordini professionali) e dal Consiglio nazionale dei periti industriali.

Il Colap si è dedicato alla predisposizione di un progetto (tuttora in corso di perfezionamento) le cui linee fondamentali mirano a introdurre un sistema dualistico, caratterizzato cioè dalla coesistenza tra Ordini, ritenuti necessari solo per lo svolgimento di attività di interesse pubblico, e Associazioni riconosciute. L'esclusiva di attività, sempre ad avviso del Colap, dovrebbe sussistere solo nei casi in cui rilevano diritti costituzionalmente garantiti, peculiari asimmetrie informative e notevoli costi sociali. Per quanto riguarda le società professionali, infine, il Colap è favorevole all'utilizzo dello schema delle società di capitali, senza limiti di partecipazione per i soci finanziatori (salvo alcune eccezioni).

Più cauta la proposta, articolata in 17 punti, presentata dal Cup. Essa prevede, in conformità al disegno di legge n. 5092, il libero accesso alle professioni senza vincoli di predeterminazione numerica se non per l'esercizio di funzioni pubbliche; la ristrutturazione del sistema tariffario, con fissazione di tariffe massime a tutela della clientela e sostituzione delle tariffe minime con un sistema di rilevazione dei costi minimi di ciascuna prestazione, oltreché, *ex post*, dei corrispettivi applicati nelle diverse aree territoriali; il divieto, per le società professionali, di partecipazione di soci non professionisti. Infine, il Cup propone sia l'abolizione del divieto di pubblicità, purché questa abbia carattere esclusivamente informativo, sia l'attribuzione del potere disciplinare, in caso di violazione del codice deontologico, ad apposite commissioni composte da membri della categoria non appartenenti al Consiglio dell'Ordine del professionista "trasgressore".

La proposta presentata dai periti industriali, infine, contempla la possibilità che gli Ordini abbiano natura giuridica privata, con l'obbligo di iscrizione limitato all'esercizio delle attività riservate. Quanto all'accesso, la selezione dovrebbe essere gestita dallo Stato, senza vincoli di predeterminazione numerica, fatta salva la possibilità di fissare un tetto massimo per alcune professioni (ad esempio i notai). Sulle società tra professionisti, la proposta segue il modello francese in base al quale i soci finanziatori possono detenere fino al 25% di capitale.

Più in generale è indubbio come nell'ultimo anno il tema della riforma degli ordini professionali abbia suscitato ampie discussioni; appare senz'altro auspicabile pervenire il più celermente possibile

---

97. CONSIGLI NAZIONALI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, Bollettino n. 48/1998.

98. Disegno di legge n. 5092 recante "Delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali".

99. Bollettino n. 4/1999.

all'approvazione di riforme che, pur tenendo conto delle diverse esigenze in campo, risultino in linea con gli indirizzi comunitari.

Gli interventi dell'Autorità

Durante l'anno, sono state riscontrate due intese restrittive della concorrenza, rispettivamente nel settore della revisione contabile e della fornitura di software per la gestione del personale (ASSIREVI-SOCIETÀ DI REVISIONE; INAZ PAGHE-ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO DI TREVISO); è inoltre in corso un'istruttoria per valutare possibili intese restrittive in relazione ai rapporti tra medici ed enti di mutualità volontaria (ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI). Sono stati effettuati quattro interventi di segnalazione in relazione a varie disposizioni normative tali da restringere ingiustificatamente la concorrenza nel settore delle attività professionali (SEGNALAZIONE IN MATERIA DI NORME LIMITATIVE E DISTORSIVE DELLA CONCORRENZA; SEGNALAZIONE SULLA DISCIPLINA DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE; SEGNALAZIONE SUI NUOVI COMPITI DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI; SEGNALAZIONE SUI SERVIZI DI CONSULENZA DEL LAVORO E DI ELABORAZIONE INFORMATICA DEI DATI PER LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE).

Assirevi-Società di revisione

Nel gennaio 2000 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti dell'Associazione Nazionale Revisori Contabili (Assirevi) e di diciassette società di revisione a essa associate, riscontrando una violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, consistente in intese volte al coordinamento dei comportamenti di mercato delle società aderenti all'Associazione. Tra le imprese associate ad Assirevi figurano anche le affiliate italiane dei sei principali gruppi di società di revisione attivi a livello mondiale (Arthur Andersen, KPMG, Coopers & Lybrand, Price Waterhouse, Deloitte & Touche e Reconta Ernst & Young), alle quali corrisponde il 90% del mercato della revisione obbligatoria in Italia.

I comportamenti oggetto dell'istruttoria concernevano la regolamentazione dei corrispettivi attraverso la predisposizione di tariffari e tabelle orarie, il coordinamento per l'acquisizione degli incarichi, nonché altre forme di coordinamento relative, tra l'altro, alle gare d'appalto indette dalle Pubbliche Amministrazioni, al controllo della qualità e allo scambio di informazioni. Tali comportamenti, essendo il frutto di deliberazioni di un'associazione di imprese, sono stati ritenuti intese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90. L'Autorità ha accertato che la responsabilità dei predetti comportamenti è attribuibile sia all'Associazione che alle singole imprese aderenti, e in particolare, a quelle imprese che hanno svolto un ruolo essenziale e determinante sia in fase di preparazione che,

successivamente, di approvazione e attuazione concreta delle deliberazioni. Pertanto, la responsabilità dei comportamenti osservati è stata principalmente ricondotta alle sei maggiori società di revisione operanti in Italia.

Nella valutazione concorrenziale delle fattispecie in esame, sono stati individuati come mercati rilevanti quelli della revisione ai sensi di legge e della revisione volontaria, in conseguenza della distinzione tra servizi forniti per ottemperare a specifiche disposizioni di legge, i quali possono essere erogati quasi esclusivamente dalle società di revisione iscritte all'Albo Consob, e servizi richiesti volontariamente dalle imprese, i quali possono essere erogati anche da società diverse da quelle iscritte all'Albo Consob. Dal punto di vista geografico, la dimensione dei due mercati rilevanti corrisponde all'intero territorio nazionale.

L'intervento dell'Autorità si è fondato sul riconoscimento del fatto che, contrariamente a quanto sostenuto da alcune delle parti, la piena applicabilità delle norme sulla concorrenza al procedimento in esame non veniva meno per effetto del quadro regolamentativo attinente ai servizi di revisione e per le competenze attribuite in tale settore alla Consob.

Relativamente al coordinamento dei prezzi tra le società di revisione, è stato accertato che almeno fino alla metà degli anni Novanta Assirevi ha continuato a elaborare i parametri di riferimento per la determinazione dei corrispettivi, di fatto restaurando i capisaldi del "Regolamento in materia di Corrispettivi", già oggetto di indagine istruttoria da parte dell'Autorità per la sua illiceità sotto il profilo concorrenziale[100]. In particolare, sono stati predisposti sia un tariffario indicante le tariffe orarie di riferimento, distinte per le quattro tipologie di tecnici revisori (Partner, Manager, Senior e Assistant), e il "mix minimo" di ore previsto per ciascuna categoria, sia tabelle orarie per la determinazione del numero minimo di ore da indicare nelle proposte di contratto alle diverse tipologie di società clienti.

Per quanto concerne il coordinamento per l'acquisizione degli incarichi, è emerso che Assirevi ha istituito un sistema che di fatto vietava qualunque forma di concorrenza nei confronti del "portafoglio clienti" di ciascuna associata, costituito dagli incarichi da essa già detenuti e per i quali non vi è obbligo di rotazione del revisore (incarichi di natura volontaria e incarichi legali non ancora giunti al

100. Cfr. caso ASSIREVI, relativo al Regolamento in materia di Corrispettivi adottato da Assirevi in data 12 dicembre 1989, alle Norme di Attuazione, adottate il 19 dicembre 1989, e al Regolamento Disciplinare del 13 febbraio 1990, Bollettino n. 7/1991.

termine del previsto periodo di nove anni). Relativamente agli incarichi giunti a scadenza, la regolamentazione adottata da Assirevi stabiliva il prezzo di riferimento per la formulazione delle offerte, coincidente con il corrispettivo applicato dal revisore uscente, in relazione al quale non erano ammesse riduzioni eccessive. Per i nuovi incarichi si imponeva di non contravvenire al principio secondo cui il revisore deve percepire un compenso adeguato all'incarico stesso. Data l'esistenza di un tariffario emanato dall'Associazione, tale indicazione andava intesa non in maniera generica, bensì come una vera e propria raccomandazione di prezzo.

Infine, sono state rilevate altre forme di coordinamento aventi a oggetto il controllo preventivo da parte di Assirevi sulla stipula di convenzioni da parte delle associate, l'interdizione alla partecipazione a gare d'appalto nelle quali si adottasse il criterio di aggiudicazione del maggior ribasso sull'importo a base d'asta, la fissazione di modalità uniformi per l'addebitamento ai clienti del contributo di vigilanza richiesto dalla Consob e l'imposizione alle associate di una clausola da inserire nelle proposte di revisione che limitava la responsabilità contrattuale del revisore entro il limite massimo pari al doppio del compenso corrisposto.

L'Autorità ha ritenuto che tutte le forme di coordinamento descritte ricadessero nel divieto di intese restrittive della concorrenza di cui all'articolo 2 della legge n. 287/90, in quanto idonee a determinare il comportamento delle singole imprese nella formulazione delle proprie offerte, limitando l'adozione da parte delle stesse di autonome politiche di prezzo e di acquisizione dei clienti. Peraltro, le singole tipologie di intese accertate sono apparse riconducibili a una strategia anticoncorrenziale da imputare principalmente alle sei maggiori società di revisione, all'interno della quale le delibere di Assirevi costituivano una modalità strumentale di attuazione. In ragione della gravità delle infrazioni accertate, l'Autorità ha comminato alle società Arthur Andersen, KPMG, Coopers & Lybrand, Price Waterhouse, Reconta Ernst & Young e Deloitte & Touche sanzioni amministrative pecuniarie dall'1,15% all'1,4% del loro fatturato nei mercati della revisione ai sensi di legge e della revisione volontaria, per un ammontare complessivo pari a oltre a 4.500 milioni di lire.

Inaz paghe-Associazione nazionale dei consulenti del lavoro

Nel febbraio 2000 l'Autorità ha concluso un'istruttoria nei confronti di alcuni organismi rappresentativi della categoria dei consulenti del lavoro per violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza di cui all'articolo 2 della legge n. 287/90. L'istruttoria

era stata avviata a seguito di una denuncia da parte di Inaz Paghe Srl, società attiva nel settore della fornitura di *software* applicativo per la gestione e l'amministrazione del personale, nella quale si segnalavano presunte strategie di boicottaggio adottate da alcuni organismi rappresentativi della categoria dei consulenti del lavoro in risposta alla decisione di Inaz di proporsi non più soltanto come fornitore di *software* ma anche come elaboratore di buste paga nei casi in cui i clienti richiedessero tale servizio.

I comportamenti oggetto di valutazione risultavano attribuibili all'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL), al Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro e ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Roma e Catania. Essi consistevano in raccomandazioni, circolari e decisioni, adottate dagli organi di tali associazioni nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, diffuse attraverso lettere, articoli e comunicati stampa, e in alcuni casi oggetto di pubblicazione sul giornale dell'associazione di categoria e su altri giornali.

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza, i consulenti del lavoro sono stati qualificati come imprese ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90. Pertanto, le associazioni di categoria parti del procedimento, in quanto enti rappresentativi di imprese, sono state qualificate come associazioni di imprese ai sensi della medesima norma. Al riguardo, l'Autorità ha osservato, richiamando una consolidata giurisprudenza comunitaria, che la circostanza che la legge attribuisca ai Consigli dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro lo svolgimento di funzioni pubblicistiche non vale a sottrarre il loro operato al vaglio delle regole di concorrenza.

Con riferimento ai comportamenti posti in essere dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Provinciali, dalle risultanze istruttorie non sono emersi elementi sufficienti a ricondurre detti comportamenti all'interno di un disegno comune finalizzato a boicottare Inaz Paghe. Non sono d'altra parte apparse restrittive della concorrenza neanche le iniziative autonomamente prese dai predetti organismi, ritenute in alcuni casi giustificabili in quanto volte alla tutela del legittimo esercizio della professione e in altri comunque non qualificabili come boicottaggio anticoncorrenziale dell'attività di Inaz nel mercato del *software*. Pertanto, i comportamenti posti in essere dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Provinciali di Milano, Roma e Catania non sono stati giudicati restrittivi della concorrenza in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

L'Autorità ha invece ritenuto che il complesso delle iniziative poste in essere dall'ANCL, ovvero la sollecitazione dei propri iscritti a interrompere o a non intraprendere rapporti di fornitura di

software con Inaz Paghe, la stipula di convenzioni con società di *software* al fine di agevolare il passaggio di clientela da Inaz Paghe a società concorrenti, nonché l'invito rivolto ai Consigli Provinciali dell'Ordine e alle Unioni Provinciali dell'ANCL a non avvalersi di Inaz Paghe come sponsor delle proprie iniziative, fosse il frutto di un'unica intesa restrittiva della concorrenza volta a danneggiare l'attività di Inaz Paghe nel mercato del *software* al fine di indurre l'impresa a non offrire più i nuovi servizi di elaborazione dei dati relativi alla gestione e amministrazione del personale. Tale intesa, sostanziandosi in comportamenti ingiustificatamente discriminatori, ha integrato l'ipotesi di boicottaggio collettivo, in contrasto con le disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90. Tenuto conto della gravità e della durata della violazione riscontrata, l'Autorità ha comminato a ANCL un'ammenda pari al 4% delle entrate percepite dall'associazione, equivalente a 29 milioni di lire.

Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri

A seguito di una segnalazione da parte del Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali (FASDAC) riguardante presunte violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90, l'Autorità ha avviato, nel dicembre 1999, un'istruttoria nei confronti della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e degli Ordini Provinciali dei Medici di Ancona, Genova, Novara, Firenze e Como.

L'istruttoria è volta ad accertare l'esistenza di presunti comportamenti restrittivi posti in essere dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici mediante l'emanazione di due delibere riguardanti i rapporti tra medici e enti di mutualità volontaria, nonché a valutare la presunta restrittività delle condotte tenute da alcuni Ordini Provinciali dei Medici i quali, facendo riferimento alle succitate delibere della Federazione nazionale, avrebbero diffidato sia i propri iscritti che il FASDAC stesso dal porre in essere comportamenti diversi da quelli prescritti da tali delibere. Le delibere della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici potrebbero avere l'effetto di vincolare i medici e gli odontoiatri a non negoziare direttamente con il FASDAC e con altri operatori la tipologia, le modalità di erogazione dei servizi e la misura dei compensi. Le suddette delibere obbligherebbero, inoltre, i medici e gli odontoiatri che vogliano stipulare una convenzione con un fondo di assistenza a limitarsi a quelli che siano disposti a convenzionare tutti i professionisti individuati dall'Ordine, secondo il principio degli elenchi aperti. Infine, le delibere della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici potrebbero comportare l'assunzione, da parte dei medici e odontoiatri,

dell'impegno a limitare l'offerta dei propri servizi non sviluppando i rapporti con la domanda rappresentata dagli utenti aderenti al FASDAC, con l'effetto di impedire l'adozione di condizioni di erogazione del servizio più favorevoli, in termini di rapporto qualità/prezzo, per gli utenti. L'Autorità si è riservata di verificare se tali comportamenti ricadano nel divieto di cui all'articolo 2 della legge n. 287/90. Identiche considerazioni sembrerebbero applicarsi per le intese poste in essere dagli Ordini Provinciali dei Medici, che riproducono in ambito provinciale le posizioni espresse a livello nazionale dalla Federazione Nazionale. Al 31 marzo 2000 l'istruttoria è in corso.

Segnalazione in materia di norme limitative e distorsive della concorrenza

Nell'aprile 1999 l'Autorità ha inviato ai Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del Consiglio dei Ministri una segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, in merito alle limitazioni e distorsioni della concorrenza derivanti dalla disciplina di varie attività professionali. La segnalazione ha preso in considerazione diverse tipologie di distorsioni della concorrenza, distinguendo tra quelle che hanno l'effetto di limitare l'accesso al mercato di nuovi operatori, quelle che determinano ingiustificati vantaggi concorrenziali per alcuni di essi e quelle che alterano il meccanismo di formazione dei prezzi.

Appartengono alla prima categoria le normative che determinano una limitazione degli accessi al mercato attraverso la richiesta di requisiti per l'esercizio di un'attività non necessari o sproporzionati agli interessi generali da tutelare e/o alla natura dell'attività da svolgere. L'Autorità ha osservato come spesso un requisito che si traduca di fatto in un impedimento all'accesso al mercato sia rappresentato dall'iscrizione all'albo professionale per poter essere ammessi a un concorso pubblico, soprattutto nei casi in cui sia richiesto un profilo professionale per il quale non è disposto un albo. Tale è, ad esempio, la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del ruolo sanitario[101], la quale prevede, fra gli altri requisiti di accesso al primo livello dirigenziale del ruolo sanitario, l'iscrizione all'albo nei rispettivi ordini professionali. Ciò ha comportato l'esclusione di fatto di coloro che sono in possesso del diploma in chimica e tecnologie farmaceutiche per i quali non esiste un albo *ad hoc*, nonostan-

101. Cfr. il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sui requisiti di accesso al primo livello dirigenziale del ruolo sanitario e i decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484.

te la normativa vigente preveda l'equiparazione delle due lauree ai fini del concorso in oggetto[102]. A giudizio dell'Autorità, le garanzie circa le competenze tecniche dei partecipanti a un concorso pubblico potrebbero essere assicurate attraverso la richiesta del superamento dell'esame di Stato, eliminando così la possibilità di discriminare tra figure professionali per le quali è previsto un albo e figure per le quali non è previsto.

Requisiti non necessari sono talvolta richiesti anche per l'iscrizione a un albo professionale. La legge 24 maggio 1967, n. 396, recante l'ordinamento della professione di biologo, ad esempio, prevede che i pubblici impiegati debbano provare che è loro consentito l'esercizio della libera professione. Tale norma permette all'ordine dei biologi di cancellare dall'albo ordinario tutti i dipendenti che non diano prova di svolgere effettivamente anche la libera professione, in contrasto con la funzione dell'iscrizione all'albo professionale che rappresenta l'autorizzazione all'esercizio di un'attività professionale in forma libera, il cui svolgimento concreto dovrebbe essere conseguenza di detta autorizzazione e non costituire titolo di accesso o di permanenza nell'Albo. Peraltro, all'intera dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale e, quindi, anche ai biologi è riconosciuta la facoltà di esercizio della libera professione *intra moenia*. Pertanto, la norma citata consente l'introduzione di un requisito per l'accesso all'attività libero professionale da parte dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, consistente nella dimostrazione del concreto esercizio dell'attività, che non appare necessario in presenza di una normativa che esplicitamente esclude l'esistenza di un'incompatibilità tra le due modalità di esercizio della professione.

Sempre nell'ambito della categoria delle restrizioni all'accesso al mercato, l'Autorità ha osservato che, in generale, andrebbero eliminate tutte le forme di incompatibilità nell'esercizio di attività professionali non necessarie e non proporzionate rispetto agli obiettivi che con le stesse si intendono perseguire. Tale eliminazione dovrebbe riguardare sia l'incompatibilità dell'esercizio di un'attività professionale in forma dipendente, sia il contemporaneo esercizio di più attività professionali libere e di un'attività in qualità di dipendente. Al riguardo, particolarmente esemplificativo è apparso l'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in base al quale l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione, nonché con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili[103]. L'Autorità ha osservato che connotazione tipica ed essenziale del contratto di mediazione è quella dell'imparzialità del mediatore e

che, a tal fine, appare del tutto sproporzionato un divieto generalizzato come quello previsto dalla norma, laddove sarebbe sufficiente invece stabilire una incompatibilità limitata al caso in cui esista un rapporto di impiego tra il mediatore e una delle parti interessate alla mediazione. Ad analoghe considerazioni si perviene con riferimento all'incompatibilità con l'iscrizione in altri albi, ordini, elenchi o registri o simili.

Con riferimento alle normative che attribuiscono ingiustificati vantaggi concorrenziali ad alcuni operatori, l'Autorità ha considerato anzitutto il caso in cui viene conferito a un soggetto che opera nel mercato in concorrenza con altre imprese il ruolo di controllore della qualità dei servizi offerti in tale mercato. Al riguardo, è stato portato l'esempio della normativa che disciplina l'attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, la quale dispone che tali operatori siano legittimati tanto a supportare l'attività del Servizio Sanitario Nazionale, quanto a operare sul mercato dei servizi di certificazione della qualità dei prodotti offerti dalle imprese agroalimentari[104]. Inoltre, la segnalazione si è soffermata sul caso in cui la normativa prevede l'attribuzione solo ad alcune categorie professionali di un'attività complementare a quelle liberamente svolte nel mercato. A titolo esemplificativo, il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, attribuisce la possibilità di effettuare la trasmissione telematica all'amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi solo ad alcune categorie di soggetti che svolgono attività di consulenza tributaria, escludendone altre. Tale esclusione determina un ingiustificato vantaggio a favore dei professionisti autorizzati, i quali possono offrire al cliente un servizio completo e con modalità semplificate rispetto agli altri operatori del mercato.

Infine, in merito alle normative che alterano i meccanismi di formazione dei prezzi, l'Autorità ha preso in considerazione i sistemi di tariffe obbligatorie fisse o minime la cui previsione viene spesso giustificata dalla necessità di garantire livelli minimi di reddito al fine di assicurare la qualità dei servizi offerti dagli operatori, ovvero di assicurare la disponibilità di risorse sufficienti a rispettare gli obblighi contrattuali, le leggi sul lavoro e i pagamenti delle varie forme contributive. E' stato ribadito, al riguardo, che il perseguimento di tali scopi può essere garantito attraverso strumenti diversi

---

102. Cfr. il decreto ministeriale 30 gennaio 1982 che stabilisce tale equiparazione ai fini dei concorsi pubblici in esame.

103. Cfr. la legge 3 febbraio 1989, n. 39, recante "Modifiche e integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253 concernente la disciplina della professione di mediatore" e il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, recante le norme di attuazione.

104. Cfr. il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

che non abbiano effetti restrittivi della concorrenza. L'Autorità ha auspicato, ad esempio, l'abrogazione del sistema di tariffe minime per lo svolgimento dell'attività di facchinaggio, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, e, più in generale, la modifica di tutte le previsioni che ostacolano ingiustificatamente l'evoluzione dell'offerta verso equilibri più efficienti e più coerenti con le esigenze della domanda.

Segnalazione sulla disciplina dei centri di assistenza fiscale

Nel novembre 1999, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, ha formulato alcune osservazioni in merito alle restrizioni ingiustificate della concorrenza prodotte dall'attribuzione esclusiva ai Centri di Assistenza Fiscale delle attività relative alla liquidazione della dichiarazione annuale dei redditi dei lavoratori dipendenti e assimilati (cosiddetto modello 730). La disciplina dei Centri di Assistenza Fiscale, è attualmente dettata dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come successivamente integrato dal decreto legislativo del 28 dicembre 1998, n. 490. Essa prevede che possano svolgere attività di assistenza fiscale a favore dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa i Centri costituiti da organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati o organizzazioni territoriali da esse delegate aventi complessivamente almeno 50.000 aderenti e da associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato aventi complessivamente almeno 50.000 aderenti. La disciplina attribuisce una competenza esclusiva ai Centri di Assistenza Fiscale per lo svolgimento di alcune attività, quali la verifica della conformità dei dati indicati nelle dichiarazioni contenute nei modelli 730 e le attività legate alla liquidazione delle dichiarazioni stesse.

L'Autorità ha rilevato che il quadro normativo esistente comporta l'esistenza di due distinti regimi di mercato nell'ambito delle attività di assistenza fiscale per la presentazione dei modelli 730. Il primo, relativo all'elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie, vede la presenza di tutti i soggetti attivi nei servizi dell'assistenza fiscale. Il secondo, concernente la liquidazione delle dichiarazioni e comprendente la necessaria apposizione del visto di conformità, nonché la trasmissione ai sostituti d'imposta e all'amministrazione finanziaria, è invece caratterizzato dall'attribuzione di una riserva di attività esclusiva a favore dei Centri di Assistenza Fiscale. Tale disciplina normativa limita fortemente il numero di soggetti ammessi a svolgere l'attività riservata e produce, quale effetto indiretto, l'attribuzione ai Centri di Assistenza Fiscale di una posizione di sostanziale privilegio anche in relazione all'espletamen-

to delle attività non coperte da riserva. Inoltre, sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti abilitati a prestare le attività relative alla liquidazione dei modelli 730, la normativa in esame stabilisce criteri che comportano l'esclusione dei liberi professionisti, con l'effetto di provocare una loro progressiva fuoriuscita dal mercato. Ciò si riflette, in particolare, a danno degli operatori di recente ingresso sul mercato o aventi dimensioni di attività ridotte, che sono notoriamente i soggetti maggiormente interessati a un'attività qual è quella relativa alle dichiarazioni formulate con il modello 730. Al riguardo, l'Autorità ha anche osservato come desti perplessità il fatto che i soggetti ammessi a costituire un Centro di Assistenza Fiscale siano individuati sulla base della numerosità degli aderenti alle organizzazioni legittimate, piuttosto che tramite requisiti di professionalità e di specifica capacità tecnica.

Parere sui nuovi compiti degli spedizionieri doganali

Con un parere reso ai sensi dall'articolo 22, trasmesso nel febbraio 2000 ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle Finanze, l'Autorità ha evidenziato come alcune disposizioni contenute in una proposta di legge in materia di spedizionieri doganali[105] risultassero ingiustificatamente restrittive della concorrenza.

L'attività degli spedizionieri doganali è regolata principalmente dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, relativa al riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e istitutiva del relativo albo e del fondo previdenziale. A essa si sono succeduti alcuni provvedimenti legislativi volti anche ad adeguare la disciplina alla normativa comunitaria in materia doganale. Il Regolamento CE n. 2913/92[106], in particolare, istituendo un codice doganale comunitario, ha liberalizzato il settore e ha statuito, all'articolo 5, comma 2, che chiunque può, in alternativa all'effettuazione in proprio delle relative operazioni, farsi rappresentare presso l'autorità doganale per l'espletamento di atti e formalità previste dalla normativa in materia. A tal fine, la rappresentanza può essere diretta o indiretta, a seconda che vi sia o meno la spendita del nome del rappresentato. Il Regolamento riservava agli Stati membri la facoltà di attribuire agli spedizionieri doganali un ambito di attività esclusiva, alternati-

105. Proposta di legge n. C6224 "Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci".

106. Regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, in GUCE L 302/1 del 19 ottobre 1992.

vamente consistente nella dichiarazione doganale resa secondo la modalità della rappresentanza diretta oppure secondo la rappresentanza indiretta. Di tale facoltà lo Stato italiano si è avvalso stabilendo, nel decreto ministeriale 29 dicembre 1992, che la rappresentanza diretta per l'espletamento delle operazioni doganali è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nel relativo albo professionale, laddove la rappresentanza indiretta è liberamente esercitabile da una pluralità di soggetti.

In tale contesto si inserisce il progetto di legge n. C6224 il quale prevede, tra le altre, alcune norme volte ad attribuire nuove competenze agli spedizionieri doganali. L'articolo 2, in particolare, attribuisce agli spedizionieri doganali la competenza ad asseverare i dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari, prevedendo in tal caso un "canale preferenziale di scorrimento" delle dichiarazioni presso gli uffici doganali e coefficienti ridotti in sede di valutazione di analisi dei rischi. Dall'asseverazione in merito all'osservanza delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto discende, inoltre, l'iscrizione dei beneficiari in apposite liste di contribuenti a ridotto rischio di evasione. In relazione alle competenze così introdotte, è prevista la responsabilità degli spedizionieri doganali per illeciti o errori commessi nell'attività di asseverazione. L'articolo 3 del progetto di legge, inoltre, attribuisce ai Centri di Assistenza Doganale la competenza a effettuare procedure di accertamento presso i locali dei soggetti per conto dei quali essi operano e presso cui sono giacenti le merci, in deroga ai requisiti imposti dall'articolo 76 del codice doganale comunitario.

L'Autorità ha osservato che le norme contenute negli articoli 2 e 3 del progetto di legge, comportando l'attribuzione di ulteriori competenze esclusive agli spedizionieri doganali e ai Centri di Assistenza Doganale, fossero suscettibili di restringere ingiustificatamente la concorrenza. Al riguardo, è stato osservato che nel progetto di legge e nei lavori parlamentari non risultano presenti elementi dai quali possa desumersi l'esistenza attuale di una fondata preoccupazione dettata dal riscontro di un elevato numero di errori o frodi nell'effettuazione delle operazioni doganali, la quale renda particolarmente urgente l'emanazione della normativa in oggetto. Inoltre, l'attribuzione agli spedizionieri di un'ulteriore attività riservata appare esorbitante rispetto all'ambito di discrezionalità rimessa dalla normativa comunitaria a ciascuno Stato membro. La scelta operata nel codice doganale comunitario, infatti, è stata nel senso della liberalizzazione delle attività relative alle operazioni doganali. L'attribuzione di un ambito di riserva esclusiva a favore degli spedizionieri doganali è stata prevista, in quella sede, solo in via facoltativa, e di tale facoltà il legislatore italia-

no si è già avvalso. Nulla è stato previsto, invece, in merito alle possibilità di attribuire solo ad alcuni soggetti poteri certificatori. L'Autorità ha pertanto sollevato perplessità riguardo all'attribuzione solo agli spedizionieri doganali delle competenze asseverative quale l'unico strumento possibile di tutela degli interessi della Pubblica Amministrazione, auspicando il ricorso ad altre modalità di perseguimento del medesimo obiettivo che garantiscano un minore impatto restrittivo sulla concorrenza.

Analogamente l'Autorità ha osservato come la previsione di una procedura speciale agevolata in relazione alla presentazione delle merci a favore delle imprese che si avvalgano dei servizi dei centri di assistenza doganale attribuisca a questi ultimi un significativo vantaggio concorrenziale a danno delle altre imprese attive nell'offerta degli stessi servizi, in assenza di motivazioni di interesse generale idonee a giustificare tale discriminazione nel trattamento.

Segnalazione sui servizi di consulenza del lavoro e di elaborazione informatica dei dati per la gestione e l'amministrazione del personale

Nel febbraio 2000 L'Autorità ha trasmesso ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri della Giustizia e del Lavoro e Previdenza Sociale una segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, in merito alla disciplina dei mercati dei servizi di consulenza del lavoro e dei servizi informatici di elaborazione dei dati per la gestione e l'amministrazione del personale che deriva dalle disposizioni contenute nella legge 11 gennaio 1979, n. 12, come modificata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché nel decreto ministeriale 15 luglio 1992, n. 430.

La legge n. 12/79 attribuisce una riserva di attività in favore di alcune categorie di professionisti iscritti ad albi (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri) in relazione agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Tale riserva è estesa anche a tutti i compiti esecutivi connessi e conseguenti a tali adempimenti, per i quali il soggetto, ferma restando la propria responsabilità, può avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti. La legge ha tuttavia disposto due eccezioni a tale riserva: *i)* è consentito lo svolgimento di tali attività in autoproduzione, ovvero da parte del datore di lavoro direttamente o a mezzo di propri dipendenti; *ii)* nelle ipotesi in cui la domanda sia costituita da imprese artigiane e da altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, è consentito lo svolgimento di tali attività da parte delle rispettive associazioni di categoria che abbiano istituito al loro interno appositi servizi organizzati a mezzo di consulenti del lavoro, anche dipendenti delle associazioni stesse.

Recentemente la legge n. 144/99 ha ridimensionato la riserva di cui alla legge n. 12/79 con riferimento sia all'attività di calcolo e stampa sia alla dimensione e al numero dei dipendenti delle imprese-clienti che possono svolgere l'attività tramite le proprie associazioni.

Nella segnalazione l'Autorità ha sottolineato che la riserva attribuita dalla legge n. 12/79 alle categorie di professionisti iscritti agli albi indicate nella medesima legge, in relazione agli "adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti", appare priva di giustificazione e non dettata dalla necessità di tutelare interessi pubblici. Pur osservando che l'inadeguata erogazione dei servizi di consulenza del lavoro può incidere sulle spettanze di carattere economico che devono essere erogate ai lavoratori dipendenti e che questo interesse è certamente meritevole di tutela, l'Autorità ha posto in evidenza come considerazioni analoghe potrebbero valere anche per altre attività, quali ad esempio la consulenza fiscale e tributaria, che non sono soggette a riserva. L'assenza di esclusive con riferimento a tali attività è coerente con la circostanza che gli adempimenti fiscali e tributari possono essere svolti direttamente dal contribuente, il quale non ha alcuna competenza specifica in materia. Diversamente, nel campo della consulenza del lavoro, la previsione di una riserva a favore degli iscritti ad albi professionali non appare coerente con il fatto che la legge stessa, consentendo lo svolgimento in autoproduzione degli adempimenti a soggetti privi di specifici requisiti, riconosce esplicitamente che per tali attività non sono necessarie le competenze professionali che si supporrebbero garantite dall'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro o agli altri albi equiparati. La riserva di attività prevista dalla legge n. 12/79, pertanto, determina ingiustificate restrizioni concorrenziali all'accesso a dette attività.

L'intervento della legge n. 144/99, che pure è volto a ridimensionare le esclusive di cui alla legge n. 12/79, incide solo sull'attività di calcolo e stampa, e anche su questo mercato solo in misura parziale, limitatamente ad alcune tipologie di utenti dei servizi. In particolare, le imprese che non sono artigiane o piccole imprese, ma hanno meno di 250 dipendenti, possono rivolgersi per l'erogazione del servizio, ferma restando la possibilità dell'autoproduzione, soltanto ai consulenti del lavoro e ai professionisti a essi assimilati.

L'Autorità si è inoltre soffermata sulle disposizioni contenute nella legge n. 12/79 e nel decreto ministeriale n. 430/92, che prevedono l'esistenza di tariffe e ne stabiliscono l'inderogabilità. Ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 12/79 la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione è proposta dal Consiglio Nazionale,

sentito il parere dei Consigli Provinciali, al Ministro di Grazia e Giustizia.

Il decreto ministeriale n. 430/92 precisa inoltre che le misure minime delle tabelle tariffarie nel regolamento sono vincolanti per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 12/1979, comprese le associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese. Con tali disposizioni la concorrenza nei servizi di consulenza del lavoro, già falsata dalle limitazioni all'accesso, diviene ulteriormente ristretta tra i soggetti a cui è consentito l'esercizio delle predette attività, in quanto è impedito loro di offrire prestazioni a un prezzo inferiore a quello stabilito dalle tariffe minime.

Nella segnalazione l'Autorità ha riaffermato l'inidoneità di tariffe minime a garantire la qualità della prestazione, non potendosi escludere che servizi inadeguati siano erogati anche nel rispetto delle tariffe. Inoltre, gli svantaggi derivanti da tali restrizioni ricadono non solo sugli acquirenti dei servizi di consulenza del lavoro, che non possono beneficiare di prezzi inferiori a quelli stabiliti dai minimi, ma anche sui nuovi professionisti che si affacciano sul mercato, data l'impossibilità di utilizzare la leva del prezzo come strumento promozionale per acquisire clientela.

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

RADIODIFFUSIONE

Evoluzione del settore dei servizi televisivi

Nell'ambito del settore audiovisivo, gli sviluppi della rivoluzione digitale hanno permesso di aumentare la capacità di trasmissione, l'efficienza delle reti, il numero e la qualità delle trasmissioni fornite. Nel prossimo futuro, tali cambiamenti porteranno a estendere il campo di funzioni che si articola attorno alla televisione, arricchendo il rapporto d'uso tra lo spettatore e l'apparecchio secondo schemi tuttora poco prevedibili. In particolare, la generalizzazione dello standard digitale favorirà la convergenza nelle prestazioni del televisore e del computer, creando una vasta area di sovrapposizione che permetterà di completare le funzioni del televisore con la capacità di fornire l'accesso a Internet.

Il mercato della televisione a pagamento è quello che, più degli altri, si presta, per la sua capacità di offrire un maggiore grado di interattività allo spettatore, a beneficiare dei cambiamenti che investiranno tutto il settore. Infatti, la caratteristica distintiva della tele-

visione a pagamento è la possibilità da parte dello spettatore di fruire della televisione effettuando delle scelte di programmi, pagando un corrispettivo.

Il mercato della televisione a pagamento si è inizialmente sviluppato con l'offerta di pacchetti di canali di base, alla quale possono essere abbinati anche canali tematici, venduti singolarmente. Tuttavia, il prodotto più caratteristico, nell'ambito della *pay-tv*, è rappresentato dai canali cosiddetti *premium*, i quali forniscono in esclusiva programmi ad alta qualità spettacolare (eventi sportivi e film), in grado di attrarre le decisioni di acquisto dei telespettatori. Gli eventi *premium* sono però limitati per definizione e le relative esclusive si riflettono in prezzi di acquisto molto elevati. Nel prossimo futuro, grazie alla tecnologia digitale sarà tuttavia possibile attirare nuovi abbonamenti *pay-tv* anche grazie all'offerta di servizi televisivi a pagamento di altra natura che presuppongono un maggiore scambio informativo tra l'utente e il fornitore (*video-on demand*, giochi, servizi di comunicazione, servizi bancari - *home banking*, commercio elettronico, accesso a Internet).

La possibilità di offrire, attraverso il televisore, servizi tradizionalmente offerti attraverso il computer e viceversa, potrebbe favorire l'ingresso nel settore televisivo di nuovi operatori. All'accresciuta concorrenza che caratterizzerà il mercato della *pay-tv* sempre più corrisponderà la maggiore importanza delle relazioni con il cliente finale (assistenza nel corso dell'installazione e, successivamente, guida ai servizi disponibili), che costituiranno un fattore determinante per la permanenza sul mercato.

Tuttavia le indubbie possibilità di crescita del settore legate allo sviluppo della tecnologia digitale rimangono ancora associate a costi di ingresso elevati. Attualmente, agli investimenti per la tecnologia necessari per l'entrata sul mercato della televisione a pagamento, vanno aggiunti i costi, elevati, relativi all'acquisizione dei programmi *premium*. Infatti, la competizione tra le emittenti a pagamento avviene principalmente sulla base del tipo di programmazione offerta; in tale contesto si spiega la diffusa utilizzazione dello strumento dell'esclusiva nell'acquisizione dei diritti, strumento che consente alle emittenti di assicurarsi prodotti di cui i concorrenti non possono disporre e di competere soprattutto attraverso la differenziazione del prodotto. In questo quadro, la durata e l'ampiezza delle esclusive riguardanti i diritti strategicamente più importanti sono rilevanti, dal punto di vista della concorrenza, in quanto influiscono in misura determinante sulla possibilità di ingresso di nuovi operatori.

Gli interventi dell'Autorità

Nel corso dell'anno, particolare attenzione è stata rivolta dall'Autorità alle possibilità di sviluppo della concorrenza sul mercato della televisione a pagamento. E' tuttora in corso l'istruttoria avviata nel 1999, volta ad accertare possibili violazioni degli articoli 81 e 82 del Trattato CE da parte delle società Telepiù Spa e Stream Spa (STREAM-TELEPIÙ). L'Autorità ha ritenuto che la stipula da parte di Telepiù Spa quale impresa in posizione dominante di contratti di esclusiva di durata pluriennale per l'acquisizione di diritti *premium*, nonché il contratto sottoscritto con Stream Spa contenente rilevanti vincoli all'attività di quest'ultima, potessero costituire violazioni degli articoli 81 e 82 del Trattato, apparendo idonei a influenzare le correnti di scambio commerciale intracomunitario e ridurre sostanzialmente le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di offrire i loro servizi sul mercato nazionale.

E' stata inoltre sanzionata un'inottemperanza all'obbligo di notifica preventiva di alcune operazioni di concentrazione consistenti nell'acquisizione di impianti di trasmissione radiofonica e delle relative frequenze (RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA-VARI IMPIANTI RADIOFONICI). Infine, è stata respinta, ai sensi della legge 29 marzo 1999, n. 78, una richiesta presentata da Telepiù di autorizzazione a superare le soglie fissate da tale legge per l'acquisizione in esclusiva di determinati diritti sportivi (TELEPIÙ).

Rai Radiotelevisione Italiana-Vari impianti radiofonici

Nel novembre 1999 l'Autorità ha concluso un'istruttoria avviata nei confronti di Rai-Radiotelevisione Italiana Spa per la mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90. Oggetto del procedimento sono state venti operazioni di acquisizione, effettuate nel periodo compreso tra 1998 e il 1999, di impianti di trasmissione radiofonica e delle relative frequenze.

L'Autorità ha osservato che le risultanze istruttorie e le nuove argomentazioni addotte dalla Rai non introducevano elementi valutativi diversi rispetto a quelli già presi in esame dalla delibera del 1998 relativa al procedimento RAI-EMITTENTI PRIVATE[107]. In particolare, gli impianti di trasmissione e le relative frequenze sono funzionali all'ottenimento di un determinato grado di copertura territoriale e al raggiungimento di un maggior numero di ascoltatori e, quindi, del tutto assimilabili, dal punto di vista della capacità di generare fatturato, agli impianti produttivi. Pertanto, l'Autorità ha ribadito che

107. Bollettino n. 51/1998.

l'acquisizione di un impianto di trasmissione radiofonica e della relativa frequenza costituisce un'acquisizione di parti di impresa e, come tale, configura un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90. L'Autorità ha ritenuto, quindi, che essendo il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate superiore alle soglie previste dall'articolo 16 della legge n. 287/90, le concentrazioni poste in essere da Rai fossero soggette all'obbligo di comunicazione preventiva. In ragione dell'inottemperanza a tale obbligo, l'Autorità ha comminato a Rai una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, nella misura di 10 milioni di lire per ciascuna violazione, per un valore complessivo di 200 milioni di lire.

Telepiù

Nel luglio 1999 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio avviato nei confronti della società Telepiù per accertare la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione di un'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti imposti dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, per l'acquisto dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata degli eventi sportivi relativi al campionato di calcio di serie A della stagione 1999-2000.

L'articolo 2, comma 2, della predetta legge impone un generale divieto di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati o collegati, più del 60% dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di serie A o, comunque, del torneo o del campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. A fronte di tale previsione, tuttavia, è conferito all'Autorità, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il potere di derogare al limite del 60%, ovvero di stabilirne altri. A tal fine, l'Autorità deve tenere conto di un complesso di parametri relativi alle condizioni generali del mercato, alla complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, alla durata dei relativi contratti, alla necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità del mercato stesso, evitando distorsioni che avrebbero effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor rilievo commerciale.

Al momento dell'avvio dell'istruttoria la società Telepiù, che già disponeva dei diritti relativi alle gare di campionato di dieci squadre, ha sottoscritto un contratto con un'undicesima squadra, in tal modo venendo a disporre dei diritti relativi a 187 incontri, pari al 61,1% del totale. Con parere reso in data 21 luglio 1999, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riteneva che, all'esi-

to dell'esame dei suddetti parametri, non ricorressero le condizioni per autorizzare la società Telepiù a superare il limite del 60% e che, pertanto, l'istanza di deroga presentata dalla società fosse da rigettare.

L'Autorità, da parte sua, con riferimento al primo parametro, ovvero le condizioni generali del mercato, ha osservato che Telepiù è il principale operatore nella TV a pagamento in Italia, sia in virtù del numero di abbonati che del fatto che è l'unico a utilizzare la tecnologia analogica, un elemento che costituisce un importante fattore di competitività. Telepiù è inoltre un operatore verticalmente integrato con attività che vanno dalla produzione di programmi alla distribuzione del prodotto alla clientela e appartiene a un gruppo internazionale attivo in diversi paesi europei, dotato di ampie risorse finanziarie e di notevole potere contrattuale nei confronti dei venditori di diritti sportivi e cinematografici.

Quanto alla complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, alla durata dei contratti e all'effettiva concorrenzialità, nel corso dell'istruttoria è stato rilevato, in primo luogo, che in Italia i diritti per gli sport diversi dal calcio generano spesso un interesse meno continuativo e di minore intensità nello spettatore e che Telepiù, oltre alla titolarità dei diritti di undici squadre di serie A, dispone dei diritti esclusivi criptati pluriennali di quattro delle principali squadre partecipanti al campionato di serie B. Inoltre, sono nella sua disponibilità i diritti relativi alla Formula 1 di automobilismo, ai maggiori incontri di pugilato, al football e al basket professionistico statunitense e ai tornei di tennis di alto livello, quali Wimbledon e Roland Garros. In secondo luogo, tutti i contratti stipulati da Telepiù sono di durata assai rilevante (da tre a sei anni), un elemento che, insieme al numero dei contratti stessi, rende molto difficile l'affermazione di nuovi operatori e quindi un'effettiva concorrenza sul mercato.

Infine, quanto all'accertamento di eventuali distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei diritti di trasmissione relativi a eventi di minore valore commerciale, è stato rilevato che la legge n. 78/99 richiede di procedere in tal senso soltanto nel caso in cui, alla luce della verifica delle altre condizioni, si ritenga di disporre una deroga al limite del 60%. Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie, non ricorressero nella stagione 1999-2000 le condizioni per il riconoscimento a favore di Telepiù della deroga al limite del 60%, l'Autorità ha deliberato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 78/99, il rigetto dell'istanza di deroga presentata da Telepiù, chiedendo a quest'ultima di cedere i diritti di trasmissione in esclusiva eccedenti tale soglia.

DIRITTI SPORTIVI

Gli interventi dell'Autorità

Per dare luogo a un campionato equilibrato le società di calcio hanno per lungo tempo delegato la negoziazione dei diritti televisivi alla Lega Calcio, ridistribuendo gli introiti della vendita centralizzata con criteri egualitari. L'avvento della televisione a pagamento, la crescita imponente della domanda di calcio da parte di tutte le emittenti e l'incremento esponenziale dei prezzi dei diritti televisivi hanno messo in discussione questo sistema redistribuitivo. Nel corso dell'anno, l'Autorità ha rivolto la sua attenzione alla compatibilità con la tutela della concorrenza della vendita centralizzata dei diritti televisivi, conducendo un'istruttoria volta a verificare eventuali violazioni della Lega Calcio all'articolo 2 della legge n. 287/90 (VENDITA DIRITTI TELEVISIVI).

Vendita diritti televisivi

Nel luglio 1999 l'Autorità ha concluso un'istruttoria volta ad accertare eventuali violazioni del divieto di intese restrittive della concorrenza da parte della Lega Nazionale Professionisti, denominata anche Lega Calcio, associazione a carattere privatistico cui sono affiliate le trentotto società calcistiche partecipanti ai Campionati di calcio di serie A e B. In particolare, l'Autorità ha rilevato che dal contenuto del Regolamento Organizzativo della Lega sembrava emergere l'attribuzione in esclusiva a quest'ultima, da parte delle società calcistiche, della gestione dei diritti televisivi in chiaro e in criptato relativamente alle partite del Campionato di calcio e della Coppa Italia. Inoltre, è stato osservato che sino alla stagione calcistica 1998-1999 la Lega ha venduto collettivamente i diritti televisivi in chiaro e criptato relativi ai Campionati di calcio della serie A e B e della Coppa Italia e che, anche successivamente, la vendita dei diritti televisivi appariva subordinata al potere decisionale della Lega Calcio.

Ai fini del procedimento, il mercato rilevante è stato identificato nel mercato italiano dei diritti televisivi sportivi *premium*. In tale mercato possono essere inclusi i diritti per la trasmissione in chiaro e criptato relativi agli eventi calcistici nazionali costituiti dal Campionato di serie A, dalla Coppa Italia e dalla SuperCoppa di Lega, i diritti relativi ad alcune importanti manifestazioni calcistiche internazionali, quali la *Champions League*, la Coppa delle Coppe e la Coppa Uefa, i diritti relativi agli incontri disputati dalla nazionale italiana di calcio e i diritti relativi al Campionato Mondiale di Formula 1 e al Giro ciclistico d'Italia. Nell'ambito di tali diritti, quelli per gli *highlights* delle suddette competizioni sono stati, sino a

oggi, ceduti per la trasmissione in chiaro. Sono stati invece ceduti per la trasmissione in forma criptata i diritti per la trasmissione diretta delle partite del Campionato di serie A e B, della SuperCoppa di Lega e della Formula 1. In Italia, l'assetto monopolistico dell'industria televisiva ha fatto sì che per lungo tempo la Rai fosse l'unico acquirente dei diritti televisivi degli eventi sportivi. Soltanto a partire dal 1993 alla Rai si sono affiancate, in qualità di acquirenti, le società Rti e Cgc e la società Telepiù per la trasmissione criptata. Di recente, un nuovo concorrente dal lato della domanda è costituito da Stream Spa, che dal 1° gennaio 1998 opera come emittente di *pay-tv* via satellite e via cavo. Per quanto concerne l'offerta, nel mercato interessato i diritti televisivi sono posti in vendita direttamente dai soggetti che ne sono titolari, in quanto organizzatori della manifestazione, ovvero da soggetti che li negoziano su mandato dei titolari, quali la Lega Calcio, l'Uefa, le federazioni sportive e le singole squadre. Per le manifestazioni nazionali di calcio, è la Lega Calcio che fino a oggi ha provveduto, ponendosi come soggetto venditore dei diritti del Campionato di serie A e B e della SuperCoppa di Lega, alla loro commercializzazione in maniera accentrata, da un lato procedendo a determinare l'offerta dei suddetti diritti sul mercato mediante l'individuazione delle tipologie e dei pacchetti di diritti da alienare e specificando quelli suscettibili di trasmissione solo in forma criptata, dall'altro adoperandosi per sollecitare e valutare proposte per la loro acquisizione da parte delle emittenti televisive interessate. Le singole squadre provvedono direttamente alla vendita dei diritti delle partite da loro disputate in casa nelle manifestazioni europee e delle partite amichevoli. Quanto ai diritti relativi alle partite della *Champions League* e alle partite finali della Coppa Uefa e della Coppa delle Coppe, essi sono commercializzati dall'Uefa, mentre quelli della nazionale di calcio sono ceduti dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (Figc). Per le altre discipline sportive i soggetti venditori sono i rispettivi organizzatori delle manifestazioni.

La costituzione di associazioni tra le società di calcio è espressamente prevista dallo Statuto della Figc, l'associazione che sotto l'egida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) racchiude tutti gli organismi che perseguono il fine di praticare il gioco del calcio in Italia. Lo Statuto della Figc prevede altresì che il funzionamento di tali associazioni (leghe) sia organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento, dopo che quest'ultimo sia stato sottoposto ad approvazione preventiva da parte della Figc. Fra i compiti istituzionali della Lega Calcio vi è quello di ripartire tra le società alla stessa affiliate i proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti relativi al Campionato di calcio di serie A e B, alla

Coppa Italia e alla SuperCoppa di Lega e rappresentati dalle entrate derivanti dalla vendita dei diritti radio-televisivi e dalla conclusione di contratti di sponsorizzazione, a cui si aggiungono gli introiti dei concorsi pronostici assegnati alla Lega Calcio dal Coni attraverso la Figc. La parte principale delle entrate che la Lega Calcio distribuisce alle società calcistiche è oggi costituita dai ricavi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi.

Il Regolamento Organizzativo della Lega Calcio prevedeva agli articoli 1 e 25 la rappresentanza da parte della Lega Calcio delle società nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radio-televisiva e subordinava all'esplicita e preventiva autorizzazione della Lega Calcio la possibilità per le singole società calcistiche di disporre materialmente dei diritti televisivi. Nel marzo 1999, a seguito dell'avvio del procedimento istruttorio, la Lega Calcio ha reso noto all'Autorità di avere modificato queste disposizioni del proprio regolamento, prevedendo la vendita individuale dei diritti televisivi del Campionato di serie A e B da parte delle singole squadre, nonché di essere pervenuta a una nuova determinazione dei criteri attraverso i quali procedere alla redistribuzione dei ricavi tra le società aderenti.

L'intesa tra le società associate alla Lega Calcio, costituita dal combinato disposto degli articoli 1 e 25 del Regolamento e avente per oggetto la vendita collettiva dei diritti televisivi, ha trovato piena applicazione quantomeno fino alla data di modifica del regolamento della Lega Calcio. Con riferimento sia al triennio 1993/96 che a quello 1996/99, la Lega Calcio ha provveduto direttamente a negoziare in maniera centralizzata i diritti di pertinenza delle società calcistiche. Per quanto concerne i diritti televisivi relativi al periodo successivo al 1999, la possibilità di procedere a una loro vendita individuale rimaneva comunque subordinata a una deliberazione formale in tal senso dell'assemblea della Lega Calcio, che non ebbe mai luogo. Le società che hanno venduto individualmente i diritti televisivi di loro pertinenza, al momento del perfezionamento dei relativi contratti erano pienamente consapevoli del potere della Lega Calcio di impedire, attraverso il suo Regolamento, l'esecuzione di tali contratti. Per tale motivo, le società che per prime hanno proceduto a negoziare individualmente i propri diritti hanno preteso l'inserimento nei relativi contratti della cosiddetta clausola Lega Calcio, al fine di scongiurare ogni rischio di carattere giuridico che potesse derivare dall'intervento della Lega Calcio nei confronti di tali contratti.

Ai fini della valutazione della restrittività della vendita collettiva dei diritti da parte della Lega Calcio, è stato ritenuto necessario distinguere tra tre prodotti oggetto di vendita: i diritti in chiaro rela-

tivi agli *highlights* delle partite di Campionato di calcio di serie A e B, i diritti delle partite di Campionato di serie A e B e i diritti relativi alle partite della Coppa Italia. La vendita centralizzata degli *highlights* sembra trovare una spiegazione economica negli elevati costi di transazione che deriverebbero dalla loro vendita individuale. La stessa esistenza del prodotto, caratterizzata dalla necessaria disponibilità della totalità delle immagini della giornata di campionato, appare legata alla modalità di vendita collettiva, poiché sembra difficilmente realizzabile la composizione di un prodotto di *highlights* basato sui diritti venduti dalle singole squadre. Pertanto, la vendita collettiva di tali diritti non è stata ritenuta restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90, in quanto sembra costituire l'unica forma possibile di commercializzazione del prodotto. I diritti per la trasmissione criptata delle partite di Campionato di serie A e B delle squadre costituiscono invece prodotti che possono essere venduti singolarmente dalle società calcistiche ed essere separatamente acquistati dalle emittenti, in quanto non vi è alcun motivo per ritenere che, in assenza di vendita collettiva, non vi sarebbe interesse commerciale da parte delle emittenti ad acquistare parte di essi. Pertanto, la vendita centralizzata di questi prodotti è stata ritenuta un'intesa restrittiva della concorrenza, come del resto implicitamente riconosciuto dalla Lega Calcio stessa che, con le modifiche apportate al proprio regolamento, ha posto fine a tale intesa.

Quanto ai diritti relativi alle partite di Coppa Italia, è stato rilevato che la struttura stessa del torneo determina un elevato grado di incertezza relativamente al numero di partite che una squadra sarà in grado di disputare. Tale incertezza si riflette sugli acquirenti che si trovano nell'alternativa tra concludere contratti "vuoto per pieno" o attendere l'esito delle eliminatorie per individuare l'effettivo venditore. In questo contesto, la vendita centralizzata riduce i costi di transazione che deriverebbero dalla vendita individuale, stante l'elevato numero di società (squadre) partecipanti a tale manifestazione. Tuttavia, la possibilità di procedere alla vendita individuale da parte delle singole squadre, così come avviene per altre manifestazioni a eliminazione diretta, potrebbe essere resa possibile da una modifica della struttura del torneo che, introducendo una formula a gironi, facesse venire meno le considerazioni relative ai costi di transazione. Pertanto, la negoziazione centralizzata, attraverso cui la Lega Calcio ha proceduto alla commercializzazione dei diritti televisivi della Coppa Italia, è stata comunque ritenuta un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

In sintesi, alla luce dei riscontri fattuali e delle argomentazioni delle parti, l'Autorità ha deliberato che l'intesa avente a oggetto la

vendita collettiva dei diritti televisivi del Campionato di calcio di serie A e B e della Coppa Italia, relativamente ai periodi 1993/96 e 1996/99, ha integrato una violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90. Al riguardo è stato osservato che la negoziazione centralizzata di una parte significativa dei diritti televisivi sportivi *premium*, oltre a conferire alla Lega Calcio un elevato potere di mercato, poteva favorire l'allocazione di tali diritti in capo a un'unica emittente e, per questa via, contribuire alla chiusura del mercato della televisione a pagamento. In considerazione del fatto che, a seguito delle modifiche apportate dalla Lega Calcio al proprio Regolamento Organizzativo, l'intesa relativa alla vendita dei diritti del Campionato di serie A e B è venuta meno, l'Autorità ha ritenuto che non sussistessero i requisiti per l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90.

Con lettera del 19 marzo 1999, la Lega Calcio ha formalmente presentato all'Autorità una richiesta di autorizzazione in deroga, per un periodo di sei anni, con riferimento all'intesa per la vendita collettiva dei diritti televisivi. Considerato che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90, presupposto per la concessione del beneficio dell'autorizzazione in deroga è l'accertamento del carattere restrittivo dell'intesa per la quale l'istanza è presentata e che l'eventuale rilascio di un'autorizzazione non produce effetti anteriori alla data della richiesta, la richiesta presentata dalla Lega Calcio riguardava la sola vendita collettiva dei diritti relativi alla Coppa Italia con riferimento al periodo successivo alla presentazione dell'istanza. Al riguardo, la Lega Calcio ha sostenuto che la vendita centralizzata dei diritti della Coppa Italia favorirebbe la transizione da un sistema mutualistico, che ruotava intorno alla vendita collettiva di tutti i diritti, a un sistema dove, invece, larga parte dei diritti è negoziata individualmente e la mutualità viene perseguita attraverso la redistribuzione solamente di una parte dei ricavi.

Su queste basi l'Autorità ha concesso un'esenzione ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90, per la vendita collettiva dei diritti della Coppa Italia limitatamente ai turni a eliminazione diretta e per un periodo di tre anni, dal 30 giugno 1999 sino al 30 giugno 2002.

Le evidenze successive alla decisione dell'Autorità sembrano suggerire che l'abbandono della vendita centralizzata dei diritti televisivi non conduce necessariamente a una campionato meno incerto e interessante. Infatti, nel campionato italiano, almeno sei sono le squadre che si contendono il titolo e la distanza agonistica tra le squadre minori e i grandi club non appare incolmabile. Inoltre, il passaggio dalla negoziazione collettiva a quella individuale ha favorito l'ingresso di una seconda emittente a pagamento, creando i pre-

supposti per una maggiore concorrenzialità del mercato italiano della *pay-tv*, a vantaggio dei consumatori finali.

Gli equilibri dell'attuale assetto potranno essere tuttavia più compiutamente valutati a fronte della probabile costituzione di una lega calcistica costituita dai più prestigiosi club europei, che darebbe luogo a un campionato sovranazionale, caratterizzato da una minore esigenza di ridistribuire risorse tra i suoi partecipanti, ma anche dall'onere aggiuntivo di sussidiare i campionati nazionali. In questo nuovo scenario, le valutazioni di concorrenza in merito alle modalità di vendita dei diritti televisivi si riproporranno inevitabilmente in una dimensione non più solo nazionale.

CINEMA

Gli interventi dell'Autorità

Nel corso dell'anno, l'Autorità ha condotto tre istruttorie per inottemperanza all'obbligo di notifica preventiva di operazioni di concentrazione nel settore del cinema (GRUPPO CECCHI GORI-CINEMA DI FIRENZE; MEDUSA FILM-SALE CINEMATOGRAFICHE; GRUPPO CECCHI GORI-CINEMA MARCONI) e ha avviato un'istruttoria, ancora in corso, su possibili intese restrittive della concorrenza da parte di distributori ed esercenti dei cinema (ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI DEI CINEMA). E' stata infine effettuata una segnalazione riguardo a un disegno di legge di iniziativa governativa relativo alla circolazione delle opere cinematografiche (PARERE SULLA DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA).

Gruppo Cecchi Gori-Cinema di Firenze

Nel dicembre 1999 l'Autorità ha concluso un'istruttoria avviata nei confronti della società Cecchi Gori Distribuzione Srl per violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di due operazioni di concentrazione avvenute nel 1997, consistenti l'una nell'acquisizione della programmazione del cinema Adriano di Firenze, gestito dalla Adriano Srl, l'altra nell'acquisizione della gestione e programmazione del cinema Manzoni di Firenze. L'Autorità ha ritenuto che le attività di programmazione e gestione di una sala cinematografica costituiscono elementi essenziali dell'esercizio cinematografico, integrando specifiche ipotesi di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 287/90. Pertanto, con la prima delle operazioni suddette, il Gruppo Cecchi Gori ha assunto il controllo congiunto del cinema Adriano, con la seconda il controllo esclusivo del cinema Manzoni.

Come emerso dalle risultanze istruttorie, in seguito alle suddette operazioni di acquisizione il Gruppo Cecchi Gori è venuto a controllare una quota superiore al 25% del numero di sale cinematografiche

in attività a Firenze, corrispondente a una quota superiore al 25% del fatturato della distribuzione cinematografica di prima visione nella medesima città. Le operazioni indicate erano quindi soggette all'obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° marzo 1994, n. 153. Ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, è stato osservato come le imprese parti del procedimento non abbiano provveduto neppure tardivamente a comunicare le operazioni in esame. Pertanto, l'Autorità ha irrogato alle società appartenenti al Gruppo Cecchi Gori sanzioni pecuniarie nella misura dello 0,2% del fatturato, per un ammontare complessivo di 152,9 milioni di lire.

Medusa film-Sale cinematografiche

Nel febbraio 2000 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio per inottemperanza all'obbligo di notificazione preventiva delle concentrazioni, in relazione all'operazione, comunicata tardivamente all'Autorità, di assunzione da parte di Cinema 5 Gestione della programmazione di alcune sale cinematografiche nelle città di Pavia, Firenze, Latina e La Spezia, avvenuta dal febbraio 1995 al settembre 1997.

In analogia con quanto affermato in altre occasioni, l'Autorità ha sottolineato che le attività di programmazione e gestione di una sala cinematografica costituiscono elementi essenziali dell'esercizio cinematografico, integrando specifiche ipotesi di controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 287/90. Pertanto, l'acquisizione da parte di Cinema 5 Gestione dell'attività di programmazione delle predette sale cinematografiche ha comportato la realizzazione di un'operazione di concentrazione ed era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate era superiore alle soglie previste dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90.

Con riguardo alla richiesta delle parti di non irrogazione della sanzione, l'Autorità ha osservato che la scusabilità dell'omissione, quale presupposto per la non irrogazione della sanzione, è prospettabile con riferimento a fattispecie di particolare complessità e novità quanto alla configurabilità di un'operazione di concentrazione e solo con riferimento alla fase di prima applicazione della normativa. Tali presupposti sono stati ritenuti sussistenti solo in relazione all'assunzione della programmazione delle sale cinematografiche effettuata nel 1995 nella città di Pavia. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto di dover procedere all'irrogazione di una sanzione pecuniaria per l'assunzione della programmazione delle sale cinematografiche delle città di Firenze, Latina e La Spezia, per un ammontare

complessivo pari a 19,5 milioni di lire, corrispondente all'0,015% del fatturato realizzato dalla società Cinema 5 Gestione.

Gruppo Cecchi Gori-Cinema Marconi

Nel marzo 2000 l'Autorità ha concluso un'istruttoria relativa alla violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione, consistente nell'acquisizione del controllo del cinema Marconi di Firenze da parte della Safin Cinematografica Spa, appartenente al gruppo Cecchi Gori. Dalle risultanze istruttorie è emerso che, a partire dalla fine del 1995, la Safin Cinematografica ha di fatto esercitato un'influenza determinante nelle attività di programmazione e gestione del cinema Marconi, sebbene dal punto di vista formale le medesime attività risultassero attribuite ad altri soggetti. In proposito, l'Autorità ha ribadito che le attività di programmazione e gestione di una sala cinematografica costituiscono elementi essenziali dell'esercizio cinematografico, integrando specifiche ipotesi di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 287/90.

In merito alla sussistenza dell'obbligo di comunicazione, l'Autorità ha rilevato che con l'acquisizione del cinema Marconi il gruppo Cecchi Gori è giunto a controllare nella città di Firenze più della metà del numero delle sale attive di prima visione e del fatturato da queste realizzato nell'anno precedente, superando così di gran lunga la quota stabilita dalla legge n. 153/94.

In considerazione del fatto che il gruppo Cecchi Gori non poteva ignorare i requisiti prescritti dalla legge per la sussistenza dell'obbligo di comunicazione preventiva, essendo già stato assoggettato ad altro analogo procedimento[108], e che l'operazione non è stata neppure tardivamente notificata, l'Autorità ha irrogato a Safin Cinematografica una sanzione nella misura dello 0,2% del fatturato, corrispondente a 50,7 milioni di lire.

Con riferimento alla valutazione dell'impatto concorrenziale dell'operazione, l'Autorità ha escluso che essa fosse suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale la concorrenza nel mercato rilevante.

Accordo distributori ed esercenti cinema

Nell'ottobre 1999, sulla base degli elementi raccolti nell'ambito del procedimento istruttorio ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI

108. CECCHI GORI-CINEMA ROMA E FIRENZE, Bollettino n. 4/1995.

CINEMATOGRAFICI LOMBARDA[109], nonché di segnalazioni pervenute da parte di alcuni esercenti cinematografici, l'Autorità ha avviato un'istruttoria in relazione a presunte intese restrittive della concorrenza nel settore dell'esercizio e della distribuzione cinematografica. Oggetto dell'istruttoria sono alcuni comportamenti posti in essere dai distributori di pellicole cinematografiche, dagli esercenti delle sale cinematografiche e dalle associazioni rappresentative delle due categorie volti a definire le condizioni contrattuali di noleggio dei film, i prezzi di ingresso nei cinema e le modalità di scambio delle informazioni tra distributori ed esercenti relativamente ai dati di incasso e di *audience* di ciascun cinema presente sul territorio nazionale.

L'Autorità ha rilevato l'esistenza di un accordo-quadro stipulato nel 1993 dall'Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici (ANEC) e dall'Unione Nazionale Distributori Film (UNDF), cui ha aderito successivamente anche la Federazione Italiana Distributori-Editori Audiovisivi Multimediali (FIDAM), il quale, oltre a definire gli orientamenti in materia di prezzi di ingresso nei cinema e di politiche commerciali, regolerebbe le condizioni di prezzo per il noleggio di pellicole attraverso la suddivisione degli esercizi cinematografici in quattro fasce a seconda dell'incasso annuale lordo realizzato, cui corrisponderebbero percentuali massime di noleggio a carico degli esercenti. Inoltre, oggetto di valutazione è la pratica generalizzata denominata *blockbooking*, con la quale il noleggio di uno o più film di successo viene subordinato al noleggio di una serie di film minori, nonché l'esistenza di esclusive territoriali nella città di Roma nel noleggio dei film agli esercizi cinematografici.

Nel dicembre 1999, sulla base di elementi acquisiti nel corso di accertamenti ispettivi, l'Autorità ha deliberato l'ampliamento dell'istruttoria in relazione a possibili intese tra distributori volte a concordare le modalità di programmazione delle pellicole cinematografiche (coordinamento delle date di uscita dei film, degli orari di inizio proiezione nelle sale cinematografiche) e le scelte di politica promozionale relative all'uscita di nuove pellicole, nonché all'applicazione di condizioni di esclusiva nei rapporti di noleggio delle pellicole tra distributori ed esercenti, oltre che nella città di Roma, anche nelle città di Milano, Catania e Salerno.

Le previsioni contenute nell'accordo-quadro e i conseguenti orientamenti adottati dalle associazioni interessate, l'applicazione generalizzata nei rapporti di noleggio delle pellicole alle sale cinematografiche di clausole di *blockbooking* sull'intero territorio nazionale e di esclusiva territoriale in relazione alle città di Roma, Milano, Catania e Salerno, nonché forme di coordinamento tra i distributori in merito alle modalità di programmazione e alle scelte di politica promozionale

delle pellicole cinematografiche potrebbero integrare gli estremi di intese restrittive della concorrenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90. Al 31 marzo l'istruttoria è in corso.

Parere sulla distribuzione cinematografica

Nel febbraio 2000 l'Autorità ha inviato un parere al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali, concernente le possibili distorsioni della concorrenza che si verrebbero a generare nei mercati dell'esercizio e della distribuzione cinematografica, a seguito dell'adozione di talune disposizioni contenute nel disegno di legge di iniziativa governativa recante "Disposizioni volte a favorire la circolazione delle opere cinematografiche" (AC 6467). Il disegno di legge si propone di evitare che gli esercenti cinematografici acquisiscano, attraverso operazioni di concentrazione, la disponibilità di un numero elevato di sale cinematografiche sull'intero territorio nazionale in un mercato già ampiamente caratterizzato dalla presenza di esercenti integrati verticalmente. In particolare, tali fenomeni possono comportare difficoltà di accesso al mercato, a livello di distributori, nonché una riduzione delle possibilità di scelta per i consumatori.

L'Autorità, pur condividendo tali preoccupazioni, ritiene tuttavia che alcune delle soluzioni avanzate nel disegno di legge, ovvero la previsione di limiti massimi alla disponibilità di sale cinematografiche e alle giornate di programmazione delle pellicole distribuite, possano finire per introdurre, nei mercati in questione, vincoli strutturali eccessivamente rigidi, con il risultato da un lato di impedire opportunità di confronto concorrenziale da parte di operatori più efficienti, dall'altro di generare incentivi alla collusione da parte dei principali operatori esistenti.

Quanto al primo profilo, ovvero la previsione di limiti massimi nella disponibilità di sale cinematografiche, l'Autorità osserva che la definizione di soglie oltre le quali viene a determinarsi in capo agli esercenti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante (articolo 1, commi 1, 2 e 3 del disegno di legge) ai sensi delle disposizioni generali contenute nella legge n. 287/90, comporterebbe una modifica dell'attuale sistema di controllo esercitato dall'Autorità, in ragione del quale la constatazione dell'esistenza di una posizione dominante non discende automaticamente dal superamento di predeterminate soglie di concentrazione, ma è piuttosto il

frutto di una più ampia valutazione circa le caratteristiche del mercato, prospettata considerando una pluralità di fattori (grado di concentrazione, numero e rilevanza dei concorrenti, facilità di accesso e così via). Ne deriva che la fissazione di soglie predeterminate per l'individuazione di una posizione dominante se da un lato garantisce maggiore certezza nelle modalità di intervento, al contempo esclude una valutazione più articolata, in grado di cogliere le peculiarità del contesto competitivo e di individuare in modo appropriato gli ostacoli al funzionamento del mercato. Secondo l'Autorità, al fine di consentire una valutazione più approfondita circa l'eventuale costituzione o rafforzamento di una posizione dominante nel contesto di mercato, le soglie previste dalla normativa non dovrebbero rappresentare dei divieti assoluti, ma piuttosto dei limiti il cui superamento determina il sorgere di un obbligo di comunicazione all'organo competente, e conseguentemente, un'analisi dell'impatto delle operazioni di concentrazione sugli assetti concorrenziali.

Peraltro l'Autorità ha rilevato, che, in via generale, l'introduzione di vincoli strutturali alla crescita delle imprese può generare l'indesiderato effetto di cristallizzare i rapporti di forza già esistenti sul mercato, inibendo lo sviluppo di operatori più efficienti in termini di rapporto prezzo-qualità dei beni e servizi offerti e inducendo gli operatori esistenti a strategie collusive volte a sminuire l'efficacia dei vincoli normativi introdotti.

Quanto al secondo profilo, ossia l'introduzione di limiti massimi alle giornate di programmazione delle pellicole distribuite, l'Autorità ha rilevato che la previsione per cui ogni distributore non potrebbe occupare con i propri film più del 25% delle giornate annue di programmazione di una sala cinematografica o del 40% nel caso in cui la metà dei prodotti distribuiti provenga da paesi appartenenti all'Unione europea, introduce vincoli che non soltanto appaiono inidonei al conseguimento degli obiettivi che il legislatore si prefigge, ma inoltre rischiano di avere un impatto anticoncorrenziale.

Al riguardo, l'Autorità ha evidenziato gli effetti restrittivi della concorrenza che potrebbero derivare da tale disposizione per operatori indipendenti che volessero mantenere per un lungo periodo la proiezione di un opera cinematografica di successo. Di fatto, la previsione di rigidi tetti nei tempi di programmazione non sembra adattarsi alla specificità dell'attività cinematografica, caratterizzata dalla difficoltà di prevedere anzitempo il successo di una pellicola e, di conseguenza, la durata ottimale di programmazione della stessa. Ne deriva che il rispetto delle soglie previste dal disegno di legge potrebbe tradursi in un assortimento non efficiente per l'esercente, il quale si vedrebbe fortemente limitato nella sua autonoma iniziativa imprendi-

toriale, con possibile detrimento del confronto concorrenziale tra esercenti e della stessa diffusione di pellicole europee e non.

Inoltre, posti di fronte alla comune esigenza di rispettare i tetti prefissati, i maggiori distributori potrebbero essere indotti a ripartirsi gli spazi nelle sale, nel tentativo di eludere le disposizioni di legge e di mantenere le rispettive quote di mercato con pregiudizio degli operatori di minori dimensioni. Questi ultimi, infatti, sarebbero costretti a cedere parte delle giornate di programmazione eventualmente reperite in una sala ai propri concorrenti, anche nei casi in cui la pellicola selezionata incontri il successo del pubblico, senza che a tale cessione corrisponda necessariamente un più agevole accesso in altre sale.

In considerazione di questi rilievi, l'Autorità ha auspicato opportuni interventi di modifica nel disegno di legge di iniziativa governativa al fine di evitare l'introduzione di possibili distorsioni della concorrenza nei mercati interessati.

SERVIZI SANITARI

Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale

Gli interventi dell'Autorità

Nel maggio 1999, l'Autorità, nella consapevolezza delle specificità del settore sanitario che rendono particolarmente complessa la composizione tra forme organizzative che assicurino un uso efficiente delle risorse e la garanzia del diritto individuale e dell'interesse collettivo alla salute, ha ritenuto opportuno esprimere le proprie considerazioni in merito allo schema di decreto legislativo in materia di riforma del Servizio Sanitario Nazionale (di seguito SSN) approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1999, in attuazione della legge delega 30 novembre 1998, n. 419. Lo schema di decreto prevede che gli obiettivi di politica sanitaria vengano perseguiti attraverso il contenimento a livello nazionale delle prestazioni complessivamente erogabili, siano queste a carico dell'assistito o del SSN. Il contenimento dell'offerta complessiva di prestazioni sanitarie entro i limiti quantitativi del fabbisogno assistenziale programmato, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto che la eroga e/o la finanzia, appare finalizzato alla soluzione dei problemi di asimmetria informativa tra assistiti e fornitori di prestazioni e di scelta "mediata" che caratterizzano il settore sanitario. Tali circostanze possono infatti in molti casi comportare che l'offerta non regolata di prestazioni sanitarie generi una crescita

della domanda eccessiva e artificiale. Tuttavia, a parere dell'Autorità, la disciplina di alcuni degli strumenti all'uopo previsti dallo schema di decreto, quali l'autorizzazione e l'accreditamento, specialmente ove riferiti a prestazioni a esclusivo carico dell'assistito, necessitava di revisioni per alcuni profili che avrebbero potuto risultare ingiustificatamente limitativi della concorrenza. Con riferimento a questi due strumenti, l'Autorità ha auspicato il ricorso a valutazioni fondate su criteri oggettivi in luogo dell'esercizio di potestà discrezionali.

In relazione all'autorizzazione, l'articolo 8-*ter* dello schema di decreto prevede che la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e l'esercizio di attività sanitarie siano subordinati a provvedimenti di autorizzazione amministrativa che vengono a condizionare l'ingresso degli operatori nel settore delle prestazioni sanitarie, indipendentemente dalla loro copertura a carico del SSN o a carico dei privati. Al riguardo, l'Autorità ha osservato che andrebbero definiti con chiarezza il confine tra strutture e attività e, conseguentemente, la distinzione fra autorizzazione concernente la realizzazione di strutture e autorizzazione di mero esercizio delle attività. La prima autorizzazione dovrebbe essere riferita alla realizzazione e all'adattamento di strutture di elevata complessità, da indicarsi in modo tassativo nella norma primaria. Tale autorizzazione è subordinata, nell'attuale schema di decreto, a valutazioni discrezionali relative alla localizzazione territoriale delle strutture e al fabbisogno complessivo di assistenza in ambito regionale. L'Autorità ha osservato che la valutazione concernente il fabbisogno di assistenza può comportare che gli operatori già autorizzati siano indotti a incrementare la loro offerta nell'intento di diminuire il fabbisogno potenziale di assistenza dal quale dipende il numero delle strutture autorizzabili, con il risultato di ridurre le possibilità di ingresso nel settore di operatori più efficienti e, con esse, la libera scelta degli utenti. Inoltre, è stato rilevato che criteri di compatibilità finanziaria dovrebbero essere presi in considerazione solo per limitare, tramite gli accreditamenti e gli accordi, l'ingresso e la permanenza degli operatori del settore più ristretto delle prestazioni a carico del SSN, mentre non dovrebbero essere utilizzati per limitare, tramite autorizzazioni discrezionali, le possibilità degli operatori di entrare nel settore più ampio delle prestazioni che non gravano sull'erario pubblico. La seconda autorizzazione, quella di mero esercizio, dovrebbe fondarsi esclusivamente su criteri di tipo oggettivo e non discriminatorio, facendo leva sulla verifica delle necessarie abilitazioni professionali e sull'adeguatezza delle attrezzature e degli impianti sanitari.

Quanto all'istituto dell'accreditamento, esso è disciplinato dall'articolo 8-*quater* dello schema di decreto, che ne definisce la natu-

ra quale condizione necessaria ma non sufficiente per l'ammissione di strutture pubbliche e private all'erogazione di prestazioni a carico del SSN, ammissione consentita solo a seguito della stipula degli accordi contrattuali. Il rilascio dell'accreditamento è subordinato, oltre che alla verifica del possesso di determinati requisiti oggettivi, al rispetto degli indirizzi di programmazione regionale, ossia a una valutazione di tipo discrezionale. La stipula degli accordi è affidata, naturalmente, all'autonomia negoziale delle parti. L'Autorità ha osservato che l'accreditamento, essendo semplice pre-condizione e non definitivo presupposto per l'accesso a tale settore, dovrebbe fondarsi su valutazioni relative all'efficienza degli operatori aspiranti più che su scelte concernenti aspetti di compatibilità finanziaria e dovrebbe essere assoggettato a verifica periodica della persistenza dei requisiti. La decisione di limitare gli operatori in ragione delle risorse finanziarie può e deve trovare la sua appropriata collocazione in sede di stipula degli accordi contrattuali, i quali dovrebbero rappresentare l'esito di una selezione degli operatori fondata su di un appropriato e trasparente scrutinio. A tal fine, è della massima importanza l'istituzione della Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, prevista nello schema di decreto.

APPALTI

Gli interventi dell'Autorità

Nel periodo di riferimento sono stati effettuati quattro interventi di segnalazione in materia di appalti pubblici e concorrenza (PARERE SULLA RIFORMA DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO; SEGNALAZIONE SUGLI APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE DI MATERIALE RADIOGRAFICO; SEGNALAZIONE RELATIVA AI CRITERI DA SEGUIRE NELLA PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI GARA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI; PARERE SULLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI FONIA FISSA E MOBILE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO).

Parere sulla riforma dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

Nell'aprile 1999 l'Autorità ha inviato ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per le Politiche Agricole, un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, in merito alla riforma dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA). In particolare, lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 novembre 1998, prevedeva una proroga degli atti esecutivi e dei contratti stipulati

per lo sviluppo dei sistemi informativi dell'AIMA e del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), organismo utilizzato all'AIMA per la raccolta e la gestione informatica dei dati utili alla programmazione produttiva e commerciale del settore agrario[110], nonché per la gestione degli interventi connessi con l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo. Tale norma, ponendosi tra l'altro in contrasto con la disciplina in materia di appalti, non prevedeva il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, limitandosi a prorogare i contratti in vigore, senza peraltro fornire alcuna indicazione circa il termine di cessazione di tale proroga.

Al riguardo, l'Autorità ha ribadito, come già affermato in numerose occasioni, che le procedure aperte e non discriminatorie garantiscono la migliore realizzazione dell'interesse pubblico nel rispetto dei principi della concorrenza. L'affidamento diretto, in quanto misura derogatoria rispetto al normale regime di concorrenza, deve in generale considerarsi giustificato solo se condizionato da presupposti e limiti stringenti di cui occorre dare pieno conto nella delibera di affidamento del servizio. Tale atto deve indicare quindi specificatamente le ragioni concrete che giustificano l'intervento dell'ente e la scelta di gestione che conduce all'affidamento diretto del servizio.

L'Autorità ha pertanto auspicato un ripensamento della disposizione in esame che consenta modalità di scelta dei contraenti attraverso procedure a evidenza pubblica tali da permettere, nel pieno rispetto dei principi della concorrenza, la più ampia partecipazione di imprese qualificate allo svolgimento dell'attività dell'AIMA e dell'Ente che le succederà.

Segnalazione sugli appalti pubblici di forniture di materiale radiografico

Nel luglio 1999 l'Autorità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, ha effettuato una segnalazione in merito al contenuto dei bandi predisposti da talune Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere in materia di appalti pubblici di forniture di materiale radiografico utilizzato dalle Unità operative di diagnostica per immagini. Oggetto della segnalazione era la circostanza che diverse Aziende Sanitarie Locali, con criteri tendenzialmente uniformi, avessero prescritto nei propri bandi, pena l'esclusione dalla gara, che il materiale radiografico, gli accessori e le apparecchiature per il trattamento del materiale sensibile e per la documentazione delle immagini radiologiche, ove tali elementi facessero parte tutti della medesima offerta, recassero il marchio della medesima casa produttrice.

L'Autorità ha osservato che la previsione di prescrizioni di questo tipo è suscettibile di alterare la concorrenza tra i soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla gara, poiché esclude le imprese che, pur essendo in grado di fornire materiale radiografico compatibile, non producono materiali recanti lo stesso marchio delle apparecchiature sviluppatrici. Tale comportamento potrebbe risultare giustificabile solo nell'ipotesi in cui la qualità e l'efficacia del risultato radiografico non possano essere garantite mediante l'accertamento della mera compatibilità dei vari elementi che concorrono alla formazione dell'immagine diagnostica, ossia mediante il ricorso a misure meno restrittive. Con riferimento al caso di specie, dalle informazioni acquisite è emerso che, se per le attrezzature di più recente tecnologia, quali le sviluppatrici automatiche in luce ambiente e le stampanti "a secco" la prescrizione del marchio unico, in quanto necessaria a ottimizzare la qualità dell'immagine diagnostica, può ritenersi giustificata, la stessa conclusione non vale per le altre ipotesi. Relativamente a queste ultime, infatti, la richiesta del marchio unico, più che come strumento di garanzia qualitativa del risultato diagnostico, opera come condizione ostativa alla partecipazione alle gare e, quindi, come strumento di limitazione degli accessi al mercato. Pertanto, l'Autorità ha sollecitato l'adozione di opportune misure affinché nei bandi e nell'ammissione alle gare relative agli appalti di forniture di materiale radiografico vengano tenuti in maggiore considerazione i principi della concorrenza.

Segnalazione relativa ai criteri da seguire nella predisposizione dei bandi di gara in materia di appalti pubblici

L'Autorità ha sempre dedicato particolare attenzione al settore degli appalti pubblici (lavori, forniture e servizi). In quest'ambito, l'attività si è prevalentemente concentrata sull'analisi della conformità con i principi della concorrenza dei meccanismi previsti dai bandi di gara emanati dalle Amministrazioni appaltanti per la selezione delle imprese fornitrici di beni e servizi. Le numerose segnalazioni ricevute hanno infatti messo in evidenza che diverse Amministrazioni appaltanti adottano comportamenti e prassi in grado di determinare distorsioni del corretto funzionamento del mercato, con effetti negativi sui meccanismi di formazione della domanda pubblica e, perciò, sul costo dei beni, dei servizi o dei lavori appaltati.

---

110. Il SIAN è stato istituito con la legge 4 giugno 1984, n. 164.

Pertanto l'Autorità, nel dicembre 1999, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 287/90, ha inviato ai Presidenti delle Regioni, ai Sindaci, ai Presidenti delle Comunità Montane, ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere e ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali una segnalazione relativa ai criteri da seguire nella predisposizione dei bandi di gara in materia di appalti pubblici.

In tale segnalazione è stato anzitutto sottolineato che per selezionare le imprese la procedura a evidenza pubblica costituisce la regola, mentre l'Amministrazione può utilizzare la trattativa privata soltanto nei casi previsti espressamente (e tassativamente) dalla normativa comunitaria e nazionale. Poiché le deroghe previste dalla legge sono volte a tutelare un interesse pubblico concreto che verrebbe meno ove si adottasse il meccanismo della gara, l'Amministrazione non può giustificare la disapplicazione delle norme in materia di gare invocando la sussistenza di un generico interesse pubblico. La trattativa privata è ammissibile, inoltre, soltanto se rappresenta l'unico strumento disponibile per conseguire il preminente interesse pubblico (criterio della proporzionalità) tutelato dalla legge.

A questo ultimo proposito, l'Autorità ha sottolineato che la promozione dell'interesse pubblico si realizza anche attraverso la tutela di un mercato concorrenziale; infatti, il periodico raffronto concorrenziale tra più operatori è in grado di minimizzare la spesa pubblica e incentivare l'efficienza produttiva e organizzativa delle imprese. Pertanto, la segnalazione ha auspicato il più ampio utilizzo di procedure concorsuali a evidenza pubblica, anche in quei rari casi in cui la legge consente che la gara sia facoltativa. Tale criterio dovrebbe governare anche i casi di assegnazione degli appalti pubblici di servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Date queste premesse di carattere generale, l'Autorità si è soffermata su alcune questioni connesse alla diffusa presenza nei bandi di gara di criteri di selezione delle imprese ingiustificatamente restrittivi. Con riferimento all'oggetto della gara, l'Autorità ha, anzitutto, rilevato che le Amministrazioni appaltanti non dovrebbero ricomprendere in un unico bando prestazioni che ben potrebbero da sole costituire oggetto di un singolo appalto. In caso contrario, esiste il rischio di precludere l'accesso agli operatori che, pur potendo profittevolmente realizzare una singola prestazione, non sono in grado di svolgere l'insieme delle prestazioni indicate nell'oggetto del bando di gara. In secondo luogo, l'Autorità ha sottolineato che le Amministrazioni appaltanti dovrebbero evitare di frazionare il progetto in singoli lotti sprovvisti di una propria funzione tecnica. Tale

prassi, realizzata sovente per eludere la normativa comunitaria sugli appalti pubblici, produce l'effetto di precludere l'accesso alla gara delle imprese estere. In terzo luogo, l'Autorità ha fatto presente che le Amministrazioni appaltanti violano i principi della concorrenza quando identificano i beni e servizi richiesti tramite il riferimento a una marca, a un marchio, a uno specifico organismo che ne abbia certificato la qualità ovvero alla circostanza che l'impresa che li produce abbia già svolto per l'Amministrazione attività analoghe a quelle oggetto della gara. Tale comportamento, infatti, favorisce alcuni operatori a scapito di altri in funzione di parametri non correlati alle rispettive capacità tecniche.

Al fine di tutelare adeguatamente l'interesse pubblico al corretto adempimento degli obblighi contrattuali, le Amministrazioni appaltanti richiedono alle imprese di indicare nella domanda di partecipazione alla gara tutta una serie di requisiti volti a dimostrare idoneità tecnica e solidità economica e finanziaria. A questo proposito l'Autorità ha sottolineato che tali requisiti devono rispondere a esigenze oggettive dell'amministrazione e, più in generale, ai principi di ragionevolezza e di imparzialità che regolano il legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa. Di conseguenza, l'Autorità ha auspicato che le Amministrazioni appaltanti non vincolino la partecipazione alla gara al superamento di una determinata soglia di fatturato calcolata sul solo mercato geografico di riferimento. Tale criterio non è idoneo a valutare la capacità tecnica ed economica di un impresa e, allo stesso tempo, esclude tutti gli operatori capaci di svolgere la prestazione richiesta sulla base di esperienze acquisite su mercati geografici diversi. Inoltre, e più in generale, l'Autorità ha ribadito che esigere dalle imprese la dimostrazione di un fatturato molto elevato, sproporzionato rispetto al valore del bene o del servizio richiesto, si traduce in una discriminazione nei confronti degli operatori di minori dimensioni che sarebbero in grado di partecipare alla gara. Analogo effetto distorsivo si determina anche nel caso in cui l'Amministrazione appaltante richieda il raggiungimento di una determinata soglia di fatturato per un numero di anni sproporzionato rispetto all'oggetto del contratto. Infine, l'Autorità ha sottolineato che, ai sensi della normativa vigente, il criterio del fatturato non può essere utilizzato per escludere dalla gara le imprese in grado di dimostrare diversamente la propria capacità economica e finanziaria.

La segnalazione ha anche affrontato il tema della compatibilità con i principi sanciti dalla legge n. 287/90 della partecipazione a una gara d'appalto mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese. L'Autorità ha ravvisato tale compatibilità quando il raggruppamento temporaneo di imprese consente a

soggetti che operano in fasi differenziate di una stessa filiera di presentare la propria offerta a gare a cui individualmente non sarebbero in grado di partecipare. Se, al contrario, i raggruppamenti temporanei di imprese sono costituiti tra soggetti che producono il medesimo bene o servizio e che avrebbero potuto partecipare individualmente alla gara di appalto (in considerazione della loro dimensione e della capacità produttiva disponibile) la compatibilità con la legge n. 287/90 può venir meno. In ogni caso, i bandi di aggiudicazione non dovrebbero prevedere che i requisiti relativi alla capacità tecnica e finanziaria debbano essere soddisfatti dalle singole imprese associate nel raggruppamento, anziché dal raggruppamento nel suo complesso.

L'intervento dell'Autorità si è soffermato, infine, sui problemi concorrenziali legati alla gestione dei servizi pubblici locali attraverso le società miste di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le forme di gestione dei servizi pubblici locali sono interessate da un significativo processo di riforma. Al momento, tuttavia, le società miste controllate dagli enti pubblici locali possono ancora assumere con un "affidamento" diretto (senza gara) la gestione dei servizi pubblici locali. Nella prassi, inoltre, alcune società miste forniscono alle amministrazioni locali servizi ulteriori rispetto a quelli di cui sono affidatarie dirette, senza che le amministrazioni ricorrano alle prescritte procedure a evidenza pubblica. Alcune segnalazioni hanno anche evidenziato che spesso le società miste forniscono lavori, beni e servizi senza il previo esperimento di procedure concorsuali.

Al fine di evitare l'elusione delle norme che impongono il ricorso alle procedure a evidenza pubblica nell'attività di acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione, l'Autorità ha invitato gli enti locali a limitare l'oggetto sociale delle società miste di cui all'articolo 22 della legge n. 142/90 alle sole attività che costituiscono il nucleo essenziale del servizio pubblico affidato. E' stato, infine, auspicato che venga applicata la normativa sugli appalti pubblici per l'aggiudicazione degli appalti di fornitura, lavori e servizi da parte delle società miste, quando esse siano definibili amministrazioni appaltanti.

Parere sulla prestazione del servizio di fonia fissa e mobile per l'Amministrazione dello Stato

Nel luglio 1999, su richiesta del Provveditore Generale dello Stato, l'Autorità ha espresso un parere in merito alla predisposizione di uno schema di bando di gara per la prestazione del servizio di fonia fissa e mobile per l'Amministrazione dello Stato[111].

Tenuto conto dell'avvenuto mutamento del quadro regolamentare italiano nel settore delle telecomunicazioni, l'Autorità ha innanzitutto osservato che l'*iter* procedurale previsto per l'assegnazione del servizio richiesto rispondeva complessivamente ai principi derivanti dalla normativa a tutela della concorrenza, in quanto conforme ai criteri di pubblicità e trasparenza che devono caratterizzare le procedure a evidenza pubblica. In tal senso, il frazionamento in lotti funzionali della prestazione richiesta, relativamente ai due servizi di telefonia fissa e mobile, appariva idoneo a garantire la partecipazione alla gara di soggetti che non dispongono, cumulativamente, delle licenze per la fornitura di entrambi i servizi.

Inoltre, in merito alle disposizioni contenute nel bando di gara concernenti l'obbligo per l'aggiudicatario di versare un deposito cauzionale pari a venti miliardi di lire per il servizio di telefonia fissa e di tre miliardi di lire per quello di telefonia mobile, l'Autorità ha osservato come tale somma andrebbe, di norma, commisurata al valore dell'appalto, la cui entità non è predeterminata, bensì risulta indicata *ad relationem* sulla base dei flussi di traffico telefonico di competenza dell'Amministrazione appaltante. Pertanto, l'Autorità ha auspicato che l'importo della cauzione risulti effettivamente proporzionato al valore della prestazione e non costituisca un disincentivo per la partecipazione alla gara di operatori di dimensioni minori.

Infine, relativamente alla volontà dell'Amministrazione di bandire in seguito una nuova gara per la realizzazione di un servizio di telefonia fissa e mobile integrato in un'unica rete privata virtuale della Pubblica Amministrazione, l'Autorità ha auspicato che tale nuova procedura avvenga quando sarà possibile la partecipazione alla gara, in forma individuale o associata, di un adeguato numero di operatori di telecomunicazioni.

---

111. Cfr. Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, circolare 5 agosto 1999, "Affidamento del servizio di telefonia fissa e mobile dal 1° gennaio 2000".

ALTRI SETTORI DI INTERVENTO

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Gli interventi dell'Autorità

Segnalazione sulle norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati

Nel novembre 1999 l'Autorità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, ha inviato una segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale della Regione Toscana in merito ad alcuni problemi derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge della Regione Toscana del 18 maggio 1998, n. 25 recante "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati". Tale disposizione prevede che a tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggetti a vigilanza della Regione, delle Province o dei Comuni sia fatto divieto di utilizzare nelle proprie mense, per la somministrazione degli alimenti o delle bevande, contenitori o stoviglie a perdere.

In proposito, è stato osservato come la normativa comunitaria e nazionale in materia sia passata da un approccio alla questione ambientale fondato su una politica di meri divieti, a un altro ispirato alla promozione di una corretta valutazione e conseguente gestione preventiva dell'impatto ambientale da parte delle imprese. In quest'ottica, le diverse normative a tutela dell'ambiente hanno previsto incentivi economici per i produttori che si fanno carico del problema ambientale nella fase di elaborazione delle loro politiche commerciali e disincentivi economici per coloro che non si conformano a tale criterio.

L'Autorità ha osservato che la Regione Toscana, nell'adottare una disposizione che esclude a priori l'utilizzo nelle mense delle stoviglie a perdere, non sembra affatto aver considerato, contrariamente a quanto prescritto dalla normativa di riferimento, le capacità delle imprese fornitrici di tali beni di gestire efficacemente anche la fase *post vitam* del prodotto. Più in particolare, la legge di fatto non lascia nessuno spazio a considerazioni sul possibile recupero dei prodotti monouso in plastica e sul loro riciclaggio, suscettibili di produrre anche effetti positivi per l'ambiente, quali, ad esempio, la riduzione dell'uso di prodotti detergenti inquinanti, e al contempo in grado di rispettare le esigenze di sviluppo e mantenimento di possibilità concorrenziali. Ciò ha comportato l'introduzione di una limi-

tazione per le società produttrici di stoviglie e contenitori a perdere sproporzionata rispetto al perseguimento dell'interesse alla tutelà dell'ambiente, che ha determinato un'ingiustificata chiusura del mercato per un numero rilevante di soggetti economici. Pertanto, l'Autorità ha auspicato un intervento legislativo volto a rimuovere le restrizioni dell'iniziativa economica nel settore non strettamente giustificate da esigenze di interesse generale.

Segnalazione relativa allo smaltimento di rifiuti nella provincia di Parma

Nel novembre 1999 l'Autorità, allo scopo di contribuire a una più completa tutela della concorrenza e del mercato, ha segnalato, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, alcuni problemi collegabili alle modalità di definizione del divieto di esportazione di rifiuti non pericolosi contenuto nel Piano infraregionale della Provincia di Parma. Sotto un profilo generale, la disciplina della materia trae origine dalla giurisprudenza e dalla normativa comunitaria che istituiscono un sistema di gestione incardinato sui principi dell'autosufficienza e della prossimità e volto a garantire la riduzione dei movimenti di rifiuti all'interno della Comunità. Tuttavia, occorre rilevare che, sempre secondo l'orientamento comunitario, i rifiuti, indipendentemente dalla loro riciclabilità, sono considerati "prodotti"; ciò comporta che eventuali ostacoli alla loro circolazione dovrebbero trovare giustificazione nell'articolo 30 (*ex* 36) del Trattato, o in una delle esigenze imperative ammesse dal diritto comunitario, tra le quali figura senz'altro la protezione dell'ambiente. In quest'ultimo caso, trattandosi di un'esigenza non menzionata espressamente nell'articolo 30, affinché i divieti di esportazione di rifiuti possano costituire una misura giustificata è necessario che si tratti di divieti indistintamente applicabili e strumentali all'attuazione dei principi della prossimità e dell'autosufficienza.

Nel caso di specie, tuttavia, è stato rilevato che l'amministrazione provinciale, a causa della situazione di eccedenza di rifiuti dovuta alla saturazione delle discariche esistenti e ai ritardi nell'entrata in funzione di nuove discariche, ha consentito, con alcuni provvedimenti individuali, alla Azienda Municipale Nettezza Urbana di Parma di conferire i rifiuti in impianti di smaltimento situati al di fuori del territorio provinciale. L'Autorità ha argomentato, al riguardo, che il divieto di esportazione può considerarsi funzionale alla realizzazione di un sistema basato sui principi della prossimità e dell'autosufficienza solo nel caso in cui gli impianti di smaltimento siano in grado di smaltire i rifiuti prodotti nel territorio e quindi idonei a eliminare qualsiasi movimentazione di rifiuti. In caso contrario, il divieto all'esportazione, aumentando la quantità

di rifiuti accumulati nel territorio, non costituisce una misura giustificata al fine del soddisfacimento dell'interesse ambientale. Pertanto, l'Autorità ha auspicato che l'amministrazione introduca divieti di esportazione dei rifiuti solo nei casi in cui i locali impianti di smaltimento siano in grado di smaltire tutti i rifiuti prodotti nel territorio provinciale, dando concreta attuazione ai principi dell'autosufficienza e della prossimità.

Parere sul riordino dei servizi pubblici locali

Nell'ottobre 1999 l'Autorità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della legge n. 287/90, ha inviato ai Presidenti del Senato e della Camera e al Presidente del Consiglio dei Ministri un parere relativo al disegno di legge recante "Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie" (AS 4014, XIII Legislatura). Il disegno di legge era volto a promuovere l'apertura alla concorrenza dei servizi pubblici locali mediante la riforma della disciplina delle forme di gestione dei servizi a rilevanza industriale (distribuzione di energia, erogazione del gas, gestione del ciclo dell'acqua e dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché trasporto collettivo) e dei servizi esclusi da tale categoria.

Il parere dell'Autorità ha sottolineato i molteplici aspetti positivi dal punto di vista concorrenziale del disegno di legge, ne ha evidenziato gli elementi contraddittori o potenzialmente distorsivi e ha, infine, indicato alcuni criteri da tenere presenti all'atto della redazione del Regolamento attuativo previsto dal disegno di legge medesimo per completare il quadro normativo di riferimento dei servizi pubblici locali.

In primo luogo, il disegno di legge aveva previsto che i servizi fossero "affidati" esclusivamente in base a gara e che i rapporti tra ente locale e gestori fossero regolati da un "contratto di servizio". A quest'ultimo proposito, l'Autorità ha indicato la necessità che la legge qualifichi con maggiore chiarezza la natura dell'"affidamento". Esiste, infatti, il pericolo che nella prassi tale "affidamento" possa essere assimilato a una concessione amministrativa, strumento strutturalmente più restrittivo della concorrenza di altri, anche quando la concessione sia conferita con gara. In particolare, per l'espletamento dei servizi già liberalizzati o in procinto di essere liberalizzati, dovrebbe al più essere prevista un'autorizzazione amministrativa, in luogo della più onerosa procedura di "affidamento" tramite gara, necessaria soltanto nei casi in cui le caratteristiche tecnologiche o economiche del mercato impongano una limitazione del numero dei soggetti ammessi a operare. Così la gestione delle attività

di vendita del gas naturale, di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di trasporto di linea a livello locale (fatta eccezione per la gestione e lo sviluppo della rete ferroviaria) non dovrebbe essere oggetto di affidamento.

Per i servizi diversi da quelli a "rilevanza industriale", l'articolo 22, comma 3, del disegno di legge prevedeva l'affidamento, diretto o in base a gara, ovvero l'esercizio tramite istituzione o in economia quando "le relative attività non possano essere svolte in regime di concorrenza". Al riguardo, l'Autorità ha auspicato che il Regolamento attuativo enunci chiaramente i criteri per limitare il più possibile le esclusioni dalla concorrenza delle attività riconducibili a servizi non industriali.

L'articolo 23, comma 9, aggiungeva che il Regolamento governativo poteva individuare i "servizi pubblici locali che sono svolti in regime di concorrenza, previo rilascio di autorizzazione amministrativa". L'Autorità, al fine di evitare che in tale ultima norma potesse leggersi una qualificazione dei servizi in concorrenza come categoria eccezionale e circoscritta da apposite norme regolamentari, in contrasto con l'articolo 86 (*ex* 90), comma 2, del Trattato CE (secondo cui i servizi soggetti alla concorrenza costituiscono la regola), ha sottolineato che dalla legge dovrebbe risultare con chiarezza che i servizi locali, o segmenti di servizi, non ricompresi fra quelli soggetti al regime di affidamento, con gara o diretto (in base all'articolo 22, commi 2 e 3), sono comunque da considerarsi liberi e in concorrenza e che la normativa dovrebbe specificare quali di essi siano esercitabili solo previo rilascio di un'autorizzazione amministrativa.

Il parere si sofferma brevemente anche sulla disciplina delle società miste controllate dagli enti pubblici locali, cui il disegno di legge consente di assumere con un affidamento diretto (senza gara) la gestione dei servizi pubblici non aventi rilevanza industriale che non possono essere svolti in regime di concorrenza. Con l'intento di evitare che le società miste svolgano a vantaggio dell'ente locale "affidante" anche attività che non costituiscono il nucleo essenziale del servizio pubblico, con ciò eludendo il ricorso alle procedure a evidenza pubblica, l'Autorità ha sottolineato l'opportunità di inserire nel disegno di legge precisi limiti all'oggetto sociale di tali società.

Il parere evidenzia, altresì, che dalla lettura congiunta della norma che impedisce a qualsiasi società affidataria diretta, nazionale o estera, di partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale e della norma che esclude l'applicazione di tale divieto, per tutta la fase transitoria (di sospensione dell'efficacia della legge), alle imprese operanti in Italia, attualmente affidatarie dirette, potrebbe derivare una illegittima discriminazione tra operatori nazionali ed esteri.

Particolare attenzione è stata, inoltre, rivolta dall'Autorità alle modalità di espletamento delle gare per l'affidamento dei servizi pubblici locali, nonché alla predisposizione dei relativi bandi. In particolare, ogni gara dovrebbe tener presente le peculiarità di ciascun tipo di servizio ed essere strutturata in modo da favorire il raggiungimento dell'efficienza, giungendo, ad esempio, a indicare l'area geografica ottimale di espletamento del servizio. Inoltre, nei bandi di gara dovrebbe essere il più possibile evitata l'inclusione di requisiti non strettamente necessari o non proporzionati rispetto all'esigenza di garantire la capacità economico-finanziaria e operativa delle imprese partecipanti.

L'Autorità ha auspicato, infine, la massima riduzione possibile della durata delle proroghe delle gestioni esistenti, disciplinata dalle norme transitorie previste dal disegno di legge. La notevole durata complessiva delle proroghe degli affidamenti diretti e delle concessioni in essere, infatti, è in grado di ritardare sensibilmente l'avvio del processo di apertura alla concorrenza dei servizi a rilevanza industriale e, consentendo il consolidamento delle gestioni esistenti, può tradursi in un ostacolo all'accesso al mercato da parte di nuovi operatori, in contrasto con gli obiettivi stessi della liberalizzazione. Al 31 marzo 2000, è ancora in corso il processo di riforma della disciplina dei servizi pubblici locali.

2 I PROCESSI DI CONCENTRAZIONE TRA IMPRESE

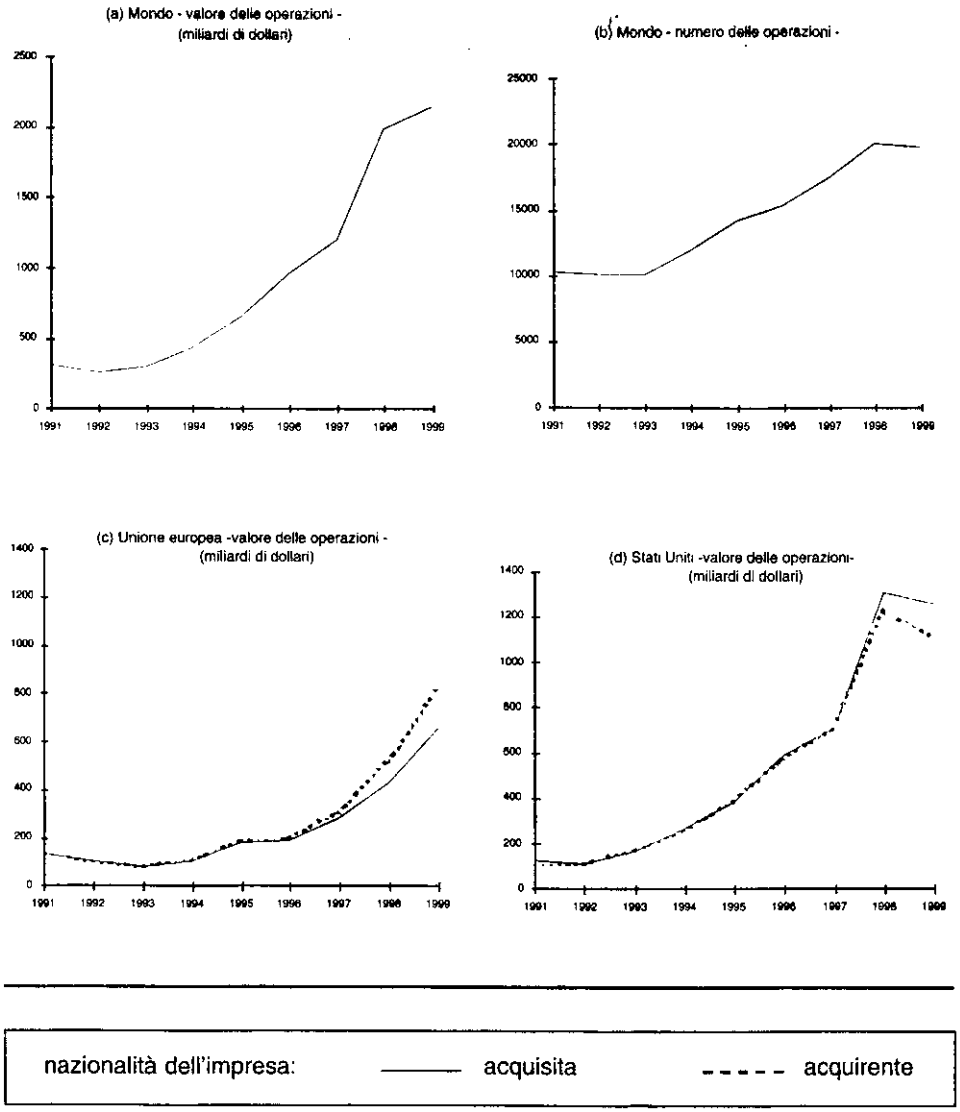
FUSIONI E ACQUISIZIONI NEGLI ANNI NOVANTA

Su scala mondiale, i valori delle operazioni di fusione e acquisizione si sono attestati nel 1999 sugli elevati livelli raggiunti l'anno precedente (FIGURA 2.1)[1], consolidando una tendenza manifestatasi dalla metà degli anni Novanta in poi.

Concentrando l'attenzione sulle due aree economiche che più hanno contribuito a tali andamenti (Stati Uniti e Unione europea), i dati relativi al 1999 sembrano evidenziare un fenomeno che era già emerso nella seconda metà del 1998 e già rilevato nella Relazione dello scorso anno: il valore delle acquisizioni realizzate da operatori comunitari, sia all'interno che al di fuori dell'Unione europea, sopravanza i flussi altrettanto consistenti di operazioni aventi come obiettivo le imprese comunitarie, al contrario di quanto avviene con riferimento alle imprese statunitensi (FIGURA 2.1 (c) e (d), dove è netta la "forbice" fra soggetti acquirenti e acquisiti, di segno opposto nelle due aree geografiche menzionate e sostanzialmente costante in entrambi i semestri del 1999).

1. Le statistiche commentate nella prima parte del capitolo sono estratte dalla banca dati *M&A* della società Thomson Financial Securities Data. Le operazioni si riferiscono a tutte le transazioni, completate nel periodo di analisi, che comportano una modifica della proprietà. Il valore delle operazioni non è disponibile per tutte le transazioni; si assume, tuttavia, un buon grado di copertura delle operazioni principali.

FIGURA 2.1 -Valore delle operazioni di fusione e acquisizione fra imprese (1991-1999)

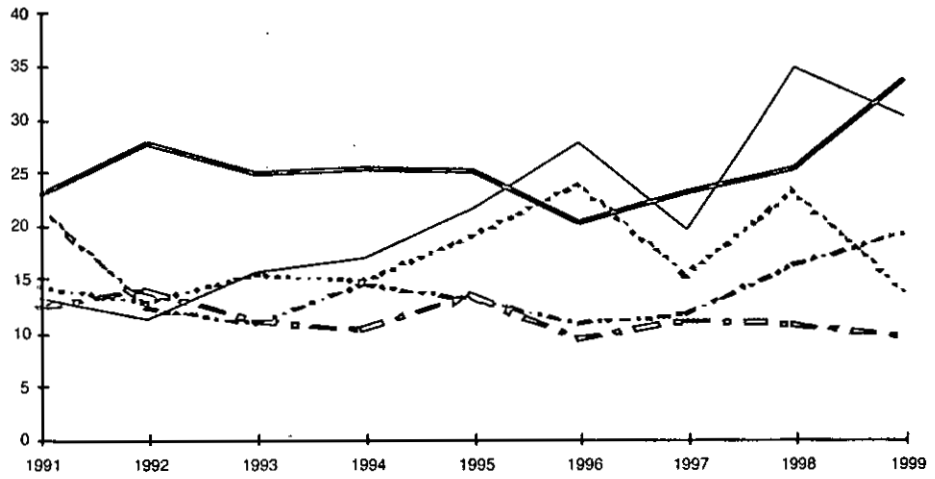


Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

La "forbice" fra i valori relativi a soggetti acquirenti e acquisiti trova riscontro negli andamenti delle operazioni *cross border*[2], in merito alle quali si rileva una forte attitudine all'internazionalizzazione attiva da parte delle imprese comunitarie, a fronte di una tendenza di segno opposto per le imprese di nazionalità statunitense (FIGURA 2.2). In generale, le transazioni di natura internazionale crescono più delle operazioni nel loro complesso, tanto che alla fine

degli anni Novanta oltre un terzo del valore delle operazioni di fusione e acquisizione riguardava transazioni tra *partner* di nazionalità diversa.

FIGURA 2.2 - Incidenza percentuale del valore delle operazioni *cross border*(*) sul valore complessivo delle operazioni di fusione e acquisizione (1991-1999)



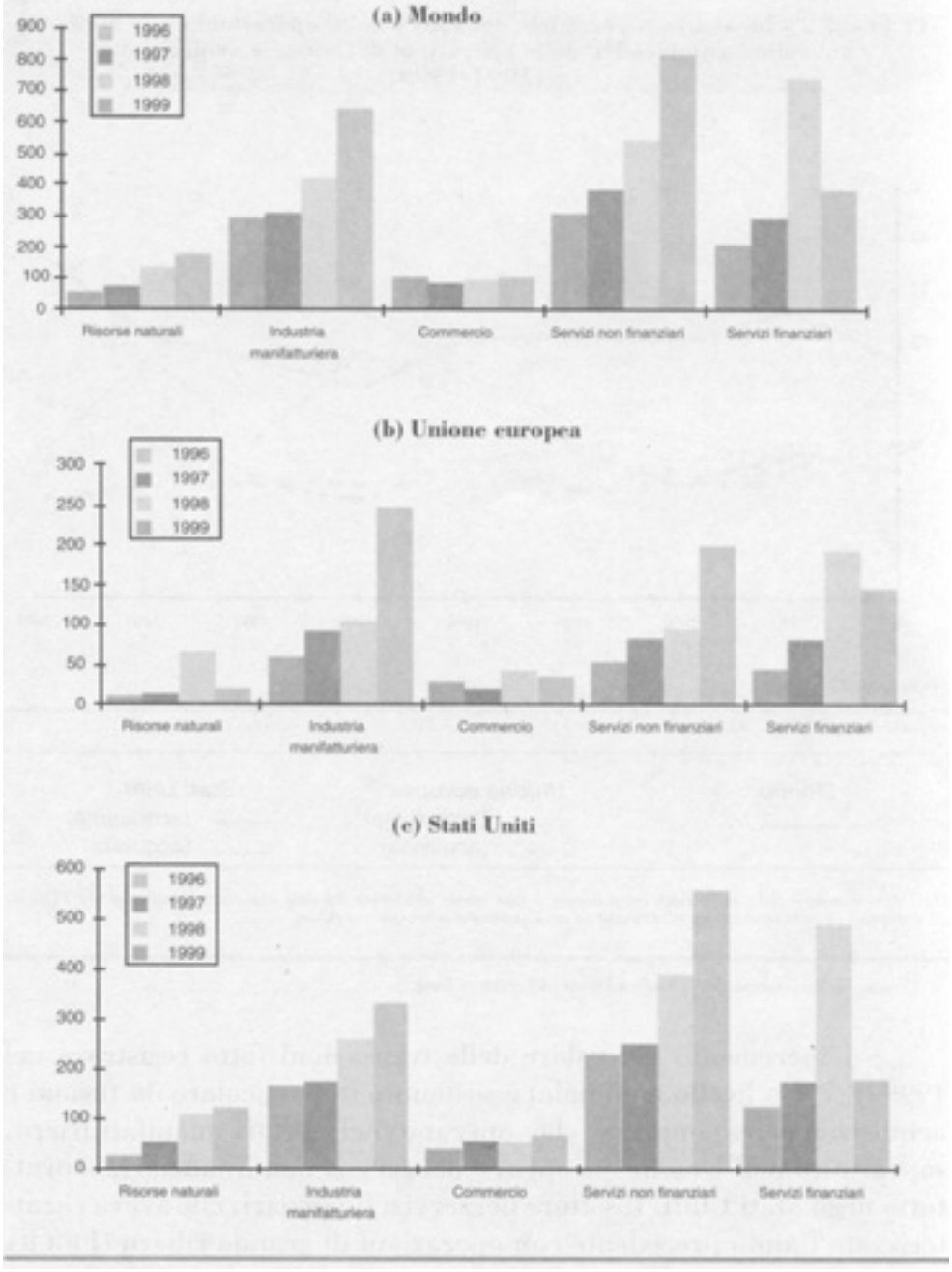
(*) Il dato mondiale delle operazioni *cross border* è una media ponderata dei dati nazionali; l'incidenza per l'Unione europea è invece calcolata con riferimento all'area comunitaria nel suo complesso.

Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

L'incremento del valore delle transazioni fatto registrare nel 1999 (8,7% a livello mondiale) è sostenuto in particolare da fusioni e acquisizioni fra imprese che operano nei settori manifatturiero, soprattutto nell'Unione europea, e dei servizi non finanziari, soprattutto negli Stati Uniti. Il settore dei servizi finanziari, che aveva caratterizzato l'anno precedente con operazioni di grande rilievo (FIGURA 2.3), fa registrare una netta flessione in termini di valore delle transazioni nell'Unione europea ma soprattutto negli Stati Uniti.

2. Per i paesi membri dell'Unione europea, le operazioni *cross border* sono definite rispetto all'area comunitaria nel suo complesso.

FIGURA 2.3 - Valore delle operazioni di concentrazione per settore e nazionalità dell'impresa acquisita 1996-1999 (miliardi di dollari)



Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

Analizzando in maggior dettaglio la distribuzione settoriale del valore delle transazioni (TAVOLA 2.1), i servizi di telecomunicazione emergono come il settore di gran lunga più interessato da un processo di consolidamento, in maniera uniforme a livello mondiale.

TAVOLA 2.1 – Distribuzione percentuale e graduatoria settoriale delle operazioni di fusione e acquisizione realizzate nel 1999

Settore dell'impresa acquisita	Mondo		Stati Uniti		Unione Europea		Italia	
	% valore	rango	% valore	rango	% valore	rango	% valore	rango
Telecomunicazioni	14,40	1	14,86	1	16,04	1	57,16	1
Banche	7,44	2	5,52	5	11,35	2	32,45	2
Estrazione di petrolio e gas	7,35	3	8,69	3	2,01	14	-	-
Servizi radiotelevisivi	6,17	4	9,67	2	1,35	20	-	-
Servizi per le imprese	5,95	5	7,84	4	3,41	8	0,09	17
Servizi elettrici, gas e acqua	4,41	6	4,38	7	3,32	9	-	-
Assicurazioni	4,07	7	4,53	6	2,96	10	0,01	27
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	3,50	8	2,72	11	4,37	5	0,47	9
Prodotti chimici	3,37	9	1,32	18	7,35	3	0,03	26
Prodotti farmaceutici	3,08	10	1,55	16	6,82	4	0,01	28
Altri settori rilevanti per l'Italia:								
Altri istituti di credito	1,21	23	0,77	31	0,94	24	2,72	3
Servizi immobiliari	2,70	12	1,76	14	3,95	6	2,02	4
Strumenti di precisione	2,02	16	2,85	10	0,83	27	1,24	5
Prodotti alimentari	1,19	24	0,69	33	1,76	15	1,01	6
Aggregati settoriali:								
SERVIZI NON FINANZIARI	**38,09**	**1**	**44,32**	**1**	**30,63**	**2**	**57,64**	**1**
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	**29,95**	**2**	**26,35**	**2**	**37,66**	**1**	**3,91**	**3**
SERVIZI FINANZIARI	**18,21**	**3**	**14,64**	**3**	**22,71**	**3**	**38,11**	**2**
RISORSE NATURALI	**8,49**	**4**	**9,54**	**4**	**2,85**	**5**	**-**	**5**
COMMERCIO	**5,10**	**5**	**5,06**	**5**	**5,87**	**4**	**0,34**	**4**
ALTRO	**0,17**	**6**	**0,09**	**6**	**0,28**	**6**	**-**	**6**
TOTALE	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**	

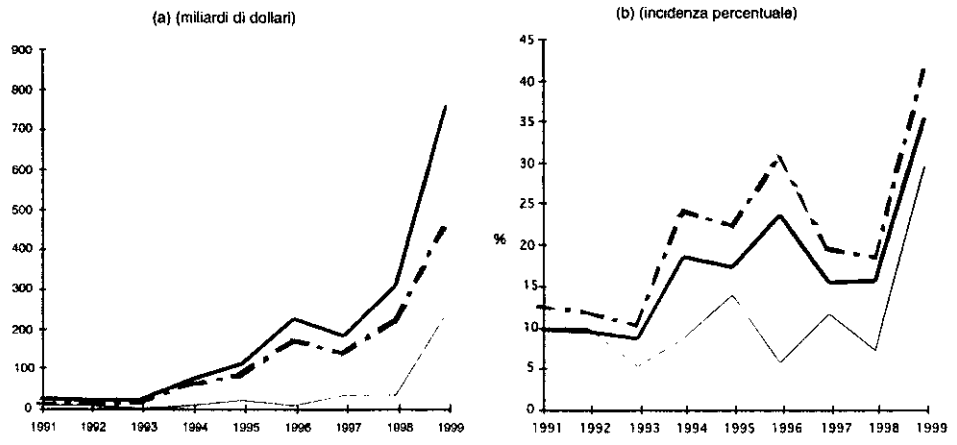
Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

I paesi dell'Unione europea si caratterizzano, nel 1999, per un'attività di concentrazione ancora consistente nel settore bancario, seguito dalle industrie chimica e farmaceutica. Negli Stati Uniti, invece, il comparto delle telecomunicazioni è seguito dal settore dei *media* e da quello petrolifero. Al di là di queste differenze, tra i settori maggiormente interessati da fenomeni di crescita esterna vi sono, oltre a banche e telecomunicazioni, le *utilities* (elettricità, gas e acqua), le assicurazioni e i servizi per le imprese (principalmente acquisizioni di imprese di servizi informatici). In alcuni di questi settori (telecomunicazioni, *utilities*, banche), da tempo interessati da

processi di liberalizzazione dei mercati, attraverso operazioni di concentrazione si perseguono strategie di ristrutturazione delle imprese, di ricerca di alleanze strategiche e, in generale, di riposizionamento nel nuovo contesto concorrenziale.

La componente tecnologica caratterizza decisamente i processi di concentrazione realizzatisi nel corso del 1999: le acquisizioni di imprese ad alta tecnologia fanno registrare un incremento in valore, a livello mondiale, pari al 145% rispetto all'anno precedente (FIGURA 2.4). Questo fenomeno ha interessato sia il mercato comunitario che quello statunitense: nel primo caso, il valore di questa categoria di transazioni è incrementato di oltre cinque volte; nel secondo caso è circa raddoppiato. Si noti tuttavia che, all'interno di questa categoria di operazioni, le acquisizioni da parte di imprese statunitensi rappresentano, nel 1999, circa il 60% del valore delle operazioni a livello mondiale, a fronte di un'incidenza pari al 30% nell'Unione europea.

FIGURA 2.4 - Acquisizioni di imprese ad alta tecnologia 1991-1999: (a) valore delle transazioni (miliardi di dollari); (b) incidenza percentuale sul valore complessivo delle transazioni

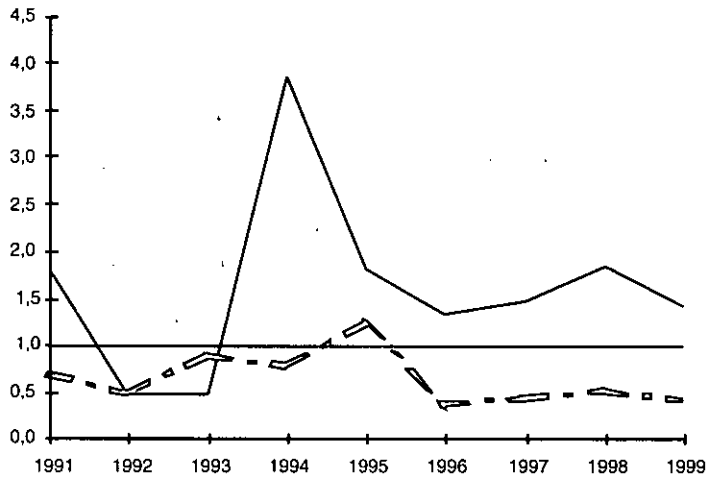


Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

La crescita delle acquisizioni di imprese *high-tech* si è manifestata, all'interno dell'area comunitaria, anche attraverso la ricerca di *partner* esterni all'Unione europea, contribuendo ad accelera-

re i processi di internazionalizzazione già in atto (FIGURA 2.5). Per le imprese comunitarie, l'incidenza delle operazioni *cross border* nei settori ad alta tecnologia, che consentono di acquisire tecnologie e conoscenze sviluppate altrove, risulta più elevata dell'incidenza rilevata negli altri settori. Esattamente il contrario si osserva per gli Stati Uniti.

FIGURA 2.5 – Operazioni *cross border*: rapporto fra incidenza nel settore ad alta tecnologia e incidenza complessiva (1991 – 1999)



Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

All'interesse per l'acquisizione di imprese ad alta tecnologia è in gran parte legata l'intensificazione del processo di consolidamento nei comparti manifatturiero e dei servizi non finanziari. Circa il 50% del valore del complesso delle transazioni registrate in questi due comparti riguarda l'alta tecnologia, con un'incidenza di acquisizioni di imprese *high-tech* in termini di nazionalità dell'impresa acquirente generalmente più elevata negli Stati Uniti rispetto all'Unione europea (TAVOLA 2.2).

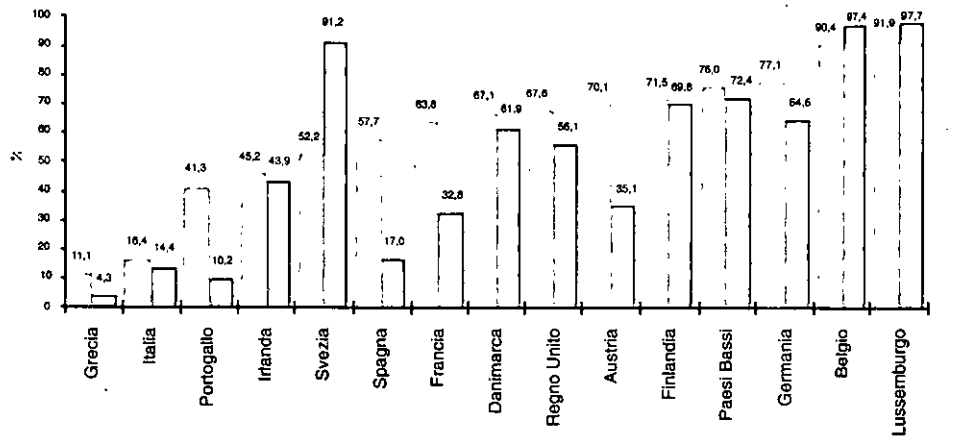
Tavola 2.2 – Incidenza percentuale delle acquisizioni di imprese ad alta tecnologia per settore di attività economica dell'impresa acquisita e nazionalità dell'impresa acquirente (1999)

Settore dell'impresa acquisita	Quota % delle acquisizioni di imprese ad alta tecnologia, per nazionalità dell'impresa acquirente		
	Unione europea	Stati Uniti	Mondo
Servizi non finanziari (*di cui:*)	**45,4**	**58,9**	**53,1**
Telecomunicazioni	64,2	94,6	77,0
Servizi per le imprese	26,9	74,0	67,3
Servizi radiotelevisivi	4,6	70,2	64,8
Servizi sanitari	12,4	46,6	42,5
Stampa ed editoria	0,3	41,6	15,5
Industria manifatturiera (*di cui:*)	**43,7**	**55,9**	**50,4**
Apparecchiature di comunicazione	97,9	99,2	99,1
Prodotti farmaceutici	99,5	97,8	99,1
Calcolatori e macchine per ufficio	98,7	98,5	98,3
Software	96,4	95,4	95,6
Industria aeronautica e spaziale	46,8	91,9	79,9
Strumenti di precisione	62,4	81,4	78,1
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	25,6	89,3	74,0
Prodotti chimici	70,1	-	52,4
Commercio	**0,3**	**3,9**	**2,2**
Servizi finanziari	**-**	**1,9**	**0,8**
Risorse naturali	-	-	-

Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

Per quanto riguarda l'Italia, alcune importanti operazioni caratterizzano, in termini di valore delle transazioni, gli andamenti dei processi di crescita esterna delle imprese (TAVOLA 2.1). Ci si riferisce, in particolare, all'acquisizione di Telecom Italia da parte di Olivetti con la contestuale cessione di Omnitel-Infostrada a Mannesmann, all'acquisizione della Banca Commerciale Italiana da parte di Banca Intesa e a numerose altre operazioni nel settore del credito. Più in generale, anche nel 1999 emerge la scarsa propensione delle imprese italiane ad acquisire imprese estere (e viceversa). Infatti, l'incidenza delle operazioni *cross border* (dove i confini sono, in questo caso, quelli nazionali) sul valore totale delle transazioni è fra i più bassi in ambito comunitario (FIGURA 2.6).

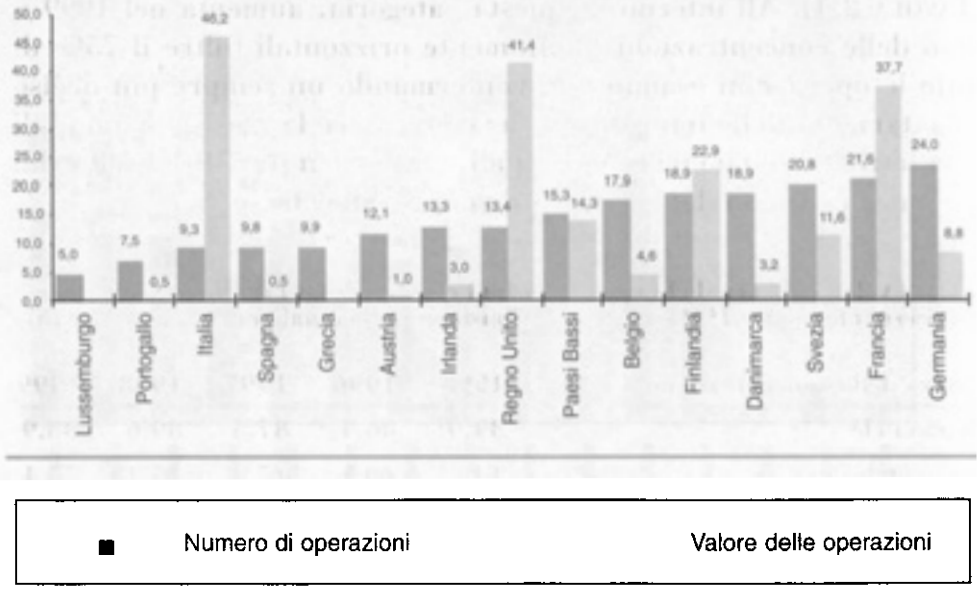
FIGURA 2.6 - Incidenza percentuale del valore delle operazioni *cross border* sul valore complessivo delle operazioni di fusione e acquisizione nei paesi dell'Unione europea (1999)



Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

Sotto il profilo del valore complessivo delle acquisizioni di imprese ad alta tecnologia, l'operazione Olivetti-Telecom Italia contribuisce a porre l'Italia fra i paesi più dinamici, all'interno dell'Unione europea. Tale "dinamismo" si ridimensiona sensibilmente ove si guardi al numero, invece che al valore, delle operazioni di acquisizione di imprese *high-tech* da parte di operatori nazionali (FIGURA 2.7). La graduatoria dei paesi comunitari vede l'Italia sopravanzare solo il Portogallo e il Lussemburgo in termini di incidenza del numero delle acquisizioni di imprese ad alta tecnologia sul numero complessivo delle transazioni, con una distanza di parecchi punti percentuali rispetto a molti altri paesi.

FIGURA 2.7 - Incidenza percentuale delle operazioni *high-tech* sul totale delle operazioni di fusione e acquisizione realizzate da imprese appartenenti all'Unione europea, per nazionalità dell'impresa acquirente (1999)



Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

CARATTERISTICHE DELLE CONCENTRAZIONI ESAMINATE DALL'AUTORITÀ NEL 1999

Nel 1999 sono state adottate dall'Autorità 395 decisioni ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90 in merito a casi di concentrazione[3] tra imprese indipendenti, con un incremento del 25% rispetto all'anno precedente (TAVOLA 2.3). Si tratta del maggior numero di casi esaminati in un anno dall'entrata in vigore della normativa sul controllo delle concentrazioni, determinato da un forte aumento delle notifiche soprattutto nell'ultima parte del 1999[4].

TAVOLA 2.3 - Concentrazioni tra imprese indipendenti (numero di casi)

Modalità di concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. *a), b)* e *c)*	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Fusione	-	3	3	5	2	1	7	7	6
Acquisizione del controllo	101	196	227	237	237	304	254	305	380
Impresa comune	3	2	-	5	2	3	4	4	9
Totale	**104**	**201**	**230**	**247**	**241**	**308**	**265**	**316**	**395**

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato

Continua a ridursi l'incidenza delle operazioni di natura verticale, a fronte di una quota delle concentrazioni di natura orizzontale da alcuni anni consolidatasi intorno al 90% del totale (TAVOLA 2.4). All'interno di questa categoria, aumenta nel 1999 il peso delle concentrazioni strettamente orizzontali (oltre il 75% di tutte le operazioni esaminate), confermando un sempre più deciso orientamento delle imprese nel far convergere le risorse disponibili sulle attività economiche principali, con la conseguente uscita dai mercati in cui non detengono posizioni di rilievo.

TAVOLA 2.4 - Natura delle concentrazioni e soglie di fatturato nazionale delle imprese interessate 1994-1999 (distribuzione percentuale del numero di casi)

Natura della concentrazione	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Orizzontale	**68,7**	**89,0**	**86,4**	**87,5**	**89,6**	**88,9**
Orizzontale pura	56,1	64,2	69,5	67,9	65,2	75,4
Estensione del mercato e/o del prodotto	12,6	27,8	16,9	19,6	24,4	13,5
Conglomerale	**8,5**	**3,4**	**5,2**	**8,3**	**6,6**	**8,4**
Verticale	**22,8**	**7,6**	**8,4**	**4,2**	**3,8**	**2,8**
Totale	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato

Sul piano dimensionale, quasi tre quarti delle operazioni sono realizzate attraverso l'acquisizione di imprese minori da parte di gruppi di medie e grandi dimensioni, interrompendo la tendenza, manifestatasi nei tre anni precedenti, verso una diminuzione del peso di questa categoria di operazioni (TAVOLA 2.5). Di contro, si riduce sensibilmente l'incidenza delle operazioni in cui l'impresa acquisita è di dimensioni ragguardevoli (con fatturato superiore a 71 miliardi di lire, soglia prevista per il 1999 per l'obbligo di notifica), ma l'insieme delle imprese interessate rimane al di sotto dell'altra soglia di legge (710 miliardi di lire nel 1999).

3. In questa seconda parte del capitolo si prendono in considerazione le operazioni di concentrazione soggette all'attività di controllo dell'Autorità, che rappresentano un insieme più limitato rispetto a quello analizzato nella prima parte del capitolo.

4. A livello comunitario, la Commissione europea nel 1999 ha adottato 270 decisioni, di cui 3 di rinvio del caso ai paesi membri, con un incremento del 13,4% rispetto all'anno precedente. Anche in questo caso si tratta del numero più elevato di decisioni dall'entrata in vigore del regolamento comunitario, avvenuta nel 1990 (cfr. le statistiche riportate nel sito *internet* della Direzione Generale della Concorrenza, all'indirizzo *http://europa.eu.int/comm/dg04/merger/closed/en/mergstat.htm*).

TAVOLA 2.5 - Operazioni di concentrazione per soglie di fatturato nazionale delle imprese interessate 1994-1999 (distribuzione percentuale del numero di casi)

Soglie di fatturato nazionale delle imprese interessate	1994	1995	1996	1997	1998	1999
A (*)	61,5	67,6	70,4	65,3	63,0	73,2
B (*)	26,7	17,0	14,6	19,2	16,1	8,1
C (*)	11,3	14,1	14,3	15,5	20,9	17,2
Numero di casi	**247**	**241**	**308**	**265**	**316**	**395**

(*) Le soglie di fatturato considerate sono quelle relative a ciascun anno del periodo 1994-1999. Per il 1999:
A= fatturato delle imprese interessate > 710 miliardi, fatturato dell'impresa acquisita < 71 miliardi;
B= fatturato delle imprese interessate > 710 miliardi, fatturato dell'impresa acquisita > 71 miliardi;
C= fatturato delle imprese interessate < 710 miliardi, fatturato dell'impresa acquisita > 71 miliardi;

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato

Nella TAVOLA 2.6 è riportata la distribuzione settoriale dei casi esaminati nel 1999 in applicazione della legge n. 287/90, comprensivi delle decisioni assunte dalla Banca d'Italia e su cui l'Autorità ha espresso il proprio parere[5].

L'articolazione settoriale[6] dei casi esaminati in materia di controllo delle concentrazioni è, come sempre, fortemente influenzata dal grande numero di notifiche relative ad acquisizioni nel settore del commercio (30,4%), imputabili prevalentemente al comparto della grande distribuzione organizzata, alla distribuzione di bevande e alla distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; si tratta di operazioni che producono i loro effetti soprattutto su mercati geografici locali. Oltre un terzo dei casi esaminati ha riguardato attività manifatturiere, con numerose operazioni nel settore meccanico, chimico e alimentare. Delle 395 operazioni esaminate dall'Autorità nel 1999, ben 51 sono state notificate dalle parti all'organismo antitrust di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, in quanto non ricadenti nelle previsioni del regolamento comunitario sulle concentrazioni, ma soggette alla normativa per il controllo delle concentrazioni vigente in diversi paesi comunitari. Ben l'80% dei casi soggetti a multigiurisdizionalità (notificati in più paesi) ha interessato imprese manifatturiere (circa il 28% delle operazioni notificate classificate in questo comparto), con punte nell'industria chimica, nei mezzi di trasporto e nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, tutti settori caratterizzati dalla presenza di imprese di grandi dimensioni e da estensioni sovranazionali dei mercati. Si può osservare come si tratti degli stessi settori più frequentemente soggetti alla giurisdizione della Commissione europea. Da segnalare anche la forte incidenza di operazioni nel settore dei servizi finanziari, in misura uniforme sia a livello nazionale che comunitario, e una decisa preponderanza di concentrazioni di dimensione comunitaria nel settore dei trasporti e delle comunicazioni, con processi di consolidamento che varcano frequentemente i confini nazionali.

TAVOLA 2.6 – Numero di operazioni di concentrazione per settore di attività economica prevalente dell'impresa acquisita (1999)

	Autorità totale	Autorità di cui(*)	Commissione europea	Autorità totale	Autorità di cui(*)	Commissione europea
	(numero di casi)			*(valori percentuali)*		
Agricoltura, caccia e silvicoltura	-		4	-		*1,5*
Estrazione di minerali	3		8	*0,7*		*3,0*
Attività manifatturiere (**)	143	41	113	*33,5*	*80,4*	*42,3*
Alimentari, bevande e tabacco	17	3	8	*4,0*	*5,9*	*3,0*
Tessili e abbigliamento	1		1	*0,2*		*0,4*
Cuoio, pelle e similari			1			*0,4*
Legno e prodotti in legno	1			*0,2*		
Carta e prodotti di carta; stampa ed editoria	8		7	*1,9*		*2,6*
Coke, raffinerie di petrolio, combustibili nucleari			1			*0,4*
Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali	20	14	19	*4,7*	*27,5*	*7,1*
Articoli in gomma e materie plastiche	1	1	4	*0,2*	*2,0*	*1,5*
Lavorazione di minerali non metalliferi	8	1	7	*1,9*	*2,0*	*2,6*
Metallo e prodotti in metallo	10	2	7	*2,3*	*3,9*	*2,6*
Macchine ed apparecchi meccanici	14	3	18	*3,3*	*5,9*	*6,7*
Macchine e apparecchiature elettriche e ottiche	30	7	11	*7,0*	*13,7*	*4,1*
Mezzi di trasporto	15	7	23	*3,5*	*13,7*	*8,6*
Altre attività manifatturiere	3		3	*0,7*		*1,1*
Energia elettrica, gas e acqua	5		11	*1,2*		*4,1*
Costruzioni	4		2	*0,9*		*0,7*
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	130	1	36	*30,4*	*2,0*	*13,5*
Alberghi e ristoranti	18		1	*4,2*		*0,4*
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	30	3	50	*7,0*	*5,9*	*18,7*
Intermediazione monetaria e finanziaria	51(***)	5	23	*11,9*	*9,8*	*8,6*
Servizi vari	34	1	11	*8,0*	*2,0*	*4,1*
Altri servizi pubblici, istruzione e sanità	9		5	*2,0*		*3,0*
Totale	427(***)	51	267	*100,0*	*100,0*	*100,0*

(*) Operazioni notificate anche in altri Stati membri dell'Unione europea.
(**) Alcune operazioni sono classificate solo a livello di industria manifatturiera, per cui il totale delle operazioni può risultare maggiore della somma dei casi attribuiti a ciascun settore.
(***) Il dato comprende le decisioni adottate dalla Banca d'Italia.

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato; Commissione europea - Direzione Generale Concorrenza.

5. Per riferimento, è illustrata nella stessa TAVOLA 2.6 l'articolazione dei casi di competenza comunitaria. Infatti, nell'analizzare la distribuzione settoriale delle concentrazioni notificate all'Autorità non si può non tenere conto della natura complementare del controllo delle concentrazioni svolto dagli organismi nazionali rispetto all'azione di vigilanza esercitata a livello comunitario, attraverso la Direzione Generale della Concorrenza della Commissione europea, competente al di sopra di determinate soglie di fatturato delle imprese interessate.

6. Per l'attribuzione del settore di attività economica ai casi trattati dall'Autorità si è adottato il criterio della prevalenza, conforme a quello seguito dalla Direzione Generale della Concorrenza nel riportare le statistiche relative all'attività svolta in materia di controllo delle concentrazioni.

Le 395 operazioni di concentrazioni esaminate nel 1999 dall'Autorità hanno comportato l'individuazione e l'analisi di 825 mercati rilevanti. Nel 76% di questi mercati (627 complessivamente) si è reso necessario analizzare nel dettaglio la distribuzione delle quote detenute dalle imprese interessate, al fine di una corretta valutazione degli effetti dell'operazione sulla struttura dei mercati stessi. Solo nel 12,3% di tali mercati (77 dei 627 menzionati) si sono potute riscontrare quote di mercato *post*-concentrazione superiori al 40%. La TAVOLA 2.7 riporta il dettaglio settoriale dei 77 mercati.

TAVOLA 2.7 - Mercati interessati dalle concentrazioni per settore di attività economica e rilevanza delle concentrazioni 1997-1999 (numero di mercati)

Settore	Quote di mercato *post*-concentrazione superiori al 40 %			Totale complessivo
	1997	1998	1999	1999
Agricoltura, caccia e silvicoltura				
Estrazione di minerali	1			3
Attività manifatturiere	44	22	33	304
Alimentari, bevande e tabacco	*1*	*1*	*11*	*46*
Tessili e abbigliamento				*2*
Legno e prodotti in legno				*1*
Carta e prodotti di carta; stampa ed editoria	*3*		*1*	*15*
Coke, raffinerie di petrolio, combustibili nucleari				*1*
Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali	*11*	*10*	*1*	*73*
Articoli in gomma e materie plastiche				*3*
Lavorazione di minerali non metalliferi	*20*	*2*	*4*	*21*
Metallo e prodotti in metallo		*1*	*3*	*21*
Macchine ed apparecchi meccanici	*4*			*28*
Macchine e apparecchiature elettriche e ottiche	*4*	*2*	*5*	*43*
Mezzi di trasporto	*1*	*6*	*8*	*47*
Altre attività manifatturiere				*3*
Energia elettrica, gas e acqua	1	1	6	13
Costruzioni		1	1	9
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	7	8	10	287
Alberghi e ristoranti	2		5	39
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	3	2	15	73
Intermediazione monetaria e finanziaria (*)		1		38
Servizi vari	6	5	4	42
Istruzione				1
Altri servizi pubblici, sociali e personali	4	1	3	16
Totale	68	41	77	825

(*) Nell'analisi non rientrano i mercati dei depositi e degli impieghi bancari, in merito ai quali l'Autorità, ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, della legge n. 287/90, esprime un parere alla Banca d'Italia.

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato.

I comparti dei trasporti e delle comunicazioni, l'industria alimentare e delle bevande, i mezzi di trasporto, i servizi di pubblica utilità, il commercio sono risultati, nel 1999, i settori maggiormente interessati da significativi processi di consolidamento dell'offerta.

I 77 mercati in cui si sono potute verificare quote delle imprese interessate dalla concentrazione superiori al 40% hanno riguardato complessivamente 39 casi, comprensivi di tre operazioni che, nel 1999, hanno richiesto lo svolgimento di una procedura istruttoria[7].

Per 30 dei 39 casi, le operazioni comunicate producevano un incremento trascurabile della quota di mercato ovvero comportavano la sostituzione dell'impresa acquirente con l'acquisita nei mercati in cui quest'ultima operava. In 2 casi è stata avviata una procedura istruttoria. Nei rimanenti 7 casi[8], l'operazione notificata comportava incrementi sostanziali della quota di mercato dell'impresa acquirente. L'Autorità non ha tuttavia ritenuto di dover avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 della legge n. 287/90, in quanto risultava evidente, già nella prima fase di valutazione del caso, che l'operazione non avrebbe condotto alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante sulla base delle seguenti motivazioni (in parentesi il riferimento ai casi):

- presenza di qualificati concorrenti, sia effettivi che potenziali (C3613, C3401, C3500);
- presenza marginale dell'acquirente sul mercato rilevante (C3401);
- presenza nei mercati di una vivace concorrenza e ingresso di operatori esteri importanti (C3409);
- dinamiche concorrenziali che si sviluppano a livello mondiale, anche grazie alla funzione esercitata da tecnologie competitive rispetto a quelle utilizzate dalle parti interessate alla concentrazione (C3381);
- forte potere contrattuale dei clienti, rappresentati da imprese di grandi dimensioni (C3346, C3779).

---

7. Non è compresa l'operazione C3597 - BANCA INTESA-BANCA COMMERCIALE ITALIANA, in quanto, a seguito degli impegni assunti dalle parti relativamente alla alienazione di alcuni sportelli bancari, non si è ritenuto di dover esaminare con maggior dettaglio la distribuzione delle quote di mercato a livello locale.

8. Si tratta dei casi C3613 - CARMEUSE-FINCALCE-DOLOMITE COLOMBO; C3401 - OPAM OILS-MORENO PETROLI; C3409 - IDEAL STANDARD-CERAMICA DOLOMITE; C3381 - SORIN BIOMEDICA-GAMBRO; C3346-ELF ATOCHEM VLISSIGEN-TH GOLDSCHMIDT; C3779 - PIERBURG-MAGNETI MARELLI; C3500 - UNES MAXI-VARIE SOCIETÀ.

3 SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI

PRINCIPALI SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI CONCORRENZA

Nel periodo preso a riferimento si segnalano alcune sentenze del Tar e del Consiglio di Stato rese in sede di controllo giurisdizionale dei provvedimenti adottati dall'Autorità in applicazione della legge n. 287/90, da cui emergono utili spunti interpretativi ai fini dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza.

PROFILI SOSTANZIALI

Limiti del sindacato giurisdizionale

Con sentenza n. 1348 del 14 marzo 2000, *Italcementi*, il Consiglio di Stato ha chiarito l'ambito entro cui il giudice amministrativo può esercitare il sindacato giurisdizionale in relazione al mercato di riferimento identificato dall'Autorità in un provvedimento di applicazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90. Secondo il Consiglio di Stato, essendo i provvedimenti dell'Autorità sindacabili in giudizio per vizi di legittimità, e non di merito, il Tar deve verificare "*se il provvedimento impugnato appaia logico, congruo, ragionevole, correttamente motivato e istruito, ma non può anche sostituire proprie valutazioni di merito a quelle effettuate dall'Autorità, e a questa riservate*".

Su questi presupposti, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del Tar per il fatto che questo aveva considerato erronea la definizione di mercato rilevante adottata dall'Autorità, "*sostituendo una propria definizione e valutazione a quella amministrativa, e senza invece limitarsi a verificare, nei limiti del sindacato di legittimità, se la scelta dell'amministrazione apparisse logica, congrua, correttamente motivata e istruita*".

Nel provvedimento annullato dal Tar con la sentenza poi appellata, l'Autorità aveva accertato che Italcementi, dominante sul mercato del cemento in Sardegna, aveva posto in essere delle prati-

che commerciali abusive volte a ostacolare l'ingresso di concorrenti su tale mercato. Con specifico riferimento al mercato rilevante, l'Autorità aveva ritenuto che l'ambito geografico in cui valutare le condotte di Italcementi dovesse essere circoscritto alla sola Sardegna, avuto riguardo a una pluralità di fattori, quali: *i)* le caratteristiche fisiche del prodotto (valore basso in rapporto al peso) e l'alta incidenza dei costi di trasporto in relazione a quelli unitari di produzione; *ii)* la struttura dell'offerta molto concentrata; *iii)* la dinamica dei prezzi nell'ambito della regione sarda, più elevati di quelli praticati nel resto d'Italia, in Grecia e nella ex-Jugoslavia; *iv)* l'inidoneità delle importazioni provenienti da aree contigue alla Sardegna a rendere il mercato più ampio, dato il loro carattere contingente e temporaneo. Per converso il Tar aveva annullato il provvedimento dell'Autorità per non aver definito un più ampio mercato rilevante, tenuto conto del consistente flusso di importazioni di cemento proveniente da zone geografiche contigue alla Sardegna, quali la Grecia e la ex Jugoslavia.

Le professioni liberali e la nozione di impresa

Nella sentenza n. 466 del 28 gennaio 2000, *Consigli nazionali dei ragionieri e periti commerciali e dei dottori commercialisti*, il Tar ha statuito che i Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e dei periti commerciali costituiscono delle associazioni di imprese. Nell'occasione il Tar è stato chiamato a pronunciarsi per la prima volta in maniera puntuale sulla possibilità di qualificare dei liberi professionisti come imprese. Il giudice amministrativo ha pienamente recepito la nozione di impresa di matrice comunitaria funzionale all'applicazione delle norme a tutela della concorrenza, secondo cui deve qualificarsi impresa qualsiasi entità o soggetto che eserciti un'attività economica a prescindere dal suo stato giuridico.

Con specifico riferimento alla possibilità di attribuire natura d'impresa alle professioni liberali, secondo il giudice amministrativo, pur non volendo "*assimilare, a ogni effetto, alle imprese commerciali altre attività che come l'esercizio delle professioni intellettuali, siano caratterizzate da profili concettuali diversi e che per tale ragione sono soggette a discipline privatistiche e pubblicistiche loro proprie, è del tutto logico che gli esercenti delle professioni intellettuali siano considerati imprese ai fini specifici della tutela della libera concorrenza, in quanto la loro attività consiste nella offerta sul mercato di prestazioni suscettibili di valutazione economica e di acquisto delle stesse dietro corrispettivo*".

Quanto poi alla possibilità di qualificare i Consigli come associazioni di imprese, in sostanza, il Tar ha rigettato la tesi delle ricorrenti in base alla quale la natura pubblicistica dei Consigli e delle funzioni a essi affidate varrebbe a escludere l'applicazione

delle norme di concorrenza. Accogliendo la prospettazione dell'Autorità, il Tar ha difatti riconosciuto che i Consigli sono enti associativi "*espressione degli esercenti una determinata professione, nei cui confronti l'ente svolge poteri autoritativi sia di vigilanza che di tutela delle ragioni economiche, cosicché non può escludersi che attraverso le deliberazioni dei Consigli possano realizzarsi forme di coordinamento delle condotte dei singoli professionisti suscettibili di assumere valenza anticoncorrenziale nel mercato considerato*". Secondo la prospettazione del giudice amministrativo, non è quindi necessario che l'unico scopo dei Consigli sia la tutela degli interessi economici dalla categoria, essendo determinante che "*l'ente, in ragione della posizione che riveste nei confronti degli iscritti, sia nella condizione di orientarne i comportamenti per quanto attiene agli aspetti economici dell'attività professionale, anche eventualmente con effetti nocivi per la libera concorrenza*".

Misure normative e condotte di impresa

Nella già citata sentenza *Consigli nazionali dei ragionieri e periti commerciali e dei dottori commercialisti*, il Tar si è pronunciato sull'imputabilità ai Consigli Nazionali della determinazione di tariffe professionali caratterizzate da un complesso *iter* pubblico di formazione e approvazione, culminante con l'adozione di un decreto del Capo dello Stato, nell'ambito del quale i Consigli Nazionali avevano un mero compito consultivo.

Accogliendo le censure delle ricorrenti avverso il provvedimento, il Tar ha statuito che l'Autorità, nell'imputare ai Consigli intese restrittive della concorrenza, avrebbe trascurato "*che i suddetti comportamenti ritenuti lesivi della concorrenza [...] hanno concorso all'adozione di provvedimenti amministrativi formali e tipici di natura regolamentare, imputabili esclusivamente all'autorità di governo [...]*".

Avuto pertanto riguardo al complesso *iter* pubblico di approvazione delle tariffe delle due categorie professionali interessate, secondo il Tar, i singoli contributi e interventi nella "sequenza procedimentale" normativamente prevista per l'approvazione delle tariffe "*perdono autonoma rilevanza per fondersi nella determinazione finale che rappresenta il contemperamento coordinato delle diverse istanze chiamate dalla legge a esprimersi in vista dell'interesse pubblico da soddisfare*".

Accertamento dell'intesa-evidenza indiretta

In tema di prova dell'esistenza di una pratica concordata, nella sentenza n. 873 del 16 aprile 1999, *Associazione Vendomusica/Case discografiche multinazionali-Federazione industria musicale italiana*, il Tar ha ribadito il principio, ormai consolidato, secondo cui, ai fini della corretta individuazione di una pratica con-

cordata, è sufficiente l'esistenza di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, non necessitando l'esistenza di una prova diretta dell'intesa. In particolare, "*la prova della pratica concordata può ritenersi correttamente acquisita anche quando non emergano riscontri diretti della sussistenza di concreti elementi intenzionali proiettati a falsare il mercato*", laddove tale prova, di contro, è richiesta nelle ipotesi di intese che consistano in accordi o in deliberazioni di consorzi, di associazioni di imprese e di altri organismi similari.

Quanto agli effetti della pratica concordata nel mercato, il Tar ha evidenziato che, nelle ipotesi di intese restrittive della concorrenza, in linea generale, deve considerarsi "*sufficiente, a fini probatori, anche soltanto la capacità potenziale dell'accordo o della pratica concordata di restringere la concorrenza nel mercato, in quanto riscontri concreti delle effettive conseguenze prodottesi sono necessari soltanto nella diversa e distinta ipotesi dell'abuso di posizione dominante*".

Il medesimo principio è stato riaffermato nella sentenza n. 1541 dell'8 marzo 2000, *Fornitura pezzi di ricambio caldaie a gas*, nella quale il Tar ha ritenuto che un "*coordinamento di iniziative in funzione anticoncorrenziale*", il cui accertamento si rivela sostenuto da una serie di elementi probatori seri precisi e concordanti, assume autonoma valenza anticoncorrenziale, in un contesto in cui "*le circostanze che le iniziative non siano andate in porto [...] risulta irrilevante ai fini del diritto della concorrenza*".

Sempre in tema di prova dell'intesa, nella sentenza n. 1520 del 6 luglio 1999, *Assicurazioni di Milano*, il Tar ha ritenuto che per potersi configurare una fattispecie di accordo restrittivo della concorrenza, "*è sufficiente la sussistenza di una volontà convergente di due o più imprese, anche se manifestata in modo informale attraverso dipendenti o anche tacitamente per atti concludenti, diretta a coordinare i comportamenti delle imprese sul mercato*". Ai fini probatori, poi, il Tar osserva che è necessario acquisire evidenza di una volontà comune, ossia del fatto che alla volontà di un'impresa di coordinarsi con il proprio concorrente, corrisponda, simmetricamente, la volontà dell'altra a comportarsi nel medesimo senso. Tale indirizzo è stato confermato anche nella sentenza n. 1457 del 6 marzo 2000, *RTI-RAI*.

Rapporti tra disciplina della concorrenza e altre discipline

Nella sentenza n. 1459, del 15 dicembre 1999, *RTI-Cecchi Gori-Rai*, il Tar ha ribadito il principio secondo cui il ricorso a forme tipiche di contratti di diritto privato - nella specie si trattava di un accordo transattivo di un contenzioso pendente - "*non esclude, ex se, la valutabilità dei contenuti del contratto stesso, alla luce della norma dell'articolo 2 della legge n. 287/90, operando detta*

disposizione su un piano diverso e distinto da quello proprio, nella specie, dell'istituto della transazione".

Lo stesso principio era stato già esplicitato nella sentenza n. 1520 del 6 luglio 1999, *Assicurazioni di Milano*, dove, pronunciandosi sulla rilevanza ai sensi della disciplina della concorrenza dell'istituto della coassicurazione, il Tar aveva sottolineato che la tipizzazione nell'ordinamento di una fattispecie di natura associazionistica non appare determinare la liceità in *re ipsa* della stessa, così precludendo l'applicabilità della normativa a tutela della concorrenza.

PROFILI PROCEDIMENTALI

Rinnovazione del procedimento

In materia di garanzie di un procedimento dell'Autorità teso all'accertamento di una presunta violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, con sentenza n. 103 del 14 gennaio 2000, *Produttori di vetro cavo*, il Tar, rilevando l'esistenza di un vizio formale del procedimento consistente nella mancata verbalizzazione di alcune dichiarazioni orali rese in sede istruttoria, vizio idoneo a incidere sulla corretta formazione della volontà del Collegio tale da rendere invalido il procedimento, ha annullato la decisione dell'Autorità. Tuttavia, nell'intento di fornire utili elementi di indirizzo ai fini dell'eventuale rinnovazione del procedimento, il Tar si è espresso anche su alcuni profili di merito, censurando in particolare la definizione del mercato rilevante del prodotto adottata dall'Autorità. Sul punto, l'interesse della pronuncia risiede nel fatto che il giudice amministrativo ha prospettato esplicitamente l'eventualità della rinnovazione del procedimento da parte dell'Autorità.

Trattandosi nella specie dell'annullamento da parte del Tar di un provvedimento di accertamento di un'intesa restrittiva della concorrenza, il Tar ha quindi ritenuto che nulla ostasse al riavvio da parte dell'Autorità di un nuovo procedimento, non sussistendo per le intese un problema di decadenza dai poteri istruttori; ciò in quanto la legge n. 287/90 non prevede nella materia un termine perentorio per l'esercizio degli stessi. A diversa conclusione dovrebbe invece giungersi in materia di concentrazioni, dove l'esistenza di termini perentori entro cui esercitare i poteri di investigazione, sia nella fase pre-procedimentale che in quella istruttoria, farebbe presumibilmente decadere l'Autorità dai poteri di rivedere una concentrazione nell'ipotesi di una sentenza definitiva di annullamento di un provvedimento in materia (cfr. sentenze n. 497 del 25 marzo 1993, *Fininvest*, e sentenza n. 1598 del 25 ottobre 1994, *Sio/Pergine*).

Accertamento delle violazioni ai sensi della legge n. 287/90 e della legge n. 689/81

Nella sentenza n. 793 dell'8 febbraio 2000, *Istituto Vigilanza Cannas*, il Tar ha escluso la possibilità di estendere ai procedimenti volti all'accertamento di un'intesa o di un abuso di posizione dominante la regola, fissata dalla legge n. 689/91, per la quale l'amministrazione deve contestare una violazione soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 90 giorni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa.

Rispetto alla disciplina generale dei procedimenti volti alla comminazione di una sanzione amministrativa, le previsioni contenute nella legge n. 287/90 costituiscono, infatti, un sistema speciale volto alla disciplina dei "*fenomeni di illecita compressione della libera concorrenza*", che si caratterizza anche nel momento procedurale per il peculiare ampliamento del momento partecipativo dei soggetti interessati, destinato a esplicarsi già in sede di accertamento dei fatti. Tale peculiarità è destinata a tradursi in un naturale allungamento dei tempi procedurali, proprio a fini di garanzia del più ampio contraddittorio dei soggetti interessati, in una prospettiva rispetto alla quale risulta quindi incompatibile il termine di 90 giorni fissato dalla legge n. 689/91, per la contestazione della violazione.



RAPPORTI INTERNAZIONALI

COMMISSIONE EUROPEA

Premessa

L'Autorità partecipa, nell'ambito dei Comitati consultivi, al processo decisionale relativo all'applicazione a livello comunitario degli articoli 81 e 82 del Trattato CE e del Regolamento concentrazioni n. 4064/89 (come modificato dal Regolamento n. 1310/97). Essa inoltre coopera con la Commissione, insieme alle altre autorità nazionali di concorrenza, nella definizione dei nuovi orientamenti della politica comunitaria di concorrenza. In quest'ultimo ambito, di particolare rilievo sono state le discussioni relative al Libro Bianco della Commissione sulla modernizzazione delle regole di applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato. Sono stati inoltre compiuti importanti progressi nella riforma del trattamento delle intese verticali, con l'adozione di un nuovo Regolamento generale di esenzione. Recentemente la Commissione ha avviato un analogo processo di revisione del trattamento delle intese orizzontali. Nel corso dell'anno, sono stati inoltre discussi tre progetti di Comunicazione in materia di concentrazioni.

Riguardo ai rapporti internazionali in materia di concorrenza, nel 1999 l'Unione europea ha stipulato un accordo di cooperazione bilaterale con il Canada. Infine, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ha continuato a svolgere un ruolo attivo volto a promuovere la considerazione delle tematiche concorrenziali nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC)[1].

Le decisioni della Commissione

Nel 1999 le decisioni formali della Commissione europea in applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE[2], pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, sono state sedici. Esse riguardano, in particolare, due casi di applicazione del divieto di

1. Si rinvia al riguardo al successivo paragrafo dedicato alle attività presso l'OMC.
2. Si fa riferimento alla numerazione degli articoli del Trattato CE come modificata dal Trattato di Amsterdam.

intese restrittive della concorrenza di cui all'articolo 81.1, dieci esenzioni individuali ai sensi dell'articolo 81.3, quattro casi di accertato abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 e, infine, una violazione del combinato disposto degli articoli 82 e 86.

Decisioni relative agli articoli 81 e 82 del Trattato CE

Decisione e data	Norme applicate	Estremi di pubblicazione
P&O Stena Line (26 gennaio 1999)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 163/61 (29.06.1999)
PO/Redevances atterrissage en Finlande (10 febbraio 1999)	art. 82 (divieto senza sanzione)	GUCE L 69/24 (16.03.1999)
PO/ANA Redevances atterrissage au Portugal (10 febbraio 1999)	artt. 82 e 86	GUCE L 69/31 (16.03.1999)
Whitbread (24 febbraio 1999)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 88/26 (31.03.1999)
TPS+7 (3 marzo 1999)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 90/6 (02.04.1999)
IMA (7 aprile 1999)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 106/14 (23.04.1999)
P&I Clubs (12 aprile 1999)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 125/12 (19.05.1999)
EATA (30 aprile 1999)	art. 81.1 (divieto)	GUCE L 193/23 (26.07.1999)
Bass (16 giugno 1999)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 186/1 (19.07.1999)
Scottish and Newcastle (16 giugno 1999)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 186/28 (19.07.1999)
Virgin/British Airways (14 luglio 1999)	art. 82 (divieto)	GUCE L 30/1 (04.02.2000)
Coppa del mondo di calcio 1998 (20 luglio 1999)	artt. 82 e 54 accordo SEE (divieto)	GUCE L 5/55 (08.01.2000)
GEAE/P & W (14 settembre 1999)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 58/17 (03.03.2000)
Reims II (15 settembre 1999)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 275/17 (26.10.99)
British Interactive Broadcasting/Open (15 settembre 1999)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 312/1 (6.12.99)
FEG e TU (26 ottobre 1999)	art. 81.1 (divieto)	GUCE L 39/1 (14.02.2000)

La decisione di divieto adottata ai sensi dell'articolo 81.1 ha riguardato un'intesa di carattere orizzontale. La Commissione è intervenuta nei confronti dell'Europe Asia Trades Agreement (EATA), un accordo tra compagnie marittime di linea relativo ai servizi regolari di trasporto marittimo di merci "containerizzate" dall'Europa del Nord all'Estremo oriente. In particolare, le parti hanno istituito un programma di gestione dei volumi di carico offerti sulle loro navi d'alto mare allo scopo di consentirne un'utilizzazione ottimale e determinare un aumento dei profitti. A tal fine, esse si sono impegnate a scambiarsi informazioni e a non utilizzare una porzione dello spazio delle loro navi per determinate rotte. A sostegno dell'indispensabilità di un simile accordo, le parti hanno sostenuto che sulle rotte commerciali Europa del Nord/Estremo oriente esisterebbe un problema strutturale di capacità di carico eccedentaria rispetto alla domanda di servizi di trasporto. Tale fenomeno determinerebbe imprevedibili e consistenti fluttuazioni dei prezzi dei noli di trasporto e repentine variazioni delle capacità di carico disponibili sul mercato (in particolare, di fronte alla diminuzione dell'entità dei noli molte compagnie marittime sarebbero costrette a uscire dal mercato) con gravi pregiudizi per gli

utilizzatori del servizio. La Commissione non ha accolto tali argomentazioni e ha censurato l'intesa ai sensi dell'articolo 81.1, in considerazione del fatto che l'Europe Asia Trades Agreement ha consentito alle parti di restringere la rispettiva capacità concorrenziale, limitando il volume che ognuna di esse poteva offrire sul mercato. Tale comportamento ha, inoltre, fatto notevolmente lievitare il livello dei prezzi.

Nella seconda decisione di divieto adottata ai sensi dell'articolo 81.1, la Commissione ha rilevato l'esistenza sul mercato olandese di un accordo collettivo di esclusiva, volto a ostacolare l'accesso alle fonti di approvvigionamento di materiale per impianti elettrotecnici ai grossisti non aderenti all'"Associazione olandese per il commercio all'ingrosso nel settore elettrotecnico" (FEG). Tale accordo si è sviluppato in due fasi. In primo luogo, la FEG ha concluso con l'"Associazione olandese dei rappresentanti esclusivi nel settore elettrotecnico"(NAVEG) un *gentleman's agreement*, in virtù del quale la NAVEG si è impegnata a raccomandare ai propri membri di effettuare forniture solo a grossisti aderenti a FEG. In secondo luogo, la FEG e l'impresa TU (il maggior grossista di materiale per impianti elettrotecnici dei Paesi Bassi, nonché il più importante membro della FEG), hanno posto in essere pratiche concordate restrittive della concorrenza per ottenere l'esclusiva nella fornitura anche da parte delle imprese fornitrici non rappresentate in seno alla NAVEG. L'accordo collettivo di esclusiva è stato integrato da intese orizzontali sui prezzi realizzate all'interno della FEG, volte a garantire il mantenimento dei margini di guadagno delle imprese associate. La Commissione ha individuato una relazione diretta tra l'accordo collettivo di esclusiva e le intese sui prezzi: per assicurare la stabilità del cartello sui prezzi, la FEG ha, infatti, tentato di ridurre la potenziale concorrenza proveniente dai grossisti non associati, impedendo a questi ultimi le forniture mediante l'accordo collettivo di esclusiva. La responsabilità della fattispecie contestata è stata imputata anche alla TU, in considerazione dell'influenza esercitata in seno all'associazione, oltre che del ruolo svolto a titolo individuale nelle infrazioni.

Alcune forme di collaborazione tra imprese, pur incidendo in misura sensibile sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri, possono produrre effetti positivi sul mercato e sono, pertanto, suscettibili di esenzione da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 81.3 del Trattato CE. Nel corso del 1999, la Commissione ha concesso dieci esenzioni individuali.

Nel gennaio 1999, la Commissione ha dichiarato inapplicabili le disposizioni dell'articolo 81.1 all'impresa comune P&O Stena Line notificata da The Peninsular and Oriental Steam Navigation

Company (P&O) e da Stena Line Limited (Stena). P&O Stena Line riunisce le attività di trasporto turistico con navi traghetto svolte dalle parti sulle "rotte brevi" della Manica, nonché le attività di trasporto merci, sempre con navi traghetto, svolte nella Manica occidentale, sulle "rotte brevi" della Manica e nel Mare del Nord. Le parti hanno ritenuto l'accordo indispensabile per conseguire quel risparmio di costi necessario per affrontare la forte concorrenza di Eurotunnel (l'impresa che gestisce il servizio di trasporto ferroviario nel tunnel sotto la Manica). La Commissione ha ritenuto che la costituzione dell'impresa comune, pur costituendo una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81.1, poiché P&O e Stena, prima di fondare l'impresa comune, erano concorrenti sugli stessi mercati in cui opererà P&O Stena Line, soddisfacesse le condizioni per un'esenzione individuale, determinando in particolare una maggiore offerta di frequenze e una rilevante riduzione dei costi, anche a vantaggio dei consumatori.

Nel marzo 1999, la Commissione ha ritenuto di non intervenire in forza dell'articolo 81.1 nei confronti della costituzione della società Télévision par satellite (TPS) fondata da TF1, France Télévision, M6 e Suez Lyonnaise des Eaux con l'intento di distribuire programmi audiovisivi a pagamento via satellite e mediante una "piattaforma digitale". In particolare, le parti hanno notificato una convenzione, un accordo di associazione e due statuti sociali contenenti le regole di funzionamento di TPS. La durata prevista per gli accordi è di dieci anni. Gli azionisti di TPS non hanno il controllo congiunto della società. Verificato che la costituzione della società non determinava un coordinamento tra i vari azionisti sui diversi mercati interessati dall'operazione, la Commissione è passata a esaminare le clausole degli accordi notificati, giudicando applicabile l'articolo 81.1 soltanto a due di esse: quella, di durata decennale, che impone alle parti di offrire prioritariamente a TPS le loro reti tematiche, nonché la clausola che attribuisce a TPS il diritto di distribuire in esclusiva le reti generali gestite dai suoi azionisti (seppur soltanto in modo criptato e con tecnologia digitale via satellite). Osservando che le due clausole in questione, nel favorire il successo di una nuova piattaforma digitale, consentono l'entrata di un nuovo operatore sul mercato della televisione a pagamento (oggi dominato da Canal Plus) e ampliano l'offerta di servizi di televisione a pagamento a favore dei telespettatori francesi, la Commissione ha ritenuto di concedere un'esenzione individuale, ma soltanto per tre anni, ossia per un periodo più breve della durata delle esclusive prevista dalle parti.

La terza decisione di esenzione individuale riguarda le restrizioni della concorrenza prodotte da due delle disposizioni contenute

nel codice di condotta adottato dall'Istituto dei mandatari abilitati (IMA) presso l'Ufficio europeo dei brevetti: in particolare, le clausole che vietano ai membri dell'IMA di farsi pubblicità comparativa e di avvicinare di propria iniziativa utenti che siano già stati clienti di un altro mandatario abilitato. Il mandatario abilitato è il professionista incaricato di seguire l'istruzione delle domande presentate all'Ufficio europeo dei brevetti dalle imprese e dai singoli inventori che vogliano ottenere un brevetto europeo per la tutela delle loro invenzioni. L'Istituto dei mandatari abilitati presso l'Ufficio europeo dei brevetti è l'ente senza scopo di lucro che riunisce tutti i mandatari abilitati; creato per collaborare con l'Organizzazione europea dei brevetti per le questioni relative alla professione di mandatario abilitato, l'IMA ha adottato un codice di condotta per i suoi membri. La Commissione ha anzitutto rilevato che i mandatari abilitati presso l'Ufficio europeo dei brevetti sono imprese ai sensi dell'articolo 81.1, e che, pertanto, l'IMA costituisce un'associazione di imprese. Essa ha quindi ritenuto opportuno concedere un'esenzione di durata triennale soprattutto al fine di favorire, anche nell'interesse dei clienti dei mandatari, un passaggio graduale da un assetto di mercato caratterizzato da una lunga tradizione di divieto quasi assoluto della pubblicità individuale e dell'offerta di servizi non sollecitati a un contesto più concorrenziale.

La Commissione ha concesso una quarta esenzione a due accordi conclusi tra i membri dell'associazione internazionale della Protection & Indemnity Clubs (P&I Clubs), associazioni di mutue assicuratrici senza scopo di lucro. Le mutue assicuratrici sono le imprese di assicurazione tradizionalmente costituite dagli armatori per coprirsi da danni contrattuali e a terzi (protezione e indennizzo: P&I). In particolare, le parti hanno notificato alla Commissione un accordo di *pooling*, nonché un accordo (International Group Agreement) a esso connesso, volto a fissare le regole che ogni *club* è tenuto a seguire allorché intenda offrire una copertura assicurativa P&I a un armatore appartenente a un altro *club*.

I P&I Clubs hanno stipulato l'accordo di *pooling* per ripartire in maniera proporzionale tra loro quelle richieste di indennizzo per sinistri tanto elevate che nessun *club* da solo sarebbe stato in grado di coprire. Ritenendo che il raggruppamento dei rischi in un *pool* fra vari assicuratori rappresentasse l'unico metodo disponibile per fornire coperture elevate, la Commissione ha ritenuto che l'accordo, incluse molteplici restrizioni imposte ai membri del *pool*, non fosse lesivo della concorrenza. Peraltro, la Commissione ha ritenuto che la particolare procedura di determinazione dei premi prevista dall'intesa coinvolgesse alcuni parametri non strettamente necessari al fine mantenere in essere l'accordo di ripartizione dei sinistri e

che, pertanto, sotto questo profilo, gli accordi notificati ricadessero nel divieto di cui all'articolo 81.1 del Trattato CE. Tuttavia, poiché le parti hanno dimostrato di non essere in grado di disarticolare efficacemente le procedure di determinazione dei premi continuando a garantire agli armatori una copertura adeguata per rischi molto elevati, la Commissione ha ritenuto che gli aspetti restrittivi di tali procedure soddisfacessero i requisiti sanciti dall'articolo 81.3 e ha concesso agli accordi notificati un'esenzione individuale di durata decennale.

Nel corso del 1999, la Commissione ha anche concesso una serie di esenzioni individuali ad alcuni accordi conclusi nel mercato britannico della distribuzione di birra consumata nei locali *on-licensed*. In particolare, la Commissione ha esentato i contratti-tipo di locazione mediante i quali tre importanti produttori di birra del Regno Unito (Scottish and Newcastle, Bass e Whitbread) hanno messo a disposizione di alcuni operatori commerciali pub interamente arredati e muniti di licenza di vendita. I contratti prevedevano che i locatari si impegnassero ad acquistare dal produttore di birra-locatore (e da nessun altro) le birre specificate nel contratto di locazione e a non acquistare birre di produttori concorrenti. La Commissione ha anzitutto rilevato che le molteplici reti di accordi di esclusiva nel Regno Unito e la difficoltà di aprire profittevolmente e in tempo breve nuovi pub rendono problematico l'accesso diretto al mercato britannico della birra *on-licensed*. In considerazione dell'importanza dei produttori coinvolti e della durata delle esclusive (i contratti di fornitura notificati contribuivano significativamente all'effetto cumulativo prodotto dal complesso dei contratti analoghi già stipulati nel mercato rilevante), la Commissione ha concluso per la contrarietà degli accordi rispetto all'articolo 81.1. Tuttavia, essa li ha esentati sino al 2002 ritenendo che i contratti di fornitura di birra esaminati migliorassero la distribuzione della birra nel Regno Unito, incentivando l'installazione, l'ammodernamento, la manutenzione e la gestione efficiente dei locali destinati alla vendita di bevande e assicurando ai consumatori prodotti di migliore qualità.

La Commissione ha, poi, ha concesso un'esenzione individuale per il periodo compreso tra il 1° aprile 1999 e il 31 dicembre 2001, a un accordo concluso tra tredici operatori postali pubblici europei (denominato REIMS II) volto a fissare una tariffa uniforme per la remunerazione delle "spese terminali" della posta transfrontaliera e cioè gli oneri che ogni operatore postale sostiene per ottenere il servizio di smistamento e recapito della posta ordinaria proveniente dal proprio Paese in un Paese estero.

La nona decisione di esenzione ha riguardato la costituzione, da parte di BT Holdings, BSkyB, Midland Bank e Matsushita Electric Europe, di un'impresa comune, la "British Interactive Broadcasting Limited" (BIB). Le imprese fondatrici intendevano fornire ai consumatori inglesi un nuovo tipo di servizio, ovvero i servizi televisivi digitali interattivi. La Commissione ha ritenuto che la costituzione dell'impresa comune meritasse un'esenzione individuale in quanto, grazie alla sua costituzione, si sarebbero potute superare alcune limitazioni tecnologiche che impedivano a ciascuno dei partecipanti di fornire individualmente i servizi in oggetto. Va, peraltro, osservato che la Commissione ha esentato l'operazione soltanto in seguito a una modifica degli accordi originari. L'esenzione, concessa per sette anni, è stata subordinata a oneri e condizioni volti a evitare l'eliminazione della concorrenza nei mercati rilevanti.

La Commissione ha infine concesso un'esenzione individuale ai sensi dell'articolo 81.3 all'impresa comune "Engine Alliance", costituita da General Electric Aircraft Engines (GEAE) e da Pratt & Whitney (P&W) per la progettazione, la produzione, la commercializzazione, la vendita e l'assistenza postvendita di un nuovo motore a reazione, destinato ad aeromobili commerciali di grandi dimensioni. Il mercato interessato dall'operazione presenta una struttura oligopolistica poiché in esso operano solo tre imprese (GEAE, P&W e Rolls-Royce). La Commissione ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nell'ambito di applicazione dell'articolo 81.1, in considerazione del fatto che l'impresa comune avrebbe potuto indurre le parti a coordinare il proprio comportamento nel mercato contiguo dei motori a reazione per gli esistenti aerei commerciali a fusoliera larga. Sono state peraltro ritenute sussistenti le condizioni per la concessione di un'esenzione. Infatti, in primo luogo, la cooperazione avrebbe permesso a ciascuna delle parti di sfruttare il vantaggio tecnologico di cui gode nello sviluppo di specifici elementi del nuovo motore, conseguendo migliori prestazioni sotto il profilo dei costi di gestione, dei tempi di produzione e delle norme ambientali; in secondo luogo, avrebbe determinato un vantaggio per i costruttori di aeromobili, per le compagnie aeree e, in ultima analisi, per i passeggeri, che potranno beneficiare di un miglioramento del servizio e della riduzione dei prezzi dei biglietti; in terzo luogo, il carattere indispensabile degli accordi derivava essenzialmente dal ritardo che si sarebbe verificato nei tempi di realizzazione del nuovo motore, qualora le parti avessero proceduto in maniera autonoma dal punto di vista tecnico e finanziario; in ogni caso, la cooperazione tra le parti non avrebbe eliminato la concorrenza in relazione alla fornitura del nuovo motore, in considerazione della pressione competitiva esercitata da Rolls-Royce. La Commissione ha ritenuto tuttavia

necessario imporre alle parti alcuni obblighi al fine di assicurare che la cooperazione fosse rigorosamente limitata allo specifico motore destinato ai futuri aerei commerciali di grandi capacità.

Nell'ambito delle decisioni prese nel corso del 1999, la Commissione ha riscontrato due ipotesi di abuso di posizione dominante nei mercati dei servizi connessi con l'uso da parte delle compagnie aeree delle infrastrutture aeroportuali. In un caso (PO/REDEVANCES ATTERRISSAGE EN FINLANDE) la Commissione ha applicato esclusivamente l'articolo 82 del Trattato, mentre nel secondo (PO/ANA REDEVANCES ATTERRISSAGE AU PORTUGAL) essa è intervenuta ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 86.

Nel primo caso, la Commissione ha esaminato il comportamento dell'Amministrazione dell'Aviazione Civile finlandese (AAC), incaricata di fornire i servizi per assicurare la sicurezza e il buon funzionamento degli aeroporti finlandesi. Negli aeroporti da essa gestiti, AAC ha, di sua iniziativa, adottato il criterio della diversificazione delle tariffe di atterraggio secondo la provenienza del volo, riducendo le tasse per i voli interni. L'impresa non è stata in grado di provare che tale discriminazione nei riguardi delle compagnie aeree che effettuavano voli intracomunitari era giustificata da ragioni oggettive. Pertanto, la Commissione ha ritenuto tale comportamento in violazione dell'articolo 82 del Trattato.

Anche nel caso PO/ANA Redevances atterrissage au Portugal, la Commissione ha riscontrato un abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi connessi con l'utilizzo da parte delle compagnie aeree delle infrastrutture aeroportuali. Tuttavia, in tale ipotesi, il comportamento discriminatorio del gestore aeroportuale era stato indotto da un decreto legge che stabiliva che negli aeroporti portoghesi l'importo delle tasse aeroportuali fosse fissato mediante decreto ministeriale. Pertanto, in questo caso, la Commissione ha ritenuto che il sistema di riduzione delle tariffe di atterraggio costituisse una misura incompatibile con il Trattato in base al combinato disposto degli articoli 82 e 86 del Trattato.

La Commissione ha inoltre considerato abusive ai sensi dell'articolo 82 del Trattato le pratiche commerciali attuate da British Airways (BA) sul mercato britannico dei servizi di agenzia per il trasporto aereo, mercato in cui BA, grazie alla posizione di forza detenuta sui mercati britannici del trasporto aereo, occupa una posizione dominante dal lato della domanda. I comportamenti contestati consistevano nella attribuzione da parte di BA alle agenzie di viaggi britanniche di particolari incentivi economici. Poiché il criterio di attribuzione non era correlato al valore assoluto dei volumi di vendite o all'efficienza del livello di servizi realizzati dalle agenzie di

viaggi, ma solo agli incrementi percentuali conseguiti rispetto alle vendite dei biglietti BA dell'anno precedente, gli incentivi, oltre a consentire "sconti fedeltà", determinavano anche discriminazioni tra le diverse agenzie. Essi sono stati pertanto ritenuti abusivi, in quanto consentivano di porre in essere strategie dirette all'eliminazione dei concorrenti attuali e potenziali di BA dai mercati britannici del trasporto aereo.

L'articolo 82 del Trattato CE ha trovato ulteriore applicazione, in combinato disposto con l'articolo 54 dell'accordo SEE, nel caso Coppa del Mondo di calcio 1998. La decisione ha riguardato le modalità della vendita diretta al pubblico dei biglietti relativi agli incontri della Coppa del Mondo, adottate nel 1996 e nel 1997 dal "Comitato francese di organizzazione della Coppa del Mondo di calcio 1998" (Cfo). Il Cfo deteneva nel periodo considerato una posizione dominante sul mercato della vendita al pubblico sia degli abbonamenti, che dei singoli biglietti cosiddetti "alla cieca", caratterizzati dal fatto che il loro acquisto da parte dei consumatori avviene senza conoscere preventivamente l'identità delle squadre partecipanti ai singoli incontri. La Commissione ha riscontrato una condotta abusiva nella predisposizione, da parte del Cfo, di condizioni commerciali discriminatorie nei confronti dei non residenti in Francia. Tali condizioni, differenziate in base alla cittadinanza e prive di giustificazioni oggettive, integravano la violazione dei principi fondamentali del diritto comunitario e hanno reso irrilevante l'accertamento dell'eventuale vantaggio finanziario o commerciale conseguito dal Cfo tramite l'attività contestata.

Con riferimento all'attività di controllo delle operazioni di concentrazione, nel corso del 1999 la Commissione ha adottato 270 decisioni in applicazione del Regolamento n. 4064/89 (come modificato dal Regolamento n. 1310/97). Di queste, 15 sono state valutate anche ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE. Quattro sono i casi in cui la Commissione ha rinviato le operazioni di concentrazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento; in uno di questi casi il rinvio è stato soltanto parziale.

La maggior parte delle concentrazioni notificate, non sollevando seri dubbi in termini concorrenziali, non ha richiesto l'avvio della seconda fase della procedura comunitaria. In 18 di questi casi, tuttavia, la decisione di compatibilità dell'operazione con il mercato comune è stata adottata soltanto a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate (così come previsto dall'articolo 6.2 del Regolamento n. 4064/89).

Delle nove decisioni di compatibilità prese nell'ambito della seconda fase della procedura comunitaria, otto sono state adottate a seguito di modifiche all'operazione notificata da parte delle imprese interessate (ai sensi dell'articolo 8.2). In totale, quindi, 26 sono state le decisioni che hanno dichiarato la compatibilità della concentrazione con il mercato comune a seguito dell'assunzione di specifici impegni diretti a modificare l'originaria configurazione del progetto.

Nel corso del 1999, la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune una sola operazione di concentrazione, consistente nell'acquisto del controllo della società First Choice da parte della società Airtours. Entrambe le imprese operano prevalentemente nel mercato dei servizi turistici nel Regno Unito. L'operazione avrebbe determinato secondo la Commissione il rafforzamento della situazione di oligopolio che caratterizza il mercato britannico dei "pacchetti-vacanze" all'estero di breve distanza (costituiti dalla combinazione di viaggio andata/ritorno, sistemazione e altri servizi). Infatti, a seguito della concentrazione, il numero dei grandi operatori sarebbe diminuito da quattro a tre compagnie, complessivamente detentrici dell'80% del mercato rilevante: Airtours, Thomson e Thomas Cook. Ciò avrebbe determinato, secondo la Commissione, la costituzione di una posizione dominante collettiva tale da ostacolare in modo significativo la concorrenza.

Libro Bianco della Commissione sulla modernizzazione delle regole di concorrenza

Nel maggio 1999 la Commissione ha pubblicato un Libro Bianco sulla modernizzazione delle norme per l'applicazione delle regole comunitarie in materia di intese e abusi di posizione dominante[3]. Tale documento costituisce il punto di partenza di un vasto progetto di riforma finalizzato a modificare il Regolamento del Consiglio n. 17/62 relativo all'applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato.

Il Libro Bianco parte dalla considerazione che il testo dell'articolo 81.3 è frutto di un compromesso tra coloro che auspicavano un regime autorizzatorio, in virtù del quale l'esenzione ai sensi dell'articolo 81.3 dal divieto di cui all'articolo 81.1 è dichiarata dall'autorità competente, previa notifica delle imprese interessate e quelli favorevoli a un sistema di eccezione direttamente applicabile (cosiddetta "eccezione legale), in base al quale l'esenzione dal divieto si applicherebbe direttamente agli accordi che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 81.3. La soluzione allora prescelta fu quella di lasciare al legislatore comunitario la libertà di scegliere tra i due sistemi alternativi, con l'unico limite sancito dall'articolo 83.2, lettera *b)*, che richiede di tener conto della necessità di "esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare per quanto possibile il controllo amministrativo". Nel 1962, con l'adozione del

Regolamento n. 17/62, il Consiglio ritenne che tali obiettivi potessero essere meglio perseguiti attraverso un sistema autorizzatorio altamente centralizzato, basato sulla notifica preventiva delle intese e sulla competenza esclusiva della Commissione a concedere l'esenzione dal divieto.

Tale sistema di controllo preventivo e centralizzato, se da un lato ha indubbiamente consentito un'applicazione uniforme delle regole comunitarie, contribuendo all'affermarsi di una comune cultura della concorrenza, dall'altro ha creato significative difficoltà alla Commissione nella gestione dell'elevatissimo numero di casi notificati, non rendendo al contempo possibile un'effettiva applicazione decentrata delle regole comunitarie di concorrenza da parte delle autorità e dei giudici nazionali.

Nel Libro Bianco la Commissione osserva che, dopo oltre 35 anni, il sistema di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti configurato nel Regolamento n. 17/62 non appare più adeguato a rispondere alle esigenze di una Comunità di quindici Stati membri, né alle nuove sfide poste dal processo di allargamento dell'Unione. Una più efficace applicazione delle regole di concorrenza richiede che la Commissione disponga di un quadro procedurale di riferimento che le consenta di concentrare la propria attenzione sulle pratiche maggiormente pregiudizievoli in un'ottica di tutela della concorrenza e di integrazione dei mercati.

Coerentemente con le previsioni del Trattato, e in particolare con l'articolo 83, il Libro Bianco identifica gli obiettivi a cui dovrebbe ispirarsi la riforma delle regole di procedura in materia di concorrenza. In particolare, essa dovrebbe essere volta a:

i) assicurare un controllo efficace dei comportamenti di impresa, garantendo un'applicazione uniforme e coerente delle regole di concorrenza nel territorio comunitario;
ii) semplificare il controllo amministrativo, mantenendo un sufficiente grado di sicurezza giuridica per le imprese.

La Commissione individua due strade alternative di riforma dell'attuale sistema: una prima ipotesi consiste nell'introduzione di alcune modifiche, mantenendo tuttavia l'attuale sistema di autorizzazione delle intese (interpretazione meno restrittiva dell'articolo 81.1, applicazione decentrata dell'articolo 81.3, estensione dell'am-

3. Libro Bianco sulla modernizzazione delle norme per l'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato CE, in GUCE C 132/1 del 12 maggio 1999.

bito di applicazione dell'articolo 4.2 del Regolamento n. 17/62, semplificazione delle procedure); la seconda soluzione, che è alla base della proposta formulata dalla Commissione, prefigura un passaggio dal vigente regime autorizzatorio a un regime di eccezione direttamente applicabile.

Il passaggio a un sistema di eccezione legale presuppone, in primo luogo, la soppressione dell'attuale meccanismo di notifica delle intese. In un sistema ormai collaudato di applicazione delle regole di concorrenza, quale dovrebbe essere quello comunitario, sono le stesse imprese a dover procedere a una valutazione della compatibilità dei loro accordi con il mercato interno.

Il nuovo regime dovrebbe applicarsi a tutte le intese che attualmente ricadono nell'ambito dell'articolo 81. Nel Libro Bianco la Commissione propone di mantenere un'eccezione solo per le imprese comuni di produzione di esercizio parziale. Essa sostiene, infatti, che per tali imprese un controllo a posteriori non sembra adeguato, a motivo dell'importanza degli investimenti e della forte integrazione delle funzioni che in generale esse richiedono. Ritenendo non necessaria la creazione di una procedura *ad hoc*, nel documento viene proposto di estendere l'ambito di applicazione del Regolamento n. 4064/89 a tali imprese, utilizzando le modalità di controllo attualmente previste per le imprese comuni a pieno titolo che hanno per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti (test di dominanza ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento n. 4064/89 e di compatibilità con l'articolo 81 del Trattato).

In secondo luogo, l'adozione di un sistema di eccezione direttamente applicabile consentirebbe di modificare l'attuale ripartizione delle competenze tra Commissione, autorità e giudici nazionali nell'applicazione dell'articolo 81 del Trattato, mediante l'eliminazione della competenza esclusiva della Commissione nel concedere esenzioni individuali. La Commissione continuerebbe a svolgere la funzione di orientare la politica della concorrenza, attraverso l'elaborazione di testi regolamentari, comunicazioni e linee guida.

Peraltro, in un sistema quale quello proposto, l'esistenza di regole chiare, precise e prevedibili assume un'importanza cruciale in quanto condiziona l'applicazione coerente e uniforme delle regole di concorrenza. In tale prospettiva, nel Libro Bianco viene avanzata l'ipotesi di inserire nel nuovo Regolamento una norma che, richiamandosi all'articolo 83.2, lettera *e)* del Trattato, sancisca l'impossibilità, per le legislazioni nazionali, di vietare gli accordi che ricadono nell'ambito di un regolamento comunitario di esenzione.

Nel Libro Bianco sono previste, accanto alle attuali decisioni di divieto, due nuove tipologie di decisione: le decisioni individuali positive e le decisioni con impegni. Le prime sarebbero volte a dichiarare la liceità di un accordo in quanto non pregiudizievole per il commercio o la concorrenza ai sensi dell'articolo 81.1 oppure in quanto rispondente alle condizioni enunciate dall'articolo 81.3. Tali decisioni sarebbero adottate esclusivamente dalla Commissione e solo in casi eccezionali, per motivi di interesse generale, allorché ad esempio la Commissione intenda chiarire il proprio orientamento in merito a problematiche nuove. Le decisioni con impegni sarebbero, invece, volte a rendere obbligatori gli impegni assunti dalle parti nel corso di un procedimento istruttorio al fine di far cessare le obiezioni sollevate nei confronti dell'intesa in oggetto.

Il ruolo delle autorità nazionali di concorrenza, già rafforzato dall'eliminazione della competenza esclusiva della Commissione nel concedere esenzioni individuali, verrebbe ulteriormente accresciuto dalla previsione contenuta nel Libro Bianco di conferire alle stesse il potere di ritirare, a determinate condizioni, il beneficio dell'esenzione per categoria allorché gli effetti restrittivi di un determinato accordo si producano essenzialmente sul territorio di uno Stato membro avente tutte le caratteristiche di un mercato distinto. Tale possibilità, già introdotta nell'ambito del processo di riforma del trattamento delle intese verticali, sarebbe dunque estesa agli accordi di natura orizzontale. Anche il ruolo delle giurisdizioni nazionali verrebbe sensibilmente accresciuto dall'eliminazione della competenza esclusiva della Commissione nell'applicazione dell'articolo 81.3.

Un maggiore decentramento nell'applicazione delle regole di concorrenza presuppone necessariamente un rafforzamento dei meccanismi di cooperazione tra la Commissione e le istituzioni nazionali. La modifica più rilevante proposta al riguardo consiste nella revisione dell'articolo 20.1 del Regolamento n. 17/62 che attualmente impone rilevanti limitazioni allo scambio di informazioni confidenziali tra Commissione e autorità nazionali della concorrenza.

La coerenza dell'intero sistema sarà comunque assicurata dal mantenimento di un meccanismo simile all'attuale articolo 9.3, del Regolamento n. 17/62 in virtù del quale, qualora la Commissione avvii una procedura per l'adozione di una decisione formale, le autorità nazionali della concorrenza cessano di essere competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del Trattato.

L'adozione di un sistema di eccezione direttamente applicabile presuppone, infine, un rafforzamento del controllo a posteriori delle intese. Al riguardo, vengono proposte le seguenti modifiche all'attuale sistema:

- il rafforzamento dei poteri di accertamento e di inchiesta della Commissione;
- la previsione di meccanismi idonei a facilitare la presentazione delle denunce (introduzione di termini per il trattamento delle stesse e semplificazione delle procedure di rigetto delle denunce);
- la codificazione della procedura in materia di adozione di misure cautelari, tenendo conto dei principi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia;
- l'adeguamento del regime sanzionatorio (ammontare delle ammende e delle penalità di mora per infrazioni a norme di procedura; previsione della responsabilità in solido dei membri di un'associazione di imprese alla quale è stata comminata un'ammenda).

Il nuovo Regolamento dovrebbe applicarsi anche al settore dei trasporti, attualmente sottoposto a specifiche norme di procedura, e ai prodotti disciplinati dal Trattato CECA.

Dopo la pubblicazione del Libro Bianco, la Commissione ha proceduto alla consultazione degli Stati membri e degli ambienti istituzionali ed economici interessati al processo di revisione. Pur nella diversità delle opinioni manifestate, la maggioranza degli Stati membri si è espressa in favore dell'approccio sottostante al progetto di riforma, ovvero del passaggio dall'attuale regime autorizzatorio delle intese a un sistema di eccezione direttamente applicabile. Anche il Parlamento europeo e il Comitato Economico e Sociale hanno espresso posizioni sostanzialmente positive in merito al progetto di riforma. L'Autorità italiana ha manifestato, in linea di principio, il proprio sostegno alla proposta delineata dalla Commissione, nella consapevolezza, tuttavia, che la complessità delle tematiche toccate dal prefigurato processo di riforma e la loro importanza per i futuri assetti di tutela della concorrenza richiederanno un'attenta riflessione e un'approfondita valutazione di tutti gli aspetti del progetto.

I servizi della Direzione Generale Concorrenza sono attualmente impegnati nella predisposizione di un documento che dovrebbe contenere le conclusioni preliminari del dibattito sul Libro Bianco. Una proposta di modifica del Regolamento n. 17/62 dovrebbe essere presentata dalla Commissione agli Stati membri entro la prima metà del 2000.

Riforma del trattamento delle intese verticali nel diritto comunitario della concorrenza

Nel corso dell'anno sono stati compiuti sostanziali progressi nel processo di revisione della politica comunitaria in materia di intese verticali, volto ad adottare nella valutazione ai sensi dell'articolo 81 del Trattato, un approccio meno formalistico, che non si limiti a una ricognizione delle clausole contenute negli accordi, ma si incen-

tri piuttosto sull'effettivo impatto che essi esercitano sulla concorrenza e sull'integrazione dei mercati.

Nel giugno 1999, sono stati adottati dal Consiglio due regolamenti che hanno consentito alla Commissione di procedere nella riforma. Il Regolamento del Consiglio n. 1215/99[4] ha abilitato la Commissione ad adottare un regolamento di esenzione che si applichi a categorie di intese verticali, riguardanti sia beni che servizi, poste in essere da due o più imprese. L'obiettivo perseguito è quello di uniformare il trattamento delle intese verticali, consentendo alla Commissione di adottare un unico regolamento che si sostituisca ai regolamenti di esenzione in materia di distribuzione esclusiva[5], acquisto esclusivo[6] e franchising[7], che riguardavano solo alcune tipologie di accordi, stipulati unicamente tra due imprese e non relativi a servizi. Inoltre, contrariamente al regime vigente, il nuovo regolamento di esenzione non specifica le cosiddette "clausole bianche", ovvero le clausole considerate non restrittive della concorrenza, ma unicamente le "clausole nere", ovvero le condizioni che determinano la perdita del beneficio dell'esenzione per categoria. Il Regolamento del Consiglio amplia in misura sostanziale anche i poteri delle autorità nazionali di concorrenza, conferendo loro la competenza a togliere il beneficio dell'esenzione per categoria a intese che non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 81.3 e i cui effetti anticoncorrenziali si esplichino nel territorio di uno Stato membro che presenti tutte le caratteristiche di un mercato distinto. Infine, il Regolamento prevede che la Commissione possa, oltre che togliere il beneficio dell'esenzione per categoria con decisione individuale, anche dichiarare, con decisione di tipo regolamentare, l'inapplicabilità del regolamento di esenzione a reti di accordi in un determinato mercato. L'effetto della dichiarazione di inapplicabilità del regolamento di esenzione è il ripristino delle condizioni generali di applicazione dell'articolo 81 del Trattato: gli accordi potranno dunque essere ritenuti leciti ai sensi dell'articolo 81.1, essere oggetto di un'esenzione individuale oppure essere vietati.

---

4. Regolamento (CE) n. 1215/1999 del Consiglio, del 10 giugno 1999, che modifica il Regolamento n. 19/65/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate, in GUCE L 148/1 del 15 giugno 1999.

5. Regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva, in GUCE L 173/1 del 30 giugno 1983.

6. Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi di acquisto esclusivo, in GUCE L 173/5 del 30 giugno 1983.

7. Regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi di franchising, in GUCE L 359/46 del 28 dicembre 1988.

Il secondo Regolamento adottato dal Consiglio, n. 1216/99[8] modifica l'articolo 4.2 del Regolamento n. 17/62 in modo da consentire di esentare le intese verticali non, come avveniva in precedenza, dal momento della notifica, bensì dal momento di stipulazione dell'intesa ossia *ex tunc*. Tale modifica consente alle imprese che hanno una ragionevole certezza che un loro accordo soddisfi le condizioni per poter beneficiare di un'esenzione individuale di non notificarlo alla Commissione, in quanto comunque tale accordo potrebbe essere in ogni momento riconosciuto da quest'ultima come legittimo *ab initio*.

L'adozione dei due regolamenti è stata accompagnata da una Dichiarazione da parte del Consiglio volta a indirizzare, con la fissazione di alcuni criteri, l'ambito di operatività della Commissione nell'opera di revisione delle norme in materia di intese verticali. In particolare, nella Dichiarazione sono stati auspicati:

i) l'adozione di un unico regolamento di esenzione per tutti i tipi di accordi verticali, basato su una unica quota di mercato-soglia, al di sotto della quale gli accordi verranno considerati leciti (salva la presenza di clausole nere), al fine di consentire un trattamento omogeneo della fattispecie;
ii) un approccio più improntato, rispetto al regime precedente, a criteri di valutazione di tipo economico. E' questo un concetto su cui ha molto insistito la delegazione italiana, nella convinzione della necessità di evitare l'imposizione alle imprese di vincoli che non siano effettivamente giustificati in un'ottica di tutela della concorrenza e di integrazione dei mercati;
iii) l'inclusione, nella lista delle "clausole nere" la cui presenza esclude il beneficio dell'esenzione per categoria anche al di sotto della quota di mercato-soglia, almeno di due tipi di restrizione e cioè: l'imposizione di prezzi di rivendita minimi o fissi e alcune restrizioni territoriali particolarmente gravi;
iv) una revisione della Comunicazione *de minimis*[9] nel caso in cui la combinazione del divieto di vendite attive con un sistema di distribuzione selettiva sia considerata una restrizione particolarmente grave (*hardcore restriction)*, prevedendo che, per le imprese con quote di mercato inferiori al 10% tali accordi rimangano comunque leciti, in quanto non avrebbero, singolarmente considerati, un impatto restrittivo della concorrenza o dell'integrazione dei mercati. La combinazione di tali clausole è tipicamente contenuta negli accordi di franchising. Tale previsione consentirebbe alla gran parte delle imprese che utilizzano tale modalità distributiva di continuare a porre in essere gli accordi tradizionalmente utilizzati. La necessità di

tener conto di questo aspetto è stata auspicata dalla delegazione italiana.

Sulla base del Regolamento del Consiglio n. 1215/99 e alla luce delle indicazioni contenute nella Dichiarazione del Consiglio, la Commissione ha adottato, nel dicembre 1999, il Regolamento n. 2790/99 relativo all'applicazione dell'articolo 81.3 del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate. Tale Regolamento si applicherà a decorrere dal 1° giugno 2000; in quella data, saranno state adottate dalla Commissione anche le Linee direttrici sulle restrizioni verticali, che costituiranno il principale strumento interpretativo del nuovo regime[10]. La scadenza del Regolamento è stata fissata il 31 maggio 2010.

Il nuovo Regolamento di esenzione si applica alle intese tra due o più imprese operanti ciascuna, ai fini dell'accordo, a un diverso livello della catena produttiva o distributiva e riguardanti le condizioni a cui le parti possono acquistare, vendere o rivendere alcuni beni o servizi ("accordi verticali"), qualora tali condizioni costituiscano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 81.1 ("restrizioni verticali"). Rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo Regolamento anche gli accordi verticali conclusi tra un'associazione di dettaglianti e i suoi membri o i suoi fornitori, a condizione che tutti i membri siano distributori al dettaglio di beni e che nessuna delle imprese aderenti all'associazione, o imprese a esse collegate, realizzi un fatturato superiore a 50 milioni di euro. Sono altresì coperte dal Regolamento le intese relative alla cessione o all'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale riguardanti l'uso, la vendita o la rivendita dei beni o servizi forniti, nella misura in cui: non costituiscano l'oggetto primario delle intese verticali; siano strettamente connesse e necessarie rispetto a queste ultime; non abbiano lo stesso oggetto o effetto di restrizioni verticali non esentate dal Regolamento.

Il Regolamento non si applica, invece, a intese verticali tra imprese concorrenti, a eccezione delle seguenti ipotesi:

i) accordo verticale non reciproco in cui l'acquirente ha un fatturato complessivo annuo non superiore a 100 milioni di euro;
ii) accordo verticale non reciproco in cui l'acquirente è un

8. Regolamento (CE) n. 1216 del Consiglio, del 10 giugno 1999, che modifica il Regolamento n. 17/62/CEE, primo Regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato, in GUCE L 148/5 del 15 giugno 1999.

9. Comunicazione della Commissione sugli accordi di importanza minore, in GUCE C 372/1 del 9 dicembre 1997.

10. Progetto di Linee direttrici sulle restrizioni verticali, in GUCE C 270/12 del 24 settembre 1999.

distributore, e non un produttore di beni o servizi concorrenti dei beni o servizi oggetto del contratto; quest'ultimo caso è volto a estendere il beneficio dell'esenzione per categoria alle imprese produttrici che in parte distribuiscono direttamente il bene e in parte si avvalgono di distributori indipendenti (cosiddetta distribuzione duale).

Il Regolamento non si applicherà, inoltre, agli accordi disciplinati da altri regolamenti di esenzione.

Gli accordi verticali rientreranno nell'ambito dell'esenzione per categoria a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore sul mercato rilevante non superi il 30%. Nel caso degli accordi di fornitura esclusiva[11], la quota di mercato è quella dell'acquirente sul mercato in cui questo acquista i beni o servizi oggetto dell'accordo. Tuttavia, l'esenzione per categoria non si applicherà, anche al di sotto della quota del 30%, se le intese verticali, direttamente o indirettamente, da sole o in combinazione con altri fattori, conterranno restrizioni particolarmente gravi (*hardcore restrictions*), ossia avranno come obiettivo:

a) la fissazione dei prezzi di rivendita (*resale price maintenance*), esclusi prezzi massimi o consigliati, a condizione che questi non equivalgano a prezzi fissi o a prezzi minimi di rivendita per effetto di pressioni o incentivi creati da una delle parti;
b) la restrizione delle rivendite. Rientrano tuttavia nel Regolamento di esenzione:
- il divieto di vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore, laddove non risultino limitate le vendite da parte dei clienti dell'acquirente;
- il divieto di vendita agli utenti finali da parte di un acquirente operante al livello del commercio all'ingrosso;
- il divieto di vendita a distributori non autorizzati nella distribuzione selettiva;
- il divieto di rivendita di prodotti forniti al fine di essere incorporati in altri prodotti;
c) la restrizione di vendite attive o passive agli utenti nella distribuzione selettiva, fatta salva la possibilità di proibire a un membro di tale sistema di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non autorizzato;
d) la restrizione alle forniture incrociate tra distributori autorizzati in un sistema di distribuzione selettiva;
e) la restrizione delle vendite di pezzi di ricambio a riparatori e prestatori di servizi indipendenti, quando deriva da un accordo tra il fornitore dei pezzi di ricambio e un acquirente che incorpora e rivende tali pezzi di ricambio.

Per quanto concerne le lettere da b) a d), le previsioni del Regolamento discendono dalla constatazione che esistono diversi canali di arbitraggio tra Stati membri, che il divieto di vendite passive agli utenti finali è sempre vietato e che, nei casi in cui venga chiuso un ulteriore canale di arbitraggio (le vendite attive nell'esclusiva territoriale, la vendita a distributori non autorizzati nel caso della distribuzione selettiva), bisogna mantenere aperti gli altri.

Il Regolamento di esenzione non si applica agli accordi di non concorrenza (*non-compete)* di durata superiore a 5 anni; tuttavia, per i punti di vendita di proprietà del fornitore o dati in leasing da quest'ultimo, la durata può estendersi al periodo di occupazione dei locali da parte dell'acquirente. Per accordi di durata superiore, non è esclusa la possibilità di un'esenzione individuale se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 81.3.

La Commissione può revocare, con effetto *ex nunc*, il beneficio dell'esenzione allorché un accordo, formalmente rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento di esenzione, non soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 81.3. Il Regolamento menziona esplicitamente il caso delle reti di accordi simili poste in essere da più operatori concorrenti. Le autorità nazionali di concorrenza hanno un analogo potere di revoca quando gli effetti incompatibili con l'articolo 81.3 si esplicano nel territorio dello Stato membro, o in una sua parte, che presenti tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto, limitatamente a tale territorio.

Inoltre, nelle situazioni in cui reti di accordi verticali paralleli coprano più del 50% del mercato, la Commissione può dichiarare mediante regolamento la non applicabilità dell'esenzione per categoria. La decisione della Commissione riguarderà non singole imprese, ma un insieme di imprese nel mercato interessato. La non applicabilità del Regolamento decorrerà non prima di sei mesi dalla decisione della Commissione. La conseguenza della dichiarazione di non applicabilità a differenza della revoca dell'esenzione, non sarà l'illegittimità dell'accordo, bensì il ripristino delle condizioni generali di applicazione dell'articolo 81, in base ai precedenti comunitari.

Entro il 1° giugno 2000 verranno adottate le Linee direttrici che dovranno assolvere la funzione di chiarire la politica seguita dalla Commissione in materia di intese verticali[12]. Esse illustreranno

11. Per fornitura esclusiva si intende qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone al fornitore di vendere determinati beni o servizi a un unico acquirente all'interno della Comunità, ai fini di un'utilizzazione specifica o della rivendita.

12. Il progetto di Linee direttrici sulle restrizioni verticali è stato pubblicato in GUCE C 270/12 del 24 settembre 1999.

gli obiettivi perseguiti dalla Commissione nell'applicazione dell'articolo 81 del Trattato alle intese verticali. Verranno quindi chiariti i criteri di individuazione delle intese verticali che non rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 81.1, con particolare riferimento alle modalità di applicazione della Comunicazione *de minimis*, nonché al trattamento delle PMI e degli accordi di agenzia.

Il documento chiarirà altresì l'ambito di applicazione del Regolamento di esenzione, precisando che mentre la presenza di restrizioni particolarmente gravi (*hardcore restrictions*) rende improbabile l'esenzione individuale, le condizioni di non applicabilità del Regolamento non comportano una presunzione di non praticabilità di un esame individuale ai sensi dell'articolo 81. In questo contesto, particolare attenzione verrà dedicata ai criteri di individuazione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del Regolamento e dell'esame individuale delle intese verticali. E' importante rilevare che per il calcolo delle quote al fine di stabilire se sia o meno applicabile il Regolamento di esenzione, la Commissione propone un approccio semplificato: si deve considerare solo il mercato relativo ai rapporti tra fornitore e distributori (generalmente di dimensione nazionale o più ampia di quella nazionale), e non anche il mercato a valle relativo ai rapporti tra distributori e utenti. Secondo la Commissione è infatti poco probabile che un fornitore che non detiene un potere di mercato significativo nel primo mercato riesca a realizzare una stabile politica di preclusione dell'accesso alla distribuzione al dettaglio in un mercato subnazionale. Laddove tale eventualità si presentasse, tuttavia, vi sarebbe sempre la possibilità di ricorrere alla revoca del beneficio dell'esenzione, da parte della stessa Commissione o di un'autorità nazionale. Verrà inoltre precisato che, nell'esame individuale di un'intesa saranno esaminati entrambi i mercati, relativi ai rapporti produttore-distributore e distributore-utenti finali.

Le Linee direttrici tratteranno infine i criteri di valutazione delle intese che non ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento di esenzione. In particolare, sarà analizzato il possibile impatto anticoncorrenziale di alcune tipologie di intese verticali: *i)* monomarchismo ovvero le intese in cui l'acquirente è indotto a concentrare gli ordini di un bene o servizio presso un unico fornitore; *ii)* accordi di distribuzione esclusiva, in cui il produttore vende a un solo acquirente o a un numero limitato di acquirenti; *iii)* accordi di fissazione del prezzo di rivendita; *iv)* accordi di compartimentazione dei mercati, la cui principale caratteristica consiste nel limitare le possibilità di approvvigionamento o di rivendita di un determinato bene o servizio da parte di un acquirente. Una volta individua-

ti i possibili effetti negativi per la concorrenza e l'integrazione dei mercati che possono derivare dai diversi tipi di accordi verticali, la Commissione si soffermerà sulle ragioni economiche che possono giustificare restrizioni verticali della concorrenza, indicando su questa base i criteri generali che verranno seguiti nella valutazione delle intese verticali ai sensi dell'articolo 81.1 e 81.3.

Riforma del trattamento delle intese orizzontali nel diritto comunitario della concorrenza

Nel febbraio 2000 la Commissione ha avviato la discussione sul trattamento delle intese orizzontali nel diritto comunitario della concorrenza, presentando un proprio progetto di riforma. Tale progetto, che è ancora in una fase preliminare, appare ampiamente ispirato, nell'impostazione generale, all'analoga riforma realizzata in materia di intese verticali.

Per la cooperazione orizzontale, tuttavia, la Commissione non prevede l'emanazione di un Regolamento di esenzione generale, ma propone la revisione e l'aggiornamento degli esistenti Regolamenti di esenzione in materia di ricerca e sviluppo (Regolamento CEE n. 418/85[13]) e in materia di specializzazione (Regolamento CEE n. 417/85[14]), entrambi destinati a scadere il prossimo 31 dicembre 2000. Per gli altri principali tipi di intese orizzontali verrebbero invece emanate delle "Linee guida", volte tra l'altro a sostituire le tre vigenti Comunicazioni, relative agli "accordi di cooperazione", agli "accordi di subfornitura" e alla "valutazione delle imprese comuni cooperative" ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE.

Nel corso del 2000 la Commissione dovrebbe pubblicare sia una proposta di revisione dei due vigenti Regolamenti di esenzione, sia un progetto di Linee guida, sulla base dei quali avviare la consueta consultazione.

Progetti di Comunicazione in materia di concentrazione

Nel 1999 la Commissione ha presentato tre progetti di Comunicazione in materia di controllo delle concentrazioni, riguardanti rispettivamente: le restrizioni strettamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione; gli impegni che possono essere assunti dalle imprese per rimuovere le preoccupazioni sollevate dal punto di vista concorrenziale dal progetto originario di concentrazione; l'adozione di una procedura semplificata per l'esame di alcune tipologie di concentrazioni che non risultano problematiche per la concorrenza.

13. Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo, in GUCE L 53/1 del 22 febbraio 1985.

14. Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione, in GUCE L 53/1 del 22 febbraio 1985.

Progetto di Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione

Il progetto della Commissione è volto a sostituire, aggiornandola, la Comunicazione del 1990 relativa alle restrizioni accessorie alle operazioni di concentrazione[15]. Il Regolamento n. 4064/89 prevede che le restrizioni direttamente collegate e necessarie alla realizzazione di un'operazione di concentrazione vadano valutate congiuntamente all'operazione di concentrazione. Pertanto, la decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune copre anche tali restrizioni. Ciò evita due procedimenti paralleli, l'uno in applicazione del Regolamento concentrazioni e l'altro in applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato.

Il progetto, come il testo della precedente Comunicazione, individua le circostanze in cui una restrizione può essere considerata "direttamente connessa e necessaria" alla realizzazione di un'operazione di concentrazione, tenendo conto sia della natura della restrizione, sia del principio di proporzionalità in termini di durata e ambito di applicazione materiale e geografico. In tal senso, una restrizione sarà considerata necessaria qualora non oltrepassi i limiti di quanto ragionevolmente richiesto dalla realizzazione dell'operazione. Se esistono metodi alternativi per raggiungere il risultato desiderato, le parti dovranno dunque scegliere quello meno restrittivo della concorrenza.

Le proposte di modifica più rilevanti rispetto al testo della vigente Comunicazione riguardano i seguenti aspetti:

i) nei casi di acquisizione, le clausole di non concorrenza sono normalmente accettate per un periodo di tre anni, se mirano a proteggere l'avviamento e il *know-how* dell'impresa acquisita, e di due anni, se concernono solo l'avviamento. La durata considerata "normalmente giustificata" verrebbe, dunque, ridotta rispetto a quella di cinque anni prevista nel testo precedente. Le imprese hanno tuttavia la possibilità di dimostrare alla Commissione la necessità, per l'economia dell'operazione, di una durata maggiore;

ii) per gli accordi di licenza, il progetto di Comunicazione specifica che le restrizioni apposte a beneficio del venditore generalmente non sono considerate necessarie all'operazione di concentrazione. Qualora soddisfino le condizioni richieste dall'articolo 81.3 del Trattato, esse possono tuttavia beneficiare dell'esenzione prevista dal Regolamento n. 240/96 in materia di accordi di trasferimento di tecnologie[16];

iii) per quanto concerne gli accordi di acquisto e di vendita,

viene ribadito che il trasferimento di un'impresa o di sue parti può comportare l'insorgere di difficoltà per il venire meno delle condizioni di integrazione verticale preesistenti all'operazione. Le parti possono, dunque, concludere accordi volti a evitare che l'operazione produca discontinuità nelle attività di acquisto e vendita. Il progetto di Comunicazione introduce alcune precisazioni nel trattamento di questi accordi. In generale, viene fornita una valutazione di presunta accessorietà all'operazione di concentrazione degli accordi che prevedono obblighi di acquisto o di vendita di quantità non illimitate e proporzionate alle esigenze economiche individuate. Con riferimento alla durata degli accordi, il testo proposto riconosce l'impossibilità di fornire criteri di carattere generale, limitandosi a indicare in un periodo di tre anni la durata normalmente giustificabile per accordi relativi a prodotti industriali complessi. La Commissione precisa che, in ogni caso, la durata degli accordi deve essere giustificata dalla parti;

iv) la parte dedicata alle restrizioni nel caso della costituzione di imprese comuni è stata integrata, rispetto al testo precedente, per tenere conto delle modifiche apportate dal Regolamento n. 1310/97 al Regolamento n. 4064/89, che hanno ampliato l'insieme di imprese comuni considerate come operazioni di concentrazione;

v) infine, viene introdotta una nuova sezione dedicata agli aspetti procedurali, in cui è richiesto alle parti notificanti di individuare singolarmente gli accordi che esse chiedono siano considerati direttamente collegati e necessari alla concentrazione e di motivare debitamente tale richiesta nel formulario CO.

Il testo definitivo della Comunicazione verrà prevedibilmente adottato entro l'anno.

Progetto di Comunicazione in materia di impegni

Il Regolamento concentrazioni n. 4064/89 (come integrato dal Regolamento n. 1310/97) prevede che la Commissione possa decidere di dichiarare una concentrazione compatibile con il mercato comune a seguito di una modifica, da parte delle imprese interessa-

---

15. Comunicazione della Commissione relativa alle restrizioni accessorie alle operazioni di concentrazione, in GUCE C 203/5 del 14 agosto 1990.

16. Regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione, del 31 gennaio 1996, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, in GUCE L 31/2 del 9 febbraio 1996.

te, dell'operazione originariamente notificata. In particolare, la Commissione può accettare impegni da parte delle imprese quando questi siano proporzionati al problema sotto il profilo della concorrenza e lo risolvano interamente. In entrambe le fasi della procedura comunitaria, sono previste garanzie volte ad assicurare la trasparenza e l'effettiva consultazione degli Stati membri e dei terzi interessati in merito all'adeguatezza delle misure correttive proposte dalle imprese.

Con la progettata adozione di una Comunicazione sugli impegni, la Commissione intende chiarire, in via preventiva, i requisiti che devono essere soddisfatti dagli impegni affinché essi possano essere considerati sufficienti a rimuovere le preoccupazioni dal punto di vista concorrenziale. Il testo del progetto di Comunicazione si basa sull'esperienza maturata sinora dalla Commissione in materia di valutazione, accettazione e attuazione di misure correttive a norma del Regolamento concentrazioni.

La Commissione specifica nel progetto di Comunicazione che gli impegni assunti dall'impresa devono fornire una soluzione duratura al problema concorrenziale individuato e dunque non possono consistere, di fatto, in una promessa di non abusare della posizione dominante acquisita o rafforzata. Viene inoltre espressa in generale una preferenza per gli impegni che consistono in una dismissione, in quanto operando direttamente sulla struttura di mercato risolvono immediatamente il problema derivante dalla concentrazione e non richiedono un monitoraggio successivo circa l'evoluzione concorrenziale del mercato e i comportamenti delle imprese. Comunque, la Commissione aggiunge che non può escludersi a priori che impegni di altro tipo, quale quello di garantire l'accesso a condizioni eque a un'infrastruttura essenziale, siano a loro volta idonei a impedire l'emergere o il rafforzarsi di una posizione dominante. L'onere della proposta degli impegni grava sulle parti. La Commissione può solo intervenire per garantire il rispetto degli impegni, includendo nella decisione di autorizzazione apposite condizioni e obblighi, inclusi obblighi di tipo informativo e l'adozione di misure cautelari.

Nel caso di violazione degli impegni da parte delle imprese, la Commissione può revocare la propria decisione di autorizzazione e imporre una sanzione ai sensi dell'articolo 14.2 del Regolamento concentrazioni. In ogni caso, se non vengono raggiunte le condizioni a cui è subordinata l'autorizzazione, la decisione di compatibilità è automaticamente nulla.

Nelle ipotesi di dismissione, le parti devono precisare esaustivamente l'insieme di beni tangibili e intangibili che si impegnano a cedere, in modo da consentire senza ambiguità l'identificazione delle

attività e dei beni che sono inclusi nel pacchetto di dismissioni e di quelli che non vi sono inclusi. Il termine per la dismissione è stabilito d'accordo con la Commissione e rimane riservato.

La vendita è soggetta all'approvazione della Commissione. Essa deve avvenire a favore di un acquirente che rappresenti un concorrente attuale o potenziale che soddisfi i seguenti requisiti: affidabilità, indipendenza, stabilità finanziaria, competenza imprenditoriale. L'insieme di queste condizioni mira a individuare un soggetto che sia in grado di esercitare un'effettiva pressione concorrenziale rispetto alle parti della concentrazione. La Commissione si riserva un controllo sulla conclusione della cessione attraverso il potere di approvare o meno l'acquirente. La Commissione non considererà accettabile l'acquirente se questi non soddisfa i requisiti prima specificati ovvero se ritiene che la cessione a tale acquirente minacci di creare *prima facie* un problema concorrenziale.

Nelle more della dismissione, la Commissione richiede che le parti offrano impegni volti a mantenere l'indipendenza, l'affidabilità economica, la competitività e la appetibilità (*marketability*) delle attività da dismettere. In particolare, alle parti è richiesto di preservare l'insieme di risorse materiali e immateriali che compongono l'attività da dismettere. La Commissione può richiedere alle parti di nominare un fiduciario affinché effettui direttamente la dismissione o si sostituisca alla parte inadempiente allo scadere di un termine prefissato. Qualora la cessione dia luogo a una nuova operazione di concentrazione, questa dovrà comunque essere sottoposta all'eventuale vaglio da parte delle autorità nazionali competenti o della Commissione, secondo le procedure normalmente applicabili.

Anche la Comunicazione in materia di impegni verrà presumibilmente adottata entro il 2000.

Progetto di Comunicazione sull'adozione di una procedura semplificata per alcuni tipi di concentrazione

Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione del Regolamento concentrazioni, la Commissione ha individuato alcuni tipi di concentrazione che non danno adito, nella maggior parte dei casi, a seri dubbi in termini di compatibilità con il mercato comune. Per la valutazione di tali operazioni la Commissione propone di introdurre una procedura semplificata. La proposta si inserisce in una strategia complessiva, alla base anche della riforma del trattamento delle intese verticali, nonché dell'intero processo di modernizzazione, volta ad aumentare l'efficienza e l'incisività dell'azione della Commissione.

La procedura semplificata consisterebbe nell'adozione, invece che di una decisione formale, di una decisione nella forma del silenzio-assenso. La base giuridica è costituita dall'articolo 10, paragrafi 1 e 6 del Regolamento concentrazioni. Il primo di questi paragrafi fissa un termine di un mese per la conclusione della prima fase della procedura, e il secondo stabilisce che qualora tale termine decorra senza una decisione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento "l'operazione di concentrazione è ritenuta compatibile con il mercato comune".

Per individuare le categorie di concentrazioni che, non dando generalmente adito a preoccupazioni dal punto di vista della loro compatibilità con il mercato comune sono atte a essere trattate con la procedura semplificata, la Commissione fa riferimento:

1) alle concentrazioni in cui due o più imprese acquistano il controllo congiunto di un'impresa comune che non svolge né è prevedibilmente destinata a svolgere alcuna attività, o solo un'attività di minima entità, nel territorio SEE. La fattispecie comprende la costituzione di un'impresa comune, l'acquisizione da parte di un'impresa del controllo, in forma congiunta con un'altra, di un'impresa esistente, nonché l'acquisizione da parte di più imprese del controllo in forma congiunta di un'impresa esistente.

L'irrilevanza dell'attività economica attuale o immediatamente prevedibile dell'impresa comune nel territorio del SEE è desunta laddove:

1.a) - il fatturato dell'impresa comune e/o il fatturato delle attività trasferite all'impresa comune nel territorio SEE sia inferiore a 100 milioni di euro; e

1.b) - il valore totale degli elementi dell'attivo conferiti all'impresa comune è inferiore a 100 milioni di euro nel territorio dello SEE;

2) ai casi in cui nessuna delle imprese partecipanti alla concentrazione svolge attività:

-nello stesso mercato del prodotto e geografico; oppure

-in mercati del prodotto posti a monte o a valle di quelli in cui sono attive altre parti della concentrazione;

3) ai casi in cui due o più imprese partecipanti alla concentrazione operano:

-nello stesso mercato del prodotto e geografico (rapporti orizzontali) ma la loro quota di mercato aggregata non supera il 15%;

-in mercati situati l'uno a monte o a valle dell'altro (rapporti verticali), se in nessuno di tali mercati la quota di mercato aggregata delle parti supera il 25%.

La definizione del mercato rilevante risulta cruciale per l'individuazione delle concentrazioni passibili di un trattamento semplificato ai sensi dei suddetti punti 2) e 3). Al riguardo, il progetto di Comunicazione precisa che le parti devono:

i) fornire già nei contatti pre-notifica con i servizi della Commissione informazioni circa le possibili definizioni alternative del mercato;

ii) nella notifica, descrivere, fornendo le informazioni rilevanti, tutte le possibili definizioni alternative dei mercati sia sotto il profilo merceologico che geografico. La decisione ultima riguardo all'individuazione dei mercati spetta comunque alla Commissione. Nel testo del progetto di Comunicazione viene inoltre osservato che quest'ultima, ai sensi del Regolamento concentrazioni (articolo 6.3.a), può comunque revocare la dichiarazione di compatibilità tacita quando essa si fondi su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate.

La Commissione si riserva la possibilità di ripristinare la procedura normale in alcuni casi che formalmente soddisfano le condizioni previste per il trattamento secondo la procedura semplificata, ma che comunque presentano problemi dal punto di vista concorrenziale (ad esempio a causa di un'elevata concentrazione e di rilevanti barriere all'entrata nel mercato).

Il progetto di Comunicazione contiene una apposita sezione dedicata a illustrare le condizioni alle quali il ritorno alla procedura normale può essere indotto dall'intervento esterno.

Il progetto di Comunicazione invita le parti, in particolare qualora queste intendano richiedere la dispensa dalla notifica in forma completa[17] in quanto l'operazione non suscita preoccupazioni dal punto di vista concorrenziale, a stabilire contatti pre-notifica con i servizi della Commissione. Successivamente alla notifica la Commissione pubblicherà le informazioni più rilevanti nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e sul sito Internet (inclu-

17. Cfr. articolo 3.2 del Regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione, del 1° marzo 1998, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al Regolamento (CEE) n. 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, in GUCE L 66/25 del 6 marzo 1998.

si: nomi delle parti, natura della concentrazione, settori interessati e avviso circa la possibilità che, in base all'informazione fornita dalle parti, la concentrazione possa essere esaminata secondo la procedura semplificata, che prevede il silenzio assenso). Gli Stati membri e i terzi interessati potranno così presentare osservazioni, evidenziando le circostanze che possono richiedere un approfondimento dell'operazione.

Se la Commissione ritiene che siano soddisfatte le condizioni per la procedura semplificata, la decisione avverrà normalmente secondo la formula del silenzio-assenso (cosiddetta procedura di non opposizione). La Commissione conserva la possibilità di ricorrere alla procedura normale durante l'intero mese successivo alla notifica. Le parti riceveranno una conferma scritta dell'avvenuta scadenza del termine e dunque della dichiarazione di compatibilità dell'operazione notificata. Analoga notizia verrà riportata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. La procedura semplificata verrà applicata anche alle restrizioni direttamente collegate e necessarie alla realizzazione dell'operazione di concentrazione, salvo diversa decisione della Commissione. Il testo, rinviando alla apposita Comunicazione in materia di restrizioni accessorie, precisa che il carattere di accessorietà non dipende dalla valutazione delle parti, bensì dalle caratteristiche oggettive delle operazioni.

Accordo di cooperazione bilaterale con il Canada

Nel giugno 1999 è stato firmato un accordo di cooperazione tra le Comunità europee e il governo del Canada in materia di applicazione delle regole di concorrenza[18]. L'accordo si inserisce nell'attuale contesto internazionale caratterizzato da un crescente numero di accordi di cooperazione bilaterale tra autorità antitrust dei paesi che hanno stretti legami economici e importanti scambi commerciali. In particolare, l'accordo in oggetto ricalca in larga misura il primo accordo stipulato tra UE e Stati Uniti in materia di concorrenza[19]. L'accordo prevede:

i) lo scambio reciproco di informazioni (non confidenziali) in merito a indagini o procedimenti che possano coinvolgere interessi rilevanti dell'altra parte. Ciò comprende, in particolare, la notifica all'altra parte dell'accordo delle pratiche anticoncorrenziali compiute integralmente o parzialmente sul territorio dell'altra parte e di quelle che si presumono imposte o favorite dall'altra parte. Lo scambio d'informazioni deve avvenire con un congruo anticipo, in modo che le osservazioni dell'altra parte possano essere prese in considerazione;

ii) la possibilità di richiesta di consultazioni tra le parti su qualsiasi questione inerente all'accordo. Le richieste di consulta-

zione devono essere motivate e precisare se scadenze procedurali o altre considerazioni impongono un'urgenza particolare;

iii) modalità di cooperazione volte ad agevolare il coordinamento nell'applicazione delle normative sulla concorrenza riguardo a pratiche anticoncorrenziali che possono essere più facilmente affrontate attraverso un parallelismo nell'attività di indagine e di decisione dei casi. Nell'accordo si sottolinea come tale coordinamento sia a beneficio delle stesse imprese oggetto d'indagine, le quali vedono ridotto il rischio di dover subire decisioni contrastanti. E' previsto che il coordinamento nell'applicazione della normativa sulla concorrenza possa essere svolto mediante lo svolgimento di procedimenti da parte di entrambe le autorità o solamente da una di esse. Ciascuna delle due autorità si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il coordinamento qualora ciò venga ritenuto più opportuno;

iv) principi non vincolanti di cortesia passiva (*negative comity*), riguardo a pratiche anticoncorrenziali condotte nel territorio di una parte che ledono gli interessi dell'altra. Nel prendere decisioni sulla base della propria normativa antitrust, ciascuna parte si impegna a tenere conto degli effetti che tali decisioni possono avere sull'altra parte;

v) principi non vincolanti di cortesia attiva (*positive comity*). Quando ritenga che attività contrarie alla concorrenza condotte nel territorio dell'altra parte ledano i propri interessi rilevanti, la parte interessata può notificare la circostanza all'altra parte e chiedere che le autorità di concorrenza di quest'ultima adottino misure di esecuzione adeguate. La parte destinataria della richiesta deve attribuirvi la massima considerazione. Analogamente a quanto previsto nel primo accordo con gli Stati Uniti, non vi è alcun obbligo di intervento della parte che ha ricevuto la richiesta. Parimenti, anche la parte che ha trasmesso la richiesta rimane in ogni momento libera di agire in piena autonomia nei confronti

---

18. Cfr. la decisione del Consiglio e della Commissione del 29 aprile 1999 relativa alla conclusione dell'accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza, in GUCE L 173/26 del 10 luglio 1999.

19. Accordo del 23 settembre 1991 tra il governo degli Stati Uniti e la Commissione delle Comunità europee relativo all'applicazione delle loro regole di concorrenza. In seguito a una sentenza della Corte di Giustizia, l'accordo è stato successivamente approvato mediante decisione congiunta del Consiglio e della Commissione il 10 aprile 1995, in GUCE L 95/45 del 27 aprile 1995.

delle pratiche oggetto di segnalazione.

Riguardo allo scambio d'informazioni, l'accordo prevede esplicitamente che le parti non sono tenute a scambiarsi informazioni la cui divulgazione sia vietata dalla legislazione della parte in possesso dell'informazione. Qualora informazioni riservate vengano scambiate grazie all'autorizzazione formale dei soggetti interessati, le parti si impegnano a tutelare nel modo più ampio la riservatezza delle informazioni ricevute. Ciascuna parte può inoltre trasmettere a terzi informazioni riservate ottenute dall'altra solo previa esplicita autorizzazione di quest'ultima.

All'accordo con il Canada è stata allegata una dichiarazione della Commissione relativa alle informazioni che la Commissione si impegna a fornire alle autorità nazionali al fine di assicurare il loro coinvolgimento riguardo a quelle attività di collaborazione e coordinamento con le autorità canadesi che hanno rilevanza per singoli Stati membri. In particolare, la Commissione si impegna a trasmettere agli Stati membri, i cui interessi rilevanti siano coinvolti, la notifica da essa inviata o quella ricevuta dall'autorità canadese, nonché a informarli quanto prima di qualsiasi forma di cooperazione o coordinamento con le autorità canadesi relativa a presunte pratiche anticoncorrenziali. Gli Stati membri verranno infine tenuti al corrente, attraverso resoconti semestrali, in merito all'attuazione dell'accordo.

ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCSE)

Nel corso del 1999 il Comitato "Diritto e politica della concorrenza" dell'OCSE ha proseguito l'attività di approfondimento delle tematiche antitrust con l'obiettivo di promuovere la cooperazione internazionale e di favorire la convergenza tra i paesi membri riguardo ai criteri di interpretazione e di applicazione delle normative nazionali. A questo fine, sono state organizzate diverse tavole rotonde su temi ritenuti di particolare interesse[20].

Nell'ambito della tavola rotonda sul tema della tutela della concorrenza nei mercati oligopolistici, diverse delegazioni hanno sottolineato come il parallelismo dei comportamenti non risulti sufficiente per provare l'esistenza di una intesa restrittiva e come occorra invece dimostrare l'esistenza di un effettivo intento anticoncorrenziale. La difficoltà di intervenire nei confronti delle pratiche

oligopolistiche di coordinamento dei comportamenti ha indotto quasi tutti i paesi a estendere il controllo preventivo delle operazioni di concentrazione ai casi in cui, in conseguenza dell'operazione, viene a crearsi un struttura di mercato oligopolistica.

Nella tavola rotonda sulle "Priorità d'intervento in materia di antitrust" la maggior parte delle autorità nazionali ha affermato di dedicare troppe risorse e troppo tempo a casi irrilevanti e di avere difficoltà ad affrontare le restrizioni concorrenziali più gravi (in particolare i cartelli orizzontali, anche di dimensione internazionale). In molti contesti, la ragione principale del fenomeno è imputata all'esistenza di meccanismi autorizzatori per le intese e all'incentivo alla notificazione che essi generano per le imprese. Tuttavia, anche nei paesi dove non esiste la possibilità di notificare le intese, gli interventi delle autorità antitrust sono in ampia parte determinati da fattori esterni (notificazioni delle concentrazioni e denunce di pratiche anticoncorrenziali). Le autorità hanno pochi strumenti disponibili per orientare il flusso informativo sui comportamenti anticoncorrenziali delle imprese e determinare le priorità del proprio intervento. Tra questi strumenti vanno menzionati i cosiddetti programmi di clemenza (*leniency programs*) volti a indurre gli operatori a denunciare l'esistenza di cartelli anticoncorrenziali. Al riguardo soltanto gli Stati Uniti hanno acquisito significative esperienze. I programmi di clemenza costituiscono infatti la fonte principale di informazione per le autorità antitrust americane che, tramite la cooperazione degli operatori, riescono a ottenere elementi sulla sospetta esistenza di un cartello e anche la prova della violazione intercorsa. L'efficacia dello strumento è stata confermata anche dal Regno Unito dove un programma di clemenza, introdotto solo negli ultimi mesi, che esclude la sanzione per l'impresa che per prima decide di cooperare con l'*Office of Fair Trading* ha già portato significativi risultati. E' stato altresì osservato che la funzionalità dei programmi di clemenza dipende strettamente dalla severità e dall'efficacia del sistema di sanzioni.

Nella tavola rotonda sulle "Alleanze strategiche internazionali e concentrazioni tra compagnie aeree" è stata rilevata la presenza di una regolamentazione che continua a ostacolare l'evoluzione concorrenziale del settore dei trasporti aerei. Alla fine della seconda guerra mondiale era emersa l'esigenza che ciascun paese avesse la propria compagnia di bandiera. A ciò si è accompagnata la necessità

---

20. I documenti pubblici relativi all'attività del Comitato "Diritto e politica della concorrenza" sono accessibili sul sito http://www.oecd.org/daf/clp/publications.htm.

di accordi bilaterali tra Stati per realizzare un servizio di trasporto aereo tra due paesi. Il conseguente potere accordato agli Stati di designare le compagnie autorizzate a fornire il servizio introduce significative limitazioni alle possibilità concorrenziali delle imprese. Da questo punto di vista anche gli accordi *open sky* che consentono a una pluralità di compagnie aere di volare tra due paesi, pur costituendo un'evoluzione in senso concorrenziale, continuano a escludere le compagnie aeree dei paesi terzi. La diffusione del bilateralismo distorce significativamente i comportamenti delle imprese, ostacolando i miglioramenti di efficienza e mantenendo una struttura produttiva basata sui campioni nazionali. L'evoluzione di questi ultimi anni e le alleanze internazionali che si sono realizzate rappresentano il primo passo verso un ambiente concorrenziale più aperto. Tuttavia, la riforma della regolamentazione, in primo luogo per quanto attiene i processi di allocazione dei diritti di decollo e di atterraggio, continua a rimanere una priorità. Dal punto di vista della tutela della concorrenza, le alleanze vengono esaminate soprattutto in relazione all'impatto che esse esercitano sui mercati in cui esiste una sovrapposizione di quote di mercato. Particolare attenzione viene inoltre dedicata agli altri fattori o comportamenti che possono innalzare le barriere all'entrata: disponibilità di slot, programmi di fedeltà con i consumatori (*frequent flyer programs*) e politiche di sconto particolarmente aggressive realizzate da compagnie in posizione dominante nei confronti delle agenzie di viaggio.

Il Gruppo di lavoro "Concorrenza e regolamentazione" del Comitato per il Diritto e la politica della concorrenza ha proseguito nell'attività di analisi dei vari aspetti delle regolamentazioni di natura economica che influenzano l'operare dei meccanismi di mercato e le riforme dei meccanismi regolamentativi che potrebbero promuovere la concorrenza nei vari settori. Nel corso della tavola rotonda organizzata dal Gruppo di lavoro sulla promozione della concorrenza nel settore postale, sebbene il quadro internazionale si presenti ancora variegato, diverse delegazioni hanno segnalato l'avvio di un processo di riforma volto a limitare progressivamente le aree sottratte ai meccanismi concorrenziali. In particolare si registra una pressoché generalizzata apertura alla concorrenza dei mercati dei servizi di corriere espresso e di trasporto e distribuzione di pacchi. Nella discussione è emerso che l'unica fase di attività che può presentare le caratteristiche del monopolio naturale è la consegna della corrispondenza nelle zone a popolazione poco densa, mentre per il trasporto e lo smistamento non sono identificabili significative economie di scala. Inoltre il servizio è caratterizzato da economie di gamma trascurabili, con l'eccezione di quelle che si realizzano presso gli uffici postali che forniscono servizi diversi (servizi postali pro-

priamente detti e servizi di pagamento). Il settore presenta pertanto ampie opportunità di aumenti di efficienza, in conseguenza della sua apertura alla concorrenza. L'esperienza di alcuni paesi (Australia, Finlandia, Nuova Zelanda, Svezia) che hanno pienamente liberalizzato il settore mostra che non sono state registrate riduzioni o peggioramenti del servizio universale.

In un'ulteriore tavola rotonda sono stati discussi gli approcci regolamentari adottati nei diversi paesi rispetto ai mercati dei servizi professionali. In generale è stato rilevato che la regolamentazione che comporta una limitazione all'accesso all'attività soltanto a soggetti dotati di determinati requisiti appare giustificata unicamente laddove, attraverso il controllo delle caratteristiche dei nuovi entranti, è possibile tutelare i consumatori garantendo la qualità delle prestazioni professionali. Ciò può rendersi necessario in particolare se esistono importanti asimmetrie informative tra professionisti e clienti. Forme di regolamentazione all'accesso esistono per numerose professioni in tutti i paesi. I servizi professionali generalmente protetti sono quelli forniti da avvocati, medici, ingegneri, architetti, commercialisti. Riguardo ai comportamenti di mercato degli operatori, gli aspetti che possono risultare regolamentati sono la determinazione dei prezzi, le modalità organizzative e lo svolgimento di attività pubblicitarie. Sebbene il panorama regolamentare vari largamente per ciascuna professione da paese a paese, la regolamentazione delle condizioni di prezzo è particolarmente diffusa. In molti casi essa è imposta da provvedimenti normativi, il che determina un coordinamento delle scelte di prezzo dei professionisti che risulta protetto rispetto all'applicazione della normativa antitrust. In altri casi la regolamentazione delle condizioni tariffarie è realizzata dagli stessi professionisti attraverso associazioni o altri organi rappresentativi della stessa categoria. Ciò ha generato numerosi casi di applicazione da parte delle autorità nazionali delle norme di divieto delle intese restrittive della concorrenza con riferimento a vari servizi professionali.

Infine, nella tavola rotonda sulle problematiche di tutela della concorrenza collegate alla gestione di servizi pubblici da parte delle amministrazioni locali, in particolare di quelli relativi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi residenziali, è stata sottolineata l'importanza dei servizi pubblici amministrati in ambito locale per ciascuna economia nazionale. Tali servizi sono prestati abitualmente attraverso diverse forme organizzative: svolti direttamente da dipendenti delle amministrazioni locali (ad esempio servizi antincendio, gestione dei parchi), affidati in esclusiva a un'impresa sottoposta a regolamentazione (distribuzione del gas, fornitura dell'acqua potabile) o svolti da una pluralità di imprese, sia private sia di pro-

prietà pubblica, in regime di concorrenza (istruzione pubblica, servizi sanitari). Al riguardo, diversi interventi hanno illustrato dati, contenuti in indagini condotte nei vari paesi, dai quali traspare la generale maggiore efficienza della fornitura di servizi locali da parte di imprese private in concorrenza o sottoposte a un adeguato sistema di regolamentazione rispetto alla gestione diretta, che appare invece preferibile solo in presenza di specifiche circostanze (in particolare quando risulti difficile per le autorità locali precisare contrattualmente la qualità dei servizi richiesti e verificarne il rispetto). Per le autorità locali di molti paesi OCSE gli incentivi delle amministrazioni locali verso l'efficienza e la minimizzazione dei costi nella fornitura dei servizi pubblici risultano spesso poco stringenti, poiché una quota rilevante dei costi viene coperta da trasferimenti finanziari da parte dell'amministrazione centrale. Inoltre, eventuali economie e risparmi a livello locale determinano solamente minori trasferimenti dall'erario nazionale e non maggiori fondi a disposizione delle amministrazioni locali per altri usi.

Con particolare riferimento ai servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, è stata sottolineata la differente regolamentazione esistente in quasi tutti i paesi riguardo al trattamento dei rifiuti di origine commerciale e industriale rispetto a quelli di origine residenziale. La responsabilità della gestione di rifiuti di origine industriale viene generalmente assegnata alle imprese, alle quali spettano la copertura dei costi e le decisioni sulle modalità di gestione dell'attività (svolgimento diretto del servizio o attraverso impresa terza). Per varie tipologie di rifiuti industriali, l'ampiezza delle economie di densità risulta limitata, per cui alle imprese generatrici di rifiuti spesso conviene instaurare forme di concorrenza nel mercato utilizzando in contemporanea una pluralità di operatori. Riguardo invece ai rifiuti generati dalle famiglie, rispetto ai quali le problematiche di regolamentazione risultano essere più importanti, in quasi tutti i paesi OCSE le autorità locali si prendono carico dell'organizzazione del servizio utilizzando fondi derivanti da imposte in ambito locale solo in parte collegate all'effettivo utilizzo dei servizi, o derivanti da trasferimenti dall'erario nazionale. Meccanismi concorrenziali nel mercato dei servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti residenziali sono ancora poco diffusi tra i paesi OCSE; il ricorso a forme di concorrenza "per il mercato", cioè l'assegnazione della gestione del servizio attraverso gare trasparenti e concorrenziali, è invece diffuso in un numero di paesi sempre più elevato. Nel corso della tavola rotonda, diversi interventi hanno sottolineato che il ricorso alla gara non determina automaticamente esiti efficienti e che è comunque necessario mantenere un'adeguata regolamentazione e supervisione al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'organizzazione delle

gare, nella stipula dei contratti con le imprese aggiudicatarie e nel monitoraggio delle modalità di svolgimento del servizio.

Il Gruppo di lavoro su "Cooperazione internazionale in materia di concorrenza" ha continuato nell'approfondimento delle tematiche connesse alla cooperazione internazionale tra organismi preposti alla tutela della concorrenza. Particolare attenzione è stata rivolta al tema della "cortesia positiva", che consente in particolare di chiedere all'autorità antitrust di un altro paese di intervenire in relazione a pratiche che ostacolano l'accesso a quel mercato da parte degli esportatori del paese richiedente. Le autorità antitrust sono così messe nella condizione di affrontare comportamenti di imprese estere, collegati al problema dell'accesso al mercato, finora di esclusiva competenza degli esperti commerciali. In questi casi l'intervento delle autorità antitrust sarebbe estremamente benefico perché consentirebbe di affrontare questioni di rilevanza internazionale mediante interventi di applicazione della normativa antitrust volti a tutelare anche i consumatori nazionali del paese in cui è ostacolato l'accesso al mercato.

Nell'ambito dei lavori del Gruppo congiunto "Commercio e concorrenza" sono state oggetto di analisi le diverse opzioni disponibili per affrontare le problematiche commerciali originate da restrizioni della concorrenza. Nel corso dei lavori è stato discusso un documento predisposto dal Segretariato finalizzato a dare coerenza alla terminologia impiegata nell'adozione di accordi bilaterali e multilaterali in materia di commercio internazionale e concorrenza.

ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER IL COMMERCIO (OMC)

Nel dicembre 1998 il Consiglio Generale dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio ha prorogato di alcuni mesi il mandato del Gruppo di Lavoro "Commercio e Concorrenza" istituito presso l'OMC allo scopo di approfondire le questioni relative all'interazione tra le politiche commerciali e le politiche della concorrenza. Le riunioni che si sono tenute nell'anno hanno riguardato tre temi indicati dal Consiglio Generale dell'OMC:

i) la questione della rilevanza per la politica della concorrenza dei principi del trattamento nazionale, della trasparenza e della nazione più favorita vigenti in ambito OMC;
ii) le modalità di promozione della cooperazione tra gli Stati

membri in materia di concorrenza, con specifico riferimento all'assistenza tecnica;
***iii)* il contributo della politica della concorrenza per il raggiungimento degli obiettivi dell'OMC, tra cui in particolare quello della promozione del commercio internazionale.**

Riguardo al tema della rilevanza per la politica della concorrenza dei principi vigenti in ambito OMC, la preoccupazione maggiore espressa dalle varie delegazioni è quella di garantire che le normative nazionali sulla concorrenza siano in grado di intervenire adeguatamente contro le pratiche anticoncorrenziali che danneggiano gli interessi di altri paesi membri. La delegazione dell'Unione europea si è soffermata sull'importanza, sia per la politica della concorrenza che per la politica commerciale, dei principi di trasparenza e di non discriminazione. La delegazione giapponese ha sottolineato l'importanza, nell'applicazione delle politiche della concorrenza, di assicurare procedimenti equi, trasparenti e non discriminatori a tutte le imprese, comprese quelle estere. A riguardo, è stato osservato che all'interno dell'autorità antitrust giapponese è stato creato un apposito ufficio con il compito di facilitare alle imprese estere la presentazione di esposti relativi alla violazione della normativa antitrust. E' stata inoltre sottolineata l'importanza di limitare quanto più possibile le esenzioni settoriali o di altro genere all'applicazione della legislazione antitrust, sempre per garantire il massimo grado di efficacia, trasparenza e non discriminazione.

Tutti gli interventi sul tema della cooperazione internazionale in materia di politica della concorrenza ne hanno sottolineato l'importanza, nell'attuale contesto di integrazione dei mercati e di crescente internazionalizzazione dell'attività delle imprese, anche di quelle di dimensione più limitata. La cooperazione internazionale permette un'azione più efficace da parte delle autorità di concorrenza nazionali, facilitand o l'ottenimento di informazioni spesso indispensabili per l'identificazione e la repressione delle pratiche anticoncorrenziali che hanno origine in altre giurisdizioni. E' stata sottolineata l'estrema varietà delle diverse forme di cooperazione internazionale, in relazione al numero dei paesi coinvolti (cooperazione bilaterale, regionale e multilaterale) e all'intensità del rapporto di collaborazione (collaborazioni informali, accordi vincolanti). Diverse delegazioni (Stati Uniti, Corea, Unione europea, Zimbabwe) hanno sottolineato l'importanza delle attività di assistenza tecnica a favore dei paesi che sono in procinto di adottare normative antitrust o che hanno iniziato ad applicarle solo recentemente da parte dei paesi con maggiore esperienza in questo campo. Un'altra componente rilevante della cooperazione internazionale è quella dei contatti informali tra autorità nazionali che permettono, in particolare,

uno scambio di informazioni sulle caratteristiche dei mercati sotto esame. Gli accordi formali di cooperazione riguardano generalmente tre aspetti principali: innanzitutto, essi introducono un sistema di notifica reciproca delle indagini di pratiche anticoncorrenziali che hanno effetti in altri paesi; inoltre, essi prevedono lo scambio di informazioni non riservate relative a indagini in corso; tali accordi consentono infine il coordinamento delle indagini quando diverse autorità nazionali intendono approfondire una stessa fattispecie. Alcuni paesi hanno firmato accordi più vincolanti che permettono anche lo scambio d'informazioni riservate, in particolare in merito a indagini relative a pratiche anticoncorrenziali per le quali sono previste sanzioni penali (quali ad esempio i cosiddetti cartelli *hardcore* in Canada e negli Stati Uniti). Parte della discussione sul tema della promozione della cooperazione internazionale è stata dedicata ai vantaggi e svantaggi della cooperazione internazionale su base volontaria (auspicata dagli Stati Uniti) rispetto a un sistema di cooperazione più vincolante. Diverse delegazioni (Unione europea, Giappone, Corea) hanno affermato l'utilità di un quadro multilaterale che istituzionalizzi la cooperazione internazionale complementando con principi e regole generali l'attuale reticolo di accordi bilaterali di cooperazione.

La possibile inclusione nel quadro delle regole dell'OMC di un accordo multilaterale vincolante in materia di concorrenza è stata oggetto di una specifica proposta da parte della delegazione dell'Unione europea. L'iniziativa comunitaria non intende realizzare l'armonizzazione delle normative antitrust nazionali, ma ha come obiettivo quello dell'individuazione di regole e principi comuni a cui ispirarsi nell'adozione e nell'applicazione delle normative nazionali. La Commissione ha sottolineato l'esistenza di un notevole grado di consenso tra i paesi membri dell'OMC sugli effetti negativi da attribuire a determinate pratiche anticoncorrenziali distorsive della concorrenza e del commercio internazionale (i cartelli *hardcore* e alcuni tipi di restrizioni verticali) e sulla necessità di eliminare tali pratiche. La proposta comunitaria prevede varie modalità che potrebbero essere adottate per garantire ai paesi in via di sviluppo il massimo beneficio da un accordo multilaterale. Ai paesi in via di sviluppo, innanzitutto, verrebbero concessi margini di tempo adeguati per l'adozione delle normative sulla concorrenza e per la creazione delle autorità preposte all'applicazione di tali normative. Verrebbe inoltre assicurato che, nell'applicazione dei principi multilaterali di concorrenza, sia tenuto conto del grado di sviluppo del paese. Infine, modalità di cooperazione internazionale (tra cui programmi di assistenza tecnica) che tutelino in particolare modo le esigenze dei paesi in via di sviluppo costituirebbero parte integrante dell'accordo.

Alcuni paesi (Canada, Norvegia e Brasile) hanno espresso interesse per la posizione comunitaria riguardo all'utilità di integrare con un quadro multilaterale l'attuale rete di accordi di cooperazione bilaterale in materia di concorrenza. Un approccio multilaterale potrebbe, secondo questi paesi, contribuire in maniera significativa a massimizzare i benefici derivanti dalla liberalizzazione degli scambi commerciali e degli investimenti e dalla crescente globalizzazione dell'attività economica. Alcuni paesi in via di sviluppo (Egitto, Malesia, India, Pakistan, Hong Kong, Cina) hanno invece espresso perplessità in merito all'utilità di avviare negoziazioni per realizzare un quadro multilaterale di concorrenza, considerando tali negoziazioni ancora premature. E' stato sottolineato come un importante numero di paesi in via di sviluppo non disponga ancora di normative in materia di concorrenza. Tali paesi si troverebbero, pertanto, in posizione di debolezza nella conduzione di negoziati volti allo sviluppo di principi e regole multilaterali. Una seconda ragione per l'opposizione da parte di questi paesi all'adozione di un quadro multilaterale di regole di concorrenza deriva dalla convinzione che l'applicazione della politica della concorrenza nei paesi in via di sviluppo debba tenere conto in maggiore misura, rispetto a quanto avviene nei paesi più industrializzati, delle altre finalità pubbliche (quali ad esempio la protezione dell'occupazione e una più equa distribuzione delle risorse) in aggiunta a quella del raggiungimento dell'efficienza economica. Il timore di queste delegazioni è che l'adozione di regole in ambito multilaterale possa invece rendere meno agevole un'applicazione flessibile delle regole di concorrenza che tenga adeguatamente conto delle particolari caratteristiche dei paesi in via di sviluppo. Infine, è stato osservato che l'adozione di regole multilaterali di concorrenza potrebbe contribuire solo in misura molto limitata alla promozione di mercati più concorrenziali ed efficienti, fintanto che varie misure statali, quali gli interventi antidumping e i sussidi alle imprese, mantengono la compartimentazione dei mercati nazionali e favoriscono la distorsione degli scambi commerciali. Secondo queste delegazioni, pertanto, gli Stati membri dell'OMC trarrebbero maggiore vantaggio dal considerare prioritaria l'eliminazione di quelle misure statali restrittive della concorrenza che ancora esistono a livello internazionale, rinviando a una fase successiva l'adozione di un accordo multilaterale vincolante in materia antitrust.

Sono state anche oggetto di discussione le esistenti misure commerciali che hanno effetti distorsivi degli scambi commerciali e della concorrenza. In particolare, Corea, Messico, Giappone, Canada, Malesia, Hong Kong e Cina hanno sottolineato la necessità di giungere a una riforma in senso proconcorrenziale delle misure

commerciali che permettono una protezione dei mercati nazionali e che distorcono gli scambi commerciali, primo tra tutti il Codice Antidumping. Gli Stati Uniti hanno riaffermato la loro posizione di opposizione nei confronti di tali riforme, mentre l'Unione europea si è mostrata più disposta a eventuali modifiche in un senso proconcorrenziale.

Nel settembre 1999 si è svolta l'ultima riunione prevista nel corso dell'anno del Gruppo di Lavoro "Commercio e Concorrenza" con l'approvazione del rapporto descrittivo dell'attività svolta nel corso del 1999, che è stato poi trasmesso al Consiglio dei Ministri OMC di Seattle. Nel corso della riunione è brevemente continuata la discussione riguardo all'ipotizzato avvio di negoziazioni su regole di concorrenza. La delegazione del Canada, in particolare, ha fornito ragguagli riguardo alla conclusione delle consultazioni avviate nei mesi scorsi con le diverse parti sociali interessate da un accordo multilaterale (imprese, associazioni di consumatori, e così via). Tali consultazioni hanno portato il governo canadese ad adottare un atteggiamento favorevole nei confronti di tale accordo, ritenendo che da esso deriverebbe un beneficio netto per il paese. Tre principali giustificazioni spingerebbero, secondo le autorità canadesi, verso l'adozione di un quadro multilaterale di regole di concorrenza. La prima è che la relativa importanza delle pratiche anticoncorrenziali quali ostacoli residui agli scambi commerciali, a fronte della crescente liberalizzazione dei commerci a seguito dell'eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie, risulta sempre più evidente. La seconda giustificazione è il crescente effetto internazionale delle decisioni prese dalle autorità nazionali di concorrenza derivante dall'integrazione delle economie nazionali. Infine, è sempre più pressante la richiesta da parte del settore privato di potere operare negli altri paesi sulla base di regole eque e trasparenti che siano adeguate agli standard internazionali.

La delegazione del Sud Africa ha sottolineato la necessità che la comunità internazionale tenga conto del fatto che i paesi in via di sviluppo, a causa della loro insufficiente esperienza in merito all'applicazione di politiche della concorrenza, non sono ancora in grado di valutare appieno le conseguenze derivanti da una partecipazione a un accordo multilaterale in materia. Risulta pertanto necessario assicurare un'adeguata preparazione a tutti i paesi membri dell'OMC compresi quelli in via di sviluppo.

La Conferenza Ministeriale di Seattle svoltasi alla fine di novembre si è conclusa in assenza di una decisione in merito all'avvio di un nuovo round di negoziati in ambito OMC non esprimendosi, in particolare, in merito all'inclusione o meno, e in quali termini,

delle tematiche di concorrenza negli eventuali negoziati. Nel corso del 2000 sono previste due ulteriori riunioni del Gruppo di lavoro che approfondiranno ulteriormente i temi, sopra descritti, affrontati nel corso del 1999.

CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO (UNCTAD)

Nel giugno 1999 si è riunito a Ginevra il Gruppo Intergovernativo di Esperti di Politica e Diritto della Concorrenza dei 188 paesi membri dell'UNCTAD, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di temi legati al commercio internazionale e allo sviluppo economico. Il Gruppo di Esperti dell'UNCTAD, istituito nel 1980 a seguito dell'adozione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Risoluzione 36/63 riguardante principi comuni non vincolanti in materia di tutela della concorrenza[21], si riunisce con cadenza annuale con il fine di promuovere tra gli Stati membri l'approfondimento di tematiche relative alla politica della concorrenza e di favorire la cooperazione internazionale nell'applicazione delle normative antitrust, in particolare a favore dei paesi in via di sviluppo. L'UNCTAD riunisce un numero di paesi più ampio rispetto all'OMC, includendo in particolare la Russia e la Cina.

L'UNCTAD svolge un importante ruolo nel fornire direttamente o nel coordinare la fornitura di assistenza tecnica nel campo del diritto e della politica della concorrenza ai paesi in via di sviluppo, che necessitano di sostegno nella stesura delle normative a tutela della concorrenza e nell'addestramento dei funzionari delle autorità antitrust. Al riguardo, il Segretariato ha presentato al Gruppo Intergovernativo di esperti un documento che passa in rassegna l'attività di assistenza tecnica svolta dall'UNCTAD, nonché quella realizzata da altre organizzazioni internazionali (Banca Mondiale, OCSE, CE) e da istituzioni nazionali. Le stesse riunioni del Gruppo Intergovernativo perseguono lo scopo "formativo" di favorire lo scambio di informazioni in merito alle "best practices" sviluppate nell'applicazione della normativa della concorrenza. In questa prospettiva, nel corso della riunione si sono svolte delle mini-tavole rotonde, con presentazioni da parte sia di paesi industrializzati sia di paesi in via di sviluppo, su tre temi, costituiti rispettivamente dalle relazioni tra autorità antitrust e autorità di regolamentazione, dal controllo delle concentrazioni internazionali e dalle modalità con cui promuovere una cultura della concorrenza nei diversi paesi.

Il tema del rapporto tra autorità di tutela della concorrenza e autorità di regolamentazione è attualmente di grande interesse per i paesi in via di sviluppo i quali in molti casi hanno avviato importanti processi di liberalizzazione, in particolare nei servizi di pubblica utilità. In un numero crescente di paesi, come già avvenuto nella maggior parte dei paesi industrializzati, l'apertura dei mercati viene accompagnata dall'istituzione di autorità di regolamentazione settoriale indipendenti. Nel corso della discussione, le esperienze nazionali relative all'istituzione di autorità di regolamentazione e al loro rapporto con le autorità di tutela della concorrenza sono state illustrate da diverse delegazioni. La delegazione italiana ha illustrato l'assetto istituzionale esistente nel nostro paese, con la netta suddivisione di competenze tra autorità di tutela della concorrenza e autorità di regolamentazione nei servizi di pubblica utilità. Tale ripartizione di compiti caratterizza, peraltro, la maggior parte dei paesi. Ciascuna autorità di regolamentazione settoriale è tenuta periodicamente a sottoporre a verifica la necessità di mantenere specifici assetti regolamentari, al fine di verificare che non sia possibile sostituire la regolamentazione con il libero mercato. Elemento centrale di tale verifica consiste nell'accertare l'esistenza di un rilevante potere di mercato da parte delle imprese, tale da ostacolare lo sviluppo di un sufficiente grado di concorrenza nel settore.

Nell'ambito della discussione relativa alle concentrazioni internazionali, molti paesi hanno sottolineato l'importanza di una più estesa cooperazione internazionale riguardo allo scambio di informazioni su mercati e imprese oggetto di indagini o procedimenti. Si è auspicata un'intensificazione di tale collaborazione, da estendersi preferibilmente anche alle nuove autorità dei paesi meno industrializzati. Alcune delegazioni di paesi in transizione, tra cui quelle dell'Ucraina e della Russia, hanno rilevato come il controllo sulle concentrazioni distorsive della concorrenza sia ostacolato in alcune circostanze dalla mancanza di trasparenza nei legami partecipativi e di controllo tra imprese oggetto di concentrazione, in particolare quando le imprese che si concentrano hanno sede in paesi esteri. Anche per questi aspetti, la cooperazione internazionale può agevolare il compito delle autorità nazionali.

In merito al terzo tema di discussione, la promozione della cultura della concorrenza, tutte le delegazioni intervenute hanno

---

21. "L'insieme di Principi e Regole Concordate a Livello Multilaterale per il Controllo delle Pratiche Commerciali Restrittive" (United Nations Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices).

sottolineato la centralità del ruolo educativo esercitato dalle autorità antitrust nella promozione di un'apertura ai principi della libera concorrenza e delle pari opportunità. Diverse delegazioni di paesi in via di sviluppo hanno sottolineato le difficoltà attraversate dalle rispettive autorità di tutela della concorrenza nel far accettare l'idea del libero mercato sia agli operatori economici sia alle istituzioni pubbliche, dopo decenni di intervento diretto nell'attività economica attraverso la proprietà pubblica e il controllo amministrativo sui prezzi. Numerosi interventi hanno sottolineato l'importanza delle nuove tecnologie, e in particolare di Internet, per promuovere la conoscenza riguardo alle attività svolte dalle autorità antitrust da parte del pubblico.

Nel corso della riunione sono stati inoltre presentati un rapporto su "Esperienze in materia di cooperazione internazionale relativa all'applicazione della politica della concorrenza e i meccanismi utilizzati" e un rapporto preliminare su "Esercizio dei diritti di proprietà intellettuale e politica della concorrenza", entrambi predisposti dal Segretariato UNCTAD. Infine, è stato approvato il programma di lavoro della "Quarta Conferenza delle Nazioni Unite per la Revisione dell'Insieme dei Principi e Regole per il Controllo delle Pratiche Commerciali Restrittive" che si terrà nel settembre 2000 a Ginevra. I temi che verranno approfonditi nel corso della riunione sono: *i)* l'esperienza maturata in merito all'adozione di leggi e all'istituzione di autorità di tutela della concorrenza nei paesi in via di sviluppo, nelle economie in transizione e nelle organizzazioni regionali (ad esempio CE, UDEAC); *ii)* l'organizzazione e i poteri delle autorità di concorrenza e la determinazione delle priorità nell'applicazione delle normative; *iii)* il trattamento delle informazioni confidenziali nel diritto e nella politica della concorrenza; *iv)* il ruolo della politica della concorrenza nello sviluppo economico; *v)* le questioni di politica della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni; *vi)* la politica della concorrenza e le sue implicazioni per le riforme della regolamentazione.

Parte Terza

ATTIVITÀ AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 74/92

1 INTERVENTI DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

DATI DI SINTESI E SVILUPPI NORMATIVI

SINTESI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 74/92

Nel 1999 l'Autorità ha condotto 358 istruttorie in applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e 85 nei primi tre mesi del 2000. Nel 1999 è stata riscontrata in 275 casi l'ingannevolezza del messaggio segnalato e imposta in 47 occasioni la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa, per impedire che la pubblicità ingannevole continuasse a produrre effetti (TAVOLA 1.1). L'elevata incidenza delle pronunce di ingannevolezza (77% sul totale delle decisioni), nettamente superiore a quella registrata nel 1998 (64%) e negli anni precedenti, appare attribuibile a un più capillare sforzo dell'Autorità nel verificare la sussistenza del *fumus* di ingannevolezza dei messaggi oggetto delle richieste di intervento in fase preistruttoria. Prova ne è il fatto che, a fronte di 842 richieste di intervento in materia di pubblicità ingannevole ricevute, sono stati avviati soltanto 358 procedimenti.

TAVOLA 1.1 - Esito dei procedimenti istruttori

	1999	1998
	n. procedimenti	n. procedimenti
Ingannevoli	275	300
di cui con richiesta di dichiarazione rettificativa	47	53
Totale	358	468

Con riguardo alle segnalazioni ricevute dall'Autorità, occorre rilevare che esse hanno subìto un decremento del 13% rispetto al 1998 (TAVOLA 1.2). E' la prima volta, dall'emanazione del decreto legislativo n. 74/92, che viene invertito il *trend* contraddistinto, nel

quinquennio 1992-1997, da una serie di vistosi incrementi delle richieste di intervento. Una possibile chiave di lettura del dato potrebbe essere rinvenuta nel fatto che i segnalanti hanno acquisito una maggiore consapevolezza del concreto ambito di tutela offerto dal decreto. Va al riguardo rilevato che la contrazione delle richieste di intervento non ha interessato le associazioni di consumatori, che hanno invece leggermente incrementato la propria attività di segnalazione.

Un fenomeno particolarmente evidente è la crescita del ruolo ricoperto dalle pubbliche amministrazioni, le quali hanno più che raddoppiato il numero delle richieste rispetto all'anno precedente. Ciò è in larga misura riconducibile all'attività di segnalazione della Guardia di Finanza, soggetto autore di ben 121 richieste di intervento (78% del totale delle pubbliche amministrazioni).

TAVOLA 1.2 - Soggetti segnalanti e valutazione finale

	Segnalazioni		Procedimenti istruttori		Violazioni		Rapporto tra violazioni e segnalazioni	
	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998
Singolo consumatore	351	463	123	203	90	131	26%	28%
Associazioni di consumatori	170	167	69	120	60	79	35%	47%
Pubbliche amministrazioni	155	63	90	37	78	30	50%	48%
Concorrenti	121	162	64	99	44	61	36%	38%
Associazioni di concorrenti	45	120	19	25	12	13	26%	11%
Totale	842	975	365(*)	484(*)	284(*)	314(*)	34%	32%

(*) Il totale è superiore al numero complessivo dei relativi procedimenti, perché in taluni casi la richiesta di intervento è stata inviata da più di un segnalante.

Circa la metà delle richieste di intervento provenienti dalle pubbliche amministrazioni si sono risolte in un provvedimento di ingannevolezza. Il dato, superiore alla media complessiva, può essere verosimilmente spiegato considerando che i soggetti pubblici inviano la segnalazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 74/92, in quanto vi hanno "interesse in relazione ai propri compiti istituzionali". Ciò comporta che, nella maggior parte dei casi, i segnalanti appartenenti a tale categoria detengono specifiche competenze e informazioni dirette, che consentono loro un'analisi particolarmente avveduta delle affermazioni pubblicitarie.

La considerazione appena svolta può essere ripresa, *a contrariis*, per dare giustificazione del fatto che i singoli consumatori dimostrano una capacità più limitata nell'orientare l'attività dell'Autorità, tanto che solo un quarto delle loro richieste di intervento si traduce in una pronuncia di ingannevolezza. Certamente incidono sulla qualità delle segnalazioni dei consumatori la non perfetta conoscenza della normativa in materia, di modo che vengono spesso denunciate come pubblicità ingannevoli fattispecie che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 74/92, e la difficoltà di individuare con esattezza il messaggio pubblicitario in questione e il relativo profilo di ingannevolezza.

Con riferimento alla tipologia di violazione, merita di essere segnalata l'accresciuta incidenza delle pronunce afferenti alla pubblicizzazione del prezzo dei beni, per le quali si rileva un aumento delle violazioni rispetto all'anno passato (TAVOLA 1.3). Il fenomeno risulta coerente con le tendenze rilevate dalle ricerche di mercato sui consumatori, che segnalano da qualche tempo l'affermazione di nuovi stili di consumo e di acquisto, caratterizzati da una maggiore attenzione al prezzo dei beni. Ne consegue che la variabile prezzo, che in passato era poco utilizzata in pubblicità, ha acquisito una sua precisa funzione comunicazionale. Non sempre però il prezzo viene indicato con la necessaria chiarezza, soprattutto laddove esso non è immediatamente individuabile presupponendo un calcolo rispetto a numerose variabili.

TAVOLA 1.3 - Tipo di violazione e valutazione finale (1999)

	Procedimenti	Violazioni	Rapporto tra violazioni e procedimenti
Caratteristiche del bene	262	204	78%
Prezzo del bene	145	118	81%
Qualifiche dell'operatore pubblicitario	71	56	79%
Riconoscibilità della natura pubblicitaria	54	45	83%
Precisazione di contenuto e modalità della garanzia pubblicizzata	16	14	87%
Tutela della salute e sicurezza	12	7	58%
Tutela di bambini e adolescenti	9	4	44%
Totale	569(*)	448(*)	

(*) Il totale è superiore al numero complessivo dei relativi procedimenti, perché in taluni casi la richiesta di intervento ha riguardato più di un profilo di ingannevolezza.

Tendenze degli investimenti pubblicitari e conseguenze sugli interventi dell'Autorità

Nel 1999 gli investimenti pubblicitari in Italia hanno ampiamente superato i 12.000 miliardi, con un incremento nominale del 12,3% rispetto all'anno precedente[1]. La forte dinamica espansiva, che dura ormai da quattro anni, si pone in controtendenza rispetto al contesto economico in cui la pubblicità si inserisce, caratterizzato da una sostanziale stagnazione dei consumi e da contenuti investimenti da parte delle imprese. I commentatori evidenziano come la comunicazione rappresenti oggi una leva irrinunciabile per le imprese, poste di fronte a mercati sempre più ampi, competitivi e soggetti a rapida obsolescenza. Il continuo rinnovamento del prodotto è diventato, per molti operatori, il vero valore d'immagine ed elemento di distintività della marca, anche a giustificazione del differenziale di prezzo. In più, l'allargamento del mercato a dimensioni comunitarie e, in certi casi, mondiali, ha condotto a un progressivo ampliamento della distanza, in termini fisici ed emotivi, tra imprese e consumatori. Di qui la necessità, per le imprese, di ricorrere a forme di comunicazione diretta, quale è la pubblicità, per recuperare un rapporto non mediato con i potenziali consumatori.

Ancora, la spinta prodotta dall'avvento della concorrenza in alcuni settori merceologici, un tempo caratterizzati da condizioni di monopolio, ha creato una domanda incrementale di spazi pubblicitari, per importi a volte considerevoli. E' esemplare, al riguardo, il caso del settore delle telecomunicazioni.

Occorre rilevare che sussiste un fondamentale punto di differenza tra la crescita degli investimenti in comunicazione in questi ultimi anni e lo sviluppo avvenuto in quello che è ricordato come il "periodo aureo" della pubblicità, vale a dire gli anni ottanta. In quel caso, l'incremento era stato accompagnato da un forte aumento dell'offerta di spazi pubblicitari, soprattutto grazie all'affermazione delle televisioni private. Oggi, la domanda di investimento rischia di non trovare un analogo sbocco. I nuovi mezzi di comunicazione, che pure manifestano eccezionali potenzialità, non sembrano costituire ancora veicoli pubblicitari di statura analoga a quelli classici. A titolo esemplificativo, si può segnalare che la raccolta pubblicitaria di Internet nel 1999 ha di poco superato i 50 miliardi e si stima che il *boom* previsto per l'anno 2000 porterà gli investimenti a circa 150 miliardi, che rappresentano un valore marginale rispetto al totale degli investimenti classici (poco più dell'1%).

Della particolare situazione del mercato pubblicitario sembrano aver beneficiato, in maniera predominante, la stampa quotidiana e la radio. Con riferimento ai quotidiani, si rileva che il fatturato pubblicitario è aumentato del 24%. Il buon andamento del mezzo risulta motivato, in larga misura, dalla dinamicità di alcuni

settori, quali quello automobilistico, la finanza, la moda, le telecomunicazioni, che prediligono comunicare su carta stampata e utilizzano ampiamente l'inserzione a colori, più costosa di quella tradizionale in bianco e nero. Anche la capacità di rinnovamento e di miglioramento qualitativo degli spazi dimostrata da alcune testate ha avuto l'effetto di attirare investimenti. La spinta decisiva sembra essere tuttavia derivata dall'eccesso di domanda di pubblicità sul mezzo televisivo, che ha provocato un aumento dei costi di acquisizione degli spazi e delle soglie minime di visibilità in televisione, inducendo molte imprese a riversare i propri *budget* su mezzi alternativi, quali la stampa o la radio. Tuttavia, anche per la carta stampata gli spazi pubblicitari più appetibili vengono spesso prenotati con diversi mesi d'anticipo.

L'incremento degli investimenti pubblicitari sulla radio (+22%), accompagnato da un aumento quasi equivalente del numero di nuovi clienti che hanno scelto di proporsi sul mezzo e riconducibile all'eccellente andamento delle radio commerciali, è degno di particolare nota, pur confermando una tendenza in atto da alcuni anni. Da segnalare, infine, il rilevante aumento della pubblicità *outdoor,* o esterna (+21%), a conferma delle potenzialità del veicolo, capace di concentrare l'attività di comunicazione su specifiche aree di interesse.

I principali protagonisti del mercato pubblicitario restano, a ogni modo, la TV e la stampa: la televisione nazionale raccoglie il 59% degli investimenti complessivi sui media classici, mentre la stampa quotidiana e periodica ne assorbe circa un terzo.

I dati relativi all'attività dell'Autorità confermano che il suo intervento riguarda in via prioritaria (quasi per il 70%) messaggi veicolati sulla stampa e mediante stampati. Si conferma scarsa, e per di più declinante, la rilevanza degli interventi riguardanti pubblicità televisive. Se la raccolta pubblicitaria può essere considerata un indice approssimativo dell'incidenza dei mezzi di comunicazione sul comportamento economico dei consumatori, si deve concludere che la tutela apprestata dall'Autorità risulta sottodimensionata sul mezzo più influente. Altro elemento caratteristico dell'intervento dell'Autorità è l'ampiezza locale o regionale della diffusione della maggior parte dei messaggi pubblicitari analizzati, il che trova poi riscontro nella dimensione, solitamente contenuta, degli operatori coinvolti.

1. Fonte: AcNielsen

TAVOLA 1.4 - Procedimenti dell'Autorità per veicolo di diffusione del messaggio (1999)

	Numero	Quota procedimenti	Violazioni
Stampa quotidiana e periodica	182	46%	146
Stampati	92	23%	71
Televisione	33	8%	22
Servizio postale	30	8%	30
Pubblicità esterna	21	5%	13
Confezione del prodotto	16	4%	7
Internet e posta elettronica	13	3%	10
Telefono	6	2%	5
Radio	5	1%	3
Cinema	1	-	-
Totale	399(*)	100%	307(*)

(*) Il totale è superiore al numero complessivo dei relativi procedimenti, perché in taluni casi sono stati segnalati più messaggi, diffusi su differenti veicoli.

Il valore della marca

In numerosi settori merceologici, contraddistinti da un eccesso di offerta e da una tendenziale omogeneità dei prodotti, la forza della marca, che racchiude anche elementi di natura psicologica, rappresenta, insieme al prezzo, il vero elemento capace di determinare la scelta del consumatore nel punto vendita.

In un recente passato la comunicazione delle grandi marche si era appuntata prevalentemente sui vantaggi oggettivi offerti dal prodotto commercializzato, considerati come il più importante fattore competitivo. Si riteneva, infatti, che il clima recessivo, la maggiore sensibilità al prezzo, la reazione alle tendenze esibitive proprie degli anni ottanta fossero sintomatici di un accresciuto ruolo della razionalità nei processi di acquisto. Oggi, per converso, molti settori merceologici si stanno orientando nuovamente sulla valorizzazione delle dimensioni intangibili, sull'appropriazione di connotati simbolici.

In linea con queste tendenze evolutive si situa il recente diffuso ricorso a *testimonial* famosi. L'uso dei testimoni in pubblicità è un artificio che consente di traslare sulla marca alcune delle caratteristiche proprie del personaggio noto. Le promesse pubblicitarie possono risultare più credibili se il protagonista del messaggio è una persona a cui viene riconosciuta particolare competenza e attendibilità. In altri casi è il carisma del divo a fornire alla marca connotati

affettivi e simbolici. Osservando alcune importanti campagne pubblicitarie diffuse nel corso del 1999 si riscontra soprattutto l'impiego di questa seconda categoria di soggetti, capaci di elevare il prestigio e la visibilità della marca.

Le tendenze delineate non sono prive di conseguenze sulla portata della tutela prestata dall'Autorità. In proposito, va rilevato che il decreto legislativo n. 74/92 prevede una valutazione basata in maniera predominante sull'accertamento della reale sussistenza di caratteristiche oggettivamente verificabili, di modo che le campagne pubblicitarie incentrate su valori intangibili sono difficilmente assoggettabili alla valutazione dell'Autorità.

SVILUPPI NORMATIVI ITALIANI E COMUNITARI

In quest'ultimo anno la normativa italiana, anche sulla spinta delle scelte compiute a livello comunitario, è stata arricchita in modo significativo di strumenti di tutela degli interessi dei consumatori, tra cui in particolar modo l'interesse a una chiara, corretta e completa informazione nei rapporti tra consumatore e imprese. Un'importante novità, in questo contesto, è rappresentata dal recepimento, con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, della direttiva 97/55/CE[2] in materia di pubblicità comparativa. Tale direttiva costituisce un aggiornamento della precedente direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole recepita in Italia con il decreto legislativo n. 74/92, e affianca alle finalità di tutela dalla pubblicità ingannevole da questa previste lo scopo di stabilire le condizioni di liceità della comparazione pubblicitaria.

Conformemente all'impostazione seguita dal legislatore comunitario, il nuovo decreto legislativo si pone quale modifica al decreto legislativo n. 74/92, attribuendo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza a giudicare le controversie in materia di pubblicità comparativa.

Il recepimento della direttiva 97/55/CE è destinato a incidere in misura significativa nell'ordinamento italiano, che fino a oggi aveva manifestato un tradizionale sfavore nei confronti della com-

2. Direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/459/CE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa, in GUCE L 290/18 del 23 ottobre 1997.

parazione pubblicitaria, sottoposta a limiti severi e generalmente ricondotta nell'ambito degli atti di concorrenza sleale sanciti dall'articolo 2598 del codice civile.

Secondo la definizione assai ampia fornita dalla direttiva, deve intendersi per "pubblicità comparativa qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente". Con la nuova normativa, tuttavia, non è stata introdotta una statuizione assoluta e incondizionata di liceità della comparazione pubblicitaria, bensì sono state previste una serie di condizioni cui è subordinata la sua ammissibilità. Nel decreto, dunque, sono fissati i limiti entro i quali è possibile ricorrere alla tecnica del confronto per la promozione di prodotti o servizi, avendo riguardo sia agli interessi dei consumatori che a quelli degli imprenditori concorrenti coinvolti nella comparazione. In proposito, vale la pena richiamare il terzo considerando della direttiva 97/55/CE, nel quale si legge che "la liceità o il divieto della pubblicità comparativa a seconda delle diverse legislazioni nazionali può costituire un ostacolo alla libera circolazione dei beni e dei servizi e creare distorsioni di concorrenza; che, in particolare, delle imprese possono trovarsi esposte a forme di pubblicità sviluppate dalla concorrenza alla quali non possono rispondere ad armi pari; che deve essere assicurata la libertà di fornire servizi in materia di pubblicità comparativa".

In termini generali, le condizioni di liceità della comparazione pubblicitaria, indipendentemente dalla sua forma diretta o indiretta, fissate dal nuovo decreto legislativo riprendono integralmente il testo della direttiva e sono riconducibili a due essenziali condizioni: che la pubblicità comparativa non sia ingannevole e che essa non risulti "sleale".

Il requisito della non ingannevolezza della pubblicità comparativa dovrebbe pertanto leggersi alla luce degli orientamenti interpretativi formatisi in materia di pubblicità ingannevole. In questo contesto, particolare rilevanza rivestono i principi desumibili dagli interventi dell'Autorità, che si è attivata, ai sensi del decreto legislativo n. 74/92, nelle ipotesi in cui i profili di comparazione sono risultati strettamente legati ad aspetti di ingannevolezza. La valutazione di illiceità del messaggio pubblicitario, dunque, va effettuata sulla base degli elementi che integrano la fattispecie "pubblicità ingannevole", e cioè la possibilità che il messaggio tragga in errore i soggetti ai quali esso si rivolge, pregiudicando così il comportamento economico dei consumatori ed eventualmente gli interessi dei concorrenti.

Il carattere dell'ingannevolezza non va circoscritto al solo caso di informazioni non veritiere, ma va esteso anche alle ipotesi in

cui le informazioni, pur se veritiere, vengono selezionate in modo parziale, tacendosi su quegli aspetti che le ridimensionano in misura significativa.

Interessanti sono le previsioni relative al divieto, nel raffronto pubblicitario, di omettere caratteristiche e dati dei prodotti rilevanti ai fini della significatività della comparazione, nonché all'obbligo di effettuare la comparazione in maniera obiettiva, basandosi su dati, oltre che veritieri, verificabili; e ancora quelle che introducono il principio che la comparazione debba essere effettuata tra beni omogenei e realmente confrontabili, in modo da consentire al destinatario della pubblicità di valutare agevolmente le differenze e il valore dei prodotti oggetto di raffronto. In particolare, nello schema di decreto è precisato che il requisito della verificabilità si intende soddisfatto quando i dati addotti a illustrazione della caratteristica del bene o del servizio pubblicitario sono suscettibili di dimostrazione.

E' inoltre previsto che la pubblicità comparativa possa essere ritenuta lecita qualora non ingeneri confusione sul mercato tra l'operatore pubblicitario e un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente. Il divieto di ingenerare confusione attraverso il confronto pubblicitario risponde sia a un principio già vigente sia nella disciplina della concorrenza sleale (articolo 2598, comma 1, c.c., la cui formulazione letterale non si discosta molto rispetto alla lettera della condizione di liceità in oggetto), sia a un criterio già esplicitato dall'Autorità nella valutazione di messaggi pubblicitari in cui l'ingannevolezza risultava legata alla capacità di determinare confusione circa l'identità dell'operatore o le caratteristiche dei prodotti pubblicizzati.

La pubblicità comparativa, inoltre, per essere ritenuta lecita non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti, e non deve rappresentare un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale.

Queste clausole di liceità tendono a impedire che il confronto pubblicitario sia finalizzato a trarre un indebito vantaggio dalla citazione di un prodotto o dell'impresa concorrente, attraverso forme di cosiddetta pubblicità per agganciamento o di parassitismo economico.

E' inoltre previsto che qualunque raffronto che faccia riferimento a un'offerta speciale debba indicare in modo chiaro e non

equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.

In ogni caso, la scelta di attribuire la competenza a giudicare sulla liceità della pubblicità comparativa all'Autorità fa salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2598 del codice civile, nonché in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore, del marchio di impresa, delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

Il decreto, inoltre, prevede, conformemente al principio già espresso nella legge 30 luglio 1998, n. 281, che le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, esercitando l'azione inibitoria dinanzi al giudice per la cessazione di atti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché attivando le altre misure di conciliazione previste.

Va infine segnalata la modifica apportata all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 74/92, volta a consentire alle parti interessate di ricorrere agli organismi volontari e autonomi di autodisciplina anche per la pubblicità comparativa.

Un ulteriore passo avanti in materia di protezione dei consumatori è rappresentato dalla direttiva 97/7/CE[3] relativa ai contratti a distanza, recepita con il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185. L'obiettivo della direttiva è quello di realizzare e consolidare il mercato interno europeo per il quale lo sviluppo di tecniche di comunicazione a distanza può rappresentare una grande opportunità. In questo contesto, le previsioni normative mirano a tutelare il consumatore, considerato parte debole, con particolare riguardo al diritto di essere esaurientemente informato sull'identità del fornitore e sulle caratteristiche del bene o del servizio offerto, al diritto di recesso e alla previsione di garanzie e forme di tutela di concreta attuazione e facilmente accessibili.

Particolarmente rilevante è l'articolo 3 del decreto legislativo n. 185/99, il quale prevede che il consumatore in tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, debba ricevere le informazioni concernenti: l'identità dell'operatore; le caratteristiche essenziali del bene o servizio; il prezzo; le spese di consegna; le modalità di pagamento; l'esistenza del diritto di recesso e le modalità dell'esercizio di tale diritto; la durata della validità dell'offerta e del

prezzo; il costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato discostandosi dalla tariffa di base; la durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi a esecuzione continuata o periodica. Tali informazioni, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi della buona fede e della lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati sulla base delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.

Con particolare riguardo alle comunicazioni telefoniche, che costituiscono un mezzo cui le imprese fanno sempre maggiore ricorso, è previsto che l'identità dell'operatore e lo scopo commerciale debbano essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto.

Infine, il consumatore deve ricevere conferma per iscritto di tutte le informazioni sopra descritte, prima o al momento dell'esecuzione del contratto.

Considerata l'espansione dell'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli operatori (quali ad esempio stampati, pubblicità stampa con buono d'ordine, catalogo, telefono, radio, posta elettronica, fax, televisore), l'applicazione della nuova normativa appare destinata a incidere in misura significativa nei rapporti tra le imprese e i consumatori.

Sempre nell'ottica di assicurare una chiara e completa informazione dei consumatori, va segnalato il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, che recepisce la direttiva 98/6/CE[4] relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori. In particolare, si dispone che "al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura. Con particolare riguardo alla pubblicità in tutte le sue forme e i cataloghi, essi devono recare l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita".

3. Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, in GUCE L 144/19 del 4 giugno 1997.

4. Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, in GUCE L 80/27 del 18 marzo 1998.

Anche nel settore del credito al consumo il legislatore è intervenuto apportando alcune modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia al fine di agevolare maggiormente la comprensione del calcolo del tasso annuo effettivo globale (Taeg) da parte del consumatore. Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recepisce la direttiva 98/7/CE[5], prevedendo che ogni forma di pubblicità delle operazioni di credito al consumo, oltre a indicare il Taeg, deve illustrarlo mediante "un esempio tipico", secondo modalità di calcolo che saranno stabilite con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

Ulteriore conferma dell'attenzione dedicata in ambito comunitario alla problematica della tutela dei consumatori discende dalla direttiva 1999/44/CE[6], il cui termine di recepimento è fissato al 10 gennaio 2002.

La direttiva si pone lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri al fine di garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori nel quadro del mercato interno relativamente a taluni aspetti della vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo.

Particolarmente interessante, in questo contesto, è la disposizione dell'articolo 2, secondo la quale si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, tra l'altro, presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal suo produttore o dal suo rappresentante, "in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura". Con particolare riguardo alla garanzia, è previsto che essa debba vincolare giuridicamente la persona che la offre secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia e "nella relativa pubblicità" (cfr. articolo 6).

PRINCIPALI SETTORI DI INTERVENTO

Premessa

Il settore merceologico più importante in termini di investimenti pubblicitari in Italia è quello degli alimenti di base e dei prodotti dolciari (circa 12% del totale), seguito dal settore dei veicoli e dalle telecomunicazioni (10% circa ciascuno). Nel corso del 1999 le telecomunicazioni, in virtù di uno straordinario incremento (quasi il 90%), hanno superato per importanza settori di tradizionale utilizzo della pubblicità, come quelli della moda e dell'istru-

zione/editoria. Quote rilevanti sul totale degli investimenti pubblicitari sono inoltre detenute dai settori "finanza e assicurazioni", "società, enti e servizi" (categoria che comprende le agenzie, le istituzioni e associazioni, i giochi e lotterie, le società di consulenza o di altri servizi) e "turismo e viaggi". Cali significativi hanno invece riguardato il reparto "giocattoli e articoli scuola" e i prodotti per la pulizia della casa e degli indumenti.

La scomposizione merceologica dei procedimenti dell'Autorità si discosta in parte da quella che contraddistingue gli investimenti pubblicitari. La posizione di primato del credito al consumo, oltre che per la vivacità del settore, si giustifica anche alla luce dell'intensa attività di segnalazione della Guardia di Finanza, concentrata nel settore finanziario. Il ruolo modesto del settore alimentare, invece, è per lo più ascrivibile all'accentuata canalizzazione della relativa pubblicità sul mezzo televisivo, il quale, come si è visto, risulta poco esposto agli interventi dell'Autorità.

TAVOLA 1.5 - I principali settori di intervento dell'Autorità (1999)

	Procedimenti	Violazioni	Rapporto tra violazioni e procedimenti
Credito al consumo	37	29	78%
Telecomunicazioni e alta tecnologia	36	30	83%
Scuole	35	26	74%
Turismo-trasporti	32	26	81%
Offerte promozionali	22	14	64%
Cosmetici	21	15	71%
Mutui	18	17	94%
False offerte di lavoro	15	14	93%
Cartoline e telefonate con buono omaggio	13	12	92%
Integratori-trattamenti dimagranti	14	12	86%
Lotto-sistemi previsionali	8	8	100%
Alimentare	8	5	62%
Ecologia-risparmio energetico	7	4	57%
Assicurazioni	7	5	71%
Certificazioni e marchi	5	3	60%
Altri beni e servizi	80	55	69%
Totale	**358**	**275**	

5. Direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la Direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo, in GUCE L 101/17 del 1° aprile 1998.

6. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, in GUCE L 171/12 del 7 luglio 1999.

Telecomunicazioni

L'entrata e il progressivo affermarsi di nuovi operatori nel mercato della telefonia fissa hanno determinato un consistente incremento dei messaggi pubblicitari in tale settore, spesso incentrati sulla convenienza economica delle nuove offerte di servizi telefonici. Con riferimento a tale aspetto l'Autorità è stata chiamata a pronunciarsi in relazione a due messaggi di differenti operatori, i quali lasciavano intendere che i prezzi dei servizi per le chiamate interurbane, internazionali e verso i cellulari fossero in assoluto più convenienti rispetto a quelli praticati dagli altri operatori concorrenti, circostanza rivelatasi non del tutto veritiera (PI/2573 TELE 2; PI/2617 TELEFONIA FISSA WIND). Un analogo rilievo è stato mosso anche all'ex monopolista per un messaggio affissionale che lasciava intendere che i prezzi applicati per le chiamate interdistrettuali ricomprese nella fascia da 15 a 30 chilometri permettessero in ogni caso un risparmio, a volte anche fino al 50%, rispetto ai prezzi praticati dagli altri operatori concorrenti presenti sul mercato, risultando, pertanto, i più convenienti. In realtà non tutti i prezzi praticati per tali chiamate interdistrettuali sono risultati più convenienti di quelli applicati dai concorrenti nel mercato della telefonia fissa (PI/2699 TELECOM 0774).

Nel settore della telefonia mobile è proseguita la tendenza, già registrata lo scorso anno, a un veloce susseguirsi di nuove proposte commerciali che si sono tradotte in numerose campagne pubblicitarie. In più occasioni le richieste di intervento indirizzate all'Autorità hanno avuto a oggetto le modalità di prospettazione del prezzo dei servizi di telefonia. A tal riguardo l'Autorità ha auspicato che nella presentazione di un elemento così cruciale nella scelta di acquisto dei consumatori, quale il prezzo, tutte le informazioni rilevanti fossero di immediata percezione. Tale auspicio è scaturito dalla considerazione che l'indicazione del costo al minuto delle chiamate effettuate avvalendosi dei servizi pubblicizzati (pur, nelle fattispecie, giudicata inidonea a indurre in errore i consumatori, ai sensi del decreto legislativo n. 74/92) non risultava perfettamente trasparente, né la macchinosità del calcolo necessario per stimare l'effettivo ammontare del costo della telefonata poteva essere imputata in via esclusiva alla complessità della tariffazione, atteso che la scelta di scorporare l'imposta risponde soltanto a una strategia di marketing dell'impresa (PI/2526 PERSONAL 195 RICARICABILE; PI/2645 OMNITEL SUMMER CARD).

L'Autorità è stata chiamata a pronunciarsi anche in relazione alle modalità con cui viene pubblicizzata la copertura GSM assicurata sul territorio nazionale (PI/2390 COPERTURA GSM OMNITEL, PI/2416 COPERTURA GSM TIM). In relazione a tale aspetto l'Autorità ha affermato che, oltre a singole imprecisioni in relazione a specifiche zone geografiche, i messaggi in questione, rappresentati dalle

mappe di copertura GSM, erano ingannevoli in via generale, avendo omesso di puntualizzare che la copertura indicata era frutto di un modello previsionale e poteva in vari casi non coincidere con la copertura effettiva della rete GSM sul territorio. Da segnalare, infine, sempre nel campo della telefonia cellulare, una pronuncia relativa all'omessa indicazione in pubblicità dell'esistenza di una incompatibilità tecnica assoluta tra i telefoni cellulari GSM che utilizzano soltanto la banda di frequenza a 900 Mhz e i servizi telefonici offerti dal nuovo gestore di telefonia mobile che necessitano, invece, di telefonini dotati di tecnologia DCS a 1800 Mhz (*Dual Band*). Tale incompatibilità tecnica è stata ritenuta un'informazione di rilevante importanza per i consumatori che, se conosciuta, avrebbe potuto essere suscettibile di orientare diversamente il loro comportamento economico (PI/2680 WIND DUAL BAND).

Un approccio simile, in relazione a un problema di incompatibilità tecnica, è stato seguito anche nella valutazione di un caso inerente il mercato della fornitura di accessi alla rete Internet. L'Autorità ha ritenuto, infatti, che l'omissione dell'informazione circa l'impossibilità dei modem di rete dell'operatore di supportare entrambi gli standard tecnici esistenti in commercio risultasse rilevante ai sensi del decreto legislativo n. 74/92 nel momento in cui il messaggio, da un lato allettava i destinatari prospettando loro tutti i vantaggi di un collegamento più veloce e, dall'altro ometteva di informare che la promessa velocità di collegamento poteva essere ottenuta solo da quei consumatori in possesso di un modem a 56K che però avesse la medesima tecnologia utilizzata dai modem di rete dell'operatore (PI/2409 TELECOM-INTERNET PERSONAL SEMPRE).

Nel medesimo mercato è stato ritenuto ingannevole un messaggio che prospettava la possibilità di fruire gratuitamente di un servizio di accesso a Internet. A fronte della pubblicizzata eliminazione del canone di abbonamento, il messaggio ometteva, infatti, di informare che l'operatore pubblicitario vincolava il consumatore ad accettare una serie di condizioni accessorie, consistenti fondamentalmente nella disponibilità a ricevere pubblicità commerciale nella propria posta elettronica e ad autorizzare il monitoraggio della propria navigazione in Internet relativamente ad alcune categorie di siti al fine di ponderare l'invio delle *mail* pubblicitarie, a pena di risoluzione del contratto. L'Autorità ha, pertanto, ritenuto che le menzionate clausole contrattuali di adesione, imponendo al consumatore specifiche e onerose condizioni di fruibilità dell'offerta, assumessero per i destinatari un rilievo decisivo ai fini della valutazione dell'effettiva convenienza del servizio pubblicizzato (PI/2671 LIBERO INFOSTRADA).

Cosmetici

Nella graduatoria dei settori in base agli investimenti pubblicitari sui periodici, la "cosmetica" si situa al secondo posto, dopo la moda per la persona, con un investimento lordo ampiamente superiore ai 1.000 miliardi. In relazione a questo settore, il forte ricorso da parte delle imprese alla leva pubblicitaria riflette la notevole rilevanza dei valori d'immagine dei prodotti cosmetici sulle scelte dei potenziali acquirenti. La canalizzazione quasi esclusiva degli investimenti sui periodici risulta spiegabile per la particolare capacità di questi ultimi di consentire il raggiungimento di un *target* mirato. Non a caso, le decisioni dell'Autorità relative al settore dei prodotti e dei trattamenti cosmetici (anticellulite, anticalvizie, antirughe, dentifrici sbiancanti) hanno riguardato prevalentemente messaggi diffusi a mezzo stampa.

Nel corso dell'anno, è stato sottolineato che l'enunciazione delle indicazioni d'uso del prodotto, suffragata dalla descrizione del meccanismo biologico attraverso il quale lo stesso opererebbe, si traduce in un preciso vanto prestazionale relativo alle caratteristiche del prodotto stesso, riferito alla idoneità di quest'ultimo allo scopo pubblicizzato e ai risultati che possono essere effettivamente conseguiti con il suo impiego, sindacabile dall'Autorità ai sensi dell'articolo 3, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 74/92 (PI/2434 LABO EUROPA-CRESCINA).

Un secondo principio di portata generale è stato affermato con riferimento all'indicazione di valori massimi e medi di efficacia dei prodotti cosmetici contenuta nei messaggi pubblicitari. Da un lato, è fuorviante la prospettazione del solo valore massimo, laddove esso rappresenta un picco isolato, in quanto idoneo a ingenerare nel pubblico infondate aspettative in ordine alla concreta efficacia del prodotto (PI/2552 ALGA BLU; PI/2582 CREME SANT'ANGELICA). Dall'altro, è ingannevole l'indicazione del valore medio del quale non sia possibile apprezzare la effettiva significatività in quanto riferito a un solo parametro fra quelli considerati dall'analisi strumentale ovvero a fronte di oscillazioni assai rilevanti e di valori di segno negativo riscontrabili nelle risultanze sperimentali (PI/2665 ANTIRUGHE L'ORÉAL; PI/2582 CREME SANT'ANGELICA).

Con riferimento agli anticellulite per uso topico (quali creme, gel, fanghi), l'Autorità ha ritenuto ingannevoli, disponendo la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa, numerosi messaggi che lasciavano intendere, tra l'altro, che i prodotti pubblicizzati avessero un'efficacia comprovata contro la cellulite mentre, in realtà, quest'ultima, essendo una patologia multifattoriale, non può essere efficacemente contrastata da prodotti di natura cosmetica (PI/2552 ALGA BLU; PI/2555 DIOR BODY LIGHT; PI/2557 GLUCOBLOCK VICHY;

PI/2558 ELANCYL GALENIC; PI/2559 ABSOLUS CONTOURS YSL; PI/2561 FANGHI D'ALGA ALGOMAR; PI/2582 CREME SANT'ANGELICA). In un altro caso, il messaggio è stato ritenuto ingannevole limitatamente all'idoneità delle risultanze sperimentali dallo stesso richiamate a comprovare le caratteristiche e l'efficacia del prodotto (PI/2554 SIRKY).

Relativamente agli anticalvizie, l'Autorità ha ritenuto che, di fronte a fenomeni complessi quali, ad esempio, la perdita dei capelli, l'operatore che descriva genericamente il meccanismo biologico attraverso il quale opererebbe il prodotto pubblicizzato debba essere in grado di precisarne e provarne l'efficacia rispetto alle diverse situazioni fisiologiche e al sesso della potenziale clientela, nonché alle cause e alla gravità del diradamento (PI/2434 LABO EUROPA-CRESCINA). E' stata altresì ribadita l'ingannevolezza di messaggi idonei a ingenerare nei destinatari erronei convincimenti rispetto alla valenza terapeutica del prodotto (PI/2421 GAP COSMETICS; PI/2434 LABO EUROPA-CRESCINA). In altri casi, invece, il messaggio è stato considerato ingannevole in relazione alla prospettazione dei tempi necessari al conseguimento dei risultati pubblicizzati (PI/2518 TRICOMEDICAL; cfr. anche PI/2552 ALGA BLU; PI/2558 ELANCYL GALENIC).

Riguardo ai dentifrici "sbiancanti", infine, l'Autorità ha ritenuto la non ingannevolezza di messaggi che informavano i consumatori sulle reali caratteristiche del prodotto, senza dare adito ad aspettative ulteriori ed estranee alla natura propria di prodotti cosmetici, qualè quelli pubblicizzati (PI/2391 AQUAFRESH WHITENING; PI/2392 DENTIFRICIO AZ ULTRA WHITE; PI/2393 DENTIFRICIO COLGATE SENSATION WHITENING; PI/2394 DENTIFRICIO BLANX; PI/2395 DENTIFRICIO REMBRANDT).

Integratori e trattamenti dimagranti

La categoria "integratori/multavitaminici/energetici" assorbe circa un quarto degli investimenti pubblicitari riconducibili al settore dei prodotti farmaceutici da banco. Tale settore ha dimostrato nel 1999 una straordinaria vitalità, con un incremento di circa un terzo delle spese pubblicitarie. Gli integratori rappresentano un prodotto relativamente innovativo, che si caratterizza sotto il profilo comunicazionale per un uso quasi paritetico del mezzo televisivo e della stampa, con una quota significativa di quotidiani, a riprova di un pubblico di riferimento di profilo medio-alto. Con riferimento agli integratori-anticellulite, l'Autorità ha ritenuto ingannevoli messaggi che prospettavano un'efficacia del prodotto contro la cellulite che un integratore non può vantare, trattandosi di un risultato che presuppone un'azione farmacologica (PI/2551 KALOCELL). Ugualmente, i messaggi che pubblicizzavano trattamenti dimagranti anticellulite,

consistenti in realtà nello svolgimento di attività fisica mirata, sono risultati idonei a indurre in errore i consumatori, pregiudicandone il comportamento economico, in quanto la cellulite è un fenomeno che richiede l'adozione di terapie complesse (PI/2588 CENTRO ELIANA MONTI).

L'Autorità ha poi ribadito l'ingannevolezza di messaggi che attribuivano al prodotto un'efficacia dimagrante indipendentemente dalla necessità di seguire regimi dietetici particolari o di praticare esercizio fisico (PI/2295 REDUCE FAT FAST; PI/2502 CENTRO DIMAGRANTE DI BRA; PI/2620 BIOSAN). In un caso è stata disposta, d'ufficio, la sospensione provvisoria del messaggio segnalato volto a promuovere un trattamento dimagrante in grado di assicurare con toni miracolistici e pseudo-scientifici un dimagrimento "di 24 chili in meno di sei settimane senza diete e senza medicinali" (PI/2795 GREENLIFE).

Prodotti assicurativi

Nell'ambito del mercato assicurativo una rilevante percentuale del risparmio è indirizzata verso quelle polizze in cui alla classica copertura assicurativa è abbinata una componente di tipo finanziario e/o previdenziale. Nel settore l'importanza delle strategie di comunicazione pubblicitaria è cresciuta in seguito allo sviluppo della concorrenza tra canali di distribuzione dei prodotti alternativi alle tradizionali reti di agenzie (sportelli bancari, teleassicurazione, e-commerce, brokeraggio assicurativo/finanziario).

Nel corso del 1999 l'Autorità ha avviato alcuni procedimenti aventi a oggetto, in particolare, pubblicità tabellari relative ai cosiddetti fondi assicurativi, direttamente o indirettamente riferite o riferibili a specifiche polizze vita a prestazione rivalutabile (PI/2611 ZURIGO ASSICURAZIONE; PI/2628 POLIZZA GAN ITALIA VITA; PI/2655 POLIZZE INA). Nelle richieste di intervento pervenute all'Autorità si evidenziava, in sintesi, che quanto riportato nei contestati messaggi pubblicitari circa la rivalutazione lorda dei fondi assicurativi avrebbe potuto indurre in errore i consumatori, considerato che il rendimento lordo di tali fondi costituisce soltanto uno dei parametri che influiscono sulla determinazione dell'effettivo rendimento netto ottenuto dai sottoscrittori delle polizze collegate ai fondi stessi.

In relazione a detti casi, l'Autorità ha rilevato che il contesto in cui operano le imprese assicurative ricomprende due diversi ambiti: quello sottoposto per legge alla vigilanza dell'Isvap e quello della pubblicità strettamente commerciale, rivolta alla generalità dei consumatori, la cui valutazione rientra nella competenza dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo n. 74/92.

Per quanto concerne l'attività di vigilanza posta in essere dall'Isvap in ordine ai suindicati prodotti assicurativi, si rileva che,

con circolare n. 60 del 6 novembre 1986, l'Istituto in questione ha invitato le imprese di assicurazione a trasmettere allo stesso copia degli stampati pubblicitari prima della loro diffusione. Inoltre, con circolari n. 71 del 26 marzo 1987 e n. 210 del 17 dicembre 1993, l'Isvap ha imposto l'obbligo di presentazione all'assicurando di una nota informativa, contenente specifici requisiti minimi a tutela dei consumatori e la pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale dei prospetti della composizione della gestione separata e una sintesi del rendiconto annuale della gestione stessa. Inoltre, l'Istituto ha richiamato l'attenzione delle imprese sulla necessità, nella predisposizione dei messaggi pubblicitari, di prospettare esplicitamente il tasso di rendimento netto riconosciuto all'assicurato.

Nel settore di intervento riservato all'Isvap, i richiamati obblighi informativi a carico delle compagnie assicurative sono posti in essere a tutela del singolo soggetto che si rivolga agli agenti delle compagnie stesse (consegna della nota informativa in fase precontrattuale) e di coloro che abbiano già stipulato una polizza, al fine di consentire al cliente di assumere le specifiche, indispensabili informazioni in merito al rendimento del prodotto assicurativo nel corso del rapporto contrattuale con la compagnia stessa (comunicazione del rendimento netto conseguito dalla singola polizza).

Peraltro, il fatto che l'Isvap, con la circolare n. 60/86, abbia disposto la trasmissione a tale Istituto di copia dei messaggi pubblicitari prima della loro diffusione, non vale a escludere la competenza dell'Autorità in materia di pubblicità ingannevole, in quanto detta comunicazione risulta esclusivamente finalizzata a consentire all'Istituto di vigilanza la conoscenza del contenuto dei messaggi pubblicitari diffusi sul mercato, non essendo attribuita allo stesso alcuna preventiva potestà autorizzatoria, espressa o tacita, in merito ai citati messaggi.

A seguito delle istruttorie svolte è emerso che, per quanto concerne l'ambito strettamente pubblicitario, la prospettazione dei rendimenti lordi dei fondi assicurativi scaturisce, in genere, dalla difficoltà, per le imprese di assicurazione, di pervenire a un calcolo univoco che rappresenti il valore netto conseguibile dalla pluralità degli assicurati detentori di polizze collegate ai fondi stessi; ciò in considerazione del fatto che i rendimenti netti percepiti dall'assicurato sono connessi a un prodotto (la polizza), in cui vengono determinati altri parametri, quali i caricamenti e la citata aliquota di retrocessione, non facilmente generalizzabili senza causare confusione nel pubblico dei consumatori.

In tale contesto, l'Autorità ha ritenuto che l'accertamento dell'eventuale ingannevolezza dei suddetti messaggi dovesse riguar-

dare la percezione che i consumatori hanno del rendimento (lordo) dei fondi a gestione separata e la sua idoneità a condizionarne le scelte economiche prima del successivo, conseguente contatto con le singole compagnie di assicurazione. Considerato peraltro lo stretto rapporto tra il pubblicizzato rendimento lordo dei fondi a gestione separata e le polizze che agli stessi accedono l'autorità ha ritenuto che tale tipologia di messaggi possa assumere una portata ingannatoria sotto un profilo omissivo e, quindi, una rilevanza significativa nel condizionamento delle scelte del consumatore, quando nel contesto dei suindicati messaggi non venga in alcun modo chiarita, eventualmente tramite una apposita voce di rinvio, l'effettiva portata del citato rendimento.

Con riguardo alla materia assicurativa l'Autorità ha altresì esaminato messaggi pubblicitari inerenti i canali distributivi dei relativi prodotti. In particolare, un messaggio lasciava intendere, attraverso una implicita denigrazione comparativa, che i servizi offerti dalle compagnie assicurative operanti nel settore RC auto attraverso il canale telefonico e/o bancario non offrissero le medesime garanzie e livelli qualitativi dei servizi prestati attraverso il tradizionale canale delle agenzie. A seguito dell'istruttoria svolta, l'Autorità ha ritenuto che il messaggio in questione fosse ingannevole, risultando idoneo a indurre in errore i consumatori, i quali, attraverso una artificiosa rappresentazione della realtà, avrebbero potuto ritenere che le polizze stipulate attraverso canali diversi da quello agenziale non garantissero la stessa copertura di rischio e la medesima professionalità offerte dalle polizze stipulate per il tramite del canale tradizionale (PI/2547 SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE-BOLOGNA).

Pubblicità dei prodotti finanziari

Nel corso del 1999 l'Autorità è stata chiamata a intervenire in merito a messaggi pubblicitari concernenti sollecitazioni all'investimento in relazione alla campagna pubblicitaria, diffusa nell'ottobre 1999, avente a oggetto l'offerta pubblica di vendita di azioni della società Enel.

I messaggi pubblicitari volti a promuovere l'adesione a operazioni di sollecitazione all'investimento[7] sono soggetti al controllo della Consob in base a quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e secondo le modalità individuate nel relativo regolamento di attuazione approvato dalla Consob il 14 maggio 1999 con deliberazione n. 11971[8]. Ai sensi dell'articolo 101 del citato decreto[9] e degli articoli 17 e 19 del regolamento[10], la Consob, nel perseguimento degli specifici compiti di tutela degli investitori nei mercati finanziari, è competente a valutare i messaggi aventi a oggetto operazioni di sollecitazione all'investimento al fine di verificare il

carattere ingannevole degli stessi, esercitando così una funzione assimilabile a quella svolta dall'Autorità in materia di pubblicità ingannevole. In tale settore, pertanto, la competenza attribuita alla Consob a valutare l'ingannevolezza di messaggi pubblicitari riguardanti prodotti finanziari, per effetto dell'articolo 7, comma 12, del decreto legislativo n. 74/92, fa venir meno la competenza in tale materia spettante in via generale all'Autorità[11]. L'assenso della Consob in ordine alla diffusione dei messaggi pubblicitari soggetti al suo controllo può essere rilasciato, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del citato regolamento, secondo il meccanismo del silenzio-assenso in base al quale i messaggi possono essere diffusi decorsi dieci giorni dalla loro trasmissione alla Consob con le eventuali modifiche indicate da quest'ultima. Diversamente, un provvedimento espresso deve essere rilasciato tutte le volte in cui una diversa valutazione porta a inibire la diffusione di tali messaggi.

In riferimento al caso dell'offerta pubblica di vendita delle azioni Enel, l'Autorità ha ritenuto che, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del decreto legislativo n. 74/92, non fosse ravvisabile la

---

7. Costituisce una "sollecitazione all'investimento", ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *t)*, del decreto legislativo n. 58/98, "ogni offerta, invito a offrire, o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari".

8. Il citato decreto sostituisce la precedente disciplina contenuta nella legge 7 giugno 1974, n. 216 e nel relativo regolamento di attuazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 85.

9. L'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo n. 58/98 dispone che "[...] prima della pubblicazione del prospetto è vietato qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante sollecitazioni all'investimento. Gli annunci pubblicitari sono trasmessi preventivamente alla Consob". Il comma 2 del medesimo articolo prevede che "gli annunci pubblicitari", connessi alla svolgimento di un'operazione di sollecitazione all'investimento, "sono effettuati secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua conformità al contenuto del prospetto [informativo]". Il prospetto informativo deve essere predisposto per illustrare dettagliatamente "le informazioni [...] necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica, e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti" (articolo 94 del decreto legislativo n. 58/98).

10. L'articolo 17 del Regolamento di attuazione, approvato dalla Consob il 14 maggio 1999 con deliberazione n. 11971, individua i criteri generali per la predisposizione degli annunci pubblicitari, prevedendo che "l'annuncio [...] deve essere riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio debbono essere espresse in modo chiaro e corretto ed essere coerenti con quelle riportate nel prospetto informativo. Il messaggio pubblicitario non deve essere tale da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti offerti e del relativo investimento [...]". L'articolo 19, comma 1, del regolamento Consob dispone che "gli annunci pubblicitari possono essere diffusi decorsi dieci giorni dalla loro trasmissione alla Consob, con le eventuali modifiche da questa indicate".

11. L'articolo 7, comma 12, del decreto legislativo n. 74/92, prevede che "[...] ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato alla verifica del carattere non ingannevole della stessa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento."

sua competenza, in quanto, per effetto dell'assenso rilasciato dalla Consob, i messaggi esaminati da quest'ultima risultano "assentiti" da un'amministrazione che ha effettuato "la verifica del carattere non ingannevole" dei medesimi ai sensi della normativa di settore. Infatti, gli accertamenti istruttori svolti avevano messo in evidenza che la campagna pubblicitaria riguardante la vendita di azioni promossa dall'Enel era stata esaminata dalla Consob, la quale aveva espresso una valutazione favorevole in ordine alla diffusione della stessa.

Credito al consumo

L'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385[12], definisce il credito al consumo come "la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore)". L'articolo 122 del citato decreto stabilisce che il tasso annuo effettivo globale (Taeg) descrive "il costo totale del credito a carico del consumatore, espresso in percentuale annua del credito concesso", comprensivo degli interessi e di "tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito". La pubblicità inerente le operazioni di credito al consumo deve in ogni caso essere "integrata con l'indicazione del Taeg e del relativo periodo di validità"; più specificamente, "gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito", devono indicare "il Taeg e il relativo periodo di validità" (articolo 123).

L'articolo 128 del Testo unico bancario individua nella Banca d'Italia l'organo competente per la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel titolo VI dello stesso quando l'esercizio del credito al consumo è svolto dalle banche, dagli intermediari finanziari[13] e dai soggetti che si interpongono in tale attività di finanziamento (articolo 121, comma 2, lettere *a)* e *b)* e comma 3; tale controllo è attribuito, invece, al Ministero dell'Industria nei confronti dei soggetti "autorizzati alla vendita di beni o di servizi" che esercitino credito al consumo "nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo" (articolo 128).

L'articolo 116 del Testo unico, inoltre, stabilisce, con riferimento a tutti i servizi bancari e finanziari, che "in ciascun locale aperto al pubblico" siano "pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi".

In tale contesto normativo, l'Autorità è quindi esclusivamente competente a valutare, sotto il profilo della veridicità della relativa offerta al pubblico, l'eventuale ingannevolezza di quei messaggi pubblicitari che prospettino l'acquisto di beni e/o servizi tramite l'erogazione di un credito al consumo da parte degli stessi operatori pubblicitari o di soggetti terzi; l'eventuale violazione della richiamata normativa di settore è considerata come un possibile elemento aggravante della citata ingannevolezza.

A seguito di specifiche richieste di intervento presentate sia da consumatori, sia dalla Guardia di Finanza, l'Autorità ha ritenuto che affermazioni quali "tasso zero", "zero interessi" e "zero spese apertura pratica", "zero assoluto" ed espressioni similari siano ingannevoli non solo quando esse non siano veritiere in assoluto, ma anche in assenza di ulteriori, pur succinte, indicazioni riguardanti le effettive caratteristiche e le specifiche condizioni dei prospettati finanziamenti. Tali omissioni, a volte relative alla mancata indicazione della circostanza per cui l'offerta "a tasso zero" fosse applicabile limitatamente a specifici beni o servizi, ovvero al fatto che i costi amministrativi fossero discrezionalmente attribuiti al cliente dalla società interessata, rivestono infatti un'evidente importanza per i soggetti interessati all'iniziativa commerciale pubblicizzata, considerato che nella decisione di ricorrere a tali forme di finanziamento i suddetti elementi assumono certamente un rilievo primario.

Il fatto che nei messaggi non vengano indicate, seppur sommariamente, le specifiche caratteristiche e condizioni di applicazione dei pubblicizzati finanziamenti è stata ritenuta dall'Autorità, a maggior ragione in assenza di una esplicita dicitura da cui poter desumere l'ammontare del tasso annuo effettivo globale (Taeg) relativo ai finanziamenti descritti nei messaggi, un'omissione informativa rilevante ai fini del decreto legislativo n. 74/92, in quanto idonea a ingenerare false aspettative nei consumatori in ordine alla reale convenienza dei relativi finanziamenti e a impedire una corretta valutazione preliminare circa l'effettiva natura dei finanziamenti stessi (cfr., ad esempio, PI/2270 MITAUTO; PI/2372 CREDIT FIDITALIA;

---

12. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

13. L'articolo 16, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante "Disposizioni in materia di usura", prevede che "l'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del Tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano cambi (UIC)". Il secondo comma dell'articolo in commento stabilisce che con apposito regolamento, "sentiti la Banca d'Italia e l'UIC" sia "specificato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia" e siano "fissate le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonché le forme di pubblicità dell'albo medesimo".

PI/2380 INTERNATIONAL CA.MA; PI/2444 GALLO SPRINT; PI/2477 RIZ AUTO; PI/2478 GIERRE AUTO; PI/2546 OPEL D'EGIDIO).

Al contrario, l'Autorità ha ritenuto che la contemporanea presenza, in un messaggio pubblicitario radiofonico, delle espressioni "tasso zero" e "Taeg 3,26%" non potesse provocare alcuna induzione in errore dei consumatori, considerato che l'iniziativa di cui trattasi era prospettata con sufficiente chiarezza - considerate anche le esigenze di sinteticità del relativo messaggio - come un credito al consumo "a tasso zero" (ovvero, senza interessi), con un Taeg del 3,26%, peraltro effettivamente corrispondente al solo costo iniziale di "apertura pratica" (PI/2106 FINANZIAMENTO PEUGEOT).

Scuole e corsi di formazione

Uno degli ambiti nei quali l'Autorità è intervenuta con più frequenza è quello relativo ai servizi di formazione scolastica, universitaria e professionale. I messaggi analizzati dall'Autorità che pubblicizzano corsi di preparazione universitaria, per l'ottenimento di diplomi di scuola secondaria, per l'accesso a professioni ovvero corsi di lingue, si caratterizzano per lo più per la presenza di espressioni volte a evidenziare i risultati conseguibili mediante i corsi pubblicizzati, nonché le qualifiche e i riconoscimenti ottenuti, a vario titolo, dall'operatore pubblicitario.

Con riguardo ai messaggi che pubblicizzano l'ottenimento di particolari risultati, l'Autorità ha ritenuto ingannevoli messaggi volti a pubblicizzare il conseguimento di attestati validi ai fini dell'esercizio di una professione laddove è stato riscontrato che l'operatore pubblicitario non era abilitato al rilascio dei relativi titoli (PI/2250 UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET). La falsa prospettazione di riconoscimenti legali ottenuti dagli operatori pubblicitari è stata considerata ingannevole sul presupposto che tale vanto possa suscitare aspettative, quali il rilascio di titoli di studio aventi valore legale, che in realtà non vengono soddisfatte (PI/2309A WALL STREET INSTITUTE). Analogamente la pubblicizzazione di riconoscimenti di derivazione europea, in realtà inesistenti, è stata ritenuta idonea a indurre in errore i destinatari, in quanto essa può accreditare agli occhi degli stessi, su un falso presupposto, il servizio pubblicizzato (PI/2635 WALL STREET ROMA).

Messaggi in cui viene pubblicizzato il raggiungimento di un risultato positivo, mediante richiami ad altissime percentuali di promossi - "98% promossi" - sono stati ritenuti ingannevoli nei casi in cui le risultanze istruttorie hanno evidenziato la non veridicità dei dati pubblicizzati (PI/2488 ORGANIZZAZIONE MARE) e sono invece stati ritenuti non ingannevoli laddove i dati prospettati risultavano supportati da indagini svolte da istituti di ricerca (PI/2383 CONSORZIO CEPU).

In relazione ai messaggi che pubblicizzano corsi di formazione relativi all'esercizio dell'attività di giornalista, si è ritenuto che l'impiego in pubblicità di termini usati comunemente per identificare la stessa non possa essere ritenuto di per sé idoneo a indurre in errore i consumatori, in quanto detta attività, essendo esercitabile anche a livello non professionale, è da ritenersi non coperta da esclusiva alcuna (PI/2312 GIORNALISTI IN LABORATORIO, PI/2357 CORSO DI GIORNALISMO).

Infine, i messaggi in cui veniva prospettata la possibilità di usufruire di "borse di studio" per la frequenza di corsi di formazione sono stati considerati idonei a indurre in errore i consumatori ove si è riscontrato che l'iscrizione a detti corsi era in realtà soggetta al pagamento di un corrispettivo, occultato dalla falsa prospettazione contenuta nei messaggi (PI/2504 WALL STREET BORSA DI STUDIO).

Lotto e sistemi previsionali

Il recente successo del gioco del lotto ha provocato un incremento sostanziale negli investimenti pubblicitari a esso relativi. Accanto ai messaggi pubblicitari diffusi dalla Lottomatica, concessionaria della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato per conto del Ministero delle Finanze[14], si è constatato lo sviluppo di numerose pubblicità che afferivano indirettamente al gioco del lotto, promuovendo, in particolare, sistemi previsionali asseritamente capaci di condurre a vincite sicure.

Gli interventi dell'Autorità durante l'anno hanno riguardato, in larga misura, messaggi pubblicitari diffusi attraverso emittenti televisive, per lo più a diffusione locale. In alcuni casi i messaggi sono stati ritenuti ingannevoli in quanto omettevano di indicare che le vincite promesse erano subordinate al verificarsi di talune specifiche condizioni o perché riportavano dati inesatti relativi alle vincite realizzate con l'impiego dei sistemi proposti (PI/2232 MASTER TOTO; PI/2286 RETE MIA TELEVENDITA SUPERENALOTTO; PI/2285 MASTER TOTO SCM).

Laddove la vantata efficacia dei sistemi era suffragata da una garanzia di rimborso in caso di mancata vincita, i messaggi sono stati esaminati anche ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 74/92. A conclusione di tali procedimenti l'Autorità ha

14. Si rileva, in proposito, che il Ministero delle Finanze si riserva il potere di definire, sulla base dell'interesse pubblico, il livello degli investimenti di promozione e delle pubblicità che la concessionaria dovrà effettuare. Tuttavia, l'amministrazione competente non è tenuta a entrare nel merito del contenuto dei singoli spot o dei messaggi pubblicitari, né esercita un potere di controllo in ordine ai contenuti del piano di investimento pubblicitario sottoposto dal concessionario (decreto ministeriale 8 novembre 1993, articolo 3, che modifica il decreto ministeriale 17 marzo 1993, articolo 8, comma 2).

deliberato l'ingannevolezza delle fattispecie segnalate, in quanto la vantata garanzia non era accompagnata dalla precisazione che la vincita era subordinata al verificarsi di determinate condizioni autonomamente previste per i singoli sistemi (PI/2381 AGENZIA SISTEMISTICA E PUBBL. DI CIOTTI MICHELE; PI/2283 ITALSISTEMI; PI/2376 SYSTEMLOTTO).

L'Autorità ha disposto la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa in un caso in cui ha ritenuto che la pubblicità fosse idonea a suscitare nei consumatori l'erroneo convincimento che, giocando i numeri la cui estrazione registrava i maggiori ritardi, sarebbero aumentate le possibilità di conseguire vincite al lotto, laddove, in realtà, tali numeri non hanno maggiori probabilità degli altri di essere estratti (PI/2639 CORSERA GIOCO DEL LOTTO).

In via generale, in tutti i casi esaminati dall'Autorità nel corso dell'anno, è stato affermato il principio secondo cui in materia di gioco del lotto e di sistemi previsionali nessuna metodologia può assicurare vincite sicure, garantendo guadagni al giocatore, dal momento che per loro intrinseca natura i giochi a pronostico sono basati su principi di assoluta aleatorietà. Pertanto ogni affermazione che lasci intendere che, attraverso l'acquisto di particolari sistemi o combinazioni di numeri, possa ridursi a favore del giocatore l'alea dei giochi a pronostico, senza alcuna ulteriore specificazione, è ritenuta idonea a indurre in errore i consumatori.

PRINCIPI INTERPRETATIVI

La nozione di operatore pubblicitario

L'individuazione specifica dei soggetti ricompresi nella nozione di "operatore pubblicitario", a cui si imputa la diffusione del messaggio segnalato, assume rilevanza fondamentale ai fini del procedimento avviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 74/92, per la valutazione dell'ingannevolezza del messaggio, sia in relazione alle garanzie del contraddittorio, sia in relazione agli effetti conseguenti all'emanazione del provvedimento finale.

E' "operatore pubblicitario", ai sensi dell'articolo 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 74/92, sia il "committente" del messaggio pubblicitario oggetto di valutazione, sia l'"autore" di esso, nonché, qualora non consenta l'identificazione di una di queste due figure, "il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso". Per "committente" del messaggio si intende il soggetto nel cui interesse il messaggio è stato concepito e diffuso ovvero, nel caso di pubblicità non trasparente, l'impre-

sa che vende il prodotto o il servizio occultamente pubblicizzato; la qualifica di "autore" può spettare invece a chiunque abbia concepito o realizzato il messaggio. Infine, l'ipotesi residuale e subordinata del proprietario del mezzo di diffusione che non consenta l'individuazione del committente o dell'autore del messaggio, si pone a chiusura del sistema, al fine di consentire in ogni caso di identificare un soggetto cui ascrivere la responsabilità per la diffusione del messaggio segnalato. Ferma restando la tassatività dell'elencazione contenuta nella norma in esame, nell'interpretazione della stessa si è cercato di tener conto del fatto che in taluni casi, per garantire effettività ed efficacia all'intervento dell'Autorità, è necessario chiamare a partecipare al procedimento taluni soggetti che pur non rientrando *prima facie* nelle categorie richiamate, hanno tuttavia avuto un ruolo attivo nella diffusione del messaggio.

Un problema relativo all'identificazione dell'operatore pubblicitario si è posto nel corso dell'anno in relazione a una serie di messaggi volti a pubblicizzare corsi di lingua inglese svolti con un metodo di insegnamento particolare, in cui si doveva qualificare la posizione del titolare originario e dei diversi utilizzatori a titolo derivativo del marchio usato nelle attività imprenditoriali degli stessi, nonché nei messaggi segnalati. Osservando che il contratto di licenza di marchio comporta un trasferimento dei diritti al licenziatario per la sola durata del contratto o della permanenza delle condizioni in esso previste, l'Autorità ha ricompreso nella nozione di "operatore pubblicitario" tanto il titolare originario del diritto di privativa, che riacquista la piena ed esclusiva disponibilità dei diritti di cui sopra allo scadere del contratto o al venir meno delle condizioni citate, quanto il licenziatario e i sublicenziatari, essendo ravvisabile in capo a tutti una forma di contititolarità della disponibilità giuridica del diritto citato e un interesse comune all'utilizzazione dello stesso nelle rispettive attività economiche e nella pubblicità (PI/2309 OFF LIMITS; PI/2504 WALL STREET BORSA DI STUDIO; PI/2587 WALL STREET LEARNING; PI/2635 WALL STREET DI ROMA)[15].

In alcuni dei casi richiamati, le evidenze istruttorie comprovavano altresì l'esistenza di un onere di comunicazione delle iniziative pubblicitarie realizzate dal licenziatario, nonché la necessità di un assenso preventivo alla diffusione da parte del licenziante (PI/2309 OFF LIMITS, PI/2504 WALL STREET BORSA DI

15. Cfr. al riguardo anche il precedente costituito dal caso PI/2101 LUPIN-ITALIA 1, illustrato nella Relazione annuale dello scorso anno.

STUDIO, PI/2635 WALL STREET DI ROMA). Sembra questa l'ipotesi più frequente nei casi di licenza, posto che l'utilizzazione del marchio nella pubblicità espone il titolare originario agli effetti, positivi o negativi, che tale pubblicità può avere sull'immagine del marchio.

In un caso di pubblicità relativa a tariffe aeree, in cui la compagnia aerea aveva invocato la non imputabilità della diffusione del messaggio, in quanto la stessa era avvenuta a opera esclusiva dall'agenzia pubblicitaria e senza preventiva autorizzazione del committente, l'Autorità ha sostenuto che generalmente nella pubblicità a mezzo stampa l'avallo del committente sul testo del messaggio deve ritenersi presunto, potendosi in ogni caso configurare una responsabilità del committente per carenza di diligenza nel controllo di quanto viene pubblicato a suo nome e a suo vantaggio. In ragione delle circostanze del caso di specie, anche l'agenzia di pubblicità è stata considerata parte del procedimento, in qualità di "autore" del messaggio (PI/2545 AIR ONE-TARIFFA 7).

Possono essere considerati operatori pubblicitari anche soggetti che non compaiono affatto nel messaggio, ma che hanno partecipato alla sua programmazione o che risultano comunque avere un interesse immediato alla sua diffusione, potendone trarre benefici. In una televendita che promuoveva sistemi per vincere al lotto, scorreva in sovraimpressione una scritta che avvertiva il consumatore della possibilità di esercitare il diritto di recesso entro sette giorni nei confronti di una certa società e nel messaggio non vi era alcun altro riferimento al fornitore del bene promosso. Avendo il proprietario del mezzo di diffusione identificato come committente del messaggio un soggetto diverso da quello indicato nel messaggio stesso come destinatario del diritto di recesso, l'Autorità ha considerato anche quest'ultimo come "operatore pubblicitario", in quanto compartecipe dell'organizzazione dell'iniziativa promozionale e della diffusione del messaggio (PI/2286 RETE MIA TELEVENDITA SUPERENALOTTO).

In un messaggio relativo alla vendita di box auto, in cui si è ravvisata ingannevolezza nel fatto di aver omesso di indicare che la società comparente nel messaggio era soltanto un'intermediaria e che dunque sussistevano costi di intermediazione da aggiungere al prezzo pubblicizzato, si è ritenuto che fosse da considerare operatore pubblicitario anche la società costruttrice che aveva conferito il mandato di vendita, sebbene questa non comparisse nel messaggio pubblicitario. Nel caso di specie, infatti, sussistevano evidenze da cui evincere che la pubblicità relativa al bene dovesse essere concordata tra mandataria e mandante, potendosi pertanto presumere,

anche in assenza di qualunque risultanza avversa, che la mandante fosse a conoscenza del contenuto del messaggio in contestazione (PI/2632 PARCHEGGI PARCOOP).

L'ingannevolezza del messaggio

Il caso fortuito - il comportamento dell'operatore pubblicitario

Alcuni procedimenti istruiti nel corso del 1999 hanno costituito occasione per svolgere considerazioni in relazione alla rilevanza del "caso fortuito" e, corrispondentemente, del comportamento tenuto dall'operatore pubblicitario, nel giudizio relativo all'ingannevolezza del messaggio. L'Autorità ha, infatti, precisato che, benché il giudizio di ingannevolezza abbia un fondamento oggettivo e non soggettivo, nella valutazione delle singole fattispecie non possono trascurarsi né le circostanze che hanno condotto agli accadimenti nel caso concreto né l'entità delle conseguenze verificatesi.

Quanto al primo profilo, l'Autorità ha escluso l'ingannevolezza del messaggio in casi in cui la mancata corrispondenza tra quanto prospettato in pubblicità e la prestazione in concreto fruita dal consumatore si è rivelata ascrivibile non tanto a una oggettiva ingannevolezza dei contenuti pubblicitari del messaggio, quanto a meri disguidi o errori tecnici verificatisi nell'espletamento delle attività promozionali e non direttamente imputabili a una carenza di diligenza dell'operatore pubblicitario né prevedibili o evitabili da parte dello stesso (PI/2569 MANÒ MARINE; PI/2634 BELLOTTI ONORANZE FUNEBRI). Quanto al secondo profilo, nella valutazione delle singole fattispecie ha avuto rilievo il fatto che l'operatore pubblicitario si sia tempestivamente attivato al fine di porre rimedio alla situazione di fatto verificatasi, con ciò limitando l'entità delle conseguenze derivanti dalla diffusione del messaggio pubblicitario.

Inversamente, in altra circostanza, proprio il comportamento concretamente tenuto dall'operatore pubblicitario ha condotto a un giudizio di illiceità della relativa fattispecie. L'Autorità ha infatti ritenuto che l'ingannevolezza del messaggio possa discendere dal fatto che, pur essendo astrattamente sussistenti le condizioni prospettate nella pubblicità, l'operatore abbia posto in essere un comportamento tale da rendere queste condizioni, di fatto, non usufruibili da parte dei potenziali consumatori (PI/2638 MOTO MA NON SOLO).

Come, quindi, si è esclusa l'ingannevolezza del messaggio nelle ipotesi in cui, pur essendo quanto prospettato in pubblicità non corrispondente alla prestazione in concreto fruita dal consumatore, all'operatore pubblicitario non poteva essere rimproverata neppure una semplice imprudenza o mancanza di diligenza, allo stesso modo si è ritenuto che l'ingannevolezza possa discendere non dai contenu-

ti del messaggio, formalmente considerato, bensì dal comportamento, volontario o negligente, concretamente tenuto dall'operatore pubblicitario in relazione allo stesso.

L'iperbole pubblicitaria

Nell'ambito della valutazione relativa all'idoneità della pubblicità a indurre in errore i destinatari può talora incidere il riscontro del carattere iperbolico del messaggio pubblicitario. Al fine di individuare detto carattere iperbolico, l'Autorità ha preso in considerazione i contenuti del messaggio pubblicitario in relazione alla tipologia di prodotto o servizio offerto e al contesto all'interno del quale le singole affermazioni in esso presenti venivano a collocarsi. Si è così ritenuto che, qualora il messaggio pubblicitario si limiti a vantare un generico primato, esso possa venire percepito dai consumatori, tenendo conto del contesto di riferimento, solo come un'innocua esaltazione di qualità, in quanto tale inidonea a indurre in errore in relazione alle caratteristiche dei beni o servizi offerti o alle qualifiche dell'operatore pubblicitario.

Su queste basi, si è ravvisato il carattere iperbolico di messaggi pubblicitari in relazione ad affermazioni generiche di *leadership* (PI/2161 AGENZIA MATRIMONIALE STAR LITTLE IN.SE.VA.; PI/2578 A.N.AMMI.I. DI ROMA); al vanto di essere "la prima e più grande agenzia matrimoniale in Italia" (PI/2158 AGENZIA MATRIMONIALE MI.IA.) o "la più grande affermata agenzia di Roma" (PI/2512 STUDIO DUE); ad affermazioni relative all'applicazione di sistemi innovativi o rivoluzionari (PI/2159 AGENZIA MATRIMONIALE ERRE STUDIO - PI/2315 AGENZIA STUDIO GIOAN); alla presentazione dell'operatore pubblicitario come "specialista" (PI/2383 CONSORZIO CEPU) o al vanto generico di "preparazione" dello stesso (PI/2413 AUTOSCUOLE PAGELLA E PESCE LIBERO) e, in generale, in presenza di affermazioni prive di contenuti significativi (PI/2122 ZUCCHETTI). Al contrario, il richiamo in pubblicità a dati di fatto prestazionali specifici ha indotto a escludere il carattere iperbolico del messaggio e a concludere, riscontrata la non veridicità della relativa affermazione, per l'idoneità del messaggio a indurre in errore i consumatori (PI/2511 AGENZIA MATRIMONIALE DI ROSARIA MIGLIORINO; PI/2578 A.N.AMM.I DI ROMA).

Alla luce dei rilievi svolti può desumersi come l'insidiosità per i consumatori della pubblicità, sotto il profilo qui in esame, sia stata ritenuta direttamente proporzionale alla specificità, sotto il profilo prestazionale-fattuale, dei contenuti del messaggio ed, evidentemente, inversamente proporzionale alla genericità degli stessi. I criteri applicati dall'Autorità nella valutazione dell'iperbole pubblicitaria e le conclusioni cui la stessa è pervenuta riflettono uno dei casi in cui

interpretazione giuridica e accezione etimologico-sociale vengono sostanzialmente a coincidere, se è vero che l'"iperbole", prima di essere una categoria giuridica, è la figura retorica che consiste nell'usare termini eccessivi per esprimere un concetto in modo realisticamente non verosimile.

La pubblicità non trasparente

Trasparenza e sicurezza

Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 74/92 in materia di trasparenza della pubblicità, i criteri di valutazione che emergono dalla ormai ricca giurisprudenza elaborata fino a oggi vengono costantemente riesaminati e puntualizzati.

In materia di *product placement*, è stata segnalata la presunta natura pubblicitaria di un messaggio, riguardante un prodotto cosmetico, trasmesso nell'ambito di un programma dedicato alla moda. L'Autorità ha rilevato in quell'occasione che la tecnica utilizzata risultava essere quella tipica delle produzioni pubblicitarie, basate su una fotografia molto curata, su un linguaggio sintetico ed efficace, sulla memorizzazione del marchio e del prodotto interessato, nonché sullo sfruttamento delle suggestioni tipiche dei *videoclip*. Infatti, la confezione veniva inquadrata due volte in maniera frontale e ravvicinata, mentre il nome del prodotto veniva artificiosamente ripetuto più volte anche a breve distanza onde favorirne la memorizzazione. Inoltre, il cosmetico era descritto con toni ed espressioni particolarmente enfatici e celebrativi, privi di qualsiasi spunto critico, né veniva fatto alcun cenno ad altri prodotti cosmetici aventi la medesima destinazione d'uso. Nella valutazione è stato dato anche rilievo alla circostanza che la società titolare del marchio aveva effettuato consistenti investimenti pubblicitari sull'emittente di diffusione del messaggio in esame (PI/2674 AQUA OLEUM L'ORÉAL).

In un'altra pronuncia, è stata rilevata la natura pubblicitaria di una scena apparsa durante una trasmissione musicale, in cui venivano mostrati il treno e la scenografia utilizzati per un noto filmato pubblicitario. Benché l'impresa non fosse esplicitamente menzionata, è stato considerato che la notorietà raggiunta dallo spot, che si era giovato di una prolungata programmazione pubblicitaria, e il richiamo a un elemento caratterizzante la campagna pubblicitaria da parte della conduttrice permettessero ai destinatari di ricollegare agevolmente i riferimenti alla marca in questione. Peraltro, tale collegamento veniva a essere rafforzato in una scena di poco successiva, mediante l'inquadratura del logo. In più, nel corso della medesima della puntata, veniva trasmesso un *videoclip* le cui immagini erano contornate da bande identiche alle fasce usualmente impiega-

te nei messaggi pubblicitari della marca. E' stato ritenuto che l'insieme di tali elementi realizzasse una chiara evocazione della marca in questione, in grado di originare, presso un pubblico di giovani e giovanissimi quale quello che seguiva il programma, una positiva associazione tra determinati valori connessi al mondo della musica, argomento prioritario del programma stesso, e la marca, in tal modo creando un'enfasi pubblicitaria a favore di quest'ultima (PI/2657 RAPIDO-TIM).

E' stata invece archiviata una richiesta di intervento relativa a uno spezzone di un film, nel quale erano riprese bottiglie di acqua minerale di una nota marca. Per quanto detta marca fosse riconoscibile, l'Autorità ha rilevato che le inquadrature erano sempre dedicate ai personaggi del film, mentre il prodotto appariva solo occasionalmente e in posizione defilata. Inoltre, non era mai rappresentata l'azione del consumo, né veniva fatto alcun riferimento all'acqua da parte dei presenti, che invece erano impegnati in discussioni di diverso argomento. L'Autorità ha pertanto concluso che nella scena segnalata non risultavano rinvenibili, seppure sotto "mentite spoglie", gli elementi costitutivi di un messaggio pubblicitario. Nello specifico, *i)* alla società e al prodotto non veniva associata alcuna specifica prestazione; *ii)* i contenuti e la strutturazione delle scene non apparivano in grado di suscitare negli spettatori una positiva predisposizione rispetto all'acquisto della marca; *iii)* società e prodotto non venivano a giovare dell'atteggiamento di benevolenza e simpatia che gli spettatori riservavano ai protagonisti del film (archiviazione del caso PI/2597 TERAPIA E PALLOTTOLE).

Rispetto alla questione della pubblicità redazionale, alcune pronunce hanno condotto a un'ulteriore focalizzazione della giurisprudenza. In un caso, è stata esclusa la natura pubblicitaria di un articolo apparso su una rivista specializzata, che trattava argomenti attinenti al settore della riparazione dell'auto, nonostante nell'articolo si facesse esplicito riferimento alla storia e ad alcuni prodotti di un'impresa ed esistesse un rapporto commerciale tra il redattore del servizio e l'impresa stessa. E' stato infatti rilevato che la testata presentava una connotazione squisitamente tecnica e si rivolgeva a un *target* specifico, costituito in misura predominante da operatori del settore. La vocazione e il profilo dei lettori della rivista erano riscontrabili nel taglio editoriale della pubblicazione, costituita in maggioranza da articoli e rubriche che avevano per oggetto le imprese del settore e i prodotti da esse offerti. Era inoltre ravvisabile nella pubblicazione un forte livello di interazione dell'editore con gli operatori del settore, i quali rappresentavano a un tempo i lettori della rivista, gli acquirenti degli spazi pubblicitari e l'oggetto dei servizi. In tal modo, e anche in ragione dell'elevato tecnicismo dei dati, acca-

deva frequentemente che le informazioni riportate provenissero dall'impresa descritta. Infine, gli articoli erano di regola incentrati sulle caratteristiche innovative dei prodotti o delle imprese in questione, che si assume costituissero l'elemento di interesse per i lettori. Posto che le modalità di realizzazione dell'articolo (in termini di scelta del redattore, provenienza delle informazioni e oggetto del servizio) rientravano nella prassi seguita normalmente dall'editore della rivista per la realizzazione di articoli informativi inerenti determinati prodotti innovativi, è stato affermato che, ai fini dell'accertamento in questione, occorreva aver riguardo al contenuto dell'articolo, ben potendo quest'ultimo provenire da un'impresa senza per ciò solo avere natura pubblicitaria. Infatti, ai sensi dell'articolo 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 74/92, la qualificazione di un messaggio come pubblicità si incentra sul riscontro del suo "scopo" promozionale di vendita di beni o servizi.

Ora, l'articolo in esame traeva spunto dalla descrizione della storia imprenditoriale della società descritta e delle caratteristiche di un suo prodotto innovativo per fornire informazioni, più in generale, sulle modalità di funzionamento e sulle diverse tipologie della categoria di prodotto. Le modalità di esposizione e i toni del messaggio non risultavano dissimili da quelli rinvenibili negli altri servizi della rivista, né erano ravvisabili nel testo espressioni particolarmente enfatiche o di esortazione all'acquisto delle apparecchiature. Alla luce di tali elementi, si è ritenuto che il contenuto dell'articolo non manifestasse finalità direttamente pubblicitarie e pertanto non rientrasse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 74/92 (PI/2660 NTS-IRGAS E IRTEL).

Una pronuncia dell'Autorità ha riguardato quattro servizi, dedicati a prodotti di vario genere riportanti il marchio di una nota società automobilistica, apparsi nel supplemento monotematico "Moto" di una rivista di viaggi.

Benché la società editrice della pubblicazione avesse negato la natura pubblicitaria dei servizi in esame, l'Autorità ha rilevato che erano state utilizzate modalità di comunicazione visive e testuali volte a esaltare i prodotti ritratti e descritti, mediante l'utilizzazione di immagini suggestive e di testi nei quali veniva dato particolare rilievo alle caratteristiche delle motovetture, ai capi di abbigliamento e all'oggettistica, tutti di medesimo marchio. Peraltro, la circostanza che i testi in esame, ospitati in un supplemento allegato a una rivista dedicata a tematiche inerenti viaggi e turismo, ponessero particolare enfasi sui prodotti menzionati, non trattando invece delle tematiche di riferimento della rivista, deponeva nel senso che ai testi in esame non potesse attribuirsi una rilevanza diversa rispetto a

quella puramente commerciale e pubblicitaria. Peraltro, sono state tenute in considerazione la circostanza che la società titolare del marchio era intervenuta nella realizzazione dei testi e aveva collaborato attivamente alla loro predisposizione, fornendo il materiale utilizzato dalla redazione per i testi in esame, nonché il rilievo che nel supplemento comparivano cinque pubblicità tabellari della società stessa.

Chiarita la natura pubblicitaria dei quattro messaggi, l'Autorità ha valutato che essi fossero riconoscibili come pubblicità. Detta natura, infatti, risultava evidenziata da diversi elementi, quali la presenza del marchio e di scritte recanti la marca, ritratti ripetutamente nei quattro messaggi in esame, i riferimenti alla marca nei titoli e negli occhielli, nonché le numerose fotografie le quali in maniera suggestiva ritraevano, oltre il marchio, i prodotti pubblicizzati (PI/2642 BMW SU "IN VIAGGIO").

La pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 74/92, è considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

In conformità con il prevalente orientamento della dottrina, l'Autorità ha privilegiato una interpretazione ampia della norma, ritenendo che essa trovi applicazione non soltanto rispetto a categorie merceologiche determinate, per le quali una qualificazione di "pericolosità" derivi implicitamente o esplicitamente da specifiche disposizioni regolamentari, ma in relazione a tutti i beni o servizi il cui impiego possa risultare in una lesione dell'integrità fisica del consumatore. Ai fini della valutazione - necessariamente relativa - in ordine alla sicurezza dei prodotti o dei servizi, l'Autorità ha considerato rilevante l'utilizzo proprio del bene e quello improprio, per funzioni o per modalità, eventualmente prospettato dal messaggio pubblicitario. Per converso, si è ritenuto che ecceda l'ambito di applicazione dell'articolo 5 la pubblicità che, pur non promuovendo prodotti pericolosi, possa comunque porre indirettamente in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori (ad esempio, attribuendo poteri miracolistici a un preparato sostanzialmente inutile: PI/2253 SUOLETTE MIRACOLOSE; PI/2795 GREENLIFE, o, in ipotesi, rappresentando l'utilizzo improprio di un prodotto diverso da quello pubblicizzato a fini meramente narrativi).

L'omissione informativa in ordine alla pericolosità del prodot-

to o del servizio deve essere suscettibile, secondo il disposto dell'articolo 5, di indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. Tale necessario nesso di causalità impone, secondo la ricostruzione fornitane dall'Autorità, di verificare che il rischio connesso all'uso del prodotto in questione non sia immediatamente percepibile dal consumatore, in quanto, se così fosse, non potrebbe ritenersi significativa la relativa omissione.

Nel corso dell'ultimo anno, l'Autorità ha confermato e affinato tale indirizzo interpretativo. Così, un messaggio pubblicitario volto a promuovere delle scarpe che consentivano lo scivolamento su superfici tubolari metalliche (PI/2701 ROLLERBLADE) è stato ritenuto ingannevole in relazione all'articolo 5, in quanto raffigurava un giovane nell'atto di scivolare su una ringhiera senza indossare l'idoneo equipaggiamento protettivo, consigliato dallo stesso operatore pubblicitario per ridurre il rischio di lesioni. In questo caso, l'Autorità ha osservato che l'onere informativo relativo all'esistenza del rischio è in generale limitato ai soli elementi che consentano la valutazione e la prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percepibili senza adeguate avvertenze. Tuttavia, si è ritenuto che qualora la comunicazione pubblicitaria proponga positivamente un utilizzo improprio del prodotto, come nel caso di specie, sorga in capo all'operatore un più penetrante obbligo di informazione, che incontra un limite solo in relazione alle fattispecie, simmetriche all'iperbole pubblicitaria, in cui l'utilizzo improprio pubblicizzato sia immediatamente percepibile dal consumatore come enfatizzazione pubblicitaria delle caratteristiche del bene, risultando pertanto radicalmente inidonee, anche solo potenzialmente, a indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

La sospensione cautelare del messaggio pubblicitario

La sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole, prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 74/92, può essere disposta dall'Autorità quando sussistano gravi ragioni di urgenza nel provvedere. La funzione dell'istituto è quella di assicurare che non possa essere ulteriormente diffuso nelle more del procedimento istruttorio un messaggio pubblicitario quando, già a una prima delibazione della fattispecie, la relativa richiesta di intervento sembri con un ragionevole grado di probabilità destinata a sfociare in una pronuncia di ingannevolezza. La disciplina regolamentare introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, prevede che la sospensione provvisoria della pubblicità possa aver luogo d'ufficio, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del citato decreto, o esser disposta su istanza delle parti ai sensi dell'articolo 12,

comma 2.

Nell'arco del 1999 e nei primi mesi del 2000 sono stati adottati tre soli provvedimenti cautelari. Il primo è stato disposto d'ufficio in relazione a un messaggio pubblicitario che collegava all'assunzione di un integratore la possibilità di conseguire notevoli cali di peso, senza la necessità di sottoporsi ad alcun regime alimentare controllato o di svolgere attività fisica guidata (PI/2795 GREENLIFE). Con il secondo, l'Autorità ha accolto l'istanza presentata dall'associazione segnalante, deliberando la sospensione provvisoria di un messaggio volto a promuovere una nuova opzione tariffaria offerta da un operatore della telefonia mobile, che ometteva di indicare il prezzo di attivazione del servizio (PI/2829 TIM AUTORICARICA 190). Il terzo provvedimento di sospensione provvisoria, anch'esso adottato d'ufficio, ha avuto per oggetto alcune inserzioni, pubblicate nella sezione dedicata alle offerte di lavoro di un quotidiano, che, sotto l'apparenza di una ricerca di ragazzi da inserire come commessi e vetrinisti, occultavano in realtà l'offerta di corsi per vetrinista a titolo oneroso (PI/2809 OFFERTE LAVORO SUL QUOTIDIANO "LA LIBERTÀ").

Sia pure in relazione a una casistica abbastanza scarna, l'anno trascorso ha offerto all'Autorità l'opportunità di precisare la portata dei requisiti legislativamente previsti per l'adozione dei provvedimenti interinali, affinandone nel contempo la scansione procedurale.

La sussistenza degli elementi di gravità tali da avvalorare la necessità di provvedere con urgenza è stata ravvisata in PI/2795 GREENLIFE in relazione al rilevante potenziale decettivo del messaggio, in considerazione dei risultati prospettati, mentre l'eventualità di un rischio per l'integrità fisica dei consumatori appare in motivazione solo in chiave subordinata. Per altro verso, in PI/2829 TIM AUTORICARICA 190 la promozione alla quale si riferiva il messaggio segnalato era destinata a esaurirsi nell'arco di due mesi; pertanto, la pronuncia di merito sarebbe intervenuta solo dopo che il messaggio ritenuto ingannevole avesse prodotto per intero i propri effetti pregiudizievoli. Di qui la necessità di impedire che detti effetti potessero rinnovarsi in forza di una nuova diffusione del messaggio nelle more del procedimento istruttorio. Nel caso delle false offerte, invece, si avevano evidenze del fatto che l'operatore continuava a diffondere annunci di contenuto identico o analogo a quelli in esame.

Per quanto concerne il profilo dell'imminenza del danno (tradizionalmente un presupposto del provvedimento cautelare) l'Autorità non ritiene di dover provare che il messaggio segnalato sia diffuso ancora al momento dell'adozione del provvedimento cautela-

re, benché di tale circostanza possa tenersi conto al fine dell'adozione del provvedimento interinale (PI/2537 ISTITUTO GABRIELE D'ANNUNZIO DI BERGAMO), essendo sufficiente valutare se sussista la ragionevole possibilità che il messaggio ritenuto ingannevole sia nuovamente diffuso nelle more del procedimento di merito.

Inapplicabilità del decreto legislativo n. 74/92

Archiviazioni

Le richieste di intervento che pervengono all'Autorità vengono sottoposte a un esame preliminare della fattispecie segnalata che può concludersi con un'archiviazione, qualora emerga che essa non è qualificabile come messaggio pubblicitario ai sensi dell'articolo 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 74/92 e, pertanto, essa non rientra nell'ambito della competenza dell'Autorità in materia di pubblicità ingannevole.

L'Autorità ha ad esempio ritenuto, in alcuni casi, non riconducibili alla nozione di pubblicità le diciture esplicative poste accanto al nominativo inserito nell'elenco telefonico, qualora il loro inserimento non consegua a un rapporto di committenza, ma avvenga gratuitamente sulla base delle informazioni fornite dall'abbonato al momento della sottoscrizione del contratto telefonico.

Allo stesso modo, non è riconducibile alla fattispecie pubblicitaria l'inserimento di un nominativo sulle Pagine Gialle all'interno di una determinata categoria commerciale, qualora l'inserimento non sia avvenuto sulla base di un rapporto di committenza, bensì gratuitamente come risultato di una autonoma scelta della Seat effettuata sulla base delle informazioni contenute nella banca dati degli abbonati di Telecom Italia Spa. L'Autorità, in tali casi, ha ritenuto che l'eventuale impatto promozionale a favore del nominativo citato debba considerarsi un effetto indiretto di un'iniziativa editoriale.

In un altro caso, è stato ritenuto che le indicazioni presenti sulle bustine di dolcificante diffuse presso pubblici esercizi non fossero riconducibili alla nozione di messaggio finalizzato alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, neppure nella forma di messaggio pubblicitario inserito sulle confezioni di prodotti. Alle singole bustine messe a disposizione dei clienti per dolcificare i generi di caffetteria somministrati nel bar, infatti, non era attribuibile, nel caso di specie, una diretta finalità pubblicitaria, in quanto prive di qualsiasi espressione esortativa al consumo.

Alcune richieste di intervento avevano a oggetto informazioni contenute nel libretto di istruzioni poste all'interno delle confezioni. Tali fattispecie non sono state ritenute riconducibili alla nozione di

messaggio pubblicitario, in quanto il manuale di istruzioni, posto all'interno della confezione, non risulta avere come scopo primario e diretto la promozione di beni o servizi.

Con riguardo alla diffusione dei messaggi pubblicitari tramite Internet, l'Autorità si è pronunciata nel senso che le parole chiave contenute nel codice sorgente di un sito *web*, leggibili solo dai diversi motori di ricerca e non visibili all'utente, non possono essere considerate messaggi pubblicitari. In egual modo, l'Autorità ha ritenuto che non fossero riconducibili alla nozione di messaggio pubblicitario anche le pagine *web* nelle quali sono visualizzati gli indirizzi Internet dei siti selezionati a seguito dell'utilizzo delle parole chiave, in quanto esse si limitano a mostrare il risultato di un'elaborazione compiuta autonomamente dal software sulla base dei parametri dallo stesso forniti al motore di ricerca.

In un altro caso, l'Autorità non ha ravvisato elementi presuntivi sufficientemente gravi, precisi e concordanti per qualificare come pubblicità un articolo descrittivo di una macchina fotografica digitale, in quanto omogeneo rispetto ai contenuti della rivista, una testata di settore che si caratterizza per offrire un giornalismo cosiddetto di servizio. Il testo, inoltre, era collocato all'interno di una rubrica dedicata alle novità di diverse marche nel campo delle applicazioni informatiche. Il tono utilizzato nel testo non era particolarmente elogiativo e non poteva ritenersi finalizzato a esaltare la macchina fotografica oggetto dell'articolo.

L'Autorità ha dunque ribadito che, per qualificare un messaggio come pubblicità occulta, in contrasto con l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 74/92, occorre accertare una finalità promozionale diretta del messaggio stesso, da non assimilare all'effetto promozionale eventuale, che è un riflesso secondario, indiretto e non eliminabile dell'iniziativa giornalistica, non sindacabile ai sensi del citato decreto legislativo.

Vanno ricordati numerosi casi in cui le richieste di intervento sono state archiviate in quanto i profili contestati non attenevano a profili di ingannevolezza di specifici messaggi pubblicitari, bensì a contestazioni estranee all'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 74/92. A titolo esemplificativo, si pensi ai modelli di contratto contenenti clausole vessatorie, alla non inclusione della clausola di recesso, a inadempienze contrattuali o ritardi nelle consegne, a insoddisfazioni dovute a comportamenti scorretti dell'impresa nell'esecuzione del rapporto contrattuale. Talvolta, le archiviazioni hanno riguardato casi in cui il messaggio segnalato è risultato diffuso successivamente alla vicenda contestata dal richiedente.

L'Autorità ha infine riaffermato il principio secondo il quale le contestazioni connesse con il cattivo gusto di un messaggio pubblicitario non possono essere risolte con gli strumenti offerti dal decreto legislativo n. 74/92, stante l'inidoneità degli stessi a indurre in errore i consumatori influendo sul loro comportamento economico.

Irregolarità e improcedibilità

Il regolamento sulle procedure istruttorie prevede che le richieste di intervento siano sottoposte a un preventivo esame sotto il profilo della loro regolarità e completezza alla luce degli elementi indicati all'articolo 2 del citato regolamento. Qualora la richiesta di intervento sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicandone le ragioni e assegnando un termine per la regolarizzazione o il completamento della richiesta.

Numerosi sono i casi in cui le richieste di intervento non sono completate o regolarizzate nel termine assegnato facendo pervenire all'Autorità gli elementi richiesti, quali, ad esempio, la richiesta di intervento debitamente sottoscritta, le indicazioni sul periodo, luogo e modalità di diffusione del messaggio che si intende segnalare, la rilevazione fotografica nel caso di messaggi affissionali, nonché le precisazioni sui profili di ingannevolezza riscontrati. In tali casi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento sulle procedure istruttorie, l'Autorità provvede all'archiviazione della richiesta di intervento.

Manifesta infondatezza

Oltre ai casi già menzionati, la richiesta di intervento può essere archiviata qualora ricorra l'ipotesi della manifesta infondatezza, ovvero qualora risulti evidente, a un esame preliminare, che non sussistono i presupposti per dar luogo a un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 74/92.

La valutazione dell'insussistenza del *fumus* di ingannevolezza del messaggio pubblicitario segnalato ha riguardato i settori e le fattispecie più varie. A titolo esemplificativo, in un caso, l'Autorità ha accertato la manifesta infondatezza di una richiesta di intervento concernente i telecomunicati pubblicitari di un servizio per il riconoscimento del terminale di partenza della chiamata telefonica, in quanto caratterizzati da scenette ironiche tese a far conoscere al pubblico la disponibilità del nuovo servizio senza suscitare nei consumatori un affidamento incondizionato circa la sua piena fruibilità. In ogni caso, i telecomunicati non apparivano tesi a descrivere tutte le caratteristiche del servizio (cosa peraltro difficile da realizzare in

termini inequivocabili nel breve tempo disponibile per una pubblicità teletrasmessa) e invitavano le persone interessate a espletare approfondimenti.

Per quanto riguarda l'utilizzo del marchio nella pubblicità, l'Autorità ha archiviato una richiesta di intervento nella quale era asserita la decettività dell'uso di un marchio registrato e di una denominazione che poteva ricordare quella del gruppo industriale denunciante, ritenendo che il simbolo relativo alla registrazione del marchio non è elemento che può essere inteso, di per sé, come autonomo indice di elevata qualità e che l'eventuale rassicurazione per il consumatore, derivante dal contrassegno di marchio registrato, assume valore se intesa come aspettativa di una costanza qualitativa, sotto l'egida del medesimo marchio, tra prodotti nuovi e prodotti già noti e sperimentati. Tale ipotesi non era però configurabile nel caso di specie, in considerazione della radicale difformità, per genere di prodotti, modalità di commercializzazione e canali distributivi, tra il gruppo industriale denunciante e l'impresa che commercializzava il prodotto con marchio registrato.

Alcune archiviazioni hanno riguardato messaggi pubblicitari che contenevano una descrizione generica dei prodotti. L'Autorità ha archiviato per infondatezza una richiesta di intervento nella quale un volantino di grande formato, diffuso da un gruppo commerciale per promuovere la vendita "a prezzi di realizzo" di elettrodomestici ed elettronica da intrattenimento, ometteva di puntualizzare le specifiche sigle di ciascun modello. Tale omissione non appariva, in sé, un fattore idoneo a generare errori pregiudizievoli per il comportamento economico dei consumatori, considerato che il messaggio pubblicitario, elencando le principali caratteristiche dei diversi modelli e avvertendo che si presentavano "solo alcuni esempi", non suscitava ingiustificate aspettative di ottenere una versione particolarmente sofisticata e accessoriata.

In alcuni casi, l'Autorità ha archiviato per manifesta infondatezza richieste di intervento nelle quali i consumatori lamentavano l'ingannevolezza delle affermazioni elogiative utilizzate all'interno di un dépliant illustrativo di autovetture. Nei casi in esame, l'Autorità ha ritenuto che non sussistesse alcun collegamento tra i difetti e le anomalie dell'auto e le generiche affermazioni del messaggio, posto che le doglianze mosse nelle segnalazioni riguardavano difetti di una singola vettura che, come tali, non potevano essere ritenuti sufficienti a dimostrare la generale ingannevolezza di quanto asserito nel dépliant.

Sono state inoltre valutate alcune richieste di intervento concernenti prodotti dietetici e cosmetici nelle quali si contestavano

messaggi pubblicitari perché, a fronte della notizia della vendita in farmacia, omettevano di precisare, nel medesimo messaggio, che non si trattava di farmaci. Al riguardo, l'Autorità ha ritenuto che l'ingannevolezza di un messaggio non deriva, di per sé, dal fatto che esso non menzioni la categoria merceologica del bene pubblicizzato e che l'espressione "vendita in farmacia", senza alcuna enfasi, va intesa come semplice indicazione del luogo di reperibilità del prodotto, in quanto non esprime particolari rassicurazioni e promesse circa la sua natura farmacologia o terapeutica, risultando, tra l'altro, dubbio che l'esercizio farmaceutico venga ancora percepito dalla generalità dei consumatori come luogo dove non vengono venduti prodotti commerciali.

In occasione dell'esame di casi attinenti alla prospettazione al pubblico di finanziamenti e dilazioni di pagamento, l'Autorità ha valutato come manifestamente infondate richieste di intervento basate su una lettura non organica dei messaggi. Così, la circostanza che in un determinato messaggio non sia specificato il numero delle rate, ma solo il singolo importo di ciascuna di esse, non costituisce necessariamente un'omissione rilevante ai fini della corretta valutazione del costo globale dell'operazione. Ciò in quanto il messaggio affiancava al prezzo in contanti (Iva inclusa) del bene in offerta, l'indicazione del Taeg, definito dall'articolo 122 del decreto legislativo n. 385/1993 come costo totale del credito, espresso in percentuale annua della somma concessa, comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere a carico del consumatore. Il messaggio, quindi, sottoponeva al consumatore gli elementi per valutare la convenienza dell'offerta in relazione al costo sia del bene, sia del finanziamento.

L'Autorità ha archiviato una richiesta di intervento che sottolineava come il messaggio pubblicitario di un rivenditore di moto, citando l'opportunità di "finanziamenti a tasso zero o agevolato", non specificasse che il finanziamento a tasso zero era fruibile solo per l'acquisto di ciclomotori di cilindrata 50 e che non era ottenibile in caso di permuta con usato e in abbinamento con i cosiddetti "eco incentivi" per la rottamazione. Nel caso di specie l'Autorità, rilevando che il messaggio era incentrato sulla vastità della gamma di marche, modelli e accessori offerta dal rivenditore di moto, che il tema della dilazione di pagamento risultava affrontato in modo piuttosto generico, e che il messaggio non si limitava a ventilare l'ipotesi del "tasso zero", ma indicava, con pari evidenza, che il tasso poteva essere anche "agevolato", ha ritenuto che la frase "finanziamenti a tasso zero o agevolato" ragionevolmente escludesse l'idea che l'operazione fosse, sempre e in tutti i casi un'opzione a costo zero. In più, il messaggio non faceva riferimento alla permuta dell'usato e agli

incentivi per la rottamazione, non potendo quindi suscitare aspettative di cumulabilità di benefici.

Alcuni casi hanno riguardato messaggi pubblicitari concernenti certificazioni di prodotto e/o dei sistemi di qualità aziendali. L'Autorità ha archiviato per manifesta infondatezza una segnalazione nella quale, sostenendo che la pubblicità confondeva la certificazione del sistema di qualità aziendale con la certificazione dei prodotti, si contestava un messaggio dove era vantata la "Certificazione di qualità TUV-CERT - DIN EN ESO 9001" per tutti i sistemi e gli impianti prodotti sotto il marchio dell'operatore pubblicitario. L'Autorità, tuttavia, ha rilevato che il messaggio era contenuto in una rivista specializzata, indirizzata alle aziende che operano in un determinato settore industriale e, pertanto, si rivolgeva a un pubblico particolarmente avvertito, da ritenere in grado di comprendere correttamente il valore della certificazione di qualità DIN EN ISO 9001. In ogni caso, era stato accertato che l'operatore pubblicitario aveva effettivamente ottenuto la certificazione del proprio sistema di qualità dall'organismo di certificazione TUV CERT, nonché certificazioni di qualità dei propri prodotti dal DIN CERTCO. Pertanto, anche a non voler escludere l'ipotesi che le indicazioni contenute nel messaggio potessero risultare fuorvianti per i destinatari, è risultata risolutiva la circostanza che questi ultimi non sarebbero comunque stati pregiudicati nel loro comportamento economico, atteso che l'operatore pubblicitario era dotato anche delle certificazioni di qualità dei prodotti.

Sono state inoltre esaminate varie ipotesi di violazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 74/92 in relazione a pubblicità televisive rivolte a bambini e adolescenti, che avrebbero potuto minacciare la loro sicurezza o abusare della loro naturale mancanza di esperienza. L'Autorità ha deliberato l'archiviazione per manifesta infondatezza di tali richieste di intervento laddove ha reputato che, sebbene non si potesse totalmente escludere che i messaggi pubblicitari fossero in grado di provocare sensazioni di disagio, di inquietudine o di repulsione nei soggetti più giovani, non fosse integrata la fattispecie prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 74/92, per difetto di una concreta minaccia alla "sicurezza psichica" dei minori. In particolare, tale inidoneità a minacciare la sicurezza psichica dei bambini è stata individuata, anche in presenza di scene ispirate a note sequenze di violenza cinematografica, nella circostanza in cui l'atto violento non era reso visibile nel filmato pubblicitario, ma lasciato immaginare, così che il bambino verosimilmente non a conoscenza di determinate pellicole non poteva farvi riferimento. In altra occasione, l'Autorità non ha rinvenuto un effetto emulativo di sollecitazione alla violenza, in quanto l'epilogo del tele-

comunicato pubblicitario, con una scena di collisione provocata da uno dei protagonisti, non veniva mostrato, ma lasciato all'intuizione dello spettatore. I soggetti in grado di cogliere nella sua completezza l'intero significato della vicenda narrata, ha rilevato l'Autorità, non sono passibili di pregiudizio alla sicurezza psichica, vuoi per la maggiore maturità intellettiva richiesta da tale cognizione, vuoi per il fatto che la "violenza" della situazione non è data da un'immagine cruenta preconfezionata, subita dallo spettatore passivamente e senza mediazioni, bensì scaturisce da una elaborazione autonoma dei diversi elementi narrativi, con conseguente affievolimento dell'impatto emotivo. In un altro caso, l'Autorità, pur ravvisando in un filmato promozionale immagini di forte impatto, non ha ritenuto che queste, per la chiave ironica, irreale e divertita con cui erano presentate e per l'assenza di elementi di angoscia o sadismo, potessero determinare più che un momentaneo spavento, e solo nei bambini più piccoli.

Da ultimo, L'Autorità ha archiviato una richiesta di intervento concernente la pubblicità di un operatore esoterico, volta a promuovere l'attività dello stesso e la vendita dei talismani. Si è infatti ritenuto che la fattispecie, pur integrando un'ipotesi suscettibile di una valutazione ai sensi del decreto legislativo n. 74/92, non fosse passibile di un giudizio di ingannevolezza. In particolare, l'Autorità ha rilevato la genericità delle affermazioni contenute nel messaggio prive di fatto di consistenza e credibilità a livello razionale, nonché la circostanza che l'invito presente nel comunicato a rivolgersi al mago per risolvere i propri problemi di salute, amore, famiglia e così via, non fosse associato a promesse di raggiungere in tali campi risultati specifici, né riconducibili alla sfera del razionale. L'Autorità ha altresì valutato che il riferimento ai talismani contenuto nel messaggio, non essendo associato a promesse specifiche, fosse correlato all'attività del mago, che di fatto costituiva l'oggetto della pubblicità, e non fosse idoneo a recare pregiudizio alle scelte dei consumatori.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Gruppo tecnico di lavoro

Nel corso del 1999, il Ministero delle Comunicazioni, in collaborazione con l'Autorità, ha organizzato un gruppo di lavoro volto ad approfondire i problemi tecnici connessi all'attuazione dell'articolo 12 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Al gruppo di lavoro hanno partecipato rappresentanti di emittenti televisive nazionali, delle Associazioni di categoria delle emittenti radiofoniche e televisive locali, delle Associazioni di categoria dei committenti delle pubblicità e delle agenzie di pubblicità, dell'Ispesl, del Ministero dell'Ambiente, dell'Anpa.

Secondo le emittenti radiotelevisive, l'articolo 12 della legge n. 447/95 non fornisce chiarimenti sui concetti essenziali di "potenza sonora" di spot e sigle radiotelevisive, né di "livello audio ordinario" dei programmi, per cui i parametri tecnici di riferimento rimangono ancora quelli connessi agli standard dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.

Dal gruppo di lavoro è emerso, tuttavia, che tali standard appaiono insufficienti, in quanto riguardano soltanto le misure elettriche del segnale audio (alta frequenza) e non il segnale radiotelevisivo in banda base.

E' stato, inoltre, rilevato che l'effetto sonoro percepito dall'utente, pur rispettando i parametri elettrici e la deviazione di frequenza (parametro tecnico stabilito per evitare sovrapposizioni rispetto alla banda di frequenza assegnata alle emittenti), mantiene un significativo grado di variabilità che dipende dalla composizione spettrale del segnale modulante, nonché dal suo contenuto mediato nel tempo.

Gli operatori hanno, comunque, evidenziato che l'intensificazione dell'opera di sensibilizzazione svolta dall'Autorità anche attraverso il predetto gruppo di lavoro, sembra aver contribuito ad attenuare il deprecabile e fastidioso fenomeno degli squilibri sonori tra gli *spot* ed i normali programmi radiotelevisivi.

A conclusione dei lavori del predetto gruppo tecnico, l'Autorità ha trasmesso, nel settembre 1999, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero delle Comunicazioni, all'Ispesl e all'Anpa una comunicazione, con la quale è stata segnalata l'opportunità di attivare iniziative di regolamentazione rispetto alla disciplina di cui all'articolo 12 della legge n. 447/95, possibilmente avvalendosi di verifiche sperimentali effettuate dagli Organi tecnici competenti.

Segnalazione su competenze e procedure in materia di inquinamento acustico

Nel maggio 1999 l'Autorità ha nuovamente sollecitato, con un'apposita comunicazione indirizzata al Parlamento e al Governo, una modifica dell'articolo 12 della legge n. 447/95, finalizzata a chiarire le competenze, le modalità della vigilanza, le procedure, i poteri esercitabili e le sanzioni. Nella predetta comunicazione sono state ribadite le difficoltà tecniche e giuridico-procedurali che rendono complicato garantire il rispetto della normativa in questione.

In primo luogo, la legge n. 447/95, non solo è priva di precisazioni circa i concetti di potenza sonora e di livello ordinario dei programmi, ma non contiene neppure uno specifico rinvio ad una regolamentazione attuativa. L'articolo 12 della legge citata, infatti, si limita a richiamare la vigilanza e le sanzioni di cui al decreto legislativo n. 74/92 in materia di pubblicità ingannevole, trascurando che tale normativa, ispirata alla diversa esigenza di evitare che i consumatori vengano pregiudicati nel loro comportamento economico, non prevede un'attività di vigilanza, ma piuttosto un'attività di controllo da parte dell'Autorità, attivabile solo a seguito della presentazione di specifiche segnalazioni da parte dei soggetti legittimati. Peraltro, l'Autorità non risulta neppure dotata di strumenti tecnici e di risorse per attivare complicati meccanismi di monitoraggio o sistemi di vigilanza sulle numerosissime emittenti radiotelevisive.

Le procedure previste dalla normativa in materia di pubblicità ingannevole, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 627/96, appaiono inoltre inadeguate per un'settore caratterizzato da contestazioni tecniche e responsabilità che, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge in materia di inquinamento acustico, sono imputate alle sole emittenti radiotelevisive.

Infine, anche le sanzioni di cui al decreto legislativo n. 74/92, di carattere penale (arresto fino a tre mesi ed ammenda fino a cinque milioni), riguardanti il caso di inottemperanza a una decisione dell'Autorità, sia per la loro natura, sia per le modalità di irrogazione (di tipo indiretto e solo in una fase successiva all'adozione di un provvedimento di ingannevolezza) sembrerebbero poco adatte ad eventuali violazioni dell'articolo 12 della legge n. 447/95, in materia di inquinamento acustico da spot e sigle radiotelevisive.

Al 31 marzo 2000 l'unica proposta di modifica normativa dell'articolo 12 della legge n. 447/95 appare quella inserita nel disegno di legge A.S. n. 1138 (recante la Disciplina del sistema delle Comunicazioni). In particolare, l'articolo 13, comma 5, di tale disegno di legge prevede che: "La pub-

blicità radiotelevisiva e le radiotelevendite non devono utilizzare messaggi cifrati, tecniche subliminali o che modifichino il volume audio della diffusione. Il comma 2, dell'articolo 12, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 è abrogato". Nell'articolo 14, comma 12, è stato, altresì, precisato che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni "vigila sull'osservanza delle norme previste dall'articolo 13 (...)". Le predette modifiche normative evidenzierebbero, quindi, che la competenza in materia di inquinamento acustico da spot e sigle radiotelevisive spetta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Richieste di intervento

Tuttavia, la modalità scelte per la presentazione della predetta proposta di riassetto normativo desta qualche perplessità soprattutto in relazione ai tempi di approvazione, probabilmente lunghi trattandosi di un disegno di legge contenente una riforma globale dell'intero sistema delle comunicazioni.

Nel gennaio 2000 è pervenuta all'Autorità la segnalazione di un'Associazione di categoria, alla quale sono state allegate le registrazioni di tutte le rilevazioni effettuate. Tale richiesta, vista la sua completezza e precisione, ha consentito l'avvio di un apposito procedimento finalizzato a verificare le numerose presunte violazioni dell'articolo 12 della legge n. 447/95 ivi ipotizzate. In particolare, l'Associazione segnalante ha effettuato registrazioni, in un giorno del mese di ottobre 1999, sulle trasmissioni delle principali emittenti televisive nazionali (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Rete 4, Italia 1 e Tmc 1). Le registrazioni si riferiscono a sigle e spot pubblicitari, dei quali è stato successivamente misurato il relativo livello di pressione sonora per confrontarla con il livello di potenza sonora dei normali programmi. Al fine di formulare un criterio per capire quando possa essere ipotizzato un superamento del livello di potenza sonora ordinaria dei programmi, l'Associazione segnalante ha fatto riferimento al criterio energetico[16]. Un aumento del 58% dell'energia sonora, rispetto alla programmazione ordinaria, è stato utilizzato dall'Associazione segnalante come soglia di riferimento per supporre la violazione dell'articolo 12 della legge n. 447/95.

L'Autorità, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, ha richiesto alle emittenti coinvolte (Rai1, Rai2, Rai3, Canale 5, Rete 4 e Tmc 1) di fornire informazioni in merito al livello di potenza sonora degli spot e delle sigle oggetto

di contestazione, agli strumenti tecnici e alle procedure concretamente utilizzate per assicurare il rispetto delle prescrizioni dettate dall'articolo 12 della legge n. 447/95 e, ancora in merito alle modalità di confezionamento del livello audio del materiale oggetto di contestazione, distinguendo gli spot forniti dai committenti da quelli confezionati autonomamente. Al 31 marzo 2000, il procedimento è in corso.

[16] In particolare, secondo l'Associazione segnalante, l'utilizzazione del criterio energetico per valutare se vi possa essere un superamento del livello ordinario dei programmi, si giustifica in base al fatto che il decibel è una unità di misura logaritmica dell'energia trasportata dalle onde sonore. Si è calcolato, in particolare, che un raddoppio dell'energia rappresenta una differenza di 3 decibel. Nella fattispecie in esame, per definire il livello ordinario dei programmi, l'Associazione segnalante ha evitato una complessa definizione di cosa sia ordinario e cosa straordinario ed ha calcolato il livello equivalente in scala (A). Il livello di pressione sonora è stato misurato in scala (A), in quanto nella segnalazione si è ipotizzata l'esistenza di una precisa relazione matematica con la potenza sonora che ha portato a definire la scala (A) come la più simile alla risposta dell'orecchio umano. Visto che un aumento di 2dB (A) corrisponde al 58% in più di energia sonora, esso potrebbe indicare, secondo la segnalazione, un'eventuale violazione della norma in questione.

APPENDICE

L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Al 31 marzo 2000 l'organico dell'Autorità è di 125 dipendenti di ruolo, di cui 77 appartenenti alla carriera direttiva, 39 alla carriera operativa e nove alla carriera esecutiva. A questi si aggiungono 42 dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui 13 con mansioni direttive, 21 con contratto di specializzazione, sei con mansioni operative, uno con mansioni esecutive e cinque comandati da pubbliche amministrazioni (tre con funzioni direttive e due con funzioni esecutive).

TAVOLA A.1 - **Personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato**

Segreterie del Presidente e dei Componenti

	Di ruolo		Contratto		Comando o distacco		Totale	
	31-03-99	31-03-00	31-03-99	31-03-00	31-03-99	31-03-00	31-03-99	31-03-00
Dirigenti e funzionari	8	6	1	1	0	1	9	8
Personale operativo	5	5	1	1	0	0	6	6
Totale	**13**	**11**	**2**	**2**	**0**	**1**	**15**	**14**

Uffici dell'Autorità

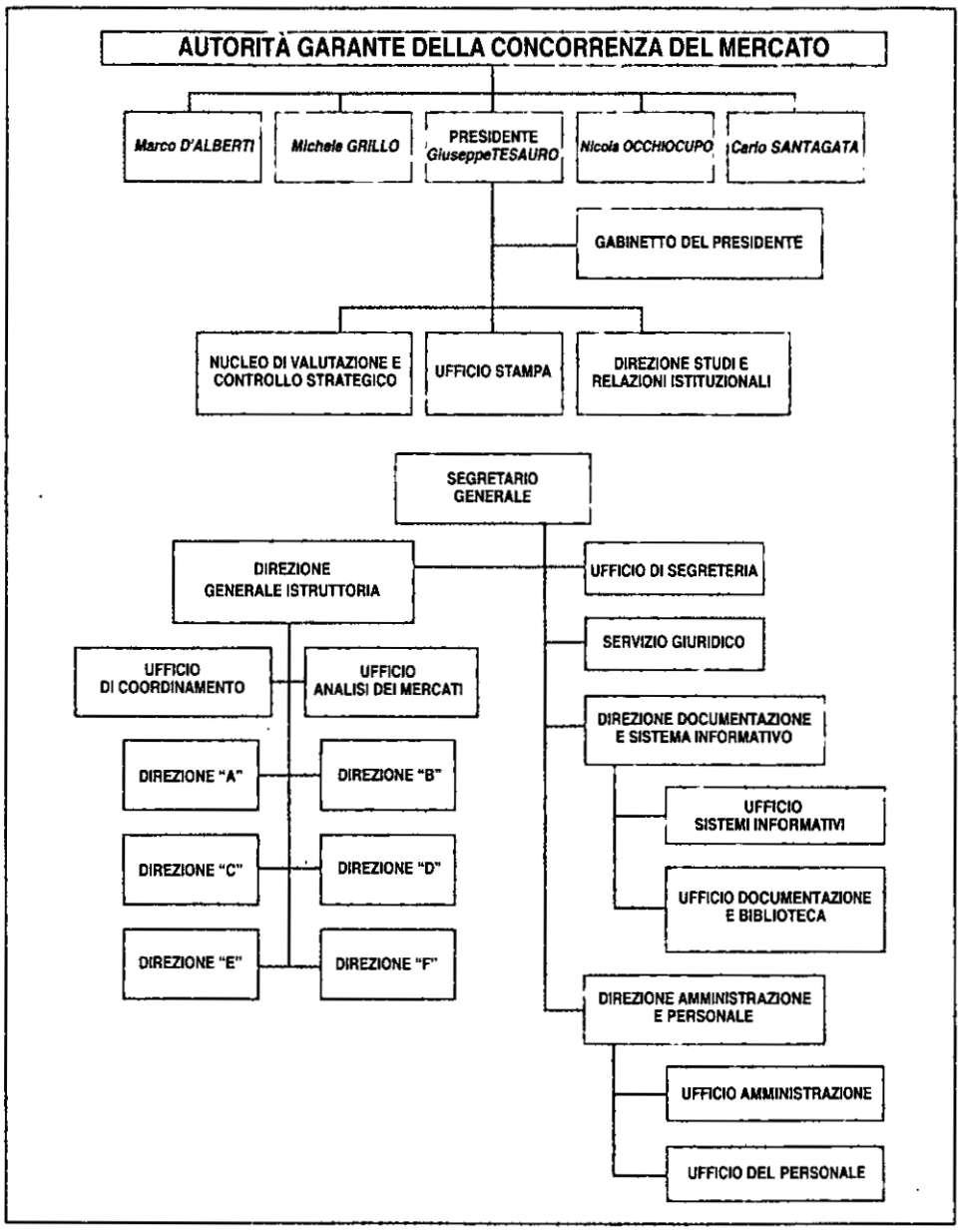
	Di ruolo		Contratto		Comando o distacco		Totale	
	31-03-99	31-03-00	31-03-99	31-03-00	31-03-99	31-03-00	31-03-99	31-03-00
Dirigenti	15	15	1	1	1	1	17	17
Funzionari	54	56	12	11	1	1	67	68
Contratti di Specializzazione	-	-	23	21	-	-	23	21
Personale operativo	35	34	5	6	-	-	40	40
Personale esecutivo	9	9	1	1	2	2	12	12
Totale	**113**	**114**	**42**	**40**	**4**	**4**	**159**	**158**

La composizione del personale, per formazione ed esperienza professionale, non risulta sostanzialmente modificata rispetto all'anno precedente.

TAVOLA A.2 - Personale delle qualifiche dirigenziale e funzionariale (esclusi i contratti di specializzazione) per tipo di formazione ed esperienza lavorativa precedente

	Formazione			
	Giuridica	Economica	Altro	**Totale**
Esperienze precedenti				
Pubblica Amministrazione	11	4	4	**19**
Imprese	4	13	5	**22**
Università o centri di ricerca	3	25	4	**32**
Libera professione	6	-	1	**7**
Altro	10	2	1	**13**
Totale	**34**	**44**	**15**	**93**

In data 1° marzo 2000 è entrato in vigore il nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, pubblicato in un'edizione speciale del Bollettino settimanale[1]. Successivamente, come previsto dall'articolo 12 dello stesso regolamento, l'Autorità ha deliberato la nuova struttura degli uffici[2], specificandone le funzioni. Il nuovo disegno organizzativo è riassunto nello schema seguente.



Sono state costituite sei direzioni istruttorie, competenti per settore di attività economica[3], che svolgono attività di indagine e analisi sia in materia di concorrenza che di pubblicità ingannevole e comparativa (quest'ultima competenza attribuita all'Autorità dal decreto legislativo 24 febbraio 2000, n. 67). L'attività delle direzioni settoriali è sottoposta al controllo della Direzione Generale

1. Edizione speciale del Bollettino del 29 febbraio 2000.
2. Bollettino n. 9/2000.
3. I settori di competenza di ciascuna direzione istruttoria sono i seguenti:

DIREZIONE A: Industria di base ed energia (industria estrattiva, minerali non metalliferi, costruzioni, industria petrolifera, energia elettrica, gas, acqua, riciclaggio e smaltimento rifiuti).

Istruttoria, che svolge anche funzioni di indirizzo e di programmazione, avvalendosi dell'Ufficio di Coordinamento per i profili procedurali e di uniformità degli atti e dell'Ufficio Analisi dei Mercati per approfondimenti in relazione alla applicazione di metodologie di analisi delle situazioni di mercato.

Le funzioni di supporto all'attività degli uffici e dell'Autorità sono svolte:

- dal Servizio Giuridico, per quanto concerne l'analisi di temi e questioni di carattere giuridico, in particolare con funzioni consultive sull'attività istruttoria, nelle fasi di avvio, comunicazione delle risultanze istruttorie e chiusura, nonché in materia di contenzioso, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato;
- dall'Ufficio di Segreteria, che cura gli adempimenti legati alle riunioni dell'Autorità, curando altresì il protocollo e la notifica dei provvedimenti;
- dalla Direzione Documentazione e Sistema Informativo, articolata in due Uffici (Documentazione e Biblioteca, Sistemi Informativi), che cura lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi, l'acquisizione e la circolazione della documentazione sia interna che esterna all'Istituzione;
- dalla Direzione Amministrazione e Personale, articolata in due Uffici (Amministrazione, Personale), che cura gli affari amministrativi e l'amministrazione e la formazione del personale.

Il Presidente ha la rappresentanza esterna dell'Autorità. Sono posti alle sue dirette dipendenze l'Ufficio Stampa, il Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico, e la Direzione Studi e Relazioni Istituzionali. Quest'ultima segue l'andamento della situazione concorrenziale in Italia e all'estero e cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, con altri organismi internazionali, con le istituzioni nazionali e con le pubbliche amministrazioni.

Il Segretario Generale sovrintende al funzionamento degli uffici, coordinandone l'attività, curando l'esecuzione delle deliberazioni e provvedendo alla verbalizzazione delle riunioni dell'Autorità, vigilando sull'osservanza delle norme regolamentari interne e provvedendo alle spese necessarie per l'ordinaria gestione amministrativa.

Contratti

Nel periodo di riferimento sono stati assunti mediante pubblica selezione un funzionario con contratto di specializzazione e quattro operativi con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Praticantato

Nel 1999 l'Autorità ha confermato il programma di praticantato, che prevede la possibilità di effettuare *stage* della durata massima di sei mesi presso i propri uffici, allo scopo di far acquisire a

giovani laureati esperienze nei settori della concorrenza e della pubblicità ingannevole. Gli avvisi relativi ai requisiti per la partecipazione alle selezioni (voto di laurea non inferiore a 110/110 ed età non superiore a 28 anni al momento della selezione) sono stati periodicamente pubblicati sul Bollettino dell'Autorità. Mediamente, si è avuta la presenza contemporanea di circa quindici tirocinanti.

Attività di formazione

Come per gli anni precedenti una parte dell'attività di formazione del personale ha riguardato l'uso dei sistemi informativi. Nel 1999 tali iniziative sono state principalmente volte a far acquisire una migliore conoscenza delle fonti informative e degli archivi documentari, sia esterni (alcuni di recente acquisizione) che interni, accessibili attraverso la rete locale informatica dell'Autorità e di corrente utilizzo per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Fra le iniziative aventi carattere di continuità, particolare rilievo ha avuto, anche quest'anno, il corso organizzato in collaborazione con la Guardia di Finanza su "Comportamento e prassi nelle ispezioni", la cui prima edizione si è svolta nel 1997.

E' stata particolarmente curata l'organizzazione di seminari interni aventi ad oggetto contenuti specifici sui temi della concorrenza e della pubblicità ingannevole. A tali interventi formativi ha dato impulso il "Comitato di supporto per l'attività seminariale, di pubblicazione e di acquisto volumi", costituito nel corso del 1999 per favorire iniziative finalizzate a un continuo aggiornamento delle conoscenze del personale dell'Autorità sulle tematiche istituzionali.

Infine, si è provveduto, come per gli anni passati, a curare l'apprendimento delle lingue straniere tramite l'organizzazione di appositi corsi interni.

Codice etico

Nell'anno 1999 e fino al 31 marzo scorso non sono stati segnalati o rilevati casi di violazione del codice etico, adottato dall'Autorità nell'agosto 1995 per stabilire i principi guida del comportamento di quanti operano in seno all'Autorità stessa.

DIREZIONE B: Agroalimentare e farmaceutico (agricoltura, industria alimentare e delle bevande, industria farmaceutica, grande distribuzione).

DIREZIONE C: Industria manifatturiera e trasporti (chimica, gomma e materie plastiche, metallurgia, meccanica, elettronica ad esclusione dei prodotti informatici, tessile e abbigliamento, legno e carta, vetro, manifatturiere varie, mezzi di trasporto, trasporti e infrastrutture dei trasporti, noleggio di mezzi di trasporto).

DIREZIONE D: Comunicazioni (telecomunicazioni, radiotelevisione, diritti televisivi, informatica, editoria e stampa, servizi pubblicitari).

DIREZIONE E: Servizi finanziari e postali (servizi finanziari, credito, assicurazioni, servizi postali, attività immobiliari).

DIREZIONE F: Attività professionali, ricreative ed altri servizi (attività professionali, istruzione, turismo, discografico, cinema, altre attività ricreative e culturali, attività sportive, altri servizi).

I quesiti rappresentati all'organo di garanzia non hanno proposto fattispecie nuove e hanno avuto per oggetto prevalentemente ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interesse. E' stato ulteriormente chiarito che l'attività scientifica e pubblicistica non rientra nel novero delle incompatibilità stabilite dall'articolo 10 della legge n. 287/90, né si pone in contrasto con le norme e con lo spirito del codice etico, determinando anzi ricadute positive dell'immagine dell'Autorità.

Altra situazione, riguardante la partecipazione a convegni, seminari o manifestazioni similari, ha fornito l'occasione per chiarire che, fermo restando il divieto di accettare denaro o qualsivoglia altra utilità, deve ritenersi esclusa ogni forma di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, salva la sola ipotesi che tale trattamento sia riconosciuto indistintamente a tutti i partecipanti alla manifestazione.

Controlli interni

Nel 1999 ha regolarmente operato il Collegio dei revisori, istituito alla fine del 1998, con funzioni di riscontro degli atti della gestione finanziaria (con particolare riguardo alle procedure contrattuali), verifiche di cassa e di bilancio, pareri sul progetto di bilancio preventivo e sul rendiconto annuale, con riferimento soprattutto alla concordanza dei risultati esposti nel rendiconto con le scritture contabili e alla regolarità delle procedure di gestione.

Dal 1° marzo 2000 è in vigore il nuovo regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità. Tale regolamento accoglie il principio, improntato a regole di trasparenza e di buona amministrazione, della separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività amministrativa, che spettano all'organo di vertice, e le funzioni di attuazione dell'indirizzo e gestione del bilancio, che competono alla dirigenza. Pertanto, dette funzioni sono attribuite, rispettivamente, all'Autorità e al Segretario Generale.

Alla stessa data, il nuovo regolamento di organizzazione dell'Autorità, illustrato in precedenza, ha riordinato il sistema dei controlli interni (articolo 15), distinguendo il controllo di gestione dall'attività di valutazione e controllo strategico. Il primo, finalizzato a verificare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, è affidato al Segretario Generale, che informa periodicamente l'Autorità. Il secondo tipo di controllo, finalizzato alla verifica delle scelte operative effettuate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Autorità, è affidato al Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico, che risponde direttamente al Presidente e riferisce almeno semestralmente all'Autorità. Lo stesso regolamen-

to di organizzazione prevede, all'articolo 10, che l'Autorità, periodicamente e comunque all'inizio di ogni anno finanziario, stabilisca gli obiettivi, le priorità, i piani e i programmi da attuare, emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e per la gestione.

I rapporti di collaborazione con la Guardia di Finanza

Nell'ambito della recente ristrutturazione generale della Guardia di Finanza, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e avviata a decorrere dal 1° gennaio 2000, le attività precedentemente svolte dal Centro Tutela Concorrenza e Mercato, reparto specializzato costituito nel luglio 1995, sono oggi assicurate dal Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato, inquadrato nell'ambito del Comando Unità Speciali e deputato a dar corso direttamente a tutte le istanze di assistenza che pervengono dall'Autorità.

Sotto il profilo normativo, le previsioni dell'articolo 54, commi 2 e 4, della legge 26 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), che avevano istituzionalizzato la cooperazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza, hanno recentemente trovato una nuova formulazione, introdotta con l'articolo 29 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), che ha definito con maggiore chiarezza le modalità di intervento della Guardia di Finanza.

Le modalità concrete della collaborazione sono regolate dal "Protocollo d'intesa", sottoscritto dall'Autorità e dalla Guardia di Finanza nel dicembre 1997 e illustrato nelle Relazioni precedenti. I primi due anni di applicazione del Protocollo d'intesa hanno registrato un sensibile consolidamento degli ambiti e delle modalità di cooperazione, consentendo l'adozione di efficaci criteri operativi, strumentali al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Autorità e ispirati ad un principio di proporzionalità e gradualità dell'intervento nei confronti delle imprese, attraverso la previsione di garanzie procedurali volte a giustificare la necessità dell'utilizzo dei mezzi istruttori e a garantire l'esercizio del diritto di difesa.

In materia di concorrenza, oltre alla collaborazione prestata in occasione delle attività ispettive, particolarmente prezioso è stato il contributo fornito dalla Guardia di Finanza nella rilevazione ed elaborazione di dati e informazioni su tutto il territorio nazionale, sia in settori ritenuti di rilevante interesse per l'Autorità che nell'ambito delle indagini conoscitive di natura generale.

Con riferimento alla pubblicità ingannevole, l'attività di accertamento svolta dalla Guardia di Finanza è risultata sovente decisiva per l'acquisizione di elementi probatori utili per le valuta-

zioni dell'Autorità, nonché per la verifica dell'ottemperanza ai provvedimenti adottati.

L'incremento quantitativo e qualitativo degli apporti, anche d'iniziativa, forniti dalla Guardia di Finanza, quale espressione di professionale e accresciuta sensibilità alle problematiche concorrenziali, testimonia la positiva evoluzione dell'attività di collaborazione tra le due Istituzioni, volta a garantire una sempre più incisiva e concreta risposta alle istanze di garanzia dei fondamentali principi, costituzionalmente protetti, in materia di iniziativa economica.

Servizi informativi

Nel corso del 1999 sono entrate a regime le procedure automatizzate sviluppate per consentire agli uffici istruttori la programmazione delle proprie attività, attraverso il controllo sulle scadenze dei procedimenti in corso e la conseguente gestione dei carichi di lavoro del personale. Nel passaggio al nuovo assetto organizzativo degli uffici dell'Autorità, l'utilizzo di tali strumenti consente un più efficace coordinamento dei processi legati all'attività istruttoria.

Sono state sviluppate altre nuove applicazioni, rilevanti per l'evoluzione del grado di automazione dei flussi documentali e dei processi istituzionali; fra queste, una procedura per il trattamento della situazione dei pagamenti connessi alle sanzioni pecuniarie comminate dall'Autorità a seguito di accertamento di violazioni di particolari gravità da parte delle imprese e un nuovo sistema di accesso alla documentazione interna non direttamente legata alle attività procedimentali (note di carattere generale, interventi a convegni e seminari, e così via).

Dall'ottobre 1999 la Direzione Generale della Concorrenza della Commissione europea ha intensificato l'utilizzo del sistema, denominato *FOURCOM*, per lo scambio di documenti in forma elettronica con gli organismi antitrust dei Paesi membri, estendendolo ai documenti prodotti nell'ambito dell'attività di controllo delle concentrazioni comunitarie e riducendo, corrispondentemente, il flusso cartaceo trasmesso per le vie tradizionali.

Infine, nel mese di maggio 1999, in occasione della presentazione della Relazione annuale, è stata rilasciata la nuova versione del sito Internet dell'Autorità (*http://www.agcm.it*), sostanzialmente rinnovato nella sua veste grafica e arricchito nel contenuto e nelle modalità di interrogazione (TAVOLA A.3).

TAVOLA A.3 - Servizi di informazione dell'Autorità via rete Internet

Evoluzione temporale degli accessi al sito web

	Numero di accessi	*Numero di messaggi*
I trimestre 1999	669.979	220
II trimestre 1999	1.562.378	250
III trimestre 1999	1.381.662	175
IV trimestre 1999	1.885.571	217
I trimestre 2000	2.434.792	258

AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

INDICE DELLE DECISIONI

(al 31 marzo 2000)

ALLEGATO

alla Relazione annuale
al Presidente del Consiglio dei Ministri

Roma, 30 aprile 2000

Il volume è suddiviso in due parti, riferite, rispettivamente, alle decisioni adottate dall'Autorità ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67 (Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa).

Al fine di rendere più agevole la consultazione degli indici, per i casi di intese, abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione, la sezione I.a della Parte prima (La tutela della concorrenza) elenca i soli procedimenti istruttori, e la sezione II.a della Parte seconda (La pubblicità ingannevole) riporta gli estremi dei procedimenti per i quali è stata riscontrata una violazione di legge. In entrambi i casi gli indici sono riferiti a tutta l'attività svolta dall'Autorità alla data del 31 marzo 2000.

Gli elenchi completi delle decisioni e atti resi pubblici dall'Autorità nel periodo coperto dalla Relazione (gennaio 1999 - marzo 2000) sono riportati nelle sezioni I.b (concorrenza) e II.b (pubblicità ingannevole), all'interno delle rispettive parti.

L'elenco completo di tutte le decisioni adottate dall'Autorità e pubblicate sul Bollettino settimanale, nonché il testo integrale dei relativi atti e provvedimenti, sono reperibili all'interno delle pagine web *dell'Autorità all'indirizzo http://www.agcm.it, il cui contenuto è riassunto nell'Appendice II ("L'Autorità su Internet"). L'Appendice I riporta, infine, i titoli dei comunicati stampa emessi nel periodo gennaio 1999 - marzo 2000.*

SEZIONE I.a

ISTRUTTORIE, ATTIVITÀ CONSULTIVA E RICORSI

(al 31 marzo 2000)

In questa sezione è riportato l'elenco delle decisioni adottate alla data del 31 marzo 2000 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di concorrenza (legge 10 ottobre 1990, n. 287), pubblicate sul Bollettino di cui all'articolo 26 della stessa legge.

L'indice delle decisioni è articolato in sottosezioni corrispondenti a ciascuna delle fattispecie riportate nel sommario:

- intese e abuso di posizione dominante (procedimenti istruttori) *[I simboli* **I, A, 14** *e* **15** *riportati a margine del riferimento del caso indicano, rispettivamente, i procedimenti avviati per accertate violazioni all'art. 2 (intese), all'art. 3 (abuso di posizione dominante), all'art. 14 comma 5 (informazioni non veritiere) e all'art. 15 comma 2 (inottemperanza alla diffida-infrazioni gravi agli artt. 2 e 3) della legge n. 287/90. I simboli* **81** *e* **82** *indicano, rispettivamente, i procedimenti avviati per accertare violazioni all'art. 81 (intese) e 82 (abuso) del Trattato CE. Sono inoltre compresi in questa sottosezione, contrassegnati dal simbolo* **SR**, *i procedimenti avviati ai sensi dell'art. 2 della legge 78/1999 relativamente all'acquisizione dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata degli eventi sportivi del campionato di calcio di serie A]*
- operazioni di concentrazione (procedimenti istruttori)
- indagini conoscitive
- attività di segnalazione e consultiva
- Banca d'Italia (procedimenti istruttori e pareri dell'Autorità)

All'interno di ciascuna sottosezione sono indicati, per anno di conclusione del procedimento, gli estremi di pubblicazione, riferiti a ciascun caso esaminato.

Per i casi relativi a intese, abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione sono elencate le sole decisioni relative ai procedimenti istruttori, con informazioni sull'esito del procedimento, sull'eventuale sanzione irrogata e gli estremi di pubblicazione dei provvedimenti. Le stesse informazioni sono riportate per i casi di competenza della Banca d'Italia sui quali l'Autorità ha espresso un parere, organizzati in un'apposita sottosezione.

Un'ultima sottosezione è dedicata allo stato dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Autorità, *con indicazioni relative all'atto oggetto di impugnazione e informazioni sulle varie fasi del ricorso e sull'esito finale, quando già disponibile.*

SOMMARIO

PARTE I - LA TUTELA DELLA CONCORRENZA

SEZIONE I.a - Istruttorie, attività consultiva e ricorsi (al 31 marzo 2000)

Intese e abuso di posizione dominante (procedimenti istruttori)
Operazioni di concentrazione (procedimenti istruttori)
Indagini conoscitive
Attività di segnalazione e consultiva
Banca d'Italia (procedimenti istruttori e pareri dell'Autorità)
Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

SEZIONE I.b - Elenco completo delle decisioni (gennaio 1999 - marzo 2000)

Intese e abuso di posizione dominante
Operazioni di concentrazione
Indagini conoscitive
Attività di segnalazione e consultiva
Banca d'Italia (decisioni della Banca d'Italia e pareri dell'Autorità)

PARTE II - LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

SEZIONE II.a - Violazioni riscontrate e ricorsi (al 31 marzo 2000)

Violazioni riscontrate
Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità

SEZIONE II.b - Elenco completo delle decisioni (gennaio 1999 - marzo 2000)

Elenco delle decisioni

APPENDICI

(I) I COMUNICATI STAMPA (gennaio 1999 - marzo 2000)

(II) L'AUTORITÀ SU INTERNET

PARTE I

LA TUTELA DELLA CONCORRENZA

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

(procedimenti istruttori)

Procedimento				Provvedimento			
	caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo	data	numero	bollettino
		1991					
I	RGP/ANSELMI - Rif. I4	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	19-giu-91	94BIS	5/91
				Chiusura istruttoria	24-lug-91	121	5/91
I	SINDACATO LAZIALE COMMERCIANTI DI PRODOTTI PETROLIFERI - Rif. I1	Non violazione per modifica degli accordi		Chiusura istruttoria	15-mag-91	78	3/91
		1992					
A	3C COMMUNICATIONS - Rif. A5	Violazione art. 3 lett. a,b		Avvio istruttoria	11-dic-91	255	13/91
				Chiusura istruttoria	04-mar-92	412	5/92
A	A.I.C.I. - Rif. A30	Violazione art. 3 lett. b		Avvio istruttoria	17-lug-92	606	14/92
				Chiusura istruttoria	18-nov-92	788	22/92
A	ANCIC/CERVED - Rif. A4	Violazione art. 3 lett. a,b,c		Avvio istruttoria	24-ott-91	186	10/91
				Nomina di perito	24-ott-91	185	10/91
				Chiusura istruttoria	10-apr-92	452	7/92
A	APCA/COMPAG - Rif. A24	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	29-gen-92	351	1-2/92
				Proroga dei termini	07-mag-92	492	9/92
				Proroga dei termini	17-giu-92	561	12/92
				Chiusura istruttoria	06-lug-92	588	13/92
A	CARDILE BROS - Rif. A8	Cambio fattispecie in I60		Avvio istruttoria	27-mag-92	538	10/92
				Chiusura istruttoria	08-ott-92	720	19/92
I	CARDILE BROS - Rif. I60	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	27-mag-92	538	10/92
				Chiusura istruttoria	08-ott-92	720	19/92
I	CE.DI.C - Rif. I39	Violazione art. 2	660,550	Avvio istruttoria	06-lug-92	589	13/92
				Chiusura istruttoria	18-nov-92	789	22/92
I	CEMENTIR/MERONE - Rif. I25	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	12-feb-92	375	3/92
				Chiusura istruttoria	17-giu-92	563	12/92
I	CEMENTIR/SACCI - Rif. I29	Violazione art. 2	5.560	Avvio istruttoria	11-dic-91	256	13/91
				Ampliamento istruttoria	10-apr-92	454	7/92
				Proroga dei termini	10-apr-92	454	7/92
				Chiusura istruttoria	15-mag-92	508	9/92
I	CONS. ABRUZZO CONGLOMERATI CEMENTIZI (CONS.AB) - Rif. I15	Violazione art. 2 lett. a,b,c		Avvio istruttoria	02-ott-91	163	9/91
				Chiusura istruttoria	12-feb-92	376	3/92
I	CONSORZIO CALCESTRUZZI SALEMI - Rif. I21	Violazione art. 2 lett. a,b,c		Avvio istruttoria	20-nov-91	212	12/91
				Chiusura istruttoria	01-apr-92	441	7/92
I	CONSORZIO EDILE MARSICANO (CO.E.M.) - Rif. I22	Violazione art. 2 lett. a,b,c		Avvio istruttoria	27-nov-91	225	12/91
				Chiusura istruttoria	04-mar-92	411	5/92
I	CONSORZIO PICENO CALCESTRUZZI (COPIC) - Rif. I23	Violazione art. 2 lett. a,b,c		Avvio istruttoria	27-nov-91	226	12/91
				Chiusura istruttoria	01-apr-92	442	7/92
I	CONSORZIO PRODUTTORI CALCESTRUZZI PERUGIA - Rif. I16	Violazione art. 2 lett. a,b,c		Avvio istruttoria	02-ott-91	164	9/91
				Chiusura istruttoria	12-feb-92	377	3/92
I	CONSORZIO SCIACCA TERME - Rif. I17	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	02-ott-91	165	9/91
				Chiusura istruttoria	12-feb-92	378	3/92
I	ENGLISH LANGUAGE BOOK - Rif. I41	Violazione art. 2 lett. a		Avvio istruttoria	18-dic-91	273	14/91
				Chiusura istruttoria	27-apr-92	471	8/92
A	MARINZULICH/TIRRENIA - Rif. A13	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	04-dic-91	240	13/91
				Chiusura istruttoria	10-apr-92	453	7/92
I	MARSANO/TIRRENIA - Rif. I40	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	18-mar-92	429	6/92
				Chiusura istruttoria	10-apr-92	457	7/92
I	NCS/CASCO NOBEL - Rif. I46	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	24-set-92	698	18/92
				Chiusura istruttoria	10-dic-92	827	23/92
I	PRO. CAL. - Rif. I32	Violazione art. 2, deroga non concessa	5.290	Avvio istruttoria	22-gen-92	333	1-2/92
				Proroga dei termini	11-mar-92	422	5/92
				Chiusura istruttoria	27-mag-92	520	10/92
		1993					
I	ALLEANZA ASSICURAZIONI/AMBROVENETO - Rif. I67	Non violazione		Avvio istruttoria	09-giu-93	1219	12/93
				Chiusura istruttoria	24-nov-93	1596	36/93

Segue: *Intese e Abuso di posizione dominante*

(procedimenti istruttori)

Procedimento				Provvedimento			
	caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo	data	numero	bollettino
I	ANIA - Rif. I43	Violazione art. 2 lett. a		Avvio istruttoria	15-ott-92	730	19/92
				Proroga dei termini	24-mar-93	1030	6/93
				Chiusura istruttoria	02-lug-93	1266	15-16/93
IA	CENTRO ITALIANO GPL - Rif. I63	Violazione art. 2 lett. a, b, deroga non concessa		Avvio istruttoria	07-ott-92	714	19/92
				Proroga dei termini	23-feb-93	979	4/93
				Chiusura istruttoria	28-apr-93	1087	8/93
I	CONSORZIO CANTIERI VARESE - Rif. I18	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	08-ott-92	722	19/92
				Chiusura istruttoria	21-apr-93	1076	8/93
IA	CONSORZIO CAPRI - Rif. I78	Violazione artt. 2 e 3, deroga non concessa		Avvio istruttoria	23-giu-93	1240	14/93
				Nomina di perito	04-nov-93	1568	33/93
				Chiusura istruttoria	22-dic-93	1663	40-41/93
I	COURTAULDS TEXTILES-FIDIVI/VECTOR - Rif. I69	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	23-ago-93	1422	22-23/93
				Chiusura istruttoria	24-nov-93	1597	36/93
IA	DUCATI/SIP - Rif. A27	Violazione art. 3 lett. b		Avvio istruttoria	17-lug-92	605	14/92
				Proroga dei termini	11-nov-92	779	21/92
				Proroga dei termini	13-gen-93	901B	1/93
				Chiusura istruttoria	24-mar-93	1028	6/93
I	FEDERAZIONE ITALIANA SPEDIZIONIERI - Rif. I64	Violazione art. 2 lett. a		Avvio istruttoria	11-nov-92	780	21/92
				Chiusura istruttoria	31-mar-93	1047	6/93
I4	FEDERAZIONE ITALIANA SPEDIZIONIERI - Rif. I64B	Violazione art. 14 co. 5	60	Avvio istruttoria	31-mar-93	1046	6/93
				Chiusura istruttoria	23-lug-93	1314	18-19/93
IA	FREMURA/FERROVIE DELLO STATO - Rif. A35	Violazione art. 3 lett. b,c		Avvio istruttoria	08-gen-93	882	1/93
				Chiusura istruttoria	23-lug-93	1312	18-19/93
I	GIGLIO FINANZIARIA/C.E.R.L.P. - Rif. I83	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	23-giu-93	1342	18-19/93
				Chiusura istruttoria	01-dic-93	1613	37/93
A	GRUPPO SICUREZZA/AEROPORTI DI ROMA - Rif. A44	Violazione art. 3 lett. a,b,c	114,520	Avvio istruttoria	18-feb-93	971	4/93
				Proroga dei termini	06-ago-93	1344	20-21/93
				Proroga dei termini	04-ott-93	1489	29/93
				Chiusura istruttoria	17-nov-93	1587	35/93
A	IBAR/AEROPORTI DI ROMA - Rif. A11	Violazione art. 3 lett. a,b,c,d	1.792,909	Avvio istruttoria	17-lug-92	603	14/92
				Proroga dei termini	25-nov-92	798	22/92
				Chiusura istruttoria	17-mar-93	1017	6/93
I	INA/BANCA DI ROMA - Rif. I61	Violazione art. 2, deroga concessa con condizioni per 60 mesi		Avvio istruttoria	04-mar-93	992	5/93
				Proroga dei termini	12-lug-93	1290	17/93
				Chiusura istruttoria	13-ott-93	1501	30/93
I	MONTE DEI PASCHI DI SIENA/SAI - Rif. I73	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	09-giu-93	1220	12/93
				Chiusura istruttoria	17-nov-93	1588	35/93
I	NORD CALCE - Rif. I47	Violazione art. 2, deroga non concessa		Avvio istruttoria	17-mar-93	1018	6/93
				Chiusura istruttoria	23-lug-93	1310	18-19/93
I	RISTRUTTURAZIONE RETE DISTRIBUTORI CARBURANTI - Rif. I53	Violazione art. 2, deroga non concessa		Avvio istruttoria	18-feb-93	968	4/93
				Chiusura istruttoria	23-giu-93	1238	14/93
A	SISTEMA TELEFONIA CELLULARE GSM - Rif. A55	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	23-giu-93	1239	14/93
				Chiusura istruttoria	28-ott-93	1532	32/93

1994

IA	A.I.S./A.T.I./ITALKALI - Rif. I65	Violazione art. 3 lett. a,b		Avvio istruttoria	16-giu-93	1223	13/93
				Proroga dei termini	01-dic-93	1612	37/93
				Chiusura istruttoria	11-feb-94	1777	6-7/94
IA	ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI - Rif. I77	Violazione art. 2, deroga concessa per 12 mesi		Avvio istruttoria	15-dic-93	1660	39/93
				Proroga dei termini	01-giu-94	2003	22/94
				Proroga dei termini	15-lug-94	2131	28-29/94
				Chiusura istruttoria	26-ott-94	2401	43/94
I	ASSICURAZIONI RISCHI DI MASSA - Rif. I74	Violazione art. 2	20.379	Avvio istruttoria	23-giu-93	1251	14/93
				Proroga dei termini	06-ago-93	1363	20-21/93
				Ampliamento istruttoria	06-ago-93	1363	20-21/93
				Ampliamento istruttoria	10-gen-94	1700	1-2/94
				Proroga dei termini	11-feb-94	1778	6-7/94
				Proroga dei termini	20-apr-94	1907	16/94
				Chiusura istruttoria	08-giu-94	2024	23/94
A	ASSOUTENTI/ALITALIA - Rif. A58	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	20-ott-93	1513	31/93
				Proroga dei termini	12-apr-94	1906	15/94
				Chiusura istruttoria	25-lug-94	2169	30-31/94

Segue: *Intese e Abuso di posizione dominante*

(procedimenti istruttori)

Procedimento				Provvedimento			
	caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo	data	numero	bollettino
IA	CONSORZIO TREVI - Rif. I80	Non violazione		Avvio istruttoria	23-giu-93	1241	14/93
				Nomina di perito	04-nov-93	1570	33/93
				Proroga dei termini	24-nov-93	1598	36/93
				Chiusura istruttoria	21-feb-94	1796	8/94
I	ECOLOGIA-EMIT-PASSAVANT-BARTOLOMEIS - Rif. I97	Non violazione		Avvio istruttoria	01-dic-93	1625	37/93
				Chiusura istruttoria	08-giu-94	2025	23/94
15	IBAR/AEROPORTI DI ROMA - Rif. A11B	Non violazione		Avvio istruttoria	22-dic-93	1698	40-41/93
				Proroga dei termini	23-mar-94	1865	12/94
				Chiusura istruttoria	26-mag-94	1987	21/94
I	FERCOMIT-MER. ARMAMENTO FERROVIARIO - Rif. I95	Non violazione		Avvio istruttoria	19-gen-94	1751	3/94
				Chiusura istruttoria	26-mag-94	1986	21/94
I	LATTE ASSOCIAZIONE ESERCENTI - Rif. I92	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	24-set-93	1468	27-28/93
				Chiusura istruttoria	09-mar-94	1831	10/94[1]
IA	POZZUOLI FERRIES/GRUPPO LAURO - Rif. A49	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	12-apr-94	1902	15/94
				Chiusura istruttoria	19-ott-94	2379	42/94
I	SAN PAOLO/LA FONDIARIA/MILANO ASSICURAZIONI - Rif. I13B	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	09-giu-93	1217	12/93
				Proroga dei termini	10-nov-93	1571	34/93
				Chiusura istruttoria	11-feb-94	1776	6-7/94
I	SAPIO-IGI-SIAD/CHEMGAS - Rif. I66	Violazione art. 2, deroga concessa per 120 mesi		Avvio istruttoria	09-giu-93	1218	12/93
				Proroga dei termini	09-dic-93	1627	38/93
				Chiusura istruttoria	21-feb-94	1794	8/94
A	SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (IBAR/SEA) - Rif. A56	Violazione art. 3 lett. a,b	1.098,600	Avvio istruttoria	15-set-93	1453	26/93
				Chiusura istruttoria	16-mar-94	1845	11/94
I	SON-IGI-SIAD/IGAT - Rif. I88	Violazione art. 2, deroga concessa per 120 mesi		Avvio istruttoria	04-ott-93	1485	29/93
				Chiusura istruttoria	21-feb-94	1797	8/94
I	TARIFFE AMMINISTRATORI CONDOMINI - Rif. I101	Violazione art. 2 lett. a		Avvio istruttoria	09-mar-94	1844	10/94
				Proroga dei termini	04-lug-94	2101	27/94
				Chiusura istruttoria	14-dic-94	2550	50/94
I	TARIFFE AMMINISTRATORI CONDOMINI - Rif. I101B	Violazione art. 2 lett. a		Avvio istruttoria	04-lug-94	2130	27/94
				Chiusura istruttoria	14-dic-94	2550	50/94
IA	TAV - Rif. I79	Non violazione		Avvio istruttoria	23-giu-93	1245	14/93
				Nomina di perito	04-nov-93	1569	33/93
				Proroga dei termini	22-dic-93	1664	40-41/93
				Chiusura istruttoria	21-feb-94	1795	8/94
A	VIACARD - Rif. A68	Violazione art. 3 lett. a		Avvio istruttoria	26-gen-94	1762	4/94
				Chiusura istruttoria	25-lug-94	2170	30-31/94
	1995						
A	ASSISTAL/SIP - Rif. A64	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	23-giu-94	2098	25-26/94
				Proroga dei termini	13-set-94	2294	37/94
				Proroga dei termini	10-gen-95	2661	1-2/95
				Ampliamento istruttoria	10-gen-95	2661	1-2/95
				Proroga dei termini	11-apr-95	2943	15-16/95
				Chiusura istruttoria	30-mag-95	3077	22/95
A	DE MONTIS CATERING ROMA/AEROPORTI DI ROMA - Rif. A61	Violazione art. 3 lett. b		Avvio istruttoria	15-lug-94	2162	28-29/94
				Proroga dei termini	22-dic-94	2620	51-52/94
				Chiusura istruttoria	02-mar-95	2854	9/95
A	IGNAZIO MESSINA & C./LLOYD TRIESTINO - Rif. A72	Non violazione		Avvio istruttoria	09-nov-94	2463	45/94
				Chiusura istruttoria	11-mag-95	3023	19/95
A	ITALCHIMICA-G.V.M./ENICHEM AGRICOLTURA - Rif. A83	Non violazione		Avvio istruttoria	19-gen-95	2758	3/95
				Chiusura istruttoria	20-lug-95	3162	29/95
I	ITALCONTAINER/T.C.F. TRASPORTI COMBINATI FERROSTRADALI - Rif. I129	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	19-ott-95	3343	42/95
				Chiusura istruttoria	30-nov-95	3428	48/95
A	NUOVA ITALIANA COKE/ PROVVEDITORATO PORTO DI VENEZIA - Rif. A85	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	09-mar-95	2879	10/95
				Chiusura istruttoria	04-ago-95	3211	31-32/95

[1] Errata corrige nel Bollettino n.15/94.

Segue: *Intese e Abuso di posizione dominante*

(procedimenti istruttori)

Procedimento				Provvedimento			
	caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo	data	numero	bollettino
IA	PARMALAT/GRANAROLO FELSINEA - Rif. I114	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	26-ott-94	2415	43/94
				Proroga dei termini	26-apr-95	2973	17/95
				Chiusura istruttoria	08-giu-95	3086	23/95
I	RAM-RIFORNIMENTI AEROPORTI MILANESI - Rif. I117	Non violazione		Avvio istruttoria	02-feb-95	2792	5/95
				Chiusura istruttoria	20-lug-95	3163	29/95
A	S.I.L.B./S.I.A.E. - Rif. A48	Violazione art. 3 lett. a,c		Avvio istruttoria	13-set-94	2304	37/94
				Proroga dei termini	19-gen-95	2708	3/95
				Ampliamento istruttoria	09-mar-95	2866	10/95
				Proroga dei termini	28-giu-95	3131	26/95
				Chiusura istruttoria	28-lug-95	3195	30/95
A	SIGN/STET-SIP - Rif. A65	Violazione art. 3 lett. b		Avvio istruttoria	23-giu-94	2099	25-26/94
				Proroga dei termini	13-set-94	2295	37/94
				Proroga dei termini	01-dic-94	2500	48/94
				Proroga dei termini	14-mar-95	2880	11/95
				Chiusura istruttoria	27-apr-95	2970	17/95
A	SNAI/UNIRE - Rif. A59	Violazione art. 3 lett. b		Avvio istruttoria	05-ott-94	2354	40/94
				Chiusura istruttoria	13-apr-95	2950	15-16/95
15	SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (IBAR/SEA) - Rif. A56B	Non violazione		Avvio istruttoria	26-gen-95	2781	4/95
				Proroga dei termini	04-mag-95	3007	18/95
				Proroga dei termini	28-lug-95	3196	30/95
				Chiusura istruttoria	05-set-95	3250	35-36/95
A	TEKAL/ITALCEMENTI - Rif. A76	Violazione art. 3 lett. b	3.750	Avvio istruttoria	15-lug-94	2163	28-29/94
				Proroga dei termini	16-nov-94	2465	46/94
				Chiusura istruttoria	09-feb-95	2793	6/95
A	TELSYSTEM/SIP - Rif. A71	Violazione art. 3 lett. b		Avvio istruttoria	23-giu-94	2100	25-26/94
				Proroga dei termini	13-set-94	2296	37/94
				Chiusura istruttoria	10-gen-95	2662	1-2/95
I	TITANUS DISTRIBUZIONE/CINEMA 5 - Rif. I109	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	25-lug-94	2200	30-31/94
				Proroga dei termini	22-dic-94	2622	51-52/94
				Chiusura istruttoria	14-mar-95	2881	11/95
I	TUBI DALMINE ILVA/GENERAL SIDER ITALIANA/ARVEDI TUBI ACCIAIO - Rif. I135	Violazione art. 2 lett. a,b	522	Avvio istruttoria	22-giu-95	3123	25/95
				Ampliamento istruttoria	28-lug-95	3197	30/95
				Chiusura istruttoria	14-dic-95	3452	50/95

1996

A	ADUSBEF/AUTOSTRADE - Rif. A84	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	18-gen-96	3527	3/96
				Chiusura istruttoria	04-lug-96	4045	27/96
I	AGENZIE DI PUBBLICITA' - Rif. I182B	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	27-giu-96	4041	26/96
				Ampliamento istruttoria	19-lug-96	4093	29-30/96
				Chiusura istruttoria	19-dic-96	4514	51/96
I	AGIP PETROLI/VARIE SOCIETA' - Rif. I181	Non violazione		Avvio istruttoria	13-mar-96	3720	11/96[2]
				Chiusura istruttoria	10-ott-96	4317	41/96
I	AGIPPETROLI/KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Rif. I191	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	08-mag-96	3889	19/96
				Proroga dei termini	24-ott-96	4346	43/96
				Chiusura istruttoria	19-dic-96	4513	51/96
A	ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI/ALITALIA - Rif. A102	Violazione art. 3	415	Avvio istruttoria	29-feb-96	3666	9/96
				Proroga dei termini	29-lug-96	4122	31/96
				Chiusura istruttoria	07-nov-96	4398	45/96
I	ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI-PANINI - Rif. I195	Violazione art. 2, deroga non concessa		Avvio istruttoria	28-mar-96	3766	13/96
				Proroga dei termini	09-ago-96	4148	32-33/96
				Chiusura istruttoria	31-ott-96	4381	44/96
I	ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI/EDITORI - Rif. I157	Violazione art. 2, deroga non concessa		Avvio istruttoria	23-nov-95	3421	47/95
				Ampliamento istruttoria	31-gen-96	3581	5/96
				Proroga dei termini	24-apr-96	3842	17/96
				Chiusura istruttoria	19-giu-96	4001	25/96
A	ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI MANUTENTORI/ITALGAS - Rif. A115	Violazione art. 3 lett. b,c		Avvio istruttoria	21-dic-95	3496	51-52/95
				Chiusura istruttoria	19-giu-96	4000	25/96
I	AUTOSCUOLE - Rif. I150	Violazione art. 2 lett. a,b		Avvio istruttoria	04-ott-95	3314	40/95
				Chiusura istruttoria	21-mar-96	3721	12/96

[2] Errata corrige nel Bollettino n.12/96.

Segue: *Intese e Abuso di posizione dominante*

(procedimenti istruttori)

Procedimento				Provvedimento			
	caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo	data	numero	bollettino
I	CARONTE SHIPPING/TOURIST FERRY BOAT - Rif. I120B	Non applicabilità della legge		Avvio istruttoria	14-set-95	3276	37/95
				Proroga dei termini	10-gen-96	3498	1-2/96
				Chiusura istruttoria	08-mag-96	3879	19/96
A	CIBA-GEIGY/PIONEER HI-BRED ITALIA - Rif. A124	Non violazione		Avvio istruttoria	14-dic-95	3466	50/95
				Proroga dei termini	22-mag-96	3916	21/96
				Chiusura istruttoria	29-lug-96	4147	31/96
A	COMPAGNIA PORTUALE BRINDISI - Rif. A146	Violazione art. 3	37	Avvio istruttoria	25-gen-96	3573	4/96
				Chiusura istruttoria	11-lug-96	4062	28/96
I	CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA - Rif. I138	Violazione art. 2, deroga concessa per 48 mesi		Avvio istruttoria	22-giu-95	3128	25/95
				Proroga dei termini	03-nov-95	3357	44/95
				Proroga dei termini	31-gen-96	3574	5/96
				Proroga dei termini	06-mar-96	3670	10/96
				Chiusura istruttoria	19-giu-96	3999	25/96
I	CONSORZIO ITALIANO ASSICURAZIONI AERONAUTICHE - Rif. I127	Violazione art. 2 lett. a,c		Avvio istruttoria	27-apr-95	3002	17/95
				Proroga dei termini	28-set-95	3288	39/95
				Chiusura istruttoria	21-feb-96	3632	8/96
I	CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO - Rif. I168	Violazione art. 2 lett. b		Avvio istruttoria	09-nov-95	3396	45/95
				Proroga dei termini	18-apr-96	3829	16/96
				Proroga dei termini	04-lug-96	4044	26/96
				Chiusura istruttoria	24-ott-96	4352	43/96
I	CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA DI GELATI - Rif. I212	Violazione art. 2, deroga non concessa		Avvio istruttoria	08-mag-96	3890	19/96
				Proroga dei termini	11-lug-96	4067	28/96
				Proroga dei termini	17-set-96	4242	38/96
				Chiusura istruttoria	23-dic-96	4547	52/96[3]
IA	COSTITUZIONE RETE DEALER GSM - Rif. I167	Violazione artt. 2 e 3, deroga non concessa		Avvio istruttoria	03-nov-95	3380	44/95
				Chiusura istruttoria	02-mag-96	3864	18/96
I	EFIM/FINMECCANICA - Rif. I137	Non violazione		Avvio istruttoria	21-ago-95	3249	33-34/95
				Chiusura istruttoria	31-gen-96	3575	5/96
I	FERROVIE DELLO STATO/CARONTE SHIPPING/TOURIST FERRY BOAT - Rif. I120	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	14-set-95	3276	37/95
				Chiusura istruttoria	10-gen-96	3498	1-2/96
A	FINA ITALIANA/COMPAGNIA ITALPETROLI - Rif. A107	Violazione art. 3 lett. b,c		Avvio istruttoria	03-nov-95	3381	44/95
				Proroga dei termini	11-apr-96	3788	15/96
				Chiusura istruttoria	06-giu-96	3953	23/96
IA	FS/FERCOMIT - Rif. I95B	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	19-gen-94	1751	3/94
				Chiusura istruttoria	26-ago-96	4187	34-35/96
I	GAS-INT/IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - Rif. I163	Violazione art. 2 lett. b		Avvio istruttoria	08-feb-96	3614	6/96
				Chiusura istruttoria	04-lug-96	4046	27/96
IA	GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOSTRADALI/ AUTOSTRADE-AUTOGRILL - Rif. A95	Violazione artt. 2 e 3		Avvio istruttoria	18-gen-96	3528	3/96
				Proroga dei termini	27-giu-96	4021	26/96
				Proroga dei termini	17-set-96	4241	38/96
				Chiusura istruttoria	28-nov-96	4457	48/96
I	ISTITUTI VIGLIANZA SARDEGNA - Rif. I148	Violazione art. 2 lett. a,b,c	476,47	Avvio istruttoria	13-giu-96	3996	24/96
				Proroga dei termini	21-nov-96	4435	47/96
				Chiusura istruttoria	12-dic-96	4496	50/96
I	ITC & P/CRAGNOTTI - Rif. I134	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	28-lug-95	3210	30/95
				Proroga dei termini	18-gen-96	3548	3/96
				Chiusura istruttoria	06-mar-96	3672	10/96
IA	MOTOROLA/TELECOM - Rif. A90	Non violazione		Avvio istruttoria	14-set-95	3274	37/95
				Nomina di perito	31-gen-96	3576	5/96
				Proroga dei termini	31-gen-96	3597	5/96
				Chiusura istruttoria	06-giu-96	3954	23/96
I	NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI - Rif. I196	Violazione art. 2	296	Avvio istruttoria	14-mar-96	3693	11/96
				Ampliamento istruttoria	24-apr-96	3841	17/96
				Ampliamento istruttoria	19-lug-96	4082	29-30/96
				Chiusura istruttoria	10-ott-96	4304	41/96
I	RAFFINERIA DI ROMA/FINA ITALIANA/ERG PETROLI/MONTESHELL - Rif. I124	Violazione art. 2 lett. a,b, deroga non concessa		Avvio istruttoria	06-apr-95	2941	14/95
				Ampliamento istruttoria	22-giu-95	3113	25/95
				Proroga dei termini	26-ott-95	3344	43/95
				Proroga dei termini	16-nov-95	3397	46/95
				Chiusura istruttoria	13-mar-96	3692	11/96

[3] Errata corrige nel Bollettino n.4/97.

Segue: *Intese e Abuso di posizione dominante*

(procedimenti istruttori)

Procedimento				Provvedimento			
	caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo	data	numero	bollettino
I	S.I.P.A.C. (SOCIETÀ ITALIANA PER LE PROMOZIONI ED APPLICAZIONI DEL CALCESTRUZZO) - Rif. I123	Violazione art. 2	1.362	Avvio istruttoria	30-mar-95	2929	13/95
				Ampliamento istruttoria	20-lug-95	3165	29/95
				Proroga dei termini	23-nov-95	3409	47/95
				Chiusura istruttoria	06-mar-96	3671	10/96
			1997				
A	ALBACOM-SERVIZIO EXECUTIVE - Rif. A156	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	31-ott-96	4389	44/96
				Proroga dei termini	13-feb-97	4671	7/97
				Chiusura istruttoria	29-mag-97	5034	22/97
A	ALBACOM/TELECOM ITALIA-CIRCUITI DEDICATI - Rif. A178	Violazione art. 3	950	Avvio istruttoria	19-dic-96	4545	51/96
				Proroga dei termini	30-apr-97	4968	18/97
				Proroga dei termini	25-set-97	5350	39/97
				Chiusura istruttoria	30-ott-97	5428	44/97
I	ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO - Rif. I193	Violazione art. 2	440	Avvio istruttoria	22-mag-96	3936	21/96
				Proroga dei termini	28-nov-96	4455	48/96
				Proroga dei termini	30-apr-97	4953	18/97
				Proroga dei termini	12-giu-97	5083	24/97
				Chiusura istruttoria	25-set-97	5333	39/97
I	ASSICURAZIONI GENERALI/UNICREDITO - Rif. I219	Violazione art. 2, deroga non concessa		Avvio istruttoria	31-ott-96	4390	44/96
				Proroga dei termini	13-feb-97	4672	7/97
				Chiusura istruttoria	28-mag-97	5048	22/97
15	ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI-PANINI - Rif. I195B	Violazione art. 15 co. 2	163,414	Avvio istruttoria	12-giu-97	5101	24/97
				Chiusura istruttoria	11-set-97	5313	37/97
I	ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI - Rif. I232	Violazione art. 2 lett. a		Avvio istruttoria	03-set-96	4228	36-37/96
				Proroga dei termini	05-dic-96	4475B	49/96
				Chiusura istruttoria	27-mar-97	4833	13/97
IA	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI DIFESA - Rif. I225	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	26-ago-96	4210	34-35/96
				Proroga dei termini	23-gen-97	4606	4/97
				Chiusura istruttoria	30-apr-97	4964	18/97
15	ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI MANUTENTORI/ITALGAS - Rif. A115B	Violazione art. 15 co. 2	2.140	Avvio istruttoria	30-apr-97	4965	18/97
				Proroga dei termini	31-lug-97	5235	31/97
				Chiusura istruttoria	03-ott-97	5358	40/97
I	ASSOCIAZIONE VENDOMUSICA/CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA - Rif. I207	Violazione art. 2	7.693,378	Avvio istruttoria	24-ott-96	4367	43/96
				Proroga dei termini	06-mar-97	4755	10/97
				Proroga dei termini	29-mag-97	5037	22/97
				Chiusura istruttoria	09-ott-97	5385	41/97
15	COMPAGNIA PORTUALE BRINDISI - Rif. A146B	Violazione art. 15 co. 2	74	Avvio istruttoria	23-gen-97	4604	4/97
				Proroga dei termini	24-apr-97	4947	17/97
				Chiusura istruttoria	19-giu-97	5131	25/97
A	CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE CAMPOBASSO-BOIANO/SOCIETÀ GASDOTTI DEL MEZZOGIORNO - Rif. A110	Violazione art. 3 lett. b	247	Avvio istruttoria	07-nov-96	4409	45/96
				Proroga dei termini	13-mar-97	4783	11/97
				Chiusura istruttoria	03-lug-97	5181	27/97
IA	DENUNCE INFOCAMERE-CERVED - Rif. A129	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	11-lug-96	4081	28/96
				Proroga dei termini	23-gen-97	4605	4/97
				Proroga dei termini	05-giu-97	5053	23/97
				Proroga dei termini	03-ott-97	5352	40/97
				Chiusura istruttoria	06-nov-97	5446	45/97
I	GENERALE SUPERMERCATI-STANDA/SUPERCENTRALE/IL GIGANTE - Rif. I184	Non violazione		Avvio istruttoria	19-lug-96	4119	29-30/96
				Ampliamento istruttoria	24-ott-96	4374	43/96
				Proroga dei termini	24-ott-96	4374	43/96
				Proroga dei termini	23-gen-97	4618	4/97
				Proroga dei termini	20-feb-97	4707	8/97
				Chiusura istruttoria	17-apr-97	4915	16/97
I	LA VENEZIA ASSICURAZIONI/CASSE DEL TIRRENO - Rif. I273	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	19-giu-97	5130	25/97
				Chiusura istruttoria	06-nov-97	5447	45/97
I	MERCATO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DI OLBIA - Rif. I210	Violazione art. 2 lett. a,c	1.491,326	Avvio istruttoria	03-set-96	4213	36-37/96
				Proroga dei termini	30-gen-97	4633	5/97
				Chiusura istruttoria	20-mar-97	4797	12/97
I	OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA - Rif. I239	Violazione art. 2	1.636	Avvio istruttoria	14-nov-96	4427	46/96
				Proroga dei termini	17-apr-97	4910	16/97
				Chiusura istruttoria	26-giu-97	5161	26/97

Segue: *Intese e Abuso di posizione dominante*

(procedimenti istruttori)

Procedimento				Provvedimento			
	caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo	data	numero	bollettino
I	PRODUTTORI DI VETRO CAVO - Rif. I201	Violazione art. 2	38.050	Avvio istruttoria	11-apr-96	3818	15/96
				Ampliamento istruttoria	27-set-96	4258	39-40/96
				Proroga dei termini	27-set-96	4258	39-40/96
				Proroga dei termini	30-gen-97	4258	5/97
				Proroga dei termini	06-mar-97	4744	10/97
				Chiusura istruttoria	12-giu-97	5084	24/97
I	RICOSTITUZIONE CIAG - Rif. I218	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	26-ago-96	4208	34-35/96
				Proroga dei termini	09-gen-97	4564	1-2/97
				Chiusura istruttoria	27-mar-97	4832	13/97
			1998				
I	ASSICURAZIONI GENERALI/CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA - Rif. I287	Non applicabilità della legge		Avvio istruttoria	03-ott-97	5367	40/97
				Chiusura istruttoria	12-feb-98	5686	8/98
I	ASSITALIA-UNIPOL/AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA - Rif. I305	Violazione art. 2	400	Avvio istruttoria	06-nov-97	5468	45/97
				Ampliamento istruttoria	30-apr-98	5939	18/98
				Proroga dei termini	30-apr-98	5939	18/98
				Proroga dei termini	30-lug-98	6271	31/98
				Chiusura istruttoria	26-nov-98	6603	48/98
I	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMATOGRAFICI LOMBARDA - Rif. I329	Violazione art. 2 lett. a	2.183,612	Avvio istruttoria	11-giu-98	6087	24/98
				Chiusura istruttoria	10-dic-98	6663	50/98[4]
I	ASSOSALUTE-CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE - Rif. I338	Violazione art. 2, deroga non concessa		Chiusura istruttoria	31-lug-98	6273	31/98
I	CONSIGLI NAZIONALI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - Rif. I220	Violazione art. 2 lett. a		Avvio istruttoria	23-ott-97	5401	43/97
				Proroga dei termini	12-mar-98	5770	11/98
				Proroga dei termini	11-giu-98	6084	24/98
				Proroga dei termini	31-lug-98	6272	31/98
				Chiusura istruttoria	26-nov-98	6601	48/98
I	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI-COPMA - Rif. I215	Violazione art. 2 lett. b,c	24,6	Avvio istruttoria	23-ott-97	5403	43/97
				Chiusura istruttoria	16-apr-98	5898	16/98
I	CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA - Rif. I343	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	20-mag-98	6002	21/98
				Chiusura istruttoria	12-nov-98	6549	46/98
A	CONSORZIO RISPOSTA/ENTE POSTE ITALIANE - Rif. A218	Violazione art. 3 lett. b,c		Avvio istruttoria	04-dic-97	5528	49/97
				Proroga dei termini	20-mag-98	6000	21/98
				Proroga dei termini	24-set-98	6409	39/98
				Chiusura istruttoria	17-dic-98	6698	51/98
I	FERROVIE DELLO STATO-CARONTE SHIPPING-TOURIST FERRY BOAT - Rif. I351	Non violazione per modifica		Avvio istruttoria	01-ott-98	6428	40/98
				Chiusura istruttoria	10-dic-98	6670	50/98
I	FISI/DMK - Rif. I271B	Non applicabilità della legge		*Avvio istruttoria*	*14-mag-97*	*Garante*	*19/97*
				Invio atti	*03-set-97*	*Garante*	*39/97*
				Proroga dei termini	25-set-97	5335	39/97
				Proroga dei termini	10-dic-97	5539	50/97
				Chiusura istruttoria	02-apr-98	5851	14/98
A	GORIZIANE/FIAT FERROVIARIA - Rif. A209	Violazione art. 3 lett. b	15	Avvio istruttoria	16-apr-98	5897	16/98
				Proroga dei termini	24-set-98	6408	39/98
				Chiusura istruttoria	17-dic-98	6697	51/98
I	IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI - Rif. I317	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	05-mar-98	5749	10/98
				Chiusura istruttoria	29-ott-98	6500	44/98
A	INTERNATIONAL TOBACCO AGENCY/AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO - Rif. A130	Non applicabilità della legge		Avvio istruttoria	21-nov-96	4450	47/96
				Sospensione	09-mag-97	4990	19/97
				Proroga dei termini	21-lug-98	6225	29-30/98
				Chiusura istruttoria	20-ott-98	6473	43/98
I	MERCATO DELLO ZOLFO GREZZO - Rif. I298	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	16-ott-97	5397	42/97
				Ampliamento istruttoria	02-apr-98	5852	14/98
				Proroga dei termini	02-apr-98	5852	14/98
				Proroga dei termini	21-lug-98	6228	29-30/98
				Chiusura istruttoria	29-ott-98	6499	44/98

[4] Errata corrige nel Bollettino n.5/99.

Segue: *Intese e Abuso di posizione dominante*

(procedimenti istruttori)

Procedimento				Provvedimento			
	caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo	data	numero	bollettino
15	OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA - Rif. I239B	Violazione art. 15 co. 2	2.722,5	Avvio istruttoria	12-mar-98	5771	11/98
				Proroga dei termini	11-giu-98	6085	24/98
				Proroga dei termini	01-ott-98	6427	40/98
				Chiusura istruttoria	26-nov-98	6602	48/98
I	PRIVATIZZAZIONE SEAT - Rif. I300	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	29-ott-97	5427	44/97
				Proroga dei termini	23-apr-98	5911	17/98
				Chiusura istruttoria	14-mag-98	5979	20/98
I	RAI-CECCHI GORI COMMUNICATIONS - Rif. I299	Violazione art. 2 lett. c, deroga non concessa	53,22	*Avvio istruttoria*	*27-mar-97*	*Garante*	*12/97*
				Invio atti	*03-set-97*	*Garante*	*39/97*
				Proroga dei termini	25-set-97	5336	39/97
				Ampliamento istruttoria	12-feb-98	5687	7/98
				Proroga dei termini	12-feb-98	5687	7/98
				Proroga dei termini	04-giu-98	6058	23/98
				Proroga dei termini	04-set-98	6379	35-36/98
				Chiusura istruttoria	03-dic-98	6633	49/98
I	RAI-MEDIASET-R.T.I.-MEDIATRADE - Rif. I283B	Violazione art. 2	2.408,767	*Avvio istruttoria*	*12-mar-97*	*Garante*	*10/97*
				Proroga dei termini	*09-lug-97*	*Garante*	*27/97*
				Invio atti	*03-set-97*	*Garante*	*39/97*
				Proroga dei termini	25-set-97	5334	39/97
				Proroga dei termini	12-feb-98	5685	7/98
				Proroga dei termini	04-giu-98	6057	23/98
				Proroga dei termini	08-ott-98	6439	41/98
				Chiusura istruttoria	10-dic-98	6662	49/98
			1999				
I	ALITALIA/MERIDIANA - Rif. I276B	Violazione art. 2, deroga non concessa		Avvio istruttoria	15-set-98	6397	37-38/98
				Chiusura istruttoria	13-gen-99	6793	2/99
I	ALITALIA/MINERVA AIRLINES - Rif. I348	Violazione art. 2, deroga concessa per 24 mesi		Avvio istruttoria	15-set-98	6398	37-38/98
				Chiusura istruttoria	13-gen-99	6794	2/99
I	BYK GULDEN ITALIA-ISTITUTO GENTILI - Rif. I332	Violazione art. 2 lett. a	705,57	Avvio istruttoria	26-feb-98	5728	9/98
				Proroga dei termini	04-set-98	6381	35-36/98
				Integrazione	29-ott-98	6502	44/98
				Proroga dei termini	22-dic-98	6729	52/98
				Chiusura istruttoria	25-feb-99	6927	8/99
I	CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA - Rif. I138B	Violazione art. 2, deroga non concessa		Chiusura istruttoria	21-gen-99	6814	3/99
I	CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI - Rif. I364	Violazione art. 2 lett. a, b, c	4.000,8	Avvio istruttoria	26-nov-98	6604	48/98
				Ampliamento istruttoria	08-gen-99	6766	1/99
				Proroga dei termini	09-apr-99	7044	13-14/99
				Chiusura istruttoria	01-lug-99	7339	26/99
I	FARMINDUSTRIA/CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE - Rif. I342	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	23-apr-98	5912	17/98
				Proroga dei termini	15-ott-98	6458	42/98
				Proroga dei termini	26-mar-99	7002	12/99
				Proroga dei termini	27-lug-99	7421	29-30/99
				Chiusura istruttoria	07-dic-99	7807	49/99
I A	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS - Rif. A248	Violazione art. 2 lett. b	13.334	Avvio istruttoria	25-giu-98	6130	26/98
				Proroga dei termini	01-ott-98	6426	40/98
				Integrazione	29-ott-98	6498	44/98
				Chiusura istruttoria	22-apr-99	7115	16/99
				Modifiche	10-ago-99	7445	31-32/99
I	ISTITUTO GENTILI-MERCK SHARP & DOHME -NEOPHARMED-SIGMA TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE-MEDIOLANUM FARMACEUTICI - Rif. I333	Violazione art. 2 lett. a	115,35	Avvio istruttoria	26-feb-98	5731	9/98
				Proroga dei termini	11-ago-98	6312	32-33/98
				Integrazione	29-ott-98	6503	44/98
				Proroga dei termini	22-dic-98	6730	52/98
				Chiusura istruttoria	25-feb-99	6928	8/99
A	PEPSICO FOODS AND BEVERAGES INTERNATIONAL-IBG SUD/COCA COLA ITALIA - Rif. A224	Violazione art. 3	31.417,296	Avvio istruttoria	11-giu-98	6074	24/98
				Ampliamento istruttoria	10-dic-98	6661	50/98
				Proroga dei termini	10-dic-98	6661	50/98
				Proroga dei termini	18-mar-99	6980	11/99
				Proroga dei termini	27-lug-99	7420	29-30/99
				Proroga dei termini	27-ott-99	7650	43/99
				Chiusura istruttoria	07-dic-99	7804	49/99

Segue: *Intese e Abuso di posizione dominante*

(procedimenti istruttori)

Procedimento				Provvedimento			
	caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo	data	numero	bollettino
I	PREZZO DEL PANE A TRENTO - Rif. I174B	Violazione art. 2 lett. a	9,113	Avvio istruttoria	15-apr-99	7069	15/99
				Chiusura istruttoria	24-nov-99	7747	47/99
I	SERVIER ITALIA-ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO STRODER - Rif. I331	Violazione art. 2	3.000,889	Avvio istruttoria	26-feb-98	5725	9/98
				Proroga dei termini	04-set-98	6380	35-36/98
				Integrazione	29-ott-98	6501	44/98
				Proroga dei termini	04-feb-99	6841	5/99
				Chiusura istruttoria	01-lug-99	7337	26/99
A	SNAM-TARIFFE DI VETTORIAMENTO - Rif. A221	Violazione art. 3 lett. a,b	3.584	Avvio istruttoria	06-nov-97	5467	45/97
				Proroga dei termini	23-apr-98	5910	17/98
				Ampliamento istruttoria	04-giu-98	6056	23/98
				Proroga dei termini	04-giu-98	6056	23/98
				Chiusura istruttoria	25-feb-99	6926	8/99
SR	TELEPIÙ - Rif. SR1	Deroga non concessa		Avvio istruttoria	24-giu-99	7310	23/99
				Chiusura istruttoria	27-lug-99	7419	29-30/99
I	TIM-OMNITEL TARIFFE FISSO MOBILE - Rif. I372	Violazione art. 2 lett. a,b	147.300	Avvio istruttoria	07-gen-99	6759	1/99
				Proroga dei termini	26-mag-99	7228	21/99
				Chiusura istruttoria	28-set-99	7553	39/99
82	UNAPACE/ENEL - Rif. A263	Violazione art. 82_CE		Avvio istruttoria	12-nov-98	6539	46/98
				Chiusura istruttoria	09-apr-99	7043	13-14/99
I	VENDITA DIRITTI TELEVISIVI - Rif. I362	Violazione art. 2, deroga concessa per 36 mesi		Avvio istruttoria	10-feb-99	6869	6/99
				Chiusura istruttoria	01-lug-99	7340	26/99

primo trimestre 2000

I	AGIPPETROLI-ANONIMA PETROLI ITALIANA-ESSO ITALIANA/PETROVEN - Rif. I387	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	30-giu-99	7336	26/99
				Chiusura istruttoria	17-feb-00	8042	7/00
I	ASSIREVI/SOCIETA' DI REVISIONE - Rif. I266	Violazione art. 2	4.548,55	Avvio istruttoria	12-nov-98	6542	46/98
				Ampliamento istruttoria	11-feb-99	6880	6/99
				Proroga dei termini	22-apr-99	7119	16/99
				Proroga dei termini	25-ago-99	7472	33-34/99
				Proroga dei termini	10-nov-99	7698	45/99
				Chiusura istruttoria	28-gen-00	7979	4/00
A	ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS/TELECOM - Rif. A255	Violazione art. 3	1.248	Avvio istruttoria	10-lug-98	6192	28/98
				Proroga dei termini	08-gen-99	6765	1/99
				Proroga dei termini	02-giu-99	7248	22/99
				Proroga dei termini	07-ott-99	7569	40/99
				Chiusura istruttoria	28-gen-00	7978	4/00
A	CESARE FREMURA-ASSOLOGISTICA/FERROVIE DELLO STATO - Rif. A227	Violazione art. 3	6.228,525	Avvio istruttoria	28-gen-99	6823	4/99
				Ampliamento istruttoria	26-mar-99	6997	12/99
				Proroga dei termini	24-giu-99	7306	25/99
				Proroga dei termini	04-nov-99	7670	44/99
				Chiusura istruttoria	24-feb-00	8065	8/00
15	CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA - Rif. I138C	Non violazione		Avvio istruttoria	22-dic-99	7860	51-52/99
				Chiusura istruttoria	23-mar-00	8178	12/00
I	INAZ PAGHE/ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO - Rif. I308	Violazione art. 2	28,809	Avvio istruttoria	11-feb-99	6881	6/99
				Ampliamento istruttoria	15-apr-99	7078	15/99
				Proroga dei termini	16-set-99	7524	37/99
				Proroga dei termini	10-nov-99	7699	45/99
				Chiusura istruttoria	03-feb-00	7983	5/00
I	LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI - Rif. I328	Violazione art. 2 lett. b	5.908,596	Avvio istruttoria	29-apr-99	7137	17/99
				Proroga dei termini	16-dic-99	7828	50/99
				Chiusura istruttoria	02-mar-00	8087	9/00

in corso al 31-mar-2000

I	ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - Rif. I165			Avvio istruttoria	07-ott-99	7571	40/99

Segue: *Intese e Abuso di posizione dominante*

(procedimenti istruttori)

Procedimento				Provvedimento			
	caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo	data	numero	bollettino
I	ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA - Rif. I363			Avvio istruttoria	13-ott-99	7597	41/99
				Ampliamento istruttoria	16-dic-99	7833	50/99
				Proroga dei termini	16-dic-99	7833	50/99
82	AEROPORTI DI ROMA-TARIFFE DEL GROUNDHANDLING - Rif. A247			Avvio istruttoria	04-nov-99	7668	44/99
I	BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING - Rif. I337			Avvio istruttoria	25-gen-00	7962	4/00
81	CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI -			Avvio istruttoria	05-nov-98	6522	45/98
82	Rif. I318			Ampliamento istruttoria	03-dic-98	6634	49/98
				Proroga dei termini	03-dic-98	6634	49/98
				Ampliamento istruttoria	26-mar-99	7001	12/99
				Proroga dei termini	26-mar-99	7001	12/99
				Proroga dei termini	24-nov-99	7748	47/99
				Proroga dei termini	09-mar-00	8112	10/00
A	INFOSTRADA/TELECOM ITALIA-TECNOLOGIA ADSL - Rif. A285			Avvio istruttoria	17-nov-99	7723	46/99
				Proroga dei termini	23-mar-00	8154	12/00
I	ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI - Rif. I222			Avvio istruttoria	07-dic-99	7806	49/99
AI	OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER - Rif.			Avvio istruttoria	11-feb-99	6875	6/99
	A256			Proroga dei termini	16-set-99	7523	37/99
				Ampliamento istruttoria	21-ott-99	7629	42/99
				Proroga dei termini	21-ott-99	7629	42/99
				Ampliamento istruttoria	10-nov-99	7697	45/99
I	RC AUTO - Rif. I377			Avvio istruttoria	08-set-99	7507	35-36/99
				Ampliamento istruttoria	10-nov-99	7703	45/99
				Proroga dei termini	10-nov-99	7703	45/99
				Ampliamento istruttoria	03-feb-00	7984	5/00
				Ampliamento istruttoria	09-mar-00	8113	10/00
81	STREAM/TELEPIU - Rif. A274			Avvio istruttoria	26-mar-99	6999	12/99
82				Proroga dei termini	07-ott-99	7570	40/99
				Proroga dei termini	07-dic-99	7805	49/99
				Proroga dei termini	10-feb-00	8009	6/00
I	SVILUPPO DISCOUNT/GESTIONE DISCOUNT - Rif. I397			Avvio istruttoria	17-nov-99	7725	46/99
				Modifiche	24-feb-00	8066	8/00
A	TISCALI-ALBACOM/TELECOM ITALIA - Rif. A280			Avvio istruttoria	08-set-99	7505	35-36/99
				Proroga dei termini	03-feb-00	7982	5/00

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

(procedimenti istruttori)

Procedimento			Provvedimento			
caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo	data	numero	bollettino
1991						
Concentrazioni						
ECOSERVIZI/NOVA SPURGHI - Rif. C180	Non violazione		Avvio istruttoria	24-ott-91	187	10/91
			Chiusura istruttoria	04-dic-91	239	13/91
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
CIRIO/TORRE IN PIETRA - Rif. C104	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	26-ago-91	141	7/91
			Chiusura istruttoria	06-nov-91	205	11/91
ENI/ENIMONT - Rif. C90	Violazione art. 19 co. 2	500	Avvio istruttoria	22-mag-91	79	3/91
			Chiusura istruttoria	10-lug-91	112	5/91
1992						
Concentrazioni						
CEMENSUD/CALCEMENTI JONICI - Rif. C337	Non violazione con condizioni		Avvio istruttoria	04-mar-92	414	5/92
			Proroga dei termini	27-apr-92	472	8/92
			Chiusura istruttoria	27-mag-92	521	10/92
CEREOL/CONTINENTALE - Rif. C292	Non violazione		Avvio istruttoria	12-feb-92	380	3/92
			Chiusura istruttoria	24-mar-92	436	6/92
ITALTEL/GENERAL 4 ELETTRONICA SUD - Rif. C574	Concentrazione vietata		Avvio istruttoria	21-ott-92	745	20/92
			Chiusura istruttoria	10-dic-92	825	23/92
ITALTEL/MISTEL - Rif. C573	Concentrazione vietata		Avvio istruttoria	21-ott-92	744	20/92
			Chiusura istruttoria	10-dic-92	825	23/92
PANNA ELENA/C.P.C. - Rif. C215	Non violazione		Avvio istruttoria	11-dic-91	257	13/91
			Chiusura istruttoria	22-gen-92	347	1-2/92
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
C.R.E.A./PANELLI - Rif. C257	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	04-dic-91	250	13/91
			Chiusura istruttoria	11-mar-92	420	5/92
FINCOMID/SILFIN - Rif. C191	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	08-ott-91	177	9/91
			Chiusura istruttoria	29-gen-92	354	1-2/92
MARZOTTO/GUABELLO - Rif. C361	Violazione art. 19 co. 2		Chiusura istruttoria	19-feb-92	390	4/92
SACCI/ATB - Rif. C551	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	27-lug-92	630	14/92
			Chiusura istruttoria	25-nov-92	799	22/92
SINTESI/BASTOGI - Rif. C192	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	06-nov-91	206	11/91
			Chiusura istruttoria	05-feb-92	367	3/92
SITUR/VALTUR - Rif. C261	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	19-feb-92	383	4/92
			Chiusura istruttoria	27-apr-92	473	8/92
UNICALCESTRUZZI/GALVANOTECNICA - Rif. C579	Non applicabilità della legge		Avvio istruttoria	24-ago-92	682	16/92
			Chiusura istruttoria	25-nov-92	800	22/92
1993						
Concentrazioni						
ALITALIA/MALEV - Rif. C804	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria	18-feb-93	973	4/93
			Chiusura istruttoria	14-apr-93	1064	7/93
EMILCARTA/AGRIFOOD MACHINERY - Rif. C812	Concentrazione vietata		Avvio istruttoria	19-mag-93	1150	10/93
			Proroga dei termini	12-lug-93	1292	17/93
			Chiusura istruttoria	06-ago-93	1292	20-21/93
FERROVIE DELLO STATO/SOGIN - Rif. C1159	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria	04-nov-93	1567	33/93
			Chiusura istruttoria	20-dic-93	1667	40-41/93
HENKEL CHIMICA/BOSTON - Rif. C1030	Autorizzazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	23-lug-93	1336	18-19/93
			Chiusura istruttoria	24-set-93	1462	27-28/93
PARMALAT/GIGLIO FINANZIARIA - Rif. C930	Autorizzazione		Avvio istruttoria	02-giu-93	1193	11/93
			Chiusura istruttoria		1316	18-19/93
SANDOZ PHARMA/GAZZONI 1907 - Rif. C1109	Autorizzazione		Avvio istruttoria	04-ott-93	1486	29/93
			Chiusura istruttoria	37/93	37/93	37/93
SIO/PERGINE - Rif. C1115	Concentrazione vietata		Avvio istruttoria	04-ott-93	1487	29/93
			Chiusura istruttoria	01-dic-93	1615	37/93
SIO/SOGEO FINANZIARIA - Rif. C655	Autorizzazione		Avvio istruttoria	03-feb-93	948	3/93
			Chiusura istruttoria	31-mar-93	1044	6/93
UNICHIPS FINANZIARIA/ALIDOLCE - Rif. C714	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria	22-dic-92	872	24/92
			Chiusura istruttoria	23-feb-93	981	4/93

Segue: *Operazioni di Concentrazione*

(procedimenti istruttori)

Procedimento			Provvedimento			
caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo	data	numero	bollettino
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
CRAGNOTTI & PARTNERS/FEDITAL - Rif. C700	Violazione art. 19 co. 2	40	Avvio istruttoria	16-dic-92	852	24/92
			Chiusura istruttoria	31-mar-93	1049	6/93
PERRIER/SAN BERNARDO - Rif. C635	Violazione art. 19 co. 2	20	Avvio istruttoria	07-ott-92	716	19/92
			Chiusura istruttoria	27-gen-93	2/93	2/93
1994						
Concentrazioni						
AKZO CHEMICAL/ENICHEM SYNTHESIS - Rif. C1415	Non violazione		Avvio istruttoria	20-lug-94	2168	28-29/94
			Chiusura istruttoria	02-set-94	2273	35-36/94
DAVIDE CAMPARI MILANO/SOCIETA' ITALIANE KONINKLIJKE BOLSWESSANEN - Rif. C1705	Non violazione		Avvio istruttoria	03-nov-94	2434	44/94
			Chiusura istruttoria	14-dic-94	2596	50/94
SAN PELLEGRINO-GARMA/COMPAGNIE FINANCIERE DU HAUT RHIN - Rif. C1207	Non violazione		Avvio istruttoria	10-gen-94	1713	1-2/94
			Chiusura istruttoria	21-feb-94	1799	8/94
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
ALITALIA/AVIANOVA - Rif. C1599B	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	10-ago-94	2238	32-33/94
			Chiusura istruttoria	09-nov-94	2444	45/94
CONSAP/NUOVA TIRRENA - Rif. C1313B	Violazione art. 19 co. 2	10	Avvio istruttoria	11-feb-94	1792	6-7/94
			Chiusura istruttoria	12-apr-94	1892	15/94
EUROFLY/AVIOFIN/AIR EUROPE - Rif. C1365	Violazione art. 19 co. 2	60	Avvio istruttoria	23-mar-94	1871	12/94
			Chiusura istruttoria	23-giu-94	2073	25-26/94
FINFLINGHT/AIR EUROPE - Rif. C1314	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	02-feb-94	1775	5/94
			Proroga dei termini	04-mag-94	1935	18/94
			Chiusura istruttoria	23-giu-94	2072	25-26/94
ITALGAS SUD/MERIDIONALI ACQUE - Rif. C1332	Violazione art. 19 co. 2	10	Avvio istruttoria	11-feb-94	1793	6-7/94
			Chiusura istruttoria	18-mag-94	1969	20/94
PRAEVIDENTIA/TIRRENA - Rif. C1135B	Violazione art. 19 co. 2	10	Avvio istruttoria	10-nov-93	1585	34/93
			Chiusura istruttoria	11-feb-94	1779	6-7/94
SIO/PERGINE - Rif. C1115B	Violazione art. 19 co. 2	50	Avvio istruttoria	04-ott-93	1488	29/93
			Chiusura istruttoria	10-gen-94	1701	1-2/94
1995						
Concentrazioni						
CECCHI GORI/CINEMA ROMA E FIRENZE - Rif. C1737B	Non violazione		Avvio istruttoria	26-gen-95	2782	4/95
			Proroga dei termini	16-feb-95	2806	2911
			Chiusura istruttoria	16-feb-95	2911	2911
Inottemperanza alla diffida: divieto di concentrazione						
FERROVIE DELLO STATO/SOGIN - Rif. C1159B	Non violazione		Avvio istruttoria	14-dic-94	2619	50/94
			Chiusura istruttoria	30-mar-95	2908	13/95
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
CECCHI GORI/CINEMA ROMA E FIRENZE - Rif. C1737	Violazione art. 19 co. 2	50	Avvio istruttoria	26-ott-94	2422	43/94
			Chiusura istruttoria	26-gen-95	2768	4/95
DE PEDYS/DELTA - Rif. C2051	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	27-apr-95	3004	17/95
			Chiusura istruttoria	20-lug-95	3173	29/95
GEPAFIN/NOVOTEL ITALIA - Rif. C1939	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	19-gen-5	2761	3/95
			Chiusura istruttoria	04-mag-95	3006	18/95
ILVA/SIGMA TECNOLOGIE DI RIVESTIMENTO - Rif. C2119	Violazione art. 19 co. 2	50	Avvio istruttoria	28-giu-95	3144	26/95
			Chiusura istruttoria	04-ott-95	3299	40/95
SOPLARIL/SILCES - Rif. C1855	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	19-gen-95	2760	3/95
			Chiusura istruttoria	04-mag-95	3008	18/95

Segue: *Operazioni di Concentrazione*

(procedimenti istruttori)

Procedimento			Provvedimento			
caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo	data	numero	bollettino
1996						
Concentrazioni						
FIATIMPRESIT-MANNESMANN-TECHINT/ ITALIMPIANTI - Rif. C2227	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	14-dic-95	3468	50/95
			Proroga dei termini	26-gen-96	3562	4/96
			Chiusura istruttoria	15-feb-96	3622	7/96
HEINEKEN ITALIA/BIRRA MORETTI - Rif. C2347	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	22-mag-96	3915	20/96
			Chiusura istruttoria	04-lug-96	4049	27/96
SNAI SERVIZI-SAN SIRO/TRENNO - Rif. C2309	Non violazione con condizioni		Avvio istruttoria	23-apr-96	3840	16/96
			Chiusura istruttoria	30-mag-96	3942	22/96
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
AGIPPETROLI/VARIE SOCIETA' - Rif. C2181	Violazione art. 19 co. 2	155	Avvio istruttoria	26-ott-95	3356	43/95
			Chiusura istruttoria	21-feb-96	3634	8/96
API-ANOMINA PETROLI ITALIANA/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C2518	Violazione art. 19 co. 2	10	Avvio istruttoria	09-ago-96	4179	32-33/96
			Chiusura istruttoria	19-dic-96	4519	51/96[1]
API-ANONIMA PETROLI ITALIANA/IMPRESE VARIE - Rif. C2454	Non applicabilità della legge		Avvio istruttoria	06-giu-96	3973	23/96
			Chiusura istruttoria	17-ott-96	4328	42/96
ERG PETROLI/IMPRESE VARIE - Rif. C2450	Violazione art. 19 co. 2	94	Avvio istruttoria	06-giu-96	3969	23/96
			Chiusura istruttoria	17-ott-96	4324	42/96
ESSO ITALIANA/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C2457	Violazione art. 19 co. 2	3	Avvio istruttoria	06-giu-96	3976	23/96
			Chiusura istruttoria	17-ott-96	4331	42/96
FINA ITALIANA/IMPRESE VARIE - Rif. C2453	Violazione art. 19 co. 2	15	Avvio istruttoria	06-giu-96	3972	23/96
			Chiusura istruttoria	17-ott-96	4327	42/96
GRUPPO TAMOIL/IMPRESE VARIE - Rif. C2512	Violazione art. 19 co. 2	34	Avvio istruttoria	09-ago-96	4178	32-33/96
			Chiusura istruttoria	19-dic-96	4516	51/96
IP-ITALIANA PETROLI/IMPRESE VARIE - Rif. C2455	Violazione art. 19 co. 2	22	Avvio istruttoria	06-giu-96	3974	23/96
			Chiusura istruttoria	17-ott-96	4329	42/96
ITALIANA PETROLI/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C2520	Non applicabilità della legge		Avvio istruttoria	09-ago-96	4181	32-33/96
			Chiusura istruttoria	19-dic-96	4520	51/96
KUWAIT PETROLEUM ITALIA/IMPRESE VARIE - Rif. C2452	Violazione art. 19 co. 2	22	Avvio istruttoria	06-giu-96	3971	23/96
			Chiusura istruttoria	17-ott-96	4326	42/96
SHELL ITALIA/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C2519	Violazione art. 19 co. 2	17	Avvio istruttoria	09-ago-96	4180	32-33/96
			Chiusura istruttoria	19-dic-96	4521	51/96
SHELL ITALIA/IMPRESE VARIE - Rif. C2456	Violazione art. 19 co. 2	3	Avvio istruttoria	06-giu-96	3975	23/96
			Chiusura istruttoria	17-ott-96	4330	42/96
TAMOIL ITALIA/IMPRESE VARIE - Rif. C2451	Violazione art. 19 co. 2	21	Avvio istruttoria	06-giu-96	3970	23/96
			Chiusura istruttoria	17-ott-96	4325	42/96
1997						
Concentrazioni						
AGIP/TMF-ENERGON - Rif. C2910	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	06-nov-97	5471	45/97
			Chiusura istruttoria	22-dic-97	5603	52/97
			Modifica impegni	28-mag-98	6030	25/98
BAXTER/CLARK - Rif. C2850	Non violazione		Avvio istruttoria	21-nov-97	5491	47/97
			Chiusura istruttoria	22-dic-97	5602	52/97
CIRIO/CENTRALE DEL LATTE DI ROMA - Rif. C2863	Non violazione con condizioni		Avvio istruttoria	10-set-97	5289	34-35/97
			Chiusura istruttoria	23-ott-97	5408	43/97
HENKEL/LOCTITE - Rif. C2641	Non violazione con condizioni		Avvio istruttoria	27-feb-97	4709	8/97
			Proroga dei termini	10-apr-97	4883	15/97
			Chiusura istruttoria	09-mag-97	4993	19/97
ITALCALCESTRUZZI/CALCESTRUZZI - Rif. C2741	Non violazione con condizioni		Avvio istruttoria	24-apr-97	4918	16/97
			Chiusura istruttoria	05-giu-97	5060	23/97
			Modifica impegni	09-ott-97	5368	41/97
			Proroga termini ottemp.	19-ago-98	6347	34/98
			Proroga termini ottemp.	20-ott-98	6474	43/98
			Proroga termini ottemp.	08-gen-99	6767	1/99
			Modifica impegni	03-giu-99	7249	22//99
			Proroga termini ottemp.	27-lug-99	7423	29-30/99
			Modifica impegni	03-feb-00	7985	5/00

[1] Errata corrige nel Bollettino n.1-2/97.

Segue: *Operazioni di Concentrazione*

(procedimenti istruttori)

Procedimento			Provvedimento			
caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo	data	numero	bollettino
SOLVAY/SODI - Rif. C2626B	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	06-mar-97	4742	9/97
			Chiusura istruttoria	10-apr-97	4862	15/97
TELECOM ITALIA/INTESA - Rif. C2833	Concentrazione vietata		Avvio istruttoria	30-set-97	5342	39/97
			Chiusura istruttoria	13-nov-97	5489	46/97
1998						
Concentrazioni						
EULER/SIAC-SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI CREDITI - Rif. C2927	Non violazione con condizioni		Avvio istruttoria	22-dic-97	5604	52/97
			Proroga dei termini	08-gen-98	5615	1-2/98
			Chiusura istruttoria	12-mar-98	5772	11/98
SCHEMAVENTUNO-PROMODES/GRUPPO GS - Rif. C3037	Non violazione con condizioni		Avvio istruttoria	07-apr-98	5875	15/98
			Proroga dei termini	20-mag-98	6006	21/98
			Chiusura istruttoria	18-giu-98	6113	25/98
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
FELTAM/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C3125	Violazione art. 19 co. 2	6,3	Avvio istruttoria	25-giu-98	6136	26/98
			Chiusura istruttoria	05-nov-98	6528	45/98
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA/EMITTENTI PRIVATE - Rif. C3076	Violazione art. 19 co. 2	210	Avvio istruttoria	20-mag-98	6007	21/98
			Proroga dei termini	15-ott-98	6459	42/98
			Proroga dei termini	03-dic-98	6636	49/98
			Chiusura istruttoria	17-dic-98	6700	51/98
1999						
Concentrazioni						
BANCA INTESA/BANCA COMMERCIALE ITALIANA - Rif. C3597	Non violazione con condizioni		Avvio istruttoria	13-ott-99	7598	40/99
			Proroga dei termini	24-nov-99	7751	47/99
			Chiusura istruttoria	02-dic-99	7771	48/99
COMPAGNIA ITALIANA ALLUMINIO-COMITAL/COFRESCO ITALIA - Rif. C3298	Non violazione		Avvio istruttoria	20-gen-99	6813	3/99
			Chiusura istruttoria	04-mar-99	6950	9/99
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI-OTIS/VARIE SOCIETA' - Rif. C3156C	Non violazione		Avvio istruttoria	28-gen-99	6826	4/99
			Chiusura istruttoria	11-mar-99	6961	10/99
PARMALAT/CIRIO - Rif. C3460	Non applicabilità della legge		Avvio istruttoria	15-apr-99	7067	13-14/99
			Proroga dei termini	20-mag-99	7211	20/99
			Chiusura istruttoria	17-giu-99	7290	24/99
PARMALAT/EUROLAT - Rif. C3460B	Non violazione con condizioni		Avvio istruttoria	01-lug-99	7338	25/99
			Chiusura istruttoria	27-lug-99	7424	29-30/99
THE COCA-COLA/CADBURY SCHWEPPES - Rif. C3395	Non applicabilità della legge		Avvio istruttoria	14-apr-99	7066	13-14/99
			Chiusura istruttoria	26-mag-99	7230	21/99
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
ALCON LABORATORIES/INNOVATION TECHNOLOGIES - Rif. C3317	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	17-dic-98	6705	51/98
			Chiusura istruttoria	09-apr-99	7046	13-14/99
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI-OTIS/VARIE SOCIETA' - Rif. C3156B	Violazione art. 19 co. 2	120	Avvio istruttoria	11-ago-98	6315	32-33/98
			Chiusura istruttoria	28-gen-99	6827	4/99
GRUPPO CECCHI GORI/CINEMA DI FIRENZE - Rif. C3601	Violazione art. 19 co. 2	152,922	Avvio istruttoria	16-lug-99	7405	28/99
			Chiusura istruttoria	02-dic-99	7772	48/99
INFOSTRADA/ITALIA ON LINE - Rif. C3364	Violazione art. 19 co. 2	12	Avvio istruttoria	14-gen-99	6800	2/99
			Chiusura istruttoria	17-giu-99	7291	24/99
NUTRICIA BELGIE/MILUPA - Rif. C3606	Violazione art. 19 co. 2	103	Avvio istruttoria	27-lug-99	7428	29-30/99
			Chiusura istruttoria	04-nov-99	7672	44/99
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA/VARI IMPIANTI RADIOFONICI - Rif. C3180	Violazione art. 19 co. 2	200	Avvio istruttoria	11-feb-99	6882	6/99
			Ampliamento istruttoria	26-mag-99	7229	21/99
			Proroga dei termini	26-mag-99	7229	21/99
			Chiusura istruttoria	24-nov-99	7749	47/99

Segue: *Operazioni di Concentrazione*

(procedimenti istruttori)

Procedimento			Provvedimento			
caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo	data	numero	bollettino
primo trimestre 2000						
Concentrazioni						
EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRADE-CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE - Rif. C3818	Non violazione con condizioni		Avvio istruttoria	20-gen-00	7931	1-2/00
			Chiusura istruttoria	02-mar-00	8090	9/00
NOVARTIS SEEDS/AGRA SOCIETA' DEL SEME - Rif. C3600	Non violazione con condizioni		Avvio istruttoria	09-nov-99	7696	43/99
			Proroga dei termini	16-dic-99	7835	50/99
			Chiusura istruttoria	20-gen-00	7930	3/00
Inottemperanza alla diffida: divieto di concentrazione						
PARMALAT/EUROLAT - Rif. C3460C	Non violazione		Avvio istruttoria	16-dic-99	7834	50/99
			Chiusura istruttoria	02-mar-00	8088	9/00
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
GRUPPO CECCHI GORI/CINEMA MARCONI - Rif. C3742	Violazione art. 19 co. 2	50,735	Avvio istruttoria	02-dic-99	7785	48/99
			Chiusura istruttoria	09-mar-00	8114	10/00
MEDUSA FILM/SALE CINEMATOGRAFICHE - Rif. C3655C	Violazione art. 19 co. 2	19,500	Avvio istruttoria	04-nov-99	7675	44/99
			Chiusura istruttoria	02-feb-00	7981	5/00
in corso al 31-mar-2000						
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
LIQUIGAS-CPL CONCORDIA/FONTENERGIA - Rif. C3736			Avvio istruttoria	20-gen-00	7939	3/00

INDAGINI CONOSCITIVE

Procedimento caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
	1993			
SETTORE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO - Rif. IC1	Avvio indagine	17-lug-91	116	5/91
	Chiusura indagine	01-dic-93	1611	37/93
	Relazione	*dic-93*	*2*	
SETTORE DELLA RADIOTELEFONIA MOBILE CELLULARE - Rif. IC3	Avvio indagine	04-nov-92	765	21/92
	Chiusura indagine	23-giu-93	1265	14/93
	Relazione	*lug-93*	*1*	
	1994			
SETTORE DEL CINEMA - Rif. IC5	Avvio indagine	25-nov-92	809	22/92
	Chiusura indagine	05-ott-94	2335	40/94
	Relazione	*nov-94*	*4*	
SETTORE DEL LATTE - Rif. IC2	Avvio indagine	17-giu-92	565	12/92
	Chiusura indagine	10-gen-94	1699	1-2/94
	Relazione	*gen-94*	*3*	
	1995			
SETTORE DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI PER RISCALDAMENTO - Rif. IC8	Avvio indagine	28-apr-93	1104	8/93
	Chiusura indagine	02-mar-95	2853	9/95
	Relazione	*mag-95*	*5*	
SETTORE DEL MATERIALE ROTABILE - Rif. IC6	Avvio indagine	20-gen-93	914	2/93
	Chiusura indagine	18-mag-95	3043	20/95
	Relazione	*giu-95*	*6*	
TRASMISSIONE DATI - Rif. IC11	Avvio indagine	10-nov-93	1586	34/93
	Chiusura indagine	13-lug-95	3145	26/95
	Relazione	*ott-95*	*7*	
	1996			
PREZZI DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - Rif. IC18	Avvio indagine	12-apr-96	3828	15/96
	Chiusura indagine	24-ott-96	4374B	44/96
	Relazione	*nov-96*	*10*	
SETTORE DELL'ALTA VELOCITA' - Rif. IC7	Avvio indagine	31-mar-93	1062	6/93
	Chiusura indagine	10-gen-96	3526	1-2/96
	Relazione	*gen-96*	*8*	
SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA - Rif. IC9	Avvio indagine	24-set-93	1472	27-28/93
	Chiusura indagine	08-feb-96	3615	6/96
	Relazione	*feb-96*	*9*	
	1997			
DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - Rif. IC13	Avvio indagine	19-gen-94	1716	3/94
	Chiusura indagine	30-ott-97	5445	44/97
SETTORE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI - Rif. IC15	Avvio indagine	01-dic-94	2523	48/94
	Chiusura indagine	09-ott-97	5400	42/97
	Relazione	*ott-97*	*12*	
SETTORE DEI SERVIZI DI FINANZA AZIENDALE - Rif. IC17	Avvio indagine	06-lug-95	3160	27-28/95
	Chiusura indagine	25-set-97	5351	39/97
	Relazione	*ott-97*	*11*	
SETTORE DEI SERVIZI PORTUALI - Rif. IC4	Avvio indagine	04-nov-92	766	21/92
	Chiusura indagine	16-ott-97	5415	43/97
	Relazione	*ott-97*	*13*	
SETTORE DEL GAS METANO - Rif. IC12	Avvio indagine	10-gen-94	1714	1-2/94
	Chiusura indagine	06-nov-97	5472	45/97
	Relazione	*nov-97*	*14*	
SETTORE FARMACEUTICO - Rif. IC14	Avvio indagine	02-set-94	2293	35-36/94
	Chiusura indagine	06-nov-97	5486	9/98
	Relazione	*mar-98*	*15*	

Segue: *Indagini conoscitive*

Procedimento caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
1999				
SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO - Rif. IC16	Avvio indagine	18-mag-95	3058	20/95
	Chiusura indagine	27-lug-99	7432	29-30/99
	Relazione	*ago-99*	*16*	
***in corso al* 31-mar-2000**				
DISTRIBUZIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - Rif. IC20	Avvio indagine	09-apr-99	7056	13-14/99
SETTORE DELL'ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI - Rif. IC19	Avvio indagine	29-lug-96	4129	31/96
TARIFFE AEREE NAZIONALI - Rif. IC10	Avvio indagine	20-ott-93	1527	31/93

ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
	1991			
Riforma del settore delle telecomunicazioni - AS002	Disegno di legge del 18 luglio 1991 (A.C. 5866 / X legislatura), Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni (trasformato in Legge 29 gennaio 1992, n. 58)	22	21-nov-91	12/91
Servizi portuali - AS001	Codice della Navigazione, artt. 101, 110, 111, 112, 1171, 1172, 1173 Regolamento della Navigazione Marittima, artt. 125, 138, 139, 196 Regolamento della Navigazione Interna, artt. 36, 37, 38 Disegno di legge governativo (A.C. 3313-ter / X legislatura), recante "Disposizioni in materia di sistemi portuali, di classificazione dei porti, nonché di ordinamenti portuali e di lavoro portuale" (stralcio degli articoli da 1 a 4 e da 6 a 35 del disegno di legge (A.C. 3313 / X legislatura) deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 maggio 1989)	21	27-mar-91	2/91
Servizio di radiotelefonia mobile cellulare - AS003	Instaurazione di un regime di concorrenza nel mercato della radiotelefonia mobile	22	21-nov-91	12/91
	1992			
Assicurazione R.C. auto - AS007	Art. 4 del disegno di legge (A.S. 1 / X legislatura), recante modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private	22	14-dic-92	23/92
Programma di riordino delle partecipazioni statali - AS006	Documento programmatico del Governo in materia di riordino delle Partecipazioni Statali, predisposto dal Ministero del Tesoro in attuazione dell'art. 16 della legge 8 agosto 1992, n. 359	22	10-dic-92	Allegato D alla Relazione Annuale 1992
Sistema di automazione del gioco del lotto - AS004	Decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298: Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie e disegno di legge di conversione (A.S. 278 / X legislatura) (rinviato in Commissione il 16 luglio 1992)	21 e 22	09-giu-92	24/92
	1993			
Agenzie di pratiche automobilistiche - AS1017	Legge 8 agosto 1991, n. 264, recante "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"	21	07-ott-93	29/93
Albo degli amministratori di stabili in condominio - AS016	A.S. 1256 / XI legislatura: Istituzione dell'albo degli amministratori di stabili in condominio	22	05-ott-93	29/93
Albo nazionale dei costruttori - AS012	Legge 10 febbraio 1962, n. 57, recante istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori	22	04-mar-93	5/93
Autotrasporto in conto terzi - AS013	Decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi (convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162)	22	20-mag-93	10/93
Direttiva 90/388/CEE - AS010	Schema di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione (il recepimento di tale direttiva è stato successivamente inserito nella Legge comunitaria per il 1993)	22	18-feb-93	4/93

Segue: *Attività di segnalazione e consultiva*

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Direttiva CEE/assicurazione vita - AS019	A.S. 1381 / XI legislatura: Legge comunitaria 1993 capo II, artt. 16 sgg: recepimento terze direttive danni e vita (approvato dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie il 16 dicembre: legge 22 febbraio 1994, n. 146, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993)	21 e 22	01-dic-93	37/93
Distribuzione di carburanti per autotrazione - AS014	Legge 18 dicembre 1970, n. 1034: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1989, recante : "Nuove direttive alle Regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione"	21 e 22	07-lug-93	14/93
Finanziamenti gruppo Finmare - AS009	Legge 17 dicembre 1990, n. 383: Conversione in legge del D.L. 18 ottobre 1990, n. 296, recante interpretazioni e modifiche delle leggi 14 giugno 1989, n. 234 e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali	21	26-gen-93	2/93
Gestione aeroportuale - AS018	A.S. 1508 / XI legislatura: Interventi correttivi di finanza pubblica (art. 29, Gestione aeroportuale)	22	04-nov-93	33/93
Riordino della legislazione in materia portuale - AS015	A.C. 2524 / XI legislatura: Riordino della legislazione in materia portuale (approvato in via definitiva dal Senato il 13 gennaio 1994: legge 28 gennaio 1994, n. 84)	22	16-set-93	26/93
Servizio GSM - AS011	Schema di decreto ministeriale relativo al GSM, poi Decreto Ministeriale (Ministero delle Poste e Telecomunicazioni) 4 maggio 1993, recante "Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radio-frequenze".	22	25-feb-93	4/93
	1994			
Agenzie di regolamentazione - AS022	A.C. 2579 / XI legislatura, Delega per l'istituzione di agenzie per i servizi pubblici A.C. 2258 / XI legislatura, "Norme per la regolazione delle tariffe ed il controllo della qualità dei servizi di interesse pubblico a tutela degli interessi e dei diritti degli utenti" Legge 24 dicembre 1993, n. 537, Interventi correttivi di finanza pubblica (art. 1, comma 1, lettera b)	22	17-feb-94	8/94
Convenzione ENEL - AS021	Schema di convenzione predisposto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato	22	16-feb-94	8/94
Decreto direttiva 90/388/CEE - AS032	Concorrenza nei servizi di telecomunicazione	22	11-nov-94	45/94
Disciplina dell'apertura di sale cinematografiche - AS034	Decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante "Interventi urgenti a favore del cinema ", convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994, n. 153	21	12-dic-94	47/94
Distribuzione editoriale - AS031	Legge 5 agosto 1981, n. 416 (art. 14) Legge 25 febbraio 1987, n.67	21	28-ott-94	43/94
Gestore unico telefonia - AS027	Costituzione della società Telecom Italia	22	10-ago-94	32-33/94
Normativa brevetti per modelli e disegni ornamentali per le parti staccate della carrozzeria delle automobili - AS029	Codice civile, art. 2593 R.D. 25 agosto 1940, n. 1411 (art. 5)	21	23-ago-94	32-33/94
Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali - AS033	A.S. 743-bis / XII legislatura: "Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali" Legge 22 dicembre 1960, n. 1612, recante "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali"	22	12-dic-94	48/94
Parere decreto attuativo legge n. 84/94 - AS028	Progetto di decreto attuativo ex art. 16, comma 4, della legge n. 84/1994	22	12-ago-94	32-33/94

Segue: *Attività di segnalazione e consultiva*

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Prezzi dei carburanti per autotrazione - AS023	Delibera CIPE 13 aprile 1994 concernente "Determinazioni in ordine ai prezzi dei prodotti petroliferi" Decreto ministeriale (Industria, Commercio e Artigianato) 7 maggio 1994 recante "Modalità di attuazione della delibera CIPE 13 aprile 1994"	21	20-mag-94	19/94
Privatizzazione ENEL - AS025	Privatizzazione dell'ENEL	22	30-giu-94	25-26/94
Servizio radiomobile analogico (TACS) - AS033	Previsione di delibera CIPE in materia di liberalizzazione delle tariffe del servizio radiomobile analogico	22	06-dic-94	48/94
Servizio radiomobile di dispaccio in tecnica multiaccesso - AS020	Bozze di decreti ministeriali relativi "al servizio radiomobile di dispaccio in tecnica multiaccesso ad uso privato" e "al servizio radiomobile pubblico di dispaccio in tecnica multiaccesso con la prestazione per gruppo chiuso di utenti"	22	25-gen-94	3/94
Servizio radiomobile marittimo - AS036	DPR 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale), artt. 352, 373, 374 DPR 10 ottobre 1982, n. 899 DPR 19 ottobre 1982, n. 900	21 e 22	12-dic-94	48/94
Tariffe servizio pilotaggio porti - AS024	Codice della Navigazione, artt. 86 sgg. Circolare del Ministero della Marina Mercantile prot. 5204511 del 18 dicembre 1992 Decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito in legge 5 maggio 1989, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime" (art. 9, comma 7) Circolare del Ministero della Marina Mercantile prot. 5205761 del 14 dicembre 1989, attutiva dell'art. 9, comma 7, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77	21	01-giu-94	21/94
	1995			
Agenzie di viaggio e turismo - AS049	Disegno di legge (A.C. 2438 / XII legislatura) recante conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante "Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria" (art. 3)	21	30-giu-95	25/95
Agevolazioni tariffe tlc per la stampa - AS058	Legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" (art. 28) e successive modificazioni e integrazioni	21	15-nov-95	44/95
Autorizzazioni all'approdo per i servizi di linea con le isole - AS055	Codice della Navigazione, Titolo III, Capo I, articolo 62	22	11-ott-95	39/95
Concorrenza nel settore delle telecomunicazioni - AS062	Testo unificato in materia di assetto delle Telecomunicazioni (A.C. 2354, A.C. 2953, A.C. 3024, A.C. 3016, A.C. 3180-ter, A.C. 3185 / XII legislatura)	22	07-dic-95	48/95
Condizioni concorrenziali telefonia GSM - AS042	Attuazione delle concessioni GSM	22	17-mar-95	9/95
Conflitto di interessi - AS038	Testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge nn. 1082, 278, 758 e 1330 recante "Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo" (Commissione Affari costituzionali del Senato)	22	27-feb-95	8/95
Consulenti tributari - AS048	Disegno di legge (A.C. 2438 / XII legislatura) recante conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante "Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria" (art. 3)	22	26-giu-95	24/95
Convenzione Enel - AS063	Bozza di decreto di concessione delle attività elettriche all'Enel Spa e del relativo schema di convenzione, predisposti dal Ministero dell'Industria in data 30 novembre 1995	22	22-dic-95	1-2/96
Decreto direttiva 90/388/CEE - AS041	Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 90/388/CEE	22	16-mar-95	9/95

Segue: *Attività di segnalazione e consultiva*

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Denominazioni di origine protette - AS052	Proposta di legge (A.C. 2717 / XII legislatura), recante "Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie" (artt. 7 e 8)	22	01-ago-95	29/95
Distribuzione di gas naturale ad uso civile - AS044	Testo unico n. 2578 del 1925. Legge 8 giugno del 1990, n. 142, recante "Ordinamento delle autonomie locali" (art. 22, comma 3). Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 1986, n. 902, recante "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali".	21	03-mag-95	17/95
Formazione professionale - AS050	Legge regionale dell'Emilia Romagna 24 luglio 1979, n. 19 Legge regionale del Piemonte 25 febbraio 1980, n. 8 Legge regionale della Lombardia 7 giugno 1980, n. 95 Legge regionale della Liguria 7 agosto 1979, n. 27 Legge regionale della Toscana 31 agosto 1994, n. 70 Legge regionale della Sardegna 1 giugno 1979, n. 47 Legge regionale del Lazio 25 febbraio 1992, n. 23 Legge regionale dell'Abruzzo 5 dicembre 1979 Legge regionale della Basilicata 1 marzo 1980, n. 63 Legge regionale del Molise 30 marzo 1995, n. 10 Legge regionale della Calabria 19 aprile 1985, n. 18 Legge regionale del Veneto 30 gennaio 1990, n. 10 Legge regionale dell'Umbria 21 ottobre 1981, n. 69 Legge regionale della Puglia 17 ottobre 1978, n. 54 Legge regionale del Friuli Venezia Giulia 16 novembre 1982, n. 76 Legge regionale della Sicilia 6 marzo 1976, n. 24 Legge regionale della Campania 30 luglio 1977, n. 40 Legge regionale delle Marche 26 marzo 1990, n. 16 Legge regionale della Valle d'Aosta 5 maggio 1983, n. 28 Legge provinciale di Trento 3 settembre 1987, n. 21.	21	13-lug-95	27-28/95
Introduzione e sviluppo su larga scala dei farmaci generici - AS057	Legge 19 ottobre1991, n.349, recante "Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto" Normativa relativa ai prodotti farmaceutici	22	25-ott-95	41/95
Normativa settore aeroportuale - AS047	Disegno di legge (A.C. 2439 / XII legislatura) recante conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante "Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali"	22	22-giu-95	24/95
Parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie - AS037	Disegno di legge (A.C. 2065 / XII legislatura), recante "Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie"	22	27-feb-95	8/95
Prezzi del gasolio per macchine agricole - AS060	Decreto del Ministero delle Finanze del 6 agosto 1963, recante "Norme per la concessione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sul petrolio, sugli olii da gas e sui residui della lavorazione destinati all'azionamento delle macchine agricole" (art. 20) e successive modifiche.	21	29-nov-95	46/95
Recepimento terze direttive CEE sulle assicurazioni vita e danni - AS040	Schemi dei decreti legislativi di recepimento delle terze direttive CEE sulle assicurazioni vita e danni	22	15-mar-95	9/95
Responsabilità dei consulenti tributari per il versamento delle imposte - AS059	Legge 11 ottobre 1995 n. 423, recante "Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte"	21	15-nov-95	44/95
Revisione dei bilanci delle società cooperative - AS043	Legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante "Nuove norme in materia di società cooperative" (art. 15, comma 2)	21	07-apr-95	12/95
Riassetto strutturale del settore dell'energia elettrica (nota informativa) - AS054	Normativa italiana e comunitaria di settore	22	01-ago-95	30/95
Servizi amministrativi forniti dall'INPS in regime di convenzione - AS056	Schema di Regolamento per la fornitura da parte dell'INPS di servizi amministrativi in regime di convenzione per la gestione di Fondi di previdenza integrativa, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 11 aprile 1995	22	02-ott-95	41/95

Segue: *Attività di segnalazione e consultiva*

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Servizio di trasporto di persone mediante taxi - AS053	Legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" Legge regionale n. 58 del 26 ottobre 1993, recante "Disposizioni per l'approvazione dei regolamenti Comunali relativi all'esercizio del trasporto pubblico non di linea" Regolamento delle vetture pubbliche del Comune di Roma approvato con delibera della Giunta Municipale n. 2.860 del 30 aprile 1966, successivamente modificato e aggiornato al 9 marzo 1990	21	01-ago-95	29/95
Subfornitura industriale - AS046	Testo unificato in materia di subfornitura risultante dai disegni di legge (A.S. 932 e A.S. 1143 / XII legislatura (art. 10))	22	20-giu-95	23/95
Tariffe minime di noleggio autobus - AS045	Legge regionale del Lazio 4 dicembre 1989, n. 73	21	05-mag-95	18/95
Tariffe servizio bunkeraggio porti - AS039	Rilancio del servizio di bunkeraggio nel porto di Augusta	22	14-mar-95	9/95
Tariffe servizio bunkeraggio porti - AS051	Questioni sollevate dalla Federazione Italiana dei Piloti dei Porti	22	26-lug-95	29/95
Trattamento automatico dell'informazione regione Piemonte - AS061	Legge della Regione Piemonte n. 48/1975 Legge della Regione Piemonte n. 13/1978	22	06-dic-95	48/95
	1996			
Adozione dei libri di testo - AS073	Circolare ministeriale n. 9 del 9 gennaio 1996, avente per oggetto "Adozione dei libri di testo per le scuole ed istituti di istruzione secondaria, per i licei artistici e gli istituti d'arte per l'anno scolastico 1996/97"	22	11-lug-96	27/96
Affidamento dei concorsi pronostici - AS070	Modalità per l'affidamento dei concorsi pronostici con particolare riferimento a quelle seguite dal Ministero delle Finanze per l'assegnazione alla società SISAL SPORT ITALIA Spa del concorso pronostici Enalotto Decreto-legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante "Disciplina delle attività di giuoco" art.2 Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi"	22	01-lug-96	25/96
Attività di sviluppo e stampa di rullini fotografici - AS074	Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", art. 115	21	08-ago-96	31/96
Attività di trasformazione del plasma - AS065	Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 10 Legge 28 gennaio 1994, n. 63 Decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178	21	26-gen-96	3/96
Comunicazioni via satellite - AS066	Normativa sulle comunicazioni via satellite	21 e 22	31-gen-96	3/96
Disciplina della clearance aeroportuale - AS078	Regolamento del Consiglio CEE 18 gennaio 1993, n. 95	22	21-nov-96	45/96
Esclusiva delle compagnie portuali - AS068	Decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, recante "Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo" Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale", artt. 17 e 21	21	13-giu-96	23/96
Materiali autoadesivi per le specialità medicinali - AS079	Decreto del Ministro della Sanità, 29 febbraio 1988, recante "Disciplina per l'impiego, nelle confezioni delle specialità medicinali, di bollini autoadesivi a lettura automatica" (art. 4)	22	25-nov-96	46/96
Piano di riordino del gruppo Finmare - AS064	Piano di riordino del Gruppo Finmare	22	17-gen-96	1-2/96
Recepimento direttive comunitarie in materia di rifiuti - AS080	Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio	22	04-dic-96	47/96

Segues *Attività di segnalazione e consultiva*

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Regime fiscale degli apparecchi di accensione - AS071	Decreto-legge 20 aprile 1971 n. 163 convertito in Legge 18 giugno 1971 n. 376 (art. 3 comma 7 e art.8), recante "Disposizioni concernenti il regime fiscale degli apparecchi di accensione", convertito in Legge 18 giugno 1971 n. 376	21	03-lug-96	25/96
Regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico - AS095	Schema di Regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico (versione provvisoria)	22	18-dic-96	26/97
Revisione delle tariffe telefoniche - AS067	Tariffe telefoniche	22	31-gen-96	3/96
Riforma del settore delle comunicazioni - AS075	Riforma del settore delle comunicazioni Disegno di legge (A.S. 1138 / XIII legislatura), recante "Disciplina del sistema delle comunicazioni" Disegno di legge (A.S. 1021 / XIII legislatura), recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" Direttiva 96/19/CEE	22	03-set-96	34-35/96
Servizi di comunicazione mobile e personale a tecnologia DECT - AS076	Legge 28 agosto 1996, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva" Direttiva 96/2/CEE Direttiva 96/19/CEE	22	25-ott-96	41/96
Servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti ospedalieri - AS077	Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi" Legge 10 febbraio 1989, n. 45, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali" Legge 8 giugno 1990, n. 142, recante "Ordinamento delle autonomie locali"	22	15-nov-96	45/96
Servizi offerti dai maestri di sci - AS069	Legge 8 marzo 1991 n. 81 recante "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina"	21 e 22	27-giu-96	24/96
Smaltimento rifiuti nella Regione Lazio - AS072	Legge regionale 8 marzo 1995 n. 38	21	03-lug-96	25/96
	1997			
A.I.P.A.- convenzioni per la fornitura di prodotti informatici di uso comune - AS094	Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2 comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" (art. 12, comma 2-bis)	22	04-giu-97	24/97
Accesso al mercato dell'esercizio cinematografico - AS082	Legge 1° marzo 1994, n.153 recante "Disposizioni urgenti in favore del cinema" (art. 9)	21	07-gen-97	52/96
Accordo per la creazione di una piattaforma digitale unica - AS096	Disegno di legge "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (A.S. 1021-A.C. 3755 / XIII legislatura)	22	10-lug-97	26/97
Affidamento dei servizi assicurativi da parte degli enti pubblici - AS107	Comportamenti degli Enti Pubblici nell'affidamento dei servizi di assicurazione	22	02-dic-97	47/97
Attività di guida, interprete ed accompagnatore turistico - AS081	Legge 17 maggio 1983, n. 17, recante "Legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica"	21 e 22	07-gen-97	52/96
Attività libero-professionale degli psicoterapeuti-psicologi e degli psicoterapeuti-medici - AS103	Decreto del Ministro della Sanità, 28 febbraio 1997, recante "Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale" Decreto del Ministro della Sanità, 31 luglio 1997, recante "Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N."	21	05-nov-97	43/97
Casse edili - AS106	Comportamenti delle Casse Edili	22	17-nov-97	45/97
Consorzio obbligatorio degli oli usati - AS101	Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (ottobre 1993)	22	22-ott-97	41/97

Segue: *Attività di segnalazione e consultiva*

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto - AS104	Legge 8 agosto 1991, n. 264, recante "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"	21 e 22	06-nov-97	43/97
Disposizioni in materia di ordinamento e autonomia degli enti locali - AS085	Disegno di legge (A.S. 1388 / XIII legislatura), recante " Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142", art. 5	22	24-feb-97	7/97
Disposizioni in materia di ordinamento e autonomia degli enti locali - AS105	Disegno di legge del Governo (A.S. 1388 / XIII legislatura), recante "Disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142"	22	12-nov-97	44/97
Disposizioni in materia di tariffe telefoniche ridotte per elevati volumi di traffico - AS119	Bozza di decreto ministeriale recante "Disposizioni in materia di tariffe telefoniche per elevati volumi di traffico"	22	17-nov-97	1-2/98
Disposizioni per il rilascio di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni - AS109	Schema di decreto ministeriale recante "Disposizioni per il rilascio di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni"	22	17-nov-97	48/97
Disposizioni relative al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - AS112	Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, recante "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"	21	19-dic-97	50/97
Distribuzione commerciale nella regione Sardegna - AS088	Legge Regionale 31 ottobre 1991, n. 35 e Piano Regionale di Politica Commerciale (deliberazione Giunta Regionale Sardegna del 25 maggio 1993, n. 19/59)	21	23-apr-97	15/97
Durata del latte pastorizzato - AS114	Legge 3 maggio 1989, n. 169, recante "Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino"	21	29-dic-97	51/97
Esclusiva delle compagnie portuali - AS084	Legge 23 dicembre 1996 n. 647 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico e armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei"	21	06-feb-97	4/97
Gare pubbliche per le forniture di prodotti sanitari - AS097	Articolo 13 decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive (CEE) n. 62/77, (CEE) n. 767/80 e (CEE) n. 295/88" Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture	22	30-lug-97	29/97
Istituzione di nuovi ordini professionali - AS118	Istituzione dell'Albo professionale degli artisti dello spettacolo (A.C. 376 / XIII legislatura) Istituzione dell'Albo professionale dei doppiatori cinematografici (A.C. 445 / XIII legislatura) Istituzione dell'Albo professionale degli impiegati tecnici di gioco e norme in materia di stato giuridico ed economico dei lavoratori delle case da gioco (A.C. 225 / XIII legislatura) Ordinamento della professione di consulente della motorizzazione (A.C. 4030 / XIII legislatura) Ordinamento della professione di perito esperto consulente in specialità (A.S. 525 / XIII legislatura) Disciplina della professione di investigatore privato (A.C. 1909 e A.S. 2497 / XIII legislatura) Istituzione dell'Ordine professionale dei traduttori e interpreti (A.C. 700 e n. A.C. 2320 / XIII legislatura) Istituzione dell'Albo professionale dei tributaristi (A.C. 305, A..C. 1319 e A.C. 3762 / XIII legislatura) Ordinamento della professione di guida turistica (A.S. 1041 / XIII legislatura) Istituzione dell'Albo professionale degli amministratori immobiliari (A.C. 380 / XIII legislatura) Disciplina della professione di sociologo (A.C 92 e A.C. 1103 / XIII legislatura) Istituzione dell'Ordine degli informatici (A.C. 2798, A.C. 2825 e A.S. 1641 / XIII legislatura) Disciplina delle attività di informazione scientifica sui farmaci e	22	29-dic-97	51/97

Segue: *Attività di segnalazione e consultiva*

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
	istituzione dell'Albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (A..C. 928, A.C. 1957 e A.C. 2678 / XIII legislatura) Ordinamento della professione di chimico e tecnologo farmaceutico e istituzione del relativo Albo professionale (A.C. 1711, A.C. 1741, A.C. 2035 e A.C. 3900 / XIII legislatura) Disciplina della professione di odontotecnico (A.C. 1155 / XIII legislatura) Istituzione dell'Albo professionale dei biotecnologi alimentari (A.S. 325 / XIII legislatura) Istituzione dell'Albo professionale dei dottori naturalisti (A.C. 185 / XIII legislatura) Ordinamento della professione di pedagogista e istituzione dell'Albo professionale (A.C. 3452 / XIII legislatura) Disciplina dell'attività di pranoterapia e istituzione dell'Albo professionale (A.C. 680 / XIII legislatura) Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria (A.C. 375 / XIII legislatura) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche (A.C. 78 e A.C. 4216 / XIII legislatura)			
Legge quadro in materia di lavori pubblici - AS099	A.S. 2288 / XIII legislatura: Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)	22	03-set-97	34-35/97
Leggi regionali riguardanti le agenzie di viaggio e turismo - AS108	Legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 Legge della Regione Marche 24 giugno 1997, n. 41 Legge della Regione Liguria 24 luglio 1997, n. 28	21	12-nov-97	48/97
Limitazione del numero degli operatori nel settore autoscuole - AS093	Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della strada" (art. 123).	21	12-giu-97	22/97
Misure per lo sviluppo dei fondi pensionistici complementari - AS110	Disegno di legge collegato alla Legge finanziaria per il 1998 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (A.C. 4354), art. 48, comma 30	22	11-dic-97	48/97
Normativa comunitaria sulle quote latte e sul prelievo supplementare del latte bovino - AS115	Legge 26 novembre 1992, n.468, recante "Misure urgenti nel settore lattiero-caseario" Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, recante "Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario" Decreto del Ministro 27 dicembre 1994, n. 762, recante "Regolamento recante ulteriori disposizioni per l'applicazione delle quote latte".	21	29-dic-97	51/97
Norme in materia di revisori contabili - AS089	Disegno di legge, recante "Nuove norme in materia di revisori contabili" (A.C. 3255 / XIII legislatura, art. 2, comma 1, lettera b).	22	28-apr-97	16/97
Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica - AS100	Disegno di legge recante "Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica" (A.C. 3911 / XIII legislatura), che modifica il sistema di pianificazione punti-vendita previsto dall'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67	22	18-set-97	36/97
Obbligo di assunzione di dipendenti di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa - AS116	Legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"	21	29-dic-97	51/97
Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari - AS117	Legge della Regione Sardegna 15 luglio 1988, n. 25, recante "Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari"	21	29-dic-97	51/97
Prezzi dei carburanti per autotrazione - AS086	Aumento del prezzo dei carburanti	22	17-mar-97	11/97
Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti - AS113	Schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti	22	22-dic-97	51/97
Recepimento di direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni - AS090	Schema di regolamento concernente l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni	21	28-apr-97	16/97

Segue: *Attività di segnalazione e consultiva*

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Riforma del settore elettrico - AS087	"Linee guida per il recepimento della direttiva dell'Unione europea sul mercato interno dell'elettricità e per la riforma del settore elettrico italiano"	22	07-apr-97	13/97
Riforma dell'aviazione civile - AS092	Schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la riforma dell'aviazione civile (art. 2, comma 2)	22	31-mag-97	21/97
Riutilizzo delle biomasse per la produzione di energia - AS102	Decreto del Ministro dell'Ambiente, n. 12 del 16 gennaio 1995, recante "Norme tecniche per il riutilizzo in un ciclo di combustione per la produzione di energia dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo"	21	03-nov-97	43/97
Servizi di comunicazione mobile e personale a tecnologia DECT - AS083	Integrazione della segnalazione (A.S. 76 / XIII legislatura) con specificazioni e indicazioni aggiuntive sulle modalità di avvio e liberalizzazione dei servizi a tecnologia DECT	22	24-gen-97	3/97
Servizi marittimi di trasporto di linea Napoli-Capri - AS098	Ordinanza della Capitaneria di porto di Napoli n. 9/97 del 19 febbraio 1997	22	01-set-97	34-35/97
Settore della vigilanza privata - AS091	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (artt. 133-141) e Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (artt. 257-260)	21	23-mag-97	20/97
Vendita di titoli di viaggio presso gli uffici postali - AS111	Disegno di legge collegato alla Legge finanziaria per il 1998 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (A.C. 4354 / XIII legislatura), art. 46 comma 1	22 e 21	12-dic-97	48/97
	1998			
Appalti pubblici di servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani- AS130	Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture" Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 recante "Attuazione della direttiva 92/50 CEE in materia di appalti pubblici di servizi" Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"	21	26-mar-98	11/98
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - AS120	Operatività dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	22	6-feb-98	4/98
Azienda municipale di servizi comune di Vicenza - AS133	Affidamento diretto delle attività di manutenzione, restauro, conservazione del patrimonio comunale all'Azienda Municipale Conservazione Patrimonio e Servizi del Comune di Vicenza	22	17-apr-98	14/98
Concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali - AS134	Schema di misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali Schema di bando per la selezione dei soggetti idonei a partecipare alla gara	22	26-mar-98	15/98
Corsi di formazione antincendio - AS141	Legge 28 novembre 1996, n. 609 recante "Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto"	21	17-giu-98	23/98
Determinazione del prezzo dei farmaci - AS131	Legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (art. 36, comma 12)	21	2-apr-98	12/98
Disciplina della professione di odontoiatra - AS151	Proposta di legge recante "Disciplina della professione di odontoiatra" (AC 72-B/XIII legislatura)	22	27-ott-98	42/98
Disciplina della subfornitura nelle attività produttive - AS121	Proposta di legge recante "Disciplina della subfornitura industriale" (AC 3509/XIII legislatura) - (art. 9)	22	11-feb-98	5/98
Disciplina delle vendite sottocosto - AS142	Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante "Riforma della disciplina del commercio" (art. 15, commi 7,8 e 9)	22	18-giu-98	23/98

Segue: *Attività di segnalazione e consultiva*

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Disciplinare della gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico DCS 1800 - AS139	Disciplinare di gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico DCS 1800 sul territorio italiano	22	16-apr-98	21/98
Disposizioni in materia di interconnessione - AS138	Disposizioni in materia di interconnessione e dei relativi accordi	22	6-mar-98	21/98
Disposizioni in materia di professioni sanitarie - AS153	Disegno di legge recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" (AC 4216/XIII legislatura) Legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie"	21 e 22	5-nov-98	43/98
Distorsioni della concorrenza nel settore agroalimentare - AS132	Legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (art. 55, comma 14) Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di contenimento e armonizzazione dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole"	22	3-apr-98	12/98
Effetti distorsivi della legge regione marche recante disciplina delle risorse idriche - AS157	Legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante "Disciplina delle risorse idriche" Legge Regione Marche del 22 giugno 1998, n. 18	21	4-dic-98	47/98
Forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - AS126	Legge 13 luglio 1966, n. 559 recante "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato" D.P.R. 24 luglio 1967, n. 806 recante "Regolamento di attuazione della Legge 13 luglio 1966, n. 559 concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato" Legge 20 aprile 1978, n. 154 recante "Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato"	21	27-feb-98	8/98
Inquinamento acustico negli aeroporti - AS148	D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 recante "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"	22	5-ago-98	29-30/98
Liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti- AS123	Disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenzaalle Comunità europee - Legge comunitaria 1995-1997" (A.S. 1780-B/XIII legislatura) - (art. 24)	22	23-feb-98	7/98
Misure di revisione e sostituzione di concessioni amministrative - AS152	Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" Disegno di legge recante "Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998" (AS 3506/XIII legislatura)	22	28-ott-98	42/98
Misure temporanee di ripartizione del traffico aereo tra gli aeroporti di Linate e Malpensa - AS150	Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 9 ottobre 1998, che modifica ed integra i decreti ministeriali del 5 luglio 1996 e del 23 ottobre 1997	21	20-ott-98	41/98
Nuove condizioni economiche per l'offerta di circuiti diretti e di pacchetti tariffari per il traffico voce - AS155	Proposte di Telecom di nuove condizioni economiche per l'offerta di circuiti diretti e di pacchetti tariffari per il traffico voce	22	4-set-98	44/98
Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica - AS149	Disegno di legge recante "Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica" (A.C. 3911/XIII legislatura)	22	6-ago-98	29-30/98
Offerta di interconnessione di riferimento della società Telecom Italia - AS122	Offerta di interconnessione di riferimento alla rete telefonica commutata, presentata da Telecom Italia Spa (1° luglio 1997)	22	13-feb-98	5/98
Organismi con notevole forza di mercato nei mercati della radiotelefonia mobile - AS137	Notifica alla Commissione della Unione Europea degli "Organismi con notevole forza di mercato" per il servizio radiomobile GSM	22	6-feb-98	21/98
Organismi di certificazione dei prodotti agroalimentari a denominazione protetta - AS127	Disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 1995-1997" (AS 1780-C/XIII legislatura) - (art. 54)	22	6-mar-98	8/98
Piano di riordino del Gruppo Finmare - AS146	Piano di riordino del Gruppo Finmare	21 e 22	9-lug-98	26/98

Segue: *Attività di segnalazione e consultiva*

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Prestazioni sanitarie ospedaliere- AS145	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" Disegno di legge recante "Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale" (A.C. 4230/XIII legislatura)	21	26-giu-98	25/98
Prezzo fisso dei libri - AS143	Proposta di legge, recante "Norme per la vendita a prezzo fisso dei libri" (A.C. 118/XIII legislatura)	22	18-giu-98	23/98
Proroghe delle concessioni autostradali - AS135	Decreto Ministeriale 14 agosto 1997, n. 314	22	22-mag-98	19/98
Regolamentazione degli esercizi farmaceutici - AS144	Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" Legge 2 aprile 1968, n. 475 recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico" D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475 recante norme concernenti il servizio farmaceutico" Legge n. 8 novembre 1991, n.362 recante "Norme di riordino del settore farmaceutico"	21	18-giu-98	23/98
Regolamentazione dei servizi funebri - AS147	Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 recante "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie" D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante "Approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria"	22	14-lug-98	27/98
Riforma dell'assistenza fiscale - AS159	Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale" Legge 30 dicembre 1991, n. 413 recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento: disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari - istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale"	22	10-dic-98	49/98
Riforma della disciplina del commercio - AS124	Schema di decreto legislativo recante "Riforma della disciplina in materia di commercio, in attuazione della delega conferita dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"	22	25-feb-98	7/98
Riforma delle fondazioni bancarie - AS158	Disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria" (A.C. 3194-B/XIII legislatura)	22	10-dic-98	48/98
Schema di decreto legislativo recante la prima attuazione della direttiva 96/92/CE - AS154	Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato libero dell'energia	22	5-nov-98	44/98
Schema di provvedimento riguardante la valutazione e la richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia - AS156	Schema di provvedimento riguardante la valutazione e la richiesta di modifica dell'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia	22	20-nov-98	46/98
Schema di regolamento di attuazione della direttiva n.91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie - AS140	Schema di regolamento di attuazione della Direttiva n.91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	22	5-giu-98	21/98
Schema nazionale di finanziamento del servizio universale - AS136	Schema nazionale di finanziamento del Servizio Universale	22	25-feb-98	20/98
Servizio di posta elettronica ibrida epistolare- AS174	Schema di regolamento inerente la disciplina del servizio di posta elettronica ibrida	22	27-feb-98	18/99

Segue: *Attività di segnalazione e consultiva*

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Smaltimento di rifiuti urbani e tossico nocivi nella provincia di Modena- AS129	Piano infraregionale adottato dalla Provincia di Modena in attuazione della legge della Regione Emilia Romagna 12 luglio 1994, n. 27, art. 8	22	26-mar-98	11/98
Testo unico in materia di dismissioni e gestione delle partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni - AS162	Disegno di legge recante "Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di dismissione e gestione delle partecipazioni pubbliche" (A.C. 5601 /XIII legislatura)	22	26-nov-98	4/99
Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari - AS128	Disegno di legge recante "Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A." (A.S. 3053/XIII legislatura)	22	9-mar-98	9/98
Trasporto pubblico locale - AS125	Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59"	22	27-feb-98	8/98
	1999			
Appalti pubblici di forniture di materiale radiografico - AS178	Bandi di appalti pubblici di forniture predisposti da ASL e AO	21	7-lug-99	25/99
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - AS164	Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" (artt. 126 e 256) Legge 20 febbraio 1958, n.93, recante "Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" (art. 6) Disegno di legge recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale"(A.S. 3593/XIII legislatura) - (art. 19) Disegno di legge recante "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione della assicurazione contro gli infortuni domestici" (A.S. 3362/XIII legislatura) - (art. 7)	21 e 22	9-feb-99	4/99
Bandi di gara in materia di appalti pubblici - AS187	Legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici" Legge 2 giugno 1995, n. 216, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante "Norme urgenti in materia di lavori pubblici" Legge 18 novembre 1998, n. 415, recante "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici." Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"	21	17-dic-99	48/99
Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi- AS161	Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 n. 1141, recante "Costituzione del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli" Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n.43, recante "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello stato e di altri enti pubblici"	21 e 22	2-feb-99	3/99
Contribuzione al fondo per il finanziamento del servizio universale di telefonia - AS190	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera n. 2/CIR/99, "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998"	22	24-giu-99	1-2/00

Segue: *Attività di segnalazione e consultiva*

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Disciplina dei centri di assistenza fiscale - AS185	Legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché, per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale" Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" Decreto legislativo 28 dicembre 1998 n. 490, recante "Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale"	21	10-nov-99	43/99
Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione - AS166	Decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, recante "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione"	21	22-mar-99	10/99
Disposizioni in materia di assicurazione e di intervento statale per le calamità naturali - AS168	Disegno di legge (AC 5809/XIII legislatura) recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia di occupazione" (art. 38)	22	12-apr-99	13-14/99
Distribuzione dei carburanti - AS181	Decreto ministeriale 7 maggio 1994 Modalità di attuazione della deliberazione del CIPE 13 aprile 1994, concernente: "Determinazioni in ordine ai prezzi dei prodotti petroliferi" Decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"	21	14-ott-99	39/99
Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale - AS183	Legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"	22	8-nov-99	43/99
Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali - AS176	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Deliberazione 9 giugno 1999, "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e ai criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze"	22	9-giu-99	23/99
Misure regionali attuative del decreto legislativo n. 114/98 in materia di distribuzione commerciale - AS165	Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" Progetto di legge regionale (Lombardia)	22	17-mar-99	9/99
Misure regionali attuative del decreto legislativo n. 114/98 in materia di distribuzione commerciale- AS170	Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" Leggi regionali	22	19-apr-99	13-14/99
Modalita' di pagamento delle spese edilizie ai fini della detrazione IRPEF - AS167	Decreto ministeriale 18 febbraio 1998 n. 41 Circolare ministeriale 24 febbraio 1998 n. 57/E Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (art. 1, comma 3)	21	22-mar-99	10/99

Segue: *Attività di segnalazione e consultiva*

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Norme limitative e distorsive della concorrenza - AS173	Decreto Legislativo n. 502 del 1992, sui requisiti per l'accesso al primo livello dirigenziale del ruolo sanitario e i DPR n. 483/97 e n. 484/97 Legge 24 maggio 1967 n. 396, recante "Ordinamento della professione di biologo" Legge 3 febbraio 1989 n. 39 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore" Decreto Ministeriale 452/90 recante "Norme di attuazione della legge 39/89"	21	10-mag-99	17/99
Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati - AS184	Legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, recante "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati"	21	8-nov-99	43/99
Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale - AS175	Schema di decreto legislativo recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"	22	20-mag-99	18/99
Norme sulle denominazione di origine protette - AS179	Disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999" (A.S. 4057/XIII legislatura), art. 12, comma 16, lettera c) Disegno di legge recante "Norme sulle denominazione di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie" (A.S. 3529/XIII legislatura), art. 8, comma 1 , lettera c)	22	8-lug-99	25/99
Organismi con notevole forza di mercato nel settore delle telecomunicazioni- AS188	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Deliberazione 7 settembre 1999, "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato"	22	11-ago-99	49/99
Prestazione del servizio di fonia fissa e mobile per l'amministrazione dello stato - AS180	Circolare 5 agosto 1999, n. 9046897, "Affidamento del servizio di telefonia fissa e mobile dal 1° gennaio 2000" (bozza)	22	28-lug-99	33-34/99
Prezzi delle comunicazioni fisso-mobile - AS189	Autorità per le grazie nelle comunicazioni, Deliberazione 6 dicembre 1999, "Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia"	22	2-dic-99	49/99
Recepimento della direttiva comunitaria sui servizi postali - AS172	Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio"	22	7-mag-99	16/99
Regolamentazione dei servizi aerei di linea con gli stati non appartenenti all'Unione Europea - AS177	Atto aggiuntivo (31 marzo 1999) alla Convenzione Stato-Alitalia sui servizi aerei di linea con gli Stati non appartenenti all'Unione Europea	22	2-lug-99	24/99
Riforma dell'AIMA - AS169	Schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)	22	15-apr-99	13-14/99
Riforma delle fondazioni bancarie - AS171	Schema di decreto legislativo recante "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria"	22	29-apr-99	15/99
Riordino dei servizi pubblici locali - AS182	Disegno di legge recante "Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie" (A.S. 4014/XIII legislatura)	22	22-ott-99	41/99
Riordino delle professioni intellettuali - AS163	Disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali" (A.C. 5092/XIII legislatura),	22	5-feb-99	4/99
Smaltimento di rifiuti speciali della provincia di Ferrara - AS160	Legge Regione Emilia Romagna 12 luglio 1994, n. 27, recante "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti" (art. 8)	22	5-gen-99	52/98
Smaltimento rifiuti provincia di Parma - AS186	Piano infraregionale smaltimento rifiuti della Provincia di Parma Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi" (art. 5, comma 3, lettera a e b)	21	19-nov-99	44/99

Segue: *Attività di segnalazione e consultiva*

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
	primo trimestre 2000			
Attestato di conformità per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica - AS196	Decreto ministeriale 12 luglio 1999, n. 314, recante "Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilità) al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246"	21	10-mar-00	8/00
Distribuzione cinematografica - AS193	Disegno di legge recante "Disposizioni volte a favorire la circolazione delle opere cinematografiche" (AC 6467/XIII legislatura)	21	23-feb-00	6/00
Norme comuni per il mercato interno del gas - AS197	Schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas	22	28-mar-00	11/00
Nuovi compiti degli spedizionieri doganali - AS191	Norme sull'attività degli spedizionieri doganali (AC 6224/XIII legislatura)	22	17-feb-00	5/00
Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia - AS195	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Deliberazione 15 febbraio 2000, Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999	22	9-feb-00	7/00
Regolamentazione orari e turni delle farmacie - AS194	Normative regionali in materia di orari e turni delle farmacie	21	25-feb-00	7/00
Servizi di consulenza del lavoro e di elaborazione informatica dei dati per la gestione e l'amministrazione del personale - AS192	Legge 11 gennaio 1979 n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro", modificata dalla legge del 17 maggio 1999 n. 144 Decreto ministeriale 15 luglio 1992, n. 430, recante "Regolamento recante approvazione delle deliberazioni in data 16 maggio 1991 e 10 giugno 1992 del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro concernente la tariffa professionale della categoria"	21	22-feb-00	6/00

BANCA D'ITALIA

(Procedimenti istruttori e pareri resi dall'Autorità)

Procedimento caso	**Provvedimento** tipo	data	numero	bollettino
1993				
B. DI SARDEGNA/B. POP. DI SASSARI - Rif. C805	Avvio istruttoria	19-gen-93		2/93
	Parere alla Banca d'Italia	*31-mar-93*	*1051*	*6/93*
	Chiusura istruttoria	05-apr-93		7/93
BANCA CARIGE/CASSA DI RISP. DI SAVONA - Rif. I85	Avvio istruttoria	07-apr-93		7/93
	Parere alla Banca d'Italia	*23-ago-93*	*1397*	*22-23/93*
	Chiusura istruttoria	02-set-93		24-25/93
BANCO DI NAPOLI/ISVEIMER - Rif. C657B	Avvio istruttoria	07-apr-93		7/93
	Parere alla Banca d'Italia	*15-giu-93*	*1222*	*13/93*
	Chiusura istruttoria	18-giu-93		13/93
CASSE DI RISPARMIO E CARIPLO HOLDING - Rif. I90	Avvio istruttoria	20-apr-93		8/93
	Parere alla Banca d'Italia	*03-set-93*	*1435*	*24-25/93*
	Chiusura istruttoria	30-set-93		29/93
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Rif. A38B	Avvio istruttoria	14-apr-93		7/93
	Parere alla Banca d'Italia	*15-set-93*	*1447*	*26/93*
	Chiusura istruttoria	11-ott-93		30/93
1994				
ACCORDI ABI - BANCOMAT - Rif. I105C	*Parere alla Banca d'Italia*	*06-ott-94*	*2342*	*40/94*
	Chiusura istruttoria	10-ott-94		40/94
ACCORDI INTERBANCARI - ABI - Rif. I105	Avvio istruttoria	23-nov-93		36/93
	Proroga dei termini	19-mag-94		20/94
	Proroga dei termini	28-giu-94		25-26/94
	Parere alla Banca d'Italia	*15-lug-94*	*2138*	*28-29/94*
	Chiusura istruttoria	08-ago-94		32-33/94
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Rif. I105B	Proroga dei termini	15-set-94		35-36/94
	Parere alla Banca d'Italia	*06-ott-94*	*2341*	*48/94*
	Proroga dei termini	03-nov-94		48/94
	Chiusura istruttoria	03-dic-94		48/94
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO - Rif. A79	Avvio istruttoria	05-apr-94		13-14/94
	Parere alla Banca d'Italia	*10-ago-94*	*2226*	*32-33/94*
	Chiusura istruttoria	09-set-94		37/94
C.R. PADOVA E ROVIGO/CARIVE - Rif. C1465	Avvio istruttoria	11-mar-94		9/94
	Parere alla Banca d'Italia	*15-giu-94*	*2062*	*24/94*
	Chiusura istruttoria	06-lug-94		27/94
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA - Rif. A78	Avvio istruttoria	05-apr-94		13-14/94
	Parere alla Banca d'Italia	*10-ago-94*	*2225*	*32-33/94*
	Chiusura istruttoria	09-set-94		37/94
CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA - Rif. A77	Avvio istruttoria	28-mar-94		13-14/94
	Parere alla Banca d'Italia	*10-ago-94*	*2224*	*32-33/94*
	Chiusura istruttoria	09-set-94		37/94
1995				
BANCA DI ROMA/BONIFICHE SIELE FINANZIARIA - Rif. C2042	Avvio istruttoria	15-mar-95		11/95
	Parere alla Banca d'Italia	*27-apr-95*	*2995*	*18/95*
	Chiusura istruttoria	04-mag-95		18/95
CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE/MEDIOCREDITO DELLE VENEZIE-FEDERALCASSE BANCA - Rif. C1767	Avvio istruttoria	29-ago-94		34/94
	Parere alla Banca d'Italia	*07-dic-94*	*2537*	*4/95*
	Chiusura istruttoria	19-gen-95		4/95
CREDITO ROMAGNOLO/CARIMONTE BANCA - Rif. C2184	Avvio istruttoria	11-ago-95		31-32/95
	Parere alla Banca d'Italia	*26-ott-95*	*3355*	*43/95*
	Chiusura istruttoria	08-nov-95		4495
1996				
BANCA DELLE MARCHE/CASSA DI RISPARMIO JESI - Rif. C2226	Avvio istruttoria	25-set-95		40/95
	Parere alla Banca d'Italia	*07-dic-95*	*3449*	*3/96*
	Chiusura istruttoria	18-gen-96		3/96

Segue: *Banca d'Italia*

(Procedimenti istruttori e pareri resi dall'Autorità)

Procedimento caso	**Provvedimento** tipo	data	numero	bollettino
BANCHE POPOLARI VENETE - Rif. I188	Avvio istruttoria	22-ago-95		33-34/95
	Parere alla Banca d'Italia	*18-gen-96*	*3538*	*6/96*
	Chiusura istruttoria	30-gen-96		6/96
CARIPLO/CARINORD - Rif. I236	Avvio istruttoria	05-ott-95		40/95
	Parere alla Banca d'Italia	*27-set-96*	*4288*	*41/96*
	Chiusura istruttoria	14-ott-96		41/96
1997				
BANCA DELLE MARCHE / MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA-CASSA DI RISPARMIO DI LORETO - Rif. C2704	Avvio istruttoria	03-dic-96		49/96
	Parere alla Banca d'Italia	*27-feb-97*	*4712*	*12/97*
	Chiusura istruttoria	18-mar-97		12/97
CARIPLO/CARINORD - Rif. C2678	Avvio istruttoria	24-ott-96		41/96
	Parere alla Banca d'Italia	*16-gen-97*	*4597*	*7/97*
	Chiusura istruttoria	07-feb-97		7/97
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA/BANCA CARIGE - Rif. I260	Avvio istruttoria	06-mag-96		20/96
	Proroga dei termini	06-ago-96		31/96
	Proroga dei termini	18-nov-96		45/96
	Parere alla Banca d'Italia	*30-gen-97*	*4626*	*8/97*
	Chiusura istruttoria	20-feb-97		8/97
1998				
GRUPPO BANCO DI SARDEGNA/CASSE COMUNALI DI CREDITO AGRARIO - Rif. A223	Avvio istruttoria	25-mar-97		12/97
	Proroga dei termini	15-lug-97		29/97
	Ampliamento istruttoria	24-ott-97		43/97
	Parere alla Banca d'Italia	*18-dic-97*	*5578*	*6/98*
	Chiusura istruttoria	17-gen-98		6/98
BANCO DI SICILIA/SICILCASSA/MEDIOCREDITO CENTRALE - Rif. C2988	Avvio istruttoria	16-ott-97		44/97
	Proroga dei termini	28-nov-97		47/97
	Parere alla Banca d'Italia	*29-gen-98*	*5657*	*15/98*
	Proroga dei termini	06-feb-98		8/98
	Parere alla Banca d'Italia	*26-mar-98*	*5823*	*15/98*
	Chiusura istruttoria	03-apr-98		15/98
CREDITO ITALIANO/UNICREDITO - Rif. C3219B	Avvio istruttoria	18-ago-98		32-33/98
	Parere alla Banca d'Italia	*20-ott-98*	*6484*	*1/99*
	Chiusura istruttoria	02-nov-98		1/99
PAGOBANCOMAT - Rif. I360	Avvio istruttoria	04-ago-97		32-33/97
	Proroga dei termini	30-gen-98		5/98
	Parere alla Banca d'Italia	*24-set-98*	*6410*	*42/98*
	Chiusura istruttoria	08-ott-98		42/98
1999				
A.B.I. COMMISSIONI SU OPERAZIONI DI CAMBIO - Rif. I379	Avvio istruttoria	26-gen-99		3/99
	Proroga dei termini	27-apr-99		16/99
	Proroga dei termini	28-giu-99		27/99
	Proroga dei termini	25-ago-99		33-34/99
	Parere alla Banca d'Italia	*27-ott-99*	*7663*	*46/99*
	Chiusura istruttoria	25-nov-99		46/99
BANCA INTESA/BANCA COMMERCIALE ITALIANA - Rif. C3597B	*Parere alla Banca d'Italia*	*13-ott-99*	*7615*	*41/99*
	Avvio istruttoria	22-ott-99		41/99
	Parere alla Banca d'Italia	*24-nov-99*	*7762*	*48/99*
	Chiusura istruttoria	02-dic-99		48/99
FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE - Rif. I376	Avvio istruttoria	13-lug-98		27/98
	Parere alla Banca d'Italia	*25-feb-99*	*6936*	*12/99*
	Chiusura istruttoria	08-mar-99		12/99
MONTE DEI PASCHI DI SIENA/CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO - Rif. C3487	Avvio istruttoria	22-feb-99		7/99
	Parere alla Banca d'Italia	*06-mag-99*	*7176*	*22/99*
	Chiusura istruttoria	17-mag-99		22/99
UNICREDITO ITALIANO/CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO - Rif. C3686	Avvio istruttoria	26-ago-99		33-34/99
	Parere alla Banca d'Italia	*04-nov-99*	*7684*	*50/99*
	Chiusura istruttoria	17-nov-99		50/99

Segue: *Banca d'Italia*

(Procedimenti istruttori e pareri resi dall'Autorità)

Procedimento caso	**Provvedimento** tipo	data	numero	bollettino
UNICREDITO ITALIANO/CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE-BANCA - Rif. C3604	Avvio istruttoria	10-mag-99		21/99
	Parere alla Banca d'Italia	*27-lug-99*	*7434*	*33-34/99*
	Chiusura istruttoria	27-ago-99		33-34/99
primo trimestre 2000				
BANCA CARIGE-CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA/CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA - Rif. C3881	Avvio istruttoria	24-nov-98		49/99
	Proroga dei termini	28-gen-00		4/00
	Parere alla Banca d'Italia	*02-mar-00*	*8105*	*9/00*
	Chiusura istruttoria	08-mar-00		9/00
GRUPPO DEGLI AMICI DELLA BANCA - Rif. 1402	Avvio istruttoria	19-apr-99		13-14/99
	Proroga dei termini	20-set-99		38/99
	Parere alla Banca d'Italia	*14-gen-00*	*7929*	*1-2/00*
	Chiusura istruttoria	18-gen-00		1-2/00
in corso al 31-mar-2000				
BANCA DI ROMA/MEDIOCREDITO CENTRALE - Rif. C3867B	Avvio istruttoria	08-mar-99		9/00
BCC DELLA BERGAMASCA/ BANCA POPOLARE DI BERGAMO	Avvio istruttoria	04-gen-00		3/00

RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ
(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
Intese e Abuso di posizione dominante					
3C COMMUNICATIONS- Rif. A5 Ricorrente: SIP S.P.A.	Chiusura del 04/03/92	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	10-giu-92 17-lug-97	Respinto
ACCORDO CONCESSIONARIE PUBBLICITA'- Rif. I182 Ricorrente: COMITATO PER LA TUTELA DEL RUOLO DELLE IMPRESE DI COMUNICAZIONE	Non avvio del 19/06/96	Merito	Inammissibile	23-dic-97	Inammissibile
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: UNIDIM	Lettera del 22/11/99				
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI. CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: UNIDIM	Lettera del 07/12/99				
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: UNIDIM	Lettera del 07/01/2000				
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: UNIDIM	Ampliamento istruttoria del 16/12/99				
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363 Ricorrente: UNIDIM	Lettera del 19/01/2000				
ADUSBEF/AUTOSTRADE- Rif. A84 Ricorrente: AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Chiusura del 04/07/96	Sospensiva	Rinvio al merito		
ADUSBEF/AUTOSTRADE- Rif. A84 Ricorrente: A.C.I. 116 SERVIZIO PER IL SOCCORSO STRADALE S.P.A.	Chiusura del 04/07/96	Sospensiva	Rinvio al merito		
AEROPORTI DI ROMA/GRUPPO SICUREZZA- Rif. I155 Ricorrente: GRUPPO SICUREZZA S.R.L.	Non avvio del 10/01/96	Sospensiva	Rinvio al merito		
ALBACOM/TELECOM ITALIA-CIRCUITI DEDICATI- Rif. A178 Ricorrente: TELECOM ITALIA	Chiusura del 30/10/97				
ALITALIA/MERIDIANA- Rif. I276B Ricorrente: ALITALIA S.P.A.	Chiusura del 13/01/99	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	07-set-99	Accolto
ALITALIA/MERIDIANA- Rif. I276B Ricorrente: MERIDIANA S.P.A.	Chiusura del 13/01/99	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	07-set-99	Accolto
ANIA- Rif. I43 Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (A.N.I.A.)	Avvio del 15/10/92	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Improcedibile	20-gen-93 02-nov-93 15-ott-99	Improcedibile
ANIA- Rif. I43 Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (A.N.I.A.)	Rifiuto istanza di revoca del 16/12/92	Merito Appello Parte	Respinto Improcedibile	02-nov-93 15-ott-99	Improcedibile
ANIA- Rif. I43 Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (A.N.I.A.)	Chiusura del 02/07/93	Merito	Respinto	12-apr-96	Respinto

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Tutela della concorrenza)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
APCA/COMPAG- Rif. A24 Ricorrente: COOPERATIVA PRODUTTORI BIETICOLI (CO.PRO.B.)S. COOP. R. L. E SFIR S.P.A.	Chiusura del 06/07/92	Sospensiva Merito	Respinta Cancell. dal ruolo	16-dic-92 25-nov-97	Cancell. dal ruolo
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193 Ricorrente: ANIA	Chiusura del 25/09/97	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Inammissibile	 06-lug-99	Inammissibile
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193 Ricorrente: ASSICURAZIONI GENERALI SPA (GENERALI)	Chiusura del 25/09/97	Sospensiva Merito Appello Autorità	Respinta Accolto	17-dic-97 06-lug-99	Accolto
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193 Ricorrente: ASSITALIA	Chiusura del 25/09/97	Sospensiva Merito Appello Autorità	Respinta Accolto	17-dic-97 06-lug-99	Accolto
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193 Ricorrente: COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA	Chiusura del 25/09/97	Sospensiva Merito Appello Autorità	Respinta Accolto	17-dic-97 06-lug-99	Accolto
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193 Ricorrente: LA FONDIARIA ASS.	Chiusura del 25/09/97	Sospensiva Merito Appello Autorità	Respinta Accolto	17-dic-97 06-lug-99	Accolto
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193 Ricorrente: RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ SPA (RAS)	Chiusura del 25/09/97	Sospensiva Merito Appello Autorità	Respinta Accolto	17-dic-97 06-lug-99	Accolto
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193 Ricorrente: ZURIGO COMPAGNIA ASSICURAZIONI	Chiusura del 25/09/97	Sospensiva Merito Appello Autorità	Respinta Accolto	17-dic-97 06-lug-99	Accolto
ASSICURAZIONI GENERALI/UNICREDITO- Rif. I219 Ricorrente: ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. E ALTRI	Chiusura del 28/05/97	Sospensiva Merito Appello Autorità	Accolta Accolto	30-lug-97 01-lug-99	Accolto
ASSICURAZIONI GENERALI/UNICREDITO- Rif. I219 Ricorrente: UNICREDITO S.P.A. E ASSICURAZIONE GENERALI S.P.A.	Avvio del 31/10/96	Sospensiva Merito	Respinta Inammissibile	18-dic-96 01-lug-99	Inammissibile
ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI- Rif. I77 Ricorrente: CONSORZIO ITALIANOASSICURATORI GRANDINE (C.I.A.G.)	Chiusura del 26/10/94	Sospensiva	Accolta	08-feb-95	
ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI- Rif. I77 Ricorrente: CONSORZIO ITALIANO RISCHI AGRICOLI SPECIALI (C.I.R.A.S.)	Chiusura del 26/10/94				
ASSICURAZIONI RISCHI DI MASSA- Rif. I74 Ricorrente: ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. E ALTRI	Chiusura del 08/06/94	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto parzialmente Respinto	 01-ago-95 30-dic-96	Accolto
ASSICURAZIONI RISCHI DI MASSA- Rif. I74 Ricorrente: LLOYD ADRIATICO S.P.A.	Chiusura del 08/06/94	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto parzialmente Respinto	 01-ago-95 30-dic-96	Accolto
ASSICURAZIONI RISCHI DI MASSA- Rif. I74 Ricorrente: ZURIGO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	Chiusura del 08/06/94	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto parzialmente Respinto	 01-ago-95 30-dic-96	Accolto

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Tutela della concorrenza)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
ASSISTAL/SIP- Rif. A64 Ricorrente: ASSISTAL	Chiusura del 30/05/95	Merito	Inammissibile	29-set-98	Inammissibile
ASSITALIA-UNIPOL/AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA- Rif. I305 Ricorrente: ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA S.P.A.	Chiusura del 26/11/98				
ASSITALIA-UNIPOL/AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA- Rif. I305 Ricorrente: COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A.	Chiusura del 26/11/98	Sospensiva	Respinta	03-mar-99	
ASSOCALOR/AEM- Rif. A184 Ricorrente: ASSOCALOR	Chiusura del 13/02/97				
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI/ALITALIA- Rif. A102 Ricorrente: LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. ALITALIA	Chiusura del 07/11/96				
ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI-PANINI- Rif. I195 Ricorrente: ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI	Chiusura del 31/10/96	Sospensiva Appello Altro Merito Appello Autorità	Accolta Accolto Accolto Respinto	15-gen-97 18-mar-97 05-nov-97 17-feb-99	Accolto
ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI-PANINI- Rif. I195 Ricorrente: PANINI S.P.A.	Chiusura del 31/10/96	Sospensiva Appello Altro Merito Appello Autorità	Accolta Accolto Accolto Respinto	15-gen-97 18-mar-97 05-nov-97 17-feb-99	Accolto
ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI-PANINI- Rif. I195B Ricorrente: PANINI SPA	Chiusura del 11/09/97	Sospensiva	Accolta	14-gen-98	
ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI/EDITORI- Rif. I157 Ricorrente: MACH 2 LIBRI S.P.A. E ALTRI	Chiusura del 19/06/96				
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI DIFESA- Rif. I225 Ricorrente: CONSORZIO DIFESA PRODUTTORI AGRICOLI PROVINCIA DI PERUGIA PER LA DIFESA COLTURE INTEN	Chiusura del 30/04/97				
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMATOGRAFICI LOMBARDA- Rif. I329 Ricorrente: ANEC LOMBARDA - SO.TE.I. SPA - S.E.V. SPA	Chiusura del 10/12/98	Sospensiva	Respinta	21-apr-99	
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMATOGRAFICI LOMBARDA- Rif. I329 Ricorrente: CINEMA ORCHIDEA S.R.L.	Chiusura del 10/12/98	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	07-apr-99 27-lug-99	
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMATOGRAFICI LOMBARDA- Rif. I329 Ricorrente: LUPAT SNC ED ALTRI	Chiusura del 10/12/99	Sospensiva	Accolta parzialmente	21-apr-99	
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI MANUTENTORI/ITALGAS- Rif. A115B Ricorrente: ITALGAS	Chiusura del 03/10/97	Sospensiva	Respinta	14-gen-98	
ASSOCIAZIONE VENDOMUSICA/CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA- Ricorrente: BMG RICORDI	Chiusura del 09/10/97	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto	28-gen-98 15-apr-99	Respinto

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Tutela della concorrenza)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
CENTRO ITALIANO GPL- Rif. I63 Ricorrente: MONTESHELL GAS S.P.A.	Chiusura del 28/04/93	Sospensiva	Accolta	14-lug-93	
CENTRO ITALIANO GPL- Rif. I63 Ricorrente: NOVOGAS S.P.A.	Chiusura del 28/04/93	Sospensiva	Accolta	29-lug-93	
CENTRO ITALIANO GPL- Rif. I63 Ricorrente: SOCOGAS	Chiusura del 28/04/93	Sospensiva	Accolta	14-lug-93	
CENTRO ITALIANO GPL- Rif. I63 Ricorrente: ULTRAGAS ITALIANA S.P.A.	Chiusura del 28/04/93	Sospensiva	Accolta	14-lug-93	
CE.DI.C- Rif. I39 Ricorrente: CENTRO DISTRIBUZIONE CALCESTRUZZI (CE.DI. C.)	Chiusura del 18/11/92	Sospensiva	Rinvio al merito		
COMPAGNIA PORTUALE BRINDISI- Rif. A146 Ricorrente: COMPAGNIA NICOLA E SALVATORE BRIAMO	Chiusura del 11/07/96	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	09-ott-96 18-mar-97	
COMPAGNIA PORTUALE BRINDISI- Rif. A146B Ricorrente: COMPAGNIA PORTUALE BRINDISI	Chiusura del 19/06/97				
CONSIGLI NAZIONALI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI- Rif. I220 Ricorrente: CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	Lettera del 18/12/97	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	28-gen-00	Respinto
CONSIGLI NAZIONALI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI- Rif. I220 Ricorrente: CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	Chiusura del 26/11/98	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	28-gen-00	Accolto
CONSIGLI NAZIONALI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI- Rif. I220 Ricorrente: CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI	Lettera del 18/12/97	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	28-gen-00	Respinto
CONSIGLI NAZIONALI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI- Rif. I220 Ricorrente: CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI	Chiusura del 26/11/98	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto parzialmente	28-gen-00	Accolto parzialm.
CONSIGLI NAZIONALI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI- Rif. I220 Ricorrente: CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI	Avvio del 23/10/97	Merito	Respinto	28-gen-00	Respinto
CONSORZIO CAPRI- Rif. I78 Ricorrente: CONSORZIO AMMODERNAMENTO PARCO ROTABILI ITALIANI (C.A.P.R.I.) E ALTRI	Chiusura del 22/12/93	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Rinuncia agli atti	14-feb-97	Rinuncia agli atti
CONSORZIO CAPRI- Rif. I78 Ricorrente: FERROVIE DELLO STATO - SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI (F. S. S.P.A.)	Chiusura del 22/12/93	Sospensiva	Rinuncia agli atti		Rinuncia agli atti
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE- CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138 Ricorrente: CONSORZIO DEL PROCIUTTO DI SAN DANIELE	Avvio del 22/06/95				

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Tutela della concorrenza)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138 Ricorrente: CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA	Avvio del 22/06/95	Sospensiva	Rinvio al merito	06-dic-95	
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138B Ricorrente: STAPROL		Sospensiva	Respinta	05-mag-99	
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138B Ricorrente: STAPROL SRL	Chiusura del 21/01/99	Sospensiva	Respinta	05-mag-99	
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138C Ricorrente: CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA	Avvio del 22/12/99				
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138C Ricorrente: CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE	Avvio del 22/12/99				
CONSORZIO EDILE MARSICANO (CO.E.M.)- Rif. I22 Ricorrente: CONSORZIO EDILE MARSICANO S.R.L.	Chiusura del 04/03/92	Sospensiva	Respinta	10-giu-92	
CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI- Rif. I318 Ricorrente: CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI	Diniego accesso del 06/10/99	Merito Appello Parte	Respinto	17-gen-00	Respinto
CONSORZIO ITALIANO ASSICURAZIONI AERONAUTICHE- Rif. I127 Ricorrente: CONSORZIO ITALIANO ASSICURAZIONI AERONAUTICHE	Chiusura del 21/02/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	05-giu-96 18-ott-96	
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI-COPMA- Rif. I215 Ricorrente: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SCRL	Chiusura del 16/04/98				
CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO- Rif. I168 Ricorrente: CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGIANO	Chiusura del 24/10/96	Sospensiva	Respinta	05-feb-97	
CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO- Rif. I168 Ricorrente: CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO	Chiusura del 24/10/96				
CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE CAMPOBASSO-BOIANO/SOCIETÀ GASDOTTI DEL MEZZOGIORNO- Ricorrente: S.G.M. SOCIETÀ GASDOTTI DEL MEZZOGIORNO SPA	Chiusura del 03/07/97				
CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA- Rif. I343 Ricorrente: CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA	Chiusura del 12/11/98	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	03-mar-99 27-ago-99	

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Tutela della concorrenza)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138 Ricorrente: CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA	Avvio del 22/06/95	Sospensiva	Rinvio al merito	06-dic-95	
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138B Ricorrente: STAPROL		Sospensiva	Respinta	05-mag-99	
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138B Ricorrente: STAPROL SRL	Chiusura del 21/01/99	Sospensiva	Respinta	05-mag-99	
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138C Ricorrente: CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA	Avvio del 22/12/99				
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138C Ricorrente: CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE	Avvio del 22/12/99				
CONSORZIO EDILE MARSICANO (CO.E.M.)- Rif. I22 Ricorrente: CONSORZIO EDILE MARSICANO S.R.L.	Chiusura del 04/03/92	Sospensiva	Respinta	10-giu-92	
CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI- Rif. I318 Ricorrente: CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI	Diniego accesso del 06/10/99	Merito Appello Parte	Respinto	17-gen-00	Respinto
CONSORZIO ITALIANO ASSICURAZIONI AERONAUTICHE- Rif. I127 Ricorrente: CONSORZIO ITALIANO ASSICURAZIONI AERONAUTICHE	Chiusura del 21/02/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	05-giu-96 18-ott-96	
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI-COPMA- Rif. I215 Ricorrente: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SCRL	Chiusura del 16/04/98				
CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO- Rif. I168 Ricorrente: CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGIANO	Chiusura del 24/10/96	Sospensiva	Respinta	05-feb-97	
CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO- Rif. I168 Ricorrente: CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO	Chiusura del 24/10/96				
CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE CAMPOBASSO-BOIANO/SOCIETÀ GASDOTTI DEL MEZZOGIORNO- Ricorrente: S.G.M. SOCIETÀ GASDOTTI DEL MEZZOGIORNO SPA	Chiusura del 03/07/97				
CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA- Rif. I343 Ricorrente: CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA	Chiusura del 12/11/98	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	03-mar-99 27-ago-99	

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Tutela della concorrenza)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: ASFALTI PIOVESE SRL, GHIAIA BRENTA SRL, CARTA ISNARDO SPA	Chiusura del 01/07/99				
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: F.LLI GIRARDINI SPA	Chiusura del 01/07/99	Sospensiva	Respinta	17-nov-99	
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: ROMEA ASFALTI S.N.C. DI MICHELETTO ANGELO	Chiusura del 01/07/99	Sospensiva	Respinta	17-nov-99	
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: SPA BIASUZZI	Chiusura del 01/07/99	Sospensiva	Respinta	17-nov-99	
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: SUPERBETON SPA, ITALGHIAIA SPAITALASFALTI SPA, RUZZA SRL E SALIMA SRL	Chiusura del 01/07/99	Sospensiva	Respinta	01-dic-99	
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: TECNOASFALTI SRL, VACCARI ANTONIO GIULIO SPA, CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI	Chiusura del 01/07/99	Sospensiva	Respinta	17-nov-99	
CONSORZIO RISPOSTA/ENTE POSTE ITALIANE- Rif. A218 Ricorrente: POSTE ITALIANE SPA	Chiusura del 17/12/98	Sospensiva	Rinvio al merito		
CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA DI GELATI- Rif. I212 Ricorrente: GELATI SANSON S.R.L.	Chiusura del 23/12/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	09-apr-97 29-ago-97	
CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA DI GELATI- Rif. I212 Ricorrente: NESTLE' ITALIANA S.P.A.	Chiusura del 23/12/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	09-apr-97 29-ago-97	
CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA DI GELATI- Rif. I212 Ricorrente: SAMMONTANA S.R.L.	Chiusura del 23/12/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	09-apr-97 29-ago-97	
CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA DI GELATI- Rif. I212 Ricorrente: UNILEVER ITALIA S.P.A.	Chiusura del 23/12/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	09-apr-97 29-ago-97	
COSTITUZIONE RETE DEALER GSM- Rif. I167 Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. (T.I.M.)	Chiusura del 02/05/96	Sospensiva Merito	Respinta Cancell. dal ruolo	03-lug-96 16-apr-97	Cancell. dal ruolo
DUCATI/SIP- Rif. A27 Ricorrente: MARANZANA S.N.C.	Proroga termini del 11/11/92	Sospensiva	Respinta	24-feb-93	
DUCATI/SIP- Rif. A27 Ricorrente: SIP S.P.A.	Proroga termini del 13/01/93	Sospensiva	Rinvio al merito	03-mar-93	
DUCATI/SIP- Rif. A27 Ricorrente: SIP S.P.A.	Proroga termini del 11/11/92	Sospensiva	Respinta	20-gen-93	
EDISERVICE/PUBLIKOMPASS- Rif. A195B Ricorrente: EDISERVICE SRL	Lettera del 27/07/98				

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Tutela della concorrenza)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
EDISERVICE/PUBLIKOMPASS- Rif. A195C Ricorrente: EDISERVICE SERVIZI EDITORIALI SRL	Archiviazione del 17/05/99				
ELSAG BAILEY-PT POSTEL- Rif. I131 Ricorrente: CONSORZIO RISPOSTA	Non avvio del 02/05/96	Sospensiva	Respinta	28-ago-96	
ENGLISH LANGUAGE BOOK- Rif. I41 Ricorrente: ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI	Chiusura del 27/04/92	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	17-giu-92 21-feb-94	Respinto
E.A.G.(EX C91B-C280)- Rif. A22 Ricorrente: FININVEST SPA + ALTRI	Parere del 11/04/92	Merito	Accolto	20-mar-93	Accolto
FEDERAZIONE ITALIANA SPEDIZIONIERI- Rif. I64 Ricorrente: FEDERAZIONE ITALIANA SPEDIZIONIERI	Chiusura del 31/03/93	Merito	Respinto	06-giu-98	Respinto
FEDERAZIONE ITALIANA SPEDIZIONIERI- Rif. I64B Ricorrente: ZUST AMBROSETTI TRASPORTI INTERNAZIONALI S.P.A.	Chiusura del 23/07/93	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	23-ott-96 06-giu-98	Respinto
FINA ITALIANA/COMPAGNIA ITALPETROLI- Rif. A107 Ricorrente: COMPAGNIA PETROLI S.P.A.	Chiusura del 06/06/96				
FINA ITALIANA/COMPAGNIA ITALPETROLI- Rif. A107 Ricorrente: ITALPETROLI S.P.A.	Avvio del 03/11/95				
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: FERROLI SPA	Chiusura del 22/04/99	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	26-ago-99 08-mar-00	Accolto parzialm.
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: FERROLI SPA	Modifiche a provvedimento del 10/08/99				
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: IABER SPA	Chiusura del 22/04/99	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	14-lug-99 08-mar-00	Respinto
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: OCEAN IDROCLIMA SPA	Chiusura del 22/04/99	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	14-lug-99 08-mar-00	Respinto
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: RBL RIELLO BRUCIATORI LEGNAGO SPA	Chiusura del 22/04/99	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	14-lug-99 08-mar-00	Respinto
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: ROBERT BOSCH INDUSTRIALE SPA	Chiusura del 22/04/99	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	14-lug-99 08-mar-00	Respinto
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: SAUNIER DUVAL ITALIA S.P.A.	Chiusura del 22/04/99	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	08-mar-00	Respinto
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: VAILLANT SPA	Chiusura del 22/04/99	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	14-lug-99 08-mar-00	Respinto
GENERALE SUPERMERCATI-STANDA/SUPERCENTRALE/IL GIGANTE- Rif. I184 Ricorrente: GENERALE SUPERMERCATI	Avvio del 19/07/96	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Respinto improcedibilità	27-nov-96 14-gen-97 22-ott-98	Improcedibile

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Tutela della concorrenza)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
GENERALE SUPERMERCATI-STANDA/SUPERCENTRALE/IL GIGANTE- Rif. I184 Ricorrente: IL GIGANTE	Avvio del 19/07/96	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Respinto improcedibilità	27-nov-96 14-gen-97 22-ott-98	Improcedibile
GENERALE SUPERMERCATI-STANDA/SUPERCENTRALE/IL GIGANTE- Rif. I184 Ricorrente: STANDA S.P.A.	Avvio del 19/07/96	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Respinto improcedibilità	27-nov-96 14-gen-97 22-ott-98	Improcedibile
GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOSTRADALI/ AUTOSTRADE-AUTOGRILL- Rif. A95 Ricorrente: COORDINAMENTO UNITARIO ANISA-FIGISC, FAIB-AUTOSRADE, FEGICA	Chiusura del 28/11/96				
GRUPPO SICUREZZA/AEROPORTI DI ROMA- Rif. A44 Ricorrente: AEROPORTI DI ROMA S.P.A.	Avvio del 18/02/93				
GRUPPO SICUREZZA/AEROPORTI DI ROMA- Rif. A44 Ricorrente: AEROPORTI DI ROMA S.P.A.	Chiusura del 17/11/93	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	15-dic-93 25-mar-94	
IBAR/AEROPORTI DI ROMA- Rif. A11 Ricorrente: AEROPORTI DI ROMA	Chiusura del 17/03/93	Sospensiva	Accolta parzialmente	21-apr-93	
IBAR/AEROPORTI DI ROMA- Rif. A11B Ricorrente: AEREOPORTI DI ROMA S.P.A.	Avvio del 22/12/93	Sospensiva	Accolta parzialmente	09-feb-94	
IL TUCANO FRANCHISING- Rif. I270 Ricorrente: DITTA ALONZI LOREDANA S.N.C. + ALTRI	Non avvio del 13/11/97				
INAZ PAGHE/ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO- Rif. I308 Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO	Chiusura del 03/02/2000				
ISTITUTI VIGLIANZA SARDEGNA- Rif. I148 Ricorrente: COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA S.R.L.	Chiusura del 12/12/96	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Accolto parzialmente Respinto	09-apr-97 27-giu-97 08-feb-00	Respinto
ISTITUTI VIGLIANZA SARDEGNA- Rif. I148 Ricorrente: ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA DI CANNAS BRUNO	Chiusura del 12/12/96	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	09-apr-97 08-feb-00	Accolto parzialm.
ISTITUTI VIGLIANZA SARDEGNA- Rif. I148 Ricorrente: SICUREZZA NOTTURNA S.R.L.	Chiusura del 12/12/96	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Accolto parzialmente Respinto	09-apr-97 27-giu-97 08-feb-00	Respinto
MARSANO/TIRRENIA- Rif. I40 Ricorrente: TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	Chiusura del 10/04/92				
MERCATO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DI OLBIA- Rif. I210 Ricorrente: ITALCALCESTRUZZI S.P.A.	Chiusura del 20/03/97	Sospensiva	Respinta	02-lug-97	
MERCATO DELLO ZOLFO GREZZO- Rif. I298 Ricorrente: AGIPPETROLI SPA	Chiusura del 29/10/98				
MERCATO DELLO ZOLFO GREZZO- Rif. I298 Ricorrente: ERG PETROLI SPA	Chiusura del 29/10/98				
MERCATO DELLO ZOLFO GREZZO- Rif. I298 Ricorrente: ESSECO SPA - ZOLFITAL SPA	Chiusura del 29/10/98				

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Tutela della concorrenza)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
MERCATO DELLO ZOLFO GREZZO- Rif. I298 Ricorrente: ESSO ITALIANA SPA	Chiusura del 29/10/98				
MONTESHELL-FINA-ERG-RAFFINERIA ROMA- Rif. I72 Ricorrente: INTERNATIONAL BROKER S.R.L.	Non avvio del 23/08/93				
NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI- Rif. I196 Ricorrente: AUTOLINEE CORSI & PAMPANELLI S.N.C.	Chiusura del 10/10/96	Sospensiva	Rinvio al merito		
NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI- Rif. I196 Ricorrente: CONSORZIO CIAT	Chiusura del 10/10/96	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto	09-mar-98	Accolto
NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI- Rif. I196 Ricorrente: CONSORZIO IMPRESE PRIVATE AUTOPULLMAN ROMA	Avvio del 14/03/96				
NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI- Rif. I196 Ricorrente: CONSORZIO IMPRESE PRIVATE AUTOPULLMAN ROMA	Chiusura del 10/10/96	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto	09-mar-98	Accolto
NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI- Rif. I196 Ricorrente: CONSORZIO ROSSI AUTOSERVIZI	Chiusura del 10/10/96	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto	09-mar-98	Accolto
NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI- Rif. I196 Ricorrente: E.N.A.T. SEZIONE REGIONALE DEL LAZIO	Chiusura del 10/10/96	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto	09-mar-98	Accolto
NUOVA ITALIANA COKE/ PROVVEDITORATO PORTO DI VENEZIA- Rif. A85 Ricorrente: PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA	Chiusura del 04/08/95				
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239 Ricorrente: CHEDDITE ITALIA, DINAMITE DIPHARMA, INTERNAZIONALE ESPLOSIVI, MANGIAROTTI, Ricorrent	Chiusura del 26/06/97	Sospensiva Appello Parte Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	27-ago-97 17-ott-97 10-giu-98	Respinto
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239 Ricorrente: CHEDDITE ITALIA, DINAMITE DIPHARMA, INTERNAZIONALE ESPLOSIVI, MANGIAROTTI, POLVERIFIC	Diniego ratezione del 29/10/97	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto parzialmente	10-giu-98	Accolto parzialm.
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239 Ricorrente: ITALESPLOSIVI SPA	Chiusura del 26/06/97	Merito Appello Parte	Respinto	10-giu-98	Respinto
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239 Ricorrente: SEI SOCIETÀ ESPLOSIVI INDUSTRIALI SPA	Chiusura del 26/06/97	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	15-ott-97 10-giu-98	Respinto
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239B Ricorrente: CHEDDITE ITALIA SPA E MANGIAROTTI SPA	Chiusura del 26/11/98	Sospensiva	Accolta	17-mar-99	
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239B Ricorrente: DINAMITE DIPHARMA SPA ED ALTRI	Chiusura del 26/11/98	Sospensiva	Accolta	03-mar-99	

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Tutela della concorrenza)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239B Ricorrente: INTERNAZIONALI ESPLOSIVI S.R.L.	Chiusura del 26/11/98	Sospensiva	Accolta	17-mar-99	
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239B Ricorrente: ITALESPLOSIVI S.P.A.	Chiusura del 26/11/98	Sospensiva	Respinta	03-mar-99	
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239B Ricorrente: POLVERIFICI BENEDETTO COCCIUTI	Chiusura del 26/11/98	Sospensiva	Accolta	03-mar-99	
PEPSICO FOODS AND BEVERAGES INTERNATIONAL-IBG SUD/COCA COLA ITALIA- Rif. A224 Ricorrente: COCA COLA ITALIA SRL, COCA COLA BEVANDE ITALIA SPA, COCA COLA EXPORT CORPORATION	Chiusura del 07/12/99				
PEPSICO FOODS AND BEVERAGES INTERNATIONAL-IBG SUD/COCA COLA ITALIA- Rif. A224 Ricorrente: SOCIB SPA, SOSIB INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL	Chiusura del 07/12/99	Sospensiva	Respinta	08-mar-00	
PRIVATIZZAZIONE SEAT- Rif. I300 Ricorrente: SEAT SPA	Chiusura del 14/05/98	Sospensiva	Respinta	21-ott-98	
PRIVATIZZAZIONE SEAT- Rif. I300 Ricorrente: S.P.A. PAGINE ITALIA	Avvio del 29/10/97	Sospensiva	Respinta	18-feb-98	
PRODUTTORI DI VETRO CAVO- Rif. I201 Ricorrente: AVIR SPA _AZ.VETRERIE INDUSTRIALI RICCIARDI	Chiusura del 12/06/97	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	22-ott-97 14-gen-00	Accolto parzialm.
PRODUTTORI DI VETRO CAVO- Rif. I201 Ricorrente: BORMIOLI ROCCO E FIGLIO SPA	Chiusura del 12/06/97	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	22-ott-97 14-gen-00	Accolto parzialm.
PRODUTTORI DI VETRO CAVO- Rif. I201 Ricorrente: VETRERIE ITALIANE VETRI SPA	Chiusura del 12/06/97	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	22-ott-97 14-gen-00	Accolto parzialm.
PRODUTTORI DI VETRO CAVO- Rif. I201 Ricorrente: ZIGNAGO VETRO SPA	Chiusura del 12/06/97	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	22-ott-97 14-gen-00	Accolto parzialm.
PRO. CAL.- Rif. I32 Ricorrente: PRO.CAL. E ALTRI	Chiusura del 27/05/92	Sospensiva Merito	Respinta Accolto parzialmente	26-ago-92 01-lug-93	Accolto parzialm.
PUBLIKOMPASS/SERVIZI EDITORIALI- Rif. A195 Ricorrente: EDISERVICE S.R.L.	Parere del 20/03/97				
RAFFINERIA DI ROMA/FINA ITALIANA/ERG PETROLI/MONTESHELL- Rif. I124 Ricorrente: INTERNATIONAL BROKER S.R.L.	Proroga termini del 16/11/95	Sospensiva	Respinta	10-gen-96	
RAFFINERIA DI ROMA/FINA ITALIANA/ERG PETROLI/MONTESHELL- Rif. I124 Ricorrente: INTERNATIONAL BROKER S.R.L.	Proroga termini del 26/10/95	Sospensiva	Respinta	10-gen-96	
RAFFINERIA DI ROMA/FINA ITALIANA/ERG PETROLI/MONTESHELL- Rif. I124 Ricorrente: RAFFINERIA DI ROMA S.P.A. E ALTRI	Chiusura del 13/03/96	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto	07-mar-97	Respinto
RAFFINERIA DI ROMA/SEMARPO- Rif. A93 Ricorrente: SEMARPO S.R.L.	Diniego accesso del 12/02/96	Merito	Accolto	16-set-96	Accolto

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Tutela della concorrenza)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
RAI-CECCHI GORI COMMUNICATIONS- Rif. I299 Ricorrente: CECCHI GORI COMMUNICATIONS SPA	Chiusura del 03/12/98	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	06-mar-00	Respinto
RAI-CECCHI GORI COMMUNICATIONS- Rif. I299 Ricorrente: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	Chiusura del 03/12/98	Merito	Respinto	06-mar-00	Respinto
RAI-CECCHI GORI COMMUNICATIONS- Rif. I299 Ricorrente: R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.	Chiusura del 03/12/98	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	06-mar-00	Respinto
RAI-MEDIASET-R.T.I.-MEDIATRADE- Rif. I283B Ricorrente: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	Chiusura del 10/12/98	Merito	Accolto	06-mar-00	Accolto
RAI-MEDIASET-R.T.I.-MEDIATRADE- Rif. I283B Ricorrente: R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.	Chiusura del 10/12/98	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	06-mar-00	Accolto
RISTRUTTURAZIONE RETE DISTRIBUTORI CARBURANTI- Rif. I53 Ricorrente: GRANDI RETI S.C.R.L.	Chiusura del 23/06/93	Merito	Perento	09-mar-00	Perento
SERVIER ITALIA-ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO STRODER- Rif. I331 Ricorrente: SERVIER ITALIA SPA	Chiusura del 01/07/99	Sospensiva	Accolta parzialmente	27-ott-99	
SIN.P.A.R.P.P.-S.C.E.S.I./AEM- Rif. A163B Ricorrente: SIN.P.A.R.P.P. SMIRCESI	Lettera del 20/11/97	Sospensiva	Respinta	04-mar-98	
SISTEMA TELEFONIA CELLULARE GSM- Rif. A55 Ricorrente: SIP S.P.A.	Avvio del 23/06/93	Sospensiva Appello Parte	Respinta Cancell. dal ruolo	20-ott-93	Cancell. dal ruolo
SISTEMA TELEFONIA CELLULARE GSM- Rif. A55 Ricorrente: SIP S.P.A.	Chiusura del 28/10/93	Sospensiva	Rinvio al merito		Cancell. dal ruolo
SNAI/UNIRE- Rif. A59 Ricorrente: UNIONE NAZIONALE PER L'INCREMENTO DELLE RAZZE EQUINE (U.N.I.R.E.)	Chiusura del 13/04/95				
SNAM-TARIFFE DI VETTORIAMENTO- Rif. A221 Ricorrente: SNAM SPA	Chiusura del 25/02/99	Sospensiva	Accolta	26-mag-99	
SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (IBAR/SEA)- Rif. A56 Ricorrente: S.E.A. (SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTI)	Chiusura del 16/03/94	Sospensiva	Accolta parzialmente	20-apr-94	
S.I.L.B./S.I.A.E.- Rif. A48 Ricorrente: EDIZIONI MUSICALI LUPETTO	Chiusura del 28/07/95	Sospensiva Merito	Rinvio Inammissibile	16-gen-98	Inammissibile
S.I.L.B./S.I.A.E.- Rif. A48 Ricorrente: SINDACATO ITALIANO LOCALI DA BALLO (S.I.L.B.)	Chiusura del 28/07/95	Sospensiva	Rinvio al merito		
S.I.L.B./S.I.A.E.- Rif. A48 Ricorrente: SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Avvio del 13/09/94	Merito	Improcedibile	10-giu-99	Improcedibile
TARIFFE AMMINISTRATORI CONDOMINI- Rif. I101 Ricorrente: ASSOC. NAZ. AMMINISTRATORI IMMOBILIARI (A.N.A.I), ASSOC. ITALIANA AMMINISTRATORI COND	Chiusura del 14/12/94	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	27-mar-96	Respinto

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Tutela della concorrenza)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
TARIFFE AMMINISTRATORI CONDOMINI- Rif. I101 Ricorrente: CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI	Chiusura del 14/12/94				
TEKAL/ITALCEMENTI- Rif. A76 Ricorrente: ITALCEMENTI - FABBRICHE RIUNITE DI CEMENTO S.P.A.	Chiusura del 09/02/95	Sospensiva Merito Appello Autorità	Accolta Accolto Accolto parzialmente	10-mag-95 23-set-96 14-mar-00	Accolto parzialm.
TELSYSTEM/SIP- Rif. A71 Ricorrente: TELECOM S.P.A.	Chiusura del 10/01/95	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	08-mar-95 16-giu-95	
TIM-OMNITEL TARIFFE FISSO MOBILE- Rif. I372 Ricorrente: OMNITEL PRONTO ITALIA SPA	Chiusura del 28/09/99	Sospensiva	Rinvio al merito		
TIM-OMNITEL TARIFFE FISSO MOBILE- Rif. I372 Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE SPA	Chiusura del 28/09/99	Sospensiva	Rinvio al merito		
TITANUS DISTRIBUZIONE/CINEMA 5- Rif. I109 Ricorrente: CINEMA5 S.P.A.	Chiusura del 14/03/95				
TUBI DALMINE ILVA/GENERAL SIDER ITALIANA/ARVEDI TUBI ACCIAIO- Rif. I135 Ricorrente: ARVEDI TUBI ACCIAIO S.R.L.	Chiusura del 14/12/95	Sospensiva	Respinta	28-feb-96	
TUBI DALMINE ILVA/GENERAL SIDER ITALIANA/ARVEDI TUBI ACCIAIO- Rif. I135 Ricorrente: GENERAL SIDER ITALIANA S.P.A.	Chiusura del 14/12/95	Sospensiva	Respinta	28-feb-96	
TUBI DALMINE ILVA/GENERAL SIDER ITALIANA/ARVEDI TUBI ACCIAIO- Rif. I135 Ricorrente: ILVA S.P.A.	Chiusura del 14/12/95	Sospensiva	Respinta	28-feb-96	

Operazioni di concentrazione

CECCHI GORI/CINEMA ROMA E FIRENZE- Rif. C1737 Ricorrente: CECCHI GORI GROUP S.R.L. - FIN. MA.VI.	Chiusura del 26/01/95	Sospensiva	Rinuncia agli atti		
CECCHI GORI/CINEMA ROMA E FIRENZE- Rif. C1737 Ricorrente: MULTI 91 S.R.L.	Chiusura del 26/01/95	Sospensiva	Rinuncia agli atti		
CEMENSUD/CALCEMENTI JONICI- Rif. C337 Ricorrente: CEMENSUD S.P.A.	Chiusura del 27/05/92	Sospensiva Merito	Rinuncia agli atti Improcedibile	23-feb-94	Improcedibile
CIRIO/CENTRALE DEL LATTE DI ROMA- Rif. C2863 Ricorrente: USICONS	Chiusura del 23/10/97	Sospensiva	Respinta	11-feb-98	
ENI/ENIMONT- Rif. C90 Ricorrente: ENTE NAZIONALE IDROCARBURI E.N.I.	Chiusura del 10/07/91	Sospensiva	Rinvio al merito		
FERROVIE DELLO STATO/SOGIN- Rif. C1159 Ricorrente: FEDERTRASPORTI - CONSORZIO ATAF	Chiusura del 20/12/93				
FERROVIE DELLO STATO/SOGIN- Rif. C1159B Ricorrente: FERROVIE DELLO STATO	Lettera del 02/11/94				

Segue: *Ricorsi awerso i provvedimenti dell'Autorità (Tutela della concorrenza)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
GRUPPO CECCHI GORI/CINEMA DI FIRENZE- Rif. C3601 Ricorrente: CECCHI GORI CINEMA FIRENZE SRL, CECCHI GORI DISTRIBUZIONE SRL	Chiusura del 02/12/99				
ILVA/SIGMA TECNOLOGIE DI RIVESTIMENTO- Rif. C2119 Ricorrente: ILVA S.P.A.	Chiusura del 04/10/95				
IRITECNA/ITALSTAT- Rif. C245 Ricorrente: CESIR S.R.L.	Non avvio del 04/12/91				
ITALGAS SUD/MERIDIONALI ACQUE- Rif. C1332 Ricorrente: ITALGAS S.P.A.	Chiusura del 18/05/94				
ITALTEL/MISTEL- Rif. C573 Ricorrente: STET SOC. FINANZIARIA TELEFONICA E ITALTEL-SIT S.P.A. E ALTRI	Chiusura del 10/12/92	Merito Appello Autorità	Accolto	05-mag-94	Accolto
PARMALAT/EUROLAT- Rif. C3460B Ricorrente: GRANAROLO SPA	Chiusura del 27/07/99	Sospensiva	Respinta	01-dic-99	
PARMALAT/EUROLAT- Rif. C3460B Ricorrente: PARMALAT SPA	Avvio e Chiusura del 27/07/99	Sospensiva	Respinta	17-nov-99	
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA/EMITTENTI PRIVATE- Rif. C3076 Ricorrente: RAI	Chiusura del 17/12/98				
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA/VARI IMPIANTI RADIOFONICI- Rif. C3180 Ricorrente: RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	Chiusura del 24/11/99				
SAN NICOLA-ISFINA-MAYR-MELNHOF KARTON/RENO DEMEDICI- Rif. C2958 Ricorrente: PAOLO COVRE	Non avvio del 18/12/97	Merito	Inammissibile	15-ott-98	Inammissibile
SIO/PERGINE- Rif. C1115 Ricorrente: SIO S.R.L.	Avvio del 04/10/93	Sospensiva Appello Autorità Merito Appello Autorità	Accolta Accolto Accolto	15-dic-93 22-apr-94 24-ott-94	Accolto
SIO/PERGINE- Rif. C1115 Ricorrente: SIO S.R.L.	Chiusura del 01/12/93	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto	24-ott-94	Accolto
SNAI SERVIZI-SAN SIRO/TRENNO- Rif. C2309 Ricorrente: AGENZIA IPPICA FLEMING DI DELL'OCA MARIARITA & C. SNC ED ALTRI	Chiusura del 30/05/96	Sospensiva	Respinta	20-nov-96	Rinuncia agli atti
SOMAREF/AGNESI- Rif. C2963 Ricorrente: FONDAZIONE VINCENZO AGNESI	Lettera del 30/11/99	Merito	Respinto	25-mar-00	Respinto

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Tutela della concorrenza)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
		Indagini conoscitive			
SETTORE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI- Rif. IC15 Ricorrente: CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI ROMA	Avvio del 01/12/94	Sospensiva	Respinta	15-mar-95	
SETTORE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI- Rif. IC15 Ricorrente: UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI	Diniego accesso del 21/12/95	Merito	Respinto	16-set-96	Respinto
SETTORE DELLA RADIOTELEFONIA MOBILE CELLULARE- Rif. IC3 Ricorrente: STET S.P.A. FINANZIARIA TELEFONICA	Avvio del 04/11/92	Sospensiva	Respinta	20-gen-93	
TARIFFE AEREE NAZIONALI- Rif. IC10 Ricorrente: LINEE AEREE ITALIANE S.P.A.	Avvio del 20/10/93				

SEZIONE I.b

ELENCO COMPLETO DELLE DECISIONI

(gennaio 1999 - marzo 2000)

In questa sezione è riportato, per l'attività svolta in materia di concorrenza (legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), l'indice completo delle decisioni e atti resi pubblici dall'Autorità nel periodo oggetto della Relazione (gennaio 1999 - marzo 2000).

L'elenco dei casi, ordinato per fattispecie e alfabeticamente secondo la denominazione del procedimento, consente di rintracciare facilmente gli estremi di pubblicazione di ogni provvedimento o atto relativo ai casi illustrati nel testo della Relazione.

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Procedimento			Provvedimento			
caso		esito	tipo	data	numero	bollettino
I	AGIPPETROLI-ANONIMA PETROLI ITALIANA-ESSO ITALIANA/PETROVEN - Rif. I387	Non violazione per modifica degli accordi	Avvio istruttoria	30-giu-99	7336	26/99
			Chiusura istruttoria	17-feb-00	8042	7/00
I	ALITALIA/MERIDIANA - Rif. I276B	Violazione art. 2, deroga non concessa	Avvio istruttoria	15-set-98	6397	37-38/98
			Chiusura istruttoria	13-gen-99	6793	2/99
I	ALITALIA/MINERVA AIRLINES - Rif. I348	Violazione art. 2, deroga concessa per 24 mesi	Avvio istruttoria	15-set-98	6398	37-38/98
			Chiusura istruttoria	13-gen-99	6794	2/99
I	ANONIMA PETROLI ITALIANA/GRUPPO DI PROPERZIO - Rif. I367	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-apr-99	7041	13-14/99
I	ASSIREVI/SOCIETA' DI REVISIONE - Rif. I266	Violazione art. 2	Avvio istruttoria	12-nov-98	6542	46/98
			Ampliamento istruttoria	11-feb-99	6880	6/99
			Proroga dei termini	22-apr-99	7119	16/99
			Proroga dei termini	25-ago-99	7472	33-34/99
			Proroga dei termini	10-nov-99	7698	45/99
			Chiusura istruttoria	28-gen-00	7979	4/00
I	ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI - Rif. I368	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mar-99	7004	12/99
A	ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS/TELECOM - Rif. A255	Violazione art. 3	Avvio istruttoria	10-lug-98	6192	28/98
			Proroga dei termini	08-gen-99	6765	1/99
			Proroga dei termini	02-giu-99	7248	22/99
			Proroga dei termini	07-ott-99	7569	40/99
			Chiusura istruttoria	28-gen-00	7978	4/00
I	AUTOGRILL/BURGER KING - Rif. I395	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-dic-99	7770	48/99
I	BAYER/CRIPPSAR - Rif. I381	Non violazione	Non avvio istruttoria	20-mag-99	7210	20/99
I	BYK GULDEN ITALIA-ISTITUTO GENTILI - Rif. I332	Violazione art. 2 lett. a	Avvio istruttoria	26-feb-98	5728	9/98
			Proroga dei termini	04-set-98	6381	35-36/98
			Integrazione	29-ott-98	6502	44/98
			Proroga dei termini	22-dic-98	6729	52/98
			Chiusura istruttoria	25-feb-99	6927	8/99
I	CASE DISCOGRAFICHE/SOCIETÀ CONSORTILE FONOGRAFICI - Rif. I369	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-lug-99	7422	29-30/99
A	CESARE FREMURA-ASSOLOGISTICA/FERROVIE DELLO STATO - Rif. A227	Violazione art. 3	Avvio istruttoria	28-gen-99	6823	4/99
			Ampliamento istruttoria	26-mar-99	6997	12/99
			Proroga dei termini	24-giu-99	7306	25/99
			Proroga dei termini	04-nov-99	7670	44/99
			Chiusura istruttoria	24-feb-00	8065	8/00
I	CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA - Rif. I138B	Violazione art. 2, deroga non concessa	Chiusura istruttoria	21-gen-99	6814	3/99
15	CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA - Rif. I138C	Non violazione	Avvio istruttoria	22-dic-99	7860	51-52/99
			Chiusura istruttoria	23-mar-00	8178	12/00
I	CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI - Rif. I364	Violazione art. 2 lett. a, b, c	Avvio istruttoria	26-nov-98	6604	48/98
			Ampliamento istruttoria	08-gen-99	6766	1/99
			Proroga dei termini	09-apr-99	7044	13-14/99
			Chiusura istruttoria	01-lug-99	7339	26/99
I	DH PROJECTS/MAGNETI MARELLI - Rif. I410	Non violazione	Non avvio istruttoria	23-mar-00	8155	12/00
I	ENPAM-ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI E ODONTOIATRI/ASSICURAZIONI GENERALI - Rif. I393	Non violazione	Non avvio istruttoria	23-set-99	7537	38/99
I	FARMINDUSTRIA/CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE - Rif. I342	Violazione art. 2	Avvio istruttoria	23-apr-98	5912	17/98
			Proroga dei termini	15-ott-98	6458	42/98
			Proroga dei termini	26-mar-99	7002	12/99
			Proroga dei termini	27-lug-99	7421	29-30/99
			Chiusura istruttoria	07-dic-99	7807	49/99
I	FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA - Rif. I366	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mar-99	7003	12/99

Segue: *Intese e Abuso di posizione dominante*

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Procedimento			Provvedimento			
caso		esito	tipo	data	numero	bollettino
IA	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS - Rif. A248	Violazione art. 2 lett. b	Avvio istruttoria	25-giu-98	6130	26/98
			Proroga dei termini	01-ott-98	6426	40/98
			Integrazione	29-ott-98	6498	44/98
			Chiusura istruttoria	22-apr-99	7115	16/99
			Modifiche al precedente provvedimento	10-ago-99	7445	31-32/99
I	INAZ PAGHE/ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO - Rif. I308	Violazione art. 2	Avvio istruttoria	11-feb-99	6881	6/99
			Ampliamento istruttoria	15-apr-99	7078	15/99
			Proroga dei termini	16-set-99	7524	37/99
			Proroga dei termini	10-nov-99	7699	45/99
			Chiusura istruttoria	03-feb-00	7983	5/00
I	IP-ARAL-BP-STATOIL-OMV - Rif. I132B	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-mar-99	6960	10/99
I	ISTITUTO GENTILI-MERCK SHARP & DOHME -NEOPHARMED-SIGMA TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE-MEDIOLANUM FARMACEUTICI - Rif. I333	Violazione art. 2 lett. a	Avvio istruttoria	26-feb-98	5731	9/98
			Proroga dei termini	11-ago-98	6312	32-33/98
			Integrazione	29-ott-98	6503	44/98
			Proroga dei termini	22-dic-98	6730	52/98
			Chiusura istruttoria	25-feb-99	6928	8/99
I	KUWAIT PETROLEUM ITALIA-ITALIANA PETROLI-SHELL ITALIA - Rif. I358	Non violazione	Non avvio istruttoria	18-mar-99	6981	11/99
I	LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI - Rif. I328	Violazione art. 2 lett. b	Avvio istruttoria	29-apr-99	7137	17/99
			Proroga dei termini	16-dic-99	7828	50/99
			Chiusura istruttoria	02-mar-00	8087	9/00
I	PASSLUNCH SODEXHO-RISTOSERVICE-RISTOMAT/FAST POINT - Rif. I385	Non violazione	Non avvio istruttoria	29-apr-99	7145	17/99
A	PEPSICO FOODS AND BEVERAGES INTERNATIONAL-IBG SUD/COCA COLA ITALIA - Rif. A224	Violazione art. 3	Avvio istruttoria	11-giu-98	6074	24/98
			Ampliamento istruttoria	10-dic-98	6661	50/98
			Proroga dei termini	10-dic-98	6661	50/98
			Proroga dei termini	18-mar-99	6980	11/99
			Proroga dei termini	27-lug-99	7420	29-30/99
			Proroga dei termini	27-ott-99	7650	43/99
			Chiusura istruttoria	07-dic-99	7804	49/99
I	PREZZO DEL PANE A TRENTO - Rif. I174B	Violazione art. 2 lett. a	Avvio istruttoria	15-apr-99	7069	15/99
			Chiusura istruttoria	24-nov-99	7747	47/99
I	SERVIER ITALIA-ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO STRODER - Rif. I331	Violazione art. 2	Avvio istruttoria	26-feb-98	5725	9/98
			Proroga dei termini	04-set-98	6380	35-36/98
			Integrazione	29-ott-98	6501	44/98
			Proroga dei termini	04-feb-99	6841	5/99
			Chiusura istruttoria	01-lug-99	7337	26/99
A	SNAM-TARIFFE DI VETTORIAMENTO - Rif. A221	Violazione art. 3 lett. a,b	Avvio istruttoria	06-nov-97	5467	45/97
			Proroga dei termini	23-apr-98	5910	17/98
			Ampliamento istruttoria	04-giu-98	6056	23/98
			Proroga dei termini	04-giu-98	6056	23/98
			Chiusura istruttoria	25-feb-99	6926	8/99
SR	TELEPIU - Rif. SR1	Deroga non concessa	Avvio istruttoria	24-giu-99	7310	23/99
			Chiusura istruttoria	27-lug-99	7419	29-30/99
I	TIM-OMNITEL TARIFFE FISSO MOBILE - Rif. I372	Violazione art. 2 lett. a,b	Avvio istruttoria	07-gen-99	6759	1/99
			Proroga dei termini	26-mag-99	7228	21/99
			Chiusura istruttoria	28-set-99	7553	39/99
82	UNAPACE/ENEL - Rif. A263	Violazione art. 82_CE	Avvio istruttoria	12-nov-98	6539	46/98
			Chiusura istruttoria	09-apr-99	7043	13-14/99
I	UNICREDITO ITALIANO/RAS-RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ - Rif. I375	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-apr-99	7045	13-14/99
I	UNICREDITO ITALIANO/RAS-RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ - Rif. I394	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-ott-99	7651	43/99
I	VENDITA DIRITTI TELEVISIVI - Rif. I362	Violazione art. 2, deroga concessa per 36 mesi	Avvio istruttoria	10-feb-99	6869	6/99
			Chiusura istruttoria	01-lug-99	7340	26/99

Segue: *Intese e Abuso di posizione dominante*

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Procedimento			Provvedimento			
caso		esito	tipo	data	numero	bollettino
	in corso al 31-mar-2000					
I	ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - Rif. I165		Avvio istruttoria	07-ott-99	7571	40/99
I	ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA - Rif. I363		Avvio istruttoria	13-ott-99	7597	41/99
			Ampliamento istruttoria	16-dic-99	7833	50/99
			Proroga dei termini	16-dic-99	7833	50/99
82	AEROPORTI DI ROMA-TARIFFE DEL GROUNDHANDLING - Rif. A247		Avvio istruttoria	04-nov-99	7668	44/99
I	BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING - Rif. I337		Avvio istruttoria	25-gen-00	7962	4/00
81	CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI - Rif. I318		Avvio istruttoria	05-nov-98	6522	45/98
82			Ampliamento istruttoria	03-dic-98	6634	49/98
			Proroga dei termini	03-dic-98	6634	49/98
			Ampliamento istruttoria	26-mar-99	7001	12/99
			Proroga dei termini	26-mar-99	7001	12/99
			Proroga dei termini	24-nov-99	7748	47/99
			Proroga dei termini	09-mar-00	8112	10/00
A	INFOSTRADA/TELECOM ITALIA-TECNOLOGIA ADSL - Rif. A285		Avvio istruttoria	17-nov-99	7723	46/99
			Proroga dei termini	23-mar-00	8154	12/00
I	ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI - Rif. I222		Avvio istruttoria	07-dic-99	7806	49/99
AI	OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER - Rif. A256		Avvio istruttoria	11-feb-99	6875	6/99
			Proroga dei termini	16-set-99	7523	37/99
			Ampliamento istruttoria	21-ott-99	7629	42/99
			Proroga dei termini	21-ott-99	7629	42/99
			Ampliamento istruttoria	10-nov-99	7697	45/99
I	RC AUTO - Rif. I377		Avvio istruttoria	08-set-99	7507	35-36/99
			Ampliamento istruttoria	10-nov-99	7703	45/99
			Proroga dei termini	10-nov-99	7703	45/99
			Ampliamento istruttoria	03-feb-00	7984	5/00
			Ampliamento istruttoria	09-mar-00	8113	10/00
81	STREAM/TELEPIÙ - Rif. A274		Avvio istruttoria	26-mar-99	6999	12/99
82			Proroga dei termini	07-ott-99	7570	40/99
			Proroga dei termini	07-dic-99	7805	49/99
			Proroga dei termini	10-feb-00	8009	6/00
I	SVILUPPO DISCOUNT/GESTIONE DISCOUNT - Rif. I397		Avvio istruttoria	17-nov-99	7725	46/99
			Modifiche	24-feb-00	8066	8/00
A	TISCALI-ALBACOM/TELECOM ITALIA - Rif. A280		Avvio istruttoria	08-set-99	7505	35-36/99
			Proroga dei termini	03-feb-00	7982	5/00

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

(gennaio 1999- marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
KEY FOGGINI EUROPE/GRUPPO FOGGINI - Rif. C3471	Non violazione	Non avvio istruttoria	15-apr-99	7089	15/99
21 INVESTIMENTI-SPORT INVESTMENTS/SPORT TIMING - Rif. C3787	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7876	51-52/99
AB ELECTROLUX/MCCULLOCH ITALIANA - Rif. C3466	Non violazione	Non avvio istruttoria	15-apr-99	7087	15/99
AB GRUNDSTENEN 84162/CASTELLETTI OVERSEAS - Rif. C3557	Non violazione	Non avvio istruttoria	01-lug-99	7344	26/99
ABACUS POLAR HOLDING/E.C.C. ELETTRONICA - Rif. C3387	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-feb-99	6886	6/99
ABB TRASMETAL/CAPI AUTOMAZIONE - Rif. C3430	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mar-99	7006	12/99
ACA HOLDING/ASARCO-CYPRUS AMAX MINERALS - Rif. C3652	Non violazione	Non avvio istruttoria	23-set-99	7541	38/99
ACEA-IMPREGILO/ACQUEDOTTO DE FERRARI GALLIERA-ACQUEDOTTO NICOLAY - Rif. C3798	Non violazione	Non avvio istruttoria	28-gen-00	7980	4/00
ACE/INA - Rif. C3468	Non violazione	Non avvio istruttoria	12-mag-99	7194	19/99
ACQUARIO/BART - Rif. C3458	Non violazione	Non avvio istruttoria	15-apr-99	7083	15/99
ACQUARIO/DITTE INDIVIDUALI - Rif. C3494	Non violazione	Non avvio istruttoria	06-mag-99	7169	18/99
ACQUARIO/TOSCANA DISCOUNT - Rif. C3436	Non violazione	Non avvio istruttoria	18-mar-99	6987	11/99
AEM/SERENISSIMA GAS - Rif. C3825	Non violazione	Non avvio istruttoria	20-gen-00	7941	3/00
AGIP PETROLI/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C3891	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8139	11/00
AGIP PETROLI/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C3695	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-nov-99	7681	44/99
AGIPPETROLI/MIXOIL - Rif. C3520	Non violazione	Non avvio istruttoria	03-giu-99	7253	22/99
AGIPPETROLI/PAZZARELLI ROMOLO - Rif. C3892	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8140	11/00
AISE CENTRO CASA/ROCCHI COSTANTE - Rif. C3486	Non violazione	Non avvio istruttoria	29-apr-99	7148	17/99
ALCATEL CAVI/SAFI CONEL - Rif. C3889	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8137	11/00
ALCATEL/XYLAN - Rif. C3480	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-apr-99	7125	16/99
◆ ALCON LABORATORIES/INNOVATION TECHNOLOGIES - Rif. C3317	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	17-dic-98 09-apr-99	6705 7046	51/98 13-14/99
ALCON LABORATORIES/INNOVATION TECHNOLOGIES - Rif. C3317	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-apr-99	7046	13-14/99
ALLEANZA SALUTE/FARPROSAN DISTRIBUZIONE - Rif. C3347	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-gen-99	6773	1/99
ALPITOUR/VIAGGI DELL'ELEFANTE - Rif. C3641	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-ago-99	7489	33-34/99
ALPITOUR/VIAGGIDEA - Rif. C3402	Non violazione	Non avvio istruttoria	18-feb-99	6907	7/99
ANDRIA IPERMERCATI/GEAL - Rif. C3384	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-feb-99	6845	5/99
ANONIMA PETROLI ITALIANA/CARPENTIERO - Rif. C3771	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7865	51-52/99
ANONIMA PETROLI ITALIANA/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C3841	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-feb-00	8018	6/00
ANONIMA PETROLI ITALIANA/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C3856	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-feb-00	8047	7/00
ANONIMA PETROLI ITALIANA/GAMMA PETROLI - Rif. C3773	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7867	51-52/99
ANONIMA PETROLI ITALIANA/G.I.C.A. - Rif. C3461	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-apr-99	7054	13-14/99
ANONIMA PETROLI ITALIANA/MATRELLA - Rif. C3492	Non violazione	Non avvio istruttoria	06-mag-99	7167	18/99
ANONIMA PETROLI ITALIANA/NARDI - Rif. C3731	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-dic-99	7776	48/99
ANONIMA PETROLI ITALIANA/PIERANTONELLI - Rif. C3493	Non violazione	Non avvio istruttoria	06-mag-99	7168	18/99

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

Segue: *Operazioni di Concentrazione*

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
ANONIMA PETROLI ITALIANA/SERAFINI GUIDO - Rif. C3772	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7866	51-52/99
ANONIMA PETROLI ITALIANA/TOSCO EMILIANA PETROLI - Rif. C3352	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-gen-99	6777	1/99
ANONIMA PETROLI ITALIANA/TRA.C.O.M. - Rif. C3575	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-lug-99	7373	27/99
AON HOLDINGS/NIKOLS SEDGWICK - Rif. C3397	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-feb-99	6889	6/99
ARNO BEVANDE/POGGIOLINI DISTRIBUZIONE - Rif. C3451	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-apr-99	7048	13-14/99
ARNOLDO MONDADORI EDITORE/ATHENA FINANZIARIA - Rif. C3559	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-giu-99	7317	25/99
ASEA BROWN BOVERI/PEPPERLAND - Rif. C3439	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mar-99	7013	12/99
ASEA BROWN BOVERI/TELECOGEN - Rif. C3579	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-lug-99	7375	27/99
ATESIA/ELIOT - Rif. C3369	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-feb-99	6929	8/99
ATLANTIC RESEARCH AUTOMOTIVE ITALIA/BAG - Rif. C3903	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8144	11/00
ATOTECH ITALIA/TECNORIV - Rif. C3444	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mar-99	7018	12/99
AUDISIO INDUSTRIE ALIMENTARI/AGNESI - Rif. C3616	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-ago-99	7458	31-32/99
AUTOGRILL/DOMINI - Rif. C3801	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7908	1-2/00
AUTOGRILL/ESERCIZIO COMMERCIALE - Rif. C3360	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-gen-99	6783	1/99
AUTOGRILL/ESERCIZIO COMMERCIALE - Rif. C3547	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-giu-99	7311	25/99
AUTOGRILL/FRATELLI ROSA - Rif. C3590	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-lug-99	7401	28/99
AUTOGRILL/GIGLIO - Rif. C3678	Non violazione	Non avvio istruttoria	21-ott-99	7632	42/99
AUTOGRILL/LA MANZA - Rif. C3840	Non violazione	Non avvio istruttoria	03-feb-00	7994	5/00
AUTOGRILL/OMNIAPPALTI - Rif. C3556	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-giu-99	7316	25/99
AUTOGRILL/RISTOCHEF - Rif. C3522	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-giu-99	7270	23/99
AVNET/PCD ITALIA - Rif. C3698	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-nov-99	7683	44/99
BALDURION/NOVEMBAL - Rif. C3614	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-ago-99	7456	31-32/99
BANCA CARIGE-CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA/CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA - Rif. C3881B	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8135	11/00
BANCA INTESA/BANCA COMMERCIALE ITALIANA - Rif. C3597	Non violazione con condizioni	Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	13-ott-99 24-nov-99 02-dic-99	7598 7751 7771	40/99 47/99 48/99
BANCA INTESA/CEEI SYSTEMA BIC BASILICATA - Rif. C3411	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-feb-99	6933	8/99
BANCA LOMBARDA/CBI FACTOR - Rif. C3765B	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-dic-99	7840	50/99
BANCA PER IL LEASING ITALEASE-ANDERSEN CONSULTING/ITACA SERVICE - Rif. C3855	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-feb-00	8069	8/00
BANCA POPOLARE DI BRESCIA/SERENA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - Rif. C3622B	Non violazione	Non avvio istruttoria	23-set-99	7538	38/99
BANCA POPOLARE DI LODI/ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE - Rif. C3694B	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-dic-99	7774	48/99
BANCA POPOLARE DI VERONA-BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO/ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE - Rif. C3899B	Non violazione	Non avvio istruttoria	23-mar-00	8157	12/00
BANKSIEL/CENTROSIEL - Rif. C3582	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-set-99	7515	35-36/99
BANQUE NATIONALE DE PARIS/PARIBAS - Rif. C3909B	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8145	11/00
BARILLA G. E R. F.LLI/NOVARTIS - Rif. C3540	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-giu-99	7298	24/99

Segue: *Operazioni di Concentrazione*

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
COFATHEC SERVIZI/TERMORAGGI - Rif. C3516	Non violazione	Non avvio istruttoria	03-giu-99	7251	22/99
COMAU/REANULT AUTOMATION - Rif. C3479	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-apr-99	7124	16/99
COMIFAR DISTRIBUZIONE/GIOVINE FARMACEUTICI - Rif. C3797	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7906	1-2/00
COMIFAR/SPEM GI 2000 - Rif. C3513	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mag-99	7233	21/99
COMPAGNIA ITALIANA ALLUMINIO-COMITAL/COFRESCO ITALIA - Rif. C3298	Non violazione	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	20-gen-99 04-mar-99	6813 6950	3/99 9/99
CONAD DEL TIRRENO/CONAD LAZIO-CALAMATTA - Rif. C3650	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-set-99	7529	37/99
CONAD DEL TIRRENO/DALMA - Rif. C3816	Non violazione	Non avvio istruttoria	20-gen-00	7937	3/00
CONAD DEL TIRRENO/VARIE SOCIETA' - Rif. C3723	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-nov-99	7757	47/99
CONAD ROMAGNA-MARCHE/DE.VAL. - Rif. C3762	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-dic-99	7839	50/99
CONAD ROMAGNA MARCHE/CONAD FRIUL VENETO - Rif. C3592	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-lug-99	7403	28/99
CONSIEL-MANAGEMENT CONSULTING E FORMAZIONE/METIS - Rif. C3495	Non violazione	Non avvio istruttoria	06-mag-99	7170	18/99
CONSORZIO ETRURIA/INSO-SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI - Rif. C3845	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-feb-00	8020	6/00
CONVERGYS CUSTOMER MANAGEMENT ITALY /COMPAQ COMPUTER - Rif. C3759	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-dic-99	7819	49/99
COOP ADRIATICA/IPER SAN BENEDETTO - Rif. C3727	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-nov-99	7733	46/99
COOP ESTENSE/CO.M.A.C. - Rif. C3489	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-giu-99	7269	23/99
COOP ESTENSE/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C3870	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8096	9/00
COOP ESTENSE/FORNO RAFFAELLO - Rif. C3803	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7910	1-2/00
COOP ESTENSE/PRIMA - Rif. C3426	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-mar-99	6970	10/99
COOP ESTENSE/PRIMA - Rif. C3675	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-ott-99	7656	43/99
COOP LOMBARDIA/COOP UNIONE - Rif. C3389	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-feb-99	6849	5/99
◆ COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI-OTIS/VARIE SOCIETA' - Rif. C3156B	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	11-ago-98 28-gen-99	6315 6827	32-33/98 4/99
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI-OTIS/VARIE SOCIETA' - Rif. C3156C	Non violazione	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	28-gen-99 11-mar-99	6826 6961	4/99 10/99
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI/CAVATAIO - Rif. C3862	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8094	9/00
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI/FERRARI SERVIZI - Rif. C3861	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8093	9/00
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI/MERCURY ASCENSORI-GMT ASCENSORI - Rif. C3682	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-ott-99	7659	43/99
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI/SIEL - Rif. C3488	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-apr-99	7129	16/99
CO.PI.CI/C.A.R.I.-COMMERCIO AZIENDE RIUNITE ITALIANE - Rif. C3605	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-lug-99	7427	29-30/99
CRAI/LINKAGE - Rif. C3349	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-gen-99	6775	1/99
CREDITO AGRARIO BRESCIANO/SAN PAOLO DI BRESCIA - Rif. C3305B	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-gen-99	6769	1/99
CREMONINI/GUARDAMIGLIO CARNI-GE.MAK. - Rif. C3593	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-lug-99	7404	28/99
CREMONINI/MA.CIO. - Rif. C3608	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-lug-99	7430	29-30/99

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

Segue: *Operazioni di Concentrazione*

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
BASF COATINGS/HYDRO COATINGS ITALIA - Rif. C3634	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-ago-99	7484	33-34/99
BASF ITALIA/DOHMEN ITALIA - Rif. C3537	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-giu-99	7295	24/99
BASF/AMCOL - Rif. C3795	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7904	1-2/00
BASF/BP FRANCE - Rif. C3591	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-lug-99	7402	28/99
BASF/DSM ASP - Rif. C3459	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-apr-99	7053	13-14/99[1]
BASF/ULTRAFORM - Rif. C3659	Non violazione	Non avvio istruttoria	23-set-99	7545	38/99
BASTIONI/G.B. - Rif. C3434	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mar-99	7009	12/99
BASTIONI/STOCCHI - Rif. C3433	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mar-99	7008	12/99
BAXI/OCEAN IDROCLIMA - Rif. C3370	Non violazione	Non avvio istruttoria	21-gen-99	6815	3/99
BAYER/DSM ITALIA - Rif. C3584	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-lug-99	7397	28/99
BA.IP./GEAL - Rif. C3385	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-feb-99	6846	5/99
BDH ITALIA/BRACCO - Rif. C3883	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8136	11/00
BEAUTY CARE PROFESSIONAL PRODUCTS LUXEMBOURG/ REVLON PROFESSIONAL - Rif. C3904	Non violazione	Non avvio istruttoria	23-mar-00	8159	12/00
BIOCHEMIE/HOECHST MARION ROUSSEL DEUTSCHLAND - Rif. C3260	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-gen-99	6768	1/99
BIOS/SNIA - Rif. C3672	Non violazione	Non avvio istruttoria	13-ott-99	7614	41/99
BOGAS/BELLELI OFFSHORE - Rif. C3512	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mag-99	7232	21/99
BRACCO/MERCK - Rif. C3864	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-feb-00	8073	8/00
BRITISH ELEVATORS/IMI MARSTON - Rif. C3478	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-apr-99	7123	16/99
BT ITALIA/CESAB CARRELLI ELEVATORI - Rif. C3484	Non violazione	Non avvio istruttoria	29-apr-99	7146	17/99
BTICINO/CEB ITALIA - Rif. C3353	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-gen-99	6778	1/99
BTR EUROPEAN HOLDING/BORRI ELETTRONICA INDUSTRIALE - Rif. C3811	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7915	1-2/00
BTR SAIAG SEALING SYSTEMS/DIVISIONE PROFILATI - Rif. C3577	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-lug-99	7374	27/99
CAGLIARI BEVANDE/BEV.AL. - Rif. C3539	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-giu-99	7297	24/99
CALCEMENTI JONICI/LAFARGE-BRAAS ITALIA - Rif. C3365	Non violazione	Non avvio istruttoria	14-gen-99	6801	2/99
CALCESTRUZZI/BETONCAR - Rif. C3776	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7868	51-52/99
CALCESTRUZZI/PROGECAL - Rif. C3748	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-dic-99	7812	49/99
CAP PETROLI/PIR PETROLI - Rif. C3310	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-gen-99	6770	1/99
CARDO/CARDO BSI RAIL - Rif. C3770	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-dic-99	7844	50/99
CARLO DE BENEDETTI & C./AEDES - Rif. C3391	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-feb-99	6888	6/99
CARMEUSE-FINCALCE/DOLOMITE COLOMBO - Rif. C3613	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-ott-99	7653	43/99
CARRIER/ALBAMOTOR - Rif. C3756	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-dic-99	7818	49/99
CEMENTERIA DI AUGUSTA/ALFACEMENTI-TARGIACEMENTI - Rif. C3448	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mar-99	7021	12/99
CHIARI & FORTI-LUIS GASSER/PIETRO NEGRONI - Rif. C3506	Non violazione	Non avvio istruttoria	20-mag-99	7212	20/99
CIE MANAGEMENT II/FRIEDRICH GROHE - Rif. C3609	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-lug-99	7431	29-30/99
CIR-BAA INTERNATIONAL/AEROPORTI - Rif. C3528	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-giu-99	7272	23/99
CIR COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE/NOVARTIS NUTRITION - Rif. C3363	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-gen-99	6784	1/99
CLARIANT INTERNATIONAL/SONGWON COLOR CO. - Rif. C3510	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mag-99	7231	21/99

[1] Errata corrige nel Bollettino n.15/99.

Segue: *Operazioni di Concentrazione*

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
CREMONINI/S.I.T.A.L. SOCIETÀ INDUSTRIA TURISTICA ALBERGHIERA-IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C3578	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-lug-99	7396	28/99
CSC COMPUTER SCIENCES ITALIA/GRUPPO PROGRES - Rif. C3505	Non violazione	Non avvio istruttoria	12-mag-99	7198	19/99
CSM/LEAF ITALIA - Rif. C3534	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-giu-99	7276	23/99
C.A.B. 24/DAVIL - Rif. C3740	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-dic-99	7783	48/99
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE-CORUS GROUP/DANIELI HOOGOVENS TECHNICAL SERVICES - Rif. C3722	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-nov-99	7756	47/99
DAYCO EUROPE/LOMBARDINI F.I.M. - Rif. C3416	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-feb-99	6934	8/99
DE AGOSTINI PROFESSIONALE/ETI-PUBLI WORK-SEGIT-GIURINFORMATICA - Rif. C3663	Non violazione	Non avvio istruttoria	28-set-99	7554	39/99
DEMM OFFICINE MECCANICHE/NEW HOLLAND ITALIA - Rif. C3587	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-set-99	7516	35-36/99
DEMOS/BOTTA - Rif. C3838	Non violazione	Non avvio istruttoria	03-feb-00	7992	5/00
DEUTSCHE BANK/FRAER LEASING-ADRIA LEASING - Rif. C3571	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-lug-99	7370	27/99
DEUTSCHE LUFTHANSA/AIR DOLOMITI - Rif. C3674	Non violazione	Non avvio istruttoria	21-ott-99	7631	42/99
DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY/GORI & ZUCCHI - Rif. C3419	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-mar-99	6953	9/99
DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY/NEDA - Rif. C3388	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-feb-99	6848	5/99
DEUTSCHE POST INTERNATIONAL/GRUPPO MIT - Rif. C3405	Non violazione	Non avvio istruttoria	18-feb-99	6909	7/99
DEXIA PROJECT & PUBLIC FINANCE INTERNATIONAL BANK/CREDIOP - Rif. C3474	Non violazione	Non avvio istruttoria	15-apr-99	7091	15/99
DID IMMOBILIARE/DITTE INDIVIDUALI - Rif. C3910	Non violazione	Non avvio istruttoria	23-mar-00	8164	12/00
DIMAR/INDUSTRIE ALIMENTARI PIEMONTESI - Rif. C3786	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7875	51-52/99
DISCO/BART - Rif. C3393	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-feb-99	6851	5/99
DI.TEX.AL/ESTENSE ALIMENTARI - Rif. C3615	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-ago-99	7457	31-32/99
DONORATICO/SUPERMERCATO CONAD 167 OVEST - Rif. C3878	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8101	9/00
DOUGHTY HANSON PROJECT/MAGNETI MARELLI - Rif. C3823	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-gen-00	7972	4/00
DOW BENELUX-DOW FRANCE/SHELL - Rif. C3404	Non violazione	Non avvio istruttoria	18-feb-99	6908	7/99
DUMECO BOXTEL/EUROPORK - Rif. C3377	Non violazione	Non avvio istruttoria	28-gen-99	6833	4/99
EDIBOOK/MCGRAW-HILL LIBRI ITALIA - Rif. C3737	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-dic-99	7780	48/99
EDISON ENERGIE SPECIALI/WPS - Rif. C3665	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-ott-99	7583	40/99
EDISON GAS/ARCALGAS SUD - Rif. C3588	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-lug-99	7400	28/99
EDISON GAS/SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO - Rif. C3819	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-gen-00	7970	4/00
EDISON/RIVA WIND POWER - Rif. C3390	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-feb-99	6887	6/99
EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRADE-CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE - Rif. C3818	Non violazione con condizioni	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	20-gen-00 02-mar-00	7931 8090	1-2/00 9/00
EDIZIONE PROPERTY/NANNI PIPPO - Rif. C3767	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-dic-99	7842	50/99
EDIZIONI PROPERTY/BAR GIGLIO - Rif. C3802	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7909	1-2/00
EGIDIO GALBANI/LACTO SIERO ITALIA - Rif. C3372	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-feb-99	6885	6/99

Segue: *Operazioni di Concentrazione*

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
ELEMOND/CASA EDITRICE POSEIDONIA - Rif. C3636	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-ago-99	7486	33-34/99
ELEMOND/UGO MURSIA EDITORE - Rif. C3355	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-gen-99	6779	1/99
ELF ATOCHEM VLISSIGEN/TH GOLDSCHMIDT - Rif. C3346	Non violazione	Non avvio istruttoria	14-gen-99	6796	2/99
ELIOR/RISTOCHEF - Rif. C3774	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-dic-99	7845	50/99
EMERSON ELECTRIC/JORDAN TELECOMMUNICATION PRODUCTS - Rif. C3834	Non violazione	Non avvio istruttoria	03-feb-00	7990	5/00
ENEL/COLOMBO GAS - Rif. C3847	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-feb-00	8043	7/00
ERG PETROLI/AGIP PETROLI - Rif. C2982B	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-lug-99	7363	27/99
ERG PETROLI/GADOIL - Rif. C3450	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-apr-99	7047	13-14/99
ERG PETROLI/GAS SISTEMS - Rif. C3876	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-mar-00	8116	10/00
ERG PETROLI/SHELL ITALIA - Rif. C3548	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-giu-99	7312	25/99
ERG PETROLI/SHELL ITALIA - Rif. C3808	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7914	1-2/00
ERG PETROLI/TRIGAS - Rif. C3785	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7874	51-52/99
ERICSSON RADIO SYSTEM/LCC INTERNATIONAL - Rif. C3691	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-dic-99	7810	49/99
ESERCENTI ASSOCIATI DI DONORATICO/CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI GROSSETO-IMPRESE INDIVIDUALI - Rif. C3481	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-apr-99	7126	16/99
ESSELUNGA/CIVE - Rif. C3689	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-ott-99	7662	43/99
ESSO ITALIANA/CIRSONE - Rif. C3782	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7872	51-52/99
ESSO ITALIANA/PETRUZZELLIS GIUSEPPE & FIGLI - Rif. C3417	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-mar-99	6952	9/99
ESSO ITALIANA/S.T.A. - Rif. C3781	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7871	51-52/99
ETRURIA BEVANDE/SE.A.M. FABIANI - Rif. C3836	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8091	9/00
EUROKAI-MIKA/CONTSHIP ITALIA - Rif. C3666	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-ott-99	7584	40/99
EUROPORTAL INVESTMENT/GSMBOX - Rif. C3763	Non violazione	Non avvio istruttoria	20-gen-00	7932	3/00
EUROVAR/ELIND-MIVAR - Rif. C3649	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-set-99	7528	37/99
E. MOSS/A.M.F.A. - Rif. C3531	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-giu-99	7274	23/99
E.I. DU PONT DE NEMOURS/DUCONTI - Rif. C3538	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-giu-99	7296	24/99
FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI MOTOCARRI MONTECCHIO/URANIO - Rif. C3422	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-mar-99	6966	10/99
FALCK-FINTAD INTERNATIONAL/CMI - Rif. C3472	Non violazione	Non avvio istruttoria	15-apr-99	7090	15/99
FCY ACQUISITION/FURON - Rif. C3687	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-ott-99	7660	43/99
FIMALAC/STRAFOR-FACOM - Rif. C3544	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-set-99	7514	35-36/99
FINA ITALIANA/PREZIOSI - Rif. C3420	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-mar-99	6964	10/99
FINA ITALIANA/TAMOIL ITALIA-TAMOIL PETROLI - Rif. C3445	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mar-99	7019	12/99
FINA ITALIANA/VOSTRA CASA - Rif. C3630	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-ago-99	7480	33-34/99
FINANZIARIA BANSEL/C.B.A VITA - Rif. C3554B	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-set-99	7525	37/99
FINASTER/SIRAM HOLDING - Rif. C3821	Non violazione	Non avvio istruttoria	20-gen-00	7940	3/00
FINCLIMA/RHOSS - Rif. C3869	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8095	9/00
FINDIM-FINANZIARIA INDUSTRIALE IMMOBILIARE MOBILIARE/STAR STABILIMENTO ALIMENTARE - Rif. C3574	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-lug-99	7372	27/99
FINRECAPITI/ADRA - Rif. C3806	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7913	1-2/00
FINRECAPITI/AGENZIA FLORENTIA ESPRESSI-PERUGIA RECAPITI - Rif. C3757	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-dic-99	7836	50/99

Segue: *Operazioni di Concentrazione*

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
FINRECAPITI/LA PATAVINA-LOGIKA - Rif. C3769	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-dic-99	7843	50/99
FONDERIE/REYNOLDS EUROPE RECYCLING - Rif. C3908	Non violazione	Non avvio istruttoria	23-mar-00	8163	12/00
FRO/ISAF - Rif. C3734	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-dic-99	7778	48/99
GALASSIA/DALMA - Rif. C3374	Non violazione	Non avvio istruttoria	28-gen-99	6831	4/99
GATE GOURMET HOLDING NETHERLANDS-LIGABUE/LIGABUE GATE GOURMET - Rif. C3726	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-nov-99	7759	47/99
GAYSER UNO/GRUPPO LONGONI - Rif. C3701	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-nov-99	7707	45/99
GE INDUSTRIAL PRODUCTS EUROPE-GE PACKAGED POWER/THOMASSEN INTERNATIONAL - Rif. C3662	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-ott-99	7581	40/99
GE MARQUETTE MEDICAL SYSTEM/PRUCKA ENGINEERING - Rif. C3681	Non violazione	Non avvio istruttoria	21-ott-99	7634	42/99
GEHE/A.F.M. - Rif. C3515	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mag-99	7234	21/99
GENERAL CABLE/BICC CEAT CAVI - Rif. C3499	Non violazione	Non avvio istruttoria	06-mag-99	7174	18/99
GENERAL CONSTRUCTION CONTRACTOR/ANSALDO MONTAGGI - Rif. C3690	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-nov-99	7679	44/99
GENERAL ELECTRIC COMPANY/COMPAGNIE GENERALE D'EQUIPEMENTS MEDICAUX - Rif. C3345	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-gen-99	6772	1/99
GENERAL ELECTRIC COMPANY/KVAERNER ENERGY - Rif. C3835	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-feb-00	8017	6/00
GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEM ITALIA /TECHFIBRE ITALIA - Rif. C3729	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-nov-99	7760	47/99
GENERAL ELECTRIC/FORE SYSTEM - Rif. C3521	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mag-99	7236	21/99
GENERAL ELECTRIC/OEC MEDICAL SYSTEMS - Rif. C3667	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-ott-99	7585	40/99
GENERAL ELECTRIC/RELTEC - Rif. C3440	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mar-99	7014	12/99
GENERAL ELECTRIC/SONORA - Rif. C3423	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-mar-99	6967	10/99
GE.FIN.-ALFA-BETA-EPSI - Rif. C3653	Non violazione	Non avvio istruttoria	23-set-99	7542	38/99
GILBARCO/LOGITRON - Rif. C3368	Non violazione	Non avvio istruttoria	14-gen-99	6803	2/99
GILDEMEISTER/GILDEMEISTER ITALIANA - Rif. C3868	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-feb-00	8049	7/00
GIOVANNI BRAMBILLA/CENTRO VENDITE BEVANDE - Rif. C3706	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-nov-99	7711	45/99
GLENCORE INTERNATIONAL/PORTO VESME - Rif. C3546	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-giu-99	7307	25/99
GONFALONE IMMOBILIARE/GRANDE DISTRIBUZIONE AVANZATA - Rif. C3412	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-feb-00	8014	6/00
GRANAROLO/ALTO LAZIO - Rif. C3849	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-feb-00	8044	7/00
GRANAROLO/CALABRIALATTE - Rif. C3743	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-dic-99	7811	49/99
GRUPO MEXICO/ASARCO INCORPORATED - Rif. C3735	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-dic-99	7779	48/99
GRUPPO BUFFETTI/INCAS - Rif. C3854	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-feb-00	8046	7/00
◆ GRUPPO CECCHI GORI/CINEMA DI FIRENZE - Rif. C3601	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	16-lug-99 02-dic-99	7405 7772	28/99 48/99
GRUPPO CECCHI GORI/CINEMA DI FIRENZE - Rif. C3601	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-dic-99	7772	48/99
◆ GRUPPO CECCHI GORI/CINEMA MARCONI - Rif. C3742	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	02-dic-99 09-mar-00	7785 8114	48/99 10/00

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

Segue: *Operazioni di Concentrazione*

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
GRUPPO CECCHI GORI/CINEMA MARCONI - Rif. C3742	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-mar-00	8114	10/00
GS/FINMAR - Rif. C3799	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7882	51-52/99
GS/LOGO - Rif. C3566	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-lug-99	7367	27/99
GS/SI.PA SERVIZI-ALIMENTAR CENTER - Rif. C3721	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-nov-99	7732	46/99
GS/VARIE SOCIETÀ - Rif. C3542	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-giu-99	7299	24/99
HACHETTE FILIPACCHI MEDIA/RUSCONI EDITORE - Rif. C3337	Non violazione	Non avvio istruttoria	28-gen-99	6828	4/99
HALBERGERHUTTE/SCHALKER VEREIN ROHRSYSTEME - Rif. C3456	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-apr-99	7051	13-14/99
HAMILTON SUNDSTRAND HOLDINGS/PNEUMATIC AIRCRAFT COMPONENTS EUROPE - Rif. C3645	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-set-99	7519	35-36/99
HENKEL/KELSEY INDUSTRIES - Rif. C3813	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7917	1-2/00
HIGH VOLTAGE ENGINEERING/ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI - Rif. C3703	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-nov-99	7708	45/99
HOLDING DEI GIOCHI/ C.I.D.-C.D.C. - Rif. C3714	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-nov-99	7729	46/99
HONEYWELL INTERNATIONAL/PITTWAY - Rif. C3852	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-feb-00	8068	8/00
HOPA/FINGRUPPO - Rif. C3750	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-gen-00	7968	4/00
HOTELPLAN ITALIA/TURISANDA - Rif. C3745	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-dic-99	7786	48/99
HUNTSMAN SPECIALITY CHEMICAL/IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES - Rif. C3541	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-ott-99	7652	43/99
H.I.T.-HOLDING ITALIANA TURISMO-AGENZIA MARITTIMA CAMBIASO & RISSO/SEA FLAGS - Rif. C3362	Non violazione	Non avvio istruttoria	14-gen-99	6799	2/99
H.I.T.-HOLDING ITALIANA TURISMO/CHIARI SOMMARIVA - Rif. C3371	Non violazione	Non avvio istruttoria	28-gen-99	6829	4/99[2]
H.I.T.HOLDING ITALIANA TURISMO/INDABA INCENTIVE - Rif. C3491	Non violazione	Non avvio istruttoria	06-mag-99	7166	18/99
IBM ITALIA/INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES - Rif. C3684	Non violazione	Non avvio istruttoria	21-ott-99	7636	42/99
IBM ITALIA/INTESA - Rif. C3596	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-ago-99	7451	31-32/99
IBM ITALIA/S3-STORE SYSTEM SOLUTIONS - Rif. C3530	Non violazione	Non avvio istruttoria	03-giu-99	7255	22/99
ICE HOLDING 1-2/ECO-ECOREFRIGERAZIONE-RHOSS - Rif. C3565	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-lug-99	7366	27/99
IDEAL STANDARD/CERAMICA DOLOMITE - Rif. C3409	Non violazione	Non avvio istruttoria	15-apr-99	7080	15/99
IFIL INVESTISSEMENTS/FABRETTO TRAVEL NETWORK - Rif. C3760	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-dic-99	7838	50/99
IMMOBILIARE BA.STE.DO.-IMMOBILIARE DUEMILA-IMMOBILIARE NOVANTA-CARPENTERIA SANT'ANTONIO/CIFA - Rif. C3646	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-set-99	7520	35-36/99
INALCA INDUSTRIA ALIMENTARE CARNI/FRIMO - Rif. C3907	Non violazione	Non avvio istruttoria	23-mar-00	8162	12/00
◆ INFOSTRADA/ITALIA ON LINE - Rif. C3364	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	14-gen-99 17-giu-99	6800 7291	2/99 24/99
INFOSTRADA/ITALIA ON LINE - Rif. C3364B	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-giu-99	7289	24/99
INTERVET ITALIA/FINAGEL - Rif. C3501	Non violazione	Non avvio istruttoria	03-giu-99	7250	22/99
IPEM-INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE/AUTOGAS MERIDIONALE - Rif. C3720	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-nov-99	7755	47/99
IPER MAGENTA/IPER ORIO - Rif. C3325	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-mar-99	6962	10/99

[2] Errata corrige nel Bollettino n.5/99.

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

Segue: *Operazioni di Concentrazione*

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
IRISBUS HOLDINGS/IKARUS JARMUGYARTO - Rif. C3713	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-nov-99	7728	46/99
ITALGAS/METEMA GESTIONI - Rif. C3475	Non violazione	Non avvio istruttoria	15-apr-99	7092	15/99
ITEL/SIELTE - Rif. C3378	Non violazione	Non avvio istruttoria	28-gen-99	6834	4/99
JOHNSON & JOHNSON/CENTOCOR - Rif. C3680	Non violazione	Non avvio istruttoria	21-ott-99	7633	42/99
JOHNSON & JOHNSON/JOHNSON WAX - Rif. C3398	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-feb-99	6890	6/99
KATAWEB/ALEPH - Rif. C3602	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-ago-99	7452	31-32/99
KATAWEB/EASY COMMERCE - Rif. C3709	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7862	51-52/99
KATAWEB/IFE - Rif. C3642	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-nov-99	7674	44/99
KATAWEB/UHURU DIGITAL DESIGN - Rif. C3550	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-giu-99	7314	25/99
KRTG HOLDING/REDAELLI TECNA - Rif. C3633	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-ago-99	7483	33-34/99
KUWAIT PETROLEUM ITALIA/AGIP PETROLI - Rif. C3508	Non violazione	Non avvio istruttoria	20-mag-99	7213	20/99
KUWAIT PETROLEUM ITALIA/AGIP PETROLI - Rif. C3647	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-set-99	7527	37/99
KUWAIT PETROLEUM ITALIA/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C3358	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-gen-99	6782	1/99
K+S-MONTANGESELLSCHAFT WARENHANDEL- K+S PROJECT/BASF - Rif. C3827	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-gen-00	7974	4/00
L'ANGOLO/IMPRESE INDIVIDUALI - Rif. C3496	Non violazione	Non avvio istruttoria	06-mag-99	7171	18/99
LA RINASCENTE/COMMERCIALE PRIMA - Rif. C3399	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-feb-99	6891	6/99
LA RINASCENTE/HABITAT ITALIA - Rif. C3392	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-feb-99	6850	5/99
LA RINASCENTE/HABITAT ITALIA - Rif. C3631	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-ago-99	7481	33-34/99
LA RINASCENTE/SIGLA - Rif. C3848	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-feb-00	8021	6/00
LARES COZZI/ITALTEL TECNOELETTRONICA - Rif. C3438	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mar-99	7012	12/99
LAZIO INVEST/NUOVO FARO - Rif. C3858	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8092	9/00
LAZIO INVEST/SISTEMA IMPRESA-FINMARKET - Rif. C3815	Non violazione	Non avvio istruttoria	20-gen-00	7936	3/00
LEIP/DITTE INDIVIDUALI - Rif. C3906	Non violazione	Non avvio istruttoria	23-mar-00	8161	12/00
LIQUIGAS/ULTRAGAS NORD - Rif. C3545	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-giu-99	7309	25/99
LOCAFIT/FEDERCONSORZI LEASING - Rif. C3429B	Non violazione	Non avvio istruttoria	18-mar-99	6986	11/99
LUCCHINI-COGIFER-EFIBANCA/BARI FONDERIE MERIDIONALI - Rif. C3746	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-dic-99	7787	48/99
LUCCHINI/EURAS EUROPA ACCIAI SPECIALI - Rif. C3595	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-dic-99	7808	49/99
LUXOTTICA/BAUSCH & LOMB - Rif. C3533	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-giu-99	7275	23/99
MANNESMANN/INFOSTRADA - Rif. C3431	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-apr-99	7121	16/99
MARCEGAGLIA/PONTEGGI DALMINE - Rif. C3688	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-ott-99	7661	43/99
MARGHERITA/ALIMENTARI LOMBARDIA - Rif. C3490	Non violazione	Non avvio istruttoria	29-apr-99	7149	17/99
MARGHERITA/CONAD CASTELVETRO - Rif. C3610	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-ago-99	7453	31-32/99
MARGHERITA/CONAD SOLIERA - Rif. C3611	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-ago-99	7454	31-32/99
MARGHERITA/SUPERCONAD VIGNOLA - Rif. C3859	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-feb-00	8048	7/00
MARGHERITA/SVILUPPO DISCOUNT - Rif. C3863	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-feb-00	8072	8/00
MARKOS/MEFAR - Rif. C3711	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-nov-99	7726	46/99

Segue: *Operazioni di Concentrazione*

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
MARR/COPEA - Rif. C3367	Non violazione	Non avvio istruttoria	14-gen-99	6802	2/99
MARR/SANREMO MARE - Rif. C3523	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-giu-99	7271	23/99
MARR/VENTURI ALFREDO - Rif. C3386	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-feb-99	6847	5/99
MAURIZIO ZAMPARINI E C./SALZAM - Rif. C3733	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-dic-99	7777	48/99
MAZZONI PIETRO/ALCATEL ITALIA - Rif. C3673	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-nov-99	7752	47/99
MCCANN ERICKSON ITALIANA/DIALOGO - Rif. C3809	Non violazione	Non avvio istruttoria	20-gen-00	7934	3/00
MEDIOCREDITO LOMBARDO-3I GROUP/DE-TA-NUOVA LINEAGER-MECAPLAST - Rif. C3704	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-nov-99	7709	45/99
MEDIOFACTORING/FIVEFACTOR - Rif. C3830	Non violazione	Non avvio istruttoria	03-feb-00	7987	5/00
MEDIOLANUM-BANCA POPOLARE DI VICENZA/VICENZA LIFE - Rif. C3810	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-feb-00	8016	6/00
MEDIOLANUM-E*TRADE @ NET BOURSE/E*TRADE ITALIA SIM - Rif. C3621	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-ago-99	7474	4/00
MEDITERRANEA BEVANDE/COM.AL. - Rif. C3660	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-ott-99	7655	43/99
MEDITERRRANEA ICIOM/SO.GE.GAS - Rif. C3877	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-mar-00	8117	10/00
MEDUSA FILM/MULTISALA ANDROMEDA - Rif. C3655	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-nov-99	7677	44/99
MEDUSA FILM/MULTISALA IL PORTICO - Rif. C3655B	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-nov-99	7678	44/99
MEDUSA FILM/SALE CINEMATOGRAFICHE - Rif. C3406	Non violazione	Non avvio istruttoria	18-feb-99	6910	7/99
◆ MEDUSA FILM/SALE CINEMATOGRAFICHE - Rif. C3655C	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	04-nov-99 02-feb-00	7675 7981	44/99 5/00
MEDUSA FILM/SALE CINEMATOGRAFICHE - Rif. C3655D	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-nov-99	7676	44/99
MENZOLIT FIBRON/DSM RESINS - Rif. C3768	Non violazione	Non avvio istruttoria	20-gen-00	7933	3/00
MERCEDES BENZ ITALIA/MILANO STAR-GENGHINI - Rif. C3725	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-nov-99	7758	47/99
MILANO CENTRALE CONDUZIONI/CAGISA - Rif. C3509	Non violazione	Non avvio istruttoria	20-mag-99	7214	20/99
MILANO CENTRALE/PROGETTO BICOCCA IL CENTRO - Rif. C3790	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7879	51-52/99
MILANO CENTRALE/STELLA POLARE - Rif. C3752	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-dic-99	7814	49/99
MILANO CENTRALE/UNIONE IMMOBILIARE - Rif. C3718	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-nov-99	7713	45/99
MILTON ROY/YZ INDUSTRIES - Rif. C3837	Non violazione	Non avvio istruttoria	03-feb-00	7991	5/00
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING/DYNEON - Rif. C3817	Non violazione	Non avvio istruttoria	20-gen-00	7938	3/00
MISAL 2000/SIPAL AREXON - Rif. C3570	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-lug-99	7369	27/99
MONTE DEI PASCHI DI SIENA/CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO - Rif. C3487B	Non violazione	Non avvio istruttoria	06-mag-99	7165	18/99
MORGAN GRENFELL PRIVATE EQUITY-BAMBINO HOLDINGS/SLEC HOLDINGS - Rif. C3800	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7907	1-2/00
MORGAN STANLEY DEAN WITTER CAPITAL PARTNERS IV/UNISOURCE ITALIA - Rif. C3777	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-gen-00	7969	4/00
MSX INTERNATIONAL HOLDINGS ITALIA/SATIZ - Rif. C3747	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-dic-99	7788	48/99
NELEO/GRUPPO CARTORAMA - Rif. C3629	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-ago-99	7479	33-34/99
NORD-MICRO ELEKTRONIK FEINMECHANIK/TELAIR INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS - Rif. C3712	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-nov-99	7727	46/99

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

Segue: *Operazioni di Concentrazione*

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
NORTON/DISCOMATIC - Rif. C3860	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-feb-00	8071	8/00
NOVARTIS SEEDS/AGRA SOCIETA' DEL SEME - Rif. C3600	Non violazione con condizioni	Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	09-nov-99 16-dic-99 20-gen-00	7696 7835 7930	43/99 50/99 3/00
NOVESINA/DBM DISTRIBUZIONE BIBITE - Rif. C3715	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-nov-99	7730	46/99
NOVORCHEM/VARIE SOCIETA - Rif. C3382	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-feb-99	6843	5/99
NUOVA STRATEGIA/DEROMA HOLDING - Rif. C3699	Non violazione	Non avvio istruttoria	03-nov-99	7671	44/99
NUOVO ISTITUTO ITALIANO DI ARTI GRAFICHE/RCS EDITORI - Rif. C3882	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-mar-00	8118	10/00
NUOVO TARGET/SALMOIRAGHI VIGANO - Rif. C3857	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-feb-00	8070	8/00
◆ NUTRICIA BELGIE/MILUPA - Rif. C3606	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	27-lug-99 04-nov-99	7428 7672	29-30/99 44/99
NUTRICIA BELGIE/MILUPA - Rif. C3606B	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-nov-99	7672	44/99
OGDEN HOLDINGS/ADR HANDLING - Rif. C3696	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-nov-99	7682	44/99
OMEGA/MEDIACASA - Rif. C3775	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-dic-99	7846	50/99
OPAM OILS/MORENO PETROLI - Rif. C3401	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-feb-99	6931	8/99
PAC 2000/PIANETA COSPEA - Rif. C3607	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-lug-99	7429	29-30/99
PACE/C.D.B.-CENTRO DISTRIBUZIONE BEVANDE - Rif. C3503	Non violazione	Non avvio istruttoria	06-mag-99	7175	18/99
PACE/DI LORENZO - Rif. C3435	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mar-99	7010	12/99
PARMALAT/CIRIO - Rif. C3460	Non applicabilità della legge	Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	15-apr-99 20-mag-99 17-giu-99	7067 7211 7290	13-14/99 20/99 24/99
PARMALAT/EUROLAT - Rif. C3460B	Non violazione con condizioni	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	01-lug-99 27-lug-99	7338 7424	25/99 29-30/99
○ PARMALAT/EUROLAT - Rif. C3460C	Non violazione	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	16-dic-99 02-mar-00	7834 8088	50/99 9/00
PARTESA/ANELLI-SEMPIONE-TERZI-DI.BE.-VERBANELLA - Rif. C3679	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-ott-99	7658	43/99
PARTESA/BERTARELLI - Rif. C3901	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8143	11/00
PARTESA/CACIOLI DISTRIBUZIONE - Rif. C3625	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-ago-99	7476	33-34/99
PARTESA/CARROZZA - Rif. C3619	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-ago-99	7460	31-32/99
PARTESA/CE.V.AM. - Rif. C3874	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8099	9/00
PARTESA/DE POLI IMPORT - Rif. C3504	Non violazione	Non avvio istruttoria	12-mag-99	7197	19/99
PARTESA/DELFANTI - Rif. C3730	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-nov-99	7761	47/99
PARTESA/D.B.F. DI FERRARI LUCIANO & C. - Rif. C3576	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-lug-99	7395	28/99
PARTESA/FUDILEAN - Rif. C3824	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-gen-00	7973	4/00
PARTESA/GALLO & C. - Rif. C3618	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-ago-99	7459	31-32/99
PARTESA/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C3497	Non violazione	Non avvio istruttoria	06-mag-99	7172	18/99
PARTESA/SALVADORI CARLO-CEI - Rif. C3425	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-mar-99	6969	10/99
PARTESA/TESSARO-MERCANTILE MORETTI - Rif. C3560	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-giu-99	7318	25/99
PENNY MARKET/PLUS ITALIA - Rif. C3890	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8138	11/00
PEPPER INDUSTRIES/MASKA - Rif. C3751	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-dic-99	7813	49/99
PETROLIFERA ADRIATICA/AGIP PETROLI - Rif. C3683	Non violazione	Non avvio istruttoria	21-ott-99	7635	42/99
PIERBURG/MAGNETI MARELLI - Rif. C3779	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7869	51-52/99

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

○ Inottemperanza alla diffida-divieto di concentrazione (art. 19 co. 1 della legge 287/90)

Segue: *Operazioni di Concentrazione*

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
PIRELLI CAVI E SISTEMI/FIBRE OTTICHE SUD - Rif. C3635	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-ago-99	7485	33-34/99
PONY EXPRESS/AGENZIA RECAPITO ESPRESSI - Rif. C3442	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mar-99	7016	12/99
PONY EXPRESS/B.B.R. - Rif. C3455	Non violazione	Non avvio istruttoria	15-apr-99	7082	15/99
PONY EXPRESS/GO EXPRESS - Rif. C3844	Non violazione	Non avvio istruttoria	03-feb-00	7995	5/00
PONY EXPRESS/MILANO RECAPITI - Rif. C3443	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mar-99	7017	12/99
PREUSSEN ELEKTRA-BKW FMB ENERGIE/ELECTRA ITALIA - Rif. C3671	Non violazione	Non avvio istruttoria	13-ott-99	7613	41/99[3]
PROCTER & GAMBLE/IAMS - Rif. C3648	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-set-99	7521	35-36/99
PROGETTO 99/SINTERAMA TESPIANA ASSOCIATE - Rif. C3573	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-lug-99	7371	27/99
RADICINYLON/FIBREX SAVINESTI - Rif. C3828	Non violazione	Non avvio istruttoria	20-gen-00	7943	3/00
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA/EFFE EMME ITALIA - Rif. C3702	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7861	51-52/99
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA/IMPIANTI RADIOFONICI - Rif. C3670	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-dic-99	7809	49/99
◆ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA/VARI IMPIANTI RADIOFONICI - Rif. C3180	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria	11-feb-99	6882	6/99
		Ampliamento istruttoria	26-mag-99	7229	21/99
		Proroga dei termini	26-mag-99	7229	21/99
		Chiusura istruttoria	24-nov-99	7749	47/99
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA/VARI IMPIANTI RADIOFONICI - Rif. C3180B	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-feb-99	6883	6/99
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA/VARI IMPIANTI RADIOFONICI - Rif. C3180C	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-nov-99	7750	47/99
RCS LIBRI-B DIRECT MARKETING/RED RIZZOLI DIRECT - Rif. C3485	Non violazione	Non avvio istruttoria	29-apr-99	7147	17/99
RCS LIBRI/FINLIBRI - Rif. C3477	Non violazione	Non avvio istruttoria	15-apr-99	7094	15/99
RCS LIBRI/RUSCONI LIBRI - Rif. C3805	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7912	1-2/00
RECTICEL-GREINER HOLDING-ORSA/ORSA FOAM - Rif. C3561	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-lug-99	7425	29-30/99
REDAUX/CANTARELL & COCHRANE - Rif. C3375	Non violazione	Non avvio istruttoria	28-gen-99	6832	4/99
REWE BETEILIGUNGS-HOLDING INTERNATIONAL/PENNY MARKET - Rif. C3755	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-dic-99	7817	49/99
RHIAG GROUP/BERTOLOTTI PIETRO & FIGLI - Rif. C3643	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-set-99	7517	35-36/99
RIFIUTI ENERGIA AMBIENTE/LATERIFICIO LUCANO - Rif. C3766	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-dic-99	7841	50/99
RIVA WIND POWER /PARCO EOLICO FOIANO - Rif. C3638	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-ago-99	7488	33-34/99
ROBERT BOSCH/ARESI - Rif. C3717	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-nov-99	7753	47/99
ROC-RM RETAIL OPERATING COMPANY/MUGNAI - Rif. C3657	Non violazione	Non avvio istruttoria	23-set-99	7544	38/99
ROHM/POLYMER LATEX - Rif. C3685	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-dic-99	7773	48/99
ROMAGNA BEVANDE/FAENZA DRINKS - Rif. C3866	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-feb-00	8074	8/00
ROMAGNA BEVANDE/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C3452	Non violazione	Non avvio istruttoria	15-apr-99	7081	15/99
RUBIS/IPEM-INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE - Rif. C3543	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-giu-99	7308	25/99
R.C.S. EDITORI/IMPRESA GENERALE DI PUBBLICITÀ-I.G.P - Rif. C3738	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-dic-99	7781	48/99
SAI-SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE/GESTISERVICE FIDUCIARIA SIM - Rif. C3376	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mar-99	7005	12/99

[3] Errata corrige nel Bollettino n.43/99.

◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

Segue: *Operazioni di Concentrazione*

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
SALVADORI/ETRURIA BEVANDE - Rif. C3651	Non violazione	Non avvio istruttoria	23-set-99	7540	38/99
SAN PAOLO IMI/SANPAOLO IMI PRIVATE EQUITY - Rif. C3719B	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-nov-99	7754	47/99
SARA LEE BRANDED APPAREL ITALIA/TESSILE SAN LEONARDO - Rif. C3895	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8142	11/00
SARDA GEST/ESERCIZI COMMERCIALI - Rif. C3850	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-feb-00	8022	6/00
SARDAGEST/ELLEPI - Rif. C3373	Non violazione	Non avvio istruttoria	28-gen-99	6830	4/99
SARDAGEST/SAGITTARIUS - Rif. C3822	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-gen-00	7971	4/00
SASIB FOOD MACHINERY MEDIUM VOLUME/BRAIBANTI GOLFETTO - Rif. C3447	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-apr-99	7122	16/99
SASIB PACKAGING ITALIA/S.P.S. SANDWICH PACKING SYSTEMS - Rif. C3410	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-feb-99	6932	8/99
SASIB/GRUPPO ELETTRIC 80-BI EFFE - Rif. C3553	Non violazione	Non avvio istruttoria	01-lug-99	7342	26/99
SCA PACKAGING INTERNATIONAL/GRUPPO NICOLLET - Rif. C3626	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-ago-99	7477	33-34/99
SCENT/PERFORM - Rif. C3224B	Non violazione	Non avvio istruttoria	15-apr-99	7079	15/99
SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGS- UND RENTENANSTALT/BANCA DEL GOTTARDO - Rif. C3469	Non violazione	Non avvio istruttoria	12-mag-99	7195	19/99
SCOLA/TROMBETTA F.LLI - Rif. C3716	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-nov-99	7731	46/99
SCOLA/VINICOLA LODETTI - Rif. C3902	Non violazione	Non avvio istruttoria	23-mar-00	8158	12/00
SDA EXPRESS COURIER/MOTOTAXI MILANO-MOTOTAXI TORINO - Rif. C3517	Non violazione	Non avvio istruttoria	01-lug-99	7341	26/99
SEAT PAGINE GIALLE/DOMINO RESEARCH - Rif. C3632	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-ago-99	7482	33-34/99
SEAT PAGINE GIALLE/MATRIX - Rif. C3581	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-ago-99	7450	31-32/99
SEAT PAGINE GIALLE/MC LINK - Rif. C3842	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-mar-00	8115	10/00
SETON SCHOLL HEALTHCARE/LONDON INTERNATIONAL - Rif. C3580	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-lug-99	7376	27/99
SHELL GAS ITALIA/BUTAN GAS - Rif. C3784	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7873	51-52/99
SHELL PETROLEUM/ELENAC - Rif. C3846	Non violazione	Non avvio istruttoria	23-feb-00	8064	8/00
SIA-SOCIETA' INTERBANCARIA PER L'AUTOMAZIONE/ CEDBORSA - Rif. C3464	Non violazione	Non avvio istruttoria	15-apr-99	7086	15/99
SIEMENS BUSINESS SERVICES/ITALTEL - Rif. C3413	Non violazione	Non avvio istruttoria	18-feb-99	6912	7/99
SIEMENS BUSINESS SERVICES/STANDA - Rif. C3361	Non violazione	Non avvio istruttoria	14-gen-99	6798	2/99
SIGESA/CREA - Rif. C3880	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8134	11/00
SILVESTAR/DIGITRONICA - Rif. C3344	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-gen-99	6771	1/99
SIRIUS INTERNATIONAL INSURANCE/KEMPER EUROPE RÉASSURANCES - Rif. C3697	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-dic-99	7775	48/99
SIRTAM/CECCARELLI - Rif. C3527	Non violazione	Non avvio istruttoria	03-giu-99	7254	22/99
SIRTAM/CON.PE - Rif. C3700	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-nov-99	7706	45/99
SIRTAM/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C3421	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-mar-99	6965	10/99
SIRTAM/PETRICCI - Rif. C3514	Non violazione	Non avvio istruttoria	20-mag-99	7215	20/99
SIRTAM/PETROLI LUCCHESE - Rif. C3462	Non violazione	Non avvio istruttoria	15-apr-99	7084	15/99
SIRTAM/SAMO - Rif. C3400	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-feb-99	6930	8/99
SIRTAM/TAMOIL ITALIA - Rif. C3424	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-mar-99	6968	10/99
SIRTAM/VILIGIARDI - Rif. C3463	Non violazione	Non avvio istruttoria	15-apr-99	7085	15/99
SITA-FERROVIE NORD MILANO/FERROVIE NORD MILANO AUTOSERVIZI - Rif. C3812	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7916	1-2/00

Segue: *Operazioni di Concentrazione*

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
SLI-SERVIZI LOGISTICI INTEGRATI/LA RINASCENTE - Rif. C3569	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-lug-99	7368	27/99
SLI -SERVIZI LOGISTICI INTEGRATI/BMG RICORDI ITALIA - Rif. C3562	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-lug-99	7364	27/99
SNAI SERVIZI/LOGISISTEM - Rif. C3350	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-gen-99	6776	1/99
SOCIETÀ EUROPEA AUTOCARAVAN/ELNAGH - Rif. C3873	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8098	9/00
SOCIETÀ GENOVESE FINANZIARIA/APRILE LUXEMBOURG - Rif. C3789	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7878	51-52/99
SOCIETÀ GENOVESE FINANZIARIA/APRILE LUXEMBOURG - Rif. C3789B	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8089	9/00
SOCIETÀ ITALO FRANCESE ALBERGHI/HOTEL DELTA - Rif. C3664	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-ott-99	7582	40/99
SOCIETÀ NORDELETTRICA/CAFFARO ENERGIA - Rif. C3603	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-lug-99	7406	28/99
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI/LA PIEMONTESE ASSICURAZIONI - Rif. C3658	Non violazione	Non avvio istruttoria	21-ott-99	7630	42/99
SOCIETÉ GENERALE/PARIBAS - Rif. C3518B	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mag-99	7235	21/99
SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES/GRUPPO SAIMA AVANDERO - Rif. C3707	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-nov-99	7712	45/99
SOFER/FINCISA - Rif. C3804	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7911	1-2/00
SOLVAY/PADANAPLAST - Rif. C3894	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8141	11/00
SOLVAY/WINNOFIL DIVISION - Rif. C3379	Non violazione	Non avvio istruttoria	28-gen-99	6835	4/99
SONY MUSIC ENTERTAINMENT/RTI MUSIC-PDU EDIZIONI DISCOGRAFICHE E MUSICALI - Rif. C3669	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-nov-99	7705	45/99
SORIN BIOMEDICA/GAMBRO - Rif. C3381	Non violazione	Non avvio istruttoria	18-mar-99	6984	11/99
SO.GES.CO./IMPRESE INDIVIDUALI - Rif. C3470	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-apr-99	7055	13-14/99
SPARTA/ZUCCHINI - Rif. C3449	Non violazione	Non avvio istruttoria	26-mar-99	7022	12/99
SPECIALIST COMPUTER INTERNATIONAL/ALLIUM ITALIA - Rif. C3913	Non violazione	Non avvio istruttoria	23-mar-00	8165	12/00
STANDA/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C3356	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-gen-99	6780	1/99
SUN INSURANCE OFFICE/ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I.A.R.T. - Rif. C3639	Non violazione	Non avvio istruttoria	23-set-99	7539	38/99
SUPERDUE/SIRIO-SIRIO3 - Rif. C3529	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-giu-99	7273	23/99
SUPERDUE/SUPERMERCATO SENZUNO - Rif. C3457	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-apr-99	7052	13-14/99
S.I.D.A.L./ESERCIZIO COMMERCIALE - Rif. C3831	Non violazione	Non avvio istruttoria	03-feb-00	7988	5/00
TAMOIL PETROLI/BRENNTAG - Rif. C3871	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8097	9/00
TAMOIL PETROLI/DELTA 781 - Rif. C3380	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-feb-99	6842	5/99
TAMOIL PETROLI/FRATELLI ASINARDI - Rif. C3359	Non violazione	Non avvio istruttoria	14-gen-99	6797	2/99
TDI HOLDINGS/SMA SOCIETÀ MANIFESTI E AFFISSIONE - Rif. C3843	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-feb-00	8019	6/00
TECHOSP/CLINICHE GAVAZZENI-SILEM - Rif. C3628	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-ago-99	7478	33-34/99
TECNEUDOSIA/ITALTEL SISTEMI - Rif. C3620	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-set-99	7526	37/99
TELECOM ITALIA-ACEA/CARTESIA CARTOGRAFIA DIGITALE - Rif. C3783	Non violazione	Non avvio istruttoria	03-feb-00	7986	5/00
TELECOM ITALIA/TELSI - Rif. C3724	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7864	51-52/99
TELITAL MANUFACTURING/MODINFORM - Rif. C3482	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-apr-99	7127	16/99

Segue: *Operazioni di Concentrazione*

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
TEXTRON/BREED ITALIAN INTERIORS - Rif. C3407	Non violazione	Non avvio istruttoria	18-feb-99	6911	7/99
THE COCA-COLA/CADBURY SCHWEPPES - Rif. C3395	Non applicabilità della legge	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	14-apr-99 26-mag-99	7066 7230	13-14/99 21/99
TNT MAIL ITALIA/AGENZIA RECAPITO ESPRESSI N. 4 - Rif. C3851	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-feb-00	8067	8/00
TORANGIUS/3 AM - Rif. C3383	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-feb-99	6844	5/99
TOSCANA SUPERMERCATI/CENTRO ALIMENTARE - Rif. C3403	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-feb-99	6892	6/99
TOSCO CINEMATOGRAFICA/COLONNA ATELIER-FLORA B - Rif. C3820	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8133	11/00
TOSCO CINEMATOGRAFICA/GESTIONE CINEMATOGRAFICA - Rif. C3654	Non violazione	Non avvio istruttoria	23-set-99	7543	38/99
TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT EUROPE/AMCA - Rif. C3754	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-dic-99	7816	49/99
TRADA-PANDA-VERNEA/VERPAN - Rif. C3710	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7863	51-52/99
TRENTINO DISTRIBUZIONE/BIBITE RIZZOLI - Rif. C3483	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-apr-99	7128	16/99
TRENTINO DISTRIBUZIONE/PANGRAZZI OSVALDO & C. - Rif. C3865	Non violazione	Non avvio istruttoria	23-mar-00	8156	12/00
TRENTINO DISTRIBUZIONE/TEVINI RENATO E C. - Rif. C3741	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-dic-99	7784	48/99
TRIGANO/CARAVANS INTERNATIONAL - Rif. C3637	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-ago-99	7487	33-34/99
TUBI GHISA/FIGLI DI EZIO ROSSI - Rif. C3354	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-ago-99	7447	31-32/99
UNES MAXI/VARIE SOCIETA' - Rif. C3500	Non violazione	Non avvio istruttoria	12-mag-99	7196	19/99
UNICALCESTRUZZI/FRANTOIO TARO - Rif. C3519	Non violazione	Non avvio istruttoria	03-giu-99	7252	22/99
UNICALCESTRUZZI/F.C.M. - Rif. C3796	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7905	1-2/00
UNICALCESTRUZZI/F.LLI NAPOLI - Rif. C3780	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7870	51-52/99
UNICALCESTRUZZI/IBLEA CALCESTRUZZI - Rif. C3427	Non violazione	Non avvio istruttoria	18-mar-99	6985	11/99
UNICALCESTRUZZI/SA.BA. - Rif. C3454	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-apr-99	7050	13-14/99
UNICOMM/SIMAR-PROMOTER - Rif. C3644	Non violazione	Non avvio istruttoria	08-set-99	7518	35-36/99
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION/GREAT LAKES TURBINES - Rif. C3676	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-ott-99	7657	43/99
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION/INTERNATIONAL COMFORT PRODUCTS CORPORATION - Rif. C3617	Non violazione	Non avvio istruttoria	25-ago-99	7473	33-34/99
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION/SUTRAK ITALIA - Rif. C3612	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-ago-99	7455	31-32/99
UNITED TECHNOLOGIES/AB ELECTROLUX - Rif. C3791	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7880	51-52/99
UNITED TECHNOLOGIES/CADE INDUSTRIES - Rif. C3753	Non violazione	Non avvio istruttoria	07-dic-99	7815	49/99
UNITED TECHNOLOGIES/CARFRIG - Rif. C3814	Non violazione	Non avvio istruttoria	20-gen-00	7935	3/00
UNITED TECHNOLOGIES/HOLLAND HEATING CARRIER HOLDING - Rif. C3788	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7877	51-52/99
UNITED TECHNOLOGIES/LG INDUSTRIAL SYSTEMS - Rif. C3794	Non violazione	Non avvio istruttoria	22-dic-99	7881	51-52/99
USINOR/MATTHEY HOLDING - Rif. C3853	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-feb-00	8045	7/00
VARIE SOCIETA'/ULTRAGAS - Rif. C3498	Non violazione	Non avvio istruttoria	06-mag-99	7173	18/99
VOBITECH/VOBIS MICROCOMPUTER - Rif. C3552	Non violazione	Non avvio istruttoria	24-giu-99	7315	25/99

Segue: *Operazioni di Concentrazione*

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
WACKER CHEMIE/HULS SILICONE-SIVENTO CHEMIE RHEINFELDEN - Rif. C3366	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-mar-99	6951	9/99
WANG GLOBAL/OLIVETTI RICERCA - Rif. C3599	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-lug-99	7426	29-30/99
WHITEHALL STREET REAL ESTATE LIMITED PARTNERSHIP XI-WESTMONT HOSPITALITY GROUP/AFI HOTELS - Rif. C3467	Non violazione	Non avvio istruttoria	15-apr-99	7088	15/99
WIND TELECOMUNICAZIONI/ELLE BI DIECI - Rif. C3640	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-nov-99	7673	44/99
WIND TELECOMUNICAZIONI/IBT,- Rif. C3511	Non violazione	Non avvio istruttoria	17-giu-99	7292	24/99
WIND TELECOMUNICAZIONI/ITNET - Rif. C3572	Non violazione	Non avvio istruttoria	10-ago-99	7449	31-32/99
WOLSELEY/CEDFIN - Rif. C3586	Non violazione	Non avvio istruttoria	16-lug-99	7399	28/99
YAMAHA MOTOR EUROPE-KAYABA INDUSTRY /PAIOLI MECCANICA - Rif. C3693	Non violazione	Non avvio istruttoria	04-nov-99	7680	44/99
ZEOR FINANZIARIA/CHIMET - Rif. C3418	Non violazione	Non avvio istruttoria	11-mar-99	6963	10/99
ZONA MARKET/RAG. DONATO E GIOVANNI BOTTA - Rif. C3839	Non violazione	Non avvio istruttoria	03-feb-00	7993	5/00
ZOOGAMMA/MELKER - Rif. C3879	Non violazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8102	9/00
in corso al 31-mar-2000					
◆ LIQUIGAS-CPL CONCORDIA/FONTENERGIA - Rif. C3736		Avvio istruttoria	20-gen-00	7939	3/00

INDAGINI CONOSCITIVE

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Procedimento	Provvedimento			
caso	tipo	data	numero	bollettino
	***in corso al* 31-mar-2000**			
DISTRIBUZIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - Rif. IC20	Avvio indagine	09-apr-99	7056	13-14/99
SETTORE DELL'ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI - Rif. IC19	Avvio indagine	29-lug-96	4129	31/96
TARIFFE AEREE NAZIONALI - Rif. IC10	Avvio indagine	20-ott-93	1527	31/93

ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Segnalazioni e pareri	Data invio	Bollettino
Appalti pubblici di forniture di materiale radiografico - AS178	7-lug-99	25/99
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - AS164	9-feb-99	4/99
Attestato di conformità per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica - AS196	10-mar-00	8/00
Bandi di gara in materia di appalti pubblici - AS187	17-dic-99	48/99
Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi- AS161	2-feb-99	3/99
Contribuzione al fondo per il finanziamento del servizio universale di telefonia - AS190	24-giu-99	1-2/00
Disciplina dei centri di assistenza fiscale - AS185	10-nov-99	43/99
Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di santificazione - AS166	22-mar-99	10/99
Disposizioni in materia di assicurazione e di intervento statale per le calamità naturali- AS168	12-apr-99	13-14/99
Distribuzione cinematografica - AS193	23-feb-00	6/00
Distribuzione dei carburanti - AS181	14-ott-99	39/99
Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale - AS183	8-nov-99	43/99
Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali - AS176	9-giu-99	23/99
Misure regionali attuative del decreto legislativo n. 114/98 in materia di distribuzione commerciale - AS165	17-mar-99	9/99
Misure regionali attuative del decreto legislativo n. 114/98 in materia di distribuzione commerciale- AS170	19-apr-99	13-14/99
Modalita' di pagamento delle spese edilizie ai fini della detrazione IRPEF - AS167	22-mar-99	10/99
Norme comuni per il mercato interno del gas - AS197	28-mar-00	11/00
Norme limitative e distorsive della concorrenza - AS173	10-mag-99	17/99
Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati - AS184	8-nov-99	43/99
Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale - AS175	20-mag-99	18/99
Norme sulle denominazione di origine protette - AS179	8-lug-99	25/99
Nuovi compiti degli spedizionieri doganali - AS191	17-feb-00	5/00
Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia - AS195	9-feb-00	7/00
Organismi con notevole forza di mercato nel settore delle telecomunicazioni- AS188	11-ago-99	49/99
Prestazione del servizio di fonia fissa e mobile per l'amministrazione dello stato - AS180	28-lug-99	33-34/99
Prezzi delle comunicazioni fisso-mobile - AS189	2-dic-99	49/99
Recepimento della direttiva comunitaria sui servizi postali - AS172	7-mag-99	16/99
Regolamentazione dei servizi aerei di linea con gli stati non appartenenti all'Unione Europea - AS177	2-lug-99	24/99
Regolamentazione orari e turni delle farmacie - AS194	25-feb-00	7/00
Riforma dell'AIMA - AS169	15-apr-99	13-14/99
Riforma delle fondazioni bancarie - AS171	29-apr-99	15/99
Riordino dei servizi pubblici locali - AS182	22-ott-99	41/99
Riordino delle professioni intellettuali - AS163	5-feb-99	4/99

Segue: *Attività di segnalazione e consultiva*

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Segnalazioni e pareri	Data invio	Bollettino
Servizi di consulenza del lavoro e di elaborazione informatica dei dati per la gestione e l'amministrazione del personale - AS192	22-feb-00	6/00
Smaltimento di rifiuti speciali della provincia di Ferrara - AS160	5-gen-99	52/98
Smaltimento rifiuti provincia di Parma - AS186	19-nov-99	44/99

BANCA D'ITALIA

(Decisioni della Banca d'Italia e pareri dell'Autorità)

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Procedimento caso	**Provvedimento** tipo	data	numero	bollettino
A.B.I. COMMISSIONI SU OPERAZIONI DI CAMBIO - Rif. 1379	Avvio istruttoria	26-gen-99		3/99
	Proroga dei termini	27-apr-99		16/99
	Proroga dei termini	28-giu-99		27/99
	Proroga dei termini	25-ago-99		33-34/99
	Parere alla Banca d'Italia	*27-ott-99*	*7663*	*46/99*
	Chiusura istruttoria	25-nov-99		46/99
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA/BANCA DI CREDITO POPOLARE DI SIRACUSA - Rif. C3415	*Parere alla Banca d'Italia*	*18-feb-99*	*6914*	*12/99*
	Non avvio istruttoria	01-mar-99		12/99
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA/BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA - Rif. C3583	*Parere alla Banca d'Italia*	*16-lug-99*	*7407*	*31-32/99*
	Non avvio istruttoria	02-ago-99		31-32/99
BANCA CARIGE-CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA/BANCA DEL MONTE DI LUCCA - Rif. C3732	*Parere alla Banca d'Italia*	*24-nov-99*	*7764*	*50/99*
	Non avvio istruttoria	07-dic-99		50/99
BANCA CARIGE-CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA/CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA - Rif. C3881	Avvio istruttoria	24-nov-99		49/99
	Proroga dei termini	28-gen-00		4/00
	Parere alla Banca d'Italia	*02-mar-00*	*8105*	*9/00*
	Chiusura istruttoria	08-mar-00		9/00
BANCA COMMERCIALE ITALIANA/GENERCOMIT GESTIONE-GENERCOMIT DISTRIBUZIONE SIM - Rif. C3327	*Parere alla Banca d'Italia*	*10-dic-98*	*6686*	*3/99*
	Non avvio istruttoria	15-gen-99		3/99
BANCA INTESA/BANCA CIS - Rif. C3321	*Parere alla Banca d'Italia*	*10-dic-98*	*6685*	*3/99*
	Non avvio istruttoria	15-gen-99		3/99
BANCA INTESA/BANCA COMMERCIALE ITALIANA - Rif. C3597B	*Parere alla Banca d'Italia*	*13-ott-99*	*7615*	*41/99*
	Avvio istruttoria	22-ott-99		41/99
	Parere alla Banca d'Italia	*24-nov-99*	*7762*	*48/99*
	Chiusura istruttoria	02-dic-99		48/99
BANCA INTESA/CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO - Rif. C3535	*Parere alla Banca d'Italia*	*09-giu-99*	*7278*	*25/99*
	Non avvio istruttoria	22-giu-99		25/99
BANCA INTESA/CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO - Rif. C3627	*Parere alla Banca d'Italia*	*25-ago-99*	*7492*	*35-36/99*
	Non avvio istruttoria	03-set-99		35-36/99
BANCA LOMBARDA/BANCA REGIONALE EUROPEA - Rif. C3833	*Parere alla Banca d'Italia*	*03-feb-00*	*7996*	*9/00*
	Non avvio istruttoria	28-feb-00		9/00
BANCA LOMBARDA/CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA - Rif. C3526	*Parere alla Banca d'Italia*	*09-giu-99*	*7277*	*24/99*
	Non avvio istruttoria	17-giu-99		24/99
BANCA LOMBARDA/CBI FACTOR - Rif. C3765	*Parere alla Banca d'Italia*	*16-dic-99*	*7848*	*3/00*
	Non avvio istruttoria	29-dic-99		3/00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA/BANCA AGRICOLA MANTOVANA - Rif. C3339	*Parere alla Banca d'Italia*	*22-dic-98*	*6738*	*3/99*
	Non avvio istruttoria	15-gen-99		3/99
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA/BANCA MONTE DI PARMA - Rif. C3589	*Parere alla Banca d'Italia*	*16-lug-99*	*7408*	*31-32/99*
	Non avvio istruttoria	26-lug-99		31-32/99
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA/BANCO DI NAPOLI - Rif. C3396	*Parere alla Banca d'Italia*	*04-feb-99*	*6853*	*7/99*
	Non avvio istruttoria	15-feb-99		7/99
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA/BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVEZZANO - Rif. C3594	*Parere alla Banca d'Italia*	*16-lug-99*	*7409*	*31-32/99*
	Non avvio istruttoria	02-ago-99		31-32/99
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA/CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA - Rif. C3744	*Parere alla Banca d'Italia*	*02-dic-99*	*7789*	*1-2/00*
	Non avvio istruttoria	15-dic-99		1-2/00
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO/CREDIT FONCIER DE FRANCE - Rif. C3764	*Parere alla Banca d'Italia*	*16-dic-99*	*7847*	*1-2/00*
	Non avvio istruttoria	27-dic-99		1-2/00
BANCA POPOLARE DI BRESCIA/CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA - Rif. C3524	*Parere alla Banca d'Italia*	*03-giu-99*	*7256*	*28/99*
	Non avvio istruttoria	22-giu-99		28/99
BANCA POPOLARE DI BRESCIA/SERENA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - Rif. C3622	*Parere alla Banca d'Italia*	*25-ago-99*	*7490*	*35-36/99*
	Non avvio istruttoria	06-set-99		35-36/99
BANCA POPOLARE DI LODI/BANCA POPOLARE DI FERRARA E ROVIGO - Rif. C3567	*Parere alla Banca d'Italia*	*01-lug-99*	*7345*	*28/99*
	Non avvio istruttoria	14-lug-99		28/99
BANCA POPOLARE DI LODI/BANCA POPOLARE DI FORLÌ - Rif. C3623	*Parere alla Banca d'Italia*	*25-ago-99*	*7491*	*35-36/99*
	Non avvio istruttoria	03-set-99		35-36/99
BANCA POPOLARE DI LODI/EFIBANCA-ENTE FINANZIARIO INTERBANCARIO - Rif. C3829	*Parere alla Banca d'Italia*	*20-gen-00*	*7944*	*4/00*
	Non avvio istruttoria	02-feb-00		4/00
BANCA POPOLARE DI LODI/ICCRI - Rif. C3694	*Parere alla Banca d'Italia*	*04-nov-99*	*7685*	*50/99*
	Non avvio istruttoria	25-nov-99		50/99
CAER/CASSE VENETE BANCA - Rif. C3598	*Parere alla Banca d'Italia*	*27-lug-99*	*7433*	*33-34/99*
	Non avvio istruttoria	12-ago-99		33-34/99
CREDITO ARTIGIANO/BANCA DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA - Rif. C3749	*Parere alla Banca d'Italia*	*07-dic-99*	*7820*	*1-2/00*
	Non avvio istruttoria	23-dic-99		1-2/00
CREDITO EMILIANO HOLDING/BANCA DEL GARDA - Rif. C3525	*Parere alla Banca d'Italia*	*03-giu-99*	*7257*	*24/99*
	Non avvio istruttoria	16-giu-99		24/99

Segue: *Banca d'Italia*

(Decisioni della Banca d'Italia e pareri dell'Autorità)

(gennaio 1999 - marzo 2000)

Procedimento	Provvedimento			
caso	tipo	data	numero	bollettino
CREDITO EMILIANO HOLDING/BANCA POPOLARE DAUNA - Rif. C3394	*Parere alla Banca d'Italia*	*04-feb-99*	*6852*	*7/99*
	Non avvio istruttoria	15-feb-99		7/99
CREDITO EMILIANO/BANCA DEI LAGHI - Rif. C3568	*Parere alla Banca d'Italia*	*01-lug-99*	*7346*	*28/99*
	Non avvio istruttoria	14-lug-99		28/99
CREDITO EMILIANO/BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IONICA-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO CROTONESE - Rif. C347	*Parere alla Banca d'Italia*	*15-apr-99*	*7096*	*17/99*
	Non avvio istruttoria	03-mag-99		16/99
CREDITO EMILIANO/BANCA POPOLARE DEL TICINO- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO FORTORE-MISCANO-BANCA DI CREDITO COOPERA	*Parere alla Banca d'Italia*	*18-feb-99*	*6913*	*12/99*
	Non avvio istruttoria	01-mar-99		12/99
CREDITO VALTELLINESE/CASSA SAN GIACOMO - Rif. C3465	*Parere alla Banca d'Italia*	*09-apr-99*	*7057*	*21/99*
	Non avvio istruttoria	05-mag-99		21/99
DEUTSCHE BANK /CREDITO VALTELLINESE - Rif. C3558	*Parere alla Banca d'Italia*	*24-giu-99*	*7321*	*28/99*
	Non avvio istruttoria	06-lug-99		28/99
DEUTSCHE BANK/FRAER LEASING-ADRIA LEASING - Rif. C3571B	*Parere alla Banca d'Italia*	*07-lug-99*	*7377*	*31-32/99*
	Non avvio istruttoria	26-lug-99		31-32/99
DEXIA PROJECT & PUBLIC FINANCE INTERNATIONAL BANK/CREDIOP - Rif. C3474B	*Parere alla Banca d'Italia*	*29-apr-99*	*7150*	*25/99*
	Non avvio istruttoria	25-mag-99		25/99
FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE - Rif. I376	Avvio istruttoria	13-lug-98		27/98
	Parere alla Banca d'Italia	*25-feb-99*	*6936*	*12/99*
	Chiusura istruttoria	08-mar-99		12/99
FINANZIARIA BANSEL/BANCA GENEROSO ANDRIA - Rif. C3414	*Parere alla Banca d'Italia*	*25-feb-99*	*6935*	*12/99*
	Non avvio istruttoria	11-mar-99		12/99
FINANZIARIA BANSEL/C.B.A. VITA - Rif. C3554	*Parere alla Banca d'Italia*	*24-giu-99*	*7320*	*28/99*
	Non avvio istruttoria	13-lug-99		28/99
GRUPPO DEGLI AMICI DELLA BANCA - Rif. I402	Avvio istruttoria	19-apr-99		13-14/99
	Proroga dei termini	20-set-99		38/99
	Parere alla Banca d'Italia	*14-gen-00*	*7929*	*1-2/00*
	Chiusura istruttoria	18-gen-00		1-2/00
LOCAFIT/FEDERCONSORZI LEASING - Rif. C3429	*Parere alla Banca d'Italia*	*18-mar-99*	*6988*	*13-14/99*
	Non avvio istruttoria	07-apr-99		13-14/99
MONTE DEI PASCHI DI SIENA/CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO - Rif. C3487	Avvio istruttoria	22-feb-99		7/99
	Parere alla Banca d'Italia	*06-mag-99*	*7176*	*22/99*
	Chiusura istruttoria	17-mag-99		22/99
SAN PAOLO IMI/SAN PAOLO IMI PRIVATE EQUITY - Rif. C3719	*Parere alla Banca d'Italia*	*24-nov-99*	*7763*	*50/99*
	Non avvio istruttoria	07-dic-99		50/99
SANPAOLO IMI/NUOVA HOLDING SUBALPINA - Rif. C3668	*Parere alla Banca d'Italia*	*07-ott-99*	*7586*	*43/99*
	Non avvio istruttoria	22-ott-99		43/99
SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGS- UND RENTENANSTALT/BANCA DEL GOTTARDO - Rif. C3469B	*Parere alla Banca d'Italia*	*15-apr-99*	*7095*	*16/99*
	Non avvio istruttoria	03-mag-99		16/99
SOCIETE GENERALE/PARIBAS - Rif. C3518	*Parere alla Banca d'Italia*	*26-mag-99*	*7237*	*27/99*
	Non avvio istruttoria	22-giu-99		27/99
UNICREDITO ITALIANO/CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO - Rif. C3686	Avvio istruttoria	26-ago-99		33-34/99
	Parere alla Banca d'Italia	*04-nov-99*	*7684*	*50/99*
	Chiusura istruttoria	17-nov-99		50/99
UNICREDITO ITALIANO/CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE-BANCA - Rif. C3604	Avvio istruttoria	10-mag-99		21/99
	Parere alla Banca d'Italia	*27-lug-99*	*7434*	*33-34/99*
	Chiusura istruttoria	27-ago-99		33-34/99

in corso al 31-mar-2000

BANCA DI ROMA/MEDIOCREDITO CENTRALE - Rif. C3867B	Avvio istruttoria	08-mar-99		9/00
BCC DELLA BERGAMASCA/ BANCA POPOLARE DI BERGAMO	Avvio istruttoria	04-gen-00		3/00

PARTE II

LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

SEZIONE II.a

VIOLAZIONI RISCONTRATE E RICORSI

(al 31 marzo 2000)

In questa sezione è riportato l'elenco delle decisioni adottate alla data del 31 marzo 2000 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di pubblicità (decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa), pubblicate sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, limitatamente ai procedimenti conclusi con riscontro dell'ingannevolezza del messaggio.

L'indice delle decisioni è articolato per anno di conclusione del procedimento e per tipologia di violazione (articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 74/92) del messaggio pubblicitario denunciato; all'interno, sono indicati gli estremi dei provvedimenti pubblicati e il mezzo utilizzato per la diffusione del messaggio pubblicitario, riferiti a ciascun caso esaminato. Sono identificati con il simbolo # i casi per i quali è stata disposta la pubblicazione di un estratto della delibera, in modo da impedire che la pubblicità ingannevole continui a produrre effetti (articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 74/92).

Una seconda sottosezione è dedicata allo stato dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Autorità, *con indicazioni relative all'atto oggetto di impugnazione e informazioni sulle varie fasi del ricorso e sull'esito finale, quando già disponibile.*

PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
			1992				
#	Caratteristiche	Stampati	AIRON/N.T.B. - Rif. PI4	Avvio	27-mag-92	535	10/92
				Chiusura	24-ago-92	664	16/92
	Caratteristiche	Stampa	DRINK SLIM - Rif. PI16	Avvio	24-ago-92	665	16/92
				Chiusura	16-dic-92	848	24/92
#	Caratteristiche	Stampa	FED. FARMACISTI/KORFF - Rif. PI22	Avvio	27-lug-92	641	14/92
				Chiusura	04-nov-92	767	21/92
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	GALILEO FERRARIS - Rif. PI12	Avvio	06-lug-92	601	13/92
				Chiusura	02-dic-92	812	23/92
	Qualifiche committente	Stampa, Stampati	GALILEO FERRARIS - Rif. PI12	Avvio	06-lug-92	601	13/92
				Chiusura	02-dic-92	812	23/92
#	Non trasparenza	Stampa	FED. FARMACISTI/KORFF - Rif. PI22	Avvio	27-lug-92	641	14/92
				Chiusura	04-nov-92	767	21/92
	Non trasparenza	Posta	CAMERA COMMERCIO MILANO - Rif. PI11	Avvio	26-giu-92	587	12/92
				Chiusura	15-ott-92	731	19/92
	Non trasparenza	Posta	C.S.A.C.-CAMERA COMM. MILANO - Rif. PI1	Avvio	27-mag-92	524	10/92
				Chiusura	24-ago-92	662	16/92
	Non trasparenza	Posta	C.S.A.C. - Rif. PI1B	Avvio	26-giu-92	579	12/92
				Chiusura	08-ott-92	719	19/92
	Non trasparenza	Stampa, Stampati	UNRAE - Rif. PI2	Avvio	27-mag-92	523	10/92
				Chiusura	24-ago-92	663	16/92
#	Salute e sicurezza	Stampati	AIRON/N.T.B. - Rif. PI4	Avvio	27-mag-92	535	10/92
				Chiusura	24-ago-92	664	16/92
			1993				
#	Caratteristiche	Stampa	A.R.E.S.-CASSANDRA - Rif. PI90	Chiusura	02-lug-93	1272	15-16/93
#	Caratteristiche	Stampa,TV	BAYER/SIRC - Rif. PI97	Chiusura	23-ago-93	1384	22-23/93
	Caratteristiche	Stampa	BEST HOLIDAY - Rif. PI156	Chiusura	09-dic-93	1629	38/93
	Caratteristiche	Stampa	BIRRA TOURTEL - Rif. PI25	Avvio	24-set-92	709	18/92
				Chiusura	08-gen-93	883	1/93
#	Caratteristiche	Stampa	CENTRO STUDI CASSINO - Rif. PI88	Chiusura	02-giu-93	1171	11/93
#	Caratteristiche	Stampati	CENTRO STUDI CASSINO II - Rif. PI123	Chiusura	06-ago-93	1360	20-21/93
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	CENTRO STUDI CASSINO III - Rif. PI150	Chiusura	28-ott-93	1535	32/93
	Caratteristiche	Stampati	CENTRO STUDI SANTANGELO - Rif. PI63	Chiusura	12-mag-93	1122	9/93
#	Caratteristiche	Stampa	DENTIFRICIO COLGATE - Rif. PI136	Chiusura	04-nov-93	1556	33/93
	Caratteristiche	Posta	ECOLSERVICE - Rif. PI151	Chiusura	13-ott-93	1507	30/93
	Caratteristiche	Confezione	ELLEPI DOUBLE - Rif. PI49	Chiusura	28-apr-93	1088	8/93
	Caratteristiche	Stampati	ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - Rif. PI132H	Chiusura	04-nov-93	1555	33/93
	Caratteristiche	Stampati	GALILEO FERRARIS/ISTITUTO TIZIANO - Rif. PI36	Avvio	11-nov-92	787	21/92
				Chiusura	23-feb-93	980	4/93
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	HERTZ/YELLOW CARD - Rif. PI154	Chiusura	09-dic-93	1628	38/93
	Caratteristiche	Stampa	HOT LINES - Rif. PI64	Proroga dei termini	12-mag-93	1123	9/93
				Chiusura	02-lug-93	1267	15-16/93
	Caratteristiche	Stampa	HOT LINES - Rif. PI80	Chiusura	02-lug-93	1271	15-16/93
#	Caratteristiche	Posta	INTERMAIL FLORA - Rif. PI44	Chiusura	17-mar-93	1020	6/93
#	Caratteristiche	Stampa	ISOSTAD - Rif. PI48	Proroga dei termini	26-mag-93	1151	10/93
				Chiusura	23-lug-93	1313	18-19/93
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	ISTITUTI BUONARROTI - Rif. PI132G	Chiusura	15-dic-93	1643	39/93
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTI DANTE ALIGHIERI - Rif. PI57	Proroga dei termini	04-mag-93	1107	9/93
				Chiusura	08-giu-93	1196	12/93
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	ISTITUTI LEONARDO DA VINCI - Rif. PI132B	Chiusura	04-nov-93	1551	33/93

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Stampati	ISTITUTI RIUNITI TIZIANO - Rif. PI72	Chiusura	26-mag-93	1152	10/93
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO GALILEI - Rif. PI132L	Chiusura	15-dic-93	1645	39/93
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO MICHELANGELO BUONARROTI - Rif. PI132D	Chiusura	04-nov-93	1553	33/93
	Caratteristiche	Affissioni	ISTITUTO VIRGILIO - Rif. PI39	Chiusura	23-feb-93	982	4/93
#	Caratteristiche	Posta	LA TROTTOLA - Rif. PI70	Chiusura	23-giu-93	1242	14/93
#	Caratteristiche	TV	MANDINGO - Rif. PI147	Chiusura	24-nov-93	1599	36/93[1]
	Caratteristiche	Stampa	MENSILE QUALITA' - Rif. PI32	Avvio Chiusura	11-nov-92 31-mar-93	784 1043	21/92 6/93
#	Caratteristiche	Stampa	MI MANDA LUBRANO - Rif. PI58	Chiusura	28-apr-93	1090	8/93
	Caratteristiche	Stampa	OLEIFICIO VIOLA - Rif. PI42	Chiusura	21-apr-93	1078	8/93
#	Caratteristiche	TV	PAI EDU' - Rif. PI153C	Chiusura	24-nov-93	1602	36/93[2]
#	Caratteristiche	Stampa	RASSEGNA STAMPA NAZIONALE - Rif. PI27	Avvio Chiusura	08-ott-92 20-gen-93	726 916	19/92 2/93
	Caratteristiche	Stampati	SISTEMI ECOLOGIA PRIVATA - Rif. PI79	Chiusura	23-giu-93	1243	14/93
	Caratteristiche	Stampa	SVELTO PER LAVASTOVIGLIE - Rif. PI37	Avvio Chiusura	18-nov-92 31-mar-93	796 1045	22/92 6/93
#	Caratteristiche	TV	TAURUS - Rif. PI153B	Chiusura	24-nov-93	1601	36/93[3]
	Caratteristiche	Stampa	TELEFONATE "PER SOLI ADULTI" - Rif. PI113	Chiusura	03-set-93	1424	24-25/93
	Caratteristiche	Confezione	TONNO STAR ALL'OLIO DI OLIVA - Rif. PI138	Chiusura	13-ott-93	1503	30/93
#	Caratteristiche	TV	WANNA MARCHI - Rif. PI134	Chiusura	04-ott-93	1473	29/93
#	Caratteristiche	Stampa	WATT - Rif. PI103	Chiusura	06-ago-93	1359	20-21/93
#	Prezzo	Stampa	A.R.E.S.-CASSANDRA - Rif. PI90	Chiusura	02-lug-93	1272	15-16/93
	Prezzo	Stampa	HOT LINES - Rif. PI64	Proroga dei termini Chiusura	12-mag-93 02-lug-93	1123 1267	9/93 15-16/93
	Prezzo	Stampa	HOT LINES - Rif. PI80	Chiusura	02-lug-93	1271	15-16/93
#	Prezzo	Posta	LA TROTTOLA - Rif. PI70	Chiusura	23-giu-93	1242	14/93
	Prezzo	Stampa	BEST HOLIDAY - Rif. PI156	Chiusura	09-dic-93	1629	38/93
	Prezzo	Stampa, Stampati	HERTZ/YELLOW CARD - Rif. PI154	Chiusura	09-dic-93	1628	38/93
#	Prezzo	Posta	INTERMAIL FLORA - Rif. PI44	Chiusura	17-mar-93	1020	6/93
	Prezzo	Stampa	TELEFONATE "PER SOLI ADULTI" - Rif. PI113	Chiusura	03-set-93	1424	24-25/93
	Qualifiche committente	Stampati	CENTRO STUDI SANTANGELO - Rif. PI63	Chiusura	12-mag-93	1122	9/93
	Qualifiche committente	Stampati	GALILEO FERRARIS/ISTITUTO TIZIANO - Rif. PI36	Avvio Chiusura	11-nov-92 23-feb-93	787 980	21/92 4/93
	Qualifiche committente	Affissioni	ISTITUTO VIRGILIO - Rif. PI39	Chiusura	23-feb-93	982	4/93
	Qualifiche committente	Stampati	ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - Rif. PI132H	Chiusura	04-nov-93	1555	33/93
	Qualifiche committente	Stampa	BEST HOLIDAY - Rif. PI156	Chiusura	09-dic-93	1629	38/93
	Qualifiche committente	Stampati	ISTITUTI RIUNITI TIZIANO - Rif. PI72	Chiusura	26-mag-93	1152	10/93
	Qualifiche committente	Stampa	MENSILE QUALITA' - Rif. PI32	Avvio Chiusura	11-nov-92 31-mar-93	784 1043	21/92 6/93
	Non trasparenza	Stampa	AMICA-VILLA DEI TIGLI - Rif. PI144B	Chiusura	10-nov-93	1574	34/93
	Non trasparenza	Stampa	ANNA-COMORE - Rif. PI144A	Chiusura	10-nov-93	1573	34/93
	Non trasparenza	Posta	A.N.D.A.C. - Rif. PI76C	Chiusura	02-lug-93	1172	11/93
	Non trasparenza	Stampa	GIOIA - Rif. PI121	Chiusura	23-ago-93	1387	22-23/93

[1] Errata corrige nel Bollettino n.37/93.
[2] Errata corrige nel Bollettino n.37/93.
[3] Errata corrige nel Bollettino n. 37/93.

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Non trasparenza	Stampa	MENSILE QUALITA'/AMPLIFON - Rif. PI157A	Chiusura	24-nov-93	1603	36/93
	Non trasparenza	Stampa	MENSILE QUALITA'/CHICCO - Rif. PI157B	Chiusura	24-nov-93	1604	36/93
	Non trasparenza	Stampa	MENSILE QUALITA'/PHILIPS - Rif. PI157C	Chiusura	01-dic-93	1616	37/93
	Non trasparenza	Stampa	MENSILE QUALITA'/ULIVETO - Rif. PI157D	Chiusura	01-dic-93	1617	37/93
	Non trasparenza	Posta	MUTUA ITALIANA LAVORATORI - Rif. PI76B	Proroga dei termini Chiusura	02-lug-93 03-set-93	1270 1423	15-16/93 24-25/93
#	Non trasparenza	Posta	REPERTORIO ANAGRAFICO DELLE DITTE - Rif. PI77	Chiusura	12-mag-93	1124	9/93
#	Non trasparenza	Posta	REPERTORIO ANAGRAFICO DELLE DITTE - Rif. PI31	Avvio Chiusura	28-ott-92 18-feb-93	764 969	20/92 4/93
	Non trasparenza	Posta	REPERTORIO NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO COMMERCIO E INDUSTRIA - Rif. PI76A	Proroga dei termini Chiusura	02-giu-93 02-lug-93	1173 1269	11/93 15-16/93
	Non trasparenza	Stampa	SALVE N.3 - Rif. PI89C	Chiusura	06-ago-93	1347	20-21/93
	Non trasparenza	Stampa	SALVE N.4 - Rif. PI107A	Chiusura	23-ago-93	1385	22-23/93
	Non trasparenza	Stampa	SPECIALE YOGURT - Rif. PI19	Avvio Ampliamento Chiusura	27-lug-92 08-ott-92 18-feb-93	634 721 967	14/92 19/92 4/93
	Non trasparenza	TV	UN COMMISSARIO A ROMA - Rif. PI87	Chiusura	12-lug-93	1291	17/93
#	Non trasparenza	Posta	U.C.I.A.A. - Rif. PI78	Chiusura	26-mag-93	1153	10/93
#	Garanzia	Stampa	A.R.E.S.-CASSANDRA - Rif. PI90	Chiusura	02-lug-93	1272	15-16/93
#	Garanzia	Stampa	CENTRO STUDI CASSINO - Rif. PI88	Chiusura	02-giu-93	1171	11/93
	Garanzia	Stampa, Stampati	CENTRO STUDI CASSINO III - Rif. PI150	Chiusura	28-ott-93	1535	32/93
	Garanzia	Confezione	ELLEPI DOUBLE - Rif. PI49	Chiusura	28-apr-93	1088	8/93
#	Garanzia	TV	WANNA MARCHI - Rif. PI134	Chiusura	04-ott-93	1473	29/93
	Garanzia	Stampa	CENTRO ITALIANO STUDI - Rif. PI132E	Chiusura	04-nov-93	1554	33/93
	Garanzia	Stampati	ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - Rif. PI132H	Chiusura	04-nov-93	1555	33/93
	Garanzia	Stampa	ISTITUTO GALILEI - Rif. PI132L	Chiusura	15-dic-93	1645	39/93
#	Sicurezza	Stampa,TV	BAYER/SIRC - Rif. PI97	Chiusura	23-ago-93	1384	22-23/93

1994

	Caratteristiche	Stampa	ACCADEMIA EUROPEA - Rif. PI315	Chiusura	12-ott-94	2358	41/94
	Caratteristiche	Stampati	ACCADEMIA ITALIA - Rif. PI271	Chiusura	08-giu-94	2033	23/94
	Caratteristiche	Affissioni	AGENZIA 2B NETTUNO - Rif. PI365	Chiusura	16-nov-94	2470	46/94
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	ARNOCANALI - Rif. PI310	Chiusura	19-ott-94	2382	42/94
	Caratteristiche	Stampati	ARTEL - Rif. PI291	Chiusura	10-ago-94	2208	32-33/94
	Caratteristiche	Stampa	ARVAL COSMETICI - Rif. PI186	Chiusura	23-mar-94	1862	12/94
#	Caratteristiche	Stampa	ASSOCIAZIONE ITALIANA SVILUPPO COMPAGNIE PUBBLICHE - Rif. PI309	Chiusura	03-nov-94	2424	44/94
	Caratteristiche	Stampa	BELTRAME YACHT BROKER - Rif. PI277	Chiusura	15-lug-94	2135	28-29/94
	Caratteristiche	Affissioni, Stampa	BENETTON - Rif. PI160	Chiusura	27-gen-94	1752	4/94
	Caratteristiche	Affissioni	BENZINA ECOLOGICA - Rif. PI395	Chiusura	22-dic-94	2632	3/95
	Caratteristiche	Affissioni	BENZINA VERDE - Rif. PI252	Chiusura	03-nov-94	2423	44/94
	Caratteristiche	Confezione	BICARBONATO DI SODIO - Rif. PI313	Nomina di perito Chiusura	21-set-94 07-dic-94	2310 2525	38/94 49/94
#	Caratteristiche	Posta	BICOVER - Rif. PI263	Chiusura	01-giu-94	2007	22/94
#	Caratteristiche	Stampa, Stampati	BOCCHIOTTI - Rif. PI227	Chiusura	27-apr-94	1923	17/94

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	Caratteristiche	TV	BOGUMIL - Rif. PI302	Chiusura	19-ott-94	2380	42/94
#	Caratteristiche	TV	BOSSI ORO - Rif. PI266	Chiusura	23-giu-94	2074	25-26/94
	Caratteristiche	Stampati	BROMELINA - Rif. PI179	Chiusura	27-apr-94	1922	17/94
#	Caratteristiche	Stampa	CANALPLAST - Rif. PI311	Chiusura	19-ott-94	2383	42/94
	Caratteristiche	Stampa	CARGIN - Rif. PI301	Chiusura	07-dic-94	2524	49/94
	Caratteristiche	Stampati	CAZZANIGA - Rif. PI187	Chiusura	02-feb-94	1767	5/94
	Caratteristiche	Posta	CONCORSI SELEZIONE - Rif. PI237	Chiusura	27-apr-94	1925	17/94
#	Caratteristiche	Posta	CONCORSO EUROSERVICE - Rif. PI408	Chiusura	14-dic-94	2592	50/94
	Caratteristiche	Stampati	CORSI D'INGLESE-STUDI CASSINO - Rif. PI169	Chiusura	23-mar-94	1860	12/94
	Caratteristiche	Confezione	CORVLATTE/SPRING - Rif. PI267	Chiusura	04-lug-94	2103	27/94
	Caratteristiche	Confezione, Stampa	D.A.F. AL. - Rif. PI283	Chiusura	10-ago-94	2204	32-33/94
#	Caratteristiche	Posta	DAXON - Rif. PI375	Chiusura	01-dic-94	2509	48/94
	Caratteristiche	Posta	DITTA EUROMAIL - Rif. PI191	Chiusura	11-feb-94	1784	6-7/94
	Caratteristiche	TV	ENER-GO 4 C - Rif. PI189	Chiusura	31-mar-94	1874	13-14/94
	Caratteristiche	Posta	EURONOVA - Rif. PI202	Chiusura	31-mar-94	1881	13-14/94
	Caratteristiche	Stampati	EUROSCUOLA - Rif. PI223	Chiusura	31-mar-94	1879	13-14/94
	Caratteristiche	Posta	EUROSERVICE - Rif. PI244	Chiusura	27-apr-94	1926	17/94
#	Caratteristiche	Stampa, TV	F.LLI CAVALLI - Rif. PI300	Chiusura	21-set-94	2309	38/94
#	Caratteristiche	Stampa	FIERACITTA' - Rif. PI232	Chiusura	04-mag-94	1936	18/94
	Caratteristiche	Confezione	GIOLLY GRISS - Rif. PI304	Nomina di perito Chiusura	25-lug-94 05-ott-94	2177 2337	30-31/94 40/94
	Caratteristiche	TV	H11 ELEVEN - Rif. PI190	Chiusura	31-mar-94	1875	13-14/94
	Caratteristiche	TV	HERBA SALUS - Rif. PI264	Chiusura	21-set-94	2305	38/94
#	Caratteristiche	Stampa	HOT LINES/MONZA GRATIS - Rif. PI247	Chiusura	11-mag-94	1950	19/94
#	Caratteristiche	Telefono	I.A.C. - Rif. PI272	Chiusura	23-giu-94	2075	25-26/94
#	Caratteristiche	Posta	INTERMAIL FLORA 2 - Rif. PI402	Chiusura	14-dic-94	2595	50/94
#	Caratteristiche	Stampati	ISTITUTI BUONARROTI - Rif. PI253	Chiusura	11-mag-94	1949	19/94
#	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTI BUONARROTI - Rif. PI253B	Chiusura	08-giu-94	2026	23/94
	Caratteristiche	Stampati	ISTITUTI G. PASCOLI - Rif. PI299	Chiusura	02-set-94	2275	35-36/94
#	Caratteristiche	Stampati	ISTITUTI LEONARDO DA VINCI - Rif. PI290	Chiusura	21-set-94	2306	38/94
#	Caratteristiche	Stampati	ISTITUTI SAN PAOLO - Rif. PI295	Chiusura	21-set-94	2307	38/94
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO A. VOLTA - Rif. PI203	Chiusura	31-mar-94	1876	13-14/94
	Caratteristiche	Stampati	ISTITUTO ACCADEMIA ITALIA - Rif. PI180	Chiusura	11-feb-94	1782	6-7/94
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO D'ISTRUZIONE LUDOVICO ARIOSTO - Rif. PI181	Chiusura	04-mag-94	1934	18/94
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO DI CULTURA ITALO-TEDESCO - Rif. PI289	Chiusura	15-lug-94	2137	28-29/94
	Caratteristiche	Stampati	ISTITUTO MAZZINI - Rif. PI167	Chiusura	10-gen-94	1702	1-2/94
#	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO TECNICO LUIGI EINAUDI - Rif. PI323	Chiusura	01-dic-94	2501	51-52/94
	Caratteristiche	Stampati	ISTITUTO TIBERIO - Rif. PI305	Chiusura	14-dic-94	2551	50/94
#	Caratteristiche	TV	JETCOM - Rif. PI314	Proroga dei termini Chiusura	05-ott-94 23-nov-94	2338 2481	40/94 47/94
#	Caratteristiche	TV	JETCOM - Rif. PI314B	Chiusura	07-dic-94	2526	49/94
	Caratteristiche	Stampati	JUNIOR BUSINESS SCHOOL - Rif. PI404	Chiusura	14-dic-94	2601	50/94
	Caratteristiche	Confezione	LAMBERTUCCI - Rif. PI303	Nomina di perito Chiusura	25-lug-94 05-ott-94	2176 2336	30-31/94 40/94
	Caratteristiche	Posta	LAVAZZA PUNTI DIAMANTE - Rif. PI287	Chiusura	10-ago-94	2205	32-33/94
	Caratteristiche	Stampa	LINEE EROTICHE-CITTA' NOSTRA - Rif. PI367	Chiusura	22-dic-94	2624	51-52/94

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento				Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	Caratteristiche	Posta	MEMOSYSTEM ITALIA - Rif. PI275	Chiusura	15-giu-94	2055	24/94
	Caratteristiche	Stampa	MICHELANGELO BUONARROTI - Rif. PI331	Proroga dei termini Chiusura	05-ott-94 22-dic-94	2339 2623	40/94 51-52/94
	Caratteristiche	Stampati	MIN. ISTRUZIONE/GRANDI SCUOLE ASS. - Rif. PI238	Chiusura	04-mag-94	1937	18/94
	Caratteristiche	Stampa	MULTIPROPRIETA' CENTRO VACANZE - Rif. PI337	Chiusura	01-dic-94	2502	48/94
	Caratteristiche	Stampa, TV	MULTIPROPRIETA' EUROHOLIDAYS - Rif. PI336	Chiusura	07-dic-94	2528	49/94
#	Caratteristiche	Posta	NUOVO CONCORSO EUROSERVICE - Rif. PI381	Chiusura	22-dic-94	2626	51-52/94
#	Caratteristiche	TV	OLIO '99 - Rif. PI163	Chiusura	21-feb-94	1798	8/94
#	Caratteristiche	TV	OROSCOPO RETE A - Rif. PI274	Chiusura	10-ago-94	2202	32-33/94
	Caratteristiche	Posta	PANORAMA-PIRELLI - Rif. PI330	Chiusura	21-set-94	2311	38/94
	Caratteristiche	TV	PARTY TIME ITALIA - Rif. PI206	Chiusura	23-mar-94	1864	12/94
	Caratteristiche	Stampa	PERRUZZO EDITORE - Rif. PI182	Chiusura	16-mar-94	1846	11/94
	Caratteristiche	Stampa	POLIZZE VITA SAN PAOLO - Rif. PI204	Chiusura	31-mar-94	1877	13-14/94
	Caratteristiche	Stampa	POMPE FUNEBRI BALDININI - Rif. PI176	Chiusura	02-feb-94	1766	5/94
#	Caratteristiche	Posta	POSTALMARKET - Rif. PI384	Chiusura	22-dic-94	2627	51-52/94
	Caratteristiche	Stampa	PRONTOTEL - Rif. PI212	Chiusura	11-mag-94	1948	19/94
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	RIGENERA - Rif. PI245	Chiusura	26-mag-94	1989	21/94
	Caratteristiche	Stampa	ROVER - Rif. PI249	Chiusura	08-giu-94	2028	23/94
	Caratteristiche	Confezione	RUDOLF NUREYEV - Rif. PI278	Chiusura	08-giu-94	2034	23/94
	Caratteristiche	Stampa	SCUOLA RADIO ELETTRA - Rif. PI312	Chiusura	19-ott-94	2384	42/94
	Caratteristiche	Posta	SELEZIONE DAL READER'S DIGEST - Rif. PI394	Chiusura	22-dic-94	2631	51-52/94
	Caratteristiche	Stampa	SO.IN.TUR - Rif. PI155	Chiusura	02-feb-94	1763	5/94
#	Caratteristiche	Stampa	SOFTWARE SCHOOL - Rif. PI231	Chiusura	27-apr-94	1924	17/94
#	Caratteristiche	Stampa	SOFTWARE SCHOOL - Rif. PI269	Chiusura	08-giu-94	2032	23/94
	Caratteristiche	Affissioni	STAZIONI DI SERVIZIO - Rif. PI184	Chiusura	21-feb-94	1800	8/94
#	Caratteristiche	Stampa	STUDIO TESEO - Rif. PI226	Chiusura	18-mag-94	1966	20/94
#	Caratteristiche	Posta	TELE-DOMINIO XX - Rif. PI233	Chiusura	20-apr-94	1908	16/94
#	Caratteristiche	Stampa	THIN LINE - Rif. PI258	Chiusura	25-lug-94	2172	30-31/94
	Caratteristiche	Stampa, TV	TOYOTA - Rif. PI246	Chiusura	01-giu-94	2004	22/94
	Caratteristiche	Stampati	VALFRUTTA - Rif. PI389	Chiusura	23-nov-94	2489	47/94
	Caratteristiche	Posta	VESTRO II - Rif. PI334	Chiusura	05-ott-94	2340	40/94
#	Caratteristiche	Posta	VESTRO III - Rif. PI328	Chiusura	12-ott-94	2360	41/94
	Caratteristiche	Posta	VESTRO/FIAT TEMPRA - Rif. PI224	Chiusura	31-mar-94	1880	13-14/94
	Prezzo	Affissioni	AGENZIA 2B NETTUNO - Rif. PI365	Chiusura	16-nov-94	2470	46/94
#	Prezzo	Posta	BICOVER - Rif. PI263	Chiusura	01-giu-94	2007	22/94
#	Prezzo	TV	BOSSI ORO - Rif. PI266	Chiusura	23-giu-94	2074	25-26/94
	Prezzo	Posta	CONCORSI SELEZIONE - Rif. PI237	Chiusura	27-apr-94	1925	17/94
#	Prezzo	Stampa	CULTURA 2000 EDITRICE - Rif. PI316	Chiusura	19-ott-94	2385	42/94
	Prezzo	Posta	EURONOVA - Rif. PI202	Chiusura	31-mar-94	1881	13-14/94
#	Prezzo	Stampa	HOT LINES/MONZA GRATIS - Rif. PI247	Chiusura	11-mag-94	1950	19/94
#	Prezzo	Telefono	I.A.C. - Rif. PI272	Chiusura	23-giu-94	2075	25-26/94
	Prezzo	Posta	LAVAZZA PUNTI DIAMANTE - Rif. PI287	Chiusura	10-ago-94	2205	32-33/94
	Prezzo	Stampa	LINEE EROTICHE-CITTA' NOSTRA - Rif. PI367	Chiusura	22-dic-94	2624	51-52/94

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Prezzo	Stampa, TV	MULTIPROPRIETA' EUROHOLIDAYS - Rif. PI336	Chiusura	07-dic-94	2528	49/94
	Prezzo	Posta	PANORAMA-PIRELLI - Rif. PI330	Chiusura	21-set-94	2311	38/94
	Prezzo	TV	PARTY TIME ITALIA - Rif. PI206	Chiusura	23-mar-94	1864	12/94
	Prezzo	Stampa	PERRUZZO EDITORE - Rif. PI182	Chiusura	16-mar-94	1846	11/94
	Prezzo	Stampa	POMPE FUNEBRI BALDININI - Rif. PI176	Chiusura	02-feb-94	1766	5/94
#	Prezzo	Posta	POSTALMARKET - Rif. PI384	Chiusura	22-dic-94	2627	51-52/94
	Prezzo	Stampa	PRONTOTEL - Rif. PI212	Chiusura	11-mag-94	1948	19/94
	Prezzo	Stampa	ROVER - Rif. PI249	Chiusura	08-giu-94	2028	23/94
	Prezzo	Posta	SELEZIONE DAL READER'S DIGEST - Rif. PI394	Chiusura	22-dic-94	2631	51-52/94
	Prezzo	Stampa	SO.IN.TUR - Rif. PI155	Chiusura	02-feb-94	1763	5/94
	Prezzo	Affissioni	STAZIONI DI SERVIZIO - Rif. PI184	Chiusura	21-feb-94	1800	8/94
#	Prezzo	Stampa	STUDIO TESEO - Rif. PI226	Chiusura	18-mag-94	1966	20/94
	Prezzo	Stampati	VALFRUTTA - Rif. PI389	Chiusura	23-nov-94	2489	47/94
#	Prezzo	Posta	VESTRO III - Rif. PI328	Chiusura	12-ott-94	2360	41/94
	Prezzo	Posta	VESTRO/FIAT TEMPRA - Rif. PI224	Chiusura	31-mar-94	1880	13-14/94
	Qualifiche committente	Affissioni	AGENZIA 2B NETTUNO - Rif. PI365	Chiusura	16-nov-94	2470	46/94
	Qualifiche committente	Stampa, Stampati	ARNOCANALI - Rif. PI310	Chiusura	19-ott-94	2382	42/94
	Qualifiche committente	Stampa	BELTRAME YACHT BROKER - Rif. PI277	Chiusura	15-lug-94	2135	28-29/94
#	Qualifiche committente	TV	BOSSI ORO - Rif. PI266	Chiusura	23-giu-94	2074	25-26/94
	Qualifiche committente	Stampati	CORSI D'INGLESE-STUDI CASSINO - Rif. PI169	Chiusura	23-mar-94	1860	12/94
#	Qualifiche committente	Stampa	CULTURA 2000 EDITRICE - Rif. PI316	Chiusura	19-ott-94	2385	42/94
	Qualifiche committente	Stampati	EUROSCUOLA - Rif. PI223	Chiusura	31-mar-94	1879	13-14/94
#	Qualifiche committente	Stampa, TV	F.LLI CAVALLI - Rif. PI300	Chiusura	21-set-94	2309	38/94
#	Qualifiche committente	Stampa	HOT LINES/MONZA GRATIS - Rif. PI247	Chiusura	11-mag-94	1950	19/94
#	Qualifiche committente	Stampati	ISTITUTI BUONARROTI - Rif. PI253	Chiusura	11-mag-94	1949	19/94
#	Qualifiche committente	Stampati	ISTITUTI LEONARDO DA VINCI - Rif. PI290	Chiusura	21-set-94	2306	38/94
#	Qualifiche committente	Stampati	ISTITUTI SAN PAOLO - Rif. PI295	Chiusura	21-set-94	2307	38/94
	Qualifiche committente	Stampa	ISTITUTO A. VOLTA - Rif. PI203	Chiusura	31-mar-94	1876	13-14/94
	Qualifiche committente	Stampati	ISTITUTO ACCADEMIA ITALIA - Rif. PI180	Chiusura	11-feb-94	1782	6-7/94
	Qualifiche committente	Stampa	ISTITUTO DI CULTURA ITALO-TEDESCO - Rif. PI289	Chiusura	15-lug-94	2137	28-29/94
	Qualifiche committente	Stampati	ISTITUTO MAZZINI - Rif. PI167	Chiusura	10-gen-94	1702	1-2/94
#	Qualifiche committente	Stampa	ISTITUTO TECNICO LUIGI EINAUDI - Rif. PI323	Chiusura	01-dic-94	2501	51-52/94
	Qualifiche committente	Stampati	JUNIOR BUSINESS SCHOOL - Rif. PI404	Chiusura	14-dic-94	2601	50/94
	Qualifiche committente	Stampa, TV	MULTIPROPRIETA' EUROHOLIDAYS - Rif. PI336	Chiusura	07-dic-94	2528	49/94
	Qualifiche committente	Stampa	PRONTOTEL - Rif. PI212	Chiusura	11-mag-94	1948	19/94
#	Qualifiche committente	Stampa	SOFTWARE SCHOOL - Rif. PI231	Chiusura	27-apr-94	1924	17/94

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	Qualifiche committente	Stampa	SOFTWARE SCHOOL - Rif. PI269	Chiusura	08-giu-94	2032	23/94
#	Qualifiche committente	Stampa	THIN LINE - Rif. PI258	Chiusura	25-lug-94	2172	30-31/94
#	Non trasparenza	Posta	AMMINISTRAZIONE P.F. - Rif. PI201	Chiusura	11-feb-94	1785	6-7/94
#	Non trasparenza	Posta	BICOVER - Rif. PI263	Chiusura	01-giu-94	2007	22/94
#	Non trasparenza	Posta	BOLLETTINO NAZ. PROTESTI CAMBIARI - Rif. PI209	Chiusura	16-mar-94	1847	11/94
#	Non trasparenza	Posta	BOLLETTINO PREVIDENZA SOCIALE - Rif. PI262	Chiusura	15-giu-94	2054	24/94
#	Non trasparenza	Stampa	CANALPLAST - Rif. PI311	Chiusura	19-ott-94	2383	42/94
	Non trasparenza	Posta	CO.R.I.T. RIMINI - Rif. PI242	Chiusura	04-mag-94	1939	18/94
	Non trasparenza	Stampa	DIETOLINE - Rif. PI346	Chiusura	01-dic-94	2504	48/94
	Non trasparenza	Posta	EUROPA MANAGEMENT - Rif. PI288	Chiusura	04-lug-94	2105	27/94
	Non trasparenza	Stampa	ISTITUTO A. VOLTA - Rif. PI203	Chiusura	31-mar-94	1876	13-14/94
#	Non trasparenza	Posta	M.T.C. - Rif. PI185	Chiusura	11-feb-94	1783	6-7/94
#	Non trasparenza	Posta	MEMOSYSTEM ITALIA - Rif. PI275	Chiusura	15-giu-94	2055	24/94
	Non trasparenza	Stampa	PILLOLA ANTIFATICA - Rif. PI250	Chiusura	08-giu-94	2029	23/94
#	Non trasparenza	Posta	RASSEGNA FISCO E FINANZA, CONTRIBUTI E TASSE - Rif. PI174	Chiusura	02-feb-94	1765	5/94
	Non trasparenza	Posta	REPERTORIO ARTIG. COMM. E INDUSTRIA - Rif. PI213	Chiusura	16-mar-94	1848	11/94
#	Non trasparenza	Posta	REPERTORIO COMMERCIALE - Rif. PI188	Chiusura	02-mar-94	1818	9/94
#	Non trasparenza	Posta	REPERTORIO NAZIONALE - Rif. PI207	Chiusura	09-mar-94	1835	10/94
	Non trasparenza	Stampa	SANTA ROSA - Rif. PI320	Chiusura	03-nov-94	2426	44/94
	Non trasparenza	Stampa	STAR-LEVONI-KETTMEIR - Rif. PI355	Chiusura	09-nov-94	2439	45/94
	Garanzia	Stampa, Stampati	ARNOCANALI - Rif. PI310	Chiusura	19-ott-94	2382	42/94
#	Garanzia	TV	BOSSI ORO - Rif. PI266	Chiusura	23-giu-94	2074	25-26/94
#	Garanzia	Stampa	CANALPLAST - Rif. PI311	Chiusura	19-ott-94	2383	42/94
	Garanzia	Stampati	ELIANA MONTI - Rif. PI296	Chiusura	10-ago-94	2209	32-33/94
	Garanzia	Posta	EUROSERVICE - Rif. PI244	Chiusura	27-apr-94	1926	17/94
#	Garanzia	TV	OLIO '99 - Rif. PI163	Chiusura	21-feb-94	1798	8/94
	Garanzia	Stampa, TV	TOYOTA - Rif. PI246	Chiusura	01-giu-94	2004	22/94
	Bambini e adolescenti	Affissioni, Stampa	BENETTON - Rif. PI160	Chiusura	27-gen-94	1752	4/94

1995

#	Caratteristiche	Stampa	ACCADEMIA DEL MASSAGGIO - Rif. PI641	Chiusura	21-dic-95	3476	51-52/95
	Caratteristiche	Posta	ACCREDITO PENSIONE BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA - Rif. PI538	Chiusura	28-giu-95	3139	26/95
	Caratteristiche	Stampa	ACQUASI - Rif. PI343	Chiusura	19-gen-95	2710	3/95
	Caratteristiche	Stampa	ACTIVCELL - Rif. PI321	Proroga dei termini	07-dic-94	2527	49/94
				Proroga dei termini	19-gen-95	2709	3/95
				Nomina di perito	19-gen-95	2709	3/95
				Chiusura	26-apr-95	2972	17/95
	Caratteristiche	Posta	AEM AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE - Rif. PI565	Proroga dei termini	14-set-95	3267	37/95
				Chiusura	21-dic-95	3471	51-52/95
	Caratteristiche	Stampa	AGENZIE FUNEBRI - Rif. PI390	Chiusura	23-feb-95	2832	8/95
	Caratteristiche	Stampa	ANTIFURTO BULLOCK - Rif. PI440	Chiusura	27-apr-95	2975	17/95
#	Caratteristiche	Posta	APPARECCHIO EURONOVA - Rif. PI484	Chiusura	25-mag-95	3066	21/95
	Caratteristiche	TV	ARGILLA RADIANTE - Rif. PI446	Chiusura	13-apr-95	2954	15-16/95

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Stampa	ARS LABOR ROMA - Rif. PI582	Chiusura	19-ott-95	3329	42/95
	Caratteristiche	Stampa	ASITA - Rif. PI387	Nomina di perito	07-dic-94	2535	49/94
				Proroga dei termini	07-dic-94	2535	49/94
				Chiusura	25-mag-95	3060	21/95
	Caratteristiche	Affissioni, Stampati	AUCHAN DI CASAMASSIMA - Rif. PI596	Chiusura	21-set-95	3283	38/95
	Caratteristiche	Confezione, Stampa	BATTERY MANAGER - Rif. PI345	Nomina di perito	12-ott-94	2362	41/94
				Proroga dei termini	12-ott-94	2362	41/94
				Chiusura	30-mar-95	2910	13/95
				Altro	21-set-95	3277	38/95
	Caratteristiche	Stampa	BECOS CLUB - Rif. PI525	Chiusura	21-ago-95	3234	33-34/95
	Caratteristiche	Stampati	BIGLIETTI CIRCO - Rif. PI638	Chiusura	14-dic-95	3458	50/95
	Caratteristiche	Stampati	BIGLIETTI CIRCO ORFEI - Rif. PI640	Chiusura	14-dic-95	3459	50/95
#	Caratteristiche	Radio	BRACCIALE DELLA SALUTE - Rif. PI488	Proroga dei termini	01-giu-95	3078	22/95
				Chiusura	21-ago-95	3232	33-34/95
	Caratteristiche	Stampa	BUONARROTI-SECONDAMANO - Rif. PI369	Chiusura	02-feb-95	2783	5/95
	Caratteristiche	Posta	C.I.D. GIOCO DELLE VIGNETTE - Rif. PI616	Chiusura	26-ott-95	3351	43/95
	Caratteristiche	Stampa	CANALE VERDE ARNOCANALI - Rif. PI597	Chiusura	30-nov-95	3431	48/95
#	Caratteristiche	Posta	CARTOLINA C.I.L.E. - Rif. PI430	Chiusura	02-mar-95	2856	9/95
#	Caratteristiche	Stampa	CASA MERCATO - Rif. PI534	Chiusura	04-ott-95	3300	40/95
#	Caratteristiche	Posta	CATALOGO EUROSERVICE - Rif. PI425	Proroga dei termini	16-feb-95	2809	7/95
				Chiusura	18-mag-95	3044	20/95
	Caratteristiche	Stampa	CENTRI SVENSON - Rif. PI483	Chiusura	18-mag-95	3051	20/95
#	Caratteristiche	TV	CENTRO ASTROMAGIC - Rif. PI589	Chiusura	04-ott-95	3307	40/95
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	CENTRO DIDATTICO UNO CORSI - Rif. PI495	Chiusura	20-lug-95	3167	29/95
	Caratteristiche	Stampa	CENTRO GIOTTO - Rif. PI427	Chiusura	02-mar-95	2855	9/95
#	Caratteristiche	Affissioni, Stampa	CENTRO GIOTTO II - Rif. PI561	Chiusura	03-nov-95	3359	44/95
#	Caratteristiche	Stampa	CENTRO NAZIONALE ENTI ASSISTENZA C.N.E.A. - Rif. PI412	Chiusura	13-apr-95	2951	15-16/95
	Caratteristiche	Stampati	CENTRO STUDI EINAUDI DI FRASCATI - Rif. PI496	Chiusura	13-giu-95	3103	24/95
	Caratteristiche	Posta	CLIMA COMFORT - Rif. PI658	Chiusura	21-dic-95	3477	51-52/95
#	Caratteristiche	Stampa, Stampati	CONCESSIONARIA FORD AUTOSAS - Rif. PI604	Chiusura	03-nov-95	3366	44/95
	Caratteristiche	Stampa	CONCORSO EURONOVA - Rif. PI419	Chiusura	26-gen-95	2770	4/95
#	Caratteristiche	Posta	CONCORSO STASSEN - Rif. PI438	Chiusura	27-apr-95	2974	17/95
#	Caratteristiche	Stampa	CONSORZIO LA ROSA-INVESTIGAZIONE SAS DI CECILIATI S. & C. - Rif. PI420	Chiusura	13-apr-95	2952	15-16/95
#	Caratteristiche	Stampa	D.F.M. DISTRIBUZIONI FOTOTECNICHE - Rif. PI540	Chiusura	28-lug-95	3199	30/95
	Caratteristiche	Stampati	DARIX TOGNI - Rif. PI482	Chiusura	18-mag-95	3050	20/95
#	Caratteristiche	Posta	DAXON II - Rif. PI516	Chiusura	08-giu-95	3091	23/95
#	Caratteristiche	Posta	DAXON III - Rif. PI530	Chiusura	28-giu-95	3136	26/95
#	Caratteristiche	Posta	DAXON IV - Rif. PI533	Chiusura	28-giu-95	3137	26/95
	Caratteristiche	Posta, Telefono	DE AGOSTINI MAILING - Rif. PI618	Chiusura	19-ott-95	3335	42/95
	Caratteristiche	Stampati	DIDATTICA - Rif. PI417	Chiusura	26-gen-95	2771	4/95
#	Caratteristiche	Affissioni, Stampati	DIPLOMA CASSINO - Rif. PI536	Chiusura	28-giu-95	3138	26/95
	Caratteristiche	Posta	DISTRIBUZIONE BUONI BENZINA - Rif. PI522	Chiusura	05-set-95	3251	35-36/95
#	Caratteristiche	Posta	DISTRIBUZIONE NEW IDEA - Rif. PI454	Chiusura	13-apr-95	2959	15-16/95
	Caratteristiche	Stampa	DIVINO OTELMA - Rif. PI611	Chiusura	23-nov-95	3412	47/95
#	Caratteristiche	Posta	DONO SELEZIONE - Rif. PI520	Proroga dei termini	22-giu-95	3116	25/95
				Chiusura	20-lug-95	3169	29/95

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Stampa	ECD ANANAS - Rif. PI598	Chiusura	30-nov-95	3432	48/95
	Caratteristiche	Stampati	EDEN VIAGGI - Rif. PI615	Chiusura	12-ott-95	3323	41/95
#	Caratteristiche	Stampa	ELETTRO COMPANY - Rif. PI462	Chiusura	11-mag-95	3029	19/95
	Caratteristiche	Stampa	ELETTRONICA DESSY - Rif. PI386	Nomina di perito	07-dic-94	2534	49/94
				Proroga dei termini	07-dic-94	2534	49/94
				Chiusura	25-mag-95	3059	21/95
	Caratteristiche	Stampati	ELIANA MONTI II - Rif. PI512	Chiusura	22-giu-95	3115	25/95
#	Caratteristiche	Stampa	EMME CI - Rif. PI544	Chiusura	21-set-95	3280	38/95
	Caratteristiche	Stampati	EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS - Rif. PI436	Chiusura	16-mar-95	2883	11/95
	Caratteristiche	Stampa	FIGURELLA - Rif. PI548	Chiusura	28-set-95	3289	39/95
	Caratteristiche	Stampati	FININTERMEDIARIA - Rif. PI626	Chiusura	16-nov-95	3401	46/95
	Caratteristiche	TV	GIACOMINI OPERATORE ESOTERICO - Rif. PI587	Proroga dei termini	03-nov-95	3363	44/95
				Chiusura	14-dic-95	3453	50/95
	Caratteristiche	TV	GIANNA MARCHETTI SENSITIVA - Rif. PI543	Proroga dei termini	04-ago-95	3216	31-32/95
				Proroga dei termini	04-ott-95	3302	40/95
				Chiusura	30-nov-95	3429	48/95
	Caratteristiche	Stampa	GIOCHI ELETTRONICI - Rif. PI527	Chiusura	05-set-95	3252	35-36/95
	Caratteristiche	Stampa	GIOCO FULL - Rif. PI583	Chiusura	03-nov-95	3368	44/95
#	Caratteristiche	Posta	GIOSTRA DELLA FORTUNA - Rif. PI469	Chiusura	11-mag-95	3031	19/95
	Caratteristiche	Affissioni, Stampa	GIUSEPPE GIBELLINI - Rif. PI545	Chiusura	20-lug-95	3174	29/95
#	Caratteristiche	Stampa	GIVI DISTRIBUZIONE - Rif. PI546	Chiusura	04-ago-95	3217	31-32/95
	Caratteristiche	Stampa	GRUPPO SDP - Rif. PI473	Chiusura	15-giu-95	3101	24/95
#	Caratteristiche	Stampa	GUIDA BIMBISANI E BELLI - Rif. PI411	Chiusura	23-feb-95	2834	8/95
	Caratteristiche	TV	HI-TEL MODELLO HT-325 TELEFONINO - Rif. PI556	Chiusura	28-set-95	3291	39/95
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	HOLIDAY AUTOS ITALIA-DOLLARO EXPRES - Rif. PI517	Proroga dei termini	20-lug-95	3171	29/95
				Chiusura	14-set-95	3265	37/95
#	Caratteristiche	Stampati	HOTEL JOLE - Rif. PI607	Chiusura	12-ott-95	3322	41/95
	Caratteristiche	Stampa	HT ITALIA - Rif. PI344	Nomina di perito	12-ott-94	2361	41/94
				Proroga dei termini	12-ott-94	2361	41/94
				Chiusura	30-mar-95	2909	13/95
	Caratteristiche	Stampa	I ROPA CENTER - Rif. PI502	Chiusura	06-lug-95	3150	27-28/95
#	Caratteristiche	Stampa	I.N.SE.FO - Rif. PI541	Chiusura	04-ott-95	3301	40/95
	Caratteristiche	TV	IDOS - Rif. PI445	Chiusura	13-apr-95	2953	15-16/95
	Caratteristiche	TV	IL SEGRETO DI VENERE - Rif. PI447	Chiusura	13-apr-95	2955	15-16/95
#	Caratteristiche	Stampa, Stampati	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FRACCARO - Rif. PI599	Chiusura	21-dic-95	3473	51-52/95
	Caratteristiche	TV	INTERNATIONAL - Rif. PI625	Chiusura	07-dic-95	3442	49/95
	Caratteristiche	Stampati	INTERNATIONAL COMPUTER TECHNOLOGY - Rif. PI623	Chiusura	26-ott-95	3352	43/95
	Caratteristiche	TV	IOLE FAMOSO SENSITIVA - Rif. PI588	Chiusura	14-dic-95	3454	50/95
	Caratteristiche	TV	IRANIAN LOOM - Rif. PI553	Chiusura	28-set-95	3290	39/95
#	Caratteristiche	Stampa, Stampati	ISAP - Rif. PI557	Chiusura	26-ott-95	3348	43/95
	Caratteristiche	Stampati	ISTITUTI RIUNITI TIBERIO ROMA - Rif. PI508	Chiusura	08-giu-95	3089	23/95
	Caratteristiche	Affissioni	ISTITUTI SCOLASTICI TRIONFALE - Rif. PI498	Chiusura	01-giu-95	3082	22/95
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO ACCADEMIA EUROPEA - Rif. PI391	Chiusura	19-gen-95	2715	3/95
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO BIAGIO PASCAL - Rif. PI500	Chiusura	28-giu-95	3133	26/95
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO D'ISTRUZIONE CARDINALE FRANCESCO MARMAGGI - Rif. PI499	Chiusura	28-giu-95	3132	26/95

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	Caratteristiche	Stampa, Stampati	ISTITUTO ETAI DETECTIVE - Rif. PI501	Proroga dei termini	06-lug-95	3149	27-28/95
				Chiusura	21-ago-95	3233	33-34/95
	Caratteristiche	Affissioni	ISTITUTO MAXWELL - Rif. PI497	Chiusura	01-giu-95	3081	22/95
	Caratteristiche	Posta	ISTITUTO NAZIONALE D'ISTRUZIONE TOMMASO CAMPANELLA - Rif. PI494	Chiusura	01-giu-95	3083	22/95
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO VERDI - Rif. PI405	Chiusura	26-gen-95	2767	4/95
#	Caratteristiche	Stampati	JET TOURS ITALIA - Rif. PI457	Chiusura	18-mag-95	3045	20/95
	Caratteristiche	TV	KINDER BUENO - Rif. PI407	Chiusura	09-mar-95	2867	10/95
#	Caratteristiche	Stampa	L'INFANZIA - Rif. PI444	Chiusura	13-apr-95	2957	15-16/95
	Caratteristiche	Posta	LA BOUTIQUE DEL RICAMO - Rif. PI461	Chiusura	30-mar-95	2915	13/95
#	Caratteristiche	TV	LA CASA BIANCA - Rif. PI372	Proroga dei termini	07-dic-94	2532	49/94
				Chiusura	02-feb-95	2784	5/95
#	Caratteristiche	Posta	LA GIOSTRA DEI MILIONI-EURONOVA - Rif. PI428	Chiusura	23-feb-95	2835	8/95
	Caratteristiche	Stampa	LUPANO-COLOMBINO PRANOTERAPEUTI - Rif. PI397	Chiusura	19-gen-95	2716	3/95
	Caratteristiche	TV	M. & M. OPERATORI ESOTERICI - Rif. PI592	Proroga dei termini	19-ott-95	3330	42/95
				Chiusura	16-nov-95	3400	46/95
	Caratteristiche	Stampa	MACROTEST HT - Rif. PI424	Chiusura	01-giu-95	3080	22/95
	Caratteristiche	TV	MAGO ATANUS - Rif. PI591	Proroga dei termini	03-nov-95	3365	44/95
				Chiusura	30-nov-95	3430	48/95
	Caratteristiche	TV	MAGO OSVALDO - Rif. PI593	Chiusura	12-ott-95	3320	41/95
	Caratteristiche	Stampa	MARCO POLO - Rif. PI620	Chiusura	30-nov-95	3433	48/95
	Caratteristiche	Stampati	MARFIN FINANZIAMENTI - Rif. PI627	Chiusura	09-nov-95	3386	45/95
	Caratteristiche	TV	MARIA PANNONE SENSITIVA - Rif. PI590	Chiusura	14-dic-95	3455	50/95
	Caratteristiche	Confezione	MAXI SORPRESE - Rif. PI634	Chiusura	16-nov-95	3402	46/95
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	METODO RIGENERA - Rif. PI396	Chiusura	16-mar-95	2882	11/95
	Caratteristiche	Affissioni, Stampati	METREBUS - Rif. PI432	Chiusura	09-mar-95	2870	10/95
#	Caratteristiche	Stampa	MINITURBO - Rif. PI377	Chiusura	26-gen-95	2764	4/95
#	Caratteristiche	TV	MOMENTI PREZIOSI - Rif. PI403	Proroga dei termini	10-gen-95	2669	1-2/95
				Chiusura	11-mag-95	3024	19/95
#	Caratteristiche	TV	MONDO PREZIOSO - Rif. PI403B	Chiusura	11-mag-95	3025	19/95
	Caratteristiche	Stampa	MUSIC DIRECT - Rif. PI455	Chiusura	25-mag-95	3062	21/95
#	Caratteristiche	Posta	MUSICASSETTE SELEZIONE - Rif. PI471	Ampliamento	11-mag-95	3033	19/95
				Chiusura	15-giu-95	3100	24/95
#	Caratteristiche	Stampa	NEW STARS MEDIA - Rif. PI510	Chiusura	20-lug-95	3168	29/95
	Caratteristiche	Stampa	NEW WAVE - Rif. PI531	Chiusura	21-set-95	3278	38/95
#	Caratteristiche	Stampa	OCTA-STARTENE - Rif. PI537	Chiusura	21-set-95	3279	38/95
#	Caratteristiche	Stampa	OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI477	Chiusura	06-lug-95	3146	27-28/95
	Caratteristiche	Posta	OK MUSICA - Rif. PI392	Proroga dei termini	22-dic-94	2629	51-52/94
				Chiusura	16-feb-95	2805	7/95
	Caratteristiche	Affissioni	ONORANZE FUNEBRI GIBELLINI - Rif. PI545B	Chiusura	21-set-95	3282	38/95
	Caratteristiche	Stampa	OPEL GM - Rif. PI466	Chiusura	11-mag-95	3030	19/95
#	Caratteristiche	Stampa	OTTICO DOTT. LORENZONI - Rif. PI513	Chiusura	28-giu-95	3134	26/95
	Caratteristiche	TV	PANAPHONE - Rif. PI614	Chiusura	09-nov-95	3385	45/95
#	Caratteristiche	TV	PANASOANIC - Rif. PI333	Chiusura	10-gen-95	2663	1-2/95
#	Caratteristiche	TV	PERLE MAJORICA - Rif. PI529	Chiusura	26-ott-95	3345	43/95
	Caratteristiche		POLIZZA TORO ASSICURAZIONI - Rif. PI560	Proroga dei termini	05-set-95	3255	35-36/95
				Chiusura	03-nov-95	3361	44/95
	Caratteristiche	Posta	POSTALMARKET III - Rif. PI474	Chiusura	18-mag-95	3048	20/95
	Caratteristiche	Stampa	PROFESSIONE INFERMIERE - Rif. PI433	Chiusura	30-mar-95	2914	13/95
#	Caratteristiche	Stampa	PRONTOSAN - Rif. PI463	Chiusura	18-mag-95	3046	20/95

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	Caratteristiche	Stampati	PUBBLICITA' TELEFONINI TELECOM - Rif. PI506	Chiusura	15-giu-95	3104	24/95
	Caratteristiche	Stampa	QWERTY - Rif. PI492	Chiusura	20-lug-95	3166	29/95
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	RABINO TRIESTE AGENZIA IMMOBILIARE - Rif. PI581	Chiusura	14-dic-95	3456	50/95
	Caratteristiche	Stampa	RADIO GLOBO - Rif. PI568	Chiusura	26-ott-95	3350	43/95
	Caratteristiche	Stampa	RADIO ONDA LIBERA - Rif. PI415	Chiusura	16-feb-95	2807	7/95
#	Caratteristiche	Posta	REGALO EURONOVA - Rif. PI481	Chiusura	25-mag-95	3065	21/95
	Caratteristiche	TV	REGINA DELLE STELLE - Rif. PI594	Chiusura	19-ott-95	3328	42/95
	Caratteristiche	Posta	RIVISTA LINUS - Rif. PI630	Chiusura	30-nov-95	3434	48/95
	Caratteristiche	Posta	RPM - Rif. PI426	Chiusura	30-mar-95	2913	13/95
#	Caratteristiche	Telefono	S.B.F. ITALIA - Rif. PI603	Chiusura	12-ott-95	3321	41/95
	Caratteristiche	Stampati	SA.RO. SERVIZI FINANZIARI - Rif. PI464	Chiusura	04-mag-95	3011	18/95
	Caratteristiche	Stampa	SALU.TEL. - Rif. PI622	Chiusura	14-dic-95	3457	50/95
	Caratteristiche	TV	SANTONE DI AVELLA - Rif. PI550	Chiusura	26-ott-95	3347	43/95
	Caratteristiche	Stampati	SEAT CORDOBA - Rif. PI636	Chiusura	07-dic-95	3444	50/95
#	Caratteristiche	Posta	SELEZIONE CAMPAGNA PIU' - Rif. PI493	Chiusura	01-giu-95	3079	22/95
#	Caratteristiche	Posta	SELEZIONE DAL READER'S DIGEST-BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA - Rif. PI448	Chiusura	13-apr-95	2958	15-16/95
	Caratteristiche	Stampa	SERVIZI AGENZIE FUNEBRI - Rif. PI449	Chiusura	27-apr-95	2977	17/95
#	Caratteristiche	Stampa	SHAMPOO SELSUN BLU - Rif. PI458	Chiusura	11-mag-95	3028	19/95
#	Caratteristiche	Posta	SIST - Rif. PI580	Chiusura	14-set-95	3269	37/95
	Caratteristiche	TV	SLIM FAST - Rif. PI586	Chiusura	19-ott-95	3332	42/95
#	Caratteristiche	Affissioni	SO.VE.DO. - Rif. PI610	Chiusura	19-ott-95	3333	42/95
	Caratteristiche	Stampa	STABILIMENTI TERMALI EMILIA ROMAGNA - Rif. PI441	Chiusura	06-apr-95	2934	14/95
	Caratteristiche	Stampa, TV	TELECOM ITALIA MOBILE - Rif. PI631	Chiusura	21-dic-95	3474	51-52/95
	Caratteristiche	Stampa	TIGROS SUPERMERCATI - Rif. PI605	Chiusura	09-nov-95	3384	45/95
	Caratteristiche	Stampa	TRICO HAIR SYSTEM - Rif. PI509	Chiusura	04-ago-95	3213	31-32/95
#	Caratteristiche	Posta	VACANZA BICOVER - Rif. PI521	Proroga dei termini Chiusura	22-giu-95 14-set-95	3117 3266	25/95 37/95
#	Caratteristiche	Posta	VENDITA PER CORRISPONDENZA CIA - Rif. PI437	Chiusura	09-mar-95	2872	10/95
#	Caratteristiche	TV	VENDITE TELEVISIVE TIVUSHOP - Rif. PI547	Chiusura	26-ott-95	3346	43/95
#	Caratteristiche	Posta	VESTRO IV - Rif. PI453	Chiusura	06-apr-95	2935	14/95
#	Caratteristiche	Posta	VESTRO V - Rif. PI480	Chiusura	04-mag-95	3012	18/95
#	Caratteristiche	Posta	VESTRO VI - Rif. PI555	Chiusura	05-set-95	3253	35-36/95
	Caratteristiche	TV	VIDEOREGISTRATORE SONY - Rif. PI562	Chiusura	12-ott-95	3319	41/95
#	Caratteristiche	Stampa	WALDECO INTERNATIONAL - Rif. PI563	Chiusura	28-set-95	3292	39/95
	Prezzo	Stampa	AGENZIE FUNEBRI - Rif. PI390	Chiusura	23-feb-95	2832	8/95
	Prezzo	Stampati	BIGLIETTI CIRCO - Rif. PI638	Chiusura	14-dic-95	3458	50/95
	Prezzo	Stampati	BIGLIETTI CIRCO ORFEI - Rif. PI640	Chiusura	14-dic-95	3459	50/95
#	Prezzo	Posta	CARTOLINA C.I.L.E. - Rif. PI430	Chiusura	02-mar-95	2856	9/95
#	Prezzo	Stampa	CASA MERCATO - Rif. PI534	Chiusura	04-ott-95	3300	40/95
	Prezzo	Stampa, Stampati	CENTRO DIDATTICO UNO CORSI - Rif. PI495	Chiusura	20-lug-95	3167	29/95
	Prezzo	Stampa	CENTRO GIOTTO - Rif. PI427	Chiusura	02-mar-95	2855	9/95
#	Prezzo	Affissioni, Stampa	CENTRO GIOTTO II - Rif. PI561	Chiusura	03-nov-95	3359	44/95

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	Prezzo	Stampa, Stampati	CONCESSIONARIA FORD AUTOSAS - Rif. PI604	Chiusura	03-nov-95	3366	44/95
	Prezzo	Stampa	CONCORSO EURONOVA - Rif. PI419	Chiusura	26-gen-95	2770	4/95
	Prezzo	Stampati	DARIX TOGNI - Rif. PI482	Chiusura	18-mag-95	3050	20/95
	Prezzo	Posta, Telefono	DE AGOSTINI MAILING - Rif. PI618	Chiusura	19-ott-95	3335	42/95
	Prezzo	Posta	DISTRIBUZIONE BUONI BENZINA - Rif. PI522	Chiusura	05-set-95	3251	35-36/95
#	Prezzo	Posta	DONO SELEZIONE - Rif. PI520	Proroga dei termini Chiusura	22-giu-95 20-lug-95	3116 3169	25/95 29/95
	Prezzo	Stampati	ELIANA MONTI II - Rif. PI512	Chiusura	22-giu-95	3115	25/95
#	Prezzo	Stampa	EMME CI - Rif. PI544	Chiusura	21-set-95	3280	38/95
#	Prezzo	Posta	GIOSTRA DELLA FORTUNA - Rif. PI469	Chiusura	11-mag-95	3031	19/95
	Prezzo	Stampa, Stampati	HOLIDAY AUTOS ITALIA-DOLLARO EXPRES - Rif. PI517	Proroga dei termini Chiusura	20-lug-95 14-set-95	3171 3265	29/95 37/95
	Prezzo	Stampa	I ROPA CENTER - Rif. PI502	Chiusura	06-lug-95	3150	27-28/95
	Prezzo	Stampati	INTERNATIONAL COMPUTER TECHNOLOGY - Rif. PI623	Chiusura	26-ott-95	3352	43/95
	Prezzo	TV	IRANIAN LOOM - Rif. PI553	Chiusura	28-set-95	3290	39/95
	Prezzo	TV	MAGO OSVALDO - Rif. PI593	Chiusura	12-ott-95	3320	41/95
	Prezzo	Stampati	MARFIN FINANZIAMENTI - Rif. PI627	Chiusura	09-nov-95	3386	45/95
	Prezzo	Stampa	MUSIC DIRECT - Rif. PI455	Chiusura	25-mag-95	3062	21/95
#	Prezzo	Posta	MUSICASSETTE SELEZIONE - Rif. PI471	Ampliamento Chiusura	11-mag-95 15-giu-95	3033 3100	19/95 24/95
	Prezzo	Posta	OK MUSICA - Rif. PI392	Proroga dei termini Chiusura	22-dic-94 16-feb-95	2629 2805	51-52/94 7/95
	Prezzo	Stampa	OPEL GM - Rif. PI466	Chiusura	11-mag-95	3030	19/95
	Prezzo		POLIZZA TORO ASSICURAZIONI - Rif. PI560	Proroga dei termini Chiusura	05-set-95 03-nov-95	3255 3361	35-36/95 44/95
	Prezzo	Posta	POSTALMARKET III - Rif. PI474	Chiusura	18-mag-95	3048	20/95
#	Prezzo	Stampa	PRONTOSAN - Rif. PI463	Chiusura	18-mag-95	3046	20/95
	Prezzo	Stampa, Stampati	RABINO TRIESTE AGENZIA IMMOBILIARE - Rif. PI581	Chiusura	14-dic-95	3456	50/95
	Prezzo	Posta	RPM - Rif. PI426	Chiusura	30-mar-95	2913	13/95
#	Prezzo	Telefono	S.B.F. ITALIA - Rif. PI603	Chiusura	12-ott-95	3321	41/95
	Prezzo	Stampati	SA.RO. SERVIZI FINANZIARI - Rif. PI464	Chiusura	04-mag-95	3011	18/95
	Prezzo	TV	SANTONE DI AVELLA - Rif. PI550	Chiusura	26-ott-95	3347	43/95
	Prezzo	Stampa	SERVIZI AGENZIE FUNEBRI - Rif. PI449	Chiusura	27-apr-95	2977	17/95
	Prezzo	Stampa, TV	TELECOM ITALIA MOBILE - Rif. PI631	Chiusura	21-dic-95	3474	51-52/95
	Prezzo	Stampa	TIGROS SUPERMERCATI - Rif. PI605	Chiusura	09-nov-95	3384	45/95
#	Prezzo	TV	VENDITE TELEVISIVE TIVUSHOP - Rif. PI547	Chiusura	26-ott-95	3346	43/95
#	Prezzo	Posta	VESTRO IV - Rif. PI453	Chiusura	06-apr-95	2935	14/95
#	Prezzo	Posta	VESTRO V - Rif. PI480	Chiusura	04-mag-95	3012	18/95
#	Prezzo	Posta	VESTRO VI - Rif. PI555	Chiusura	05-set-95	3253	35-36/95
#	Qualifiche committente	Stampa	ACCADEMIA DEL MASSAGGIO - Rif. PI641	Chiusura	21-dic-95	3476	51-52/95
	Qualifiche committente	Stampa	ANTIFURTO BULLOCK - Rif. PI440	Chiusura	27-apr-95	2975	17/95
#	Qualifiche committente	Posta	APPARECCHIO EURONOVA - Rif. PI484	Chiusura	25-mag-95	3066	21/95
	Qualifiche committente	Stampa	ARS LABOR ROMA - Rif. PI582	Chiusura	19-ott-95	3329	42/95
	Qualifiche committente	Affissioni, Stampati	AUCHAN DI CASAMASSIMA - Rif. PI596	Chiusura	21-set-95	3283	38/95

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	Qualifiche committente	Radio	BRACCIALE DELLA SALUTE - Rif. PI488	Proroga dei termini Chiusura	01-giu-95 21-ago-95	3078 3232	22/95 33-34/95
#	Qualifiche committente	Posta	CARTOLINA C.I.L.E. - Rif. PI430	Chiusura	02-mar-95	2856	9/95
#	Qualifiche committente	Stampa	CASA MERCATO - Rif. PI534	Chiusura	04-ott-95	3300	40/95
	Qualifiche committente	Stampa, Stampati	CENTRO DIDATTICO UNO CORSI - Rif. PI495	Chiusura	20-lug-95	3167	29/95
#	Qualifiche committente	Stampa	CENTRO NAZIONALE ENTI ASSISTENZA C.N.E.A. - Rif. PI412	Chiusura	13-apr-95	2951	15-16/95
#	Qualifiche committente	Stampa	CONSORZIO LA ROSA-INVESTIGAZIONE SAS DI CECILIATI S. & C. - Rif. PI420	Chiusura	13-apr-95	2952	15-16/95
	Qualifiche committente	Stampati	DIDATTICA - Rif. PI417	Chiusura	26-gen-95	2771	4/95
	Qualifiche committente	Posta	DISTRIBUZIONE BUONI BENZINA - Rif. PI522	Chiusura	05-set-95	3251	35-36/95
	Qualifiche committente	Stampati	EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS - Rif. PI436	Chiusura	16-mar-95	2883	11/95
	Qualifiche committente	Stampati	FININTERMEDIARIA - Rif. PI626	Chiusura	16-nov-95	3401	46/95
	Qualifiche committente	Affissioni, Stampa	GIUSEPPE GIBELLINI - Rif. PI545	Chiusura	20-lug-95	3174	29/95
	Qualifiche committente	Stampa	GRUPPO SDP - Rif. PI473	Chiusura	15-giu-95	3101	24/95
	Qualifiche committente	Stampa, Stampati	HOLIDAY AUTOS ITALIA-DOLLARO EXPRES - Rif. PI517	Proroga dei termini Chiusura	20-lug-95 14-set-95	3171 3265	29/95 37/95
	Qualifiche committente	Stampati	ISTITUTI RIUNITI TIBERIO ROMA - Rif. PI508	Chiusura	08-giu-95	3089	23/95
	Qualifiche committente	Stampa	ISTITUTO ACCADEMIA EUROPEA - Rif. PI391	Chiusura	19-gen-95	2715	3/95
#	Qualifiche committente	Stampa, Stampati	ISTITUTO ETAI DETECTIVE - Rif. PI501	Proroga dei termini Chiusura	06-lug-95 21-ago-95	3149 3233	27-28/95 33-34/95
	Qualifiche committente	Posta	ISTITUTO NAZIONALE D'ISTRUZIONE TOMMASO CAMPANELLA - Rif. PI494	Chiusura	01-giu-95	3083	22/95
	Qualifiche committente	Stampa	ISTITUTO VERDI - Rif. PI405	Chiusura	26-gen-95	2767	4/95
	Qualifiche committente	Stampa	LUPANO-COLOMBINO PRANOTERAPEUTI - Rif. PI397	Chiusura	19-gen-95	2716	3/95
	Qualifiche committente	TV	MARIA PANNONE SENSITIVA - Rif. PI590	Chiusura	14-dic-95	3455	50/95
#	Qualifiche committente	TV	MOMENTI PREZIOSI - Rif. PI403	Proroga dei termini Chiusura	10-gen-95 11-mag-95	2669 3024	1-2/95 19/95
#	Qualifiche committente	TV	MONDO PREZIOSO - Rif. PI403B	Chiusura	11-mag-95	3025	19/95
	Qualifiche committente	Stampa	NEW WAVE - Rif. PI531	Chiusura	21-set-95	3278	38/95
#	Qualifiche committente	Stampa	OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI477	Chiusura	06-lug-95	3146	27-28/95
	Qualifiche committente	Posta	OK MUSICA - Rif. PI392	Proroga dei termini Chiusura	22-dic-94 16-feb-95	2629 2805	51-52/94 7/95
	Qualifiche committente	Affissioni	ONORANZE FUNEBRI GIBELLINI - Rif. PI545B	Chiusura	21-set-95	3282	38/95
#	Qualifiche committente	Stampa	OTTICO DOTT. LORENZONI - Rif. PI513	Chiusura	28-giu-95	3134	26/95
	Qualifiche committente	Stampa	RADIO GLOBO - Rif. PI568	Chiusura	26-ott-95	3350	43/95
#	Qualifiche committente	Posta	REGALO EURONOVA - Rif. PI481	Chiusura	25-mag-95	3065	21/95
#	Qualifiche committente	Posta	SIST - Rif. PI580	Chiusura	14-set-95	3269	37/95
	Qualifiche committente	Stampa	STABILIMENTI TERMALI EMILIA ROMAGNA - Rif. PI441	Chiusura	06-apr-95	2934	14/95

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	Qualifiche committente	TV	VENDITE TELEVISIVE TIVUSHOP - Rif. PI547	Chiusura	26-ott-95	3346	43/95
#	Qualifiche committente	Posta	VESTRO VI - Rif. PI555	Chiusura	05-set-95	3253	35-36/95
	Non trasparenza	Posta	ABBONAMENTO ARTIGIANATO FLASH - Rif. PI608	Chiusura	04-ott-95	3308	40/95
	Non trasparenza	Stampa	ACTIVCELL - Rif. PI321	Proroga dei termini	07-dic-94	2527	49/94
				Proroga dei termini	19-gen-95	2709	3/95
				Nomina di perito	19-gen-95	2709	3/95
				Chiusura	26-apr-95	2972	17/95
	Non trasparenza	Stampa	AMICA-CLUB MED - Rif. PI378	Chiusura	19-gen-95	2712	3/95
	Non trasparenza	Stampa	ASITA - Rif. PI387	Nomina di perito	07-dic-94	2535	49/94
				Proroga dei termini	07-dic-94	2535	49/94
				Chiusura	25-mag-95	3060	21/95
	Non trasparenza	TV	BARCHETTA FIAT - Rif. PI528	Chiusura	04-ott-95	3304	40/95
#	Non trasparenza	Posta	BOLLETTINO L'IMPRESA COMMERCIALE - Rif. PI431	Chiusura	09-mar-95	2869	10/95
	Non trasparenza	Stampa	CANALE VERDE ARNOCANALI - Rif. PI597	Chiusura	30-nov-95	3431	48/95
	Non trasparenza	Stampa, Stampati	CENTRO VE.GA. - Rif. PI559	Proroga dei termini	05-set-95	3254	35-36/95
				Chiusura	26-ott-95	3349	43/95
#	Non trasparenza	Stampa	CONSORZIO LA ROSA-INVESTIGAZIONE SAS DI CECILIATI S. & C. - Rif. PI420	Chiusura	13-apr-95	2952	15-16/95
	Non trasparenza	Stampati	DIDATTICA - Rif. PI417	Chiusura	26-gen-95	2771	4/95
#	Non trasparenza	Posta	DISTRIBUZIONE NEW IDEA - Rif. PI454	Chiusura	13-apr-95	2959	15-16/95
	Non trasparenza	Stampa	ELETTRONICA DESSY - Rif. PI386	Nomina di perito	07-dic-94	2534	49/94
				Proroga dei termini	07-dic-94	2534	49/94
				Chiusura	25-mag-95	3059	21/95
	Non trasparenza	TV	FILM COLLEGE-MURATTI - Rif. PI532	Chiusura	04-ott-95	3305	40/95
#	Non trasparenza	Stampa	GUIDA BIMBISANI E BELLI - Rif. PI411	Chiusura	23-feb-95	2834	8/95
#	Non trasparenza	Stampa	GUIDA PENSIONI EPOCA - Rif. PI410	Chiusura	09-mar-95	2868	10/95
	Non trasparenza	Stampa	HT ITALIA - Rif. PI344	Nomina di perito	12-ott-94	2361	41/94
				Proroga dei termini	12-ott-94	2361	41/94
				Chiusura	30-mar-95	2909	13/95
#	Non trasparenza	Stampa	I.N.SE.FO - Rif. PI541	Chiusura	04-ott-95	3301	40/95
#	Non trasparenza	Stampa, Stampati	ISAP - Rif. PI557	Chiusura	26-ott-95	3348	43/95
	Non trasparenza	Stampa	ISPE - Rif. PI549	Chiusura	12-ott-95	3318	41/95
	Non trasparenza	Stampa	ISTITUTO ACCADEMIA EUROPEA - Rif. PI391	Chiusura	19-gen-95	2715	3/95
#	Non trasparenza	Stampa, Stampati	ISTITUTO ETAI DETECTIVE - Rif. PI501	Proroga dei termini	06-lug-95	3149	27-28/95
				Chiusura	21-ago-95	3233	33-34/95
#	Non trasparenza	Stampa	L'INFANZIA - Rif. PI444	Chiusura	13-apr-95	2957	15-16/95
#	Non trasparenza	Stampa	NEW STARS MEDIA - Rif. PI510	Chiusura	20-lug-95	3168	29/95
#	Non trasparenza	Stampa	OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI477	Chiusura	06-lug-95	3146	27-28/95
#	Non trasparenza	Stampati	RCS LIBRI&GRANDI OPERE - Rif. PI642	Chiusura	23-nov-95	3414	47/95
	Non trasparenza	Posta	REPERTORIO NAZIONALE 2 - Rif. PI366	Proroga dei termini	01-dic-94	2508	48/94
				Chiusura	19-gen-95	2711	3/95
#	Non trasparenza	Stampa	SANT'ANGELICA CLINIQUE GRIGIO PERLA - Rif. PI600	Chiusura	09-nov-95	3383	45/95
#	Non trasparenza	Posta	SELEZIONE DAL READER'S DIGEST-BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA - Rif. PI448	Chiusura	13-apr-95	2958	15-16/95
#	Non trasparenza	Posta	SIST - Rif. PI580	Chiusura	14-set-95	3269	37/95
	Non trasparenza	Stampa	STABILIMENTI TERMALI EMILIA ROMAGNA - Rif. PI441	Chiusura	06-apr-95	2934	14/95
	Non trasparenza	Stampa	TRICO HAIR SYSTEM - Rif. PI509	Chiusura	04-ago-95	3213	31-32/95
#	Garanzia	Posta	APPARECCHIO EURONOVA - Rif. PI484	Chiusura	25-mag-95	3066	21/95
	Garanzia	Stampa	BECOS CLUB - Rif. PI525	Chiusura	21-ago-95	3234	33-34/95

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Garanzia	Stampa, Stampati	CENTRO DIDATTICO UNO CORSI - Rif. PI495	Chiusura	20-lug-95	3167	29/95
#	Garanzia	Posta	CONCORSO STASSEN - Rif. PI438	Chiusura	27-apr-95	2974	17/95
	Garanzia	Stampa	ECD ANANAS - Rif. PI598	Chiusura	30-nov-95	3432	48/95
	Garanzia	Stampati	ELIANA MONTI II - Rif. PI512	Chiusura	22-giu-95	3115	25/95
	Garanzia	Stampa	FIGURELLA - Rif. PI548	Chiusura	28-set-95	3289	39/95
	Garanzia	Stampa	GIOCHI ELETTRONICI - Rif. PI527	Chiusura	05-set-95	3252	35-36/95
	Garanzia	Stampa, Stampati	HOLIDAY AUTOS ITALIA-DOLLARO EXPRES - Rif. PI517	Proroga dei termini Chiusura	20-lug-95 14-set-95	3171 3265	29/95 37/95
	Garanzia	Stampa	HT ITALIA - Rif. PI344	Nomina di perito Proroga dei termini Chiusura	12-ott-94 12-ott-94 30-mar-95	2361 2361 2909	41/94 41/94 13/95
	Garanzia	Stampati	INTERNATIONAL COMPUTER TECHNOLOGY - Rif. PI623	Chiusura	26-ott-95	3352	43/95
	Garanzia	TV	MAGO ATANUS - Rif. PI591	Proroga dei termini Chiusura	03-nov-95 30-nov-95	3365 3430	44/95 48/95
	Garanzia	Stampa, Stampati	METODO RIGENERA - Rif. PI396	Chiusura	16-mar-95	2882	11/95
	Garanzia	Stampa	NEW WAVE - Rif. PI531	Chiusura	21-set-95	3278	38/95
	Garanzia	TV	PANAPHONE - Rif. PI614	Chiusura	09-nov-95	3385	45/95
	Garanzia	Posta	RPM - Rif. PI426	Chiusura	30-mar-95	2913	13/95
	Garanzia	Stampa	TRICO HAIR SYSTEM - Rif. PI509	Chiusura	04-ago-95	3213	31-32/95
#	Garanzia	Stampa	WALDECO INTERNATIONAL - Rif. PI563	Chiusura	28-set-95	3292	39/95
	Salute e sicurezza	Posta	AEM AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE - Rif. PI565	Proroga dei termini Chiusura	14-set-95 21-dic-95	3267 3471	37/95 51-52/95
#	Salute e sicurezza	Stampa	ELETTRO COMPANY - Rif. PI462	Chiusura	11-mag-95	3029	19/95
#	Salute e sicurezza	Stampa	GUIDA BIMBISANI E BELLI - Rif. PI411	Chiusura	23-feb-95	2834	8/95
	Salute e sicurezza	TV	IDOS - Rif. PI445	Chiusura	13-apr-95	2953	15-16/95
#	Salute e sicurezza	Stampa, Stampati	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FRACCARO - Rif. PI599	Chiusura	21-dic-95	3473	51-52/95
	Salute e sicurezza	TV	SLIM FAST - Rif. PI586	Chiusura	19-ott-95	3332	42/95
	Bambini e adolescenti	Stampati	DIDATTICA - Rif. PI417	Chiusura	26-gen-95	2771	4/95
#	Bambini e adolescenti	Stampa	GUIDA BIMBISANI E BELLI - Rif. PI411	Chiusura	23-feb-95	2834	8/95
	Bambini e adolescenti	Confezione	MAXI SORPRESE - Rif. PI634	Chiusura	16-nov-95	3402	46/95
#	Bambini e adolescenti	Stampa	OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI477	Chiusura	06-lug-95	3146	27-28/95

1996

#	Caratteristiche	Stampa	A.N.A.C.I.-CORSO PER AMMINISTRATORI - Rif. PI644	Chiusura	10-gen-96	3502	1-2/96
#	Caratteristiche	Stampa	A.N.AMM.I. CORSO PER AMMINISTRATORI - Rif. PI645	Chiusura	10-gen-96	3503	1-2/96
	Caratteristiche	TV	ACQUA SAN BENEDETTO - Rif. PI801	Chiusura	09-ago-96	4149	32-33/96
	Caratteristiche	Stampati	AGEVOLAZIONI UNIPOL - Rif. PI776	Chiusura	24-apr-96	3845	17/96
	Caratteristiche	Stampati	ALITALIA FATEVI FELICI - Rif. PI909	Chiusura	09-ago-96	4165	32-33/96
	Caratteristiche	Posta, Stampati	ALTROCONSUMO AGENDA ELETTRONICA - Rif. PI1119	Chiusura	19-dic-96	4532	51/96
	Caratteristiche	Stampa	ANGELA ANGELONI MAGIA - Rif. PI737	Chiusura	03-apr-96	3773	14/96
	Caratteristiche	Stampa	ANIELLO PALUMBO MAGIA - Rif. PI876	Chiusura	26-ago-96	4183	34-35/96

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	Caratteristiche	Stampa	ANTIFATICA ENERBEST - Rif. PI773	Proroga dei termini	11-apr-96	3800	15/96
				Chiusura	19-lug-96	4084	29-30/96
	Caratteristiche	Stampa	ARCANA CENTER MAGIA - Rif. PI886	Chiusura	26-ago-96	4184	34-35/96
	Caratteristiche	Stampa	ASSOCIAZIONE MEDICA AMPSI - Rif. PI898	Chiusura	07-nov-96	4391	45/96
#	Caratteristiche	Posta	ASSOCIAZIONE MILA - Rif. PI799	Chiusura	15-mag-96	3900	20/96
#	Caratteristiche	TV	ASTROLOTTO - Rif. PI727	Chiusura	14-mar-96	3710	11/96
				Altro	24-apr-96	3843	17/96
	Caratteristiche	Stampa	ASTROROT – Rif. PI982	Chiusura	31-ott-96	4379	44/96
	Caratteristiche	Posta	B.C. BICI - Rif. PI910	Chiusura	19-lug-96	4091	29-30/96
#	Caratteristiche	TV	BAROCCO-VENDITA GIOIELLI - Rif. PI906	Chiusura	24-ott-96	4349	43/96
	Caratteristiche	Stampati	BEGHELLI GAS SYSTEM - Rif. PI751	Chiusura	14-mar-96	3712	11/96
	Caratteristiche	Stampa	BENAGLIA DORIANO MAGIA - Rif. PI880	Chiusura	03-set-96	4222	36-37/96
	Caratteristiche	Stampati	BER RACING ITALY - Rif. PI987	Chiusura	17-set-96	4250	38/96
#	Caratteristiche	Posta	BICOVER-BICI - Rif. PI821	Chiusura	22-mag-96	3925	21/96
	Caratteristiche	TV	BUONO PUBBLICITA' - Rif. PI911	Chiusura	27-set-96	4275	39-40/96
	Caratteristiche	Stampati	C.A.A.F.-CISL - Rif. PI854	Chiusura	13-giu-96	3985	24/96
	Caratteristiche	Stampa	C.M.A. DI PADOVA - Rif. PI842	Chiusura	04-lug-96	4053	27/96
	Caratteristiche	Stampa	CARAPELLI FIRENZE - Rif. PI657	Chiusura	14-mar-96	3703	11/96
#	Caratteristiche	Posta	CARTA SI'/VALTUR - Rif. PI850	Chiusura	04-lug-96	4054	27/96
	Caratteristiche	Stampati	CARTASI' IPERSTORE VERCELLI - Rif. PI972	Chiusura	03-set-96	4233	36-37/96
	Caratteristiche	Stampa	CATALOGO DI ALTA MAGIA - Rif. PI1020	Chiusura	19-dic-96	4523	51/96
	Caratteristiche	Stampati	CATALOGO ESTIVO EDEN - Rif. PI725	Proroga dei termini	29-feb-96	3658	9/96
				Chiusura	18-apr-96	3833	16/96
	Caratteristiche	Stampa	CEAM MAGIA - Rif. PI743	Chiusura	03-apr-96	3775	14/96
	Caratteristiche	Stampa	CELLAGE DI ABOCA - Rif. PI602	Proroga dei termini	10-gen-96	3499	1-2/96
				Chiusura	31-gen-96	3578	5/96
#	Caratteristiche	Stampa	CENTRO STUDI RADIO ELETTRA - Rif. PI668	Chiusura	21-mar-96	3726	12/96
	Caratteristiche	Stampati	CENTRO STUDI SEGRETERIE NOTARILI - Rif. PI802	Chiusura	16-mag-96	3902	20/96
	Caratteristiche	Stampa	CHRISTIAN DIOR - Rif. PI913	Onere della prova	19-lug-96	4094	29-30/96
				Chiusura	28-nov-96	4458	48/96
	Caratteristiche	Stampati	CIBA-GEIGY FURIO - Rif. PI902	Chiusura	29-lug-96	4130	31/96
	Caratteristiche	Confezione	CITIZEN CORDLESS - Rif. PI1097	Chiusura	19-dic-96	4530	51/96
	Caratteristiche	Stampa	CITTA' MERCATO NERVIANO - Rif. PI943	Chiusura	10-ott-96	4302	41/96
#	Caratteristiche	Stampa	CLARINS ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) - Rif. PI575	Chiusura	28-mar-96	3747	13/96
#	Caratteristiche	Stampa	CLINIANS ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) – Rif. PI579	Chiusura	14-mar-96	3702	11/96
#	Caratteristiche	Stampa	COLLISTAR ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) – Rif. PI576	Chiusura	06-mar-96	3676	10/96
	Caratteristiche	TV	COMPRESSORE HOBBY MARKET - Rif. PI837	Chiusura	04-lug-96	4052	27/96
#	Caratteristiche	Stampa	COMPUTER MC PERSON - Rif. PI791	Chiusura	30-mag-96	3943	22/96
#	Caratteristiche	Stampa	CONCORSI PER TUTTI - Rif. PI713	Chiusura	21-mar-96	3729	12/96
	Caratteristiche	Stampa	CONSORZIO CEPU - Rif. PI864	Chiusura	17-set-96	4244	38/96
	Caratteristiche	Stampati	CONSORZIO TUTELA OLIO DEL GARDA - Rif. PI804	Proroga dei termini	16-mag-96	3901	20/96
				Chiusura	09-ago-96	4150	32-33/96
	Caratteristiche	Radio	COOP - Rif. PI669	Proroga dei termini	10-gen-96	3509	1-2/96
				Chiusura	18-apr-96	3831	16/96
	Caratteristiche	TV	COPERTA DI LANA MERINOS - Rif. PI831	Chiusura	13-giu-96	3982	24/96
	Caratteristiche	Confezione	CORDLESS HT 220 - Rif. PI1035	Chiusura	07-nov-96	4401	45/96
	Caratteristiche	Confezione	CORDLESS HT 321 - Rif. PI1071	Chiusura	07-nov-96	4400	45/96
#	Caratteristiche	Stampa	CORSO DIPLOMA DA GIORNALISTA - Rif. PI646	Chiusura	15-feb-96	3616	7/96

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Stampa	CRISAFULLI MAGIA - Rif. PI740A	Chiusura	22-mag-96	3959	23/96
#	Caratteristiche	Stampa	DAIET B GOCCE - Rif. PI635	Chiusura	29-feb-96	3648	9/96
#	Caratteristiche	Stampa	DEL RIO ONORANZE FUNEBRI - Rif. PI924	Chiusura	31-ott-96	4377	44/96
	Caratteristiche	Stampa	DELTA ARTIGIANI DELLA SCRITTURA - Rif. PI684	Chiusura	21-feb-96	3638	8/96
#	Caratteristiche	Stampa	DESIDERIA COMUNICAZIONI - Rif. PI856	Chiusura	29-lug-96	4124	31/96
	Caratteristiche	Stampa	DIANETICS - Rif. PI691	Chiusura	31-gen-96	3582	5/96
#	Caratteristiche	TV	DIETA SLIMMING - Rif. PI650	Proroga dei termini Chiusura	21-mar-96 30-mag-96	3724 3941	12/96 22/96
#	Caratteristiche	Stampa	DIMAGRANTE DIET PATCH - Rif. PI853	Chiusura	29-lug-96	4125	31/96
	Caratteristiche	Stampa	DIMAGRELLE DRINK FAST - Rif. PI601	Proroga dei termini Chiusura	23-nov-95 15-mag-96	3410 3895	47/95 20/96
#	Caratteristiche	Stampa	DIOR SVELT ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) - Rif. PI570	Chiusura	14-mar-96	3699	11/96
#	Caratteristiche	Stampati	DISCOTECA SOTTOSOPRA - Rif. PI755	Chiusura	14-mar-96	3713	11/96
#	Caratteristiche	Posta, Stampati	DITTA FRATELLI BASSETTI - Rif. PI851	Chiusura	27-giu-96	4030	26/96
	Caratteristiche	Stampati	DITTA SPAZIO LUCE - Rif. PI726	Chiusura	29-feb-96	3660	9/96
#	Caratteristiche	Posta	DIVISIONE B.S.G. - Rif. PI907	Chiusura	29-lug-96	4128	31/96
	Caratteristiche	Stampa	DONNA LETIZIA MAGIA - Rif. PI887	Chiusura	10-ott-96	4296	41/96
	Caratteristiche	Stampa	DONO VERMENA DI PUGLIA - Rif. PI655	Chiusura	08-feb-96	3599	6/96
	Caratteristiche	Confezione	ECO CHARGER - Rif. PI857	Chiusura	17-set-96	4245	38/96
	Caratteristiche	Stampa	EDITORIALE PUBBLIGEST - Rif. PI764	Chiusura	18-apr-96	3835	16/96
#	Caratteristiche	Stampati	EINAUDI DI VITERBO - Rif. PI824	Chiusura	04-lug-96	4050	27/96
	Caratteristiche	Stampa	ELETTRA MAGIA - Rif. PI883	Chiusura	27-set-96	4271	39-40/96
	Caratteristiche	Confezione	ELETTROCOMPANY CORDLESS - Rif. PI976	Proroga dei termini Chiusura	09-ago-96 10-ott-96	4168 4301	32-33/96 41/96
	Caratteristiche	Stampa	EMETH MAGIA - Rif. PI879	Chiusura	27-set-96	4268	39-40/96
#	Caratteristiche	Posta	ENCOMY - Rif. PI789	Chiusura	02-mag-96	3868	18/96
	Caratteristiche	Stampa	ERICSSON GH388 - Rif. PI970	Chiusura	17-ott-96	4332	42/96
#	Caratteristiche	Posta	ERREDUE CARD - Rif. PI868	Onere della prova Chiusura	19-giu-96 09-ago-96	4020 4160	25/96 32-33/96
	Caratteristiche	Stampa	ESPERIA MAGIA - Rif. PI744	Chiusura	28-mar-96	3752	13/96
	Caratteristiche	Stampati	ESPERO DAEWOO - Rif. PI1030	Chiusura	21-nov-96	4443	47/96
	Caratteristiche	Posta	EUROPA SYSTEM CASA-CAPI TESSILI - Rif. PI780	Chiusura	18-apr-96	3836	16/96
	Caratteristiche	Stampa	FAC BONUM MAGIA - Rif. PI884	Chiusura	27-set-96	4272	39-40/96
	Caratteristiche	TV	FE.DE.MA. JANHOME - Rif. PI900	Chiusura	17-set-96	4248	38/96
	Caratteristiche	TV	FININVEST PROGRAMMAZIONE FILMS - Rif. PI939	Chiusura	03-set-96	4224	36-37/96
#	Caratteristiche	Stampa	FLUGENA ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) - Rif. PI572	Chiusura	14-mar-96	3700	11/96
	Caratteristiche	Stampa	FRANCA BELLEGONI MAGIA - Rif. PI739	Chiusura	28-mar-96	3750	13/96
	Caratteristiche	Stampa	FRANCESCO PANETTA MAGIA - Rif. PI735	Chiusura	21-mar-96	3731	12/96
	Caratteristiche	Stampati	FUTUR CLUB1 - Rif. PI688	Proroga dei termini Chiusura	08-mag-96 17-set-96	3881 4256	19/96[4] 38/96[5]
#	Caratteristiche	Stampa	G.A.T. MARCHIO BISES - Rif. PI788	Chiusura	27-giu-96	4023	26/96
#	Caratteristiche	Stampati	G.G.T. GIOCO FINANZIARIO - Rif. PI682	Chiusura	31-gen-96	3586	5/96
	Caratteristiche	Stampa	GMP-IL BOOM - Rif. PI785	Proroga dei termini Chiusura	11-apr-96 13-giu-96	3801 3980	15/96 24/96
	Caratteristiche	Stampa	GRARISH MAGIA - Rif. PI878	Chiusura	27-set-96	4267	39-40/96

[4] Errata corrige nel Bollettino n. 27/98.

[5] Errata corrige nel Bollettino n. 27/98.

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Stampati	GRECIA ALPITOUR - Rif. PI760	Chiusura	28-mar-96	3755	13/96
	Caratteristiche	Stampati	GREEN CARD - Rif. PI945	Chiusura	26-ago-96	4188	34-35/96
#	Caratteristiche	Stampa	GUIDA CONCORSI - Rif. PI895	Chiusura	29-lug-96	4124	31/96
	Caratteristiche	Stampati	I.A.L.-IST.ADDESTRAMENTO LAVORATORI - Rif. PI833	Chiusura	06-giu-96	3963	23/96
#	Caratteristiche	TV	IDROS PLACCA - Rif. PI715	Chiusura	03-apr-96	3771	14/96
	Caratteristiche	TV	IL BRACCIALE DELLO STARBENE - Rif. PI746	Chiusura	03-apr-96	3777	14/96
	Caratteristiche	Stampati	ILLYCAFFE' - Rif. PI663	Chiusura	10-gen-96	3508	1-2/96
#	Caratteristiche	Posta	IMPACT CENTRO SERVIZI - Rif. PI769	Chiusura	11-apr-96	3798	15/96
#	Caratteristiche	Stampa	IN. FORM. - Rif. PI677	Proroga dei termini Chiusura	25-gen-96 03-apr-96	3553 3769	4/96 14/96
	Caratteristiche	Stampa	INTEGRA - Rif. PI961	Chiusura	24-ott-96	4353	43/96
	Caratteristiche	Stampa	INTEGRATORE FRILIVER ENERGY - Rif. PI629	Proroga dei termini Chiusura	21-feb-96 27-giu-96	3633 4022	8/96 26/96
	Caratteristiche	Stampa	INTERMEDIA - Rif. PI728	Chiusura	28-mar-96	3754	13/96
	Caratteristiche	Stampa	IRIS MAGIA - Rif. PI881	Chiusura	27-set-96	4269	39-40/96
#	Caratteristiche	Stampati	ISED - Rif. PI667	Chiusura	18-gen-96	3530	3/96
#	Caratteristiche	Stampati	ISTITUTI BUONARROTI - Rif. PI1134	Chiusura	19-dic-96	4531	51/96
#	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTI SCOLASTICI MAGNUM - Rif. PI673	Chiusura	15-feb-96	3621	7/96
	Caratteristiche	Affissioni	ISTITUTO KENNEDY - Rif. PI989	Chiusura	27-set-96	4278	39-40/96
#	Caratteristiche	Stampati	ISTITUTO KENNEDY DI TARANTO - Rif. PI1024	Chiusura	31-ott-96	4382	44/96
	Caratteristiche	Posta, Stampati	ISTITUTO LINGUISTICO SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI DI VARESE - Rif. PI927	Chiusura	09-ago-96	4166	32-33/96
	Caratteristiche	Posta, Stampati	ISTITUTO REVAL - Rif. PI1062	Chiusura	05-dic-96	4485	49/96
	Caratteristiche	Stampa	ITALO SPINELLI LO STREGONE - Rif. PI738	Chiusura	03-apr-96	3774	14/96
	Caratteristiche	Stampa	ITALSAN OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI803	Chiusura	30-mag-96	3944	22/96
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	J.P. TOD'S - Rif. PI940	Proroga dei termini Chiusura	29-lug-96 21-nov-96	4131 4437	31/96 47/96
	Caratteristiche	Stampa	JEAN PIERRE MAGIA - Rif. PI888	Chiusura	10-ott-96	4297	41/96
#	Caratteristiche	Stampa	KELEMATA ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) - Rif. PI573	Chiusura	06-mar-96	3674	10/96
	Caratteristiche	Stampa	KELEMATA ANTICELLULITE DERMOATTIVO - Rif. PI922	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4101 4467	29-30/96 48/96
	Caratteristiche	Stampa	KITA GUAN CENTRO NATURA 2000 - Rif. PI915	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4096 4460	29-30/96 48/96
	Caratteristiche	Stampa	KRITIA MAGIA - Rif. PI877	Chiusura	26-ago-96	4183	34-35/96
	Caratteristiche	Stampa	LA VALIGIA DELLA SALUTE - Rif. PI896	Onere della prova Chiusura	04-lug-96 27-set-96	4057 4274	27/96 39-40/96
	Caratteristiche	Stampa	LABITALIA - Rif. PI960	Chiusura	21-nov-96	4439	47/96
	Caratteristiche	Stampati	LADY LINEA - Rif. PI855	Onere della prova Proroga dei termini Chiusura	04-lug-96 04-lug-96 17-set-96	4055 4055 4243	27/96 27/96 38/96
	Caratteristiche	Stampa	LANCASTER ANTICELLULITE - Rif. PI919	Chiusura	28-nov-96	4464	48/96
	Caratteristiche	Stampa	LANCOME REFLEXE - Rif. PI918	Chiusura	28-nov-96	4463	48/96
	Caratteristiche	Stampa	LIERAC PHYTOPHYLINE - Rif. PI921	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4100 4466	29-30/96 48/96
	Caratteristiche	Stampa	LIFT MINCEUR CLARINS - Rif. PI914	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4095 4459	29-30/96 48/96
#	Caratteristiche	Stampa	LOGICA PROFESSIONALE - Rif. PI1015	Chiusura	21-nov-96	4442	47/96
	Caratteristiche	Stampa	LOTTODORO MAGIA - Rif. PI885	Chiusura	27-set-96	4273	39-40/96
	Caratteristiche	Radio	LOVABLE - Rif. PI680	Chiusura	29-feb-96	3653	9/96
	Caratteristiche	TV	MAGA DANIELA - Rif. PI998	Chiusura	21-nov-96	4441	47/96

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Stampa	MAGO RICCARDO - Rif. PI981	Chiusura	19-dic-96	4518	51/96
	Caratteristiche	Stampa	MARIA MAGIA - Rif. PI890	Chiusura	26-ago-96	4186	34-35/96
#	Caratteristiche	Stampa	MAS - Rif. PI908	Onere della prova	03-set-96	4223	36-37/96
				Chiusura	07-nov-96	4392	45/96
	Caratteristiche	Radio	MERITENE CREMA - Rif. PI717	Chiusura	28-mar-96	3753	13/96
#	Caratteristiche	Stampa	MESSAGGI TOSCANO - Rif. PI829	Chiusura	04-lug-96	4051	27/96
				Altro	10-ott-96	4294	41/96
#	Caratteristiche	Stampa	METHODE JEANNE PIAUBERT ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) - Rif. PI571	Chiusura	06-mar-96	3673	10/96
	Caratteristiche	Stampa	MICROSYSTEM ENGINEERING - Rif. PI852	Rigetto istanza	24-apr-96	3861	17/96
				Chiusura	09-ago-96	4156	32-33/96
#	Caratteristiche	Stampa	MILLIONAIRE MARKET - Rif. PI779	Proroga dei termini	24-apr-96	3844	17/96
				Chiusura	19-lug-96	4083	29-30/96
#	Caratteristiche	Stampa	MILLIONAIRE NETWORK NEWS - Rif. PI710	Chiusura	11-apr-96	3791	15/96
	Caratteristiche	Stampati	MINICLUB VALTUR - Rif. PI716	Chiusura	29-feb-96	3652	9/96
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	MIR - Rif. PI953	Rigetto istanza	19-lug-96	4105	29-30/96
				Chiusura	19-dic-96	4515	51/96
#	Caratteristiche	Stampati	NEW EUROPRESS COMPANY - Rif. PI845	Chiusura	22-mag-96	3927	21/96
#	Caratteristiche	Stampa	NEW FASHION ITALIA - Rif. PI899	Chiusura	17-set-96	4247	38/96
	Caratteristiche	Stampa	NEW SYSTEM GROUP - Rif. PI930	Chiusura	27-set-96	4276	39-40/96
	Caratteristiche	Stampa	NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI - Rif. PI595	Proroga dei termini	21-dic-95	3472	51-52/95
				Chiusura	25-gen-96	3554	4/96
#	Caratteristiche	Stampa	NUOVI CONCORSI - Rif. PI944	Chiusura	07-nov-96	4396	45/96
#	Caratteristiche	Stampa	OFFERTE DI LAVORO SECONDA MANO - Rif. PI796	Chiusura	06-giu-96	3961	23/96
	Caratteristiche	Stampa	OMNITEL PRONTO ITALIA - Rif. PI770	Chiusura	08-mag-96	3882	19/96
#	Caratteristiche	Stampa	OPTEMUR - Rif. PI698	Chiusura	14-mar-96	3707	11/96
	Caratteristiche	TV	OPUSCOLO MASTER - Rif. PI875	Chiusura	09-ago-96	4161	32-33/96
	Caratteristiche	Stampa	ORDINE COMMERCIALISTI - Rif. PI822	Chiusura	09-ago-96	4152	32-33/96
#	Caratteristiche	Stampa	ORLANE ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) - Rif. PI574	Chiusura	06-mar-96	3675	10/96
	Caratteristiche	Stampati	PANTALONCINI TELEPOST - Rif. PI768	Chiusura	03-apr-96	3783	14/96
#	Caratteristiche	Stampa	PERIODICO CIOE' - Rif. PI786	Chiusura	08-mag-96	3883	19/96
#	Caratteristiche	Stampa	PILLOLA UBIDECARENONE - Rif. PI639	Proroga dei termini	31-gen-96	3580	5/96
				Chiusura	08-mag-96	3880	19/96
#	Caratteristiche	Stampa	PINNA ONORANZE FUNEBRI - Rif. PI926	Chiusura	07-nov-96	4394	45/96
#	Caratteristiche	TV	PIRAMIDE DELLA FELICITA' - Rif. PI708	Chiusura	21-feb-96	3640	8/96
	Caratteristiche	Stampati	PODOLOGIA CURATIVA - Rif. PI712	Chiusura	29-feb-96	3657	9/96
	Caratteristiche	Stampa	PORTE VIGHI - Rif. PI689	Chiusura	11-apr-96	3789	15/96
	Caratteristiche	Confezione	PREMIER TOTOGOL - Rif. PI793	Chiusura	16-mag-96	3898	20/96
	Caratteristiche	Stampa	PRESTIGE CAR - Rif. PI948	Chiusura	28-nov-96	4468	48/96
	Caratteristiche	Stampa	PRISCILLA BURATO MAGIA - Rif. PI742	Proroga dei termini	11-apr-96	3792	15/96
				Chiusura	13-giu-96	3979	24/96
	Caratteristiche	Stampati	PROGETTO NUTRIZIONE - Rif. PI950	Rigetto istanza	19-lug-96	4102	29-30/96
				Chiusura	05-dic-96	4476B	49/96
	Caratteristiche	Posta	PUNTO ORO DIFFUSION - Rif. PI962B	Chiusura	03-set-96	4231	36-37/96
	Caratteristiche	Confezione	R2 CORDLESS - Rif. PI977	Chiusura	09-ago-96	4169	32-33/96
	Caratteristiche	Stampati	READY TO GO-TIM - Rif. PI827	Rigetto istanza	28-mar-96	3765	13/96
				Chiusura	30-mag-96	3947	22/96
	Caratteristiche	Stampa	REGALI ALTROCONSUMO - Rif. PI835	Chiusura	09-ago-96	4153	32-33/96

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Stampa	ROAMING TELECOM - Rif. PI846	Chiusura	19-lug-96	4088	29-30/96
	Caratteristiche	Stampa	ROBERTA ORSI MAGIA - Rif. PI889	Chiusura	26-ago-96	4185	34-35/96[6]
#	Caratteristiche	Posta	S.B.M.-BICI - Rif. PI774	Chiusura	24-apr-96	3846	17/96
#	Caratteristiche	Stampati	S.G.A. PROMOCONTATTO - Rif. PI681	Chiusura	31-gen-96	3585	5/96
	Caratteristiche	Stampati	S.I.T. ISTITUTO SAN PELLEGRINO - Rif. PI1055	Chiusura	05-dic-96	4484	49/96
	Caratteristiche	TV	SALE FUMADOR - Rif. PI891	Chiusura	09-ago-96	4162	32-33/96
#	Caratteristiche	Stampa	SANT'ANGELICA ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) - Rif. PI578	Chiusura	14-mar-96	3701	11/96
	Caratteristiche	Stampa	SANT'ANGELICA MEDICELL FORTE - Rif. PI920	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4099 4465	29-30/96 48/96
#	Caratteristiche	Stampa	SARDA FUNERARIA - Rif. PI925	Chiusura	07-nov-96	4393	45/96
	Caratteristiche	Stampa	SAVIM MAGIA - Rif. PI745	Chiusura	29-feb-96	3659	9/96
	Caratteristiche	TV	SCALA COI BAFFI - Rif. PI811	Chiusura	27-giu-96	4024	26/96
	Caratteristiche	Stampati	SCUOLA INTERPRETI E TRADUTT. OSTIA - Rif. PI1053	Chiusura	05-dic-96	4482	49/96
	Caratteristiche	Stampati	SCUOLA INTERPRETI E TRADUTT. TORINO - Rif. PI1054	Chiusura	05-dic-96	4483	49/96
	Caratteristiche	Affissioni, Stampa	SCUOLA MANZONI - Rif. PI978	Chiusura	05-dic-96	4479	49/96
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	SCUOLA SUP. INTERPRETI E TRADUTTORI - Rif. PI613	Proroga dei termini Chiusura	18-gen-96 21-mar-96	3549 3723	3/96 12/96
	Caratteristiche	Stampati	SCUOLA SUPERIORE INTERPRETI TRADUTTORI VICENZA - Rif. PI903	Chiusura	09-ago-96	4164	32-33/96
	Caratteristiche	Stampati	SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI DI ROMA - Rif. PI935	Chiusura	09-ago-96	4170	32-33/96
	Caratteristiche	Stampa	SERVIZIO STUDI UNIVERSITARI - Rif. PI847	Chiusura	17-set-96	4240	38/96
	Caratteristiche	Stampati	SICA CARBURANTI - Rif. PI840	Chiusura	19-giu-96	4007	25/96
#	Caratteristiche	Stampati	SISS - Rif. PI795	Chiusura	08-mag-96	3884	19/96
#	Caratteristiche	Stampa	SKIPPER ZUEGG - Rif. PI558	Chiusura	08-feb-96	3598	6/96
	Caratteristiche	Stampa, TV	SNAM METANO - Rif. PI957	Chiusura	23-dic-96	4548	52/96
	Caratteristiche	Stampa	SOFTWARE C.S.H. - Rif. PI871	Chiusura	24-ott-96	4347	43/96
	Caratteristiche	Stampa	SOGGIORNO SANT'OLCESE - Rif. PI709	Chiusura	11-apr-96	3790	15/96
#	Caratteristiche	Posta	SOTTOPIEDI DOTT. METZ - Rif. PI763	Chiusura	18-apr-96	3834	16/96
	Caratteristiche	TV	SPOT TELEVISIVO MENTADENT - Rif. PI810	Chiusura	13-giu-96	3981	24/96
#	Caratteristiche	TV	SPOT VIDEOGIOCHI 144 - Rif. PI792	Chiusura	16-mag-96	3897	20/96
#	Caratteristiche	Stampa	STUDIO LICINIA FORTUNA - Rif. PI692	Chiusura	31-gen-96	3583	5/96
	Caratteristiche	Stampa	STUDIO SETTE MAGIA - Rif. PI741	Chiusura	28-mar-96	3751	13/96
	Caratteristiche	Stampati	SUPERMERCATO META' GENOVA - Rif. PI894	Chiusura	19-lug-96	4092	29-30/96
	Caratteristiche	Confezione	SUPERS E DISOLVO - Rif. PI901	Onere della prova Proroga dei termini Chiusura	29-lug-96 29-lug-96 10-ott-96	4127 4127 4298	31/96 31/96 41/96
	Caratteristiche	Stampa	TASK BUILDER MICROAREA - Rif. PI849	Chiusura	11-lug-96	4065	28/96
	Caratteristiche	Stampa	TELESERVICE - Rif. PI980	Chiusura	19-dic-96	4517	51/96
	Caratteristiche	Stampati	TERME DI BIBIONE - Rif. PI703	Chiusura	10-gen-96	3505	1-2/96
	Caratteristiche	Confezione	TOMBOLA CLEMENTONI - Rif. PI1060	Chiusura	14-nov-96	4419	46/96
	Caratteristiche	Confezione, Stampa, Stampati	TRASMONDI ANTONIO - Rif. PI812	Chiusura	28-nov-96	4456	48/96
#	Caratteristiche	Stampa	TRATTO PEN - Rif. PI790	Chiusura	22-mag-96	3921	21/96
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	UNA VOCE PER SANREMO - Rif. PI1033	Chiusura	19-dic-96	4524	51/96

[6] Errata corrige nel Bollettino n. 36-37/96.

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	Caratteristiche	Stampati	UNILAB SCATTA E VAI - Rif. PI815	Chiusura	16-mag-96	3904	20/96
	Caratteristiche	Stampati	UNIVERSAL CONTOUR WRAP - Rif. PI959	Onere della prova Chiusura	26-ago-96 12-dic-96	4189 4497	34-35/96 50/96
	Caratteristiche	Stampa	UNIVERSAL GENEVE - Rif. PI637	Chiusura	25-gen-96	3557	4/96
#	Caratteristiche	Stampa	VENUS ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) - Rif. PI577	Chiusura	06-mar-96	3677	10/96
	Caratteristiche	Stampati	VIAGGI CID - Rif. PI672	Proroga dei termini Chiusura	25-gen-96 15-feb-96	3552 3620	4/96 7/96
	Caratteristiche	Stampa	VINCI PER FORZA - Rif. PI647	Chiusura	10-gen-96	3504	1-2/96
#	Caratteristiche	Stampati	VISAPHONE CARTA SI' - Rif. PI844	Chiusura	19-giu-96	4008	25/96
	Caratteristiche	Stampa	VOLVO VERNICI ECOLOGICHE - Rif. PI648	Chiusura	29-feb-96	3650	9/96
	Caratteristiche	Stampa	W.A.M. MAGIA - Rif. PI882	Chiusura	27-set-96	4270	39-40/96
#	Caratteristiche	Stampa	WALL STREET INSTITUTE DI GENOVA - Rif. PI809	Chiusura	11-lug-96	4064	28/96
	Caratteristiche	Stampa	WOLLWICH MUTUI - Rif. PI861	Chiusura	09-ago-96	4158	32-33/96
	Caratteristiche	Stampa	WONDER BODY - JEAN KLEBERT - Rif. PI958	Chiusura	14-nov-96	4416	46/96
#	Caratteristiche	Stampati	WORLD A.I.S.E.S. - Rif. PI664	Chiusura	31-gen-96	3584	5/96
	Caratteristiche	Stampa	WORLDGEM DIAMANTI - Rif. PI932	Chiusura	24-ott-96	4350	43/96
	Caratteristiche	Stampa	XENIA VEGGENTE - Rif. PI942	Chiusura	07-nov-96	4395	45/96
	Prezzo	Stampati	50% POSTALMARKET - Rif. PI766	Chiusura	11-apr-96	3796	15/96
	Prezzo	Stampati	AGEVOLAZIONI UNIPOL - Rif. PI776	Chiusura	24-apr-96	3845	17/96
	Prezzo	Stampati	ALITALIA FATEVI FELICI - Rif. PI909	Chiusura	09-ago-96	4165	32-33/96
	Prezzo	Stampati	ALPITOUR 95/96 - Rif. PI729	Chiusura	06-mar-96	3682	10/96
	Prezzo	Posta, Stampati	ALTROCONSUMO AGENDA ELETTRONICA - Rif. PI1119	Chiusura	19-dic-96	4532	51/96
	Prezzo	Stampa	ANGELA ANGELONI MAGIA - Rif. PI737	Chiusura	03-apr-96	3773	14/96
#	Prezzo	Stampa	ASSITREVI ASSICURAZIONI - Rif. PI963	Chiusura	14-nov-96	4417	46/96
	Prezzo	Stampa	AUCHAN-CONTRATTO OMNITEL - Rif. PI820	Chiusura	06-giu-96	3962	23/96
#	Prezzo	TV	BAROCCO-VENDITA GIOIELLI - Rif. PI906	Chiusura	24-ott-96	4349	43/96
	Prezzo	Stampati	BIGLIETTI OMAGGIO ROLANDO ORFEI - Rif. PI659	Chiusura	10-gen-96	3506	1-2/96
#	Prezzo	Posta	C & G SERVICE - Rif. PI946	Rigetto istanza Chiusura	19-giu-96 03-set-96	4019 4225	25/96 36-37/96
	Prezzo	Stampa	CATALOGO DI ALTA MAGIA - Rif. PI1020	Chiusura	19-dic-96	4523	51/96
#	Prezzo	Stampa, Stampati	CERRUTI MULTISERVICE - Rif. PI859	Chiusura	27-set-96	4266	39-40/96
	Prezzo	Stampa	CHRISTIAN DIOR - Rif. PI913	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4094 4458	29-30/96 48/96
	Prezzo	Stampati	CIRCO DARIX MARTIN - Rif. PI747	Chiusura	06-mar-96	3683	10/96
	Prezzo	Stampati	CONTO BENEFIT S. PAOLO - Rif. PI1042	Rigetto istanza Chiusura	17-set-96 14-nov-96	4254 4420	38/96 46/96
	Prezzo	TV	COPERTA DI LANA MERINOS - Rif. PI831	Chiusura	13-giu-96	3982	24/96
#	Prezzo	Posta, Stampati	DIAPASON UFFICIO SELEZIONE - Rif. PI661	Chiusura	10-gen-96	3507	1-2/96
#	Prezzo	Posta, Stampati	DITTA FRATELLI BASSETTI - Rif. PI851	Chiusura	27-giu-96	4030	26/96
	Prezzo	Stampati	DITTA SPAZIO LUCE - Rif. PI726	Chiusura	29-feb-96	3660	9/96
	Prezzo	Stampati	FINCRAL FINANZIAMENTI - Rif. PI947	Chiusura	03-set-96	4226	36-37/96
	Prezzo	Affissioni	FIOROSA - Rif. PI843	Chiusura	13-giu-96	3983	24/96
#	Prezzo	Stampa	FORD FACCHIN - Rif. PI609	Proroga dei termini Chiusura	23-nov-95 29-feb-96	3411 3649	47/95 9/96
	Prezzo	Stampa	G.S. DI IMPERIA - Rif. PI862	Chiusura	09-ago-96	4157	32-33/96

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Prezzo	Stampa	GARE DI APPALTO - Rif. PI964	Chiusura	10-ott-96	4303	41/96
#	Prezzo	Stampa	IN. FORM. - Rif. PI677	Proroga dei termini	25-gen-96	3553	4/96
				Chiusura	03-apr-96	3769	14/96
	Prezzo	Stampati	IPER BRICO LOGGIA - Rif. PI965	Onere della prova	03-set-96	4232	36-37/96
				Chiusura	12-dic-96	4499	50/96
	Prezzo	Stampati	IPERCOOP DI IMOLA - Rif. PI750	Chiusura	08-feb-96	3604	6/96
	Prezzo	Stampati	IPERMERCATO COOP. ADRIATICA - Rif. PI870	Chiusura	17-set-96	4246	38/96
	Prezzo	Stampa	ITALSAN OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI803	Chiusura	30-mag-96	3944	22/96
	Prezzo	Stampa, Stampati	J.P. TOD'S - Rif. PI940	Proroga dei termini	29-lug-96	4131	31/96
				Chiusura	21-nov-96	4437	47/96
	Prezzo	Stampa	KELEMATA ANTICELLULITE DERMOATTIVO - Rif. PI922	Onere della prova	19-lug-96	4101	29-30/96
				Chiusura	28-nov-96	4467	48/96
	Prezzo	Stampa	KITA GUAN CENTRO NATURA 2000 - Rif. PI915	Onere della prova	19-lug-96	4096	29-30/96
				Chiusura	28-nov-96	4460	48/96
	Prezzo	Stampa	LANCASTER ANTICELLULITE - Rif. PI919	Chiusura	28-nov-96	4464	48/96
	Prezzo	Stampa	LANCOME REFLEXE - Rif. PI918	Chiusura	28-nov-96	4463	48/96
	Prezzo	Stampa	LIERAC PHYTOPHYLINE - Rif. PI921	Onere della prova	19-lug-96	4100	29-30/96
				Chiusura	28-nov-96	4466	48/96
	Prezzo	Stampa	LIFT MINCEUR CLARINS - Rif. PI914	Onere della prova	19-lug-96	4095	29-30/96
				Chiusura	28-nov-96	4459	48/96
#	Prezzo	Stampa	LOGICA PROFESSIONALE - Rif. PI1015	Chiusura	21-nov-96	4442	47/96
	Prezzo	Stampa	MAGO RICCARDO - Rif. PI981	Chiusura	19-dic-96	4518	51/96
	Prezzo	TV	MANCINETTI - Rif. PI874	Chiusura	26-ago-96	4182	34-35/96
#	Prezzo	Stampati	MOBILIFICIO ARREDAMENTI AURORA - Rif. PI695	Chiusura	08-feb-96	3602	6/96
#	Prezzo	Posta	MULTIDATA SYSTEM - Rif. PI1004	Proroga dei termini	24-ott-96	4358	43/96
				Chiusura	12-dic-96	4501	50/96
	Prezzo	Stampa	NEGOZIO JUMBO FINDOMESTIC - Rif. PI676	Chiusura	29-feb-96	3651	9/96
#	Prezzo	Stampa	PERIODICO CIOE' - Rif. PI786	Chiusura	08-mag-96	3883	19/96
	Prezzo	Stampati	POLIZZE C.O.S.F. - Rif. PI1046	Chiusura	21-nov-96	4446	47/96
	Prezzo	Stampati	PRESTITI SARO - Rif. PI873	Chiusura	19-lug-96	4089	29-30/96
	Prezzo	Stampa	PRISCILLA BURATO MAGIA - Rif. PI742	Proroga dei termini	11-apr-96	3792	15/96
				Chiusura	13-giu-96	3979	24/96
	Prezzo	Stampa, Stampati	QUOTE RATEIZZATE GIOTTO - Rif. PI968	Chiusura	21-nov-96	4438	47/96
	Prezzo	Stampati	READY TO GO-TIM - Rif. PI827	Rigetto istanza	28-mar-96	3765	13/96
				Chiusura	30-mag-96	3947	22/96
	Prezzo	Confezione	RICARICA DIXAN LIQUIDO - Rif. PI781	Chiusura	24-apr-96	3848	18/96
	Prezzo	Stampa	SANT'ANGELICA MEDICELL FORTE - Rif. PI920	Onere della prova	19-lug-96	4099	29-30/96
				Chiusura	28-nov-96	4465	48/96
	Prezzo	Stampa	SIRIO - Rif. PI621	Chiusura	25-gen-96	3555	4/96
#	Prezzo	TV	SPOT VIDEOGIOCHI 144 - Rif. PI792	Chiusura	16-mag-96	3897	20/96
	Prezzo	Stampati	SUPERMERCATO META' GENOVA - Rif. PI894	Chiusura	19-lug-96	4092	29-30/96
	Prezzo	Stampa	TELESERVICE - Rif. PI980	Chiusura	19-dic-96	4517	51/96
#	Prezzo	Stampati	VISAPHONE CARTA SI' - Rif. PI844	Chiusura	19-giu-96	4008	25/96
	Prezzo	Stampa	VOBIS STORE COMPUTER - Rif. PI825	Chiusura	27-giu-96	4027	26/96
#	Prezzo	Stampati	WALL STREET INSTITUTE - Rif. PI674	Chiusura	25-gen-96	3559	4/96
#	Prezzo	Stampa	WALL STREET INSTITUTE DI GENOVA - Rif. PI809	Chiusura	11-lug-96	4064	28/96
	Prezzo	Stampa	WOLLWICH MUTUI - Rif. PI861	Chiusura	09-ago-96	4158	32-33/96
	Prezzo	Stampati	WONDERBRA - Rif. PI823	Chiusura	30-mag-96	3946	22/96
	Prezzo	Stampa	XENIA VEGGENTE - Rif. PI942	Chiusura	07-nov-96	4395	45/96
	Qualifiche committente	Stampa	ANGELA ANGELONI MAGIA - Rif. PI737	Chiusura	03-apr-96	3773	14/96

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Qualifiche committente	Stampa	ASSOCIAZIONE MEDICA AMPSI - Rif. PI898	Chiusura	07-nov-96	4391	45/96
	Qualifiche committente	Posta	B.C. BICI - Rif. PI910	Chiusura	19-lug-96	4091	29-30/96
	Qualifiche committente	Stampati	BIGLIETTI OMAGGIO ROLANDO ORFEI - Rif. PI659	Chiusura	10-gen-96	3506	1-2/96
	Qualifiche committente	TV	BUONO PUBBLICITA' - Rif. PI911	Chiusura	27-set-96	4275	39-40/96
#	Qualifiche committente	Posta	C & G SERVICE - Rif. PI946	Rigetto istanza Chiusura	19-giu-96 03-set-96	4019 4225	25/96 36-37/96
	Qualifiche committente	Stampa	CATALOGO DI ALTA MAGIA - Rif. PI1020	Chiusura	19-dic-96	4523	51/96
#	Qualifiche committente	Stampa	CENTRO STUDI RADIO ELETTRA - Rif. PI668	Chiusura	21-mar-96	3726	12/96
	Qualifiche committente	Affissioni	CIRCO COLBER - Rif. PI1018	Chiusura	24-ott-96	4360	43/96
	Qualifiche committente	Affissioni	CIRCO COLISEUM - Rif. PI838	Chiusura	13-giu-96	3984	24/96
	Qualifiche committente	Confezione	CITIZEN CORDLESS - Rif. PI1097	Chiusura	19-dic-96	4530	51/96
	Qualifiche committente	Affissioni	CODA PRIN CIRCO EQUESTRE - Rif. PI670	Chiusura	18-gen-96	3531	3/96
	Qualifiche committente	Stampa, TV	CONSULENTI GLOBALI MEDIOLANUM - Rif. PI931	Chiusura	14-nov-96	4413	46/96
#	Qualifiche committente	Stampa	CORSO DIPLOMA DA GIORNALISTA - Rif. PI646	Chiusura	15-feb-96	3616	7/96
	Qualifiche committente	Stampa	COSMOS INVESTIGATIONS - Rif. PI700	Chiusura	06-mar-96	3678	10/96
	Qualifiche committente	Stampati	COUNTRY CLUB L'ULTIMO MOLINO - Rif. PI690	Chiusura	08-feb-96	3601	6/96
#	Qualifiche committente	Stampa	DEL RIO ONORANZE FUNEBRI - Rif. PI924	Chiusura	31-ott-96	4377	44/96
	Qualifiche committente	Stampa	DELTA ARTIGIANI DELLA SCRITTURA - Rif. PI684	Chiusura	21-feb-96	3638	8/96
#	Qualifiche committente	Posta	DIVISIONE B.S.G. - Rif. PI907	Chiusura	29-lug-96	4128	31/96
#	Qualifiche committente	Stampati	EINAUDI DI VITERBO - Rif. PI824	Chiusura	04-lug-96	4050	27/96
	Qualifiche committente	TV	FE.DE.MA. JANHOME - Rif. PI900	Chiusura	17-set-96	4248	38/96
	Qualifiche committente	Stampati, Telefono	FORCHERI INVESTIGAZIONI - Rif. PI761	Chiusura	03-apr-96	3781	14/96
	Qualifiche committente	Stampa	FRANCESCO PANETTA MAGIA - Rif. PI735	Chiusura	21-mar-96	3731	12/96
#	Qualifiche committente	Stampa	G.A.T. MARCHIO BISES - Rif. PI788	Chiusura	27-giu-96	4023	26/96
	Qualifiche committente	Stampa	GIORGINI INVESTIGAZIONI - Rif. PI756	Chiusura	21-mar-96	3736	12/96
#	Qualifiche committente	TV	IDROS PLACCA - Rif. PI715	Chiusura	03-apr-96	3771	14/96
	Qualifiche committente	Stampa	IMMAGINE IMMOBILIARE - Rif. PI937	Rigetto istanza Onere della prova Proroga dei termini Chiusura	27-giu-96 09-ago-96 09-ago-96 14-nov-96	4032 4167 4167 4414	26/96 32-33/96 32-33/96 46/96
	Qualifiche committente	Stampati	ISTITUTO GALLUPPI DI NAPOLI - Rif. PI749	Chiusura	11-apr-96	3794	15/96
#	Qualifiche committente	Stampati	ISTITUTO KENNEDY DI TARANTO - Rif. PI1024	Chiusura	31-ott-96	4382	44/96
	Qualifiche committente	Posta, Stampati	ISTITUTO LINGUISTICO SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI DI VARESE - Rif. PI927	Chiusura	09-ago-96	4166	32-33/96
	Qualifiche committente	Stampati	ISTITUTO NOBEL DI NAPOLI - Rif. PI748	Chiusura	03-apr-96	3778	14/96

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Qualifiche committente	Stampa	LABITALIA - Rif. PI960	Chiusura	21-nov-96	4439	47/96
#	Qualifiche committente	Stampa	LOGICA PROFESSIONALE - Rif. PI1015	Chiusura	21-nov-96	4442	47/96
	Qualifiche committente	Stampa	MAGO RICCARDO - Rif. PI981	Chiusura	19-dic-96	4518	51/96
#	Qualifiche committente	Stampa	MAS - Rif. PI908	Onere della prova Chiusura	03-set-96 07-nov-96	4223 4392	36-37/96 45/96
#	Qualifiche committente	Stampa	MESSAGGI TOSCANO - Rif. PI829	Chiusura Altro	04-lug-96 10-ott-96	4051 4294	27/96 41/96
	Qualifiche committente	Stampa	MICROSYSTEM ENGINEERING - Rif. PI852	Rigetto istanza Chiusura	24-apr-96 09-ago-96	3861 4156	17/96 32-33/96
#	Qualifiche committente	Stampa	OFFERTE DI LAVORO SECONDA MANO - Rif. PI796	Chiusura	06-giu-96	3961	23/96
#	Qualifiche committente	Stampa	OPTEMUR - Rif. PI698	Chiusura	14-mar-96	3707	11/96
#	Qualifiche committente	Stampa	PILLOLA UBIDECARENONE - Rif. PI639	Proroga dei termini Chiusura	31-gen-96 08-mag-96	3580 3880	5/96 19/96
#	Qualifiche committente	Stampa	PINNA ONORANZE FUNEBRI - Rif. PI926	Chiusura	07-nov-96	4394	45/96
	Qualifiche committente	Stampati	POMPE FUNEBRI MISNOF - Rif. PI830	Chiusura	27-giu-96	4028	26/96
	Qualifiche committente	Stampati	PRESTITI SARO - Rif. PI873	Chiusura	19-lug-96	4089	29-30/96
	Qualifiche committente	Stampati	PROFESSOR SPASIC - Rif. PI665	Proroga dei termini Chiusura	18-apr-96 11-lug-96	3830 4063	16/96 28/96
#	Qualifiche committente	Stampa	SARDA FUNERARIA - Rif. PI925	Chiusura	07-nov-96	4393	45/96
	Qualifiche committente	Affissioni, Stampa	SCUOLA MANZONI - Rif. PI978	Chiusura	05-dic-96	4479	49/96
	Qualifiche committente	Stampa, Stampati	SCUOLA SUP. INTERPRETI E TRADUTTORI - Rif. PI613	Proroga dei termini Chiusura	18-gen-96 21-mar-96	3549 3723	3/96 12/96
	Qualifiche committente	Stampati	SCUOLA SUPERIORE EUROPEA TRADUTTORI - Rif. PI813	Chiusura	22-mag-96	3926	21/96
	Qualifiche committente	Stampati	SCUOLA SUPERIORE INTERPRETI TRADUTTORI VICENZA - Rif. PI903	Chiusura	09-ago-96	4164	32-33/96
	Qualifiche committente	Stampati	SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI DI ROMA - Rif. PI935	Chiusura	09-ago-96	4170	32-33/96
	Qualifiche committente	Stampa	SIRIO - Rif. PI621	Chiusura	25-gen-96	3555	4/96
	Qualifiche committente	Stampa	SOFTWARE C.S.H. - Rif. PI871	Chiusura	24-ott-96	4347	43/96
#	Qualifiche committente	Posta	SOTTOPIEDI DOTT. METZ - Rif. PI763	Chiusura	18-apr-96	3834	16/96
#	Qualifiche committente	Stampa	STUDIO LICINIA FORTUNA - Rif. PI692	Chiusura	31-gen-96	3583	5/96
	Qualifiche committente	Affissioni, Stampa	TONY PONZI - Rif. PI794	Chiusura	22-mag-96	3922	21/96
	Qualifiche committente	Confezione, Stampa, Stampati	TRASMONDI ANTONIO - Rif. PI812	Chiusura	28-nov-96	4456	48/96
#	Qualifiche committente	Stampati	WALL STREET INSTITUTE - Rif. PI674	Chiusura	25-gen-96	3559	4/96
#	Qualifiche committente	Stampa	WALL STREET INSTITUTE DI GENOVA - Rif. PI809	Chiusura	11-lug-96	4064	28/96
	Qualifiche committente	Stampati	WONDERBRA - Rif. PI823	Chiusura	30-mag-96	3946	22/96
#	Qualifiche committente	Stampati	WORLD A.I.S.E.S. - Rif. PI664	Chiusura	31-gen-96	3584	5/96
	Qualifiche committente	Stampa	XENIA VEGGENTE - Rif. PI942	Chiusura	07-nov-96	4395	45/96
	Non trasparenza	TV	ACQUA SAN BENEDETTO - Rif. PI801	Chiusura	09-ago-96	4149	32-33/96
	Non trasparenza	TV	ALITALIA-SERENO VARIABILE - Rif. PI834	Chiusura	09-ago-96	4155	32-33/96

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Non trasparenza	Stampa	ARMANI - Rif. PI697	Proroga dei termini	15-feb-96	3623	7/96
				Chiusura	28-mar-96	3748	13/96
	Non trasparenza	Stampa	ASSOCIAZIONE MEDICA AMPSI - Rif. PI898	Chiusura	07-nov-96	4391	45/96
#	Non trasparenza	Posta	ASSOCIAZIONE MILA - Rif. PI799	Chiusura	15-mag-96	3900	20/96
	Non trasparenza	Stampa	ATKINSONS - Rif. PI697B	Proroga dei termini	15-feb-96	3623	7/96
				Chiusura	28-mar-96	3768	13/96
#	Non trasparenza	Stampa	CORSO DIPLOMA DA GIORNALISTA - Rif. PI646	Chiusura	15-feb-96	3616	7/96
#	Non trasparenza	Stampa	CTA CENTRO TECNOLOGIE AZIENDALI - Rif. PI1016	Chiusura	19-dic-96	4522	51/96
	Non trasparenza	TV	DASH-PARODI - Rif. PI816	Chiusura	04-lug-96	4048	27/96
#	Non trasparenza	Stampa	DENTIFRICIO MENTADENT - Rif. PI662	Chiusura	15-feb-96	3618	7/96
#	Non trasparenza	Posta	DITTA M&V GROUP - Rif. PI705	Proroga dei termini	18-gen-96	3550	3/96
				Chiusura	14-mar-96	3704	11/96
	Non trasparenza	Stampa	EDITORIALE PUBBLIGEST - Rif. PI764	Chiusura	18-apr-96	3835	16/96
#	Non trasparenza	Posta	ENCOMY - Rif. PI789	Chiusura	02-mag-96	3868	18/96
#	Non trasparenza	Posta	ERREDUE CARD - Rif. PI868	Onere della prova	19-giu-96	4020	25/96
				Chiusura	09-ago-96	4160	32-33/96
	Non trasparenza	Posta	EUROPA SYSTEM CASA-CAPI TESSILI - Rif. PI780	Chiusura	18-apr-96	3836	16/96
#	Non trasparenza	Stampa	FARD FACILE DEBORAH - Rif. PI848	Chiusura	27-giu-96	4029	26/96
	Non trasparenza	Stampa	GIOIA DOSSIER ANTICELLULITE - Rif. PI928	Chiusura	31-ott-96	4375	44/96
#	Non trasparenza	Posta	IMPACT CENTRO SERVIZI - Rif. PI769	Chiusura	11-apr-96	3798	15/96
	Non trasparenza	Stampa	IO E MIO FIGLIO - Rif. PI949	Chiusura	07-nov-96	4397	45/96
	Non trasparenza	Stampati	IPERMERCATO COOP. ADRIATICA - Rif. PI870	Chiusura	17-set-96	4246	38/96
#	Non trasparenza	Stampa	LOGICA PROFESSIONALE - Rif. PI1015	Chiusura	21-nov-96	4442	47/96
	Non trasparenza	TV	MARLBORO-RAI - Rif. PI687	Chiusura	29-feb-96	3654	9/96
#	Non trasparenza	Stampa	MILLIONAIRE NETWORK NEWS - Rif. PI710	Chiusura	11-apr-96	3791	15/96
#	Non trasparenza	Posta	MULTIDATA SYSTEM - Rif. PI1004	Proroga dei termini	24-ott-96	4358	43/96
				Chiusura	12-dic-96	4501	50/96
#	Non trasparenza	Stampati	NEW EUROPRESS COMPANY - Rif. PI845	Chiusura	22-mag-96	3927	21/96
#	Non trasparenza	Stampa	NEW FASHION ITALIA - Rif. PI899	Chiusura	17-set-96	4247	38/96
#	Non trasparenza	Posta	NEW SYSTEM WORK - Rif. PI705B	Chiusura	14-mar-96	3705	11/96
#	Non trasparenza	Stampa	OFFERTE DI LAVORO SECONDA MANO - Rif. PI796	Chiusura	06-giu-96	3961	23/96
#	Non trasparenza	Stampa	PERIODICO CIOE' - Rif. PI786	Chiusura	08-mag-96	3883	19/96
	Non trasparenza	Stampati	PROFESSOR SPASIC - Rif. PI665	Proroga dei termini	18-apr-96	3830	16/96
				Chiusura	11-lug-96	4063	28/96
	Non trasparenza	Posta	PUNTO ORO DIFFUSION - Rif. PI962B	Chiusura	03-set-96	4231	36-37/96
	Non trasparenza	TV	RAI/ALITALIA - Rif. PI782	Chiusura	19-lug-96	4085	29-30/96
#	Non trasparenza	Posta	S.B.M.-BICI - Rif. PI774	Chiusura	24-apr-96	3846	17/96
	Non trasparenza	Posta	SERVIZI D.P.R. - Rif. PI962	Chiusura	03-set-96	4230	36-37/96
#	Non trasparenza	Stampa	SHISEIDO-OGGI - Rif. PI817	Chiusura	19-giu-96	4004	25/96
#	Non trasparenza	Stampati	SISS - Rif. PI795	Chiusura	08-mag-96	3884	19/96
#	Non trasparenza	Stampa	STAGE DELLA SOCIETA' GESTIONI - Rif. PI666	Chiusura	15-feb-96	3619	7/96
	Non trasparenza	TV	TERME DI RIOLO - Rif. PI991	Chiusura	24-ott-96	4355	43/96
#	Non trasparenza	Stampa	TRATTO PEN - Rif. PI790	Chiusura	22-mag-96	3921	21/96
	Non trasparenza	Stampati	VIAGGI CID - Rif. PI672	Proroga dei termini	25-gen-96	3552	4/96
				Chiusura	15-feb-96	3620	7/96
#	Non trasparenza	Stampa	WALL STREET INSTITUTE DI GENOVA - Rif. PI809	Chiusura	11-lug-96	4064	28/96

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	Non trasparenza	Stampati	WORLD A.I.S.E.S. - Rif. PI664	Chiusura	31-gen-96	3584	5/96
	Garanzia	Stampa	AEFFE COSMESI - Rif. PI929	Rigetto istanza	11-lug-96	4070	28/96
				Chiusura	10-ott-96	4299	41/96
	Garanzia	Stampati	AGEVOLAZIONI UNIPOL - Rif. PI776	Chiusura	24-apr-96	3845	17/96
#	Garanzia	Stampati	ASSISTENZA FORD - Rif. PI706	Chiusura	15-feb-96	3625	7/96
	Garanzia	Stampati	C.A.A.F.-CISL - Rif. PI854	Chiusura	13-giu-96	3985	24/96
	Garanzia	Stampa	CATALOGO DI ALTA MAGIA - Rif. PI1020	Chiusura	19-dic-96	4523	51/96
	Garanzia	Stampa	CEAM MAGIA - Rif. PI743	Chiusura	03-apr-96	3775	14/96
#	Garanzia	Stampa	COMPUTER MC PERSON - Rif. PI791	Chiusura	30-mag-96	3943	22/96
	Garanzia	Stampa	CONSORZIO CEPU - Rif. PI864	Chiusura	17-set-96	4244	38/96
#	Garanzia	TV	DIETA SLIMMING - Rif. PI650	Proroga dei termini	21-mar-96	3724	12/96
				Chiusura	30-mag-96	3941	22/96
#	Garanzia	Stampati	EINAUDI DI VITERBO - Rif. PI824	Chiusura	04-lug-96	4050	27/96
	Garanzia	TV	FE.DE.MA. JANHOME - Rif. PI900	Chiusura	17-set-96	4248	38/96
#	Garanzia	Stampati	G.G.T. GIOCO FINANZIARIO - Rif. PI682	Chiusura	31-gen-96	3586	5/96
	Garanzia	TV	IL BRACCIALE DELLO STARBENE - Rif. PI746	Chiusura	03-apr-96	3777	14/96
	Garanzia	TV	MANCINETTI - Rif. PI874	Chiusura	26-ago-96	4182	34-35/96
	Garanzia	Stampa	MEDIAMARK CORDLESS - Rif. PI975	Chiusura	10-ott-96	4300	41/96
	Garanzia	Stampa	PRESTIGE CAR - Rif. PI948	Chiusura	28-nov-96	4468	48/96
#	Garanzia	TV	PROF. DALMARE - Rif. PI704	Chiusura	14-mar-96	3708	11/96
	Garanzia	Stampa	WONDER BODY - JEAN KLEBERT - Rif. PI958	Chiusura	14-nov-96	4416	46/96
#	Salute e sicurezza	TV	DIETA SLIMMING - Rif. PI650	Proroga dei termini	21-mar-96	3724	12/96
				Chiusura	30-mag-96	3941	22/96
	Salute e sicurezza	Posta, Stampati	ISTITUTO REVAL - Rif. PI1062	Chiusura	05-dic-96	4485	49/96
	Salute e sicurezza	Stampa, TV	SNAM METANO - Rif. PI957	Chiusura	23-dic-96	4548	52/96
	Bambini e adolescenti	TV	MARTINI - Rif. PI758	Chiusura	11-apr-96	3795	15/96
				Altro	03-ott-96	4293B	41/96
	Bambini e adolescenti	Radio	MERITENE CREMA - Rif. PI717	Chiusura	28-mar-96	3753	13/96
#	Bambini e adolescenti	Stampa	PERIODICO CIOE' - Rif. PI786	Chiusura	08-mag-96	3883	19/96
#	Bambini e adolescenti	TV	SPOT VIDEOGIOCHI 144 - Rif. PI792	Chiusura	16-mag-96	3897	20/96

1997

	Caratteristiche	Confezione	3D STUDIO 4 ANIMAZIONI - Rif. PI1190	Chiusura	06-feb-97	4658	6/97
	Caratteristiche	Stampa	A.M.A. MATRIMONIALE - Rif. PI1336	Chiusura	12-giu-97	5087	24/97
	Caratteristiche	Stampa, Telefono	A.S. ACQUA TEAM - Rif. PI1273	Chiusura	24-lug-97	5213	30/97
	Caratteristiche	Posta	ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE - Rif. PI1341	Chiusura	24-apr-97	4933	17/97
	Caratteristiche	Affissioni, Stampa	ACE IMMOBILIARE - Rif. PI1188	Onere della prova	06-feb-97	4657	6/97
				Chiusura	15-mag-97	5011	5011
	Caratteristiche	Stampa	ACI CHARTA - Rif. PI1031	Chiusura	30-gen-97	4640	5/97
	Caratteristiche	Stampa	AGENZIA "E' AMORE" - Rif. PI1100	Chiusura	20-feb-97	4695	9/97
	Caratteristiche	Stampa	AGENZIA A.N.C.S. - Rif. PI1334	Chiusura	26-ago-97	5267	34-35/97
#	Caratteristiche	Posta	AGENZIA EUROPA - Rif. PI1367	Chiusura	10-lug-97	5188	28/97
	Caratteristiche	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE E' AMORE - Rif. PI1293	Chiusura	30-apr-97	4956	18/97
	Caratteristiche	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE E' AMORE II - Rif. PI1101	Chiusura	20-feb-97	4696	8/97

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Stampa	AGENZIA NORD EST - Rif. PI1103	Chiusura	20-feb-97	4697	8/97
	Caratteristiche	Stampa	AGENZIA NORD EST II - Rif. PI1364	Chiusura	29-mag-97	5042	22/97
	Caratteristiche	Affissioni	AGENZIE CORNELIA - Rif. PI1432	Chiusura	26-giu-97	5151	26/97
	Caratteristiche	Stampa	AGIL - Rif. PI1084C	Onere della prova	19-dic-96	4527	51/96
				Chiusura	13-mar-97	4780	11/97
	Caratteristiche	Stampa	ALADINO ANNUNCI ECONOMICI - Rif. PI1163	Chiusura	20-feb-97	4704	8/97
	Caratteristiche	Stampati	ALITALIA "VI VOLIAMO FELICI" - Rif. PI1270	Chiusura	10-apr-97	4858	15/97
	Caratteristiche	Stampa	ALITALIA VI VOLIAMO FELICI II - Rif. PI1343	Chiusura	26-ago-97	5266	34-35/97
	Caratteristiche	Affissioni	ALLEGATO QUOTIDIANO ROMA - Rif. PI1623	Chiusura	12-nov-97	5483	46/97
	Caratteristiche	Stampati	ALPITOUR HOTEL SPORTING CLUB - Rif. PI1194	Chiusura	27-mar-97	4844	13/97
	Caratteristiche	Stampa	AMEDEI TAXI - Rif. PI1314	Chiusura	12-giu-97	5085	24/97
	Caratteristiche	Radio, TV	AMPLIFON - Rif. PI1354	Chiusura	18-giu-97	5109	25/97
	Caratteristiche	Stampati	ANATOMIA DELLA MENTE UMANA - Rif. PI1297	Chiusura	22-mag-97	5016	21/97
	Caratteristiche	TV	ANTENNA OMNITEL - Rif. PI1359	Chiusura	03-lug-97	5167	27/97
	Caratteristiche	Stampa	ANTICALVIZIE NICOTENIL 2000 - Rif. PI1130	Chiusura	10-apr-97	4877	15/97
#	Caratteristiche	Stampati	ARNOCANALI MORSETTI ELETTRICI '97 - Rif. PI1375	Chiusura	26-ago-97	5270	34-35/97[7]
	Caratteristiche	Stampa	ASA ASSISTENZA TECNICA - Rif. PI1471	Chiusura	18-dic-97	5556	51/97
#	Caratteristiche	Stampa	ASSIOMA GEST - Rif. PI1426	Chiusura	21-nov-97	5498	47/97
	Caratteristiche	Stampa	ATHENA MEDIAZIONI FINANZIARIE - Rif. PI1414	Chiusura	24-lug-97	5217	30/97
#	Caratteristiche	Posta	AUCHAN - Rif. PI1348	Chiusura	15-mag-97	5001	20/97
#	Caratteristiche	Stampa	AUTOLANCIANI - Rif. PI1152	Onere della prova	23-gen-97	4616	4/97
				Chiusura	30-apr-97	4969	18/97
	Caratteristiche	Stampa	BANCA DATI EUROPE JOB CENTER - Rif. PI1208	Chiusura	09-mag-97	4994	19/97
#	Caratteristiche	Stampa, Stampati	BANKAMERICARD VISAPHONE - Rif. PI1049	Chiusura	06-mar-97	4751	10/97
	Caratteristiche	Confezione	BERTOLLI LUCCA - Rif. PI1230	Chiusura	30-apr-97	4970	18/97[8]
	Caratteristiche	Stampa	BIOSAL - Rif. PI1084A	Onere della prova	19-dic-96	4526	51/96
				Chiusura	13-mar-97	4779	11/97
	Caratteristiche	Stampa	BOLLINI SHELL - Rif. PI1418	Chiusura	21-nov-97	5496	47/97
	Caratteristiche	Posta	BORSA DI STUDIO WALL STREET - Rif. PI1285	Chiusura	10-apr-97	4863	15/97
	Caratteristiche	Stampa	BOSCHETTI TAXI - Rif. PI1316	Chiusura	18-giu-97	5107	25/97
#	Caratteristiche	Stampa	BRUCIACHILI - Rif. PI1075	Onere della prova	09-gen-97	4570	1-2/97
				Chiusura	30-apr-97	4967	18/97
	Caratteristiche	Stampati	BURO SERVICES - Rif. PI1381	Chiusura	05-giu-97	5058	23/97
	Caratteristiche	Stampa	BUSINESS SERVICES - Rif. PI1429	Chiusura	30-lug-97	5231	31/97
	Caratteristiche	Stampa	C. E B. GESTIONI VENDITE - Rif. PI1010	Chiusura	09-gen-97	4567	1-2/97
#	Caratteristiche	Stampa	C.M.A. 2 - Rif. PI1552	Chiusura	18-dic-97	5567	51/97
#	Caratteristiche	Stampa	C.P.E. OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI1184	Chiusura	20-mar-97	4805	12/97
	Caratteristiche	Stampati	C.S.P. - Rif. PI1131	Onere della prova	05-dic-96	4487	49/96
				Chiusura	13-feb-97	4680	7/97

[7] Errata corrige nel Bollettino n. 21/98.

[8] Errata corrige nel Bollettino n.20/97.

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Affissioni, Confezione, Stampati, TV	CALZE EX-CELL OROBLU - Rif. PI1158	Rigetto istanza Chiusura	05-dic-96 05-mar-97	4489 4764	49/96 10/97
	Caratteristiche	TV	CALZE SAN PELLEGRINO - Rif. PI1159	Chiusura	05-mar-97	4765	10/97
	Caratteristiche	Stampati	CAMPING PARK ADRIANO - Rif. PI1629	Chiusura	27-nov-97	5520	48/97
	Caratteristiche	Posta	CANTINE DEL BORGO REALE - Rif. PI1549	Chiusura	09-ott-97	5378	41/97
	Caratteristiche	Stampati	CARREFOUR DI QUARTU S.ELENA - Rif. PI1666	Chiusura	18-dic-97	5575	51/97
	Caratteristiche	Stampati	CARTASI ASSICURAZIONE - Rif. PI1155	Chiusura	30-gen-97	4644	5/97
#	Caratteristiche	Telefono	CASA EDITRICE CED - Rif. PI1142	Chiusura	10-apr-97	4880	15/97
	Caratteristiche	Confezione, Radio, TV	CASEIFICIO DE MARTINO - Rif. PI1132	Chiusura	27-feb-97	4730	9/97
	Caratteristiche	Stampati	CASH BACK ITALY - Rif. PI1379	Chiusura	22-mag-97	5023	21/97
	Caratteristiche	Stampati	CASSA RURALE DI BOLZANO - Rif. PI1262	Chiusura	18-giu-97	5119	25/97
	Caratteristiche	Affissioni	CASTRO TAXI - Rif. PI1317	Chiusura	24-apr-97	4936	17/97
	Caratteristiche	Posta	CATALOGO D-MAIL - Rif. PI1556	Chiusura	29-ott-97	5425	44/97
	Caratteristiche	Stampati	CATALOGO FREEWAY - Rif. PI1007	Chiusura	27-feb-97	4718	9/97
	Caratteristiche	Stampati	CATALOGO GENERALE FUTURE LINE - Rif. PI1271	Chiusura	10-lug-97	5185	28/97
	Caratteristiche	Stampati	CATALOGO NGR - Rif. PI1008	Chiusura	27-feb-97	4719	9/97
	Caratteristiche	Stampati	CATALOGO ULTIMATE ITALIA - Rif. PI1009	Chiusura	27-feb-97	4720	9/97
	Caratteristiche	Confezione, Stampa	CD-ROM IPSOA - Rif. PI1494	Chiusura	09-ott-97	5374	41/97
	Caratteristiche	Stampa	CEEVER - Rif. PI1001	Chiusura	09-gen-97	4565	1-2/97
	Caratteristiche	Stampati	CENTRO GIOTTO-GRATI' - Rif. PI1227	Chiusura	17-apr-97	4892	16/97
	Caratteristiche	TV	CESPIN-SERVIZIO TELEFONICO - Rif. PI1077	Chiusura	13-mar-97	4773	11/97
	Caratteristiche	Stampa	CHRISTIAN DE PERCEVAL - Rif. PI1298	Chiusura	09-mag-97	4980	19/97
	Caratteristiche	Confezione, Stampati	CLARA ROMANO MAGIA - Rif. PI1253	Chiusura	20-mar-97	4809	12/97
	Caratteristiche	Stampati	CLIMATIZZATORE FER - Rif. PI1319	Chiusura	30-apr-97	4960	18/97
	Caratteristiche	Stampati	COMIT-SERENETA - Rif. PI1083	Chiusura	30-gen-97	4643	5/97
#	Caratteristiche	Stampa, Stampati	COMUNICATO ASSOPETROLI - Rif. PI1555	Chiusura	12-nov-97	5480	46/97
	Caratteristiche	Stampati	CONDOR AIR EUROPE - Rif. PI1294	Chiusura	03-lug-97	5163	27/97
	Caratteristiche	Confezione	CONFEZIONI MENTADENT P - Rif. PI1415	Chiusura	16-ott-97	5387	42/97
	Caratteristiche	Stampati	CONTINENTE RASA ERBA ELETTRICO - Rif. PI1373	Chiusura	26-ago-97	5269	34-35/97
	Caratteristiche	Stampati	CONTO BENEFIT SAN PAOLO II - Rif. PI1428	Chiusura	10-lug-97	5194	28/97
	Caratteristiche	Affissioni	CORNICE VETRO FLOAT - Rif. PI1244	Chiusura	27-mar-97	4816	13/97
	Caratteristiche	Stampa	CORRADOSSI TAXI - Rif. PI1313	Chiusura	18-giu-97	5106	25/97
	Caratteristiche	Stampa	CORSI AIME AEROBICA - Rif. PI1441	Chiusura	26-ago-97	5272	34-35/97
	Caratteristiche	Posta	CORSI CSEN - Rif. PI1410	Chiusura	09-ott-97	5372	41/97
	Caratteristiche	Stampa	CORSI UNAI - Rif. PI1064	Chiusura	23-gen-97	4611	4/97
	Caratteristiche	Stampa	COSTRUIRE CD ROM ITALEDI - Rif. PI1324	Chiusura	05-giu-97	5056	23/97
	Caratteristiche	Confezione	DECOTEL CORDLESS - Rif. PI1186	Chiusura	20-feb-97	4706	8/97
	Caratteristiche	Confezione	DELIZIE DELLA VALTELLINA - Rif. PI1207	Chiusura	13-feb-97	4687	7/97
#	Caratteristiche	Stampati	DIVISIONE SICUREZZA - Rif. PI1439	Chiusura	30-lug-97	5232	31/97
	Caratteristiche	Stampa	DOTT.SSA SIRIGU - Rif. PI1065	Chiusura	30-apr-97	4966	18/97
	Caratteristiche	Posta	E.D.I. VACANZE - Rif. PI1347	Chiusura	15-mag-97	5000	20/97
	Caratteristiche	Stampa	EAP-TESTER - Rif. PI1400	Chiusura	18-set-97	5322	38/97
	Caratteristiche	Posta	ENDAS TOSCANA - Rif. PI1218	Chiusura	13-mar-97	4790	11/97

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Affissioni, Stampati	ENTE POSTE - Rif. PI1328	Chiusura	04-set-97	5291	36/97
	Caratteristiche	Stampa	ERAS DI BRESCIA - Rif. PI1213	Chiusura	10-apr-97	4885	15/97
	Caratteristiche	Affissioni, Posta	ERREGI - Rif. PI1308	Chiusura	30-apr-97	4959	18/97
	Caratteristiche	Posta	ESOTAL TAMALFA - Rif. PI1252A	Chiusura	20-mar-97	4808	12/97
#	Caratteristiche	Stampa	ESOTEL - Rif. PI1250A	Chiusura	10-apr-97	4891	15/97
	Caratteristiche	Stampa	EURO BIO VIT - Rif. PI1126	Onere della prova	19-dic-96	4534	51/96
				Chiusura	13-mar-97	4784	11/97
	Caratteristiche	TV	EURO MULTIMEDIA MASTER - Rif. PI1106	Chiusura	13-feb-97	4677	7/97
#	Caratteristiche	Posta	EUROCONFEZIONI - Rif. PI1236	Onere della prova	20-feb-97	4708	8/97
				Chiusura	30-apr-97	4972	18/97
#	Caratteristiche	Posta	EUROPROFESSIONI - Rif. PI1396	Chiusura	18-set-97	5320	38/97
	Caratteristiche	Stampa	EUROSPAR DI MANZANO - Rif. PI1120	Chiusura	27-mar-97	4838	13/97
	Caratteristiche	Posta	EUROSYSTEM - Rif. PI1543	Chiusura	10-dic-97	5546	50/97
#	Caratteristiche	Stampati	FABBRI EDITORI - Rif. PI1237	Onere della prova	27-mar-97	4811	13/97
				Chiusura	26-giu-97	5133	26/97
	Caratteristiche	Stampa	FIAT BRAVO - Rif. PI1490	Chiusura	27-nov-97	5517	48/97
	Caratteristiche	Confezione	FILETTO DI NASELLO BUITONI - Rif. PI1584	Chiusura	12-nov-97	5482	46/97
	Caratteristiche	Stampa	FINANZIAMENTI BENCO - Rif. PI1081	Onere della prova	19-dic-96	4528	51/96
				Chiusura	10-apr-97	4873	15/97
#	Caratteristiche	Stampa	FINDORA - Rif. PI1118	Chiusura	27-mar-97	4837	13/97
	Caratteristiche	Confezione	FINSON CLIP ART - Rif. PI1434	Chiusura	03-lug-97	5171	27/97
	Caratteristiche	Stampa	FOOD & FITNESS - Rif. PI954	Rigetto istanza	19-lug-96	4106	29-30/96
				Chiusura	30-gen-97	4635	5/97
	Caratteristiche	Confezione, Stampati	FRANTOIO OLIVE CALMASINO - Rif. PI1378	Chiusura	03-lug-97	5168	27/97
	Caratteristiche	Stampati	FUELMAX - Rif. PI1281	Chiusura	04-set-97	5290	36/97
#	Caratteristiche	Stampati	FUELSAVER SUPER-TECH - Rif. PI1469	Chiusura	12-nov-97	5475	46/97
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	G.N.S. - Rif. PI951	Rigetto istanza	19-lug-96	4103	29-30/96
				Chiusura	06-feb-97	4660	6/97
#	Caratteristiche	Posta	GADGET - Rif. PI1368	Chiusura	12-giu-97	5089	24/97
	Caratteristiche	TV	GESTIONI EUROPA MULTIMEDIA - Rif. PI1442	Chiusura	21-nov-97	5501	47/97
	Caratteristiche	Stampa	GIO.VE - Rif. PI996	Rigetto istanza	26-ago-96	4190	34-35/96
				Onere della prova	17-set-96	4251	38/96
				Rigetto istanza	27-set-96	4280	39-40/96
				Chiusura	30-gen-97	4636	5/97
	Caratteristiche	Stampa	GIOCA E VINCI - Rif. PI1483	Chiusura	21-nov-97	5502	47/97
	Caratteristiche	Stampa	GIULIANELLI TAXI - Rif. PI1315	Chiusura	12-giu-97	5086	24/97
	Caratteristiche	TV	GOBBO SEBASTIANO - Rif. PI1192	Chiusura	27-mar-97	4842	13/97
	Caratteristiche	Stampati	GOLF DINNER - Rif. PI1557	Chiusura	10-dic-97	5547	50/97
	Caratteristiche	Stampa	GRUPPO PROMEDIA - Rif. PI1137	Chiusura	14-mar-97	4785	11/97
	Caratteristiche	Stampati	HOTEL AMFORA - Rif. PI1063	Onere della prova	21-nov-96	4448	47/96
				Chiusura	13-mar-97	4777	11/97
	Caratteristiche	Stampati	HOTEL MAJESTIC ISCHIA - Rif. PI1012	Chiusura	23-gen-97	4608	4/97
	Caratteristiche	Stampati	HYDE PARK CORNER - Rif. PI1212	Chiusura	30-lug-97	5233	31/97
	Caratteristiche	Stampa	IL CENTRO AFFARE FATTO - Rif. PI1394	Chiusura	30-lug-97	5229	31/97
	Caratteristiche	Stampa	IL DIZIONARIO DEI COGNOMI - Rif. PI1233	Chiusura	22-mag-97	5013	21/97
	Caratteristiche	Internet	IL TRIGONO EDIZIONI - Rif. PI1678	Chiusura	18-dic-97	5576	51/97
#	Caratteristiche	Stampa	IMAGE COMMUNICATIONS - Rif. PI1057	Chiusura	20-feb-97	4698	8/97
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	IMMOBILIARE LONGO - Rif. PI1153	Rigetto istanza	28-nov-96	4473	48/96
				Onere della prova	27-feb-97	4731	9/97
				Chiusura	28-mag-97	5050	22/97

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Stampa	INFOSTRADA - Rif. PI1112	Chiusura	27-feb-97	4726	9/97
	Caratteristiche	Stampa	INTEGRATORI ASN - Rif. PI1521	Chiusura	18-dic-97	5557	51/97
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	INTEGRATORI FUTURE LINE - Rif. PI1332	Chiusura	03-ott-97	5354	40/97
	Caratteristiche	Stampati	INTERMIDIA FINANZIAMENTI - Rif. PI1345	Chiusura	26-giu-97	5139	26/97
	Caratteristiche	Stampa	INTERNET NEWS - Rif. PI1215	Chiusura	20-mar-97	4807	12/97
#	Caratteristiche	Affissioni	ISTITUTI GAGARIN-PITAGORA-MONTINI - Rif. PI1168	Chiusura	06-feb-97	4663	6/97
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO BARACCA DI FLERO - Rif. PI1026	Chiusura	30-gen-97	4639	5/97
#	Caratteristiche	Stampati	ISTITUTO BERNINI DI MILANO - Rif. PI1275	Chiusura	26-giu-97	5134	26/97
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO BOGATTI - Rif. PI1102	Chiusura	06-mar-97	4753	10/97
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO BOGATTI II - Rif. PI1570	Chiusura	18-dic-97	5568	51/97
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO C. MENNELLA - Rif. PI1113	Chiusura	20-mar-97	4803	12/97
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO D'ANNUNZIO DI BRESCIA - Rif. PI1025	Chiusura	30-gen-97	4638	5/97
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO FERMI - Rif. PI1231	Chiusura	10-lug-97	5182	28/97
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO FORMAZIONE EUROPA - Rif. PI1198	Chiusura	24-apr-97	4945	17/97
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO I.M.E. - Rif. PI1365	Chiusura	17-lug-97	5203	29/97
#	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO NAZIONALE PRANOTERAPIA - Rif. PI1333	Chiusura	18-giu-97	5108	25/97
#	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO SUPERIORE PER L'INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA - Rif. PI1330	Chiusura	24-lug-97	5214	30/97
#	Caratteristiche	Confezione	LA CARITA - Rif. PI1211	Chiusura	27-feb-97	4740	9/97
#	Caratteristiche	Stampa, Stampati	LA CARITAS SERVIZI FUNEBRI - Rif. PI1265	Onere della prova Chiusura	27-mar-97 10-lug-97	4819 5184	13/97 28/97
	Caratteristiche	Stampa	LA PULCE E' AMORE - Rif. PI1228	Chiusura	24-apr-97	4919	17/97
	Caratteristiche	Stampati	LABORATORIO DI GIORNALISTA - Rif. PI1295	Chiusura	24-apr-97	4934	17/97
#	Caratteristiche	Posta	LAVORO A DOMICILIO PUBBLIDECA - Rif. PI1289	Chiusura	24-apr-97	4930	17/97
	Caratteristiche	Stampa	LAVORO PER TUTTI - Rif. PI1248	Chiusura	17-apr-97	4895	16/97
	Caratteristiche	Stampa	LEASING LOCAT - Rif. PI1565	Chiusura	27-nov-97	5518	48/97
	Caratteristiche	Stampa	LIDL - Rif. PI1088B	Chiusura	20-mar-97	4799	12/97
	Caratteristiche	Confezione	LOGOS TV - Rif. PI1166	Chiusura	05-giu-97	5074	23/97
#	Caratteristiche	Posta	LOTTERIA "EL GORDO" - Rif. PI1399	Chiusura	25-set-97	5337	39/97[9]
#	Caratteristiche	Stampa	LOTTO MEGAS - Rif. PI1511	Chiusura	18-dic-97	5559	51/97
#	Caratteristiche	Stampa	LOTTO SU VISTO - Rif. PI1073	Onere della prova Chiusura	23-gen-97 05-giu-97	4612 5073	4/97 23/97
	Caratteristiche	Stampa	MAEL 711/C - Rif. PI1220	Chiusura	05-giu-97	5081	23/97
	Caratteristiche	Stampati	MAESTRO BASSIN PIU' ALTRI - Rif. PI1255	Chiusura	30-apr-97	4973	18/97
	Caratteristiche	TV	MAESTRO DO NAISIMENTO - Rif. PI997	Chiusura	16-gen-97	4586	3/97
	Caratteristiche	TV	MAGA A.F. LYA - Rif. PI1412	Chiusura	26-ago-97	5271	34-35/97
	Caratteristiche	Stampa	MAGA DEA DIVINA - Rif. PI1249A	Chiusura	10-apr-97	4890	15/97
	Caratteristiche	Stampati	MAGO ANGELO - Rif. PI1251	Chiusura	30-apr-97	4958	18/97
	Caratteristiche	TV	MAGO LOGIURATO - Rif. PI1226	Chiusura	30-apr-97	4951	18/97
	Caratteristiche	Stampa	MAGO MORENO - Rif. PI1495	Chiusura	06-nov-97	5453	45/97
	Caratteristiche	Stampa	MARCESINI AGENZIE INVESTIGATIVE - Rif. PI1300	Chiusura	26-giu-97	5136	26/97
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	MARVIN FRANCHISING - Rif. PI1223	Chiusura	15-mag-97	5012	20/97

[9] Errata corrige nel Bollettino n.40/97.

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	TV	MATHEMATIC SYSTEM - Rif. PI1202	Chiusura	03-apr-97	4852	14/97
	Caratteristiche	TV	MATRA ASTA TELEFONICA - Rif. PI1129	Chiusura	27-feb-97	4729	9/97
	Caratteristiche	Stampa	MC-LINK - Rif. PI1258	Chiusura	30-apr-97	4955	18/97
#	Caratteristiche	Stampa	MEDIOFINA - Rif. PI979	Onere della prova Chiusura	07-nov-96 06-mar-97	4399 4749	45/96 10/97
	Caratteristiche	Confezione	MERCATONE UNO - Rif. PI1327	Chiusura	10-apr-97	4859	15/97
#	Caratteristiche	Stampati	MERCATONE ZETA - Rif. PI1385	Chiusura	05-giu-97	5059	23/97
	Caratteristiche	Stampa	METANO AEM - Rif. PI1093	Chiusura	20-mar-97	4800	12/97
	Caratteristiche	Stampati	METRO - Rif. PI1395	Chiusura	18-set-97	5319	38/97
	Caratteristiche	Posta	MISTRAL - Rif. PI1201	Chiusura	06-mar-97	4762	10/97
	Caratteristiche	Stampati	MOBIL SHOP ARREDAMENTI - Rif. PI1416	Chiusura	16-ott-97	5388	42/97
	Caratteristiche	Posta	MOBILISSIMO - Rif. PI1386	Chiusura	12-giu-97	5092	24/97
	Caratteristiche	Confezione, Stampa	MONITOR NEC - Rif. PI1182	Chiusura	10-apr-97	4882	15/97
	Caratteristiche	TV	MOTOROLA BUONO VACANZA - Rif. PI1448	Chiusura	11-set-97	5312	37/97
	Caratteristiche	Stampa	NA.VAR.MA. - Rif. PI1393	Chiusura	09-ott-97	5369	41/97
	Caratteristiche	TV	NEGRINI ELETTRONICA - Rif. PI1260	Chiusura	10-lug-97	5183	28/97
#	Caratteristiche	Stampa	NEW AGENCY - Rif. PI1571	Chiusura	04-dic-97	5527	49/97
#	Caratteristiche	TV	NEW MEDICAL LASER - Rif. PI1238	Sospensione Onere della prova Chiusura	20-feb-97 27-mar-97 17-lug-97	4688 4812 5200	8/97 13/97 29/97
#	Caratteristiche	Stampa	NEW PROMOTION - Rif. PI1329	Chiusura	29-mag-97	5040	22/97
	Caratteristiche	Stampati	NISSAN 4 X 4 - Rif. PI1520	Chiusura	10-dic-97	5544	50/97
#	Caratteristiche	Posta	O.N.M.I.C. - Rif. PI1235	Chiusura	18-giu-97	5102	25/97
	Caratteristiche	Stampa	OFFERTA AEROFLOT - Rif. PI1503	Chiusura	03-ott-97	5360	40/97
	Caratteristiche	Posta	OFFERTA BAKKER - Rif. PI1383	Chiusura	24-lug-97	5215	30/97
	Caratteristiche	Stampa	OFFERTA DI LAVORO ASSOTEAM - Rif. PI1502	Chiusura	09-ott-97	5375	41/97
#	Caratteristiche	Stampa	OFFERTA LAVORO PROMOINVEST - Rif. PI1487	Sospensione Chiusura	17-lug-97 18-dic-97	5207 5558	29/97 51/97
#	Caratteristiche	Stampati	OFFERTA SUPERMERCATO ZERBIMARK - Rif. PI1609	Chiusura	27-nov-97	5519	48/97
	Caratteristiche	Stampa	OFFERTA TELEPASS - Rif. PI1419	Chiusura	18-set-97	5323	38/97
	Caratteristiche	Stampati	OFFERTA TOP TIM - Rif. PI1276	Chiusura	29-mag-97	5038	22/97
	Caratteristiche	Stampa	OFFERTE DI LAVORO COMIX - Rif. PI1147	Onere della prova Chiusura	16-gen-97 17-apr-97	4591 4913	3/97 16/97
#	Caratteristiche	Stampa	OFFERTE DI LAVORO GALASSIA - Rif. PI1140	Chiusura	13-feb-97	4681	7/97
#	Caratteristiche	Stampa	OFFERTE DI LAVORO GALASSIA - Rif. PI1140	Chiusura	13-feb-97	4681	7/97
#	Caratteristiche	Stampa	OFFERTE DI LAVORO ITALIA ATTIVA - Rif. PI1451	Chiusura	27-nov-97	5516	48/97
#	Caratteristiche	Stampa	OFFERTE LAVORO A.W.T. - Rif. PI1096	Chiusura	20-feb-97	4699	8/97
	Caratteristiche	TV	OK CLUB-SERVIZIO TELEFONICO - Rif. PI1078	Rigetto istanza Chiusura	10-ott-96 13-mar-97	4322 4774	41/96 11/97
	Caratteristiche	Confezione, TV	OLIO CARAPELLI - Rif. PI1517	Chiusura	18-dic-97	5562	51/97
	Caratteristiche	Confezione	OLIO CARLI - Rif. PI1518	Chiusura	18-dic-97	5563	51/97
	Caratteristiche	Confezione	OLIO MONINI - Rif. PI1519	Chiusura	18-dic-97	5564	51/97
	Caratteristiche	Stampati	OLIVETTI ETV 2700 - Rif. PI1377	Chiusura	29-mag-97	5046	22/97
	Caratteristiche	Posta	OMNITEL ASSISTENZA KASKO - Rif. PI1363	Chiusura	26-ago-97	5268	34-35/97
	Caratteristiche	Stampati	OPEL VECTRA 2000 TD - Rif. PI1587	Chiusura	21-nov-97	5506	47/97
#	Caratteristiche	Internet, Stampa	OROLOGI JANVIER - Rif. PI1323	Chiusura	26-ago-97	5265	34-35/97

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	Caratteristiche	TV	OROLOGI SHOPPING CLUB - Rif. PI1279	Onere della prova	13-mar-97	4766	11/97
				Chiusura	26-giu-97	5135	26/97
#	Caratteristiche	Stampa, TV	OROLOGIO NICE - Rif. PI1040	Rigetto istanza	10-ott-96	4310	41/96
				Chiusura	13-feb-97	4674	7/97
	Caratteristiche	Posta, Stampa	OSSERVANDO IL MONDO-AFRICAN ROADS - Rif. PI1374	Chiusura	03-ott-97	5355	40/97
	Caratteristiche	TV	PERLE LOMBARD - Rif. PI1360	Chiusura	26-giu-97	5137	26/97
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	PHARMALIFE ITALIA - Rif. PI1309	Chiusura	30-lug-97	5228	31/97
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	PIONEER KEH-P4400R - Rif. PI1338	Chiusura	05-giu-97	5055	23/97
	Caratteristiche	Stampa	PLURIFON & C. - Rif. PI1305	Chiusura	18-giu-97	5105	25/97
#	Caratteristiche	Stampati	POLITECNICO EUROPEO DI PALERMO - Rif. PI1169	Chiusura	17-apr-97	4914	16/97
#	Caratteristiche	Posta	POLIZIA ITALIANA - Rif. PI1133	Chiusura	10-apr-97	4879	15/97
	Caratteristiche	Stampati	POMPE FUNEBRI COMUNALI PAVESIO - Rif. PI1157	Chiusura	24-apr-97	4949	17/97
	Caratteristiche	Stampa	PORTO ROSA - Rif. PI1561	Chiusura	29-ott-97	5426	44/97
#	Caratteristiche	Stampa, Stampati	PRESTITI IL BOOM CONF.ASS. - Rif. PI1141	Onere della prova	13-feb-97	4682	7/97
				Chiusura	15-mag-97	5009	20/97
	Caratteristiche	Stampa	PROFUMO REALM - Rif. PI1069	Chiusura	13-mar-97	4770	11/97
	Caratteristiche	Posta	PROGET GROUP - Rif. PI1449	Chiusura	24-lug-97	5221	30/97
#	Caratteristiche	Stampa	PRONTO LAVORO 166 - Rif. PI1608	Chiusura	18-dic-97	5574	51/97
	Caratteristiche	Stampati	PUB HARLEY - Rif. PI1151	Chiusura	20-mar-97	4804	12/97
	Caratteristiche	Stampa	PUBBLICITA' STREAM - Rif. PI1196	Chiusura	03-apr-97	4854	14/97
	Caratteristiche	Stampa	RADIO RTL - Rif. PI1321	Chiusura	04-set-97	5292	36/97
	Caratteristiche	Stampa	REDAZIONALE BUONARROTI E S.PAOLO - Rif. PI1477	Chiusura	25-set-97	5339	39/97
	Caratteristiche	Posta	REPERTORIO NAZIONALE III - Rif. PI1331	Chiusura	17-lug-97	5202	29/97
#	Caratteristiche	Affissioni	REVISIONI O.S.I.M. - Rif. PI1475	Chiusura	12-nov-97	5477	46/97
	Caratteristiche	Stampa	RHEUMASAN - Rif. PI1084D	Onere della prova	19-dic-96	4546	51/96
				Chiusura	13-mar-97	4781	11/97
#	Caratteristiche	Confezione	RICETRASMITTENTE INTEK - Rif. PI1679	Chiusura	04-dic-97	5529	49/97
	Caratteristiche	Confezione	RISO VIALONE NANO - Rif. PI1438	Chiusura	23-ott-97	5404	43/97
	Caratteristiche	TV	S.O.S. CONSUMATORE - Rif. PI1066	Rigetto istanza	14-nov-96	4421	46/96
				Chiusura	10-apr-97	4872	15/97
#	Caratteristiche	Stampa	SALES MANAGEMENTS - Rif. PI1170	Onere della prova	23-gen-97	4617	4/97
				Chiusura	22-mag-97	5031	21/97
#	Caratteristiche	Affissioni	SALOTTI CLAUDIA - Rif. PI1523	Chiusura	10-dic-97	5543	50/97
	Caratteristiche	Stampa	SCARPE TREZETA - Rif. PI1021	Onere della prova	27-set-96	4283	39-40/96
				Chiusura	30-gen-97	4637	5/97
	Caratteristiche	Stampa	SCIENZE CONOSCITIVE PARAPSICOLOGIA - Rif. PI1256	Chiusura	22-mag-97	5033	21/97
#	Caratteristiche	Stampa	SCUOLA IPS - Rif. PI1178	Chiusura	27-feb-97	4733	9/97
#	Caratteristiche	Posta, Stampati	SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI VITTORIA - Rif. PI1544	Chiusura	18-dic-97	5565	51/97
#	Caratteristiche	Stampati	SCUOLA TECNICA DI POLIZIA - Rif. PI1506	Chiusura	06-nov-97	5454	45/97
	Caratteristiche	Posta	SCUOLA UNIVERSITARIA INTERPRETI E TRADUTTORI - Rif. PI1550	Chiusura	10-dic-97	5545	50/97
#	Caratteristiche	Stampa	SELEZIONE CRESCERE INSIEME - Rif. PI1480	Chiusura	04-set-97	5297	36/97
	Caratteristiche	Posta	SICUREZZA GAS - Rif. PI1165	Chiusura	27-mar-97	4840	13/97
#	Caratteristiche	Stampa	SINTHESIS SISTEM - LA NAZIONE - Rif. PI1409	Chiusura	30-lug-97	5230	31/97
#	Caratteristiche	Telefono	SINTHESIS SISTEM - Rif. PI1160	Onere della prova	16-gen-97	4592	3/97
				Chiusura	24-apr-97	4950	17/97
#	Caratteristiche	Stampa	SIRKY ANTICELLULITE - Rif. PI1453	Chiusura	04-dic-97	5522	49/97

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Stampa	SMITHERS OASIS - Rif. PI1452	Chiusura	10-dic-97	5540	50/97
#	Caratteristiche	Stampa	SOC. COOP. AZZURRA - Rif. PI1214	Chiusura	10-apr-97	4884	15/97
	Caratteristiche	Stampa	SOLIDARIETA' E FINANZA SIM - Rif. PI934	Chiusura	06-feb-97	4659	6/97
	Caratteristiche	Stampa	SOLVENTI ECOLOGICI - Rif. PI1456	Chiusura	04-dic-97	5523	49/97
	Caratteristiche	Internet, Stampa	STAMPANTE OKIPAGE - Rif. PI1470	Chiusura	10-dic-97	5542	50/97
	Caratteristiche	TV	STEAM GUN-MULTIVAPOR - Rif. PI1489	Chiusura	29-ott-97	5421	44/97
	Caratteristiche	Stampa	STRUMENTI VENATORI - Rif. PI1296	Chiusura	03-lug-97	5165	27/97
	Caratteristiche	Stampati	SYFORM SPORT LINE - Rif. PI1472	Chiusura	12-nov-97	5476	46/97
	Caratteristiche	TV	TEGOLINI MULINO BIANCO - Rif. PI1263	Chiusura	30-lug-97	5226	31/97
	Caratteristiche	TV	TELE ONDA RTV2 - Rif. PI1391	Chiusura	21-nov-97	5495	47/97
	Caratteristiche	Stampa	TELEFONINO NOKIA - Rif. PI1431	Chiusura	26-ago-97	5274	34-35/97
	Caratteristiche	Stampati	TELEFONO POSTALMARKET - Rif. PI1051	Onere della prova Chiusura	27-set-96 06-mar-97	4292 4752	39-40/96 10/97
#	Caratteristiche	Stampa, Stampati	TELEPASS FAMILY 2 - Rif. PI1476	Chiusura	23-ott-97	5405	43/97
	Caratteristiche	TV	TELEVENDITA GERT-GENEVE - Rif. PI1507	Chiusura	22-dic-97	5600	52/97
#	Caratteristiche	TV	TELEVENDITA ROYAL - Rif. PI1421	Chiusura	21-nov-97	5497	47/97
	Caratteristiche	Confezione	TINTURA PER CAPELLI VERDE COLOR - Rif. PI1172	Rigetto istanza Onere della prova Chiusura	19-dic-96 13-feb-97 09-mag-97	4535 4685 4992	51/96 7/97 19/97[10]
	Caratteristiche	Confezione	TRADUCI II PER WINDOWS - Rif. PI1486	Chiusura	16-ott-97	5389	42/97
	Caratteristiche	TV	TURNERA APHRODISIACA C6 PLUS - Rif. PI1388	Chiusura	03-ott-97	5357	40/97
#	Caratteristiche	Stampa	TUTTOCONCORSI - Rif. PI1516	Chiusura	18-dic-97	5561	51/97
	Caratteristiche	Stampa	TV OMNITEL - Rif. PI1087	Chiusura	20-mar-97	4798	12/97
	Caratteristiche	Stampa	UNIVERSITA' DEL VOLONTARIATO - Rif. PI1252	Chiusura	18-giu-97	5118	25/97
	Caratteristiche	Stampati	VEGLIONE DI CAPODANNO - Rif. PI1239	Chiusura	27-mar-97	4813	13/97
	Caratteristiche	Stampa	VERNICI HOECHST - Rif. PI1430	Chiusura	27-nov-97	5515	48/97
	Caratteristiche	Stampa	VERO MANUALE PER VINCERE AL LOTTO - Rif. PI1362	Chiusura	26-giu-97	5140	26/97
	Caratteristiche	Stampati	VIAGGI E VACANZE - Rif. PI1435	Chiusura	29-ott-97	5416	44/97
#	Caratteristiche	Posta	VIDEO SYSTEM ITALIA - Rif. PI1390	Chiusura	10-lug-97	5190	28/97
	Caratteristiche	Stampati	VILLAGGIO CAMPING SOLEMARE - Rif. PI1604	Chiusura	18-dic-97	5569	51/97
	Caratteristiche	Stampa	VOLCHEM - Rif. PI952	Rigetto istanza Chiusura	19-lug-96 30-gen-97	4104 4634	29-30/96 5/97
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	W.A. CORSO DI PSICOLOGIA - Rif. PI1114	Chiusura	10-apr-97	4874	15/97
#	Caratteristiche	Stampa	WALL STREET DI PAVIA - Rif. PI1125	Chiusura	20-feb-97	4701	8/97
	Prezzo	Stampa	ABBONAMENTO SOLE 24 ORE - Rif. PI1522	Chiusura	18-set-97	5327	38/97
	Prezzo	Stampa	AFFAREFATTO-ANNUNCI GRATIS - Rif. PI1050	Chiusura	16-gen-97	4589	3/97
	Prezzo	Stampa	AGENZIA A.N.C.S. - Rif. PI1334	Chiusura	26-ago-97	5267	34-35/97
	Prezzo	Stampa	ALADINO ANNUNCI ECONOMICI - Rif. PI1163	Chiusura	20-feb-97	4704	8/97
	Prezzo	Stampa, Stampati	ALITALIA TUTTI I VOLI - Rif. PI1287	Chiusura	25-ago-97	5263	34-35/97
	Prezzo	Affissioni	ALLEGATO QUOTIDIANO ROMA - Rif. PI1623	Chiusura	12-nov-97	5483	46/97
	Prezzo	Stampati	ALPITOUR-CUBA - Rif. PI1301	Chiusura	24-apr-97	4932	17/97
	Prezzo	Radio, TV	AMPLIFON - Rif. PI1354	Chiusura	18-giu-97	5109	25/97

[10] Errata corrige nel Bollettino n. 21/98.

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Prezzo	Stampa	ATHENA MEDIAZIONI FINANZIARIE - Rif. PI1414	Chiusura	24-lug-97	5217	30/97
	Prezzo	Stampa	ATW BONUS CARD - Rif. PI1005	Chiusura	23-gen-97	4607	4/97
	Prezzo	TV	BANCA DEL SALENTO - Rif. PI1022	Chiusura	09-gen-97	4566	1-2/97
#	Prezzo	Stampa, Stampati	BANKAMERICARD VISAPHONE - Rif. PI1049	Chiusura	06-mar-97	4751	10/97
	Prezzo	Stampati	BURO SERVICES - Rif. PI1381	Chiusura	05-giu-97	5058	23/97
#	Prezzo	Stampa	C.M.A. 2 - Rif. PI1552	Chiusura	18-dic-97	5567	51/97
#	Prezzo	Stampa	C.P.E. OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI1184	Chiusura	20-mar-97	4805	12/97
	Prezzo	Stampati	CARTASI ASSICURAZIONE - Rif. PI1155	Chiusura	30-gen-97	4644	5/97
#	Prezzo	Stampati	CATALOGO TURISANDA - Rif. PI1303	Chiusura	03-lug-97	5166	27/97
	Prezzo	Stampa	CHRISTIAN DE PERCEVAL - Rif. PI1298	Chiusura	09-mag-97	4980	19/97
	Prezzo	Stampati	CIRM BUONO SPESA - Rif. PI1161	Chiusura	30-gen-97	4645	5/97
	Prezzo	Stampa	CLUB OK MUSICA - Rif. PI1180	Onere della prova	06-feb-97	4656	6/97
				Chiusura	18-giu-97	5117	25/97
	Prezzo	TV	COLTELLI DIAMANTE - Rif. PI1080	Chiusura	13-mar-97	4776	11/97
	Prezzo	TV	COLTELLI SHOGUN - Rif. PI1079	Chiusura	13-mar-97	4775	11/97
	Prezzo	Stampati	COMIT-SERENETA - Rif. PI1083	Chiusura	30-gen-97	4643	5/97
	Prezzo	Stampati	CONDOR AIR EUROPE - Rif. PI1294	Chiusura	03-lug-97	5163	27/97
	Prezzo	Stampati	CONTO BENEFIT SAN PAOLO II - Rif. PI1428	Chiusura	10-lug-97	5194	28/97
	Prezzo	Stampa	DITTA MANCONI - Rif. PI1307	Chiusura	26-ago-97	5264	34-35/97
	Prezzo	Stampa	ERAS DI BRESCIA - Rif. PI1213	Chiusura	10-apr-97	4885	15/97
	Prezzo	Affissioni, Posta	ERREGI - Rif. PI1308	Chiusura	30-apr-97	4959	18/97
#	Prezzo	Stampa	ESOTEL - Rif. PI1250A	Chiusura	10-apr-97	4891	15/97
	Prezzo	Posta	ETAI-AGENZIE INVESTIGATIVE - Rif. PI1284	Onere della prova	27-mar-97	4821	13/97
				Chiusura	18-giu-97	5103	25/97
#	Prezzo	Posta	EUROPROFESSIONI - Rif. PI1396	Chiusura	18-set-97	5320	38/97
	Prezzo	Stampa	EUROSPAR DI MANZANO - Rif. PI1120	Chiusura	27-mar-97	4838	13/97
	Prezzo	Stampa	FIAT BRAVO - Rif. PI1490	Chiusura	27-nov-97	5517	48/97
	Prezzo	Stampa	FINANZIAMENTI BENCO - Rif. PI1081	Onere della prova	19-dic-96	4528	51/96
				Chiusura	10-apr-97	4873	15/97
#	Prezzo	Stampa	FINDORA - Rif. PI1118	Chiusura	27-mar-97	4837	13/97
	Prezzo	Stampa	GIO.VE - Rif. PI996	Rigetto istanza	26-ago-96	4190	34-35/96
				Onere della prova	17-set-96	4251	38/96
				Rigetto istanza	27-set-96	4280	39-40/96
				Chiusura	30-gen-97	4636	5/97
	Prezzo	Posta	GIRAMONDO - Rif. PI1179	Chiusura	13-feb-97	4683	7/97
	Prezzo	TV	GRIGLIA CROMA 2000 - Rif. PI1203	Chiusura	03-apr-97	4853	14/97
	Prezzo	Stampa	GRUPPO ITALIA - Rif. PI1154	Rigetto istanza	28-nov-96	4474	48/96
				Onere della prova	27-feb-97	4732	9/97
				Chiusura	28-mag-97	5051	22/97
	Prezzo	Stampa	GRUPPO PROMEDIA - Rif. PI1137	Chiusura	14-mar-97	4785	11/97
	Prezzo	Stampa	HOTEL DE LA VILLE - Rif. PI1505	Chiusura	25-set-97	5340	39/97
	Prezzo	Stampati	HOTEL MAJESTIC ISCHIA - Rif. PI1012	Chiusura	23-gen-97	4608	4/97
#	Prezzo	Stampa	IMAGE COMMUNICATIONS - Rif. PI1057	Chiusura	20-feb-97	4698	8/97
	Prezzo	Affissioni, Radio, TV	IMPERIAL - Rif. PI1162	Chiusura	20-feb-97	4705	8/97
	Prezzo	Stampati	INTERMIDIA FINANZIAMENTI - Rif. PI1345	Chiusura	26-giu-97	5139	26/97
	Prezzo	Stampa	ISTITUTO BOGATTI - Rif. PI1102	Chiusura	06-mar-97	4753	10/97
	Prezzo	Stampa	ISTITUTO MATTEO CIVITALI - Rif. PI1536	Chiusura	12-nov-97	5478	46/97
	Prezzo	Radio	IVECO-DAILY - Rif. PI1257	Chiusura	30-apr-97	4954	18/97
	Prezzo	TV	L'ORA DELLE GIOIE - Rif. PI1243A	Chiusura	24-apr-97	4926	17/97

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	Prezzo	Stampa, Stampati	LA CARITAS SERVIZI FUNEBRI - Rif. PI1265	Onere della prova Chiusura	27-mar-97 10-lug-97	4819 5184	13/97 28/97
	Prezzo	TV	LE CAVEAU - Rif. PI1243	Chiusura	24-apr-97	4925	17/97
	Prezzo	Stampa	LEASING LOCAT - Rif. PI1565	Chiusura	27-nov-97	5518	48/97
	Prezzo	TV	MACCHINE SAIMAC - Rif. PI1039	Chiusura	27-mar-97	4835	13/97
#	Prezzo	Stampati	MERCATONE ZETA - Rif. PI1385	Chiusura	05-giu-97	5059	23/97
	Prezzo	Stampati	MOBIL SHOP ARREDAMENTI - Rif. PI1416	Chiusura	16-ott-97	5388	42/97
	Prezzo	Posta	MOBILISSIMO - Rif. PI1386	Chiusura	12-giu-97	5092	24/97
	Prezzo	TV	MONDIAL CASA 147 - Rif. PI1282	Chiusura	15-mag-97	4995	20/97
	Prezzo	Stampa	OFFERTA AEROFLOT - Rif. PI1503	Chiusura	03-ott-97	5360	40/97
	Prezzo	Stampa	OFFERTA DI LAVORO ASSOTEAM - Rif. PI1502	Chiusura	09-ott-97	5375	41/97
	Prezzo	Stampati	OFFERTA TOP TIM - Rif. PI1276	Chiusura	29-mag-97	5038	22/97
#	Prezzo	Stampa	OFFERTE DI LAVORO GALASSIA - Rif. PI1140	Chiusura	13-feb-97	4681	7/97
#	Prezzo	Stampa	OFFERTE DI LAVORO ITALIA ATTIVA - Rif. PI1451	Chiusura	27-nov-97	5516	48/97
#	Prezzo	Stampa	OFFERTE LAVORO A.W.T. - Rif. PI1096	Chiusura	20-feb-97	4699	8/97
	Prezzo	TV	OK CLUB-SERVIZIO TELEFONICO - Rif. PI1078	Rigetto istanza Chiusura	10-ott-96 13-mar-97	4322 4774	41/96 11/97
	Prezzo	Stampa	ORMA DIVISIONE MOTORI - Rif. PI1468	Chiusura	18-set-97	5325	38/97
#	Prezzo	Internet, Stampa	OROLOGI JANVIER - Rif. PI1323	Chiusura	26-ago-97	5265	34-35/97
#	Prezzo	TV	OROLOGI SHOPPING CLUB - Rif. PI1279	Onere della prova Chiusura	13-mar-97 26-giu-97	4766	11/97 26/97
	Prezzo	TV	PERLE LOMBARD - Rif. PI1360	Chiusura	26-giu-97	5137	26/97
#	Prezzo	Stampa	PRONTO LAVORO 166 - Rif. PI1608	Chiusura	18-dic-97	5574	51/97
	Prezzo	Stampa	RASOI BRAUN - Rif. PI1401	Chiusura	23-ott-97	5402	43/97
	Prezzo	Posta	REPERTORIO NAZIONALE III - Rif. PI1331	Chiusura	17-lug-97	5202	29/97
	Prezzo	Stampa	SCONTO MERIDIANA - Rif. PI1455	Chiusura	10-dic-97	5541	50/97
#	Prezzo	Posta	SELEZIONE CONCORSO 51 - Rif. PI1436	Chiusura	29-ott-97	5417	44/97
#	Prezzo	Stampa	SINTHESIS SISTEM - LA NAZIONE - Rif. PI1409	Chiusura	30-lug-97	5230	31/97
#	Prezzo	Stampa	SOC. COOP. AZZURRA - Rif. PI1214	Chiusura	10-apr-97	4884	15/97
#	Prezzo	Stampati	SUMMER TIM - Rif. PI1219	Chiusura	06-mar-97	4761	10/97
	Prezzo	Stampa	SUPERVALUTAZIONE PIAGGIO - Rif. PI1427	Chiusura	21-nov-97	5499	47/97
	Prezzo	Affissioni	SVENDITA POLLINI - Rif. PI1267	Chiusura	03-apr-97	4850	14/97
#	Prezzo	Stampa	TARIFFE KLM - Rif. PI1171	Chiusura	13-mar-97	4789	11/97
	Prezzo	TV	TAROCCHI EROTICI - Rif. PI1145	Chiusura	09-mag-97	4991	19/97
#	Prezzo	Stampa, Stampati	TELEPASS FAMILY 2 - Rif. PI1476	Chiusura	23-ott-97	5405	43/97
#	Prezzo	TV	TELEVENDITA ROYAL - Rif. PI1421	Chiusura	21-nov-97	5497	47/97
	Prezzo	Stampati	VIAGGI E VACANZE - Rif. PI1435	Chiusura	29-ott-97	5416	44/97
	Prezzo	Stampa	VOICE TO VOICE - Rif. PI1387	Chiusura	10-lug-97	5189	28/97
	Qualifiche committente	Stampa, Telefono	A.S. ACQUA TEAM - Rif. PI1273	Chiusura	24-lug-97	5213	30/97
	Qualifiche committente	Stampa	AGENZIA A.N.C.S. - Rif. PI1334	Chiusura	26-ago-97	5267	34-35/97
#	Qualifiche committente	Posta	AGENZIA EUROPA - Rif. PI1367	Chiusura	10-lug-97	5188	28/97
	Qualifiche committente	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE E' AMORE - Rif. PI1293	Chiusura	30-apr-97	4956	18/97
	Qualifiche committente	Affissioni	AGENZIE CORNELIA - Rif. PI1432	Chiusura	26-giu-97	5151	26/97

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Qualifiche committente	Stampa	AMEDEI TAXI - Rif. PI1314	Chiusura	12-giu-97	5085	24/97
	Qualifiche committente	Stampati	ANATOMIA DELLA MENTE UMANA - Rif. PI1297	Chiusura	22-mag-97	5016	21/97
#	Qualifiche committente	Stampa	ASSIOMA GEST - Rif. PI1426	Chiusura	21-nov-97	5498	47/97
	Qualifiche committente	Stampa	ATHENA MEDIAZIONI FINANZIARIE - Rif. PI1414	Chiusura	24-lug-97	5217	30/97
#	Qualifiche committente	Stampa	AUTOLANCIANI - Rif. PI1152	Onere della prova Chiusura	23-gen-97 30-apr-97	4616 4969	4/97 18/97
	Qualifiche committente	Posta	BORSA DI STUDIO WALL STREET - Rif. PI1285	Chiusura	10-apr-97	4863	15/97
	Qualifiche committente	Stampa	BOSCHETTI TAXI - Rif. PI1316	Chiusura	18-giu-97	5107	25/97
	Qualifiche committente	Stampa	BUSINESS SERVICES - Rif. PI1429	Chiusura	30-lug-97	5231	31/97
	Qualifiche committente	Stampa	C. E B. GESTIONI VENDITE - Rif. PI1010	Chiusura	09-gen-97	4567	1-2/97
	Qualifiche committente	Stampati	C.S.P. - Rif. PI1131	Onere della prova Chiusura	05-dic-96 13-feb-97	4487 4680	49/96 7/97
	Qualifiche committente	Confezione, Radio, TV	CASEIFICIO DE MARTINO - Rif. PI1132	Chiusura	27-feb-97	4730	9/97
	Qualifiche committente	Affissioni	CASTRO TAXI - Rif. PI1317	Chiusura	24-apr-97	4936	17/97
	Qualifiche committente	Affissioni	CENTRO AUTO - Rif. PI1304	Chiusura	24-apr-97	4935	17/97
	Qualifiche committente	Stampati	CEPSIPEDI - Rif. PI1408	Chiusura	09-ott-97	5371	41/97
	Qualifiche committente	TV	CESPIN-SERVIZIO TELEFONICO - Rif. PI1077	Chiusura	13-mar-97	4773	11/97
	Qualifiche committente	Affissioni	CIRCO KRONES - Rif. PI1017	Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura	28-nov-96 06-mar-97 17-apr-97	4470 4750 4909	48/96 10/97 16/97
	Qualifiche committente	Stampa	CONSORZIO AMBIENTE E SICUREZZA - Rif. PI1115	Rigetto istanza Chiusura	17-ott-96 27-mar-97	4345 4836	42/96 13/97
	Qualifiche committente	Stampa	CORRADOSSI TAXI - Rif. PI1313	Chiusura	18-giu-97	5106	25/97
	Qualifiche committente	Stampa	CORSI AIME AEROBICA - Rif. PI1441	Chiusura	26-ago-97	5272	34-35/97
	Qualifiche committente	Posta	CTO - Rif. PI1539	Chiusura	18-dic-97	5566	51/97
	Qualifiche committente	Stampa	DOTT.SSA SIRIGU - Rif. PI1065	Chiusura	30-apr-97	4966	18/97
	Qualifiche committente	Posta	E.D.I. VACANZE - Rif. PI1347	Chiusura	15-mag-97	5000	20/97
	Qualifiche committente	Stampa	ERAS DI BRESCIA - Rif. PI1213	Chiusura	10-apr-97	4885	15/97
	Qualifiche committente	Affissioni, Posta	ERREGI - Rif. PI1308	Chiusura	30-apr-97	4959	18/97
	Qualifiche committente	TV	EURO MULTIMEDIA MASTER - Rif. PI1106	Chiusura	13-feb-97	4677	7/97
#	Qualifiche committente	Posta	EUROCONFEZIONI - Rif. PI1236	Onere della prova Chiusura	20-feb-97 30-apr-97	4708 4972	8/97 18/97
#	Qualifiche committente	Posta	EUROPROFESSIONI - Rif. PI1396	Chiusura	18-set-97	5320	38/97
#	Qualifiche committente	Stampa	FINDORA - Rif. PI1118	Chiusura	27-mar-97	4837	13/97
#	Qualifiche committente	Posta	GADGET - Rif. PI1368	Chiusura	12-giu-97	5089	24/97
	Qualifiche committente	Stampa	GIOCA E VINCI - Rif. PI1483	Chiusura	21-nov-97	5502	47/97
	Qualifiche committente	Stampati	GITA AMBRA - Rif. PI1425	Chiusura	24-lug-97	5220	30/97

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Qualifiche committente	Stampati	GITA GOLD INOX - Rif. PI1423	Chiusura	24-lug-97	5218	30/97
	Qualifiche committente	Stampati	GITA STAR INOX - Rif. PI1424	Chiusura	24-lug-97	5219	30/97
	Qualifiche committente	Stampa	GIULIANELLI TAXI - Rif. PI1315	Chiusura	12-giu-97	5086	24/97
	Qualifiche committente	Stampati	GOLF DINNER - Rif. PI1557	Chiusura	10-dic-97	5547	50/97
	Qualifiche committente	Stampati	HYDE PARK CORNER - Rif. PI1212	Chiusura	30-lug-97	5233	31/97
	Qualifiche committente	Stampa	INFOSTRADA - Rif. PI1112	Chiusura	27-feb-97	4726	9/97
	Qualifiche committente	Stampati	INTERMIDIA FINANZIAMENTI - Rif. PI1345	Chiusura	26-giu-97	5139	26/97
	Qualifiche committente	Stampa	INTERNATIONAL BROKER - Rif. PI1344	Chiusura	05-giu-97	5057	23/97
	Qualifiche committente	Stampa	ISTITUTO BARACCA DI FLERO - Rif. PI1026	Chiusura	30-gen-97	4639	5/97
#	Qualifiche committente	Stampati	ISTITUTO BERNINI DI MILANO - Rif. PI1275	Chiusura	26-giu-97	5134	26/97
	Qualifiche committente	Stampa	ISTITUTO C. MENNELLA - Rif. PI1113	Chiusura	20-mar-97	4803	12/97
	Qualifiche committente	Stampa	ISTITUTO D'ANNUNZIO DI BRESCIA - Rif. PI1025	Chiusura	30-gen-97	4638	5/97
	Qualifiche committente	Stampa	ISTITUTO FERMI - Rif. PI1231	Chiusura	10-lug-97	5182	28/97
	Qualifiche committente	Stampa	ISTITUTO I.M.E. - Rif. PI1365	Chiusura	17-lug-97	5203	29/97
#	Qualifiche committente	Stampa	ISTITUTO NAZIONALE PRANOTERAPIA - Rif. PI1333	Chiusura	18-giu-97	5108	25/97
#	Qualifiche committente	Stampa	ISTITUTO SUPERIORE PER L'INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA - Rif. PI1330	Chiusura	24-lug-97	5214	30/97
#	Qualifiche committente	Confezione	LA CARITA - Rif. PI1211	Chiusura	27-feb-97	4740	9/97
#	Qualifiche committente	Stampa, Stampati	LA CARITAS SERVIZI FUNEBRI - Rif. PI1265	Onere della prova Chiusura	27-mar-97 10-lug-97	4819	13/97 28/97
#	Qualifiche committente	Posta	LAVORO A DOMICILIO PUBBLIDECA - Rif. PI1289	Chiusura	24-apr-97	4930	17/97
#	Qualifiche committente	Stampa	LOTTO SU VISTO - Rif. PI1073	Onere della prova Chiusura	23-gen-97 05-giu-97	4612 5073	4/97 23/97
	Qualifiche committente	TV	MACCHINE SAIMAC - Rif. PI1039	Chiusura	27-mar-97	4835	13/97
	Qualifiche committente	Stampa	MAGO MORENO - Rif. PI1495	Chiusura	06-nov-97	5453	45/97
	Qualifiche committente	Stampa	MARATTICUS - Rif. PI1209	Chiusura	10-apr-97	4886	15/97
	Qualifiche committente	Stampa	MARINERIA - Rif. PI1210	Chiusura	10-apr-97	4887	15/97
	Qualifiche committente	TV	MATHEMATIC SYSTEM - Rif. PI1202	Chiusura	03-apr-97	4852	14/97
#	Qualifiche committente	Stampa	MEDIOFINA - Rif. PI979	Onere della prova Chiusura	07-nov-96 06-mar-97	4399 4749	45/96 10/97
	Qualifiche committente	Posta	MISTRAL - Rif. PI1201	Chiusura	06-mar-97	4762	10/97
	Qualifiche committente	Stampa	NA.VAR.MA. - Rif. PI1393	Chiusura	09-ott-97	5369	41/97
#	Qualifiche committente	Stampa	NEW PROMOTION - Rif. PI1329	Chiusura	29-mag-97	5040	22/97
#	Qualifiche committente	Posta	O.N.M.I.C. - Rif. PI1235	Chiusura	18-giu-97	5102	25/97
	Qualifiche committente	Stampa	OFFERTA DI LAVORO ASSOTEAM - Rif. PI1502	Chiusura	09-ott-97	5375	41/97

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	Qualifiche committente	Stampa	OFFERTE DI LAVORO ITALIA ATTIVA - Rif. PI1451	Chiusura	27-nov-97	5516	48/97
	Qualifiche committente	TV	OK CLUB-SERVIZIO TELEFONICO - Rif. PI1078	Rigetto istanza Chiusura	10-ott-96 13-mar-97	4322	41/96 11/97
#	Qualifiche committente	Internet, Stampa	OROLOGI JANVIER - Rif. PI1323	Chiusura	26-ago-97	5265	34-35/97
	Qualifiche committente	Posta, Stampa	OSSERVANDO IL MONDO-AFRICAN ROADS - Rif. PI1374	Chiusura	03-ott-97	5355	40/97
#	Qualifiche committente	Posta	POLIZIA ITALIANA - Rif. PI1133	Chiusura	10-apr-97	4879	15/97
	Qualifiche committente	Stampati	POMPE FUNEBRI COMUNALI PAVESIO - Rif. PI1157	Chiusura	24-apr-97	4949	17/97
#	Qualifiche committente	Stampa	PRONTO LAVORO 166 - Rif. PI1608	Chiusura	18-dic-97	5574	51/97
	Qualifiche committente	Stampa	RADIO RTL - Rif. PI1321	Chiusura	04-set-97	5292	36/97
	Qualifiche committente	Stampa	REDAZIONALE BUONARROTI E S.PAOLO - Rif. PI1477	Chiusura	25-set-97	5339	39/97
#	Qualifiche committente	Posta	REGISTRO DITTE TOMA - Rif. PI1136	Chiusura	17-apr-97	4911	16/97
#	Qualifiche committente	Affissioni	REVISIONI O.S.I.M. - Rif. PI1475	Chiusura	12-nov-97	5477	46/97
	Qualifiche committente	TV	S.O.S. CONSUMATORE - Rif. PI1066	Rigetto istanza Chiusura	14-nov-96 10-apr-97	4421 4872	46/96 15/97
	Qualifiche committente	Stampa	SCIENZE CONOSCITIVE PARAPSICOLOGIA - Rif. PI1256	Chiusura	22-mag-97	5033	21/97
#	Qualifiche committente	Posta, Stampati	SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI VITTORIA - Rif. PI1544	Chiusura	18-dic-97	5565	51/97
#	Qualifiche committente	Stampati	SCUOLA TECNICA DI POLIZIA - Rif. PI1506	Chiusura	06-nov-97	5454	45/97
	Qualifiche committente	Posta	SCUOLA UNIVERSITARIA INTERPRETI E TRADUTTORI - Rif. PI1550	Chiusura	10-dic-97	5545	50/97
#	Qualifiche committente	Stampa	SELEZIONE CRESCERE INSIEME - Rif. PI1480	Chiusura	04-set-97	5297	36/97
	Qualifiche committente	Posta	SICUREZZA GAS - Rif. PI1165	Chiusura	27-mar-97	4840	13/97
#	Qualifiche committente	Stampa	SIRKY ANTICELLULITE - Rif. PI1453	Chiusura	04-dic-97	5522	49/97
#	Qualifiche committente	Stampa	SOC. COOP. AZZURRA - Rif. PI1214	Chiusura	10-apr-97	4884	15/97
	Qualifiche committente	Stampa	SOLIDARIETA' E FINANZA SIM - Rif. PI934	Chiusura	06-feb-97	4659	6/97
	Qualifiche committente	Stampa	STRUMENTI VENATORI - Rif. PI1296	Chiusura	03-lug-97	5165	27/97
	Qualifiche committente	Affissioni	SVENDITA POLLINI - Rif. PI1267	Chiusura	03-apr-97	4850	14/97
#	Qualifiche committente	Posta	VIDEO SYSTEM ITALIA - Rif. PI1390	Chiusura	10-lug-97	5190	28/97
	Qualifiche committente	Stampa, Stampati	W.A. CORSO DI PSICOLOGIA - Rif. PI1114	Chiusura	10-apr-97	4874	15/97
#	Qualifiche committente	Stampa	WALL STREET DI PAVIA - Rif. PI1125	Chiusura	20-feb-97	4701	8/97
	Non trasparenza	Stampa	A SCUOLA DI SESSO - Rif. PI1299	Chiusura	18-giu-97	5104	25/97
	Non trasparenza	Stampa, Telefono	A.S. ACQUA TEAM - Rif. PI1273	Chiusura	24-lug-97	5213	30/97
#	Non trasparenza	Posta	AGENZIA EUROPA - Rif. PI1367	Chiusura	10-lug-97	5188	28/97
	Non trasparenza	Stampa	AMICA GIRAMONDO MAGIE DELO MAROCCO - Rif. PI1558	Chiusura	21-nov-97	5504	47/97
#	Non trasparenza	Stampa	ASSIOMA GEST - Rif. PI1426	Chiusura	21-nov-97	5498	47/97
	Non trasparenza	Stampa	BANCA DATI EUROPE JOB CENTER - Rif. PI1206	Chiusura	09-mag-97	4994	19/97
	Non trasparenza	Stampa	BUSINESS SERVICES - Rif. PI1429	Chiusura	30-lug-97	5231	31/97
#	Non trasparenza	Stampa	C.P.E. OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI1184	Chiusura	20-mar-97	4805	12/97

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Non trasparenza	Stampa	CHRISTIAN DE PERCEVAL - Rif. PI1298	Chiusura	09-mag-97	4980	19/97
#	Non trasparenza	Stampa, Stampati	COMUNICATO ASSOPETROLI - Rif. PI1555	Chiusura	12-nov-97	5480	46/97
	Non trasparenza	TV	DISCO DI CELENTANO - Rif. PI1059	Chiusura	23-gen-97	4610	4/97
#	Non trasparenza	Stampati	DIVISIONE SICUREZZA - Rif. PI1439	Chiusura	30-lug-97	5232	31/97
	Non trasparenza	Stampa	DONNA MODERNA-TRATTAMENTO VISO - Rif. PI1174	Chiusura	29-mag-97	5052	22/97
	Non trasparenza	Posta	E.D.I. VACANZE - Rif. PI1347	Chiusura	15-mag-97	5000	20/97
	Non trasparenza	TV	EFESO-RAI - Rif. PI1121	Chiusura	13-feb-97	4679	7/97
#	Non trasparenza	Posta	EUROCONFEZIONI - Rif. PI1236	Onere della prova Chiusura	20-feb-97	4708 4972	8/97 18/97
	Non trasparenza	Posta	EUROSYSTEM - Rif. PI1543	Chiusura	10-dic-97	5546	50/97
#	Non trasparenza	Stampa	FRIGOVERRE-INTIMITÀ - Rif. PI1578	Chiusura	18-dic-97	5571	51/97
#	Non trasparenza	Posta	GADGET - Rif. PI1368	Chiusura	12-giu-97	5089	24/97
	Non trasparenza	TV	GRATTA E VINCI RAI - Rif. PI1322	Chiusura	22-mag-97	5015	21/97
	Non trasparenza	TV	GRATTA E VINCI TV - Rif. PI1353	Chiusura	12-giu-97	5088	24/97
	Non trasparenza	Stampa	GRAZIA COUPEROSE - Rif. PI1446	Chiusura	04-set-97	5293	36/97
#	Non trasparenza	Stampa	IMAGE COMMUNICATIONS - Rif. PI1057	Chiusura	20-feb-97	4698	8/97
	Non trasparenza	Stampa	ISTITUTO I.M.E. - Rif. PI1365	Chiusura	17-lug-97	5203	29/97
#	Non trasparenza	Confezione	LA CARITA - Rif. PI1211	Chiusura	27-feb-97	4740	9/97
	Non trasparenza	Stampa	LA REPUBBLICA SALUTE - Rif. PI1193	Chiusura	27-mar-97	4843	13/97
	Non trasparenza	Stampa	LABORATORI GARNIER - Rif. PI1089	Chiusura	06-mar-97	4754	10/97
#	Non trasparenza	Stampa	LACASA DEGLI ULIVI - LA SICILIA - Rif. PI1579	Chiusura	18-dic-97	5572	51/97
#	Non trasparenza	Posta	LAVORO A DOMICILIO PUBBLIDECA - Rif. PI1289	Chiusura	24-apr-97	4930	17/97
	Non trasparenza	Stampa	LETTI AXIL - Rif. PI1092	Chiusura	14-mar-97	4771	11/97
	Non trasparenza	TV	LINDA E IL BRIGADIERE - Rif. PI1473	Chiusura	18-set-97	5326	38/97
	Non trasparenza	TV	LINDA E IL BRIGADIERE II - Rif. PI1535	Chiusura	06-nov-97	5456	45/97
	Non trasparenza	TV	MARLBORO-CARRAMBA - Rif. PI1197	Chiusura	27-mar-97	4845	13/97
	Non trasparenza	Stampa, Stampati	MARVIN FRANCHISING - Rif. PI1223	Chiusura	15-mag-97	5012	20/97
	Non trasparenza	Stampa	MASCARA HELENA RUBISTEIN - Rif. PI1128	Chiusura	27-mar-97	4839	13/97
	Non trasparenza	Stampa	METANO AEM - Rif. PI1093	Chiusura	20-mar-97	4800	12/97
#	Non trasparenza	Stampa	MILLIONAIRE-LA SICILIA - Rif. PI1577	Chiusura	18-dic-97	5570	51/97
	Non trasparenza	Posta	MISTRAL - Rif. PI1201	Chiusura	06-mar-97	4762	10/97
	Non trasparenza	Stampa	MOSCATELLO BANFI - Rif. PI1139	Chiusura	20-feb-97	4703	8/97
#	Non trasparenza	Stampa	NEW AGENCY - Rif. PI1571	Chiusura	04-dic-97	5527	49/97
	Non trasparenza	Stampa	NUOVA ERA & MEDITAZIONE - Rif. PI1291	Chiusura	22-mag-97	5014	21/97
	Non trasparenza	Stampa	OFFERTA DI LAVORO ASSOTEAM - Rif. PI1502	Chiusura	09-ott-97	5375	41/97
#	Non trasparenza	Stampa	OFFERTA LAVORO PROMOINVEST - Rif. PI1487	Sospensione Chiusura	17-lug-97 18-dic-97	5207 5558	29/97 51/97
#	Non trasparenza	Stampa	OFFERTE DI LAVORO GALASSIA - Rif. PI1140	Chiusura	13-feb-97	4681	7/97
#	Non trasparenza	Stampa	OFFERTE DI LAVORO ITALIA ATTIVA - Rif. PI1451	Chiusura	27-nov-97	5516	48/97
#	Non trasparenza	Stampa	OFFERTE LAVORO A.W.T. - Rif. PI1096	Chiusura	20-feb-97	4699	8/97
	Non trasparenza	Stampa	OGGI MIO GATTO - Rif. PI1191	Chiusura	20-mar-97	4806	12/97
	Non trasparenza	Stampa	ONORANZE FUNEBRI LIBICI - Rif. PI1048	Chiusura	20-feb-97	4693	8/97
	Non trasparenza	Stampa	PARRUCCHIERE SERGIO VALENTE - Rif. PI1138	Chiusura	20-feb-97	4702	8/97

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	Non trasparenza	Stampa	PASSAT QUATTRORUOTE - Rif. PI1156	Chiusura	06-mar-97	4757	10/97
#	Non trasparenza	Posta	POLIZIA ITALIANA - Rif. PI1133	Chiusura	10-apr-97	4879	15/97
#	Non trasparenza	Stampa	PROGRAMMEX - Rif. PI1068	Chiusura	13-feb-97	4676	7/97
	Non trasparenza	Stampa	REDAZIONALE BUONARROTI E S.PAOLO - Rif. PI1477	Chiusura	25-set-97	5339	39/97
	Non trasparenza	Stampa	REDAZIONALI BENESSERE REPUBBLICA - Rif. PI1094	Chiusura	20-mar-97	4801	12/97
#	Non trasparenza	Posta	REGISTRO DITTE TOMA - Rif. PI1136	Chiusura	17-apr-97	4911	16/97
	Non trasparenza	Posta	REPERTORIO NAZIONALE III - Rif. PI1331	Chiusura	17-lug-97	5202	29/97
#	Non trasparenza	Posta	SELEZIONE CONCORSO 51 - Rif. PI1436	Chiusura	29-ott-97	5417	44/97
#	Non trasparenza	Stampa	SELEZIONE CRESCERE INSIEME - Rif. PI1480	Chiusura	04-set-97	5297	36/97
	Non trasparenza	Stampa	SILHOUETTE DONNA - Rif. PI1292	Chiusura	15-mag-97	4997	21/97
#	Non trasparenza	Stampa	SINTHESIS SISTEM - LA NAZIONE - Rif. PI1409	Chiusura	30-lug-97	5230	31/97
#	Non trasparenza	Stampa	SIRKY ANTICELLULITE - Rif. PI1453	Chiusura	04-dic-97	5522	49/97
	Non trasparenza	Stampa	SORRISI & CANZONI TV-GARDALAND - Rif. PI1175	Chiusura	06-mar-97	4758	10/97
	Non trasparenza	TV	TECHNOGYM - Rif. PI1204	Chiusura	27-mar-97	4846	13/97
	Non trasparenza	TV	TELE ONDA RTV2 - Rif. PI1391	Chiusura	21-nov-97	5495	47/97
#	Non trasparenza	Stampa	TUTTO TURISMO-QUATTRORUOTE - Rif. PI1149	Chiusura	06-mar-97	4756	10/97
	Non trasparenza	Stampati	VIAGGI E VACANZE - Rif. PI1435	Chiusura	29-ott-97	5416	44/97
#	Non trasparenza	Posta	VIDEO SYSTEM ITALIA - Rif. PI1390	Chiusura	10-lug-97	5190	28/97
	Non trasparenza	Stampa	VIVERSANI & BELLI-BAYER - Rif. PI1232A	Chiusura	24-apr-97	4921	17/97
	Non trasparenza	Stampa	VIVERSANI & BELLI-LABORATORI GARNIER - Rif. PI1232B	Chiusura	24-apr-97	4922	17/97
	Non trasparenza	Stampa	VIVERSANI & BELLI-LANCASTER - Rif. PI1232	Chiusura	24-apr-97	4920	17/97
	Non trasparenza	Stampa	VIVERSANI E BELLI-LYCIA PURA - Rif. PI1559	Chiusura	21-nov-97	5505	47/97
	Non trasparenza	Stampa	VIVI MILANO-CENTRALE DEL LATTE - Rif. PI1527	Chiusura	23-ott-97	5406	43/97
	Garanzia	Stampa	A.M.A. MATRIMONIALE - Rif. PI1336	Chiusura	12-giu-97	5087	24/97
	Garanzia	Affissioni, Stampa	ACE IMMOBILIARE - Rif. PI1188	Onere della prova Chiusura	06-feb-97 15-mag-97	4657 5011	6/97 20/97
	Garanzia	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE E' AMORE II - Rif. PI1101	Chiusura	20-feb-97	4696	8/97
	Garanzia	Stampa	AGENZIA NORD EST - Rif. PI1103	Chiusura	20-feb-97	4697	8/97
#	Garanzia	Telefono	CASA EDITRICE CED - Rif. PI1142	Chiusura	10-apr-97	4880	15/97
	Garanzia	Stampa	CENTRO RESIDENZIALE VALBELLA - Rif. PI1320	Chiusura	05-giu-97	5054	23/97
	Garanzia	TV	COLTELLI DIAMANTE - Rif. PI1080	Chiusura	13-mar-97	4776	11/97
	Garanzia	TV	COLTELLI SHOGUN - Rif. PI1079	Chiusura	13-mar-97	4775	11/97
#	Garanzia	Stampati	COMPUTER UNION - Rif. PI1548	Chiusura	16-ott-97	5392	42/97
#	Garanzia	Stampati	FUELSAVER SUPER-TECH - Rif. PI1469	Chiusura	12-nov-97	5475	46/97
	Garanzia	Stampati	GARANZIA PIAGGIO - Rif. PI1444	Chiusura	05-ago-97	5247	32-33/97
	Garanzia	Stampa	GIO.VE - Rif. PI996	Rigetto istanza Onere della prova Rigetto istanza Chiusura	26-ago-96 17-set-96 27-set-96 30-gen-97	4190 4251 4280 4636	34-35/96 38/96 39-40/96 5/97
	Garanzia	Stampa	GIOCA E VINCI - Rif. PI1483	Chiusura	21-nov-97	5502	47/97
	Garanzia	Affissioni, Radio, TV	IMPERIAL - Rif. PI1162	Chiusura	20-feb-97	4705	8/97
#	Garanzia	Stampa	LOTTO MEGAS - Rif. PI1511	Chiusura	18-dic-97	5559	51/97
	Garanzia	TV	MACCHINE SAIMAC - Rif. PI1039	Chiusura	27-mar-97	4835	13/97

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Garanzia	TV	MATHEMATIC SYSTEM - Rif. PI1202	Chiusura	03-apr-97	4852	14/97
#	Garanzia	TV	NEW MEDICAL LASER - Rif. PI1238	Sospensione Onere della prova Chiusura	20-feb-97 27-mar-97 17-lug-97	5200	8/97 13/97 13/97
#	Garanzia	Stampa	OFFERTE DI LAVORO GALASSIA - Rif. PI1140	Chiusura	13-feb-97	4681	7/97
#	Garanzia	Internet, Stampa	OROLOGI JANVIER - Rif. PI1323	Chiusura	26-ago-97	5265	34-35/97
#	Garanzia	TV	OROLOGI SHOPPING CLUB - Rif. PI1279	Onere della prova Chiusura	13-mar-97 26-giu-97	4766 5135	11/97 26/97
#	Garanzia	Stampa, TV	OROLOGIO NICE - Rif. PI1040	Rigetto istanza Chiusura	10-ott-96 13-feb-97	4310 4674	41/96 7/97
	Garanzia	Confezione	VIDEOCASSETTA CONTINENTE - Rif. PI1564	Chiusura	06-nov-97	5459	45/97
	Salute e sicurezza	Stampa	FOOD & FITNESS - Rif. PI954	Rigetto istanza Chiusura	19-lug-96 30-gen-97	4106 4635	29-30/96 5/97
	Salute e sicurezza	Stampa	METANO AEM - Rif. PI1093	Chiusura	20-mar-97	4800	12/97
#	Salute e sicurezza	TV	NEW MEDICAL LASER - Rif. PI1238	Sospensione Onere della prova Chiusura	20-feb-97 27-mar-97 17-lug-97	5200	8/97 13/97 13/97
	Salute e sicurezza	TV	TEGOLINI MULINO BIANCO - Rif. PI1263	Chiusura	30-lug-97	5226	31/97
	Bambini e adolescenti	TV	GILERA RUNNER - Rif. PI1420	Chiusura	05-ago-97	5246	32-33/97[11]
	Bambini e adolescenti	TV	OK CLUB-SERVIZIO TELEFONICO - Rif. PI1078	Rigetto istanza Chiusura	10-ott-96 13-mar-97	4322 4774	41/96 11/97
	Bambini e adolescenti	TV	PROF. HORRIBILUS II - Rif. PI1325	Chiusura	03-ott-97	5353	40/97
	Bambini e adolescenti	TV	SAN CARLO JUNIOR - Rif. PI1098	Chiusura	27-feb-97	4722	9/97
	Bambini e adolescenti	TV	SPOT BENELLI 491 - Rif. PI1533	Sospensione Chiusura	30-lug-97 04-dic-97	5211 5526	29/97 49/97
	Bambini e adolescenti	TV	TEGOLINI MULINO BIANCO - Rif. PI1263	Chiusura	30-lug-97	5226	31/97

1998

	Caratteristiche	Stampa	ABBIGLIAMENTO DEVIATOR - Rif. PI2051	Chiusura	29-ott-98	6515	44/98
	Caratteristiche	Stampa	ABBONAMENTO LA PREVIDENZA FORENSE - Rif. PI1977	Chiusura	31-lug-98	6309	31/98
	Caratteristiche	Stampa	ABBONAMENTO LA STAMPA - Rif. PI1981	Chiusura	15-ott-98	6471	42/98
	Caratteristiche	Confezione	ACQUA "LA FONTEMURA" - Rif. PI2015	Rigetto istanza Chiusura	15-apr-98 04-set-98	5896 6395	16/98 35-36/98
	Caratteristiche	Stampati	ACTIS SIM - Rif. PI1770	Chiusura	26-mar-98	5838	13/98
#	Caratteristiche	Stampa	AEM-CORRIERE DELLA SERA - Rif. PI1524	Chiusura	15-gen-98	5625	3/98
	Caratteristiche	Stampa	AGENZIA ALESSIO SUNDAS MODEL - Rif. PI1938	Chiusura	15-set-98	6404	37-38/98
	Caratteristiche	Stampa	AGENZIA FUNEBRE MENCIO - Rif. PI1808	Chiusura	23-apr-98	5934	17/98
	Caratteristiche	Stampa	AGENZIA NOI DUE - Rif. PI1714	Chiusura	07-mag-98	5972	19/98
	Caratteristiche	Stampa	AGENZIA SERVIZI FUNEBRI MITOLA - Rif. PI1940	Chiusura	11-ago-98	6338	32-33/98
	Caratteristiche	Stampati	ALBADORA HOTEL - Rif. PI1842	Chiusura	02-lug-98	6180	27/98
	Caratteristiche	Stampa	ALITALIA NUOVE TARIFFE - Rif. PI2006	Chiusura	08-ott-98	6449	41/98
	Caratteristiche	Stampa	ALLEGATO MILANO FINANZA - Rif. PI2062	Chiusura	29-ott-98	6516	44/98
	Caratteristiche	Stampati	ALLIED TOURS - Rif. PI1652	Chiusura	13-mar-98	5785	11/98

[11] Errata corrige pubblicata nel bollettino n.37/97.

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Stampati	ALPITOUR CARTA BLU - Rif. PI1764	Chiusura	07-mag-98	5975	19/98
	Caratteristiche	Stampa	AMERICAN AIRLINES - Rif. PI1736	Chiusura	02-apr-98	5864	14/98
	Caratteristiche	Stampa	ANTIRUGHE CARITA - Rif. PI1459	Chiusura	18-mar-98	5791	12/98
	Caratteristiche	Stampa	ANTIRUGHE CLARINS - Rif. PI1464	Chiusura	18-mar-98	5796	12/98
	Caratteristiche	Stampa	ANTIRUGHE DIOR - Rif. PI1458	Chiusura	18-mar-98	5790	12/98
	Caratteristiche	Stampa	ANTIRUGHE LANCOME - Rif. PI1460	Chiusura	18-mar-98	5792	12/98
	Caratteristiche	Stampa	ANTIRUGHE LIERAC - Rif. PI1465	Chiusura	18-mar-98	5797	12/98
	Caratteristiche	Stampa	ANTIRUGHE SANT'ANGELICA - Rif. PI1467	Chiusura	18-mar-98	5799	12/98
	Caratteristiche	Stampa	ANTIRUGHE VICHY - Rif. PI1462	Chiusura	18-mar-98	5794	12/98
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	APNEA ACADEMY - Rif. PI1496	Chiusura	08-gen-98	5607	1-2/98
#	Caratteristiche	Telefono	ARCADIA - Rif. PI2172	Chiusura	22-dic-98	6748	52/98
	Caratteristiche	Stampa	ASSOCIAZIONE CULTURALE EASY LONDON - Rif. PI1895	Chiusura	10-lug-98	6214	28/98
	Caratteristiche	Affissioni	AZIENDA S.N.C. - Rif. PI1636	Chiusura	25-feb-98	5718	9/98
	Caratteristiche	Affissioni, Stampa, Stampati, TV	AZIENDA TRASPORTI FUNEBRI DI GENOVA - Rif. PI1772	Chiusura	28-mag-98	6045	22/98
	Caratteristiche	Stampa	A.L.A.C. AMMINISTRATORI DI CONDOMINI - Rif. PI1900	Chiusura	31-lug-98	6300	31/98
	Caratteristiche	Stampati	BANKAMERICARD/TELEFONO CELLULARE - Rif. PI1639	Chiusura	02-apr-98	5860	14/98
	Caratteristiche	Stampa, Stampati, TV	BAYER ONE A DAY - Rif. PI1597	Chiusura	26-mar-98	5825	13/98
	Caratteristiche	Stampati	BIANCHERIA LADYBERG - Rif. PI1887	Chiusura	30-apr-98	5956	18/98
#	Caratteristiche	Posta	BMC ITALIA - Rif. PI1730	Chiusura	15-apr-98	5889	16/98
	Caratteristiche	TV	BOERINGER GEGORVIT - Rif. PI1603	Chiusura	26-mar-98	5830	13/98
	Caratteristiche	Stampa	BRUCIATORI AVANZINI - Rif. PI1850	Chiusura	10-lug-98	6206	28/98
	Caratteristiche	Stampa	BVQI ITALIA - Rif. PI2010	Chiusura	08-ott-98	6450	41/98
	Caratteristiche	Stampa	B.B.C. DAVI - Rif. PI1965	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 10-lug-98	5909 6223	16/98 28/98
	Caratteristiche	Confezione	CANDELINE CAMEO - Rif. PI1847	Chiusura	11-giu-98	6105	24/98
	Caratteristiche	Stampa, TV	CANONE TACS RICARICABILE TIM - Rif. PI2094	Chiusura	10-dic-98	6688	50/98
#	Caratteristiche	Posta	CAPO NORD - Rif. PI1987	Chiusura	19-ago-98	6372	34/98
	Caratteristiche	Posta	CARTA SI - Rif. PI1769	Chiusura	28-mag-98	6044	22/98
	Caratteristiche	Posta	CARTASI' MAGGIORE - Rif. PI1954	Chiusura	31-lug-98	6307	31/98
#	Caratteristiche	Posta	CARTOLINA NEW TAURUS VIAGGI - Rif. PI1762	Chiusura	30-apr-98	5949	18/98
#	Caratteristiche	Posta	CARTOLINA VIAGGIO PREMIO - Rif. PI1890	Chiusura	10-lug-98	6212	28/98
#	Caratteristiche	Posta	CARTOLINE REDOX - Rif. PI2191	Chiusura	22-dic-98	6752	52/98
	Caratteristiche	Stampati	CASTRORAMA ITALIA - Rif. PI2277	Rigetto istanza Chiusura	20-ott-98 26-nov-98	6495 6631	43/98 48/98
	Caratteristiche	Stampati	CATALOGO CATY VIAGGI - Rif. PI1607	Chiusura	26-mar-98	5831	13/98
	Caratteristiche	Stampati	CATALOGO CONDOR - Rif. PI1863	Chiusura	10-lug-98	6209	28/98
	Caratteristiche	TV	CD ROM OPEL TIGRA - Rif. PI1606	Chiusura	01-apr-98	5845	14/98
	Caratteristiche	Confezione	CENTRO AUTORIZZATO RACCOLTA INDUMENTI - Rif. PI2227	Chiusura	26-nov-98	6630	48/98
	Caratteristiche	Internet, Stampa, Stampati	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE EUROSATELLITE - Rif. PI1776	Chiusura	04-giu-98	6068	23/98
	Caratteristiche	Stampati	CENTRO STILE BUDRIO - Rif. PI1610	Chiusura	01-apr-98	5846	14/98

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Stampati	CHIUSINI MARIO CIRINO POMICINO - Rif. PI2144	Chiusura	22-dic-98	6745	52/98
	Caratteristiche	Stampati	CHIUSINI MCP-MARCHIO CEE - Rif. PI1995	Chiusura	19-ago-98	6374	34/98
	Caratteristiche	Posta	CINECITTA' NEWS - Rif. PI1862	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 10-lug-98	5907 6208	16/98 28/98
	Caratteristiche	Stampati	CITTÀ MERCATO DI CINISELLO BALSAMO - Rif. PI1934	Chiusura	25-giu-98	6152	26/98
	Caratteristiche	Stampa	CNR PLUS EMITTENTE - Rif. PI1881	Chiusura	31-lug-98	6294	31/98
	Caratteristiche	Stampa	COLLAGENVIT - Rif. PI1990	Chiusura	24-set-98	6419	39/98
	Caratteristiche	Stampa	CONCORSI PER TUTTI F.LLI ADRIANI - Rif. PI2116	Chiusura	19-nov-98	6590	47/98
#	Caratteristiche	Stampa	CONCORSI ROMA - Rif. PI1701	Rigetto istanza Chiusura	12-nov-97 15-gen-98	5484 5633	46/97 3/98
	Caratteristiche	Confezione	CONCORSO LINDT - Rif. PI1956	Chiusura	31-lug-98	6308	31/98
	Caratteristiche	Stampa	CONCORSO MISTER MONEY - Rif. PI1791	Chiusura	07-mag-98	5977	19/98
	Caratteristiche	Confezione	CONCORSO RULLINI FOTOGRAFICI SCOTCH - Rif. PI2222	Chiusura	17-dic-98	6727	51/98
	Caratteristiche	Posta	CONCORSO STASSEN - Rif. PI1859	Chiusura	25-giu-98	6146	26/98
	Caratteristiche	Affissioni	CONSIAG - Rif. PI2190	Rigetto istanza Chiusura	03-dic-98 22-dic-98	6656 6751	49/98 52/98
	Caratteristiche	Stampa Stampati	CONTO ASCOLTO - Rif. PI1891	Rigetto istanza Chiusura	15-apr-98 10-lug-98	5894 6213	16/98 28/98
	Caratteristiche	Stampa Stampati	CONTRACCETTIVO PERSONA - Rif. PI1631	Chiusura	01-apr-98	5849	14/98
	Caratteristiche	Stampati	COOP DI LUINO - Rif. PI2231	Chiusura	22-dic-98	6754	52/98
	Caratteristiche	Confezione	COPRIDIVANI DONDI - Rif. PI1913	Chiusura	21-lug-98	6254	29-30/98
#	Caratteristiche	Stampa	CORSINI E IMPART - Rif. PI1963	Chiusura	08-ott-98	6448	41/98
#	Caratteristiche	Posta	CORSO DI FORMAZIONE I.B.F. - Rif. PI1766	Chiusura	15-apr-98	5892	16/98
	Caratteristiche	Stampati	CORSO PODOLIFE - Rif. PI1637	Chiusura	05-mar-98	5758	10/98
	Caratteristiche	Stampati	CORSO SPECIALIZZAZIONE SECURITY - Rif. PI1947	Chiusura	31-lug-98	6306	31/98
	Caratteristiche	Stampati	COSTA JONICA - Rif. PI1581	Chiusura	29-gen-98	5662	5/98
	Caratteristiche	Stampati	C.L.L. COMMERCIO LEGHE LEGGERE - Rif. PI2186	Rigetto istanza Chiusura	31-lug-98 17-dic-98	6311 6724	31/98 51/98
	Caratteristiche	Stampati	C.P.E. OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI2169	Chiusura	17-dic-98	6722	51/98
	Caratteristiche	Confezione, TV	DANONE-VITASNELLA - Rif. PI1941	Chiusura	19-ago-98	6365	34/98
	Caratteristiche	Stampa	DECODER NOKIA - Rif. PI2036	Rigetto istanza Chiusura	30-apr-98 20-ott-98	5957 6487	18/98 43/98
	Caratteristiche	Posta	DETECTIVE ITALSTUDI - Rif. PI2001	Chiusura	04-set-98	6393	35-36/98
	Caratteristiche	Stampa	DIFFUSIONE GIOCHI - Rif. PI1927	Chiusura	31-lug-98	6303	31/98
#	Caratteristiche	Posta, Stampa	DITTA RIESER-MALZER - Rif. PI1686	Chiusura	23-apr-98	5929	17/98
	Caratteristiche	Stampa	EASY GOLD - Rif. PI1921	Chiusura	11-ago-98	6336	32-33/98
	Caratteristiche	Stampati	ELIANA MONTI III - Rif. PI2178	Chiusura	22-dic-98	6749	52/98
	Caratteristiche	Internet, Posta, Stampa	ERACLIT VENIER ISOLAMENTO - Rif. PI1901	Chiusura	11-ago-98	6330	32-33/98
#	Caratteristiche	Stampa	EUROGAMES OFFERTA LAVORO - Rif. PI1945	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 08-ott-98	5908 6446	16/98 41/98
	Caratteristiche	Stampati	EUROTRAVEL - Rif. PI1563	Chiusura	05-feb-98	5675	6/98
	Caratteristiche	Stampati	FABBRI EDITORE "LA STORIA D'ITALIA" - Rif. PI1708	Chiusura	25-giu-98	6144	26/98
	Caratteristiche	Stampati	FEBATOUR - Rif. PI1720	Chiusura	02-apr-98	5862	14/98
	Caratteristiche	Stampati	FERROVIE DELLO STATO-EUROSTAR - Rif. PI2197	Chiusura	17-dic-98	6725	51/98

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Stampati	FISIM IMMOBILIARE - Rif. PI1867	Chiusura	26-mar-98	5842	13/98
	Caratteristiche	Stampa	FITNESS PROFESSIONAL - Rif. PI1622	Chiusura	18-mar-98	5802	12/98
#	Caratteristiche	Telefono	FIVE GROUP - Rif. PI2012	Chiusura	28-mag-98	6053	22/98
	Caratteristiche	Stampa	FORMAT OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI1894	Chiusura	02-lug-98	6186	27/98
	Caratteristiche	Posta Stampati	FORMAZIONE TECNICA AREONAUTICA - Rif. PI2111	Chiusura	19-nov-98	6589	47/98
	Caratteristiche	TV, Stampa	FOTO MARVISSIMA - Rif. PI1656	Chiusura	14-mag-98	5992	20/98
#	Caratteristiche	Stampa	FRANCHISING VENETA SYSTEM - Rif. PI1567	Chiusura	25-feb-98	5714	9/98
	Caratteristiche	Stampati	FRANCO ROSSO HOTEL ESMERALDA - Rif. PI1641	Chiusura	05-mar-98	5759	10/98
	Caratteristiche	Affissioni, Stampati	FRANTOIO PER OLIVE VERONESI - Rif. PI1742	Chiusura	23-apr-98	5932	17/98
	Caratteristiche	Stampati	FUORISTRADA SSANG YONG MOTOR - Rif. PI2008	Chiusura	04-set-98	6394	35-36/98
	Caratteristiche	Stampati	FUTURVIAGGI/LONDRA - Rif. PI1642	Chiusura	13-mar-98	5784	11/98
	Caratteristiche	Affissioni	GARANZIA AUTOSCANA - Rif. PI2155	Chiusura	03-dic-98	6655	49/98
#	Caratteristiche	Stampa	GE.C.A. OFFERTA DI LAVORO - Rif. PI1684	Chiusura	22-gen-98	5654	4/98
	Caratteristiche	Stampati	GF UNIVERSITA EUROPEA - Rif. PI1562	Chiusura	29-gen-98	5661	5/98
	Caratteristiche	Stampa	GIARY GROUP-166 - Rif. PI1611	Chiusura	05-feb-98	5677	6/98
	Caratteristiche	TV	GIG LIBRO DEI GIOCATTOLI - Rif. PI1950	Chiusura	08-ott-98	6447	41/98
#	Caratteristiche	Stampa	GIOCOMANIA SU VISTO - Rif. PI1961	Chiusura	19-ago-98	6369	34/98
	Caratteristiche	Stampati	GIOIELLI CARNABY STREET - Rif. PI1931	Chiusura	21-lug-98	6259	29-30/98
	Caratteristiche	TV	GIULIANI FON WAN - Rif. PI1601	Chiusura	26-mar-98	5829	13/98
	Caratteristiche	Stampati	GOING TOUR - Rif. PI1700	Chiusura	25-feb-98	5721	9/98
	Caratteristiche	Stampa	GORGHETTO TAXI - Rif. PI1724	Chiusura	05-feb-98	5683	6/98
	Caratteristiche	Stampati	GSM SIEMENS S10 - Rif. PI2088	Chiusura	19-nov-98	6588	47/98
	Caratteristiche	Stampati	GUIDO PROSPERI SERVICE - Rif. PI1983	Chiusura	19-ago-98	6371	34/98
	Caratteristiche	Stampati	HOTEL APOLLONIA BEACH - Rif. PI1628	Chiusura	25-feb-98	5716	9/98
	Caratteristiche	Stampa	HYPERICUM NEO VITA - Rif. PI2061	Chiusura	26-nov-98	6624	48/98
	Caratteristiche	Stampati	I VIAGGI DEL TURCHESE HURGHADA - Rif. PI1673	Chiusura	18-mar-98	5805	12/98
	Caratteristiche	Stampati	IL PELLICANO OFFERTA PAF - Rif. PI1809	Chiusura	30-apr-98	5952	18/98
	Caratteristiche	Stampa	IMMOBILOSTIA - Rif. PI1774	Chiusura	04-giu-98	6066	23/98
	Caratteristiche	Stampa	INAZ PAGHE - Rif. PI1585	Chiusura	13-mar-98	5783	11/98
	Caratteristiche	Stampati	INFORMATORE FARMACEUTICO OEMF - Rif. PI1756	Chiusura	28-mag-98	6043	22/98
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	INLINGUA SCHOOL - Rif. PI1763	Chiusura	21-lug-98	6248	29-30/98
	Caratteristiche	Stampa	INTEGRATORE NEW GEN EXTRA - Rif. PI1619	Chiusura	01-apr-98	5847	14/98
#	Caratteristiche	Internet, Stampa	INTERMEDIAZIONE BRAVO CASA - Rif. PI1586	Chiusura	12-mar-98	5779	11/98
	Caratteristiche	Affissioni, Stampati	IPER MC/FERRARI - Rif. PI1812	Chiusura	02-lug-98	6165	27/98
#	Caratteristiche	Posta	ISLA VACANZE - Rif. PI1877	Rigetto istanza Chiusura	02-apr-98 02-lug-98	5869 6184	14/98 27/98
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO ARIOSTO - Rif. PI1780	Chiusura	30-apr-98	5951	18/98
	Caratteristiche	Stampati	ISTITUTO FIORUCCI - Rif. PI1778	Chiusura	30-apr-98	5950	18/98
	Caratteristiche	Stampa	ITALY PROGRESS - Rif. PI1918	Chiusura	11-ago-98	6335	32-33/98
#	Caratteristiche	Posta	KONTAT-BIOKONTAT - Rif. PI2018	Chiusura	04-set-98	6396	35-36/98
#	Caratteristiche	Telefono	LA PUNTO CASA - Rif. PI2112	Chiusura	05-nov-98	6536	45/98
	Caratteristiche	Stampa	LIPOBALANCE - Rif. PI2060	Chiusura	03-dic-98	6649	49/98

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	Caratteristiche	Posta, Stampa	LOREL ITALIA COLLABORAZIONE DOMICILIARE - Rif. PI1860	Chiusura	10-lug-98	6207	28/98
#	Caratteristiche	TV	LOTTO FACILE - Rif. PI1537	Chiusura	08-gen-98	5610	1-2/98
	Caratteristiche	Stampati	MAGAZZINO GENERI MS - Rif. PI1725	Chiusura	15-apr-98	5886	16/98
	Caratteristiche	TV	MAGO GIANCARLO GIACOMINI - Rif. PI1794	Chiusura	11-giu-98	6102	24/98
#	Caratteristiche	Stampa	MARKETING OFFERTA LAVORO - Rif. PI1680	Chiusura	26-mar-98	5835	13/98
	Caratteristiche	Stampa	MAZZOTTI TAXI - Rif. PI1818	Chiusura	12-mar-98	5782	11/98
	Caratteristiche	Stampa	MILLIONAIRE-MARKETING OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI1937	Chiusura	11-ago-98	6337	32-33/98
#	Caratteristiche	Posta	MIXER BI-BO - Rif. PI2173	Chiusura	26-nov-98	6628	48/98
	Caratteristiche	Stampa	MONDO CLUB CARD - Rif. PI1657	Chiusura	15-apr-98	5881	16/98
#	Caratteristiche	Stampa	MUTUO BANCA DEL SALENTO - Rif. PI2031	Chiusura Modifiche	20-ott-98 17-dic-98	6486 6718	43/98 51/98
	Caratteristiche	Stampa	NATIONAL GEOGRAPHIC - Rif. PI2022	Chiusura	01-ott-98	6433	40/98
	Caratteristiche	Posta	NCT-STUDI DI SETTORE - Rif. PI2064	Chiusura	21-lug-98	6263	29-30/98
#	Caratteristiche	Stampa	NICOTENIL II - Rif. PI1735	Chiusura	23-apr-98	5931	17/98
	Caratteristiche	Stampa	NISSAN VANETTE CARGO - Rif. PI2023	Chiusura	10-dic-98	6687	50/98
	Caratteristiche	Stampati	NO STOP CARD - Rif. PI1909	Chiusura	25-giu-98	6151	26/98
	Caratteristiche	Stampa	NOLEGGIO APPARECCHI TELECOM - Rif. PI1625	Chiusura	05-feb-98	5680	6/98
#	Caratteristiche	Stampa	NORAD - Rif. PI1572	Chiusura	05-mar-98	5755	10/98
#	Caratteristiche	Stampa	NSG 2 - Rif. PI1553	Chiusura	29-gen-98	5660	5/98
#	Caratteristiche	Stampa	NUOVA ROVER 211 I - Rif. PI2079	Chiusura	19-nov-98	6586	47/98
	Caratteristiche	Affissioni	OFFERTA ABBONAMENTO TELE+ - Rif. PI1787	Chiusura	14-mag-98	5994	20/98
	Caratteristiche	Stampa	OFFERTA CARTASÌ - ALPITOUR - Rif. PI2100	Chiusura	22-dic-98	6739	52/98
	Caratteristiche	Stampa	OFFERTA COMPUTER UNO - Rif. PI1704	Chiusura	07-mag-98	5970	19/98
	Caratteristiche	Stampa	OFFERTA DI LAVORO 166 - Rif. PI1671	Chiusura	10-lug-98	6203	28/98
#	Caratteristiche	Stampa	OFFERTA DI LAVORO 166 - Rif. PI1734	Chiusura	07-mag-98	5974	19/98
#	Caratteristiche	Stampa	OFFERTA GESTIONI & GESTIONI - Rif. PI1569	Chiusura	15-gen-98	5627	3/98
	Caratteristiche	Stampa	OFFERTA GET - Rif. PI1817	Chiusura	02-lug-98	6166	27/98
	Caratteristiche	Stampati	OFFERTA GIACOMELLI SPORT - Rif. PI1866	Chiusura	25-giu-98	6148	26/98
#	Caratteristiche	Stampa	OFFERTA LAVORO AREA DOMANI - Rif. PI2095	Chiusura	05-nov-98	6534	45/98
#	Caratteristiche	Stampa	OFFERTA LAVORO AUDIOTEX 0383 - Rif. PI1976	Rigetto istanza Chiusura	07-apr-98 20-ott-98	5877 6485	15/98 43/98
#	Caratteristiche	Stampa	OFFERTA LAVORO LEXICO - Rif. PI2095A	Chiusura	05-nov-98	6535	45/98
	Caratteristiche	Stampa	OFFERTA MULTIPROPRIETÀ CARTA SÌ - Rif. PI1872	Chiusura	02-lug-98	6183	27/98
	Caratteristiche	Affissioni, Stampati	OFFERTA PAM - Rif. PI1848	Chiusura	04-giu-98	6070	23/98
	Caratteristiche	Stampa	OFFERTA TACS PANDITON - Rif. PI1873	Chiusura	31-lug-98	6292	31/98[12]
	Caratteristiche	Stampa	OFFERTA TELEVISORE CASAMERCATO - Rif. PI2127	Chiusura	22-dic-98	6743	52/98
#	Caratteristiche	Stampa	OFFERTE DI LAVORO DARWIN - Rif. PI2050	Chiusura	29-ott-98	6514	44/98
	Caratteristiche	Stampa	OFFERTE LAVORO GLOBAL DIFFUSION - Rif. PI1876	Chiusura	01-ott-98	6430	40/98
	Caratteristiche	Confezione	OLEARIA DEL GARDA - Rif. PI1589	Chiusura	19-feb-98	5713	8/98

(12) Errata corrige nel Bollettino n. 34/98.

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Confezione, Posta	OLEIFICIO CISANO DEL GARDA - Rif. PI1744	Chiusura	23-apr-98	5933	17/98
	Caratteristiche	Confezione, Stampati	OLEIFICIO SOCIALE DI BARDOLINO - Rif. PI1743	Chiusura	15-apr-98	5890	16/98
	Caratteristiche	Stampa	OLIO CUORE II - Rif. PI1493	Chiusura	18-giu-98	6124	25/98
	Caratteristiche	Affissioni, Stampa, TV	OMNITEL CITY II TARIFFA LOCALE - Rif. PI1948	Rigetto istanza Chiusura	02-apr-98 19-ago-98	5871 6367	14/98 34/98
	Caratteristiche	Stampa	ONORANZE FUNEBRI BRIGNONE - Rif. PI1588	Chiusura	05-mar-98	5756	10/98
	Caratteristiche	Affissioni	ONORANZE FUNEBRI FRANCAVILLA - Rif. PI1982	Chiusura	11-ago-98	6345	32-33/98
	Caratteristiche	Stampa	ONORANZE FUNEBRI LA MISERICORDIA - Rif. PI1746	Chiusura	20-mag-98	6024	21/98
	Caratteristiche	Stampa	ONORANZE FUNEBRI PAVESIO & C. - Rif. PI1814	Chiusura	23-apr-98	5935	17/98
#	Caratteristiche	Stampa	PAB TERMOIMPIANTI - Rif. PI1542	Chiusura	22-gen-98	5650	4/98
	Caratteristiche	Affissioni, Stampati	PACCO NATALIZIO - Rif. PI1761	Chiusura	30-apr-98	5948	18/98
	Caratteristiche	Stampa	PAGINE ITALIA/STEFANO RAIMONDI - Rif. PI2014	Chiusura	02-lug-98	6190	27/98
#	Caratteristiche	Stampati	PARADISE TOUR D.E.S. - Rif. PI1846	Chiusura	13-mar-98	5786	11/98
	Caratteristiche	Confezione	PASTICCERIA ARTIGIANA SAPORI - Rif. PI1811	Chiusura	28-mag-98	6047	22/98
	Caratteristiche	Stampati	PATRIOT - Rif. PI2207	Chiusura	17-dic-98	6726	51/98
	Caratteristiche	Confezione	PEZZA MAGICA - Rif. PI1717	Chiusura	05-mar-98	5760	10/98
	Caratteristiche	Stampa	PHILIPS WIDESCREEN - Rif. PI1810	Chiusura	28-mag-98	6046	22/98
	Caratteristiche	Stampa	PIANETA LOTTO - Rif. PI1624	Onere della prova Chiusura	15-gen-98 07-mag-98	5629 5966	3/98 19/98
	Caratteristiche	Stampa	PLAYTIME OFFERTA LAVORO - Rif. PI1946	Chiusura	19-ago-98	6366	34/98
	Caratteristiche	Stampati	POLIZZA BANCA CARIGE - Rif. PI1879	Chiusura	31-lug-98	6293	31/98
	Caratteristiche	Posta	POSTALMARKET GIACCONE IN OFFERTA - Rif. PI1910	Chiusura	02-lug-98	6187	27/98
	Caratteristiche	TV	POTENTIA VIGOR E LADY DESIRE - Rif. PI1627	Onere della prova Chiusura	15-gen-98 01-apr-98	5630 5848	3/98 14/98
	Caratteristiche	Stampa	PREMIERE OPERATORI IMMOBILIARI - Rif. PI1750	Chiusura	28-mag-98	6040	22/98
	Caratteristiche	Stampati	PREZZI PANORAMA - Rif. PI2170	Chiusura	22-dic-98	6747	52/98
#	Caratteristiche	Stampa	PRO-STAVITA - Rif. PI1930	Chiusura	19-ago-98	6364	34/98
#	Caratteristiche	Posta	PROMO ITALIA - CARTOLINE - Rif. PI1899	Chiusura	10-lug-98	6215	28/98
#	Caratteristiche	Posta	PROPOSTA IL VENTAGLIO - Rif. PI1729	Chiusura	15-apr-98	5888	16/98
#	Caratteristiche	Telefono	PROTEO - Rif. PI1958	Chiusura	11-ago-98	6340	32-33/98
	Caratteristiche	Confezione, Internet, Affissioni, Radio, Stampa, Stampati, TV	PUBBLICITA' SERVIZI OMNITEL - Rif. PI1792	Rigetto istanza Chiusura	22-dic-97 11-giu-98	5605 6101	52/97 24/98
	Caratteristiche	Affissioni, Stampa, Stampati, TV	PUBBLICITA TIM - Rif. PI1849	Chiusura	02-lug-98	6181	27/98
	Caratteristiche	Stampa	PUBBLICITA TIN - Rif. PI1883	Chiusura	29-ott-98	6512	44/98
#	Caratteristiche	Stampa	R-BREAKER DELLA POCKET POWER - Rif. PI2090	Chiusura	26-nov-98	6627	48/98
	Caratteristiche	Posta	RCI ITALIA S.R.L. - Rif. PI1665	Chiusura	26-mar-98	5834	13/98
	Caratteristiche	Stampa	REITANO GOMME - Rif. PI2123	Rigetto istanza Chiusura	02-lug-98 10-dic-98	6191 6691	27/98 50/98

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n:74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Confezione	RELAXA PLUS GROHE - Rif. PI1733	Chiusura	15-gen-98	5634	3/98
	Caratteristiche	Stampati	RESIDENCE SOLE ROSSO - Rif. PI1614	Chiusura	12-feb-98	5700	7/98
#	Caratteristiche	Posta	RICERCHE E COMUNICAZIONI SOCIALI ISFOR - Rif. PI2091	Chiusura Modifiche	20-ott-98 03-dic-98	6491 6650	43/98 49/98
#	Caratteristiche	Stampa	RICESTRASMITTENTE LAFAYETTE - Rif. PI1702	Chiusura	30-apr-98	5944	18/98
	Caratteristiche	Stampa	RICEVITORE DIGITALE NOKIA - Rif. PI1699	Chiusura	28-mag-98	6039	22/98
	Caratteristiche	Stampa	RIVISTA DELLA SCUOLA - Rif. PI2105	Chiusura	03-dic-98	6651	49/98
	Caratteristiche	Stampa	SANSONE TRASPORTI FUNEBRI - Rif. PI1716	Chiusura	07-apr-98	5876	15/98
	Caratteristiche	Confezione	SCOLORINA GNOCCHI - Rif. PI1747	Onere della prova Chiusura	15-gen-98 02-apr-98	5635 5866	3/98 14/98
	Caratteristiche	Stampa	SCUOLE DI LINGUE DI RAVENNA - Rif. PI1767B	Chiusura	29-ott-98	6511	44/98
#	Caratteristiche	Stampa	SDB INFORMATICA-GRUPPO HOME INFO - Rif. PI2202	Chiusura	19-nov-98	6593	47/98
	Caratteristiche	Stampa	SERVIZI TELEFONICI SIGEL - Rif. PI1871	Chiusura	21-lug-98	6252	29-30/98
	Caratteristiche	Affissioni, Stampa, Stampati, TV	SERVIZIO OMNITEL CITY - Rif. PI1768	Rigetto istanza Chiusura	22-dic-97 04-giu-98	5605 6065	52/97 23/98
	Caratteristiche	Posta, Stampa	SIAF - Rif. PI1751	Chiusura	28-mag-98	6041	22/98
	Caratteristiche	Stampa	SIDEA ITALIA - Rif. PI1991	Chiusura	24-set-98	6420	39/98
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	SISTEMS FIRE - Rif. PI1807	Chiusura	18-giu-98	6128	25/98
	Caratteristiche	TV	SOGECO FINANZIARIA - Rif. PI1647	Chiusura	20-mag-98	6021	21/98
#	Caratteristiche	Posta	SOGGIORNO GRATUITO MIRAGE - Rif. PI2097	Chiusura	01-ott-98	6436	40/98
#	Caratteristiche	Stampati	SOGGIORNO TRAVEL SUN - Rif. PI1752	Chiusura	15-apr-98	5891	16/98
	Caratteristiche	TV	SPOT ALPITOUR - Rif. PI1617	Chiusura	22-gen-98	5651	4/98
	Caratteristiche	Stampa	STAR PROGETTI - Rif. PI2057	Rigetto istanza Chiusura	14-mag-98 08-ott-98	5999 6452	20/98 41/98
	Caratteristiche	Stampa	STUDIO LEGALE LINCHI - Rif. PI1781	Chiusura	20-mag-98	6025	21/98
	Caratteristiche	Confezione, Stampati	SUPER-BIKE ACTION MAN - Rif. PI1845	Chiusura	11-giu-98	6104	24/98
#	Caratteristiche	Posta	S.I.D.I. VACANZE - Rif. PI1740	Chiusura	08-ott-98	6444	41/98
	Caratteristiche	Internet	TALISMANI INTERNET - Rif. PI1797	Chiusura	14-mag-98	5995	20/98
#	Caratteristiche	Posta	TARGET II - Rif. PI2115	Chiusura	20-ott-98	6492	43/98
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	TARIFFA OK TIM - Rif. PI2149	Rigetto istanza Chiusura	21-lug-98 22-dic-98	6268 6746	29-30/98 52/98
	Caratteristiche	Stampa	TARIFFE AEREE - Rif. PI1722	Chiusura	23-apr-98	5930	17/98
	Caratteristiche	Stampa, TV	TARIFFE TELECOM - Rif. PI1643	Chiusura	30-apr-98	5942	18/98
	Caratteristiche	Stampa	TECHNICAL SCHOOL II - Rif. PI2113	Chiusura	10-dic-98	6689	50/98
	Caratteristiche	Stampati	TECNUFFICIO TIM SU INTERNET - Rif. PI2003	Chiusura	11-ago-98	6346	32-33/98
	Caratteristiche	Stampati	TELECOM FIDO II - Rif. PI1726	Chiusura	15-apr-98	5887	16/98
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	TELECOM FIDO III - Rif. PI1932	Rigetto istanza Chiusura	02-apr-98 24-set-98	5870 6416	14/98 39/98
	Caratteristiche	Stampati	TELEVISORE PHILIPS - Rif. PI2099	Chiusura	17-dic-98	6719	51/98
	Caratteristiche	Stampati	TEOREMA TOUR-BLU CLUB - Rif. PI1583	Chiusura	29-gen-98	5663	5/98
	Caratteristiche	Confezione	TERGICRISTALLI BOSCH - Rif. PI1820	Chiusura	28-mag-98	6048	22/98
	Caratteristiche	Affissioni	TESSERA MILLIONAIRE - Rif. PI1821	Chiusura	28-mag-98	6049	22/98
#	Caratteristiche	Stampa	THIN LINE - LINEA IDEALE - Rif. PI1944	Sospensione	06-mar-98	5764	10/98
#	Caratteristiche	Stampa	THIN LINE LINEA IDEALE - Rif. PI1944	Chiusura	11-ago-98	6339	32-33/98

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Stampa, TV	TIM COSTA MENO - Rif. PI1986	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	07-apr-98 15-apr-98 24-set-98	5878 5895 6418	15/98 16/98 39/98
	Caratteristiche	Affissioni, Stampa	TIMMY BOOM - Rif. PI1936	Chiusura	29-ott-98	6513	44/98
	Caratteristiche	Confezione	TINTURA NATUR ERBE - Rif. PI1632	Chiusura	05-mar-98	5757	10/98
	Caratteristiche	TV	TRASMISSIONI RETEMIA - Rif. PI1709	Chiusura	15-gen-98	5631	3/98
	Caratteristiche	Stampa	TRATTAMENTO BIOKERATIN - Rif. PI1798	Chiusura	18-giu-98	6125	25/98
	Caratteristiche	Affissioni	TV-MAGAZZINI DEL POPOLO - Rif. PI2133	Chiusura	20-ott-98	6493	43/98
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	UNIFARM INTEGRA - Rif. PI1599	Chiusura	26-mar-98	5827	13/98
#	Caratteristiche	Stampa	VARIE INSERZIONI - Rif. PI1824	Chiusura	21-lug-98	6250	29-30/98
	Caratteristiche	Posta	VEGGENTE CHRIS - Rif. PI1630	Chiusura	25-feb-98	5717	9/98
	Caratteristiche	Stampa	VERNICI ECOLOGICHE KITER - Rif. PI1753	Chiusura	28-mag-98	6042	22/98
	Caratteristiche	Stampati	VIAGGIO A.L.I. - Rif. PI1593	Chiusura	01-apr-98	5844	14/98
#	Caratteristiche	Posta, Stampati	VIAGGIO PREMIO T.E.S. - Rif. PI1935	Chiusura	31-lug-98	6305	31/98
#	Caratteristiche	Posta	VIDEO SYSTEM ITALIA II - Rif. PI2076	Chiusura	19-nov-98	6584	47/98
	Caratteristiche	TV	VIDEOGAME EURODABI - Rif. PI1635	Chiusura	07-mag-98	5967	19/98
	Caratteristiche	Stampati	VILLETTE PENTAGONO - Rif. PI1655	Chiusura	18-mar-98	5804	12/98
	Caratteristiche	Stampa	VIRGIN - Rif. PI1677	Onere della prova Chiusura	15-gen-98 07-mag-98	5632 5969	3/98 19/98
	Caratteristiche	Stampa	VIVA VOCE ENERGY - Rif. PI1865	Chiusura	25-giu-98	6147	26/98
	Caratteristiche	Stampati	VOLANTINO I.S.I. ITALIA - Rif. PI2032	Chiusura	24-set-98	6423	39/98
	Caratteristiche	Stampa, TV	WASSEN 3 INTEGRATORI - Rif. PI1600	Chiusura	26-mar-98	5828	13/98
#	Caratteristiche	Posta	WELCOME CLUB VACANZE - Rif. PI1688	Chiusura	26-mar-98	5836	13/98
	Caratteristiche	Stampati, TV	WHITEHALL MULTICENTRUM - Rif. PI1598	Chiusura	26-mar-98	5826	13/98
	Prezzo	TV	199 MACK GREGORY'S - Rif. PI1782	Chiusura	21-lug-98	6249	29-30/98
	Prezzo	Stampa	AGENZIA NOI DUE - Rif. PI1714	Chiusura	07-mag-98	5972	19/98
	Prezzo	Stampa	AGENZIA SERVIZI FUNEBRI MITOLA - Rif. PI1940	Chiusura	11-ago-98	6338	32-33/98
	Prezzo	Stampati	ALPITOUR-HOTEL DU PROREL - Rif. PI1576	Chiusura	12-feb-98	5699	7/98
	Prezzo	Stampati	ALPITOUR CARTA BLU - Rif. PI1764	Chiusura	07-mag-98	5975	19/98
	Prezzo	Stampa	AMERICAN AIRLINES - Rif. PI1736	Chiusura	02-apr-98	5864	14/98
#	Prezzo	Telefono	ARCADIA - Rif. PI2172	Chiusura	22-dic-98	6748	52/98
	Prezzo	Stampati	BANCA POPOLARE VICENTINA - Rif. PI1852	Chiusura	14-mag-98	5996	20/98
	Prezzo	Stampati	BANKAMERICARD/TELEFONO CELLULARE - Rif. PI1639	Chiusura	02-apr-98	5860	14/98
	Prezzo	Stampa	BODYGYM - Rif. PI1612	Chiusura	18-mar-98	5801	12/98
	Prezzo	Stampa	B.B.C. DAVI - Rif. PI1965	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 10-lug-98	5909 6223	16/98 28/98
	Prezzo	Stampa, TV	CANONE TACS RICARICABILE TIM - Rif. PI2094	Chiusura	10-dic-98	6688	50/98
#	Prezzo	Posta	CAPO NORD - Rif. PI1987	Chiusura	19-ago-98	6372	34/98
#	Prezzo	Posta	CARTOLINA NEW TAURUS VIAGGI - Rif. PI1762	Chiusura	30-apr-98	5949	18/98
#	Prezzo	Posta	CARTOLINA VIAGGIO PREMIO - Rif. PI1890	Chiusura	10-lug-98	6212	28/98
	Prezzo	Stampati	CATALOGO CONDOR - Rif. PI1863	Chiusura	10-lug-98	6209	28/98
	Prezzo	Stampati	CENTRO STILE BUDRIO - Rif. PI1610	Chiusura	01-apr-98	5846	14/98
	Prezzo	Posta	CINECITTA' NEWS - Rif. PI1862	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 10-lug-98	5907 6208	16/98 28/98
	Prezzo	Stampa	CONCESSIONARIE FORD DI UDINE - Rif. PI1888	Chiusura	21-lug-98	6253	29-30/98

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Prezzo	Confezione	CONCORSO LINDT - Rif. PI1956	Chiusura	31-lug-98	6308	31/98
	Prezzo	Stampa	CONCORSO MISTER MONEY - Rif. PI1791	Chiusura	07-mag-98	5977	19/98
	Prezzo	Stampa, Stampati	CONTO ASCOLTO - Rif. PI1891	Rigetto istanza Chiusura	15-apr-98 10-lug-98	5894 6213	16/98 28/98
#	Prezzo	Posta	CORSO DI FORMAZIONE I.B.F. - Rif. PI1766	Chiusura	15-apr-98	5892	16/98
	Prezzo	Stampa	DITTA FUMANTI - Rif. PI1687	Chiusura	15-apr-98	5885	16/98
	Prezzo	Stampa	EASY GOLD - Rif. PI1921	Chiusura	11-ago-98	6336	32-33/98
#	Prezzo	Stampa	EUROGAMES OFFERTA LAVORO - Rif. PI1945	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 08-ott-98	5908 6446	16/98 41/98
	Prezzo	Stampati	FABBRI EDITORE "LA STORIA D'ITALIA" - Rif. PI1708	Chiusura	25-giu-98	6144	26/98
#	Prezzo	Telefono	FIVE GROUP - Rif. PI2012	Chiusura	28-mag-98	6053	22/98
	Prezzo	Stampa	FORMAT OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI1894	Chiusura	02-lug-98	6186	27/98
#	Prezzo	Stampa	FRANCHISING VENETA SYSTEM - Rif. PI1567	Chiusura	25-feb-98	5714	9/98
	Prezzo	Stampati	GARANZIA WHIRPOOL - Rif. PI1825	Chiusura	02-apr-98	5867	14/98
	Prezzo	Stampati	GARANZIA ZOPPAS - Rif. PI2080	Chiusura	21-lug-98	6264	29-30/98
	Prezzo	Stampa	IMMOBILOSTIA - Rif. PI1774	Chiusura	04-giu-98	6066	23/98
	Prezzo	Affissioni, Stampati	IPER MC/FERRARI - Rif. PI1812	Chiusura	02-lug-98	6165	27/98
#	Prezzo	Posta	ISLA VACANZE - Rif. PI1877	Rigetto istanza Chiusura	02-apr-98 02-lug-98	5869 6184	14/98 27/98
	Prezzo	Stampa	ITALY PROGRESS - Rif. PI1918	Chiusura	11-ago-98	6335	32-33/98
#	Prezzo	Posta	KONTAT-BIOKONTAT - Rif. PI2018	Chiusura	04-set-98	6396	35-36/98
#	Prezzo	Telefono	LA PUNTO CASA - Rif. PI2112	Chiusura	05-nov-98	6536	45/98
#	Prezzo	Posta, Stampa	LOREL ITALIA COLLABORAZIONE DOMICILIARE - Rif. PI1860	Chiusura	10-lug-98	6207	28/98
	Prezzo	TV	MACCHINE DA CUCIRE REALITY - Rif. PI1650	Chiusura	26-mar-98	5833	13/98
#	Prezzo	Stampa	MARKETING OFFERTA LAVORO - Rif. PI1680	Chiusura	26-mar-98	5835	13/98
	Prezzo	Stampa	MAZZOTTI TAXI - Rif. PI1818	Chiusura	12-mar-98	5782	11/98
	Prezzo	Stampa	MEDIA WORLD-JP 790 OLIVETTI - Rif. PI1933	Chiusura	31-lug-98	6304	31/98
	Prezzo	Stampa	MILLIONAIRE-MARKETING OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI1937	Chiusura	11-ago-98	6337	32-33/98
	Prezzo	Stampa	MONDO CLUB CARD - Rif. PI1657	Chiusura	15-apr-98	5881	16/98
#	Prezzo	Stampa	MUTUO BANCA DEL SALENTO - Rif. PI2031	Chiusura Modifiche	20-ott-98 17-dic-98	6486 6718	43/98 51/98
	Prezzo	Stampa	NISSAN VANETTE CARGO - Rif. PI2023	Chiusura	10-dic-98	6687	50/98
	Prezzo	Stampati	NO STOP CARD - Rif. PI1909	Chiusura	25-giu-98	6151	26/98
	Prezzo	Stampa	NOLEGGIO APPARECCHI TELECOM - Rif. PI1625	Chiusura	05-feb-98	5680	6/98
#	Prezzo	Stampa	NUOVA ROVER 211 I - Rif. PI2079	Chiusura	19-nov-98	6586	47/98
#	Prezzo	Stampa	NUOVO BANCO NBT - Rif. PI1784B	Sospensione Chiusura	04-giu-98 08-ott-98	6069 6445	23/98 41/98
	Prezzo	Affissioni	OFFERTA ABBONAMENTO TELE+ - Rif. PI1787	Chiusura	14-mag-98	5994	20/98
	Prezzo	TV	OFFERTA ALFA ROMEO - Rif. PI1616	Chiusura	26-mar-98	5832	13/98
	Prezzo	Stampa	OFFERTA CARTASI - ALPITOUR - Rif. PI2100	Chiusura	22-dic-98	6739	52/98
	Prezzo	Stampati	OFFERTA CARTASI TELECOM - Rif. PI1694	Chiusura	08-gen-98	5614	1-2/98
#	Prezzo	Stampa	OFFERTA CDS - Rif. PI1661	Chiusura	08-gen-98	5612	1-2/98
	Prezzo	Stampa	OFFERTA DI LAVORO 166 - Rif. PI1671	Chiusura	10-lug-98	6203	28/98
	Prezzo	Stampa	OFFERTA GET - Rif. PI1817	Chiusura	02-lug-98	6166	27/98

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	Prezzo	Stampa	OFFERTA IMPERIAL - Rif. PI1662	Chiusura	08-gen-98	5613	1-2/98
#	Prezzo	Stampa	OFFERTA LAVORO AUDIOTEX 0383 - Rif. PI1976	Rigetto istanza Chiusura	07-apr-98 20-ott-98	5877 6485	15/98 43/98
	Prezzo	Stampa	OFFERTA MULTIPROPRIETA CARTA SI - Rif. PI1872	Chiusura	02-lug-98	6183	27/98
	Prezzo	Affissioni, Stampati	OFFERTA PAM - Rif. PI1848	Chiusura	04-giu-98	6070	23/98
#	Prezzo	Stampa	OFFERTE DI LAVORO DARWIN - Rif. PI2050	Chiusura	29-ott-98	6514	44/98
	Prezzo	Stampati	OFFERTE ECO ITALIA - Rif. PI1893	Chiusura	02-apr-98	5868	14/98
	Prezzo	Stampa	OFFERTE LAVORO GLOBAL DIFFUSION - Rif. PI1876	Chiusura	01-ott-98	6430	40/98
	Prezzo	Affissioni, Stampa, TV	OMNITEL CITY II TARIFFA LOCALE - Rif. PI1948	Rigetto istanza Chiusura	02-apr-98 19-ago-98	5871 6367	14/98 34/98
	Prezzo	Affissioni	ONORANZE FUNEBRI FRANCAVILLA - Rif. PI1982	Chiusura	11-ago-98	6345	32-33/98
	Prezzo	Stampa	ONORANZE FUNEBRI LA MISERICORDIA - Rif. PI1746	Chiusura	20-mag-98	6024	21/98
	Prezzo	Stampa	PLAYTIME OFFERTA LAVORO - Rif. PI1946	Chiusura	19-ago-98	6366	34/98
	Prezzo	Stampati	POLIZZA BANCA CARIGE - Rif. PI1879	Chiusura	31-lug-98	6293	31/98
	Prezzo	TV	POTENTIA VIGOR E LADY DESIRE - Rif. PI1627	Onere della prova Chiusura	15-gen-98 01-apr-98	5630 5848	3/98 14/98
	Prezzo	Stampa	PREMIERE OPERATORI IMMOBILIARI - Rif. PI1750	Chiusura	28-mag-98	6040	22/98
	Prezzo	Stampati	PREZZI PANORAMA - Rif. PI2170	Chiusura	22-dic-98	6747	52/98
	Prezzo	Stampati	PRIMOSAT CORPORATION - Rif. PI1800	Chiusura	20-mag-98	6026	21/98
#	Prezzo	Posta	PROMO ITALIA - CARTOLINE - Rif. PI1899	Chiusura	10-lug-98	6215	28/98
#	Prezzo	Posta	PROPOSTA IL VENTAGLIO - Rif. PI1729	Chiusura	15-apr-98	5888	16/98
#	Prezzo	Telefono	PROTEO - Rif. PI1958	Chiusura	11-ago-98	6340	32-33/98
	Prezzo	Confezione, Internet, Affissioni, Radio, Stampa, Stampati, TV	PUBBLICITA' SERVIZI OMNITEL - Rif. PI1792	Rigetto istanza Chiusura	22-dic-97 11-giu-98	5605 6101	52/97 24/98
	Prezzo	Affissioni, Stampa, Stampati, TV	PUBBLICITA TIM - Rif. PI1849	Chiusura	02-lug-98	6181	27/98
#	Prezzo	Stampa	R-BREAKER DELLA POCKET POWER - Rif. PI2090	Chiusura	26-nov-98	6627	48/98
#	Prezzo	Posta	RICERCHE E COMUNICAZIONI SOCIALI ISFOR - Rif. PI2091	Chiusura Modifiche	20-ott-98 03-dic-98	6491 6650	43/98 49/98
	Prezzo	Stampa	RIVISTA DELLA SCUOLA - Rif. PI2105	Chiusura	03-dic-98	6651	49/98
#	Prezzo	Stampa	SDB INFORMATICA-GRUPPO HOME INFO - Rif. PI2202	Chiusura	19-nov-98	6593	47/98
	Prezzo	Affissioni, Stampa, Stampati, TV	SERVIZIO OMNITEL CITY - Rif. PI1768	Rigetto istanza Chiusura	22-dic-97 04-giu-98	5605 6065	52/97 23/98
	Prezzo	Stampa	SIDEA ITALIA - Rif. PI1991	Chiusura	24-set-98	6420	39/98
	Prezzo	TV	SISTEMA LOTTO L'ESCLUSIVO - Rif. PI1672	Chiusura	13-mag-98	5978	20/98
	Prezzo	TV	SOGECO FINANZIARIA - Rif. PI1647	Chiusura	20-mag-98	6021	21/98
#	Prezzo	Posta	SOGGIORNO GRATUITO MIRAGE - Rif. PI2097	Chiusura	01-ott-98	6436	40/98
#	Prezzo	Stampati	SOGGIORNO TRAVEL SUN - Rif. PI1752	Chiusura	15-apr-98	5891	16/98
	Prezzo	Stampa	STAR PROGETTI - Rif. PI2057	Rigetto istanza Chiusura	14-mag-98 08-ott-98	5999 6452	20/98 41/98

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Prezzo	Stampa	STUDIO LEGALE LINCHI - Rif. PI1781	Chiusura	20-mag-98	6025	21/98
#	Prezzo	Posta	S.I.D.I. VACANZE - Rif. PI1740	Chiusura	08-ott-98	6444	41/98
	Prezzo	Stampa, TV	TARIFFE TELECOM - Rif. PI1643	Chiusura	30-apr-98	5942	18/98
	Prezzo	Stampati	TECNUFFICIO TIM SU INTERNET - Rif. PI2003	Chiusura	11-ago-98	6346	32-33/98
	Prezzo	Stampa, Stampati	TELECOM FIDO III - Rif. PI1932	Rigetto istanza Chiusura	02-apr-98 24-set-98	5870 6416	14/98 39/98
	Prezzo	Internet, Posta	TELECOM FORMULA INTERNET - Rif. PI2000	Chiusura	04-set-98	6392	35-36/98
	Prezzo	TV	TELEVENDITA SOMMA - Rif. PI1844	Chiusura	10-lug-98	6205	28/98
	Prezzo	Affissioni	TESSERA MILLIONAIRE - Rif. PI1821	Chiusura	28-mag-98	6049	22/98
	Prezzo	Stampa	TRATTAMENTO BIOKERATIN - Rif. PI1798	Chiusura	18-giu-98	6125	25/98
#	Prezzo	Stampa	VARIE INSERZIONI - Rif. PI1824	Chiusura	21-lug-98	6250	29-30/98
	Prezzo	Stampati	VIAGGIO A.L.I. - Rif. PI1593	Chiusura	01-apr-98	5844	14/98
#	Prezzo	Posta, Stampati	VIAGGIO PREMIO T.E.S. - Rif. PI1935	Chiusura	31-lug-98	6305	31/98
#	Prezzo	Posta	VIDEO SYSTEM ITALIA II - Rif. PI2076	Chiusura	19-nov-98	6584	47/98
	Prezzo	TV	VIDEOGAME EURODABI - Rif. PI1635	Chiusura	07-mag-98	5967	19/98
	Prezzo	Stampati	VILLETTE PENTAGONO - Rif. PI1655	Chiusura	18-mar-98	5804	12/98
	Prezzo	Stampa	VIRGIN - Rif. PI1677	Onere della prova Chiusura	15-gen-98 07-mag-98	5632 5969	3/98 19/98
#	Prezzo	Posta	WELCOME CLUB VACANZE - Rif. PI1688	Chiusura	26-mar-98	5836	13/98
	Qualifiche committente	Stampa	ABBIGLIAMENTO DEVIATOR - Rif. PI2051	Chiusura	29-ott-98	6515	44/98
	Qualifiche committente	Confezione	ACQUA "LA FONTEMURA" - Rif. PI2015	Rigetto istanza Chiusura	15-apr-98 04-set-98	5896 6395	16/98 35-36/98
	Qualifiche committente	Stampa	AGENZIA FUNEBRE MENCIO - Rif. PI1808	Chiusura	23-apr-98	5934	17/98
	Qualifiche committente	Stampa	AGENZIA FUNEBRE SERVOJONICA - Rif. PI2108	Chiusura	22-dic-98	6741	52/98
	Qualifiche committente	Stampa	AGENZIA L'OBIETTIVO - Rif. PI1832	Chiusura	02-lug-98	6172	27/98
	Qualifiche committente	Stampa	ART'È SOCIETÀ INTERNAZIONALE DI ARTE E CULTURA - Rif. PI2041	Chiusura	20-ott-98	6488	43/98
	Qualifiche committente	Stampa	ASSOCIAZIONE CULTURALE EASY LONDON - Rif. PI1895	Chiusura	10-lug-98	6214	28/98
	Qualifiche committente	Affissioni	AZIENDA S.N.C. - Rif. PI1636	Chiusura	25-feb-98	5718	9/98
#	Qualifiche committente	Stampa	A. ABEL - Rif. PI2005	Chiusura	17-dic-98	6717	51/98
	Qualifiche committente	Stampa	A.L.A.C. AMMINISTRATORI DI CONDOMINI - Rif. PI1900	Chiusura	31-lug-98	6300	31/98
	Qualifiche committente	Stampa	A.M.A. - Rif. PI1833	Chiusura	02-lug-98	6173	27/98
	Qualifiche committente	Stampa	BRUCIATORI AVANZINI - Rif. PI1850	Chiusura	10-lug-98	6206	28/98
	Qualifiche committente	Stampa	BVQI ITALIA - Rif. PI2010	Chiusura	08-ott-98	6450	41/98
	Qualifiche committente	Stampa	B.B.C. DAVI - Rif. PI1965	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 10-lug-98	5909 6223	16/98 28/98
	Qualifiche committente	Confezione	CENTRO AUTORIZZATO RACCOLTA INDUMENTI - Rif. PI2227	Chiusura	26-nov-98	6630	48/98
	Qualifiche committente	Internet, Stampa, Stampati	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE EUROSATELLITE - Rif. PI1776	Chiusura	04-giu-98	6068	23/98
	Qualifiche committente	Stampa	CNR PLUS EMITTENTE - Rif. PI1881	Chiusura	31-lug-98	6294	31/98

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Qualifiche committente	Stampa	CONCORSO MISTER MONEY - Rif. PI1791	Chiusura	07-mag-98	5977	19/98
#	Qualifiche committente	Stampa	CORSINI E IMPART - Rif. PI1963	Chiusura	08-ott-98	6448	41/98
#	Qualifiche committente	Posta	CORSO DI FORMAZIONE I.B.F. - Rif. PI1766	Chiusura	15-apr-98	5892	16/98
	Qualifiche committente	Stampati	CORSO PODOLIFE - Rif. PI1637	Chiusura	05-mar-98	5758	10/98
	Qualifiche committente	Stampati	CORSO SPECIALIZZAZIONE SECURITY - Rif. PI1947	Chiusura	31-lug-98	6306	31/98
	Qualifiche committente	Stampa	DATI ASCOLTO LADY RADIO-RDF - Rif. PI1538	Chiusura	29-gen-98	5659	5/98
#	Qualifiche committente	Telefono	FIVE GROUP - Rif. PI2012	Chiusura	28-mag-98	6053	22/98
	Qualifiche committente	Stampa	FORMAT OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI1894	Chiusura	02-lug-98	6186	27/98
	Qualifiche committente	TV, Stampa	FOTO MARVISSIMA - Rif. PI1656	Chiusura	14-mag-98	5992	20/98
	Qualifiche committente	Stampati	FUORISTRADA SSANG YONG MOTOR - Rif. PI2008	Chiusura	04-set-98	6394	35-36/98
#	Qualifiche committente	Stampa	GE.C.A. OFFERTA DI LAVORO - Rif. PI1684	Chiusura	22-gen-98	5654	4/98
	Qualifiche committente	Stampati	GF UNIVERSITÀ EUROPEA - Rif. PI1562	Chiusura	29-gen-98	5661	5/98
	Qualifiche committente	Stampa	GIARY GROUP-166 - Rif. PI1611	Chiusura	05-feb-98	5677	6/98
	Qualifiche committente	Stampa	GORGHETTO TAXI - Rif. PI1724	Chiusura	05-feb-98	5683	6/98
	Qualifiche committente	Stampa	INAZ PAGHE - Rif. PI1585	Chiusura	13-mar-98	5783	11/98
	Qualifiche committente	Stampati	INFORMATORE FARMACEUTICO OEMF - Rif. PI1756	Chiusura	28-mag-98	6043	22/98
	Qualifiche committente	Stampa, Stampati	INLINGUA SCHOOL - Rif. PI1763	Chiusura	21-lug-98	6248	29-30/98
#	Qualifiche committente	Internet, Stampa	INTERMEDIAZIONE BRAVO CASA - Rif. PI1586	Chiusura	12-mar-98	5779	11/98
	Qualifiche committente	Stampa	ISTITUTO ARIOSTO - Rif. PI1780	Chiusura	30-apr-98	5951	18/98
	Qualifiche committente	Stampati	ISTITUTO FIORUCCI - Rif. PI1778	Chiusura	30-apr-98	5950	18/98
#	Qualifiche committente	Telefono	LA PUNTO CASA - Rif. PI2112	Chiusura	05-nov-98	6536	45/98
#	Qualifiche committente	Posta, Stampa	LOREL ITALIA COLLABORAZIONE DOMICILIARE - Rif. PI1860	Chiusura	10-lug-98	6207	28/98
	Qualifiche committente	Stampa	MAZZOTTI TAXI - Rif. PI1818	Chiusura	12-mar-98	5782	11/98
	Qualifiche committente	Posta	NCT-STUDI DI SETTORE - Rif. PI2064	Chiusura	21-lug-98	6263	29-30/98
#	Qualifiche committente	Stampa	NUOVO BANCO NBT - Rif. PI1784B	Sospensione Chiusura	04-giu-98 08-ott-98	6069 6445	23/98 41/98
	Qualifiche committente	Stampa	OFFERTA DI LAVORO 166 - Rif. PI1671	Chiusura	10-lug-98	6203	28/98
#	Qualifiche committente	Stampa	OFFERTA DI LAVORO 166 - Rif. PI1734	Chiusura	07-mag-98	5974	19/98
#	Qualifiche committente	Stampa	OFFERTA GESTIONI & GESTIONI - Rif. PI1569	Chiusura	15-gen-98	5627	3/98
#	Qualifiche committente	Stampa	OFFERTA LAVORO AREA DOMANI - Rif. PI2095	Chiusura	05-nov-98	6534	45/98
#	Qualifiche committente	Stampa	OFFERTA LAVORO LEXICO - Rif. PI2095A	Chiusura	05-nov-98	6535	45/98
	Qualifiche committente	Affissioni	ONORANZE FUNEBRI FRANCAVILLA - Rif. PI1982	Chiusura	11-ago-98	6345	32-33/98
	Qualifiche committente	Stampa	ONORANZE FUNEBRI LA CROCE - Rif. PI1980	Chiusura	04-set-98	6391	35-36/98

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Qualifiche committente	Stampa	ONORANZE FUNEBRI PAVESIO & C. - Rif. PI1814	Chiusura	23-apr-98	5935	17/98
	Qualifiche committente	Stampa	PAGINE ITALIA/STEFANO RAIMONDI - Rif. PI2014	Chiusura	02-lug-98	6190	27/98
	Qualifiche committente	Stampati	PALESTRA STUDIO FITNESS - Rif. PI1882	Chiusura	02-lug-98	6185	27/98
#	Qualifiche committente	Stampati	PARADISE TOUR D.E.S. - Rif. PI1846	Chiusura	13-mar-98	5786	11/98
	Qualifiche committente	Confezione	PASTICCERIA ARTIGIANA SAPORI - Rif. PI1811	Chiusura	28-mag-98	6047	22/98
#	Qualifiche committente	Posta	PROPOSTA IL VENTAGLIO - Rif. PI1729	Chiusura	15-apr-98	5888	16/98
#	Qualifiche committente	Posta	RICERCHE E COMUNICAZIONI SOCIALI ISFOR - Rif. PI2091	Chiusura Modifiche	20-ott-98 03-dic-98	6491 6650	43/98 49/98
	Qualifiche committente	Stampa	SANSONE TRASPORTI FUNEBRI - Rif. PI1716	Chiusura	07-apr-98	5876	15/98
	Qualifiche committente	Stampa	SCUOLE DI LINGUE DI RAVENNA - Rif. PI1767B	Chiusura	29-ott-98	6511	44/98
#	Qualifiche committente	Stampa	SDB INFORMATICA-GRUPPO HOME INFO - Rif. PI2202	Chiusura	19-nov-98	6593	47/98
	Qualifiche committente	Affissioni, Stampa, Stampati, TV	SERVIZIO OMNITEL CITY - Rif. PI1768	Rigetto istanza Chiusura	22-dic-97 04-giu-98	5605 6065	52/97 23/98
	Qualifiche committente	Posta, Stampa	SIAF - Rif. PI1751	Chiusura	28-mag-98	6041	22/98
	Qualifiche committente	Stampa, Stampati	SISTEMS FIRE - Rif. PI1807	Chiusura	18-giu-98	6128	25/98
#	Qualifiche committente	Posta	SOGGIORNO GRATUITO MIRAGE - Rif. PI2097	Chiusura	01-ott-98	6436	40/98
	Qualifiche committente	Stampa	STAR PROGETTI - Rif. PI2057	Rigetto istanza Chiusura	14-mag-98 08-ott-98	5999 6452	20/98 41/98
	Qualifiche committente	Stampa	STUDIO LEGALE LINCHI - Rif. PI1781	Chiusura	20-mag-98	6025	21/98
#	Qualifiche committente	Posta	S.I.D.I. VACANZE - Rif. PI1740	Chiusura	08-ott-98	6444	41/98
#	Qualifiche committente	Posta	TARGET II - Rif. PI2115	Chiusura	20-ott-98	6492	43/98
	Qualifiche committente	Stampati	TECNUFFICIO TIM SU INTERNET - Rif. PI2003	Chiusura	11-ago-98	6346	32-33/98
	Qualifiche committente	TV	TELEVENDITA SOMMA - Rif. PI1844	Chiusura	10-lug-98	6205	28/98
	Qualifiche committente	Stampa	UNION YACHTS - Rif. PI1745	Chiusura	20-mag-98	6023	21/98
#	Qualifiche committente	Stampa	VARIE INSERZIONI - Rif. PI1824	Chiusura	21-lug-98	6250	29-30/98
#	Qualifiche committente	Posta	VIDEO SYSTEM ITALIA II - Rif. PI2076	Chiusura	19-nov-98	6584	47/98
	Qualifiche committente	Stampati	VOLANTINO I.S.I. ITALIA - Rif. PI2032	Chiusura	24-set-98	6423	39/98
	Non trasparenza	TV	ACQUA MINERALE LETE - Rif. PI1705	Chiusura	07-mag-98	5971	19/98
	Non trasparenza	Stampa	AGENZIA ALESSIO SUNDAS MODEL - Rif. PI1938	Chiusura	15-set-98	6404	37-38/98
#	Non trasparenza	Telefono	ARCADIA - Rif. PI2172	Chiusura	22-dic-98	6748	52/98
	Non trasparenza	Stampa	ASSOCIAZIONE CULTURALE EASY LONDON - Rif. PI1895	Chiusura	10-lug-98	6214	28/98
	Non trasparenza	Affissioni	AZIENDA S.N.C. - Rif. PI1636	Chiusura	25-feb-98	5718	9/98
	Non trasparenza	Affissioni, Stampa, Stampati, TV	AZIENDA TRASPORTI FUNEBRI DI GENOVA - Rif. PI1772	Chiusura	28-mag-98	6045	22/98

Segue: *Pubblicità ingannevole*
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Non trasparenza	Stampa, Stampati	BAYER ONE A DAY - Rif. PI1597	Chiusura	26-mar-98	5825	13/98
	Non trasparenza	TV	BEAUTIFUL-VARIE PUBBLICITA - Rif. PI1989	Chiusura	12-nov-98	6560	46/98
#	Non trasparenza	Posta	BMC ITALIA - Rif. PI1730	Chiusura	15-apr-98	5889	16/98
	Non trasparenza	Stampa	B.B.C. DAVI - Rif. PI1965	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 10-lug-98	5909 6223	16/98 28/98
#	Non trasparenza	Posta	CAPO NORD - Rif. PI1987	Chiusura	19-ago-98	6372	34/98
#	Non trasparenza	Posta	CARTOLINA NEW TAURUS VIAGGI - Rif. PI1762	Chiusura	30-apr-98	5949	18/98
#	Non trasparenza	Posta	CARTOLINA VIAGGIO PREMIO - Rif. PI1890	Chiusura	10-lug-98	6212	28/98
#	Non trasparenza	Posta	CARTOLINE REDOX - Rif. PI2191	Chiusura	22-dic-98	6752	52/98
	Non trasparenza	Confezione	CENTRO AUTORIZZATO RACCOLTA INDUMENTI - Rif. PI2227	Chiusura	26-nov-98	6630	48/98
	Non trasparenza	Internet, Stampa	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE EUROSATELLITE - Rif. PI1776	Chiusura	04-giu-98	6068	23/98
#	Non trasparenza	Posta	CORSO DI FORMAZIONE I.B.F. - Rif. PI1766	Chiusura	15-apr-98	5892	16/98
#	Non trasparenza	Posta, Stampa	DITTA RIESER-MALZER - Rif. PI1686	Chiusura	23-apr-98	5929	17/98
#	Non trasparenza	Stampa	EUROGAMES OFFERTA LAVORO - Rif. PI1945	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 08-ott-98	5908 6446	16/98 41/98
#	Non trasparenza	Telefono	FIVE GROUP - Rif. PI2012	Chiusura	28-mag-98	6053	22/98
#	Non trasparenza	Stampa	GE.C.A. OFFERTA DI LAVORO - Rif. PI1684	Chiusura	22-gen-98	5654	4/98
	Non trasparenza	Stampati	GF UNIVERSITA EUROPEA - Rif. PI1562	Chiusura	29-gen-98	5661	5/98
	Non trasparenza	TV	GIG LIBRO DEI GIOCATTOLI - Rif. PI1950	Chiusura	08-ott-98	6447	41/98
	Non trasparenza	Stampa	I VIAGGI DI REPUBBLICA - Rif. PI1771	Chiusura	07-mag-98	5976	19/98
	Non trasparenza	Stampa	IMPRESA FUNEBRE DI CANATA & C. - Rif. PI2059	Chiusura	05-nov-98	6533	45/98
	Non trasparenza	Stampa	INAZ PAGHE - Rif. PI1585	Chiusura	13-mar-98	5783	11/98
#	Non trasparenza	Posta	KONTAT-BIOKONTAT - Rif. PI2018	Chiusura	04-set-98	6396	35-36/98
#	Non trasparenza	Telefono	LA PUNTO CASA - Rif. PI2112	Chiusura	05-nov-98	6536	45/98
#	Non trasparenza	Posta, Stampa	LOREL ITALIA COLLABORAZIONE DOMICILIARE - Rif. PI1860	Chiusura	10-lug-98	6207	28/98
	Non trasparenza	TV	LUPIN ITALIA1 - Rif. PI2101	Chiusura	22-dic-98	6740	1/99
	Non trasparenza	Stampati	MAGAZZINO GENERI MS - Rif. PI1725	Chiusura	15-apr-98	5886	16/98
#	Non trasparenza	Stampa	MARKETING OFFERTA LAVORO - Rif. PI1680	Chiusura	26-mar-98	5835	13/98
	Non trasparenza	Stampa	MILLIONAIRE-MARKETING OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI1937	Chiusura	11-ago-98	6337	32-33/98
#	Non trasparenza	Posta	MIXER BI-BO - Rif. PI2173	Chiusura	26-nov-98	6628	48/98
	Non trasparenza	Stampa	NATIONAL GEOGRAPHIC - Rif. PI2022	Chiusura	01-ott-98	6433	40/98
	Non trasparenza	Posta	NCT-STUDI DI SETTORE - Rif. PI2064	Chiusura	21-lug-98	6263	29-30/98
#	Non trasparenza	Stampa	NICOTENIL II - Rif. PI1735	Chiusura	23-apr-98	5931	17/98
	Non trasparenza	Stampa	OFFERTA DI LAVORO 166 - Rif. PI1671	Chiusura	10-lug-98	6203	28/98
#	Non trasparenza	Stampa	OFFERTA GESTIONI & GESTIONI - Rif. PI1569	Chiusura	15-gen-98	5627	3/98
#	Non trasparenza	Stampa	OFFERTA LAVORO AREA DOMANI - Rif. PI2095	Chiusura	05-nov-98	6534	45/98
#	Non trasparenza	Stampa	OFFERTA LAVORO AUDIOTEX 0383 - Rif. PI1976	Rigetto istanza Chiusura	07-apr-98 20-ott-98	5877 6485	15/98 43/98
#	Non trasparenza	Stampa	OFFERTA LAVORO LEXICO - Rif. PI2095A	Chiusura	05-nov-98	6535	45/98
#	Non trasparenza	Stampa	OFFERTE DI LAVORO DARWIN - Rif. PI2050	Chiusura	29-ott-98	6514	44/98
	Non trasparenza	Stampa	OFFERTE LAVORO GLOBAL DIFFUSION - Rif. PI1876	Chiusura	01-ott-98	6430	40/98
#	Non trasparenza	Stampa	PAB TERMOIMPIANTI - Rif. PI1542	Chiusura	22-gen-98	5650	4/98
	Non trasparenza	Stampati	PATRIOT - Rif. PI2207	Chiusura	17-dic-98	6726	51/98

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Non trasparenza	Stampa	PRODOTTI FINANZIARI BANCA MEDIOLANUM - Rif. PI2016	Chiusura	01-ott-98	6432	40/98
#	Non trasparenza	Posta	PROMO ITALIA - CARTOLINE - Rif. PI1899	Chiusura	10-lug-98	6215	28/98
#	Non trasparenza	Posta	PROPOSTA IL VENTAGLIO - Rif. PI1729	Chiusura	15-apr-98	5888	16/98
#	Non trasparenza	Telefono	PROTEO - Rif. PI1958	Chiusura	11-ago-98	6340	32-33/98
	Non trasparenza	Stampa	REDAZIONALE MADAME CLASS - Rif. PI1775	Chiusura	04-giu-98	6067	23/98
	Non trasparenza	Stampa	REDAZIONALE VILLE E CASALI - Rif. PI1757	Chiusura	26-feb-98	5747	9/98
#	Non trasparenza	Posta	RICERCHE E COMUNICAZIONI SOCIALI ISFOR - Rif. PI2091	Chiusura Modifiche	20-ott-98 03-dic-98	6491 6650	43/98 49/98
#	Non trasparenza	Stampa	SDB INFORMATICA-GRUPPO HOME INFO - Rif. PI2202	Chiusura	19-nov-98	6593	47/98
#	Non trasparenza	Posta	SOGGIORNO GRATUITO MIRAGE - Rif. PI2097	Chiusura	01-ott-98	6436	40/98
#	Non trasparenza	Stampati	SOGGIORNO TRAVEL SUN - Rif. PI1752	Chiusura	15-apr-98	5891	16/98
	Non trasparenza	Stampa	STAR PROGETTI - Rif. PI2057	Rigetto istanza Chiusura	14-mag-98 08-ott-98	5999 6452	20/98 41/98
#	Non trasparenza	Posta	S.I.D.I. VACANZE - Rif. PI1740	Chiusura	08-ott-98	6444	41/98
#	Non trasparenza	Posta	TARGET II - Rif. PI2115	Chiusura	20-ott-98	6492	43/98
	Non trasparenza	Posta	THE AMERICAN SPEAKER - Rif. PI1540	Chiusura	08-gen-98	5611	1-2/98
	Non trasparenza	Stampa	VARI REDAZIONALI GENTE - Rif. PI1912	Chiusura	31-lug-98	6301	31/98
#	Non trasparenza	Stampa	VARIE INSERZIONI - Rif. PI1824	Chiusura	21-lug-98	6250	29-30/98
	Non trasparenza	TV	VERSACE QUELLI DEL CALCIO - Rif. PI1855	Chiusura	25-giu-98	6145	26/98
#	Non trasparenza	Posta Stampati	VIAGGIO PREMIO T.E.S. - Rif. PI1935	Chiusura	31-lug-98	6305	31/98
#	Non trasparenza	Posta	VIDEO SYSTEM ITALIA II - Rif. PI2076	Chiusura	19-nov-98	6584	47/98
#	Non trasparenza	Posta	WELCOME CLUB VACANZE - Rif. PI1688	Chiusura	26-mar-98	5836	13/98
	Garanzia	Stampa	BRUCIATORI AVANZINI - Rif. PI1850	Chiusura	10-lug-98	6206	28/98
	Garanzia	Stampati	ELIANA MONTI III - Rif. PI2178	Chiusura	22-dic-98	6749	52/98
#	Garanzia	Stampa	EUROGAMES OFFERTA LAVORO - Rif. PI1945	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 08-ott-98	5908 6446	16/98 41/98
	Garanzia	Stampati	FISIM IMMOBILIARE - Rif. PI1867	Chiusura	26-mar-98	5842	13/98
	Garanzia	Stampati	FUORISTRADA SSANG YONG MOTOR - Rif. PI2008	Chiusura	04-set-98	6394	35-36/98
	Garanzia	Stampati	GARANZIA WHIRPOOL - Rif. PI1825	Chiusura	02-apr-98	5867	14/98
	Garanzia	Stampati	GARANZIA ZOPPAS - Rif. PI2080	Chiusura	21-lug-98	6264	29-30/98
#	Garanzia	TV	LOTTO FACILE - Rif. PI1537	Chiusura	08-gen-98	5610	1-2/98
#	Garanzia	Stampa	R-BREAKER DELLA POCKET POWER - Rif. PI2090	Chiusura	26-nov-98	6627	48/98
	Garanzia	TV	SISTEMA LOTTO L'ESCLUSIVO - Rif. PI1672	Chiusura	13-mag-98	5978	20/98
#	Garanzia	Stampa	THIN LINE - LINEA IDEALE - Rif. PI1944	Sospensione	06-mar-98	5764	10/98
#	Garanzia	Stampa	THIN LINE LINEA IDEALE - Rif. PI1944	Chiusura	11-ago-98	6339	32-33/98
	Garanzia	Stampa	TRATTAMENTO BIOKERATIN - Rif. PI1798	Chiusura	18-giu-98	6125	25/98
	Garanzia	Stampati	VIAGGIO A.L.I. - Rif. PI1593	Chiusura	01-apr-98	5844	14/98
	Salute e Sicurezza	Stampa	ABBIGLIAMENTO DEVIATOR - Rif. PI2051	Chiusura	29-ott-98	6515	44/98
	Salute e Sicurezza	Confezione	CANDELINE CAMEO - Rif. PI1847	Chiusura	11-giu-98	6105	24/98
	Salute e Sicurezza	Stampati	CASTRORAMA ITALIA - Rif. PI2277	Rigetto istanza Chiusura	20-ott-98 26-nov-98	6495 6631	43/98 48/98
	Salute e Sicurezza	Stampa, TV	CICLOMOTORI BENELLI - Rif. PI2065	Rigetto istanza Rigetto istanza Sospensione Chiusura	28-mag-98 28-mag-98 25-giu-98 19-nov-98	6054 6055 6154 6581	22/98 22/98 26/98 47/98

Segue: *Pubblicità ingannevole*
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Salute e Sicurezza	Stampa	HYPERICUM NEO VITA - Rif. PI2061	Chiusura	26-nov-98	6624	48/98
	Salute e Sicurezza	TV	POTENTIA VIGOR E LADY DESIRE - Rif. PI1627	Onere della prova Chiusura	15-gen-98 01-apr-98	5630 5848	3/98 14/98
#	Salute e Sicurezza	Stampa	PRO-STAVITA - Rif. PI1930	Chiusura	19-ago-98	6364	34/98
#	Salute e Sicurezza	Stampa	THIN LINE - LINEA IDEALE - Rif. PI1944	Sospensione	06-mar-98	5764	10/98
#	Salute e Sicurezza	Stampa	THIN LINE LINEA IDEALE - Rif. PI1944	Chiusura	11-ago-98	6339	32-33/98
#	Bambini e adolescenti	Stampati	CATALOGO ENERGIE - Rif. PI2025	Chiusura Modifiche	25-giu-98 19-ago-98	6153 6375	26/98 34/98
	Bambini e adolescenti	Stampa, TV	CICLOMOTORI BENELLI - Rif. PI2065	Rigetto istanza Rigetto istanza Sospensione Chiusura	28-mag-98 28-mag-98 25-giu-98 19-nov-98	6054 6055 6154 6581	22/98 22/98 26/98 47/98
	Bambini e adolescenti	TV	GIG LIBRO DEI GIOCATTOLI - Rif. PI1950	Chiusura	08-ott-98	6447	41/98
#	Bambini e adolescenti	Stampa	NORAD - Rif. PI1572	Chiusura	05-mar-98	5755	10/98
	Bambini e adolescenti	Confezione, Stampati	SUPER-BIKE ACTION MAN - Rif. PI1845	Chiusura	11-giu-98	6104	24/98

1999

#	Caratteristiche	Stampa	ABSOLUS CONTOURS YSL - Rif. PI2559	Chiusura	17-nov-99	7737	46/99
	Caratteristiche	Affissioni	AGENZIA IMMOBILIARE FERRARI & MERIZIOLA - Rif. PI2532	Chiusura	24-giu-99	7333	25/99
#	Caratteristiche	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE ASIT DI MIGLIORINO ROSARIA - Rif. PI2317	Chiusura	06-mag-99	7180	18/99
	Caratteristiche	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE DI ROSARIA MIGLIORINO - Rif. PI2511	Chiusura	28-set-99	7555	39/99
	Caratteristiche	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE MEETING - Rif. PI2150	Rigetto istanza Chiusura	21-lug-98 14-gen-99	6269 6804	29-30/98 2/99
	Caratteristiche	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE STUDIO PESONALITÀ - Rif. PI2157	Chiusura	14-gen-99	6805	2/99
	Caratteristiche	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE UNIVERSAL INSTITUTE BIS - Rif. PI2591B	Chiusura	17-nov-99	7741	46/99
	Caratteristiche	Stampa	AGENZIA SISTEMISTICA E PUBBL. DI CIOTTI MICHELE - Rif. PI2381	Chiusura	20-mag-99	7221	20/99
#	Caratteristiche	Stampa	ALGA BLU - Rif. PI2552	Chiusura	10-nov-99	7715	45/99
	Caratteristiche	Stampa	ALISCAFI SNAV - Rif. PI2206	Chiusura	28-gen-99	6836	4/99
	Caratteristiche	Confezione	ALPHA TEST - Rif. PI2336	Rigetto istanza Chiusura	03-dic-98 25-feb-99	6660 6946	49/98 8/99
	Caratteristiche	Posta	AMICO PC - Rif. PI2362	Chiusura	29-apr-99	7154	17/99
	Caratteristiche	Stampati	AMPLIFON DIGITALE - Rif. PI2297	Chiusura	26-mar-99	7033	12/99
	Caratteristiche	Posta	ANIP BIS - Rif. PI2589B	Chiusura	10-nov-99	7719	45/99
	Caratteristiche	Confezione, Stampa	ANTIRUGHE L'OREAL - Rif. PI2665	Rigetto istanza Chiusura	25-ago-99 02-dic-99	7504 7797	33-34/99 48/99
	Caratteristiche	Stampa	ARNOLDO MONDADORI EDITORE - Rif. PI2492	Chiusura	25-ago-99	7496	33-34/99
	Caratteristiche	TV	ASCIE' DIMAGRANTI - Rif. PI2619	Chiusura	17-nov-99	7743	46/99
	Caratteristiche	Stampa	ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CONSUMATORI E PRODUTTORI - Rif. PI2476	Chiusura	25-ago-99	7494	33-34/99
	Caratteristiche	Stampati	ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT - Rif. PI2329	Chiusura	26-mag-99	7238	21/99
#	Caratteristiche	Stampa	AVVOCATI IN LINEA - Rif. PI2439	Chiusura	07-lug-99	7379	27/99

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Stampati	AZZURRA SERVIZI DI RUFINI MONICA - Rif. PI2210	Chiusura	08-gen-99	6789	1/99
#	Caratteristiche	Posta	A.I.P.I.- GF - Rif. PI2388	Rigetto istanza Chiusura	07-gen-99 20-mag-99	6764 7222	1/99[13] 20/99
	Caratteristiche	Stampa	A.N.AMM.I DI ROMA - Rif. PI2578	Chiusura	04-nov-99	7689	44/99
	Caratteristiche	Internet, Stampa	BALZARETTI-MODIGLIANI - Rif. PI2563	Chiusura	07-ott-99	7588	40/99
	Caratteristiche	Stampati	BANCA CARIME CONTO INCONTRO - Rif. PI2305	Chiusura	18-mar-99	6992	11/99
	Caratteristiche	Stampa	BIGIOTTERIA STELLA - Rif. PI2452	Chiusura	27-lug-99	7436	29-30/99
#	Caratteristiche	TV	BIOSAN - Rif. PI2620	Rigetto istanza Chiusura	07-lug-99 22-dic-99	7390 7888	27/99 51-52/99
	Caratteristiche	Stampa	BOTTIGLIETTE PET LATTE LACTIS - Rif. PI2460	Chiusura	10-ago-99	7464	31-32/99
	Caratteristiche	TV	BRACCIALE QUADRIFOGLIO - Rif. PI2263	Chiusura	21-gen-99	6821	3/99
	Caratteristiche	TV	CANALI E OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI2465	Chiusura	25-ago-99	7493	33-34/99
	Caratteristiche	Stampati	CARIPLO CONTO CORRENTE IN FAMIGLIA - Rif. PI2264	Chiusura	18-mar-99	6990	11/99
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	CARTA TELEFONICA INTERCALL - Rif. PI2599	Chiusura	16-dic-99	7849	50/99
	Caratteristiche	Stampa	CARTASI OMNITEL - Rif. PI2164	Chiusura	18-feb-99	6915	7/99
	Caratteristiche	Stampati	CASA DEL DETERSIVO - Rif. PI2443	Chiusura	29-apr-99	7162	17/99
	Caratteristiche	Stampa	CASA SERVICE DI FRANCESCON ALESSANDRA E C. - Rif. PI2536	Rigetto istanza Chiusura	06-mag-99 17-giu-99	7192 7304	18/99 24/99
	Caratteristiche	Stampati	CATALOGO BRIXIA VIAGGI - Rif. PI2308	Chiusura	04-mar-99	6958	9/99
	Caratteristiche	Stampa	CATENA JOLLY HOTELS - Rif. PI2165	Chiusura	14-gen-99	6807	2/99
	Caratteristiche	Confezione	CAVAZZUTI G. & FIGLI - Rif. PI2351	Rigetto istanza Chiusura	07-gen-99 15-apr-99	6763 7107	1/99 15/99
	Caratteristiche	Stampa	CELLULASE TRATTAMENTO URTO - Rif. PI2228	Chiusura	15-apr-99	7098	15/99
	Caratteristiche	Stampati	CENTRO DIMAGRANTE DI BRA - Rif. PI2502	Chiusura	10-ago-99	7467	31-32/99
	Caratteristiche	Stampati	CENTRO ELIANA MONTI - Rif. PI2588	Chiusura	21-ott-99	7642	42/99
#	Caratteristiche	Stampati	CENTRO STUDI D'ANNUNZIO - Rif. PI2342	Chiusura	22-apr-99	7132	16/99
	Caratteristiche	Posta	CENTRO STUDI ITALY - Rif. PI2386	Chiusura	01-lug-99	7351	26/99
	Caratteristiche	Stampati	CENTRO STUDI UNIVERSITARI - Rif. PI2423	Chiusura	16-lug-99	7411	28/99
#	Caratteristiche	Stampa	CHITOCELL - Rif. PI2553	Chiusura	10-nov-99	7716	45/99
	Caratteristiche	Stampa	COCHIBA IMMOBILIARE - Rif. PI2608	Chiusura	16-set-99	7535	37/99
	Caratteristiche	Confezione	CODICI ZANICHELLI - Rif. PI2663	Chiusura	13-ott-99	7623	41/99
	Caratteristiche	Stampa	COMI E TECNICHE NUOVE - Rif. PI2525	Chiusura	16-set-99	7532	37/99
	Caratteristiche	Stampa	CONCESSIONARIA OPEL D'EGIDIO - Rif. PI2546	Chiusura	21-ott-99	7640	42/99
	Caratteristiche	Stampa, TV	CONSORZIO CEPU - Rif. PI2383	Rigetto istanza Chiusura	22-dic-98 24-giu-99	6758 7324	52/98 25/99
	Caratteristiche	Stampa	CONSORZIO UNIVERSITARIO MANTOVANO - Rif. PI2216	Chiusura	18-feb-99	6917	7/99
	Caratteristiche	Internet, Posta, Stampati	COOPERATIVA AGRICOLA TREVI - Rif. PI2570	Rigetto istanza Chiusura	03-giu-99 13-ott-99	7268 7619	22/99 41/99
	Caratteristiche	Stampati	COPERTURA GSM OMNITEL - Rif. PI2390	Chiusura	12-mag-99	7204	19/99
	Caratteristiche	Stampati	COPERTURA GSM TIM - Rif. PI2416	Chiusura	12-mag-99	7206	19/99
#	Caratteristiche	Stampa	CORSERA GIOCO DEL LOTTO - Rif. PI2639	Chiusura	10-nov-99	7721	45/99
	Caratteristiche	Affissioni, Stampa	CORSI A.MI. UNIVERSITY - Rif. PI2360	Chiusura	01-lug-99	7348	26/99

[13] Errata corrige nel Bollettino n. 21/99.

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Posta	CORSO PROFESSIONALE DI PODOLOGIA - Rif. PI2350	Chiusura	25-feb-99	6947	8/99
#	Caratteristiche	Stampa	CREME S. ANGELICA - Rif. PI2582	Rigetto istanza	09-giu-99	7288	23/99
#	Caratteristiche	Stampa	CREME S.ANGELICA - Rif. PI2582	Chiusura	10-nov-99	7717	45/99
#	Caratteristiche	Posta	C. & G. SERVICE CELLULARI GSM - Rif. PI2464	Chiusura	07-lug-99	7382	27/99
	Caratteristiche	Stampati	DASS VACANZE ESTATE 1998 - Rif. PI2447	Chiusura	01-lug-99	7353	26/99
	Caratteristiche	Stampati	DCP ITALIA - Rif. PI2462	Chiusura	07-lug-99	7381	27/99
	Caratteristiche	Stampati	DEPRENANS ROEDER - Rif. PI2129	Chiusura	11-feb-99	6893	6/99
	Caratteristiche	Stampa	DE.SAN. - Rif. PI2577A	Chiusura	28-set-99	7562	39/99
	Caratteristiche	Stampa	DIMAGRANTE CHITOSAN - Rif. PI2245	Chiusura	26-mar-99	7024	12/99
#	Caratteristiche	Stampa	DIOR BODY LIGHT - Rif. PI2555	Chiusura	17-nov-99	7735	46/99
	Caratteristiche	Stampa	EDITRICE SIFIC - Rif. PI2524	Chiusura	28-set-99	7557	39/99
	Caratteristiche	Stampati	EF EDUCATION - Rif. PI2311	Chiusura	09-apr-99	7059	13-14/99
#	Caratteristiche	Stampa	ELANCYL GALENIC - Rif. PI2558	Chiusura	02-dic-99	7792	48/99
#	Caratteristiche	Posta	EMA - Rif. PI2564	Chiusura	13-ott-99	7618	41/99
	Caratteristiche	Stampati	EMMELUNGA ARREDAMENTI - Rif. PI2479	Chiusura	16-lug-99	7413	28/99
	Caratteristiche	Stampa	EPILSCAN HDF - Rif. PI2522	Chiusura	16-set-99	7531	37/99
	Caratteristiche	TV	EURODABI SEIKO-VD54 - Rif. PI2256	Chiusura	29-apr-99	7151	17/99
	Caratteristiche	Posta elettronica, Stampati	EUROMATICA - Rif. PI2290	Rigetto istanza Chiusura	20-ott-98 18-feb-99	6497 6920	43/98 7/99
	Caratteristiche	Stampa	EUROPA MUTUI CASA - Rif. PI2211	Chiusura	04-feb-99	6858	5/99
	Caratteristiche	Stampa	E.L.A. - Rif. PI2422	Chiusura	24-giu-99	7326	25/99
#	Caratteristiche	Stampa	FANGHI D'ALGA ALGOMAR - Rif. PI2561	Chiusura	17-nov-99	7738	46/99
	Caratteristiche	Radio	FILM SU STREAM - Rif. PI2630	Chiusura	21-ott-99	7646	42/99
#	Caratteristiche	Stampa	FINETRURIA - Rif. PI2137	Chiusura	07-gen-99	6762	1/99
#	Caratteristiche	Internet, Stampa	FINSON TRUSTER - Rif. PI2306	Chiusura	06-mag-99	7178	18/99
	Caratteristiche	Stampa	FORD MARGONI - Rif. PI2483	Chiusura	01-lug-99	7354	26/99
	Caratteristiche	TV	FRATELLI SALAZZARO - Rif. PI2183	Chiusura	21-gen-99	6819	3/99
	Caratteristiche	Stampa	FULL POINT - Rif. PI2472	Chiusura	24-giu-99	7332	25/99
	Caratteristiche	Stampa	GALLO SPRINT - Rif. PI2444	Chiusura	17-giu-99	7300	24/99
	Caratteristiche	Confezione	GAP COSMETICS - Rif. PI2421	Chiusura	03-giu-99	7262	22/99
	Caratteristiche	Stampa	GIERRE AUTO - Rif. PI2478	Chiusura	07-lug-99	7384	27/99
#	Caratteristiche	Stampa	GLUCOBLOCK VICHY - Rif. PI2557	Chiusura	02-dic-99	7791	48/99
	Caratteristiche	Stampa	HELVETIA VITA - Rif. PI2213	Chiusura	11-feb-99	6894	6/99
	Caratteristiche	Stampati	HOTEL MARINELLA - Rif. PI2684	Chiusura	02-dic-99	7799	48/99
	Caratteristiche	Stampati	HOTEL ROSSINI PESARO - Rif. PI2221	Chiusura	28-gen-99	6837	4/99
	Caratteristiche	Posta	HOUSE MARKET II - Rif. PI2470	Chiusura	27-lug-99	7438	29-30/99
	Caratteristiche	Stampati	I VIAGGI DEL VENTAGLIO USA-BAHAMAS - Rif. PI2300	Chiusura	25-feb-99	6944	8/99
	Caratteristiche	Stampa	IABER CALDAIE BERETTA - Rif. PI2486	Chiusura	01-lug-99	7355	26/99
#	Caratteristiche	Stampati	IBS DIMAGRANTI - Rif. PI2530	Chiusura	16-set-99	7533	37/99
	Caratteristiche	Stampa	IL SETTIMANALE EDISERVICE - Rif. PI2343	Chiusura	26-mag-99	7239	21/99
	Caratteristiche	Stampa	IL SOLE 24 ORE-FINANZIAMENTI AGEVOLATI - Rif. PI2398	Chiusura	18-mar-99	6995	11/99
	Caratteristiche	Stampa	IMPRESA FUNEBRE ALFANO - Rif. PI2543	Chiusura	27-ott-99	7666	43/99
	Caratteristiche	Stampa	INTERNATIONAL CA.MA. - Rif. PI2380	Chiusura	03-giu-99	7259	22/99
	Caratteristiche	Affissioni	ISFAR MASTER IN PEDAGOGIA - Rif. PI2412	Chiusura	16-lug-99	7410	28/99

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Affissioni, Stampa	ISTITUTI F. CAVALLOTTI - Rif. PI2375	Chiusura	09-giu-99	7280	23/99
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTI GAGARIN-MONTINI-PITAGORA - Rif. PI2425	Chiusura	10-ago-99	7462	31-32/99
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	ISTITUTO GABRIELE D'ANNUNZIO DI BERGAMO - Rif. PI2537	Rigetto istanza Chiusura	06-mag-99 28-set-99	7193 7558	18/99 39/99
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO GALILEO GALILEI BOLOGNA - Rif. PI2255	Chiusura	26-mar-99	7026	12/99
	Caratteristiche	Stampati	ISTITUTO REGIONALE CORSI PROFESSIONALI - Rif. PI2273	Chiusura	11-feb-99	6899	6/99
	Caratteristiche	Stampa	ISTITUTO TRICOMEDICAL - Rif. PI2518	Chiusura	10-ago-99	7470	31-32/99
	Caratteristiche	Stampati	ITALSISTEMI - Rif. PI2283	Chiusura	18-mar-99	6991	11/99
	Caratteristiche	Stampati	ITC TRINACRIA DI TRAPANI - Rif. PI2624	Chiusura	21-ott-99	7645	42/99
	Caratteristiche	Stampati	ITERMAR - Rif. PI2673	Rigetto istanza Chiusura	28-set-99 07-dic-99	7568 7823	39/99 49/99
	Caratteristiche	TV	JOLLY CHEF - Rif. PI2332	Chiusura	06-mag-99	7183	18/99
	Caratteristiche	Stampa	JOY'S AGENCY - Rif. PI2600	Chiusura	07-dic-99	7821	49/99
#	Caratteristiche	Stampa	KALOCELL - Rif. PI2551	Chiusura	17-nov-99	7734	46/99
	Caratteristiche	Affissioni	LA RINASCENTE-CELLULARE FERRARI - Rif. PI2235	Chiusura	11-feb-99	6895	6/99
#	Caratteristiche	Stampa	LABO EUROPA-CRESCINA - Rif. PI2434	Chiusura	07-lug-99	7378	27/99
	Caratteristiche	Stampa	LAVORO DOMICILIARE "LA NAZIONE" - Rif. PI2602	Chiusura	22-dic-99	7884	51-52/99
	Caratteristiche	Confezione	LEISURE SUIT LARRY-LOVE FOR SAIL - Rif. PI2407	Chiusura	15-apr-99	7111	15/99
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	LINK SERVICE - Rif. PI2174	Chiusura	21-gen-99	6818	3/99
	Caratteristiche	Stampati	MAIL EXPRESS - Rif. PI2240	Chiusura	14-gen-99	6810	2/99
#	Caratteristiche	Posta	MAIL OFFICE CANCELLERIA - Rif. PI2319	Chiusura	15-apr-99	7103	15/99
	Caratteristiche	TV	MASTER LOTTO - Rif. PI2232	Chiusura	04-mar-99	6938	9/99
	Caratteristiche	TV	MASTER TOTO SCM - Rif. PI2285	Chiusura	20-mag-99	7216	20/99
	Caratteristiche	Stampa	MASTERFIN ITALIA DI TESTA MAURO - Rif. PI2209	Chiusura	26-mar-99	7023	12/99
#	Caratteristiche	Stampa	MESSAGGI AMADORI - Rif. PI2664	Chiusura	16-dic-99	7854	50/99
	Caratteristiche	Stampa	MIRELLA-TOPOLINO - Rif. PI2320	Chiusura	06-mag-99	7181	18/99
	Caratteristiche	Posta	MODA IN - Rif. PI2499	Chiusura	07-lug-99	7386	27/99
	Caratteristiche	Stampati	MOTOR MOTO - Rif. PI2621	Chiusura	22-dic-99	7889	51-52/99
#	Caratteristiche	Telefono	MULTIPROPRIETA' KRONOS - Rif. PI2415	Chiusura	03-giu-99	7261	22/99
	Caratteristiche	Stampa	MUTUI BANCA DI ROMA - Rif. PI2631	Chiusura	24-nov-99	7766	47/99
#	Caratteristiche	Stampa	NICOTENIL III - Rif. PI2171	Chiusura Modifiche	14-gen-99 18-mar-99	6808 6989	2/99 11/99
	Caratteristiche	Stampa	NUOVA ABC - Rif. PI2401	Chiusura	06-mag-99	7189	18/99
	Caratteristiche	Stampa	NUOVI CONCORSI-GIUDICE DI PACE - Rif. PI2424	Chiusura	18-mar-99	6996	11/99
	Caratteristiche	Posta	OFFERTE DI LAVORO POSTMARKET - Rif. PI2626	Chiusura	02-dic-99	7793	48/99
	Caratteristiche	Stampa	OFFERTE DI LAVORO WIKU - Rif. PI2503	Chiusura	13-ott-99	7616	41/99
	Caratteristiche	Stampa	OFFERTE LAVORO PETRECCA - Rif. PI2531	Chiusura	21-ott-99	7637	42/99
	Caratteristiche	Stampa	ONLY STAFF - Rif. PI2496	Rigetto istanza Chiusura	26-mar-99 23-set-99	7039 7546	12/99 38/99
	Caratteristiche	Stampati, Stampa, Posta	ONORANZE FUNEBRI T.E.A. - Rif. PI2339	Chiusura	29-apr-99	7152	17/99
	Caratteristiche	Stampa	ORGANIZZAZIONE MARE - Rif. PI2488	Chiusura	25-ago-99	7495	33-34/99
	Caratteristiche	Posta	OSMOTIZZATORE SUNSHINE - Rif. PI2237	Sospensione Chiusura	01-ott-98 11-feb-99	6437 6896	40/98 6/99

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	Caratteristiche	Posta	PARADISI RIUNITI - Rif. PI2358	Chiusura	29-apr-99	7153	17/99
	Caratteristiche	TV	PAY TV D+ - Rif. PI2534	Chiusura	07-ott-99	7587	40/99
	Caratteristiche	Stampa	PELUSO IMMOBILIARE - Rif. PI2307	Chiusura	26-mar-99	7034	12/99
	Caratteristiche	Stampa	PEPE BENELLI - Rif. PI2593	Chiusura	22-dic-99	7883	51-52/99
	Caratteristiche	Stampa, TV, Internet	PERSONAL 195 RICARICABILE - Rif. PI2526	Rigetto istanza Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	15-apr-99 29-apr-99 20-mag-99 10-ago-99	7113 7163 7227 7471	15/99 17/99 20/99 31-32/99
	Caratteristiche	Posta	PLANET DI BALDISSEROTTO SILVIA E C.- FISIOMED - Rif. PI2450	Chiusura	26-mag-99	7245	21/99
#	Caratteristiche	Stampati	PRASTEL - Rif. PI2405	Chiusura	26-mag-99	7242	21/99
#	Caratteristiche	Stampa	PROGET - Rif. PI2303	Chiusura	09-apr-99	7058	13-14/99
#	Caratteristiche	Posta	PROMEDIA MARKETING - Rif. PI2410	Chiusura Modifiche	26-mag-99 27-ott-99	7243 7664	21/99 43/99
	Caratteristiche	Stampati	PUBLINVEST CORPORATION - Rif. PI1998	Chiusura	21-gen-99	6816	3/99
	Caratteristiche	Posta	RCS PERIODICI-SETTIMANALE ANNA - Rif. PI2428	Chiusura	22-apr-99	7135	16/99
	Caratteristiche	Posta, TV	REDUCE FAT FAST - Rif. PI2295	Chiusura	12-mag-99	7199	19/99
	Caratteristiche	TV	RETE MIA TELEVENDITA SUPERENALOTTO - Rif. PI2286	Chiusura	22-apr-99	7131	16/99
	Caratteristiche	Stampa	RIZ AUTO CAR CENTER - Rif. PI2477	Chiusura	07-lug-99	7383	27/99
	Caratteristiche	Stampa	SAA-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO-EBS-EUROPEAN BUSINESS SCHOOL - Rif. PI2281	Chiusura	26-mar-99	7031	12/99
	Caratteristiche	Stampa	SAS.I. SCUOLA ADDESTRAMENTO SICUREZZA INTERNAZIONALE - Rif. PI2340	Chiusura	20-mag-99	7219	20/99
	Caratteristiche	Radio	SAUNA FINLANDESE - Rif. PI2377	Chiusura	26-mag-99	7241	21/99
	Caratteristiche	Stampa	SCHEDA MADRE SP98AGP-X - Rif. PI2201	Chiusura	04-feb-99	6857	5/99
	Caratteristiche	Stampati	SCUOLA 2F - Rif. PI2337	Chiusura	06-mag-99	7185	18/99
	Caratteristiche	Stampa	SECURNIGHT - Rif. PI2480	Chiusura	10-ago-99	7465	31-32/99
	Caratteristiche	Stampa	SIRKI - Rif. PI2554	Chiusura	02-dic-99	7790	48/99
#	Caratteristiche	Affissioni	SI.CRO. RILEVATORI GAS - Rif. PI2323	Chiusura	12-mag-99	7200	19/99
#	Caratteristiche	Stampa	SNA DI BOLOGNA - Rif. PI2547	Chiusura	04-nov-99	7686	44/99
#	Caratteristiche	Stampa	SOGETE DI SOTTILE MONICA - Rif. PI2260	Chiusura	26-mar-99	7027	12/99
	Caratteristiche	Stampa	SOLO CASE - Rif. PI2475	Chiusura	03-giu-99	7266	22/99
	Caratteristiche	TV	SPOT MAIL EXPRESS - Rif. PI2548	Chiusura	13-ott-99	7617	41/99
	Caratteristiche	Stampa	STUDIO DUE - Rif. PI2512	Chiusura	28-set-99	7556	39/99
	Caratteristiche	Stampa	STUDIO D.M. - Rif. PI2212	Chiusura	11-mar-99	6971	10/99
	Caratteristiche	Stampa	STUDIO ING. PALADINO - Rif. PI2583	Rigetto istanza Chiusura	24-giu-99 28-set-99	7335 7565	25/99 39/99
	Caratteristiche	Stampa	STUDIO PRIOLO - Rif. PI2577C	Chiusura	28-set-99	7564	39/99
	Caratteristiche	Stampa	SUOLETTE MIRACOLOSE - Rif. PI2253	Chiusura	26-mar-99	7025	12/99
	Caratteristiche	Stampati	SWAN TOUR - Rif. PI2267	Chiusura	04-mar-99	6956	9/99
	Caratteristiche	TV	SYSTEM LOTTO - Rif. PI2376	Chiusura	09-giu-99	7281	23/99
#	Caratteristiche	Stampati, Affissioni	S.I.PRE. - Rif. PI2508	Chiusura	16-lug-99	7415	28/99
	Caratteristiche	Stampa	TAGLIAMENTO GRILLI - Rif. PI2399	Chiusura	15-apr-99	7110	15/99
#	Caratteristiche	Posta	TAPPETO ORIENTALE S.I.D.I. - Rif. PI2293	Chiusura	04-mar-99	6957	9/99
	Caratteristiche	Stampa	TEA POMPADOUR - Rif. PI2397	Rigetto istanza Chiusura	14-gen-99 24-giu-99	6812 7325	2/99 25/99
	Caratteristiche	Stampa	TECHNICAL SERVICES INTERNATIONAL - Rif. PI2402	Chiusura	03-giu-99	7260	22/99
	Caratteristiche	TV	TELE VIDEOCLUB - Rif. PI2333	Chiusura	09-apr-99	7060	13-14/99
	Caratteristiche	Stampa	TELECOM INTERNET PERSONAL SEMPRE - Rif. PI2409	Chiusura	09-giu-99	7282	23/99

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Internet, Stampa	TELECOM ISDN - Rif. PI2440	Chiusura	03-giu-99	7265	22/99
	Caratteristiche	Stampati	TELEFONIA WIND - Rif. PI2533	Chiusura	27-lug-99	7442	29-30/99
	Caratteristiche	Stampati	TELITAL - Rif. PI2682	Chiusura	07-dic-99	7825	49/99
	Caratteristiche	Stampati	TEOREMA TOUR TUNISIA - Rif. PI2449	Chiusura	12-mag-99	7207	19/99
	Caratteristiche	Stampati	TESSERA CINECARD - Rif. PI2370	Chiusura	22-apr-99	7133	16/99
	Caratteristiche	Stampati	TOUR OPERATOR VIAGGIDEA - Rif. PI2355	Chiusura	11-mar-99	6978	10/99
	Caratteristiche	Stampati	TURISANDA CATALOGO MAR ROSSO - Rif. PI2670	Chiusura	04-nov-99	7692	44/99
	Caratteristiche	Affissioni	UFFICIO CAMBIO VIA MERULANA - Rif. PI2539	Chiusura	23-set-99	7548	38/99
	Caratteristiche	Stampa	UNIONE NAZIONALE AVICOLTURA - Rif. PI2644	Chiusura	22-dic-99	7891	51-52/99
#	Caratteristiche	Stampa	UNITED STATES BUSINESS CORP. - Rif. PI2535	Chiusura	27-ott-99	7665	43/99
#	Caratteristiche	Posta, Stampati	UNIVERSITE EUROPEENNE JEAN MONNET - Rif. PI2250	Chiusura	25-feb-99	6939	8/99
	Caratteristiche	Stampa	UP 100 COMPRESSE - Rif. PI2225	Chiusura	25-feb-99	6937	8/99
	Caratteristiche	Stampati	VALTUR - Rif. PI2326	Chiusura	25-feb-99	6945	8/99
	Caratteristiche	Stampati	VALTUR CATALOGO SHARM EL SHEIKH - Rif. PI2683	Chiusura	02-dic-99	7798	48/99
	Caratteristiche	Stampati	VERNICI PIGROL - Rif. PI2576	Chiusura	04-nov-99	7688	44/99
	Caratteristiche	Stampati	VIAGGI DEL VENTAGLIO-FORMULA MAGICA - Rif. PI2636	Chiusura	22-dic-99	7890	51-52/99
	Caratteristiche	Stampati	VOLKSWAGEN LUPO - Rif. PI2710	Chiusura	22-dic-99	7894	51-52/99
	Caratteristiche	Internet, Stampati	VOLTECO - Rif. PI2354	Chiusura	06-mag-99	7186	18/99
#	Caratteristiche	Posta	V.D.F.-VIGILI DEL FUOCO OGGI - Rif. PI2196	Chiusura	14-gen-99	6809	2/99
#	Caratteristiche	Posta, Stampati	WALL STREET BORSA DI STUDIO - Rif. PI2504	Chiusura	25-ago-99	7498	33-34/99
	Caratteristiche	Stampa	WALL STREET INSTITUTE - Rif. PI2309A	Chiusura	06-mag-99	7179	18/99
	Caratteristiche	Posta	WALL STREET LEARNING - Rif. PI2587	Chiusura	10-nov-99	7718	45/99
	Caratteristiche	Stampa	WALTER TOSTO SERBATOI - Rif. PI2441	Rigetto istanza Chiusura	04-feb-99 07-lug-99	6868 7380	5/99 27/99
	Caratteristiche	Stampati	WELLCOM - Rif. PI2354A	Chiusura	24-giu-99	7322	25/99
#	Caratteristiche	Stampati	ZEROPA - Rif. PI2550	Chiusura	04-nov-99	7687	44/99
	Caratteristiche	Stampa	ZURIGO ASSICURAZIONE - Rif. PI2611	Chiusura	22-dic-99	7886	51-52/99
	Caratteristiche	Posta, Stampati	ZURITEL - Rif. PI2517	Chiusura	10-ago-99	7469	31-32/99
	Prezzo	Stampati, Internet, Stampa	155 INFOSTRADA - Rif. PI2417	Chiusura	26-mag-99	7244	21/99
	Prezzo	Stampati	ABBONAMENTO OMNITEL PERSONAL 195 - Rif. PI2266	Chiusura	11-feb-99	6898	6/99
	Prezzo	Telefono	ACCADEMIA LINGUISTICA TRINITY SCHOOL - Rif. PI2382	Chiusura	29-apr-99	7156	17/99
	Prezzo	Affissioni	AFI-AGENZIA FINANZIARIO IMMOBILIARE - Rif. PI2506	Chiusura	16-lug-99	7414	28/99
	Prezzo	Stampa	AIR ONE-TARIFFA 7 - Rif. PI2545	Chiusura	21-ott-99	7639	42/99
	Prezzo	Stampa	ALFA LIDO - Rif. PI2269	Chiusura	26-mar-99	7028	12/99
	Prezzo	Posta	AMICO PC - Rif. PI2362	Chiusura	29-apr-99	7154	17/99
	Prezzo	Stampati	AMPLIFON DIGITALE - Rif. PI2297	Chiusura	26-mar-99	7033	12/99
	Prezzo	Stampati	APPENDIABITI ARREDAMENTI AVENTINO - Rif. PI2603	Chiusura	21-ott-99	7643	42/99
	Prezzo	Stampa	ARNOLDO MONDADORI EDITORE - Rif. PI2492	Chiusura	25-ago-99	7496	33-34/99

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Prezzo	TV	ASCIE' DIMAGRANTI - Rif. PI2619	Chiusura	17-nov-99	7743	46/99
	Prezzo	Stampa	ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CONSUMATORI E PRODUTTORI - Rif. PI2476	Chiusura	25-ago-99	7494	33-34/99
	Prezzo	TV	AURORA D'AGOSTINO - Rif. PI2304	Chiusura	11-mar-99	6976	10/99
	Prezzo	Stampa	AUTORAMA SALARIO - Rif. PI2219	Chiusura	18-feb-99	6918	7/99
	Prezzo	Stampati	AZZURRA SERVIZI DI RUFINI MONICA - Rif. PI2210	Chiusura	08-gen-99	6789	1/99
	Prezzo	Stampati	BANCA CARIME CONTO INCONTRO - Rif. PI2305	Chiusura	18-mar-99	6992	11/99
	Prezzo	Stampa	BEVERLY HILLS CARS - Rif. PI2378	Chiusura	12-mag-99	7203	19/99
	Prezzo	Stampa	BIGIOTTERIA STELLA - Rif. PI2452	Chiusura	27-lug-99	7436	29-30/99
#	Prezzo	TV	BIOSAN - Rif. PI2620	Rigetto istanza Chiusura	07-lug-99 22-dic-99	7390 7888	27/99 51-52/99
	Prezzo	TV	CANALI E OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI2465	Chiusura	25-ago-99	7493	33-34/99
	Prezzo	Stampati	CARIPLO CONTO CORRENTE IN FAMIGLIA - Rif. PI2264	Chiusura	18-mar-99	6990	11/99
	Prezzo	Stampa, Stampati	CARTA TELEFONICA INTERCALL - Rif. PI2599	Chiusura	16-dic-99	7849	50/99
	Prezzo	Stampa	CARTASÌ OMNITEL - Rif. PI2164	Chiusura	18-feb-99	6915	7/99
	Prezzo	Stampati	CASA DEL DETERSIVO - Rif. PI2443	Chiusura	29-apr-99	7162	17/99
	Prezzo	Stampa	CASA SERVICE DI FRANCESCON ALESSANDRA E C. - Rif. PI2536	Rigetto istanza Chiusura	06-mag-99 17-giu-99	7192 7304	18/99 24/99
	Prezzo	Stampa	CATENA JOLLY HOTELS - Rif. PI2165	Chiusura	14-gen-99	6807	2/99
	Prezzo	Stampa	CHRONOS IMMOBILIARE - Rif. PI2218	Chiusura	04-feb-99	6859	5/99
	Prezzo	Stampa	CLIMATIZZATORE ROVER 200 - Rif. PI2365	Chiusura	24-giu-99	7323	25/99
	Prezzo	Stampa	CONCESSIONARIA OPEL D'EGIDIO - Rif. PI2546	Chiusura	21-ott-99	7640	42/99
	Prezzo	Stampa	CONCESSIONARIO FABBRINI CONCETTO - Rif. PI2521	Chiusura	23-set-99	7547	38/99
	Prezzo	Stampa	CONCESSIONARIO MITAUTO - Rif. PI2270	Chiusura	08-apr-99	7042	13-14/99
	Prezzo	Stampa, TV	CONSORZIO CEPU - Rif. PI2383	Rigetto istanza Chiusura	22-dic-98 24-giu-99	6758 7324	52/98 25/99
	Prezzo	Affissioni, Stampa	CORSI A.MI. UNIVERSITY - Rif. PI2360	Chiusura	01-lug-99	7348	26/99
	Prezzo	Stampati	CREDIT FIDITALIA - Rif. PI2372	Chiusura	26-mar-99	7036	12/99
	Prezzo	Stampati	CREDITO ITALIANO CONTI GENIUS - Rif. PI2274	Chiusura	26-mar-99	7029	12/99
#	Prezzo	Posta	C. & G. SERVICE CELLULARI GSM - Rif. PI2464	Chiusura	07-lug-99	7382	27/99
	Prezzo	Stampa	DELTA ELETTRONIC - Rif. PI2607	Chiusura	16-dic-99	7850	50/99
	Prezzo	Stampa	DIESSE DI CONIGLI SILVIA - Rif. PI2284	Chiusura	11-feb-99	6900	6/99
	Prezzo	Stampa	DITTA BIZZONI GIANCARLO - Rif. PI2341	Chiusura	11-mar-99	6977	10/99
	Prezzo	Stampa	DIVANI CHATEAU D'AX - Rif. PI2236	Chiusura	04-feb-99	6861	5/99
	Prezzo	Posta	DOLCE VITA MILANO - Rif. PI2432	Chiusura	24-giu-99	7327	25/99
	Prezzo	Stampa	DOUBLE FORCED MATRIX I&T - Rif. PI2411	Chiusura	12-mag-99	7205	19/99
	Prezzo	Stampati	EMMELUNGA ARREDAMENTI - Rif. PI2479	Chiusura	16-lug-99	7413	28/99
	Prezzo	Stampa	EURAUTO OPEL - Rif. PI2549	Chiusura	21-ott-99	7641	42/99
	Prezzo	Stampa	EUROPA MUTUI CASA - Rif. PI2211	Chiusura	04-feb-99	6858	5/99
	Prezzo	Stampa	FIN GROUP - Rif. PI2493	Chiusura	25-ago-99	7497	33-34/99
	Prezzo	Stampa	FINANZIAMENTI AUTOCAR - Rif. PI2442	Chiusura	24-giu-99	7330	25/99
	Prezzo	Stampa	FINANZIAMENTO FORD FIESTA - Rif. PI2672	Chiusura	22-dic-99	7892	51-52/99
#	Prezzo	Stampa	FINETRURIA - Rif. PI2137	Chiusura	07-gen-99	6762	1/99
	Prezzo	Stampa	FORD MARGONI - Rif. PI2483	Chiusura	01-lug-99	7354	26/99

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Prezzo	Stampa	GALLO SPRINT - Rif. PI2444	Chiusura	17-giu-99	7300	24/99
	Prezzo	Stampa	GA.VA. - Rif. PI2505	Chiusura	25-ago-99	7499	33-34/99
	Prezzo	Stampati	GIACOMELLI SPORT II - Rif. PI2287	Chiusura	20-mag-99	7217	20/99
	Prezzo	Stampa	GIERRE AUTO - Rif. PI2478	Chiusura	07-lug-99	7384	27/99
	Prezzo	Stampa	GROSSI MOTO - Rif. PI2604	Chiusura	22-dic-99	7885	51-52/99
	Prezzo	Stampa	HELVETIA VITA - Rif. PI2213	Chiusura	11-feb-99	6894	6/99
	Prezzo	Posta	HOUSE MARKET II - Rif. PI2470	Chiusura	27-lug-99	7438	29-30/99
	Prezzo	Stampa	IMMOBILIARE STUDIO DUE - Rif. PI2571	Chiusura	28-set-99	7560	39/99
	Prezzo	Stampati	INFOSTRADA-INTERNET - Rif. PI2509	Chiusura	01-lug-99	7359	26/99
	Prezzo	Stampa	INTERNATIONAL CA.MA. - Rif. PI2380	Chiusura	03-giu-99	7259	22/99
	Prezzo	Stampa	JOY'S AGENCY - Rif. PI2600	Chiusura	07-dic-99	7821	49/99
#	Prezzo	Stampa	LABO EUROPA-CRESCINA - Rif. PI2434	Chiusura	07-lug-99	7378	27/99
	Prezzo	Stampa	LANCIA SUPERVALUTAZIONE USATO - Rif. PI2538	Chiusura	21-ott-99	7638	42/99
#	Prezzo	Posta	MAIL OFFICE CANCELLERIA - Rif. PI2319	Chiusura	15-apr-99	7103	15/99
	Prezzo	Stampa	MASTERFIN ITALIA DI TESTA MAURO - Rif. PI2209	Chiusura	26-mar-99	7023	12/99
	Prezzo	Radio	MEDIAMARKET TELEPIU + CALCIO - Rif. PI2279	Chiusura	22-apr-99	7130	16/99
	Prezzo	Stampati	MERIDIANA - Rif. PI2585	Chiusura	16-set-99	7534	37/99
	Prezzo	Stampati	MILLE MIGLIA ALITALIA - Rif. PI2288	Chiusura	26-mar-99	7032	12/99
	Prezzo	Stampa	MOBILIFICIO ROSA DEI MOBILI - Rif. PI2613	Chiusura	27-ott-99	7667	43/99
	Prezzo	Posta	MODA IN - Rif. PI2499	Chiusura	07-lug-99	7386	27/99
	Prezzo	Stampa	MOTO MA NON SOLO - Rif. PI2638	Chiusura	07-dic-99	7822	49/99
	Prezzo	Stampati	MOTOR MOTO - Rif. PI2621	Chiusura	22-dic-99	7889	51-52/99
	Prezzo	Stampa	MULTICLIMA DI LUCIANO PIERINI & C. - Rif. PI2223	Chiusura	04-feb-99	6860	5/99
#	Prezzo	Telefono	MULTIPROPRIETA' KRONOS - Rif. PI2415	Chiusura	03-giu-99	7261	22/99
	Prezzo	Stampa	MUTUI BANCA DI ROMA - Rif. PI2631	Chiusura	24-nov-99	7766	47/99
	Prezzo	Stampa	NEW INTERNATIONAL METALCRAFT SOCIETY - Rif. PI2371	Rigetto istanza Chiusura	22-dic-98 20-mag-99	6757 7220	52/98 20/99
#	Prezzo	Posta	OFF LIMITS - Rif. PI2309	Chiusura	15-apr-99	7100	15/99
	Prezzo	Posta	OFFERTE DI LAVORO POSTMARKET - Rif. PI2626	Chiusura	02-dic-99	7793	48/99
	Prezzo	Stampa	OFFERTE LAVORO PETRECCA - Rif. PI2531	Chiusura	21-ott-99	7637	42/99
	Prezzo	TV, Stampa	OMNITEL SUMMER CARD - Rif. PI2645	Rigetto istanza Chiusura	25-ago-99 02-dic-99	7503 7796	33-34/99 48/99
	Prezzo	Stampa	ONLY STAFF - Rif. PI2496	Rigetto istanza Chiusura	26-mar-99 23-set-99	7039 7546	12/99 38/99
#	Prezzo	Posta	PARADISI RIUNITI - Rif. PI2358	Chiusura	29-apr-99	7153	17/99
	Prezzo	Stampati	PARCHEGGI PARCOOP - Rif. PI2632	Chiusura	02-dic-99	7794	48/99
	Prezzo	TV	PAY TV D+ - Rif. PI2534	Chiusura	07-ott-99	7587	40/99
	Prezzo	Stampa	PELUSO IMMOBILIARE - Rif. PI2307	Chiusura	26-mar-99	7034	12/99
	Prezzo	Stampa, TV, Internet	PERSONAL 195 RICARICABILE - Rif. PI2526	Rigetto istanza Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	15-apr-99 29-apr-99 20-mag-99 10-ago-99	7113 7163 7227 7471	15/99 17/99 20/99 31-32/99
	Prezzo	Posta	PLANET DI BALDISSEROTTO SILVIA E C.- FISIOMED - Rif. PI2450	Chiusura	26-mag-99	7245	21/99
	Prezzo	Stampa	POGGI FEDERICO & C. - Rif. PI2183B	Chiusura	21-gen-99	6820	3/99
	Prezzo	Stampa	PRESTIGE IMPORTS - Rif. PI2325	Chiusura	12-mag-99	7201	19/99
	Prezzo	Stampa	PROGEDIL 90 CONSULTING - Rif. PI2330	Chiusura	06-mag-99	7182	18/99

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Prezzo	Affissioni	Q8 VANGI MARESCO - Rif. PI2595	Chiusura	07-ott-99	7591	40/99
	Prezzo	Stampa	QUATTRORUOTE NUMERO VERDE - Rif. PI2487	Chiusura	03-giu-99	7267	22/99
	Prezzo	Stampa	RENAULT STARS - Rif. PI2581	Chiusura	17-nov-99	7740	46/99
	Prezzo	Stampa	RIZ AUTO CAR CENTER - Rif. PI2477	Chiusura	07-lug-99	7383	27/99
	Prezzo	Stampa, Telefono	SEGRETERIA TELEFONICA TIM - Rif. PI2457	Chiusura	10-ago-99	7463	31-32/99
	Prezzo	Stampati	SET VALIGIE GASTALDI TOURS - Rif. PI2299	Chiusura	11-feb-99	6901	6/99
	Prezzo	Stampa	SIGEA - Rif. PI2214	Chiusura	18-feb-99	6916	7/99
#	Prezzo	Stampa	SNA DI BOLOGNA - Rif. PI2547	Chiusura	04-nov-99	7686	44/99
	Prezzo	TV	SPOT MAIL EXPRESS - Rif. PI2548	Chiusura	13-ott-99	7617	41/99
	Prezzo	Stampa	STUDIO ING. PALADINO - Rif. PI2583	Rigetto istanza Chiusura	24-giu-99 28-set-99	7335 7565	25/99 39/99
	Prezzo	Stampa	TAGLIAMENTO GRILLI - Rif. PI2399	Chiusura	15-apr-99	7110	15/99
	Prezzo	Stampati	TARIFFE WIND - Rif. PI2527	Rigetto istanza Chiusura	15-apr-99 27-lug-99	7114 7440	15/99 29-30/99
#	Prezzo	Posta	TELE2 - Rif. PI2573	Chiusura	25-ago-99	7500	33-34/99
	Prezzo	Stampa	TELECOM INTERNET PERSONAL SEMPRE - Rif. PI2409	Chiusura	09-giu-99	7282	23/99
	Prezzo	Internet, Stampa	TELECOM ISDN - Rif. PI2440	Chiusura	03-giu-99	7265	22/99
	Prezzo	Stampa	TELECOM ITALIA FORMULA 3 - Rif. PI2348	Chiusura	18-mar-99	6994	11/99
#	Prezzo	Internet, TV	TELEFONIA FISSA WIND - Rif. PI2617	Chiusura	22-dic-99	7887	51-52/99
	Prezzo	Stampati	TELEFONIA WIND - Rif. PI2533	Chiusura	27-lug-99	7442	29-30/99
	Prezzo	Affissioni	UFFICIO CAMBIO VIA MERULANA - Rif. PI2539	Chiusura	23-set-99	7548	38/99
#	Prezzo	Stampa	UNITED STATES BUSINESS CORP. - Rif. PI2535	Chiusura	27-ott-99	7665	43/99
	Prezzo	TV	VERASAN ACTIVE NUMERO VERDE - Rif. PI2438	Chiusura	03-giu-99	7264	22/99
	Prezzo	Stampa	VOLI EUROPEI ALITALIA - Rif. PI2598	Chiusura	13-ott-99	7620	41/99
#	Prezzo	Posta, Stampati	WALL STREET BORSA DI STUDIO - Rif. PI2504	Chiusura	25-ago-99	7498	33-34/99
	Prezzo	Posta	WALL STREET LEARNING - Rif. PI2587	Chiusura	10-nov-99	7718	45/99
	Prezzo	Internet	WIND CHIAMATE REGIONALI - Rif. PI2700	Chiusura	02-dic-99	7800	48/99
	Prezzo	Stampa	ZURIGO ASSICURAZIONE - Rif. PI2611	Chiusura	22-dic-99	7886	51-52/99
	Prezzo	Posta, Stampati	ZURITEL - Rif. PI2517	Chiusura	10-ago-99	7469	31-32/99
	Qualifiche committente	Affissioni	AGENZIA IMMOBILIARE FERRARI & MERIZIOLA - Rif. PI2532	Chiusura	24-giu-99	7333	25/99
#	Qualifiche committente	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE ASIT DI MIGLIORINO ROSARIA - Rif. PI2317	Chiusura	06-mag-99	7180	18/99
	Qualifiche committente	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE DI ROSARIA MIGLIORINO - Rif. PI2511	Chiusura	28-set-99	7555	39/99
	Qualifiche committente	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE MEETING - Rif. PI2150	Rigetto istanza Chiusura	21-lug-98 14-gen-99	6269 6804	29-30/98 2/99
	Qualifiche committente	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE STUDIO PESONALITÀ - Rif. PI2157	Chiusura	14-gen-99	6805	2/99
	Qualifiche committente	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE UNIVERSAL INSTITUTE BIS - Rif. PI2591B	Chiusura	17-nov-99	7741	46/99
	Qualifiche committente	Stampa	AGENZIA SISTEMISTICA E PUBBL. DI CIOTTI MICHELE - Rif. PI2381	Chiusura	20-mag-99	7221	20/99
	Qualifiche committente	Stampa	ALFA LIDO - Rif. PI2269	Chiusura	26-mar-99	7028	12/99
	Qualifiche committente	Stampa	ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CONSUMATORI E PRODUTTORI - Rif. PI2476	Chiusura	25-ago-99	7494	33-34/99

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Qualifiche committente	Stampa	A.N.AMM.I DI ROMA - Rif. PI2578	Chiusura	04-nov-99	7689	44/99
	Qualifiche committente	Internet, Stampa	BALZARETTI-MODIGLIANI - Rif. PI2563	Chiusura	07-ott-99	7588	40/99
#	Qualifiche committente	TV	BIOSAN - Rif. PI2620	Rigetto istanza Chiusura	07-lug-99 22-dic-99	7390 7888	27/99 51-52/99
	Qualifiche committente	Stampa	CASA SERVICE DI FRANCESCON ALESSANDRA E C. - Rif. PI2536	Rigetto istanza Chiusura	06-mag-99 17-giu-99	7192 7304	18/99 24/99
#	Qualifiche committente	Stampati	CENTRO STUDI D'ANNUNZIO - Rif. PI2342	Chiusura	22-apr-99	7132	16/99
	Qualifiche committente	Stampati	CENTRO STUDI UNIVERSITARI - Rif. PI2423	Chiusura	16-lug-99	7411	28/99
#	Qualifiche committente	Affissioni, Stampa, Stampati	COLOMBO SERVICE - GRUNDIFU ASSISTANCE - Rif. PI2458	Chiusura	20-mag-99	7224	20/99
	Qualifiche committente	Stampa	COMI E TECNICHE NUOVE - Rif. PI2525	Chiusura	16-set-99	7532	37/99
	Qualifiche committente	Affissioni, Stampa	CORSI A.MI. UNIVERSITY - Rif. PI2360	Chiusura	01-lug-99	7348	26/99
#	Qualifiche committente	Posta	C. & G. SERVICE CELLULARI GSM - Rif. PI2464	Chiusura	07-lug-99	7382	27/99
	Qualifiche committente	Stampa	DE.SAN. - Rif. PI2577A	Chiusura	28-set-99	7562	39/99
	Qualifiche committente	Stampa	EREDITA' DINO MILAN - Rif. PI2241	Chiusura	11-feb-99	6897	6/99
	Qualifiche committente	Posta elettronica, Stampati	EUROMATICA - Rif. PI2290	Rigetto istanza Chiusura	20-ott-98 18-feb-99	6497 6920	43/98 7/99
	Qualifiche committente	Stampati	F.LLI VIOLI - Rif. PI2322	Rigetto istanza Chiusura	03-dic-98 15-apr-99	6659 7104	49/98 15/99
	Qualifiche committente	Confezione	GAP COSMETICS - Rif. PI2421	Chiusura	03-giu-99	7262	22/99
	Qualifiche committente	Stampa	IL SETTIMANALE EDISERVICE - Rif. PI2343	Chiusura	26-mag-99	7239	21/99
	Qualifiche committente	Stampati	ITALSISTEMI - Rif. PI2283	Chiusura	18-mar-99	6991	11/99
	Qualifiche committente	Stampati	ITC TRINACRIA DI TRAPANI - Rif. PI2624	Chiusura	21-ott-99	7645	42/99
	Qualifiche committente	Stampa	JOY'S AGENCY - Rif. PI2600	Chiusura	07-dic-99	7821	49/99
	Qualifiche committente	Stampa, Stampati	LINK SERVICE - Rif. PI2174	Chiusura	21-gen-99	6818	3/99
	Qualifiche committente	Stampati	MAIL EXPRESS - Rif. PI2240	Chiusura	14-gen-99	6810	2/99
	Qualifiche committente	Posta	MODA IN - Rif. PI2499	Chiusura	07-lug-99	7386	27/99
#	Qualifiche committente	Posta, Telefono	NEW TRAVEL - Rif. PI2500	Chiusura	27-lug-99	7439	29-30/99
	Qualifiche committente	Posta	OFFERTE DI LAVORO POSTMARKET - Rif. PI2626	Chiusura	02-dic-99	7793	48/99
	Qualifiche committente	Stampa	OFFERTE DI LAVORO WIKU - Rif. PI2503	Chiusura	13-ott-99	7616	41/99
	Qualifiche committente	Stampa	OFFERTE LAVORO PETRECCA - Rif. PI2531	Chiusura	21-ott-99	7637	42/99
	Qualifiche committente	Stampa	ONLY STAFF - Rif. PI2496	Rigetto istanza Chiusura	26-mar-99 23-set-99	7039 7546	12/99 38/99
	Qualifiche committente	Stampati, Stampa, Posta	ONORANZE FUNEBRI T.E.A. - Rif. PI2339	Chiusura	29-apr-99	7152	17/99
	Qualifiche committente	Stampati	PARCHEGGI PARCOOP - Rif. PI2632	Chiusura	02-dic-99	7794	48/99
	Qualifiche committente	Stampa	PODOLOGO AVAGNINA - Rif. PI2233	Chiusura	11-mar-99	6972	10/99

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	Qualifiche committente	Stampa	PROGET - Rif. PI2303	Chiusura	09-apr-99	7058	13-14/99
	Qualifiche committente	Stampa	SAS.I. SCUOLA ADDESTRAMENTO SICUREZZA INTERNAZIONALE - Rif. PI2340	Chiusura	20-mag-99	7219	20/99
	Qualifiche committente	Stampati	SCUOLA 2F - Rif. PI2337	Chiusura	06-mag-99	7185	18/99
	Qualifiche committente	Stampa	SECURNIGHT - Rif. PI2480	Chiusura	10-ago-99	7465	31-32/99
#	Qualifiche committente	Affissioni	SI.CRO. RILEVATORI GAS - Rif. PI2323	Chiusura	12-mag-99	7200	19/99
#	Qualifiche committente	Stampa	SNA DI BOLOGNA - Rif. PI2547	Chiusura	04-nov-99	7686	44/99
#	Qualifiche committente	Stampa	SOGETE DI SOTTILE MONICA - Rif. PI2260	Chiusura	26-mar-99	7027	12/99
	Qualifiche committente	Stampa	STUDIO BERTI - Rif. PI2577B	Chiusura	28-set-99	7563	39/99
	Qualifiche committente	Stampa	STUDIO DUE - Rif. PI2512	Chiusura	28-set-99	7556	39/99
	Qualifiche committente	Stampa	STUDIO D.M. - Rif. PI2212	Chiusura	11-mar-99	6971	10/99
	Qualifiche committente	Stampa	STUDIO ING. PALADINO - Rif. PI2583	Rigetto istanza Chiusura	24-giu-99 28-set-99	7335 7565	25/99 39/99
	Qualifiche committente	Stampa	STUDIO PRIOLO - Rif. PI2577C	Chiusura	28-set-99	7564	39/99
#	Qualifiche committente	Posta	TAPPETO ORIENTALE S.I.D.I. - Rif. PI2293	Chiusura	04-mar-99	6957	9/99
	Qualifiche committente	Stampa	TECHNICAL SERVICES INTERNATIONAL - Rif. PI2402	Chiusura	03-giu-99	7260	22/99
#	Qualifiche committente	Affissioni, Stampa	TELEPIÙ CALCIO - Rif. PI2455	Chiusura	12-mag-99	7208	19/99
	Qualifiche committente	Affissioni	UFFICIO CAMBIO VIA MERULANA - Rif. PI2539	Chiusura	23-set-99	7548	38/99
#	Qualifiche committente	Posta	V.D.F.-VIGILI DEL FUOCO OGGI - Rif. PI2196	Chiusura	14-gen-99	6809	2/99
	Non trasparenza	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE MEETING - Rif. PI2150	Rigetto istanza Chiusura	21-lug-98 14-gen-99	6269 6804	29-30/98 2/99
	Non trasparenza	Stampa	ALBERGHI TAORMINA - Rif. PI2275	Chiusura	26-mar-99	7030	12/99
	Non trasparenza	Confezione, Stampa	ANTIRUGHE L'OREAL - Rif. PI2665	Rigetto istanza Chiusura	25-ago-99 02-dic-99	7504 7797	33-34/99 48/99
#	Non trasparenza	Posta	A.I.P.I.- GF - Rif. PI2388	Rigetto istanza Chiusura	07-gen-99 20-mag-99	6764 7222	1/99[14] 20/99
	Non trasparenza	Stampa	BIGIOTTERIA STELLA - Rif. PI2452	Chiusura	27-lug-99	7436	29-30/99
	Non trasparenza	TV	CANALI E OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI2465	Chiusura	25-ago-99	7493	33-34/99
	Non trasparenza	Stampa	CASA SERVICE DI FRANCESCON ALESSANDRA E C. - Rif. PI2536	Rigetto istanza Chiusura	06-mag-99 17-giu-99	7192 7304	18/99 24/99
#	Non trasparenza	Stampati	CENTRO STUDI D'ANNUNZIO - Rif. PI2342	Chiusura	22-apr-99	7132	16/99
	Non trasparenza	Stampa	COMI E TECNICHE NUOVE - Rif. PI2525	Chiusura	16-set-99	7532	37/99
	Non trasparenza	Stampa	CONSORZIO UNIVERSITARIO MANTOVANO - Rif. PI2216	Chiusura	18-feb-99	6917	7/99
#	Non trasparenza	Posta	C. & G. SERVICE CELLULARI GSM - Rif. PI2464	Chiusura	07-lug-99	7382	27/99
	Non trasparenza	Stampati	DEPRENANS ROEDER - Rif. PI2129	Chiusura	11-feb-99	6893	6/99
	Non trasparenza	Posta	DOLCE VITA MILANO - Rif. PI2432	Chiusura	24-giu-99	7327	25/99
	Non trasparenza	Stampa	DOUBLE FORCED MATRIX I&T - Rif. PI2411	Chiusura	12-mag-99	7205	19/99
#	Non trasparenza	Posta	EMA - Rif. PI2564	Chiusura	13-ott-99	7618	41/99
	Non trasparenza	Stampa	EPILSCAN HDF - Rif. PI2522	Chiusura	16-set-99	7531	37/99
	Non trasparenza	Posta	HOUSE MARKET II - Rif. PI2470	Chiusura	27-lug-99	7438	29-30/99

(14) Errata corrige nel Bollettino n. 21/99.

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Non trasparenza	Stampa	JOY'S AGENCY - Rif. PI2600	Chiusura	07-dic-99	7821	49/99
	Non trasparenza	Stampa	LAVORO DOMICILIARE "LA NAZIONE" - Rif. PI2602	Chiusura	22-dic-99	7884	51-52/99
#	Non trasparenza	Posta	MAIL OFFICE CANCELLERIA - Rif. PI2319	Chiusura	15-apr-99	7103	15/99
#	Non trasparenza	Telefono	MIXER BI-BO SANIPLUS - Rif. PI2453	Chiusura	24-giu-99	7331	25/99
	Non trasparenza	Posta	MODA IN - Rif. PI2499	Chiusura	07-lug-99	7386	27/99
#	Non trasparenza	Telefono	MULTIPROPRIETA' KRONOS - Rif. PI2415	Chiusura	03-giu-99	7261	22/99
#	Non trasparenza	Posta, Telefono	NEW TRAVEL - Rif. PI2500	Chiusura	27-lug-99	7439	29-30/99
#	Non trasparenza	Stampa	NICOTENIL III - Rif. PI2171	Chiusura Modifiche	14-gen-99 18-mar-99	6808 6989	2/99 11/99
#	Non trasparenza	Posta	OFF LIMITS - Rif. PI2309	Chiusura	15-apr-99	7100	15/99
	Non trasparenza	Posta	OFFERTE DI LAVORO POSTMARKET - Rif. PI2626	Chiusura	02-dic-99	7793	48/99
	Non trasparenza	Stampa	OFFERTE DI LAVORO WIKU - Rif. PI2503	Chiusura	13-ott-99	7616	41/99
	Non trasparenza	Stampa	OFFERTE LAVORO PETRECCA - Rif. PI2531	Chiusura	21-ott-99	7637	42/99
	Non trasparenza	Stampa	ONLY STAFF - Rif. PI2496	Rigetto istanza Chiusura	26-mar-99 23-set-99	7039 7546	12/99 38/99
	Non trasparenza	Stampati, Stampa, Posta	ONORANZE FUNEBRI T.E.A. - Rif. PI2339	Chiusura	29-apr-99	7152	17/99
#	Non trasparenza	Posta	PARADISI RIUNITI - Rif. PI2358	Chiusura	29-apr-99	7153	17/99
	Non trasparenza	Posta	PLANET DI BALDISSEROTTO SILVIA E C.- FISIOMED - Rif. PI2450	Chiusura	26-mag-99	7245	21/99
#	Non trasparenza	Stampa	PROGET - Rif. PI2303	Chiusura	09-apr-99	7058	13-14/99
	Non trasparenza	Stampa	QUATTRORUOTE NUMERO VERDE - Rif. PI2487	Chiusura	03-giu-99	7267	22/99
#	Non trasparenza	Stampati	RINASCENTE CASA - Rif. PI2579	Rigetto istanza Chiusura	09-giu-99 07-ott-99	7287 7590	23/99 40/99
#	Non trasparenza	Affissioni	SI.CRO. RILEVATORI GAS - Rif. PI2323	Chiusura	12-mag-99	7200	19/99
#	Non trasparenza	Stampa	SOGETE DI SOTTILE MONICA - Rif. PI2260	Chiusura	26-mar-99	7027	12/99
	Non trasparenza	Stampa	STUDIO ING. PALADINO - Rif. PI2583	Rigetto istanza Chiusura	24-giu-99 28-set-99	7335 7565	25/99 39/99
#	Non trasparenza	Stampati, Affissioni	S.I.PRE. - Rif. PI2508	Chiusura	16-lug-99	7415	28/99
#	Non trasparenza	Posta	TAPPETO ORIENTALE S.I.D.I. - Rif. PI2293	Chiusura	04-mar-99	6957	9/99
	Non trasparenza	TV	TROFEO CITROËN SAXO - Rif. PI2294	Chiusura	06-mag-99	7177	18/99
	Non trasparenza	Stampa	UP 100 COMPRESSE - Rif. PI2225	Chiusura	25-feb-99	6937	8/99
#	Non trasparenza	Posta, Stampati	WALL STREET BORSA DI STUDIO - Rif. PI2504	Chiusura	25-ago-99	7498	33-34/99
	Non trasparenza	Posta, Stampati	ZURITEL - Rif. PI2517	Chiusura	10-ago-99	7469	31-32/99
	Garanzia	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE UNIVERSAL INSTITUTE BIS - Rif. PI2591B	Chiusura	17-nov-99	7741	46/99
	Garanzia	Stampa	AGENZIA SISTEMISTICA E PUBBL. DI CIOTTI MICHELE - Rif. PI2381	Chiusura	20-mag-99	7221	20/99
	Garanzia	Stampa	ALFA LIDO - Rif. PI2269	Chiusura	26-mar-99	7028	12/99
	Garanzia	Stampati	CENTRO ELIANA MONTI - Rif. PI2588	Chiusura	21-ott-99	7642	42/99
	Garanzia	Stampa	GIERRE AUTO - Rif. PI2478	Chiusura	07-lug-99	7384	27/99
	Garanzia	Stampa	ISTITUTO TRICOMEDICAL - Rif. PI2518	Chiusura	10-ago-99	7470	31-32/99
	Garanzia	Stampati	ITALSISTEMI - Rif. PI2283	Chiusura	18-mar-99	6991	11/99
	Garanzia	TV	MASTER LOTTO - Rif. PI2232	Chiusura	04-mar-99	6938	9/99
	Garanzia	TV	MASTER TOTO SCM - Rif. PI2285	Chiusura	20-mag-99	7216	20/99
	Garanzia	Stampa	MULTICLIMA DI LUCIANO PIERINI & C. - Rif. PI2223	Chiusura	04-feb-99	6860	5/99

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Garanzia	Stampa	NUOVA ABC - Rif. PI2401	Chiusura	06-mag-99	7189	18/99
	Garanzia	TV	RETE MIA TELEVENDITA SUPERENALOTTO - Rif. PI2286	Chiusura	22-apr-99	7131	16/99
	Garanzia	TV	SPOT MAIL EXPRESS - Rif. PI2548	Chiusura	13-ott-99	7617	41/99
	Garanzia	TV	SYSTEM LOTTO - Rif. PI2376	Chiusura	09-giu-99	7281	23/99
#	Salute e Sicurezza	TV	BIOSAN - Rif. PI2620	Rigetto istanza Chiusura	07-lug-99 22-dic-99	7390 7888	27/99 51-52/99
	Salute e Sicurezza	TV	BRACCIALE QUADRIFOGLIO - Rif. PI2263	Chiusura	21-gen-99	6821	3/99
	Salute e Sicurezza	Confezione	CORRETTORE KANCELLA JUNIOR - Rif. PI2033B	Chiusura	15-apr-99	7097	15/99
#	Salute e Sicurezza	Stampa	CREME S. ANGELICA - Rif. PI2582	Rigetto istanza Chiusura	09-giu-99 10-nov-99	7288 7717	23/99 45/99
	Salute e Sicurezza	Posta	OSMOTIZZATORE SUNSHINE - Rif. PI2237	Sospensione Chiusura	01-ott-98 11-feb-99	6437 6896	40/98 6/99
	Salute e Sicurezza	Radio	SAUNA FINLANDESE - Rif. PI2377	Chiusura	26-mag-99	7241	21/99
	Salute e Sicurezza	Stampa	SUOLETTE MIRACOLOSE - Rif. PI2253	Chiusura	26-mar-99	7025	12/99
	Bambini e adolescenti	Confezione	CORRETTORE KANCELLA JUNIOR - Rif. PI2033B	Chiusura	15-apr-99	7097	15/99
	Bambini e adolescenti	Affissioni	DIESEL-DENIM DIVISION - Rif. PI2261	Sospensione Chiusura	08-ott-98 25-feb-99	6457 6940	41/98 8/99
	Bambini e adolescenti	Stampa	MIRELLA-TOPOLINO - Rif. PI2320	Chiusura	06-mag-99	7181	18/99
	Bambini e adolescenti	TV, Stampa	OMNITEL SUMMER CARD - Rif. PI2645	Rigetto istanza Chiusura	25-ago-99 02-dic-99	7503 7796	33-34/99 48/99

primo trimestre 2000

	Caratteristiche	Stampa	99 IDEE PER IL GIARDINO - Rif. PI2646	Chiusura	03-feb-00	7997	5/00
	Caratteristiche	Internet, Stampa	ALVEA-LANCASTER - Rif. PI2707	Rigetto istanza Chiusura	13-ott-99 23-mar-00	7625 8170	41/99 12/00
	Caratteristiche	Stampa	BODYGUARD SU INTERNET - Rif. PI2625	Chiusura	20-gen-00	7947	3/00
	Caratteristiche	Stampa	CENTRO STUDI FERMI - Rif. PI2648	Chiusura	03-feb-00	7998	5/00
	Caratteristiche	Stampati	CIRCOLO RICREATIVO ST 2001 - Rif. PI2752	Chiusura	24-feb-00	8082	8/00
	Caratteristiche	Stampa	CONCESSIONARIA MANGIONE - Rif. PI2690	Chiusura	24-feb-00	8076	8/00
	Caratteristiche	Stampati	CONDIZIONATORI TELAIR - Rif. PI2711	Rigetto istanza Chiusura	10-nov-99 23-mar-00	7722 8171	45/99 12/00
#	Caratteristiche	Stampa	CORSI COMPUTER-SECOLO XIX - Rif. PI2695	Chiusura	23-mar-00	8169	12/00
	Caratteristiche	Non individuato	CRONOGRAFO BULOVA - Rif. PI2697	Rigetto istanza Chiusura	07-ott-99 17-feb-00	7596 8053	40/99 7/00
	Caratteristiche	Stampa	D'ADDARIO CASE E PROGETTI - Rif. PI2677	Chiusura	10-feb-00	8027	6/00
	Caratteristiche	Stampati	DELFINO AZZURRO - Rif. PI2686	Chiusura	17-feb-00	8052	7/00
	Caratteristiche	Stampa	EMME ERRE - Rif. PI2658	Chiusura	03-feb-00	8002	5/00
	Caratteristiche	Stampa	ERBAVOGLIO "ERBAPANCIA" - Rif. PI2641	Chiusura	20-gen-00	7949	3/00
	Caratteristiche	Confezione, Stampa	ERBAVOGLIO "SODO" - Rif. PI2640	Chiusura	20-gen-00	7948	3/00
	Caratteristiche	Stampa	EUROFLY MILLE MIGLIA - Rif. PI2698	Chiusura	20-gen-00	7956	3/00
	Caratteristiche	Stampa	FERRARI MAURIZIO TAXI - Rif. PI2773	Chiusura	24-feb-00	8084	8/00
	Caratteristiche	Stampa	FIN ITALIA - Rif. PI2610	Chiusura	20-gen-00	7945	3/00
	Caratteristiche	Stampa	FIN LEADER - Rif. PI2653	Chiusura	10-feb-00	8024	6/00
	Caratteristiche	Internet	FINCONSULT SERVICE S.I.GE.I. - Rif. PI2767	Chiusura	10-feb-00	8037	6/00
	Caratteristiche	Stampa	FORD CATENE DA NEVE - Rif. PI2816	Chiusura	16-mar-00	8153	11/00

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Caratteristiche	Affissioni	FOTODIAXPRESS - Rif. PI2774	Chiusura	03-feb-00	8008	5/00
	Caratteristiche	Stampa	F.M.B. INVESTIMENTI - Rif. PI2694	Chiusura	10-feb-00	8029	6/00
#	Caratteristiche	Stampa	GREENLIFE - Rif. PI2795	Sospensione Chiusura	16-dic-99 16-mar-00	7858 8152	50/99 11/00
	Caratteristiche	Stampati	GRUPPO EDITORIALE FUTURA - Rif. PI2811	Chiusura	23-mar-00	8177	12/00
	Caratteristiche	Stampa	HERTZ ITALIANA - Rif. PI2786	Chiusura	16-mar-00	8151	11/00
	Caratteristiche	Affissioni, Stampa	IDEAL LINE - Rif. PI2728	Chiusura	09-mar-00	8123	10/00
	Caratteristiche	Stampati	INA ASSITALIA CONVENZIONE FORENSE - Rif: PI2689	Chiusura	20-gen-00	7955	3/00
	Caratteristiche	Stampa	INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI RUSSO - Rif. PI2612	Chiusura	20-gen-00	7946	3/00
	Caratteristiche	Stampa	INVESTITEC - Rif. PI2661	Chiusura	20-gen-00	7952	3/00
	Caratteristiche	Stampa	KAZIANI BREVETTI - Rif. PI2716	Rigetto istanza Chiusura	21-ott-99 24-feb-00	7648 8078	42/99 8/00
#	Caratteristiche	Telefono	LE VOYAGE - Rif. PI2744	Chiusura	23-mar-00	8175	12/00
	Caratteristiche	Stampati	MATTEL BARBIE E KRISSY - Rif. PI2693	Rigetto istanza Chiusura	21-ott-99 02-mar-00	7647 8106	42/99 9/00
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	MIXAUTO - Rif. PI2654	Chiusura	17-feb-00	8050	7/00
#	Caratteristiche	Stampa	NIK-NIK EVOLVER ITALIA - Rif. PI2622	Chiusura	11-gen-00	7919	1-2/00
	Caratteristiche	Stampa	NSG DIVISIONE WATER - Rif. PI2733	Chiusura	23-mar-00	8174	12/00
	Caratteristiche	Stampati	OPUSCOLI TIM SU ELETTROMAGNETISMO - Rif. PI2688	Rigetto istanza Chiusura	13-ott-99 20-gen-00	7624 7954	41/99 3/00
	Caratteristiche	Stampa, Stampati	PACKARD BELL - Rif. PI2650	Chiusura	10-feb-00	8023	6/00
	Caratteristiche	Stampa	PIAGGIO-LIBERTY - Rif. PI2705	Chiusura	17-feb-00	8054	7/00
	Caratteristiche	Stampa	PIANETA CASA - Rif. PI2734	Chiusura	09-mar-00	8124	10/00
	Caratteristiche	Stampa	POLIZZA GAN ITALIA VITA - Rif. PI2628	Chiusura	11-gen-00	7920	1-2/00
	Caratteristiche	Stampa	POLIZZE INA - Rif. PI2655	Chiusura	03-feb-00	7999	5/00
#	Caratteristiche	TV nazionale	PUBLIDUE LOTTO - Rif. PI2729	Chiusura	24-feb-00	8079	8/00
	Caratteristiche	Stampa	ROLAND - Rif. PI2703	Chiusura	02-mar-00	8107	9/00
	Caratteristiche	Stampati	ROLLERBLADE - Rif. PI2701	Chiusura	24-feb-00	8077	8/00
	Caratteristiche	TV nazionale	SCARPIERA SLIM - Rif. PI2723	Chiusura	03-feb-00	8007	5/00
	Caratteristiche	Affissioni	SKODA FELICIA - Rif. PI2666	Rigetto istanza Chiusura	23-set-99 10-feb-00	7552 8025	38/99 6/00
#	Caratteristiche	Stampa	VENTURA E MARSIGLI OFFERTA LAVORO - Rif. PI2726	Rigetto istanza Chiusura	21-ott-99 23-mar-00	7649 8173	42/99 12/00
	Caratteristiche	Stampati, TV nazionale	WIND-DUAL BAND - Rif. PI2680	Chiusura	03-feb-00	8004	5/00
	Prezzo	Stampa	ARCA - Rif. PI2713	Chiusura	17-feb-00	8055	7/00
	Prezzo	Affissioni	ARCON CONFALONE - Rif. PI2732	Chiusura	10-feb-00	8036	6/00
	Prezzo	Stampa	AUTOELITE DUE - Rif. PI2724	Chiusura	17-feb-00	8057	7/00
	Prezzo	Stampati	BNF SERVIZI FINANZIARI - Rif. PI2678	Chiusura	03-feb-00	8003	5/00
	Prezzo	Stampa	BODYGUARD SU INTERNET - Rif. PI2625	Chiusura	20-gen-00	7947	3/00
	Prezzo	Stampati	CATALOGO AUCHAN - Rif. PI2676	Chiusura	20-gen-00	7953	3/00
	Prezzo	Stampati	CENTRO COMMERCIALE DE SANDI DI BARI - Rif. PI2758	Chiusura	24-feb-00	8083	8/00
	Prezzo	Stampa	CONCESSIONARIA MANGIONE - Rif. PI2690	Chiusura	24-feb-00	8076	8/00
	Prezzo	Stampati	CORSI CENTRO STUDI LEVANTE - Rif. PI2725	Rigetto istanza Chiusura	20-ott-99 10-feb-00	7628 8033	42/99 6/00
#	Prezzo	Stampa	CORSI COMPUTER-SECOLO XIX - Rif. PI2695	Chiusura	23-mar-00	8169	12/00

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Precedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Prezzo	Stampa	D'ADDARIO CASE E PROGETTI - Rif. PI2677	Chiusura	10-feb-00	8027	6/00
	Prezzo	Stampati	DELFINO AZZURRO - Rif. PI2686	Chiusura	17-feb-00	8052	7/00
	Prezzo	Stampa	EMME ERRE - Rif. PI2658	Chiusura	03-feb-00	8002	5/00
	Prezzo	TV locale	EMMEGI - Rif. PI2659	Chiusura	24-feb-00	8075	8/00
	Prezzo	Stampa	FIN ITALIA - Rif. PI2610	Chiusura	20-gen-00	7945	3/00
	Prezzo	Stampa	FIN LEADER - Rif. PI2653	Chiusura	10-feb-00	8024	6/00
	Prezzo	Stampa	F.M.B. INVESTIMENTI - Rif. PI2694	Chiusura	10-feb-00	8029	6/00
	Prezzo	Stampati	GI.MA. - Rif. PI2790	Chiusura	10-feb-00	8039	6/00
	Prezzo	Affissioni	GO-BRITISH AIRWAYS - Rif. PI2730	Chiusura	17-feb-00	8058	7/00
	Prezzo	Stampa	HERTZ ITALIANA - Rif. PI2786	Chiusura	16-mar-00	8151	11/00
	Prezzo	Stampati	INA ASSITALIA CONVENZIONE FORENSE - Rif. PI2689	Chiusura	20-gen-00	7955	3/00
	Prezzo	Stampa	INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI RUSSO - Rif. PI2612	Chiusura	20-gen-00	7946	3/00
	Prezzo	Stampa	LIBERO INFOSTRADA - Rif. PI2671	Chiusura	17-feb-00	8051	7/00
	Prezzo	Affissioni	MANZO AUTO - Rif. PI2797	Chiusura	23-mar-00	8176	12/00
	Prezzo	Stampa, Stampati	MIXAUTO - Rif. PI2654	Chiusura	17-feb-00	8050	7/00
	Prezzo	Stampa	NOI WIND - Rif. PI2667	Chiusura	11-gen-00	7922	1-2/00
	Prezzo	Stampa	NSG DIVISIONE WATER - Rif. PI2733	Chiusura	23-mar-00	8174	12/00
	Prezzo	Stampa	OFFERTA PROMOZIONALE "VIAGGI DEGLI DEI" - Rif. PI2643	Chiusura	20-gen-00	7950	3/00
	Prezzo	TV nazionale	PAGINE GIALLE - Rif. PI2649	Chiusura	23-mar-00	8168	12/00
	Prezzo	Affissioni	PENTAGONO ARREDAMENTI - Rif. PI2731	Chiusura	10-feb-00	8035	6/00
	Prezzo	Stampa	PIAGGIO-LIBERTY - Rif. PI2705	Chiusura	17-feb-00	8054	7/00
	Prezzo	Stampa	PIANETA CASA - Rif. PI2734	Chiusura	09-mar-00	8124	10/00
	Prezzo	Stampa	PIERSANTI COMPRAVENDITE IMMOBILIARE - Rif. PI2662	Chiusura	16-mar-00	8147	11/00
	Prezzo	Stampa	POLIZZA GAN ITALIA VITA - Rif. PI2628	Chiusura	11-gen-00	7920	1-2/00
	Prezzo	Stampa	POLIZZE INA - Rif. PI2655	Chiusura	03-feb-00	7999	5/00
	Prezzo	Stampa	ROLAND - Rif. PI2703	Chiusura	02-mar-00	8107	9/00
	Prezzo	TV nazionale	SCARPIERA SLIM - Rif. PI2723	Chiusura	03-feb-00	8007	5/00
	Prezzo	Affissioni	SKODA FELICIA - Rif. PI2666	Rigetto istanza Chiusura	23-set-99 10-feb-00	7552 8025	38/99 6/00
	Prezzo	Affissioni	TELECOM 0774 - Rif. PI2699	Chiusura	03-feb-00	8005	5/00
	Prezzo	Stampa	TIELLEAUTO - Rif. PI2727	Chiusura	10-feb-00	8034	6/00
	Qualifiche committente	Stampa	CAFFÈ EUROPA - Rif. PI2702	Chiusura	03-feb-00	8006	5/00
	Qualifiche committente	Stampa	CENTRO STUDI FERMI - Rif. PI2648	Chiusura	03-feb-00	7998	5/00
#	Qualifiche committente	Stampa	CORSI COMPUTER-SECOLO XIX - Rif. PI2695	Chiusura	23-mar-00	8169	12/00
	Qualifiche committente	Stampa	D'ADDARIO CASE E PROGETTI - Rif. PI2677	Chiusura	10-feb-00	8027	6/00
	Qualifiche committente	Stampa	FERRARI MAURIZIO TAXI - Rif. PI2773	Chiusura	24-feb-00	8084	8/00
	Qualifiche committente	Stampa	FIN ITALIA - Rif. PI2610	Chiusura	20-gen-00	7945	3/00
	Qualifiche committente	Internet	FINCONSULT SERVICE S.I.GE.I. - Rif. PI2767	Chiusura	10-feb-00	8037	6/00
	Qualifiche committente	Stampa	INVESTITEC - Rif. PI2661	Chiusura	20-gen-00	7952	3/00
#	Qualifiche committente	Telefono	LE VOYAGE - Rif. PI2744	Chiusura	23-mar-00	8175	12/00

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
#	Qualifiche committente	Stampa	VENTURA E MARSIGLI OFFERTA LAVORO - Rif. PI2726	Rigetto istanza Chiusura	21-ott-99 23-mar-00	7649 8173	42/99 12/00
	Non trasparenza	TV nazionale	ACQUA OLEUM L'OREAL - Rif. PI2674	Chiusura	10-feb-00	8026	6/00
#	Non trasparenza	Stampa	CORSI COMPUTER-SECOLO XIX - Rif. PI2695	Chiusura	23-mar-00	8169	12/00
#	Non trasparenza	Telefono	LE VOYAGE - Rif. PI2744	Chiusura	23-mar-00	8175	12/00
	Non trasparenza	TV nazionale	RAPIDO-TIM - Rif. PI2657	Chiusura	03-feb-00	8001	5/00
#	Non trasparenza	Stampa	VENTURA E MARSIGLI OFFERTA LAVORO - Rif. PI2726	Rigetto istanza Chiusura	21-ott-99 23-mar-00	7649 8173	42/99 12/00
#	Garanzia	Stampa	GREENLIFE - Rif. PI2795	Sospensione Chiusura	16-dic-99 16-mar-00	7858 8152	50/99 11/00
	Garanzia	Affissioni	MANZO AUTO - Rif. PI2797	Chiusura	23-mar-00	8176	12/00

RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ

(Pubblicità ingannevole)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
A SCUOLA DI SESSO-PI1299 Ricorrente: EDITORIALE LA REPUBBLICA	Chiusura del 18/06/97				
ABBONAMENTO ARTIGIANATO FLASH-PI608 Ricorrente: ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI DI ROMA E PROVINCIA	Chiusura del 04/10/95	Sospensiva	Respinta	24-gen-96	
ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE-PI1341 Ricorrente: EDITRICE IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Chiusura del 24/04/97				
ABSOLUS CONTOURS YSL-PI2559 Ricorrente: SANOFI BEAUTÉ ITALIA SPA	Chiusura del 17/11/99	Sospensiva	Accolta parzialmente	19-gen-00	
ACI CHARTA-PI1031 Ricorrente: AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (A.C.I.)	Chiusura del 30/01/97	Sospensiva	Respinta	07-mag-97	
ACQUA MINERALE LETE-PI1705 Ricorrente: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	Chiusura del 07/05/98	Sospensiva	Rinvio al merito		
ACQUA SAN BENEDETTO-PI801 Ricorrente: RAI S.P.A. E ALTRI	Chiusura del 09/08/96				
ACQUA SAN BENEDETTO-PI801 Ricorrente: SOGEAM S.P.A.	Chiusura del 09/08/96				
AEM-CORRIERE DELLA SERA-PI1524 Ricorrente: AEM	Chiusura del 15/01/98	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	22-apr-98 28-mag-99	
AEM CALDO SICURO-PI2448 Ricorrente: CONDOMINIO CORSO BENEDETTO CROCE	Chiusura del 27/07/99				
AGENDA DI SUOR GERMANA-PI1644 Ricorrente: EDIZIONI IL CAPITELLO S.P.A.	Chiusura del 15/04/98				
AGENZIE FUNEBRI-PI390 Ricorrente: MEQUIO LINA	Chiusura del 23/02/95	Merito	Respinto	20-ott-98	Respinto
ALITALIA-SERENO VARIABILE-PI834 Ricorrente: ALITALIA S.P.A.	Chiusura del 09/08/96				
ALITALIA-SERENO VARIABILE-PI834 Ricorrente: RAI S.P.A.E ALTRI	Chiusura del 09/08/96				
ALITALIA FATEVI FELICI-PI909 Ricorrente: ALITALIA S.P.A.	Chiusura del 09/08/96				
ALLIED TOURS-PI1652 Ricorrente: ALPITOUR ITALIA SPA	Chiusura del 18/03/98				
ALTROCONSUMO AGENDA ELETTRONICA-PI1119 Ricorrente: EDITORIALE ALTROCONSUMO S.R.L.	Chiusura del 19/12/96				
AMICA-CLUB MED-PI378 Ricorrente: RCS RIZZOLI EDITORI S.P.A.	Chiusura del 19/01/95				
AMICA GIRAMONDO MAGIE DELO MAROCCO-PI1558 Ricorrente: RCS PERIODICI SPA	Chiusura del 21/11/97				
ANACI SU INTERNET-PI1268 Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE EUROPEA AMMINISTRATORI DI IMMOBILI (A.N.AMMI.)	Chiusura del 27/03/97	Sospensiva	Respinta	30-lug-97	

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Pubblicità ingannevole)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
ANATOMIA DELLA MENTE UMANA-PI1297 Ricorrente: ASSOCIAZIONE MISSIONE DELLA CHIESA DI SCIENTOLOGY DI CAGLIARI	Chiusura del 22/05/97	Sospensiva	Respinta	22-ott-97	
ANTENNA OMNITEL-PI1359 Ricorrente: OMNITEL PRONTO ITALIA SPA	Chiusura del 03/07/97				Rinuncia al ricorso
ANTIRUGHE CARITA-PI1459 Ricorrente: CARITA-SHISEIDO COSMETICI ITALIA SPA	Chiusura del 18/03/98	Sospensiva	Respinta	08-lug-98	
ANTIRUGHE CLARINS-PI1464 Ricorrente: MONARIMPORT	Chiusura del 18/03/96	Sospensiva	Respinta	08-lug-98	
ANTIRUGHE DIOR-PI1458 Ricorrente: PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.P.A.	Chiusura del 18/03/98	Sospensiva	Respinta	08-lug-98	
ANTIRUGHE LANCOME-PI1460 Ricorrente: LANCOME ITALIA SPA	Chiusura del 18/03/98	Sospensiva	Respinta	08-lug-98	
ANTIRUGHE LIERAC-PI1465 Ricorrente: LIERAC LABORATOIRES ITALIA	Chiusura del 18/03/98	Sospensiva	Respinta	08-lug-98	
ANTIRUGHE SANT'ANGELICA-PI1467 Ricorrente: MEDESTEA INTERNATIONAL	Chiusura del 18/03/98	Sospensiva	Respinta	08-lug-98	
ANTIRUGHE VICHY-PI1462 Ricorrente: COSMETIQUE ACTIVE ITALIA SPA	Chiusura del 18/03/98	Sospensiva	Respinta	08-lug-98	
ARCADIA-PI2172 Ricorrente: ARCADIA SRL	Chiusura del 22/12/98	Sospensiva	Respinta	07-apr-99	
ARNOCANALI MORSETTI ELETTRICI '97-PI1375 Ricorrente: ARNOCANALI SAS	Chiusura del 26/08/97	Sospensiva	Respinta	10-dic-97	
ARTE SOCIETÀ INTERNAZIONALE DI ARTE E CULTURA-PI2041 Ricorrente: SOCIETÀ INTERNAZIONALE DI ARTE E CULTURA S.P.A.	Chiusura del 20/10/98				
ASSISTENZA FORD-PI706 Ricorrente: FORD ITALIA S.P.A.	Chiusura del 15/02/96	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	05-giu-96 20-mar-00	Respinto
ASSITREVI ASSICURAZIONI-PI963 Ricorrente: ASSITREVI S.R.L.	Chiusura del 14/11/96	Sospensiva	Respinta	18-dic-96	
ASSOCIAZIONE ITALIANA SVILUPPO COMPAGNIE PUBBLICHE-PI309 Ricorrente: A.I.S.CO.P.	Chiusura del 03/11/94	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto	07-dic-94 28-lug-95	
ASSOCIAZIONE MEDICA AMPSI-PI898 Ricorrente: SOCIETA' ITALIANA MEDICI E PSICOTERAPEUTI (S.I.M.PSI.)	Chiusura del 07/11/96	Sospensiva	Respinta	26-feb-97	
ASTROROT-PI982 Ricorrente: ASTAROT	Chiusura del 31/10/96	Sospensiva	Respinta	26-feb-97	
ATHENA MEDIAZIONI FINANZIARIE-PI1414 Ricorrente: ATHENA SNC	Chiusura del 24/07/97	Sospensiva	Respinta	12-nov-97	
AUTORAMA SALARIO-PI2219 Ricorrente: AUTORAMA SALARIO SRL	Chiusura del 18/02/99				

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Pubblicità ingannevole)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
A.N.AMM.I. CORSO PER AMMINISTRATORI-PI645 Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE EUROPEA AMMINISTRATORI IMMOBILI (A.N.AMM.I.)	Chiusura del 10/01/96	Sospensiva	Respinta	24-apr-96	
A.N.A.C.I.-CORSO PER AMMINISTRATORI-PI644 Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI	Chiusura del 10/01/96				
A.R.E.S.-CASSANDRA-PI90 Ricorrente: CASSANDRA S.R.L.	Chiusura del 02/07/93	Sospensiva	Respinta	27-ott-93	
BARCHETTA FIAT-PI528 Ricorrente: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	Chiusura del 04/10/95	Sospensiva	Respinta	24-gen-96	
BATTERY MANAGER-PI345 Ricorrente: ELCART DISTRIBUTION S.R.L.	Chiusura del 30/03/95	Sospensiva	Accolta parzialmente	01-dic-95	
BAYER/SIRC-PI97 Ricorrente: S.I.R.C. S.P.A.	Chiusura del 23/08/93				
BENETTON-PI160 Ricorrente: FEDERCONSUMATORI NAZIONALE E ALTRI	Chiusura del 27/01/94				
BENETTON/MILITE NOTO-PI248 Ricorrente: FEDERCONSUMATORI NAZIONALE	Chiusura del 01/06/94				
BENZINA ECOLOGICA-PI395 Ricorrente: KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Chiusura del 22/12/94				
BENZINA VERDE-PI252 Ricorrente: ITALIANA PETROLI S.P.A.	Chiusura del 03/11/94				
BERTOLLI LUCCA-PI1230 Ricorrente: UNILEVER ITALIA S.P.A.	Chiusura del 30/04/97	Sospensiva	Accolta	31-lug-97	
BOCCHIOTTI-PI227 Ricorrente: BOCCHIOTTI S.P.A.	Chiusura del 27/04/94	Sospensiva	Respinta	22-giu-94	
BOERINGER GEGORVIT-PI1603 Ricorrente: BOHERINGER INGELHEIM ITALIA SPA	Chiusura del 26/03/98	Sospensiva	Accolta	10-giu-98	
BOGUMIL-PI302 Ricorrente: P&P ASSOCIATI	Chiusura del 19/10/94	Sospensiva	Respinta	08-feb-95	
BOLLETTA TELECOM-PI762 Ricorrente: CODACONS	Chiusura del 15/02/96				
BOLLETTINO NAZ. PROTESTI CAMBIARI-PI209 Ricorrente: EDIZIONI 2000	Chiusura del 16/03/94	Sospensiva	Respinta	06-lug-94	
BRACCIALE QUADRIFOGLIO-PI2263 Ricorrente: SARA SRL	Chiusura del 21/01/99	Sospensiva	Respinta	12-mag-99	
BRAVA CASA-CD PHILIPS-PI129 Ricorrente: PUBBLITALIA 80	Chiusura del 02/07/93				
B.B.C. DAVI-PI1965 Ricorrente: NUOVE GENERAZIONI EDITORE	Chiusura del 10/07/98	Sospensiva	Respinta	13-gen-99	
CARTA SI'/VALTUR-PI850 Ricorrente: SERVIZI INTERBANCARI S.P.A.	Chiusura del 04/07/96	Sospensiva — Appello Parte	Respinta - Accolto	29-ago-96 18-ott-96	

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Pubblicità ingannevole)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
CARTASI ASSICURAZIONE-PI1155 Ricorrente: BANCO DI NAPOLI S.P.A.	Chiusura del 30/01/97				
CARTASI ASSICURAZIONE-PI1155 Ricorrente: SERVIZI INTERBANCARI S.P.A.	Chiusura del 30/01/97	Sospensiva	Rinvio al merito		
CARTOLINA NEW TAURUS VIAGGI-PI1762 Ricorrente: NEW WORLDS SRL	Chiusura del 30/04/98	Sospensiva	Respinta	30-lug-98	
CASA EDITRICE CED-PI1142 Ricorrente: CASA EDITRICE C.E.D.	Chiusura del 10/04/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	27-ago-97 12-dic-97	
CASA MERCATO-PI534 Ricorrente: SILVESTRO DEDOMENICO	Chiusura del 04/10/95	Sospensiva	Accolta	15-gen-96	
CASH BACK ITALY-PI1379 Ricorrente: CASHBACK ITALY S.R.L.	Chiusura del 22/05/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	25-set-97 14-nov-97	
CATALOGO TURISANDA-PI1303 Ricorrente: TURISANDA S.P.A	Chiusura del 03/07/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Rinvio	12-nov-97	
CATALOGO TURISANDA-PI1303 Ricorrente: TURISANDA S.P.A.	Lettera del 23/12/97	Merito	Inammissibile	10-giu-99	Inammissibile
CATALOGO ULTIMATE ITALIA-PI1009 Ricorrente: ULTIMATE ITALIA	Chiusura del 27/02/97	Sospensiva	Respinta	02-lug-97	
CAZZANIGA-PI187 Ricorrente: CAZZANIGA S.P.A.	Chiusura del 02/02/94				
CENTRO ELIANA MONTI-PI2588 Ricorrente: A.G.I. LINEA S.R.L.	Chiusura del 21/10/99	Sospensiva	Respinta	19-gen-00	
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE EUROSATELLITE-PI1776 Ricorrente: EUROSATELLITE SRL	Chiusura del 04/06/98				
CENTRO GIOTTO II-PI561 Ricorrente: FORTEGRUPPO S.R.L.	Chiusura del 03/11/95	Sospensiva	Respinta	24-gen-96	
CENTRO NAZIONALE ENTI ASSISTENZA C.N.E.A.-PI412 Ricorrente: CENTRO NAZIONALE ENTI ASSITENZA C.N.E.A.	Chiusura del 13/04/95	Merito	Respinto	02-mar-99	Respinto
CENTRO STUDI RADIO ELETTRA-PI668 Ricorrente: ALASSIO 36 S.P.A. E SCUOLA RADIO ELLETTRA S.R.L.	Chiusura del 21/03/96	Sospensiva Appello Parte	Respinta Accolto parzialmente	03-lug-96 30-ago-96	
CHIUSINI MARIO CIRINO POMICINO-PI2144 Ricorrente: MARIO CIRINO POMICINO SPA	Chiusura del 22/12/98				
CHRISTIAN DIOR-PI913 Ricorrente: PARFUMS CHRISTIAN DIOR ITALIA S.P.A.	Chiusura del 28/11/96				
CIRCO COLISEUM-PI838 Ricorrente: VASSALLO EUGENIO	Chiusura del 13/06/96	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	09-ott-96 20-mar-00	Respinto
CLARINS ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) -PI575 Ricorrente: MONARIMPORT S.P.A.	Chiusura del 28/03/96	Sospensiva	Respinta	05-giu-96	
CLIMATIZZATORE FER-PI1319 Ricorrente: INDUSTRIE FER S.P.A.	Chiusura del 30/04/97	Sospensiva	Respinta	27-ago-97	

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Pubblicità ingannevole)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
CLINIANS ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI579 Ricorrente: MEDESTEA INT. S.R.L.	Chiusura del 14/03/96	Sospensiva	Respinta	05-giu-96	
CLUB OK MUSICA-PI1180 Ricorrente: EUROCLUB ITALIA SPA	Chiusura del 18/06/97	Sospensiva	Accolta	26-nov-97	
CNR PLUS EMITTENTE-PI1881 Ricorrente: SPER SPA	Chiusura del 31/07/98				
CODA PRIN CIRCO EQUESTRE-PI670 Ricorrente: PIETRO CODA PRIN	Chiusura del 18/01/96	Sospensiva	Respinta	15-mag-96	
CODACONS/PHILIP MORRIS-PI83 Ricorrente: CODACONS	Non luogo del 31/03/93	Sospensiva	Rinvio al merito		
CODACONS/SIP-PI34 Ricorrente: CODACONS	Non luogo del 17/03/93				
CODACONS/VESTRO-PI7 Ricorrente: BOCCIA GABRIELLA	Chiusura del 07/08/92				
COLLISTAR ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI576 Ricorrente: COLLISTAR S.P.A.	Chiusura del 06/03/96	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	24-apr-96 05-lug-96	
COMIT-SERENETA-PI1083 Ricorrente: BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A.	Chiusura del 30/01/97				
COMPUTER MC PERSON-PI791 Ricorrente: MC PERSON	Chiusura del 30/05/96	Sospensiva	Accolta parzialmente	25-lug-96	
COMUNICATO ASSOPETROLI-PI1555 Ricorrente: SIN.P.A.R.P.P.	Chiusura del 12/11/97	Sospensiva	Respinta	04-mar-98	
CONCESSIONARIA FORD AUTOSAS-PI604 Ricorrente: FORD ITALIANA S.P.A.	Chiusura del 03/11/95	Sospensiva	Rinuncia agli atti		Rinuncia agli atti
CONCORSO EURONOVA-PI419 Ricorrente: EURONOVA S.R.L.	Chiusura del 26/01/95	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Respinto Cancell. dal ruolo	01-mar-95 12-mag-95	Cancell. dal ruolo
CONSIAG-PI2190 Ricorrente: CONSIAG	Chiusura del 22/12/98				
CONSORZIO AMBIENTE E SICUREZZA-PI1115 Ricorrente: CHUBB LIPS S.P.A.	Chiusura del 27/03/97	Sospensiva	Respinta	25-set-97	
CONSORZIO CEPU-PI864 Ricorrente: ISTITUTO MULTIDISCIPLINARE EUROPEO	Chiusura del 17/09/96				
CONSORZIO LA ROSA-INVESTIGAZIONE SAS DI CECILIATI S. & C.-PI420 Ricorrente: INVESTIGAZIONI S.A.S.	Chiusura del 13/04/95	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	23-ago-95 24-nov-95	
CONSORZIO TUTELA OLIO DEL GARDA-PI804 Ricorrente: FRANTOIO DELL'ALTO GARDA S.R.L.	Chiusura del 09/08/96	Sospensiva	Accolta	27-nov-96	
CONSORZIO TUTELA OLIO DEL GARDA-PI804 Ricorrente: OLEIFICIO CISANO DEL GARDA S.R.L.	Chiusura del 09/08/96	Sospensiva	Respinta	04-dic-96	
CONSULENTI GLOBALI MEDIOLANUM-PI931 Ricorrente: MEDIOLANUM S.P.A.	Chiusura del 14/11/96	---	---		

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

	Procedimento			Provvedimento			
	tipologia di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
	Prezzo	Affissioni	Q8 VANGI MARESCO - Rif. PI2595	Chiusura	07-ott-99	7591	40/99
	Prezzo	Stampa	QUATTRORUOTE NUMERO VERDE - Rif. PI2487	Chiusura	03-giu-99	7267	22/99
	Prezzo	Stampa	RENAULT STARS - Rif. PI2581	Chiusura	17-nov-99	7740	46/99
	Prezzo	Stampa	RIZ AUTO CAR CENTER - Rif. PI2477	Chiusura	07-lug-99	7383	27/99
	Prezzo	Stampa, Telefono	SEGRETERIA TELEFONICA TIM - Rif. PI2457	Chiusura	10-ago-99	7463	31-32/99
	Prezzo	Stampati	SET VALIGIE GASTALDI TOURS - Rif. PI2299	Chiusura	11-feb-99	6901	6/99
	Prezzo	Stampa	SIGEA - Rif. PI2214	Chiusura	18-feb-99	6916	7/99
#	Prezzo	Stampa	SNA DI BOLOGNA - Rif. PI2547	Chiusura	04-nov-99	7686	44/99
	Prezzo	TV	SPOT MAIL EXPRESS - Rif. PI2548	Chiusura	13-ott-99	7617	41/99
	Prezzo	Stampa	STUDIO ING. PALADINO - Rif. PI2583	Rigetto istanza Chiusura	24-giu-99 28-set-99	7335 7565	25/99 39/99
	Prezzo	Stampa	TAGLIAMENTO GRILLI - Rif. PI2399	Chiusura	15-apr-99	7110	15/99
	Prezzo	Stampati	TARIFFE WIND - Rif. PI2527	Rigetto istanza Chiusura	15-apr-99 27-lug-99	7114 7440	15/99 29-30/99
#	Prezzo	Posta	TELE2 - Rif. PI2573	Chiusura	25-ago-99	7500	33-34/99
	Prezzo	Stampa	TELECOM INTERNET PERSONAL SEMPRE - Rif. PI2409	Chiusura	09-giu-99	7282	23/99
	Prezzo	Internet, Stampa	TELECOM ISDN - Rif. PI2440	Chiusura	03-giu-99	7265	22/99
	Prezzo	Stampa	TELECOM ITALIA FORMULA 3 - Rif. PI2348	Chiusura	18-mar-99	6994	11/99
#	Prezzo	Internet, TV	TELEFONIA FISSA WIND - Rif. PI2617	Chiusura	22-dic-99	7887	51-52/99
	Prezzo	Stampati	TELEFONIA WIND - Rif. PI2533	Chiusura	27-lug-99	7442	29-30/99
	Prezzo	Affissioni	UFFICIO CAMBIO VIA MERULANA - Rif. PI2539	Chiusura	23-set-99	7548	38/99
#	Prezzo	Stampa	UNITED STATES BUSINESS CORP. - Rif. PI2535	Chiusura	27-ott-99	7665	43/99
	Prezzo	TV	VERASAN ACTIVE NUMERO VERDE - Rif. PI2438	Chiusura	03-giu-99	7264	22/99
	Prezzo	Stampa	VOLI EUROPEI ALITALIA - Rif. PI2598	Chiusura	13-ott-99	7620	41/99
#	Prezzo	Posta, Stampati	WALL STREET BORSA DI STUDIO - Rif. PI2504	Chiusura	25-ago-99	7498	33-34/99
	Prezzo	Posta	WALL STREET LEARNING - Rif. PI2587	Chiusura	10-nov-99	7718	45/99
	Prezzo	Internet	WIND CHIAMATE REGIONALI - Rif. PI2700	Chiusura	02-dic-99	7800	48/99
	Prezzo	Stampa	ZURIGO ASSICURAZIONE - Rif. PI2611	Chiusura	22-dic-99	7886	51-52/99
	Prezzo	Posta, Stampati	ZURITEL - Rif. PI2517	Chiusura	10-ago-99	7469	31-32/99
	Qualifiche committente	Affissioni	AGENZIA IMMOBILIARE FERRARI & MERIZIOLA - Rif. PI2532	Chiusura	24-giu-99	7333	25/99
#	Qualifiche committente	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE ASIT DI MIGLIORINO ROSARIA - Rif. PI2317	Chiusura	06-mag-99	7180	18/99
	Qualifiche committente	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE DI ROSARIA MIGLIORINO - Rif. PI2511	Chiusura	28-set-99	7555	39/99
	Qualifiche committente	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE MEETING - Rif. PI2150	Rigetto istanza Chiusura	21-lug-98 14-gen-99	6269 6804	29-30/98 2/99
	Qualifiche committente	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE STUDIO PESONALITÀ - Rif. PI2157	Chiusura	14-gen-99	6805	2/99
	Qualifiche committente	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE UNIVERSAL INSTITUTE BIS - Rif. PI2591B	Chiusura	17-nov-99	7741	46/99
	Qualifiche committente	Stampa	AGENZIA SISTEMISTICA E PUBBL. DI CIOTTI MICHELE - Rif. PI2381	Chiusura	20-mag-99	7221	20/99
	Qualifiche committente	Stampa	ALFA LIDO - Rif. PI2269	Chiusura	26-mar-99	7028	12/99
	Qualifiche committente	Stampa	ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CONSUMATORI E PRODUTTORI - Rif. PI2476	Chiusura	25-ago-99	7494	33-34/99

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Pubblicità ingannevole)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
DAXON-PI375 Ricorrente: DAXON S.P.A.	Chiusura del 01/12/94	Sospensiva	Respinta	15-feb-95	
DAXON II-PI516 Ricorrente: DAXON S.P.A.	Chiusura del 08/06/95	Sospensiva	Respinta	27-set-95	
DE AGOSTINI MAILING-PI618 Ricorrente: DE AGOSTINI MAILING S.R.L.	Chiusura del 19/10/95	Sospensiva	Respinta	24-gen-96	
DECODER NOKIA-PI2036 Ricorrente: NOKIA TELECOMMUNICATIONS ITALIA SPA	Chiusura del 20/10/98	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	10-feb-99 28-mag-99	
DENTIFRICIO COLGATE-PI136 Ricorrente: COLGATE PALMOLIVE S.P.A.	Chiusura del 04/11/93	Sospensiva	Accolta	02-dic-93	
DIANETICS-PI691 Ricorrente: NEW ERA PUBLICATIONS ITALIA S.R.L.	Chiusura del 31/01/96	Sospensiva	Rinvio al merito		
DIETA SLIMMING-PI650 Ricorrente: TELEVIDEO CLUB S.R.L.	Chiusura del 30/05/96	Sospensiva	Accolta	10-lug-96	
DIOR SVELT ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI570 Ricorrente: PARFUMS CHRISTIAN DIOR ITALIA S.P.A.	Chiusura del 14/03/96	Sospensiva	Accolta	22-mag-96	
DISTRIBUZIONE NEW IDEA-PI454 Ricorrente: NEW IDEA S.A.S.	Chiusura del 13/04/95	Sospensiva	Respinta	23-ago-95	
DITTA RIESER-MALZER-PI1686 Ricorrente: RIESER MALZER TEAM GMBH	Chiusura del 23/04/98	Sospensiva	Respinta	24-set-98	
DITTA SPAZIO LUCE-PI726 Ricorrente: R.T.R	Chiusura del 29/02/96	Sospensiva	Respinta	12-giu-96	
DIVINO OTELMA-PI611 Ricorrente: BELLELLI MARCO	Chiusura del 23/11/95	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	03-apr-96 08-lug-97	
DIVISIONE SICUREZZA-PI1439 Ricorrente: ZUCCHI PIERO	Chiusura del 30/07/97	Sospensiva	Respinta	26-nov-97	
DONNA MODERNA-TRATTAMENTO VISO-PI1174 Ricorrente: ARNOLDO MONDADORI EDITORE	Chiusura del 28/05/97				
DONNA MODERNA-TRATTAMENTO VISO-PI1174 Ricorrente: ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.	Chiusura del 28/05/97				
DONO SELEZIONE-PI520 Ricorrente: SELEZIONE DEL READER'S DIGEST S.P.A.	Chiusura del 20/07/95	Sospensiva	Accolta	18-ott-95	
D.A.F. AL.-PI283 Ricorrente: D.A.F.AL. SR.L.	Chiusura del 10/08/94				
EDITRICE SIFIC-PI808 Ricorrente: MANZONI & C. SPA	Chiusura del 22/05/96				
EFESO-RAI-PI1121 Ricorrente: RAI	Chiusura del 13/02/97				
ELIANA MONTI II-PI512 Ricorrente: MEDESTETIC S.R.L.	Chiusura del 22/06/95	Sospensiva	Respinta	28-set-95	

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Pubblicità ingannevole)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
ELTRON-PI1398 Ricorrente: A&C SRL	Chiusura del 24/07/97	Sospensiva	Respinta	05-nov-97	
EMA-PI2564 Ricorrente: SPAZIO 2000 SAS	Chiusura del 13/10/99	Sospensiva	Respinta	26-gen-00	
ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE-PI132H Ricorrente: ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE EMILIA ROMAGNA (EN.A.I.P.)	Chiusura del 04/11/93				
EPILSCAN HDF-PI2522 Ricorrente: DIDIEFFE EDITORIALE SPA	Chiusura del 16/09/99				
ERASMUS-PI865 Ricorrente: ISTITUTO MULTIDISCIPLINARE EUROPEO	Chiusura del 03/09/96				
ERBAVOGLIO "SODO"-PI2640 Ricorrente: ERBAVOGLIO SNC	Chiusura del 20/01/2000				
ERREDUE CARD-PI868 Ricorrente: ERREDUE SERVIZI E SISTEMI S.A.S.	Chiusura del 09/08/96	Sospensiva	Respinta	11-dic-96	
ESOTEL-PI1250A Ricorrente: BENEDETTI KATIA	Chiusura del 10/04/97	Sospensiva	Respinta	04-giu-97	
EURO MULTIMEDIA MASTER-PI1106 Ricorrente: MASTER EUROPEO GESTIONE DI IMPRESA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISVA (MA.GI.CA.)	Chiusura del 13/02/97				
EURONOVA-PI202 Ricorrente: EURONOVA S.R.L.	Chiusura del 31/03/94	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	26-lug-95	Respinto
EUROPA MUTUI CASA-PI2211 Ricorrente: EUROPA MUTUI CASA SRL	Chiusura del 04/02/99	Sospensiva	Respinta	12-mag-99	
EUROPROFESSIONI-PI1396 Ricorrente: EUROPROFESSIONI SAS	Chiusura del 18/09/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	14-gen-98 23-ott-98	
EUROSCUOLA-PI223 Ricorrente: ISTITUTO EUROSCOLA	Chiusura del 31/03/94	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Perento	24-ago-94 09-mar-00	perento
FANGHI D'ALGA ALGOMAR-PI2561 Ricorrente: LACOTE SPA	Chiusura del 17/11/99	Sospensiva	Accolta parzialmente	23-feb-00	
FARD FACILE DEBORAH-PI848 Ricorrente: D&D S.P.A.	Chiusura del 27/06/96	Sospensiva	Respinta	25-set-96	
FEDEROTTICA-PI1217 Ricorrente: ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA MEDICI OCULISTI	Chiusura del 17/04/97	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Inammissibile	07-set-99	Inammissibile
FED. FARMACISTI/KORFF-PI22 Ricorrente: CAMPAGNA PER LE FARMACIE IN ITALIA S.P.A.	Chiusura del 04/11/92				Perento
FIGURELLA-PI548 Ricorrente: CLEIDE'S S.R.L.	Chiusura del 28/09/95	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto	24-gen-96 11-feb-97	
FILM COLLEGE-MURATTI-PI532 Ricorrente: CLEMI CINEMATOGRAFICA S.R.L.	Chiusura del 04/10/95	Sospensiva Merito Appello Altro	Rinvio al merito Accolto	19-feb-97	Accolto
FILTRI MIX-PI2096 Ricorrente: W.A.M. SPA	Chiusura del 29/10/98				

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Pubblicità ingannevole)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
FINETRURIA-PI2137 Ricorrente: FINETRURIA SPA	Chiusura del 07/01/99	Sospensiva Appello Parte	Respinta Accolto	28-apr-99 27-lug-99	
FININVEST PROGRAMMAZIONE FILMS-PI939 Ricorrente: RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. (R.T.I.) E MEDIASET S.P.A.	Chiusura del 03/09/96				
FINSON TRUSTER-PI2306 Ricorrente: FINSON SRL	Chiusura del 06/05/99	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	14-lug-99 22-ott-99	
FISIM IMMOBILIARE-PI1867 Ricorrente: FISIM SPA	Chiusura del 26/03/98	Sospensiva	Respinta	29-lug-98	
FIVE GROUP-PI2012 Ricorrente: FIVE GROUP SRL	Chiusura del 28/05/98	Sospensiva	Respinta	27-ago-98	
FLUGENA ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI572 Ricorrente: I.D.I. FARMACEUTICI S.P.A.	Chiusura del 14/03/96	Sospensiva	Respinta	24-apr-96	
FONDIGEST-PI1110 Ricorrente: CODACONS	Archiviazione del 23/12/96				
FORD FACCHIN-PI609 Ricorrente: FORD FACCHIN	Chiusura del 29/02/96	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	08-mag-96 29-lug-97	
FRANCHISING VENETA SYSTEM-PI1567 Ricorrente: VENETA SYSTEM S.R.L.	Chiusura del 25/02/98	Sospensiva	Accolta parzialmente	13-mag-98	
FRUTTA VIVA ZUEGG-PI1613 Ricorrente: FEDERCONSUMATORI RIMINI	Chiusura del 05/02/98				
FUELSAVER SUPER-TECH-PI1469 Ricorrente: FUEL SAVER ITALIA	Chiusura del 12/11/97	Sospensiva	Respinta	04-mar-98	
F.LLI CAVALLI-PI300 Ricorrente: FRATELLI CAVALLI S.R.L.	Chiusura del 21/09/94	Sospensiva	Respinta	14-dic-94	
GARANZIA WHIRPOOL-PI1825 Ricorrente: WHIRLPOOL EUROPA SRL	Chiusura del 02/04/98	Sospensiva	Respinta	08-lug-98	
GE.C.A. OFFERTA DI LAVORO-PI1684 Ricorrente: GE.CA. S.R.L.	Chiusura del 22/01/98	Sospensiva	Respinta	13-mag-98	
GIG LIBRO DEI GIOCATTOLI-PI1950 Ricorrente: RAI	Chiusura del 08/10/98	Sospensiva	Rinvio al merito		
GIOIA-PI121 Ricorrente: RUSCONI EDITORE S.P.A.	Chiusura del 23/08/93				
GIO.VE-PI996 Ricorrente: GIO.VE. ELETTRODOMESTICI	Chiusura del 30/01/97	Sospensiva	Accolta	04-giu-97	
GIULIANI FON WAN-PI1601 Ricorrente: GIULIANI SPA	Chiusura del 26/03/98	Sospensiva	Accolta	08-lug-98	
GMP-PI585 Ricorrente: LOGHICON S.R.L.	Chiusura del 19/10/95				
GRATTA E VINCI RAI-PI1322 Ricorrente: RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA	Chiusura del 22/05/97	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	04-set-98	Accolto
GRATTA E VINCI TV-PI1353 Ricorrente: RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA	Chiusura del 12/06/97				

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Pubblicità ingannevole)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
GUIDA AI MIGLIORI MEDICI-PI281 Ricorrente: FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI	Archiviazione del 15/07/95	Merito	Inammissibile	20-lug-99	Inammissibile
GUIDA BIMBISANI E BELLI-PI411 Ricorrente: TRE D EDITORIALE S.R.L.	Chiusura del 23/02/95	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto parzialmente	05-apr-95 28-lug-95	
GUIDA PENSIONI EPOCA-PI410 Ricorrente: MEDIOLANUM VITA S.P.A. E ARNOLDO MONDADORI S.P.A.	Chiusura del 09/03/95	Sospensiva	Respinta	12-apr-95	
G.A.T. MARCHIO BISES-PI788 Ricorrente: GESTIONE AZIENDA TESSILE S.R.L. (G.A.T.)	Chiusura del 27/06/96	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	13-nov-96 06-giu-97	
G.G.T. GIOCO FINANZIARIO-PI682 Ricorrente: G.G.T S.N.C.	Chiusura del 31/01/96	Sospensiva	Respinta	05-giu-96	
HOTEL JOLE-PI607 Ricorrente: JOLE S.A.S	Chiusura del 12/10/95	Sospensiva	Respinta	17-gen-96	
I VIAGGI DI REPUBBLICA-PI1771 Ricorrente: GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA	Chiusura del 07/05/98				
IDROS PLACCA-PI715 Ricorrente: IDROS S.R.L.	Chiusura del 03/04/96	Sospensiva	Rinvio a data da destinarsi		
IL SETTIMANALE EDISERVICE-PI2343 Ricorrente: EDISERVICE SERVIZI EDITORIALI SOCIETÀ NON PROFIT	Chiusura del 26/05/99	Sospensiva	Rinvio al merito		
IL VENERDI'-SUBAN-PI131 Ricorrente: PUBLITALIA '80	Chiusura del 02/07/93				
IMPACT CENTRO SERVIZI-PI769 Ricorrente: IMPACT CENTRO SERVIZI	Chiusura del 11/04/96	Sospensiva	Respinta	26-set-96	
INAZ PAGHE-PI1585 Ricorrente: CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI ROMA	Chiusura del 13/03/98	Sospensiva	Respinta	28-ott-98	
INLINGUA SCHOOL-PI1763 Ricorrente: PHILLIPA MARY ROSE	Chiusura del 21/07/98	Sospensiva	Respinta	02-dic-98	
INTEGRA-PI961 Ricorrente: E-PHARMA S.P.A.	Chiusura del 24/10/96	Sospensiva	Respinta	15-gen-97	
IRANIAN LOOM-PI553 Ricorrente: IMPORTAZIONE TAPPETI ITALIA S.R.L.	Chiusura del 28/09/95	Sospensiva	Accolta	10-gen-96	
ISED-PI667 Ricorrente: ISTITUTO SUPERIORE ELABORAZIONE DATI S.R.L. (I.S.E.D.)	Chiusura del 18/01/96	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	24-apr-96 10-giu-97	
ISOSTAD-PI48 Ricorrente: WANDER S.P.A.	Chiusura del 23/07/93	Sospensiva	Accolta parzialmente	20-ott-93	
ISPE-PI549 Ricorrente: INGEGNERIA SICUREZZA PROBLEMI ELETTRICI (I.S.P.E.)	Chiusura del 12/10/95				
ISTITUTI BUONARROTI-PI1134 Ricorrente: TOP S.R.L. SITER S.R.L.	Chiusura del 19/12/96	Sospensiva	Respinta	26-mar-97	

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Pubblicità ingannevole)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
ISTITUTI BUONARROTI-PI132G Ricorrente: TOP S.R.L. E MITEA S.R.L.	Chiusura del 15/12/93	Sospensiva	Respinta	07-giu-95	
ISTITUTI BUONARROTI-PI253 Ricorrente: TOP S.R.L. E ALTRE	Chiusura del 11/05/94	Sospensiva	Respinta	24-ago-94	
ISTITUTI BUONARROTI-PI253B Ricorrente: TOP S.R.L. E ALTRI	Chiusura del 08/06/94	Sospensiva	Respinta	26-ott-94	
ISTITUTI LEONARDO DA VINCI-PI132B Ricorrente: ISTITUTI DIDATTICI ASSOCIATI ITALIANI S.R.L. (I.D.A.I.)	Chiusura del 04/11/93	Sospensiva	Accolta	09-mar-94	
ISTITUTI LEONARDO DA VINCI-PI290 Ricorrente: ISTITUTI DIDATTICI ASSOCIATI ITALIANI I.D.A.I.	Chiusura del 21/09/94	Sospensiva	Respinta	30-nov-94	
ISTITUTI SAN PAOLO-PI295 Ricorrente: TOP S.R.L. E ALTRI	Chiusura del 21/09/94	Sospensiva	Respinta	11-gen-95	
ISTITUTO BERNINI DI MILANO-PI1275 Ricorrente: ISTITUTO BERNINI SRL	Chiusura del 26/06/97	Sospensiva	Accolta parzialmente	21-ago-97	
ISTITUTO ETAI DETECTIVE-PI501 Ricorrente: ISTITUTO E.T.A.I.	Chiusura del 21/08/95	Sospensiva	Respinta	10-gen-96	
ISTITUTO FERMI-PI1231 Ricorrente: ISTITUTO TECNICO E. FERMI	Chiusura del 10/07/97	Sospensiva	Respinta	05-nov-97	
ISTITUTO I.M.E.-PI1365 Ricorrente: I.M.E.	Chiusura del 17/07/97				
ISTITUTO LINGUISTICO SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI DI VARESE-PI927 Ricorrente: ISTITUTO LINGUISTICO SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI S.R.L. (I.L.S.I.T.)	Chiusura del 09/08/96	Sospensiva	Respinta	08-gen-97	
ISTITUTO NAZIONALE PRANOTERAPIA-PI1333 Ricorrente: INSAPMAC SRL	Chiusura del 18/06/97				
J.P. TOD'S-PI940 Ricorrente: EMA S.R.L.	Chiusura del 21/11/96	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Respinto Respinto	12-feb-97 15-apr-97 19-mag-98	Respinto
KALOCELL-PI2551 Ricorrente: ROEDER FARMACEUTICI 1956 SPA	Chiusura del 17/11/99	Sospensiva	Accolta parzialmente	02-feb-00	
KELEMATA ANTICELLULITE DERMOATTIVO-PI922 Ricorrente: KELEMATA S.P.A.	Chiusura del 28/11/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	23-apr-97 06-mar-98	
KELEMATA ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI573 Ricorrente: KELEMATA S.P.A.	Chiusura del 06/03/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto	12-giu-96 15-apr-97	
KINDER BUENO-PI407 Ricorrente: FERRERO S.P.A.	Chiusura del 09/03/95				
LA CARITA-PI1211 Ricorrente: LA CARITA S.R.L.	Chiusura del 27/02/97	Sospensiva	Respinta	14-mag-97	
LABO EUROPA-CRESCINA-PI2434 Ricorrente: LABO EUROPA SRL	Chiusura del 07/07/99				

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Pubblicità ingannevole)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
LINDA E IL BRIGADIERE-PI1473 Ricorrente: JUNIOR FILM INTERNATIONAL	Chiusura del 18/09/97	Sospensiva	Rinvio al merito		
LINDA E IL BRIGADIERE-PI1473 Ricorrente: RAI	Chiusura del 18/09/97	Sospensiva	Rinvio al merito		
LINDA E IL BRIGADIERE II-PI1535 Ricorrente: COCA COLA BEVANDE ITALIA S.R.L.	Chiusura del 06/11/97	Sospensiva	Accolta	11-feb-98	
LINDA E IL BRIGADIERE II-PI1535 Ricorrente: JUNIOR FILM INTERNATIONAL S.R.L.	Chiusura del 06/11/97	Sospensiva	Accolta	11-feb-98	
LINDA E IL BRIGADIERE II-PI1535 Ricorrente: NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA	Chiusura del 06/11/97	Sospensiva	Accolta	11-feb-98	
LINDA E IL BRIGADIERE II-PI1535 Ricorrente: RAI	Chiusura del 06/11/97	Sospensiva	Accolta	11-feb-98	
LINDA E IL BRIGADIERE II-PI1535 Ricorrente: S.M.H. ITALIA S.P.A.	Chiusura del 06/11/97				
LOTTO FACILE-PI1537 Ricorrente: LINEA PRIMA CASA S.R.L.	Chiusura del 08/01/98				
LOTTO MEGAS-PI1511 Ricorrente: LOTTO MEGAS	Chiusura del 18/12/97	Sospensiva	Respinta	29-apr-98	
LUPIN ITALIA1-PI2101 Ricorrente: PHILIP MORRIS CORPORATE SERVICE INC.	Chiusura del 22/12/98				
LUPIN ITALIA1-PI2101 Ricorrente: R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE	Chiusura del 22/12/98				
MANCINETTI-PI874 Ricorrente: MANCINETTI S.R.L.	Chiusura del 26/08/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto	20-nov-96 13-mag-97	
MANNELLO PODOLOGO-PI1143 Ricorrente: MONTESI MAURO	Chiusura del 24/04/97				
MARTINI-PI758 Ricorrente: MARTINI & ROSSI S.P.A.	Chiusura del 11/04/96	Sospensiva	Accolta parzialmente	25-lug-96	
MARVIN FRANCHISING-PI1223 Ricorrente: MARVIN FRANCHISING	Chiusura del 15/05/97				
MATHEMATIC SYSTEM-PI1202 Ricorrente: PRIME TIME MATHEMATICS SYSTEM LTD	Chiusura del 03/04/97	Sospensiva	Rinvio al merito		
MATRA ASTA TELEFONICA-PI1129 Ricorrente: MATRA S.P.A.	Chiusura del 27/02/97	Sospensiva	Respinta	09-lug-97	
MEDIOFINA-PI979 Ricorrente: POLITECNICO ROMANO S.R.L.	Chiusura del 06/03/97	Sospensiva	Respinta	30-lug-97	
MERCATONE ZETA-PI1385 Ricorrente: EMMEZETA SRL	Chiusura del 05/06/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	28-ago-97 11-nov-97	
MESSAGGI AMADORI-PI2664 Ricorrente: GES.CO A R.L.	Chiusura del 16/12/99	Sospensiva	Respinta	26-gen-00	
MESSAGGI TOSCANO-PI829 Ricorrente: TOSCANO S.P.A	Chiusura del 04/07/96	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Accolto parzialmente Respinto	28-ago-97 11-ott-96 30-mag-97	Respinto

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Pubblicità ingannevole)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
METHODE JEANNE PIAUBERT ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI571 Ricorrente: JACQUES BOGART ITALIE S. P. A.	Chiusura del 06/03/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto	15-mag-96 15-apr-97	
MICHELANGELO BUONARROTI-PI331 Ricorrente: TOP S.R.L. E ALTRI	Chiusura del 22/12/94	Sospensiva	Respinta	26-apr-95	
MILLIONAIRE-LA SICILIA-PI1577 Ricorrente: EDITREND SRL	Chiusura del 18/12/97	Sospensiva	Accolta	11-mar-98	
MILLIONAIRE NETWORK NEWS-PI710 Ricorrente: EDITREND S.R.L.	Chiusura del 11/04/96	Sospensiva	Respinta	03-lug-96	
MINICLUB VALTUR-PI716 Ricorrente: VALTUR S.P.A	Chiusura del 29/02/96				
MINITURBO-PI377 Ricorrente: MINTURBO INTERNATIONAL	Chiusura del 26/01/95	Sospensiva	Respinta	24-mag-95	
MIXER BI-BO SANIPLUS-PI2453 Ricorrente: MIXER BI-BO SRL	Chiusura del 24/06/99	Sospensiva	Respinta	26-ago-99	
MONDO PREZIOSO-PI403B Ricorrente: MONDO PREZIOSO S.R.L.	Chiusura del 11/05/95	Sospensiva	Respinta	13-lug-95	
MOSCATELLO BANFI-PI1139 Ricorrente: L'EDITORIALE LA REPUBBLICA S.P.A.	Chiusura del 20/02/97				
MULTIDATA SYSTEM-PI1004 Ricorrente: MULTI DATA SYSTEM S.R.L.	Chiusura del 12/12/96	Sospensiva	Respinta	16-apr-97	
MULTIPROPRIETA' KRONOS-PI2415 Ricorrente: KRONOS S.R.L.	Chiusura del 03/06/99	Sospensiva	Respinta	10-nov-99	
MUTUO BANCA DEL SALENTO-PI2031 Ricorrente: BANCA DEL SALENTO	Chiusura del 20/10/98	Sospensiva	Rinuncia	20-gen-99	
NA.VAR.MA.-PI1393 Ricorrente: NAVARMA S.R.L.	Chiusura del 09/10/97				
NEW AGENCY-PI1571 Ricorrente: NEW AGENCY SRL	Chiusura del 04/12/97	Sospensiva	Respinta	18-feb-98	
NEW EUROPRESS COMPANY-PI845 Ricorrente: NEW EUROPRESS COMPANY S.A.S.	Chiusura del 22/05/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta parzialmente Respinto	30-lug-96 15-gen-97	
NEW STARS MEDIA-PI510 Ricorrente: NEW STARS MEDIA	Chiusura del 20/07/95				
NEW TRAVEL-PI2500 Ricorrente: NEW TRAVEL SRL	Chiusura del 27/07/99	Sospensiva	Respinta	24-nov-99	
NICOTENIL II-PI1735 Ricorrente: LABO EUROPA SRL	Chiusura del 23/04/98	Sospensiva	Respinta	17-giu-98	
NICOTENIL III-PI2171 Ricorrente: LABO EUROPA SRL	Chiusura del 14/01/99	Sospensiva	Respinta	23-giu-99	
NICOTENIL III-PI2171 Ricorrente: LABO EUROPA SRL	Modifiche a provvedimento del 18/03/99	Sospensiva	Respinta	23-giu-99	
NISSAN 4 X 4-PI1520 Ricorrente: NISSAN ITALIA SPA	Chiusura del 10/12/97				

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Pubblicità ingannevole)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
NISSAN VANETTE CARGO-PI2023 Ricorrente: NISSAN ITALIA SPA	Chiusura del 10/12/98				
NSG 2-PI1553 Ricorrente: NEW SYSTEM GROUP S.R.L.	Chiusura del 29/01/98	Sospensiva	Respinta	13-mag-98	
NUOVA ROVER 211 I-PI2079 Ricorrente: ROVER ITALIA SPA	Chiusura del 19/11/98	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto	24-feb-99 20-mar-00	Accolto
NUOVO BANCO NBT-PI1784B Ricorrente: N.B.T. S.R.L.	Chiusura del 08/10/98	Sospensiva	Respinta	16-dic-98	
OCTA-STARTENE-PI537 Ricorrente: S.I.R.C. S.P.A.	Chiusura del 21/09/95	Sospensiva	Accolta	15-nov-95	
OCTA-STARTENE-PI537 Ricorrente: TIPOMARK S.R.L.	Chiusura del 21/09/95	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto parzialmente	15-nov-95 05-lug-96	
OFFERTA AEROFLOT-PI1503 Ricorrente: AEROFLOT	Chiusura del 03/10/97	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	07-set-99	Respinto
OFFERTA GESTIONI & GESTIONI-PI1569 Ricorrente: GESTIONI & GESTIONI	Chiusura del 15/01/98	Sospensiva	Respinta	08-apr-98	
OFFERTA IMPERIAL-PI1662 Ricorrente: IMPERIAL SNC	Chiusura del 08/01/98	Sospensiva	Respinta	04-mar-98	
OFFERTA LAVORO PROMOINVEST-PI1487 Ricorrente: PORZIA DE BELLIS - DITTA ABAZUKY	Chiusura del 18/12/97	Sospensiva	Respinta	29-apr-98	
OFFERTA LAVORO PROMOINVEST-PI1487 Ricorrente: TELESERVICE SRL	Chiusura del 18/12/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	10-giu-98 11-dic-98	
OFFERTA TACS PANDITON-PI1873 Ricorrente: CENTRO PANDITON SRL IN LIQUIDAZIONE	Chiusura del 31/07/98				
OFFERTA TACS PANDITON-PI1873 Ricorrente: PANDITON 2001 SAS DI MATTIOLI A. E FIGLI	Chiusura del 31/07/98				
OFFERTA TACS PANDITON-PI1873 Ricorrente: PANDITON SRL	Chiusura del 31/07/98				
OFFERTA VALORE OMNITEL-PI1512 Ricorrente: ANTONINO MATERIA	Chiusura del 18/12/97				
OFFERTE DI LAVORO DARWIN-PI2050 Ricorrente: DARWIN SRL	Chiusura del 29/10/98	Sospensiva	Accolta parzialmente	10-mar-99	
OLEIFICIO VIOLA-PI42 Ricorrente: OLEIFICIO VIOLA E C. S.N.C.	Chiusura del 21/04/93	Sospensiva	Respinta	14-lug-93	
OLEIFICIO VIOLA-PI42 Ricorrente: OLEIFICIO VIOLA E C. S.N.C.	Chiusura del 21/04/93	Sospensiva	Respinta	25-ago-93	
OLIO CARAPELLI-PI1517 Ricorrente: CARAPELLI FIRENZE S.P.A.	Chiusura del 18/12/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Accolto	04-mar-98 09-giu-98	
OLIO CARLI-PI1518 Ricorrente: FRATELLI CARLI SPA	Chiusura del 18/12/97	Sospensiva Appello Parte Merito Appello Parte	Respinta Accolto Respinto	11-mar-98 07-apr-98 17-set-99	Respinto
OLIO CUORE II-PI1493 Ricorrente: CHIARI E PORTI SPA	Chiusura del 18/06/98				

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Pubblicità ingannevole)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
OLIO MONINI-PI1519	Chiusura del 18/12/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Accolto	04-mar-98 09-giu-98	
Ricorrente: MONINI S.P.A.					
OPEL GM-PI466	Chiusura del 11/05/95	Sospensiva	Respinta	28-set-95	
Ricorrente: OPEL ITALIA S.P.A.					
OPTEMUR-PI698	Chiusura del 14/03/96	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	05-giu-96 06-giu-97	Respinto
Ricorrente: OPTEMUR S.R.L.		Merito Appello Parte	Respinto	17-mar-98	
ORDINE COMMERCIALISTI-PI822	Chiusura del 09/08/96	Merito	Accolto	24-nov-99	Accolto
Ricorrente: COLLEGIO DEI RAGIONERI E PERITI COMMERCIALI DI CUNEO E SALUZZO					
ORDINE COMMERCIALISTI-PI822	Chiusura del 09/08/96	Merito	Accolto	16-nov-99	Accolto
Ricorrente: ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI CUNEO					
ORLANE ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI574	Chiusura del 06/03/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto	12-giu-96 07-nov-97	
Ricorrente: ORLANE ITALIA S.P.A.					
OROLOGIO NICE-PI1040	Chiusura del 13/02/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	07-mag-97 11-nov-97	
Ricorrente: NICE INTERNATIONAL E PA.MA. DISTRIBUZIONE					
OROSCOPO RETE A-PI274	Chiusura del 10/08/94	Sospensiva	Respinta	09-nov-94	
Ricorrente: SHOPPING CLUB S.R.L.					
OTTICO DOTT. LORENZONI-PI513	Chiusura del 28/06/95	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	23-ago-95 17-gen-97	
Ricorrente: MASSIMO LORENZONI					
PASSAT QUATTRORUOTE-PI1156	Chiusura del 06/03/97	Sospensiva	Respinta	14-mag-97	
Ricorrente: EDITORIALE DOMUS					
PERIODICO CIOE'-PI786	Chiusura del 08/05/96	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	29-ago-96 21-nov-97	
Ricorrente: EDIZIONI CIOE' S.R.L.					
PERIODICO CIOE'-PI786	Chiusura del 08/05/96	Sospensiva	Respinta	29-ago-96	
Ricorrente: OFFICE ADIVI S.R.L.					
PERLE LOMBARD-PI1360	Chiusura del 26/06/97				
Ricorrente: LOMBARD SRL					
PERLE MAJORICA-PI529	Chiusura del 26/10/95	Sospensiva	Respinta	13-dic-95	
Ricorrente: MAJORCA S.A.					
PHILIP MORRIS-FUMO INDIRETTO-PI967	Chiusura del 21/11/96				
Ricorrente: CODACONS					
PILLOLA UBIDECARENONE-PI639	Chiusura del 08/05/96	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	10-lug-96 04-set-98	Respinto
Ricorrente: S.I.R.C. S.P.A.					
PINNA ONORANZE FUNEBRI-PI926	Chiusura del 07/11/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta	12-feb-97	
Ricorrente: PINNA GIOVANNINO					
PLASMON OASI ECOLOGICA-PI1167	Chiusura del 22/05/97	Merito	Inammissibile	27-ott-99	Inammissibile
Ricorrente: ASSALZOO					
POLIZIA ITALIANA-PI1133	Chiusura del 10/04/97				
Ricorrente: LIBERA VOCE DI POLIZIA ITALIANA					
POSTALMARKET III-PI474	Chiusura del 18/05/95				
Ricorrente: POSTAL MARKET G.D.A. S.P.A.					

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Pubblicità ingannevole)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
PRASTEL-PI2405 Ricorrente: PRASTEL SRL	Chiusura del 26/05/99	Sospensiva	Respinta	28-lug-99	
PRESTITI IL BOOM CONF.ASS.-PI1141 Ricorrente: CON.F.ASS.	Chiusura del 15/05/97	Sospensiva	Accolta	15-ott-97	
PRIMAVERA MISSIONARIA-PI116 Ricorrente: CODACONS E ALTRI	Archiviazione del 02/06/93	Sospensiva	Respinta	20-ott-93	
PROGRAMMEX-PI1068 Ricorrente: PROGRAMMEX S.R.L.	Chiusura del 13/02/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	04-giu-97 16-set-97	
PROMEDIA MARKETING-PI2410 Ricorrente: PROMEDIA MARKETING SRL	Chiusura	Sospensiva	Respinta	15-dic-99	
PROTEO-PI1958 Ricorrente: PROTEO SRL	Chiusura del 11/08/98	Sospensiva	Respinta	10-mar-99	
PUBBLICITÀ TIN-PI1883 Ricorrente: TELECOM ITALIA SPA	Chiusura del 28/10/98				
PUBLITALIA '80/GENTE VIAGGI-PI124 Ricorrente: PUBLITALIA 80	Non luogo del 23/06/93				
PUBLITALIA 80 III-PI94 Ricorrente: PUBLITALIA 80	Non luogo del 26/05/93				
PUBLITALIA 80/RIZZOLI-PI99 Ricorrente: PUBLITALIA '80	Non luogo del 06/08/93				
QUATTRORUOTE NUMERO VERDE-PI2487 Ricorrente: EDITORIALE DOMUS SPA	Chiusura del 03/06/99				
R-BREAKER DELLA POCKET POWER-PI2090 Ricorrente: POCKET POWER SPA	Chiusura del 26/11/98	Sospensiva	Respinta	24-feb-99	
RAI/ALITALIA-PI782 Ricorrente: ALITALIA S.P.A.	Chiusura del 19/07/96				
RAI/ALITALIA-PI782 Ricorrente: RAI S.P.A. E ALTRI	Chiusura del 19/07/96				
RASOI BRAUN-PI1401 Ricorrente: BRAUN ITALIA S.R.L.	Chiusura del 23/10/97				
RASSEGNA FISCO E FINANZA, CONTRIBUTI E TASSE-PI174 Ricorrente: BOLLETTINO CONTRIBUTI E TASSE S.R.L.	Chiusura del 02/02/94	Sospensiva	Respinta	25-mag-94	
RCS LIBRI&GRANDI OPERE-PI642 Ricorrente: RCS LIBRI &GRANDI OPERE S.P.A	Chiusura del 23/11/95	Sospensiva	Respinta	14-feb-96	
REDAZIONALE BUONARROTI E S.PAOLO-PI1477 Ricorrente: POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.	Chiusura del 25/09/97				
REDAZIONALE MADAME CLASS-PI1775 Ricorrente: CLASS EDITORI SPA	Chiusura del 04/06/98	Sospensiva	Respinta	11-nov-98	
REDAZIONALE MADAME CLASS-PI1775 Ricorrente: POMELLATO SPA	Chiusura del 04/06/98				
REDAZIONALE VILLE E CASALI-PI1757 Ricorrente: UNOPIU' EUROPA SPA	Chiusura del 26/02/98	Sospensiva	Respinta	10-giu-98	

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Pubblicità ingannevole)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
REGISTRO DITTE TOMA-PI1136 Ricorrente: TOMA GES M.B.H. SRL	Chiusura del 17/04/97	Sospensiva	Respinta	10-dic-97	
RELAXA PLUS GROHE-PI1733 Ricorrente: GROHE S.P.A.	Chiusura del 15/01/98	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	27-mag-98 29-gen-99	
REPERTORIOANAGRAFICO DELLE DITTE-PI77 Ricorrente: C.M.A.M. S.R.L.	Chiusura del 12/05/93	Sospensiva	Rinvio al merito	03-nov-93	
REPERTORIO ANAGRAFICO DELLE DITTE-PI31 Ricorrente: SIPE	Chiusura del 18/02/93				
REPERTORIO COMMERCIALE-PI188 Ricorrente: EDITRICE REPERTORIO COMMERCIALE S.R.L.	Chiusura del 02/03/94	Sospensiva	Respinta	08-giu-94	
REPERTORIO NAZIONALE-PI207 Ricorrente: REPERTORIO NAZIONALE ARTIGIANATO COMMERCIO E INDUSTRIA	Chiusura del 09/03/94	Sospensiva	Respinta	08-giu-94	
REPERTORIO NAZIONALE 2-PI366 Ricorrente: EDITORIALI ENI S.R.L.	Chiusura del 19/01/95	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	03-mag-95 30-giu-95	
REPERTORIO NAZIONALE III-PI1331 Ricorrente: EDITORIALE ENI	Chiusura del 17/07/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	14-gen-98 08-mag-98	
RICESTRASMITTENTE LAFAYETTE-PI1702 Ricorrente: MARCUCCI S.P.A.	Chiusura del 30/04/98	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	23-set-98 19-gen-99	
RINASCENTE CASA-PI2579 Ricorrente: RINASCENTE CASA	Chiusura del 07/10/99	Sospensiva	Respinta	02-feb-00	
ROAMING TELECOM-PI846 Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	Chiusura del 19/07/96				
RPM-PI426 Ricorrente: S.E.C. S.P.A.	Chiusura del 30/03/95	Sospensiva	Respinta	12-lug-95	
SALES MANAGEMENTS-PI1170 Ricorrente: CMA SALES AND PRODUCTION SRL	Chiusura del 22/05/97	Sospensiva	Rinvio a data da destinarsi		
SANT'ANGELICA ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI578 Ricorrente: MEDESTEA INT. S.R.L.	Chiusura del 14/03/96	Sospensiva	Respinta	05-giu-96	
SANT'ANGELICA CLINIQUE GRIGIO PERLA-PI600 Ricorrente: MODESTEA INTERNAZIONALE	Chiusura del 09/11/95	Sospensiva	Respinta	07-feb-96	
SANT'ANGELICA CLINIQUE GRIGIO PERLA-PI600 Ricorrente: RCS EDITORI S.P.A. E ALTRI	Chiusura del 09/11/95	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	07-feb-96 03-mag-96	
SANTA ROSA-PI320 Ricorrente: RCS EDITORI S.P.A.	Chiusura del 03/11/94				
SCUOLA INTERPRETI E TRADUTT. OSTIA-PI1053 Ricorrente: SCUOLA SUPERIORE INTERPRETI E TRADUTTORI DI OSTIA LIDO	Chiusura del 05/12/96	Sospensiva	Respinta	26-mar-97	
SCUOLA INTERPRETI E TRADUTT. TORINO-PI1054 Ricorrente: SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI "VITTORIA" DI IVREA	Chiusura del 05/12/96	Sospensiva	Respinta	12-mar-97	

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Pubblicità ingannevole)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
SCUOLA IPS-PI1178 Ricorrente: SCUOLA IPS DI VISCUGLIO ANTONELLA	Chiusura del 27/02/97	Sospensiva	Respinta	02-lug-97	
SCUOLA SUPERIORE EUROPEA TRADUTTORI-PI813 Ricorrente: SCUOLA SUPERIORE EUROPEA PER INTERPRETI E TRADUTTORI	Chiusura del 22/05/96	Sospensiva	Respinta	13-nov-96	
SCUOLA SUPERIORE INTERPRETI TRADUTTORI VICENZA-PI903 Ricorrente: SCUOLA INTERPRETI PER INTERPRETI E TRADUTTORI	Chiusura del 09/08/96	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	04-dic-96 15-apr-97	
SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI DI ROMA-PI935 Ricorrente: EDUCAZIONE TECNOLOGICA S.R.L.	Chiusura del 09/08/96	Sospensiva	Respinta	08-gen-97	
SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI VITTORIA-PI1544 Ricorrente: SCUOLA SUPERIORE INTERPRETI E TRADUTTORI VITTORIA DI IVREA E ALTRI	Chiusura del 18/12/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Improcedibile	22-apr-98 15-ott-99	
SCUOLA SUP. INTERPRETI E TRADUTTORI-PI613 Ricorrente: SCUOLA SUPERIORE INTERPRETI E TRADUTTORI (S.S.I.T.)	Chiusura del 21/03/96	Sospensiva	Respinta	25-lug-96	
SDB INFORMATICA-GRUPPO HOME INFO-PI2202 Ricorrente: S.B.D. INFORMATICA SRL	Chiusura del 19/11/98				
SELEZIONE CONCORSO 51-PI1436 Ricorrente: SELEZIONE DEL READER'S DIGEST	Chiusura del 29/10/97	Sospensiva	Respinta	22-dic-97	
SELEZIONE DAL READER'S DIGEST-BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA-PI448 Ricorrente: SELEZIONE DAL READER'S DIGEST S.P.A.	Chiusura del 13/04/95	Sospensiva	Respinta	07-giu-95	
SELEZIONE DAL READER'S DIGEST-PI394 Ricorrente: SELEZIONE READER'S DIGEST S.P.A.	Chiusura del 22/12/94				
SERVIZI AGENZIE FUNEBRI-PI449 Ricorrente: AGENZIA SERVIZI FUNEBRI BOUSQUET S.A.S.	Chiusura del 27/04/95	Sospensiva	Respinta	28-set-95	
SHAMPOO SELSUN BLU-PI458 Ricorrente: ABBOTT S.P.A.	Chiusura del 11/05/95	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	12-lug-95 30-ago-96	
SINTHESIS SISTEM-PI1160 Ricorrente: SINTHESIS SISTEM	Chiusura del 24/04/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	14-lug-97 30-set-97	
SIRKI-PI2554 Ricorrente: INTERNATIONAL SRL	Chiusura del 02/12/99	Sospensiva	Respinta	15-mar-00	
SIST-PI580 Ricorrente: SIST S.RL.	Chiusura del 14/09/95				
SKIPPER ZUEGG-PI558 Ricorrente: ZUEGG	Chiusura del 08/02/96	Sospensiva	Accolta	24-apr-96	
SNAM METANO-PI957 Ricorrente: SNAM S.P.A.	Chiusura del 23/12/96				
SOC. COOP. AZZURRA-PI1214 Ricorrente: SOC. COOP. R. L. AZZURRA SERVIZI	Chiusura del 10/04/97	Sospensiva	Accolta parzialmente	29-mag-97	

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Pubblicità ingannevole)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
SOGGIORNO GRATUITO MIRAGE-PI2097 Ricorrente: MIRAGE SRL	Chiusura del 01/10/98	Sospensiva	Respinta	27-gen-99	
SO.VE.DO.-PI610 Ricorrente: SO.VE.DO. BOLOGNA S.R.L.	Chiusura del 19/10/95	Sospensiva	Respinta	14-feb-96	
SPECIALE YOGURT-PI19 Ricorrente: RCS QUOTIDIANI	Chiusura del 18/02/93				
SPEDIZIONE COMPUTER NO PROBLEM-PI1337 Ricorrente: MAGGIO VITO	Chiusura del 11/09/97				
SPOT TRASMISSIONI RAI-PI1858 Ricorrente: RAI	Chiusura del 19/08/98				
STAGE DELLA SOCIETA' GESTIONI-PI666 Ricorrente: GESTIONI S.R.L.	Chiusura del 15/02/96	Sospensiva	Respinta	12-giu-96	
STANDA PREZZI K.O.-PI1047 Ricorrente: STANDA S.P.A.	Onere della prova del 10/10/96	Sospensiva	Rinvio al merito		
STAR-LEVONI-KETTMEIR-PI355 Ricorrente: RCS EDITORI S.P.A.	Chiusura del 09/11/94				
STAR-LEVONI-KETTMEIR-PI355 Ricorrente: STAR S.P.A.	Chiusura del 09/11/94				
STEAM GUN-MULTIVAPOR-PI1489 Ricorrente: TELEVIDEO CLUB S.R.L.	Chiusura del 29/10/97	Sospensiva	Respinta	18-feb-98	
STUDIO LICINIA FORTUNA-PI692 Ricorrente: MAGGIORE DOROTEA	Chiusura del 31/01/96	Sospensiva	Respinta	08-mag-96	
SUCCO CENTRALE LATTE BRIANZA-PI1200 Ricorrente: SQUISITALY SPA	Chiusura del 05/06/97	Sospensiva Merito	Respinta Inammissibile	28-ago-97 27-ago-99	Inammissibile
SUCCO FATTORIA SCALDASOLE-PI1200A Ricorrente: SQUISITALY SPA	Chiusura del 05/06/97	Sospensiva Merito	Respinta Inammissibile	28-ago-97 27-ago-99	Inammissibile
SUCCO SANTAL-PI1200C Ricorrente: SQUISITALY SPA	Chiusura del 05/06/97	Sospensiva Merito	Respinta Inammissibile	28-ago-97 27-ago-99	Inammissibile
SUCCO SKIPPER ZUEGG-PI1200E Ricorrente: SQUISITALY SPA	Chiusura del 05/06/97	Sospensiva Merito	Respinta Inammissibile	28-ago-97 27-ago-99	Inammissibile
SUMMER TIM-PI1219 Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	Chiusura del 06/03/97	Sospensiva	Respinta	24-set-97	
S.B.F. ITALIA-PI603 Ricorrente: S.B.F. ITALIA S.R.L.	Chiusura del 12/10/95	Sospensiva	Respinta	10-gen-96	
S.I.D.I. VACANZE-PI1740 Ricorrente: SIDI VACANZE SRL	Chiusura del 08/10/98	Sospensiva	Respinta	10-feb-99	
TARIFFE KLM-PI1171 Ricorrente: KLM REAL LINEE AEREE OLANDESI	Chiusura del 13/03/97	Sospensiva	Respinta	07-mag-97	
TARIFFE TELECOM-PI1643 Ricorrente: TELECOM ITALIA S.P.A.	Chiusura del 30/04/98				
TECNOCASA-PI504 Ricorrente: FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI (F.I.A.I.P.)	Chiusura del 04/08/95				

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Pubblicità ingannevole)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
TEGOLINI MULINO BIANCO-PI1263 Ricorrente: BARILLA ALIMENTARE SPA	Chiusura del 30/07/97				
TELE ONDA RTV2-PI1391 Ricorrente: TELE ONDA S.R.L.	Chiusura del 21/11/97				
TELE2-PI2573 Ricorrente: TELE 2 ITALIA	Chiusura del 25/08/99	Sospensiva	Respinta	30-set-99	
TELECOM FREQUENZA SCATTI-PI1061 Ricorrente: CODACONS	Chiusura del 12/12/96	Sospensiva	Rinvio al merito		
TELECOM ITALIA-INTERNET FACILE DISNEY-PI2514 Ricorrente: CODACONS	Chiusura del 10/08/99				
TELECOM ITALIA MOBILE-PI631 Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE S. P. A.	Chiusura del 21/12/95				
TELEPASS FAMILY 2-PI1476 Ricorrente: AUTOSTRADE - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.P.A.	Chiusura del 23/10/97	Sospensiva	Accolta parzialmente	28-gen-98	
TELEVENDITA ROYAL-PI1421 Ricorrente: G.E.R.T. S.R.L.	Chiusura del 21/11/97	Sospensiva	Respinta	08-apr-98	
TERME DI RIOLO-PI991 Ricorrente: RAI S.P.A.	Chiusura del 24/10/96				
THE LUXURY COLLECTION-PI694 Ricorrente: COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL'AMBIENTE E DEI DIRITTI DEGLI UTEN	Chiusura del 31/01/96				
THIN LINE LINEA IDEALE-PI1944 Ricorrente: SVENSON SRL	Chiusura del 11/08/98	Sospensiva	Respinta	10-dic-98	
TINTURA PER CAPELLI VERDE COLOR-PI1172 Ricorrente: UNIVERSO VERDE S.R.L.	Chiusura del 09/05/97	Sospensiva	Respinta	15-ott-97	
TONNO STAR ALL'OLIO DI OLIVA-PI138 Ricorrente: STAR S.P.A.	Chiusura del 13/10/93				
TOPOLINO FERRARI-MARLBORO-PI1454 Ricorrente: CODACONS	Chiusura del 04/09/97				
TRASMISSIONI RETEMIA-PI1709 Ricorrente: ASCIE' S.R.L.	Chiusura del 15/01/98	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	06-mag-98 06-ott-98	
TRASMONDI ANTONIO-PI812 Ricorrente: TRASMONDI ANTONIO	Chiusura del 28/11/96	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	16-apr-97 29-lug-97	
TRATTO PEN-PI790 Ricorrente: PETRONI PAOLO	Chiusura del 22/05/96				
TROFEO CITROEN SAXO-PI2294 Ricorrente: CITROEN ITALIA SPA	Chiusura del 06/05/99				
TROFEO CITROEN SAXO-PI2294 Ricorrente: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	Chiusura del 06/05/99				
TURRI OLIO-PI370 Ricorrente: OLEIFICIO VIOLA DI VIOLA BRUNOE C. SNC.	Chiusura del 23/11/94				

Segue: *Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità (Pubblicità ingannevole)*

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
TUTTO TURISMO-QUATTRORUOTE-PI1149 Ricorrente: EDITORIALE DOMUS S.P.A.	Chiusura del 06/03/97	Sospensiva	Respinta	14-mag-97	
TV-MAGAZZINI DEL POPOLO-PI2133 Ricorrente: M.D.P. MAGAZZINI DEL POPOLO SRL	Chiusura del 20/10/98				
UNA VOCE PER SANREMO-PI1033 Ricorrente: ASSOCIAZIONE "OLTRE LA MUSICA"	Chiusura del 19/12/96	Merito	Inammissibile	20-ott-98	Inammissibile
UNITED STATES BUSINESS CORP.-PI2535 Ricorrente: UNITED STATES BUSINESS CORP.	Chiusura del 27/10/99	Sospensiva	Respinta	26-gen-00	
UNIVERSAL CONTOUR WRAP-PI959 Ricorrente: TOTALLY ITALIA S.A.S	Chiusura del 12/12/96	Sospensiva	Respinta	26-mar-97	
UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET-PI2250 Ricorrente: UNIVERSITÉ EUROPEENNE JEAN MONNET	Chiusura del 25/02/99	Sospensiva	Respinta	23-giu-99	
VACANZA BICOVER-PI521 Ricorrente: BICOVER S.N.C.	Chiusura del 14/09/95	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Respinto Respinto	08-nov-95 23-feb-96 27-lug-98	
VALTUR CATALOGO SHARM EL SHEIKH-PI2683 Ricorrente: VALTUR SPA	Chiusura del 02/12/99	Sospensiva	Rinvio al merito		
VARI REDAZIONALI GENTE-PI1912 Ricorrente: RHONE POULENC RORER SPA	Chiusura del 31/07/98				
VARIE INSERZIONI-PI1824 Ricorrente: ALVÌ STUDIO DI VISCA ALBERTO	Chiusura del 21/07/98	Sospensiva	Respinta	10-feb-99	
VENDITA PER CORRISPONDENZA CIA-PI437 Ricorrente: COMPAGNIA ITALIANA DI DISTRIBUZIONE S.P.A. (C.I.D.)	Chiusura del 09/03/95	Sospensiva	Respinta	21-giu-95	
VENDITE TELEVISIVE TIVUSHOP-PI547 Ricorrente: TIVUSHOP S.R.L.	Chiusura del 26/10/95	Sospensiva	Rinuncia agli atti		Rinuncia agli atti
VENUS ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI577 Ricorrente: KELEMATA S.P.A.	Chiusura del 06/03/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto	12-giu-96 15-apr-97	
VERSACE QUELLI DEL CALCIO-PI1855 Ricorrente: RAI	Chiusura del 25/06/98				
VESTRO II-PI334 Ricorrente: VESTRO S.P.A. ORA PRENATAL S.P.A.	Chiusura del 05/10/94	Sospensiva	Rinvio al merito		
VESTRO III-PI328 Ricorrente: VESTRO S.P.A. ORA PRENATAL S.P.A.	Chiusura del 12/10/94	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	07-dic-94 24-mar-95	
VESTRO IV-PI453 Ricorrente: VESTRO ITALIA S.P.A.	Chiusura del 06/04/95	Sospensiva	Respinta	01-dic-95	
VESTRO V-PI480 Ricorrente: VESTRO ITALIA S.P.A.	Chiusura del 04/05/95	Sospensiva	Respinta	27-lug-95	
VESTRO/FIAT TEMPRA-PI224 Ricorrente: VESTRO S.P.A.	Chiusura del 31/03/94				
VETROCEMENTO DIELVE-PI2077 Ricorrente: VETROARREDO SPA	Chiusura del 20/10/98				

Segue: Ricorsi avverso provvedimenti dell'Autorità (Pubblicità ingannevole)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data	Esito finale
VIAGGI DEL VENTAGLIO-FORMULA MAGICA-PI2636 Ricorrente: VIAGGI DEL VENTAGLIO	Chiusura del 22/12/99				
VIDEO SYSTEM ITALIA-PI1390 Ricorrente: VIDEO SYSTEM ITALIA	Chiusura del 10/07/97	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	15-ott-97 31-mar-98	
VIDEO SYSTEM ITALIA II-PI2076 Ricorrente: VIDEO SYSTEM SRL	Chiusura del 19/11/98	Sospensiva	Respinta	07-apr-99	
VOLVO 850 TD-PI693 Ricorrente: COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL'AMBIENTE E DEI DIRITTI DEGLI UTEN	Chiusura del 29/02/96	Merito Appello Altro	Inammissibile	19-giu-98	Inammissibile
WALDECO INTERNATIONAL-PI563 Ricorrente: WADELCO INTERNATIONAL S.R.L.	Chiusura del 28/09/95	Sospensiva	Respinta	24-gen-96	
WALL STREET INSTITUTE-PI674 Ricorrente: LEXICO S.R.L.	Chiusura del 25/01/96	Sospensiva	Respinta	06-mar-96	
WALTER TOSTO SERBATOI-PI2441 Ricorrente: ANTONIO MERLONI SPA	Istanza di sospensione del 04/02/99	Sospensiva	Rinuncia alla sospensiva	07-apr-99	
WALTER TOSTO SERBATOI-PI2441 Ricorrente: WALTER TOSTO SERBATOI SPA	Chiusura del 07/07/99				
W.A. CORSO DI PSICOLOGIA-PI1114 Ricorrente: WALDO BERNASCONI	Chiusura del 10/04/97	Sospensiva	Respinta	24-set-97	
W.A.M. MAGIA-PI882 Ricorrente: W.A.M.	Chiusura del 27/09/96	Sospensiva	Respinta	18-dic-96	
ZEROPA-PI2550 Ricorrente: ZEROPA S.R.L.	Chiusura del 04/11/99	Sospensiva Appello Parte	Respinta	19-gen-00	
ZUCCHERO DIET-PI388 Ricorrente: ASSOZUCCHERO	Chiusura del 10/01/95				
ZUCCHETTI-PI2122 Ricorrente: INAZ PAGHE S.R.L.	Chiusura del 22/12/99				

SEZIONE II.b

ELENCO COMPLETO DELLE DECISIONI

(gennaio 1999 - marzo 2000)

In questa sezione è riportato, per l'attività svolta in materia di pubblicità (decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa), l'indice completo delle decisioni rese pubbliche dall'Autorità nel periodo oggetto della Relazione (gennaio 1999 - marzo 2000).

L'elenco dei casi, ordinato alfabeticamente secondo la denominazione del procedimento, consente di rintracciare facilmente gli estremi di pubblicazione di ogni provvedimento relativo ai casi illustrati nel testo della Relazione.

PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

(gennaio1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
155 INFOSTRADA - Rif. PI2417	Ingannevole	Chiusura	26-mag-99	7244	21/99
99 IDEE PER IL GIARDINO - Rif. PI2646	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	7997	5/00
ABBONAMENTO OMNITEL PERSONAL 195 - Rif. PI2266	Ingannevole	Chiusura	11-feb-99	6898	6/99
ABSOLUS CONTOURS YSL - Rif. PI2559	Ingannevole; estratto	Chiusura	17-nov-99	7737	46/99
ACCADEMIA LINGUISTICA TRINITY SCHOOL - Rif. PI2382	Ingannevole	Chiusura	29-apr-99	7156	17/99
ACQUA OLEUM L'OREAL - Rif. PI2674	Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8026	6/00
ACQUADISCO SPLASH - Rif. PI2234	Non ingannevole	Chiusura	11-mar-99	6973	10/99
AEM CALDO SICURO - Rif. PI2448	Non ingannevole	Chiusura	27-lug-99	7435	29-30/99
AFI-AGENZIA FINANZIARIO IMMOBILIARE - Rif. PI2506	Ingannevole	Chiusura	16-lug-99	7414	28/99
AGENZIA IMMOBILIARE FERRARI & MERIZIOLA - Rif. PI2532	Ingannevole	Chiusura	24-giu-99	7333	25/99
AGENZIA MATRIMONIALE ASIT DI MIGLIORINO ROSARIA - Rif. PI2317	Ingannevole; estratto	Chiusura	06-mag-99	7180	18/99
AGENZIA MATRIMONIALE DI ROSARIA MIGLIORINO - Rif. PI2511	Ingannevole	Chiusura	28-set-99	7555	39/99
AGENZIA MATRIMONIALE ERRE STUDIO - Rif. PI2159	Non ingannevole	Chiusura	21-gen-99	6817	3/99
AGENZIA MATRIMONIALE GI EMME STUDIO - Rif. PI2160	Non ingannevole	Chiusura	08-gen-99	6788	1/99
AGENZIA MATRIMONIALE MEETING - Rif. PI2150	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	21-lug-98 14-gen-99	6269 6804	29-30/98 2/99
AGENZIA MATRIMONIALE MI. IA. - Rif. PI2158	Non ingannevole	Chiusura	08-gen-99	6787	1/99
AGENZIA MATRIMONIALE STAR LITTLE IN.SE.VA - Rif. PI2161	Non ingannevole	Chiusura	14-gen-99	6806	2/99
AGENZIA MATRIMONIALE STUDIO PESONALITÀ - Rif. PI2157	Ingannevole	Chiusura	14-gen-99	6805	2/99
AGENZIA MATRIMONIALE UNIVERSAL INSTITUTE BIS - Rif. PI2591B	Ingannevole	Chiusura	17-nov-99	7741	46/99
AGENZIA SISTEMISTICA E PUBBL. DI CIOTTI MICHELE - Rif. PI2381	Ingannevole	Chiusura	20-mag-99	7221	20/99
AGENZIA STUDIO GIOAN - Rif. PI2315	Non ingannevole	Chiusura	01-lug-99	7347	26/99
AIR ONE-TARIFFA 7 - Rif. PI2545	Ingannevole	Chiusura	21-ott-99	7639	42/99
ALBERGHI TAORMINA - Rif. PI2275	Ingannevole	Chiusura	26-mar-99	7030	12/99
ALFA LIDO - Rif. PI2269	Ingannevole	Chiusura	26-mar-99	7028	12/99
ALGA BLU - Rif. PI2552	Ingannevole; estratto	Chiusura	10-nov-99	7715	45/99
ALISCAFI SNAV - Rif. PI2206	Ingannevole	Chiusura	28-gen-99	6836	4/99
ALPHA TEST - Rif. PI2336	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	03-dic-98 25-feb-99	6660 6946	49/98 8/99
ALVEA-LANCASTER - Rif. PI2707	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	13-ott-99 23-mar-00	7625 8170	41/99 12/00
AMICO PC - Rif. PI2362	Ingannevole	Chiusura	29-apr-99	7154	17/99
AMPLIFON DIGITALE - Rif. PI2297	Ingannevole	Chiusura	26-mar-99	7033	12/99
ANIP BIS - Rif. PI2589B	Ingannevole	Chiusura	10-nov-99	7719	45/99
ANTIRUGHE L'OREAL - Rif. PI2665	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	25-ago-99 02-dic-99	7504 7797	33-34/99 48/99
APPENDIABITI ARREDAMENTI AVENTINO - Rif. PI2603	Ingannevole	Chiusura	21-ott-99	7643	42/99
AQUAFRESH WHITENING - Rif. PI2391	Non ingannevole	Chiusura	29-apr-99	7157	17/99
ARCA - Rif. PI2713	Ingannevole	Chiusura	17-feb-00	8055	7/00
ARCON CONFALONE - Rif. PI2732	Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8036	6/00
ARNOLDO MONDADORI EDITORE - Rif. PI2492	Ingannevole	Chiusura	25-ago-99	7496	33-34/99
ASCIE' DIMAGRANTI - Rif. PI2619	Ingannevole	Chiusura	17-nov-99	7743	46/99

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(gennaio1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CONSUMATORI E PRODUTTORI - Rif. PI2476	Ingannevole	Chiusura	25-ago-99	7494	33-34/99
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHARLOT - Rif. PI2353	Non ingannevole	Rigetto istanza	22-dic-98	6756	52/98
		Chiusura	09-giu-99	7279	23/99
ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT - Rif. PI2329	Ingannevole	Chiusura	26-mag-99	7238	21/99
ATTIVAZIONE TELECOM ITALIA NET - Rif. PI2238	Non ingannevole	Chiusura	04-mar-99	6954	9/99
AURORA D'AGOSTINO - Rif. PI2304	Ingannevole	Chiusura	11-mar-99	6976	10/99
AUTOELITE DUE - Rif. PI2724	Ingannevole	Chiusura	17-feb-00	8057	7/00
AUTORAMA SALARIO - Rif. PI2219	Ingannevole	Chiusura	18-feb-99	6918	7/99
AUTOSCUOLE PAGELLA E PESCE LIBERO - Rif. PI2413	Non ingannevole	Chiusura	10-ago-99	7461	31-32/99
AVIOMAR - Rif. PI2327	Non ingannevole	Chiusura	15-apr-99	7106	15/99
AVVOCATI IN LINEA - Rif. PI2439	Ingannevole; estratto	Chiusura	07-lug-99	7379	27/99
AZZURRA SERVIZI DI RUFINI MONICA - Rif. PI2210	Ingannevole	Chiusura	08-gen-99	6789	1/99
A.I.P.I.- GF - Rif. PI2388	Ingannevole; estratto	Rigetto istanza	07-gen-99	6764	1/99[1]
		Chiusura	20-mag-99	7222	20/99
A.N.AMM.I DI ROMA - Rif. PI2578	Ingannevole	Chiusura	04-nov-99	7689	44/99
BALZARETTI-MODIGLIANI - Rif. PI2563	Ingannevole	Chiusura	07-ott-99	7588	40/99
BANCA CARIME CONTO INCONTRO - Rif. PI2305	Ingannevole	Chiusura	18-mar-99	6992	11/99
BELLOTTI ONORANZE FUNEBRI - Rif. PI2634	Non ingannevole	Chiusura	02-dic-99	7795	48/99
BEVERLY HILLS CARS - Rif. PI2378	Ingannevole	Chiusura	12-mag-99	7203	19/99
BIGIOTTERIA STELLA - Rif. PI2452	Ingannevole	Chiusura	27-lug-99	7436	29-30/99
BIOSAN - Rif. PI2620	Ingannevole; estratto	Rigetto istanza	07-lug-99	7390	27/99
		Chiusura	22-dic-99	7888	51-52/99
BMW SU "IN VIAGGIO" - Rif. PI2642	Non ingannevole	Chiusura	25-gen-00	7975	4/00
BNF SERVIZI FINANZIARI - Rif. PI2678	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	8003	5/00
BODYGUARD SU INTERNET - Rif. PI2625	Ingannevole	Chiusura	20-gen-00	7947	3/00
BORSA DI STUDIO IMC - Rif. PI2359	Non applicabilità del decreto	Chiusura	15-apr-99	7109	15/99
BOTTIGLIETTE PET LATTE LACTIS - Rif. PI2460	Ingannevole	Chiusura	10-ago-99	7464	31-32/99
BRACCIALE QUADRIFOGLIO - Rif. PI2263	Ingannevole	Chiusura	21-gen-99	6821	3/99
BULLOCK L'ANTIFURTO CON LE PALLE - Rif. PI2252	Non ingannevole	Rigetto istanza	01-ott-98	6438	40/98
		Chiusura	04-feb-99	6862	5/99
CAFFÈ EUROPA - Rif. PI2702	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	8006	5/00
CANALI E OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI2465	Ingannevole	Chiusura	25-ago-99	7493	33-34/99
CANOSCAN FB 620P - Rif. PI2396	Non ingannevole	Chiusura	20-mag-99	7223	20/99
CARIPLO CONTO CORRENTE IN FAMIGLIA - Rif. PI2264	Ingannevole	Chiusura	18-mar-99	6990	11/99
CARTA TELEFONICA INTERCALL - Rif. PI2599	Ingannevole	Chiusura	16-dic-99	7849	50/99
CARTASI OMNITEL - Rif. PI2164	Ingannevole	Chiusura	18-feb-99	6915	7/99
CARTOLIBRERIA MARCHIOTTO - Rif. PI2718	Non ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8032	6/00
CASA DEL DETERSIVO - Rif. PI2443	Ingannevole	Chiusura	29-apr-99	7162	17/99
CASA DELL'ARREDAMENTO DI PUGLISI MASSIMO - Rif. PI2437	Non ingannevole	Chiusura	24-giu-99	7329	25/99
CASA SERVICE DI FRANCESCON ALESSANDRA E C. - Rif. PI2536	Ingannevole	Rigetto istanza	06-mag-99	7192	18/99
		Chiusura	17-giu-99	7304	24/99

[1] Errata corrige nel Bollettino n. 21/99.

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(gennaio1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
CATALOGO AUCHAN - Rif. PI2676	Ingannevole	Chiusura	20-gen-00	7953	3/00
CATALOGO BRIXIA VIAGGI - Rif. PI2308	Ingannevole	Chiusura	04-mar-99	6958	9/99
CATENA JOLLY HOTELS - Rif. PI2165	Ingannevole	Chiusura	14-gen-99	6807	2/99
CAVAZZUTI G. & FIGLI - Rif. PI2351	Ingannevole	Rigetto istanza	07-gen-99	6763	1/99
		Chiusura	15-apr-99	7107	15/99
CELLULARE ERICSSON SH 888 - Rif. PI2681	Non ingannevole	Chiusura	04-nov-99	7693	44/99
CELLULASE TRATTAMENTO URTO - Rif. PI2228	Ingannevole	Chiusura	15-apr-99	7098	15/99
CENTRO COMMERCIALE DE SANDI DI BARI - Rif. PI2758	Ingannevole	Chiusura	24-feb-00	8083	8/00
CENTRO DIMAGRANTE DI BRA - Rif. PI2502	Ingannevole	Chiusura	10-ago-99	7467	31-32/99
CENTRO ELIANA MONTI - Rif. PI2588	Ingannevole	Chiusura	21-ott-99	7642	42/99
CENTRO STUDI D'ANNUNZIO - Rif. PI2342	Ingannevole; estratto	Chiusura	22-apr-99	7132	16/99
CENTRO STUDI FERMI - Rif. PI2648	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	7998	5/00
CENTRO STUDI ITALY - Rif. PI2386	Ingannevole	Chiusura	01-lug-99	7351	26/99
CENTRO STUDI UNIVERSITARI - Rif. PI2423	Ingannevole	Chiusura	16-lug-99	7411	28/99
CE.S.I. - Rif. PI2712	Non ingannevole	Rigetto istanza	13-ott-99	7626	41/99
		Chiusura	23-mar-00	8172	12/00
CHITOCELL - Rif. PI2553	Ingannevole; estratto	Chiusura	10-nov-99	7716	45/99
CHRONOS IMMOBILIARE - Rif. PI2218	Ingannevole	Chiusura	04-feb-99	6859	5/99
CIRCOLO RICREATIVO ST 2001 - Rif. PI2752	Ingannevole	Chiusura	24-feb-00	8082	8/00
CLIMATIZZATORE ROVER 200 - Rif. PI2365	Ingannevole	Chiusura	24-giu-99	7323	25/99
COCHIBA IMMOBILIARE - Rif. PI2608	Ingannevole	Chiusura	16-set-99	7535	37/99
CODICI ZANICHELLI - Rif. PI2663	Ingannevole	Chiusura	13-ott-99	7623	41/99
COLOMBO SERVICE - GRUNDIFU ASSISTANCE - Rif. PI2458	Ingannevole; estratto	Chiusura	20-mag-99	7224	20/99
COMI E TECNICHE NUOVE - Rif. PI2525	Ingannevole	Chiusura	16-set-99	7532	37/99
CONCESSIONARIA MANGIONE - Rif. PI2690	Ingannevole	Chiusura	24-feb-00	8076	8/00
CONCESSIONARIA OPEL D'EGIDIO - Rif. PI2546	Ingannevole	Chiusura	21-ott-99	7640	42/99
CONCESSIONARIO FABBRINI CONCETTO - Rif. PI2521	Ingannevole	Chiusura	23-set-99	7547	38/99
CONCESSIONARIO MITAUTO - Rif. PI2270	Ingannevole	Chiusura	08-apr-99	7042	13-14/99
CONDIZIONATORI TELAIR - Rif. PI2711	Ingannevole	Rigetto istanza	10-nov-99	7722	45/99
		Chiusura	23-mar-00	8171	12/00
CONSORZIO CEPU - Rif. PI2383	Ingannevole	Rigetto istanza	22-dic-98	6758	52/98
		Chiusura	24-giu-99	7324	25/99
CONSORZIO UNIVERSITARIO MANTOVANO - Rif. PI2216	Ingannevole	Chiusura	18-feb-99	6917	7/99
CONTINENTE - Rif. PI2715	Non ingannevole	Chiusura	11-gen-00	7923	1-2/00
COOPERATIVA AGRICOLA TREVI - Rif. PI2570	Ingannevole	Rigetto istanza	03-giu-99	7268	22/99
		Chiusura	13-ott-99	7619	41/99
COPERTURA GSM OMNITEL - Rif. PI2390	Ingannevole	Chiusura	12-mag-99	7204	19/99
COPERTURA GSM TIM - Rif. PI2416	Ingannevole	Chiusura	12-mag-99	7206	19/99
CORRETTORE KANCELLA JUNIOR - Rif. PI2033B	Ingannevole	Chiusura	15-apr-99	7097	15/99
CORSERA GIOCO DEL LOTTO - Rif. PI2639	Ingannevole; estratto	Chiusura	10-nov-99	7721	45/99
CORSI A.MI. UNIVERSITY - Rif. PI2360	Ingannevole	Chiusura	01-lug-99	7348	26/99
CORSI CENTRO STUDI LEVANTE - Rif. PI2725	Ingannevole	Rigetto istanza	20-ott-99	7628	42/99
		Chiusura	10-feb-00	8033	6/00
CORSI COMPUTER-SECOLO XIX - Rif. PI2695	Ingannevole; estratto	Chiusura	23-mar-00	8169	12/00
CORSO DI GIORNALISMO - Rif. PI2357	Non ingannevole	Chiusura	15-apr-99	7108	15/99

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(gennaio1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
CORSO PROFESSIONALE DI PODOLOGIA - Rif. PI2350	Ingannevole	Chiusura	25-feb-99	6947	8/99
CREDIT FIDITALIA - Rif. PI2372	Ingannevole	Chiusura	26-mar-99	7036	12/99
CREDITO ITALIANO CONTI GENIUS - Rif. PI2274	Ingannevole	Chiusura	26-mar-99	7029	12/99
CREME S. ANGELICA - Rif. PI2582	Ingannevole; estratto	Rigetto istanza	09-giu-99	7288	23/99
		Chiusura	10-nov-99	7717	45/99
CRONOGRAFO BULOVA - Rif. PI2697	Ingannevole	Rigetto istanza	07-ott-99	7596	40/99
		Chiusura	17-feb-00	8053	7/00
C. & G. SERVICE CELLULARI GSM - Rif. PI2464	Ingannevole; estratto	Chiusura	07-lug-99	7382	27/99
D'ADDARIO CASE E PROGETTI - Rif. PI2677	Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8027	6/00
DAEWOO-INTERESSI ZERO - Rif. PI2497	Non ingannevole	Rigetto istanza	26-mar-99	7040	12/99
		Chiusura	01-lug-99	7356	26/99
DASS VACANZE ESTATE 1998 - Rif. PI2447	Ingannevole	Chiusura	01-lug-99	7353	26/99
DCP ITALIA - Rif. PI2462	Ingannevole	Chiusura	07-lug-99	7381	27/99
DELFINO AZZURRO - Rif. PI2686	Ingannevole	Chiusura	17-feb-00	8052	7/00
DELTA ELETTRONIC - Rif. PI2607	Ingannevole	Chiusura	16-dic-99	7850	50/99
DENTIFRICIO AZ ULTRA WHITE - Rif. PI2392	Non ingannevole	Chiusura	29-apr-99	7158	17/99
DENTIFRICIO BLAX - Rif. PI2394	Non ingannevole	Chiusura	29-apr-99	7160	17/99
DENTIFRICIO COLGATE SENSATION WHITENING - Rif. PI2393	Non ingannevole	Chiusura	29-apr-99	7159	17/99
DENTIFRICIO REMBRANDT - Rif. PI2395	Non ingannevole	Chiusura	29-apr-99	7161	17/99
DEPRENANS ROEDER - Rif. PI2129	Ingannevole	Chiusura	11-feb-99	6893	6/99
DE.SAN. - Rif. PI2577A	Ingannevole	Chiusura	28-set-99	7562	39/99
DIESEL-DENIM DIVISION - Rif. PI2261	Ingannevole	Sospensione	08-ott-98	6457	41/98
		Chiusura	25-feb-99	6940	8/99
DIESSE DI CONIGLI SILVIA - Rif. PI2284	Ingannevole	Chiusura	11-feb-99	6900	6/99
DIMAGRANTE CHITOSAN - Rif. PI2245	Ingannevole	Chiusura	26-mar-99	7024	12/99
DIOR BODY LIGHT - Rif. PI2555	Ingannevole; estratto	Chiusura	17-nov-99	7735	46/99
DITTA BIZZONI GIANCARLO - Rif. PI2341	Ingannevole	Chiusura	11-mar-99	6977	10/99
DITTA LEONEDIL - Rif. PI2616	Non ingannevole	Chiusura	11-gen-00	7918	1-2/00
DIVANI CHATEAU D'AX - Rif. PI2236	Ingannevole	Chiusura	04-feb-99	6861	5/99
DOLCE VITA MILANO - Rif. PI2432	Ingannevole	Chiusura	24-giu-99	7327	25/99
DOUBLE FORCED MATRIX I&T - Rif. PI2411	Ingannevole	Chiusura	12-mag-99	7205	19/99
EDITRICE SIFIC - Rif. PI2524	Ingannevole	Chiusura	28-set-99	7557	39/99
EF EDUCATION - Rif. PI2311	Ingannevole	Chiusura	09-apr-99	7059	13-14/99
ELANCYL GALENIC - Rif. PI2558	Ingannevole; estratto	Chiusura	02-dic-99	7792	48/99
EMA - Rif. PI2564	Ingannevole; estratto	Chiusura	13-ott-99	7618	41/99
EMME ERRE - Rif. PI2658	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	8002	5/00
EMMEGI - Rif. PI2659	Ingannevole	Chiusura	24-feb-00	8075	8/00
EMMELUNGA ARREDAMENTI - Rif. PI2479	Ingannevole	Chiusura	16-lug-99	7413	28/99
EPILSCAN HDF - Rif. PI2522	Ingannevole	Chiusura	16-set-99	7531	37/99
ERBAVOGLIO "ERBAPANCIA" - Rif. PI2641	Ingannevole	Chiusura	20-gen-00	7949	3/00
ERBAVOGLIO "SODO" - Rif. PI2640	Ingannevole	Chiusura	20-gen-00	7948	3/00
EREDITA' DINO MILAN - Rif. PI2241	Ingannevole	Chiusura	11-feb-99	6897	6/99
EURAUTO OPEL - Rif. PI2549	Ingannevole	Chiusura	21-ott-99	7641	42/99
EURODABI SEIKO-VD54 - Rif. PI2256	Ingannevole	Chiusura	29-apr-99	7151	17/99
EUROFLY MILLE MIGLIA - Rif. PI2698	Ingannevole	Chiusura	20-gen-00	7956	3/00

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(gennaio1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
EUROMATICA - Rif. PI2290	Ingannevole	Rigetto istanza	20-ott-98	6497	43/98
		Chiusura	18-feb-99	6920	7/99
EUROPA MUTUI CASA - Rif. PI2211	Ingannevole	Chiusura	04-feb-99	6858	5/99
E.L.A. - Rif. PI2422	Ingannevole	Chiusura	24-giu-99	7326	25/99
FANGHI D'ALGA ALGOMAR - Rif. PI2561	Ingannevole; estratto	Chiusura	17-nov-99	7738	46/99
FERRARI MAURIZIO TAXI - Rif. PI2773	Ingannevole	Chiusura	24-feb-00	8084	8/00
FILM SU STREAM - Rif. PI2630	Ingannevole	Chiusura	21-ott-99	7646	42/99
FIN GROUP - Rif. PI2493	Ingannevole	Chiusura	25-ago-99	7497	33-34/99
FIN ITALIA - Rif. PI2610	Ingannevole	Chiusura	20-gen-00	7945	3/00
FIN LEADER - Rif. PI2653	Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8024	6/00
FINANZIAMENTI AUTOCAR - Rif. PI2442	Ingannevole	Chiusura	24-giu-99	7330	25/99
FINANZIAMENTO FORD FIESTA - Rif. PI2672	Ingannevole	Chiusura	22-dic-99	7892	51-52/99
FINANZIAMENTO PEUGEOT - Rif. PI2106	Non ingannevole	Chiusura	04-feb-99	6854	5/99
FINCONSULT SERVICE S.I.GE.I. - Rif. PI2767	Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8037	6/00
FINEMIRO BANCA - Rif. PI2679	Non ingannevole	Chiusura	16-dic-99	7855	50/99
FINETRURIA - Rif. PI2137	Ingannevole; estratto	Chiusura	07-gen-99	6762	1/99
FINSON TRUSTER - Rif. PI2306	Ingannevole; estratto	Chiusura	06-mag-99	7178	18/99
FNCPP E ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIPA - Rif. PI2469	Non ingannevole	Chiusura	27-lug-99	7437	29-30/99
FORD CATENE DA NEVE - Rif. PI2816	Ingannevole	Chiusura	16-mar-00	8153	11/00
FORD FIESTA GHIA - Rif. PI2463	Non ingannevole	Chiusura	17-giu-99	7301	24/99
FORD MARGONI - Rif. PI2483	Ingannevole	Chiusura	01-lug-99	7354	26/99
FORNO IN VIA BOCCEA - Rif. PI2615	Non ingannevole	Chiusura	21-ott-99	7644	42/99
FOTODIAXPRESS - Rif. PI2774	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	8008	5/00
FRATELLI SALAZZARO - Rif. PI2183	Ingannevole	Chiusura	21-gen-99	6819	3/99
FULL POINT - Rif. PI2472	Ingannevole	Chiusura	24-giu-99	7332	25/99
F.LLI VIOLI - Rif. PI2322	Ingannevole	Rigetto istanza	03-dic-98	6659	49/98
		Chiusura	15-apr-99	7104	15/99
F.M.B. INVESTIMENTI - Rif. PI2694	Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8029	6/00
GALLO SPRINT - Rif. PI2444	Ingannevole	Chiusura	17-giu-99	7300	24/99
GAP COSMETICS - Rif. PI2421	Ingannevole	Chiusura	03-giu-99	7262	22/99
GA.VA. - Rif. PI2505	Ingannevole	Chiusura	25-ago-99	7499	33-34/99
GIACOMELLI SPORT II - Rif. PI2287	Ingannevole	Chiusura	20-mag-99	7217	20/99
GIERRE AUTO - Rif. PI2478	Ingannevole	Chiusura	07-lug-99	7384	27/99
GIORNALISTI IN LABORATORIO - Rif. PI2312	Non ingannevole	Chiusura	15-apr-99	7102	15/99
GI.MA. - Rif. PI2790	Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8039	6/00
GLUCOBLOCK VICHY - Rif. PI2557	Ingannevole; estratto	Chiusura	02-dic-99	7791	48/99
GO-BRITISH AIRWAYS - Rif. PI2730	Ingannevole	Chiusura	17-feb-00	8058	7/00
GO BRITISH AIRWAYS - Rif. PI2310	Non ingannevole	Chiusura	15-apr-99	7101	15/99
GRECO AUTO - Rif. PI2408	Non ingannevole	Chiusura	01-lug-99	7352	26/99
GREENLIFE - Rif. PI2795	Ingannevole; estratto	Sospensione	16-dic-99	7858	50/99
		Chiusura	16-mar-00	8152	11/00
GROSSI MOTO - Rif. PI2604	Ingannevole	Chiusura	22-dic-99	7885	51-52/99
GRUPPO EDITORIALE FUTURA - Rif. PI2811	Ingannevole	Chiusura	23-mar-00	8177	12/00
HELVETIA VITA - Rif. PI2213	Ingannevole	Chiusura	11-feb-99	6894	6/99
HERTZ ITALIANA - Rif. PI2786	Ingannevole	Chiusura	16-mar-00	8151	11/00

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(gennaio1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
HOTEL MARINELLA - Rif. PI2684	Ingannevole	Chiusura	02-dic-99	7799	48/99
HOTEL ROSSINI PESARO - Rif. PI2221	Ingannevole	Chiusura	28-gen-99	6837	4/99
HOUSE COSTRUZIONI-START CLUB - Rif. PI2596	Non applicabilità del decreto	Chiusura	17-nov-99	7742	46/99
HOUSE MARKET II - Rif. PI2470	Ingannevole	Chiusura	27-lug-99	7438	29-30/99
I VIAGGI DEL VENTAGLIO USA-BAHAMAS - Rif. PI2300	Ingannevole	Chiusura	25-feb-99	6944	8/99
IABER CALDAIE BERETTA - Rif. PI2486	Ingannevole	Chiusura	01-lug-99	7355	26/99
IBS DIMAGRANTI - Rif. PI2530	Ingannevole; estratto	Chiusura	16-set-99	7533	37/99
IDEAL LINE - Rif. PI2728	Ingannevole	Chiusura	09-mar-00	8123	10/00
IL SETTIMANALE EDISERVICE - Rif. PI2343	Ingannevole	Chiusura	26-mag-99	7239	21/99
IL SOLE 24 ORE-FINANZIAMENTI AGEVOLATI - Rif. PI2398	Ingannevole	Chiusura	18-mar-99	6995	11/99
IMMOBILIARE STUDIO DUE - Rif. PI2571	Ingannevole	Chiusura	28-set-99	7560	39/99
IMPRESA DI POMPE FUNEBRI CAV. DARIO MASSA - Rif. PI2338	Non ingannevole	Chiusura	18-mar-99	6993	11/99
IMPRESA FUNEBRE ALFANO - Rif. PI2543	Ingannevole	Chiusura	27-ott-99	7666	43/99
INA ASSITALIA CONVENZIONE FORENSE - Rif. PI2689	Ingannevole	Chiusura	20-gen-00	7955	3/00
INFORMATICS SCHOOL - Rif. PI2352	Non ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	10-dic-98 12-mag-99	6696 7202	50/98 19/99
INFOSTRADA-INTERNET - Rif. PI2509	Ingannevole	Chiusura	01-lug-99	7359	26/99
INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI RUSSO - Rif. PI2612	Ingannevole	Chiusura	20-gen-00	7946	3/00
INTERNATIONAL CA.MA. - Rif. PI2380	Ingannevole	Chiusura	03-giu-99	7259	22/99
INVESTITEC - Rif. PI2661	Ingannevole	Chiusura	20-gen-00	7952	3/00
IPERCOOP DI PONDERANO - Rif. PI2736	Non ingannevole	Chiusura	16-mar-00	8149	11/00
IRIDIUM-ARANCIONE PIU-ROAMING - Rif. PI2572	Non ingannevole	Chiusura	28-set-99	7561	39/99
ISFAR MASTER IN PEDAGOGIA - Rif. PI2412	Ingannevole	Chiusura	16-lug-99	7410	28/99
ISTITUTI F. CAVALLOTTI - Rif. PI2375	Ingannevole	Chiusura	09-giu-99	7280	23/99
ISTITUTI GAGARIN-MONTINI-PITAGORA - Rif. PI2425	Ingannevole	Chiusura	10-ago-99	7462	31-32/99
ISTITUTO DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE GIAMBATTISTA VICO - Rif. PI2334	Non applicabilità del decreto	Chiusura	06-mag-99	7184	18/99
ISTITUTO GABRIELE D'ANNUNZIO DI BERGAMO - Rif. PI2537	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	06-mag-99 28-set-99	7193 7558	18/99 39/99
ISTITUTO GALILEO GALILEI BOLOGNA - Rif. PI2255	Ingannevole	Chiusura	26-mar-99	7026	12/99
ISTITUTO REGIONALE CORSI PROFESSIONALI - Rif. PI2273	Ingannevole	Chiusura	11-feb-99	6899	6/99
ISTITUTO TECNICO TELEMATICO AUDIO TVC VIDEO - Rif. PI2459	Non ingannevole	Chiusura	20-mag-99	7225	20/99
ISTITUTO TRICOMEDICAL - Rif. PI2518	Ingannevole	Chiusura	10-ago-99	7470	31-32/99
ITALIANA ASSICURAZIONI-COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - Rif. PI2374	Non applicabilità del decreto	Chiusura	04-mar-99	6959	9/99
ITALSISTEMI - Rif. PI2283	Ingannevole	Chiusura	18-mar-99	6991	11/99
ITC TRINACRIA DI TRAPANI - Rif. PI2624	Ingannevole	Chiusura	21-ott-99	7645	42/99
ITERMAR - Rif. PI2673	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	28-set-99 07-dic-99	7568 7823	39/99 49/99
ITIS DI GUBBIO - Rif. PI2490	Non ingannevole	Chiusura	07-lug-99	7385	27/99
JOLLY CHEF - Rif. PI2332	Ingannevole	Chiusura	06-mag-99	7183	18/99
JOY'S AGENCY - Rif. PI2600	Ingannevole	Chiusura	07-dic-99	7821	49/99
KALOCELL - Rif. PI2551	Ingannevole; estratto	Chiusura	17-nov-99	7734	46/99

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(gennaio1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
KAZIANI BREVETTI - Rif. PI2716	Ingannevole	Rigetto istanza	21-ott-99	7648	42/99
		Chiusura	24-feb-00	8078	8/00
KINDER COLAZIONE PIU - Rif. PI2265	Non ingannevole	Rigetto istanza	12-nov-98	6567	46/98
		Chiusura	11-mar-99	6975	10/99
KODAK FOTOCENTER - Rif. PI2647	Non ingannevole	Chiusura	28-set-99	7567	39/99
LA RINASCENTE-CELLULARE FERRARI - Rif. PI2235	Ingannevole	Chiusura	11-feb-99	6895	6/99
LABO EUROPA-CRESCINA - Rif. PI2434	Ingannevole; estratto	Chiusura	07-lug-99	7378	27/99
LANCIA SUPERVALUTAZIONE USATO - Rif. PI2538	Ingannevole	Chiusura	21-ott-99	7638	42/99
LAVANDERIA A SECCO GRILLO - Rif. PI2272	Non ingannevole	Chiusura	25-feb-99	6941	8/99
LAVORO DOMICILIARE "LA NAZIONE" - Rif. PI2602	Ingannevole	Chiusura	22-dic-99	7884	51-52/99
LE VOYAGE - Rif. PI2744	Ingannevole; estratto	Chiusura	23-mar-00	8175	12/00
LEISURE SUIT LARRY-LOVE FOR SAIL - Rif. PI2407	Ingannevole	Chiusura	15-apr-99	7111	15/99
LIBERO INFOSTRADA - Rif. PI2671	Ingannevole	Chiusura	17-feb-00	8051	7/00
LIFT MINCEUR 2000 - Rif. PI2556	Non ingannevole	Chiusura	17-nov-99	7736	46/99
LINK SERVICE - Rif. PI2174	Ingannevole	Chiusura	21-gen-99	6818	3/99
MAIL EXPRESS - Rif. PI2240	Ingannevole	Chiusura	14-gen-99	6810	2/99
MAIL OFFICE CANCELLERIA - Rif. PI2319	Ingannevole; estratto	Chiusura	15-apr-99	7103	15/99
MANO MARINE - Rif. PI2569	Non ingannevole	Chiusura	28-set-99	7559	39/99
MANZO AUTO - Rif. PI2797	Ingannevole	Chiusura	23-mar-00	8176	12/00
MAR. CEL. HOTELS DI MARIO CELENZA & C.- BALTOUR AGENZIA VIAGGI E TURISMO - Rif. PI2276	Non ingannevole	Chiusura	04-feb-99	6865	5/99
MASTER LOTTO - Rif. PI2232	Ingannevole	Chiusura	04-mar-99	6938	9/99
MASTER TOTO SCM - Rif. PI2285	Ingannevole	Chiusura	20-mag-99	7216	20/99
MASTERFIN ITALIA DI TESTA MAURO - Rif. PI2209	Ingannevole	Chiusura	26-mar-99	7023	12/99
MATERASSO MAGNIFLEX - Rif. PI2239	Non applicabilità del decreto	Chiusura	28-gen-99	6838	4/99
MATTEL BARBIE E KRISSY - Rif. PI2693	Ingannevole	Rigetto istanza	21-ott-99	7647	42/99
		Chiusura	02-mar-00	8106	9/00
MAZZETTI D'ALTAVILLA - Rif. PI2313	Non ingannevole	Rigetto istanza	26-nov-98	6632	48/98
		Chiusura	18-feb-99	6922	7/99
MEDIAMARKET TELEPIU + CALCIO - Rif. PI2279	Ingannevole	Chiusura	22-apr-99	7130	16/99
MERIDIANA - Rif. PI2585	Ingannevole	Chiusura	16-set-99	7534	37/99
MESSAGGI AMADORI - Rif. PI2664	Ingannevole; estratto	Chiusura	16-dic-99	7854	50/99
MILANO FINANZA-GUIDA AI FONDI COMUNI - Rif. PI2373	Non ingannevole	Chiusura	06-mag-99	7188	18/99
MILANOSPORT - Rif. PI2277A	Non ingannevole	Rigetto istanza	20-ott-98	6496	43/98
		Chiusura	08-gen-99	6791	1/99
MILLE MIGLIA ALITALIA - Rif. PI2288	Ingannevole	Chiusura	26-mar-99	7032	12/99
MIRELLA-TOPOLINO - Rif. PI2320	Ingannevole	Chiusura	06-mag-99	7181	18/99
MIXAUTO - Rif. PI2654	Ingannevole	Chiusura	17-feb-00	8050	7/00
MIXER BI-BO SANIPLUS - Rif. PI2453	Ingannevole; estratto	Chiusura	24-giu-99	7331	25/99
MOBILIFICIO ROSA DEI MOBILI - Rif. PI2613	Ingannevole	Chiusura	27-ott-99	7667	43/99
MODA IN - Rif. PI2499	Ingannevole	Chiusura	07-lug-99	7386	27/99
MONDO AUTO - Rif. PI2324	Non ingannevole	Chiusura	15-apr-99	7105	15/99
MOTO MA NON SOLO - Rif. PI2638	Ingannevole	Chiusura	07-dic-99	7822	49/99
MOTOR MOTO - Rif. PI2621	Ingannevole	Chiusura	22-dic-99	7889	51-52/99

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(gennaio1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
MOZZARELLA GALBANI VALLELATA - Rif. PI2107	Non ingannevole	Chiusura	04-feb-99	6855	5/99
MULTICLIMA DI LUCIANO PIERINI & C. - Rif. PI2223	Ingannevole	Chiusura	04-feb-99	6860	5/99
MULTIPROPRIETA' KRONOS - Rif. PI2415	Ingannevole; estratto	Chiusura	03-giu-99	7261	22/99
MUTUI BANCA DI ROMA - Rif. PI2631	Ingannevole	Chiusura	24-nov-99	7766	47/99
MUTUI REZZA - Rif. PI2426	Non ingannevole	Chiusura	03-giu-99	7263	22/99
NEW INTERNATIONAL METALCRAFT SOCIETY - Rif. PI2371	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	22-dic-98 20-mag-99	6757 7220	52/98 20/99
NEW TRAVEL - Rif. PI2500	Ingannevole; estratto	Chiusura	27-lug-99	7439	29-30/99
NICOTENIL III - Rif. PI2171	Ingannevole; estratto	Chiusura Modifiche al precedent	14-gen-99 18-mar-99	6808 6989	2/99 11/99
NIK-NIK EVOLVER ITALIA - Rif. PI2622	Ingannevole; estratto	Chiusura	11-gen-00	7919	1-2/00
NOI WIND - Rif. PI2667	Ingannevole	Chiusura	11-gen-00	7922	1-2/00
NOLEGGIO MAGGIORE - Rif. PI2745	Non ingannevole	Chiusura	24-feb-00	8081	8/00
NOTTI DI CINEMA A PIAZZA VITTORIO - Rif. PI2259	Non ingannevole	Chiusura	04-mar-99	6955	9/99
NSG DIVISIONE WATER - Rif. PI2733	Ingannevole	Chiusura	23-mar-00	8174	12/00
NTS-IRGAS ED IRTEL - Rif. PI2660	Non applicabilità del decreto	Chiusura	20-gen-00	7951	3/00
NUOVA ABC - Rif. PI2401	Ingannevole	Chiusura	06-mag-99	7189	18/99
NUOVA LATINA CANALI - Rif. PI2574	Non ingannevole	Chiusura	24-nov-99	7765	47/99
NUOVI CONCORSI-GIUDICE DI PACE - Rif. PI2424	Ingannevole	Chiusura	18-mar-99	6996	11/99
OCCHIO ALLA PUBBLICITA - Rif. PI2314	Non ingannevole	Chiusura	20-mag-99	7218	20/99
OFF LIMITS - Rif. PI2309	Ingannevole; estratto	Chiusura	15-apr-99	7100	15/99
OFFERTA EUROMARKET - Rif. PI2163	Non ingannevole	Chiusura	04-feb-99	6856	5/99
OFFERTA PROMOZIONALE "VIAGGI DEGLI DEI" - Rif. PI2643	Ingannevole	Chiusura	20-gen-00	7950	3/00
OFFERTE DI LAVORO POSTMARKET - Rif. PI2626	Ingannevole	Chiusura	02-dic-99	7793	48/99
OFFERTE DI LAVORO WIKU - Rif. PI2503	Ingannevole	Chiusura	13-ott-99	7616	41/99
OFFERTE LAVORO PETRECCA - Rif. PI2531	Ingannevole	Chiusura	21-ott-99	7637	42/99
OMNITEL SUMMER CARD - Rif. PI2645	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	25-ago-99 02-dic-99	7503 7796	33-34/99 48/99
ONLY STAFF - Rif. PI2496	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	26-mar-99 23-set-99	7039 7546	12/99 38/99
ONORANZE FUNEBRI MAFFIOLI - Rif. PI2738	Non ingannevole	Chiusura	24-feb-00	8080	8/00
ONORANZE FUNEBRI T.E.A. - Rif. PI2339	Ingannevole	Chiusura	29-apr-99	7152	17/99
OPUSCOLI TIM SU ELETTROMAGNETISMO - Rif. PI2688	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	13-ott-99 20-gen-00	7624 7954	41/99 3/00
ORGANIZZAZIONE MARE - Rif. PI2488	Ingannevole	Chiusura	25-ago-99	7495	33-34/99
ORIZZONTE CASE VACANZE - Rif. PI2692	Non ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8028	6/00
OSMOTIZZATORE SUNSHINE - Rif. PI2237	Ingannevole	Sospensione Chiusura	01-ott-98 11-feb-99	6437 6896	40/98 6/99
PACKARD BELL - Rif. PI2650	Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8023	6/00
PAGINE GIALLE - Rif. PI2649	Ingannevole	Chiusura	23-mar-00	8168	12/00
PARADISI RIUNITI - Rif. PI2358	Ingannevole; estratto	Chiusura	29-apr-99	7153	17/99
PARCHEGGI PARCOOP - Rif. PI2632	Ingannevole	Chiusura	02-dic-99	7794	48/99
PASQUALI AUTO - Rif. PI2566	Non ingannevole	Chiusura	07-ott-99	7589	40/99
PAY TV D+ - Rif. PI2534	Ingannevole	Chiusura	07-ott-99	7587	40/99
PELUSO IMMOBILIARE - Rif. PI2307	Ingannevole	Chiusura	26-mar-99	7034	12/99
PENTAGONO ARREDAMENTI - Rif. PI2731	Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8035	6/00

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(gennaio1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
PEPE BENELLI - Rif. PI2593	Ingannevole	Chiusura	22-dic-99	7883	51-52/99
PERSONAL 195 RICARICABILE - Rif. PI2526	Ingannevole	Rigetto istanza	15-apr-99	7113	15/99
		Rigetto istanza	29-apr-99	7163	17/99
		Rigetto istanza	20-mag-99	7227	20/99
		Chiusura	10-ago-99	7471	31-32/99
PIAGGIO-LIBERTY - Rif. PI2705	Ingannevole	Chiusura	17-feb-00	8054	7/00
PIANETA CASA - Rif. PI2734	Ingannevole	Chiusura	09-mar-00	8124	10/00
PIERSANTI COMPRAVENDITE IMMOBILIARE - Rif. PI2662	Ingannevole	Chiusura	16-mar-00	8147	11/00
PLANET DI BALDISSEROTTO SILVIA E C.- FISIOMED - Rif. PI2450	Ingannevole	Chiusura	26-mag-99	7245	21/99
PODOLOGO AVAGNINA - Rif. PI2233	Ingannevole	Chiusura	11-mar-99	6972	10/99
POGGI FEDERICO & C. - Rif. PI2183B	Ingannevole	Chiusura	21-gen-99	6820	3/99
POLIZZA GAN ITALIA VITA - Rif. PI2628	Ingannevole	Chiusura	11-gen-00	7920	1-2/00
POLIZZE INA - Rif. PI2655	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	7999	5/00
POLTRONA FRAU - Rif. PI2575	Non ingannevole	Rigetto istanza	17-giu-99	7305	24/99
		Chiusura	17-nov-99	7739	46/99
PORTA A PORTA FERRARI - Rif. PI2491	Non applicabilità del decreto	Chiusura	10-ago-99	7466	31-32/99
PRASTEL - Rif. PI2405	Ingannevole; estratto	Chiusura	26-mag-99	7242	21/99
PRESTIGE IMPORTS - Rif. PI2325	Ingannevole	Chiusura	12-mag-99	7201	19/99
PROGEDIL 90 CONSULTING - Rif. PI2330	Ingannevole	Chiusura	06-mag-99	7182	18/99
PROGET - Rif. PI2303	Ingannevole; estratto	Chiusura	09-apr-99	7058	13-14/99
PROMEDIA MARKETING - Rif. PI2410	Ingannevole; estratto	Chiusura	26-mag-99	7243	21/99
		Modifiche	27-ott-99	7664	43/99
PROMOZIONI ELDO - Rif. PI2254	Non ingannevole	Chiusura	04-feb-99	6863	5/99
PUBBLICITA' AEM - Rif. PI2468	Non ingannevole	Chiusura	16-lug-99	7412	28/99
PUBLIDUE LOTTO - Rif. PI2729	Ingannevole; estratto	Chiusura	24-feb-00	8079	8/00
PUBLINVEST CORPORATION - Rif. PI1998	Ingannevole	Chiusura	21-gen-99	6816	3/99
PUNTI CONTATTO COCA COLA - Rif. PI2685	Non ingannevole	Chiusura	16-dic-99	7856	50/99
Q8 VANGI MARESCO - Rif. PI2595	Ingannevole	Chiusura	07-ott-99	7591	40/99
QUADRIFOGLIO/BREIL - Rif. PI2651	Non applicabilità del decreto	Chiusura	11-gen-00	7921	1-2/00
QUATTRORUOTE NUMERO VERDE - Rif. PI2487	Ingannevole	Chiusura	03-giu-99	7267	22/99
RADIO ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE - Rif. PI2366	Non ingannevole	Chiusura	06-mag-99	7187	18/99
RADIO RAI 1-TECHNOGYM GROUP - Rif. PI2148	Non applicabilità del decreto	Chiusura	08-gen-99	6786	1/99
RAPIDO-TIM - Rif. PI2657	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	8001	5/00
RCS PERIODICI-SETTIMANALE ANNA - Rif. PI2428	Ingannevole	Chiusura	22-apr-99	7135	16/99
REDUCE FAT FAST - Rif. PI2295	Ingannevole	Chiusura	12-mag-99	7199	19/99
REDUCE FAT FAST - Rif. PI2507	Non ingannevole	Rigetto istanza	15-apr-99	7112	15/99[2]
		Chiusura	01-lug-99	7358	26/99
RENAULT STARS - Rif. PI2581	Ingannevole	Chiusura	17-nov-99	7740	46/99
RETE MIA TELEVENDITA SUPERENALOTTO - Rif. PI2286	Ingannevole	Chiusura	22-apr-99	7131	16/99
RINASCENTE CASA - Rif. PI2579	Ingannevole; estratto	Rigetto istanza	09-giu-99	7287	23/99
		Chiusura	07-ott-99	7590	40/99
RIZ AUTO CAR CENTER - Rif. PI2477	Ingannevole	Chiusura	07-lug-99	7383	27/99
ROBBY MOTO - Rif. PI2656	Non applicabilità del decreto	Chiusura	03-feb-00	8000	5/00

[2] Errata corrige nel Bollettino n. 19/99.

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(gennaio1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
ROLAND - Rif. PI2703	Ingannevole	Chiusura	02-mar-00	8107	9/00
ROLLERBLADE - Rif. PI2701	Ingannevole	Chiusura	24-feb-00	8077	8/00
ROTHMANS LEGGERE - Rif. PI2719	Non ingannevole	Chiusura	16-mar-00	8148	11/00
RYANAIR - Rif. PI2296	Non ingannevole	Chiusura	04-feb-99	6867	5/99
SAA-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO-EBS-EUROPEAN BUSINESS SCHOOL - Rif. PI2281	Ingannevole	Chiusura	26-mar-99	7031	12/99
SARTORIA FUSODORO - Rif. PI2361	Non ingannevole	Chiusura	03-giu-99	7258	22/99
SAS.I. SCUOLA ADDESTRAMENTO SICUREZZA INTERNAZIONALE - Rif. PI2340	Ingannevole	Chiusura	20-mag-99	7219	20/99
SAT & GO - Rif. PI2740	Non ingannevole	Rigetto istanza	04-nov-99	7695	44/99
		Chiusura	02-mar-00	8108	9/00
SAUNA FINLANDESE - Rif. PI2377	Ingannevole	Chiusura	26-mag-99	7241	21/99
SCARPIERA SLIM - Rif. PI2723	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	8007	5/00
SCHEDA MADRE SP98AGP-X - Rif. PI2201	Ingannevole	Chiusura	04-feb-99	6857	5/99
SCUOLA 2F - Rif. PI2337	Ingannevole	Chiusura	06-mag-99	7185	18/99
SECUR CHEQUE - Rif. PI2433	Non ingannevole	Chiusura	09-giu-99	7283	23/99
SECURNIGHT - Rif. PI2480	Ingannevole	Chiusura	10-ago-99	7465	31-32/99
SEGRETERIA TELEFONICA TIM - Rif. PI2457	Ingannevole	Chiusura	10-ago-99	7463	31-32/99
SERVIZI MERCEDES BENZ ITALIA - Rif. PI2529	Non ingannevole	Rigetto istanza	22-apr-99	7136	16/99
		Chiusura	17-giu-99	7303	24/99
SET VALIGIE GASTALDI TOURS - Rif. PI2299	Ingannevole	Chiusura	11-feb-99	6901	6/99
SIGEA - Rif. PI2214	Ingannevole	Chiusura	18-feb-99	6916	7/99
SIRKI - Rif. PI2554	Ingannevole	Chiusura	02-dic-99	7790	48/99
SI.CRO. RILEVATORI GAS - Rif. PI2323	Ingannevole; estratto	Chiusura	12-mag-99	7200	19/99
SKODA FELICIA - Rif. PI2666	Ingannevole	Rigetto istanza	23-set-99	7552	38/99
		Chiusura	10-feb-00	8025	6/00
SNA DI BOLOGNA - Rif. PI2547	Ingannevole; estratto	Chiusura	04-nov-99	7686	44/99
SNELLY - Rif. PI2520	Non ingannevole	Chiusura	16-set-99	7530	37/99
SOCIETÀ AUTOFORUM TASSI ZERO - Rif. PI2292	Non ingannevole	Chiusura	15-apr-99	7099	15/99
SOCIETÉ GENERALE - Rif. PI2720	Non ingannevole	Rigetto istanza	13-ott-99	7627	41/99
		Chiusura	17-feb-00	8056	7/00
SOGETE DI SOTTILE MONICA - Rif. PI2260	Ingannevole; estratto	Chiusura	26-mar-99	7027	12/99
SOLO CASE - Rif. PI2475	Ingannevole	Chiusura	03-giu-99	7266	22/99
SPOT ACQUADISCO SPLASH - Rif. PI2234A	Non ingannevole	Chiusura	11-mar-99	6974	10/99
SPOT MAIL EXPRESS - Rif. PI2548	Ingannevole	Chiusura	13-ott-99	7617	41/99
STREAM - Rif. PI2389	Non ingannevole	Chiusura	09-apr-99	7061	13-14/99
STUDIO BERTI - Rif. PI2577B	Ingannevole	Chiusura	28-set-99	7563	39/99
STUDIO DUE - Rif. PI2512	Ingannevole	Chiusura	28-set-99	7556	39/99
STUDIO D.M. - Rif. PI2212	Ingannevole	Chiusura	11-mar-99	6971	10/99
STUDIO ING. PALADINO - Rif. PI2583	Ingannevole	Rigetto istanza	24-giu-99	7335	25/99
		Chiusura	28-set-99	7565	39/99
STUDIO PRIOLO - Rif. PI2577C	Ingannevole	Chiusura	28-set-99	7564	39/99
SUOLETTE MIRACOLOSE - Rif. PI2253	Ingannevole	Chiusura	26-mar-99	7025	12/99
SUPERLINEA ISDN TELECOM ITALIA - Rif. PI2280	Non ingannevole	Chiusura	18-feb-99	6919	7/99
SWAN TOUR - Rif. PI2267	Ingannevole	Chiusura	04-mar-99	6956	9/99
SYSTEM LOTTO - Rif. PI2376	Ingannevole	Chiusura	09-giu-99	7281	23/99
S.I.PRE. - Rif. PI2508	Ingannevole; estratto	Chiusura	16-lug-99	7415	28/99
TAGLIAMENTO GRILLI - Rif. PI2399	Ingannevole	Chiusura	15-apr-99	7110	15/99

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(gennaio1999 - marzo 2000)

Procedimento		Provvedimento			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
TAPPETO ORIENTALE S.I.D.I. - Rif. PI2293	Ingannevole; estratto	Chiusura	04-mar-99	6957	9/99
TARIFFE WIND - Rif. PI2527	Ingannevole	Rigetto istanza	15-apr-99	7114	15/99
		Chiusura	27-lug-99	7440	29-30/99
TEA POMPADOUR - Rif. PI2397	Ingannevole	Rigetto istanza	14-gen-99	6812	2/99
		Chiusura	24-giu-99	7325	25/99
TECHNICAL SERVICES INTERNATIONAL - Rif. PI2402	Ingannevole	Chiusura	03-giu-99	7260	22/99
TELE VIDEOCLUB - Rif. PI2333	Ingannevole	Chiusura	09-apr-99	7060	13-14/99
TELE2 - Rif. PI2573	Ingannevole; estratto	Chiusura	25-ago-99	7500	33-34/99
TELECOM 0774 - Rif. PI2699	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	8005	5/00
TELECOM INTERNET PERSONAL SEMPRE - Rif. PI2409	Ingannevole	Chiusura	09-giu-99	7282	23/99
TELECOM ISDN - Rif. PI2440	Ingannevole	Chiusura	03-giu-99	7265	22/99
TELECOM ITALIA-INTERNET FACILE	Non ingannevole	Rigetto istanza	26-mag-99	7246	21/99
DISNEY - Rif. PI2514		Chiusura	10-ago-99	7468	31-32/99
TELECOM ITALIA FORMULA 3 - Rif. PI2348	Ingannevole	Chiusura	18-mar-99	6994	11/99
TELEFONIA FISSA WIND - Rif. PI2617	Ingannevole; estratto	Chiusura	22-dic-99	7887	51-52/99
TELEFONIA WIND - Rif. PI2533	Ingannevole	Chiusura	27-lug-99	7442	29-30/99
TELEPHONE ITALIA - Rif. PI2436	Non ingannevole	Chiusura	24-giu-99	7328	25/99
TELEPIU CALCIO - Rif. PI2455	Ingannevole; estratto	Chiusura	12-mag-99	7208	19/99
TELEPROMOZIONE LEGO - Rif. PI2347	Non ingannevole	Chiusura	26-mag-99	7240	21/99
TELEPROMOZIONI DIDO - Rif. PI2369B	Non ingannevole	Chiusura	01-lug-99	7350	26/99
TELEPROMOZIONI HASBRO - Rif. PI2369A	Non ingannevole	Chiusura	01-lug-99	7349	26/99
TELITAL - Rif. PI2682	Ingannevole	Chiusura	07-dic-99	7825	49/99
TEOREMA TOUR SPAGNA - Rif. PI2629	Non ingannevole	Chiusura	10-nov-99	7720	45/99
TEOREMA TOUR TUNISIA - Rif. PI2449	Ingannevole	Chiusura	12-mag-99	7207	19/99
TESORI DI PUGLIA IPER COOP - Rif. PI1999B	Non ingannevole	Chiusura	08-gen-99	6785	1/99
TESSERA CINECARD - Rif. PI2370	Ingannevole	Chiusura	22-apr-99	7133	16/99
TIELLEAUTO - Rif. PI2727	Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8034	6/00
TOUR OPERATOR VIAGGIDEA - Rif. PI2355	Ingannevole	Chiusura	11-mar-99	6978	10/99
TROFEO CITROEN SAXO - Rif. PI2294	Ingannevole	Chiusura	06-mag-99	7177	18/99
TURISANDA CATALOGO MAR ROSSO - Rif. PI2670	Ingannevole	Chiusura	04-nov-99	7692	44/99
UFFICIO CAMBIO VIA MERULANA - Rif. PI2539	Ingannevole	Chiusura	23-set-99	7548	38/99
UNIONE NAZIONALE AVICOLTURA - Rif. PI2644	Ingannevole	Chiusura	22-dic-99	7891	51-52/99
UNITED STATES BUSINESS CORP. - Rif. PI2535	Ingannevole; estratto	Chiusura	27-ott-99	7665	43/99
UNIVERSITE EUROPEENNE JEAN MONNET - Rif. PI2250	Ingannevole; estratto	Chiusura	25-feb-99	6939	8/99
UP 100 COMPRESSE - Rif. PI2225	Ingannevole	Chiusura	25-feb-99	6937	8/99
VALTUR - Rif. PI2326	Ingannevole	Chiusura	25-feb-99	6945	8/99
VALTUR CATALOGO SHARM EL SHEIKH - Rif. PI2683	Ingannevole	Chiusura	02-dic-99	7798	48/99
VENTURA E MARSIGLI OFFERTA LAVORO	Ingannevole; estratto	Rigetto istanza	21-ott-99	7649	42/99
- Rif. PI2726		Chiusura	23-mar-00	8173	12/00
VERASAN ACTIVE NUMERO VERDE - Rif. PI2438	Ingannevole	Chiusura	03-giu-99	7264	22/99
VERNICI PIGROL - Rif. PI2576	Ingannevole	Chiusura	04-nov-99	7688	44/99
VIAGGI DEL VENTAGLIO-FORMULA MAGICA - Rif. PI2636	Ingannevole	Chiusura	22-dic-99	7890	51-52/99
VOLI EUROPEI ALITALIA - Rif. PI2598	Ingannevole	Chiusura	13-ott-99	7620	41/99

Segue: *Pubblicità ingannevole*

(gennaio1999 - marzo 2000)

Procedimento		**Provvedimento**			
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino
VOLKSWAGEN LUPO - Rif. PI2710	Ingannevole	Chiusura	22-dic-99	7894	51-52/99
VOLTECO - Rif. PI2354	Ingannevole	Chiusura	06-mag-99	7186	18/99
V.D.F.-VIGILI DEL FUOCO OGGI - Rif. PI2196	Ingannevole; estratto	Chiusura	14-gen-99	6809	2/99
WALL STREET BORSA DI STUDIO - Rif. PI2504	Ingannevole; estratto	Chiusura	25-ago-99	7498	33-34/99
WALL STREET DI ROMA - Rif. PI2635	Ingannevole, Archiviazione	Rigetto istanza Chiusura	27-lug-99 16-dic-99	7444 7851	29-30/99 50/99
WALL STREET INSTITUTE - Rif. PI2309A	Ingannevole	Chiusura	06-mag-99	7179	18/99
WALL STREET LEARNING - Rif. PI2587	Ingannevole	Chiusura	10-nov-99	7718	45/99
WALTER TOSTO SERBATOI - Rif. PI2441	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	04-feb-99 07-lug-99	6868 7380	5/99 27/99
WELLCOM - Rif. PI2354A	Ingannevole	Chiusura	24-giu-99	7322	25/99
WIND-DUAL BAND - Rif. PI2680	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	8004	5/00
WIND CHIAMATE REGIONALI - Rif. PI2700	Ingannevole	Chiusura	02-dic-99	7800	48/99
ZEROPA - Rif. PI2550	Ingannevole; estratto	Chiusura	04-nov-99	7687	44/99
ZURIGO ASSICURAZIONE - Rif. PI2611	Ingannevole	Chiusura	22-dic-99	7886	51-52/99
ZURITEL - Rif. PI2517	Ingannevole	Chiusura	10-ago-99	7469	31-32/99

APPENDICE I

I COMUNICATI STAMPA

(gennaio 1999 - marzo 2000)

COMUNICATI STAMPA

Data	Num	Caso	Oggetto
			2000
16-mar-00	10/00	**I328**	Condannate sei imprese per un cartello sul latte artificiale per neonati
8-mar-00	9/00	**A227**	Le Ferrovie dello Stato abusano della loro posizione dominante
3-mar-00	8/00		Tlc: parere sull'accesso all'ultimo miglio
2-mar-00	7/00	**C3818**	Via libera condizionato a Edizione Holding-Autostrade
25-feb-00	6/00	**I308**	L'Antitrust condanna l'Associazione dei Consulenti del lavoro e segnala al Parlamento i difetti dell'attuale normativa
22-feb-00	5/00	**AS191**	Ingiustificati i vantaggi per gli spedizionieri doganali
21-feb-00	4/00	**I266**	Multate le Big Six per un'intesa nei mercati della revisione contabile
11-feb-00	3/00	**A255**	Internet: condannata Telecom, che però si impegna a ripristinare condizioni di effettiva concorrenza
9-feb-00	2/00	**I337**	Indagine su società farmaceutiche che producono mezzi di contrasto
24-gen-00	1/00	**C3818**	Istruttoria sull'acquisizione di Autostrade da parte di Edizione Holding
			1999
28-dic-99	56/99	**I342**	Condannata Farmindustria per intese restrittive della concorrenza
22-dic-99	55/99	**I222**	Aperta un'istruttoria sull'Ordine dei medici e odontoiatri
20-dic-99	54/99	**AS187**	Segnalazione sui bandi di gara per gli appalti pubblici
17-dic-99	53/99	**A224**	Multata Coca-Cola per abuso di posizione dominante
14-dic-99	52/99	**I397**	Istruttoria nei confronti di COOP ITALIA e CONAD
2-dic-99	51/99	**C3597**	Antitrust e Banca d'Italia concludono l'istruttoria
25-nov-99	50/99	**A285**	Istruttoria su Telecom per verificare un abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi ADSL
19-nov-99	49/99	**I377**	Si allarga l'istruttoria su RC auto
17-nov-99	48/99		Parere sui prezzi delle comunicazioni fisso-mobile
12-nov-99	47/99	**AS185**	L'Autorità critica le competenze esclusive ai CAF
10-nov-99	46/99	**AS183**	Parere sul recepimento della direttiva UE sul mercato del gas
9-nov-99	45/99	**A247**	Istruttoria su Aeroporti di Roma per abuso di posizione dominante
28-ott-99	44/99	**AS182**	L'Antitrust segnala alcune modifiche per il ddl sui servizi pubblici
21-ott-99	43/99	**I363**	Istruttoria su esercenti e distributori cinematografici per una presunta intesa
14-ott-99	42/99	**C3597**	Avviata un'istruttoria sugli effetti della concentrazione Banca Intesa-Comit su alcuni mercati finanziari
14-ott-99	41/99	**I165-AS181**	Benzina: istruttoria su un possibile cartello dei distributori e segnalazione a Parlamento e Governo
1-ott-99	40/99	**I372**	150 miliardi di sanzione a Tim e Omnitel per intese lesive della concorrenza
21-set-99	39/99	**I377**	Rc auto: avviata un'istruttoria su 15 compagnie assicurative
17-set-99	38/99	**A280**	Istruttoria su Telecom per presunti comportamenti abusivi nel mercato dell'interconnessione
11-ago-99	37/99	**C3460B**	Concentrazione Parmalat-Cirio: dopo la notifica del nuovo progetto l'Autorità chiude l'istruttoria

Segue: *Comunicati stampa*

Data	Num	Caso	Oggetto
28-lug-99	36/99	**SR1**	Diritti televisivi: no a Telepiù sulla deroga alla soglia del 60%
22-lug-99	35/99	**I331**	Condannate due case farmaceutiche per accordi sui prezzi di alcuni medicinali
20-lug-99	34/99	**AS179**	Segnalazione su due disegni di legge che attribuiscono più poteri ai consorzi dei prodotti DOP
16-lug-99	33/99	**I362**	Cambiano le modalità di vendita dei diritti televisivi del calcio
8-lug-99	32/99	**AS177**	Parere sulla modifica della convenzione tra Stato e Alitalia
6-lug-99	31/99	**C3460B**	Avviata istruttoria dopo la nuova notifica dell'operazione Parmalat-Cirio
5-lug-99	30/99	**I387**	Istruttoria nel settore della logistica per prodotti petroliferi
25-giu-99	29/99	**SR1**	Diritti sportivi: avviato un procedimento nei confronti di Telepiù
18-giu-99	28/99	**C3460**	Parmalat-Cirio: le parti presentano una nuova notifica della concentrazione
10-giu-99	27/99		Settore elettrico: replica alle dichiarazioni di Carpi
3-giu-99	26/99	**C3395**	Coca Cola rinuncia all'acquisizione di Schweppes e l'Autorità conclude l'istruttoria
22-mag-99	25/99		Rinnovato il sito Internet dell'Autorità
20-mag-99	24/99	**A248**	Condannate le principali imprese produttrici di caldaie a gas per intese restrittive della concorrenza
12-mag-99	23/99	**I328**	Aperta un'istruttoria nel mercato del latte artificiale per neonati
10-mag-99	22/99	**AS172**	Segnalazione dell'Autorità sulla Direttiva Ue sui servizi postali
27-apr-99	21/99		Aggiornamento soglie di fatturato
22-apr-99	20/99	**AS170**	Parere alle Regioni sulla distribuzione commerciale
21-apr-99	19/99	**C3460**	Avviata un'istruttoria sull'operazione Parmalat-Cirio
20-apr-99	18/99	**C3395**	Avviata istruttoria su Coca Cola e Schweppes
19-apr-99	17/99	**A263**	Conclusa l'istruttoria nei confronti dell'Enel
15-apr-99	16/99	**A274**	Televisione a pagamento: avviata un'istruttoria
14-apr-99	15/99	**AS168**	Parere sulla norma che introduce l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da calamità naturale
13-apr-99	14/99	**IC20**	Indagine conoscitiva sulla distribuzione della stampa
29-mar-99	13/99	**AS165**	Parere sulle misure regionali attuative del Decreto legislativo n. 114/98 in materia di distribuzione commerciale
19-mar-99	12/99	**I332-I333**	Sei case farmaceutiche condannate per gli accordi sui prezzi di alcuni medicinali
10-mar-99	11/99	**A221**	L'Autorità condanna Snam per abuso di posizione dominante
2-mar-99	10/99	**A256**	Avviata un'istruttoria per presunto abuso di posizione dominante nel mercato della produzione e installazione di ascensori
19-feb-99	9/99	**AS163**	Segnalazione sul riordino delle professioni intellettuali
15-feb-99	8/99	**I362**	Avviata un'istruttoria per verificare un'intesa sulla vendita dei diritti televisivi
11-feb-99	6/99	**A277**	Aperta un'istruttoria per presunto abuso di posizione dominante delle Ferrovie dello Stato
11-feb-99	7/99	**AS164**	L'Autorità solleva il problema del monopolio INAIL
3-feb-99	5/99	**I276B-I348**	Vietata un'intesa tra Alitalia e Meridiana e ne autorizza una tra Alitalia e Minerva per un periodo limitato
29-gen-99	4/99	**I138B**	L'Autorità non rinnova al Consorzio del prosciutto di Parma e al Consorzio del prosciutto di San Daniele l'autorizzazione a imporre limitazioni produttive alle imprese associate

Segue: *Comunicati stampa*

Data	Num	Caso	Oggetto
13-gen-99	3/99	**A209**	Condannata Fiat Ferroviaria per abuso di posizione dominante
12-gen-99	2/99	**A218**	L'Autorità giudica un abuso di posizione dominante il comportamento di Poste Italiane nella fornitura della posta elettronica ibrida
8-gen-99	1/99	**I372**	Avviata un'istruttoria su Tim e Omnitel per verificare un'intesa restrittiva della concorrenza

APPENDICE II

L'AUTORITÀ SU INTERNET

(http://www.agcm.it)

Dal 1995 l'Autorità gestisce un proprio sito Internet, contenente informazioni e documenti sulle attività istituzionali. Nel maggio 1999 il sito è stato sostanzialmente rinnovato nel contenuto e negli strumenti per la ricerca delle informazioni. Oltre a notizie e documenti di carattere generale sulle finalità dell'istituzione, sulla composizione dell'Autorità, sulla normativa di riferimento, sull'assetto organizzativo, sui regolamenti di procedura e sugli avvisi di selezione del personale, sono resi disponibili i testi completi di tutte le decisioni adottate fin dalla costituzione dell'Autorità, classificate per fattispecie, esito, pubblicazione e mercato o settore interessato. Le sezioni del sito dedicate alle decisioni sono aggiornate, di regola, con cadenza settimanale, contestualmente alla pubblicazione del Bollettino dell'Autorità. La stessa versione elettronica del Bollettino è trasferibile dal sito e, con le stesse modalità, possono essere trasferite le Relazioni, i rapporti e le altre pubblicazioni: Relazioni annuali, rapporti al Parlamento e al Governo, indagini conoscitive settoriali, quaderni di ricerca prodotti all'interno dell'Autorità.

La sezione dei comunicati stampa è aggiornata in tempo reale, così come la sezione delle novità.

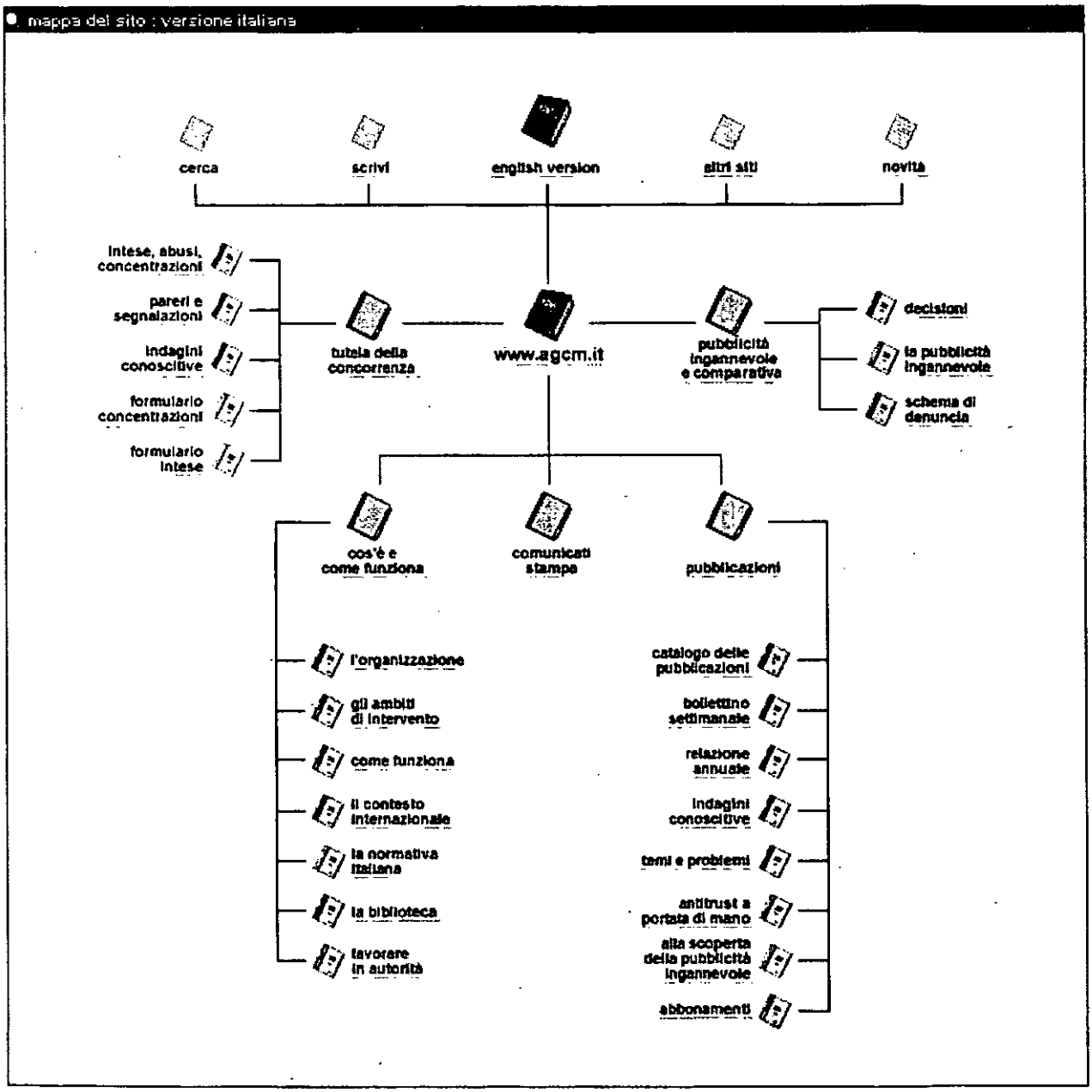
*E' attiva una casella postale elettronica (*antitrust@agcm.it*) cui potersi rivolgere per suggerimenti e richieste di informazioni.*

Gran parte della documentazione di carattere informativo generale e i testi dei comunicati stampa sono disponibili anche in lingua inglese.

L'AUTORITÀ SU INTERNET

MAPPA DEL SITO

(www.agcm.it)



Segue: *L'Autorità su internet*

CONTENUTO DELLE PAGINE WEB DELL'AUTORITÀ

A - TUTELA DELLA CONCORRENZA

Testi completi delle decisioni adottate e pubblicate sul Bollettino. Moduli per la ricerca.

Intese, abusi, concentrazioni (*)
Decisioni in materia di intese (art. 2), di abuso di posizione dominante (art. 3) e operazioni di concentrazione (art. 6 della legge n. 287/1990)

Pareri e segnalazioni (*)
Segnalazioni inviate al Parlamento e al Governo su norme (art. 21) e progetti normativi (art. 22 della legge n. 287/1990)

Indagini conoscitive (*)
Indagini su settori economici in cui si presumono impedimenti alla concorrenza (art. 12, comma 2, della legge n. 287/1990)

Prospetti e istruzioni per la compilazione dei formulari per la comunicazione delle Intese *e delle* Concentrazioni.

Formulario concentrazioni
Modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione fra imprese

Formulario intese
Formulario per la comunicazione volontaria delle intese e per la richiesta di autorizzazione in deroga al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza

B - PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA

Testi completi delle decisioni adottate e pubblicate sul Bollettino. Moduli per la ricerca.

Decisioni (*)
Decisioni adottate in applicazione del decreto legislativo n. 74/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 67/2000

Cos'è e come si denuncia un messaggio ritenuto ingannevole.

La pubblicità ingannevole
Vademecum per la tutela del consumatore
(edizione 1997)

Schema di denuncia
Istruzioni per la denuncia di messaggi pubblicitari ritenuti ingannevoli

C - COS'È E COME FUNZIONA L'AUTORITÀ

Organizzazione, ambiti di intervento, contesto internazionale.

L'organizzazione
Composizione del collegio, organizzazione, regole di comportamento, rapporti con il Governo

Gli ambiti di intervento
Profili di competenza dell'Autorità in materia di concorrenza e pubblicità ingannevole

Come funziona
Come si attiva un procedimento. Sanzioni. Ricorsi. Rapporti con altri organismi di controllo nazionali

Il contesto internazionale
Regole di concorrenza nell'Unione Europea e in altri paesi. Rapporti con la Commissione europea

Segue: *L'Autorità su internet*

Norme in materia di concorrenza e di pubblicità ingannevole e comparativa.	***La normativa italiana (*)*** Leggi e regolamenti in materia di concorrenza e di pubblicità ingannevole e comparativa
Biblioteca.	***La biblioteca*** Modalità di accesso ai servizi di documentazione
Opportunità di lavoro e di stage.	***Lavorare in Autorità*** Modalità di assunzione e avvisi per la selezione del personale. Stage e avvisi di periodi di praticantato presso l'Autorità.

D - PUBBLICAZIONI

Catalogo delle pubblicazioni a stampa.	***Catalogo delle pubblicazioni*** Catalogo delle pubblicazioni a stampa
Pubblicazioni on line: Bollettino Settimanale, Relazione annuale, Indagini conoscitive *e volumi della collana* Temi e Problemi.	***Bollettino settimanale*** Bollettino attraverso cui l'Autorità rende pubbliche le proprie decisioni ***Relazione annuale*** Rapporto sull'attività svolta presentata entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente del Consiglio dei Ministri ***Indagini conoscitive*** Indagini su settori economici in cui si presumono impedimenti alla concorrenza ***Temi e problemi*** Collana di studi sui temi della concorrenza ***Antitrust a portata di mano*** Opuscolo a carattere divulgativo che illustra il ruolo e il funzionamento dell'Autorità (edizione maggio 2000) ***Alla scoperta della pubblicità ingannevole*** Vademecum per la tutela del consumatore (edizione 1997)
Modalità di abbonamento.	***Abbonamenti*** Modalità per ricevere le pubblicazioni

COMUNICATI STAMPA

Testi dei comunicati stampa. Aggiornamento in tempo reale.

NOVITÀ

Notizie brevi sull'attività dell'Autorità. Aggiornamento in tempo reale.

SCRIVI

Casella di posta elettronica per inviare suggerimenti o segnalazioni (antitrust@agcm.it).

CERCA

Motore per ricerche a testo libero solo per le sezioni indicate con (*).

ALTRI SITI